RERUM ITALICARUM

SCRIPTORES

RERUM ITALICARUM SCRIPTORES

RACCOLTA

DEGLI

STORICI ITALIANI

dal cinquecento al millecinquecento

ORDINATA

DA

L. A. MURATORI

+ + +

NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA AMPLIATA E CORRETTA

CON LA DIREZIONE

DI

GIOSUE CARDUCCI E VITTORIO FIORINI

* *

TOMO DECIMOQUINTO

BOLOGNA - NICOLA ZANICHELLI

[Il *Tomo decimoquinto* della edizione originale ha la nota tipografica: MEDIOLANI. MDCCXXIX. *Ex Typographia Societatis Palatinae in Regia Curia. Superiorum facultate*].

EM.MO ET REV.MO PRINCIPI

C O R N E L I O

S. R. E. CARDINALI

BENTIVOLO

P H I L I P P I V

HISPANIARUM REGIS

AD ROM. PONT. LEGATO

GENERIS NOBILITATE

SCIENTIARUM SPLENDORE

RERUM EXPERIENTIA

CLARISSIMO

NON INGRATUM LITERARIUM HOC MUNUS

IN QUO. PATRIAE GENTISQUE SUAE

DECORA MONUMENTA

MEDIOLANENSES PALATINI SOCII

BONORUM OMNIUM PATRONO

D. D. D.

EMIN.[mo] AC REV.[mo] PRINCIPI

CORNELIO BENTIVOLO

S. R. E. CARDINALI

PHILIPPUS ARGELATUS BONONIENSIS

S. P. D.

INQUIREBAM ipse mecum paullo curiosius, EMINENTISSIME PRINCEPS, unde sit quod una ferme cogitandi scribendique ratio sit hominibus fere singulis in dedicatione Librorum; a laudibus nempe in Patronum, & ab obsequio dedicantis argumento petito; sed communem etiam in Superos dedicandi formulam mortalibus omnibus animadvertens, intellexisse mihi videor non alios rem istam pati posse modos: Non quod laudantes eos, qui supra conditionem nostram positi sunt, benignas aures leni prurigine commendationis vellicatas facilius praebituros putemus: Quis enim talia sibi persuadeat in Optimo Viro, cui sincera virtus ex longa meditatione satis est explorata, vel in Superis ipsis, quibus in immensa luce positis, quae nostra sunt e tenebris efferuntur? sed ea, ni fallor, constantissime per omnia tempora sententia in hanc nos necessitatem adegit, ut judicii nostri rationem in eligendo Patrono explicaremus; nam quo altius ipsius praestantiam attollimus, eo melius cogitasse videmur, nostrique specimen in ipso illustriori Patroni Nomine damus, vel grati animi monumentum exhibentes, vel clientelari iure ad eximiam Amplissimi Viri sortem accedentes, ex qua nobis adversus invidorum rabiem praesidium comparemus, & quod cum Superis etiam commune, a Principibus Viris beneficium impetremus. Quae cum ita sint, & EMINENTIAE TUAE Palatinorum Mediolanensium Sociorum nomine hunc Rerum Italicarum Tomum dedicaturus, officii rationem aliquam explicare debeam, a propositis argumentis non recedendum duxi, vel invita Modestia Tua, cui gravem verbo scriptoque laudationem cognovi. Sed patere PRINCEPS EMINENTISSIME, ut Bononiensis homo e patria historia *Bentivolorum Principum* memoriam, qui diu in amplissima Urbe dominati sunt, ad Familiae Tuae regiam originem exornandam ite-

ram inter vetusta Italicorum monumenta novis laudibus propagare studeam. Neque modum excessisse me per assentandi studium contendo, cum Regios atavos nominaverim; etsi enim in comperto habeam Regium nomen perpetuo Bononiensibus invisum, neque id Bentivolis Principibus in patria mea datum, regiam dignitatem dissimulare non debeo, qua *Entius* in Sardinia claruit, *Entius* inquam ille, a quo *Bentivolorum* originem Scriptores omnes deducunt: itaque iteratam Genti Tuae dominationem contigisse noscimus vario Fortunae lusu, cujus arbitrio ereptae olim opes, sed restitutae quidem ingenio & virtuti Tuorum, a quorum institutione regias artes evellere non potuit. Pulcherrimam Bononiensium Bentivolorum Principum recordationem habes, EMINENTISSIME PRINCEPS, in hoc praecipue Tomo, quem Sociali nomine humiliter offero, gratam EMINENTIAE TUAE futuram ob simplicem Scriptorum eorum narrationem, qui rebus gestis interfuerunt, & post altas trium Seculorum tenebras, nunc primum in publicam lucem efferuntur, mihique pariter non indecorum haec novis productis tabulis pronunciasse. Quod si Gentis Tuae, dum in privata fortuna versatur, eximias laudes excurrere velim, & ea, quae per Bentivolos domi forisque gesta sunt, singillatim recensere, vel strenuos exercituum Duces, vel praestantes literis viros enumerando, jam in amplissimun commentarium excurreret epistola; temperabo itaque a Majoribus, & splendidissimas cum Italis Principibus Tuorum cognationes silentio praeteribo; sed unam Tui, PRINCEPS EMINENTISSIME, memoriam posteris invidere non debeo, postquam exemplo Gentilis Tui *Guidonis* S. R. E. Cardinalis, iisdemque artibus & elegantia in eam dignitatem evectus es, quae proximior inter homines dignitatum fastigio, virtutibus Tuis debebatur ob longam Studiorum exercitationem, per quam humaniores literas et solidiores doctrinas comparasti tanta felicitate, ut qui Te vel soluta oratione, vel poëticis carminibus disserentem audiverit, neget cultiorem umquam dicendi stilum cuiquam a Musis concessum; quod si de Thebaide Tua judicium a Literatis omnibus viris audiamus, novum Italiae nostrae ornamentum auxisse dicendum est, cum Statium inter Poëtas felicissimum, veluti renatum, & vernacula lingua iterum canentem produxisti: hoc unum ab humanitate alienus, quod solus (pace Tua dictum volo) invidus ipse Tibi, laudisque contemtor, Clarissimum Nomen Tuum in eo evulgando suppresseris: at purissimus linguae nostrae stilus, & latinae peritia, ipsaque carminum felicitas & elegantia jam personam deponere cogunt, Auctoremque Te operis eximii produnt, & dum irrito conatu a nostrorum plausu fugere tentabas in publicas altioresque acclamationes incidisti. Haec equidem, PRINCEPS EMINENTISSIME, agentem Te in otio lite-

rario noverunt omnes; At si Te in tanta negotiorum occupatione per varias legationes, quibus Ecclesiae universae commodo functus es mente contemplor, jam fatear necesse est absque perpetuis vigiliis in eam scientiarum altitudinem Te venire non potuisse, ac miror eximiam ingenii Tui felicitatem, cujus auxilio traditas imperio Tuo Provincias levi negotio feliciter administrasti, & in praesentiarum Hispanici Regni rebus Romae regundis amplissima legatione, qua fungeris, ita incumbis, ut quae ceteris oneri ac toedio fuerant, Tu solus inter amoenas literatorum hominum dissertationes absque fastu splendidissimus prudenter expedias, & Potentissimi Regis Nomini satis consultum ostendas, cum doctrinae ac prudentiae inermi quidem, sed validissimo praesidio, in aliorum Principum aula sollicitus administras. Haec equidem, PRINCEPS EMINENTISSIME, altius in posterorum animis inhaerebunt, quo temporum difficultatem, in quae incidisti, & rerum gravitatem, quae Romae forisque absolvisti, perpendet; Ego vero cum Bentivolorum imagines mente contemplor, laetus ipse mecum novam hanc Tuam accessisse gaudeo ad perpetuum Familiae decus, mihique ac fortunae meae gratulor in clientelam Tuam aliquando venire potuisse, quam si diu animo, & civilibus officiis colui, nunc publicitus obsequii ac devotionis perpetuum monumentum apparebit. Neque ni fallor incongruum, quod utramque Bentivolorum fortunam, & Bononiae, ac Ferrariae, quo post ereptam dominationem se receperant, historiae nostrae prosequantur, Estense potissimum Chronicon in hoc Tomo publici juris factum, unde majorum Tuorum opes & nobilissimas cognationes diligenter expressas invenies, & perpetuam egregie factorum narrationem inter civiles turbas, quibus non semel cum ipsa Ferrariensi fortuna jactati, virium & popularis potentiae nervum in eam partem contulerunt, quo se cum suis clientibus verterant.

Tu, PRINCEPS EMINENTISSIME, comitate, qua soles, hocce Sociorum munus libenter accipe, meque Tibi commendatiorem ex novo devoti animi signo facias velim, dum vitam & felicitatem perpetuo precaturus, EMINENTIAE TUAE purpuream vestem humiliter exosculor. Vale.

Dabam Mediolani III Nonas Januarii MDCCXXX.

Il volume decimoquinto dell' edizione Palatina conteneva:

RERUM ITALICARUM SCRIPTORES

RACCOLTA

DEGLI

STORICI ITALIANI

dal cinquecento al millecinquecento

ORDINATA

DA

L. A. MURATORI

NUOVA EDIZIONE RIVEDUTA AMPLIATA E CORRETTA

CON LA DIREZIONE

DI

GIOSUE CARDUCCI E VITTORIO FIORINI

TOMO XV - PARTE I

(CRONICA DEI FATTI D'AREZZO
DI SER BARTOLOMEO DI SER GORELLO)

BOLOGNA - NICOLA ZANICHELLI

CRONICA

DEI

FATTI D'AREZZO

DI

Ser Bartolomeo di ser Gorello

A CURA

DI

ARTURO BINI E GIOVANNI GRAZZINI

Edito dal Muratori col titolo:

GORELLI ARETINI NOTARII *poëma italice scriptum de rebus gestis in civitate aretina ab anno MCCCX usque ad annum MCCCLXXXIV.*

BOLOGNA - NICOLA ZANICHELLI

COMINCIATO A STAMPARE NEL MESE DI NOVEMBRE DELL'ANNNO 1917
IN CITTÀ DI CASTELLO COI TIPI DI SCIPIONE LAPI

INTRODUZIONE

I. — Ser Bartolomeo di Ser Gorello e la sua Cronica

Non fu dei Sinigardi

Tutti quelli che hanno parlato di ser Bartolomeo di ser Gorello, autore della Cronica in terza rima che pubblichiamo, hanno creduto che egli fosse della nobile famiglia dei Sinigardi, figlio di Ranieri di Iacopo e che si chiamasse Gorello: così il Quadrio, il Tiraboschi, il Muratori ed altri [1].

Ecco, per maggior chiarezza, l'albero genealogico della famiglia Sinigardi, già pubblicato dal Pasqui, in Documenti per la storia d'Arezzo nel Medio evo, vol. IV, p. 238, nota 15.

- Puccio di Fede
  - Sinigardo
    - Iacopo
      - Ser Rainerio
        - Leonardo
          - Giovanni, medico
            - Giovanni
            - messer Bonifazio
              - Stefano
              - Ser Bartolomeo
              - Antonio
              - Ser Ippolito
          - Nicola
          - Vico
          - Sinegardo, arcipr. in Bologna

Di qui non apparisce affatto che si chiamasse ser Gorello il figlio di Ranieri di Iacopo, e in ogni modo poi non potrebbe essere, perchè troviamo nominato ser Ranieri di Iacopo soltanto in un documento dell'anno 1236 [2]. Non è dunque possi-

[1] Vedi Quadrio, *Storia e ragione d'ogni poesia*, Milano, 1749, vol. IV, p. 134; Tiraboschi, *Storia della Letteratura italiana*, Modena, 1775, tomo V, pp. 330 e 462; Muratori, *RR. II. SS.*, tomo XV, 809 sgg.; Francesco Redi, *Vocabolario di voci aretine*, ms. della Biblioteca Marucelliana di Firenze, num. 69; Tommaso Brizi, *Letterati aretini*, Biblioteca Aretina della Fraternita dei Laici, *Ms.* 56 e *Giornale dei letterati d'Italia*, vol. XI, Venezia, 1712, p. 273.

[2] Gamurrini, *Storia genealogica delle famiglie no*

bile che egli avesse un figlio, il presunto ser Gorello, che avrebbe scritto una Cronica di avvenimenti che giungono fino al 1384 e ove si narra, per es., il sacco dato ad Arezzo dal conte Alberico da Barbiano, al quale si sarebbe trovato presente, e per il quale sarebbe stato costretto a fuggire [1].

Risulta bensì un ser Bartolomeo, ma non è davvero l'autore della Cronica, perchè sarebbe vissuto troppo tardi per gli avvenimenti in essa contenuti: egli apparisce inscritto nella " Matricula Notariorum Civitatis Aretii ", nell'anno 1417 [2].

Il Pasqui [3] fa risalire l'errore all'Alessi e al Tizio senese [4] che hanno, secondo lui, attribuito il poemetto a ser Gorello di Ranieri di Iacopo Sinigardi; a noi pare piuttosto che al loro tempo l'errore fosse già avvenuto e che in ogni modo essi confusero soltanto il padre col figlio, ser Goro, detto anche Gorello con ser Bartolomeo, senza affermare però che egli fosse della famiglia Sinigardi [5]. Ed è bene distinguere fra un errore come questo più leggero, che può esser derivato da varie cause, come ignoranza della vita dell'autore, o imperizia dell'amanuense nel trascrivere, o cattivo stato del codice, o delle più antiche copie, e quello ben più grave, che è derivato quasi sicuramente dalla ambizione di ascrivere a una nobile famiglia aretina questa, benchè scarsa, gloria letteraria.

Checchè sia di ciò, è certo che dei codici che ci rimangono i più hanno attribuito la Cronica solamente e semplicemente a un ser Gorello; fra questi è il codice che il Pasqui segue per la sua edizione e quello che noi seguiamo nella presente ristampa.

Nè il Redi intende parlare di un Sinigardi, quando nel frontespizio dei codici della Cronica, da lui posseduti che ci sono rimasti, scrive soltanto: " Ser Gorello, Cronaca ". E notisi che egli ne possedè dei molto corretti, come avverte in una postilla al codice che noi chiamiamo *F*. [6]

Sono stati dunque gli amanuensi dei codici di minor valore quelli che hanno voluto vedere in quel nome uno di casa Sinigardi, tratti forse in errore da un codice di quella nobile famiglia ora perduto [7], e da essi tale errore è passato agli scrittori che per disgrazia non hanno potuto avere o non si son curati di avere altri codici per controllo.

---

bili toscane ed umbre, Firenze, 1668, vol. IV, p. 121. Egli è nominato in un documento in cui dodici principali cittadini promettono sotto pena di mille lire d'oro di non turbare per l'avvenire la libertà ecclesiastica, allorquando gli Aretini cercarono esser ribenedetti dal pontefice Gregorio IX, nell'anno 1236, essendo potestà Cavalcabove di Cremona (vedansi anche gli *Annales Aretinorum maiores* in questa ristampa muratoriana XXIV, P. I ad annum, e la nota relativa).

[1] Vedi *Cronica*, cap. XII, v. 67 sgg.

[2] Arch. Comunale di Arezzo, stanza I, armadio *A*, n. 1, c. 62: " Ego Bartolomeus filius olim egregii " legum doctoris domini Bonifacii de Sinigardis de Are- " tio etc., receptus et admissus fui in matricula nota- " riorum civitatis Aretii etc. sub die xxv mensis no- " vembris MCCCCXVII etc. ".

[3] *Op. cit.*, p. 103.

[4] Biblioteca della Fraternita dei Laici di Arezzo, *Ms. 63*, di seguito agli *Annales Aretii* (all'anno 1343); S. Tizio, *Histor. Senens.*, III, 643, ms. della Biblioteca Comunale di Siena.

[5] L'Alessi nel citato ms. della Fraternita, quando sunteggia qualche capitolo della Cronica di ser Bartolomeo, per la sua storia, dice solo: " *ut Gorellus ait* ", oppure: " *vide ser Gorellum in capitulo* " tale e tale.

[6] Vedi più avanti, nella descrizione dei codici, a p. XVIII.

[7] Così è, per es. per i codd. *I*, di Città di Castello e *D*, della Biblioteca della Fraternita dei Laici di Arezzo: vedine più avanti, a p. XX e XXI, la descrizione.

Congetture diverse.

L'avvocato Mario Flori, aretino, del sec. XVIII, diligente ricercatore di memorie della sua patria, crede che ser Gorello sia il soprannome di ser Bartolomeo. Così pure Apostolo Zeno sembra aver questa stessa opinione, giacchè, scrivendo da Vienna al Muratori, a Modena, in data 10 maggio 1724 e dandogli ragguaglio di un codice della Cronica di ser Bartolomeo, scritto dal Burali, così si esprime: " Esso fu " scritto in gran foglio nel 1618, tutto di mano di Iacopo Burali, del quale parmi " che sia alle stampe un libro della storia dei vescovi di quella chiesa, nel quale è " probabile che abbia parlato di detto ser Bartolomeo detto Gorello „ [1].

E potrebbe anche essere, mancano però le prove per poter affermare o anche affacciare modestamente una tale opinione.

Al mòdo stesso non pare che Gorello possa magari esser il nome dato dall'autore della Cronica al vecchio simboleggiante Arezzo, che gli apparisce e da cui si fa narrar la storia di quella sua infelice patria, secondo una ipotesi del Pasqui, perchè anche questa è una idea campata assolutamente in aria [2].

Incliniamo piuttosto a credere, come abbiamo già detto, che fino dai primi amanuensi si sia cominciato a far confusione fra il nome del padre e quello del figlio, non essendosi fatto uno studio sulla vita dei due, che avrebbe dimostrato all'evidenza l'errore, perchè ser Goro o Gorello, come anche si chiamò il padre di ser Bartolomeo, risulta morto fino dal 1351 [3] e la Cronica giunge fino all'anno 1384 e narra avvenimenti ai quali l'autore dovè esser presente.

Il vero nome

La verità si è venuta a ristabilire piano piano, quasi sarei per dire da sè, perchè già due codici attribuivano la Cronica al figlio, ser Bartolomeo, anzichè al padre, ser Goro o Gorello; solo rimaneva l'errore nel credere che quegli fosse della nobile famiglia dei Sinigardi e discendesse da ser Ranieri di Iacopo. Nella copia che Don Alessandro Certini di Città di Castello fece, nel 1698, della Cronica predetta dalla copia del 1623 ora perduta, di Girolamo Sinigardi, prete aretino, donde è provenuto senza dubbio l'errore, una nota al v. 58 del cap. II, è così concepita: " ser Bartolomeo di ser " Goro di Ranieri parla all'ombra di Arezzo, quale autore viveva di quelli tempi della " ruina della città, come appare alla pecora di Palazzo dell'anno 1390 dalli Perini a " Colcitrone „ [4]. L'amanuense dunque in questa glossa dà proprio nel segno, solo è in errore nel riferire quel nome alla famiglia dei Sinigardi. Il Pasqui, nella edizione che ha fatto della Cronica nel suo quarto volume di Documenti, ecc., ristabilisce la verità e dimostra che ser Bartolomeo è figlio di un ser Goro di Ranieri e non è affatto dei Sinigardi. Il padre di ser Bartolomeo fu ser Goro o Gorello [5], figlio di

Il padre di ser Bartolomeo

---

[1] Apostolo Zeno, *Lettere*, Venezia, 1752, vol. II, p. 320.

[2] Pasqui, *op. cit.*, vol. IV, p. 103. Un solo argomento potrebbe addursi a sostegno, ma ci pare che sarebbe molto discutibile, ed è che un amanuense aretino, un tal Michele N., che fece copia della Cronica nel 1579, nel frontespizio, dopo avere scritto: " Trionfi di ser Grigoro " Sinigardi, etc. „, aggiunge: " Libro detto Gorello di " Michele N „.

[3] Arch. di Murello di Arezzo (vedi più avanti a p. VI, nota 8).

[4] Vedasi più avanti *Cron.* cap. II, nota al v. 58.

[5] Documenti da cui risulta che ser Goro era anche soprannominato Gorello: *a*) Arch. di Murello di

Ranieri o come apparisce in alcuni documenti del tempo ser Ranieri. Il Pasqui non crede che il nonno di ser Bartolomeo fosse notaro, mancando, dice egli, in tutti i documenti del tempo che lo rammentano, e non specifica quali essi siano, l'appellativo di " ser ". Ora, sebbene in generale sia giusto quello che afferma il Pasqui [1], troviamo tuttavia che in alcuni documenti del tempo che noi riportiamo, riguardanti ser Goro e ser Bartolomeo, il nonno del Nostro ha invece quell'appellativo: così, per es., nella Matricula Notariorum, a c. 34 [2], e in un libercolo lacero delle Imbreviature di ser Bartolomeo, che conservasi nell'Archivio della Cattedrale Aretina, num. 878 *bis*. Lasciando da parte questa quistione che ha per noi valore alquanto relativo, torniamo a ser Goro o Gorello. Lo troviamo ricordato fino dal 1333 in un atto pubblico colle parole: *ex instrumento scripto manu ser Gori notarii Rainerii*, ecc. Se ne deduce che già in quel tempo rogava atti pubblici e che viveva allora suo padre, altrimenti la frase sopra citata sarebbe: *quondam Rainerii* [3]. Lo troviamo pure rammentato in un altro documento dell'anno 1339 [4]. Nel 1343 roga un testamento nel castello dei Barbolani da Montaguto, nella casa del già nobil uomo Andrea del castello predetto, alla presenza del nobile Guido, figlio di lui [5]. Il padre suo, Ranieri, era morto in quest'anno, come ricavasi dal documento sopra citato. Ai 6 di dicembre del 1346, essendogli morta la moglie, madre di Bartolomeo [6], fa un compromesso per nuove nozze nella chiesa dei servi di Santa Maria, alla presenza di illustri testimoni, come per es. Lando dei Gozzari: si obbliga di sposare Donna Deonora del fu Guadagno Barattucci. Circa due mesi dopo, il cinque febbraio, compare insieme col figlio Bartolomeo nel matrimonio di sua figlia monna Simona che va sposa a un tal Bencevenne [7]. Nel 1351 ser Goro o Gorello era morto, come apparisce da un atto di assoluzione da un debito di ser Bartolomeo suo figlio, ove " Angelus olim Vannis de Castro Novo, civis aretinus de populo sancti Michae-" lis, ecc. absolvit et liberavit ser Bartolomeum notarium olim ser Gori Ranerij de " Aretio, ecc. [8] ".

Naeque ser Bartolomeo in Arezzo, nel quartiere di Porta Crucifera, nella contrada " a Perinis ad Colcitronem ", all'angolo dei Pescioni [9]. La data della na-

---

ARCHIVIO COMUNALE DI AREZZO, *Libro di Testamenti di ser Cecco di Ranieri*, c. 12 *t*, anno 1390; *b*) ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Diplomatico, Olivetani d'Arezzo*, 27 agosto 1348; *c*) ARCH. DELLA FRATERNITA DEI LAICI DI AREZZO, *Registro dei morti*, n. 1, c. 18 (20 agosto 1376) e finalmente le Pecore o Lire (ARCH. COMUNALE DI AREZZO, stanza I, anno 1387, 1390, 1393), ove sempre è notato ser Bartolomeo così: *Ser Bartolomeus ser Gorelli*.

[1] PASQUI, *op. cit.*, p. 237, nota 13.

[2] ARCH. COMUNALE DI AREZZO, stanza I, armadio *A*.

[3] Vedi ARCH. DI MURELLO DI AREZZO, *Protocollo I di ser Guido di Rodolfo*, c. 108 (anno 1333, agosto 28).

[4] *Protocollo IV* dello stesso notaro, c. 37.

[5] ARCH. CAPITOLARE DI AREZZO, *Excerpta ex archiviis variis*, vol. I. *Excerpta nonnulla ex archivio Fraternitatis Laicorum Sanctae Mariae de Misericordia de Aretio, Ex libro A, testamentorum*, c. 14 *t*, *Copia d'un testamento* dell'anno 1343, dicembre 19, rogato SER GORUS OLIM RANERII.

[6] Egli ancora non si era immatricolato nella *Matricula Notariorum*, nella quale apparisce solo nell'anno 1346, come diremo più innanzi, e quindi non ha ancora il titolo di " ser " ne' documenti.

[7] ARCH. COMUNALE DI AREZZO, stanza I, armadio *A*, n. 3: *Instrumentum ser Marci Baldi Tancredi* (anno 1346), c. 40 e c. 95, ove si fa menzione della dote (*centum librae denariorum*).

[8] ARCH. DI MURELLO DI AREZZO, *Protocollo X di ser Guido di Rodolfo*, c. 272: *Ser Bartholomei ser Gori Ranerij absolutio* (anno 1351, settembre 10).

[9] Vedi *Capitoli del Collegio dei Dottori e Notari, ecc.* in ARCHIVIO COMUNALE DI AREZZO, stanza I, arma-

scita non apparisce da nessun documento ed è per conseguenza soltanto congetturale. Due sono pertanto le congetture che si possono fare, una ha minor valore, perchè è fondata sopra un argomento meno solido: il Nostro nel principio stesso della sua Cronica ci dice che aveva cinquantaquattro anni, quando o ebbe la visione che narra o cominciò a scrivere la Cronica, giacchè non è chiaro che cosa abbia propriamente voluto dire con que' primi versi [1]. Or, se abbiamo lì un dato preciso, cinquantaquattro anni, non è però sicuro il termine da cui si deve partire per contare indietro quegli anni. Secondo il Pasqui la Cronica fu cominciata a scrivere nel 1376, quando ebbero principio le persecuzioni e le guerre tra il Comune aretino e i fuorusciti capitanati dai Pietramala [2], ma non vediamo su che cosa ci si possa fondare per prendere questo anno come un *terminus a quo*, nella cronologia della vita del Nostro e fissare così la data della sua nascita all'anno 1322. L'altra congettura, che conduce, secondo noi, molto vicino alla verità è questa: ser Bartolomeo si inscrisse nella matricola dei notari nell'anno 1346, e poichè, per una disposizione statutaria del Collegio dei Dottori e Notari, nessuno poteva inscriversi, se non avesse avuto almeno venti anni [3], si può fissare con molta approssimazione la data della nascita del poeta fra l'anno 1322 e il 1326. Il giorno di essa è certo, ed è indicato nella Cronica con evidente chiarezza:

. . . .
poiche dal Tauro fui alluminato
ai Gemini vicin, nel dì che dati
fuoro i martiri a Giovanni beato [4]; ecc.

Così può fissarsi con assoluta sicurezza il mese di maggio che corrisponde alla costellazione zodiacale del Tauro, ed è vicino ai Gemini, sotto il qual segno la terra, com'è noto, entra verso la fine del mese predetto. Il giorno poi risulta dall'ultimo verso, in cui si parla di san Giovanni Apostolo, decapitato il 6 di maggio e del quale la Chiesa commemora in tal giorno il martirio, secondo la liturgia ecclesiastica, seguìta certo dall'autore della Cronica.

Della sua famiglia.

Di suo padre abbiamo detto qualche cosa, di sua madre altro non sappiamo, se non che era morta nel 1346, come si è già accennato. Ebbe ser Bartolomeo un fratello, ser Giovanni, notaro lui pure e inoltre cancelliere della Fraternita di santa Maria

dio *A*, n. I, ove, a pp. 23 e 34 sono notati ser Goro e ser Bartolomeo fra i notari di Porta Crucifera; la Lira o Pecora del comune di Arezzo, dell'anno 1390 (ARCH. predetto, stanza I): ivi è notato in Porta Crucifera e in contrada a *Perinis ad Colcitronem*, e finalmente ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Pergamene*, *Olivetani d'Arezzo*, 1348, ove è rammentato come figlio di ser Gorello *de Cantone Pescionum*. Quanto poi alla famiglia Perini da cui prese il nome la contrada di Porta Crucifera, può vedersi GAMURRINI, *Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane ed umbre*, vol. II, p. 237.

[1] Vedi *Cronica*, cap. I, vv. 1-15.

[2] PASQUI, *op. cit.*, p. 107.

[3] *Capitoli del Collegio de' Dottori e Notari* (anno 1339) in ARCH. COMUNALE DI AREZZO, stanza I, armadio *A*, n. I, rubrica VIII: *Item quod, si aliquis notarius voluerit esse de collegio supradicto, etc., deliberent* [*Rectores*] *si ipse volens intrare collegium sit bone conditionis et fame et si est aetatis ad minus viginti annorum.* Tale inscrizione era poi resa necessaria da una disposizione dello statuto del 1345 (vedasi questo statuto, libro I, rubrica LXXVIII, in ARCHIVIO COMUNALE DI AREZZO stanza I, armadio *A*).

[4] *Cronica*, cap. I, vv. 16-18.

della Misericordia di Arezzo [1], e una sorella, quella donna Simona, di cui si è già fatto menzione.

Dovè dunque la sua famiglia esser cospicua, se, come avverte il Muratori nella sua prefazione alla Cronica, l'esercizio della professione del notaro era a quei tempi indizio di nobiltà [2], e se al compromesso per le nuove nozze di Ser Goro (1346) [3] intervenne come testimone il nobile Lando de' Gozzari, e in un atto dello stesso anno, dove si legge che ser Bartolomeo aveva sposato una Giovanna, sono rammentati Lorenzo del fu Feo dei Sassoli e donna Nobile, moglie del fu Brandaglino [4]. Ci riesce perciò strano che il Pasqui la consideri come popolana e anche più strano poi che, senza la scorta di documenti, la dica di origine longobarda [5]. Se essa fosse ghibellina non possiamo affermare [6], è certo però che fu ghibellino ser Bartolomeo, deducendosi ciò da molti passi della sua Cronica.

Nel 1335 egli si trovò presente all'arrivo in Arezzo dei Perugini che erano stati fatti prigionieri nella battaglia di Carbognana nel cortonese. Questo apparisce chiaro dai versi 217 e 218 del cap. IV della Cronica dove immagina che il vecchio simboleggiante Arezzo gli dica:

Ma ben potesti cognioscer al volto
Cechin di messer Venciol perugino [7], ecc.

Più tardi poi, nel giorno di sant'Andrea (30 novembre) dell'anno 1341, seguì in Arezzo una cacciata generale di tutti i Ghibellini, fatto affermato dalla Cronica e da più d'un postillatore dei codici di essa, nonchè da Ser Guido di Rodolfo ne' suoi *Ricordi* pubblicati dal Pasqui, e probabilmente fu cacciato come tale anche ser Bartolomeo [8].

L'anno 1346 è il più interessante nella sua vita; molte novità accadono in casa

---

[1] Arch. Comunale di Arezzo, stanza I, armadio *A*, *Matricola Notariorum*, in "Capituli Doctorum et Notariorum, etc." (anno 1354), e inoltre: Arch. della Fraternita de' Laici di Arezzo, *Registro dei morti*, I, c. 18.

[2] Muratori, *RR. II. SS.*, tomo XV, p. 800 sgg.

[3] Vedi addietro, p. VI.

[4] Arch. Comunale di Arezzo, stanza I, arm. *A*, n. 3, *Instrumenta ser Marci Baldi Tancredi*, c. 53 *r*.

[5] Pasqui, *op. cit.*, p. 106. Forse egli si fonda sopra una frase che è nel primo dei documenti che cita, riguardante però ser Goro e la sua famiglia in generale. Ora quel documento dice soltanto che ser Goro paga certa somma come dote di sua figlia Simona, che va sposa a un tal Bencevenne, il quale professa di vivere a diritto longobardo (*profitens se lege vivere longobarda*). Questo però non implica che egli non potesse unirsi con una donna di famiglia vivente a diritto comunale italiano, perchè sappiamo dalle più elementari nozioni di diritto medievale che nel secolo XIV potevano benissimo contrarsi matrimoni fra gente di diversa origine.

[6] Il Pasqui anche qui senza appoggiare a nessuna testimonianza la sua asserzione, dice che la famiglia di ser Bartolomeo fu ghibellina (*op. cit.*, p. 106).

[7] Vedi Muratori, *RR. II. SS.* tomo XXIV, parte I, *Annales Aretinorum Maiores* ad annum: "....ibi (cioè "nella battaglia di Carbognana) fuerunt positi in con- "flictum et mortui bene MLIIII homines, capti CCC[II], "inter quos fuit captus Cecchus, filius domini Ven- "cioli de Perusia, etc." e nota 4.

[8] Vedi *Cronica*, cap. V, v. 127 sgg. e le note relative. Vedi anche ser Guido di Rodolfo, nei *Ricordi* tratti dai suoi protocolli notarili (Pasqui, *op. cit.*, p. 83), il quale però pone il fatto il 20 dello stesso mese: non crediamo che ci sia contraddizione. Cominciò la caccia ai Ghibellini il 20 e terminò il 30 con la generale espulsione; ciò risulta chiaramente leggendo bene l'ultimo periodo della notizia di quell'anno 1341. Due circostanze accrescono valore a questa ipotesi; prima l'aver il poeta notato nella sua *Cronica* la data del 30 anzichè del 20 novembre come fa il suo contemporaneo guelfo, ser Guido, il giorno cioè in cui furono espulsi dalla città i Ghibellini, invece di quello in cui cominciò a darsi loro la caccia e l'altra che il cod. *A* legge: "Fummo cacciati il "dì di sant'Andrea | Ghibellin tucti, ecc." e seguita così in prima persona.

sua: suo padre si compromette per nuove nozze, come abbiam detto, sua sorella Simona va sposa a quel tal Bencevenne già ricordato [1], egli stesso, l'otto di febbraio si inscrive nella matricola dei notari d'Arezzo e lo troviamo segnato così nel registro — Capitoli del Collegio de' Dottori e Notari, 1339 —, pag. 29: " Ego Bartolomeus, filius ser Gori " notari Raineri, civis aretinus, imperiali autoritate notarius et iudex ordinarius predi- " ctae matriculae me subscripsi et meum signum consuetum apposui. Sub anno domini a Nativitate Millesimo CCCXLVJ. Indictione XIII, die VIII Februarij „ [2].

Abbiamo poi di quest'anno stesso (21 giugno) un istrumento di ser Marco di Baldo di Tancredi, da cui risulta che il Nostro aveva sposato una Giovanna, dalla quale aveva avuto in dote, oltre una certa somma di denari, anche il livello o censo di una casa, d'una piazzuola e di un orto. L'istrumento è stipulato *in domo habitationis dominorum priorum*, in presenza di illustri personaggi *et consentiente Laurentio olim Fei de Sassulis et de consensu domine Nobilis, uxoris olim Brandallini* [3].

Da vari atti da lui rogati si può solo fissare che negli anni in cui furono stesi, egli si trovava ad Arezzo: sono notizie magre, ma di cui bisogna contentarsi in mancanza di altro [4]. Vanno distinti per la loro importanza due libercoli, uno più grosso, mutilo, contenente imbreviature di ser Bartolomeo, scritto proprio da lui [5], e un altro più piccolo di mano dello stesso e di ser Giovanni, suo fratello, da' quali si possono raccogliere delle date (1353 e 1356 dal primo e 1358, 1360 e 1361 dal secondo) e si può anche dedurre che gli atti ivi contenuti sono rogati in Arezzo [6].

Probabilmente ser Bartolomeo tornò in patria nel 1353, in forza dei patti di pace fra l'Arcivescovo Giovanni Visconti di Milano e i Fiorentini, Perugini, Senesi, Aretini, ecc., alla fine della guerra fra lui e i Fiorentini.

Forse è vero quello che il Pasqui afferma [7] che cioè ser Bartolomeo, circa l'anno 1355 fu dei tre priori ghibellini, che insieme con altri otto di opposta fazione erasi stabilito di eleggere nel Comune [8], quantunque però i versi della Cronica:

---

[1] Di queste nozze si hanno vari atti in un protocollo di ser Marco di Baldo di Tancredi (*Instrumenta ser Marci Baldi Tancredi*, 1346 — ARCHIVIO COMUNALE DI AREZZO, stanza I, armadio *A*, n. 3, cc. 14, 60 e 94 *t*); alcuni pubblicati in ciò che hanno di interessante dal Pasqui (*op. cit.*, pp. 237-238), altri non pubblicati affatto. Nel documento a c. 60 — *Matrimonium Bencevennis et domine Simone* — è la data di esso, 20 luglio (*die vigesimo mensis iulii*); da un altro, a c. 14, risulta che la famiglia del Nostro è di condizione agiata, se può assegnare alla sposa una somma non indifferente per quei tempi, " dugentae septuaginta quinque librae, vide- " licet ducentae librae in rebus stabilibus et septuaginta " quinque librae in pecunia „.

[2] ARCHIVIO COMUNALE DI AREZZO, stanza I, armadio *A*. Avvertasi che in questo registro si trovano le *Matriculae Notariorum* a p. 20 sgg.

[3] ARCHIVIO COMUNALE DI AREZZO, *Instrumenta ser Marci Baldi Tancredi* già citati, c. 53 *r*.

[4] Vi sono, rogati da lui, fra le altre carte, due testamenti, uno del 1348 (vedi ARCHIVIO CAPITOLARE DI AREZZO, *Excerpta nonnulla ex archiviis variis*, vol. I; *Excerpta nonnulla ex archivio Fraternitatis Laicorum Sanctae Mariae de Misericordia de Aretio, Ex libro A, testamentorum*, p. 37); e un altro del 1362. (vedi ARCHIVIO DI MURELLO DI AREZZO, *Testamenti e memorie diverse*, n. 92, c. 9). Quest'ultimo, ser Bartolomeo deve averlo rogato prima di andare a Todi come giudice delle Riformagioni.

[5] ARCH. CAPITOLARE DI AREZZO, n. 878 *bis*. È un libercolo lacero, mutilo, di 117 carte (numerazione scempia). A c. 52 *t* si legge: " Ego Bartholomeus, filius olim " ser Gori Raynerij de Aretio predictis omnibus in- " terfui, recitavi, rogatus legi, rogavi, subscripsi et " publicavi „.

[6] ARCH. predetto, n. 869: contiene più instrumenti in un frammento di un vecchio protocollo.

[7] Vedi *Cronica*, cap. VI, v. 150, nota 150 in PASQUI, *op. cit.*

[8] PASQUI, *op. cit.*, p. 107.

Io credo ben, che questo dir ti noce,
diss'egli [il vecchio] *a me, figliuol, perch' una volta*
messo fosti da lor per quella foce [1];

non si debbano intendere in modo così assoluto.

Per gli odî di parte, essendo i Ghibellini tenuti in conto di nulla, come leggesi nella Cronica [2], egli deve essersi indotto a lasciare la sua patria; quindi è che nel 1362 e 1363 lo troviamo a Todi in qualità di giudice delle riformagioni [3]. Essendo ivi, scoppiò la peste che fu diffusa in Italia dalla Compagnia Bianca, chiamata da Giovanni di Monferrato contro Bernabò Visconti: inoltre una delle solite compagnie di ventura occupò un castello circa dieci miglia a nord di Todi e di lì minacciava la campagna e la città. Era detta la compagnia del Cappelletto e ne era condottiero il Conte Niccolò di Urbino che aveva levato per bandiera un cappello sur una picca, donde la denominazione alla sua compagnia. Ser Bartolomeo rogò i patti pei quali quella soldataglia lasciò il castello e rinunziò al saccheggio della città [4].

Nel 1365 era tornato ad Arezzo e teneva in quell'anno qualche carica pubblica importante, poichè a questo alludono certo i versi della Cronica:

A quelle amare e sue tristi mosse
che fo di luglio nel sessantacinque
la fede tua convenne che vi fosse [5].

Ormai infatti era stato abbattuto il governo dei Guelfi e cominciava a reggere la repubblica il consiglio dei Sessanta [6].

Poi, nel 76, accadde in Arezzo una sollevazione contro i Pietramalesi che, essendo stati cacciati, volevano rientrare in città e impadronirsi del potere: fu allora abbattuto alla sua volta il governo dei Sessanta, il quale si era tanto venuto alterando, che alla fine si trovò formato di Guelfi. Furono presi alcuni cittadini e imprigionati, altri furono sbanditi. Il Nostro apprese la notizia di tale sollevazione da lontano, essendo fuori di Arezzo [7].

---

[1] Cap. V, 316 sgg.

[2] Pasqui, *op. cit.*, p. 244, nota 128.

[3] Arch. Comunale di Todi (già di San Fortunato), armadio III, *b*, 45 (1362), *Liber Reformationum, Decretorum, Electionum, Sindicatuum et Expensarum | mei Bartolomei de Aritio Cancellarij Tudertini in MCCCLXII*, c. 1; e 46 (1363), c. 60, ove leggesi: " Ego Bartolomeus, " filius olim ser Gori notarij Rainerij Civis Aretinus " Imperiali auctoritate notarius et Iudex ordinarius et " tunc Notarius Reformationum et Cancellarius Comunis " Tuderti ,,.

[4] Arch. stor. Ital., serie 4ª, II, 7. Ivi è un articolo: *La peste e la compagnia del Cappelletto a Todi nel 1363*, ove si riportano per disteso questi patti: la data è il primo dicembre 1363. Ecco la chiusa: " Ego Bartolomeus, filius olim ser Gorij notarii Ranerij, civis aretinus, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, et tunc notarius Reformationum et Cancellarius " Comunis Tuderti, etc. ,,. È curioso che l'autore dell'articolo chiama ser Giorgio il padre di ser Bartolomeo!

[5] *Cronica*, cap. VII, 97 sgg. Anche il Muratori, *RR. II. SS.*, tomo XV, nella Prefazione, così argomenta da questi versi: " Innuere haec videntur decretum " aliquod in publicas tabulas ab ipso Gorello relatum. " Quod extra dubitationem est, ex his intelligere possu- " mus Gorellum publicis negotiis interfuisse anno 1365 ,,.

[6] Vedi *Cronica*, loc. cit., 98 sgg. e la nota 171 che a questo proposito si legge nel Pasqui, *op. cit.*

[7] Vedi *Cronica*, loc. cit., 256 sgg.: " Se fu quel " movimento savio o matto | tu lo sapesti figliuol da " lontano | che diede a' Sessantini scacco matto ,,. Per intender bene questo periodo dal 76 al 79, in cui Magio

Nel settembre del 1380 entrò in Arezzo Carlo III di Durazzo, detto Carlo della Pace, e nella sua entrata fu ucciso un ambasciatore fiorentino di nome Mone da un fuoriscito fiorentino, Tommasino da Panzano: ser Bartolomeo era presente, seppe di tale uccisione e dice nella sua Cronica, che conosce anche il nome dell'uccisore [1].

L'anno dopo, il 13 novembre, nel partirsi che fece d'Arezzo il Vescovo di Giurino, che Carlo vi aveva lasciato come suo vicario, il Nostro si trovò a prender parte alla dimostrazione ostile che gli fu fatta e che non ebbe buon esito: confessa candidamente che, presi tutti insieme, quelli che si sollevarono come lui non valsero " *una vil fava fresca* " [2]. E forse per questo pare che fosse notato fra i Ghibellini che furono sbanditi dal nuovo vicario imperiale, messer Iacopo Caracciolo [3], del quale ser Bartolomeo parla molto ironicamente nella sua Cronica, giudicandolo inetto a rimetter la pace fra gli animi turbati [4].

Si può con sicurezza affermare che ser Bartolomeo, il 18 novembre, al rovesciarsi sopra Arezzo di quella terribile tempesta che fu la compagnia di Alberigo da Barbiano, chiamata segretamente dal Caracciolo per aver ragione sopra i ribelli ghibellini, fuggì, sebbene non molto lontano. Forse il vicario di Carlo III lo notò fra i Ghibellini da mandarsi a confine, ma, per l'aggravarsi della situazione essendo stato costretto a chiudersi in fortezza, contro i Ghibellini chiamò la compagnia di San Giorgio, e per la paura molti di essi, fra cui anche ser Bartolomeo, fuggirono.

Io so ben come e dove tu fuggisti,
e so ancora chi ti gìa cercando,
e ancora so le parole che udisti [5].

si fa dire dal vecchio simboleggiante Arezzo, nella sua Cronica (cap. XII, 67 sgg.).

Nell'anno seguente, 1382, lo troviamo a Pietramala dove roga un atto di vendita di certe case poste in Arezzo [6]. Forse, esule dalla patria, cercò protezione da

---

Tarlati dette, come dice il poeta, scacco matto a' Sessanta, che egli chiama per ischerzo qui e altrove Sessantini, occorre legger la *Cronica* e le note relative nel passo corrispondente. Vedi anche Simo d'Ubertino, in Pasqui, *op. cit.*, p. 90.

[1] Questo dimostra che si interessava molto alla vita politica e che era bene informato degli avvenimenti.

[2] Ecco come si esprime nella *Cronica* (cap. X, v. 142 sgg.): "Io so ben, padre, ch'è come tu dici | però "ch'io fui presente a quella tresca | che di novembre fu "al tre e dieci. | Pregoti, figliuol mio, che non ti incre"sca | s'io ti rampogno, chè con gli altri tucti | voi non "valesti una vil fava fresca." E parla con competenza di ciò che avvenne, scende a molti particolari, perfino sa i nomi di certi facinorosi, ma non li scrive per prudenza. Vedasi anche intorno a questa sollevazione Simo d'Ubertino che fu pure testimone oculare (Pasqui, *op. cit.*, p. 90.

[3] Vedasi nella *Cronica* che qui pubblichiamo, al v. 70 del cap. XII, la nota del cod. *I* di Città di Castello: "Il Gorello notato ghibellino dal Caracciolo, come si "può vedere in Fiorenza alle Riformagioni".

[4] Vedi *Cronica*, cap. X, v. 283 sgg.

[5] Vedasi anche Simo d'Ubertino, in Pasqui, *op. cit.*, p. 90, da cui risulta che dalla sollevazione degli Aretini all'entrata della compagnia di San Giorgio non ci corse che pochi giorni, e fu un avvenimento proprio conseguente a quello, senza interruzione, per modo che il Caracciolo non ebbe neanche il tempo di cacciare i ribelli ghibellini. Preso che ebbe il cassero grande, vi si rifugiò coi Guelfi fedeli e deliberò con loro di mandare a chiamare contro i Ghibellini la compagnia di San Giorgio ch'era in quel di Perugia, promettendo di darle a saccheggiare la città "*et che* (si noti) *de' Ghibellini potessero fare remedire et ucidere come fosse di loro piacere*". Il Muratori (*RR. II. SS.*, XV.) nella citata Prefazione dice: "Cum vero civitas aretina ab "Alberico de Barbiano, comite Cunij atque ab eius "copiis capta et miserrime popalatione anno 1381 "afflicta fuerit, auctor est Gorellus non uno in loco "cap. XII, se quoque in tanta calamitate immixtum "fuisse, ubique fuga salutem quaesisse".

[6] Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico*, *Carte della Fraternita di Santa Maria della Misericordia di*

quei signori da Pietramala, che aveva sempre amato come ghibellino, senza però che quell'affetto gli facesse perdere la sua innata equanimità, e quando Marco andò contro la sua stessa patria per tradirla e rovesciarla nell'ultima rovina, sdegnosamente rifiutò di seguirlo.

. . . .
e molti degli usciti ancor raccolse
ma non colui che notò questo sermo[1].

Nel 1385, quando Arezzo era caduta ormai in potere dei Fiorentini, noi troviamo il Nostro ad Anghiari in qualità di vicario. Ivi, nella chiesa di Sant'Agostino, il giorno 9 di giugno, fa eleggere nel consiglio grande dei Signori Dodici e Sessanta Buonomini di quel Comune, dei sindaci per far l'atto di sottomissione ai Fiorentini[2].

Finalmente negli anni 1387, 1390 e 1393 lo ritroviamo in Arezzo, nella contrada della sua vecchia casa paterna " a Perinis ad Colcitronem "[3], e poco dopo questa ultima data, molto facilmente deve esser morto, giacchè non lo troviamo più rammentato nei documenti del tempo[4]. Il Pasqui ci fa sapere che, negli ultimi anni, egli visse coi nipoti, figli di suo fratello, ser Giovanni, morto fino dal 1376, dopo essere stato per circa venti anni cancelliere della Fraternità di Santa Maria della Misericordia ma non appoggia tale notizia ad alcun documento[5].

Ser Bartolomeo fu ghibellino, come apparisce chiaro da più luoghi della sua Cronica; esercitò qualche pubblico ufficio, come abbiamo detto altrove, e fu addentro agli intrighi della politica. Al modo stesso che Dante sperò in Arrigo VII di Lussemburgo, egli spera nel Duca d'Angiò[6] e in Ludovico da Pietramala a cui fu par-

---

Arezzo (31 gennaio 1382). È un contratto di compra di Simo di Ubertino, autore delle *Memorie storiche* pubblicate dal Pasqui nell'*op. cit.*, p. 89 sgg. Con questo, Andrea, figlio del fu Angelo Bracci gli vendè tutte le sue case poste in Arezzo in Porta Fori et in Burgo Orti. L'atto è rogato da ser Bartolomeo, in *Burghetto Castri Petramale*.

[1] Vedi *Cronica*, cap. XVIII, 110 sgg.

[2] *Capitoli del Comune di Firenze, Inventario e regesto*, Firenze, 1866, III, 104. Elezione dei sindaci a fare la sottomissione — Anghiari, nella chiesa di sant'Agostino, 1385, giugno 9. Il consiglio si dice convocato per ordine del vicario ser Bartolomeo ser Gorelli de Aretlo. N'è copia autentica nell'Archivio di Stato di Firenze. Diplomatico, provenienza dalle Riformagioni, atti pubblici.

[3] Vedansi le così dette Lire o Pecore del Comune d'Arezzo. Arch. Comunale di Arezzo, stanza I, anno 1387, c. 7 *t*; 1390, c. 10 *t* e 1393, c. 5 *t*.

[4] Vedi Pasqui, *op. cit.*, p. 109. Facil cosa sarebbe determinare la data della sua morte, se ci rimanesse fra i *Registri dei morti* che si conservano nell'Archivio della Fraternita di Santa Maria della Misericordia d'Arezzo, quello successivo al 1392: nell'altro registro dal 1° febbraio 1396 al 29 agosto 1402 non è affatto accennato.

[5] Ecco poi alcuni atti rogati, da Ser Giovanni in ordine cronologico, tralasciando quelli che sono nel libercolo dell'Archivio Capitolare Aretino, de' quali si è già fatto menzione. Abbiamo un testamento rogato l'anno 1362 (Arch. di Murello di Arezzo, *Testamenti e memorie diverse*, n. 92), in una carta pergamenacea, inserita fra le cc. 3 e 4; altro testamento come sopra a c. 9, nonchè altri diversi che sono registrati nel *Repertorio dei protocolli di ser Guido di Rodolfo* fatto dal can. Pezzati, quello stesso canonico di cui abbiamo pubblicato il *Diario della ribellione aretina del 1502* (Appendice IV agli Annales Aretinorum, tomo XXIV di questa nuova ediz. muratoriana). Altri due testamenti sono a c. 12 e 35 del registro *Testamenta ser Iohannis Cecchi Ranerij* dello stesso archivio. Nell'Archivio Capitolare di Arezzo vi è un atto del 1371 (n. 881) rogato dallo stesso, e nel vol. I: *Excerpta ex Archiviis variis* (*Excerpta nonnulla ex archivio Fraternitatis Laicorum Sanctae Mariae de Misericordia de Aretio. Ex libro A, testamentorum*, p. 3) troviamo una copia (anno 1376) di un testamento del nobil uomo Farinata del fu Gualtiero degli Ubertini di Sogna, rogato dal predetto. Appare da questi documenti che il fratello del Nostro, Ser Giovanni, lavorò fino al termine della sua vita!

[6] *Cronica*, cap. XIII, v. 95 sgg.

ticolarmente affezionato: sono soprattutto notevoli questi versi della sua Cronica, ove egli parla di lui:

E bene spero nel solerte affetto
d'un mio figliuolo virtuoso e prode,
di mi honore tucto circumspecto,
de la cui fama Petramala gode,
. . . .

Furono speranze vaghe, un desiderio di veder ristabilita la concordia e la pace nel general turbamento degli animi de' suoi concittadini, nella contesa indecente di tante nobili famiglie, che in ultimo cagionò la rovina della sua patria: lo spirito di parte non gli fa velo all'intelletto, la sua è una coscienza retta, giusta, imparziale [1]. Non potè dimenticarsi che ogni gloria ad Arezzo, sua patria, derivava dai Pietramalesi che ne erano la più illustre e potente famiglia di parte ghibellina, ma d'altro lato, visto che Arezzo, assoggettata a Firenze, coll'aiuto di quella città e del Papa, vinse l'orgoglio perugino, s'era acconciato al tranquillo e giusto governo misto dei Quarantotto, che, cresciuti di numero, divennero il consiglio dei Sessanta e furono detti da lui per ischerzo i Sessantini, tanti erano i Guelfi che vi erano penetrati! Sotto il governo dei Sessanta la città aveva pace, eran sopite le fazioni; maledizione dunque a chi, guelfo o ghibellino, chiamava lo straniero e attirava sulla patria lo sterminio! [2]

*
* *

La Cronica rimata dei fatti di Arezzo

Ser Bartolomeo scrisse in terzine la Cronica dei fatti d'Arezzo, che ora per la terza volta viene pubblicata: di essa non rimangono che diciotto capitoli e due frammenti, uno del diciannovesimo e uno del ventesimo, per non meno di 4500 versi in tutto.

Non è da credersi, come al Moschetti è parso [3], che nel principio del poemetto ser Bartolomeo voglia dirci quando cominciò a scrivere, ma sibbene vuol determinare l'età che aveva quando gli si appresentò dinanzi alla fantasia la visione che ci descrive, imitando anche in questo l'Alighieri che allo stesso modo, colla medesima determinazione, incomincia il divino poema.

Quanto dunque alla data di composizione della Cronica, possiamo soltanto congetturare che la scrivesse nell'ultimo quarto del Trecento, per i fatti di cui in essa si parla.

---

[1] *Cronica*, cap. XIII, v. 55 sgg. Vedi anche il cap. XVI, v. 64 sgg. L'ignoto amanuense del cod. *I*, di Città di Castello, nota ingiustamente al cap. XIII, v. 103, che il nostro poeta fu ligio a detto Ludovico da Pietramala e perciò lo loda: "Incidit in Scillam putans evitare "Cariddim. Povero vecchio Aritio, sei mal capitato, se "bene ser Bartolomeo di ser Goro il quale parla ad esso "era servitore di detto Lodovico Tarlati da Petramala, "però tanto lo loda.„; e al cap. XVI, v. 112, nota che fu anche presente al testamento di lui.

[2] Per dire con sicurezza qualche cosa di più intorno a ser Bartolomeo, occorrerebbe ricercare specialmente nell'Archivio Comunale di Arezzo, e noi sappiamo che fu incendiato nel 1384 dagli entrati con le armi del Coucy: di carte anteriori all'incendio non restano che poche categorie le quali non ci posson dare che scarsa messe di notizie.

[3] Vedasi A. Moschetti, *Due Cronache veneziane rimate del principio del secolo XV, in relazione colle altre cronache rimate italiane*, Padova, 1897, p. 33.

La trama della Cronica.

Ed ecco in breve la meschinissima trama del poemetto. Due capitoli occupa il proemio, nel quale il poeta immagina che, mentre dorme, uno dei tre spiriti [1], lo spirito vitale, fantasticando si parta da lui e si imbatta in tre ombre: la Superbia, l'Avarizia, l'Invidia, che a un tratto fanno festa fra di loro, per cui lo spirito si maraviglia e il poeta si sveglia. Poi si riaddormenta e gli pare di incontrarsi in un vecchio venerando, nel quale è personificato Arezzo, attorniato da gente che lo assale e da cui si difende e contro la quale impreca [2]. Questi finalmente cedendo alle preghiere del poeta, narra tutta la sua storia. È inutile dire che la imitazione dantesca è un fatto comune in quel secolo, e che fra i vari poemi di imitazione dantesca (compreso questo di ser Bartolomeo) e la Divina Commedia c'è una differenza incommensurabile, ma è però fuori di dubbio che molto deve essere piaciuto un tal proemio al suo tempo, inquantochè viene poi imitato da altri cronisti [3]. Il Moschetti afferma che "*è il primo e pur notevole esempio*" di esordi di imitazione allegorico dantesca [4].

Alla richiesta dunque del poeta, il vecchio simboleggiante Arezzo racconta la sua storia e qui ben undici capitoli [5] nei quali si espone in forma di dialogo, la storia di Arezzo, cosa invero molto meschina, perchè il poeta parla solo per dar occasione al vecchio di raccontare, e quindi il dialogo è soltanto pro forma. Poi il vecchio si congeda e pronunzia un lungo soliloquio e finalmente un lungo lamento che il poeta ascolta nascosto dietro una siepe. Che cosa ci può esser di più semplice di questa trama? Eppure è qualche cosa: negli altri componimenti congeneri essa manca affatto, e l'ordine è soltanto cronologico [6].

[Imitazione dan]tesca

Mentre poi nelle altre cronache del tempo con proemio di imitazione spiccatamente dantesca, l'allegoria cessa subito dopo l'esordio e il poeta finisce per dimenticarsene quasi del tutto, in questa di ser Bartolomeo l'imitazione dantesca si rifa viva in qualche punto, quantunque molto pallida e mal sicura, breve e fuggevole. Così

[1] Sono i tre spiriti di cui parla Dante nella *Vita nuova*, cap. I.

[2] Questa figura rammenta un poco il Catone di Dante. Vedasi come il Nostro lo descrive nella *Cronica* (cap. II, v. 28 sgg.): "Dal viso li pendea canuta "lista, | di quello antico riverente aspetto, | come fu d'A-"braam o del salmista". I nemici da cui è dilaniato sono i Ghibellini, il re d'Ungheria, i Petramalesi, gli Ubertini. — Vedasi anche il MURATORI, *RR. II. SS.*, tomo XV, 810 sgg.: "Itaque sub specie senis Aretium, "hoc est civitatem, etc.".

[3] Così ANTONIO DA SAN MINIATO. *Historia obsidionis Plumbini peractae anno Christi MCCCCXLVIII, etc.*, in MURATORI, *RR. II. SS.*, tomo XXV, cap. II della parte II, p. 326. Anche lui incontra un vecchio canuto, ma non è figura allegorica. Altri imitatori è ALESSANDRO DI FIRENZE nel *Trionfo delle lodi di Federigo* (vedi G. ZANNONI, *Trionfo delle lodi, ecc.*, in Propugnatore, nuova serie, III, 1890, fasc. 13°-14°, p. 162 sgg.); e soprattutti GIOVANNI SANTI nella sua *Cronaca* il cui proemio consta di ben nove capitoli. (*Federigo da Montefeltro, duca d'Urbino, Cronaca di* GIOVANNI SANTI. Nach dem cod. Vat. Ottob. 1305 zum ersten Male herausgegeben von dr. Heinr. Holtzinger. Stuttgart 1893).

[4] MOSCHETTI, *op. cit.*, p. 203.

[5] Dal cap. II al cap. XIII.

[6] Vedi MOSCHETTI, *op. cit.*, p. 55. La trama, semplicissima del resto, che è nella *Cronica* di ser Bartolomeo, la ritroviamo anche nella *Cronica* di G. De Bonis aretino che sarà da noi pubblicata in seguito a questa, e in cui più specialmente si parla del sacco d'Arezzo, al quale si trovò lui pure come ser Bartolomeo. Solo che il vecchio non simboleggia Arezzo, ma è un santo padre sceso dal cielo a consolar l'autore nella sua prigione, giacchè fu fatto prigioniero dai Genovesi, e le figure allegoriche della Superbia, Invidia, Avarizia, Lussuria non sono in sul principio del poemetto, ma solo al canto 10 e seguono dietro dietro un trionfo.

per dar un esempio, ecco l'invettiva contro Carlo di Durazzo che può ricordare forse di lontano quella celebre del canto VI del *Purgatorio* contro Alberto d'Asburgo:

O Karlo indegno di tal possessione,
camera antica del Romano Impero,
di tua felicità prima cagione,
o Karlo ingrato, senza verun vero,
non ti ricorda quel che promettesti?
E tu m'hai fatto tanto vitupero!
Sia maledetto el dì che tu mettesti
el piè dentro mio giro, poichè dovia
tener di me ei modi che tenesti!
Sia maledetta la tua baronia,
e bever possa quel che bevve Crasso,
e'l giuditio divin sopra te sia,
che m'hai condotto in stato vile e basso
di grande alteza e dignità che fui;
hora si fa di me mortal fracasso.
Sien maledetti gli anni e i mesi tui,
e 'l latte che tua madre anchor ti diede,
che degnio non sei già regger altrui[1].

Ser Bartolomeo mantiene dunque l'allegoria fino in fondo al poemetto, ma stiracchiandola nel modo più infelice che si possa immaginare. Ogni poco oscurità d'espressione, vocaboli che non si sa che cosa vogliano dire, versi zoppicanti e quasi mai colorito poetico. Manca poi l'eleganza, sia che il poeta abbia adoperato il dialetto aretino come fa molto spesso, sia che abbia sentito di soverchio le pastoie del metro e della rima.

Del resto però è forse l'unico il poemetto di ser Bartolomeo che abbia almeno una trama qualunque; negli altri componimenti congeneri di quel secolo, tolti alcuni scatti generosi che al poeta vengono da una certa subiettività del suo racconto, tolta qualche descrizione nella quale vibra ancora la realtà delle cose vedute, tolto qualche artifizio poetico imparaticcio o abitudinario, il verseggiatore resta sempre terra terra.

Non è un gran poeta

Vero è che ser Bartolomeo stesso riconosce di non esser un gran poeta, quando dice che i suoi versi sono:

sì puerili e di virtude sciocchi
come chi legge bene può avvedersi[2].

[1] *Cronica*, cap. VIII, vv. 226-243. Imitazione di Dante, così, di mera forma, c'è in ser Bartolomeo quasi ad ogni piè sospinto; ne raccogliamo qualche esempio per saggio: "la disdegnosa fossa | che vien di Casentin dritto "a mia foce, ecc. (cap. II, vv. 142-143); Riposato ch'egli "ebbe il corpo lasso, ecc. (cap. III, v. 82); vuoi rinfre-"scar li miei penosi affanni | che più mi gravan, ecc. "(cap. XII, vv. 34-35): Ben è crudele chi non se cor-"doglia, ecc. (cap. XV, v. 49)„; e imitazioni di questo genere di Dante e qualche volta anche del Petrarca si trovano sparse a dozzine in ciascuna delle croniche di quel secolo; in Antonio da San Miniato, in Lorenzo Spirito, in Giovanni Santi, nelle altre cento minori.

[2] *Cronica*, cap. XVIII, 5-6. Quanto poi al tema, sente il poeta che è ben vasto e che forse è troppo grave peso per le sue spalle (vedi cap. II, vv. 85-100).

La Cronica non è giunta a noi completa, si arriva col cap. XVIII agli ultimi avvenimenti della repubblica aretina, cioè alla sua caduta in mano ai Fiorentini, e si può ritenere, che, se anche essa fosse compiuta, non avrebbe potuto esser tirata molto più in lungo.

Altro particolare che distingue la Cronica del Nostro da quasi tutte le altre del suo tempo è che non ha fra capitolo e capitolo quei soliti passaggi che si usavano generalmente dai cantarini di piazza, che sono come una formola, che divenne poi sacramentale anche nei poeti maggiori; il legame qui è dato dalla concatenazione dei fatti e i capitoli seguono ai capitoli senza interruzione [1].

Mancano nella Cronica di ser Bartolomeo le giuste proporzioni; nella storia, che il vecchio venerando simboleggiante Arezzo narra, corre con velocissima rapidità in quei primi tempi, talchè, dopo brevi capitoli lo troviamo già occupato a narrare i fatti dell'età che fu sua.

Concludendo: la Cronica di ser Bartolomeo è fra le congeneri del suo tempo una delle migliori e tale da poter essere annoverata fra il *Centiloquio* di Luigi Pulci, le due Croniche di Puccio di Ranallo e di Antonio di Buccio: il Moschetti più volte citato dice che essa “ *ci offre veramente l'esempio di un'opera studiata e condotta sopra un disegno prestabilito* [2] „.

*
* *

Ciò che rimane oltre la Cronica

Oltre la Cronica, di cui abbiamo fin qui parlato, altro non ci è pervenuto del nostro ser Bartolomeo di ser Gorello, che un sonetto riportato dal Pasqui [3], mandato a un “ giudice de la podestà „, come avverte la didascalia. Non troviamo poi fondata l'ipotesi di alcuni che gli si possa riferire un poemetto sui vizi e sulle virtù, ancora manoscritto, che trovasi in due codici, uno più antico nella Biblioteca universitaria di Bologna (cod. 205) e un altro nella Nazionale di Firenze (cod. II, II, 24) *sine titulo e sine nomine auctoris.* Il Follini, bibliotecario della Magliabechiana, oggi Nazionale, nel 1806 fece una dissertazione che può leggersi manoscritta nel citato codice. Ivi dimostra che il poemetto anonimo è di ser Gorello Sinigardi, per noi ser Bartolomeo di ser Gorello, per varie ragioni. Il Cornacchia prima (*Propugnatore*, 1888, parte II, pp. 185-225), e il Pellegrini poi (*Propugnatore*, 1889, parte I, pp. 335-386) dimostrano invece che tal poemetto è di autore ignoto, d'imitazione dantesca.

---

[1] Soltanto una o due cronache del tempo procedono come questa. Vedi MOSCHETTI, *op. cit.*, p. 202.

[2] MOSCHETTI, *op. cit.*, p. 203.

[3] PASQUI, *op. cit.*, pp. 104-105.

II. — Codici della Cronica

L'autografo è perduto

L'autografo della Cronica di ser Bartolomeo di ser Gorello è perduto. Marco Attilio Alessi, dotto umanista aretino vissuto fra il 1470 e il 1546, possedè un codice di questa Cronica, come si ricava da un sunto che egli ne fece in una sua opera ms. che si conserva nella Biblioteca della Fraternita dei Laici di Arezzo, segnata col num. 63, e della quale diamo ampia descrizione nella introduzione agli *Annales Arretinorum Maiores et Minores* [1]. Da tale sunto risulta evidente che la Cronica aveva venti canti, e da una glossa che l'Alessi riporta da ser Bartolomeo, che egli chiama semplicemente ser Gorello, risulta anche che aveva le note [2].

Un altro codice del sec. XV ha pure visto Sigismondo Tizio autore della Historia Senensis, nella quale ne riporta alcuni passi [3]. Anche questo codice era di venti canti, poichè nella citata opera si riporta un passo del cap. XX. La Cronica poi era divisa in canti e non in capitoli [4], ma noi manterremo nella nuova edizione che di essa facciamo, la partizione in capitoli, perchè così è in tutti i codici rimasti ed era anche nel codice alessiano [5].

I codici che ci rimangono forse derivano dai due ricordati, ma sono stati evidentemente ricopiati, quando questi già erano rimasti mutili per la cattiva manutenzione [6]; non avendo di meglio, siamo costretti a sceglier fra questi. Trattandosi di copie, il criterio della maggiore antichità non ha un valore assoluto, quantunque sia necessario per ordinarle cronologicamente, cosa che, se non altro, giova a farne conoscere la storia. I codici pertanto che sono pervenuti fino a noi, secondo la loro importanza, sono i seguenti:

---

[1] Muratori, *RR. II. SS.* (nuova ediz.), tomo XXIV, parte I, p. XVIII. Nel codice alessiano, dopo una copia degli *Annales* che ci ha servito per la loro ristampa, segue: *Supplementum annalium usque ad interceptum ob seditionem Arretium a Florentinis ex Supplemento cronicarum et Gorello arretino notario sumptum, 1343-1385*; e poi: *Ex ser Gorelli ritmis in latinum versa, 1380-1384*. Sono questi i sunti in latino dei capitoli della Cronica ed è notevole che da essi risultano interi anche i capp. XIX e XX, che a noi sono giunti mutili.

[2] A c. 164 *v* del cod. alessiano predetto sotto il titolo *Marcellinus episcopus* si legge: "Presul Marcellinus "arretinus longiori ambitu urbem cinxit ad Divi Augu"stini; qui cum vellet ab imperio desciscere, iussus est "ab imperatore suspendi, quia volebat urbem Florentinis "tradere, atque furore populi tractus est usque ad Ca"stilionem Arretinum. Ser Gorellus in capitulo II, in "glossa „.

[3] Ms. della Biblioteca Comunale di Siena, III, 643, 644.

[4] Vedi *Cronica*, cap. V, v. 322-323 "....Non t'in"cresca | s'io ti prolongo un poco questo canto „.

[5] Nelle citazioni, che fa l'Alessi, della *Cronica*, come abbiamo avvertito, dice sempre: "*vide Gorellum "in capitulo* „ tale e tale.

[6] Non possiamo seguire l'opinione del Pasqui, (*op. cit.*, p. 102) intorno all'autore di queste mutilazioni che oggi si lamentano nella *Cronica*, perchè di codici del secolo XV non è solo il codice alessiano, ma vi è anche per lo meno quello del Tizio.

Cod. G.[1] Bibliot. Mediceo Laurenziana, Rediano num. 66, cartaceo. Misura mm. 220 × 280, consta di 54 fogli (num. doppia), è legato con legatura recente in cartone, con costola di pelle su cui è scritto: Ser | Gorello | Cronica | Red. 66. Nel verso del primo cartone della legatura è scritto sopra un bigliettino incollato in mezzo: *Francesco Redi* 1659. Ha due fogli di guardia in principio e due in ultimo: sul secondo de' due in principio, che è l'antica copertina del cod., si legge di mano del Redi: *Cronaca d'Arezzo | di ser Gorello | fiorì costui intorno agli anni 1384 | fu cancelliere o segretario degli Aretini*[2].

Appartenne al Redi, come ricavasi da alcune intitolazioni e noticelle in sul principio. Da una glossa al v. 43 del cap. IV, questo codice risulta della prima metà del sec. XVI e deriva direttamente dall'originale o almeno è copia d'un altra di quel tempo[3]. Vi sono alcune poche lacune che fanno pensare che il trascrittore non abbia saputo sempre decifrare il suo esemplare.

Il Pasqui afferma che questo codice servì al Muratori per rettificare in qualche luogo la copia Sinigardi su cui esemplò la sua edizione, ma un esame accurato di confronto fa vedere che ciò non è esatto. Il ms. usato dal Muratori e da lui chiamato *f* è a nostro avviso, perduto.

Cod. F. Bibliot. Mediceo-Laurenziana, Rediano num. 20; cartaceo, misura mm. 140 × 210, si compone ora di carte 67, mentre la numerazione antica giunge a 84; mancano le carte 11 e 12 (cap. II, vv. 100-184), 34, di cui avanza un pezzetto triangolare in basso, presso la sutura (cap. V, v. 337 — cap. VI, v. 15) e 37-48 (cap. VI, v. 100 — cap. VII, v. 190). L'ultimo verso con cui il codice termina è il 138 del cap. XIII, ma si vede chiaramente che non terminava qui, essendovi a piè dell'ultima pagina il richiamo per la seguente colla parola: *Ciascuno*[4].

Nella prima carta porta scritto: *Cronica di ser Gorello in terza ri | ma intorno ai fatti della città | di Arezzo di Giorgio di Paulo | Palliani scritto l'anno 1563.*

Porta sulla carta di guardia, moderna, messa dal legatore, in un cartellino simile a quello del cod. *G.* di carta più antica, di mano del Redi: *Francesco Redi 1655.*

Sul frontespizio si legge, sempre di mano del Redi: *Cronaca di ser Gorello Cancelliere | degli Aretini, intorno a' fatti | della città di Arezzo | fatta da lui l'anno 1384;* e più sotto: *Di Francesco Redi Aretino | Vedi Gli altri Esemplari, e particolarmente | quelli in foglio della mia Libreria | perchè son molto più corretti di questo.*

È scritto con carattere calligrafico ed è una copia fatta con diligenza, collazionata con altro codice, come apparisce sia dalle raschiature e correzioni frequenti, sia da una nota alla parola " *Egiziaco* „ ove espressamente è detto: " *altro testo legge Oziaco* „. Peccato che si siano perduti i capitoli dal XIII in poi. Di questo si valse certamente il Muratori a migliorare la copia Sinigardi per la edizione della cronica, come apparisce da un accurato esame: egli lo chiama manoscritto 4°[5]:

---

[1] Manteniamo ai codici le lettere con le quali vengono distinti dal Pasqui in *op. cit.*, essendo già stati descritti da lui nella sua edizione della Cronica.

[2] Il Pasqui riporta così questa intitolazione (*op. cit.*, p. 100): *Cronaca di ser Gorello intorno a' fatti di Arezzo.*

[3] Ivi parlando del vescovo Guido da Pietramala dice: *qui ampliavit civitatem Aretij prout nunc est, ad similitudinem navis.* Poichè le mura tarlatesche non furono cominciate ad abbattersi che nel 1538 da Cosimo I de' Medici, è chiaro che il codice rediano 66, o quello di cui egli è copia è della prima metà del secolo XVI.

[4] Ciò che è accaduto a questo codice, di perdere cioè molte pagine per la cattiva manutenzione, dovè pure accadere all'originale perduto, per cui si hanno quelle lacune che si lamentano.

Anche questo codice deriva come *G* da un esemplare della prima metà del secolo XVI, perchè reca al cap. IV, v. 43 la stessa nota in latino, che è nel cod. *G.*

[5] Una nota al cap. II v. 218 (*Appresso lor Palliane Roselli*) della *Cronica* (Muratori, *RR. II. SS.*, tomo XV, col. 822, nota 70), avverte che questo cod. ms. 4 era di casa Palliani. Ora, poichè anche il codice descritto qui porta nella prima carta, come abbiamo avvertito: " *Cronica di ser Gorello, ecc. di Giorgio di Paulo Palliani* „, ecc. non può esservi dubbio che sia lo stesso di cui si servì il Muratori e che gli fu fornito dal Benvoglienti come dice nella Prefazione. Vedi anche dello stesso Muratori, *Lettere inedite scritte a Toscani*, Firenze, 1854, p. 343.

Cod. E. Archiv. canonic. della Pieve di Santa Maria di Arezzo, num. 55; cartaceo, misura mm. 195 × 230, si compone di 169 carte (num. doppia), di cui solo 161 sono occupate dalla Cronica. È legato in cartapecora e ben conservato: porta scritto sulla costola: GORELLO. Nel tergo del foglio di guardia si legge; *Historie di ser Bartolomeo di ser Gorello e di ser Renieri di Iacopo Sinigardi, qual si ritrovò alla Ruina, e miserie della città d'Arezzo l'anno MCCCLXXX: MCCCLXXXI: MCCCLXXXII: MCCCLXXXIII: MCCCLXXXIIII: Quando li Bostoli, Camaiani, Albergotti et anco i Catenacci confermorno la vendita, che fece Inchiramo Monsier di Cossè francese e Iacopo Caracciolo Governatore di detta città per Carlo detto della Pace; Duca d'Angiò ai Fiorentini, le quali suddette famiglie assieme con 225 altri guelfi l'approvorno e di tal vendita e confermazione ne consta contratto rogato in Castiglione Aretino per ser Cristoforo di ser Lodovico Domigiani a dì 14 novembre 1384.*

Induce il poeta suddetto il vecchio Aretio a trattar seco, fingendo dormire, de' casi avversi successili, come dal seguente poemetto si vede.

Da altra mano è stato posteriormente aggiunto in calce a questo medesimo foglio: *Di M. Domenico Cardini*, e sul frontespizio: *Donato dal Canco Pietro Caneschi all'Archivio della Cattedrale Aretina 1849* [1].

A c. 1, di mano del trascrittore del cod.: *Cronica di ser Gorello in terza Rima | intorno ai fatti della città d' | Arezzo, fu egli Cancelliere e Segretario | Degl'Aretini circa gl'Anni 1384.*

A c. 162 seguono, della stessa mano del trascrittore del cod., le terzine del cap. II: "*Malediceva tutta la semente*", ecc. e terminano a c. 164 [2]. In ultimo si legge: "*Fine di questo Trattato, per quanto s'è potuto ritrovare*" e seguono poi tre fogli bianchi. Il codice è della prima metà del sec. XVI o è copia d'uno di quel tempo [3]; ha le glosse in latino ed è dei più completi.

Pare che sia appartenuto a Giovanni Carlo dei Giudici, aretino, come si ricava da una nota al v. 206 del cap. II del cod. *G*, dove è detto: "*In cod. Iohannis Caroli de Iudicibus* " *ait: Hic dicit de Ubertinis et Petramalensibus qui erant*", etc. Dall'esame dei codici rimasti risulta che la nota a cui si accenna da questa del cod. G si ritrova solo in questo cod. *E.*

Cod. A. Bibliot. Aretina della Fraternita dei Laici, num. 2; cartaceo, misura mm. 140 × 215, si compone di carte 106 (num. scempia): ha sette carte bianche in principio e nove in fine. Sul frontespizio è scritto dallo stesso amanuense che ha copiato il codice: *Capitoli | Capituli del | sapientissimo homo ser Gorello | sopra le cose della nobilissima città | di Arezzo.* È della prima metà del sec. XVI secondo la congettura che fa il Pasqui in *op. cit.*, pag. 98; le note sono in latino: finisce col verso penultimo del cap: XVIII: *Perchè nissun toschan possa aiutarlo.* Mancanvi alcuni versi al principio del cap: III, dove fu lasciato un breve spazio bianco, senza neppure i due versi coi quali comincia detto capitolo in altri codici, e sono state omesse qua e là, oppure sbagliate per ignoranza del tra-

---

[1] L'essere stato questo codice donato all'Archivio della Cattedrale aretina, da cui poi, passò all'Archivio Canonicale della Pieve, indica che è un codice di qualche pregio, essendo quell'Archivio assai ricco di documenti preziosi e il più importante in Arezzo.

[2] Più esattamente dal v. 46 al v. 93 del cap. II, da: "*Malediceva tuttu la semente*" fino: "*Se la mia pura* "*fede non mi rema*". Si noti però che le sopradette terzine non mancano al loro posto; questa trascrizione in ultimo è in più, e fatta da un codice che forse è quel ms. in foglio del Redi, di cui si servì il Muratori e di cui egli dice che vi mancavano le terzine sopradette (cap. II, vv. 46-93), che erano trascritte in fondo. Un'altra prova che questo codice o deriva da quello di cui si servì il Muratori per la sua edizione, o è ad esso parallelo si ha nel fatto che anche qui come nel Muratori alla fine del cap. II, dopo il verso: "Più non ti conto per " non dir menzogna", seguono i primi due del cap. III: " Siccome t'ho promesso a non mentire | seguendo " l'ordinata mia bisogna, ecc.", con l'avvertenza in margine: "*Vi manca qualche cosa*" proprio come nel Muratori, solo che qui per errore evidente del trascrittore sono stati trascritti di seguito nel cap. III i due versi sopradetti; una mano posteriore li ha cancellati con un tratto di lapis turchino.

[3] Anche in questo codice al cap. IV, abbiamo la stessa nota sulle mura d'Arezzo fatte da Guido Tarlati che è nei precedenti *G* ed *F*.

scrittore lettere, sillabe, parole e perfino terzine. Alla c. 11[t] vi è trascritta la rub. 126 del III libro degli antichi statuti d'Arezzo[1].

Cod. B. Bibliot. aret. della Fraternita dei Laici, num. 1, cartaceo: misura mm. 145 × 210, si compone di c. 49 (num. scempia): ha una carta di guardia in principio e una in fine. È legato in cartone con costola di cartapecora sulla quale è scritto: *Cronache Aretine di ser Gorello*: nella legatura i fogli sono stati confusi. Sulla prima carta di frontespizio, vecchia, si legge: *Trionfi di ser Grigorio Sinigardi cittadino Aretino ove si contengono vari casi occorsi a l'inclita e magnifica città d'Are | zzo, fatti e composti dal detto ser Goro notaio pubblico | Aretino.* E in basso, nello stesso frontespizio: *Libro detto Gorello di Michele N.... aretino da lui rescritto l'anno 1579.* Le postille sono in italiano (traduzione delle latine che sono nei cod. *G*, *F*, *E*, *B*). Vi mancano i vv. 43-81 del cap. I. Il trascrittore si è limitato a notare in margine: *ci mancano 14 terzetti.* Il cap. III comincia, a differenza del precedente, con due versi della prima terzina sotto cui è l'avvertenza: *Qui mancano molti versi.* Mancano cioè trenta o quaranta terzine, non contenendone esso che sole 54, mentre gli altri capitoli ne contano in media circa 80. La Cronica termina col verso aggiunto pure in altri manoscritti: *E qui finio e qui ci campai sotto.*

È questo un codice del secolo XVI e precisamente del 1579 come rilevasi dal frontespizio. Nell'ultima carta (49 *r*) vi è una "*Copia di alcune cose d'Arezzo*" dal 1223 al 1333 che ritrovasi pure nel cod. *I* di Città di Castello e che è probabilmente ricopiata da una simile, aggiunta sopra un foglietto attaccato posteriormente, ma scritta dalla stessa mano che ha scritto il cod. 63 della Bibliot. della Fraternita d'Arezzo già ricordato[2].

Cod. I. Archiv. Capitol. di Città di Castello, cartaceo, misura mm. 195 × 248, è numerato con numerazione scempia e la Cronica occupa, tra le diverse memorie di cose appartenenti alla Istoria di Arezzo, le pag. 127-229.

Reca in principio (*c. 127*): *Trionfo di ser Giorgio (!) Sinigardi, Cit | tadino Aretino, ove si contengono Varij | Casi Occorsi All'Italia, et alla Magnifica | Città di Arezzo Fatti e Copiati dal detto ser Goro Notario | Pubblico Aretino. Libro detto Gorello di Girollamo Sinigardi | Prete Aretino da lui ricopiato l'anno 1623 e da Me D. Alessandro Certini di Città di Castello del 1698.* Trovasi poi a c. 128 *r* quella stessa avvertenza, che abbiamo già notato trovarsi nel codice *E*: *Historia di ser Bartolomeo di ser Gorello di ser Ranieri di Iacomo Sinigardi, quale si trovò alla rovina della misera città d'Arezzo, ecc.* Potrebbe per questo credersi che fosse una copia di quel codice., se un esame accurato delle varianti non ci dimostrasse invece che è piuttosto quasi uguale a *D* e come quello è copia di un esemplare del 1623 come avverte il frontespizio: *Libro detto Gorello di Girolamo Sinigardi*, ecc.[3].

È notevole questa dichiarazione che trovasi nel principio: *Questi Manoscritti* (quelli cioè che formano le notizie storiche d'Arezzo) *ricopiati da me Don Alessandro Certini di Città di Castello, Academico Incitato di Faenza, hebbi in Arezzo di Carnevale l'anno 1698 dall'Illustrissima Signora Faustina degli Azzi ne' Forti, Patrizia Aretina, Academica Arcada in Roma e Forzata in Arezzo.*

Anche in questo codice si trovano, unite alla Cronica, le memorie dei fatti accaduti in Arezzo dall'anno 1223 al 1333; e inoltre quelle delle età di Arezzo "*dal governo delli Lucumoni*", ecc. fino all'anno 1629. Qui pure come nel cod.: *D.* si legge la nota: *Queste me-*

[1] Precede la trascrizione questa avvertenza: "Ut "claram habeas notitiam de prosapia predictorum supra, "in capitulo precedenti, copiavi de verbo ad verbum "capitulum 126 de lib. III statutorum antiquorum, que "sunt in archivio hodie Fraternitatis sancte Marie de "Misericordia, ac etiam filiorum ser Mariani de Burro, "sub rub. 126, prout sequitur et infra.

"Ut superbia magnatum reprimatur, etc.". Questo è il codice su cui il Pasqui ha esemplato la sua edizione della Cronica di ser Bartolomeo in *op. cit.*

[2] Se ne veda la descrizione nel tomo XXIV, parte I, p. XVIII di questa nuova edizione muratoriana.

[3] Alla c. 129, prima del cap. I, leggesi: *Istorie Della Città Antichissima D'Arezzo | Di ser Gorello Di Girolamo Sinigardi.* Tutto il codice poi è una miscellanea di cose attinenti alla storia di Arezzo.

morie sono state cavate di Camaldoli, Verna, Badia Santa Fiora, Vescovado, Fraternita, Archivio, Palazzo dei Signori, dalla Libreria di San Pietro di Roma, Palazzo del Vescovo et delli Conventi e Chiese e Compagnie, del codice di Cortona et delle librerie di Pisa.

Cod. D. Bibliot. Aret. della Fraternita dei Laici, num. 4; cartaceo, misura mm. 205 × 290, la Cronica occupa le prime 85 carte. Nella carta di guardia si legge: *Cronica Di ser Gorello Sinigardi Aretino dei | Fatti di Arezzo dal 1310 al 1384.* Questo codice fu donato dal comm. Gian Francesco Gamurrini alla predetta Biblioteca nel maggio 1893. Alla c. 85 *t* sono notati *gli anni delle età di Arezzo, ecc.* come nel cod. *I*, e in ultimo si legge la stessa avvertenza che è nel cod. *I*, intorno alla provenienza delle notizie è anche qui notato: *Cavate di Camaldoli, Verna, Badia Santa Fiora, etc.*, come nell'altro codice.

Si deduce la data della trascrizione di esso (1629), dalla espressione che leggesi alla c. 85 *t*, cioè che sono ivi notati gli anni delle età d'Arezzo, ecc., " *dal governo delli Lucumoni* ", ecc. al 1629. Non ci sono note, ma semplici didascalie in volgare, è quasi integro e termina col verso: *E qui finìo e qui vi campai sotto.* È anch'esso, come abbiamo avvertito, una copia di un codice perduto, appartenente a Girolamo Sinigardi, che lo copiò nel 1623 e che servì al Muratori per la edizione della Cronica di ser Bartolomeo [1].

Cod. H. Arch. di Stato di Firenze (*Spogli del padre Eugenio Gamurrini*, vol. V); cartaceo, numerato con numerazione scempia, la Cronica sta fra le memorie diverse di questa miscellanea e occupa le pag. 138 *r* 169 *r*, avendo un'altra numerazione sua propria da 1 a 63. A differenza degli altri codici, questa copia della Cronica di ser Bartolomeo non ha frontespizio nè alcuna intitolazione: è una copia del cod. *G* fatta, pare, per uso della famiglia Montebuoni, perchè nel fine, sotto l'arme dei Montebuoni (sei pietre ammucchiate, sormontate da una crocetta), si legge: *Ad usum et commodum Illustrissimi et admodum Reverendissimi Domini Caroli de Monte Bonis* [2]. Termina col verso: *Perchè nessun Troian possa aiutarlo,* dopo il quale seguono le terzine " *Malediceva tutta la semente* ", etc., fino al verso: " *E non* " *curar se alcun te lo contende* " che mancano nel cap. II. Le note sono pochissime e in latino. È una copia del sec. XVII come ricavasi dall'essere alla fine del cap. V, l'arme dei Montebuoni colla scritta: *De Montebonis arma, 1652-1653.*

Cod. C. Bibliot. Aret. della Fraternita dei Laici, num. 3; cartaceo, misura mm. 215 × 285, è di carte 65, la Cronica ne occupa le prime 32. Nel frontespizio è scritto: *Trionfo del ser Gorello Not.° Aret.°* È un codice miscellaneo di Leonardo Brandaglia; la Cronica termina al v. 118 del cap. X, e poi seguono varie memorie di famiglia scritte dallo stesso Brandaglia nel 1619. Da una notizia ch'egli ci dà a c 32 *t*, sappiamo che fu estratto e vinto dal General Consiglio gonfaloniere di giustizia per i mesi di novembre e dicembre del 1630. Questo codice ha note originali fatte forse collo scopo di pubblicarle a guisa di largo commento insieme colla Cronica, sono ricche di una erudizione più che altro curialesca e farraginosa. Le didascalie sono uguali a quelle del cod. *A* e alle altre che da esse derivano [3].

Ai codici descritti bisogna aggiungere vari altri, di cui si ha notizia e di cui rimane solo qualche capitolo, laonde non possiamo giudicare del loro valore, alcuni poi sono posteriori all'edizione del Muratori e derivano da quella.

Anche Apostolo Zeno possedeva un codice della Cronica di ser Bartolomeo e ne fece dono al Muratori, quando appunto questi stava preparando la edizione di detta Cronica e di cui non si servì, qantunque però lo riconoscesse buono [4]. Fu scritto in gran foglio

[1] Questo codice ora è perduto; apparteneva a Girolamo Sinigardi e servì al Muratori per la sua edizione della Cronica di ser Bartolomeo (vedi *RR. II. SS.*, vol. XV, col. 818, nota 48).

[2] Il nome della famiglia e la sua arme gentilizia si trovano più volte nel ms., e precisamente a cc. 1, 18, 59 *r*.

[3] Ecco che cosa contiene il codice: *Trionfi di ser Gorello Not.° aret.° con annotazioni* (c. 3); *Ricordi di Leonardo Brandaglia* (c. 32); *Genealogia Brandaliorum e ricordi di famiglia.* Vi sono intramezzati anche disegni di fabbriche eseguiti da Leonardo Brandagli (c. 34).

[4] Questa notizia risulta sia dalla citata Prefazione del Muratori alla *Cronica*, sia dall'*Epistolario* di Apostolo Zeno, Venezia, 1752, vol. II, p. 322 sgg.

nel 1618 tutto di mano di Iacopo Burali aretino, dice lo Zeno, ed era ricco di lunghe note del Burali stesso [1]. Ma anche qui il cap. II terminava come nel codice di Girolamo Sinigardi perduto anch'esso e su cui esemplò la edizione di ser Bartolomeo il Muratori, e il cap. III incominciava proprio nello stesso modo, colla stessa lacuna e la solita avvertenza: *qui mancano molti versi*, continuando poi così: *Poscia renunciò come a lui piacc.* Il XVIII capitolo finiva come nel codice Sinigardi e non vi era poi aggiunto quel frammento del cap. XX: *Se Marco avesse a molti amici creso.*

Dei codici descritti dunque, quanto alla cronologia, quattro e cioè *G*, *F*, *E*, *B* sono della prima metà del sec. XVI; uno, il cod. *A*, è della seconda metà dello stesso secolo, e degli altri quattro rimanenti, due, *C* e *D*, sono della prima e due, *H* e *I*, sono della seconda metà del sec. XVII.

Ed ora veniamo ad un esame intrinseco dei codici, considerandoli in sè, per avere il valore di ciascuno di essi. Sebbene tale esame risulti nitido e chiaro dalle note filologiche che abbiamo posto alla Cronica, pure qui diremo brevemente le conseguenze a cui quell'esame minuto e coscienzioso ci ha condotti, affinchè riesca facile intendere per qual via siamo giunti alla scelta del cod. *G* (Laurenziano, Red. 66) che abbiamo principalmente seguito nel fare questa nuova edizione della Cronica aretina di ser Bartolomeo di ser Gorello.

Di ciascun codice noteremo anche i pregi o i difetti e, mentre la descrizione che ne abbiamo fatto è come un esame estrinseco, l'esposizione ordinata dei pregi o dei difetti sarà come la sintesi di quello studio minuto e paziente che sono le note filologiche che abbiamo posto alla Cronica.

G è superiore agli altri codici per varie considerazioni che mano mano verremo esponendo, qui basti rilevare l'arcaicità della grafia e certe lacune che indicano lo scrupolo del trascrittore nel seguire l'originale, per cui piuttosto che lavorare di fantasia e darci di certe parole che erano difficili a decifrarsi per una o per altra ragione, una lezione cervellotica, raffazzonata, ha preferito lasciare in bianco la parola che non ha saputo leggere: si tratta del resto di pochissime lacune: errori non ne ha, è correttissimo.

F è buon codice per due ragioni: prima perchè se ne servì Francesco Redi nelle citazioni che fa nel suo vocabolario di voci aretine rimasto ms. nella Biblioteca della Fraternita dei Laici di Arezzo e nella Marucelliana di Firenze; secondo per le raschiature e i ritocchi che attestano diligenza. È dunque questo codice molto corretto, ma gli manca d'altra parte l'ingenuità della forma, per cui non possiamo collocarlo vicino all'originale. L'amanuense ha ritoccato, ha raffazzonato a suo modo qualche volta.

---

[1] Ecco come lo Zeno scrive al Muratori, a Modena, da Vienna dove era istoriografo e poeta di Carlo VI, il 14 marzo 1724: " Tengo inedita la Cronica di ser Gorello " di Ranieri di Iacopo Sinigardi d'Arezzo, scritta in terza " rima, delle cose della sua patria e del tempo suo, che " fu verso il 1380. Se vi piacerà di averla, sarò pronto " a comunicarla all'amico, acciocchè per voi la trascriva. " Vorrei aver di vantaggio, per poter meglio servirvi " (*Lettere* di Apostolo Zeno, Venezia, 1752, vol. II, p. 312). E poco dopo in un'altra lettera da Vienna, il 10 maggio 1724: " Prima di tutto vi darò notizia del mio codice della Cronica di ser Bartolomeo di ser Gorello " d'Arezzo. Esso fu scritto in gran foglio nel 1618, ecc. ", (*op. cit.*, p. 320.)

E è anche esso un codice molto buono, però, come *F*, si cura troppo di ammodernare, di ritoccare la lezione, cosa che non è davvero utile per chi come noi voglia fare una critica dei testi: è posteriore ad *F* ed ha visto quel codice quando era già stato ridotto mutilo come ora lo abbiamo, altrimenti non si spiegherebbero certe mende che sono in esso dopo il capitolo XIII e che evidentemente non possono derivare da *F*. Ne citeremo qui qualche esempio:

La lezione di *E* al capitolo III, v. 33 non dà senso:

Parte di lor fuggendo per lo scampo
fo la sconfitta della Pieve al Toppo
con un crudele e mortale lo stampo

invece di:

Parte di lor fuggendo per lor scampo
fo sconfitta da la Pieve al Toppo
con crudele et mortale loro scampo

Così allo stesso capitolo, v. 63, il cod. *E* seguendo il cod. *F*, legge:

. . . . *e certo vederai*
s'io ho cagion d'assordarti gli orecchi

lezione evidentemente più comune e meno espressiva di quella che trovasi in *G*:

. . . . *e certo vederai*
s'io ho cagion di stracciarmi gli occhi

atto di dolore disperato, frase rude, ma più efficace, più primitiva.

Al capitolo XIV, v. 40, il cod. *E* legge:

Mio Vescovado Fiorenza ab antico
. . . . , . .

invece di:

Mio Vescontado Fiorenza ab antico
. . . .

perchè si tratta del Viscontado di Val d'Ambra: errore storico dunque e perciò evidente, e così pure è errata la lezione nel verso che segue:

Siena, Gargonza, el Monte e Lucignano
. . . .

altro errore storico, perchè verrebbe a dire che Firenze di cui sopra si parla, possiede Siena, Gargonza, ecc. Invece deve dire:

Siena ha Gorgonza, el Monte e Lucignano

ed altri di tal genere.

Le terzine però del cap. II (vv. 46-93) trascritte in fondo al cod. *E* derivano da un codice migliore di quello da cui deriva *E*, come può facilmente vedersi da un confronto cogli altri.

B in generale è buon codice, sebbene non sia molto corretto, come lo dimostreranno alcuni errori che qui trascriviamo per saggio:
cap. III, v. 10:

El suo mio stato el fiorentin distolse;
. . . .

invece di:

El suo misfatto el fiorentin distolse;

Stesso capitolo, v. 82:

Riposato ch'io ebbi il corpo lasso,
. . . .

invece di:

Riposato ch' egli ebbe il corpo lasso,
. . . .

chè molto è più naturale attribuire la lassitudine al vecchio simboleggiante Arezzo, in quel caso, come facilmente si può vedere leggendo.

Così al cap. IV, v. 141, sgg. *B* legge:

Perchè ricordo quel franco signore:
e quanto sua virtù me fe felice
e quanto fatto m'ha poi disonore,
per quei che furon sempre mai radice, ecc.

invece di:

Perchè ricordo quel franco signore
e quanto sua virtù me fe felice
e quanto fatto m'è poi disonore,
per quei che fuoro sempre mai radice, ecc.

Infatti qui dice il poeta che Guido di Pietramala lo fece felice, per cui non può soggiungere subito dopo che gli fece disonore: sarebbe contradizione, non ci sarebbe senso comune. Invece bisogna leggere: *fatto m' è*, cioè mi è fatto disonore da altri, da quelli, s' intende, che non hanno ancora vendicato le battiture date da Castruccio al Vescovo pietramalese, e via di questo passo.

A molte volte ci dà una lezione incerta o sbagliata, come può vedersi dagli esempi che qui riportiamo:

Cap. I, v. 184:

Hor vedi ben se ho di lor terrere
amendua loro per mortai nemici
. . . .

che evidentemente non dà senso, invece di:

Hor vedi ben se ho da tenere
amendua loro per mortai nemici
. . . .

Cap. V, v. 204:

. . . .
nè valse lor campar prego nè prece

Ma *prego* e *prece* sono la stessa cosa. Invece deve leggersi:

. . . .
nè valse lor campar prezo nè prece

Cap. XII, v. 75:

. . . .
più che s' io fossi en l' isola Acaridda

invece della lezione comune:

. . . .
più che s'io fosse tra Scilla e Cariddi

Due errori oltrechè di logica, anche di storia e facilmente riconoscibili. Eccoli: al cap. XV, v. 172, sgg., *A* legge:

Fu combattuto senza alcuna possa
Di quella gente più che mezzogiorno,
poi per non prender sè e la sua Rosa,
s'arrendè salvo a caporai d' intorno, ecc.

Invece deve leggersi:

Fu combattuto senza alcuna posa
Da quella gente più che mezzogiorno,
poi per non perder sè e la sua Rosa,
s'arrendè salvo a caporai d' intorno, ecc.

Combatterono Ludovico da Pietramala e i suoi, dice il poeta, fino a mezzogiorno, e poi egli per non perdere, per non mandare in perdizione, in rovina, sè stesso e la sua Rosa, si arrese.

E allo stesso capitolo, v. 178:

Non pur de Chiane fe mala perduta, ecc.

Ma è il Palazzo di Chiassi quello che lo stesso Ludovico perdè come può vedersi da tutte le note storiche a questo riguardo nel testo della Cronica; ed altri errori che si lasciano per brevità.

I dà spesso lezioni curiosissime, spropositi madornali, quindi non c'è da tenerne che poco conto. Ecco, per saggio, alcuni errori de' più spiccati:

Cap. I, v. 149:

. . . .
disse lo spirto in seminando fico,

invece di:

. . . .
disse lo spirto in sè mirando fiso,

Cap. III, v. 63:

. . . .
s'io ho cagion di turarmi gli orecchi.

invece di:

. . . .
s'io ho cagion di stracciarmi gli occhi.

Chi mai per il dolore si tura gli orecchi?

Cap. IV, v. 242:

. . . . *perchè men gioia*
haver potessi seguitando Mori

invece di:

. . . . *perchè men gioia*
haver potessi seguitando errori.

Cap. XVII, v. 31:

Io poi non credo che morisse Turno,

invece di:

Io poi non credo da che morì Turno,

ed altri.

Con ciò non si scredita la copia Sinigardi, ma l'amanuense di *I*, che non ha saputo leggere e che evidentemente era persona di poca cultura [1].

D è pure un codice di scarso valore, sciatto; bastano pochi errori a provarcelo:

Cap. II, v. 207:

. . . .
e dirai il vero senza farmi lanti

invece di:

. . . .
e dirai vero senza far millanti

Cap. III, v. 63:

. . . .
s'io ho cagion di tirarmi gli orecchi

---

[1] Leggasi questa nota al cap. II, v. 16: "Qui di- "mostra la città d'Arezzo in figura di una certa vene- "rabile siena amica che piange e si lamenta di quelli "da i quali per opera vitiosa fu conseguito il distrug- "gimento e la ruina". Nelle didascalie che sono in latino si notano perfino errori grammaticali come questi: cap. IX. *De eius recessum;* cap. X. *De primo rumore inceptum;* cap. XI. *De captura magni Cesari* invece di: *De captura magni cassari;* cap. XII, ... *de eius societatis*. invece di: ... *de eius secietate.*

invece di:

. . . .
s'io ho cagion di stracciarmi gli occhi

Cap. IV, v. 223:

Con tutto questo il Borgho è nel Castello,
. . . .

invece di:

Con tutto questo il Borgho e più Castello,
. . . .

Questa è anche più curiosa:

Cap. IX, v. 181:

Col di Gragnon rimase poi dov'era,

invece di:

Col di Gragnon rimase poi lumera,

rimase lumiera, cioè rimase famoso.

H che è, come abbiamo avvertito nella sua descrizione, una copia di *G*, è di scarso valore, è una copiaccia tirata via: il copiatore, padre Eugenio Gamurrini, che pure era un erudito, non si cura qualche volta neanche della grammatica e del senso comune; altrove poi, senz'alcun discernimento, ammodernizza, accomoda, corregge, snaturando così il suo esemplare.

Cap. X, v. 9:

. . . .
e di passar li trema la corsa.

invece che:

. . . .
e di paura li trema la cossa.

Capitolo stesso, v. 109:

Perch'ei fo padre d'ogni ghibellino
bench'esso non facesse capotesto,
contro di ciascun ghelfo Bostolino.
Degna cosa è che trattar se riceva, ecc.

invece di:

Perch'ei fo padre d'ogni ghibellino
bench'esso non facessi che poteva,
contro di ciascun ghelfo Bostolino.
Degna cosa è che talhor sè riceva, ecc.

Cap. XIV, v. 31:

Chè potevate farmi altri toscani
. . . .

invece di:

Chè potevate fra gli altri toscani
. . . .

Cap. XVIII, v. 28:

E color sono ancora in tal durezza
al meschin popular è tanto involto
. . . .

versi che non danno alcun senso, invece di:

E talor sono ancora in tal durezza
meschini, populari e tanto involti,
. . . .

E finalmente *C* è un codice di scarso valore, si conosce che l'amanuense è persona colta, ma che raffazzona a modo suo.

Ecco alcuni errori:

Cap. I, v. 178:

. . . . *Perchè i tuoi dolori*
provan quel giovinetto e la sorella,
disse lo spirto, ch'è con pieni onori?

invece di:

. . . . *Perchè i tuoi dolori*
provan quel giovinetto e la sorella,
disse lo spirto, che coi piedi accori?

Cap. IV, v. 274 sgg.:

Vender prima dovei castella e ville,
che farme serva del leon rapace,
e di giocar più di là che le squille.

Qui davvero non c'è senso. Si parla di Arezzo sottomesso ai Fiorentini, che lo avrebbero impoverito tanto, che i suoi cittadini avrebbero dovuto digiunare i giorni interi, fin dopo l'ultimo suono delle campane. Ecco la vera lezione:

Vender prima dovei castella e ville,
che farme serva del leon rapace,
et ancho desgiunar più là che le squille, ecc.

*
* *

Visto quale valore abbia ciascun codice in sè, sarà bene confrontarli fra loro, a fine di stabilire quale fra essi sia il migliore. E qui è opportuno tener conto di un particolare, cioè che tutti, salvo due, sono più o meno illustrati da note: alcuni

le hanno, queste note, in latino, altri in volgare. Diamo la precedenza a quelli che le hanno in latino per diverse considerazioni: prima di tutto, perchè nel codice che possedeva Marco Attilio Alessi, e di cui già abbiamo parlato, resulta che c'erano note in latino, infatti quella nota che già abbiamo riferito " *Presul Marcellinus arretinus* „ etc., è scritta in latino e termina con questa citazione: " *Ser Gorellus* " *in capitulo II, in glossa*[1] „, in secondo luogo perchè anche nella Cronica in terza rima composta da Giovanni de Bonis sui fatti d'Arezzo, presso a poco del tempo della Cronica di ser Bartolomeo di ser Gorello, vi sono piccole noticelle in latino scritte proprio di mano dell'autore[2], e finalmente perchè cronologicamente questi codici con glosse in latino stanno prima degli altri, segno quasi sicuro che nell'originale o nel codice da cui sono derivati c'erano note in latino.

Le note in volgare sono venute dopo e sono traduzione di queste latine, come facilmente si può conoscere leggendole.

Abbiamo pertanto due gruppi distinti di codici:

α) Codici con glosse in latino

β) Codici con glosse in volgare[3].

Vero è che questi due gruppi non derivano immediatamente dall'autografo, come già abbiamo avvertito: fra essi e quello ci sono anelli intermedi perduti, come è facile dedurre sia dalla cronologia del più antico fra essi, sia ancora dall'esame che abbiamo fatto e da errori che evidentemente non potevano esser nell'autografo.

Da un esame accurato di confronto fra i codici con glosse latine risulta che *G* è superiore ad *F* ed *E* è superiore a *B*. Richiamandoci qui agli errori già notati nell'esame dei codici in sè, concludiamo che dei quattro ricordati il migliore, il più corretto è *G*.

Quanto ad *E* notiamo che è corretto finchè può seguire *F*, cioè fino al XIII capitolo, di lì poi comincia anch'esso ad essere alquanto errato, come apparirà anche meglio dalle note filologiche alla Cronica, donde si deduce che *E* è posteriore ad *F*, e che, come abbiamo detto, ha visto questo codice, quando già era stato ridotto nello stato in cui è ora.

B pure è buon codice, ma ha non lievi errori come abbiamo veduto. *F* è superiore ad *E*, ma non giunge che al capitolo XIII e del resto ha scarso valore critico, essendo troppo raffazzonato, esso è una copia fatta con soverchio studio: ne sono segno evidente le frequenti raschiature e i ritocchi, per la qual cosa vale fino a un certo segno per chi debba fare un'edizione critica. *E* e *G* tavolta concordano

---

[1] Vedi addietro, p. XVII, nota 2.

[2] La Cronica del De Bonis, che pubblichiamo di seguito a questa, tratta in 51 capitoletti il sacco che la città d'Arezzo subì il 1381 per opera e colpa piuttosto de' suoi concittadini, che non del vituperato Carlo. Or come vediamo noticelle autografe in latino nella Cronica autografa del De Bonis, possiamo pensare che anche nella Cronica autografa, ora perduta, di ser Bartolomeo, vi fossero delle noterelle in latino, che sarebbero state poi alquanto ampliate. Avvertasi anche che il Muratori e il Pasqui pare si siano serviti di codici con postille latine, avendoli reputati migliori e più autorevoli degli altri.

[3] Debbiamo avvertire che non teniamo alcun conto di quelli senza punto note, perchè non hanno che assai scarso valore.

colla edizione del Muratori; questo dimostra che forse tutti è due derivano da quel codice che fu fornito da un aretino al patrizio senese Benvoglienti e che egli ricopiò per il Muratori, come diremo parlando delle edizioni: buoni codici dunque tutti e due, superiore però *G* ad *E*, perchè più corretto ci dà il testo più integro [1].

Ma altre considerazioni possono farsi sull'importanza di *G*. Francesco Redi possedè diversi codici della Cronica di ser Bartolomeo di ser Gorello, due di questi soltanto sono pervenuti fino a noi, cioe i Laurenziani-Rediani *G* ed *F*: e da una annotazione che il Redi fa al cod. *F*, risulta che i migliori, i più corretti erano i codici in foglio: " *Vedi*, egli scrive, *gli altri Esemplari, e particolaramente quelli in foglio* " *della mia Libreria perchè son molto più corretti di questo* „ [2]. Ora noi troviamo sia nell'opera: *Origine della lingua italiana* del Menagio, sia nel *Vocabolario di voci aretine* del Redi stesso [3], citati ora questi, ora quei versi della Cronica di ser Bartolomeo. Partendo dal presupposto che il Redi, com'è naturale, abbia saputo scegliere fra i suoi codici nell'offrire un esemplare al Menagio, specialmete pensando che le citazioni dovevano farsi in un'opera della natura di quella citata, e per di più che il Redi come il Menagio erano accademici della Crusca, confrontando poi quelle citazioni con i codici *G* ed *F*, unici rimasti dei rediani, troviamo, che, sebbene esse non corrispondono perfettamente, pure si avvicinano di più al cod. *G* [4].

Similemente confrontando i versi citati dal Redi medesimo nel suo *Vocabolario di voci Aretine* coi codici suddetti troviamo lo stesso risultato [5]; concludiamo dunque che *G* si avvicina più di tutti a un codice *X*, che il Redi deve aver dato al Menagio e di cui egli stesso deve essersi servito per le citazioni nel suo Vocabolario, per cui è fra i due rimasti della Libreria Redi il migliore.

E finalmente si dovrà considerare il colorito dialettale del predetto codice che è pure un elemento che ha molta importanza nella lingua del tempo. Ecco alcuni saggi: Cap. II, v. 51: .... *accordar loro i scotti* (gli scotti); v. 117: .... *io virò* (irò, andrò) *pur con l'animo sincero;* cap. VII, v. 179-180: .... *io non darebbi* (darei) | *se poi l'ar-*

---

[1] In generale tutti e quattro questi codici con glosse latine sono accurati: dichiarano infatti o di aver avuto sott'occhio altri codici, come fa *G* nelle glosse al cap. II, vv. 187 e 206 e al cap. XII, v. 139; oppure rammentano documenti del tempo, come *E*, *B* ed *F* che ricordano al cap. V, v. 280, lo statuto del Duca d'Atene " tempore libertatis factum „ dell'anno 1342 che conservasi anche ora nell'Archivio del Comune di Arezzo, stanza I, armadio *A;* e *B* che in una glossa finale al cap. II, trascrive intera una rubrica di questo statuto.

[2] Vedi indietro, la descrizione di questo codice, a p. XVIII.

[3] L'opera del Menagio di cui qui si parla fu edita a Ginevra nel 1685. Il *Vocabolario di voci aretine* del Redi è ancora inedito. Vedine copia nella Biblioteca Marucelliana di Firenze, num. 69.

[4] Che veramente il Redi fornisse un suo codice della Cronica di ser Bartolomeo al Menagio risulta chiaro dall'*op. cit.*, p. 27, dove a proposito del modo di dire: *Separar le lance dalle mannaie*, nota: " È proverbio tri- " tissimo tra gli Aretini e l'origine di esso raccor si può " da quanto scrive ser Gorello nel cap. III della Cronica " manoscritta d'Arezzo in terza rima, comunicatami " dal sig. Francesco Redi, gentiluomo aretino „. Si confrontino poi, per esempio, i versi della Cronica citati dal Menagio (*op. cit.*, loc. cit.): *Separar le lance dalle mannaie*, oppure *op. cit.*, p. 176: *Col di Gragnone, ecc.*, oppure *op. cit.*, p. 177: *Porta Colcitrone, ecc.*, oppure *op. cit.*, p. 291, e via di seguito.

[5] Vedansi le citazioni che il Redi fa nel *Vocabolario* alle voci: *agupare, Arezzo, bistratto, callare, cavallaria, conseglio, fora, gambetta, getto, menaia*, ecc.

desse (rendesse) *una vil fava busgia*; cap. VI, v. 160: *prima tu l' Etiopia* (prima nell'Etiopia), ecc.

Concludiamo dunque: *G* è il migliore de' codici rimasti, e quindi quello che noi seguiremo in questa nuova edizione della Cronica di ser Bartolomeo di ser Gorello, perchè più corretto sia in sè stesso considerato, sia in confronto cogli altri, sia per esser più simile ad un codice *X* in foglio che il Redi dette al Menagio e di cui si servì egli stesso, come di sopra si è detto, e finalmente perchè è più corrispondente alla lingua e alla maniera del poeta avendo un maggior numero di dialettalismi.

*
* *

Seguono ai codici con note in latino quelli con note in volgare, essi sono: *A*, *I*, *D* e *C*.

Il cod. *C* appartenne, come abbiamo detto alla famiglia Brandaglia, precisamente a Leonardo, che lo annotò, secondo il nostro avviso, per cui quanto a questo è affatto indipendente dagli altri e da classificarsi a sè.

Dei codici della Biblioteca aretina della Fraternita dei Laici *B A C D* (num. 1, 2, 3 e 4), solo due meritano di esser tenuti in qualche considerazione e cioè *B A*, (num. 1 e 2), il primo dei quali ha le note in italiano e sono traduzione di quelle latine del secondo.

I codici *I* e *D* derivano da uno stesso esemplare, il codice di casa Sinigardi: *D* fu esemplato l'anno 1629 e *I* l'anno 1698. Girolamo Sinigardi copiò da un codice ora perduto l'esemplare da cui derivano i sopra indicati codici, l'anno 1623, come già abbiamo detto a suo luogo [1].

Quanto alle note, il cod. *D* ne ha di scarso valore e pochissime; il cod. *I* ha note quasi uguali a quelle del cod. *A*: da un confronto fra i due *A* e *I* risulta che *I* ne ha di più, non ostante possiamo credere che la copia Sinigardi derivi da questo cod. *A*: devono le note di ambedue i codici *A* e *I* essere la traduzione di quelle latine, ma sono sciatte, tradotte male e qualche volta non sono state capite.

*
* *

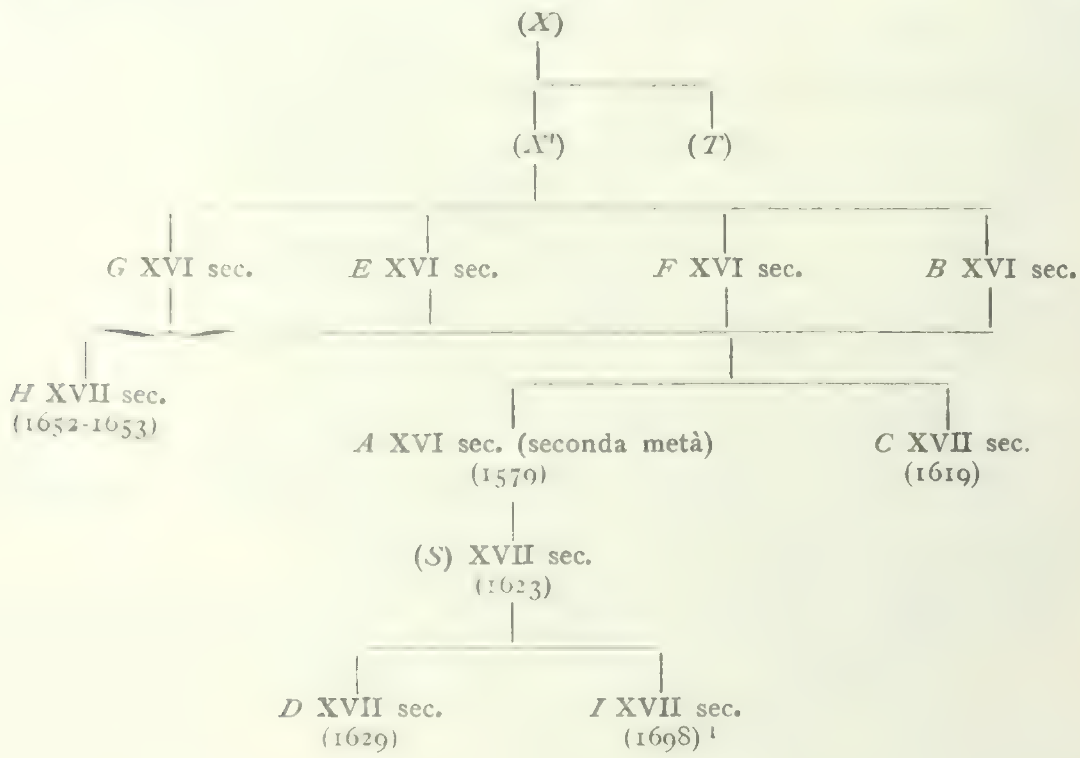
Riassumendo avremo:

Da un cod. *X* originale perduto (sec. XV) è derivato il codice importantissimo Alessi, ora perduto, che chiameremo *X'*, e il codice del Tizio Senese che chiameremo *T*, di cui però non possiamo tener alcun conto, per esser troppo poco quello che di esso conosciamo dalle citazioni che il detto Tizio fa nella sua *Historia Senensis*. Dall'alessiano *X'* sarebbero derivati i codici con glosse in latino *G*, *E*, *F*, *B*

[1] Risulta da un esame delle varianti dei codd. *I* e *D*, che il cod. Sinigardi, perduto, aveva scarso valore.

e più tardi derivarono da tutti indistintamente i codici *A* e *C*. Avvertasi che di *G* abbiamo una copia nel cod. *H*. Da *A* è derivata poi la copia Sinigardi perduta, che chiameremo *S*, da cui poi derivarono le copie *D* e *I*.

Ecco un quadro dimostrativo della genealogia dei codici della Cronica di ser Bartolomeo di ser Gorello.



III. — Edizioni della Cronica

Si hanno due edizioni della Cronica di ser Bartolomeo di ser Gorello, quella del Muratori, nel tomo XV dei *RR. II. SS.* a p. 809 sgg. e quella di U. Pasqui nel vol. IV di *Documenti per la Storia di Arezzo nel Medio evo*, p. 97 sgg.

Il Muratori, come abbiamo detto, segue una copia fornitagli da Uberto Benvoglienti, dotto patrizio senese, che già gli aveva fornito tanto materiale cronistico senese, pubblicato poi nei *RR. II. SS.*, e pare che questa copia del Benvoglienti derivasse dal codice, di cui già abbiamo parlato, della famiglia Sinigardi aretina, codice che allora doveva essere grandemente stimato per la ragione che si credeva, a torto, di quella famiglia l'autore della Cronica. Dal codice Sinigardi perduto derivano indubbiamente *D* e *I* di cui si è parlato; resta dunque facile dedurre quale impor-

[1] Abbiamo in questo quadro chiuso in parentesi le lettere indicanti i codici che sono andati perduti.

[2] Per tutto questo vedi la Prefazione muratoriana alla Cronica e il titolo stesso in *RR. II. SS.*, tomo XV p. 809 sgg.: "Gorelli | Aretini notarii | poëma | "italice scriptum | de rebus gestis | in civitate aretina | "ab anno MCCCX usque ad annum MCCCLXXXIV. | "Nunc primum prodit | e manuscripto codice senensi ", e *Lettere* di Apostolo Zeno, Venezia, 1752, vol. II, 312 (14 marzo 1724).

tanza potesse avere una tal copia del patrizio senese. Si pensi però che il Muratori si giovò pure di altri due codici, il cod. *F* (Laurenziano Rediano num. 20) che conosciamo, e forse il cod. *G* (Laurenziano Rediano num. 66) già esaminato anch'esso, e che per di più egli era uomo di vasta dottrina e di profondo acume critico [1]. Se dunque l'edizione muratoriana non è potuta riuscire molto corretta, è però tale da doverne tener conto ed è certo migliore dell' altra più recente di U. Pasqui che potè vedere tanti codici di più, come dimostreremo fra poco.

In qual modo potè la Cronica di ser Bartolomeo trovar posto nella raccolta muratoriana? Un po' di storia: Nel 1714 il Muratori fu ad Arezzo, come risulta da una sua lettera scritta da Firenze al Benvoglienti, a Siena; vide e frugò negli archivi di quella città. " Buoni archivi in Arezzo, egli scrive, gentilezza somma ancora in quelle " parti, sicchè più di quel ch'io pensava mi son fermato, etc. [2] „. Pare però che non trovasse questa Cronica, perchè alcuni anni dopo e precisamente il 12 dicembre 1721 scrive al Benvoglienti stesso da Modena e accenna alla cronica che dal senese gli era stata esibita e di cui gli era anche stato detto qualcosa: " Da quel poco che V. S. " illustrissima mi accenna intorno alla storia in rima di Arezzo, veggo esser quella " un'operetta da stimar molto a proposito, ecc. [3] „. E seguita chiedendogliene copia. Intanto, come s'è visto, Apostolo Zeno scrive da Vienna al Muratori offrendogli anche lui un codice di ser Bartolomeo, scritto nel 1618, di mano di Iacopo Burali aretino. Il Muratori, nello stesso anno, anzi per esser più esatti, poco più di un mese dopo, ne dà avviso al Benvoglienti e gli dice che non sa risolversi ad accettare il dono [4].

Questo è quanto si è potuto raccogliere dalle lettere inedite dal Muratori scritte a Toscani, la conclusione è che l'illustre autore della raccolta dei *RR. II. SS.* ebbe dal Benvoglienti la copia desiderata, pare però senza le note, da quello che troviamo scritto nella prefazione muratoriana alla Cronica (vedi p. XXXII, nota 2), per cui il Muratori le pubblicò di su due codici che già erano stati dati dal Balì Zaverio Redi al Benvoglienti e che egli trasmise forse colla copia della Cronica al Muratori [5]. Quanto

---

[1] Ecco come il Muratori dichiara nella Prefazione all'edizione della Cronica di ser Bartolomeo in *RR. II. SS.*, tomo XV, e che può leggersi di seguito alla presente Introduzione, di curare l'edizione stessa: " Versibus autem Gorelli nonnunquam ex amanuensium " incuria luxatis, praesidio alicui erunt appositae notae " sive lectiones variantes, quas ex geminis viri claris- " simi Francisci Redii codicibus collegit supralaudatus " Benvoglientus. Erant insuper ibi notae quaedam hi- " storicae ad explicationem textus perutiles, ideoque ad " calcem cuiusque paginae, iuxta morem, et ipsas dabo „.

[2] MURATORI, *Epistolario*, Modena, 1902, vol. IV, p. 1651.

[3] MURATORI, *Lettere inedite scritte a Toscani*, Firenze, 1854; lettera del 12 dicembre 1721.

[4] Il signor Apostolo Zeno mi esibisce la *Storia d'Arezzo* in terza rima di ser Gorello Sinigardi. Credo che sia quella di cui ha fatto acquisto V. S. Illustrissima, ecc. (MURATORI, *op. cit.*, p. 342). Crediamo che si ingannasse perchè non è la copia Burali uguale a quella Sinigardi, come risulta da un esame delle note che ancora rimangono della copia Burali con quelle del cod. *I* che deriva dal cod. Sinigardi perduto.

[5] MURATORI, *RR. II. SS.*, tomo XV, Prefazione. Si ricava di qui che il Benvoglienti trascrisse di sui codici rediani alcune varianti, le note storiche poi, che ormai conosciamo, furono trascritte dal Muratori che le trovò utilissime all'intelligenza del testo: " Erant " insuper ibi (cioè nei sopradetti codici) notae quaedam, etc. „. Dalla Prefazione che il Muratori fa alla Cronica, apparisce quanto abbiamo detto. Infatti egli avverte che i due mss. sono tutti e due del Redi, uno in foglio, l'altro in quarto, e uno, quello in quarto, non v'è dubbio, come già abbiamo detto più innanzi, che sia il cod. laurenziano rediano 20, da noi chiamato *F*, per una nota che troviamo al cap. II al verso: *Appresso ten*

al codice del Burali offerto al Muratori da Apostolo Zeno, possiamo esser sicuri che egli lo ebbe, infatti ne dà relazione nella citata prefazione, e ne riporta anche qualche nota per saggio. Bisogna però dire che forse non gli piacque molto e non se ne servì gran fatto, perchè le note non son mai tratte da esso [1].

*
* *

Il Pasqui dice di seguire per la sua edizione il cod. *A* per tre ragioni: primo perchè è più vicino all'originale, secondo perchè è più completo, terzo perchè è il più antico di quelli rimasti. Dell'asserita vicinanza all'originale la prova non si può avere, se l'originale è perduto; sarebbe più proprio dire che è il più corretto fra i codici esistenti, e per affermar questo bisognerebbe che quel suo codice prescelto non avesse gli errori che a suo luogo faremo rilevare e che per conseguenza egli riproduce nella sua edizione. Basta un rapido esame di confronto con gli altri codici per vedere che non è neanche il più completo: mancanvi alcuni versi sul principio del capitolo terzo, dove fu lasciato uno spazio bianco, senza neppure i due versi coi quali comincia detto capitolo in altri codici, e sono state omesse qua e là per inavvertenza del trascrittore lettere, sillabe, parole e terzine come avverte il Pasqui stesso [2].

La terza ed ultima ragione per cui egli dice di aver seguito quel codice, cioè che esso è il più antico dei rimasti, ha un valore assai relativo, perchè si tratta di copie e quindi, come può facilmente comprendersi, una copia più recente può benissimo derivare talvolta da un codice più autorevole e più antico.

Concludendo dunque, nessuna delle ragioni addotte per provare la superiorità del codice *A* è sufficiente per noi.

Scendiamo ora a un esame più minuto del codice stesso e vediamo quali errori esso ha cagionato all'edizione di cui parliamo.

Ecco qui, per saggio, alcuni errori della edizione del Pasqui, dai quali apparisce come egli abbia peggiorato la edizione muratoriana:

Al cap. II, v. 26 sgg. dove si parla del vecchio simboleggiante Arezzo, il Muratori ha:

. . . .
viddil d'antiqua et honorata vista,
coi panni lacerati et in capelli.

Palliani e Roselli, dove è detto che era di casa Palliani, come il cod. *F* (vedi addietro a p. XVIII, nota 5).

[1] Le note del cod. Burali sono copiose e lunghe, in italiano, e non somigliano a quelle dei codici di cui si è parlato, ma sono di scarso valore. Vedasi questa, per esempio, che è riportata dal Muratori nella Prefazione; altre si trovano nella sopra citata lettera al [illegible], nella quale parla a lui dell'offerta che gli ha fatto lo Zeno. "Di Marcellino vescovo che fiorì "circa l'anno 1230 ser Bartolomeo scrive: Di tale im- "presa molto mal gli colse, | fu strascinato fino a Ca- "stiglione | , e poi la vita un tanto error gli tolse. "Il Burali irato: Tu menti per la gola, perchè fu im- "piccato a Palmarino in quel d'Ancona per ordine di "Federigo II imperatore ".

[2] U. Pasqui, *op. cit.*, p. 97.

Il Pasqui:

. . . .
viddil d'antiqua et honorata vista.
coi panni lacerati et li capelli.

Lacerare i capelli non si dice e poi non sta bene con quello che vien dopo:

Dal viso li pendea canuta lista, ecc.

Allo stesso capitolo, v. 106 sgg. il Muratori e i codici più autorevoli, come *G* ed *E* leggono:

Certo son io che non dirai menzogna,
et io la scriverò, padre, via meno, ecc.

Il Pasqui invece, seguendo il codice *A*:

Certo son io che non dirai menzogna
et io la scriverò, padre mio ameno, ecc.

Secondo la lezione muratoriana il senso è chiaro: tu non mentirai, dice ser Bartolomeo al vecchio simboleggiante Arezzo, e tanto meno mentirò io, invece quell'aggettivo *ameno* è proprio sconveniente e ridicolo.

Al cap. III, v. 52 sgg. il Pasqui, seguendo il cod. *A*:

. . . . *et come caccia ai cani*
seguir li Fiorentini in su quel puncto
fino alla porta con gli effetti vani.

Cioè: i Fiorentini inseguirono gli Aretini fino alle porte d'Arezzo come si dà la caccia ai cani (!).

L'edizione muratoriana e i codici migliori ben più ragionevolmente hanno:

. . . . *et come caccia cani*
seguir li Fiorentini in su quel puncto,
fino alla porta con gli effetti vani

Cioè: come i cani inseguono la caccia, la selvaggina, così i Fiorentini inseguirono gli Aretini [1].

Allo stesso capitolo, v. 104 sgg. intorno ai Pietramalesi e alla loro arme gentilizia, secondo i migliori codici e l'edizione muratoriana leggiamo:

. . . .
a cui Tubbian per origine è dato,
che fece poi il sangue tanto chiaro,
che per virtù fece el saxo quadrato.

---

[1] Allo stesso capitolo, v. 55 sgg. tutti i codici e il Muratori hanno: "ch' al rimanente mio con ardir "prompto | ricrebbe sì per difesa la possa, ecc.„. I Fiorentini, dice il poeta, inseguirono gli Aretini fino alle porte d'Arezzo. dopo Campaldino, ma invano, perchè agli Aretini rimasti ricrebbe tanto la possa del difendersi, che resero inutili i tentativi dei nemici. Ora il Pasqui, contro l'autorità di tutti, legge: "....ch'al rima-"nente mio con ardir prompto | rincrebbe sì per difesa "la possa, ecc.„ e non è sbaglio di stampa, come di mostra la nota filologica che egli pone: *tutti gli altri* [codici]: *ricrebbe*.

Quel secondo *che* è correlativo del *tanto* del verso precedente: il Pasqui, senza l'autorità di alcun codice, ha:

. . . .
a cui Tubbian per origin è dato
che fece poi il sangue tanto chiaro,
e che per virtù fu il sasso quadrato.

Al cap. IV, v. 70 sgg. la lezione dell'edizione del Pasqui non dà senso:

Assai ne fece per terra gittare
roche e castella e quel che facto fosse,
che contro a me volessin patteggiare,

Il Muratori e gli altri codici migliori hanno:

Assai ne fece per terra gittare
rocche e castella e qual che forte fosse,
che contro me volessin parteggiare

Allo stesso capitolo, v. 118 sgg. il Pasqui accetta la lezione di *A* che non dà senso:

Chè quei ch'havien granditi ei miei confini

(notisi che sopra si parla di un solo, del vescovo Guido Tarlati)

hebber sett'anni sotto mio campione
et honorati li miei cittadini.

Invece la lezione del Muratori e dei migliori codici è:

Chè quei ch' havia granditi ei miei confini
e ben sett'anni suto mio campione
et honorati li miei cittadini, ecc.

Altro errore del Pasqui.

Al cap. IX, v. 208 sgg. egli legge, seguendo *A*:

Nova amistà non dura alla percossa,
che tanto serve quanto può ritrarme,
dove l'antica guerra non fu mossa.

Non dà senso. Invece, secondo i codici migliori e l'edizione muratoriana:

Nova amistà non dura alla percossa,
che tanto serve quanto può ritrarme,
mentre l'antica e vera non fa mossa

cioè: non si scrolla, rimane immutata, incrollabile [1].

---

[1] Anche nelle note che pone in fondo, ad illustrazione della Cronica di ser Bartolomeo, il Pasqui è trascurato. Vedasi, ad esempio la nota 41 che è così concepita: " *Hist.*, IX, XXV. In nota marginale: Livius ponit " in secunda Deca, sicut tria sunt Etrurie capita: Arre- " tium, Perusium et Bulsenum ". Che razza di nota! La citazione poi della *Storia* di Livio è errata (vedi più avanti cap. 37). Così pure può vedersi la nota 43, nella

E potremmo seguitare ancora, ma questi esempi sono già sufficienti a dimostrare che la edizione del Pasqui ha peggiorato quella muratoriana.

Dobbiamo finalmente avvertire che l'una e l'altra non tengono conto di tutte le glosse de' codici almeno che servono loro di esemplari: eppure il Muratori aveva riconosciuto che quelle note erano preziose e da non trascurarsi come a suo luogo abbiamo avvertito.

*
* *

Metodo da noi seguito in questa ristampa.

I nostri vecchi, quelli se non altro che curavano con coscienza la edizione di un'opera, consultando più codici, sceglievano la lezione che a loro sembrava più vera e rimpastavano così un nuovo testo. Questo sistema è molto pericoloso e falso talora: fra due lezioni, una più arcaica, più rozza, l'altra più naturale perchè più ammodernata, c'è il caso di scegliere la seconda e, novantanove volte su cento, di aver torto e di stampare quello che l'autore non scrisse. Si sa che chi ha avuto per le mani un ms. molto spesso può averlo raffazzonato a modo suo.

Ad esempio il Witte, com'è noto, a motivo di questo, nella sua edizione della *Divina Commedia*, scelse sempre la lezione più difficile e la più primitiva. Or noi qui non seguiremo in modo assoluto il principio da lui posto, ma cercheremo di guardarci bene da quelle lezioni di codici che evidentemente rivelano nell'amanuense lo sforzo di averle volute ammodernare o comunque ritoccare a capriccio.

Abbiamo poi messo da parte la quistione ortografica, che nel caso nostro aveva poca importanza: non possedendo l'autografo, si trattava di riprodurre l'ortografia del copista *α* e del copista *β*, posteriori di lustri e anche di secoli.

La questione più ardua e più importante era quella della scelta del codice da seguire per la nuova edizione fra i vari che ancora rimangono. Dopo un esame accurato e diligente, noi ci siamo persuasi che il codice migliore è *G* (Laurenziano Rediano 66), e lo abbiamo pertanto adottato nella nostra ristampa, non per questo però neghiamo autorità agli altri, che potranno più o meno esser da noi seguiti in ordine di importanza, quando il bisogno lo richiederà. Certo in questo lavoro abbiamo cercato di essere quanto più fosse possibile obiettivi. Le varianti di senso abbiamo notate sempre e così quelle evidentemente spropositate, perchè talora lo sproposito può esser utile per ricavarne una nuova lezione, tal altra risulta chiaramente da che lezione vera derivi.

Quando non si è potuto fare a meno e abbiamo dovuto aggiungere o togliere delle lettere o delle sillabe, per ragioni metriche, nel verso, le abbiamo chiuse in parentesi quadra[1].

quale sbaglia citando il canto del *Purgatorio*, ove Dante parla dell'Arno. Inoltre riportando le note latine dei codici, non avverte se esse sono di quello o di qualche altro codice, ma dice semplicemente: "*nota marginale*"; gli manca dunque, come si vede, l'esattezza.

[1] Come [illegible] generale, in questa nuova edizione,

Si è poi stimato utile riportar tutte le glosse del codice preso a modello.

Certo, per quanto abbiamo posto ogni diligenza nella ricostruzione del testo sulla scorta dei migliori codici rimasti, restano più qua e più là dei luoghi nella Cronica, che per l'imperizia dell'autore o per esser arrivati a noi guasti e corrotti, o per l'una e l'altra cagione insieme, non danno alcun senso, ma a tale inconveniente non si poteva porre rimedio.

Arezzo, 14 ottobre 1917.

Giovanni Grazzini.

fra due versi di cui uno risponda a capello alle ragioni metriche e uno no, noi crediamo, che, data l'antichità della Cronica, bisogni non guardar tanto per la sottile. I codd. *F* ed *E* e l'edizione del Muratori e un poco anche quella del Pasqui non vanno esenti dalla preoccupazione delle regole metriche nella ricostituzione de' versi.

IN GORELLI
POËMA
DE REBUS GESTIS IN CIVITATE ARETINA
PRAEFATIO LUDOVICI ANTONII MURATORII

CIVITAS Aretina, cum antiquitate originis, tum praeclaris ingeniis in Etruria celebris, summeque spectabilis, digna plane erat, quae vetustum ac locupletem quempiam suarum rerum Scriptorem nobis dedisset, ut illi quoque illustris locus in Collectione nostra foret. Verum frustrata est heic spes mea omnis atque inquisitio. Aut nullos illa tulit, aut si quos tulit, pro more suae edacitatis eos tempus absumsit. Quando ergo majora ac meliora non possum, producere saltem juvat *Gorelli* Poëma rhythmicum, sive partem Aretinae Historiae Italicis versibus jamdiu expressam. Erat huius Poëmatis exemplar Eruditissimo Viro, ac Senensis Urbis Patricio, Huberto Benvogliento, illi nimirum, cui debeo ac aeternum debebo rerum suae Patriae Scriptores in hac ipsa Collectione primum aut editos aut infra edendos. Et is quidem studiosissimus publicae utilitatis, meique consilii amantissimus, hunc etiam Librum mihi liberalissime, vixque exoratus, concessit.

Poëmatis Auctor, inquam, *Gorellus* fuit, Aretinus Civis, synchronus, & fere omnium, quae scripsit, oculatus testis. *Gorelli* nomen nihil aliud est, quam *Gregorius*. Ante annos quadringentos *Ghirigoro* dicebatur Tuscis, qui Gregorius fuit Latinis. Ab hoc vocabulo dimidiato effluxit *Goro*, & ex isto diminutivum *Gorello*. Clariss. Vir Apostolus Zenus Augustissimi Imperatoris Caroli VI. Historiographus atque Poëta, mihi per literas significavit, se quoque sibi procurasse idem Poëma manu exaratum, ejus vero Auctorem appellari *Ser Gorello di Ranieri di Jacopo Sinigardi d'Arezzo*. Ex his habes Gorelli patrem Raynerium, avum Iacobum, familiam vero Sinigardam. Non deerunt, qui pro *Sinigarda* legendum suspicentur *Sighinarda;* hanc enim gentem Cap. I. inter ceteras, quae in Aretina Civitate, ac in regione Portae Cruciferae praestabant, Auctor ipse commemorat. Verum adhuc Aretii florere *Sinigardam* Familiam, monet in Notis Benvoglientus; & in altero Poëmatis exemplari non *Sighinardi* occurrit, sed quidem

Cioncioli, Sinigardi, e Caponsacchi

Idem tamen Benvoglientus ibidem veretur, ne pro *Sighinarda* gente invecta fuerit in versum *Sinigarda.* Fortasse qui olim *Sighinardi* appellabantur, procedente tempore facili literarum inversione, uti apud vulgus accidit, *Sinigardi* sunt appellati. Ego rem in medium relinquo. Sat vero titulus prodit, Notarii munere functum fuisse Gorellum; quippe is appellatur *Ser Gorello,* jamque constat, potissimun Notarios titulo *Sere* fuisse distinctos. Hoc autem munus ii olim exercere solebat, qui ex Nobilium coetu essent. Inducit ille Cap. VII. Aretium ad se ita loquentem:

A quelle amare e sue triste mosse,
Che fo di Luglio nel sessantacinque,
La fede tua convenne che vi fosse.

Innuere haec videntur decretum aliquod in publicas tabulas ab ipso Gorello relatum. Quod extra dubitationem est, ex his intelligere possumus, Gorellum publicis negotiis interfuisse Anno 1365. Quum vero Civitas Aretina ab Alberico de Barbiano Comite Cunii, atque ab ejus copiis capta & miserrima populatione Anno 1381. afflicta fuerit, auctor est Gorellus non uno in loco Cap. XII se quoque in tanta calamitate immixtum fuisse, fibique fuga salutem quaesiisse. Accipe, quae inter cetera Aretina Civitas colloquendo cum ipso habeat:

Io so ben, come e dove tu fuggisti,
E so ancora chi te gìa cercando,
E ancora so le parole, ch'udisti.

Nunc quodnam sit Poëmatis huius argumentum, paucis edisseram. Quinquaginta annos natus erat Gorellus, quum eum cupido incessit tradendi scriptis quaecumque mala Seculo XIV Patriam suam gravissime divexarant, quorum postremum fuerat Libertatis jactura, & Florentinorum jugo colla dedisse. Itaque sub specie senis Aretium, hoc est Civitatem ipsam, Poëtica fictione secum colloquens inducit. Ab origine Urbis facto exordio, res ibi gestas senex persequitur & quot aerumnas ab Anno praesertim 1310. usque ad Annum 1384 Patriae intulerit Civium nonnullorum impotentia, ac internecina discordia factionum, fuse explicat. In ore omnium tunc erat Dantis Aligherii Poëma, Historicis monumentis refertum, & ea metri specie digestum, quae *Terza Rima* appel

latur. Hunc ergo celebrem Poëtam sibi prae oculis Gorellus statuens, suum Poëma texit; sed, bone Deus, quam infra ab Aligherio, quam inconcinne, uno verbo, quam infelici eventu. Vitiosam passim obscuritatem offendis tum in rebus, tum in verbis, & versus claudicantes, & perquam rarum colorem Poëticum. Propterea saepe subsistat Lector oportet, & lecta iterum legat, ut aliquem inde sensum exculpere possit, Lingua ipsa, in qua Etruscum Scriptorem excelluisse fortasse putes, interdum elegantia, interdum puritate destituitur, sive quod Aretinam Dialectum ubique Auctor adhibuerit, sive quod metri ac rhythmorum compedes scribentem angerent. Haec aliaque Poëtae nostro objicias; sed simul mecum fateare, ad res Aretinas Seculi XIV, noscendas Gorelli laborem conducere plurimum posse, immo unicum paene esse, a quo intima illius Urbis ac temporis negotia sint petenda. Quod si tenebris non caret, ne ab iis quidem immune est Aligherii Poëma, cujus tenebras nisi complures suis Commentariis ac Notis depulissent, fortasse nos sero nati, in eo quoque multa desideraremus. Versibus autem Gorelli, nonnumquam ex Amanuensium incuria luxatis, praesidio alicui erunt appositae Notae, sive Lectiones variantes, quas ex geminis V. Cl. Francisci Redii Codicibus collegit supralaudatus Benvoglientus. Erant insuper ibi Notae quaedam Historicae ad explicationem textus perutiles, ideoque ad calcem cujusque paginae, juxta morem, & ipsas dabo.

Sigismundus Titius, qui plurimòs Historiarum Senensium Libros scriptos reliquit, uti me Benvoglientus monuit, Tomo I, ubi de Literatis Aretinis sermonem instituit, haec habet: *Quos inter Gorellus fuit, qui Aretii cladem concinnis gravibusque rythmis deploravit, ex quibus plura desumsimus.* Tum Tomo III, nonnullos ejus versus adfert ad Annum 1384 excerptos e Cap. XX, ubi Senensium fit mentio. Praeterea supra laudatus Zenus ad me scripsit, Codicem suum Gorelli textum, similem prorsus heic edendo exaratum fuisse Anno 1618, manu Jacobi Burali Civis Aretini, scilicet illius, qui Vitas Aretinorum Antistitum evulgavit; ibique uberes Notas ipsius Burali studio additas haberi, quarum etiam specimen ad me misit. Ego pauiculas delibabo ex Cap. II.

Io ti dirò il principio di mio stato,
Di mia Nazion' antica, e de i miei nati,
E qual di loro a tempo m'ha honorato.

Haec ibi a Buralo adnotata leguntur: *No il principio, ma il rinascimento d'Arezzo dopo la cacciata di Desiderio Re de' Longobardi, fu debole; e quivi abitavano tutti artieri, e chi Arte non faceva, non era ammesso alli uffizi, perchè il Popolo non li voleva. E queste sono quelle Famiglie nominate dallo Scrittore, e durarono d'esser sole al governo della Città, fino alla venuta di Federigo I. Imperadore, di Ottone IV, e di Federico II, Re di Cicilia, quali nobilitando con privilegi le Città di Toscana, furono causa, che li Nobili, quali tenevano tutte le Castella del Contado, venissero ad abitare Arezzo, e fu la rovina.* Postrema probo, non autem priora; neque enim quisquam facile ostendat, ante Fridericum I, penes solos Artifices fuisse regimen Civitatum Italicarum

Ma perchè molti si fan della torma,
Dodici fur le Case a far tal banda:
Parmi, che a numerarle tu ti dorma.

Ad primum versum haec adnotat Buralus: *Qui si nota, che si son fatti nella Città molti innesti di Famiglie antiche, quali di presente passano per nobilissime.* Ad secundum: *Il medesimo Scrittore, come Aretino invidioso, non le vuole nominare. Come ho detto, questi erano Artieri, e i Nobili erano ne i monti.* De Marcellino Episcopo, qui floruit circiter Annum 1230, ita scribit Gorellus:

Di tale impresa molto mal gli colse:
Fu strascinato fino a Castiglione,
E poi la vita un tanto error gli tolse.

Buralus ad haec iratus respondet: *tu menti per la gola, perchè fu impiccato a Palmerino in quel d'Ancona per ordine di Federico II, Imperadore.*

In Sant'Andrea fa che tu t'attacchi
Avverardeschi, Manoelli, e Taschoni.

Molte Famiglie (scribit Buralus) *hanno avuto in que' tempi origine da più Ville, come i Marsopini, Ricoveri, e Bacci, Balducci, Lappoli, & altre, che tutte vennero dal quartieri di Quarata, o da luoghi circonvicini. Può ancora essere, che ci sieno di quelle, che alcuno tiene per più nobili di quelle di Quarata, & in que' tempi fussero in corpo a sua madre.*

Dove fur gli Udumer già molto dotti, &c.

Buralum audi: *Gli Udumeri abitavano in Valle-larga. Gli Albergotti nella loro contrada. Della Famiglia degli Udumeri fu Messer Bonaguida e Messer Bonagrazia, uomini dottissimi. Però qui lassa addietro molte Famiglie, che forse gli erano nemiche.*

Rozzelli, Accettanti, Cenci, & Azzi.

Si Buralo fides, *dalli Accettanti vengono quelli del Bene di Firenze.* Atque haec pauca ex Burali Adnotationibus excerpta sufficiant. Interea accipiant Lectores a rudibus Seculis quod possunt, aliaque Aretinae Urbis antiquiora monumenta a me exspectent, si alterum laborem, qui me nunc occupat, aliquando complere ac evulgare mihi licebit.

CRONICA DI AREZZO

DI

SER BARTOLOMEO DI SER GORELLO

TAVOLA DELLE ABBREVIAZIONI

G	=	codice Rediano-Laurenziano, 66.
F	=	codice „ „ 20.
E	=	codice dell'Archivio di Santa Maria della Pieve di Arezzo.
A	=	codice della Bibl. della Fraternita dei Laici di Arezzo, num. 2.
B	=	codice „ „ „ „ „ „ „ num. 1.
C	=	codice „ „ „ „ „ „ „ num. 3.
D	=	codice „ „ „ „ „ „ „ num. 4.
H	=	codice dell'Archivio di Stato di Firenze (Spogli del padre Eugenio Gamurrini, vol. V).
I	=	codice dell'Archivio Capitolare di Città di Castello.
MUR.	=	edizione di L. A. Muratori.
P	=	edizione di U. Pasqui.

CAPITOLO I.

1 Passato il tempo di mia dolce etade Mur., 813 *G.*, *1 a*
infante, pueril, pur et gioconda
d'adolescentia e vana pubertade,
4 da poi di gioventù fiorita e bionda
da quell'incarco che no po fuggire
che ne fa poi mutar la dolce fronda;
7 così trascorso nel mondan desire
con lascivo pensier e senza fama
che per vitii non s'ha nè per dormire [1],
10 tempo passato indarno si richiama [2]
diss'io, vedendom'esser a quel ponto
che le mie foglie imbiancava il mio rama.
13 Cinquanta volte il sol s'i'ho ben conto
per li dodici segni era passato,
co' quattro più, che 'l Sagitario è gionto,
16 poichè dal Tauro fui alluminato
ai Gemini vicin, nel dì che dati
fur li martiri a Giovanni beato [3],
19 quando i miei sensi [4] tucti adormentati Mur., 814
eran per gran pensier ch'el core havìa
da longe parti e più da le nostrati.
22 Et l'uno spirto de' tre si partìa [5]
fantasticando [6] e non per cibo troppo

---

4. e *om.* *E* - vana] vera *A* — 5. da poi di] di *hanno tutti, ma il* Tizio, *op. cit.*, *ha:* che; *ecco come egli riporta questi primi quattro versi:* "Passato el tempo di mie dolce etade | infante, puerile, pura et gioconda | d'adolescentia et vana pubertade | da poi che gioventù fiorita e bionda, ecc." — 6. incarco] incerto Mur. — 7. ne] li *A B C*, Mur. *e P* — 8. trascorse *E* — 9. pensier] appetito *B C D F I* — 11. si] li *A E* — 12. a] in *D* — 13. che le foglie imbiancava et la mia rama *B C*; che le foglie imbiancava ogni rama *D I* — 14. s'io l'ho *E* — 17. perchè *G* — 18. dal dì *D e I*; quel dì Mur. — 21. ch' el] che il *tutti gli altri* - avviva *C* — 22. lunghe *I* — 23. Lo spirto mio da me si dipartiva *F*; Et lo mio spirito di me dipartiva *D e I*; Lo spirto mio da sè si dipartia *E* — 24. e *om.* *E F*

[1] Cf. Dante, *Inf.*, XXIV, vv. 47-48.

[2] *C* annota: "Tempus amissum nunquam recuperatur".

[3] *C* annota: "L'autore pone di quale età si mese a scrivere cioè di 54 anni, al 29 d'agosto". Il cod. *E* nota "il 6 maggio". Noi abbiamo parlato diffusamente di questo passo nella Introduz., e ci troviamo d'accordo per il giorno e il mese con *E* (cf. Introduz., p. vii).

[4] *C* nota: "Memoria, intelletto e volontà, potentie dell'anima".

[5] Cf. Dante, *Vita nuova*, cap. I.

[6] *C* annota: "Effetto del sognare".

ma per notar le cose che sentìa.
25 Sì come quelli che per novo intoppo
alcuna volta per paura adombra
et a suo caminar riceve stroppo [1],
28 così lo spirto per una grand'ombra
feroce armata con due corna in testa,
che subito trovò, tucto se 'ngombra [2],
31 e per certo saper chi fussi questa
co' sì crudele aspecto e sì acerbo,
rechiese lei con sua parola onesta:
34 Dimmi chi se' in atto sì superbo?
Io ti scongiuro per Dio vivo e vero,
eterno sempre et incarnato verbo.
37 El viso suo sì rigoglioso et fero
volse ver lui co' la faccia focosa,
monstrando ben l'aspecto suo altero
G., 1 b 40 et disse con sua lingua venenosa:
Io son la mala pianta di superbia
a Dio spiacente più ch'ogni altra cosa.
43 Io so' ingrata, arrogante et acerba;
io son nelle gravi cose e nelle scieme
colei che compagnie rompe et dinerba [3].
Mur., 815 46 Il mio superbo et maledetto seme
poi che cadde dal ciel mai non si spense
per l'universo, poi che sempre geme.
49 Ma molte sono e più saranno accense
le mie faville per disfar colui
la cui favilla mio color depense.
52 Alhor lo spirto disse: Dimmi a cui.
Ella rispose: Tosto el vederai;
se 'l voi saper, dimandera' ne lui.
55 Chi son color che sotto a' piei tu hai,

4. et.... stroppo *om.* *F* — 6. feroce e armata *P*; armata e con duo *F e* Mur.; co' due corone *H* — 9. co' sì] de sì *tutti gli altri* - e sì] e così *D I* — 11. chi sei con atto *F*; chi sei tu in atto *E*; qual sei in atto *tutti i codd. e P* — 14. El viso suo sì orgoglioso *E*; il volto suo si orgoglioso *F*; il volto suo si rigoglioso *A B C D I e P* — 15. volse.... focosa] la vista volse a lui cruda e focosa *B C D F I e P*; volse a lui crudele e foscha *A*; volse ver lui e colla faccia fiera fosca *E* — 16. dimostrando un aspecto molto altero *A B C D F I P* — 17. venenosa] furiosa *E G H e* Mur. — 18. superba *B F e P* — 19. a Dio nemica più d'ogni *A B C D F I P*; *preferibile* spiacente *per le frequenti imitazioni di voci dantesche* — 20. arrogante] ingnorante *H* - et acerba] e superba *E*; *cominciando da questo verso fino a tutto il verso 81 mancano in B e in C 14 terzine* — 21. gravi] gran *tutti i codd.* Mur. *e P* - scieme] estreme *A C F H I e P* — 22. disnerva *A D E I* — 25. per che *A D I e P* — 28. *così il solo* Mur.; *intendi*: il cui sdegno (favilla) m'accese d'ira *e nota il bisticcio* (le mie faville per disfar colui | la cui favilla, ecc.) *tanto comune anche in Dante; tutti gli altri hanno:* famiglia *invece di* favilla, *e allora deve intendersi:* i cui angeli fedeli mi cacciarono dal cielo e mi accesero di sdegno — 30. Tosto tu il vedrai *A e P* — 31. dimanderanne a lui *E e* Mur. — 32. al piè *E F P e* Mur.

[1] Vedi *Vocabolario di voci aretine* di F. Redi, Bibl. Marucelliana di Firenze, ms. 69, alla voce *stroppare*; "Stroppare, spiccare, levar via con violenza che che "sia tirando a sè. E si usa attivo e neutro. Innamora-"mento di Cecco dagli Orti: *Ed a la fine ogni corda* "*se stroppa*".

[2] Vedi Guittone d'Arezzo, *Rime*, Firenze [illegible] p. 219, sonetto sulla Superbia. Nella R. Galleria degli Uffizi di Firenze, primo corridoio, si trova un quadro in tavola rappresentante san Giovanni Evangelista che sale al cielo, di Giovanni del Buono, scuola fiorentina, seconda metà del sec. XIV. Ha sotto i piedi tre figure, una delle quali è la superbia, rappresentata nella immagine d'un guerriero armato e con due corna in testa.

[3] Fazio degli Uberti, *Liriche*, Firenze 1883, p. 139, sonetto sulla Superbia.

disse lo Spirto, donne tanto meste
et perchè a loro tanto oltraggio fai?
58 Rispose alhor: Le tue parole honeste
mi stringon sì, che gli è forza ch'io dica
e facci a te lor tutte manifeste.
61 Hor sappi che ciaschuna m'è nemica:
Iustitia è l'una, che spada e bilanza
tener diritta in man non gli è fadiga;
64 l'altra è la moderata Temperanza
con amorosa Pace et con Fortezza
ch'è sua sorella e già mai non sta sanza.
67 Da queste si governa ogni richeza
ed ogni stato, signor e comune
è glorïoso et vive co' dolceza.
70 tenendo lor figlioli ad una fune
d'amor legati, sì che giamai tardo
lassano il dolce per l'amare prune.
73 Ed io superba dentro et di fuor ardo,
tiranneggiando robbo, uccido et sforzo
e di mia lingua tucto son busgiardo.
76 Sempre amo guerra et in ciò no m'amorzo:
tosto verranno qui a me da presso,
che disfaran con meco ogni mio sforzo.
79 Et così stando poco a lei da cesso,
venne una veglia magra e mal vestita [1],
che affamata pareva del suo stesso.
82 La cupida, bramosa e scolorita G., 2 a
teneva in mano più serrate borse
de le quali era al collo ben munita
85 Alhor lo Spirto, che de lei s'accorse,
mirando la sua faccia tanto obscura,
quasi dal suo camin tucto si storse [2].
88 Poi, come l'huom che tosto s'assicura,
poi ch'ha passato il dubio e non li noce,
dove il primo pensier li fa paura,
91 mosse a quel ombra tosto la sua voce
dicendo: dimmi chi sei così trista?
e di qual sei venuta sì feroce?

---

1. lo spirto replicò, donne sì meste *D I* — 2. Deh perchè loro *A F*, Mur. *e P* — 4. *così D F e I*; poco mi stringon per cosa ch'io dica ***tutti i codd.*** Mur. *e P*. — 5. *così D F I*; che facci loro a te più manifeste ***tutti gli altri codd.*** Mur. *e P* — 7. Giustizia *A E*, Mur. *e P* — 8. non l'è fatica *A*, Mur. *e P* — 11. *così D F I*; di sua sorella che no' se ne saza *A G H E e* Mur.: ***la lezione di P è congetturale.*** — 12. questa *A E P* — 13. signoria *D I* — 14. e glorïoso vive e con dolceza *A P*; vive] luce Mur. — 15. essendo *E* — 16. da lor legati *D I* — 20. et ho ogni mio pensier falso e bugiardo *F*; et ogni mio pensier falso è e bugiardo *D I* — 23. che con me disfaranno ogni *A D F I P* — 24. stando a lei poco da *A B P* — 25. ver me una maga mal *D I* — 26. suo sesso *A P* — 28. haveva in *A B C F P* — 29. fornita *A B C D F I P* — 31. tucta obscura *A B C D I P* — 34. quando ha *D I* — 35. li fe *A B C D F I P* — 35. tutta la *E* — 36. dirami che facendo così trista *E G H e* Mur.; dimmi chi sei, dicendo, così trista *A B C D I P*

[1] *G* annota: "Hic dicit de Avaritia".

[2] Cf. Dante, *Inf.*, I, vv. 31 sgg.

94 Quella rispose: L'afamata vista
dichiara la mia voglia tanto cupa,
che sempre brama più, quanto più acquista.
97 Io so' la trista e maledetta lupa,
di cui mai l'appetito non si sazia
e quanto l'empio, tanto più s'acupa[1].
100 La mia mortal miseria et disgratia
fu collocata nel profondo inferno
dove con molti in infinito spatia.
103 Io son colei che l'alto Sire eterno
avida per denari tradir feci
e molti poi han lecto tal quaderno.
106 Io son colei . . . . disfeci
per lo . . . . oro
Mur., 816 ch'a molti darà ancor diverse neci.
109 E certamente tocharà a coloro
allevati di latte mio antico,
che grandeggiar nel vago concistoro.
112 El nome suo nè il loro io non ti dico,
perchè tosto odirai di suo lamento,
tanto che ti dorrà, si sei amico.
115 Quelle parole in suo proponimento
fermar lo spirto, e de seguir più innanzi
acuto fece, suo intendimento.
118 Misera, di' perchè più disavanzi
sotto e' tuoi piei le vaghe giovinelle
disse lo Spirto, e sopra loro stanzi?
121 Rispose l'ombra: L'accese fiammelle
ardeno sempre contro la mia voglia,
perchè nemica so' di tal sorelle.
G., 2b 124 Cortesia l'una, che tucta si spoglia
per lo prossimo amico e pel vicino;
di loro adversità sempre cordoglia,
127 l'altra, che 'l viso mai non tenne chino,
è Magnanimità, ch'è sempre accesa
inel suo core preziòso e fino.
130 Non cura povertà, nè fare spesa,
sta presto sazia nè mai sente fame,

---

2. veglia tanto obscura *A* — 3. brama quanto *E G H*; brama quanto ognhor più acquista ***A B C***, Mur. *e* *P* — 4. la trista] l'amara *E G H e* Mur.; l'avara *D F I* — 5. di chi mai *E* — 6. e tanto l'empio, tanto più se accupa *B C P* — 7. e gran disgratia *A B C D F I P* — 9. molti ed infiniti *A B C D F I P* — 11. denar tradir lo feci *A B C P* — 13. colei . . . . disfeci] *lacuna* in *G H;* colei che orrida disfeci *A B C F P*; che avida disfeci *D I*; che arida disfeci *E e* Mur. — 14. per lo . . . . oro] *lacuna come sopra in G H*; per l'ingrato et avar proceder loro *E F e* Mur.; per lo 'ngrognato e ancora beuto oro *P*; beuto l'oro *B C*; oro *om. A D I*; *molto meglio ci è parso lasciar questi versi come sono nel cod. G, che raffazzonarli; la congettura che ci par migliore sarebbe:* Io son colei che sua vita disfeci per lo 'ngrognato e ancora beuto oro — 15. ancor *om. B C F*; quale a molti darà diverse *D I*; per dare a molti anchor *A* — 17. di mio *G H*; del latte del mio *A B C D I P*. — 19. El nome loro e 'l suo io ***A B C F P*** — 21. ti dorria *E G* — — 24. fece il suo *B C D I* — 28. facelle *B C D F I P*; faville *A* — 36. nel suo core precioso e divino *D I* — 38. se è questa sazia *E e* Mur.; sempre sta sazia *tutti gli altri codd. e P*

[1] Cf. Dante, *Inf.*, principio del canto VII, Fazio degli Uberti, *op. cit.*, p. 143, sonetto sopra l'Avarizia e Guittone d'Arezzo, *op. cit.*, p. 219, sonetto sullo stesso soggetto.

et non offende e non cura d'offesa.
133 Et io sempre ho le voglie cupe e grame,
et nulla cosa drittamente faccio,
se non quando di morte io ho 'l velame.
136 Di mia condition più dir mi taccio,
perchè si vederà con vero effecto
quel ch'io t'ho detto et più, però mi spaccio,
139 per una mia sorella ch'io aspecto,
la qual tosto vedrai, se non ti parti,
ch'ess'e un'altra semo in un concetto.
142 Alhor lo Spirto, che di cotali arti
conscio non era, nè mai proveduto,
pauroso stava ne' pensieri sparti.
145 E così poco stando hebbe veduto
venire un'altra in dispietosa forma,
che forse a dirlo non saria creduto.
148 E per notare apien della sua norma,
disse lo Spirto in sè mirando fiso,
non si convien che tu qui ora dorma.
151 L'ombra venia con un dolore asciso,
antica molto, strefinando i denti,
mormorando fra sè, col basso viso.
154 Verso de Dio et verso dei parenti
mostrava odiosa et inverso ciascuno,
col naso piacto e gli occhi di serpenti.
157 El suo colore fra pallid'era et bruno,
in man duo chuori sanguinosi havia,
stringendo sì che gocciava caduno [1].
160 Lo spirto alhor quando costei vedìa:
Mirami, disse, perchè io non ti temo,
tu sei pur quell'Invidia ch'io credìa [2].
163 Se tu cognosci così ogni scemo,
sì come tosto me hai cogniosciuta,
la navicella tua havrà bon remo.
166 Così foi facta, allevata e cresciuta; G., 3 a
invidïosa so' d'ogn'altrui bene [3];
l'altrui letitia sempre m'è nociuta.
169 Dogliosa so', se in questo mondo viene
cosa che piaccia a veruna persona, Mur., 817
di chi grandeza o buono stato tiene.
172 Io so' colei ch'al padre non perdona,

2. Ma io *A F P* — 6. se vederai *E* Mur. - puro effecto *A B C P* — 7. et *om.* *A B C P* — 10. altra sono in *D F I*: altra solo in *A B C* — 11. cotali atti *H e* Mur. — 12. preveduto *B* — 14. hebbi *A B C E*, Mur. *e P* — 15. dispietata *E* Mur.; dispettosa *D I* — 16. sarei *A B C D E I P* — 18. in seminando fico *I* — 19. qui tu *F* — 22. con largo *B D I* — 24. e verso di ciascuno *D E F I e* Mur.; odioso e verso di ciascuno *A B C P* — 26. era *om.* *A B C P* — 28. ciascuno *B C D I* — 29. costui *P* — 31. e tu Mur. — 33. tosto tu m'hai *C* — 36. dell'altrui *A E F P* — 38. sel che *A C H* — 39. a ciascuna *D I* — 40. a buono *D I*; pendenza e buono Mur.

[1] Cf. Dante, *Vita nuova*, cap. III.

[2] *C* annota "Vol descrivere l'invidia e suoi effetti e qualità„ e *G* "Hic ponit Invidiam que fuit causa principalis desolationis Aretii„. Cf. anche Guittone d'Arezzo, *op. cit.*, p. 220, sonetto sull'Invidia.

[3] Cf. Dante, *Inf.*, III, v. 48.

et la mia arte trista è sì sottile,
che sa forar per ogni mente buona.
175 Quanti n'ho fatti già venire a vile
bassezza, che son stati gran signori!
ciaschun mi prova, vechio e puerile.
178 Hor mi risponde: Perch'ei tuoi dolori
pruova quel giovinetto e la sorella,
disse lo spirto, che coi piedi accori?
181 L'ombra rispose: Tua chiara favella
m'astringe sì, che non posso tacere,
ch'io non ti dica apien di lor novella.
184 Hor vedi ben se io ho da tenere
amendua loro per mortai nemici,
perchè fan contro me il lor potere.
187 Quel giovinetto, di cui tu mi dici,
è Amor vero, che nel cor s'accende
ad amar tucti et haver per amici.
190 Per loro in tucto se dispone e vende
senza riservo e non riguarda grado,
senza lui amistà non si comprende.
193 L'altra è la donna del gran parentado,
ardente Carità con gran desìo,
che stata sempre mi è sì a disgrado.
196 Questa condusse el ver figliuol de Dio
a prender carne et voler morte cruda
per menda del peccato iniquo e rio [1].
199 Per me, meschina, l'anima di Guida
perduta fu, et per lo mio conseglio
convien che infernal pena molti inchiuda.
202 Io non ti posso più dichiarar meglio
color che sono et più saranno molti
quei che per me faran disfare un veglio [2].
G., 3 b
205 Gli ombrati corpi insieme raccolti
senza lo Spirto et l'un l'altro mirava
come per consigliar se fusser tolti.
208 Alhor lo spirto tacito ristava;
sentendo mormorar fra tal famiglia,
sempre temendo, intorno si guardava.
211 Or quei vidde alegrar a lor le ciglia
e far tra lor sì smisurata festa,

---

1. è trista e sì *B C F P.*; io ho la mia arte trista e sì *H*; trista e sì crudele *A*; è la mia arte trista e sì *D I* — 2. che so far mala ogni *A P*; che so far male ad ogni *D E F I* — 8. ch'è con pieni honori? *C* — 11. che non *A* — 12. se ho da terrere *B*; se ho di lor terrere *A* — 15. cui] che *D I.* — 18. il tucto si *A B C D I P*; loro tutto si Mur. — 19. senza rispetto *C* — 22. Carità] canta Mur. — 23. *l' intero verso om. in H* — 26. mendar el peccato *H* — 29. infernal] infer *A*; mortal *E.* — 33. corpi et insieme *A P*; insieme tutti accolti *D F I*; corpi tutti insieme accolti *E* — 34. et *om. A B C D F I P* — 35. folti *H*; qui tolti *D I* — 39. E a quei vidde *F*; A tai vidde *A P*; Vidde in un tempo rallegrar le ciglia *D I* — 40. a tutti e fare insieme una gran festa *D I*

[1] *C* annota: "del peccato d'Adamo".

[2] *G* annota: "In ista parte ponitur quod propter "Invidiam que erat et fuit inter Guelfos et Ghibellinos "et etiam inter Ubertinos et Petramalenses ac etiam in"ter filios D. Pieri et Bertum D. Masgij destructio ci"vitatis Aretij sine dubio est secuta".

onde lo Spirto n'ebbe meraviglia,
214 dicendo in sè: Che novità è questa?
Sentii da parte fare un grave pianto
con alta voce cordogliosa e mesta,
217 perchè lo Spirto a me tornò intanto

CAPITOLO II.

Mur., 818

Capitulum secundum de condolentia senis, de prima et secunda constructione civitatis Aretii, et de nobilibus domibus civitatis predicte.

1 Tornato a me lo Spirto pauroso
per le tre ombre, quali havìa lassate [1],
e del pianto ch'udii sì doloroso,
4 tucte le membra mie fe spaventate
nel duro sonno, sì ch'io mi riscossi [2],
e poco stetti e fur radormentate.
7 Se ben ricordo, credo che ciò fossi
già in su l'hora che la vagha stella
aspegne de la notte e' vapor grossi [3];
10 e quando ancor la dolce rondinella
forse di sua tristitia si ricorda,
et in sua lingua canta la novella [4].
13 La mente mia non è di sonno ingorda,
et io tornai a quel grave lamento
che mi facea l'orechia quasi sorda,
16 et allo Spirto diè sì gran pavento
ch'io mi volsi dintorno a ragguardare
chi quel[lo] facia co sì duro tormento.
19 Così mirando io sentii parlare
piangendo sempre, con la voce fiocha,
sì come l'uom suol far per gran cridare.
22 E la sua lena mi parea sì poca,
che mi feci a veder chi fusse quelli,
et che dolore havìa, che sì l'affoca.
25 Approximato come fui ad elli,
viddil d'antiqua et honorata vista
coi panni lacerati et in capelli [5].

---

1. si ebbe *B C P* — 2. Che meraviglia *A B C P*: Che novitade *D E F I* — 3. parte poi far un gran *D E F I* — 4. alta] l'altra *A* — 5. ritornò *E F P*; et lo spirito a me tornò *D F* — 10. quali abbiam *C D I* — 11. paventoso *B C* — 14. furno adormentate *B C E* — 15. che ci fossi *A B*; ch'io fossi *D I* — 16. quasi nell'ora *F* — 17. suol spegner de la *A D E F I P* — 20. conta *A B D F I.* — 21. mia *om. G H* — 23. face *B*, fece *C D I* — 24. spavento *B D E I* — 26. chi facea quel così *E F*; chi faccia quello con sì *D I* — 27. guardando poi sentii *A P*; mirando fisso udii *D E F I* — 31. fosser *B C D I* — 34. viddel *F*, viddi l'antica *A B C*, viddi un d'antica *D I* — 35. in] li *A B C D E F I P*

[1] *C* annota: "Superbia, avaritia, invidia „.

[2] Cf. Dante, *Inf.*, IV, vv. 1 e 2; *I* annota: "Il dolor rompe il sonno „, e poi al verso seguente "Di nuovo l'autore sogna „.

[3] *C* annota "La mattina sul far del dì „. Cf. Dante; *Inf.*, XXVI, v. 7.

[4] Cf. Dante, *Purg.*, IX, vv. 13 sgg.

[5] *C* annota "Hic significat Civitatem Aretij in h

28 Dal viso li pendea canuta lista [1],
di quell'antiquo riverente aspecto,
come fu d'Abraam o del Salmista.
31 Di lagrime e di sangue fine al pecto
rigava dalla faccia sua antica,
sì ch'el morir monstrava a lui diletto.
34 Delanïato da gente nemica,
dolersi dimonstrava di sè stesso
et di chi dava a lui cotal fatica.
37 Vedendo sè e' suoi in tal processo
esser venuto, bastemiava forte
chi condocto l'havea a tale excesso.
40 Malediceva sua gravosa sorte,
che i suoi da' suoi son messi a roberia,
a stupri, incendi, adulteri et morte [2].
43 Malediceva il sangue d'Ungheria,
quel da Durazzo e la pugliese gente [3],
e chi diè lui di lui la signoria.
46 Malediceva tutta le semente
di Bostoli, Camaiani et Albergotti
e quanti ne fur rei mai di lor gente.
49 E bastemiava forte in duri motti
la petra e 'l lion rosso [4] che non fece,

---

3. fu già d'Abramo e del *I* — 4. infino *A B C E F* Mur. *e P* — 5. rigava la sua faccia molto antica *E F*; faccia crespa e antiqua *D I* — 6. si che morir *A B C P*; sì del morir Mur. — 8. dolersi si monstrava *B C e* Mur. — 15. incendi ad adulteri *E F* — 18. diè a lui *tutti gli altri codd.* — 19. *questa e le terzine seguenti sino al verso:* se la mia pura fede non mi rema (*p. 12, l. 10*) *si trovano in G come in E e in H trascritte in fondo* — 20. Brandagli et *C* — 21. fur mai de la lor *A D F I P* - gente] mente *F* — 22. *così tutti gli altri codd. e* Mur.: con dir motti *C*; con dar motti *I*

" gura flentis et lamentabilis de illis a quibus et propter " quorum opera eius derobbatio et desolatio est secuta ". Vedasi Pasqui, *La Cattedrale Aretina*, Arezzo, 1880, p. 68, ove si parla del mausoleo al Vescovo Guido Tarlati di Pietra Mala e si descrive la formella terza dal titolo: *Il Comune pelato*, sotto il quale si volle satireggiare il Comune sopradetto, pel cattivo governo, tiranneggiato e spogliato dei suoi beni dai magistrati, innanzi che il vescovo Guido ne prendesse la signoria. Sopra ad un soglio ornato di fogliami, nel cui mezzo campeggia l'arme del popolo, sta un vecchio istupidito, dalla folta chioma e della barba lunga, intorno al quale sono vari personaggi intenti a tirarlo chi per la barba, chi per i capelli, chi per le vesti. Questa satira del Comune pelato fu ripetuta da Giotto nella sala grande del Podestà di Firenze (Vasari, *Vita di Giotto*). Vedi anche lo stesso Vasari, *Ragionamenti della pittura*, ecc. Firenze, 1619, p. 160, Giornata II, ragionam. sesto. " P[rincipe " Francesco de' Medici]. Chi è questo vecchio che innanzi a S. E. [Cosimo] sta cortese, con le mani al capo " e con una benda a uso di sacerdote antico? — G[iorgio]. " Questo è Arezzo, finto in quel modo per i sacrifizi che " già si facevano in quella città nel tempo dei Romani.... " ed ha a' piedi lo scudo entrovi il cavallo sfrenato, in- " segna di quella città, ecc. ". Cf. anche questi versi con la terzina 202 del cap. I di questa Cronica. Fra gli imitatori del proemio allegorico di Ser Bartolomeo, d'imitazione dantesca, ce n'è uno già ricordato nell'Introduz. (p. xiv, nota 3) Antonio da San Miniato, *Hist. obsidionis Plumbini, per actae anno Christi MCCCCXLVIII, in* Mur., *RR. II. SS.*, tomo XXV, cap. II della parte ii, col. 326, che immagina lui pure, come abbiamo avvertito, di incontrare un vecchio venerando, colla differenza però che la sua non è figura allegorica.

[1] Cf. Dante, *Purg.*, I, 36.

[2] *G* annota: " Hic dicit de Guelfis qui primo propter " guerram quam habebant cum exititiis submiserunt Ci- " vitatem Aretij Karolo qui vocabatur Carolus de la " pace ". Il cod. *E* aggiunge: " de Durazzo, rex Ungarie ".

[3] *E* annota: " Di messer Iacopo Caracciolo Napo- " litano ".

[4] *C* annota: " La pietra per i Petramalesi, che " la loro arme è:

□ □ □
□ □
□

" dadetti quadrati, e il leon rosso è l'arme delli Ubertini "; e il cod. *G*: " Hic conqueritur et blasfemat Petramalen- " ses et Ubertinos, quia non permiserunt interfici Lo- " dovicum de Bostolis, et D. Lodovicum de Albergottis et " ser Antonium ad domum Bovacci pro eorum fide ser- " vanda, et etiam apud Quaratam et maledicit diem xviij " novembris, de quo mense fuit captus Dominus Pierus de " Petramala in 1341 ". Vedi anche il Vasari, *Vite dei pittori*,

quando potè, accordar loro i scotti.
52 Maledicea trecento mille e diece
settantuno, diciotto di quel mese,
che altra fiata appresso lo disfece [1].
55 Benchè io avessi sue parole intese,
pur di saper chi fussi hebbi gran voglia,
e la casgion delle sue gravi offese
58 Padre, diss'io, perchè cotanta doglia
nel vostro pianto voi haver monstrate,
et chi stracciato v'ha la vostra spoglia?
61 Chi sete voi? per Dio, non mel celate,
se fortuna felice ve ristori,
et faccia mai le vostre voglie grate.
64 Et egli a me: Deh perchè più m'accori?
qual terra al mondo è che non si' piena
dei fortunosi et gravi miei dolori [2]?
67 Ma benchè 'l tuo parlar mi crescha pena,
perchè tu devi haver di me cordoglio
io tel dirò, se non me vien men lena.
70 Chi fui, chi sono e perchè sì mi doglio,
chè l'esser mio ha revoluto carte,
et ho perduto l'onor ch'haver soglio.
73 Inimicato m'han Saturno e Marte
più che non fecer giamai a' Troiani
et usato hanno in me ogni lor arte;
76 chè la lor procedé da' li lor strani,
la mia da' miei e però più m'offende,
ch' esser dovian figlioli e furon cani [3].
79 Se voi ch'io dica, a mie parole attende, *G., 54 a*
pon l'intelletto tuo a la mia boca,
e non curar s'alcun te lo contende.
82 Et nota e scrive ciò ch'ella te schoca,
che fia memoria eterna di tua fama,

1. li scotti *F H* Mur.; i loro scotti *A B C P*; potea *D*; potea aquetar lor li *I* — 2. mille trecento e diece *B C D I* — 10. per chi *I* — 13. et faccia sempre vostre voglie grate *A B C E F P* (*notisi che lo stesso cod. E, nella trascrizione dei vv. 26-93 di questo capitolo fatta nella fine, concorda*), e faccia liete le doglie passate *D*; e faccia quiete le voglie passate *I* — 15. ch'omai non *D*; che mai non *I* — 17. 'l parlar tuo *A E* (*nella trascrizione già ricordata*), *P* - m'arechi pena *H.* — 18. tu debba *A B C E* (*nella trascrizione già detta*) — 19. non mi mancha lena *A B C D E F I P* — 20. ch'io so' *A P e* Mur. — 21. revolte le carte *E* (*trascrizione solita*) *G H*; revoltato *B C D E F I e* Mur. — 22. perso l'onor ch'haver io soglio *A B C D E F I P e* Mur. — 24. fece *A E F* - li Troiani *D I* — 25. et han contra me usato ogni *E F*; ond'han contro me usato ogni *D I* — 26. procedette dagli strani *E* (*nella trascrizione ricordata*) *G H* — 28. furon] sono *D I* — 29. dica, mie parole intende *A B C E* (*trascrizione ricordata*) *P*

scultori, ecc., Firenze 1846, vol. II, p. 5, Vite di Agostino e Agnolo Senesi: "Sono anche intorno a questa sepol- "tura [il mausoleo del Tarlati nella cattedrale d'Arezzo], "in molti luoghi, l'insegne ghibelline e l'arme del Ve- "scovo, che sono sei pietre quadrate d'oro in campo az- "zurro, con quell'ordine che stanno le sei palle nell'arme "de' Medici, ecc „. Cf. anche di questa medesima Cronica il cap. X, v. 200 e 272 e il cap. XVIII, v. 192.

[1] Qui si allude alla data della invasione in Arezzo della compagnia di San Giorgio (18 novembre 1381) e alla vendita che della città fece il Coucy ai Fiorentini pochi anni dopo (1384), nello stesso mese. Vedasi più avanti, per il sacco dato ad Arezzo dalla compagnia di San Giorgio, il cap. XII.

[2] *G* annota, citando il v. 460 del I lib. dell'*Eneide* con una leggera variante: "Que regio in terris nostri "non plena doloris? Virgilius „.

[3] *I* annota: "Si duole della guerra civile d'Arezzo „.

e non temer chè 'l vero è forte rocha[1].
85 Padre, diss'io, la tua doglienza grama
mi costa tanto e sì forte mi coce,
ch'io metterò al tuo ordir la trama;
88 ma ben vorria che da più alta voce
retracto fussi sì profuso tema
di tua adversità tanto feroce,
91 perch'io cognosco mia virtude scema,
et ignorante più che tu non credi,
se la mia pura fede non mi rema.
C. 4 a
94 Io non so più se non come tu vedi
disposto al tuo voler, padre mio degnio,
chè sempre al tuo honor tucto mi dedi.
97 Figliuol, diss'elli, ora apri lo 'ngegnio
col buon voler, che sempre hai dimostrato,
e fa di verità tuo fermo segnio,
100 Io te dirò 'l principio di mio stato,
di mia natione antiqua e di miei nati
e qual di loro a tempo m'ha onorato[2],
103 e quai verso di me son suti ingrati
e facto m'hanno sempre onta e vergognia,
Mur., 820
nè vale perch'io gli habbia gastigati[3].
106 Certo son io che non dirai menzognia
et io la scriverò, padre, via meno,
chè chi la scrive abaiando agognia.
109 Quando che sia forse fia sereno,
e tu meriterai l'opere tutte
e metterai al tuo cavallo il freno[4],
112 e le malitie tucte fien destrutte
di quei, che tanto fanno vitupero,
e le virtù dei buon saran construtte.
115 Et io non dirò mal dicendo il vero;
come li piace chi più vol s'adiri,
io virò pur con l'animo sincero[5].

---

1. *Tutta questa tersina e le altre tre seguenti mancano in G* — 2. tua dolcezza *A B C E P* — 4. che metterò *B C* — 7. dell'aversità tua tanto *D E F e* Mur. — 10. pura] poca *I* — 11. più quell'hormai come *A P*; Orsù eccomi dunque come vedi *E F*; son più sì come *B C D I*; so' già, se Mur. — 13. all'honor tuo *E F* — 14. diss'egli, horsù apri l'ingegno *A P*; diss'egli hor apri ben l'ingegno *D E F I* — 15. col ben *F* — 16. *In F da questo verso si salta al v. 184, perchè mancano due carte* — 19. quali a tempo di lor m'hanno *B D I* — 20. e quali inverso me son stati *A C P e* Mur.; e quelli che ver me son *E* — 22. n'è però ch'io *A P* — 24. padre mio ameno *A B C D I P* — 25. e chi *C I* — 26. che] ciò *B C* — 27. ne metterai *I* — 28. cavallo] cervello *E* — 29. e tutte le malitie *A* — 30. di quelli che fan tanto *A* — 33. chi pur vuol *A B C D P*; chi si vuol *I* — 34. viverò pur *A B C P*; io viverò pur *D E I e* Mur.

[1] Cf. Dante, *Parad.*, XVII, 118 sgg.

[2] *G* annota: "Hic dicit de Petramalensibus et de "Ubertinis" ed il cod. *I:* "Il rinascimento d'Arezzo, dop- "po la cacciata di Desiderio, re de' Longobardi, fu debole "e qui abitavano tutti li Aretini, e chi arte non faceva non "era ammesso alli offitii, e queste sono quelle famiglie "nominate dall'autore e durarono d'essere sole al go- "verno della città fino alla venuta di Federigo primo im- "peratore, di Ottone Quarto, e di Federigo Secondo, Re "di Sicilia, e i quali nobilitando con privilegi le città de' "Toscani, furono causa che li nobili, quali tenevano tutte "le castella del contado venissero ad habitare Arezzo e "questa fu la rovina, perchè il popolo non li voleva".

[3] *G* annota: "Hic dicit de Bostolis, Albergottis et "Camaianis".

[4] L'arme d'Arezzo è un cavallo sfrenato.

[5] *I* annota: "Chi dice la verità non fa ingiuria "a nessuno".

et lacrimando con gravi sospiri,
come colui che tosto non s'aqueta,
perchè allentati li sieno i martiri.
La tua parola par tanto discreta, G., 4b
si ben comprendo tua oppinione,
ch'io ti dirò ogni cosa secreta.
Diss'egli a me: Tito Livio pone
ch'io fui di tre l'un capo di Toscana
e fui con li altri Etruri ad un pennone [1],
benchè se dica per la gente adana
che Urelia prima nominato fosse [2]
per quella che si fe di vanzarana.
Superbia, invidia la stolta commosse,
odendo commendar mio nobil sito
col suo figliuolo mio principio mosse,
vedendo Etruro el subito partito
non proveduta, loro danno, impresa
che d'invidia sempre avessi invito [3].
Et così certamente è stata accesa
fra i miei figlioli e più fra molti e molti,
ch'hanno di me per sè facta contesa.
Sono superbi, arroganti et stolti
comunalmente più che non han possa [4],
e son per questo spesse volte colti.
Schifai però la disdegniosa fossa,
che vien dal Casentin dritto a mia foce,
e quando è presso a me, fa sua rimossa [5].
Ma quel che più di lor forte mi coce

---

3. alienati li *A B C P*; sgravati li *D I* — 5. la tua *A B C D I*, Mur. *e P* — 7. a me: Ben Tito *B C D P* — 10. adana] vana *D I* — 11. Aurelia *C D* — 12. vanzarana] vampa vana *B C P*; manca rana *D I* — 14. vedendo *E* — 15. mio] suo *I* — 16. udendo *A D E I*, Mur. *e P* — Etrusco *D I* — 17. proveduto il loro danno *A P*; in loro *B C*; a loro *E* — 18. e che *A B D E I*, Mur. *e P*; perchè *C* — 26. di Casentin dritto in mia *E*

[1] *G* annota, sbagliando però nella citazione, perchè non è la seconda, ma la prima deca: "Titus livius ponit "in secunda deca sicut tria sunt Etrurie capita: Aretium, "Perusium et Bulsenum". Cf. Dati, *Storia di Firenze*, Firenze, 1735, p. 22, nota 2: "Che Arezzo sia una città "antichissima e nobilissima è cosa chiara e manifesta". Livio, deca prima, lib. IX, cap. 37, lasciò scritto che ella era uno de' capi o sia Metropoli dell'antica Toscana: "Itaque a Perusia et Cortona et Aretio quae ferme "capita Etruriae populorum ea tempestate erant, etc.". E nella stessa prima deca, lib. X, cap. 37, lo stesso istorico: "Tres validissimae urbes Etruriae capita, Volsi"nii, Perusia, Aretium pacem petiere, etc.".

[2] Vedi Fazio degli Uberti, *Dittamondo*, III, 9: Di là dall'Ambra Aurelia mo' ci aspetta, | Aurelia dico alla città d'Arezzo, | perch'era anticamente così detta.

[3] *G* annota: "Hic dicit quod Civitas Aretii fabu"lose vocabatur Aurelia, que fuit uxor Etrurii quam "ipsam sui filii posuerunt sub infelici nomine ... Opinione tale questa, secondo la quale Arezzo avrebbe avuto nome da Aurelia, moglie di Etruro da lui fuggita e lui ribellatasi insieme col figlio. Cf. anche Villani (Mur., *RR. II. SS.*, XIII), I, XLVII. Il nome Orca che le attribuirebbe, secondo il Nannucci (*Manuale*, II, p. 201) Restoro d'Arezzo nel famoso articolo dei Vasi Aretini è, come si vede dalle posteriori edizioni, per es. del Narducci, un errore di lettura per Orelia. Quanto alle leggende sull'origine di Arezzo, un ingenuo sincretismo le aveva foggiate di ricordi biblici, mitologici e storici e derivarono dalla *Chronica de origine civitatis* al buon Villani. (Gaspary, *Storia della lett. ital.*, II, 320). Cf. anche A. Graf, *Il zibaldone attribuito ad Antonio Pucci*, in Giornale storico della lett. ital., I, 287, 289 e 296. Cf. anche De Bonis, in *op. cit.*, Ecloga intitolata Florentia: ".... Secula clara quidem iam Aurelia "magna vocabar — Aretium post multum, etc.". (E. Carrara, Milano, 1898, p. 30).

[4] *I* annota: "Superbia vana delli Aretini, che non avendo nulla, presumono far gran cose". Cf. Dante, *Purg.*, XIV, v. 47.

[5] *G* annota: "Hic dicit de flumine Arni". Cf. Dante, *Purg.*, XIV, v. 4[illegible].

è che del ben comun non son zelosi,
perchè Sybilla ver dica sua voce[1].
Del proprio bene son desiderosi,
et pure invidia è loro proprio vizio
et in l'altre virtù sono famosi[2].
El nome vero mio fu sempre Aritio
per le molt'are, ch'eran nel mio centro
dove alli dei se facea sacrifitio.
Totil me vense, che di fuori e dentro
disfar mi fece per difecto altrui[3],
e par tornato a star spesso qui in centro,
Io non ti dico crudeltà di lui,
perchè son rinovate assai più crude,
aymè doglioso, perchè e da cui!
Lassomme tucte le mia membra innude
d'ogni forteza[4], sì che poi convenne.
cioè: che'e' cittadin fuggiti alla palude

1. gelosi *A B C D* — 3. ci son *A* Mur. *e P* — 4. l'invidia *B C D I* Mur. *e P*; et propria invidia è il loro *A*; è proprio loro *E* — 5. et in altre *E* Mur.; e de l'altre *A B C D I P* — 6. vero nome Mur. — 7. le *om. E* — 8. dei faceasi *I* — 10. difecto] dispecto *A B C D I P* — 11. quincentro *A B C D I*; presso quincentro *E*; a star questo quincentro Mur. — 13. e assai *D I* — 15. nude *A B C D I P* — 17. fuggin' alle palude *B C D*; che il cittadin fuggisse *I*

[1] *G* annota: "Dicit Sibilla Comana Aretium situ "pulcherrimum cives invidos parit, nunquam reipublice "amatores, quorum bona, ipsis astantibus, alienigene "devorabunt „. Tito Livio dice che Varrone volle per ostaggio centoventi dei primi cittadini di Arezzo, acciò non si ribellassero e fece fermare le porte della città con nuove serrature, parendogli che gli Aretini fossero inclinati a darsi ad Annibale (lib. XXVII, cap. 24).

[2] Fazio degli Uberti, *op. cit.*, loc. cit. "E sono "di natura e d'uno ingegno | tanto sottil, che in ciò "che a far si danno | passan' degli altri le più volte "il segno „.

[3] *G* annota: "Prima destructio civitatis Aretii "facta per Attilam seu Totilam, quando venit contra Ro- "manos et destruxit civitatem Florentie et plures alias "civitates in Lombardia et Tuscia et aliis partibus „. Vedi anche Leonardo Bruni, *Hist.*, Firenze, 1860, vol. I, p. 150; Villani, *op. cit.*, lib. I, XLVII, e Fazio degli Uberti, *op. cit.*, loc. cit.: "Vero è che questa [Aurelia] "mutò nome e vezzo, | quando Attila la prese, e che "dappoi | arar la fece tutta a pezzo a pezzo „. Alla leggenda d'Attila, distruttore di tante città d'Italia e quindi anche di Toscana, si dava fede nel Medio evo. Vedasi questa iscrizione che riporta Girolamo Perelli in un suo ms. della Bibl. della Fraternita dei Laici di Arezzo (ms. 81): "D. D. Anno MCCLXI, "Indictione IV. Die dominico, III Februarii exeunte, "Domini | Magnifici Comites Guido Novellus et Simon "Fratres | Magnifici Guidonis, Dei | Gratia Palatini Tu- "scię, et Magnificę, Dominę Comitessę Ioannę fecerunt "incipere ędificare Portas et Muros Castri | Puppii iam "ab Attila Dei flagello deiecti „.

[4] Aveva Arezzo belle mura a cui accenna anche Livio al lib. XXII, cap. 3. Vedi Burali, *Vite de' Vescovi Aretini*, Arezzo, 1638, p. 4, e Lami, *Lezioni di Antichità Toscane*, Firenze, 1766, p. 440 sgg., ove riporta a proposito delle mura d'Arezzo, un decreto supposto di Desiderio: "Rursus plures antiquas nobiles urbes "ampliavimus, et muris cinximus. Et nunc idem "agimus, circa Lucam, Pistorium, Arecium, Orbitum "et Ethruriam nunc Viterbum, etc. „. Donde apparisce che già prima erano state rifatte le mura ad Arezzo. Il cod. *D* avverte che qui si parla della prima cinta di mura ch'ebbe la città.

La città d'Arezzo non fu disfatta da Totila, come dice ser Bartolomeo, ma dall'imperatore Enrico V che intervenne nel 1111 nelle gravissime discordie scoppiate fra il clero e il popolo aretino nel primo decennio del sec. XII e la demolì, come si crede, fino dalle fondamenta (Vedi Mur., *RR. II. SS.*, tomo XXIV, parte I di questa ristampa, p. 74, ll. 6-8. Cf. anche il cod. num. 63 della Bibl. della Fraternita dei Laici di Arezzo, già citato nella Introduz. agli Annali d'Arezzo (Mur. *op. cit.*, loc. cit., pp. XVIII, 20 - XIX, 12). *Ivi*, negli spogli di Leonardo Bruni, fatti dall'Alessi trovasi "1108: Hetruriam cum exercitu ingressus Henricus Ar- "retinos, qui sibi parere recusabant obsedit, et post "multam cladem mandata facere compulit „. L'Ammirato, *St. Fior.*, Firenze, 1647, p. 48, riferisce diversamente il fatto, attribuendo poi la distruzione della città ad Enrico imperatore. "La città d'Arezzo, egli dice, fu di- "sfatta dall'imperatore Enrico che dagli Aretini fu male "accolto quando venne in Italia a prender la corona in "Roma dal papa. Egli dunque che aveva invece avuto "grandi accoglienze dai Fiorentini fu indignato e sui "primi dell'anno 1111 spianò quella città, superba per "l'altezza delle sue torri e la fortezza delle lor mura "infino a' fondamenti „.

163 rimesse ch'ebbero un poco le penne, Mur., 821 G., 5 a
mi riponessin in picciola forma
che da i Pescioni a sommo Piaza tenne
166 Ma perchè molti si fan della torma,
dodici fur le case a far tal banda:
parmi che a nominarle tu ti dorma [1].
169 Fecemi poi la seconda ghirlanda,
ch'ancor si vede da Santo Agostino,
quel che mi volse far mutar vivanda,
172 vescovo mio primo Marcellino,
che fu mio nato et per suo vitio volse
tormi all'imperio e darmi al fiorentino.
175 Di tale impresa molto mal gli colse:
fu trasginato infino a Castiglione,
poi del mal far mortal prezo gli colse.
178 Et degna fu la sua condanasgione;
cusì fussi punito sciascheduno
che è di mio dolor vera casgione [2]!
181 Hor ti vuo' dir figliuolo, ad uno ad uno
ei miei figliuol che son degni di nota,
quel che si veste di bianco e di bruno.
184 Alhor si pose la mano alla gota,
com'huom che si volessi arcordare,
o pensi donde ingomenci la ruota.
187 In Crocifera me vo cominciare,
poi che è la somità de' miei confini,
et in ciò non mi par, figliuolo, errare [3].

---

1. un po' rimesse ch'ebber poi le *ADIP*; ebber quelli un po' le *BC* — 2. mi riponessin] et reedificata *A* — 6. tu ti] tucti *AEH* — 10. mio et primo *AP* — 15. e poi la vita un tanto error gli tolse *DI* — 18. del mio *ABC* e Mur.; qual del mio dolor ha pur cagione *DI* — 19. Hor figliol ti vo' dir ad *E* — 22. la] una *BCP* — 23. arcordare] *così il solo* Mur.; *tutti gli altri* ricordare. *Preferiamo* arcordare, *voce propria del dialetto aretino* — 25. Alla Crucifera io vo incominciare *AP*; In Crucifera voglio incominciare *F* — 26. perchè è somità di mia *ABCDIP* e Mur.

[1] *G* annota: "Hic dicit qualiter duodecim domus "Aretii reposuerunt civitatem post destructionem factam "per Atilam „. Gambino d'Arezzo, *Rime*, in Scelta di curiosità letter. inedite o rare, sec. XIII-XVII, dispensa CLXIV, lib. II, cap. xiii. Quanto all'espressione *tal banda*, del verso preced., intendi: tale via che dai Pescioni a sommo piazza, ecc., e dice il poeta: "parmi "che a nominarle tu ti dorma „, volendo significare che conosceva bene tali famiglie. Il sopra citato Gambino, *op. cit.*, loc. cit., dice: "dodici case magne e singolari "| che la rifecer poi in breve spatio „, e secondo il medesimo le dodici case più antiche, più nobili aretine sarebbero: Bostoli, Guidoterni, Albergotti, Camaiani, Sassoli, Catenacci, Testi, Ubertini, Montebuoni, Paganelli, Oddomeri e Guasconi.

[2] *G* annota: "Hic dicit secundum augumentum civitatis Aretii factum per episcopum Marcellinum qui fuit "de Aretio, qui postea voluit dare civitatem Florentinis "propter quod Dominus Imperator fecit eum suspendi „. Vedi Pasqui, *Docc. per la St. d'Arezzo*, ecc., vol. IV, p. 283 e *Annales Arretinorum minores*, all'anno 1200; Mur., *op. cit.*, loc. cit., donde risulta falsa l'opinione che attribuisce questa nuova cinta di mura a Marcellino: a tempo suo era già stata fatta. Vedi anche gli *Annales Arretinorum maiores* in Mur., *op. cit.*, loc. cit., all'an. 1249, e nota. Di Marcellino poi l'Alessi (cod. ms. della Fraternita dei Laici d'Arezzo già cit., c. 134 *v.*), dice: "1249 Marcellinus "episcopus Arretinus Frederici Imp. iussu a Saracenis "apud oppidum S. Plamiani triduo ante Victoriae civi"tatis ab illo conditae eversionem suspenditur. Sancti"tatis vero inani fama notatus. Matthei Parisiensis San"cti Albani Monachi Anglicani Hist. Anglic. anno 1249, "p. 736 in Invect. Epist. Cardin. Remerii in Imperat., "ex Bibl. Vat.c. „. Anche il Burali, *op. cit.*, p. 63, parla di questo secondo cerchio di mura fatto ad Arezzo dal Vescovo Marcellino.

[3] *D* annota: "Quartiere di Porta Crucifera „. I quartieri in cui si divideva Arezzo nel sec. XIII erano Porta Crucifera, Porta Sant'Andrea, Quartiere di Borgo e Quartiere di Foro. Porta Crucifera era così detta anche

190 Perdona, Montebuon [1], Marabottini [2],
Berlinghieri [3] Maffeiguidi [4] et Paganelli [5]
e Guidoterni [6] et ancho Bostolini [7].
193 che stati sono contra me sì felli;
per lor superbia non volser mai pari
e' lor vicin, se no' com' lupi agnelli.
196 Seccamor, Toti [8], Cathenacci [9] e Gozari,

1. Montebuon *F* — 2. Maffei Guidi *BCDE* e Mur.: Maffei et Paghanelli *AI*; Maffei (guidi) *P* — 3. con Guidoterni *A*; Guidi e Guidotti et *I* — 4. se ben son stati a me crudeli et felli *ADIP*; che sono stati contra *F*; et ben sonno stati contra *BC* — 5. et non *DIP* - mai pace *A* — 6. e lor vicin se non Lupo e Agnelli *I*; e ai lor vicin se non qual lupo agli agnelli *E*; con lor vicin se non com' lupo agnelli *AP*; e ai lor vicin son qual lupo agli agnelli *F*

dall'antichissimo monastero di Santa Croce che lì presso sorgeva. Vedi Pasqui, ***Docum. per la Storia d'Arezzo nel Medio evo***, vol. IV, pp. 61 e 240, nota 48. Per questo luogo detto Crucifera vi era una porta, dentro la quale seguendo il cammino si entrava nel Borgo e contrada di San Martino e sì l'uno come l'altro erano sulla sommità della città, dove era la cittadella (Gamurrini, ***Istoria genealogica delle famiglie toscane ed umbre***, vol. I, p. 95). Il cod. *C* annota: "Il contratto della compra "del mezzo di Castel di Colle fu fatto in questa con-"trada di Porta Crucifera, l'anno 1301" e nel cod. *G* troviamo "Hic ponit nobiles civitatis Aretii tam anti-"quos quam modernos". Poi segue, d'altra mano: "In "alio exemplari: Hic incipit numerare a nobilibus qui "habitabant iuxta portam Collis Citereę vulgo Porta "Colcitrone, quę in primis temporibus christianitatis "ad exortationem cleri et devotorum monachorum in "publicis scripturis fuit appellata Porta Crucifera, ut "non recordaretur amplius nomen Citereę idest Vene-"ris, sed frustra, nam populus semper voluit dicere "Porta Colcitrone".

[1] I Montebuoni possedevano Montebuono. È ricordato un Guidoguerra Montebuonus, come un de' giudici nel torneamento fatto in Arezzo, in occasione della investitura a milite d'Ildebrandino Giratasca nell'anno 1260 (Pasqui, ***op. cit.***, p. 33). Vedi anche Gamurrini, ***op. cit.***, vol. I, p. 106. Sono pure ricordati da Gambino d'Arezzo, ***op. cit.***, lib. II, cap. xiii: "Montebuon, Paganelli, e "Oddomeri". C'era anche una porta in Arezzo che prendeva nome da loro (Porta de Montebonis). Vedi Pasqui, ***op. cit.***, p. 61, e un codice della Cronica di ser Bartolomeo, il cod. *H*, fu copiato dal Gamurrini per uso di questa nobile famiglia come s'è detto nella Introduzione a p. xxi e nota 2.

[2] Trovasi rammentato Uguccione di messer Giannotto Marabottini nel 1251, come generale della lega che fanno gli Aretini coi Senesi Ghibellini; poi nel 1254 Federico Marabottini ha dagli Aretini l'incarico di trattar la pace co' Fiorentini per la parte ghibellina, e nel 1311 Cecchus Fucci de Marabottinis è nominato come testimone nella pace tra guelfi e ghibellini nel castel di Civitella (Gamurrini, ***op. cit.***, vol. IV, pp. 158, ll. 120, 122). Troviamo ricordato un Andreassus filius Marabuttini, come un de' quattro ***strenui milites*** che assistono in casa e in chiesa nella investitura a milite il sopra nominato Ildebrandino Giratasca. (Pasqui, ***op. cit.***, p. 32).

[3] Vedi Gamurrini, ***op. cit.***, vol. I, 131; ii, 463, III, 385, IV, 131.

[4] Vedasi ricordato in una lettera di C. Salutati a Domenico Bandini d'Arezzo (27 giugno 1400) un Ser Giovanni de' Maffeguidi come uomo di lettere (C. Salutati, ***Epistulae***, Roma, 1891, III). Vedasi anche Gamurrini, ***op. cit.***, vol. I, 96.

[5] È ricordato un Pierus Paganellus, come uno dei cavalieri che prendon parte al torneamento dato in Arezzo nell'occasione della investitura a milite del sopra nominato Ildebrandino Giratasca ed ottiene il secondo premio (Pasqui, ***op. cit.***, p. 33). Vedasi anche Gamurrini, ***op. cit.***, vol. II, 67, 169, 187, 414, 463.

[6] *B* annota: "D. Filippus filius Cecchi Domini "Brandaglie Domini Boninsegne de Brandaglis fecit "primus se vocari de Guidoternis, fors eternus volebat "fieri" e nel cod. *C* troviamo: "I Guidoterni sono i "Brandagli". Trovasi ricordato un Guilfredus o Gilfredus Guidoternus come uno dei quattro ***strenui milites*** che assistono nella investitura a milite il sopra nominato Giratasca (Pasqui, ***op. cit.***, p. 32).

[7] Arch. Stato Firenze, ***Carte Strozziane***, Seconda Serie, 60, c. 1. È quivi nominato un Bartolus Domini Alberti de Bostolis de Aretio stipendiarius Comunis Florentie (1329). È poi ricordato un Toniaccius de Bostolis come uno dei cavalieri che prendono parte al torneamento fatto in Arezzo in occasione della investitura a milite del Giratasca sopra nominato e che se ne esce colle beffe in ***barella derisoria facta de fustis*** (Pasqui, ***op. cit.***, p. 33). Gambino d'Arezzo, ***op. cit.***, lib. II, cap. xiii: "Prima fu il sangue bostolin preclaro". Questa famiglia fu capo della fazione guelfa, opponendosi sempre con tutto lo spirito alla fazione ghibellina. De' Bostoli parla anche Cristoforo Landini nel comento che fece di Dante, al VI canto del ***Purg.***, v. 13, "Quiv'era l'Aretin che da le braccia, ecc.". Furono cacciati d'Arezzo nel 1347 e nel 1380 vi ritornarono e chiamaron nella loro città Carlo di Durazzo che si portava alla conquista del regno di Napoli contro alla regina Giovanna, come apparirà meglio in seguito. La loro arme può vedersi in Gamurrini, ***op. cit.***, vol. IV, p. 108: è uno scudo con mezzo campo rosso e mezzo bianco, nel bianco tre rose vermiglie.

[8] Vedasi ricordato un Naimerius de Totis come un de' giudici nel torneamento fatto in Arezzo in occasione della investitura a milite del sopra nominato Giratasca (Pasqui, ***op. cit.***, p. 33).

(Vedi nota 9 a pag. seg.).

Cioncoli, Sinigardi[1] e Caponsacchi[2],
Vicchi, miser Angiesto[3] e i suoi sì cari.
199 In Sant'Andrea[4] fa che tu v'atachi
Averardeschi, Mannovelli e Tasconi[5]
e Testi[6], e lor vicin non vo' che fiachi.
202 Domisgiani[7] Altucci[8], e Redolfoni[9]; G. 5 b
altri ve son notari e mercatanti
e sarchiator di zuche e di popponi[10]
205 Gentilezza di Fuoro[11] hor vo' che canti:
casa de gli Ubertini et Pietramala[12]
e dirai vero senza far milanti
208 Et come fuor al sommo de mia schala
in altra parte ti fia manifesto
et quanto anchor per me è stata mala.

---

1. Sighinardi *H e* MUR. — 2. Angiesco *E*; Agnesto MUR. - suoi sicari *H* — 3. t'atachi *A B C D P;* fa' poi che t'atacchi *E F* — 4. Ai Manovei, Girataschi e Tastoni *F*; Manuelli *E* — 5. e i Testi e i lor *A D E F I*, MUR. *e P* — 6. Altucci, Domigiani e Ridolfoni *E F* — 9. Fuoro] fuori *D E F H I* — 11. il vero *A B C D I P*; e dichi il vero *E* — 12. fuor al] fu a *B C D I*, MUR. *e P*; fui a *A*

[9] (*p. 16*) È ricordato un Farolfus Catenaccius vocatus Squarcina, come uno dei due che accompagnano al torneamento Ildebrandino Giratasca dopo la sua investitura a milite (PASQUI, *op. cit.*, loc. cit). Erano signori di Catenaia, oriundi d'Arezzo (GAMURRINI, *op. cit.*, vol. III, p. 171).

[1] Il Muratori (*RR. II. SS.*, XV, pp. 809 e 822) nota che la famiglia Sinigardi non è tanto antica e il nome è forse stato corrotto e sta invece di Sighinardi.

[2] Ghibellini potenti e nobili si trapiantarono di Firenze in Arezzo, come tutti i cronisti e storici fiorentini ci dicono. Nel 1251 è nominato Dominus Sacchus quondam Domini Caponsacchi nell'atto di lega che fanno gli Aretini coi Senesi ghibellini, della quale fu capitano generale Uguccione di messer Giannotto de' Marabottini. Fu molte volte questa famiglia eletta al grado di gonfaloniere di giustizia (GAMURRINI, *op. cit.*, vol. IV, 155 sgg).

[3] Vedasi ricordato un Guillelmus Miser Angeschi come uno dei quattro cavalieri che "*tenuerunt enses nudos et elevatos*" nell'evangelio della messa solenne per la investitura a milite del sopra nominato Giratasca (PASQUI, *op. cit.*, p. 32).

[4] Altro quartiere che prendeva nome dalla porta omonima (PASQUI, *op. cit.*, loc. cit., nota 51 e la pianta della città d'Arezzo a p. 61).

[5] Vedi PASQUI, *op. cit.*, pp. 31 e 35, nota 1.

[6] Troviamo il nome di uno di questa famiglia come uno dei Guelfi che con un contratto, nell'anno 1380, costituiscono ser Agnolo di ser Vanni Ricciardetti da Civitella arbitro coi Ghibellini in loro vantaggio, e si confidano tutti in lui: è questi Dominus Philippus Federici de Testis (GAMURRINI, *op. cit.*, vol. II, p. 442).

[7] Ser Michelangelo di ser Cristoforo Domigiani intervenne nel 145[illegible] insieme con messer Benedetto di messer Michele Accolti alle solenni esequie di Carlo Marsuppini a Firenze come ambasciatore del comune d'Arezzo (GAMURRINI, *op. cit.*, vol. I, p. [illegible]). Troviamo rammentato un Albertus Domigianus fra i quattro "*strenui milites*" che vennero a prendere a casa Ridolfoni Ildebrandino Giratasca per condurlo alla chiesa e assisterlo durante la investitura a milite (PASQUI, *op. cit.*, p. 32).

[8] Troviamo rammentato un messer Goro degli Altucci d'Arezzo, che consiglia come guelfo l'esercito fiorentino a passare ostilmente nel Casentino alla battaglia di Campaldino; 11 giugno 1289 (GAMURRINI, *op. cit.*, loc. cit., p. 242).

[9] Lo troviamo rammentato nella citata vestizione a milite di Ildebrandino Giratasca, come colui in casa del quale si veste il nuovo cavaliere. (PASQUI, *op. cit.*, p. 31 sgg.).

[10] *G* annota; "Hic dicit de Recuperis qui venerunt "de Castro Quarate et antea sarculabant cucurbitas et "cetrullos". Il BURALI, *op. cit.*, p. 69, dice che essendo, per la rotta di Campaldino, la città d'Arezzo quasi priva di cittadini ghibellini, i Guelfi fecero una legge che si chiamassero i contadini del territorio e si onorassero di cittadinanza, "li quali (ecco le sue precise "parole) levatisi dalle zappe e altri esercizi contadineschi, essendo diversi di costumi ai Nobili, di nuovo "accrebbero nella città confusione, perchè detta cittadinanza, venuta dai campi di Quarata, dove eran soliti sarchiare zucche e cidroni, di Rondine, di Subbiano "e d'altre popolate ville e castelli, causarono nella "città d'Arezzo la medesima confusione che fa la diversità de' cibi nello stomaco, ecc.".

[11] Quartiere di Porta di Foro (PASQUI, *op. cit.*, p. 61).

[12] Una nota di mano posteriore, a questo punto, in *G* avverte: "In codice Iohannis Caroli de Iudicibus ait: "Hic dicit de Ubertinis et Petramalensibus qui erant "Cattani vel Castellani multorum castellorum et de aliis "nobilibus Cattanis sicut Pazzi et illi a Catenaia". Gulielmino Ubertini, vescovo d'Arezzo, morì a Campaldino nel 1289. Vedi *Annali Maggiori*, ad annum. Gli Ubertini furono signori di molte terre e castella (GA-

211 Saxoli, il cui vestir è color mesto [1],
Bisdomini [2], Cathenaia e Ranierguidi,
ch'ebber per l'arte lor voler sì presto.
214 Tagliabuoi, Appariti et Bracci fidi [3],
Rattucci, Arnaldi et ancho Magalotti
e poi in Borgo [4] convien ch'io te guidi.
217 Dove fur gli Odomier [5] già molto dotti;
apresso fuoro et sono ancor Roselli [6]
e quei che m'han sì concio, gli Albergotti [7].
220 Già qui di lor non vo' che tu novelli;

1. Sassoli *F* - è] et *B* — 3. per parte lor *C*; *l'om. E*; per parte lor volar Mur. — 4. Braccifidi; *tutti gli altri: noi leggiamo così sull'autorità del Redi, che nel suo Vocabolario di Voci aretine più volte ricordato (ms. 69, Bibliot. Marucelliana di Firense, c. 7) citando questo verso, lo cita così (Vedi sotto la nota storica)* — 5. Ratucci *F* — 7. Oddomier *A B C*, Mur. *e P*; Odomeri *F*; Udumier *D I* — 8. appresso lor vi sono ancho i Roselli *A D E I P*; appresso lor Palliani e Roselli *F* — 10. Già più di *D I*

murrini, *op. cit.*, vol. I, 106). Il papa Giovanni XXII sollevò gli Ubertini contro i Pietramalesi per deporre il vescovo Guido da Pietramala, pensò di far vescovado la città di Cortona per smembrare la giurisdizione così vasta del vescovato d'Arezzo ed elesse a questa chiesa Rainerio di Biordo degli Ubertini, fratello del proposto Boso, ma non gli riuscì, sicchè il Tarlati più che mai irato gli confiscò quello che possedeva nell'Aretino: Casserum de Montolo, Castrum de Chitignano, etc. (Vedi *Annales cit.*, ad annum 1324 e Gamurrini, *op. cit.*, loc. cit., 208). Intorno agli altri fatti notevoli di questa illustre famiglia, vedi il sopracitato Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, pp. 96, 100, 101, 306; II, 531, ecc. e *Capitoli del comune di Firenze*. Per quel che riguarda la famiglia Tarlati rimandiamo prima di tutto agli Annali già citati e al Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, pp. 194, 195, 198, 208, e vol. II, p. 331. Del resto così di questa famiglia, come delle altre, che in ser Bartolomeo sono ricordate nel seguito della Cronica, torneremo a parlare via via che ne capiterà l'occasione. Anche dei Tarlati si occupano i *Capitoli del comune di Firenze*, sicchè possono consultarsi con profitto e precisamente ivi abbiamo: (1369-1391) Promissione di fedeltà al comune di Firenze, VI, p. 59 e (1385) Capitoli con Guido figlio del fu Pietro (Pier Saccone) da Pietramala pei suoi castelli di Chiusi, Murlo, Vezzano, ecc., pp. 53-55.

[1] La famiglia dei Sassoli combattè con quella dei Dragomanni fino al 1355; erano conti di Palazzuolo, e signori di altre terre: a tal segno si inimicaron tra loro, che fu necessario che la Repubblica stessa vi mettesse mano per far loro fare una pace, il cui trattato si conserva nell'Archivio di Morello d'Arezzo, nel Protocollo X di ser Guido di Rodolfo, a c. 29. Si trovano poi anche registrati i Sassoli fra quelli che costituirono nel 1380 ser Agnolo di ser Vanni [illegible] di Civitella col mandato di far quello che volesse per la parte guelfa che in lui aveva piena fiducia (Gamurrini, *op. cit.*, vol. II, pp. 241 e 442). Fuggirono da Arezzo coi Guasconi, gli Adimari ed i Rinalducci a tempo del vescovo Buoso degli Ubertini, e, benchè guelfe, queste famiglie doverono far lega coi Tarlati contro il governo della città d'Arezzo dei Sessanta (Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. [illegible]).

[2] Erano signori di Lignano (Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, 106).

[3] Di questa famiglia, secondo il Redi (*Vocabolario di voci aretine*, ms. cit., della Marucelliana di Firenze, c. 7) sarebbe Braccio Bracci d'Arezzo, poichè parlando di lui e della sua famiglia dice: "Ne fa menzione ser Gorello nel cap. II: Tagliabuoi, Appariti, Bracci fidi „, etc.

[4] Quartiere di porta di Borgo (Vedasi Pasqui, *op. cit.*, p. 61).

[5] Ludovicus de Odomeris è uno dei quattro cavalieri che tengono *enses nudos et elevatos*, nell'evangelo della messa solenne per la vestizione a milite del sopraricordato Giratasca (Pasqui, *op. cit.*, p. 32). Nelle antiche carte si trova più spesso Lodomeri e Ludomeri. Fu famoso legista messer Buonaguida che visse nella prima metà del sec. XIII (cfr. Fabricius, *Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis*, etc., Florentiae 1858, tomo I, p. 234). È poi nominato un ser Dominicus Gerozzi de Lodomeriis fra altri che costituirono nel 1380, ai 16 marzo un tal ser Angelo come procuratore dalla parte guelfa. Vedasi il documento che è registrato intero nel Gamurrini, *op. cit.*, vol. II, p. 441. L'atto è stipulato in Castro Montis Benichi Vallis Ambrae, ciò che prova come in quell'anno i Lodomeri fossero fuorusciti.

[6] Leonardus Godi de Rosellis trovasi nel più volte citato contratto del 1380, col quale alcuni di parte guelfa danno pieno mandato a ser Agnolo di ser Vanni da Civitella di far tutto quello che crede meglio in vantaggio della detta parte (Gamurrini, *op. cit.*, vol. II, p. 442).

[7] Furon signori di Col di Gragnone e Verrazzano, capi del partito guelfo. Del vescovo Giovanni Albergotti, della congiura e del tentativo di porta Buia, parleremo a suo luogo. Cf. intorno a loro Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, pp. 100, 105, 106, 300, 305. Vedi pure Burali, *op. cit.*, e Don Angelo Razzi, *Istorie di Camaldoli*. Gli Albergotti furono sempre nemici della loro patria e perciò dai Fiorentini ebbero privilegi, e furono poi fatti cittadini di Firenze, perchè furono essi pure cagione della caduta e perdita della libertà d'Arezzo nel 1384 (Vedi Visdomini, *Racconto della ribellione Aretina* del 1502 da noi pubblicato in Mur., *RR. II. SS.*, tomo XXIV, parte I, p. 130, ll. 40-45).

altrove ti dirò, se non mi scorda,
chi sono stati et chi son hora quelli.
Poi son Guasconi [1], se ben m'aricorda,
Rozelli, Acceptanti, Cenci [2] et Azi [3]
et Camaian [4], che fan mia voce sorda.
Seguitan poi ei valorosi Pazi [5]:
de' quai non so ch'io possa dir vergogna,
o contra me facesser mai tramazi
Più non ti conto per non dir menzogna.

3. mi racorda *A B C D G H I*, Mur. *e P* — 4. Accettanti, Rozzelli, Cenci *E F e* Mur. — 7. de] di *A B C D I P* - vergogna] menzogna Mur. — 8. o] che *B C I* - tramazi] strapazzi *I*; *l'intero verso om. in H* — 9. *in* Mur. *seguono i due versi che si trovano in tutti i codd. e in P al principio del capitolo seguente*: Siccome t'ho promesso a non mentire | seguendo l'ordinata mia bisogna, *ecc.*; *dopo dei quali* Mur. *nota*: Desideratur aliquid; *or basta riflettere al verso*: Seguendo l'ordinata mia bisogna, *per conoscer che sono del capitolo seguente. Lo stesso, press'a poco avviene in E. Anche qui dopo il verso:* Più non ti conto per non dir menzogna, *ci sono i primi due versi della prima terzina del Cap. III e in margine è notato:* Vi manca qualche cosa. *Soltanto nel principio di tale capitolo sono, per errore evidente di trascrizione, ripetuti i due versi sopra detti, cioè*: Siccome t'ho promesso a non mentire | seguendo l'ordinata mia bisogna, *ecc.*, *che poi sono stati cancellati con un tratto di lapis turchino*

[1] Famiglia guelfa: furono costretti a far lega oi Tarlati contro il governo dei Sessanta nel 1341 (Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 246). Nel 1380 un Guasconi (Egidius Donatus de Guasconibus) interviene nell'atto più volte ricordato, con cui i Guelfi d'Arezzo danno piena autorità di fare in vantaggio della parte a ser Angiolo di ser Vanni di Civitella (Gamurrini, *op, cit.*, vol. II, p. 442). A suo luogo parlando della sollevazione provocata in Arezzo dal vescovo Giovanni Albergotti, ricorderemo anche un Cristoforo Guasconi che rimase in essa ucciso.

[2] Nel 1311 erano guelfi bandidi da Arezzo. Questa famiglia insieme con i Bostoli, i Corbizi, gli Albergotti, i Saracini e altre potenti, teneva testa alla repubblica aretina (Gamurrini, *op. cit.*, vol. III, p. 307). Un Bertoldus olim Cenci vocatus Barbaquadra è ricordato nella relazione più volte citata della investitura a milite di Ildebrandino Giratasca, fra i sei giudici del torneamento (Pasqui, *op. cit.*, p. 33).

[3] Gli Azzi sono ghibellini: appariscono come tali in una lega che i ghibellini d'Arezzo fanno con quelli di Siena nel 1251 (Gamurrini, *op. cit.*, vol. IV, p. 163). Vendono nel 1332 l'anfiteatro aretino che ab immemorabili era loro appartenuto; l'atto di vendita trovasi nell'archivio di Murello d'Arezzo, protocollo I di ser Guido di Rodolfo c. lxxxii (Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, pp. 31 e 58).

[4] Furono guelfi e signori di Giovi (Gamurrini, *op. cit.*, I, p. 106). Nel 1313 troviamo il dottor Camaiano Camaiani con Bico Albergotti capi di fazione guelfa e vengono tutti e due nominati suoi segretari dal vescovo Guido da Pietramala, che, benchè ghibellino, tirava a favorire anche i guelfi, per esser poi eletto signore d'Arezzo da tutti e due i partiti (Gamurrini, *op cit.*, vol, I, p. 198); nel 1347 un Camaiani (Nuto d'Accorso) fu complice nella congiura fatta dai Brandagli per impadronirsi d'Arezzo, come diremo a suo luogo (Gamurrini, *op. cit.*, loc. cit., p. [illegible]).

[5] Vedasi per tutto ciò che [illegible] questa famiglia Gamurrini, *op. cit.*, vol. III, p. [illegible] e sgg. Furono ghibellini i Pazzi di Valdarno. Nel [illegible] Guglielmino de' Pazzi fu tra i morti in Campaldino. Nel 1345 i Fiorentini guerreggiarono contro di loro e li spogliarono, per cui nel 1350 essi si accostarono al Duca di Milano, capital nemico dei Fiorentini, e nel seguente anno si confederarono coi Tarlati allora dominanti e scorsero e predarono lo stato di Firenze, onde i Fiorentini dettero il guasto a tutte le possessioni di quella nobil famiglia. Tentò Beltrame de' Pazzi di indurre Giovanni da Oleggio ad assalir Firenze, ma non riuscì, fu scoperto e la persecuzione contro la sua famiglia continuò. Vedasi oltre il citato Gamurrini, anche in Pasqui, *op. cit.*, pp. 84-85 il Protocollo VII di Ser Guido di Rodolfo, anno 1343. Sostennero una lunga e grave guerra coi Guelfi, durante la quale furono sconfitti da Giovanni de' Bostoli. Nel cod. *B*, dopo la didascalia del capitolo seguente: "Capitulum tertium incipit in quo tractatur „, etc., leggesi: "Ut claram habeas notitiam de prosapia et cognomine "nonullorum predictorum, supra, in capitulo precedenti, "copiavi de verbo ad verbum capitulum 126 de lib. IIII. "Statutorum antiquorum, que sunt in Archivio hodie "fraternitatis sancte Misericordie, ac etiam filiorum ser "Mariani de Burro, sub Rubr.: De pena Magnatum of"fendentium populares, Rub. 126, prout seguitur et infra: "Ut superbia Magnatum reprimatur, qui consueverunt "plerunque opprimere populares, statutum et ordinatum "est, quod quilibet de civitate, comitatu, vel districtu "Arretij sit et esse debeat et intelligatur popularis vel "de numero popularium et beneficio et privilegio popu"larium gaudere consequi et habere, et Magnates sint et "esse intelligantur omnes et singuli de Agnationibus et "domibus infrascrittis tam legittime, quam non legittime "nati et si quis de dictis Magnatibus tam legittime, quam "non legittime natis de civitate, comitatu, vel districtu "Arretij offenderit vel offendi fecerit, etc..... Domus vero "Magnatum et ipsorum prosapia [illegible] "Filii Dñi Brandalie de Guidoternis, Bostoli, Nobiles de "Monte bono, Cioncholi, Saxoli, Grinti De Cathenaria "[illegible] "[illegible] "Niertolis, Descendentes Domini Angeschi, Lodomerij, "[illegible]

CAPITOLO III.

1 Si come t'ho promesso a non mentire,
seguendo l'ordinata mia bisogna,
(voglio ciascuna delle cose ridire).
4 . . . .
. . . .
. . . .
7 poi renunziò si come a lui piace
e lassò il secular mio reggimento
et anco poi la bostolina face [1].
10 Generò Fumo ancor di quel talento,
el qual per sua malitia simil volse
romper mio stato per farsi contento.
13 El suo misfatto el fiorentin distolse;
costui anchora, per voler piacere
a l'un de' conti, al fratel vita tolse [2].

1. *questa prima terzina è om. in A F* e Mur.: *in D I è om. soltanto il terzo verso; notisi poi che questo terzo verso, fuorchè in E, in tutti gli altri codd. nei quali si trova, è chiuso in parentisi; quindi segue in tutti i codd. uno spazio bianco, che indica la mancanza di alcune terzine; secondo una nota di I esse sarebbero cinque o sei* — 8. poi ne renunziò come *A P*: di poi renunziò come *E F*: di poi renunziò Mur. — 9. e lassò] lassando *E* — 12. e quel *I* — 14. suo mio stato el *A B C*

"item del Fede hodie Sinigardi, Ubaldinj, Ghirataschi "ghibellini, Nobiles de Talla et de Bagnena, Nobiles de "Montaguto supra Tallam, Petrelle, filii Masgij Meus et "filius Francischinj Cathani de Classe, Nobiles de Valen-"zano, Nobiles de Castro Focogniano, Comites de Mon-"tedoglio et Nobiles de Faggiola". Vedi questa stessa Rubrica degli Statuti Aretini del 1345 nel ms. 9 della Biblioteca della Fraternita d'Arezzo, *Memorie istoriche aretine*, tomo I, c. 5, ove le famiglie nobili nominate sono alquante più. Alla c. 10 il predetto ms. fa questa osservazione a proposito del II capitolo dove ser Barlolomeo nomina i magnati d'Arezzo. "Vuolsi "che l'autore abbia mentito alquanto, o almeno taciuto "d'altre nobili famiglie aretine, atteso anche il piccolo "numero di 45 da lui come sopra nominate. Omette i "conti di Bivignano e di Montedoglio, i Signori da Mon-"tauto e da Savorgniano, quei da Montauto sopra Talla, "quei della Faggiola, i Lambardi di Mammi, i Gullichini, "i Pantaneti descritti nella serie dei nobili del 1390 e "nella creazione del Cavalliere Bagnato del 1260 e nel "Ditirambo del Redi, carte 153 e l'istesso Gorello nel "cap. 13° di detto suo Poema pare che confessi d'aver "taciuto di più famiglie, laddove parlando dei figli "di questa patria scrisse: Io mi ricordo, padre, che "dispiacqui, | ad alcun forse toccandogli il vero | di "tal materia, onde di molti tacqui. Nomina egli però "alcune altre famiglie aretine nel suo canto ottavo, "verso la metà, dove narra che nel 1378 alcuni guelfi "furono cacciati da altri guelfi e convenne loro fug-"gire per opera dei Bostoli e Albergotti".

[1] Qui il Pasqui, *op. cit.*, p. 240, nota 56, avverte che il poeta ne' versi che si sono perduti seguitava a parlare delle famiglie nobili e che in questo verso parla di messer Tebaldo de' Bostoli, capi di parte guelfa, nemici de' Tarlati e rimanda alla nota che egli fa al capitolo seguente, verso 22. "Hic dicit de Bostolensibus "etc". I Bostoli d'Arezzo hanno origine da quel Bustula, figlio di Ugo che troviamo a' p. 48 del vol. I della *op. cit.*, del Pasqui (Codice Diplomatico): Signa manus Bustole, filii quondam Ugonis, etc. (l'anno è il 1153). Accenni ad altri di questa famiglia si trovano nello stesso volume, a pp. 504 e 510. Vedi poi in generale intorno alla predetta famiglia, Gamurrini, *op., cit.*, vol. IV, pp. 115 sgg. e 118, nonchè *Annales Aretinorum* cit., agli anni 1218 e 1311, nel quale ultimo anno avvenne la pace fra i Tarlati e i Bostoli.

[2] Nella pace tra i Tarlati e i Bostoli dell'anno 1311, fra gli altri di questa famiglia sono nominati messer Tebaldo e messer Fumo così: "Viri nobiles: Dominus Al-"bertus quondam Domini Thebaldi de Bostolis, Domi-"nus Fumus, Carluccius et Bostulus eius filii, etc." (Gamurrini, *op. cit.*, vol. IV, p. 122). "Fumo de' Bostoli, dice "lo stesso Gamurrini — (*op. cit.*, loc. cit., p. 118) — fu "uomo di gran cuore e molto sperimentato nelle guerre, "e perito negli affari politici: fu eletto dalla repubblica "fiorentina Capitano del Popolo et Ufficiale Generale "della Custodia di Fiorenza per suo distretto, come si "legge al protocollo 19 di queste Riformagioni di Fio-"renza, l'anno 1315, alli 3 di gennaio". La stessa notizia troviamo negli Spogli mss. del Del Migliore, XXIII, 113 (Bibl. Nazionale di Firenze), così: "Nel 1315 "Fumo de' Bostoli era capitano di guardia del comune "di Firenze". Del misfatto di cui qui parla il poeta niente di più ci è dato conoscere.

Le proprie inimistà mi vo' tacere,
perchè non scriva d'alcun rimprovero
ch'a recitarle potrebbe accadere.
Reggiendo poi mio stato el sacro impero,
libero et franco con virtute et senno,
non quanto poi a voler dire il vero,
ei Fiorentini che sempre me fenno
ingiuria per recarmi al lor contado,
tenendo ferma pace un picciol cenno,
essendo padre del mio veschovado
l'altro degli Ubertin franco et ardito
che non curava lor valer d'un dado [1],
fecer da Siena e d'altronde lo 'nvito,
me osteggiando fin presso alla terra
et poser el battifol su in Turrita [2]
El franco padre maestro di guerra Mur., 825
assalì loro da parte del campo,
tagliando ed uccidendo per la serra.
Parte de lor fuggendo per lor scampo G, 69
fo sconfitta da la Pieve al Toppo [3],
con crudele et mortale loro scampo.
El fiorentino alhor più che a galoppo
del campo se fuggì con gran tristitia
et io in alegreza crebbi troppo.
Sì che la rigogliosa mia letitia
tanto l'anno seguente insuperbìo,
che 'l sentì 'l vecchio, insino la pueritia [4].
Render mi fece sanguinoso fio
dei miei figliuoli in pian di Campaldino [5],

2. di qualcun *AP;* d'alcun il vitupero *EF*; per non scriver d'alcun il vitupero *DI;* per non scriver d'alcuno rimprovero Mur., — 3. perchè a raccontarle potrebbe *D;* che a raccontarlo potrebbe *I;* che recitarle Mur. — 6. poi] prima *EF* — 7. sempre mai mi *ADEFIP* — 8. recarmi] mettermi *DI* — 11. Guglielmin Ubertin *ACFIP* — 12. lor valore un *CDEFI* — 13. e da lor onde convito Mur. — 14. hosteggiandomi *EF;* hosteggiandomi fin sotto la terra *DI* — 15. et ancho al Battifolle et su in Torrito *AP;* hor press'al Battifolle, hor su in Turrito *DEFI;* al battefolle su e in torrito *B C*; sur un torrito *G; abbiamo corretto questo verso fondandoci sopra ciò che è detto a questo proposito negli Annales Maiores, ad annum 1288* (*vedi nota 2 qui sotto*) — 17. assalì una parte de lor campo *DI;* a lor una parte *EF* — 20. la sconfitta della *A B CDEFI e P;* funne sconfitta Mur. — 21. e mortifero scampo *ABCFP;* con un crudele e sanguinoso vanto *DI*; con un crudele e mortale lo stampo *E* — 25. l'orgogliosa *F*; a tal che l'orgogliosa *DI* — 27. da pueritia *ABCP* e in sin la pueritia *DEFI* — 29. in] il *BDI*

[1] Qui intende di Guglielmino, contrapponendolo a Buoso Ubertini, che a' tempi del poeta, era vescovo d'Arezzo (1326-1365). Vedi Pasqui, *op. cit.*, vol. IV, 287.

[2] *G* annota: "Exercitus Florentinorum qui ca- "stramentatus est in Podio Torrite". Vedi anche *Annales Arretinorum Maiores*, cit., all'anno 1288: "Et "erant Florentini una et Senenses, et in Turrita ag- "geres erexere, et inde fugati". È anche opportuno ricordare che la guerra tra' Fiorentini e gli Aretini incominciò fin da quando furono cacciati i Guelfi d'Arezzo (Villani, *op. cit.*, lib. VII, cap. CXIV).

[3] *G* annota: "Conflictus Plebis de Toppo factus per "episcopum Guglielminum de Ubertinis contra exerci- "tum Florentinorum et maxime contra Senenses". Vedi anche *Annales Arretinorum Maiores*, all'anno 1288. Di questa battaglia parlano più o meno estesamente tutti gli storici fiorentini e senesi. Vi morì anche quel giovane senese Lano, a cui Dante (*Inf.* XIII, v. 120 sgg.) fa dire da Iacopo da Sant'Andrea: "....Lano, sì non "furo accorte le gambe tue alla giostra del Toppo".

[4] Vedi *Annales Arretinorum*, ad annum 1289.

[5] *G* annota: "Conflictus Campaldini factus per Flo- "rentinos contra Episcopum Gulielminum et Aretinos "in die Sancti Barnabe de Mense Iunij". Il cod. *E* aggiunge: ch'ebbero in compagnia et in loro aiuto Carlo re di Napoli [è questi Carlo II detto lo Zoppo, re di Puglia e di Sicilia] con due compagnie d'uomini d'arme. Vedansi anche gli *Annales Arretinorum*, ad annum 1289.

dove lassai l'orgoglio e l'onor mio,
46 e 'l grande ardire del buon Guglielmino [1],
che per francheza s'era lì condocto
col populmio contra al Fiorentino,
49 dov'egli anchora accordò lo schotto,
volendo prima con virtù perire [2],
ch'ei suoi lassar e venirsene a trocto,
52 perchè onor non s'acquista per fugire.
San Bernabò victoriose mani
fece a Fiorenza sì, che riverire
55 anchor si fa [3], et come caccia cani
seguir li Fiorentini sun quel poncto
fino alla porta con gli effetti vani;
58 ch'al rimanente mio con ardir prompto
ricrebbe sì per difesa la possa,
veggendo il suo nemico a l'uscio gionto,
61 che senza mura con stechata et fossa
difeso fui per donne et per vechi,
ch'altri non m'era campat'a riscossa [4].
64 O figliuol mio, prego che ti spechi
nel mio dolor e certo vederai
se i' ho cagion di stracciarmi gli occhi.
67 Chè i miei figliuoli valorosi assai
m'abbandonar fuggiendome dal seno,
per che vergognia averan sempre mai [5].
70 Ciaschun dice: hor così far dovieno,
cusì farem e ciaschun si condanna,
chè tosto non resal chi perde el freno.
73 Hor non tochiam più di questa vivanna,
perchè la troveremo ad altra mensa,
se troppa negligentia non ce inganna.
76 Figliol mio caro, fra te stesso pensa,

2. e gran *DEFI* - di quel gran Guglielmino *ABCDEFIP* — 3. per grandezza *E* — 4. contro del *F* — 5. anchora poi accordò *AEFP;* ancora accordò poi lo *DI* — 6. morire *ABCDFIP* — 7. che fuor lassare *GH* e Mur. — 8. tencio] al tutto *C* — 9. Barnaba *BCD* — 10. così riverire *ABCDIP* — 11. fè *A* - caccia ai cani *ACDIP;* in caccia i cani *EF* — 14. ch'al] che 'l *CDI* — 15. rihebbe *CDI;* rincrebbe *ABP* — 17. con tessute o fossa *AP*; con steccata fossa *BDI;* per steccati e per fossa *E* — 18. fui e per *EF* — 20. io prego *AFP*; che omai ti Mur. — 21. certo che vedrai *E* — 22. di stracciarmi gli orecchi *P*; di tirarmi gli orecchi *D*; di turarmi gli orecchi *I* — 25. del che vergogna ne averan *DI*; n'avran *ABEP* — 26. Ciaschedun *ABCDEFIP*; ora; così far dovieno? Mur. — 27. farem: ciaschedun *ABCP* — 28. non ne sal Mur. - chi prende *AC* — 29. Hor lassan tal vivanda che m'affanna *EF* — 30. perchè ne troveremo a l'altra *AFP* — 32. da te stesso *BC*

[1] Quanto agli Ubertini in generale e a lui in particolare, vedi il capitolo precedente, p. 17, nota, 12.

[2] *B* pone come nota il notissimo verso virgiliano, *En.*, II, 354: "Una salus victis nullam sperare salutem ".

[3] *G* annota: "Pro quo superato conflctu curritur "Bravium Florentie in die dicte Festivitatis Sancti "Barnabe ". La battaglia di Campaldino e la conseguente vittoria de' Fiorentini fu, come sappiamo anche dal precitato Villani (lib. VII, cap. CXXX), il giorno di san Barnaba apostolo: "e ciò fu un sabato mattina "a dì 11 del mese di giugno, il dì di santo Barnaba "apostolo ".

[4] Vedi *Annales Arretinorum*, loc. cit., nota 4: "Ar"retio absque menibus tum vallo a mulieribus et senibus "tutato ". Par proprio che qui ser Bartolomeo traduca da essi. Dice il Villani (loc. cit. cap. CXXXI) che per scherno del vescovo Guglielmino degli Ubertini, manganarono i Fiorentini asini mitrati dentro la città. È vero però che gli Aretini si batterono come leoni e difesero da eroi le loro mura.

[5] *G* annota: "Hic condolet senex de filiis suis "qui boni et viriles fuerunt et postea viles ".

diss'egli a me, quel che debba dire,
ch'io ti potria far parola stensa.
79 Padre, diss'io, per non poter fallire,
aspetterò che dica, hor ti conforta
che anchor potrai in buon stato redire,
82 benchè rihaver non possa cosa morta,
nè ritornar indietro il fatto passo,
nè la parola poi che fuora è scorta.
85 Riposato ch'egli ebbe il corpo lasso [1]
del gran dolor che al core li venìa
che 'l fece venir freddo come sasso,
88 volsese poi a me, che anchor piangìa
per riverentia di sua degnia vista
e per la pena ch'haver lo vedìa.
91 Figliuol, diss'egli, se il mio cor s'attrista, Mur., 824
come tu vedi, non è maraviglia,
perchè 'l perduto tardi si racquista.
94 Padre, diss'io, el dolor che ti piglia,
se ben me arrecherò la mente al petto,
me farà sempre andar con basse ciglia.
97 Hor seguiam, figliol mio, quel ch'io ti ho detto,
chè quanto più dilunga la matera,
più mi tormenta e fammi più dispetto.
100 Chè con più mi ricordo quel ch'io era,
et hor mi veggio a sì facto partito,
non ti meravigliar se cambio cera [2].
103 Poscia ch'io fui un poco rivestito
del seme di color, i quai camparo
in Campaldino a quel mortal convito,
106 e di color, che molto m'honoraro,
a cui Tubbian per origine è dato [3],
che fece poi il sangue tanto chiaro,

---

1. et quel *A P;* quello ch'io debba *E F* — 2. extensa *A D F I P* — 5. potrian in *B C* — 6. più haver non *E F G H*, Mur. — 7. ritornar] ricorrer *E* — 9. ch'io ebbi *A B C* — 10. del dolor grave ch'al *D I*; gli venia *A B C E F* — 12. che 'l *D I* - com'un sasso *D E F I* — 12. volsese anchora *A B C P* — 14. l'uccedia *A P*; li vedia *D E F I*; lo sentia *B C* — 17. quel ch'è perduto *A B C D E F I P* — 18. diss'io] risposi, *D E F I* — 20. sempre] ben *A B C P* — 21. io *om.* *C E I* - ti *om.* *B* — 22. s'allungha la *A B C E F P;* è lunga la *D I* — 24. mi raccorda *A P e* Mur.; Chè quando mi ricordo *D I*; Che non più mi ricordo *E* — 25. mi veggio] son giunto *D I* — 26. se] s'io *C D F I* — 29. convito] conflicto *A* — 31. Rubian per *I*, Tullian per Mur. — 32. caro *B G H*

[1] Vedi Dante, *Inf.* I, 28.

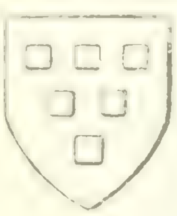
[2] Vedi Dante, *Parad.*, XXVII, 19 e 20.

[3] *G* annota: "Hic dicit de origine Petramalensium ". Il cod. *D* avverte che il poeta fa derivare la famiglia Tarlati dal castello di Tubbiano. Secondo il Gamurrini (*op. cit.*, tomo I, 194 sgg.) i Tarlati discendono dai Marchesi di Colle. Anticamente acquistarono i castelli di Casale, di Soci, di Bulano e di San Martino in Vado e poscia fabbricarono il forte castello di Pietramala, da cui presero anche il cognome. Il cod. *C* nota "Era tale castello a confine del fiume Chiassa ". Per Casale, di cui i Tarlati si intitolarono signori s'intende Casale d'Anghiari in Val Tiberina, sulla pendice orientale dei poggi che stanno fra il torrente Lovara e quello di Chiassacce, lungo l'antica strada mulattiera che da Arezzo per Pietramala porta ad Anghiari (Vedi Repetti, *Dizionario geografico storico della Toscana*, Firenze, 1833, I, 496). Il Pasqui discute in una nota che fa a questo punto (*op. cit.*, pp. 240-241, nota 62) se la loro origine sia da Tubbiano o Tulliano, ma lascia, a dir vero, la questione insoluta, non essendo sufficienti a provare il suo asserto i documenti che porta.

che per virtù fece el saxo quadrato [1],
che durerà fin che 'l mondo lontana [2]
per fama dico, benchè muti stato,
non pur per lingua lombarda e toschana
è nominata Pietramala grande,
ma per ogni provincia oltramontana.
Per ogni parte sua fama si spande,
et altrove odirai di sua grandeza,
ch'or mi convien tochar altre vivande [3].
Non era el popul mio però in basseza,
quando d'invidia crebbe nova setta
da cui discese la civile aspreza [4]
Tra verdi e sechi se facea vendetta
e ghelfi e ghibellin non si contava,
essendo dentro podestà Ciappetta [5],
el quale co' Uguccion [6] se gareggiava,
a cui spiacevan l'opere volpaie [7]
e il modo della guerra che menava.
Dal dare el guasto et arder gran per l'aie

1. e che per virtù fu il sasso *P*; e che lor virtù fe 'l sasso *EF;* e che per lor virtù fu il sasso *A;* quelli ch'han [illegible] il [illegible] sasso *DI* — 2. e durerà *ABCD* — 4. e] o *CDHI e* Mur. — 9. ch' *om. ABCF e* Mur. *e P;* trovar *DI* — 12. dipese la *HP* — 16. el quale] e perchè *AP* - si careggiava *BD* — 17. spiaccion *BC* - le pere volpaie *H e* Mur.; l'opere volpine *DI* — 18. ch' immineva *D* — 19. *così leggiamo, seguendo un cod. x perduto, fornito*

[1] La famiglia dei Tarlati alza un campo azzurro con sei pietre quadre di color bianco (Gamurrini, *op. cit.*, vol. III, p. 5. Così:



[2] Vedi Dante, *Inf.*, II, v. 60.

[3] Questo parlare metaforico, così volgare, trovasi spesso nei cronisti popolari rimasti dei sec. XIII e XIV (vedi Moschetti, *op. cit.*, p. 65).

[4] Qui accenna ai partiti dei Verdi e dei Secchi, intorno a che puoi vedere oltre gli *Annales Maiores* in Mur., *op. cit.*, p. 12, nota 4, e p. 14, nota 1, il Redi, nel suo *Vocabolario di voci aretine* (*ms. Redi, 69*, Biblioteca Marucelliana di Firenze, alla voce Verdi e Secchi): " Verdi " e Secchi sono nomi di Parti nate in Arezzo da Guelfi " e da Ghibellini. Imperocchè, essendo stati sconfitti gli " Aretini di Parte ghibellina da' Fiorentini di Parte guelfa " nella famosa giornata di Campaldino, l'anno 1289, i " Guelfi Aretini acquistarono in Arezzo gran vigore e " perciò pigliarono nome di Verdi, e i Ghibellini, che " per la gran rotta aveano perduto l'orgoglio e andavano " mancando, furon chiamati Secchi. Onde ser Gorello fa " dire ad Arezzo: Non era il popol mio però in bassezza " | quando d'invidia crebbe nuova setta | da cui discese " la civile asprezza. | Tra Verdi e Secchi si facea vendetta | e Guelfi e Ghibellin non si contava | essendo " drento podestà Ciappetta, | e il qual con Uguccion si " [illegible] „.

[5] *G* annota: " Divisio inter Virides et Siccos Aretij " existente Potestate Aretij Ciappetta de Monteaguto " et Capitaneo Uguccione de Faggiola, cum essent Petramalenses cum eorum secta exclusi et exititiis Viridorum, et ivissent ad faciendum vastum Monterchi, " existente capitaneo Comite de Monte Dolio, dum " essent apud sanctum Fumasgium dixit: Partansi le " lancie da le mannaie, et tunc fuerunt interfecti ibi " multi de Guelfis ibi existentibus „. I Secchi erano propriamente allora i seguaci dei Tarlati. Vedansi gli *Annales Maiores* cit., all'anno 1309 e notinsi le parole: " Et tunc redierunt in Terram Tarlati (che ne erano " stati eacciati l'anno prima), et fuerunt ad proelium cum " eorum sequacibus arretinis; et tunc fuit sconfictus " Ciappetta et Guelfi tam terrigine quam forenses et " Virides, etc. „. Si trovano ricordati più volte i Verdi negli *Annales Maiores* cit., agli anni 1307, 1308, 1309 e 1310, e si comprende chiaramente che erano una fazione del partito Ghibellino, meno intransigenti, più pieghevoli al governo comunale, e il loro appellativo forse indicava questa loro qualità, mentre gli altri Ghibellini fieri, intolleranti del governo comunale, come i Tarlati, erano detti Secchi, cioè che non piegavano. Il Villani, *op. cit.*, VIII, xcix dice, che i Verdi erano un misto di guelfi e ghibellini: " e quelli che signoreggiavano la cittade ch'erano mischiati guelfi e " ghibellini si faceano chiamare la parte verde „.

È, secondo noi, errata l'opinione del Redi, che abbiamo sopra riportato. Vedi inoltre la nota 4 all'anno 1307 negli *Annales Maiores* sopra cit. Su Ciappetta da Montauto, capitano del popolo e poi potestà d'Arezzo, vedi Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, 222.

[6] Uguccione della Faggiola. Vedasi Bruni, *op. cit.*, vol. I, p. 530.

[7] Cf. Dante, *Inf.*, XXVII, v. 75.

tornando l'hoste mia, a san Fumasgio
si spartir da le lance le menaie [1]
130 ei guelfi che credien tornarsi ad asgio
fuoro allor morti e fuonne gran cordoglio
che poi ha facto a' ghibellin disasgio.
133 Ciò fece il Conte, quel da Montedoglio
de l'hoste capitan, che tal divisa
è sì crudele, e però dir ti voglio
136 che non fu tal la crudeltà di Pisa,
del conte e dei figliuoi, come fu quella
e dispiacente a Dio per ogni guisa [2].
139 Et quando dentro gionse la novella,
Ciappetta [3] non credia ch'altri il sentisse,
fece sonare all'arme campanella,
142 perchè Uguccion co' secchi sbigottisse,
il qual con senno, francheza et ardire
mandò per Petramala che venisse.
145 Qual francamente non tardò venire:
entrati che fur dentro de la porta
gli adversar tutti diedersi a fuggire.
148 Quivi della brighata assai fu morta,
e l'un con l'altro vicin qual se fusse
con civil meschia se facia la scorta.
151 E' verdi non sostenner le percosse, Mur., 825
quivi fu la battaglia dura e mala;
ne venni men, figliuol, alle tre scosse.
154 Ma pur li verdi scieser della scala,
e dieder loco ai sechi che montaro
insiem con color da Petramala [4]
157 Quanto credi, figliuol, me sia discaro G., 8 a
contar division fra' figliuoi miei,

da Francesco Redi a Egidio Menagio (*Vedi* Prefazione, *p.* XXIX) *e secondo il quale son fatte dallo stesso alcune citazioni della cronica di Ser Bartolomeo, nelle Origini della lingua italiana, Ginevra 1685, p. 27; tutti gli altri codd. hanno:* fare il guasto et arder gran palaie *AH* — 1. l'hoste presso a san *AP;* l'hoste verso a san *BC* — 2. le lancie si spartir dalle mannaie *AP;* partite fur le lancie e le mannaie *I;* partite fuor le lancie da mannaie *G.; possiamo dar la lezione giusta di questo verso sull'autorità del Redi che così notò nel suo Vocabolario di voci aretine ms.* (*Vedi la citata* Introduzione, *loc. cit.*): menaia = mannaia, *Ser Gorello, cap. III;* Tornando l'hoste mia a san Fumagio | si spartir da le lance le menaie; *in alcuni testi, nota il Redi, dice:* mannaie, *ma la voce propria aretina è* menaie *e così sta scritto ne' più antichi testi e corretti* — 3. e i guelfi si creder tornar ad *P*; li ghelfi si crederon tornar ad *A*, *ma poi questo verso fu ivi cancellato e altra mano scrisse:* credeano i guelfi tornar dentro ad; tornar credean li ghelfi dentro ad *EFI;* i ghelfi che creden tornar drento ad *BC;* i ghelfi credean tornar dentro ad *D* — 4. ei furon morti et *AP;* e vi fur morti *EF* — 5. ciò fu facto per i ghibellin *AP* — 8. è] fu *AFP* — 13. il *om.* *ABCP* — 15. co'] con *DI* — 20. adversari si dier tutti a *BCDI;* si dier a *AEFP* — 22. vicino qual fosse *ABCDEFIP* — 24. Non sostennero i verdi le *I* — 26. ne] mi *ADEFP*, nè Mur. — 31. fra i figli *DI*

[1] Vedasi a questo proposito, Egidio Menagio, *op. cit.*, p. 27: "Separar le lance dalle mannaie", egli nota, "è proverbio tritissimo tra gli Aretini e l'origine "di esso raccor si può da quanto scrive Ser Gorello nel "cap. terzo della *Cronica ms. d'Arezzo* in terza rima, "comunicatami dal Signor Francesco Redi, gentiluomo "aretino: Non era 'l popol mio però in bassezza", etc. San Fomagio è luogo prossimo due chilometri alla città, ad oriente, così denominato corrottamente dal monastero di san Tommaso, che vi rimase fino al sec. XV (Pasqui, *op. cit.*, vol. IV, 241, nota 65) Menaia è voce aretina per mannaia (Redi, *Vocabolario*, ms cit., alla voce sopraddetta). Vedasi finalmente per tutto questo Sant'Antonino, *Croniche*, tomo III, lib. XXI, cap. I, § 4.

[2] Allusione al Conte Ugolino, Dante, *Inf.* XXXIII.

[3] *G* annota: "Bellum civile inter virides et siccos, "in quo virides debellati fuerunt et exclusi, et sicci "cum Capitaneo et illis de Petramala obtinuerunt".

[4] Il cod. *D* annota: "I Tarlati erano capi della "fazione dei Secchi". Vedi Villani, *op. cit.*, VIII, CVII

che mai d' invidia non ebber riparo?
160 O subita arrogantia di colei,
che inconsulta a edificar mi corse,
non prevedendo li buoni da' rei!
163 O buon Latino, per cui si trascorse
l'aiuto mio con lo re Porsena,
che 'l suo sforzo a te tutto [lo] porse [1]
166 se tu sapesti ben quant'era piena
di fortuna mia prima nazione,
chè non me premutasti in altra rena?
169 Or ritorniamo a la nostra ragione.

CAPITOLO IV.

Capitulum quartum. De militatione nobilium de Petramala et de regimine episcopi Guidonis et domini Pieri, et conflictu Cortoni et aliorum.

1 Quand' il supremo imperïal signore
di Luzimborgo discese in Italia
vittorïoso Arrigo imperatore,
4 elesse Petramala per sua balia
fedel d' imperio che ben conoscìa
che latte ver li dava senza malia [2].
7 Essendo in Roma con sua baronìa
Tarlato militon e 'l buon Sacone
e per fama di lor cavalleria
10 dell'arme sua diè loro 'l gonfalone
per loro e dei figlioi famosi pregi

1. non ebbero paro *A P;* mai *om.* Mur. — 4. non provedendo da li buoni ai rei *C E F;* li dì buon dai *H* Mur.; non provedendoli da buon' farei A; non provedendo bene ai casi miei *D I* — 7. perchè 'l suo sforzo a te tutto lo porse *A E F P;* sforzo tutto a te lo porse *C D I* — 8. sapessi *tutti gli altri* — 9. la fortunata mia *C;* di] la *A D E;* di fortunata mia Mur., — 10. ne promutasti *B C D* — 11. alla tua *I* — 16. Lunzinberg *P;* Lunzinborgo *F;* Luximborgo *H;* Lunzinbergo *B;* Lucamburgo *C;* Luzemburgh *E;* Lucemburgo *I* — 19. che] se *E* — 20. che il latte *B C D I P* — 21. sua] gran *A B C D E F I P* — 22. militar il *E F;* militò il *B C;* militò Mur. (militon *vale* militarono; *Arrigo di Lussemburgo e i suoi baroni militarono, cioè fecero milites, ecc.; vedi sotto la nota storica*) — 24. delle sue armi a llui diè 'l *A P;* de le sue armi a lor *E F* — 25. del figliuol *B C*

[1] *G* annota: "Hic dicit de Etrurio et filiis suis, "seu Eurialo et Niso, qui iverunt in adiutorium regis "Latini contra Turnum". Qui il poeta vanta gli aiuti che Arezzo dette a Roma, sia quando Eurialo e Niso, figli di Etrurio, secondo la leggenda, aiutarono Latino contro Turno, sia quando la soccorse ai tempi di Porsenna. Vedi De Bonis, *Cronica ms.* de' fatti di Arezzo di questi stessi tempi che pubblicheremo di seguito a questa nella presente Raccolta, capitoli 18 e 35.

[2] *G* annota "Hic narrat de adventu serenissimi "Imperatoris Arrigi de Luzimborgo, et qualiter militavit Dominum Petrum et Dominum Tarlatum de "Petramala et qualiter fecit eis amplissima privilegia". Il cod. *E* aggiunge: "anno 1309. Et andò a Roma a coronarsi, poi si voltò a' danni di Fiorenza e morì a Buonconvento di veleno l'anno 1312. Per la cui morte la città "d'Arezzo fece il cavallo nero, che prima era bianco". A proposito di quest' ultimo fatto, lo Scarmagli al tomo I, p. 257, della *Storia d'Arezzo* dell'Aliotti, annota: "Tria "fuerunt Arretinae Civitatis insignia. Primum fuit victima super aram ardentem Vestae immolata, ut tradit "Fabritius Palmieri, De insigniis urbium, lib. 2; secundum equus effrenis albi coloris, cui niger in morte "Henrici VII sustitutus fuit, ut ait Auctor Notarum ad "Poema Gorelli Arretini apud Murat. T. 15, *RR. II. SS.*, "col. 285 et sq. Sunt, qui docent hoc stemma datum "fuisse Arretinis a Q. Fabio Maximo, alii autem a "Sylla. Utcumque res sese habeat, ad eradicandas superstitiones tertium insigne fuit vexillum Sanctae Crucis, "quae in antiquis nummis conspicitur, quamquam adhuc "equus retineatur. De tricolori veste accensorum non "loquor, quum id extet vestigium factionum Guelphae

e sempre onor di tutta lor natione [1].
13 Tutti gli antichi et ampli privilegi
lor conceduti per divi passati
ratificò con viapiù larghi pregi.
16 Taccian coloro, che si son vantati
d'anticha gentileza, che per vitio
di nobiltà si sono anichilati [2].
19 Taccia il quartiero che per dare inditio
di sua antichità si fa vicino
là dove el padron mio fe' sacrefitio
22 del corpo suo per amor divino:
et tucto l'altro par lui una ciancia
petramalesco sangue e urbetino,
25 e credesi esser di casa di Francia
per la banda de' gigli d'or che porta,
ma non venne però da là tal mancia [3]
28 Perchè loro appetito si trasporta
in arrogante superbia viziosa,
fingon diritta la cosa che è torta. Mur., 826
31 Per questo credon che sia generosa G., 4 b
lor gentilezza, e se la fu giamai,
per lor mal far se fa vituperosa.
34 Car mio figliuolo, credo che tu sai
come del sangue buon pretamalescho
uscì colui per cui sì grandeggiai.
37 Perch'ei non fu nè ongharo nè todesco,
ma da me nato, perciò più me crebbe;
quand'el ricordo, d'alegreza crescho.
40 La morte sua pianger doverebbe
ciaschun mio figlio di città o contado,
e chi da lui per suo vitio screbbe.

---

1. lor] la *A B C P* — 3. divi] divin *B C;* duci *E* — 4. gratificò *A B C D F I* — 8. quartier per *B C* — 10. patron *F* — 11. e del *D;* e del suo corpo per *I* — 12. questo anchora a lui pare una *A P;* a lui par una ciancia *E F H:* e tucto pare a lui una *B;* e tutto par a lui una vil ciancia *C* — 13. petramalesco et poi sangue ubertino *A P;* et il sangue ubertino *B C* — 14. e credeasi d'esser *H* — 16. venne di là in cotal *B C P;* venner di là in cotal *A E F;* venner di là et il tutto è ciancia *D I* — 19. storta *C D I* — 22. s'è fatta vitïosa *A B D I P;* è fatta pernitiosa *E F;* mal fine s'è fatta vitïosa *C* — 23. io son certo che sai *D E F I* — 26. ei *om.* *A D E F I P*; fu già ongar o *P;* fu già ongar nè *E F;* è già ongar nè *A D I* — 27. m'encrebbe *P* — 29. la grande morte *D I;* e ben la morte *E F e* Mur. - la dovrebbe *A P* — 30. o] et *B C D H I* — 31. se crebbe *H*

"et Ghibellinae „. Vicario di Arrigo VII, in Arezzo, l'anno 1312, fu Guglielmo della Pernice (Vedi pergamena di San Bernardo, oggi dell'Arch. Capit. Aret., num. 240, rogata Ser Amideo di Puccio di Amideo). Negli *Annales Arretinorum Maiores*, all'anno 1311 si rammenta un altro suo vicario, che egli mandò in Arezzo e morì subito, Messer Simone da Padova.

[1] Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., all'an. 1311 "Hic Henricus Rome donavit vexillum armorum Tarlato et Sacconi, ducibus belli ex petramalensi genere, "et concessa ab imperio olim privilegia compluribus "titulis confirmavit eisdem „.

[2] *G* annota "Hic dicit de Bostolensibus qui se "dicunt esse antiquos nobiles Aretij, allegant quod "scribitur de Beato Donato quod decollatus fuerat "ante domum Bustolorum. Sed si fuerunt, propter eorum "vicia et defectus, acceptam a maioribus lucem in "tenebris conversi sunt (?) iuxta illud Valerii: Non "ergo fastidioso aditu, et ex Capitulo de hiis qui "humili loco nati sunt, etc. „. Vedasi anche Pasqui, *op. cit.*, p. 241, nota 70.

[3] *C* annota: "Intende dire delli Bostoli: descrive "la loro arme „. L'arme dei Bostoli è un inquartato a croce di Sant'Andrea di rosso e argento con banda azzurra seminata di quattro gigli d'oro interi e otto mezzi (Pasqui, *op. cit.*, p. 241, nota 71).

Questo fu padre del mio vescovado,
eletto e confirmato da Clemente,
a cui la sua virtù fu tanto a grado.
Questo fu Guido, signor sì valente,
magnifico, gratioso e pien d'ardire,
a ghelfi e ghibellin tanto piacente [1].
Questo per sue virtù, senza mentire
eletto fu de comune concordia
dal popol mio aventuroso sire [2].
Pace, giustizia furon le sue exordia,
principio e mezzo di sua signoria,
rimovitore di ciaschuna discordia [3].
Per la grandezza di sua valoria
crebbe mio corpo di notevol giro
per mio onore e di sua baronia [4]
el qual più volte ha già dato martiro;
per costui trionfai in ogni canto,
finchè fortuna non fece retiro.
Ogni vicin me riveriva tanto,
qual per amore e qual per sua temenza,
chè caro gli era star sotto suo manto.
Sugetta fe a sua obedïenza

5. questa terzina manca in A: è chiusa in parentesi in P — 6. ai ghelfi e ai ghibellin *DEFI* — 7. sua *FI* — 8. per comune *AHP;* per la comun *BC;* d'una comun *I* — 9. mio l'aventuroso *DEFI* e Mur. — 10. furon sua *ABCP;* fu e misericordia *DI* — 14. il mio *BCDIP* — 16. ha dato el *P;* ci ha dato el *BC;* dato el *A* — 21. chè] e *ADEFI;* caro egli è lo star *BC* - sotto il suo *IP* — 22. fece *ABDEFI*, Mur. e *P*

[1] Guido Tarlati (1312-27, ottobre 16). Uno dei più rinomati vescovi d'Italia. Fu figliuolo di messer Angelo di Tarlato da Pietramala, famiglia d'antica schiatta, longobarda, tra le più potenti di Toscana. Venne eletto vescovo, mentre era arciprete nella Pieve di Santa Maria e nel tempo stesso canonico in Cattedrale. Clemente V ne confermò l'elezione il 17 luglio 1312 (Pasqui, *op. cit.*, vol. I, *Cod. diplomatico*, documento ad annum) e la sua consacrazione avvenne il 19 agosto: " *Apud Capellam, 19 augusti 1312. Servitium episcopi are- " tini in Tuscia XIX cardin. Dominus Guido electus pro- " misit sub eadem forma 800 florenos auri et 5 servitia " solvere hinc inde ad proximum festum sancti Iohannis " Baptiste* (Arch. " Vatic., *Clemente V*, *Obligationes prae- " sulum, append. num. 218*) „. Vedi anche lo stesso Pasqui, *op. cit.*, vol. IV, p. 286. Dice il Gamurrini (*op. cit.*, vol. I, p. 198) che per essere eletto poi capo supremo della Repubblica come felicemente gli riuscì, fingeva di mostrarsi in tutto e per tutto neutrale.

[2] Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., all'an. 1321 e nota 6: " fuit electus.... in dominum generalem totius " civitatis et comitatus Aretij ad vitam suam, in con- " silio IIII[c], comunis ad bussolos et pallottas, nemine " discordante „.

[3] Gambino d'Arezzo celebra le lodi del vescovo Guido (*op. cit.*, lib. II, cap. vi).

[4] *G* annota: " Hic dicit de Domino Episcopo Gui- " done de Petramala, qui crevit civitatem Aretij prout " nunc est „ segue poi: " Fu eletto signor d'Arezzo " l'anno 1321 a dì 14 aprile „, come appare nelli Statuti " d'Arezzo che sono appresso Girolamo di Giovan Bat- " tista Pezoni al cap. 30. Vedi anche intorno alla data della elezione, *Annales Arretinorum* cit., loc. cit.: " Eo " anno [1321] electus fuit dictus dominus Guido epi- " scopus in dominum civitatis Arretij et comitatus pro " certo tempore die xiiii aprilis, etc. „. I codd. *B* ed *E* dopo le parole: " pront nunc est „ aggiungono: " ad si- " militudinem navis „. Vedasi A. e U. Pasqui, *La Cattedrale Aretina*, p. 70, in nota: Il giro superiore delle mura che sembra coronare la collina è quello della cittadella, la quale occupava quello spazio piano ed elevato della città compreso fra il Duomo, via degli Albergotti, dei Montetini, di Sassoverde, come si può constatare per gli avanzi della forte cinta munita di frequenti torrioni, sui quali è tuttora fondata la maggior parte delle case poste entro il limite accennato. Gli Annali Aretini notano nel 1319: " moenia civitatis Arretii constructa vi et or- " dine domini Guidonis de Petramala, tempore Boccacci " comitis de Petroio potestatis Arretii „. Fu aiutato dalla parte ghibellina di Milano, che gli mandò 400 muratori (Vasari, *Vite*, ecc., vol. II, p. 5). Firenze, 1846, Vita di Agostino e d'Angiolo Senesi. La cinta anteriore cingeva la città al piede della collina, ed egli pensò di estenderla oltre il Castro, verso la fortezza del Duomo Vecchio, come anco per certi tratti delle mura rimaste si può riscontrare. Gli avanzi delle mura Pietramalesche si veggono in quel lungo tratto tra la fortezza e la porta San Clemente, nel quale circa a

la Città di Castello e suo distretto
et altre ch'eran sotto altrui potenza [1].
67 Lucignan ch'era per mio gran dispetto
sforzato da' Senesi fe tornare
a riposare nell'antico pecto [2].
70 Assai ne fece per terra gittare
roche e castella, qual che forte fosse
che contro a me volessin parteggiare [3]
73 Ogni tiranno e malfattor percosse, *G.*, 9 *a*
perseguitandoli per monte e valle,
et ogni virtuoso riservosse.
76 Securo tenne ogni obscuro calle
per sua virtù e per suo gran potere,
nè mai postpose el mal fare alle spalle.
79 Di ciaschun altro si può ben tacere,
che fussi franco, giusto e virtuoso,
quanto fu miser Guido al mio parere.
82 Questo di gloria fue tanto famoso,
che l'alto Ludovico di Baviera,
al suo venire bene aventuroso,
85 rechiese lui, per bon maestro ch'era
fra gli altri, a coronarsi degnamente, Mur., 527
et e' gionse a Milan con pura cera,
88 con molta baronia trionphalmente,
dove quel sir di corona di ferro
coronò con sue man divotamente [4]
91 Principal fu tra gli altri, se non erro,
a cui il sacro imperio più s'aperse

3. ch'hora per mio grave *C* — 4. dal Senese *DI* — 5. antico mio petto *ABCDEFIP* — 6. Et assai fece *EF;* ancora fece *DI* — 7. e quel che facto fosse *AP;* anchor che forte fosse *EF;* e quel che *B;* ognicastello ancor che forte *DI* — 8. patteggiare *A*, Mur., *e P;* guerreggiare *DI* — 9. e *om.* *ABCDIP* — 10. monte] mare *H:* e per valle *ABCDEIP* — 20. venir fu bene *CDI* — 23. e gionse al gran Milan *ADEFIP* - buona cera *E* — 25. sire di corona alta di *I* — 26. con sua *EF;* di sua *DI* — 27. s'io non *CDHI*

metà sporgono a guisa di baluardo ed ivi hanno una porta denominata porta San Biagio. Altro tratto di mura si estende tra il baluardo di San Clemente e quello di San Lorentino, il quale si ritrova poi oltre il baluardo della Parata fino a quello di Santo Spirito, il quale ultimo tratto indica che le mura dovevano proseguire fino al Castrum Sancti Donati, dove era il Duomo vecchio, prendendo così la intera cinta la forma di nave, come dice il Vasari, *op. cit.*, loc. cit.

[1] *G* annota: "Hic cepit civitatem Castelli et alias "terras ". Vedi anche *Annales Arretinorum* cit., all'an. 1323 e la nota 4; Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 201

[2] *G* annota: "Hic cepit castrum Lucignani quod "per Senenses violenter tenebatur ".

[3] *G* annota: "Hic destruxit Castrum Montis Sancti "Savini, Castrum Laterini et Castrum Focognani ". Vedasi anche A. e U. Pasqui, *La Cattedrale Aretina*, ecc. pp. 71-77, nella illustrazione [illegible] di Guido Tarlati.

[4] *G* annota: "Hic ivit ad coronandum Ludovicum "Imperatorem in Mediolano, et ibi ipsum propriis mani- "bus corona ferrea coronavit ". *E* aggiunge: "an. 1326 " ed *I* dopo la nota in latino: "Videlicet incoronò Lu- "dovico II, Bavaro, duca di Baviera per imperatore ". Vedi *Annales Arretinorum Maiores* all'anno 1327: .... "die viii mensis mai, dominus Guido de Petramala, "episcopus arretinus et etiam Cincius Vannis de Pe- "tramala cum multis militibus et etiam cum quinqua- "ginta famulis indutis de uno panno [iverunt] ad co- "ronandum dictum dominum imperatorem corona ferrea. "Die xxvi iunii, episcopus dominus Guido principaliter "manibus suis Dei gratia coronavit ". Alla detta incoronazione di Ludovico il Bavaro fu messer Cane, signore di Verona (Villani, *op. cit.*, X, xviii) con settecento cavalieri, e' marchesi da Esti ribelli della Chiesa con trecento cavalieri, e 'l figliuolo di messer Passerino signore di Mantova con trecento cavalieri, e più altri signori di parte d'Imperio e ghibellini d'Italia

dei suoi secreti, quai non ti disserro
Ma quel Signior, ch'a sè non la sofferse
et non permette signoria terrena
esser perpetua, lui di vita sperse.
De la cui morte e sua ultima cena
attristosse l'imperio et sua persona,
perchè era spenta tal luce serena
Gonfalon fermo de la sua corona,
e de Toschana specchio e mio conforto,
e de sua morte tutto el mondo sona.
Ben mi fece fortuna alhor gran torto,
sì de' sua morte convenne levarmi
da campo al Monte per lo suo sconforto [1];
che certamente non potia durarmi
che non venisse a mia obedïenza;
però sua morte più fece atristarmi
Consumat'era ogni sua potenza
e per forza a far patti conduciasi;
poi mi venne fallita la credenza.
E' suoi consorti troppo ben potiansi
per la sua morte star senza paura
e renforzar nel campo conveniansi.
S'io mi atristai, figliol, senza misura,
uomini e donne fino a fanciullini,
dir nol porrei nè tu farne scriptura.
Ché quei ch'havia granditi ei miei confini
e ben sett'anni suto mio campione
et honorati li miei cittadini,
a Monte Nero venne al paragone,
partito da diversi e gran contrasti,
che invidia porse a l'inclito barone.
O crudele Antrepos, perchè tagliasti
ei fili a questo valoroso duca,
et pur a me l'ingrati reservasti [2],

2. non lo *ABCD*, Mur. e *P* — 5. et ultima sua *P* — 7. tal sua *ABCP* — 9. toschani *ABCDEFI*, Mur. e *P* — 11. tutt' sua *AEFP*; per sua *DI* — che convien levarmi *BCDI*; morte convenia *AEFP* — 13. campo] capo *ABDI* - conforto *DI* — 16. morte ne fece *AP*; morte mi fece *BC*; per sua *DI* — 17. Già consumat' *EF* e Mur. 20. conforti troppo ben potiasi *BCP*; conforti molto ben *EF*; Il suo nemico troppo ben poteasi *DI* — 22. il campo *ADEFIP*; o renforzar i campi *BC* — 24. infin ai *EF* — 25. potrei et tu *BC* — 26. ch'avien *ABP*; ch'havien graditi *CDI*; quel ch'havea *EF* — 27. hebber sett'anni sotto mio *AP*; hebber sett' *BC*; e sett'anni sut'anco mio *DI* — 30. partiti *DI* — 32. Antropos *BF*; Atropos *E*; Aropos *C* — 33. ai figli questo *E*; il filo *DI* — 34. pur gl'iniqui et ingrati *AP*; e a me gl'iniqui e ingrati *DEFI*; e a punir l'ingrati *BC*

[1] Intendi il Monte Santa Maria, che era stato stretto d'assedio dalle armi del vescovo (Villani, *op. cit.* X, xxxiv).

[2] *G* annota: "Hic dicit qualiter decessit in Mon-"tenero, dum veniret a civitate Pisarum, et ibi a "Castruccio offensus et vulneratus fuit „. Il cod. *E* aggiunge "Castruccio Castracani Lucchese, signore di "Lucca, Pisa e Pistoia „. Il cod. *A* porta nel margine contro questa nota: "Il vescovo Guido morte a Monte-"nero 1327 et a Santa Fiora fu messo in deposito „. Vedi anche *Annales Arretinorum Maiores*, ad an. e le note 7 e 8. Il Pasqui (*op. cit.*, p. 242, nota 81) pubblica per la prima volta una "Lamentatio Aretii „ di anonimo, scritta nell'occasione della morte del Vescovo aretino e che noi riproduciamo direttamente dal ms. per essere un documento raro, che attesta la simpatia e benevolenza che il vescovo godeva presso di tutti in Toscana. Vedi poi, quanto a questi lamenti storici, A. Medin e L. Frati,

127 che non me presgiar mai una festuca?
or non mi havesser più facto vergognia
la venenosa spina de marruca!
130 Come colui che dormendo agognia
per cosa recordata forse molto
o per parole aute o per rampognia,
133 così od'io il sonnolento volto
del padre mio; credendo che dormisse,
stetti per ascoltar un poco folto
136 Alhor levò la testa a me e disse:
Non creder, figliol mio, ch'io abbia sonno,
ma vengo meno, come s'io morisse,
139 e le parole ch'hai udite sonno
uscite de mia bocca e del mio core,
e gli occhi miei già dormire non ponno,
142 perchè ricordo quel franco signiore,
e quanto sua virtù me fe' felice
a quanto facto m'è poi dishonore,
145 per quei che fuoro sempre mai radice Mur., 828
di mia adversità et del mio danno

2. havesse *P* — 3. Marraco! *D* — 4. colei *AP* dormiglioso Mur. — 7. vid'io *AEFP; odì* il *BC*; udì il *D;* udii il *I* — 8. morisse *DI* — 9. stolto *ABCP* — 10. testa et a me disse *B;* testa et ahi me disse *CDI* — 11. senno *I* — 12. chè le memorie son troppo in me fisse *BCP; **l'intero verso om. in** A* — 13. le querele pensando quante sonno *BCP; **l'intero verso om. in** A* — 15. già più dormir non *ADEF*, Mur., *e P;* già più morir non *I* — 16. poichè *C* — 17. sua vita me *AP* — 18. e quanto m'ha poi facto dishonore *ABCP*; e quanto m' è poi fatto disonore *F;* e quanto m' è fatto poi disonore *D* — 19. furon *ABFHI*, Mur., *e P;* furno *CDE* — 20. e di *CDI*

Lamenti storici dei secoli XIV, XV, XVI, raccolti e ordinati, ecc., vol. IV, Appendice alla disp. 236 della "Scelta di curiosità „, ecc., Introduzione.

"Heu, heu, dolorosa civitas aretina! multis viduata consiliis, graviter dolore compelleris, repletis "voce faucibus, intermistis singultibus, clamitando tuos "interrogans genitos, luctuosis vestibus denigratos: "Ubi pater noster et dominus qui nos paterno affectu "iugiter est amplexus? Ubi rector egregius, cuius regimine leo poterat velud agnus? Ubi pastor immensus, "sub cuius custodia noxius artabatur luporum rapacium "appetitus? Quod filii doloris acerbitate conflicti respondere sicut potuerunt: Heu mater tantis obpressa "tristitiis, cuius per viscera vibratus est gladius dire "mortis inopinata celeritas, cum sic subito, sic repente "a nostris, proh dolor! subripuit oculis, et cordibus "nostris immensi doloris materiam irroravit. Quare "dies luctus, dies amaritudinis, dies et calamitatis nos "opprimit! Quod filii doloris ergo solaris splendor "est passus eclipsim, qui, rutilanti fulgore corruscans, "cunctis fere italias cesarie maiestati subiectis, viam "rectitudinis ostendebat. Heu! turris fortitudinis est "subversa, que pugnandi viriliter prestabat audaciam "in adversos. Heu! iustitie gladius de medio est sublatus, qui merito puniebat sontes et relaxabat insontes, et dignos munere munerabat. Ve mihi matri! "Ve vobis filii! [illegible] ista [illegible] redditus alacritatis "expectata convivia? Suntne iste [illegible] nuptiales quas "genitos tuos [illegible] induere [illegible] Me misera! risus "in ploratum convertitur, extrema gaudii occupat mihi "luctus. O tempestivitatis doloris eventus! O repentina "subitaque mutatio! O seva mors, cur uno ictu tot "corda fidelium sauciasti? cur de magnis maximum, "cur de potentibus potentissimum, cur de floribus lilium "eligisti? Ha Deus! cur non ipsius cursum freno tue "potentie reprimebat? Credo equidem tali tantoque viro "indigebat celestis glorie celsitudo plorare; igitur filii "plorent, mater unaque vobiscum, et tota pars ghibellina "condoleat tantum imperii gladium amisisse. Demum "consolationis remedium summite, cum sit ipsius mortis comune iudicium; nam omne compositum, filosofo "testante, dissolvitur, et preter angelos omnis dissolvitur creatura „ (Bibl. Nazionale di Firenze P. viii, 4; c. 72). Vedi anche ciò che scrive il Gamurrini intorno alla morte di questo eroico vescovo (*op. cit.*, vol. I, pp. 201-202). Si formò contro di lui una lega dei Fiorentini, Perugini, Bolognesi, Orvietani, Gubbini e Senesi e il Papa medesimo e i nemici sollevarono i grandi d'Arezzo contro di lui, sicchè l'invidia fu veramente la causa della rovina del vescovo. Il Vasari poi (*op. cit.*, vol. I, p. 330), parlando del cenotafio che gli fu eretto dopo la morte nella cattedrale aretina dice "Pier Saccone e Dolfo da Pietramala dettero l'in-"carico a Giotto di far il disegno per il cenotafio ... e nella vita di Agostino e Agnolo senesi (vol. II, p. 5) ci fa sapere che ad essi fu da Giotto data a fare la sopradetta sepoltura. Del vescovo Guido Tarlati ci [illegible] una lettera che è pubblicata dall'Ughelli nella sua *Italia Sacra*, tomo I, p. 4[illegible]. Cf. anche a questo proposito, l'appendice del tomo IX dello stesso autore.

e molto più assai che non si dice.
Ma già non sceser però de lo scanno
suoi frati e suoi consorti per sua morte,
chè per la forma sua gran tempo vanno.
Rimase tutta al suo fratel la corte,
e fu fatto vicar del santo impero [1]
generalmente di tutte mie porte,
el cavalier pregiato miser Piero [2],
che d'ardire e prodezza fu dotato,
ben proveduto e savio baccelliero,
et fu signor dal popol confirmato
e con gran vigoria me governoe,
finchè non fu d'alcun mal consigliato,
pur di color di cui più si fidoe,
ch'eran nemici segreti per parte
e sempre loro più ch'altri honoroe.
La fraudolente e nemichevol arte,
che provocò el volpone miser Bico,
fo più creduta assai che mille carte [3].
Qual'è più rio che l'occulto nemico
che si mostra piacer e poi saetta?
e certamente è vero com'io dico [4].
Per lor consiglio lassò la bachetta,
com'udirai quando sarà l'ora,
e ancor poi li dieder la gambetta

1. ch'è molto *AEF*, Mur. *e P* — 2. non mai però sceser dal scanno *AFP* non sceser mai però dal scanno *BCDI*; ma non sceser però mai da lo scanno *E* — 5. al fratel suo *AEF* — 6. sacro *AIF* — 7. di tutte le mie *E* — 9. prodezza *H e* Mur. — 11. dal] dei *D e* Mur. — 12. governò *DEFI* — 14. pur] più *GH* - si fidò *DEFI* — 15. parte] parente *H* — 16. honorò *DEFI* — 17. arte] parte *I* — 18. che tenne il *C* — 19. creduta] crudel *C* — 22. io te dico *ABEFP*; e certamente in ver come ti dico *C*; e certamente in ver quello ti dico *DI* — 23. lor] suo *ABCDEFIP* — 24. l'*om. H* — 25. gli fecer la *DEFI*

[1] *G* annota: "Hic dicit qualiter Dominus Pierus "electus fuit vicarius Imperialis Aretij". Vedi anche *Annales Arretinorum* ad an. 1329: "Franciscus de Alviano "de terris Patrimonij intravit in potestatem pro Domino "Piero, vicario domini Imperatoris, etc.", e la nota 9. Vedasi pure un "libro de' fitti, diricti, censi, pigioni, "comandigie, loderie, albergherie, grano et altra biada, "datii, passaggii, vino, et altre cose che diano pagare "tutte le terre del Viscontado, cioè il Bucino, la Torre, "Galatrona et Rennola, e i quali huomini delle dette "terre pagano a messer Piero et a messer Tarlato da "Pietramala" in Archivio Storico Italiano, *serie prima*, IX, Appendice pp. [illegible] per farsi un'idea più chiara dalla potenza di questa famiglia.

[2] Dopo la morte di Guido, prese l'assoluta signoria d'Arezzo e contado il fratello di lui Piero, soprannominato Saccone.

[3] *G* annota: "Hic dicit de D. Bico de Albergottis "de Luto de Guasconibus, de Azolino de Camaianis, "de Piero Vannis Bocche et aliis Guelfis quos secum "retinebat pro secretariis et consiliariis". Di Bico degli [illegible] VII [illegible] che fu eletto gonfaloniere di giustizia: "1341.... Item "dominus Bichus de Albergottis electus fuit per di"ctum dominum capitaneum in vexilliferum iustitie et "populi civitatis predicte" (Arezzo Archivio di Murello). Da messer Lando di Beltrame nacquero Guiduccio, padre di Iacopo, di Pietro e di Giovanni, che fu abate Cassinense e poi vescovo di Arezzo e messer Bico degli Albergotti (vedi Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 300) Messer Bico suddetto generò Lando, Lodovico, messer Bartolomeo e messer Francesco, padre di Nerozzo, di Lodovico e di Niccolò, ecc. Nell'Archivio di Murello d'Arezzo è notizia di lui nel Protocollo di Ser Pace di Puccio, a cc. 88-89. Suo figlio Francesco fu valente giureconsulto, andò a Bologna ambasciatore dei Fiorentini e fu anche lettore nello studio di Firenze (Matteo Villani, *op. cit.*, lib. VIII, cap. xciv), e Bartolomeo fu proposto della Cattedrale Aretina dall'anno 1373 (vedi Archiv. episcopale aretino, in *protocollo* dall'anno 1371 all'anno 1375, p. 52).

[4] *C* annota: "Laonde il detto: "maius periculum "in insidiatore occulto, quam in inimico manifesto. "Aliud in corde, aliud in ore. Dante pone la pena di "questi tali nell' inferno al canto 26 e più nel canto 28".

172 Nobili cittadini drento e fora
imperïali quai dovia amarli,
per tal consiglio ciashun si scolora,
175 e' prese per lor detto a discacciarli,
qual che si fussi ficta la cagione,
nè vo' che d' essa, figliol mio, ne parli.
178 Con gli Ubertini prese la quistione
per contradire a Buoso il vescovado,
che non havesse la sua possessione [1]
181 Nier da Faggiola, a cui del suo contado
per forza tolse piú terr' e castella,
sì che convenne giocar di mal dado [2],
184 diese al grifone [3] e tosto fe ribella
la Città di Castello e prima il Borgo
et Anghiari si mutò per tal novella [4]
187 nel trentaquattro d'aprile e qui m'accorgo
che cominciò fortuna a dar la volta
e mie grandezza sommergere in gorgo.
190 Ma tosto fece el baron sua raccolta
d'amici e de signiori e di sua gente,
per far vendetta della cosa tolta,
193 et cavalcò quel signor[e] valente
contra el grifone a le piagge a Cortona
du redotto era con forza possente [5].
196 Per tal novella Perusgia ne strona,

1. Nobili e cittadini dentro e di fuora *A B C D F G H I* e Mur.; *abbiamo raccolto questa lezione dal citato Vocabolario di voci Aretine del Redi, alla voce* fora — 5. finta *B C I* — 9. sua *om. A P* — 11. colse *H e* Mur. — 13. fu ribella *B C;* si ribella *D I* — 14. il *om. A C* — 16. d'april nel trentaquattro e *E F P* - e qui *om.* Mur. — 18. il borgo *B C;* a gorgo *I* — 19. fece Baron *B C;* fece il Baron più *I* — 22, e cavalcando quel signor sì valente *E H*; quel gran signor *B C*; et cavalcato *A F G*, Mur. *e P* — 23. nelle piagge *E F* — 24. dov'è redotto con *B C D I* — 25. stona *E*

[1] Il Papa Giovanni XXII, per abbattere la potenza dei Pietramalesi, sollevò contro loro gli Ubertini, che del resto erano anche essi ghibellini e promise a Buoso Ubertini, che era allora proposto della Cattedrale, di nominarlo vescovo e successore a Guido, purchè si opponesse con tutti i suoi parenti e aderenti ai Tarlati (Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 202). Piero Saccone, perchè la Chiesa aretina non fosse retta da Buoso, fece consacrare vescovo dall'antipapa Nicolò V un tal frate Mansueto dell'ordine dei Minoriti (Vedi *Annales Arretinorum Maiores*, ad an. 1330 e la nota 1).

[2] *G* annota: "Hic dicit de Ubertinis et Nerio de "Faggiola, contra quos hostiliter ivit, et castra Nerio "accepit, ex quo Nerius se recomandavit Perusinis et "accepit civitatem Castelli, Burgum et Anglarium, quod "fuit principium subdivisionis Petramalensium „; e il cod. *C*: "Nieri fu figlio di Uguccione „. Vedansi anche gli *Annales Arretinorum Maiores*, ad an. 1332 e la nota 2, dove si parla di questa guerra fatta da Pier Saccone ai Faggiolani, e anche Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 200.

[3] *C* annota: "Intende de' Perugini chè tale è la "loro arme „.

[4] Vedi *Annales Arretinorum Maiores*, all'anno 1335 e la nota [illegible]. Vedi anche [illegible], *op. cit.*, vol. [illegible], p. [illegible] per San Sepolcro, e vol. I, p. 86 per Anghiari. Vedi pure Arch. Storico Italiano, *Serie prima*, XVI, parte I, p. 109, nota 1. Ivi il Graziani, *Cronaca di Perugia*, ecc., dice che nel 1335, a dì 15 d'aprile, la gente del comune di Perugia si scontrò con la gente degli Aretini ad un castello chiamato Anghiari e ivi i Perugini sconfissero gli Aretini. Il primo giorno di ottobre poi fu dichiarato festivo dai Castellani (Statuti di Città di Castello, lib. II, cap. 104), "ad decorem, memoriam "et reverentiam propter recuperationem.... status per "expulsionem tyrannicae pravitatis Petramalensium „. La data di questo avvenimento è incerta. Della durezza del governo dei Tarlati in Città di Castello fa fede la bolla di Benedetto XII, data a Ugolino, vescovo castellano, il 2 dicembre 1335, nella quale si dice come la città fosse stata interdetta dal Pontefice Giovanni XXII, e "a multis annis citra per nonnullos "Ecclesie Romane rebelles fuerit occupata, et sub gravi "tyrannide detecta „ (Muzi, *Memorie ecclesiastiche e civili di Città di Castello*, II, 207). Si riferiscono ai rovesci dei Tarlati nel 1335 i tre sonetti di ser Marino Ceccoli da Perugia, contemporaneo, del cod. Barberin. XLV, 130; pp. 18, 118, 119.

[5] *G* annota: "Hic dicit de conflictu quem dedit

sentendo l'aspra et la crudel sconfitta
e come Petramala la sperona
199 La qual per farla più di doglia afflicta
infino a l'Olmo corse, e 'ntorno al Lago
non ve lassò apena cosa ritta [1].
202 Se d'allegrezza allor, figliol, m'appago,
tu lo vedesti, e ciaschun homo e donna
per vendicarsi alhor parea un drago.
205 De drappi assai ciaschedun s'engonna
Mur., 829 per honorar il principe romano,
imperïale Arrigo di Colonna [2],
G., 106 208 di tucta gente franco capitano
e 'l valoroso mio caro signore
che fu fra gli altri cavalier soprano.
211 El qual per fama di cotanto honore,
cinque fra suoi figlioli et sua consorti
cavallier fece per suo gran valore,
214 Quanti e chi fuor, figliuol, nel campo morti
sarebbe a nominarli longo molto,
e quanti dentro fuor prigioni scorti.
217 Ma ben potesti cognoscer al volto
Cechin di miser Venciol perusgino
e quel da Petriuol ch'ancor fu colto [3].
220 Guelfo de' Testi, mio car cittadino,
che per suo sogno si fece ribello,
nè volse star al debito confino.
223 Con tutto questo el Borgho, nè Castello,
Anghiari et altri assai non ritornaro,
ma stetter fermi al proposito fello.
226 Ei Perusgin lor forza rinforzaro

1. crudel] grande *DGHI* e Mur. — 2. il Petramala *C*; *così leggiamo poi tutta la terzina, seguendo l'autorità del Redi che così ha nella citazione che ne fa nel suo Vocabolario di voci aretine* (*ms. cit.*) *alla voce* stronare *che vale* [illegible] — 4. e infino al Lago *ABCEFP* — 5. lassando *ADEFIP* casa *ABCDEFIP* — 7. o donna *ABP* — 11. imperio Re Arrigo *BC* — 16. e suoi *EF* — 18. Quanti ne fuor *AEFP*; Quanti son che fuor figliuoli nel *BC* — 20. e quanti fuor prigioni dentro scorti *ADEFIP* — 21. potresti *BCDI* — 22. Ghino di *DI*; Misser Verri Mur. — 23. ch' *om. ABCP*; Petraiuolo ancor Mur. — 24. Ghelfo *CDI* — 26. non volse *H*, Mur. - confino] - consiglio *H* — 27. Con] Per *BC*, Mur.; il Borgho e più Castello *ABCP*; il Borgho e ancor Castello *I* — 30. lor possa *GH* e Mur.; or forze *EFI*

"Pierus contra Peruginos in codicibus Cortone et qua-"liter ivit per planum Lagi et prope Perusium „. Vedi anche *Annales Arretinorum Maiores* cit., loc. cit. "....
"Divina potentia concedente predicti Perugini amise-"runt, etc. „. La battaglia accadde a Carbognana, luogo posto in quel di Cortona (Vedi pure Villani, *op. cit.*, lib. XI, cap. xxviii).

[1] Vedasi per questo la lettera di Pier Saccone in *Annales Arretinorum Maiores* cit., loc. cit., e le note. Secondo il Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 200, l'originale di tal lettera trovavasi presso la famiglia.

[2] *G* annota: "Arrigus Romanus de Colonna dux fuit [illegible] Aretij „. Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., loc. cit., e la nota 3: ".... et ceperunt signia, vi-"delicet la colonna et la croce amore Arrigi, filij Domini Stephani de Colonna, qui electus fuit in capita-"neum nostrum „. Pare che morisse prima del 1347 (P. Litta, *Famiglie celebri italiane*, vol. VII, tav. v' edizione del 1836).

[3] *G* annota: "Hic nominat captivos de dicto con-"flictu et maxime aliquos „. Vedi anche *Annales Arretinorum Maiores* cit., intorno a questo avvenimento, loc. cit., in fine e la nota 4. Il Graziani nella sua *Cronica* cit., ci fa sapere che Cechino di messer Venciolo fu mandato nel 1344 potestà a Castiglione: "Tornaro "[i Perugini] con victoria, però che quigli de' Casti-"glione se erano rendute et così el nostro Comuno ce "mandò el potestà, quale fu Cechino de messer Venciolo "de Peroscia „. Ed aggiunge: "Et allora li Peroscini "volsero che Castiglione Aretino si chiamasse Peru-"scino „ (Arch. Storico Italiano, *Serie prima*, XVI, parte I, p. 135 sgg.).

e poco poi m'assaliron da presso,
e su nel Duomo vechio s'accamparo [1].
229 E perchè dentro se sentìa commesso
tractato grande per molti adversari,
partissi el campo con salvo ricesso.
232 Quei cittadin che si mostravan cari
amici del signior con falsi inganni
li dimostravan fallaci ripari [2].
235 Per rimediar di guerra ai lunghi affanni
che nel mille trecento trenta quatro
cominciati d'april durar tre anni.
238 Sinon non fu alli Troian sì latro,
nè si fallaci diede a lor colori,
dicendo: non bast' un, panghansi quatro.
241 A sì malvagi e falsi consultori
assentiva il signor, perchè men gioia
haver potessi seguitando errori
244 Per questo el popul si recò a noia
sua signoria, per li gravi incarchi
che sarien troppi a chi l'havessi a gioia.
247 Poi che si vidde il signor a ta[l] varchi
esser condotto per lo mal consiglio,
disse: Io non posso far ch'io non mi scarchi,
250 e pace faccia col grifone e 'l giglio,
perchè me veggio per testa e per fiancho,
e quinci e quindi da ciascun dar di piglio [3].
253 Non credo, figliol mio, che fussi stancho *G., 11 a*
del reggimento mio nè de la guerra,
chè sempre fu in ogni parte franco;
256 ma perchè vidde per tutta la terra
germinar tradimenti molto spessi
per quei che l' hanno condotto a tal serra [4].
259 Fece concordia e capitoli espressi
col fiorentino e per tempo commise
la guardia mia e tutti miei processi.

---

1. assalirno *B* — 2. n'acamparo *C* — 6. si mostraro *DI* — 8. gli dimostravan fallaci i ripari *D* — 12. Sinone alli Troian non fu sì *DEFI* — 14. ponganse Mur.; pongasi *ACDEFHI e* Mur. — 16. pur che mongioia *AEF*; pur che non gioia *BCD e* Mur.; più che non gioia *I* — 17. seguitando Mori *I* — 18. arecò *CDI* — 21. Perchè si *I* — 22. per ben mal *H* — 23. Io *om.* *BDFI* — 24. con grifone et giglio *BCP* — 25. perchè è meglio per costa e *ABCDFI* — 26. a ciascun dar piglio *ACDP* — 28. mio et della *A B C*, Mur. *e* *P* — 30. per tutta] perduta *BC* — 32. l'havean *D* - a cotal *A B C*: a una tal *I* — 35. e col tempo *ABCP* — 18. mia con tutti i miei *ABCEFP*

[1] Vedi ***Annales Arretinorum Maiores*** cit., loc. cit.: "Item die dominico XII novembris, exercitus Perusinorum venit domum veterem „ e la nota 2.

[2] *G* annota: "Hic dicit de falsis consiliariis quos "habuit Dominus Pierus „

[3] *G* annota: "Hic dicit de concordia quam Dominus Pierus fecit cum Florentinis et Perusinis et "qualiter dedit Florentinis custodiam civitatis Aretij, "Castilionis Aretini, et P[illegible] appellationis "in civitate Aretij et Castra Lucignani, Foiani, Montis "Sancti Savini et Anglaris „. *B* aggiunge: "e col malanno "e mala Pasqua „. Vedansi anche gli ***Annales Arretinorum Maiores*** cit., ad an. 1337. Cf. anche i vv. 262-264 di questa stessa ***Cronica***, in questo stesso capitolo.

[4] Vedi ***Annales Arretinorum Maiores*** cit., ad an. 1336: "Et tunc comperti fuerunt aliqui proditores qui debebant dare dictam civitatem Aretij, etc. „ e la nota 5. Furono i falsi consiglieri la causa per cui Pier Saccone dette per dieci anni Arezzo in accomandigia ai Fiorentini.

262 El qual col perusin anchor divise
el mio contado, et diede in parte a llui
quatro castella et altro de che rise.
265 Così sommesso per difecto altrui
al fiorentin, ribel del santo impero,
con gran mia servitù alora fui.
268 O Petramala, che per miser Piero
vergogna porti d'avermi venduto,
Mur. [illegible] questo te fia eterno remprovero [1]!
271 Chè pur ch'havessi ciaschun dì saputo
di certo tradimenti più di mille,
non doveresti havermi conceduto [2].
274 Vender prima dovei castella e ville,
che farme servo del leon rapace
et ancho disgiunar[e] più là che le squille.
277 Chè, se i miei cittadin cridavan pace,
non la volian, se non che 'l lor tesoro
spender vedian per molti a ben mi piace
280 e creder te vedian pure a coloro
ch' hor m' han condocto a quest' infima valle
che non fu mai leal verun di loro.
283 Tu te gittasti dirieto a le spalle
el dir de' tuoi consorti, molto certo
che tu non te mettessi a cotal calle,
286 miser Tarlato e 'l buon miser Ruberto,
miser Rodolfo e tre figliuoi di Masgio,
miser Liale che ne parlò scoperto [3],
289 che questo tornerebbe in gran disagio
a tucti e' Ghibellin comunalmente
che tosto sarian tracti di palasgio,
292 e così fu, figliol mio, certamente [4].

---

2. in *om.* *A* — 3. castella dil che poi si rise *ABCFP*; castella di che poi ne rise *DI* — 4. E sotto messo per *EF;* Così son messo per *ADI* — 5. del] al Mur. — 6. i' fui *ADEFI*, Mur. *e* *P* — 9. remprovero] vitupero *ABCDEFIP* — 10. Ch' ancor che *DEFI* — 13. dovea *ABCDGIP;* dovria *H e* Mur. — 14. e farmi *I* — 33. disungnar sino alle squille *ADEFIP*; e di giocar più di là che *C* — 17. nol voliven, se *ABC;* non la volean, ma perchè il *DEFI* — 18. per] con *ABCP* — 19. e creder che volian pure *ABCP*; e creder che vedeon pure *DI* — 20. a] in *BCI* — 22. pur dietro le *ADEFIP* — 24. mettesti a *BEP* — 25. Alberto *ABCEP* — 26. e i tre *AEHP;* e li figlioli *DI* e i tre figliol di Biasgio Mur. — 27. che *om.* *BCGH, e* Mur. *Leggiamo così seguendo l'autorità del Redi nella citazione che fa nel suo Vocabolario di voci aretine, ms. già citato, alla voce* Misere — 28. e che *E* — 29. comunemente *EF* — 31. e così, figliol mio, fu certamente *I*

[1] Su questo vedasi Villani, *op. cit.*, lib. XI cap. lix. "... Nel detto anno a' 7 di Marzo 1336 si "compiè il trattato ed accordo dal Comune di Fiorenza "a' Tarlati d'Arezzo in questo modo, che elli hebbeno "dal Comune di Fiorenza venticinque mila fiorini d'oro "per la dazione della terra e rinunziazione della signoria "di quella e 14 mila fiorini d'oro di loro ragioni ", ecc. Vendè Pier Saccone a Firenze per 10 anni anche tutto il Viscontado del Valdarno per 42800 fiorini d'oro a [illegible] rezzo. *Protocollo 18 di ser Pace Pucci di Classe,* notaro aretino. Per aver un'idea più chiara della potenza di Pietro e Tarlato da Pietramala, può vedersi il già citato "libro de' fitti, diritti, ecc., pagati dalle terre del Viscon- "tado di Valdambra ai signori da Pietramala ", in *Capitoli del Comune di Firenze,* ecc., Firenze 1866, vol. I, iv, 28 e anche in Arch. Storico Italiano, come è detto avanti a p. 32, nota 1.

[2] *E* annota: "Qui con giusto motivo rampogna "Messer Piero per la sua fellonia, uti Iudas mercator "pessimus ".

[3] Il cod. *C*, in una nota che fa a questo passo, rimanda a un albero genealogico che è nel codice stesso a c. 127. Vedasi anche Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, pp. 194 e 210, ove è l'albero genealogico della famiglia Tarlati: non possiamo però ricavar di lì il nome di questi tre figli di Masgio, perchè l'albero sopradetto termina con Masgio, Ridolfo e Giovan detto Tedesco, che sono fra loro fratelli e figli di Messer Tarlato (1320). Vedi anche nell'Appendice a questa *Cronica* il docum. 8°.

[4] Il Villani (*op. cit.*, loc. cit.), dice anche acutamente la causa per cui i Tarlati concessero Arezzo in

CAPITOLO V.

Capitulum quintum de dominio Comunis Florentie, de captura illorum de Petramala, de dominio Ducis Atheniensis, de rebellione et de expulsione Bostulorum et aliorum.

1 Non fe' sì alta e suprema allegrezza *G., 11 b*
el re Agamenon, quando sconfisse
la gloria dei Troian et lor grandezza,
4 nè anchora li Roman, quando si disse
come Cartagin era suta spenta
per Scipione, prima che redisse;
7 come fece Fiorenza senza infenta,
perchè adempito havea suo volere
de mia bellezza, ch' ha nel cor depenta.
10 Caro mio figlio, tu dia ben sapere,
come nel mille trecent' trentasette
me gominciò Fiorenza a possedere [1].
13 Octo di marzo piú che diciassette,
quel de Peruzzi con gran compagnia
capitan venne, e come ricevette
16 da miser Piero con gran diceria
le chiavi e la bachetta, che son segnio
d'haver in tucto la mia signioria [2],
19 generalmente, senza alcun ritegnio,
benchè comunalmente si dicesse,
ch'io era dato per modo di pegnio.
22 Ma quai che fosser fatte le promesse,
de che si fe e de che seguì poi
non c'è rettor che ragion ne tenesse.
25 Ma chi se patteggiò co' maggiori suoi

5. Non fo *A B C P* — 6. al re Agamennon, quand'ei *A B P* — 9. era stata *A B E F P;* era tutta spenta *C D H I* e Mur. — 10. ch'ei redisse *A C D E F I*, Mur. e *P* — 11. Così fece *C* — 12. have' il suo dovere *B C;* il suo *D I;* aria suo dovere Mur. — 13. de mia] di sua *H* - ch'è nel *H* Mur.; nel mio cor *C* — 14. tu dei *A B C D E F* Mur., *P* — 15. che nel *I* — 20. da] di *C D F I* — 24. comunemente *D F* — 25. d'impegno *B C* — 26. Ma quali fusser le *P;* Ma quali e quante fosser le *A D E F I* — 27. che ne fuor facte e che ne seguì *A D E F I P* — 28. non fu rettore *A P* — 29. s'empaccia con li maggior *P*

accomandigia per dieci anni ai Fiorentini, con queste parole: .... "ma di certo, se non fosse stato la nobile "e alta impresa di Lombardia, e resistenza fatta contro "messer Mastino per lo comune di Firenze e per quello "di Vinegia, non venia fatto, che i signori Tarlati non "v'avrebbono mai acconsentito; ma fecionlo per le ca- "gioni dette per non potere altro, perduta ogni speranza "di soccorso „. E nota che più di sessanta anni era stata retta la città d'Arezzo per parte ghibellina e imperiale, e quasi in guerra col comune di Firenze.

[1] *G* annota: "Nota possessionem quam habuerunt "Florentinj huius civitatis Aretij 1337 „. Vedi anche Bruni, *op. cit.*, vol. II, p. 236.

[2] *G* annota: "Hic dicit introitum Florentinorum "civitatis Aretij anno 1337, die xxv Martij „. Quel de' Peruzzi fu Bonifazio, capitano di giustizia (Vedi Pasqui, *op. cit.*, p. 243, nota 95). Entrò questi in ufficio il 25 di marzo. Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., al-l'an. 1337: "... Et tunc formaverunt populum arreti- "num, quod nunquam fuit nisi tunc et parum durabit; "et fecerunt capitaneum, qui fuit Bonifatius de Perutiis "de Florentia „, etc. Il 29 d'Aprile di quest'anno si fece la pace tra Perugia, Firenze e Arezzo, a' piedi del campanile di san Lorenzo in Perugia. Rappresentante di Firenze fu Antonio degli Albizi, di Perugia Leggieri di Nicoluccio d'Andreotto e di Arezzo Ceccolino Camaiani, e ci fu presente messer Ridolfo da Pietramala (Vedi *Annali di Perugia dal 1194 al 1352 tratti da un codice della Bibl. comunale di essa città* in Arch. Storico Italiano, loc. cit., p. 071).

non havia letta la favola d' Ysopo,
nè notato il proverbio: gio' coi tuoi
28 Chè se 'l lion ha bisogno del topo [1],
pur le più volte sforza suoi minori,
e tanto gli ama quanto gli sono uopo.
31 Alhor fur facti li novi priori
comunemente ghelfi e ghibellini,
Mur., 831 così sortiti gli offitii e gli honori [2].
34 Fassi giustitia a grandi e picholini
pel capitano e per lo podestate
e ben lo seppe alcun de' tuoi vicini [3].
37 Non si facia per tucta la cittade
mai impunita cosa dishonesta;
fuor terminate tucte le mie strade [4].
40 E poco poi in cima de mia cresta
facta me fu per guardia la corona,
che stata sempre m'è così molesta [5].
43 Questo dispiacque a ciaschuna persona,
perchè era certamente la vigilia
di mala festa e non di cosa bona.
46 Niente meno il popul pur s'omilia
a servar puramente lial fede
più che non fece a Karlo la Cicilia.
49 Quattr'anni in pace quello stato sede
nè perchè sinistrasse presso al Serchio
Fiorenza, Petramala non excede [6],

1. non de' haver lecto *A P*; non ha letto *D E F I* — 2. già coi *A B C F P*; gi' co' i tuoi *D*; gioca e' tuoi *I*; già coi *E e* Mur. — 3. d' un topo *E F* — 4. più delle volte sforza ei suoi *A D E F I P*; più e più volte sforza ei suoi *B C* — 5. gli fa uopo *F P*; gli fa d' uopo *E*; gli fan' uopo *A* — 9. a] ai *A D F*, Mur., *e P*; e a piccolini *B C* — 10. lor potestade *B C* — 12. tutte le contrade *I* — 13. impunità o cosa *I* — 17. sempre mai m'è sì molesta *B C* — 21. Nientedimeno *A B C D E F P* Nulla di meno *I* — 22. veramente real *A B C D F I P* veramente vera fede *E* — 23. Sicilia *D E I* — 24. questo stato stede *A D E F I P* — 25. nè è per sinistrarse *A P;* nè per sinistrarsi apresso *B;* nè per sinistre s'appressò al *C;* non perchè sinistrasse *E*

[1] Alludesi alla notissima favola esopiana del leone e del topo.

[2] .... "et formati tunc sunt priores in civitate "Aretij, gonfalonerium justitie et VIII gonfalonerios, "videlicet in totis 4[or] portis, videlicet unum guelfum "et unum ghibellinum „ (*Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1337 e nota relativa).

[3] *G* annota: "Hic dicit de iustitia filij Cecchi Massi "qui fuit suspensus suo uno gladiello quem acceperat "a quodam merciario in settaria, non tamen animo fu-"randi „. *B* dichiara anche meglio la colpa di costui così: ".... qui furatus erat gladium, quem acceperat "a merciario in sericaria non tamen, etc. „.

[4] *B* annota: "Hic dicit de terminatione facta om-"nibus stratis Aretij per actionem stratarum fiendarum "per comunitatem „. Si può anche vedere a questo proposito lo Statuto d'Arezzo dei tempi del Duca d'Atene (1342), sotto la rubrica: "De stratis fiendis, etc. „ (Arch. Comunale di Arezzo, Stanza I, Armadio *A*).

[5] *G* annota: "Hic dicit de edificatione Cassaretti "in Podio sancti Donati „. Vedi anche *Annales Arretinorum Maiores*, loc. cit.: "Et die xx mensis maij inceptum "est facere casserum in podio sancti Donati, quod est "fortissimum et pulchrum, et parum durabit. etc. „ colla relativa nota, e Bruni, vol. II, p. 392: "Floren-"tini, etc., arcem in summa urbis parte facere coepe-"runt, quam complevit deinde atque absolvit Gualterius, "Athenarum dux, cum Florentinis simul Aretinisque "dominatus est. Pulso deinde tyranno, libertateque "recepta, Aretini, arcem nacti, eam non everterunt, "metu contrarie factionis, sed illam servantes, fidos ad "custodiam cives deligebant. Est autem in ea turris "portam urbis complexa, quae ingressum tradere exter-"nis potest „.

[6] *G* annota: "Hic dicit de tempore quo Floren-"tini.... Domini Aretij, et quamvis essent (?) in dicto "tempore ut in 1340 conflictus Florentinorum apud Ser-"chium a Pisanis, tamen illi de Petramala et Aretini "fuerunt legales (i codd. *B* ed *E* hanno *obsides*) Comuni "Florentie „. I Fiorentini ambivano il possesso di Lucca, i Pisani pure, onde la guerra e la sconfitta avuta dai Fiorentini, narrata dal Bruni nella sua storia. La causa della sconfitta è ivi attribuita alla fretta di cacciare gli avversari. (Bruni, *op. cit.*, loc. cit. p. 270).

ma quei che cerchar sempre far superchio
ai lor vicini, per lor pozo cupo,
con falsità non stetter fermi al cerchio
Essendo capitan di me quel lupo
degli Altuiti, simile a coloro
che dier con froda el malvagio sirupo [1].
Cinque fur quei del falso concistoro
e ciascheduno si monstrava amico,
e molto più perhò alcun di loro:
Guelfo de' Testi [2] e quel giudice inico
degli Albergotti, losinghier coperto,
che dava a miser Pier velen col fico [3],
l'altro fu 'l niepo di miser Alberto
da Montebono, che morì sul cesso,
e ciò divenne a lui per divin merto,
l'altro ch'è morto del suo sangue stesso
fu Nicolò da Castel Focognano,
l'ordinator di siffatto processo,
l'altro fu de' Brenzai che sendo sano,
di subito morì del patrisonno,
che dal trattato non trasse la mano [4].

---

1. ma quelli che di far sempre superchio *A P* — 3. steron fermi *A E F* - a cerchio *C* — 5. Altoviti *A B C D F H I*, [illegible] *e P* — 6. l'amaro sirupo *A E F P;* con froda amar sirupo *B C;* con] per *D I* — 7. Fur cinque quei *A E F P* — 8. e] a *I* — 9. di] a *I* — 10. e *om. B C* — 11. il consigiler coperto *B C;* losinghier] consiglier *I* — 13. fu Nepo di *A B C D I P* — 14. dei Montebuoni *E F* — 19. de' Brenzagli *H;* de' Brandagli *B C I*

[1] Guglielmo Altoviti (Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1341): "Die xx novembris Guilielmus maladictus de Altovitis de Florentia, capitaneus civitatis Arretj cepit dominum Petrum de Petramala, dominum Luzi, dominum Rudulfum cum duobus suis filiis, et positi sunt in carceribus discurrendo per civitatem, clamando sepius: Vivat populus florentinus et pereant proditores! „.

[2] Vedi Arch. d. Murello, ser Guido di Rodolfo, *protocollo* VII (nel Repertorio segnato VI), c. LII.

[3] *C* annota: "Bico Albergotti era il segretario di messer Piero. Dopo la caduta dei Pietramalesi e l'abbattimento del partito ghibellino, sormontando i Guelfi, Bico fu fatto vessillifero di giustizia e del popolo di Arezzo (Vedi *Ricordi* di ser Guido Notaro in Pasqui, *op. cit.*, p. 84 „). È rammentato dallo stesso ser Bartolomeo al capitolo precedente. (Vedi p. 32, nota 3). In un protocollo di ser Bartolomeo stesso (Arch. Capitolare di Arezzo, num. 878 bis), c. 53, è rammentato Bico degli Albergotti così:.... "vice et nomine sapientis domini Francisci domini Bici de Albergottis „, ed è anche indicato l'anno 1353. Intorno al medesimo vedi anche il *protocollo* di ser Pace Pucci (1335-1360), in Arch. di Murello, citato dal Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 197: "Egregius nobilis et potens Dominus, Dominus Pierus Sachone de Petramala natus quondam, etc. constituit suum procuratorem sapientem virum D. Bicum, D. Landi de Albergottis ad faciendam pacem cum viro, etc. „. Da un procotollo dal 1371 al 1375, c. 52 dell'Archivio Comunale aretino, rilevasi che nel 1373 Bico era già morto: "Anno 1373, die 11 Iunij, Venerabilis vir Dominus Bartolomeus olim domini Bici de Albergottis de Aretio, etc. „. Lo stesso Gamurrini, *op. cit.*, loc. cit., p. 300, dice che nacque da messer Lando di Beltrame e che generò Lando, Lodovico, messer Bartolomeo e messer Francesco e che Lodovico fu de' Priori nel 1384.

[4] Fu Cecco di messer Brandaglia di Buoninsegna, annota a questo punto il Pasqui, *op. cit.*, p. 243, nota 102. Intorno a Brandaglia di Buoninsegna puoi vedere in Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 92, un contratto del 1301 rogato da ser Monta Campanesi da Cilina della famiglia de' Toeri, nel quale apparisce compratore della metà del Castello di Colle nella Valle di Cerfone e del Castello di Corciano. Abitavano i Brandagli entro la città, nella contrada di san Martino, così chiamata da una chiesa dedicata al detto Santo, nel quartiere di Porta Crucifera (Vedi lo stesso Gamurrini, *op. cit.*, loc. cit. p. 95). Quanto poi alla malattia di cui morì (patrisonno), vedi il cit. *Vocabolario di voci aretine* del Redi, alla voce medesima, ove è scritto: "*Patrisonno*: Spezie di malattia. Letargo. Lat. Veternus, Lethargus. Ser Gorello, Stor. d'Arezzo: L'altro fu de' Brendai, Ch'essendo sano, Di subito morì del Patrisonno „.

Tucti moriro che aver non ponno
ei divin sacramenti et non confessi,
perchè nel cerchio presso Iuda stonno [1].
Del capitan che fu sexto con essi,
se fo punito tosto l'udirai
de' suoi iniqui et malvasgi excessi.
Che fusser stati più non odii mai
ei principai de sì facto tractato,
che fu casgion de' mie infiniti guai.
Per dare effecto a quel ch'era ordinato,
quel capitano iniquo et perverso
per miser Piero tosto hebbe mandato,
el qual del Poggio poco era diverso,
non proveduto da siffacto inganno [2].
O falso mondo, ben vai a riverso!
Mille trecento et quarant'un anno,
a' venti dì del sfortunato mese,
che sempre facto m' ha vergognia e danno [3],
in su la terza, la brighata prese
col capitan miser Piero Sachone,
miser Ridolfo e 'l suo figliol cortese,
e miser Luzzi, ch'ha il cor del lione [4];
allor li Ghelfi tucti si scopriro,
et assalir l'uno e l'altro prisgione [5].
De lor viltà, figliolo, anchor sospiro,

1. moriro et che *A P* — 3. presso a Giuda sonno *B C D E F I P* — 6. de' suoi malvagi et iniqui *A E F P* — 9. fur *D F I* — 11. e sì perverso *E F;* iniquo, empio e perverso *I* — 13. del] dal *E F* — 15. ah, falso mondo, ben vai a rovescio! *D*; Il falso mondo pur va al roverscio! *I* — 16. et poi quarant'un *A D E F I*, Mur. *e* *P* — 17. fortunato *B C* — 20. col] del *B C D E F H I e* Mur. — 22. Luisgi *A* - ch'ha cor di leone *A B C D E F I*, Mur. *e P* — 23. de' Ghelfi *B C* — 24. assaliron l'un l'altro *A E P* — 25. viltade *A*, Mur., *P*; viltade anchor, figliol, suspiro *B C E F*; della loro viltade ancor *D I*

[1] Intorno a questi traditori che morirono entro l'anno tutti, vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1341, in fine. Ivi, nelle note filologiche, è riportata un'aggiunta che si trova nell'Alessi (Bibl. Aretina della Fraternita dei Laici, codice num. 63, c. 164 *r*): "Et ser Gorellus dicit V, [nel cap. V] conspirationem "insimulasse cum Altovito contra Petramalenses et fin- "xisse eos contra Guelfos conspirasse Guelfus de Testis, "Franciscus Albergotti iureconsultus, Nepos Alberti de "Montebono, qui pro latrina obiit, Niccolaus de Castro "Focogniano, qui a suis ceditur, alius ex Brendaglis, "qui in somno obiit, et omnes de anno obiere „.

[2] Pier Saccone non era lungi dalla propria abitazione che era entro la cittadella, presso la fortezza, ove oggi è il pubblico Prato, luogo che si chiamò pure Podium Petramalensium (Pasqui, *op. cit.*, p. 243, nota 103).

[3] G annota: "Hic dicit tractatum factum per ali- "quos cives Aretinos cum Guglielmo de Altovitis, ca- "pitaneo, contra Petramalenses, et fuit apertus ille trac- "tatus die 20 novembris 1341, in quo fuerunt capti "D. Pierus, D. Luzimborgus, D. Rodulfus et Gulielmus "et eius filius et plures alij et capti fuerunt 300 ghi- "bellini mulieres et postea missi ad confinia „. E poco sotto aggiunge: "Hic dicit capturam predictorum no- "bilium et postea generalem expulsionem Ghibellino- "rum de civitate Aretij „. Vedi anche i *Ricordi* di ser Guido Notaro in Pasqui, *op. cit.*, pp. 83-84. L'Alessi, (cod. cit., c. 140 *v*) sunteggiando Leonardo Bruni, scrive: "1341. Saccon qui Arretinorum tyrannidem et "urbem florentinis tradiderat capitur Arretij et carcer "mancipatur „. Vedansi pure gli *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1342.

[4] Vedasi Bruni, *op. cit.*, vol. II, p. 274. "Per "idem tempus suspicio ingens fuit apud Aretinos, ne "Sacon, rebus adversis florentini populi elatus, tyran- "nidem rursus invaderet, etc „. Intorno a Luzimburgo, figlio di Pier Saccone, servano di illustrazione questi versi di Gambino d'Arezzo (*op. cit.*, p. 46): Che direm noi del franco Luzimborgo, | Che fu nell'arme un singolar Catone? | E si di lui trattar breve trascorgo | De l'opre degne che fuor tante e tante, | Che delle mille l'una non m'accorgo; | Non fu al tempo suo miglior giostrante; | Sei volte combattè a campo chiuso | Sempre colla vittoria triunfante.

[5] *G* annota: "Hic dicit qualiter Bostolenses cum "Guelfis fecerunt insultum et rumorem contra D. Pie- "rum et alios captos volentes eos interficere „.

che i Bostol demonstraro e del bel conio
el quale smozicar, ch' era sì miro [1].
100 Era vero et eterno testimonio
de la virtù del buon vescovo Guido,
che non fu tramontan nè macedonio.
103 Alhor con furia, con romore e strido,
contra di loro la brighata accesa,
desfero el Poggio e non vi lassar nido [2],
106 pur contra quei che non facian difesa,
per far di Petramala lor vendetta
e contra ei Ghibellin fecian contesa.
109 Ma la spada de Dio non taglia in fretta
nè per lo 'ndugio supplicio dispensa,
se par che tardi dare al mal ricepta [3].
112 Messi fuoro in prigione ad una mensa
ei sopradetti su nel casseretto,
ma altri el patirà che nol sel pensa [4].
115 E non potendo adimpir lor concetto,
Fecer pigliar ducento cittadini,
ei quali haviano per parte in dispecto [5].
118 Subbitamente e' mandarli a' confini [6]
e furiando ben da otto giorni
gridavan: moia, moia e' ghibellini
121 Dì e la notte se scaldavan forni,
per la gran gente che di fuor venia
a schiere facte maggior che di storni.
124 A molti facta fu gran villania
delle persone et della lor richezza,
e de tuct'arme facta robbaria.
127 E seguitando la crudele asprezza G., 13a
fuorne cacciati il dì di sant'Andrea

1. e del balconio *A C P;* dimostar dal bel Balconio *E* — 3. et *om. B C H;* Et era vero, eterno Mur. — 5. e la *A* - Macedonio *B C* — 6. furia e con *A B C D E F P* — 8. il *om. A B C P* — 9. contro a quei che non fecion *C D I;* non fecer *B* — 11. fecer *B* — 13. che per *B C F G H I e* Mur. — 14. dare mala ricetta *A P*; a dare *B C I* — 15. furon prigioni *A P* — 19. fece *D I* — 20. havivon *B*; avevan *E*; avevon *I* — 21. mandati *P*: mandati a confino *A*; mandolli *B C D I* — 22. assegnato lor termin d'octo *A E F P* — 23. moian, moian, ghibellini *A D E F G H I P* — 24. Giorno e notte *A P;* e giorno e notte si scaldava *E F;* di giorno e notte si *D I* — 26. ficte *P* — 28. delle lor ricchezze *B C I* — 31. furon *A B C D F I P*

[1] *G* annota: " Hic dicit qualiter Guelfi dextruxe- " runt sepulturam marmoream et omnes victorias habitas " D. Guidonis episcopi in capella [*sacramenti*, aggiunta " dei codici *B* ed *E*] ferrea, iuxta altare maius ex parte " dextra ". Il magnifico mausoleo fatto nel 1330 da Agostino e Agnolo senesi, ed eretto ad onore e in memoria del vescovo Guido Tarlati, si ammira tuttora nella Cattedrale aretina, ma fu tolto dal suo luogo nel 1810. Le teste delle figure vescovili e alcune figurine delle storiette rappresentanti le vittoriose imprese del defunto vedonsi staccate a colpi di martello.

[2] Avverte il Pasqui che il luogo dove sorgevano le case dei Pietramalesi era detto Podium Petramalensium, (vedi avanti p. 40, nota 2) per cui qui il Poeta intende della distruzione di quelle case, non già del castello di Petramala, come intendono i cod. *B* ed *E*: " Hic recitat " dextructionem castri Petramale ". Si potrebbe però osservare che quei codici, con quella espressione, si riferiscono probabilmente alla abitazione dei Petramalesi, che per esser entro la cittadella, presso la fortezza, era fortificata a guisa di castello.

[3] Vedi Dante, *Parad.*, XXII, v. 16. *C* annota: " Dij habent pedes laneos ".

[4] *G* annota: " Hic dicit qualiter dicti captivi missi " fuerunt in Cassarettum in Carcerem ".

[5] Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1341: " .... Prima die, scilicet die mercurij, citati fuerunt " bene cc Ghibellini de qualibet contrata, etc. ".

[6] Intorno a questo, vedasi Bruni, *op. cit.*, vol. II, pp. 27[illegible] e [illegible].

ghibellin tucti fino alla vechiezza.
130 Non fu mai facta cotale in Iudea,
se tu hai lette, figliuol, quelle carte,
excetta della setta mardochea,
133 come fe la crudele e guelfa parte
de' lor vicin ghibellin per la porta[1],
non riguardando vechieza nè arte;
136 per più vergogna facendo la scorta
con villanie e lume de candela,
chè non havian mai facto cosa torta
139 contra quel reggimento d'un vil pelo,
ma stati sempre constanti e leali
come figlioli a padri con pur zelo.
142 Sì sbigottiti con le tondite ali
Mur., 835 andar volando alle terre vicine,
e chi più oltre dirizò suo' strali.
145 Per questo alhor fu tolto Laterine
per miser Ugucione e poi Bibiena
con altre terre per vedere il fine[2].
148 Dispiacque a molti però questa mena
cittadin di Fiorenza, cognioscendo
du' procedea quest' odïosa piena
151 et ancho se medesimi sentendo
divisi per l'affanno della guerra
ch' havian per Lucca, s' io ben comprendo.
154 Occultamente di fuor della terra
fecer menar li prisgion constretti
sotto lor forza, per veder chi erra.
157 Et benchè li trovasser puri et netti,
perch' altra maggior cura li strengia,
tenian li carcerati con li getti.
160 De ciò la parte guelfa ne stridia,
perhò che fraudolenti conoscieno
quel che di lor vivendo esser dovia.
163 El lor proponimento non vediano
venuto al fin desiderato tanto

1. infino *D E F I* — 2. facta la pari in *A E F P* — 3. figlio *A F H e* Mur. — 15. iscelta de la *G H e* Mur.; e scelta della *E F;* in scelta della *B C D I* — 5. crudele ghelfa *A D H P*; come che fe la crudel ghelfa *E F* — 6. de] di *A B C H P*; lor *om.* Mur. — 9. di candelo *A B C D E F*, Mur. *e P;* di candele *I* — 21. haiam' *A* — 15. figliol al padre *A B C D E F I P*; come padri e figliuol con puro Mur. — 14. si sbigottiron con *C D I* — 16. e] o *P* 17. la Terine *D F* — 20. molti et però *B C* — 22. da che procede *B C G H e* Mur.; da che proceda quest'odiosa pena *C I* — 25. intendo *A P;* ben io comprendo *I* — 27. fece menar i prigionier *B C*; menarli prigionier *P* — 28. lor] la *E* — 30. stringeva *F*; stringea *E* — 31. tenendo i carcerati *A P*; teneangli incarcerati *E F*; tenendoli incarcerati *B C*; tenevali incarcerati *D I* — 32. strideva *I;* stridea *D* — 34. doveva *E F*; dovea *D* — 10. E il lor *B C D E F I*

[1] *G* annota: "Hic dicit expulsionem generalem "Ghibellinorum in festo Sancti Andree factam ". Vedasi anche *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1341, in fine: .... "Die ultimo novembris, in festo Sancti Andree, "bannitum fuit in civitate quod omnes Ghibellini a "XIIII annis usque ad LX exirent civitatem per januam "Sancti Spiritus ".

[2] *G* annota: "Captura castri Laterini facta per D. "Uguccionem de Petramala ". Il cod. *I*: "Qui dice la presa "di Laterina e di Bibbiena fatta per messer Uguccione "da Petramala ". Vedi anche *Annales Arretinorum Maiores* cit., loc. cit.: "Ipso die (il giorno di Sant'Andrea, ul"timo di novembre), expulsi fuerunt Guelfi de Laterina ", e la nota 2.

de Petramala, che disfar crediano,
166 che gran guerra facea per ogni canto, G., 13b
demonstrando l'ardire de sua possa
con quelle terre, ch' ha sotto suo manto.
169 Era Fiorenza molto alhor commossa
del grande affanno, ch'havea receuto
per la sconfitta de sua gente grossa,
172 e del sangue e de l'or, ch'havia perduto
per Lucca, senza far sua voglia sazia,
e del gran danno ch' inde gli è venuto [1].
175 Questo alli presi fece Dio per gratia,
che quando in maggior fatto è l' hom sospeso
en li minori si prolunga e spatia.
178 E credo ben, figliol, haver compreso
che lor captura fu messa a trastulla,
perchè ciascun conforto non fu preso.
181 La ghelfa parte mia capo ne crulla,
perch'aspectava pur de la lor morte,
e sopra questo agiongie el non fia nulla,
184 quando il trattato, che fu grave e forte
l'anno seguente, del mese di maggio,
a Porta Buia [2] con gravosa sorte;
187 nel qual invidia fece troppo saggio
miser Tarlato, che l'havia condotta
d'amici assai brigata di vantaggio [3].
190 Ma perchè sempre ne lor mente scotta,
giusta cos'è che tardi venga el bene
e perda gli anni per piccola dotta.
193 Poco da poi el gran duca d'Athene
per sua divisïon Fiorenza elesse

---

1. credeano *B E F* — 3. l'ardire e la sua *A B C D E F I P* — 4. con quel arte *D I* - ch'è sotto *H* — 5. Fiorenza allhor molto commossa *E F H* — 8. havean *I* — 11. Questi altri presi *D I* — 12. sospetto *D* — 13. e li minori li prolonga *A B C P* — 14. E credo, buon figliuol *D I* — 15. lor] la *A B C D I P* — 13. mi' capo ne culla *P;* mi campò in culla *B C* — 18. de lor la morte *E F*; pur udir della morte *D;* pur udir lor *I* — 19. et non fa nulla *A P;* et non fe' nulla *B C*; agogna et non fa nulla *D I*; far nulla *E* — 22. con] che *A B C D P* — 24. ***Il passo è guasto, ci è parso emendarlo cambiando*** l' ***in*** v' — 25. di] da *A F H*, Mur. *e P* — 26. nella mente *D P*; nella mente stolta *E F*; nella mente sciocha *A*; scotta] sciotta *B*; ma che nella lor mente sempre scotta *I* — 39. Proceda poi *C*

[1] Alludesi alla disfatta data dai Pisani a' Fiorentini il 2 ottobre 1341. Vedi Villani, ***op. cit.***, XI, cxxxiii, Bruni, ***op. cit.***, II, p. 270 sgg. e ***Annales Arretinorum Maiores*** cit., ad an. 1341, i quali ultimi però pongono questo avvenimento al 25 settembre: " Die xxv septembris " habuerunt Lucam Pisani, quia amplius occasione famis " non poterant se tenere; et hic maximam victoriam " habuerunt Pisani „.

[2] Questa porta fu fatta dal Vescovo Guido Tarlati, quando nel 1319 alzò le nuove mura.

[3] Evidentemente il passo è guasto, come è detto sopra nella nota filologica. *G* annota: " Hic dicit tracta- " tum de Porta Buia qui fuit in anno 1342 de mense Maij " et invidiam domini Tarlati, cuius defectu dictus tra- " ctatus perfectionem non habuit „. Vedi anche ***Annales Arretinorum Maiores*** cit., ad an. 1342 . . . [illegible] " (l'ultimo di novembre giorno di sant'Andrea), nocturno " tempore, fuerunt ipsi Tarlati cum aliis Ghibellinis ad " portam Buiam, et extrinseci aperuerunt ianuam et in- " ciserunt portam fluminis (il fiume Castro), et ingressi " fuerunt bene ccc[ti] famuli. Dominus Tarlatus cum aliis " militibus et peditibus voluerunt frangere murum ianue, " nec noluit intrare, quod tunc potuisset reducere ad " tranquillum statum. Guelfi autem civitatis ceperunt " xx Ghibellinos in ipsa civitate et suspenderunt ipsos " prope portam Buiam et aliquos non culpabiles et do- " mos, edificia, viridaria Petramalensium dextruxerunt " ad ruinam „. Vedi anche Bruni, ***op. cit.***, vol. II, p. 282. In seguito a questo tentativo furono cacciati da Arezzo tutti gli altri ghibellini che ancora rimanevano nella città. Avvertasi anche che Messer Tarlato da Pietramala era fratello di Pier Saccone.

signor di sè et di ciò che mantene[1].
El qual con senno e con iustitia resse,
poi che prese el dominio de lo stato[2]
et credo ben che Dio ciò conciedesse,
sol per punir de molti el gran peccato,
come a Toscana, a ciascun la sua vece,
et fo per certo dal ciel destinato,
che molti lupi di vita disfece,
Guglielmo[3] e gli altri usurpator rapaci,
nè valse a lor campar prezo nè prece.
Et li prigion che non trovò fallaci
liberò per sua gratia, senza prezo,
nè creder volse a li adversar mendaci[4].
Similemente ancor di me Arezzo,
siccome di Fiorenza fu signiore,
nè fuoi ad obedir però da sezzo.
Questi me fece la rocha maggiore,
non per suo moto, ma per mal consiglio
di quei che sempre m' han messo in errore[5].
Da dieci mesi fo signior del giglio,
poscia perdette per poca potenza
e perchè volse a troppi dar di piglio[6].

---

1. ch' in man tene *EF*; che mai tenne *A* — 2. con gran prudentia tutti resse *AEF*; e con tanto interesse *BC* — — 3. del domino tucto e de lo *AP* — 4. ben ciò Dio il conciedesse *C* — 11. come tochava a ciascun *ABCDEFIP* — 7. dal ciel] da Dio *ABCEF* — 8. che] con *I* — 10. prezo] prego *AB*; non valse a lor compor priego *C;* nè gli valse a campar priego *EF*; ai quai non giova far divota prece *DI* — 11. fallaci] rapaci *D*; et le prigion che non trovò capaci *I* — 12. gratia e senza *ABCDEFIP* — 13. volle *D* — 14. E similmente *EFI*; Similmente signor ei *A* — 16. fu *ABCDIP*; nè fui *EF* — 17. fecer *H* — 19. orrore *ABEFIP* — 22. al troppo *BI;* a troppo *C*

[1] *G* annota: " Hic dicit qualiter Florentini fecerunt dominum civitatis Florentie et Aretij Ducem Athenarum, qui plures iustitias dignas fecit et inter alios decapitavit Gulielmum de Altovitis qui fuit captus Aretij ut dicitur supra „ (Vedi sopra i vv. 88 sgg.). Troviamo negli *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1342: " Florentini autem non habentes repagolum a Pisanis, eligerunt in eorum dominum et dominum generalem perpetuum dominum dominum Gualterium ducem Athenarum, qui pertractavit pacem generalem cum Pisanis et aliis Gibellinis de Arretio et remittere .... omnes Ghibellinos infra sex menses in civitatem Arretij, etc. „. L'Alessi, nel *ms. cit.*, c. 165 *r*, (Supplementum Annalium etc.). Parla di lui così: " Hic mira arte et vafro ingenio plebis gratiam et popularem auram aucupans tyrannidem invasit urbis, etc. „.

[2] A dì 24 di settembre del 1342 ebbe il duca la signoria d'Arezzo (Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad annum e la relativa nota).

[3] Il cod. *C* dice di lui che fu impiccato. Secondo il Villani (*op. cit.*, lib. XII, cap. 10) gli fu tagliata la testa.

[4] *G* annota: " Hic dicit qualiter Dux Atenarum Dominus Florentie liberavit dominum Pierum et alios de Petramala et eos remisit ad terras eorum et dicit tempus dominationis dicti Ducis „. Non furono però riammessi i Petramalesi in città. " Occasione non remittendi dominum Pierum de Petramala et alios Ghibellinos in civitate, falsam causam assumpsit, et dicebant quod ipsi erant fideles sui, quia instructi a Guelfis Arretinis et consiliarlis suis; quod consilium non fuit sanum pro eo „ (Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1342, in fine e nota 8). Fu Vicario generale in Arezzo per il Duca d'Atene, Giovanni Panciatici (Arch. di Murello, Ser Guido di Rodolfo, *Protoc. VII*, segnato nel Repertorio VI, c. LXXVII), e suo capitano della guerra contro i ribelli d'Arezzo fu per il 1343 un Cancellieri di Pistoia e per il 1344 Ugolino Marchese del Monte Santa Maria. Protocollo cit., cc. LXXXVI e CXXIX.

[5] *C* annota: Li Ghelfi consigliarno a ciò il Duca e Giovanni Panciatici pistotese, suo vice regente, eseguì l'ordine di fare edificare la cittadella. Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1343. " Dominus Iohannes de Panciatichis de Pistorio, vicarius generalis civitatis Arretij missus a domino duca pro sex mensibus. Tunc inceptio secundi casseri in civitate Arretij „. Il Pasqui (*op. cit.*, p. 244, nota 117) dice che questo secondo cassero fu la rocca del cassero grande, detto di San Donato.

[6] Vedi *Annales Arretinorum Maiores* cit., loc. cit.: " Die xxvi iulij, sicut placuit Deo dissipare tyrannum ducam, populus florentinus inclusit dictum ducam in palatio, et multi de sua familia perierunt „, e la relativa nota. Cf. anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.,... " Angeli Acciaroli presulis opera, uti aiunt, ipsum Tyrannum inlesum rerum direptione ac cedis ab urbe exige-

217 Non fe sì tosto novità Fiorenza
contra di lui com' i guelfi arretini
non riguardar honor nè riverenza.
220 Levarsi ad arme et prima Bostolini [1]
coi lor seguaci e gli altri ghelfi tutti,
chiamando a sè ancor li ghibellini.
223 Tosto saremo a libertà riducti,
se noi semo una cosa a vincer tosto,
disser li ghelfi di malizia instructi;
226 qui non sì lassi bataglia nè costo
contra dell'uno et l'altro cassaretto.
E così ciaschedun era disposto.
229 Sì tosto come questo fu predetto,
li ghibellin credendo che ver fosse
ciò che fu loro per li ghelfi detto,
232 certo non arme, ma ferri da fosse
ciascun portava ed assi da stechato,
perchè quei dentro perdesser lor posse.
235 In pochi giorni quel dì San Donato
e prima s' arrendette San Chimento [2];
e poi che l'un e l'altro fo pigliato,
238 e' guelfi con l'usato fallimento
colser ai ghibellin finta casgione
ch'havesser coi Tarlati sentimento;
241 però che lo scampato Pier Saccone
con sua brigata si pose nel Tuoro,

---

1. Nè fè *A F P*; Nè fu sì tosto novità in Fiorenza *B C* — 2. contra colui *A B C D E F I*, Mur. *e P* — 4. i Bostolini *A B C D E F I* Mur., *e P* — 5. coi] con *C D I* — 6. ancor de' ghibellini *B C* — 7. saranno a ***H***; saremmo a *I* — 8. siamo *A B C D E F I P* — 13. Sì] e *F* — 14. li] i *D* — 17. asse *C E* — 20. e in prima *E F*; si rendette *H* 23. fitta *E* — 26. in Tuoro *B C D I*

"runt ne iniuria Robertus afficeretur. Verum deinceps, "plebe excandescente adversus nobiles, eos urbe expulit "ac bona in predam vertit, edificia urbana ac rustica "igni asumere „.

[1] In una nota marginale del citato ***protocollo VII*** di Ser Guido di Rodolfo (segnato nel Repertorio *VI*), c. LXXXVIII, leggesi di mano di Francesco Maria degli Azzi: "Anno 1343, a dì 27 di luglio la città d'Arezzo "resta libera. La città rimase alla parte guelfa. Matteo "Bostoli, capo della parte guelfa „.

[2] *G* annota: "Hic dicit qualiter Aretini Guelfi et "Ghibellini simul liberaverunt Civitatem Aretij a do"minio Florentinorum et D. Ducis et ceperunt simul "arma contra Cassarum San. Clementis et Cassarethum "et primo violenter habuerunt casserum San. Clementis "et postea in pacto habuerunt Cassarum Sancti Donati „. Vedi intorno a questo, ***Annales Arretinorum Maiores*** cit., ad an. 1343 "Die VIIII augusti ordinaverunt dicti "Guelfi civitatis cum aliquibus Ghibellinis accipere "Florentinis casserum civitatis, et, preliando continue, "ipsum acceperunt et duxerunt ad ruinam „, e la nota 3. Bruni, *op. cit.*, vol. II p. 302: "1343 Dum "haec Florentiae geruntur, Aretini, cognita obsidione "tyranni, arma et ipsi corripiunt. Tres erant Aretij "arces: una ad florentinum portum, quae in summa urbi"parte. Earum primo statim impetu duas expugnarunt. "Restabat tertia arx et ea munitissima, quam omni "conatu oppugnare dum pergunt, Sacon, dudum Areti"norum tyrannus, magna multitudine superveniens, "contra ipsam arcem extra urbem consedit. Hinc iniecta "civibus formido est, ne arx Saconi dederetur. Ob "haec intermissa oppugnatio est, et per colloquium res "tentata „. E seguita a narrare che Guelfo dei Buondelmonti, preposto alla custodia, dà la rocca agli Aretini. Dopo di che, questi mandarono ambasciatori a Firenze per ottenere di rimaner liberi non ostante che si fossero ribellati. Stefani, ***Ist. fior.***, rub. 597: "Lo Comune il fece "[cioè lo concesse] dando perciò d'ammenda al Comune "[d'Arezzo] per ipso fatto certa quantità di moneta, "e 100 uomini a cavallo quattro anni „. Contro Guelfo di messer Bindo de' Buondelmonti del popolo di Santo Stefano presso il Ponte Vecchio di Firenze, vedasi la "*Sententia Domini Iohannis Marchionis Sanctae Mariae*, "*Potestatis, contra Guelfum domini Bindi de Bondel*"*montibus* etc. „, in Arch. di Stato di Firenze (Anno 1343, 15 novembre), c. 160. È condannato, se venga preso, essendo contumace, a esser decapitato e alla confisca dei beni, per aver, per baratteria, dato il possesso del cassero d'Arezzo agli uomini della detta città, privandone il comune di Firenze.

poi si partì e prese Castiglione [1]
244 Alhora i ghibellin cacciati fuoro
fuor di mio giro, el dì di San Lorenzo
e così hebber per ben far ristoro [2].
247 Questo non fe però nè Fior nè Renzo [3],
nè chi per lui nei cassaretti stava,
nè altri che venisse dal Bisenzo,
G., 14 b 250 ma per la parte ghelfa che cercava
metter in fondo ciaschun suo vicino,
e pace nè concordia non servava.
253 Quando fu preso Castiglion Artino
correa quarantatrè trecento e mille,
decimo die del mese agostino [4].
256 Più di due anni scottar sua faville
per forza e per ardir di miser Piero,
et se cocian Perosgia ben sentille.
Mur., 255 259 Più d'anno e mezzo tucto sano e 'ntero
fu assediato da ghelfi toscani
con grande spesa, a voler dire il vero [5].
262 Non havea per difesa tramontani
nè ongar nè tedeschi nè lombardi,
ma solo e' buoni amici paesani.
265 Mai non volaro sparvier nè moscardi
sì alto, nè giammai percosser netto,
nè salti fecer giamai cavai sardi,
268 come di Castiglion per un tragetto
uscì quel cavalier senza lucerna,
che saria suto a' cavrioli stretto,
271 e con suo sforzo prese alhor Citerna
ch'era dei Castellan, però ch'haviano
nell'hoste a Castiglion la lor taverna [6].

---

4. così] cotal *D I* — 5. Questo però non fu nè fior nè renzo *A P*; fu però nè Pier nè Renzo *D E F I e* Mur., — 8. per] pur *B C D E* — 10. e] nè *A B C D E F I P* - non cercava *D I* — 13. die] giorno *D E F G H I e* Mur., 14. scosser sue *B C D I*; scoter sue *E F* — 16. et se corria Perugia *B C I*; e se corrian Perugia *A D* sentillo *I* — 18. assediata *F* — 20. havean *D E F I* — 21. e paesani *B C E P*: ma solo buoni amici, ei paesani *A F*; e paesani *D H I* — 22. sparvieri o *A B C D E F I P* — 23. percorser *A C I P* — 25. nè giamai salti fecer *A D E F I e P*: cavai] cani *A P*; fer giamai cani nè pardi *B C* — 27. stato *B C E F P*; stato a' cavrioli disdetto *D I* — 28. e *om. E*

[1] *G* annota: "Hic dicit quod Dominus Pierus cum "magna copia armatorum se posuit in Tuoro supra "Castrum [illegible] ostendebat velle cassarum a "castellano et ipse postea die x Augusti 1342 cepit "violenter terram et castrum Castelionis Aretini „. Vedi anche *Annales Arretinorum Maiores* cit., loc. cit., e note 4 e 5. Ser Guido di Rodolfo, *protocollo* cit., c. XCVI. La guerra coi ribelli fiorentini durava anche nel luglio del 1344, come apparisce dallo stesso *protocollo*, c. CXXXIV, e podestà d'Arezzo furono in quell'anno Messer Francesco da Cagli e il nobil uomo Dego di Messer Biagio de' Tornaquinci di Fiorenza (*protocollo* cit., cc. CXV e CXXXIV).

[2] Vedi *Annales* cit., loc. cit.: "Guelfi vero, hoc [illegible] „ e le note 3 e 4 e anche i *Ricordi* di Ser Guido Notaro, in Pasqui, *op. cit.*, p. 84 (an. 1343): "Et statim guerra incepta "fuit crudelissima per nobiles de Petramala, dominum "episcopum aretinum, Ubertinos et Pazos et alios ghibellinos exititios civitatis Aretij etc. „.

[3] Così detto bizzarramente per Fiorenza.

[4] Vedi *Annales Arretinorum Maiores*, ad an. 1343, p. 37, ll. 6-9 e nota 5.

[5] *G* annota: "Hic dicit de exercitu et obsessione "Castellionis Aretini facta per omnes Guelfos Tuscie. Vedi anche Bruni, *op. cit.*, vol. II, pp. 318 e 320 a proposito di certa lega che fanno i Fiorentini e gli Aretini in questo stesso anno 1343.

[6] *G* annota: "Hic dicit capturam castri Citerne "quod erat comunis Civitatis Castelli et tenuit usque "in annum 1345 quo facta fuit pax apud Sanctum "Polum „. Vedi quanto alla liberazione di Citerna dalle

274 Con queste et altre terre che teniano
miser Piero e i consorti, ch' eran molte,
guerra per tucto a me sempre faciano.
277 Poi a San Polo insieme fur raccolte
ambasciarie assai, e qui fu facta
la pace della briga e terre tolte [1],
280 che fu per molti tal concordia matta,
a far per festa smisurata spesa,
e perchè mai non s' ama cane e gatta [2].
283 Ei Perusgin per la longha contesa,
la qual per Castiglion havien havuta,
sì di moneta e sì di sangue offesa,
286 ne' pacti fu del pian lor conceduta
la guardia d'esso sì come a lor piacque,

---

1. questi *A B C D* Mur., *P* — 4. Polo anchor furon *A P*: a San Polo poi furon *B C* — 10. Ei] Ai *P* — 12. e *om.* *C D I* — 13. de' pian *E F*, *e* Mur. fu di poi lor *D I* — 14. sì *om.* *A B C P*

mani dei Tarlati, i *Ricordi* di Ser Guido di Rodolfo in Pasqui, *op. cit.*, loc. cit., p. 86 (1345): "..... Item "die ultimo dicti mensis iulii, de mane, habuimus li- "teras ab Andreucio Salamoncellis, capitaneo guerre "Civitatis Castelli, factas die xxx iulii, hora vespera- "rum, qualiter dictus Andreucius cum tota gente armi- "gera castellana intravit, elevatis banderiis, in castrum "Citerne, quod occupatum et rubelle Comunis Castelli "fuit per annum vel quasi cum fortia Petramalensium, "et quod obsessum fuit per Castellanos toto dicto tem- "pore unius anni„. Fu ricuperata Citerna il 30 luglio 1345: in seguito ritornò nelle mani dei Tarlati. L'Alessi nel più volte citato ms., c. 64 *v.* (Ex Ser Gorello in latinum versa): "1344-1345 Citerna capitur. "Pierus Sacco cum evasisset e Florentia et, arce Casti- "lionis in deditionem accepta, illic.... ac supra xii "mensibus a Perusinis ac ceteris Hetrurie Guelfis ob- "sideretur, Aretij Guelfis commorantibus, verum clan- "culum arcem egressus Citernam abstulit Tifernatibus, "qui tum in castris apud Castilione erant et cum ceteris "Petramalensibus quibus plura oppida parebant bellum "continuo gessit, etc.„.

[1] Vedi *Ricordi* di Ser Guido di Rodolfo in Pasqui, *op. cit.*, p. 85: "ob quam pacem facta fuerunt "multa capitula scripta manu ser Petri de Pratoveteri "cancellarii Comunis Aretii, sub dicto Millesimo, (cioè "1345) et die (3 giugno)„. Il cod. *I* annota precisando il giorno di detta pace, così: "il giorno de Santi Loren- "tino e Pergentino„. Cf. anche Villani, *op. cit.*, XII, xliv. La guerra che i Pietramalesi intrapresero contro la loro città incominciò il 27 luglio 1343 e terminò colla pace conchiusa presso la pieve di San Polo il giorno 3 giugno 1345. In questo periodo di lotta già Firenze nel 1344 nel primo di Marzo, essendo gonfaloniere in Arezzo Spinello da Mosciano per la terza volta, dice l'Ammirato, *op. cit.*, p. 487, aveva fatto la proposta d'una lega per 10 anni col Comune di Perugia, Siena e Arezzo a difesa comune, ma per causa de' Petramalesi andò a monte: fu rinnovata tale proposta a li 11 di maggio e fu stabilito di tenere in Arezzo e suo contado 300 cavalli e 300 fanti de' quali 200 balestieri a spese comuni, e bisognandone d'avvantaggio si doveva concorrere egualmente: l'idea della repubblica fiorentina era che Arezzo fosse retto a parte guelfa e si abbassasse l'orgoglio dei Pietramalesi ghibellini. Vedi anche Reumont, *Tavole Cronologiche e sincrone della Storia fiorentina*, Tarlati, anno 1344. Guerra dei Fiorentini coi Tarlati. Vedi anche Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 426. In questo anno venne poi nominato podestà d'Arezzo messer Angelo Neri degli Alberti (Vedasi la "Nominatio potestatis "Aretii die xii iunii„, in Capitoli del Comune di Firenze, vol. II, xvi, 12). Lo Stefani (*op. cit.*, Rub. 610), parla di una lega fatta col Vescovo d'Arezzo della casa degli Ubertini dai Fiorentini: "Come "il comune di Firenze avesse a far guerra a' Tarlati e "rubelli d'Arezzo„.

[2] Qui evidentemente si allude ai Pietramalesi coi quali anche fu fatta in quell'anno la pace, avendo essi dato ai Fiorentini la guardia del Castel della Penna, che guarda la strada da Firenze ad Arezzo (Ammirato, *op. cit.*, p. 493). *G* ha questa nota: "Hic declarat dictam "pacem factam inter Petramaleses et Guelfos in anno "1345, die festi Sancti Laurentini et Pergentini, et Ca- "strum Castilionis ex pacto remansit Perusinis„. Il cod. *B* aggiunge: "De qua pace etiam vide statutum "vetus, tempore libertatis factum, quod est in Frater- "nitate, in Rubrica cuius apparet cum dicit: In nomine "Domini, etc., in principio ipsius apparet et ego legi„. Il cod. *E* ne dà più esatta l'indicazione dicendo: "statu- "tum signatum N., tempore libertatis, etc.„. Lo statuto di cui qui è parola è quello del 1345 e trovasi ora nell'Archiv. Comunale di Arezzo, Stanza I, Armadio *A*, num. 2. In esso non si accenna a questa pace di San Polo che fu ai 3 di giugno, ma ad una anteriore di qualche mese, i preliminari di quella di cui fa cenno la nostra cronica di Ser Bartolomeo. Poco dopo la Rubrica cxliiij del lib. IV, lo statuto, dopo aver detto che la città d'Arezzo deve governarsi per sempre a popolo e parte guelfa e dopo aver parlato del consiglio

la qual giamai non avarian renduta [1]
289 infino a tanto che a Dio non dispiacque,
com'udirai, la loro arroganza,
che sotto al gran pastor per serva giacque.
G., 15 a 292 Ma qui non ti dirò più loro stanza,
a tempo e luogo l'udirai più chiara,
quando verrà a lor la nova danza.
295 Fatta la pace tenuta sì cara,
non perchè fussi ugual, ma per l'affanno
della gran guerra sì lunga et amara [2],
298 più che quaranta fu e lo quint'anno,
oltre mille trecento e de quel mese,
che Gemini possiede il vago scanno,
301 nel dì solenne che in me si prese
a far la festa de' martiri santi,
che già se ne facia maggiori spese [3].
304 E sì mai fur li Bostoli arroganti
verso de' ghibellin con la lor setta,
alhor mostraron li lor vitii tanti.
307 Traensi tre prior de la sacchetta [4]
ghibellin dico e octo ghelfi veri,
e dua dì stavan insieme a costretta.
310 Non se cognoscon sì bianchi da neri,
com'eran conosciuti ei miserelli
ch'eran degli otto peggio che scudieri.
313 El terzo dì se dipartivan quelli
del concistoro e commettian lor voce

1. la qual non havarian già mai creduta *D I* havrien creduta *E F P*; havian conceduta *B C*; harien conducta *A* — 3. lor troppa arroganza Mur. — 4. per senno giacque *A P;* per sempre giacque *B C*; per terra giacque *D I* — 5. dirò la loro *A E F P* — 6. a tempo longho *A B C D E F P* — 7. a] di *D I* — 8. pace e tenuta *A B C D E F I P* — 11. fu questo il quint' *E F*; fu il quint' *D*; fu di già il quint' *I* — 12. e *om.* *A C E F*, Mur., *e P*; più che mille trecento di quel *D I* — 13. scanno] mese *A* — 14. in] da *C*; che già in *I* — 15. le feste *P*; a] di *D I* — 16. facian Mur., sen faccia di *I* — 17. furon li Bostol sì arroganti *E* — 18. la *om.* *D I* — 19. lor] suoi *A B E F P* — 20. Ei trasser *A E F P*; trassesi *B C*; trassero *D I*; della casetta *A B C D E F I P* — 22. stanno *B C* — 23. Nè si conoscon *B D I*; Nè si conoscon li bianchi da' neri *A B P* — 24. come i non cognosciuti miserelli *C* — 26. si dipartiron *E F* — 27. commesser *D E F I*

del popolo e di guardia della città d'Arezzo e della sua autorità, conclude così: "…. de quibus (cioè per quello "che si riferisce alla guardia della detta città), vel su- "per quibus Ghelfi Civitatis dicte habent auctorita- "tem seu podestatem aut disponere possunt secundum "formam capitulorum pacis inite cum exititiis Aretinis "Anno domini MCCCXLV Indictione XIIj a die tertia "Iunij „. Intorno a questa pace e all'altra del 30 luglio dello stesso anno tra il Comune d'Arezzo e gli Ubertini, vedansi in Appendice alla *Cronica* che qui pubblichiamo i documenti 1⁰ e 2⁰.

[1] Il cod. *I* annota: "I sopraddetti concessero ai "Perugini per patto Castiglione „.

[2] *C* manda alla Politica del Lipsio. "Ad pugnam "consiliis meis satis te instruxi: aliquid etiam de iis "quae post pugnam usui sunt, dicam, et hoc velut flexu "duçam te ad candidam illam metam, id est Pacem (I. Lipsi, *Operum* Antuerpiae 1637, tomo IV, lib. V, cap. xviii).

[3] *C* annota: "1345, a' 3 di giugno, festa delli Are- "tini, cioè SS. Laurentino e Pergentino. Questo anno "fecion la lista delli magnati „. Il Villani, *op. cit.*, XII, lxxix, così si esprime: …. "e furono sotto l'arme [gli "Aretini] per cagione dei guelfi d'Arezzo, ond'erano "capi i Bostoli, per poter meglio tiraneggiare i loro "cittadini, dicendo, che troppi ghibellini parea loro che "fossono mischiati fra loro negli ufici e nel reggimento "della città; e convenne che si facesse la cerna, e che "i Ghibellini, ch'erano ne' sacchi ovvero bossoli per "essere rettori e uficiali, ne fossono tratti, etc. „.

[4] La borsa dell'estrazioni che tenevasi in una cassetta o cofano: la ricorda il poeta anche più sotto. "Nel Museo d'Arezzo si conserva una di tali cassette, "o cofani, decorata sulle faccie e nel coperchio, che

ne gli otto rimanenti rei et felli [1].
316 Io credo ben che questo dir ti coce,
diss' egli a me, figliuol, perchè una volta
messo fosti da lor per quella foce,
319 e molta più brigata vi fu colta, Mur. 316
e altri fuoro in più fangosa trescha,
com' udirai, se tua mente ascolta.
322 Pregoti, figliol mio, che non t' incresca
s' io ti prolongho un poco questo canto,
per dirti bene una danza più fresca.
325 Quel sangue sempre rigoglioso tanto
del seme bostolin, che mai non volse
pur nè compagnio nè tanto nè quanto,
328 quando col hoste mio Lorenzan tolse [2]
insieme con la casa de' Brenzalli,
honore et robba per sè si raccolse,
331 e con sua setta prese a oltraggiargli,
e del consiglio che s'era ordinato
cacciati fuoro e' de là dai Brendagli [3]
334 Tutti gli amici loro hebber commiato G, 15 b
sì del palasgio come d'altri honori,
e 'l bossol de' prior fu renovato:
337 e tutti quelli ch'erono amatori
de' casa brenzallina ch'ho già detta
e chi non eran bostolin servitori,
340 spezzando prima a furor la casetta
fuor revoltati ei cittadin nel fango,
benchè tosto si fe' di ciò vendetta [4].

---

2. dir] udir *E F* — 3. disseli a *A* - figliuol, per una Mur., — 4. fusti da *E* — 6. furon in *A B C*; e furon altri in *I*; fur in *E F* — 7. se la tua *A B C D E F I P* — 9. prolungo *F* — 11. orgoglioso *E F*; quel seme sempre orgoglioso *D I* — 12. seme] sangue *D I* — 13. par nè *F I*, Mur. — 14. col] con *A*, Mur. *e P* — 15. dei Brandagli *C D E F I* — 19. furon di là li Brandagli *E F*; fuori di là dai Brandagli *A B C D I P* — 24. ch'è già *A B C P* — 25. e dei Bostoli non eran servitori *A P*; era bostolin servidore *E*; eran ai Bostoi *B C*; e ai Bostolin non eran servitori *D I* — 26. cassetta *E H* — 27. furon rivolti *A P*; fur revoluti *E* — 28. tosto di ciò si fè vendetta *D I*

"è a doppia pendenza, da 136 piccole armi dipinte a "colori araldici in incavo a forma di scudetto, spet"tanti a famiglie aretine e ammesse alla imborsazione. "Questo prezioso cofano era rimasto sino ai dì nostri "in casa degli Albergotti„ (Pasqui, *op. cit.*, loc. cit., p. 244, nota 127).

[1] Vedasi Alessi, *ms. cit.*, c. 165 *v*: "1345 Arretij "regimen, ducibus bostolinis et Guelfis çeptum, in "quo priores viii Guelfi et tres Gibellini elegebantur. "Verum, triduo exacto, Gibellini e palatio abibant: col"legis Guelfis suffragiis traditis, Ser Gorellus„. Il cod. *G* fa a questo punto la seguente glossa "Hic "dicit quod Priores Ghibellini erant quasi nihil in "Palatio et stabant duobus diebus in palatio, postea "ibant domos suas„. Notisi inoltre che era stato stabilito dall'imperatore, come dice M. Villani (*op. cit.*, IV, lxxxiv), fino dall'uscire dell'anno 1355, nella città di Siena che tutti i cittadini non ribelli d'Arezzo raccomunassero gli uffici, e che tanti vi fossero di Ghibellini, quanti di Guelfi, "ma che le due castella della "città si guardassero solo per li Guelfi, come erano "usate di guardare, per più fermezza dello stato della "città etc.„. Come è chiaro, egli si fidava poco dei Ghibellini.

[2] Intorno a Lorenzano, vedi Repetti, *op. cit.*, vol. II, p. 806.

[3] *G* annota: "Hic dicit quod Bostolenses ceperunt "castrum Lorenzani et qualiter expulserunt de Platea "et palatio priorum illos de domo Brandalliorum, qui "dextruxerunt et fregerunt capsam priorum et fecerunt "novos priores de eorum septa„. Vedi anche su ciò Ammirato, *op. cit.*, p. 530. La città d'Arezzo, egli dice, dopo il Duca d'Atene s'era ridotta a libertà. I Bostoli, famiglia di fazione guelfa e molto potente, vedendo fuori i Tarlati, e sentendosi essere i maggiori cittadini della terra, volendo con troppo rigore esercitare il grado della lor maggioranza, ne erano stati cacciati l'anno 1347.

[4] Vedi sopra, p. 48, nota 3, come anche: *Ricordi* di Ser Guido di Rodolfo, *protocollo* IX, c. xi *v*:

343 Per nome, figliuol mio, non te li tango,
chè troppo saria lungo a dirti adesso,
e per lor vituper tutto mi frango.
346 Poscia che questo fu, un anno appresso,
levarsi ei cittadin tutti oltraggiati,
maximamente e' guelfi a chui commesso
349 era il delitto et più villaneggiati
da' Bostol, che dovian almen per parte
esser da loro assai careggiati [1].
352 E cacciarli di fuor pur con quell'arte
che son usati di far spessamente,
et ancora ci fo di quel di Marte,
355 e questo Colcitrone ha ben a mente [2].

CAPITOLO VI.

Capitulum sextum. De dominio quadraginta octo, de gestis per eos, de guerra Domini Mediolanensis, de adventu Imperatoris et de conflictu gentis Perusinorum apud Torritam et aliorum.

1 Da poi che tronca fo del mio giardino
la venenosa pianta senza frutto
che mi ha condotto a sì forte destino
4 e fammi fare sì gravoso lutto,
che mai senza lunga medicina
sarò in buono stato reconstrutto,
7 remase dentro alcuna radicina
del venenoso seme germinando

2. sarei *C D I*; a *om.* *E* — 3. e per vergogna tutto *A B C*; che per il gran vitupero *D*; che per il vituper *I* - mi travengo *B*; mi travagno *C*; mi travaglio *A* — 5. levarseno cittadin *H*; — 6. ma primamente ei guelfi che commesso *A D I P*; ma prima i ghelfi che haven commesso *B C*; a guelfi fu commesso *E* — 9. carezzati *A C P*; accarezzati *B D I*. — 10. cacciolli i *D I*; cacciarti *E* — 12. fur *D I* — 13. questo ha Colcitrone bene a *I* — 18. del] di *E* — 20. destino] latino *A B C P* — 21. far così *A B C*, Mur. *e P*; e a farmi far *D I*; e farmi fare *E* — 22. che più sanarmi non può medicina *A P*; mai più senza *D I* — 23. nè più in buon stato sarò reconstrutto *A*; nè sarò più in buon *P* - reconstrutto] recondutto *D I* — 25. del] di *A B C D I*, Mur. *e P*

"(1346). Nota quod die dominicho, de mane, quinto "novembris, maximus rumor insurrexit in civitate Aretina. occasione cuiusdam discordie, que erat inter "guelfos dicte civitatis; et ob hoc accidit quod capsa "in qua erant inclusa nomina dominorum priorum in "dicto rumore spezata fuit per amicos Bustolensium, "qui credebant se esse exclusos ab offitio dominorum "priorum. Finaliter ipse rumor dicto die quievit etc. „.

[1] Vedasi Villani, *op. cit.*, XII, cxvi:.... "Nel "detto anno 1347, all'uscita d'ottobre, quegli della casa "de' Bostoli a rumore di popolo furono cacciati d'A"rezzo per forza e tirannia che faceano a' cittadini "popolani di quella città, e benchè in Arezzo e' fossono "capo di parte guelfa, erano isconoscenti e ingrati spe"zialmente contra il comune di Firenze etc. Ed eglino "per loro superbia peggio trattavano i nostri rettori "e cittadini che v'erano per lo comune di Firenze, del "continuo puttaneggiando col comune di Perugia, per "diminuire la signoria al comune di Firenze, e per "meglio potere tiranneggiare la loro città. Ma a ciò "non guardò il nostro comune, perchè erano guelfi, di "fare loro rendere i beni loro e ordinaronli a' confini "a loro castella e possessioni fuori d'Aezzo etc. „.

[2] *G* ha questa glossa: "Hic dicit de expulsione "Bostolorum de civitate Aretij per portam Colcitro"nem, facta per Brenzallinos et eorum sequaces „. Vedi anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Sed insequenti "anno [1346] Bostoli seditiosi et a Guelfis pelluntur ad "Colcitronis portam cede peracta, ceteris eiectis Guelfis "bostolinis, populare regimen cepit consilio 48 viro"rum „. Nello stato e autorità dei Bostoli cacciati subentrarono quindi i Brendagli, famiglia guelfa anch'essa, e la quale, come avevano fatto i Bostoli, s'era in apparenza mantenuta amica dei Fiorentini, ma in segreto con animo di seguire o di lasciare quella congiunzione ogni volta che il così fare tornasse utile ai loro pensieri, i quali non essendo diversi da quelli dei Bostoli, che avevano avuto la mira a seguir l'esempio dei Tarlati,

fra li miei cittadin che non declina [1],
sì che per quella molti fur in bando,
e molti ne portar la morte degnia,
e qual ne rise e qual gìo lacrimando [2].
Per quella novità rimase pregnia
la setta bostolina ch'a trent'anni
partorì poi per altra contegnia. Mur., 837
Rimaser grandi poi con lunghi panni
iudici, gran notarii et mercatanti
al reggimento ghelfo in grandi affanni
et con color ch'eran tenuti santi, G., 16 a
a branca del lion con palla d'oro [3]
cacciati fuor color ch'eran raspanti [4]
Lor virtuoso e savio concistoro
ben si ritrasse da l'amaro scotto,
el qual Fiorenza misse innanzi a loro.
Reggiendo el buon consil de' quarantotto
e' venia contr'a' Bostoli osteggiando;
reparo diede al malitioso trotto [5].

---

2. So che per quella furon molti in *I*; quella furon molti in *CD* — 3. portaron morte *BCI*; ne portò la *E*, Mur. — 4. gìo] stè *AP*; e ne gì *B*; gì *CDEI* — 6. a *om.* *ADEI* — 7. per un'altra *DI* - contegna] consegna *EH* — 8. Rimasto grande *C* - lunghi] larghi *E*, molti Mur., — 9. iudici e gran *DI* — 11. con *om.* *E* — 12. la branca de *ABCEP;* palle d' *DI* — 17. consiglio a quarantotto Mur.; de' *om.* *CDI* — 18. et venga contra i *BC;* et vengan contra i *A;* venendo contra i *DI*

tendevano tutti in occupare la pubblica libertà. Il che non potendo fare senza l'aiuto dei loro fuorusciti, pensarono valersi dei medesimi Tarlati, potenti così per la funzione e per le molte castella da loro possedute, come per la persona di Piero vecchio e reputato valente soldato, e perciò lo aiutarono a trarsi d'impaccio nella guerra de' Perugini all'Olmo del 1351, (Ammirato, *op. cit.*, loc. cit.). Della guerra co' Perugini, all'Olmo parleremo più avanti a suo luogo, nel seguente capitolo.

[1] *C* annota: "Qui parla delli Bostoli che essendo "d'Arezzo cacciati, come in Matteo Villani, lib. II, "cap. 36, si legge, liberando gli loro nemici, si volsono "impadronire d'Arezzo come questo capitolo dice, fino "al verso: E ciò non volse Iddío che avesse effetto. "Leonardo Aretino mette l'impresa e la causa nel lib. III, "a c. 146. El detto Matteo, oltre il detto capitolo ne "parla al cap. 37 del detto libro".

[2] *G* annota: "Hic dicit de tractatu facto per ali-"quos cives pro remitendo Bostolenses per portam Col-"citronem, ex quo plures fuerunt decapitati". Vedi M. Villani, *op. cit.*, II, xxxvi e xxxvii, che fa una particolare narrazione di tutto questo tentativo de' Brandagli di impadronirsi della città e parla anche della pena che ne portarono sulla fine del cap. xxxvii, ove dice: "E così uscirono[i traditori] co' Brandagli in-"sieme; e il seguente dì furono tutti condannati per "traditori, e i loro beni disfatti e pubblicati al comune". Quando si fossero potuti impadronire di Arezzo, poi l'avrebbero venduta all'Arcivescovo di Milano.

[3] *C* annota: "Descrive l'arme et impresa delli "Brendagli". Vedi quest'arme in Gamurrini, *op. cit.*, vol. III, p. 3. Essa ha in campo rosso una branca di leone che tiene una palla d'oro e sopra detta branca una corona d'oro.

[4] Intendi popolari. Raspanti erano veramente a Perugia i popolari in opposizione ai nobili. (Vedi *Annali di Perugia* già citati in Archivio Storico Italiano, loc. cit., p. lxi sgg.).

[5] *G* annota: "Hic dicit de sapienti consilio 48 et "eorum bonis operibus, et qualiter statuerunt se defen-"dere a tractatu Florentinorum qui petierunt cauto "modo custodiam Aretij et qualiter armata manu fue-"runt expulsi ambaxiatores et gentes Florentinorum "existentes Aretij per portam Colcitronis". Dice il Gamurrini, (*op. cit.*, vol. I, p. 100), che, cacciato il Duca d'Atene nel 1343, gli Aretini si fecero un reggimento di quarantotto cittadini e un consiglio di novantaquattro per riformare le leggi e gli statuti e fu fatta quella rubrica iniqua contro i Magnati "De poena magnatum "offendentium populares" già ricordata nello statuto del 1345 (vedi addietro cap. II, p. 19, nota 5), ove furono compresi i figliuoli di messer Brandaglia che erano otto, come si ricava dal suo testamento che furono tutti esclusi dagli uffici, e però nacquero le congiure dei Brandaglia stessi contro Arezzo. I Fiorentini, alla notizia che Carlo IV scende a far vendetta di Andrea d'Ungheria, s'affrettano a fare cogli Aretini, Perugini e Senesi una lega (an. 1347), per la conservazione degli stati e libertà dei collegati: la lega si fa in Arezzo, nella Cattedrale e per cinque anni. Vedi Ammirato, *op. cit.*, p. 499-500. Vedasi poi per intero questo atto di concordia e lega in Appendice a questa *Cronica*, documento num. 3.

28 Era dentro brigata dimonstrando
amar li ghelfi e per la lor difesa
con tal color la guardia dimandando,
31 et di fuor era la brigata intesa:
dimandaron mie guardie e dier dua hore,
termine fisso per fornir l'impresa [1].
34 Quando ricordo ciò, mi crepa il core,
veggiendo la virtù dei miei perduta,
che alhora dimonstror tanto valore
37 contro la gente dentro proveduta,
la qual con senno, franchezza et ardire
li fe per Colcitron fer la caduta,
40 disponendosi al tucto di perire,
pria che lassar di me la libertà,
per cui non dubitò Caton morire.
43 Chi non conosce ben lo stato ch'ha
giusta cosa è che sia colto nel laccio
che per prender altrui lo stolto fa,
46 Certi di lor che nominar mi taccio
trattar di dar mio corpo et cassaretto
al Cortonese per altrui procaccio [2].
49 E ciò non volse Idio ch'havesse effecto,
però che non rechieser chi doviano

3. la *om.* *BCD* — 5. dimandomi a guardia e dir due *E* — 8. mia *B* — 9. dimostrò *BC*; dimonstron *A* — 14. che] di *E* — 15. per qual *EF*; per la qual *AH*; Caton di morire ***ABCDEFIP*** — 18. prender l'alturi *I* lo stolto] lo stato *C* — 20. trattar dar il mio *BC*; a Cassaretto *A* — 21. per l'altrui *BCI* — 23. richiuser ***ADI e P***

[1] *C* annota: "Alli.... d'ottobre 1351 furon cacciati "d'Arezzo i Brandagli per la porta Colcitrone e si riti- "rorno a Cortona e quello che seguì vedasi qui innanzi "all'Arcivescovo Giovanni e sua pace che manda al "mio libro detto registro de' benefiti „. Che libro sia questo non si è potuto trovare. E più tardi, nel 1351, quando si sparse la notizia che Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano, si avanzava, Firenze s'affrettò a confermare cogli Aretini, Perugini, Senesi la lega del 1347. Intorno a questo vedansi in Arch. Storico Italiano, *Serie prima*, indici 1842-1854, le *lettere del 1350, 17 e 23 febbraio*; *16 e 17 novembre*, tutte importantissime e riferentisi al congresso da farsi ad Arezzo per questa lega guelfa; Bruni, *op. cit.*, vol. II, pp. 338, 340; Ammirato, *op. cit.*, pp. 500, 518 e 537 e finalmente Bracciolini, *op. cit.*, p. 21: "Eodem anno [1351] inter Florentinos, Senenses, Aretinos, Perusinos, decreto equitum "peditumque numero quem singuli pro communibus "fortunis defendendis praestare deberent adversus Ar- "chiepiscopum [Giovanni Visconti], foedus est initum „. Non è da passarsi sotto silenzio questa frase che l'Ammirato (*op. cit.*, p. 537) usa parlando della riconferma della lega tra Fiorentini, Perugini e Senesi per conservare il buon governo guelfo in Arezzo, già stretta in alleanza, ma turbata dalle interne fazioni:.... "spe- "rava [Firenze] pur un giorno in conservando la giu- "risdizione di quella città di fare il servizio proprio „.

[2] *G* annota: "Hic dicit tractatum per illos de "Brendaliis et filios domini Angeli D. Corbizi cum "Domino Cortone de dando cassarettum civitatis et "hoc fuit in annis 1351 et sine requisitione D. Petrus "(*sic*) qui erat Bibbiene cum gente mediolanense „. In *B* troviamo aggiunto dopo la glossa: "fu figlio di messer "Angelo del Cassaretto messer Biasgio che è sepolto in "campo santo in Pisa, come appare a man sinistra, quando "si entra, in campo santo giù a basso „. Il fatto avvenne precisamente il 27 ottobre 1351, e i figli di messer Angelo di messer Corbizo furono Ser Gregorio, Nicolò e Donato. (Arch. di Murello di Arezzo, Ser Guido di Rodolfo *protocollo X*, in Repertorio segnato XVI c. CCCIII). Il Bruni (*op. cit.*, vol. II, pp. 390-392) racconta con gran copia di particolari questo avvenimento. I Brandagli, egli dice, famiglia potente e di gran seguito, "quamquam honore et gratia apud cives pollerent, ta- "men offensi legibus, quae grandiores familias a reipu- "blice gubernatione secludunt, infensi etiam popularibus "quibusdam, qui plus minis posse in civitate videban- "tur, de invadenda republica consilium iniere. Spem "vero favebat mediolanensis praesul etc. „. Aspettavano i congiurati che a qualcuno di loro toccasse di far la guardia alla torre del cassero grande, dove era la porta della città. Toccò a due fratelli chiamati Corbizi, ma furono scoperti. Gli Aretini, lasciata una parte di loro intorno alle case dei congiurati, andarono a cacciare i nemici che erano 600 cavalli e 3000 fanti. E così i nemici fuggirono, sebbene quei della fortezza

ch' al biscion dava in Bibbiena ricetto [1].
52 Quei non conobber lo stato ch'haviano
furon sbanditi e molto ne fur degni
che per loro et altrui puniti siano.
55 Questo procede da celesti segni
contra coloro che son fraudolenti
che di malitia dan consigli pregni.
58 Spesse fiate fa legare li denti
a' figlioli senza colpa l'uva acerba
con falsità gustata dai parenti [2].
61 Detto t'ho già, figliol, che 'l ciel riserba G., 16 b
di far vendetta contra chi escede
e ciò che tarda con suplitio sverba [3].
64 Sempre se vuol usar la pura fede
in sè o per altrui senza paura,
perchè nostro operar sempre Idio vede.
67 Per virtù certo s'acquista ventura,
benchè contrario per alcun si dica;
se mal gli prende fu la su' sciagura [4].
70 Car mio figliol, se Dio te benedica,
a tal quistione non tener di mano,
perchè la mente sempre più s'intrica. Mur., 8
73 Pria che la branca lavorassi invano,
e facessi il trattato stoltamente,
per che le case sue fur poste a piano [5],
76 l'eccelso arcivescovo possente,
milanese visconte imperïale
in Toscana mandò molta sua gente [6],
79 per redur tucti sotto le sue ale
ei ghibellini ch'erano scacciati
da' comun ghelfi per diverse scale [7].

---

1. ai Biscion *A*; 'l Biscion Mur., — 2. Quei che conobbon *A B C F e P* — 3. molti *A B C D E F I*, Mur. *e P* — 4. per loro et altri che puniti *I* — 8. e spesse volte fa allegare i *A P*; che allegar fa spesse volte i *D E F I*; che spesse Mur. — 9. al figliol spesse volte l'uva *I* — 13. serba *B C D I P*; snerba *E F* — 16. il nostro *B C I*; Dio *F* — 18. in contrario *E F* - alcun] virtù *B C* — 20. Caro figliol *I e* Mur., — 21. quistioni *A B D E F I*, Mur. *e P* — 24. fecesi *D I* — 25. sue] lor *A D E F I P*; per il che i casi lor fur posti *B C* — 27. visconte da Milano imperïale *A F P*.

li richiamassero. I Brandagli furono cacciati e l'arcivescovo di Milano li accolse amichevolmente. Col Bruni concorda l'Ammirato (*op. cit.*, 530). Vedi pure Sant'Antonino, *op. cit.*, tit. XXI, cap. viii, § ix, e M. Villani, *op. cit.*, II, xxxvi e xxxvii.

[1] Alludesi qui a Pier Saccone che coi suoi Tarlati e aderenti, nel suo castello di Bibbiena alloggiava 250 barbute mandategli dall'arcivescovo di Milano (M. Villani, *op. cit.*, II, vii; Ammirato, *op. cit.*, p. 524 e Sant'Antonino, *op. cit.*, tit. XXI, cap. viii, § vi).

[2] *C* annota: "Patres manducaverunt uvam acerbam et dentes filiorum obstupescunt „.

[3] Cf. cap. V, v. 109 di questa *Cronica*.

[4] *C* pone qui la glossa: "Virtute duce, comite fortuna, Cicerone „.

[5] *G* annota: "Hic dicit de preditto trattatu, domus Brendalliorum et filiorum D. Angeli fuerunt devastate „.

[6] L'Alessi nel *ms. cit.*, loc. cit., dice: "1351. Iohannes Vicecomes Mediolanensis presul ac Dominus bellum florentinis intulit ad Scarpariam usque et ceteri Gibelli Tusci eius nutu „. I capi di parte ghibellina d'Italia e più specialmente i Ghibellini di Toscana fecero lega coll'arcivescovo di Milano contro i Fiorentini e i Pazzi, i Tarlati e gli Ubertini li assalirono poi nella guerra fra questi e l'arcivescovo di Milano, Giovanni Visconti (M. Villani, *op. cit.*, II, iv e vii).

[7] *G* pone qui la nota "Hic dicit de archiepiscopo mediolanense qui cepit iuvare omnes Ghibellinos oppressos a comitibus Tuscie „. Vedasi anche Bruni, *op. cit.*, II, 356 e 358.

82 chè gli Ubaldini dal lion stracciati,
dal caval Petramala et Ubertini
erano lungamente maltractati [1].
85 Quel da Casal anchor da' Perugini
oltraggiat' era per toller Cortona,
et delargar più oltre suoi confini [2];
88 miser Crespolto [3] e gli altri da Bettona,
ghibellin tucti ch'eran stati queti
per tema di non perder la persona.
91 Fra i quali quei che fuor lupi secreti
nell'amore e cospecto del biscione [4],
e quei che dell'impresa fuor più lieti,
94 fo el valoroso miser Pier Sachone,
degli Ubertini el padre miser Buoso,
franco et ardito più che mai leone,
97 benchè non fu a me mai sì gratioso,
perchè manchò l'honor del vescovado
palesemente et non miga nascoso [5].
100 Molto me fo, figliuolo mio, a grado,
quando el biscion distese la sua mano [6]

2. da *ABCDI*, Mur. *e P* — 3. e maltractati *EF* — 5. torgli *ABCDEFIP* — 6. per alargar più oltre ei suoi *EF*; ei suoi *ABCP* — 7. gli *om.* *E* — 8. cheti *BCDI* — 9. timor *DEFI* - lor persona *BP* — 10. quelli ch'eran più secreti *ABCP*; fur li più secreti *EF*; furon più secreti *D*; quelli furon più segreti *I* — 11. cospecto] sospetto *C* — 13. el *om.* *ABCP* — 16. benchè a me non fu sì *DI*; mai *om.* *ABCEFP* — 17. l'amor *C* — 18. non mi fu ascoso *AB*; non mi fu nascoso *CDIP* — 19. me fu a me, figliolo, a *AP*; ne fu, o figliol *BC*

[1] *C* annota: "Li Ubaldini eron cacciati di Fiorenza "e questi d'Arezzo eron maltrattati ". Qui alludesi alla condanna inflitta dal comune di Firenze agli Ubaldini il 15 febbraio 1345 (G. Villani, *op. cit.*, XII, xxxv). Per il cavallo si intende Arezzo la cui arme, com'è noto, era ed è il cavallo sfrenato nero su campo bianco.

[2] Cioè il predetto Bartolomeo di Rinieri Casali. Come nell'aprile del 1352, i Perugini aiutati dalle forze fiorentine assalissero Cortona, vedasi in M. Villani, *op. cit.* II, lxxviii. Nelle *Croniche di Perugia* citate, leggesi: "A dì 4 de febbraio il signor de Cortona traditore, chiamato Bartolomeo de meser Raniere, ruppe guerra al Comuno de Peroscia senza nulla cagione, et con esso insieme ce era messer Piero Zacone de Rezzo con la gente de l'arcivescovo de Milano. Poi i Perugini riebbero Cortona ecc. " (Graziani, *Cronica di Perugia* in Arch. Storico Italiano, *Serie prima*, XVI, pp. 157-158).

[3] *C* annota: "Ricevette molta gente del Arcivescovo. Matteo Villani ". Vedasi M. Villani, *op. cit.*, III, xxiv, xxv e specialmente il cap. xxvi, nel quale si racconta che Bettona fu arsa e disfatta dai Perugini. Messer Crespoldo era signore di Bettona.

[4] *C* annota: "Intende del detto arcivescovo Giovanni di Milano, l'arme del quale è una biscia ".

[5] *G* annota: "Hic dicit de D. Buoso episcopo, qui ad hoc ut frater suus haberet episcopatum Cortone, qui propter occisionem episcopi devolutus erat de iure canonico episcopo aretino, absolvit et renunptiavit dicto iuri et Cortonenses elegerunt episcopum eius fratrem ". Questo fratello di Buoso fu Ranieri, detto anche Ranuccio, degli Ubertini. (*Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an. 1324, verso la fine e le note 4 e 5 e Pasqui, *op. cit.*, loc. cit., p. 245, nota 142). Intorno a Buoso, vedi Pasqui, *op. cit.*, loc. cit., p. 287. Fu eletto vescovo d'Arezzo dal pontefice Giovanni XXII, perchè fosse contro Guido Tarlati, deposto per lui dal vescovado della città ma non potè accedere alla propria sede, se non quando la potenza e autorità di Pier Saccone e de' suoi consorti venne a poco a poco attenuata per le diuturne guerriglie coi Faggiolani, coi conti di Modigliana, coi Boccognani di Borgo San Sepolcro, coi Perugini e per l'antipatia dei propri cittadini. I Fiorentini poi nel 1351, come dice l'Ammirato (*op. cit.*, p. 529), "facevano ogni procaccio in corte del Papa, perchè Buoso vescovo di Arezzo fosse privato del vescovado, dando aiuto all'arcivescovo di Milano, nimico della Chiesa il quale facendo loro la guerra per il Mugello; il vescovo, convocato i Ghibellini, la faceva loro per il Valdarno etc. ". Clemente VI nell'anno stesso (marzo 19 e 27), prega il comune di Firenze a restituire a Buoso, vescovo di Arezzo, certi castelli *Ecclesie Aretine* che si tengono in nome del comune e aiutare il vescovo e la sua chiesa nelle loro occorrenze (*Capitoli del comune di Firenze, Inventario e regesto*, Firenze 1893, tomo II, XVI, 70 e 71). Vicario generale di Buoso fu Ranieri Corsini, patrizio fiorentino e proposto della chiesa cattedrale d'Arezzo (Burali, *op. cit.*, p. 81).

[6] *C* annota: "Arcivescovo Giovanni Visconti ".

contro Fiorenza, sopra el suo contado.
103 Quel da Uleggio fu suo capitano [1]
nel cinquantuno, sopra Scarperia,
benchè la spesa si facessi invano [2].
106 A miser Pier fu dato in compagnia G., 17 a
el dosgio Analdo tedesco pregiato [3],
el quale monstrò ben sua vigoria.
109 Presso a Torrita du' fo honorato
con miser Piero il vescovo ch' ho detto [4],
miser Biordo, suo consorte, a lato [5],
112 con gli altri suoi consorti ch'a lo stretto
gionsero el conte Luffo e sua brigata
che non andava però a diletto,
115 a schiera facta et bene ordinata
e proveduto ancor di tale assalto
partendose da l'Olmo ver Quarata,

1. a Fiorenza e sopra suo *AHP*; sopra Fiorenza e sopra suo *DEI* — 3. Scarperia] Seratarla *B*, Serattaria *C* — 6. Arnando *ABCDHIP*; Arnaldo *E* — 7. el qual ben dimostrò sua *AP* — 8. dove fu *ABCD*, Mur. *e P* — 10. e miser *E* - Biordo] Buoso *BC* — 12. Lulfo *E* — 13. imperò *AI*, Mur. *e P* — 14. bene] assai *A* — 16. in ver *E*

[1] Giovanni Visconti da Oleggio. Vedi M. Villani, *op. cit.*, II, xv. "Messer Giovanni da Oleggio Capitano dell'oste etc. „...

[2] Principio della guerra con Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano. Le truppe milanesi, capitanate da Giovanni da Oleggio, varcano l'Appennino fra Bologna e Pistoia ai 28 di luglio del 1351, e si accampano presso Pistoia, poi a Campi, a sei miglia da Firenze, mentre tutti i nobili ghibellini del contado, Ubaldini, Tarlati, Pazzi si levano nel Mugello e nell'Aretino. Mandato un soccorso dai Perugini al comune di Firenze, è disfatto da Pier Saccone dei Tarlati, il quale co' suoi corre il contado e qualche tempo dopo, essendo in età di novant'anni, prende e arde Figline. Dopo molti fatti d'arme e grandi perdite dall' una parte e dall'altra, si conchiude la pace a Sarzana, pubblicata poi il dì 1 aprile 1353. (Vedi Reumont, *op. cit.*, *Tarlati* (famiglia) anni 1351). L'Ammirato poi (*op. cit.*, p. 547) così parla di Pier Saccone Tarlati, uomo veramente meraviglioso. "Non la lunga età, non la tema d'alcun avverso avvenimento, nè la vicinità della morte stancava tra questo mezzo (anno 1352) l'inquieto animo di Piero Saccone; il quale avendo passato il novantesimo anno della sua vita, con raro esempio di robusta e vigorosa vecchiezza, cavalcava, armava e tutti quelli esercizi faceva, che posson fare i giovani gagliardi e valenti „. Intorno poi all'assedio posto a Scarperia dall'Oleggio il 20 d'agosto, vedi Sant'Antonino, *op. cit.*, tit. XXI, cap. ix § ii; Ammirato, *op. cit.*, p. 528 e Bracciolini, *op. cit.*, p. 12. Tutti presso a poco narrano che i Tarlati e i Pazzi di Valdarno davano il guasto ai luoghi vicini a Firenze e agli alleati di Firenze. Pietro Tarlati, dice l'Ammirato, insieme coll'arcivescovo Buoso degli Ubertini e co' Pazzi di Valdarno, vedendo che il tener i Fiorentini sparti avrebbe grandemente giovato all'assedio di Scarperia, accresciute le lor genti infino a 350 cavalieri e 2000 pedoni, di nuovo si mosse per entrare nel contado di Firenze, e calato nell'Ambra, accennava di voler per quella parte entrare nel Valdarno e occupare Montevarchi o Figline per aver un luogo stabile, onde con più comodità potesse continuamente danneggiare gli avversari. I Fiorentini, avuto sentore del pensiero de' nemici, comandarono ad Albertaccio de' Ricasoli che con cinquecento cavalieri, che aveano tratto dalle frontiere e centocinquanta che tenevano in Arezzo e con tutti i popoli di Valdarno s'opponesse ai nemici e facesse quello che in lui confidava la repubblica. Albertaccio giunse la sera all'Ambra, ove era Saccone e, perchè vedesse stanchi i suoi, o perchè l'ora gli paresse tarda, non volle attaccar battaglia. I nemici nella notte fuggirono chetamente. Poi una parte di loro fu raggiunta, assalita e vinta, ma Saccone era fuggito di mano ai Fiorentini. Intorno alla presa e incendio di Figline per opera dei Tarlati può vedersi anche M. Villani, *op. cit.*, III, xxxviii, e Gamurrini, *op. cit.*, vol. IV, p. 52. Il Villani dice che i Tarlati colle loro genti d'arme stettero in Figline due giorni e raccolsero la preda, lasciando la vittuaglia, e l'altro giorno poi, dopo avervi messo il fuoco, si partirono senza alcuno impedimento, e tanta era la nebbia e il fumo, che quelli delle castella di Figline non potevano vedere il fuoco.

[3] Rinaldo Tedesco (Vedi M. Villani, *op. cit.*, II, xxii).

[4] Il vescovo Buoso degli Ubertini.

[5] Biordo degli Ubertini. Dobbiamo qui ricordare varie sentenze pronunziate a Firenze contro degli Ubertini. Quelle che più si riferiscono al fatto di cui qui si parla, sono le *Sententiae Domini Loysii quondam Domini Carli de Actis de Saxoferrato Potestatis*, (1351, 18 febbraio e 17 marzo). Son condannati vari degli Ubertini per aver tentato di prendere la Scarperia per il Vescovo di Milano. In altre, una *Domini Francisci de Fortebracchiis de Montone Potestatis* (1344, 14 dicembre), una *Domini Antonij Domini Thome de Firmo Capitanei*

118 per soccorrer Fiorenza che ne l'alto
assalito era e campeggiato forte
e fece alhor per certo duro smalto.
121 E combattendo fin presso a le porte
del cerchio mio, fu da lor sconficto
e de sua gente assai provar la morte[1].
124 Io taccio di contar quei ch'ivi ricto,
quali Ubertini over Petramaleschi,
fecer il conte di dolor afflicto.
127 Ma sopra tutti Ungheri e Tedeschi
fu valoroso miser Lunzimborgo[2]
con gli altri frati suoi prodi et freschi,
130 la cui virtù magnanima ti porgho,
che dimostrò del suo nemico preso,
Bostolin dico come qui ti porgho.
133 El Borgho Sansipolcro poi fo preso[3]
per lo valente baron miser Piero;

2 assalita era e campeggiata *ABCDGHIP* — 4. a *om. A*, Mur. *e P* — 5. fu dato lor conflitto *BCDI* — 6. provaron *H* — 7. Io taccio dire quei che venner vitto Mur. — 8. over] con *DI* — 9. faccio il *EH* — 10. tutti gli Ongari o *DI;* Ongari et *BC* — 11. fu il valoroso *DI* - Lunziborgo *B*; Lozimburgo *C* — 12. altri suoi fratelli *DI* — 13. magnanima ben scorgo *DI* — 16. San Sepolcro fu da poi preso *AP* — 17. dal magnanimo illustre messer *DI*

(1351, 9 gennaio) e una *Domini Albrichi Malvicini de Fontana Potestatis* (1363, 23 gennaio), son condannati come rubatori di strada, a esser impiccati e alla confisca de' beni per aver tentato di ribellare a Firenze o questo o quel castello del Valdarno. (Arch. di Stato di Firenze).

[1] *G* annota: "Conflictus comitis Luffi et eorum "gentis, qui a perusinis missus erat in adiutorium Flo-"rentinorum pro exercitu D. Archipiscopi qui erat "apud Scarpariam, factus per D. Pierum et alios ". L'Alessi (*ms. cit.*, loc. cit.): "1351.... Pierus sacco petra-"malensis Arretinus una cum Duce Raynaldo germano "adversus comitem Luffum qui ab Ulmo versus Quara-"tam ad Florentinorum suppetias properabat, prope ur-"bem, in aciem eductus, hostem profligavit ac cesis pluri-"mis, Luximburgi maxime victoria emicuit petramalensis "qui Bostolinum in proelio infensum sibi cepit etc. ". L'Ammirato (*op. cit.*, p. 530) e il Bruni (*op. cit.*, vol. II, 380 e 382), raccontano il fatto con copia di particolari, discordando in questo, che mentre l'uno dice che erano venuti in aiuto de' Fiorentini i Perugini, gli Aretini che avevano l'obbligo di aiutarli secondo i patti della lega del 1347, quando seppero che era contro loro Pier Saccone, il quale avrebbe forse anche potuto impadronirsi della città d'Arezzo e ridivenirne tiranno, corsero subito a difender le loro mura e abbandonarono gli alleati, mentre invece il secondo afferma che Pier Saccone era stato fatto prigioniero da' Perugini, quando sopraggiunsero gli Aretini, che per renderselo riconoscente, lo liberarono e allora i Perugini furono rotti. Sant'Antonino (*op. cit.*, tit. XXI, cap. viii § viii), così racconta l'accaduto: "Perusini etiam, cum plures misissent et "in via essent, ad Ulmum prope Aretium, ad duo mi-"liaria, de nocte, Sachon (qui ut supra dictum est domi-"natus olim fuerat Aretii) cum duobus milibus peditum "et quingentis equitibus eis obviavit et illis improvisis "irruit super eos bellumque fuit inter eos non leve. "Demum Sachon pene omnes illos Perusinos occidit vel "vulneravit, aut etiam captivos duxit ". Vedi anche Bracciolini, *op. cit.*, p. 19, e nota o. Egli accostandosi all'Ammirato, dice che poco mancò che Pier Sacconi non fosse fatto prigioniero da' Perugini. Vedi pure M. Villani, *op. cit.*, II, xxii, xxiii e Arch. Stor., italiano, *Prima serie*, tomo XV, p. 70, ove sono i *Capitoli della condotta del conte Luffo al soldo del comune di Firenze*, nell'anno 1370 (stile fiorentino).

[2] *G* annota: "Da Pietramala ".

[3] *G* annota: "Hic dicit de captura Burgi Sancti "Sepulcri facta per dominum Pierum et alios cum gente "D. Archiepiscopi Mediolanensis ". Il Bruni (*op. cit.*, vol. II, pag. 396 sgg.), narra con molti particolari questa occupazione del Borgo San Sepolcro: "Tempus erat pro-"cellosum et suboscurum, ventorumque violentia custo-"des ipsos in aedicolam turris incluserat. Haec omnia "usque adeo Saconis coeptum adiuvarunt, ut prius scalis "capta sit turris portae supereminens, quam a custo-"dibus quicquam sentiretur ". E seguita poi a raccontare che la fazione ghibellina del Borgo si unì a Saccone, sicchè gli fu anche più facile l'impresa. Il Borgo poi riebbe la sua libertà nel 1353, quando fu fatta la pace fra l'Arcivescovo di Milano e i Fiorentini. Altri particolari aggiunge il racconto di M. Villani (*op. cit.*, II, xlii). Dice che l'Arcivescovo sopra nominato dette un aiuto di 400 cavalieri, capitanati dal conte Pallavicino e assegna al fatto la data 20 novembre 1351. Si può inoltre consultare Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.; Sant'Antonino, *op. cit.*, tit. XXI, cap. viii, § ix; Bracciolini, *op. cit.*, p. 21 e nota y; Ammirato, *op. cit.*, p. 540. Il Graziani (*op. cit.*, loc. cit., pp. 156-57), assegna al fatto la data 26 novembre.

a miser Masgio Anghiar non fu conteso [1].
136 Rifer Citerna [2] et anco sai per vero,
che se ciaschun havessi senza infenta [3]
suo poter fatto, se fornia intero
139 lo stato di color, che più di trenta
anni passati havian fuor di lor nido,
e parte ghelfa in Toscana era spenta [4].
142 Ma ciaschedun faciva per sè grido
e per sè procacciava farse grande,
perchè Bettona ne fe' grande strido [5].
145 Sicchè convenne che per tai vivande
che 'l signior vidde tra lor discordanti,
nullo rentrasse dentro a sue grillande.
148 Fece la pace e per sè tenne alquanti
castelli del contado pistorese,
di Lunisgiana, e ricevè contanti [6].
151 Poco da poi in Italia discese *G., 17 b*
quel ipocrito, avaro quarto Carlo,

---

1. non] ne *E* — 2. Reser *A B C*; Preser *D I* — 3. ciaschedun *B C D* — 4. intero] l'intero *A I* — 5. che] se *D* — 6. di lor] del *E* — 9. forze grande *E* — 10. fece *A B C*, Mur. *e P*; ne fe] ne è *E* — 11. tal *A B C*, Mur. *e P* — 13. nullo v'entrasse Mur.; ritrare *A B C D I P* — 15. pistolese *B C D I*, Mur. *e P;* pistoiese *E* — 16. e di Lunigian ricevette *E*; e riceute *H*; e riceven *A*; e ricevei *C*. — 18. quinto *A B D*

[1] I Perugini tenevano detto castello fino dal 1335 Lo avevano perduto nel dicembre del 1348, nel qual anno erasi dato agli Aretini e il 5 aprile del 1349 lo avevano ripreso (Graziani, *op. cit.*, loc. cit., p. 150-151, M. Villani, *op. cit.*, loc. cit.). Vedi anche Bruni, *op. cit.*, vol. II, p. 400: "Per idem tempus Anglare oppidum ad "Saconem defecit etc. „, Bracciolini, *op. cit.*, loc. cit., Alessi, *ms. cit.*, loc. cit. Il Graziani così comincia il racconto del fatto (*op. cit.*, loc. cit., p. 157): "A dì 12 "de dicembre. nel dicto millesimo (1351) ditto messer "Piero Zacone aravve el castello de Anghiara; se ren- "dette a lui per volontà etc. „.

[2] Andreuccio Salamoncelli, capitano della guerra per Città di Castello aveva ricuperato Citerna, il 30 luglio 1345.

[3] Infenta = infinta, infingimento. La stessa voce occorre altre volte nella *Cronica*, così nel v. 136 del cap. X; nel v. 5 del cap. XII, nel v. 35 del cap. XVIII. Vedi Redi, *ms. cit.* 69, alla voce predetta.

[4] Alessi, *ms. cit.*, loc. cit:... "Verum dictus Pie- "rus sacco burgum cepit, Anglare ibidem oppidum Ma- "gius petramalensis ditionis sue fecit. Item Citernam "reaptare operam dedere. Qui quidem in propriis in- "tendissent, hetrusca omnis guelforum factio perditum "isset, ut Gorellus ait etc. „.

[5] M. Villani, *op. cit.*, III, xxiv, xxv, xxvi.

[6] *G* annota: "Hic dicit de pace facta inter D. Ar- "chiepiscopum et Florentinos „. La pace sopradetta fu conclusa fra il comune di Firenze e l'arcivescovo di Milano, Giovanni Visconti, il 31 marzo 1353: i patti di essa furono fissati il 10 di gennaio dell'anno stesso. (Lünig, *Codex Italiae diplomaticus*, etc., Francofurti et Lipsiae 1725-1735, tomo III, p. 1523 sgg. Pacta conventionis inter Iohannem, vice Comitem, Mediolanensemque Archiepiscopum atque eius adherentes ex parte una, comunia vero Florentiae, Perusii, Senarum, Aretii, Pistorii, et Civitatis Castelli eorumque seguaces ex altera parte sancitae, quibus damna sibi invicem illata remittunt, parsque altera alteri proscriptos suos in gratiam et civitatem recipere atque ab omnibus bannis relaxare et ablata restituere promittit, die X Ian. An. 1353). Tale documento è da noi ripubblicato in Appendice a questa *Cronica*, documento num. 4. Vedi anche Bruni, *op. cit.*, vol. II, p. 416 e 418, Sant'Antonino, *op. cit.*, tit. XXI, cap. ix, § xi, Ammirato, *op. cit.*, p. 552 e M. Villani, *op. cit.*, III, xlvii, e lix. Più o meno in tutti i sopra ricordati si parla del richiamare gli usciti, che per cagione della guerra fra l'Arcivescovo e i Fiorentini fossero stati cacciati dalla patria. Cf. inoltre Alessi *ms. cit.*, loc. cit.... "Verum Iohannes, egli dice, diversam fa- "ctionem Ghihellinorum videns, pacem cum Florentinis "sanxit, pistoriensis agri quepiam oppida et lygurie et "pactionibus tradita fuere ac bello finis impositus. Go- "rellus cap. VI „. Dobbiamo qui ricordare varie scritture originali dell'Archivio di Stato di Firenze, *Riformagioni*, *Cl. X*, *Dist.* 1, num. 10, c 97 *v*; 99, 104, 107, 121 etc., riguardanti tutte la guerra contro l'Arcivescovo di Milano di cui si è parlato. La pace fu conclusa dopo una tregua di un anno che potè essere ottenuta con la mediazione del papa. (Vedasi Arch. Storico Italiano, *Prima serie*, XVI, Parte seconda, 538). Possiamo qui aggiungere che nell'anno 1354 il territorio di Arezzo ebbe a soffrire danni dalla compagnia di Fra Moriale di più di seimila cavalli e innumerabile quantità di fanti. (Vedasi Arch. Storico Italiano, *Prima serie*, XVI, Parte prima, p. 171 sgg., e Arch. di Murello di Arezzo, Ser Guido di Rodolfo, *protocollo* XII, in Repertorio segnato VIII, c. liv).

el qual dovea cercar le mie difese [1]
154 Lungo saria, figliol, a ringratiarlo
del pacifico stato in che dispose
Toscana, che bramava d'aspectarlo.
157 Moneta assai in sua borscia ripose,
e dei suoi privilegi fe gran copia
non reguardando le ingiurie gravose [2].
160 Stato fuss'egli prima tu l'Etiopia
e non fusse venuto a far più servi
quei che son stati in sì longa inopia
163 dei lor vicini sì duri et protervi,
nemici sempre de l'imperio sacro,
e' qual per lui fuor facti riservi.
166 Quanto credi, figliuol, che paress'acro
a quel che riceptar sì largamente,
che poi da lui fu facto sì macro.
169 Quel da l'Agniello, che sì tostamente
Pisa li diè et ancho quel da Siena
che merto ebbe da lui ben l'hai a mente [3].
172 Quei che fuor sempre de imperiale vena
e seguitar con honor la corona,

---

3. in che] indi *C* — 5. Assai moneta *I* - borsa ce pose Mur. — 6. copie *A B E*, Mur. *e P* — 7. famose *H* — 8. tu l'Etiopia] nella Tropia *A B D P;* nell'Itopia *C*; su l'Etiopia *E e* Mur.; ***Preferiamo la lezione di G. che è conforme al dialetto aretino.*** Cf. Introduzione, p. xxxi — 10. in su la longa *A P*; in così *B C I* — 11. di lor *E* — 13. et qual *B* — 15. a quei che ricettò *P;* che 'l ricettò Mur.; a chi lo ricettaro *D I* — 16. e poi *D I* — 17. stoltamente *D I* — 19. merto] morte *D I*

[1] *G* annota: "Hic dicit de adventu Karoli Imperatoris anno 1355 ". Carlo IV di Lussemburgo calò in Italia nell'ottobre 1354. Prese in Roma la corona dell'impero da due cardinali, perchè il papa aveva trasferito la sede pontificale in Avignone in quel tempo. A Pisa ricevè gli ambasciatori mandatigli da Firenze, Arezzo e Siena che erano fra loro unite in lega, e nel tempo stesso quelli degli esuli delle sopradette città: lo supplicavano gli uni di non rimetter gli esuli nelle loro città, gli altri di aiutarli a tornarvi. L'imperatore piegò alle preghiere dei messi delle città confederate e non concesse che gli usciti tornassero; quanto al governo, fu contento che la città d'Arezzo si governasse con un reggimento misto di Guelfi e Ghibellini; le castella di essa però si tenessero da Guelfi; prese poi da tutti denari. Vedansi inoltre Bruni, *op. cit.*, vol. II, 426 sgg.; Sant'Antonino, *op. cit.*, tit. XXI, cap. ix, § ii; M. Villani, *op. cit.*, IV, lxii, il quale rileva il superbo contegno de' Tarlati davanti all'imperatore, e cap. lxxxiii, donde si ricava che l'omaggio degli ambasciatori aretini a Carlo avvenne in Siena all'uscita di marzo 1355.

[2] Due privilegi concesse Carlo IV alla città di Arezzo che possono leggersi nell'Arch. Capitolare di Arezzo (Pergamene num. 861 e 863, 7 marzo e 5 maggio 1355). È importante poi un suo privilegio " datum Senis, anno domini MCCCLVI, Mense Maij ", con cui si restituiscono ne' loro possessi gli ambasciatori e sindaci d'Arezzo che erano andati presso di lui per pregarlo di non far rientrare in città gli usciti ghibellini. In forza di tal privilegio, che può anche vedersi in Burali, *op. cit.*, pp. 84-85, la parte guelfa acquistò vigore, perchè occupò molti castelli tenuti e posseduti dalla parte avversaria e dai Perugini, e ne nacquero guerre sanguinose per quei Sessanta che governavano Arezzo, la maggior parte uomini popolari, faziosi e fatti insolenti: essi non poteron esser più comportati e perciò presero occasione alcuni della fazione ghibellina, conoscendo che questi erano al governo mal d'accordo, di disunirli totalmente; e facilmente venendoli fatto, accaddero maggiori dissenzioni, che in ultimo cagionarono agli Aretini la perdita della libertà. Altro privilegio concesse Carlo IV, al nobile Biordo del fu Franceschino degli Ubertini, specialmente per essere stato podestà di Pisa e aver con ogni zelo adempiuto al suo ufficio. Concesse (iv non. Iunij MCCCLV) a lui e suoi eredi legittimi alcune terre della diocesi aretina e lo fece conte palatino (Arch. di Stato di Firenze, *Carte Strozziane, seconda serie*, 60, c. 72).

[3] Vedi per quel che riguarda Giovanni dell'Agnello Stefani, *op. cit.*, rub. 706: "Come Carlo imperatore venne in Italia e fece guerra a messer Bernabò, e poi venne a Pisa e a Lucca.... ove fu ricevuto da Messer Giovanni dello Agnello, lo quale v'era signore e rimise messer Piero Gambacorti in Pisa, e messer Giovanni fece cavalieri, ove cadde un ponte di legname in Lucca, in su ch'erano ruppesi la coscia messer Giovanni dello Agnello ". Possiamo pure consultare Arch. Stor. Italiano, *Serie quinta*, tomo II, 145 sgg; Neri

tucti lassò al varcar de la piena [1].
175 Ne l'anno quinto en l'ora non bona
fu sua venuta, passato el cinquanta,
che 'l padre sancto a ciaschedun perdona [2].
178 Nè spero de rifarme per sua pianta,
che resurgendo nel ramo paterno
de cupida viltà tucto s'amanta.
181 Io non lessi per lui miglior quaderno
che quel che prima m'avessi apparato,
ne provai maggior pena che d'inferno,
184 però che 'l guelfo populare stato
che per li quarantotto se tenia
fo sempre a' ghibellin poco amicato [3].
187 Tucta mia guardia per sè si voliva [4],
officii, dignità et grandi honori,
cusì tra lor la torta si partiva.
190 E benchè forse alcun di tai sapori
talor gustassi, non potea far fiamma
che fessi al suo laveggio far bollori.
193 Ghelfo di libbra et ghibellin di dramma
era nel concistoro, e più rimesso
che fanciullin a la matrignia mamma [5].
196 Tu sai, figliuol, com'accadiva spesso *G., 18 a*
ch'e' tre eran mandati alla cucina
e nei secreti miei stavan da cesso.
199 Se gli acadiva tema fiorentina

2. quinto et ne l'hora buona *B C P*; quinto et nel hora *A H I* — 9. che] di *C* m'avesser apportato *E* — 10. ne pigliai *A B C P*; ne] ma *D I*, che *E* — 11. Però il ghelfo populo m'è stato *C* che *om.* *P*; perchè il *E*; — 15. dignità, grandi et honori *D I* et] o *E* — 16. così la torta fra lor si *E* — 17. forse] fussi *A* - de tal *D* — 18. potria *D I* — 24. i tre ch'eran *E G H* — 25. mia *A* — 26. gli *om.* *B C*

di Donato, *op. cit.*, in Muratori, *op. cit.*, XV, col. 190: "Messer Giovanni dell'Agnello, egli dice, fu fatto primo "Duogio di Pisa, di concordia di molti cittadini pisani "della parte de' Raspanti, senza saputa d'alcuno Bergo- "lino e senza romore alcuno. E poi a dì 13 d'Agosto „ (l'anno è il 1366), "all'ora del mattino fu posto in se- "dia, ecc. „. Di Giovanni dell'Agnello abbiamo lettere varie alla Signoria di Firenze, anche su cose di Arezzo; in una (13 settembre, 1364) si firma *Iohannes de Agnello, dei gratia dux Pisarum*. (Arch. di Stato di Firenze, *Signoria, Carteggio, Responsive, 1364*, numeri 62, 72, 86, 93). Vedi anche Lünig, *op. cit.*, vol. III, 2051. A Siena l'imperatore prepose il suo fratello naturale Patriarca d'Aquileia, (M. Villani, *op. cit.*, V, xx), e Siena ne fu contenta. Dette a tutti buone parole, privilegi, prese da tutti denari e passò così burlando tutti.

[1] M. Villani, *op. cit.*, loc. cit., cap. xxi. I fuorusciti, cioè i Tarlati, gli Ubertini, i Pazzi ed altri ricorsero all'imperatore per esser restituiti alla patria, come abbiamo detto, ma le loro pratiche non riuscirono, sicchè mal contenti se ne doverono tornare indietro. Queste parole che seguono sono nel Villani la conclusione del suo discorso agli esuli ghibellini che lo pregavano di aiutarli a ritornare in patria: "Noi sappiamo l'amore e "la fede, ch'havete portato all'imperio, e' servigi fatti al "nostro Avolo per voi non possiamo dimenticare, però "che scritti sono ne' suoi Annali. Appo i nostri re- "gistri troviamo noi, che i mali consigli de' Ghibellini "d'Italia, avendo più rispetto al proprio esaltamento, e "a fare le loro proprie vendette, che all'onore e gran- "dezza dell'imperatore Arrigo, mio avolo, il feciono "mal capitare, e non il comune di Firenze, nè alcun "operazione di quel comune, e però non intendo in ciò "seguitare vostro consiglio „.

[2] Il Pasqui in *op. cit.*, p. 245, nota 155, dice che Carlo IV venne in Arezzo il 18 gennaio 1355, anno del giubbileo.

[3] *G* annota: "Hic dicit de regimine Guelforum "per consilium 48 „.

[4] Troviamo in una lettera della Signoria di Firenze (Arch. di Stato di Firenze, *Signoria*, *Carteggio Responsive*, 8 luglio, 1355, num. 63), che era venuto ad Arezzo come capitano di guardia, mandato dalla Signoria di Firenze, un tale Arlac Tedesco.

[5] Somiglia ser Bartolomeo di ser Gorello per idee politiche a Dante, di cui è un imitatore: non può dimenticarsi che ogni gloria ad Arezzo deriva dai Pietramalesi, che ne sono la più illustre e potente fami-

Mur., 840

o de' Bostoli, ch' avenne alcuna volta,
volean i ghibellin per medicina,
202 e se compagna o gente fussi folta
nel mio, ch' havessi ghibellin rispetto,
a' ghibellin tost'era cagion colta.
205 Lor regimento fu savio e directo:
se stato fosse de' miei più comune
e de' miei popular non far dispecto,
208 tirando insieme equalment'una fune
et ai miei grandi far vetar el segnio
e 'l lor peccato non lassare impune,
211 seguito non saria sì gran disdegnio
fra' miei figliuoli et mio mortal disfatio
che sarà sempre d'ingiuria sì pregnio.
214 Di ciò parlar, figliolo, non me satio
per lor cieca virtù che non conobbe
l'unita carità per lungo spatio.
217 Eron tiranni sotto lunghe robbe,
passionati troppo in la giustitia,
come ser Nieri el frate riconobbe.
220 Ei quai commisser sì crudel nequitia,
perchè fu dato l'iniquo consiglio
da chi tenia 'l vexil de la militia,
223 reparato da chi portava el giglio
sotto le stelle, approvato legista,
nato nel cielo, nel campo vermiglio [1].
226 De cui per certo io ho la mente trista
e la casgion, figliol, qui non ti tocho
per non uscir de l'ordinata lista.
229 Figliuolo, intendi quel ch' ora ti scrocho,
che pena hebbe Gozzar del tradimento,
per cui ne morì el Giallo che fu sciocho,
232 e dell' assasinato fallimento
che fece fare a più de' Geri del Vechio,
ch'atenagliati fur con grande stento [2].

1. de'] di *E* — 2. volevan ghibellin *A* — 3. e *om. D I* — 4. *E e P premettono un* a' *tra parentisi alla parola* ghibellin, *ma senza vera necessità, anche intendendo questo passo come lo intendono loro.* Cf. Dante, *Inf.*, XXXIII, v. 150: "e cortesia fu lui esser villano„. — 6. saggio e deritto *C D I* — 7. se fussi stato *A B C D I P* — 11. 'l *om. H* — 12. grande sdegno *D I;* grave sdegno *E* — 13. mortale sfazio *E* — 15. io non mi *A B C D I P* — 16. lor] la *B E* per la vera virtù *C* — 18. robbe] giobbe *C D* — 19. troppo e non la *E* — 21. Li quai cominciar sì *D*; Quai cominciaro sì *I* — 23. tenia] tronc' *E* - della giustitia *I* — 26. cielo e nel *A D I*, Mur. *e P* — 28. casgion qui, figliol, *H;* figliol, io non *E* - ti scocco *C;* — 30. ti] e' *H*; ti tocco *E* — 31. Gozzaio *A B C D*; Gozzaio al *I* - del] di tal *H* — 32. morse *C* - il Gallo *E* — 33. o dello Mur. *e P* — 34. a Pier de' Geri il vecchio *A B C D I*; de' *om.* Mur.; fare Pier de' Ger del *E* — 35. furon con gran *E*

glia, ma d'altro lato, vedendo che Arezzo, ormai dato in accomandigia a Firenze, coll'aiuto di quella e del papa, vince l'orgoglio perugino, si acconcia al tranquillo e giusto governo misto dei Quarantotto, che cresciuti di numero vengono poi detti da lui i Sessantini. Sotto il governo di essi la città d'Arezzo ha pace, sono sopite le fazioni, maledizione dunque a chi, guelfo o ghibellino, chiama lo straniero e attira sulla patria lo sterminio.

[1] Si riferisce il poeta, pare, a messer Egidio da Celaio, di cui parla più oltre al v. 92 del capitolo seguente.

[2] Di questi fatti qui accennati non troviamo memoria negli storici e cronisti, per esser di carattere troppo particolare.

235 Quando ciò penso et quando in ciò mi spechio
de lor virtù non so che possa dirti,
che tal difecto lor ponga parechio.
238 Padre mio caro, ben mi dole udirti
sì lamentar di color che credia
che commendassi fra celesti spirti.
241 Io non ti dico, figliol, ch'io fallia; *G., 18b*
volessi Idio che non fussi suta
co' fo la lor piacevol tirannia!
244 La lingua loro non stette mai muta
in disfar Petramala sol per parte,
chè tardi alle lor man saria caduta,
247 vera e non vera usando ogni lor arte,
riponendo Viccion e Schifanoia
e Pianettolo anchor con nove carte [1].
250 Tennermi in pace, che non hebbi noia
nè di là nè di qua per lor sapere,
nè mai perdetti pecora nè troia.
253 Con lor vicin si seppon mantenere,
inimicati de lor in occulto,
dal lion e grifon contra dovere,
256 per non recarse contra lor tumulto,
a cui bastevol non era lor possa,
se vivo havesser ciaschun lor sepulto.
259 La conscienza lor fu molto grossa
verso de' miei figlioli bianchi e neri
per altrui sospiction ch' havian nell' ossa.
262 Che colpa havien color che sempre veri
for miei figlioli, e l'onor mio voluto
di molti che son stati molto altieri?
265 E di ciò tanto, figliol, m'è doluto
veder per gelosia dar parte a quelli
che de lor pace poco gli è caluto.
268 Senza più dir, figliolo, o ch'io novelli,
so che m'intendi e che hai ben compreso
che buono stato non vol mai ribelli.
271 Et io, benchè suo dir havessi inteso, Mur., 841
dissi a lui: Padre, molto certo sono
che gelosia fa l'animo sospeso,
274 e dà pensiero iniquo a chi è buono,

1. Quando in ciò io penso *A* - e quando ciò in me specchio *E* — 2. ch'io possa *D I* — 3. ch'a tal *A B C D I*; ponga l'orecchio *A B C D*; porga l'orecchio *I* — 5. ch'io credia *D I* — 6. comandasse *C I*; comandasser *D* — 7. che fallia *C I*; chi fallia *D*, Mur., — 9. ciò fu la *A B C D I*; come fu lor *E* — 10. loro mai non stette *A D I P*; lor che non mai stette *B*; loro che mai stette *C* — 11. Pretamala *A* — 13. verrà e non verrà usand'ogn' arte *E*; v'era e non v'era *D*. — 16. Tennemi *A B C P*; tenermi *D I* - che lo ebbi a noia Mur., — 17. nè di qua nè di là per *E* — 19. seppor *D I*: sepper *E*, *e* Mur. — 21. contra] senza Mur. — 22. lor *om.* *A* — 23. sua possa *A B C D I P* 27. altrui] altra *A B P* - ch'havia *C* — 30. de molto che son stati de molto *H*; che furno *E* — 31. di *om.* *E* - figliol mio, doluto *B C* — 33. è valuto *C D I* — 34. che novelli *A B C D I P* — 35. che m'hai *C D I*; et hai *E* — 40. pensieri iniqui *D I*

[1] *G* annota: "Repositio Castri Pianettoli, Viccionis et Schifanoie contra castra Petramalensium".

e buona donna alcuna volta falla
che mestier non havia chieder perdono.
277 E so che troppo fece maggior balla
d'amici miser Piero, odendo dire
che i Ghibellini al bando andaro a galla [1].
280 Dal suo nemico fa l'huom ben partire
servitor ch'ha e non crescer gli amici
e quei cotali cercar d'agradire.
283 Tu dici el ver, figliuol, di quel che dici;
se i quarantotto questo havesser facto,
sarieno stati perpetuo felici [2],
G., 104
286 nè seguito saria del lor baratto,
come tu odirai al tempo et hora
ch' ebber dai ghelfi stessi scacho matto.
289 Credemi, figlio, ch'invano lavora
chi ne la terra studia setteggiare,
che perde el suo e convien che ne mora.
292 E questo è vero senza motteggiare;
or seguiam, figliol mio, per alto thema,
chè non è tempo anchora d'alloggiare,
295 benchè di doglia troppo il cor mi prema
contar le cose che poi son seguite
in mio gran danno per possa suprema.
298 Le cose giovanili e mal notrite,
seguendo l'appetito, ch'è corrotto,
recano cose dietro non udite,
301 et fanno far un non pensato botto
non dello scanno, ma dell'alta torre
e tardi si rileva chi va sotto.
304 Non vo', figliuol, queste parole abborre,
ma scrivele per certo e fanne nota,
e sappia, se verun ti vuole apporre:
307 faccia el huom sì che non caggia 'n la mota.

2. havien *ABCDIP*; ch'i mestier *H* - chiede *E* — 3. maggio *B*; masgio *A*; Masgio *D*; maggio galla *C* — 4. d'] da *D* — 5. al] a *ABCDI* Mur. *e P* — 6. Dal] Del *DI* - fe' gl'huomini partire *DI*; fa, com'è ben *H*; partire] patire *A*; fa con ben *E*; fa più ben Mur. — 7. che sia e *C*; che gli son fatti amici *DI*; che non è crescer Mur. — 8. e quei con tutti cercar di gradire *C*; cerca d'aggrandire *DI*; aggrandire *E* — 9. Il ver tu di, figliol, *ADIP*; Tu dici, figlio, il ver di *BC* — 10. havesser questo facto *I* — 11. stati in perpetuo *ADIP* — 12. del] de *B*. di *CDEI* — 13. come ben udirai e al tempo e al ora *E* - al] a *C*; — 15. Credemi pure, figliol, ch' *ADIP*; figliol mio, ch' *B*; figliol mio, che il sen m'accora *C* — 16. ne] in *A* — 17. il suo e poi convien che mora *AP* — 19. alto] altro *BCDEI*, Mur. *e P* — 20. anchor più d' *ABCP* — 22. contra le *H*, Mur. — 24. iuvenili mal *C* — 26. e recan dietro cose non vedute *A*; e recon cose drieto *BP* — 28. non c'è lo scanno ma dell'alte torre *C*; d'uno scanno, ma d'un'alta *DI* — 29. chi] che *C*, Mur. *e P*; chi sia sotto *E* — 30. questo parlar *A* — 31. scriverle per certo e farne *E*; scrivi pur per *AP* — 33. faccia e fo me sì che non caggia nella *H*; faccia sì che non caggia nella mota *DI* 'n la] *om. C.*

[1] *G* annota: "Hic dicit de D. Piero, qui dum "captus erat et dictum fuit sibi quod rumor erat contra "Ghibellinos et non contra Petramalenses, propter quod "gavisus est et dixit D. Rodulfo: Habemus satis in "horreo tritici „.

[2] *G* annota: "Hic commendat statum de 48 „.

CAPITOLO VII.

Capitulum septimum. De captura Bibbiene et filiorum domini Pieri, de morte domini Egidii de Celaria, de guerra contra Perusium, de captura Montis Sancti Savini, Castelionis et aliorum et conflictu domini Iohannis.

1 Perchè naturalmente, figliol mio,
felicità perpetua esser non puote,
se non congionta col voler de Dio,
4 m'hai tu udito sì cambiar le note
de me e miei figlioli, e ancor peggio
se' per udir da squarciarne le gote,
7 come disceso d'uno e d'altro seggio
fu miser Piero e di lega lombarda,
ei suoi figlioli a più infimo scheggio,
10 E quel decreto che nessun riguarda
poi observò con militar honore,
passata molto la su' hora tarda [1].
13 Lo inimicato et ardente furore
che per Fighine giamai non sospinse
oltra l'antica nimistà del fiore [2]
16 contra 'fgliuoli a Bibbiena se pinse G., 19b
per forza d'arme e gran tempo hostegiolli
e poi per tradimento pur li vinse [3],
19 e benchè di virtù non fusser molli,
el primo, el quarto e 'l buon miser Leale Mur., 842

---

6. perpetuo *B* — 8. udito] veduto *BCDIP* — 9. figlioli anchora *ABCIP* — 10. squartarme *B*; stracciarne *DI*; udir e squartarne *E*; squartarne *ACGHP* — 11. et alto seggio *ABCP*; d'un vero alto seggio *DI*; dall'uno all'altro seggio *E* — 13. figlioli più in fino à schieggio *BC*; a sì infimo *E*; aschieggio *A* schieggio *EP* — 15. osservon *DI* — 18. Figline *ABCDGI*, Mur. *e P* - non s'aspinse *H*; mai non si spinse *E* — 19. antica ministra del Fiore *H*, *e* Mur; la nimistà antica del Fiore *A* — 20. si spinse *BCDEI*, Mur. *e P*; si pose *A* — 21. tempo bastolli *A* — 24. quarto, il buon *CEI*

[1] *G* annota: "Statutum est homini semel mori. "Hic dicit de morte D. Pieri „. Vedasi Sant'Antonino, *op. cit.*, tit. XXI, cap. ix, § ii; Bruni, *op. cit.*, vol. II, p. 436-437. Saccone muore a Bibbiena; gli Aretini pongono il campo ad alcune castella della famiglia Tarlati. M. Villani pure parla di questo (*op. cit.*, VI, xi e xvi), dando però del Tarlati un giudizio non molto giusto. Non può infatti Pier Saccone esser tacciato di aver mancato della data fede, constando chiaramente che egli sempre si rifiutò di venire a trattati di pace coi Florentini. Nel 10 marzo del 1337 fu costretto a restituire Arezzo ai Fiorentini, ma lo riacquistò ben tosto e lo tenne fino al 1342. Il Reumont, (*op. cit.*, Tarlati Pier Saccone, 1356) dice: "Nel 1356 morì "in Bibbiena quel fiero capitano etc. „, e cita intorno a lui le parole del Bruni (*op, cit.*, loc. cit.): "admodum "senex, erat enim supra octogenarius, sed corpore ita "robusto, ut usque ad extremos ferme annos arma "induere ac nocturnos diurnosque militiae labores su"scipere ac proeliis periculisque interesse nunquam de"stiterit etc. „.

[2] *C* annota: "Cioè Giglio e si piglia per Fiorenza „. Vedi Bruni, *op. cit.*, loc. cit., p. 416 e M. Villani, *op. cit.*, III, xxxviii.

[3] Pier Saccone ebbe dominio in Bibbiena e poi tal dominio passò al figlio Marco, a cui finalmente lo ritolse il comune di Firenze per congiura di certo mastro Acciaio bibbienese e di altri quarantotto popolari di quella terra, dopo più di quattro mesi di assedio. Vedasi in *Capitoli del comune di Firenze* già citati, vol. II, XVI, 312, 27 gennaio 1360, una lettera di Luigi di Taranto, re di Napoli, con cui egli si felicita della ricuperazione di Bibbiena. Vedasi poi negli stessi *Capitoli*. vol. I, pp. 87, 88, 91, 104. Circa lo stesso tempo 1359, troviamo una locazione fatta al comune di Firenze del Vescovato d'Arezzo, dei beni e diritti del vescovato nel castello e corte di Bibbiena per 6 anni e col canone di 150 fiorini d'oro di retto conio e di peso fiorentino. Fu poi Bibbiena definitivamente riunita a Firenze. L'Alessi, *ms. cit.*, loc., cit. dice: "1360. Florentini, cum nullis "societatis mediolanensis iuvaret Petrus Sacco, intra "Bibienam oppidum Sacconis filios obsidere ac tandem

per sua prisgioni a Fiorenza menolli [1].
22 Sesto di Iano in pasqua triomphale,
mille trecento sessanta correa,
quando fuor messi per l' obscure scale [2].
25 De lor castella ciaschun li mordea,
la Rocha, Chiusi, Caprese et Agniano,
de la lor parte adversa tolomea [3].
28 Nov' anni e mesi nelle Stinche stano [4],
e con fatica si puon mantenere
cinque lor terre che principali hano.
31 Stettersi gli altri consorti a vedere
con senno e con virtù e con malitia
de' guelfi artin che li volian partire.

---

1. a *om.* *E G H* — 2. Sisto *B*; di giorno in Pasca *E*; a pasqua *I* — 6. Chiusi di Caprese a inganno *E*; Chiusi ch'ha presa a inganno Mur.; Capresa a inganno *D G H I*; Caprese, Anilgiano *B*; Caprese, Amigiano *C* — 9. fatiga si ponno *E* — 12. senno, con *B C D E I e* Mur. — 13. d'artin gelfi ch'i volean godere *I*; li volea godere *D*- de'] di ***A B C D H***, Mur. ***e P***

" per proditionem accepere, ad diem vi Iunij hoc anno ". Vedi anche M. Villani, *op. cit.*, III, xi; IX, xlvii, xlviii, lii, lxi.

[1] Il primo e il quarto di questi Pietramalesi sono Marco e Lodovico, figli di Pier Saccone. Vedi Pasqui, *op. cit.*, p. 246, nota 162, Bruni, *op. cit.*, vol. II, p. 459 e Ammirato, *op. cit.*, p. 599: "Marco, veduto che era perduta "la terra, e nella rocca non essendo vettovaglia, avendola "poco innanzi per tema delle cave sfornita, cercò di rendersi a patti, ma non volendo a ciò i capitani acconsentire, impetrò solamente lo scampo della moglie, figliuola del prefetto di Vico, e che essendo gravida, con "un suo figliuolo, e con tutti gli arnesi se ne potesse liberamente andar dove volesse, egli poi con Lodovico e "Piero, suoi fratelli, e Leale, loro zio, con quaranta "masnadieri si dettero il dì seguente (7 gennaio 1360), "prigioni della Repubblica ".

[2] Il cod. *G* annota: "Hic dicit de captura Castri "Bibblene, Domini Lancellotti, et Marci, Domini Pieri "et Lodovici ". L'assedio e la presa di Bibbiena ebbero questa cagione. Gli Ubertini erano in principio avversi ai Fiorentini. Or dunque in seguito, per servigi resi alla repubblica fiorentina, furono alcuni di loro ricevuti in Firenze e, sebbene fossero di partito uguale ai Tarlati, pur tuttavia essendo loro privati nemici, persuasero i Fiorentini all'impresa di Bibbiena. Gli Aretini stessi poi si vennero ad aggiungere a loro, così tutti insieme l'ebbero vinta sui Tarlati (Vedasi Bruni, *op. cit.*, vol. II, 456 e Sant'Antonino, *op. cit.*, tit. XXI, cap. IX, [illegible]). La guerra cominciò il 2 agosto 1359 e dopo cinque mesi d'assedio, Bibbiena cadde; i Fiorentini vi entrarono il sei di gennaio a mezza notte (*Cronichetta d' incerto* dal 1301 al 1379, in Cronichette di vari scrittori del buon secolo della lingua toscana, Firenze 1733, p. 181 e Bruni, *op. cit.*, vol. II, pp. 455 e 457). Vedasi inoltre Reumont, *op. cit.*, Tarlati, anno 1359 e i *Capitoli del comune di Firenze*, vol. I, i 17 (1360, gennaio 7). Elezione del sindaco a fare la sottomissione di Bibbiena al comune di Firenze, Bibbiena, nella chiesa di san Lorenzo. Il Graziani (*op. cit.*, loc. cit., p. 190) così racconta: "1360 a dì 7 de gennaio. In questo millesimo el comuno de Fiorenza prese la terra de Bibbiena, la "quale havvero per trattato de certe fante forastieri, quali "erano dentro al soldo dei figlioli di messser Piero, ecc. "Marco figliuolo di messer Piero predicto con gli frateglie "e certi amici se redusseno al cassero ecc. Puoi al dì "9 del dicto mese el comuno de Fiorenza avve el cassero per patte, et mandaro a Fiorenza Marco de messer "Piero et uno suo figliuolo, et anco ce mandaro messer "Realetto da Pietra Mala ". Vedi pure M. Villani *op. cit.*, X, xlvii, xlix, liii, lxi, lxii. Nel 1364 si tentò da alcuni di Bibbiena con Nicola degli Ubertini d'Arezzo di far ribellare tal terra e Raggiuolo e la Serra ai Fiorentini, onde furono condannati a esser impiccati (Arch. di Stato di Firenze, *Sententia Maffuccii Baglioni de Perusio Executoris*, 1364 20 aprile.

[3] Vedi M. Villani, *op. cit.*, IX, lxx.

[4] Le Stinche, dice G. Villani, VIII, lxxv, sono una prigione particolare di Firenze, così detta dal nome di un castello in Valdigreve, donde uscirono i primi che ivi furono imprigionati nella conquista d'esso, l'anno 1304. Ora a Firenze, nel luogo dove erano queste carceri, è il teatro Verdi già Pagliano. (Vedasi anche *Documenti di Storia Italiana*, VI, pp. 359, 374, 385, 511). Secondo una notizia raccolta dal Senatore Carlo Strozzi (Arch. di Stato di Firenze, *Carte strozziane, seconda serie*, 55, c. 22), nel 1307, il 5 gennaio, si fece nelle Stinche una prigione dei Magnati. L'Alessi (*ms. cit.*. loc. cit.): " 1360 .... et supra IX annos in carcere "quas stincas vocant coniecti misere. Verum exacto novennio, liberantur a Carolo 4 imperatore, dum Romam "tendit, arretinis civibus adversis egre ferentibus, Ser Gorellus cap. VII. Vedasi anche Bruni, *op. cit.*, II, 456 ". Dai *Capitoli del comune di Firenze* ecc. vol. II, XVI, 224, 225, 338, 340. 341, risulta che Carlo IV (1360, dicembre 22 e 25), la regina Giovanna (1363, maggio 24 e giugno 30) e Giacomo d'Aragona (stesso anno, giugno 30) pregano il comune di Firenze di liberare i Pietramalesi prigionieri e soprattutti Marco da Pietramala. Firenze tenne duro per allora alle loro preghiere e solo poterono quelli uscire dalle carceri dopo nove anni e mesi.

34 E ben fu cogniosciuta lor nequitia
da quel da Ranco e quel da Montanina [1]
e da chi honorò ben sua militia.
37 Per cui Anghiar che giocava de schina
sì spessamente per sua vigoria,
fu reparato et ai figlioli inclina [2]
40 Questi mantenne ben sua maggioria,
moltiplicando con honor ricchezza
e redoctata fo sua signoria.
43 Questi fu cavallier di gran prodeza
dallo schachier tenuto tanto caro,
più che figliol da padre in la vechieza.
46 Questi più volte con savio riparo
dè consiglio d'[aiuto a' suoi consorti,
miga non fu, com'udirai, avaro.
49 Ne' casi fertunosi, gravi e forti G. 20 a
per sè e per altrui fu proveduto,
nè mai se misse aspectando fra' morti.
52 Da Dio per certo a lui fu conceduto
che germinasse virtuosa pianta
per sua grandeza et per altrui adiuto.
55 Doppo e' nov'anni, passato il sessanta,
venend' a coronarsi l' avar Karlo,
chè di null'altra virtù già si vanta [3],
58 e sol de questo posso ringratiarlo
che liberò ei figliuol di misser Piero [4]

---

1. lor] la *ABCDHIP* — 2. da] de *ABCDI*, Mur. *e P* — 3. honorò la sua malitia *D*; ben la sua *A*; ben] la *I* - malitia *CH* — 4. di schiena *ABCDI*, Mur. *e P* — 5. expressamente *H* - per] di *ABCIP* — 6. riposato *DI*; separata *C* - inchina *EH* — 7. mantenner *ABCDIP* maggioria] vigoria *DI* — 8. moltiplicando honore e vecchieza *GH*. *Si confronti col v. 53, del* Cap. IX; ricchezza] vecchiezza *E* — 9. redotata fu *ABCDEI*, Mur. *e P* — 10. fur *ABCDI*, Mur. *e P* — 11. scachier] scalier *ABCP* — 12. figliuol ch'appare in *BC* — 13. sano *DI* — 14. di consiglio, d' Mur.; d'] ed *BCEP* — 15. com'adirar avaro *E e* Mur.; amaro *I* — 16. grandi *DI* — 17. e] o *ABD*, Mur., *e P* - altri li fo *H* — 19. per certo lui fu proceduto *A* — 21. o per altrui aiuto *B*; e per aiuto altrui *DI* — 22. Doppo il novanta, passato *A*; Doppo cinq'anni, passato il cinquanta *DI*; e' *om.* *BCP* — 25. e *om.* *HP*

[1] Nel cod. *B*, di mano diversa da quella che scrisse le glosse, si trova notato: "Hic dicit de Martino domini "Brandalie „. Il Bruni (*op. cit.*, vol. III, p. 168), dice che i Pietramalesi tenevano e dominavano detto castello. Nel 1391 i Fiorentini assaltarono il castel di Ranco in quel d'Arezzo, che i figliuoli di Pier Saccone tenevano, facendo guerra alla repubblica aretina, e perchè pareva inespugnabile, vi adoperarono la zappa. Il Gamurrini (*op. cit.*, vol. I, p. 94) dice che, presi i figlioli di Pier Saccone da Pietramala e messi prigioni in Fiorenza, nelle Stinche, erano rimasti cinque castelli solamente ai Pietramalesi ghibellini, e i Guelfi a loro nemici non procuravano il riscatto de' detti figliuoli di Pier Saccone, anzi godevano di vederli gastigati.

[2] *G* annota: "Dominus Masglus de Petramala „. Vedi anche M. Villani, *op. cit.*, II, xlii.

[3] Ad Arezzo del resto Carlo IV fece restituire dei castelli che nelle guerre delle fazioni guelfa e ghibellina le erano stati tolti, dette facoltà di batter moneta, nonchè dispensa dal pagamento di debiti fino allora contratti colla Camera Imperiale e finalmente le restituì l'antica facoltà di avere uno studio di diritto in utroque iure (Vedansi le pergamene num. 861 e 863, Arch. Capit. di Arezzo, anno 1355, marzo 7 e maggio 5) come è già stato detto nel capitolo precedente, p. 58, nota 2.

[4] *G* annota: "Liberatio Marci D. Pieri et Lo- "dovici D. Lealetti facta per Karolum Imperatorem "sollicitudine et virtute D. Iohannis de Albergottis "Episcopi Aretini „. Principal causa della loro cattura era stato il vescovo d'Arezzo Buoso Ubertini, come già si è detto, di spirito guerriero e nemico dei Tarlati, coi quali fece sempre aspra guerra: egli morì durante la loro prigionia nel 1365 (Pasqui, *op. cit.*, loc. cit., p. 287). Ecco come l'Ammirato (*op. cit.*, p. 667) parla della liberazione di questi Pietramalesi: "Haveva l'Impera- "tore richiesto più volte il gonfaloniere [Luca da "Panzano] e' Priori di liberar di prigione il cavaliere "Leale, figliuolo d'Agnolo, et Marco, Lodovico e Pie

e quei che poco valse a liberarlo [1],
61 e per virtù, figliuol, dicendo li vero
di quel che fu mio figlio e mio pastore,
e gli altri fuor m'han facto vitupero,
64 fur liberati et funne gran dolore
fra li miei cittadini, a chui dispiacque
lo scampo lor, che gli offendiva il core.
67 Più et più anni Petramala giacque,
bench'oltreggiati fussero in coperto,
fortuneggiando per le gelide acque,
70 chè il reggimento mio era per certo
partïal contra loro et lor seguaci
e chi di lor parlava era diserto,
73 chè i quarantotto come can mordaci
monstrando d'amicar a questo e quello,
poi nell'effecto loro eran tenaci.
76 E anchor peggiore poi lor drappello
quanto più crebbe in numer crebbe in vitio,
sì che cacciati fuor di loro hostello [2].
79 Del lor crudel, malvagio precipitio
qui non tocho, figliol, chè non è 'l tempo,
volendo seguitare il vero initio,
82 bench'ad ogni hora mi sarà per tempo,
perchè fu la cagion della mia doglia,
la qual con più ricordo, più mi stempo.
85 Io veggio, figliol mio, che tu hai voglia
Mur., 843 ch'io dica cosa ch'a te stesso dole,
per quella carità che 'n te germoglia.
88 Tu sai ben, padre mio, che non si vole
tacere il vero; hor segue la promessa,
finchè lo spirto mio governa il sole.
G. 20 b 91 La morte, figliol mio, che fu commessa,

---

1. quel *D I* - che] sì *C* - valsero a *H* — 3. figliolo e pastore *D I* — 4. chè gli altri suoi mi *A D P* — 5. Furon *H* — 6. a chi *A B C P* — 12. seguaci] parenti *D I* — 13. e] per *D I* - diserto] discreto *H* — 14. chè] e *B C I* — 15. de mirare a Mur. - e] a *A B C D I* — 17. Et anchor di loro peggiorò drappello *P*; Et anchor di loro peggio il lor drappello *A*; peggiorò poi il lor *B e* Mur; peggiorò il lor *D I* — 18. questo più crebbe in numero e crebbe *E* — 19. di] del *A B C D I*, Mur. *e P* — 20. precipitio] precipitoso *H* — 21. 'l *om.* *A B C D I*, Mur. *e P* — 23. mi è stata per *A*?*P* — 25. la qual più mi ricordo *B C* — 29. padre, ch'egli non *A* - mio *om.* *P* — 30. segui *C D I*

"ronzolo, figliuoli del cavalier Piero da Pietramala, i "quali si trovavano nelle Stinche dal principio del "60 fatti prigioni nella perdita di Bibbiena, onde non "parendo alla signoria di poter allungar più la loro "liberazione, volse prima che i medesimi Pietramalesi "promettessero d'esser amici dei Fiorentini e di non "offendere alcuno sotto pena d'infamia e di 10 mila "fiorini d'oro di pena per ciascuna volta con la confi- "scazione de' beni da applicarsi alla Repubblica, il qual "obbligo e promessa fu ratificata e confermata dall'Im- "peratore, da Guido di Monforte Cardinale e suo luogo "tenente e Vicario generale in Toscana e da Francesco, "Prefetto di Roma".

[1] *G* annota: "Dominus Lealettus, qui post libertatem suam statim decessit".

[2] *G* annota: "Hic dicit de augumento consilij 48 usque ad 60". Secondo il Burali (*op. cit.*, p. 78), il consiglio che era prima di quattrocento, dopo la morte di Guido Tarlati fu prima ridotto a trecento e poco appresso, per le gravi divisioni dei cittadini, restò solo ridotto a sessanta. In una lettera inedita, scritta, come pare, per il comune di Arezzo dal suo cancelliere ser Ristoro di Simoncino (?) trovasi ricordato questo consiglio dei Sessanta: "Ideoque convocato et in sufficienti numero congregato Consilio LXta Civitatis Aretij in solito palatio "populi pro custodia ipsius civitatis eiusque comitatus "ac pro tuenda dicti populi libertate etc." (Biblioteca Marucelliana di Firenze, *ms. Redi 53, Frammento di Registro di lettere del comune di Arezzo, dirette dal Cancelliere Ristoro di Simoncino* (1368-1386), c. 1 *v*).

sol per parole di quel gran legista,
o per altra cagion che fosse espressa [1],
94 per quel ch'havia giovinetta vista
de gli Albergotti tucto me commosse
e fece a molti haver la mente trista [2].
97 A quelle amare e sue triste mosse,
che fu di luglio nel sessantacinque
la fede tua convenne che vi fosse [3].
100 La molta gregge, el figliol che relinque,
tucta rimase per su' morte sciolta
e cento ritornar in men di cinque.
103 La morte del Ferrante anchor sì tolta [4]
che fu da prima et più non la prolongo,
per la brutta cagion che se rinvolta,
106 fe nel mio corpo parturire el fongo
sì venenoso, che m'ha attoscato,
sì che mai sanità più non ringiongo.
109 El reggimento mio a ghelfo stato
venne in sessanta con pòca virtute
coi ghibellini e fra sè nemicato [5]
112 Ma ben certo e' fo di mia salute
e francamente, a non voler mentire,
e molte terre racquistò perdute.
115 Come Perusgia comenzò sentire
per sua divisïon la gran potenza
del successor di Pietro [6] e del gran Sire [7],
118 per cui adiuto tacque alhor Fiorenza,
e sola col visconte milanese
se ritrovò e non fe resistenza [8],
121 rechiesta fo per parole cortese

---

1. di] che *D I* — 2. fosse appresso *D* — 3. avien *E e* Mur., — 5. fe *E* — 6. perverse mosse *D I*; triste nozze *E* — 7. settantacinque *D I* — 9. gregge che il figliol relinque *E*; gregge de' figliol *A B C D*, Mur. *e P* — 11. e i cento *A E*, Mur. *e P* - in *om.* *B* — 12. del] di *D E I* - ancor s'è tolta *C*; ancor fu tolta *A P* — 13. da] la *C* — 14. che *om.* *H e* Mur. - si rivolta *D I* — 15. fe] fer *A C E G H*, Mur. - el] un *B D I P* — 16. atossicato ***A B C D E I P*** — 18. E reggimento mio guelfo *H* - a] al *A I*, Mur. *e P* — 21. Ma voler mostrò al primo mia *D I*; Ma ben cercò o fo di Mur.; Ma certo bene ei *A P* — 24. cominciò a *A C D E I*, Mur. *e P* — 25. per la sua *A P* — 26. e del] ed il Mur. — 28. solo *E H* — 29. si ritirò *C D I* — 30. per] con *A B C D I P*.

[1] *G* annota: "Mors Domini Egidii de Celaria„ Gilio o Egidio, chè nelle antiche scritture vale il medesimo, da Celaia, degli Albergotti, la cui uccisione avvenne nel luglio 1369, è rammentato anche nella citata Cronica sincrona inedita, di Giovanni de Bonis di Arezzo, al canto 46, dove enumera i morti di morte violenta, ed è cogli altri messo nell' *infernum*, che, come pare, ha dato il nome alla seconda parte del ***Liber Aretii***: "Bostol d'Arezo e Giglio da Celaria„. Troviamo poi rammentato Egidio da Celaria anche in un protocollo di ser Bartolomeo stesso, autore di questa Cronica (Arch. Capit. d'Arezzo, num. 878 bis, c. 77 *v*) come giudice, con Cione Malavolti di Siena, capitano di guerra d'Arezzo, e Lando de' Gozzari, nel 1353.

[2] *E* annota: "Hic dicit de Ionctino de Albergottis„.

[3] Per le notizie, a cui qui si allude, riguardanti la vita del poeta vedi Introduzione, p. X, nota 5.

[4] *G* annota: "Hic dicit de Nicolao Ugucci„.

[5] Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "1365 .... oboritur seditio Aretij mense Iulij, verbis Francisci Albergotti Iureconsulti et peracta cede a guelfis: pulsi atque eiecti Guelfi, everso regimine eorum XLVIII virorum et ex his tandem rem publicam LX gubernare ceperunt, infensi tum et guelfis et gibellinis„.

[6] Urbano V.

[7] Carlo IV.

[8] Bernabò Visconti.

dal reggimento mio che mi rendessi
terre e castella mia che s'havia prese.
124 Resposto fu per lei, che non credessi
Peroscia esser inferma per testare,
chè render non volea cosa ch'havessi.
127 Deliberosse a la Chiesa accostare
et esser contra al grifon perugino,
veggiendolo infermato et male stare [1].
130 Prima li tolse il Monte san Savino [2]
e non valse sochorso che mandasse
e l'arroganza sua men d'un lupino,
133 poi cavalcando, prima che callasse
messer Giovanni Agudo e sua compagnia
dalle montagne al pian, giù dalle Chiasse [3],
G. 22 a 136 uscì el populo mio alla campagnia
di fuor di Porta Buia [4] alla difesa,
poi gionse miser Flach de la Magna.
139 Contro di cui non potè far contesa,
sconficto fu et tucta sua brighata
con grande mio honore allor fo presa.
142 Per aiutar Perosgia era mandata
dal biscion milanese per suo scampo,
e ricevè alhor tal bene andata.
145 Vito et Modesto fecer tale stampo [5]
giù nel pian mio nel lor sancto giorno
su ne la strada fo [vermiglio] campo.
148 Mille trecento corriva d'intorno
settantanove del mese di giugno,

---

1. del reggimento mio che li rendesse *D E I* — 2. ch'e' s'havea *I*; che si eran prese *C*; s'havien *B* — 9. Sovino *D* — 13. miser Giovan Augud con sua *A P*; miser Giovanni con sua *B C* — 17. Flacco di Lamagnia *B C P*; Falche di Lamagna Mur.: Falco della *A*; Flacco della *D I* — 18. far difesa *A B C D I P* — 20. e con grand'onor mio allor *E*; anchor fu Mur. *e P* — 22. biscion] baron *E* — 23. e allor ricevè tal buon'andata *E*; e ricevenn' *A H*, Mur. *e P* — 24. fece tale scampo *H P* — 25. qui nel mio piano nel *E I*; giù] qui *D* — 26. en sulla strada sul vermiglio *A P*; vermiglio] *al luogo di questa parola è una lacuna in G H*; strada e su nel proprio campo *E*; fu il vermiglio *D I*

[1] *G* annota: "Liga facta per Arretinos cum ecclesia „. L'Alessi (*ms. cit.*, loc. cit.): "1365.... hii [sexaginta] tum multa oppida amissa recuperavere et cum "per legatum a perusinis peterent ablata reddi, a perusinis in hunc modum responsum: perusiam nequaquam infirmam ut credant ipsam testari, non reddere "quidquam abnunt; ob eam rem Arretini cognito perusie factionem gliscere, cum pontifice adversus perusinos societatem inire „. Della lega degli Aretini col pontefice Gregorio XI, nell'anno 1371 è memoria anche in Bruni, *op. cit.*, vol. II, 508.... "et societas "quaedam cum Gregorio renovata est, in qua Pisani "et Senenses et Aretini et Lucenses cum Florentinis "fuerunt „ e in Ammirato, *op. cit.*, p. 680: "24 ottobre 1371. Lega fra Pisa, Siena, Arezzo e Lucca a "difesa comune, per quattro anni col papa „. Il grifone era veramente l'arme del comune perugino, la parte guelfa poi aveva come arme e distintivo un leone vermiglio in campo bianco (Vedi Graziani, *op. cit.*, loc. cit., p. lxxvii).

[2] *G* annota: "Captura Montis Sancti Savini „. L'Alessi (*ms. cit.*, loc. cit.) scrive: "1365.... et bellum "cum perusinis geritur et montis Sabini oppidum in "primis abstulere Arretini insequenti anno. Ser Gorellus: cap. 7 „. Vedasi anche Graziani, *op. cit.*, loc. cit., p. 202.

[3] Dice il Bruni (*op. cit.*, vol. II, 480) che fin dal 1363 la compagnia degli Inglesi si era condotta nel piano di Ripoli, di poi insino alle mura d'Arezzo e che faceva ovunque grandi danni.

[4] Questa porta fu edificata a tempo del podestà Bolgaruccio da Matelica, nell'anno 1321 (Vedi gli *Annales Arretinorum Maiores* cit., ad an.).

[5] La festa dei santi Vito e Modesto cade il giorno 15 di giugno (Vedi Bollandisti, *Acta Sanctorum*, Venetiis 1742, tomo II, p. 1013).

che Perosgia ebbe da me tale scorno [1].
E tenni contra lei ben fermo il pugno,
chè poco poi li tolsi Castiglione,
bench'altri pria di me s'ognessi il grugno [2].
Mammi e Largniano senza far tenzone
ritornaro a lactar mio dolce pecto,
Foiano [3] anchor per pacti ritornone. Mur., 844
Contra di Lucignian per gran dispecto
si campeggiò per animosa parte,
sì che 'l senese ne fa suo ricepto [4].
Monterchio anchora poi rivolse carte [5],
perchè Perosgia per costa e per fianco
morsicat'era per forza di Marte.
Poscia che fu di sua virtude stanco,
per i suo' vitii arroganti e superbi,
en servitù divenne el grifon bianco [6].

---

1. un tale *E* — 3. poi] più *A* — 4. prima di me s'ognesse el pugno *H*; pria ne sanguinasse il *B*; di me seguissi il *A*; altri fanne sanguinoso il gruggio *C*; s'ungessi il *E* — 5. tentione *A* — 6. si tornaro a lattar sì dolce Mur. *e P* — 7. patto *E* — 10. ne perdè il ricetto *D I* — 11. Monterchio poi ancor rivolse *E*; poi che rivolse *C I*; Monterchi *A B C D I*, Mur. *e P.*

[1] *G* annota: "Conflictus D. Iohannis Agudi in strata "Porte Buie". L'Alessi (*ms. cit.*, loc. cit.) ha: "1367. "Perusini ad Classem hostiliter profecti sunt Iohan- "nem Acutum spectantes, quem Mediolanenses in auxi- "lium misere. Verum Arretinis in aciem egredientibus "cum Domino Flach germano ac Simone spoletano, "ecclesie militie duce, extra portam buiam inito cum "Acuto proelio, maximo honore profligavere, Iunij "mense, die divi Viti et Modesti celebri, de quo vide "in epistula ad pontificem et ser Gorellum, cap. 7°". Or la lettera di cui qui si fa cenno è da noi pubblicata in Appendice a questa *Cronica* (documento 5°). Da essa risulta (e notisi che è scritta proprio nello stesso giorno della battaglia) che la data 1367 è errata: accadde invece il 15 giugno del 1368. Nella più volte citata Cronaca di Perugia del Graziani, loc. cit., p. 209, troviamo a proposito di questa battaglia: ".... Questo "papa Urbano aveva fatto lega cogli Aretini, nostri "naturali nemici, onde i Perugini, mandarono per aiuto "a messer Bernabò Visconti, loro conlegato, il quale "mandò un buon aiuto; ma passando per lo piano, questa "gente furono assalite da quelle del Papa congiunte "cogli Aretini, dalle quali genti furono rotti, essendone "molti ammazzati e molti fatti prigioni etc.".

[2] *G* annota: "Acceptio castellionis Aretini quod "tenuit ecclesia et D. Iohannes, Episcopus Aretinus". Accadde questo, secondo la Cronica di Pietro Laurenzi di Città di Castello (ms. presso il cav. Giovanni Magherini Graziani), il 22 ottobre dell'anno 1369. L'Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Ceterum plusculis interiectis "diebus Castilionem Arretini Perusinis abstulere, Mam- "mium ac Largnanum etc.". Da un foglio volante, inserito nel vol. III delle *Provvigioni* (Arch. di Castiglion Fiorentino) risulta che le genti della Chiesa, entrate in Castiglione, commisero gravi eccessi; porta la data 1373. In esso è detto che "Errico de Sexa, "vescovo Cumano, locum tenens et commisarius refor- "mandi et statuta, ordinamenta et decreta faciendi et "ordinandi in terra Castilionis Aretini, nec non alia "in dicta terra per reverendissimum patrem et dominum "Anglicum episcopum Albanensem Sancte Romane Ec- "clesie in Ytalia, citra regnum Sicilie etc., considerans "immensam paupertatem hominum dicte terre et im- "mensum dapnum passum et derobbationes passas per "homines dicte terre Castilionis, tempore quo Romana "ecclesia occupavit terram Castilionis predicti, etc.".

[3] *G* annota: "Concordia Foiani".

[4] *G* annota: "Exercitus contra Lucignanum". Nell'anno 1371 il comune di Siena, per causa delle scorrerie degli Aretini, fu costretto a recingere di mura il suo castello di Lucignano (Neri di Donato, *op. cit.*, loc. cit., 230). Erasi Lucignano dato in accomandigia a quel Comune il 12 aprile 1370 (Malevolti, *Ist. Sen.* II, 138).

[5] *G* annota: "Occupatio Monterchi" (Vedi Graziani, *op. cit.*, loc. cit., p. 135).

[6] *G* annota: "Submissio civitatis Perusij facta "Eccelesie et edificatio Cittadelle". I Perugini, dopo aver contrastato colle armi agli eserciti papali, scesero a patti colla Chiesa. Avendo Urbano V con sua bolla data in Avignone, il dì 13 ottobre 1370, commesso al cardinale Anglico, Vescovo di Albano, di ricuperare la città di Perugia col di lei contado per la Chiesa, Conte di Sacco, Baldo di messer Francesco, Pietro di Venciolo, tutti e tre dottori, e Angeluccio di Ceccolo di Sinibaldo, sindici del comune di Perugia, a nome dello stesso Comune, riconobbero e confessarono per loro legittimo sovrano il sommo pontefice. Anche nel 1378 i Perugini fecero confessione de' molti enormi eccessi e atti d'infedeltà commessi verso la Chiesa, e questa fu sempre opera degli avversari del governo popolare (Graziani, *op. cit.*, loc. cit., p. 211).

166 Perdendo assai de sue carni et nerbi
fu coronato con suo grave danno
per suoi peccati crudeli et acerbi,
169 et stette ben cinque anni a tale affanno,
di sua grandeza al tucto disceso,
sedendo sotto altrui nel basso scanno [1].
172 Padre mio, riverente io ò inteso
ciò che m'hai detto et molto m'agrada,
perchè Perosgia t'havia molto offeso.
175 e veggio che Dio vol che così vada,
e ch'ei raddoppia ciò che 'l tempo indusgia
e poi pur vuol che con più pena cada.
G. 21 b 178 Ma s'ei trardasse quanto ch'a Perusgia
di vendicarti, padre, io non darebbi,
se poi l'ardesse, una vil fava busgia.
181 S'io nol vedessi tosto io credarebbi
che preterisse sua ferma iustitia,
e ciò ch'è fatto per te disfarebbi.
184 Figliolo mio, disse, da tua pueritia
se' per la iuventù al vespro gionto,
e hora vedi tanta mia tristitia,
187 ma se tu fermi ben qui ora il ponto,
l'ira che mostri sarà tosto queta,
et al ben operar sarai più pronto.
190 La mente tua può nel mal star lieta,
pensando nell'altrui gravose pene,
e che sempr'hai di quel ch'altrui si vieta.
193 Si par che tardi l'aspectato bene
di vendicar mie ingiurie e te ristori,
non ti curar che 'l termine pur vene.
196 Quanti più gravi sono e' gran dolori,
e sono l'offension senza mesura,
ne vanno al ciel li exauditi clamori
199 di quei che stanno in infima pressura,
religïosi, vedove e fanciulli,
che mendicando van per affrantura.
202 Hor non creder, figliol, ch'io trastulli.

---

1. de sua carne *C D E I*; delle sua *A*, Mur. *e P* — 4. a] in *D I* — 5. che sua grandezza al tutto discessò *H e* Mur.; al tucto (era) disceso *P*; da tal grandezza *E* — 7. reverendo *D;* riverent', ho ben inteso *E;* riverente io t'ho *A B C I P* — 8. quel che m'hai detto e ciò molto *E* — 10. e *om. H* - m'avveggio *E* — 11. ch'egli raddoppia Mur; che li raddoppia *E* — 12. e punir vole con pena più rada *B C P*; e punir vole *D*; e punir vuole ch'io 'n più *E H*; che *om. A*; con più pena cruda *I* — 13. ma si tardasse quanto è a Mur. si tardasse quanto che Perusgia *A B C D I P* — 14. di] per *I*; de vendut'arte, padre, Mur.; padre mio, io *E* - direbbi *A B C P* — 15. l'ardessi *A B C D E H I* Mur. *e P* — 16. credessi, tosto il crederebbi *C D I*; tosto il crederebbi *A B P*; io *om. E e* Mur.; tosto] sotto *H* — 20. sempre la gioventù *E* — 23. tosto] tanto *A B C P* — 24. oprar tuo cor sarà Mur.; oprar tuo sarai *E* — 27. da quelle altrui se *H* — 28. che tu ardi l'*H* — 29. e *om. E e* Mur. — 32. offension] affettion *D I* — 33. ciel esauditi i *C I*; li *om. A B E* — 36. mendicando uva per affattura *H e* Mur. — 37. io me trastulli *A P*

[1] Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 166 *r*: " 1368. Perusini " libertatem amisere et iugo servitutis annos v pressi. " Summarium. Gorellus cap. 7[0] „. Vedi anche Graziani, *op. cit.*, loc. cit., p. 202.

chè, se ricordi ben ciò ch'hai veduto,
non curerai verun che 'l capo crulli.
205 Dimmi, figliol, s'avessi mai creduto
che 'l gran poter ch'havia la chiesa sancta
fussi in sì breve tempo giù caduto:
208 della Marcha, Romagnia tucta quanta
del Ducato, Perosgia e Patrimonio
sì subito la chiesa se ne smanta.
211 E' miei ancora figliuoli del demonio
ingrati della pace a lor donata
quanto duraro! Dio n'è testimonio.
214 Tu m'hai sì, padre, la mente quetata,
odendo te parlar sì dolcemente,
con la ragion che tu m'hai dimonstrata,
217 ch'io son disposto seguir certamente
il tuo voler, et quel voglio obedire
come se dia a padre veramente
220 Car mio figliolo, per voler seguire
la mia promessa, io ti farò noti
facti, che certo non te dean gradire.
223 Certi miei ciptadin, ch'eron rimoti G., 22 a
da gli onor miei per quella sessantina,
che sol fra sè giurati haveano i voti,
226 d'esser vocati a sera e da mattina Mur., 845
più de lor degni eran ne' segreti,
deputat'eran sopra la cucina.
229 Lor consigli eran recusati e spreti,
s'eran chiamati in alcun generale,
e i lor tenivan per fermi decreti.
232 Perdoname, figliol, se dico male,
ei fecer quell'impresa mattamente,
facendola sapere a tale e quale.
235 Per quel tractato che sì stoltamente
menato fu, insieme teco piango,
per quei che presi fuor certanamente [1].

---

1. veduto] detto *E* — 2. crulli] culli *H*; il caso crolli *I* — 3. figliol, haresti mai *D I* - creduto] veduto *C* — 5. sì in breve tempo già *D I e* Mur. — 6. e Romagnia *A H P* — 9. Et anco i miei figlioli *D I P*; E' miei figliuoli ancora del *E H* - del dominio *A* — 11. quanti dirano: Dio *C*; quanti odiorono, Dio *I* - m'è *A B P* — 12. Tu] che *A B C D I*, Mur. *e P*; hai, padre, sì quetata *E*; padre *om. B C P*;sì la mente mia acquetata *A* — 15. certamente] prestamente *D I* — 16. valor *H* - vo' *B C* — 17. si dice a *C*; se de' a *A E P*; si dee, padre, *B D I* — 18. Caro mio figlio *I e* Mur. — 19. noto *H* — 20. dian *H*; ti dea *C*: ti deon *D* — 22. dal honor mio da quella *D I* — 24. vocati et sera et a mattina *A P*; da] a *C D E I e* Mur.; da] di *B* — 27. consiglieri *H*; refiutati e *D I* — 28. chiamati alcuni *B*; chiamati alcun *C* — 29. e' lor tenuti per *A B C*, Mur. *e P*; tenevasi per *D* — 30. s'io dico *B E I*; signor, s'io dico *D* — 31. e' fecion *C D* - mattamente] pazamente *A B C D I P* — 32. e] o *D*; a quale *A*, Mur. *e P* — 34. fui *E* tec'o pianto *H* — 35. fuoron certamente *A*, Mur. *e P*; che presto fuor certamente *H*; presi furo certamente *B C E*; furo segretamente *D I*

[1] *G* annota: "Hic dicit de tractatu facto per aliquos cives „. Vedi anche i *Ricordi di Simo d' Ubertino* in Pasqui, *op. cit.*, p. 90: "Memoria sia a me Simo "ch'io fuoi preso a dì III d'ottobre, anni 1376 e fuoi "messo nelle mani di messer Pietro de messer Paulo "da Spoleito podestà d'Arezzo alora; e fommi apposto ch'io dovia fare scalare il casseretto a petizione "de quel da Petramala, e stetti sostenuto diciotto dì e "mezzo, e albergai alla torre diciassette notti, etc. „ e Bruni, *op. cit.*, II, 544, il quale dice: "Per idem tempus [1376] apud Aretinos detectata coniuratio graviori "motu civitatem concussit. Saconis enim filii cum ami-

Di quel dolor, figliuol, tucto me frango
per la tua doglia e per lo gran dispecto
che alhor fu facto ai miei ch'eran nel fango.
Non te doler, figliuol, per quel difecto,
chè tale infamia sol venne a coloro,
che cercan di fallire et han buon letto,
Et poi ancor quel giovan concistoro
pazescamente prese Schifanoia,
e tosto fu disfacto lor lavoro [1],
sì che tornò ai più in grave noia,
il regimento mio con gran superba
a molti fece alhor perder le coia,
e mosse guerra crudele et acerba
contro di Petramala e gli altri suoi
consorti tucti, e miser Masgio serba [2]
più per paura ch'haia di lui
che per amor e per servarli pacto
o promessa, ch'havessi facto altrui.
Si fu quel movimento savio o macto,
tu lo sapesti, figliuol, da lontano,
che de' a' sexantini scacco matto.
Persero el Battifolli a mano a mano
sopra di Petramala e Cathenaia,
e tosto poi perdetter Pontenano [3].
Bagniena anchora da loro si dispaia,
Faltona, Sallutio et anchor Talla;
similemente avenne di Capraia.

1. m'infrango *A B* Mur. e *P* — 5. viene a *C D I* — 6. fallire a buon diletto *B C* — 7. Et anco poi quel *A P* — 8. pazzamente ne prese *D I* — 9. e tutto fo *H* - disfacto] deposto *D I* — 10. torno han i più *D*; tornai più *I* — 11. mio e gran *D I* - per gran *A B C P* — 12. fecer allor perder la cera *H*: le coia] la gioia *A B C I P* — 14. gli *om.* *A B C P* — 19. movimento] reggimento *A B C P* — 20. sapresti *H* - da Catano *C* — 21. diede *A B C D E I P* — 22. Posero al Battifolle *B*; Posero i battifolli *B C P* — 24. Testo poi perdette *C* — 26. San Luthio *D*; San Lutilio *I* — 27. et similmente *A B E P*; il simile anco avenne *D I*; similmente adivenne Mur.; m'avvenne di *C*

"cis paternis suae factionis constituerunt redire in urbem "ac dominatum arripere. Erant tunc Aretini in Flo"rentinorum societate. Itaque spes omnis ac fiducia "coniuratorum de inimicis florentini populi sumebatur. "Nec deerant copiae vel Britonum vel Anglorum, qui "opem in re conficienda afferrent. Verum ea coniuratio "patefacta creditur ab ipsorum necessariis qui, sive in"vidia, sive indignatione quod adsciti non essent, cum "aliunde rescissent, totam rem indicavere. Ob eam capti "quidam coniuratorum supplicio afficiuntur, fugati re"liqui, gibellinaeqae factionis hominibus arma penitus "honoresque reipublicae adempti „. Vedasi anche Anonimo fiorentino, *Diario* in Docum. di Storia Italiana, VI, 311: "Oggi a dì 29 di luglio, anno 1376, ecc. „.

[1] Vedi il citato Anonimo fiorentino, *op. cit.*, loc. "cit., 324: "Oggi a dì 12 di novembre 1376, i figliuoli di "messer Piero Sacconi ànno rubellato una fortezza che è "presso ad Arezzo a cinque miglia, chiamasi Ischifanoia. "Onde gli Aretini v'andarono subito a oste e ànnolo ria"vuto, a' dì 17 detto mese. E ànno preso gli Aretini un "figliolo bastardo ch'à nome Pieronzolo, ed ànno gli "Aretini presi tutti coloro ch'erano dentro a quella "fortezza. Non so quello che se ne faranno „. Pieronzolo era fratello di Angelo e di Guido, e figlio di Piero, da Pietramala come apparisce dalla condanna che fu pronunziata nella città di Firenze contro Marco da Pietramala (1383, 22 aprile), per aver occupato Arezzo "per vim et violentiam „ e aver tentato di trarla alla parte ghibellina, dall'esecutor di giustizia messer Andrea da Narni (Vedi tale sentenza pubblicata per intero nell'Appendice alla presente *Cronica*, documento num. 5. Schifanoia era di Masgio da Pietramala, secondo la glossa che fa a questi versi il cod. *C*

[2] Vedasi Bruni, *op. cit.*, loc. cit.: .... "Bellum "quoque ob eamdem rem adversus Saconis filios im"pigre sumptum, etc „.

[3] *G* annota: "Acceptio Pontenani et aliorum ca"strorum Montaneorum facta per Petramalenses „.

265 Lo stato loro sì osteggiando avalla,
che perder poi Valenzano e la Rocha,
Savorgnian per loro anchora calla [1].
268 Hor vedi bene e la impresa fu sciocha, *G., 22 b*
per che il voler partial li transcorse,
convenne che rompesse la lor cocha.
271 Tre C con M e sette e sette corse [2]
del mese che solia cominciar l'anno,
che la Montagna da ghelfi transcorse [3]
274 Press'a du'anni durò quel affanno
con smisurate spese e con fatiga,
sì che convenne lor mutare scanno.
277 E mentre ch'era l'affannata briga,
el padre giovin del mio vescovado
che del suo zio non segue la riga [4],
280 per chui memoria m'era assai a grado,
contro a' Sesanta cercò su trattato
tenendoi per parole sempre a bado.
283 E forse havia ragion di tal mercato,
perch'i volian la torta per lor propri
e non ne dare al compagnio da lato.
286 Non posso far, figliol, ch'io non ne scopri

2. con perder *E*; chè cader *I* - perdetter Valenzano *C* — 3. e Savorgniano ***ABDHI***, Mur. *e* ***P***; e Savorgniano lor ancor li calla *C*; e Savorgniano ancor per loro calla *E* — 5. per quel partial volere li ***AP***; perchè il valore partial trascorse ***DI*** — 6. rompesser *H* — 7. Con trecento con mille e sette e sette corse *BC*; Trecento con mille settantuno corse ***DI***; con M e sette sopra corse ***AP***; Tre] Ter Mur., — 14. giovin] Giove *I* — 15. seguì *C* — 16. la memoria di cui m' ***AP*** — 17. su'] far *DI* — 18. tenne di poi per *E*; tenendo per Mur., tenendoli *BCDI* - con parole *BCD*; in parole ***I*** — 19. avien *E* — 20. propri] troppi ***DI*** — 22. ne *om.* ***BDHIP*** - scopri] crochi ***A***

[1] Vedi Alessi, ***ms. cit.***, loc. cit.: "1377.... Iohannes "presul arretinus Schifanoiam oppidum domino Magio "Petramalensi temere abstulit et ipsum cepit, et tum qui "rempublicam gubernabant LX bellum Petramalensibus "iniuste intulere, et confestim aggeres supra Petramale "oppidum posuere et Catenariam. Sed contra evenit; "nam Pontenanum ab his ablatum est, Bagnena, Faltona, "Salutium, Talla ac subinde Caprala; porro Valen"tianum et Arcem ac Savorgnianum; libidine igitur "partium, bellum adversus seipsos movere; et ea martio "mense omnia amisissent, circiter annos duos auro ex"hausti ac vexati bello cum Iohannis presulis opera in "LX conspiraretur etc. „.

[2] *C* annota: "1377 di gennaio „.

[3] La Massa di Montagna comprendeva la ridente e montuosa regione del Casentino (Vedi Pasqui, ***op. cit.***, loc. cit., p. 247, nota 184).

[4] I vescovi d'Arezzo, Albergotti, sono due: il primo, Giovanni Albergotti (1371, luglio 18-1376, luglio) fu zio del vescovo di cui qui si parla. Monaco benedettino, figlio di Guiduccio di Lando degli Albergotti (Pasqui, ***op. cit.***, p. 289). A lui sono diretti i brevi pontifici che vengono riportati nelle ***Delisie degli eruditi toscani***, tomo XIV, p. 315 dall'annotatore delle *Storie fiorentine* dello Stefani, e nelle quali è chiamato *Seniore*, per distinguerlo dal nipote. Vedasi un elogio di questo vescovo in ***Epistola Priorum Arretinorum ad Summum Pontificem Gregorium XI, de obitu Ihoannis de Albergottis*** an. 1375, da copia scritta in que' tempi medesimi, Appendice a questa *Cronica* documento num. 5. Vedi anche intorno a lui Salutati, ***op. cit.***, I, 145. Fu vicario spirituale del Vescovo di Firenze (1361-1364) nel qual tempo tenne anche la prioria del Monastero di Croci presso Arezzo e legato pontificio a Bernabò Visconti nel 1365, per comporre le ostilità fra le genti della Chiesa e i Visconti e loro collegati. Sottentrò nel vescovado di Arezzo al romano Iacopo de Militibus, nell'anno 1371. Il Cappelletti (***Le Chiese d' Italia***, ecc. Venezia, 1864, XVIII, 146), parla di questo vescovo e riporta anche la preziosa ***Epistola*** sopra ricordata. Non risulta quando ricevesse l'episcopale consacrazione; anche nel 1371 si qualifica col titolo di eletto. L'Ammirato non conosce questo vescovo se non appena di nome (***Istoria dei Vescovi di Fiesole, di Volterra, di Aresso***, Firenze 1637, p. 224), l'Ughelli lo confonde con Giovanni III, suo nipote e successore, morto nel 1390 (***op. cit.***, I, 427 sgg). Può vedersi intorno a lui anche l'Aliotti, ***op. cit.***, tomo I, 379, ove trovasi pure ricordata l'***Epistola*** di cui si è detto sopra così: ".... et "supremum diem explevit (parla della morte del vescovo "Albergotti) anno 1376 mense Iulij, ut liquet ex epi"stola Dominorum Priorum ad Gregorium XI, quae "extat in manuscripto codice, signato ***A*** Domini Equitis "Ignati Redii „.

alcuna nemistà, che fu casgione
de quel tractato e di maggiori obbrobri [1].
289 La morte de Christofano Guascone [2]
e l'altr' offese da' vicin proximani
fece a doi frati perder le persone.
292 Assaliro e' sessanta come cani
col popul mio il vescovo alle case,
et fecer lui haver i pensier vani.
295 A doi suoi frati fur le chierche rase [3],
et ei fu preso alhor con gran vergogna
e del palasgio suo nulla rimase,
298 che non ardessi, senza dir mensognia,
con danno anchora dei consorti suoi,
forse di tale che niente agognia.
301 Poi di prigione se fuggì costui

4. et altre *CI* - da] di *CDI* — 5. ai dui *D* — 6. Assalir li *F*; Assaliron i *A*; Assalire i *CD* — 7. il popol mio e il *E* — 8. e fece lui avere pensier Mur.; et fero a lui *AP* — 9. suo fratei *F* - le chiavi messe *C*; fur ghirlande rase *I* — 10. alhor] anchor *DFI* — 12. ch'egli ardesse *E*; non andasse *CDI* — 13. anchor delli *CD* — 14. tale cosa niente *E*

[1] *G* annota: "Hic dicit de tractatu facto per epi- "scopum de Albergottis et quomodo Guelfi fecerunt "insultum contra eum ad domum et derobaverunt, et "etiam fuerunt mortui fratres sui et combuserunt Pa- "latium, et Episcopus aufugit usque Petramalam „. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: " 1377 .... cum Iohannis presulis "opera in LX conspiraretur ac Cristoforus Guasconus ce- "deretur, LX cum omnipopulo episcopum ad cedem armis "grassati sunt et ipsum cepere, eiusdem fratribus duobus "cesis et episcopi domo illico combusta rerum omnium "referta. Ser Gorellus in cap. VII „. I Fiorentini in questo tempo avevano preso le armi e fatta una lega a cui avevano aderito anche gli Aretini, perchè presentivano che il papa avrebbe tolto loro la libertà. Il vescovo d'Arezzo che sperava d'esser dal papa fatto cardinale, cercò dunque di sciogliere gli Aretini dalla lega coi Fiorentini e volgerli alla Chiesa, ma il suo disegno fu scoperto. Il popolo tumultuando corse alle sue case, gli uccise due fratelli, gli bruciò il palazzo e lo fece prigioniero. Dalla prigione poi fuggì e si rifugiò presso i Pietramalesi. Questo è il racconto che giù per su fanno gli storici più antichi come il Bruni (*op. cit.*, vol. II, 552), sant'Antonino (*op. cit.*, tit. XXII, cap. I, § v), il Salutati (*Epistulae*, pars secunda, Firenze 1742, p. 185), l'Ammirato (*op. cit.*, p. 708 e i Documenti di Storia Italiana, vol. VI, p. 337). Quanto alla lega, alla quale parteciparono per invito dei Fiorentini anche gli Aretini per la guerra dei Fiorentini stessi con Gregorio XI, vedasi la bella pubblicazione di A. Gherardi, *La guerra dei Fiorentini con Papa Gregorio XI*, già citata. Fino dal 22 marzo 1375 scrivevano gli Otto agli Aretini maravigliandosi assai che il loro Vescovo ostacolasse tanto malignamente i loro desideri e li esortavano quindi a porci rimedio (Arch. di Stato di Firenze, *Signoria*, *Carteggio*, *Missive*, XV, 54 *v*). Essendosi poi scoperto il tradimento ordito in Arezzo dall'Albergotti, gli Otto di guerra di Firenze scrivono prima agli Aretini lamentandosi del fatto (Vedi Appendice a questa *Cronica*, documento num. 8), e poi ai Bolognesi, Perugini e Senesi che fanno parte della lega contro il papa, in data 8 agosto 1376, esortandoli a sostenere in carcere ed inquisire diligentemente ogni cittadino aretino che già fosse entrato o in futuro entrasse nel loro territorio (Arch. di Stato di Firenze, *Signoria*, *Carteggio*, *Missive*, XV, 78 *v*).

[2] Cristoforo di Giovanni Guasconi, il quale ordì una congiura contro i Sessanta coll'opera di Giovanni Albergotti (Pasqui, *op. cit.*, p. 247, nota 186), aveva la casa in Via Bicchieraia, di fronte alla chiesa di san Pier Piccolo, ov'è ora il palazzo della Banca d'Italia. Pare che costui morisse insieme con Tofano Ciambolini nel primo assalto che fu dato dai congiurati e che per questo si scoprisse la congiura (Farulli, *Annali ovvero notizie* ecc., *di Arezzo* ecc., Foligno 1717, p. 77). Secondo il Gamurrini (*op. cit.*, vol. I, 305), la cosa sarebbe andata diversamente. Avrebbe il vescovo, secondo lui, pensato di farsi padrone d'Arezzo, ma non gli sarebbe riuscito, perchè, avendo i suoi aderenti ucciso nel primo assalto Cristoforo Guasconi, uomo di sangue nobilissimo e amato dal popolo, fu causa che questo, vedendo una morte tanto ingiusta, si sollevasse contro tutta la famiglia Albergotti. Forse si potrebbe anche venire in chiaro della verità della cosa ma, essendo questo un particolare, non ci pare che meriti un lungo esame e passiamo oltre.

[3] Parlano di questo tutti gli storici citati nel racconto del tentativo che fece il vescovo. In *Documenti di Storia Italiana cit.*, loc. cit., 432 si dà particolare notizia di uno dei due fratelli del vescovo di cui qui si parla: "Oggi a dì 9 di settembre anno 1377 venne a "Firenze come il vescovo d'Arezzo è fuggito. Onde il "popolo d'Arezzo, veggendo questo, sì corsono, a casa il "palagio del Capitano, gridando: al fuoco al fuoco! "E 'l Capitano, avendo paura del furore del popolo, "si aveva preso nel palagio suo un fratello del vescovo, "per contentare la giente che gridavano, sì 'l gettò a "terra del palagio e sì gli tagliarono il capo, sì che la "giente si racchetò. A l'avanzo e sia tosto „. Quanto al supplizio a cui qui si allude vedi De Bonis, *op. cit.*, canto 19°.

a Petramala, et fo ben riceuto
per le sue terre più che per l'altrui [1],
304 sì che per certo era ben tenuto
honorar quella casa e' suoi amici,
contra i quai poi non è stato muto,
307 chè sempre gli ha hauti per nimici,
come udirai in altra parte appieno,
se tu me seguirai, come tu dici.
310 In quella guerra già non venne meno
il savio miser Masgio a Petramala
ch'a le sue terre tucti ricorrieno,
313 e recogliendo lor sotto su' ala
con gran vertù per mantener sua fede
aitò a sostener dritta la scala [2].
316 El reggimento mio, perchè si vede G., 23 a
diviso drento, et di fuor la gran guerra,
a tractar pace a Fiorenza procede.
319 perchè condur si vedieno alla serra
sì del contado et sì della cittade,
e far gozaie molte per la terra [3].

---

1. fu poi ben veduto *AP*; fu ben veduto *DF*; e poi fu ben veduto *BC*; et ei fu ben veduto *I* — 2. l' *om.* *H* — 3. certo egli era *AP* - era egli ben Mur. — 4. ei suoi *BF*; i suoi *C* — 5. contra quelli poi *BCE* e Mur. - poi ei non *AP* — 7. nell'altra *FI*; in l'altra *ADP* — 11 che le *A* - recorrierno *A* — 12. raccogliendo tutto sotto *E* — 14. a mantener diretta la Mur.; la *om.* *BC* — 17. a] da *A* - precede *E* — 18. condursi vedeono *I*; si vollano *ABCP* — 19. et *om.* *EH* — 20. far molti homicidij per *DI*; gozzai molto *AP*

[1] Il Gamurrini (*op. cit.*, loc. cit.) dice esplicitamente che il vescovo fu arrestato e che poi corruppe le guardie col denaro e se ne fuggì presso i Tarlati, signori di Pietramala, i quali, sebbene egli fosse guelfo, benignamente lo accolsero e lo difesero. In *F* trovasi a questo punto la glossa: " Qui se suspendit per fenestram, " die 7 settembris 1377, et aufugit versus Petramalam „. L'una cosa non esclude l'altra, egli può aver indotto le guardie a lasciarlo scappare in questo modo. Coluccio Salutati, in una sua lettera si lamenta fortemente di ciò cogli Aretini: " Nunc autem, quod non sine ingenti " dolore percepimus, tam detestandi criminis auctor " et princeps de mediis carceribus et catenis quibus " tenebatur, aut teneri debebat, evasit. O nimia cecitas, " etc. „ (*Epistulae cit.*, loc. cit., p. 105 anno 1377, settembre 8). Vedi anche Alessi, *ms. cit.* loc. cit.: " Iohan-" nes presul e carcere fugit ad Petramalenses, quos " infestos habuerat, et benigne excipitur, etc. „. Pare, per quanto si può ricavare dalla citata lettera del Salutati, che gli Aretini, fuggito che fu, si contentassero di imporgli una multa, per pagare la quale dovè impegnare la mitra e il pastorale che poi riscattò nel 1385 con una colletta fatta a suo favore dai suoi concittadini (Burali, *op. cit.*, pp. 88-89).

[2] Essendo il vescovo Albergotti co' suoi fautori fuggito in esilio e rifugiatosi presso i Pietramalesi, questi per le esortazioni loro muovono contro i Sessanta, che intimoriti richiamano il vescovo in città, salvo, come è detto sopra, il pagamento di una multa. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit., " .... et ad bellum sollicitati Petramalenses " adversus LX properant, etc. „. Il vescovo ritornò indubbiamente, l'anno 1378; il 13 agosto Coluccio Salutati (*op. cit.*, loc. cit., p. 185) gli scrive: " Postquam vos tam " honorabiliter atque concorditer ad se Vestra Patria re-" vocavit, dignemini, tamquam Pastor bonus, oves vestri " gregis diligentissime custodire ne pereant, et pro sa-" lute et statu vestrae civitatis studiis continuis vigi-" late „. Quanto all'essergli stata imposta semplicemente una multa per il gravissimo delitto commesso d'aver tentato di sollevare la sua città contro i Sessanta, vedasi la citata lettera del Salutati (an. 1377, settembre 8), colla quale lamenta che gli Aretini si siano lasciati sfuggire di carcere il vescovo (*op. cit.*, loc. cit., parte I, p. 105). Morì l'Albergotti non prima del 1390, potendosi ciò inferire con sicurezza da una sentenza di quell'anno (Vedi Aliotti, *op. cit.*, loc. cit., p. 607), e tanto povero in quegli ultimi anni di sua vita, che dovè la Fraternita della Misericordia d'Arezzo dargli a titolo d'elemosina 300 fiorini d'oro (Arch. Capitolare d'Arezzo, *Excerpta ex archiviis variis*, vol. I, p. 101, *Ex libro A*, *secundo Deliberationum dicte Fraternitatis laicorum Aretii*, p. 40, anno 1381, dicembre 30). Vedi in Appendice a questa *Cronica* il documento num. 9.

[3] Alessi, *ms. cit.*, loc. cit: " .... qui [Sexaginta] " mox territi florentiam legatos misere qui de pace sup-" plicarent petramalenses; quo impetrato, Ubertinis, Al-" bergottis et Bostolis Arretium redire concessum, LX " fraudolenter operatibus reditum „. Vedasi Salutati, *op. cit.*, loc. cit., ove trovasi una lettera agli Aretini, (27 settembre 1377) colla quale li esorta alla pace e alle riforme civili e dice loro che non si curino dei Pietramalesi che bramano tirare in guerra la loro città.

322 El fiorentin con l'usata mistade
constrense Petramala a far la pace
per loro amore et propria caritade.
325 Remisser dentro, sí come a lor piace,
per prava voluntà dei sessantini
e partïale et animosa face!
328 Ubertini, Albergotti e Bostolini,
che della guerra non havian sentito,
e de fuor Pretamala per confini
331 et a mal fine preser tal partito[1].

CAPITOLO VIII.

Capitulum octavum. De expulsione Domini Azi et Guelforum et de liga facta cum Petramalensibus et guerra, et qualiter Guelfi Dominum Karolum quartum in dominum elegerunt et aliorum.

1 L'altissimo Signiore, a cui nascosa
nostr'opera non è nè nostra mente,
per sua divinità ch'è luminosa,
4 perchè la pace fu sì fraudolente,
facta a mal fine e con falso partito
fuor d'ogni carità partïalmente,
7 permise tosto al lor mortal convito,
ch'un anno o poco più di tempo spatia
nel ciel contra di loro stabilito

1. El] I *A B C D H I P* — 2. constrenser *F*; constrenson *A B C D H I* — 6. e] la *A B D F I P* — 9. Petramala ai lor confini *E e* Mur.; Petra mala per lor confini *H* — 10. et un mal fine prese *I*; prese *C H e* Mur.; a] con *A D F P* — 15. Carissimo Signore *B C* — 18. sì *om. F e* Mur.; fu sì] fussi *D I* — 21. promise *E* al] a *E F H I* — 22. ch'a uno a uno e poco più dì spatia *D I*; ch'] e *E H e* Mur.; — 23. dal ciel contra di lor gli è stabilito *A F P*; nè ciò contra di lor fu stabilito *B C*; dal ciel contro di lor fu stabilito *D I*; nel ciel contro di lor già stabilito *E*

[1] *G* annota: "Hic dicit de pace facta per Comune "Florentie inter Guelfos Aretinos et Petramalenses et "remissi fuerunt ex pacto Bostolenses, Ubertini et Brandalli ". *F* aggiunge: "et Albergotti ". Vedi *Documenti di Storia Italiana* vol. VI, p. 401 e 423, ove è detto che prima, il 19 settembre 1379 "venne in Firenze d'Arezzo 'n "mazziere di nostri Signiori, come gli Aretini ànno fatto "pacie tra loro ", e poi il 15 di marzo 1380, "venne in "Firenze un ulivo a casa di nostri Signiori, come gli "Aretini d'entro avieno fatta pacie con que' di fuori ". Già da tempo si adoperava la repubblica a pacificare quel Comune coi fuorusciti, al qual fine erano anche venuti a Firenze oratori di Arezzo ed anche, l'un dopo l'altro, come pare, Azzo e Farinata degli Ubertini (Vedi Arch. di Stato di Firenze, *Libri delle Consulte* ad. an. e il Reg. 18 delle *Lettere missive* in più luoghi). La pace cogli Ubertini sappiamo con precisione quando fu conchiusa, potendosi leggere nel Reg. 18 delle Lettere cit., c. 63: "Vobis [scrive la Signoria al comune di Arezzo ai 16 di settembre 1379] "ad gaudium et letitie cumulum nuntiamus, hodie, secunda hora noctis, operante Divino Numine, a quo tamquam omnium bonorum autore, pax et "concordia derivatur, inter oratores vestros et nobiles de "Ubertinis, optatam pacem fuisse, iustis et equis conditionibus, conclusione debita, terminatam ". Possiamo anche leggere diverse lettere del Salutati, nelle quali non si fa altro che esortare gli Aretini alla pace: notevoli sopra tutte una del 1377 e due del 1378. Egli grida: Pace, pace! Attenti al governo della nave, che non naufraghi, i nemici vi circuiscono ogni giorno come leoni ruggenti. "Nonne scitis, ipsos [hostes] "quasi leones rugientes vos quotidie circuire, ut in sua "crudelitate devorent et absumant "? (*op. cit.*, loc. cit., pp. 139 e 186; parte seconda p. 191). Gli Otto di Balìa pronunziarono poi un *Lodo* fra il comune di Arezzo e i nobili di Pietramala (1378, settembre 11), nella loro residenza, nel Palagio dei Priori, con cui dettero al comune di Arezzo e di Castiglione Aretino alcuni castelli che i Pietramalesi volevano far apparire come di loro proprietà, mentre invece erano sempre stati del comune di Arezzo e di Castiglione Aretino (*Capitoli del comune di Firenze*, ecc., vol. II, XII, 33).

10 che i Bostol fecer la lor voglia satia
con Albergotti e tutta la lor setta
de lor nemici con vergogna e sgratia[1].
13 Miser Azo co' suoi hebber gran fretta
de fuor fuggir a pungenti speroni,
compagno nè famiglio non aspetta.
16 In vener santo fur questi sermoni, Mur., 847
per riverenza del divino offitio
e fo per certo operation di demoni[2]
19 Cusì punito fu lor malefitio,
chè credetter de fuor tener Tarlati,
et ei fecer di sè tal sacrifitio,
22 che pur dai ghelfi fur di for scacciati
per giusto merto, senza ei forestieri,
per divina giustitia e mal tractati.
25 Sì come suole per gravi pensieri
talvolta l'uomo per dolor ch'egli abbia
che non ricorda quel che s'è fact'hieri, G., 23 b
28 e come quei ch'è uscito di gabbia
che sta smarrito et non sa che farsi,
e come che per freddo trema labbia;
31 cusì quel padre non vede ove andarsi
facia sua voce, in qua e là promira
e stava fermo e prova d'accostarsi.
34 Et io credendo forse ch'haves'ira
per accidente caso a llui occorso,
che 'l cor de l'huomo subito martira,
37 dissi a lui: Padre, perchè si trascorso
l'animo vostro pare e vostra vista?
o che nuovo accidente v'ha rimorso?
40 Figliuol, diss'egli a me, se la mia vista

---

1. lor] sua *A B C D F* — 2. con gli Albergotti *A C D E F I P*; con l'Albergotti Mur. — 3. nemici e con *E H e* Mur. — 4. co'] con *A B C D E I*, Mur., *e P* — 5. che fuor fuggì *E H e* Mur.; fuggì *C* — 6. famiglia *A B C D E I* - non s'aspetta *F* — 9. operation fu certo di *A D F I P*; e furo operationi da demoni *E*; per *om. B C* — 12. di se] di lor *A P*; d'essi *B C* — 13. for cacciati *F H* — 14. giusto] questo *E* — 17. tal'ora l'*E* - o per *A B D F H*: e per *C I* - egli *om. B C H* — 18. ch'egli ha fatt' *D I*; quel s'ha fatto *F e* Mur.; che fu fatt' *E* — 19. quello ch'uscit'è di *D E F I* — 20 e già non *A F P* - sa poi che *D I*; che si farsi *C* — 21. e come per freddo trema le labbia Mur.; e come per giel trema le labbia *D F I*; trema egl' abia *E*; trema l'Abbia *A*; tema l'habbia *C* — 22. vede et vedrassi *B C* — 23. faccia sua e qua *E H*; trema la voce e qua *D F I* - là pur mira *F*; rimira *D I* — 30. o] e *I P* - v'ha rincorso? *P*; v'ha rimosso? *D I* — 31. dissemi a Mur. - se la mia vista] se così trista *D I*; la mia lista *tutti gli altri codd.*

[1] Agli espulsi furono confiscati i beni. Il 21 febbraio 1380, Cecco di messer Giovanni de' Bostoli domanda al podestà la restituzione dei beni confiscatigli "tempore expulsionis de civitate Aretii de ipsis Bostolensibus" (Arch. Capitolare di Arezzo, *Carte di varia provenienza*, num. 415, *Sinopsi Paci*). Dal 6 aprile al 6 novembre 1380, Cecco di messer Giovanni de' Bostoli fu potestà di Castiglione Aretino.

[2] *G* nota a questo punto: "Hic dicit quod Bostolenses cum eorum sequacibus, die veneris sancti, expulerunt D. Azzonem de Ubertinis et multos cives eorum sequaces Guelfos de numero et consilio 60". In una lettera inedita del citato *ms. Redi* 53, c. 3 *v* (Bibl. Marucelliana di Firenze), scritta nell'anno 1364, troviamo rammentato Azzo degli Ubertini come Capitano del popolo del comune di Todi. La stessa lettera ci fa sapere che il comune di Arezzo deliberò che non si facessero rappresaglie contro il comune di Todi, mentre che durava in ufficio il sopra ricordato Azzo degli Ubertini. Lo stesso Alessi, *ms. cit.*, loc. cit: .... "1378 In die Veneris sancti, cum pax fuerit dolo inita, Albergotti et Bostoli cum sequacibus in insidias quas tendebant prolapsi, a Guelfis eiciuntur, ex quo dominus Azo Ubertinus fugam ocissime arripuit, etc."

ti par mutata, non è maraviglia,
che così fa chi grave pensier mista.
43 Mo' nuovamente il cor me se assotiglia,
perch'io me veggo gionto alla vigilia
di quella infirmità che più mi piglia.
46 Non so se io so' qui o in Cicilia,
non so quel che m'ho detto o quel che dica,
non so se ho dieci anni o cento milia,
49 sì gran travaglio la mia mente intrica,
perchè mi veggio apressar alla doglia,
che di tristitia mia mente notrica.
52 Padre, diss'io, pregoti che voglia
prender conforto e lasciar quest'angoscia,
che più ti grava quanto più germoglia.
55 Piacciati dirmi quel che seguì poscia
e chi fur quei, ch'uscir a sì gran prescia,
non curando erta nè sepe nè stroscia.
58 Et egli a me: Se fosse stato a Brescia
o più lontano ancor, dovea redire
per veder far allhor sì brutta vescia.
61 Poichè tu voi, figliol, io tel vo' dire,
perch'essi fuor casgion di mia fortuna,
chi ben vol giudicar senza trasdire.
64 Et volian metter Roma per la cruna,
non mesurando ben la lor potenza,
nè giudicando che volge la luna.
67 Se volian somigliare a Fiorenza
de senno, di potere et di virtude,
ma molto variava lor sentenza.
70 Non eron le lor lingue al mal dir mute,
nè le lor man per aggrappar ratracte
e non valia per esser cognosciute.
G., 24 a
73 Quanti n'ha governati già 'l mio latte
dei miei figliuoli ingrati, senza legge,
che sempre furon come cani e gatte!
76 chè bene è pravo chi non si corregge,
vedendose una e dua volte essere tocho,
e pur nel suo mal far saldo si regge.

1. ti par mia faccia non *DI*; mutata e' non *A* — 2. gravi *F* — 3. Mo'] Hor *F e* Mur.; Ma *E*. Sornocchiamente *D*. — 4. io *om.* *ABCDFIP* — 6. s'io mi son qui o in Sicilia *F e* Mur.; se qui so io o in *ABCDIP* — 7. ch'io m'ho detto nè ch'io dica *AP*; ch'io dico *EF*; o che mi dica *BC*; detto nè che *DI* — 8. s'io ho *EF* — 9. mia *om.* *ABCDFIP* — 10. perch'io mi *ABDFIP*; perch'io meggio *C* — 11. ch'è di tristitia mia mente nutrita *F* — 12. pregote ch'or tu voglia Mur.; pregate ch'io voglia *H*; che io voglia *E* — 14. ti aggrava *B*; più s'aggrava *C* — 15. Piacciate dir a me quel seguì Mur. — 16. usciron a *H* — 18. s'io fossi fino a *DI*; S'io fossi *BCFP*; — 19. dovria *EFH*; vorria *DI*; dovevo dire *C*; dovria ridire Mur. — 20. far a lor sì *ABCFHP*; far altrui sì *DI* — 21. io ti voglio dire *D*; io voglio dire *I* — 23. chi vuol ben giudicar *DFI* - senza transire *D* — 24. E voglion *ABC*; Ei volean *F* — 26. che] chi *F* — 27. si vogliono assomigliare *BCP*; e si volean simigliare *DFI e* Mur; E se voliam assomigliar *E* - ai da Fiorenza *A* — 28. de] per *ABCP* — 29. molto è varia inver la lor *AP*; molto varia è la lor *B*; variò la lor *DI* — 31. retracte *ABCD*, Mur. *e P*; attratte *E* — 32. volea per *DI* — 33. 'l *om.* *ADFHP* — 35. son stati come cani e gatti *BC*; sempre stati son com' *AP*; steron come *F* — 36. quel è ben pravo, il qual non *DI*; non è ben pravo *ABCEGH*, Mur. *e P* — 37. e dua] o due *DF* — 38. e pur reprova la dura coregge *H*; e più mi prova la dura sovegge *C*; e pur reprova la dura sovegge *ABEG*, Mur. *e P*

79 A quanti è suto già tochato el mosho!
detto t'ho gia d'alcun poco davante
et alcun altro, che se tenia rocho.
82 Hor non andiam, figliol, più hora innante
con questo tema e seguitiam nostr'orma,
ch'io non potria contar lor cagion tante.
85 E Saxoli e Guasconi tucti in torma [1],
Donato Ugucci e Filippo de' Testi, Mur., 848
quel dalla torre che facia gran norma,
88 Francesco ser Rigacci e i figliol mesti
ancor fugiron e Giovanni da Mussa,
che facìa di parlar sì larghi gesti.
91 Francesco ser Guadagni trovò scussa
sua masaritia che di fuor tornava,
et ancho fece per fuggire smussa.
94 L'abbate Santa Fiora ch'aspettava [2]
el vescovado et il suo fratel Fino
e Nicholò di Manno anchor n'andava.
97 Masgio di ser Ranucio, cittadino,
el qual non era già co gli altri volpe
e Giovanozo e 'l savio Ghirardino.
100 Agnol di Iacopozo non per colpe
per lui commesse e i fii d'Andrea di Cola
e' fuoro robbati in fino a le polpe.
103 Quel d'Altomeri anchor provò le sola,
e 'l figliol di Francescho Ghinalducci
fuor de la porta quanto più po' vola [3].
106 Assai fuor più per lor che furon mucci,
e' quai non conto per cessar longheza,
e non son gente da tractarvi succi.

---

1. è stato già dato del stoccho *D I;* il moco *A B C P*; troncato il moco *F* — 2. t'ho] e' ho *H* — 3. e d'alcun Mur.; e d'alcun altro che se tenne *F*; che parea savio e riuscì poi sciocco *D I*; si tenia per roco *E*; se tenne *A B C P* — 4. più oltre innante *A B C P* — 5. questa tema seguitiam *D E*; e *om. H* — 6. contar] contra *H* — 7. I Saxoli, ei Guasconi *E*; e Ranier Guidi tucti *A B C F P*; Sassoli e *D*; Cassoli con Guasconi *I* - Guasconi in una torma *D I* — 8. Donato Vichi e *D I* — 9. Torre e che *H e* Mur. — 10. Francesco De Rigacci *H*; ser Rigaccio *D I* — 11. tutti fuggiro ancor Giovanni de la Mussa *E*; Giovan da Nusa *B C P*; da Musa *D F I*; e Giovan da milsa *A* — 13. ser] De *H* - scussa] in casa *D I*; scusa *A B C E F P* — 14. sue masaritie *F* — 15. fuggir sua scusa *D I*; smusa *A B C E F P* — 16. Di Sancta Fior l'abbate che spettava *A P* — 17. il] al *A B C D I P* — 18. n'andava] mandava *E H e* Mur — 23. e i fii] in zii *B*; i zii *C D I*; el fu *E*; e i zi *A P* — 24. furon robbati per fino *A F P* — 25. d'alto Neri, Mur.; d'Altomieri *D* - le sola] la scola *B C* — 26. Guinalducci *A D F I* — 27. quanto può più vola *A C D E F I P* — 28. Assai fur *F*; Assai più fur *C*; Assai fu *D I* — 29. li quai *F I*; il qual *A B C* — 30. trattarli *B*

[1] *G* annota: "Hic nominat guelfos expulsos „ Vedasi Alessi, *ms*, *cit.*, loc. cit., " 1378 .... Saxoli, Va- "scones, Donatus Ugucci, Philippus de testis, Franci- "scus Ser rigaccius, Iohannes damissa, Franciscus Ser "guadagnus, Abbas Sancte Flore qui episcopatus mo- "rabatur, Niccolaus Manni, Magius Ser Ranucci, Iaco- "mozus, Gherardinus sapiens, Altomeri postremo et "Ghinalducci fugam arripuere etc. „.

[2] Egli fu Nicolaus Bandinucci di Arezzo (Aliotti, *op. cit.*, tomo II, p. 374, nota; Pasqui, *op. cit.*, p. 248, nota 193). Vedi anche più innanzi, cap. XI, v. 76 e relativa nota. Intorno alla congiura ordita dai Guelfi nel marzo 1379, nella camera dell'abate di Santa Fiora, ed alla sommossa avvenuta il 6 del seguente mese contro i Sessanta, vedasi Anonimo, *Diario* in Documenti di Storia Italiana, loc. cit., p. 394: .... "E oggi, a dì x d'aprile "anno 1379, vennono lettere di Arezzo al nostro [Co- "mune], com' Arezzo è sotto l'arme, e dicievano come i "ghibellini d'Arezzo volieno cacciare i guelfi d'Arezzo „. Vedi anche la *Cronichetta* già citata di *incerto autore* dal 1301 al 1379 in *Cronichette* ecc. p. 208.

[3] Vedi la nota 1 in questa stessa pagina.

109 Poichè quei dentro hebber la largheza,
renovar tutti officiali et onori
fra lor brigata con grand' allegreza,
112 e a i poderi mutar lavoratori
provedendo spedali e luoghi sacri
a lor piacere e di nuovi rectori[1],
G., 24b 115 Assai di loro, che eran suti macri,
poi impinguaro dell'altrui guadagnio,
che sarien viti per tre soldi ad Acri[2].
118 Non ti maravigliar se io mi lagnio,
figliol, che lo 'ngrassar che volser fare
subitamente di quel del compagnio,
121 fece la mia sciagura rafrettare
coi datii che poniamo e grandi spese,
e tale e quale del loro sforzare
124 multiplicando anchor le gravi offese,
tiraneggiando quanto e più che prima,
e non valia con lor esser cortese.
127 So ben, figliuol, che la tu' mente stima
s' io dico vero, et che da ciò divenne
la guerra che seguì et l'aspra lima.
130 Quei cittadini che usar le penne
nel settantocto de lor dolce nido
con quei che inimicai tractar convenne,
133 facendose ciascuno amico fido
di Petramala et casa d'Ubertini,
contra quai prima far solian grido[3].
136 Hor nota, figliol mio, questi latini
ch'alcuna volta ti daran dilecto
e i pensier ch'hai saran tutti chini.
139 Sempre Dio vede ogni nostro difecto
e quanto più multiplica il peccato
per contrario punisce il rio concepto[4]

2. retrovar *D I* — 3. fra] far *D* — 4. e i poder *E* — 6. di] de' *E* — 7. loro erono suoi Magri *I* — 8. s'impinguaro *A P*; impinguato *C* — 9. viti] giti *F*; iti *E I* - ad] d' *D* — 10. s'io sì mi *E*; io] qui *B C* — 13. rinfrettare *C* — 14. coi] con *A B C P*; e] a *E*; grandi] longhe *A B C P* — 15. del] di *A B C D E F I P* — 17. tiranneggiando più o quanto prima *F*; quanto più si pone *A*; quanto più di prima *D*; quanto più o prima *I* — 18. volia color esser scortese *E*: valia] volea *D I* — 20. dico il vero *A B D F I P*; il vero che di ciò *F*; o che di ciò *A B P*; da] di *D I*; da ciò ch'avvenne *E* — 22. usaron le pene *H*; cittadini cui usar le *E*; usaron *F*; usorno *D I* — 23. del settantotto e del lor *D I*; de' lor dolci nidi *H* — 24. inimicar *A B C D F I P* — 27. contra i quai prima solian far il grido *P*; prima solevan far grido *A F I* e Mur.; soleasi far grido *D*; il grido *B C* — 30. chini] declini *A B C F P*; divini *D I* — 32. il peccare *A*

[1] Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "…. Quapropter interni Guelfi munerum sortes novas dixere, et omnia "tyrannice invasere exulum, ac graves exationes et "honera sanxere etc. ".

[2] A San Giovanni d'Acri, meta comune dei pellegrinaggi di penitenza nel Medio Evo.

[3] *G* a questo punto annota: "Hic dicit de liga "facta per illos de Petramala, Ubertinos et Guelfos "expulsos ". Intorno a questa lega di cui qui si parla vedi anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "…. Verum miselli qui exacti fuerant, tametsi pridem petramalenses "et Ubertinos infestissimis odiis prosequerentur, domo "eiecti, simultate omni omissa, adinvicem prius conciliati, fedus cum Petramalensibus et Ubertinis iniere, "quis facile annuentes petramalenses et ubertini, unitis "castris et conflato exercitu, adusque suburbia Aretij "grassati sunt etc. ".

[4] *C* annota: "Nullum malum impunitum ".

142 Con Petramala e Ubertin fer tractato,
e cusì insieme fecer ferma lega
e ciascun s'obbligò a tal mercato.
145 De Petramala ciaschedun si spiega
con lor potere tirando una fune,
degli Ubertini nullo se diniega.
148 Ogni lor forze insieme si fer une,
e cavalcarme fin presso alle porte,
e molte case non lasciaro impune [1]
151 Fu la guerra crudele, aspra e forte [2],
l'anno seguente, e de ciascuna parte
fuor presi i caporal senza haver morte [3].
154 Agnolo di Francescho con sua arte
a Lodovico tolse Castellare,
et ancora ci usò di quel di Marte [4]. Mur. [illegible]
157 Bartolomeo con brigata d'Anghiare
e de Monterchi prese Pantaneto
e Lodovico Ornina fe' rifare [5],
160 E miser Azo repose Oliveto, G., 25a
e sotto se ridusse ancor Ciggiano,
et io per non poter mi stetti queto [6].
163 Prese anchor Lodovico Marcïano,
Montoto miser Azo et la Valdambra
e Guido alhor riprese Sintillano [7].

1. fer] fu *A B C D I P*; *om. F e* Mur. — 2. fecero tutti insieme ferma *D F I* — 3. s'ubligò *A* — 4. Per Petramala ciascuno si *A B P*; Per Petramala ciaschedun si piegha *D I* — 5. col *D I* — 6. se degna *E H* — 7. lor sforzo *I* - una *H* — 8. cavalcaro *C D*; cavalcando *I* — 9. lassar *F* — 10. aspera *E*; et aspra *I* — 11. e *om. A B C I P* — 12. caporai *F* — 14. a Lodico *A* — 15. tolse Chiusi anchor con quel *A B C P*; e tolse Chiusi anchora a quel *F*; e tolse Chiusi ancora quel *D I*; et ancora Chiuso di quel *H* — 18. A Lodovico Ornina fece fare *D I* — 19. riprese *D E I* — 21. e poi per *E* - cheto *F* — 22. anchor poi Ludovico *F* — 24. ripose *A B D F I P*

[1] Vedi Neri di Donato, *op. cit.*, loc. cit., 267, e i *Documenti di Storia Italiana* più volte citati, p. 415: "Oggi, a dì xviiii di luglio 1380, gli Ubertini e Tarlati ànno posto campo ad Arezzo, ed ànno preso molto "bestiame nel contado d'Arezzo, e sonvi intorno co' "molta giente „. Il giorno innanzi ai fatti qui accennati, una grande Consulta di Richiesti si era tenuta in Firenze, per far prova al solito di pacificare gli usciti con quei di dentro.

[2] Cf. Dante, *Inf.*, I, v. 5.

[3] *G* annota: "In questa guerra si puote credere che "fusse quando il Conte messer Azzo e molti altri furon "cacciati d'Arezzo che perciò poi egli e molti feciono "un procuratore a far pace coi danari e simili cose che è il "mandato in San Bernardo col num. 663 del anno 1380 „. E nel margine destro dello stesso codice è aggiunto: "1379 questo anno il sapiente e prudente messer Martino Brandagli fu podestà del monte San Savino per "la città d'Arezzo come in una scritta che ho con il "num. 96 albero de' Brandagli, a c. 7 „. Vedi per questo albero lo stesso cod. *G*, a c. 7. Vedi anche Alessi, *ms. cit.*, c. 166 r: "1379 Guelfis pace [illegible] cum petramalensibus bellum atrox hoc anno geritur et utrinque "et [illegible] capti, etc. „.

[4] *G* annota: "Acceptio Castellari facta per Angelum Francisci „. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "et "Ludovico Castellare oppidum interceptum, etc. „ e Arch. di Stato di Firenze, *Signoria*, *Carteggio*, *Responsive*, 1358, n. 28 e 29.

[5] *G* annota: "Repositio Pantaneti facta per Bartolomeum de Petramala „. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "et tunc a Bartolomeo petramalensi cum inquilinis "Anglaris et Monterchij Pantanetum conditum, Ornina "vero reaptata a Lodovico, etc. „.

[6] Azo degli Ubertini. Vedasi ricordato sopra al v. 13. Morì in Siena il dì 8 agosto 1385; così nel precitato Anonimo, *Diario* etc., loc. cit., p. 462: "1380 Messer "Azzo Ubertini e quelli di Pietramala ricomincioro "la briga contro gli Aretini, e commissero Bostolo, si-"gnore d'Arezzo, e ardeano ciò che poteano. E poi per "mezzo di messer Carlo entraro questi in Arezzo il 14 "di luglio „. Vedi anche Neri di Donato, *op. cit.*, loc. cit., 267. *G* annota a questo punto: "Acceptio Ciggiani "et repositio Oliveti facta per dominum Azzum „. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit: ". . . . et D. Azo ex Ubertinis "Olivetum condidit denuo Ciggianum ditionis sue faciens [illegible] et Vallem Ambre „.

[7] *G* annota: "Acceptio Marciani facta per Lodovicum de Petramala „. e Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ". . . [illegible] "Lodovicus Marcianum et Guido reedificavit Sintilla[illegible]

166 E non potendo i ghelfi uscir di Zambra
e molto essendo dalla guerra offesi,
e da spender non v'era oro nè ambra,
169 non vedendo per cui esser difesi,
poichè mancate eran loro entrate,
pur gli appetiti al mal havien accesi.
172 Oymè, figliuolo, or fosser radoppiate
prima le spese e tucte le gabelle
e le fatiche anchor multiplicate,
175 et ogni dì renovate novelle
a tucti i ciptadin non troppo acette
di prede, de prigioni e de castelle;
178 tolte s'avesser prima per lor nette
ei Bostoli, Albergotti e Camaiani[1]
tutte l'entrate et votie le cassette[2],
181 che se mettesse en le forese mani,
de colui dico ch'havia falso nome[3]
e d'Ongari, Pugliesi e tramontani,
184 che gionto era a Bologna con le some[4].
Mandarli Carchascion col pien mandato
ch'altramente campar non vedian come[5].
187 Costui cogli Ongari s'era acompagnato
mandati al genovese per lor facti
fin d'Ongheria con loro accomandato[6],

1. zamba *H* — 3. ambra] dramma *A B C D F I* — 4. non volendo per cui fusser *A*; per cui fosser *B C D F I* — 5. gli eron *A*, Mur. *e P*; erano le loro *B C D I*; erano lor l'entrate *E F* — 6. appetiti almeno haveano *D I* — 7. or *om.* *A B C P* — 10. renovavan *E* — 12. e de prigion *C* — 13. che tolte si havien per loro *B*; che tosto se havean per loro *C*; s'havian per lor che v'era e nette *A P* — 14. ei *om.* *A B C* - Bostoli gl'Albergotti e *D I*; gl'Albergotti e i Camaiani *F* — 15. vote *F H* — 16. ch'essersi messi in le *F*; se mettesser le *H*; se mettiano nelle forense *A B P*; se mettian in le forense *C* — 17. dico di quei ch'havian *A P*; di cui dico ch'haviva *B C* — 18. Pugliesi] Tedeschi *F* — 20. mandolle Carchescion *B*; mandolle Carchascion con *C*; Carcaccion *F* — 22. con l'Ongari *H* - s' *om.* *E* — 23. a' Genovesi *C E H e* Mur. — 24. per loro *D I e* Mur.; per loro accomodato *A B C P*

num „. Il Comune, affine di guerreggiare i fuorusciti chiede soccorsi al podestà di Castiglione Aretino, Cecco di Giovanni de' Bostoli, e il Consiglio, vedute il 2 agosto 1380 le lettere dei Priori Aretini, colle quali domandavansi cinquanta fanti "pro succursu Corezi obsessi "per Comitem Guidonem de Bagno „ ne manda venticinque. Richiesto ancora di altri duecento fanti "pro "succursu Pianetti „ il 25 agosto, lo stesso comune di Castiglione delibera di inviarne cinquanta, e il giorno appresso altri novanta. (Arch. Comunale di Castiglion Fiorentino, *Provvigioni dal 1380 al 1381*, cc. 4 *t*, 5, 12, 13 *t*, 14).

[1] *C* annota: "Cacciati li sopradetti Ubertini, Petra-"mali e Brandagli, restorno al governo e alti onori li "detti Bostoli, Albergotti e Camaiani „. Secondo l'Ammirato (*St. Fior.*, p. 751) i Bostoli e gli Albergotti, cacciati i loro avversari, erano restati soli signori di Arezzo, e vi chiamarono Carlo di Durazzo.

[2] Così nel più pretto dialetto aretino, per "vuote le cassette „ (Vedi Pitti, *op. cit.*, p. [illegible] nota [illegible]).

[3] Non so, pensa l'Ammirato (*op. cit.*, p. 749), come mai Carlo di Durazzo sia detto "della pace „, essendo stato autore di molte guerre in Italia e in Ungheria.

[4] Per l'itinerario che seguì Carlo della Pace nel recarsi alla conquista del regno di Napoli, può vedersi Pitti, *op. cit.*, pp. 26-27 e per maggiori particolari p. 114. Da Verona muove Carlo col seguito degli esuli fiorentini, passa il Po al Ponte alla Stellata, poi viene in quel di Bologna, a Castel San Piero, a Massa del Marchese, a Lugo, a Imola, indi a Faenza, a Forlì, a Cesena, a Rimini, a Urbino, a Cagli, a Gubbio, alla Fratta, a Borgo San Sepolcro, ad Anghiari ad Arezzo, ecc.

[5] *G* annota: "Missio Carcascionis ad Dominum "Carolum de la pace ad dandum sibi civitatem Aretij „. Tale Carcascione era della famiglia De Sirinaldis o De Florinaldis, secondo le note dei codd. *B* ed *F*. Fu poi governatore a Gubbio nel 1380 (*Chronicon Eugubinum* in Muratori, *op. cit.*, XXI, 938). Di questa dedizione spontanea di Arezzo a Carlo di Durazzo parlano, per esempio, Bruni, in *St. Fior.* Vol. III, p. 32 e nell'altra sua opera *Rerum suo tempore gestarum Commentarius* (Muratori, *op. cit.*, XIX, 915); inoltre il *Chronicon Regense* (Muratori, *op. cit.*, XVIII, 88) e gli *Annales* Bonincontri (Muratori, *op. cit.*, XXI, 39).

[6] Vedi quanto all'esercito che seguiva Carlo di Durazzo, Bruni, *Commentarius* cit. in Muratori, *op. cit.*, loc. cit. "Carolus igitur satis magnis Hungaro-"rum copiis, etc. „. Pitti, *op. cit.*, loc. cit.; Ser

el qual con lui ordinò fermi pacti
di darli me e tucta mia ghirlanda,
e che tenesse fuor chi n'eran tracti,
e non mutasse allo stato vivanda,
però che suo voler era conforme,
e così fo accettata sua domanda.
Questo s'affrecta et di venir non dorme,
et per lo nome suo tanto famoso,
sollecitando suo venir per torme [1].
E quel da Ogobbio non stette nascoso,
dielli la terra e fecelo signore,
perchè li desse di pace riposo [2].
Poi venne a me con triomphale honore
con cerimonie e con solenne festa
fu riceuto per ver sanatore
d'ogni mia brigha et tirannia molesta,
al terzo dì del mese di settembre
mille trecento ottanta in feria sexta [3].

1. el] ei *B C D F I*, Mur. *e P* - ordirno *B C D I P*; ordinar *F e* Mur. — 2. grillanda *F* — 3. tenesser *B C D I P* — 4. mutassi *F* — 5. che al suo *A B C D F P* — 7. Questi *H* - di] per *F*, al *E* — 9. il suo *B C D I* — 10. Gobbio *A D F I*. Mur. *e P*: Gubbio *B*; di Gubbio *C*; Ogobio *E* — 13. con principale *D I* — 14. solenni feste *E* — 17. a tertio *H*

Naddo da Montecatini, *Memorie storiche etc.* in Delizie degli eruditi toscani sopra ric. vol. XVIII p. 31. Era infatti il re Carlo III aiutato dal re di Ungheria nell'impresa del regno di Napoli (Vedasi Pandolfo Collenuccio e Mambrino Roseo, *Compendio istorico del regno di Napoli* Venezia 1591, Prima parte, p. 85), essendo nipote di quel re. E il già citato Pitti (*op. cit.*, loc. cit.) ci fa anche sapere che egli era generalissimo delle truppe del Re Luigi d'Ungheria. Vedasi inoltre Stefani, *op. cit.*, rub. 860 "…. Di che del mese di luglio "[l'anno è il 1380] lo detto messer Carlo passò d'Unghe- "ria, e venne in Lombardia a Verona con 5000 Ungari, "e quivi o per poco consiglio, o perchè si fosse, si stette "in Verona, e di là, doppo circa 15 dì passò Po, e stette "in sul Bolognese circa altri 15 dì ed a Rimine dirizzò "sua via, e stette poi là alquanti dì „. I predetti soldati Ungheresi poi si partirono dal re Carlo nel mese di novembre dello stesso anno e "condotti al soldo de' "Genovesi per messer Baldassarre Spinoli, partiti ed "iti in quello di Lucca per passare a Serezzana o alla "Spezia, ed ire a guerreggiare messer Bernabò, che avea "sue gente in quello de' Genovesi, la brigata di messer "Bernabò li fece incontro e non gli lasciò passare „ (Stefani, rub. 880) e Neri di Donato (*op. cit.*, loc. cit., 270) ci fa sapere che di costoro parte ne affogò parte ne morì di ferite, parte di malattie.

[1] Vedi indietro, p. 82 nota 5.

[2] Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 169 *r.* (*Ex documentis antiquis privatis, vernacula lingua annotatis excerpta, que post secundo eversam urbem Aretii a Florentinis in latinum verti*): "Anno salutis 1380 Aretium datur Regi "Carolo. Sub hoc anno .vi. septembris, Dominus Ga- "briel de Gabrielis de Eugubio cum bellum gereret ad- "versus filios Iohannis Cantucci, atque impar virium, Ca- "rolo Pace regi Apuliae urbis dictionem tradidit, etc. „ ed anche Stefani, *op. cit.*, rub. 869, il quale però non concorda nella data. Secondo lui, nel 1380 del mese di agosto, si partì Carlo da Rimini "e andò verso "Agubbio, ed intrò dentro, per introdutto di messer "de' Gabbrielli, vescovo d'Agubbio, etc. „. La causa per cui il vescovo Gabbriele de' Gabbrielli dette Gubbio a Carlo, ce lo dice lo stesso Stefani (*op. cit.*, loc. cit.), fu il timore di non poter difendere quella città "contro "la volontà de' Perugini e dei suoi consorti e de' ni- "mici dentro „. Si immaginò che Carlo lo avrebbe molto aiutato e soccorso e per questo lo mise dentro come signore.

[3] Ser Bartolomeo pone l'entrata di Carlo in Arezzo il 3 di settembre. Vedi anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit., ove egli nota l'errore di ser Bartolomeo così: "…. Itaque "xiv septembris, equites Caroli Arretium acciti, postero "die ab his Carolo intra moenia, maximo honore ex- "cepto, qui, in arce cassari prefecto cum presidio re- "licto, Romam abiit, atque, cum regni coronam acce- "pisset, legatum Arretium misit Robertum Nole comitem, "ea qua tempestate Iohannes Agutus Arretium se con- "tulit. Verum diem adventus Caroli aliter Gorellus "enarrat, vide supra „. Rimanda evidentemente alla c. 167 *v.*, ove dice: "Anno Christiane salutis 1380. Die "igitur iij septembris, sabbati luce, maxima omnium "alacritate Carolus ab Arretinis excipitur etc. „. È inoltre importantissimo un ricordo di contemporaneo aretino, Matteo di Vanni, che così scrisse sulla coperta in pergamena di un suo libro di ricordanze familiari: "MCCCLXXX, dì xiiii di setembre entrone misser "Carlo in Arezzo, e prese la signoria de la cità, e gioraro "e' priori e castellani del cassero la fedeltà en sue mani. "Fone e' venardì, e 'l giovedì de denanzi c'era venuto "el suo vicario e prese la signoria per lui „. Arch. della Fraternita di Santa Maria della Misericordia di

208 Oymé, ben rintoscò poscia novembre
in gran tristitia el gaudio ch'io mostrai
che so' disfacto per ogni dicembre [1].
211 Nella sua entrata tucto me scorai
per l'homicidio ch'alhora si fece
del fiorentin con dolorosi guai [2].
214 Tractar di lui, figliol, qui non mi lece
e tu lo sai e chi 'l fece mi taccio
ma ongharo non fu nè migha grece.

1. rintosciò *A*: ben ti rintosco *D I* — 2. dimonstrai *A P*; che monstrai *B C E* — 4. mi scurai *B*; mi scusai *C*; me scorriva *H* — 6. con] che *H* — 8. che tu *I* — 9. nè ungaro *E* - fu, ma di mia grece *B*; fu mai di mia grece *C*

Arezzo. *Libri amministrativi diversi*, filza VIII. Tutti poi i cronisti sono concordi nel fissare al 14 di settembre l'entrata di Carlo in Arezzo (Vedi Stefani, *op. cit.*, rub. 870, Ammirato, *op. cit.*, p. 751). Il citato Anonimo (*Diario* ecc., loc. cit., Vol. VI, p. 416) narra: "Oggi a dì xiiij "di settembre (l'anno è il 1380, e bisogna sottintendere: venne novella) da' nostri ambasciatori, come "in Arezzo sono entrati cl lancie di messer Carlo "della Pacie, ed evvi dentro, e sono co' lui messer "Lapo da Castiglionchio e Tommasso Cavalcanti, e "dicesi che sono per venire più innanzi „. Stette Carlo, mentre fu in Arezzo, in camera Palatii Comunis, già abitazione del Podestà. Vedasi l'atto con cui egli costituisce Dominum Guglielmum episcopum Iauriensem per 10.000 fiorini d'oro che doveva avere dal comune di Firenze, in *Capitoli del Com. di Firenze*, vol. II, xiii, 65.

[1] Qui il poeta accenna alla sommossa avvenuta il 13 novembre 1381, al partire del vicario di Carlo (Vedi *Ricordi di Simo d' Ubertino* in Pasqui, *op. cit.*, p. 90), oppure all'eccidio avvenuto in Arezzo nell'entrata della Compagnia di san Giorgio, nel 18 novembre dello stesso anno e di cui è detto più avanti.

[2] *G* annota: "Hic dicit de homicidio facto per "Thomasinum de Panzano de quodam Mone Ambaxia-"tore Comunis Florentiae „. L'uccisione di costui è con varia copia di particolari narrata dai cronisti contemporanei. Vedi Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 32; Ser Naddo da Montecatini *op. cit.*, loc. cit. e Stefani, *op. cit.*, loc. cit., il quale anzi fissa il tempo assolutamente dicendo che fu ucciso quasi un'ora prima che Carlo entrasse in Arezzo. Giovanni di Mone fu nel 1379 tra i gonfalonieri di giustizia di Firenze (Reumont, *op. cit.*, p. 34). Sant'Antonino (*op. cit.*, tit. XXII. cap. ii, § vi) ci fa sapere che era stato uno degli Otto nella guerra così detta degli Otto Santi ".... unus fuerat ex octo viris "qui bello fuerant presidentes „ e l'Ammirato (*op. cit.*, p. 751), dice: "Era Giovanni di Mone benchè nato "d'oscuri principi nella città per le civili discordie "grandemente cresciuto, stato degli Otto della guerra, "ricevuto l'ordine militare, esercitato il supremo ma-"gistrato della Repubblica e trovatosi in molte am-"bascerie „. Allora si trovava ambasciatore ad Arezzo "per confortare gli Aretini che non dessono la città "a Messer Carlo „ (Pitti, *op cit.*, p. 26). Lo uccise un fuoruscito fiorentino, certo Tommasino da Panzano, che troviamo nella nota dei condannati da messer Cante Gabrielli da Gubbio in Firenze, per un trattato che ivi si scoprì l'anno 1379, e poi di nuovo lo stesso anno per altro trattato che fece seguito a quello (Stefani *op. cit.*, rubb. 814 e 826). Alcuni dei cronisti ricordati ci fanno anche sapere il nome di altri due fuorusciti, cioè un Moscone Beccanugi e un Bartolomeo di Gherardaccio da Prato, ma forse esso solo lo aiutò nell'opera scelerata. L'Alessi (*ms. cit.*, loc. cit.) male interpetrando la cronica di ser Bartolomeo o sunteggiando dal suo codice forse un po' guasto, in questo punto, intende che l'uccisore fosse un aretino. Il popolo di Firenze arse di sdegno all'annunzio di tale uccisione, furono presi gravi provvedimenti contro gli uccisori e le loro case distrutte (Sant'Antonino, *op. cit.*, loc. cit.; Bruni, *op. cit.*, loc. cit., etc.). Vedi anche *Docum. di Storia Italiana*, Vol. VI, p. 416: "Oggi a' dì xvi di settembre vennono "in Firenze novelle d'Arezzo come messer Giovanni "di Mone era istato morto in Arezzo e diciesi che "l'uccise Tommassino da Panzano e 'l Moscone Becca-"nugi e un Bartolomeo di Gherardaccio da Prato. Iddio "gliene paghi „. Poi Firenze volle riaverne il cadavere e gli fece solenni funerali in Santa Reparata il 28 dello stesso mese di settembre (Vedansi gli stessi *Documenti di Storia Italiana*, loc. cit. p. 417). Riporteremo una lettera di Coluccio Salutati a Carlo della Pace che era rimasto molto indignato di quella uccisione e aveva fatto dire a quelli che l'avevano ucciso che non gli venissero avanti. Vedasi a proposito di tale gravissimo delitto Pitti, *op. cit.*, pp. 26 e 27 e notisi che egli fu testimone del fatto che narra. La lettera del Salutati poi è nella stessa opera del Pitti a p. xxxi; manca nell'edizione che delle lettere del sopra ricordato umanista ha curato F. Novati (Roma 1891) e che abbiamo quasi sempre citato. Si vede di qui quale fosse il pietoso sentimento della patria verso l'ucciso suo caro cittadino. "Decrevimus, Clarissime Princeps, "quod cadaver et ossa nobilis Militis D. Ioannis Monis, "qui non odio suo sed patriae fuit extinctus, in Urbem "pro qua crudeliter obiit reportetur, ut locum nativitatis "suae, cui vitam, quam naturae debebat, exolvit, pos-"sideat mortuus, quem non potuit repetere vivus, ut "maiorum suorum ossibus et cineribus coniungatur, "quos suae mortis gloria reddet cunctis temporibus cla-"riores. Dignetur igitur vestra clementia piae, et offi-"ciosae patriae benigne concedere excellentiae vestrae "salvum conductum in tali forma, quod illi, quos ad "afferendum hoc funus lacrimabile transmittimus, venire, "stare atque redire valeant incolumes et illaesi. Dat. "Florentiae, die 17 sept. 3 Ind. 1380 „.

217 Preso non fu nè hebbe alcun impaccio,
perchè iustitia lesa se ne dolse,
e forse a lui ordena tal laccio [1].
220 A tali auguri molto creder suolse,
e io, benchè alhora nol pensasse,
veggiol verificare al mal che volse Mur., 850
223 Nullo rimase che non se allegrasse
per la venuta di cotal campione,
e lui, come Dio, non adorasse.
226 O Karlo, indegnio di tal possessione,
camera antica del Romano Impero,
di tua felicità prima cagione [2],
229 O Karlo ingrato, senza verun vero,
non ti ricorda quel che promettesti?
E tu m' hai fatto tanto vitupero!
232 Sia maledetto el dì, che tu mettesti
el piè dentro a mio giro, poichè dovia
tener di me ei modi che tenesti!
235 Sia maledetta la tua baronia
e bever possa quel che bevve Crasso [3],
e 'l giuditio divin sopra te sia,
238 che m'hai condotto in stato vile e basso
di grande alteza e dignità che fui;
hora se fa de me mortal fracasso
241 Sien maledetti gli anni e i mesi tui,
e 'l latte che tua madre anchor ti diede,
che degnio non sei già regger altrui.
244 In te per certo e per vero si vede
che la sacra scrittura già non mente:

---

2. benchè giustitia *C I* - lesa non si dolse *F* — 3. e forse anchor per lui s'ordena il laccio *A P*; ch'allor doveva a lui adoprare il laccio *D*; a lui or renda tal *H*; a lui ordivasi tal Mur. — 4. Agl'auguri *E* — 5. et benchè io alhora *P* - nol credessi *A B C*; — 6. veddil *A D F*; vegg'or *C*; viddi *I* - al] il *I* — 9. e che lui come Dio non se adorasse *A P*; e che lu *F*; com'un Dio *D I e* Mur. non l'adorassi *B C*; non s'adorasse *E* — 15. et hammi fatto *D I* - dentro il *B C* — 18. che doveste? *E* — 20. beve *F e* Mur; et haver possa quel che hebbe *C D E H I* — 21. e *om.* *C D E I* — 22. e vile e *E*; stato così basso *B C*; — 23. altezza che fuoi *H*; altezza che una volta fui Mur.; ch' io fui *E* — 24. si fa di *A P* — 25. Sie Mur. - i *om.* *E* — 26. e *om.* *B C D E I* — 28. e *om.* *B C*

[1] Vedasi Neri di Donato, *op. cit.*, loc. cit., 270: "Tomasino da Panzano uccise in Arezzo uno Cavaliere "Ambasciatore del Comuno di Firenze e non fu chi li "dicesse mal facesti „, ma la repubblica fiorentina ordinò che "quelli da Panzano fussero ribelli, se non am-"mazzassono, infra uno anno, o facean morire Tommas-"sino „. Lo uccise un suo cugino, Giovanni di messer Luca, in Siena, o per non essere dichiarato anche lui rubello, o perchè gli furono promessi 1000 fiorini e la restituzione dei beni familiari e il permesso di trarre di carcere suo padre, ch'era carcerato a Faenza. Lo ammazzò dunque e recò la chiave della casa, dove morto l'avea lasciato ai Signori (Stefani, rub. 889. Vedi anche Ammirato, *op. cit.*, p 753). Neri di Donato (*op. cit.*, loc. cit., p. 271) dice: "l'ammazzò sul letto in casa, in Siena, "di dietro a' Cinughi: e fu de' maggiori mali e de' mag-"giori tradimenti che mai s' udisse. Erano cugini car-"nali. Lasso la scurità de' modi; e questo fu di gen-"naio etc. „.

[2] Vedi Dante, *Purg.*, VI, 97 sgg.: *O Alberto Tedesco*, etc. Una consimile invettiva leggesi nel ricordato *Liber Aretii* di G. De Bonis, al canto 33°: "Karlo "Durazo dicto de la pace | ma al contrario che se' de "la guerra, | sì che dir ben di te, ogni uom si tace, "| tu hai el tu' reame e la mi' terra | a tal condocto "collo tuo consiglio, | che l'una parte e l'altra s'af-"erra, | e non si po' fidare padre del figlio | il dico per "Urbano papa sesto | et per Iohanna a cui desti di pi-"glio | et per quel d'Ongaria c'ai fatto mesto: | di me "non cal parlare, che sto a puncto, | che so' tutta di-"rocta al teschio lesto, etc. „.

[3] Vedi Dante, *Purg.*, XX, vv. 116 e 117 e Fazio degli Uberti, sonetto sopra l'Avarizia, *op. cit.* p. 143 "Di quel possi tu ber che bevve Crasso „.

Al regno guai che il giovin re possiede[1]!
E questo terrai ben, figliolo, a mente[2].

CAPITOLO IX.

Capitulum nonum. De introitu Domini Karoli, de cavalcata facta contra Florentiam, de eius recessu ad urbem, et electione sui vicarii, et de guerra et pace facta cum exititiis et aliis.

Come li primi et antichi parenti *G., 28 a*
stati nel limbo, aspettando salute,
alla voce di Cristo fuor contenti,
così fuoi io, perchè le mie ferute
rimbeferate nel mio corpo bello
sperai che per costui fusser guarute.
Crese ciaschun che costui fussi quello,
che raquistassi tucte le mie terre
sforzate da vicin e da rubello,
che terminasse tucte le mie guerre
dentro e di fuora, e con la sua potenza
secur tenessi piani, monti e serre[3].
Con tucta gente cavalcò a Fiorenza[4],

---

1. ch'il re giovin possede *D I* — 2. E *om.* *B C I* - terrai, buon figliolo. *C I* — 9. fuoron chiamati *H e* Mur. — 10. e così feci io *P*; così io fui *I* - le *om.* *A F* — 11. rimbeferate] exulcerate *E. Quanto al significato della voce* rimbeferate, *essa forse vale quanto* esulcerate, *ma il Redi stesso nel suo Vocabolario citato, dice di non sapere quello che propriamente voglia significare. Ricorre la voce anzidetta anche al cap. XIII, v. 30 e XVIII, v. 62.* — 12. oprai *E G e* Mur. — 13. Credè *E* — 14. raquistar facesse le *E* — 15. e] o *E* — 17. fuori colla *C E* — 18. serre] terre *E* — 19. tutte genti *E*

[1] "Vae tibi, terra, cuius rex puer est (*Ecclesiaste*, CX. v. 16).

[2] L'Ammirato (*op. cit.*, p 749) si maraviglia, come abbiamo detto, che Carlo di Durazzo avesse nome *Carlo della Pace*, essendo stato autore di molte guerre in Italia e in Ungheria. Tal nome (Pitti, *op. cit.*, p. 26) si ebbe per la famosa pace ch'egli promosse fra i Veneziani e i Genovesi collegati co' Padovani, col Patriarca d'Aquileia e col Re Luigi d'Ungheria delle cui truppe Carlo era generalissimo, poco curandosi però di condurla ad affetto, essendo tal pace stata conclusa per l'intromissione di Amedeo VII di Savoia che ne firmò i patti in Torino l'anno 1381. In lui molto speravano i Guelfi, essendo discendente di quel Carlo d'Angiò che vinse Manfredi e rialzò il partito guelfo. Coluccio Salutati, segretario della repubblica fiorentina, scrisse per lui una delle sue forbitissime lettere esortandolo ad essere mediatore di pace (Salutati, *op. cit.*, Roma 1891, vol. II, 11). Ecco con quali parole piene di ardente passione lo esorta santa Caterina da Siena a venire in aiuto della Chiesa: "Adunque venite et nascondetevi "ne la archa de la santa Chiesia sotto l'ale del vostro pa- "tre Papa Urbano VI, el quale tiene le chiave del sangue "de Christo. Io so che se sarete virile, vi studiarete di "compire la voluntà di Dio non curando di voi mede- "simo, altramenti no. Et però dixi ch'io desideravo di "vedervi cavaliero virile et così vi prego per l'amore "de Christo crocifixo che siate, che grande vergogna è "a' signori del mondo e spiacevole a Dio di vedere "tanta fredeza ne li cori loro, che per ancora altro, che "con parole non hanno subvenuto a questa dolce sposa: "male darebbero la vita, quando de la substantia tem- "porale et adiutorio humano li fanno caro. Credo che "grande reprehensione n'haveranno; non voglio che "facciate così voi, ma con grande alegrezza diate la vita "sel bisogna, ecc. (A misser Carlo da la pace, dovendo "venire in adiuto de la sancta Chiesia, el quale poi fu "di Puglia, o vero, di Napoli. Al nome di Iesu Christo "crocifixo, et di Maria dolce)". Santa Caterina da Siena, *Opere*, Siena, 1713, tomo III (*Epistole*), p. 41.

[3] Gli Aretini avevano, meschini, chiamato Carlo di Durazzo e gli si erano dati spontaneamente, perchè, come dice il Bruni (*Commentarius* etc., loc. cit.), speravano di potere col suo aiuto schiacciare addirittura i loro esuli, uomini di diverse fazioni, che opprimevano con lunga e difficile guerra la misera città, ma furono ingannati.

[4] *G* annota: "Hic dicit de cavalcata facta per D. "Karolum cum gente et exititiis Florentinis et acceptio "Castri Sancti Brancatij". È San Pancrazio presso Cavriglia in Val d'Ambra. Qui si accenna alla mossa fatta da Carlo contro i Senesi e i Fiorentini: quando egli vide però i loro forti preparativi, costretto a firmare un accordo coi medesimi (8 ottobre) "pauroso e "vituperato" si riparò nuovamente in Arezzo "impe- "rocchè gli usciti gentiluomini d'Arezzo ogni dì caval- "cavano sulle porti" Neri di Donato, *op. cit.*, loc. cit.,

partorì el monte e prese San Bracazio
e venne a llui fallita la credenza,
perchè non fece lo suo voler satio,
trovando alhor Fiorenza sì disposta,
non prolonghò al suo tornare spatio.
Gli usciti di Fiorenza, a cui già costa
era la sua venuta gran tesoro,
fin d'Ongheria venendo a questa posta,
fuoro scherniti et alquanti di loro
non ritornar giamai, et tali andaro
per le campagne aspectando ristoro [1].
Tornato a me perchè fussi più chiaro

1. passò el *BCDIP* - Bancatio *ABCDEFH* Mur. *e P*; Pancratio *I* — 5. al] nel *C* — 8. a questo a posta *F*; a quella porta *H*; a quella *E e* Mur. — 9. furono *P* - et *om. P* — 12. Tornando *DI* - perchè ei fosse *DFI*

XV, 270. Ricevè anche denari dai Fiorentini acciochè non si occupasse più di rimetter in patria gli esuli. Vedasi Bruni, *Commentarius*, etc. loc. cit.: "…. Eorum [degli esuli] precibus motus, Carolus Florentiam petere contendit, quasi eos in patriam vi et armis reducturus. Nec rectum iter tenuit, sed per agrum Senensem profectus, circa Stagiam et Bonitium, Florentini agri fines, ingressus est. Inde, seu non succedente conatu, seu pecunia delinitus, re infecta, Aretium rediit„. Il Pitti (*op. cit.*, p. 27) dice che Carlo non proseguì per mancanza assoluta di denari da pagare i soldati. Avuti proprio qui nel Senese 25,000 fiorini d'oro dal comune di Firenze, si ritirò ad Arezzo, e abbandonò in tal modo gli esuli che tanto avevano in lui sperato e confidato, mancando della promessa che avrebbe cavalcato fin presso alle mura di Firenze per provare se il popolo di quella nobile città si fosse voluto riconciliare con essi.

[1] I fuorusciti fiorentini lo avevano seguito, sperando che li avrebbe aiutati a ritornare in patria, ma furono tutti delusi "E sendo là [in Arezzo] tutti noi usciti di Firenze (racconta il Pitti, *op. cit.*, p. 27) a chui egli aveva promesso di cavalchare infino presso a le mura di Firenze, ci dolemo cordialmente con lui, e fu il dicitore messer Lapo da Chastiglionchio. Risposeci col viso basso, lagrimando, che quello [ricevere gran somma di fiorini d'oro da Firenze col patto di non aiutare gli esuli] avea fatto per nicistà, promettendoci etc. „. Carlo aveva stipulato delle convenzioni col comune di Firenze per mezzo di ambasciatori che furono messer Rosso di Ricciardo de' Ricci, messer Bettino di messer Covone Covoni cavalieri, Iacopo di Michele del Rosso e Salvestro di Giovanni Cortenuova. Tra queste convenzioni una fu che e' non potesse raccettare in Arezzo e in Gubbio i ribelli di Firenze che gli sarebbero stati dati in nota (Pitti, *op. cit.*, loc. cit.). In questo accordo Firenze si obbligava verso Carlo di Durazzo a non far guerra ad Arezzo (Vedi i *Capitoli del comune di Firenze*, vol. II, XIII, 59 e *Docum. di Storia Italiana* VI, 410 nota). Lo Stefani, che ha qui per noi la più grande importanza, per l'alto incarico che dal comune di Firenze gli era stato affidato (vedasi per questo la dottissima prefazione alla sua *Cronica* nella nuova edizione muratoriana Tomo XXX, parte I^a^, p. CXVI), ci dà una preziosa notizia intorno a questi accordi, fra il comune di Firenze e Carlo. "Si conchiuse „ egli dice "a dì 9 di notte vegnente il dì 10 d'ottobre (l'anno è il 1380), e li 20,000 fiorini io portai, e feci il pagamento, e ricevetti le scritture in nome de' Fiorentini, e gli Ungari n'ebbono 10,000 e messer Carlo 10,000. Gli Ungari si partirono e vennono a Poggiobonizi sopra lo Monte Imperiale come amici, e a dì 11 si fece il pagamento, e a dì 12 si partirono gli Ungari, e andarne per Val d'Elsa, e a dì detto messer Carlo si partì de Strova di quello di Siena, e andonne sotto Monte Reggioni e tirò per Chianti, e andonne ad Arezzo, e sotto mano, mostrando messer Carlo esser suoi, e che gli Ungari non ne sapessero nulla, fiorini 5000, oltre a' 40,000, ebbe „ (Stefani, *op. cit.*, rub. 874). Da queste testimonianze apparisce chiaro quanto sia giusto il giudizio che di lui fa il nostro ser Bartolomeo, quando lo chiama ipocrito e avaro. Così fu veramente, piuttosto che un *citolone*, ossia fanciullone, come lo qualifica Neri di Donato (*op. cit.*, loc. cit., 270), che parlando di messer Giovanni Bano, capitano degli Ungari, al soldo del Durazzese, dice: "…. che subito si partì che cento anni li parbe per andare a Genova, per lassare quel citolone „. Quanto alle misere condizioni in cui rimasero alcuni esuli abbandonati così da Carlo, vedasi in Pitti, *op. cit.*, loc. cit., ciò che egli dice di sè e di altri suoi compagni di sventura, i quali si partirono per miseria da lui che al pari degli altri non aveva più denari. Vedi anche Neri di Donato, *op. cit.*, loc. cit., p. 270: "E così rimase solo misser Carlo colli Taliani, forse con 1500 cavalli; e li vili usciti di Firenze diserti con tanti saramenti, tante lettare di sua mano, tanti sugelli pendenti, grifati e scherniti per tutto „. In lui avevano questi poveri esuli molto sperato, perchè era discendente di quel Carlo d'Angiò che vinse Manfredi e rialzò il partito guelfo di Toscana. "Erat enim Carolus regio genere a Carolo illo qui Manfredum superavit Guelforumque partes per Etruriam restituit exortus„ (Bruni, *Commentarius* etc., loc. cit., 915).

d'aver del tucto de me il bacchetto,
che mi tornò, figliuol, poi si amaro,
28 dato li fu in tucto il cassaretto,
et io de gaudio tutto rinfrescai
non divinando mio futur dispetto.
31 Perchè credetti miei infiniti guai
fosser finiti per la sua iustitia,
però cordialmente me allegrai.
34 Presa ch'egli hebbe in tucto la militia,
con gran piacere del ghelfo e ghibellino,
da la vechieza infino a pueritia,
37 el reverente miser de Iurino,
virtuoso signior et proveduto,
vicario lassò al suo popul artino [1].
40 Partisse, che non fussi mai venuto!
e verso Roma prese suo viaggio,
e dal sommo pastor fu cognioscituto [2]

---

1. del *om.* *H* - el baccetto *A* — 2. tornò poi, figliuol, sì *H*; figliuol, sì tosto amaro *B C*; poi sì] così *A* 3. al tutto *D*; del tutto *I* — 4. del gaudio tucto riposai *A P*; dal gaudio tanto rinfrescai *C*; di gaudio allor mi rinfrescai *D I* — 5. deviando *A* - il mio *C* — 6. credetti ch'ei miei tanti guai *F*; credetti gl'infiniti *D*; poichè credetti l'infiniti *I* — 9. che hebbe *A B C P* — 10. di guelfi e ghibellini *E*; di guelfo *H e* Mur. — 11. infin la *B C E H e* Mur. — 12. il reverendo miser da Zurino *F*; da Turino *I* — 14. lassò vicario al po polo *I*; suo *om.* *A F P* — 16. prese el suo *A B C D F I*, Mur. *e P*

[1] *G* annota: "Qualiter data sibi fuit custodia cas- "saretti et, apprehensa custodia totius civitatis, reces- "sit et dimisit vicarium suum Episcopum Iauriensem ". Il Pasqui (*op. cit.*, p. 249, nota 206), avverte che da messer Bostolo di Guiduccio Bostoli (vedi la nota seguente) fu consegnato a Carlo il casseretto. Quanto a questo vicario del re, egli fu un Guglielmo, frate minorita (vedi Stefani, *op. cit.*, rub. 862), vescovo di Güör Raab (latino Iurinum) in Ungheria, suffraganeo di Strigonia dal 1377 al 1380, stato vescovo di Siena dal 1371 al 1377. Vedi Eubel, *Hierarchia cathol. medii aevi*, I, 203, 469. Il 5 di dicembre 1380 il vescovo sopradetto era già insediato come vicario di Carlo in Arezzo e aveva la sua residenza nel Palagio del Comune, già abitazione del Potestà e dove Carlo stesso aveva risieduto nella sua brevissima dimora in quella città (*Capitoli del comune di Firenze*, vol. II, xiii, 68). Vedasi pubblicato per intero in Appendice a questa *Cronica*, docum. num. 9, l'atto con cui Carlo di Durazzo costituisce il vescovo di Giurino suo procuratore per riscuotere dal comune di Firenze la somma di fiorini stabilita negli accordi di cui è detto sopra alla p. 87, nota 1. Guascone di lingua lo dice lo Stefani (*op. cit.*, rub. 873), e che aveva anche fatto parte di una ambasceria venuta in Firenze da parte del re Carlo, il 28 luglio dello stesso anno (rub. 862). Il Bruni (*St. Fior.*, vol. III, p. 40) lo dice uomo esperto, la cui malignità non era nota al re e giudica il favore da lui concesso agli Ubertini e ai figli di Pier Saccone come vituperosi portamenti. Tra i moderni il Durrieu (*La prise d'Arezzo* in Biblioth. de l'École des Chartes, vol. XLI, p. 172-173) osserva: "La domination des Napolitains "ne fût guére moin désastreuse que les anciennes luttes "intestines ". Può anche farsi un confronto di questo capitolo con De Bonis, *op. cit.*, canto 4°. Il De Bonis, concordando nel giudizio con ser Bartolomeo, contrariamente a ciò che dicono tutti gli storici anche aretini, giudica benignamente questo vicario di Carlo, che rimise gli usciti guelfi e ghibellini in Arezzo sol per amore di pace (Vedi più avanti in questo stesso capitolo, al v. 248). Egli chiama il vicario predetto: ".... quel da Turino | "el qual ci mise in pace e buono stato ". Ma in ser Bartolomeo abbiamo molto maggior copia di particolari; il vescovo vicario di Carlo qui è detto "virtuoso signore et proveduto " e i Guelfi che chiedono, come vedremo fra poco, un altro vicario al re, sono giudicati coll'appellativo di "empia setta ".

[2] Carlo della Pace lasciò Arezzo il 28 ottobre 1380, secondo il più volte citato Anonimo, *Diario*, loc. cit., 432: "Oggi a dì xxviii, d'ottobre, dicesi che messer Carlo "se ne va a Roma al Papa, ed à lassato in Arezzo da cl "lancie a la guardia d'Arezzo ". Vedi anche Bruni, *Commentarius* etc. loc. cit., 915: Pitti, *op. cit.*, p. 27. Giunto a Roma, il pontefice Urbano VI lo incoronò colla più grande solennità proclamandolo re di Napoli (2 giugno 1381) in sostituzione della regina Giovanna che era stata già da lui scomunicata. Del giorno innanzi è la bolla con la quale il papa lo investe del regno insieme colla promessa e il giuramento suo (Rainaldo, *Annales. ad annum* §§ ii, xxiii; Lünig, *op. cit.*, Vol. II, 1147, sgg.; Giannone, *Storia del Reame di Napoli*, Milano, 1823, lib. XXIII, cap. v. vii, 349). Partì da Roma e andò poi Carlo alla conquista del Reame di Napoli.

43 quanto vile era el suo baronaggio
e quanto degno era aver corona
et quanto in acquistarla egli era saggio.
46 Incontra gli era ciascuna persona
e gratia non havia del padre sancto
effettual nè di parola bona.
49 Solo el raccolse con gratioso manto
d'aiuto, di favor et buon consiglio,
e ciascun altro il dileggiava tanto,
52 da Petramala quel capel vermiglio
famoso di virtù oltr' all' etate;
l'accolse lui con amoroso ciglio [1],
55 et come puoi fuor ben meritate
l'immense gratie da lui ricevute
ei suoi consorti el sano e ancho il frate [2].
58 Come udirai furon tutte perdute
a tempo e luogo, e chi l'ingrato serve
tardo ritrova del servir rendute.
61 Le conditioni crudeli e proterve
delli miei cittadin conobbe tosto
el Iauriese e le mie parti acerbe,
64 el qual con gran virtù e senza costo

---

1. Gli aveva un vile e brutto baronaggio *A P*; Egli havea un vile e brutto baronaggio *D F I* — 2. indegno molto egli era di corona *A F P*; che lo mostrava indegno di corona *D I*; era d'aver *C H* — 3. in acquistarla egli era poco saggio *A P*; et era in acquistarla poco saggio *F*; egli *om.* *B C* — 4. Et contro gl' *F* — 5. del] dal *A E H I* — 7. Sol ess' accolse con prezioso *E* — 8. e di favore *B C D* — 11. oltre l'etade *C D E I* — 12. ch'accolse *E* — 13. e come furon ben poi meritate *F I*; come furono ben poi *A D P*; e come furo poi ben *E*; puoi *om.* *C* — 16. Tucte, com'udirai, fuor perdute *A P* — 17. a luogo, a tempo, e *A* Mur. *e* *P*; a luogo e tempo chè chi ingrato *F* — 18. tardi ritrova del servir mercede *A B C*; tardi del suo servir trova salute *D I* — 19. E le condizion *A F I P* - crude e *A I P*: dure e *F* — 21. il Zauriense *F*; e il Zavarnese *B C*; il Zannense *A*; il Tauriense *I* - acerbe] accerve *B C D F I*, Mur. *e* *P*

[1] Questi è Galeotto da Pietramala, fatto cardinale nel 1378, col titolo di San Giorgio in Velabro. Neri di Donato, *op. cit.*, loc. cit., 261, dice: [1378] "El papa "fece 29 cardinali per le digiune di settembre, cioè due "Colonnesi e misser Agabito di M.... e due Orsini, el "vescovo di Perugia, e l'arcivescovo di Piso e l'arcive-"scovo di Napoli e uno de' Malatesti e uno figliolo "di messer Maggio da Pietramala ecc.„. Lo stesso cronista (*op. cit.*, loc. cit., 266) ci fa sapere che nel 1380 il cardinale visitò la città di Siena, ove fu onorevolmente ricevuto in casa Piccolomini (8 gennaio) insieme col fratello Pandolfo, e che aveva allora ventiquattro anni, mentre Pandolfo ne aveva venti soltanto. Si trattennero a Siena due soli giorni, poi tornarono a casa loro e il 22 dello stesso mese morì il loro padre messer Magio. Il Gamurrini (*op. cit.*, vol. I, p. 197) riporta questi versi di ser Bartolomeo, e aggiunge: "Vi fu anche "il Cardinal Galeotto, che oltre la porpora, la quale "sopra ogni altro lo faceva risplendere, era ornato "di una finissima prudenza e di un coraggio insupera-"bile, per il che si era reso in posto di grandissima "stima e desiderabile a tutti i Principi; onde nel 1380, "egli fu quasi l'unico che sovvenne Carlo di Durazzo "di consiglio e di denaro „. L'Alessi (*ms. cit.*, loc. cit.,) accenna alla causa per cui fu poco curato Carlo di Durazzo dal Papa Urbano VI con le parole "ob principum "vilitatem ac morum „ e osservando che solo dal cardinale Galeotto da Pietramala fu ricevuto onorevolmente e ben consigliato, nota "immerito quidem excipitur "benigne, licet in sinu serpentem nutriverit suo „. Il Cardinal Galeotto Tarlati è sepolto alla Verna in Casentino (Vedi Giovanni Rondinelli, *Relazione sopra lo stato antico e moderno della città d'Arezzo* ecc., Arezzo 1755, p. 48).

[2] Bartolomeo, fratello del predetto cardinale, morto il 10 aprile 1406. Vedi anche Malevolti, *op. cit.*, II, 150, il quale ci fa sapere che nell'anno 1384 i Senesi presero, per accrescere maggiormente le loro forze e la loro riputazione, in accomandigia e protezione, il signor Galeotto Cardinale di Sant'Agata e il signor Bartolomeo, suo fratello, figliuoli del signor Masgio de' signori di Pietramala, con tutte le loro castella, fortezze, ville etc. Poi nell'anno seguente 1385, Bartolomeo con gli altri figliuoli di ser Masgio fecero pace coi Fiorentini, per il che vennero sotto i detti Fiorentini Anghiari, Pianettolo, Gaenna e Montagutello, castelli de' Pietramalesi, e Pietramala stessa per la somma di 2000 scudi d'oro da Marco di Pietro da Pietramala fu ad essi venduta. Di questo diremo più avanti, a suo luogo. Vedi poi Appendice alla presente *Cronica*, docum. num. 12.

recò a sè tutte le mie forteze,
per riparare a' vitii ben disposto.
67 E quei che solean far le larghe peze
all'altrui spese e de l'altrui guadagno,
mala sua voglia convien che si sveze.
70 E chi porgeva a quel mio padre lagno
d'alcun mesfatto era bene inteso
e ben rendiva a la moneta congnio
73 Io credo ben, figliol, ch'ai già inteso
che spessamente, co' Dio vole, incappa
l'huomo nel laccio ch'ha per altrui teso.
76 Un ch'era usato di fare alla rappa
e come tirannel si facia rota,
non li valse vestir la bigia cappa [1],
79 che non torcessi da lato la gota
per la franca iustizia di quel padre,
la quale ciascun fece a l'ora nota
82 E io conoscia tucte l'opre ladre,
e la virtù de' buon non conosciuta
più che non fa el suo figliol la madre.
G., 27 a — 85 Non fu giamai ragion così tenuta
fra i miei figliuoli, ch'eran di ciò degni,
che tal medico avesse mai feruta,
88 per la qual generar gravi disdegni
a certi miei di voler conformi
ch'hebber de ciò sempre gl'animi pregni.
91 Figliol, so che m'intendi, se non dormi,
e qui si cominciò la gelosia,
che sempre parve a llor esser deformi
94 La guerra sempre de fuor si facia
da Petramala et Ubertini usciti,
e l'uno e l'altro forte s'offendia,
97 e' quai voliven esser rivestiti
Mur., 852 — di mia cittadinanza e de' lor beni

1. tutte recò a sè le *A P* — 2. a riparare a tutti ben *P*; e riparare a tutti ben *A*; a tucti ben *F e* Mur.; ripararmi a' *C* — 3. solea *H P* — 4. spese del altrui *C*; e d'altrui *H*; spese *om.* Mur. — 5. hor convien che sua voglia si spezzi *D I*; hor la sua *F*; ma la sua *B* - si sveze] si veze *B* — 6. Che chi porgeva a quel buon padre *D* a quel buon padre l'Agno *I*; l'Agno *E* — 7. malfacto era sì ben *D I*; malfacto *A B C F*, Mur. *e P* — 8. congnio] agnio *D I e* Mur. — 9. credo] vedo *E* - che m'hai *P*; ch'abbi già *D F I*; che hai *B C H e* Mur.; che m'hai inteso *A* — 10. che spesse volte Idio vuole ch'incappa *A D P*; Idio vuole ch'incappa *E*; vuol che n'incappa *I*; co'] com' *B C H* - incappa] scappa *H* — 11. l'uomo] uno Mur. — 12. Un dì usato era di *C*; ch'usato era di *D I* — 14. vals' il vestir *D F I*; vestir] guastar *A B C P* — 17. a ciaschedun fece a lhor nota *A B C D F I P*; fece altra nota *H*; a *om. E* — 18. Tutte io conoscia ben sue opre *D*; Tutte conoscev'io sue opre *I*; E cognosciute tutte *A F P* — 19. conosciuta] conoscia *H e* Mur. — 20. el] a *P* — 21. fo mai ragion Mur. - così] sì *B C E H* — 23. havessin mie *P*; havessimi tenuta *B C* - tal feruta *D I* - mai] mia *F*; mie *A* — 24. disdegni] disegni *E* — 25. disformi *A P* — 26. ch'ebber sempre al mal far gli *D I*; et hebber sempre in ciò gli *A F P*; di cui sempre gli *E* 29. che da me fece loro *D I* - conformi *A F P* — 30. La guerra ogn' hor di *D I* — 33. esser riusciti *I*

[1] *G* annota: "Hic dicit de iustitia facta de ser "Beccafumo „. Altro non sappiamo di lui. L'Alessi (*ms. cit.*, c. 167 *v*): "Iurinus episcopus vicegerens Caroli in "ditionem queque tenens Aretii, cognitis illico facino- "rosis viris, ius suum administrare cępit probo ęque "ac scelesto, quod nusquam antea factum perhibent. "Quapropter facinorosum quemque terror cepit, flagitils "quorum pena presto aderat „.

comunemente et esser rebanditi [1]
100 E non volgendo al tractato le reni
el savio padre sempre facia guerra,
già non restrinse alle genti sue freni.
103 Havendo cavalcato a l' alta serra
Bartolomeo de la Val del Bagnioro,
subito uscì brigata di mi' terra.
106 Giù nel Cerfone si scontrò con loro,
e fuggendo per lor si mise in rotta.
sí che Pandolfo e molti presi foro [2].
109 Permisse Idio la sua captura alotta,
perchè la pace subito seguisse [3],
che tosto fu a termini ridotta [4],
112 che ciaschedun i suoi beni rihavesse,
e tornasse ciascun sotto sua ala
o ghelfo o ghibellin che fuora stesse;
115 salvo che gli Ubertini e Pietramala

— 2. le *om.* *A* — 3. faci *A* — 4. ma già non strinse *A D F I P* - alle sue genti i freni *D I*: i suoi freni *A F P* — 5. all'altra terra *D I*: Serra Mur. — 6. de] da *A B C D F H I P*; del] al *E*; di Mur. — 9. con loro si messe in *D I*; lor rimesse in *C* — 11. la sua] quella *F* — 12. pace fra lor si facesse *F* — 13. termine *D I* — 14. i *om.* *B C D I P* — 17. gli *om.* *C I*

[1] *C* annota: "Vedasi chi erano li capi di tal guerra "che di fuori si faciva in certi contratti con il num. 663 "in San Bernardo, che tra quelli vi erano messer Sil-"vestro di Guidaccio, messer Filippo di Checco Rosso "e Gaburrino, tutti delli Brandagli „. Tale domumento è riportato in sunto in Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 100. Ivi è detto che molti cittadini d'Arezzo fecero procuratore generale a far lega e pace con diversi popoli e signori in tempo di guerra, a trovar denari in prestito, a far tregua ecc., ser Angelo di ser Vanni da Civitella. I nomi de' principali furono: il magnifico cavalier Azzo di Guido di Biordo Ubertini ed Antonio di Niccolò di Guido Ubertini, messer Silvestro, Rosso e Gaburrino, fratelli e figliuoli di Guidaccio di messer Brandaglia, messer Filippo di Cecco di detto messer Brandaglia e molti altri. Erano questi allora di nuovo sbanditi d'Arezzo. Furono cacciati d'Arezzo nel 1379 i Brandagli, quando tornarono a levarsi a contesa i Guelfi e i Ghibellini, i quali ultimi erano stati riammessi nella loro città per la pace di Serezzana, e così erano rimasti dentro, al governo, i Guelfi, i cui capi erano i Bostoli gli Albergotti e i Camaiani. Questi mandarono Carcassone per ambasciatore a Carlo: costui trovatolo in Bologna, gli espose come i Guelfi d'Arezzo gli offrivano la città, se loro promettesse di tener lontano, in esilio, i Ghibellini: egli accettò e nell'anno seguente 1380, fece l' ingresso solenne in Arezzo. Poi se ne partí e vi lasciò suo vicario il vescovo di Giurino. Onde, mentre che lo stato d' Arezzo era nella maniera descritta, que' di fuori, cioè i Ghibellini, facevano guerra a que' di dentro, cioè ai Guelfi.

[2] *G* annota: "Qualiter fuit captus in cavalcata "facta per Bartholomeum de Petramala in Valle Ba-"gnori, Pandulfus et alii plures, ex quo postea secuta "fuit pax „. E l'Anonimo, nel suo *Diario*, loc. cit., 432): [1380] "A dì xv marzo (stil. fior.) venne in Fi-"renze un ulivo a casa di nostri signori come gli Are-"tini dentro avieno fatto pacie con quei di fuori. Fe-"ciono bene „. La pace fu conclusa nel febbraio, come si ricava dal v. 125 di questo stesso capitolo. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit., "Verum cum bellum ab exulibus Petra-"malensibus ac pariter Ubertinis geritur ad urbis mox "tuitionem, Iurini nutu, omnibus accinctis, cum Bartho-"lomeus petramalensis Balnei adusque Aurei Vallem "hostiliter excurrisset, Iurini nutu, internis civibus "perdentibus, in Cerfone flumen diversi cum abirent "metu exules, ex his Pandulfus cum pluribus capitur. "Cuius rei demum gratia, his quasi divinitus captis, "pactione pax firmatur etc. „. Il cod. *F* nella glossa a questi versi aggiunge un particolare e cioè che con Pandolfo e gli altri furono presi anche i fratelli di lui: "Qualiter captus fuit Pandulfus et fratres eius "et alii etc „. Il cod. *C*, a proposito di Bartolomeo da Pietramala, fatto prigioniero egli pure in questo combattimento, annota: "Fu fratello del Cardinale Ga-"leotto, figlio dimesser Magio, del cavalieri messer Tar-"lato, fratello di Pier Saccone „.

[3] Questa pace della quale qui si fa memoria seguì per opera di ser Vanni da Civitella, come apparisce dal sopra ricordato contratto di San Bernardo (vedi sopra, la nota 1.

[4] Vedi il sunto che di questi versi fa l'Alessi nel *ms. cit.*, loc. cit.:... "Imprimis cuique omnia ablata "reddi lege decretum. Tum ex qualibet factione viris "reditus in patriam concessus, Ubertinis ac Petrama-"lensibus exceptis, hisdem in diem remeandi concessa "venia: porro ut munerum sortes rei publice Iurinus "componeret idque publicis tabulis cautum, ex quo fe-"bruario mense quamplures reversi exules, ad salutis "annum 1381 „. Vedi anche Bruni, *op. cit.*, loc. cit. p. 41

che a certo tempo potesser tornare,
e con licentia sua salir la scala.
118 e ch'esso anchor dovesse riformare
de' cittadin comun il reggimento
e gli offitii e gli honor comunicare.
121 Et benchè a molti fosse increscimento,
fermati fuoro i capitoli espressi
di tal concordia con buon sodamento.
124 Mille trecento ottantun fuor rimessi
tucti gli usciti miei del mese corto,
e ghelfi e ghibellin quai fosser essi [1]
127 fuor che color che per altrui sconforto
vennero a riverir quel padre degno
con sua licentia pria per non far torto.
130 Multiplicò allor forte il disdegno,
che partorì da poi mia vedovanza,
che fece d'odio a molti il cor sì pregno.
133 Vennersi tucti a far tal honoranza,
Tarlati et Ubertin per sè ciascuno,
tucti onorando mia cittadinanza.
136 Ei cittadini tucti ad uno ad uno
fecer gran festa della lor venuta,
ma più però di lor la fece alcuno,
139 la qual da molti fu tanto spiaciuta,
e nella mente lor tanto gravosa,
perchè lor tirannia parea scaduta.
142 Lor voluntà, che sempre fo vitiosa,
non obliando lor vechio costume,
ben dimostrò com'era venenosa.

---

1. a corto *A* - entrare *D I* — 2. sua salvo la sala *E* — 3. essi ancor dovessor *E* - ritornare *B C F* — 4. il] mio *A B C D F I P*; in Mur. — 5. gli] l' *E* — 7. fuoron formati capitoli *A F P*; furon fatti capitoli *D I* — 11. o ghelfi o ghibellin qual fusser *D I* — 12. l'altrui *B C*; l'altrui conforto *D I* — 13. ricevere *E* — 15. Multiplicando poi forte *A P*; Multiplicando forte *B C*; Multiplicando *D E I* — 18. Vennerci *B D F*; Vennero *E H I* — 19. et *om.* *A B C P* — 20. fecero honore a mia *D I* — 22. venuta] ventura *H* — 24. a molti fu molto *E* — 27. La volontà che fu sempre *A F P* — 28. oblivando *A B C E H*, Mur. *e* *P* — 29. dimostra *D*

[1] *G* annota: "Remissio omnium exititiorum ut in "Capitulis factis „. Per la pace surricordata, della quale il poeta ritorna a far parola al v. 16 sgg. del capitolo seguente, fu concesso ai Pietramalesi ed Ubertini di ritonare in patria insieme cogli altri fuorusciti, il che a taluno non piacque, quindi si congiurò per discacciarli. Essendosi accorto della cosa il vescovo di Giurino "ab "iis etiam, qui redierant, iratus, praecipuos quosdam ex "eo numero, qui dominationem Regi tradiderant, capit "et in carcerem tradit, nonnullos etiam interficit, alios "fugat ac persequitur (Bruni. *op. cit.*, loc. cit.). Fra quelli che mandò a morte vi fu anche quel Bostolino di cui si parla pure nella nota seguente. In generale i cronisti del tempo qualificano il giurinese vicario di Carlo come fazioso e così anche lo giudica ser Naddo da Montecatini (*op. cit.*, loc. cit., p. 34): "Item nel "detto anno 1381, essendo mandato per lo re Carlo "un vicario, il quale stesse in Arezzo, il vescovo di "Giurino (o Giurrì), il quale v'era suo Vicario in "prima, vi aveva rimesso i Tarlati ed Ubertini e molti "altri Ghibellini, e fu nimico de' Guelfi, perocchè fece "morire in prigione messer Bostolino ed un suo nipote "guelfi, che furono quelli che diedero Arezzo al re "Carlo. Il detto vescovo stette molto a dare al detto "vicario la tenuta d'Arezzo, e mentre che stette a darla, "i Tarlati, ed Ubertini rubarono e fecero grandissimi "oltraggi e torti ai Guelfi d'Arezzo ed erano i Ghibellini signori d'Arezzo „. Peggio ancora dice di lui il Bruni (*op. cit.*, loc. cit.,) e in questo egli apparisce senza dubbio un salariato della Repubblica fiorentina: "Carolus, superiore tempore, cum, suscepto Aretii do"minatu, ex Hetruria abiret, quemdam ex comitibus "suis, episcopum Iurinensem, natione gallum, hominem "ficte compositum, cuius malignitas regi erat incognita, "Aretinis praefecerat „. Non è però questa l'opinione di ser Bartolomeo e del suo contemporaneo Giovanni de Bonis più volte ricordato (*op. cit.*, canto 4°). Essi appartengono a quel partito di cittadini moderati, i quali da

145 E quei che in ogni parte vedia lume
del lor pravo pensier s'accorse tosto,
e fece a più di lor mutar le piume.
148 Per questo, figlio mio, io t'ho risposto
alla dimanda che tu mi facesti,
che chi fa male fa pur a suo costo.
151 Quattro ne fe' pigliare alhor di questi [1];
el cavallier è l'uno et altro Checo,
Nanni de' Camaian, che non fur presti
154 a fuggir, come gli altri, da lo speco,
Bostoli et Albergotti che si fero
capitoli non stando fermi al becho [2].

---

1. vedian *A C E G*, MUR. *e P* — 2. pravo consil s'avedder *A P*; il lor pravo consiglio vidde *F*; del mal consiglio lor s' *D*; de' lor pravi pensier *E*; di lor pravo consiglio s' *B*; di lor proprio consiglio si *C* — 4. Per] *A B C D F H I P* - io *om. B C* — 6. fa 'l male *A*, MUR. *e P* — 7. Quattro] Quanto *H* - fe'l fa *D I* — 8. el cavalier uno et altro Checco *H*; il cavaliere uno e l'altro è Checco MUR.; è l'uno e l'altro è Checo *I*; e l'uno e l'altro *E* — 9. del Camaian *A B C D E F I* MUR. *e P* — 10. dallo stecho *A B C D I P*; da lor specco MUR.; da lo] da loro *H* — 11. et *om. B C* — 12. colpevoli, non stetter *A F P*; colpevoli non *B C D I*

un lato non potevano dimenticarsi che ogni grandezza alla loro patria derivava da quel famoso Guido Tarlati di famiglia ghibellina che aveva nientemeno coronato Lodovico il Bavaro, ma che d'altro lato s'eran venuti per tante vicende adattando al tranquillo e giusto governo misto dei Quarantotto, i quali accoglievano una gran maggioranza di Guelfi. Ser Bartolomeo in sostanza dice he il vescovo di Giurino riammise gli Ubertini e i Tarlati ghibellini a fine di pace. Ed è, secondo noi, proprio così. Vedasi a questo proposito anche CAPPONI, *Storia della Repubblica di Firense*, Firenze 1876, vol. III, p. 56: " Un vicario di lui „ [di Carlo], egli dice, " avendo a fine " di pace fatto rientrare nella città i Tarlati e gli Uber- " tini e gli altri oramai da quarant'anni fuorusciti, di " fazione ghibellina, questi con la potenza di fuori e " le aderenze che avevano dentro, ne divennero come " padroni, così da costringere gli amici stessi del re a " fuggirsi nella rocca „.

[1] Il vescovo di Giurino per quel che si può giudicare aveva a fin di pace fatto rientrare gli esuli in Arezzo loro patria, ma presto si dovè accorgere de' loro pravi e scellerati consigli. Troviamo in NERI DI DONATO, *op. cit.*, loc. cit., 273: " Uno trattato si scoperse " in Arezzo „ (l'anno è il 1381) " che li Bostoli davano " la città a' Fiorentini, ed era a petizione di misser " Biagio di misser Guccio de' Talomei. El vescovo di " Giurino li fe' pigliare ed ebbe tutta la verità chiara " e asprissimamente li gastigò „. Oltre il Bruni (*op. cit.*, loc. cit.), possono vedersi i *Documenti di St. Italiana*, VI, 424: " Oggi a dì XXVII d'Aprile 1381, ven- " nono in Firenze lettere d'Arezzo come messer lo Ve- " scovo, ch'è in Arezzo per messer Carlo, à preso mes- " ser Bostolino con da XVIII caporali, che 'l dovio' " tagliare a pezzi. Non si sa quello che fia di loro „. Bostolino de' Bostoli secondo Neri di Donato (*op. cit.*, loc. cit., 267) fu decapitato da Iacopo Caracciolo, ma noi diamo più fede a testimonianze di scrittori aretini, come il Bruni (*op. cit.*, loc. cit.), il De Bonis (*op. cit.*, " canto 46°) e la *Cronica* d'ANONIMO, loc. cit., 427, secondo le quali morì in carcere. La *Cronica* d'ANONIMO contemporanea dà anche la data precisa, 15 luglio dell'anno stesso: " Oggi, di.... „ (la lacuna del ms. si riempie con sicurezza, essendo questa notizia la prima della pagina 127 che ha in testa la data del dí 15) " di luglio — l'anno è il 1381 — morì " in prigione in Arezzo, messer Bostolino di Bo- " toli, che diede Arezzo a messer Carlo „. Vedi anche il sunto che fa l'Alessi nel *ms. cit.*, loc cit.: " .... Verum " exinde Iurini iussu mandatis parere Tarlati ac Ubertini " maxima civium alacritate excepti rediere, a seditiosis " verum ac scelestibus viris cum odio haberentur clam " tum adversus hosdem coniuraretur, Iurinus providenter " Nannem Camaianum equitem inde et utrumque Fran- " ciscum seditiosos intercipit „. Cf. anche intorno a questa morte oscura di Bostolino de' Bostoli il capitolo seguente di questa *Cronica* al v. 115 sgg.

[2] Il cod. *C* annota: " Di sopra si è detto, come " [furono] cacciati li Petramali, Ubertini e Brandagli, " in San Bernardo nel contratto num. 663: Hora dal ve- " scovo Giurino, vicario di Carlo, sono cacciati li Bo- " stoli, Albergotti e Camaiani, che erano resti governa- " tori d'Arezzo „. Di Nanni de' Camaiani parla lo Stefani (*op. cit.*, rub. 891) come d'uno dei principali congiurati nel tentativo di far ribellare Laterina agli Aretini. " Addivenne, egli dice, che uno Nanni di messer Ca- " maiano di Camaiani d'Arezzo, amico de' Boscoli, ha " certe amicizie in Laterina, cerca di trattato, ed in ef- " fetto compone con cinque dare loro 1000 fiorini, cioè " 200 per uno, infra' quali furono questi: Niccolò di " Piero del Migliore, potestà, Pero, suo padre, di Late- " rina, e Muccio di Casa, Matteo di Niccolò, Giovanni " di Cenni, chiamato Toso, da Laterina tutti e tre, e " Tribaldo di Santi da Monte Lungo del contado di " Firenze. Di che apparve, secondo si disse, scritture e " suggelli dell'una parte e dell'altra per mano d'uno ser " Francesco da Laterina, abitante in Arezzo. Di che a' " dì 22 di gennaio 1380 dovea uno Riovardo da Monte " Varchi, abitatore d'Arezzo, venire con quattrocento " fanti a Laterina ed il figliolo del Potestà e gli altri " predetti metterlo dentro, e perchè nel cassero era uno " talosso (*molosso*) che cattiva guardia facea, si fida- " vano di avere lo cassero „. Il tentativo non riuscì e a tutti e cinque i congiurati fu tagliato il capo a' 16 di febbraio dell'anno stesso

157 Ei quai poi tucti con gran vitupero,
per lo vicario messi fuoro in bando
con lor brigata e non so se per vero.
160 S'avian commesso error acumulando
e se d'altro difecto erano insonti,
colpevoli si fecer forte errando,
163 perchè a prender Quarata fuor sì pronti,
du' se ridusse tucta lor brigata
d'amici, cittadini e di congionti;
166 la qual subito fu poi hosteggiata,
ne l'octantuno, del mese di luglio,
con bastie e con gente assai armata [1].
169 Campato non sarebbe remasuglio
de lor brigata, se onesta dolceza
non fuss'usata al lassar del cespuglio.
172 Non valse alhor nè forza nè aspreza,
nè de tale e de qual dato sochorso,
ch'a pacti non lassasser la fortezza.
175 A Castiglione fecer lor ricorso,
e poco poi ripreser Puliciano [2],
ma perchè non gli havien da dar di morso,
178 di nocte tempo si partir del piano
senza contesa de l'hoste che c'era,
e questo sai, chè non eri lontano.
181 Col de Gragnion remase poi lumera
di lor brigata, facendo gli assalti
a Petramala de mane e de sera [3].
184 Io non ti posso dir tucti i difalti
comessi per ciaschun da ogni parte,
che per le Chiasse stanno e per monti alti,
187 ma tu, figliol, sei savio di quest'arte,
abbi a la mente, e fa che non ti scordi
[di] dirlo a colui che usa nove carte.

2. lo] lor *E H e* Mur. - furo messi *C D I* — 3. se] s'è *D* - per] è *H I* — 4. Se havessor fatto errore *I*; s'havessor *D* — 8. dove si ridusse lor *D*: lor] sua *B C* — 9. di] lor *D F* — 10. la qual fu poi sì subito hosteggiata *E*; poi fu *F* — 12. con balestre, con *C*; e con bastie e con *E* - assai] ben *D I* — 13. non saria un remasuglio *E* — 15. lassar] levar Mur. — 16. alhora forza *A P*, alhor] a loro *F e* Mur.; loro *D I* — 17. nè di tal nè di *A B C D F I*, Mur. *e P* — 18. che a patto *B C E P*; se a *D I* — 20. poi] più *A*; però poi *C* - Pulciano *I* — 21. ma per ciò non havean *I*, non ci havean *F*, non haveano *D* — 22. partì *D* — 24. era *E G H e* Mur. — 25. rimase poi dov'era *D* — 27. da mattina e sera *F*; da mattina a sera *D I* — 28. Non è possibile ch'i danni io ti smalti *D I* - i difetti *A B C P* — 30. le chiese *D I* - monti alti] Montalti *E* — 32. habbil a mente *A B C D F P*; abbi la mente, fa *E* — 33. di *om. A B F P* - a colui dirlo che *D I*; a lui Mur. - che usa] con tue *C*; ch'è su *A P*; con sue *B* - *Manca questo verso e il verso seguente in H*

[1] *F* annota: "Acceptio Quarate „. Quarata nel Valdarno a breve distanza da Arezzo, sull'Arno, fu spesso teatro delle contese dei signori Aretini: era terra sotto il patronato dei Benedettini di Santa Flora che vi avevano la chiesa di sant'Andrea a Quarata. Vedi anche il sunto che fa l'Alessi, nel *ms. cit.*, loc. cit.: "…. Quo ceteri eiusdem sortis Bostoli et Albergotti "abiere. Qua fuga Iurini imperio exules dicti Quaratam "illico occepere. Verum, adventante Iulio, ab Arretinis "obsessi sunt „. Il De Bonis (*op. cit.*, canto 4°), ci fa anche sapere che la fazione guelfa fu poi condotta a prender Quarata da quel tal Marsilio bresciano, che fu mandato da Carlo ad Arezzo in luogo del vescovo di Giurino.

[2] Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit:…. "Ac cum in "illos minime seviretur, ad Castilionem Arretinum "confugere, Politianum porro redificantes etc. „.

[3] *G* annota: "Hic dicit qualiter se posuerunt for"tes apud castrum Collis Iunonis, vocabulo Colle di "Gragnone „. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit:…. "ex "colle mox Gragnonis oppido dietim Petramalam usque "grassabantur „.

190 Io so certo, figliol, che te ricordi
che gli antichi de' giovin di cui dico
d'aiutar Petramala non fur sordi.
193 De' quali anchora sempre fui amico
col parentado e hor giovinilmente
non si ricorda alcun servisgio antico.
196 Non sia l'huom grande mai, nè si potente,
che de l'amico e vicin non bisogni,
e più del proximan che de l'absente.
199 Io veggio, padre mio, che tu non sogni
e bene intendo ciò che tu mi dici,
e nïente mi pare che tu agogni.
202 Ei giovinetti da l'alte pendici,
forse oltreggiati da cui non doviano,
non dovia Petramala far nemici,
205 E così essi anchor che si sentiano
non si poter resister alla possa
per ben di lor e suoi tacer potiano.
208 Nova amistà non dura alla percossa,
chè tanto serve quanto può ritrarne,
dove l'antica e vera non fa mossa.
211 Se prima, figliol mio, fece allegrarme
l'entrata adventurosa del mio sire,
molto maggior poi festa fece farme,
214 allhora ch'esso mi fece sentire
come del regnio era incoronato
felicemente, senza alcun fallire [1].
217 e da cui fu, figliolo, più exaltato
el nome e gloria sua, come se vidde,
che da color, ch'egli ha poi condennato,
220 con romper d'aste e con danze e con ridde,
giovani dame con stormenti e canti,
e in contrario nulla se rividde.

2. antichi e che i giovan *D* - di cui] dei quali *F* — 3. d' *om.* *A B C D F I P* — 4. di quelli ancora sempre fu *E* - amico] nemico *B C* — 5. col] del *E* — 7. sia] è *F*; si *H* - è huomo *D I*; si è *E e* Mur. - grande e mai nè *E e* Mur. - mai *om.* *H* - possente *D I* — 8. e] o *F* — 9. proximo *D I* — 11. ciò] quel *H* — 12. niente] inver mi *E* — 14. cui] chi *C D E I* — 15. ne dover *I*, dovian *E* — 16. anchorchè Mur. — 17. potenti a resister la possa *A B C F I P*; risentir *E*; potesse *H e* Mur. — 18. ben lor e dei suoi *D F I*; de' loro e suo *E H e* Mur. — 20. quanto serve, tanto può retrare *E*; tanto può retrare *H*; retrarme *C*, Mur. *e P* — 28. cui] voi *E* - fui *I* — 30. che l'havin condennato *H* - che] e *D* - che l'ann poi *E* — 31. aste con *E F*; aste] asse *H* — 32. giovani e donne *A B D E F I*, Mur. *e P* - con stromenti e con *H* — 33. nullo *G*; nessun *E*

[1] Nel 1° giugno del 1381 Urbano VI investì Carlo del Regno di Napoli, e nel giorno seguente gli dette la corona (*Archiv. Storico Italiano* XVI, parte 1, 229). La notizia della sua entrata in Napoli, giunta a Firenze con gran ritardo, il 10 settembre del 1381, riempì tutti gli animi di allegrezza e fu celebrata con pubbliche feste. Lo stesso accadde, come testifica qui ser Bartolomeo, in Arezzo. Dalla vittoria del Durazzo si sperava la fine dello scisma e pace per tutto il mondo. Per questo l'epistola forbitissima, rimasta però incompiuta, del Salutati a Carlo di Durazzo, re di Sicilia e di Gerusalemme (Salutati, *Epistolario*, Roma 1891, vol. III, p. 11 sgg). Vedasi Stefani, *op. cit.*, rub. 896, ove si parla delle feste che si fecero per il lieto annunzio di tale avvenimento:.... "ed il fante", egli dice, "fu ve-"stito e fatto doni, che tra doni e vestimenti di scia-"mito e vaio, costò fiorini 350. E poi per la incoro-"nazione della reina Margherita, sua moglie, la quale "s'incoronò a dì.... (lacuna) una solenne ambasciata "andò allo detto re Carlo: la quale feciono 5 robe per "uno, e furono queste, cioè una roba di sciamito ed "una roba di camucca per donare alla corte, ed una "roba di scarlatto, ed una roba di azzurrino, ed una "di berrettino" ecc.

223 Io non ti farò qui larghi milanti,
figliol, di tal materia che rentosca
con più ricordo in diversi pianti [1].
226 Io credo ben, figliol, che tu conosca
ch'io farei ben di dir per su' vergogna
l'honor ch'io feci e quanto più m'atosca,
229 ma perch'altro di lui senza menzogna
me converrà spiegar su trista fama,
taccio qui di grattar più la sua rogna [2].
232 Poi l'empia setta mia che sempre brama
viver di ratto e non volse mai pace,
con false informasgion[i] lor si richiama [3].
235 de miser Iauriese, a cui dispiace
Mur., 854 loro sfrenato e corrotto appetito
e l'animosa loro ardente face.
238 Et questo fu dalla corona udito,
ch'esso havia preso ei sua cari fideli
e discacciato senza haver fallito,
241 et altre più assai con falsi veli
propose infamasgioni del signior degno,
che forse è meglio ch'io qui te le celi.
244 Et esso, a cui non si confà el regno,
sì false information prima raccolse,
e concepette alhor gravoso sdegno
247 contro del padre e de color che volse
per pace richiamar con gran consiglio,
e del vicariato lo distolse.
250 Per successor mi mandava Marsiglio,

2. rentosca] m'atoscha *A F P*; s'intosca *D I* — 3. che più ricordo con diversi *C*; ricordo et in *A P*; in più diversi *D F* e Mur.; ricordo i più diversi *I* — 5. faria *H*; faccia *E* — 6. e] o *B C D P* — 7. ma] e *A F P* - perchè d'altro *B C* — 8. mi convien *C*; ne converrà Mur. — 9. tacerò qui per non grattar più rogna *A P*; tacerò di grattar più sua *B C D F I*; grattar sua trista rogna *E* — 11. e *om.* *E* — 12. lor] poi *D I* — 13. Zauriense *F*; Tauriense *I* - dispiacque *E* — 15. e l'] et *H* e Mur. — 18. discacciati *D F*; descacciando *H* e Mur. — 19. altri *A B C D I*, Mur. e *P* più] pur *D I* — 20. informasgion *C D E I* — 21. e forse meglio è che qui le *A P*; meglio è che quivi le *B F*; che qui io le *C D E I*; ch'io queste le Mur. — 23. infamazion *B F H P* — 24. concepè *F* — 25. colui *E* — 28. mi mandava] mio mandò *B C*; vi mandò *I*; mi] vi *D I*

[1] Nel comune gaudio per la lieta notizia dell'ingresso trionfale di Carlo di Durazzo in Napoli, a Firenze, nota lo Stefani con una espressione tutta forza e colore (*op. cit.*, rub. 896), vi furono anche assai cittadini che "ne fecero ceffo „, perchè sapeano nel segreto non essere molto amico de' Fiorentini. Notinsi questi versi del De Bonis (*op. cit.*, canto 30⁰), pieni di amara ironia contro il re Carlo:.... "da poi che tu venisti alle "contrade | el tu' reame sì s'è riposato | che non si tro-"van più o lance o spade | .... et è venuto Angiò a "gratulare | teco de la corona ricevuta, | et fai ei re-"gnicoli posare „.

[2] Vedi Dante, *Parad.*, XVII, 127. Il De Bonis (*op. cit.*, canto 28⁰), viene alla conclusione che gli Aretini, non che vedere avverarsi le speranze riposte in Carlo, si sono cavati gli occhi con le proprie mani

[3] Vedi anche il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Carolus hoc tempore regno potitur Neapoli. Quo de-"mum Arretij cognito, et seditionibus agitati cives, "guelforum interna factio ac scelesta et pacis inimica "regem apud Iorinum episcopum falsis de causis insi-"mulavit, quospiam a Iorino captos, alios utpote regie "factioni amicos exactos patria memorare „. Nella fazione guelfa dunque che ormai, lasciata da parte ogni scissione, sembrava di nuovo riunita, serpeggiava un profondo risentimento contro il vicario di Carlo, il vescovo di Giurino, che venne taccciato di mala fede, sia perchè aveva riammesso in città tutti i Ghibellini, compresi gli stessi Tarlati (febbraio 1381), sia perchè aveva cacciato in bando alcuni di parte guelfa. Anzi i malcontenti denunziarono il Giurinese al re Carlo, perchè egli prendesse sollecitamente un provvedimento.

comandando che fosse receuto
e di ciò fu nel popul gran bisbiglio [1].
253 e fo di ciò parlamento tenuto,
che se mandasse al re ambasciaria
a dir del padre quel ch'era dovuto.
256 E facta sopra ciò gran diceria,
fu ottenuto, e non so se fo meglio,
che se mandasser homin d'ogni via.
259 Stato sarebbe assai miglior conseglio
che Marsilio vicar fussi acettato
per real riverentia e ben del veglio
262 Volesse Dio, figliol, che fosse stato
quel che tu di' e non facto per gara
ciò che si fe, che m'ha cusì trattato!
265 Ma doppo il facto ciascheduno impara,
chi può andar deritto e va obliquo
a sinistro ch'advien tardi ripara.
268 Mandato fu Andrea e Lodovico,
Saxol' e Petramala a l'ambasciata
a Napol, di settembre, come dico [2].
271 E come fu per loro al re narrata,
subito fu a lor per lui risposto,
monstrando la sua vista non turbata,
274 com'esso havia in tucto desposto,
che più non fusse miser de Iurino
vicar di me ed altro v'havia posto

1. comandato *H e* Mur.: commendando *E* — 2. pispiglio *H* — 4. si mandassi *B*; si mandassero *A* - mandasse altre ambascerie *A B*; al re] altra *C P*; un'altra *D F I* — 7. fu 'l meglio *A C D F I*, Mur. *e P* — 8. mandasser là homin *H* — 9. suto Mur. - meglio *E* — 11. per riverenza real *B C D E H e* Mur.; per ossequio reale *e I* — 12. Volessi Idio *A B C P*; Volse *E G H* che prima fussi *A P*; che così fussi *B C* — 13. quello tu dici e *E* — 16. che chi *D F I*; chi mi può *E* — 17. che vien *E H* — 19. a] con *A B C D E F H I*; a l'ambasciata] con basciata *B C* — 20. com'io dico *C D F I* — 24. Commesso havia il tutto e predisposto *A*; egli havea il tutto *D I*; il tutto predisposto *P*; il tutto disposto *B C*; già disposto *D E F I* — 25. messer da Zurino *F*; messer Iurino *C*; messer da Turino *I* — 26. di lui ch'ad altri l'havia *A P*; me ch'ad altri l'havia *B C D I*; e d'altro ch'avia *E*; di lor ed *F*

[1] Vedi il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.:...: " Quis cum facile rex assentiretur Iorinum officio amo- " vit, Marsilium urbi preesse imperavit ". Piacque il Vescovo Giurino, dice anche in succinto il De Bonis (*op. cit.*, canto 4°), ma i fuorusciti lo diffamarono presso Carlo. che mandò in suo luogo ad Arezzo:.... " un Mar- " silio bresciano | il qual non parve al popolo iusto " sire. | Cum quella setta [coi Guelfi] ei cavalcò 'l " piano | et tolsici la terra di quarata | la qual si perdè " poi a mano a mano ecc. ". Mentre ser Bartolomeo ci dà larghe notizie (vv. 234-295) delle manovre dei Guelfi per provocare la rimozione del Giurinese e sulle pratiche dei Ghibellini per impedirla, in Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 42, se ne parla appena. In quanto poi a Marsilio Bresciano, mandato a sostituire provvisoriamente il vescovo di Giurino, non altro ci è dato conoscere che il nome vero ed intero da due documenti del tempo, cioè l'approvazione dei capitoli o convenzioni della notte del 9 al 10 ottobre 13[illegible], tra il comune di Firenze e Carlo di Durazzo, di cui abbiamo già parlato (vedi sopra p. 87, nota 1), e una dichiarazione di Giovanni Bano, capo degli Ungheri, al quale pure abbiamo accennato ivi stesso, procuratore del re d'Ungheria, fatta ai sindaci del comune di Firenze relativamente a un mutuo di 40,000 fiorini d'oro. Da questi due atti stipulati in Villa Strove nel contado di Siena, apparisce quel tal Marsilio " Marsilius de Gonfaloneriis de Brixia " e nel secondo, nel quale è prima di tutte la firma del vescovo di Giurino, egli si firma subito dopo di lui, segno che era molto in vista presso la corte di Carlo. I predetti documenti sono nei *Capitoli del comune di Firenze*, più volte citati, vol. II, xiii, 59 e 62.

[2] *C* annota: " Andrea Sassoli e Lodovico Petramali, " imbasciatori a Carlo a Napoli ". Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: " .... Quo demum in populo audito " (cioè la rimozione di Giurino dell'ufficio e la nomina di Marsilio a sostituirlo) " tumultuatum est, concione mox ha- " bita, sententiam hancine dixere legatos ad regem qui " Iorinum excusatum irent mittendos ac veluti Marsi- " lium abnuerent: septembri igitur mense, Andreas Sa- " xolus et Ludovicus Petramalensis legati Neapolim " profecti sunt ".

277 e che tornassi ghelfo e ghibellino
ch'uscito fussi e chi fallito havesse
pena portassi e non stesse a confino,
280 e che volia ch'al tucto se partisse
el vescovo vicar, perchè volia
che per suo cancellier del regnio gisse.
283 Dispiacque a molti e crebbe la resia
per la facta risposta en del cassare
che del vicar predetto facta havia,
286 e che novo vicar dovia mandare,
el qual sarebbe signior franco e giusto,
che ragione e giustizia dovia fare.
289 O quanto grave, noioso e ingiusto
a molti de' miei fu cotal decreto,
però che non gli andava bene a gusto!
292 E di ciò fu alcun dei miei sì lieto
che la sua voglia non può ricoprire,
e tale sparla e tal se ne sta quieto
295 e tal s'alegra assai del suo partire[1].

Mur., 855

CAPITOLO X.

Capitulum decimum. De recessu domini Iauriensis, de primo rumore incepto ad domum Bovacci et de vilitate Domini Iacopi vicarii et aliorum.

G., 29 b

1 Figliuol, tu vedi ch'io so' ora al ponto
de mie fortune sì crudeli e prave,
e veramente io so' a l'uscio gionto,
4 e fo come colui che nella nave,
fortuneggiando da venti percosso,
smarrito sta e con prece soave
7 a Dio se raccomanda, sì che possa
uscir di tal fortuna a salvamento
e di paura li trema la cossa.
10 Hor pon, figliol mio caro, intendimento
a quel ch'io te dico in questa rima,
et non mutar il tuo proponimento.
13 Io te dirò chi fu la cagion prima,

1. o ghibellino *D I* — 2. chi uscito *C* - chi poi fallisse *D F I* — 3. non fussi a *A B C F P*; non gisse a *D I* — 5. et vicar *B E* — 6. per *om. E* - cancellier] consiglier *C* — 7. l'eresia *D H* — 8. della facta risposta e del *E*; risposta e del *B C H* - en *om. A D F I*, Mur. *e P* — 9. facte *A D E I*, Mur. *e P* — 11. el qual signor sarebbe franco *A P* — 12. che] e *C* — 14. a molti fu de' miei cotal *C D I*; delli miei fu tal *E* — 15. a] al *H* — 19. si rallegra *D* — 26. ch'è nella *F* — 27 dai venti percossa *A E F I e* Mur. — 28. e *om. E H* - preci suavi *C D I* — 29. si raccomanda a Dio perchè lui possa *A P*; si raccomanda a Dio a ciò che *F*; si raccomanda a Dio sì che *E H e* Mur.; si raccomanda a Dio sin che *B*; si raccomanda a Dio finchè *C*; et si raccomanda a Dio si che *D*; e a Dio si *I* — 31. e di passar li trema la corsa *H* — 32. caro *om. C* — 33. dirò *A B C D F I P* — 34. tuo] suo *A* — 35. ti dico che *E*

[1] Vedi il sunto dell'Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "... Quis [legatis] benigne Rex Iorinum prorsus amovisse inquit ac ipsum Regni cancellarium adscivisse, "postremo Guelfum seu Ghibellinum redire in patriam "velle, tum qui deliquisset penam subire. Quo demum "responso cognito, Arretii cives per partes gaudere "admodum, per partes vero dolere ceperunt". Vedi anche Bonincontri, *Annales*, loc. cit., 40.

e chi potiva al mio mal[e] dar rimedio,
de mia adversità chi bene stima.
16 Quei ch'ebber della pace sí gran tedio
e de' tornati hebber tanto dolore,
che dentro e fuor di me facian resedio [1],
19 non potevan celar loro amarore
ne' miei consigli, che per riformarme
faciva fare il mio caro signiore,
22 chè certi sessantin volean recarme
a un consiglio usato a tirannia,
e a lor senno pur volian guidarme [2].
25 Lor colorato dir con fellonia
fu cognosciuto, sì che non s'ottenne
in più consigli che 'l signor facia.
28 Poco da poi nel mal ponto venne
el successor vicar del re mandato,
di cui entrata gran festa si tenne [3].
31 A l'entrar suo li fu sopra portato
per Lodovico el gonfalon reale,
e di ciò fu per molti mormorato.

2. chi] che *E*; sì *DI* — 4. de'] di *I* - tornati] tormenti *DI* — 5. fuor facian da me *A* — 7. ne li miei *E*; miei] mai *B C* - per *om.* *E* - riformare Mur. — 10. a tirannia] in tirannia *ABCDFI*, Mur. *e* *P* — 15. in mio mal *F e* Mur.; in un mal *I* - ponto ei venne *AP* — 16. del] dal *H* — 17. della cui entrata gran feste *DFIP* — 18. suo] su *E* — 20. fu molt'anni mormorato *I*; per] da *AFP*;

[1] Risedio = residenza. (Vedi Redi, *Vocabolario di voci aretine* più volte citato).

[2] Vedasi a questo proposito Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 30: "Pulso Athenarum Duce, qui Florentiae Aretiique dominationem habuerat, Aretini, libertate recepta, viros sexaginta delegerunt, quorum consilio respublica gubernaretur. Hi fuerunt clarissimi viri, et divitiis sapientiaque in ea urbe praestantes, quorum prudentia gubernata civitas longo tempore conquievit. Post multos demum annos, cum defunctis plerisque senioribus, iuvenes in pàrentum loco successissent, contentiones, simultatesque exortae pristinam concordiam deleverunt, nec prius certandi finis, quam inter se divisi alteros alteri pepulerunt. Per eorum divisiones insurgens nobilitas alterique inhaerens parti, favore plebis immodico, iam prope dominabatur. Hi Carolum vocantes, dominationem urbis illi tradiderunt etc.„. Furon dunque i Sessanta, i quali erano ormai molto degeneri da' loro predecessori, la causa principale delle discordie civili col loro cattivo governo.

[3] Dopochè Marsilio Gonfalonieri da Brescia non piacque al popolo aretino e svergognato, come dice il De Bonis (*op. cit.*, canto 4°), "ritornò a Napoli a pappare„, gli Aretini — parole dello stesso De Bonis —: "riprovarsi da co' a dimandare | l'altro vicaro alle lor voglie unito. | Ma per li nostri peccati fu exaudito | et il proposito loro et il loro ello | c'a disformato questo nostro sito„. Il cod. *G* annota: "Introitus Domini Iacobi Caracioli„. Questo avvenne nel 6 giugno 1381. Vedi anche Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 42: "Ille [Carlo di Durazzo] vero, detestatus illius [del vescovo di Giurino] malignitatem, successorem praefecto misit Iacobum Carazolum neapolitanum etc.„ e *Commentarius*, etc. loc. cit., 915. Ivi si accenna anche al tumulto avvenuto in Arezzo all'arrivo di questo nuovo vicario che riconduceva anche seco gli esuli in patria: "praeliaque per urbem commissa etc.„. Vedasi anche il sunto di questi versi in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Iacobus interea Carracenus ab rege Carolo cum imperio Arretium missus est. Qui siquidem vexillo regio desuper illato a Ludovico petramalensi maxima pompa urbem ingreditur, tametsi huncine honorem multi damnaverint etc.„. Contro il vicario Jacopo Caracciolo scaglia spesso i suoi più acuti strali il nostro ser Bartolomeo da questo capitolo X fino al XX *passim*; il De Bonis (*op. cit.*, canto 38°) dice che, invece di mantenerlo in Arezzo, il re Carlo dovria farlo mangiare ai cani della città.

La data del suo ingresso in Arezzo sembra quella che abbiamo detto. Ser Naddo da Montecatini (*op. cit.*, loc. cit., p. 34), dice che ne' giorni 15, 17 e 18 ottobre il nuovo vicario entrò in tenuta della città. Per cui sarebbe stato circa quattro mesi aspettando d'avere il pieno possesso. E anch'egli accenna, sebbene soltanto di sfuggita, alla parzialità del Caracciolo con le parole: "e perchè vedeva non poter far d'Arezzo come di terra guelfa„. Il De Bonis (*op. cit.*, canto 5°) assegna al fatto della presa di possesso d'Arezzo la data 18 di dicembre: "Lasso ello mille trecento octantuno | de dicembre a diciotto dì del mese, | la sacrata memoria triste d'uno | jacomo caracciolo si prese | la signoria d'Areçọ, alla malora | per lo re Karlo et de tucto el paese„. Nè a noi sembra discordare dal sopra nominato ser Naddo, perchè quegli non considera avvenuta la presa assoluta di possesso, se non quando fu definitivamente sedato il tumulto sorto nella partenza del vescovo di Giurino, ma di un tal fatto parleremo più avanti, il 13 novembre

34 Non si pensava nel futuro male,
che costui era la mala radice
di mia adversità perpetuale.
37 In sua venuta si mostrò felice,
pacifico, senza ira e mansueto,
non partïale, e per ciascun fenice.
40 E 'l popul mio si mostrò sì lieto
di sua venuta e poi della sua scorta,
vedendo tolto il precorso decreto.
43 Questo anzi dì faciva aprir la porta,
e la sera serrare al primo sonno,
monstrando che paura fussi morta.
G., 30 a 46 Ai cittadini ch'a parlar gli vanno
era piacente el traditor pugliese,
che cusì tutti per usanza fanno.
49 Questo monstrò, nel consiglio, palese
esser venuto sol per darmi pace
e de cessar l'angustie e le mie spese.
52 Voler monstrava quel che a me più piace
de reformar in stato d'ugual parte,
secondo il dir d'alcun che qui si tace [1]
55 Costui con sua losinghevol arte
richiese de' denar simoneggiando
pria Pretamala, e poi rivolse carte.
58 Non andava costui ponto gridando,
ma con frode e malitia provedia
che tornasser color, ch'eron in bando,
61 per observare el precepto ch'havia
in secreto dal re di dare in fondo
Mur., 856 ghibellin tutti, sì come da pria [2].

5. et senza *B C D I* — 6. e non *D* — 7. mio se ne mostrò *F*; mio allor mostrossi *A* — 8. della] di *E* — 9. il pauroso vieto *A B C D F I*, Mur. *e P* — 10. Questi anzi dì facian *B*: avanti dì *D I*; faciendo *C* — 11. e serrare quando a letto gl'huomini stanno *D I*. sonno] sono *A*; banno *B C P*. — 13. Ai] I *A B C* — 14. piaciuto *E* — 15. cusì] questo *B C* — fanno] l'hanno *A B C P* — 16. Questi *H* — 18. l'angoscie *A F P*; l'angoscie a le *B C D I* — 20. di raffermar lo stato *D I*; in stato] tosto *H e* Mur. — 22. con prava e lusinghevol *D I*; con la sua *F* — 23. denar sì motteggiando *D*; di donar sì motteggiando *I*; timoreggiando *E* — 29. di] per *E*

[1] Vedi il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit: ".... "In primis igitur simulator scelestus vicegerens haudquaquam factiosum sed pacificum finxit hominem. Populus autem, quasi homine austero amoto et qui flagitia horrebat Iorino, ob hec letari, Iacobus ad hec, "ceu omnis suspicio obesset, Arretij portas ante diem "recludi, at prima noctis vigilia claudi imperat, pacem "subinde firmari [illegible] velle ait [illegible] crimina, post "hec sedare civium, urbis regimen componere, honera "ad postremum auferre, bono eque ac ignavo perbenignus habebatur, ea arte ac proditione in perniciem "usus „.

[2] Non era cosa ben certa, ma si mormorava che il nuovo vicario reale avesse a parole l'incarico di mettere e mantenere la pace tra le fazioni; ma si affermava che in realtà dovesse sacrificare ai Guelfi i Ghibellini. Ser Bartolomeo non lo mormora, lo grida a gran voce in questo capitolo (vv. 1-75 e 154-174), come pure altrove. Dei fatti molti e vari che accadono tra la venuta del Caracciolo e l'arrivo della compagnia di san Giorgio, il Bruni se la cava con poche righe, non dicendone quasi niente (vol. III, p. 42). Abbiamo un documento della parzialità del Carracciolo per i Guelfi, secondo accordo preso col re Carlo, suo signore, in una lettera di quel re, diretta da Napoli al comune di Firenze (1385, aprile 11), in cui si notano queste parole: "Ceterum exuberante circa vos et benivolentiam vestram "spe nostra certissima, scientes, quod ipse Iacobus qui "gessit in civitate predicta Aretii pro parte nostra vicariatus offitium, aliquas donationes, venditiones, alienationes et contractus fecit certis benemeritis de Parte "guelfa, amicis equidem nostre Maiestatis et vestris, de "bonis et rebus nonnullorum rebellium ipsius Maiestatis nostrae; propterea vos rogamus actente, quod non "permictatis quod in dictis bonis novitas ulla fiat etc. „. Vedi i cit. *Capitoli del comune di Firenze*, vol. II, XV, 1.

64 e per menarli, figliol, tutti a tondo,
mosse con lui, ei ci verrà da poi,
quel Villanuccio, che non fosse al mondo
67 nato già mai! et con li altri suoi
sollecitò con diversi colori
che 'l cassaretto fussi dato a llui [1].
70 E mandò per color ch'eran de fuori,
che tornassero a lui securamente,
i quai tornar con gli usati furori.
73 Bostoli et Albergotti certamente
et Camaian con altri lor seguaci,
come fallito non havesser niente.
76 Costoro, come can sempre mordaci,
andavan menacciando questo e quello,
facendo ei boni a llor parer mendaci [2].
79 E seguitando il proposito fello,
volendosi partire il padre degnio
e rassegnar la guardia del castello [3],
82 presente lui, con oltraggioso sdegno
quel da Castel gli pose mano al pecto,
che di mirarlo già non era degnio [4].

---

2. con grand'astutia poi messe colui *D I*; misse colui et vi era da *B C*; mosse colui che ci *P* - ei] e *A H*: chi Mur. — 3. Villanaccio *D I* — 4. e poi con gli *D F I e* Mur. — 9. e quei *C D I* — 11. ei Camaian con gl' altri *D E F I* — 12. non] m' *A E H P*; ne *B* — 13. Come cani costor sempre *I* — 15. a llor] allhor *F*; al *H* - parer] piacer *E* — 18. e] per *A B C D I P* - guardia] donna *D I* — 19. a lui *D I* - con oltraggio e con sdegno *B C*; oltraggiato *E* — 20. da] del *A B C*, Mur. *e P*

[1] Vedi il sunto in Alessi, ***ms. cit.***, loc. cit.: .... "Ceterum plusculis exactis diebus, petramalenses pecuniam poposcit, at contraria arte nec cuiquam imperiosus, verum malis artibus imbutus dolove, exules "reverti operam dabat, eidem namque ab rege imperatum fuerat, semotis arbitris, gibellinam factionem omnem prorsus perditum ire; is Villanucium armis adesse "decernere et ex regno accire, porro cum factionis amice "guelfe civibus cassere'tum eidem tradi poscebat „. Questo Villanuccio, di cui qui si fa menzione, è Villanuccio da Buonforte, condottiero di ventura. Vedi la presente *Cronica*, più innanzi al cap. XV, vv. 31-33: "E quei de fuor cridavan: non ferite | perch'è da Boniforte Villanuccio |, dal re mandato con bolle fornite „. Donde anche apparisce esser egli stato mandato dal re Carlo, si intende, per sollecitazione del suo vicario. Intorno a lui può vedersi anche Ricotti, ***Storia delle compagnie di ventura in Italia***, Torino 1847, vol. I, p. 180, il quale dice che Villanuccio di Villafranca era condottiero della compagnia dell'Uncino e racconta che Alberico da Barbiano colla sua compagnia aveva a Carlo di Durazzo sottomesso Gubbio e Arezzo e gli era stato potentissimo braccio al raggiungimento de' suoi disegni. Presa poi Napoli dal Durazzo, Alberico corse ad Arezzo per mantenerla sotto la devozione di Carlo contro gli sforzi della fazione guelfa(!) la quale aveva costretto il regio vicario a ritirarsi nella fortezza e aggiunge: "Bentosto, come a convegno, si trovarono raccolte pel medesimo fine sotto Arezzo, oltre "le genti del Barbiano, quelle della compagnia dell'Uncino, testè formata da un Villanozzo da Villafranca "ecc. „. In Bruni, *St. Fior.*, loc. cit., se ne accenna soltanto l'arrivo: ".... Nec multo post aliae copiae non minores supervenere, quibus praeerat Villanuccius etc. „.

[2] Vedi il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Inpunem ad hec quemquam exulem fore de industria decrevit. Camaiani igitur, Bostoli, Albergotti "ac ceteri factionis eius reversi, qui siquidem ac veluti "innoxii eadem insolentia ac flagitio cuilibuit minitari „.

[3] *C* annota: "Giurino reggente detto si parte e "consegna la roccha al Caracceno, detto messer Francesco dottor di leggi „.

[4] *F* annota: "Nofri da Castello „. Vedi anche De Bonis, canto 5°. È da riferirsi, per meglio intendere, quello che narra un certo Antonio Albergotti, il quale essendo stato chiamato nel 1389 a testimoniare in una quistione tra il Comune e alcuni cittadini, dichiara, che "nell'anno mille trecento ottantuno, di xiii di "novembre, nel palatio che alora habitavano i Priori "de Arezzo, fuorono certe parole tra misser lo vescovo di Giurino, vicaro ch'era stato del re Carlo, "et Nofrio da Castello, per le quali parole certi citadini rumoreggiaro e corsaro la terra, et a dì xv "del dicto mese ei detti cittadini combattero el cassero grande, ch'era misser Iacopo Caracciolo, vicaro "del detto re Karlo cum certi altri cittadini, et vensorlo et robbarlo; per la quale chosa el dicto misser "Iacopo cum li detti cittadini ch'erano col lui se redussero nel cassaretto picholo, e alora mandò el dicto

85 Questo dovia recarselo a dispecto,
per riverentia del passato offitio,
e perchè in sua presentia fu 'l difecto
88 che dovea di lui fare sacrifitio
di iustitia real per haver pregio,
e per non dare al mal fare inditio.
91 Stettesi queto per suo gran dispregio,
e perchè tenia mano a cotal fallo,
per sua promessa fatta nel collegio.
94 Alhor, figliolo, si comenciò 'l ballo [1],
però che Ludovico come drago
diss': io non monti già mai a cavallo,
97 se de Nofro punir non me n'appago,
sicome si convien a tal ragazo,
che del suo sangue ai can farò far lago [2],
100 o amazarlo come se dia pazo,
ch'ha ardimento far o dir vergogna
di tal signor, presente miser Azo [3].

2. riverentia] ricordanza *D I* — 3. 'l *om A B C P*; 'l] sì *E* - 5. di] che *E* - reale cotal fregio *I*; per cotal fregio *D* — 6. dare anco al *D I*; al suo mal *P*; del suo mal *F* — 7. queto] questo *E I* — 10. s'incominciò *C D F I* — 12. monti più a *D*; monto *E* - mai] più *I* — 13. punir io non mi pago *D F I*; punir io non me appago Mur.; non me ne pago *A B C P* — 15. sangue ne farò un lago *A B C P*; sangue ho fatto fare un lago *D I* — 16. amazarlo o punirlo da pazo *D I*; mazzarollo come se dee pazo Mur.; ammazzare' te come *A P*; amazarte *B C F* — 17. ch'hai ordinato *A B C F P*; ardimento] ordinato *D I* - far udir *D I* - vergogna] menzogna *F*

" misser Iacopo al conte Alberigo capitano de la compagnia di sancto Giorgio, che lli piacesse cum sua " brigata venire a soccorrarlo, e chosì venne. Et a " dì xviii di dicto mese gli mise el dicto misser Iacopo " nella dicta città de Arezo per la porta di sancto Alberto, et corsaro et rubaro la dicta terra, et in essa " stettero dal dicto dì xviii di novembre per fino a dì " viiii° de giugno proximo che seguitò, il quale dì la " relasaro nelle mani del dicto misser Iacobo „ (Arch. Comunali di Arezzo, *Provisiones*, 1385-1506 c. 28 *t*). Non c'è dubbio che questo Nofri di cui qui si parla sia Nofri da Castello e non Nofri Camaiani, come vuole Bastiano d'Arezzo, *Storia d'Arezzo, ms.* 6 della Biblioteca della Fraternità dei Laici di questa città, c. 32 *r* per la testimonianza che abbiamo citato. Quanto a Bastiano sappiamo che visse nella seconda metà del secolo XV, e la prima del XVI (Vedasi intorno a lui la Avvertenza al *Racconto della Ribellione aretina del 1502, tratto* ecc. in questa ristampa dei *RR. II. SS.* del Muratori, Tomo XXIV, Parte 1ª, p. 157). Il sospetto che già si aveva sul Caracciolo, che volesse aiutare i Guelfi, acquistò così credito, perchè egli non punì Nofri da Castello, che insultò il Giurinese, mentre lasciava la città. L'atto partigiano e vile dette luogo a una prima zuffa tra Guelfi e Ghibellini (13 novembre 1381).

[1] Vedi Bruni, *op. cit.*, loc. cit., " .... Saconis filii " et agnati et Ubertini ac tota illa gibellinorum factio, " sentientes novi praefecti adventum, magnam multitudinem ex castellis clientelisque suis in urbem contraxerunt, paratique et structi ad omnem motum perstabant. Itaque cum praefectus novus ad urbem venisset, et in abscessu veteris praefecti, vim illi afferre " quidam pararent, moventes illi arma, ad aedes illorum qui redierant descurrerunt, et quamquam resistebatur egregie, tamen, quia copias illi permagnas habebant iampridem contractas atque paratas, tandem " pervicerunt, pulsique adversarii ad arcem novumque " praefectum se receperunt „.

[2] Vedi Dante, *Purg.*, V, vv. 83-84. Ludovico di cui qui si parla è Ludovico da Pietramala, uno dei figli di messer Piero. Vedasi Appendice alla presente *Cronica*, documento num. 12: " .... Messer Piero da Pietramala suddetto hebbe quattro figli: Marco, Guido, Agnelo " Lodovico, i quali furono suoi heredi e tennono Sorci " ecc. Furono cacciati di signoria.... Marco, Guido, " Agnolo e Lodovico furono cacciati da Sorci nel 1381. " Agnolo e Lodovico morirono nell'esilio di quivi a " poco tempo „.

[3] Vedi il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: " " ....Dum hec interea agebantur, Iorinus abire illinc cupiens atque arcem tradere, a vecordi quopiam Hoenofrio " manus pectori infertur. Quam rem egre ferens Ludovicus petramalensis acrioribus verbis in scelestum " virum usus ac cedem pavido, Azone coram Ubertino " minitans, tum ne qua Iorino iniuria inferretur, tum " quia gibellinis amicus fuerat, non tamen factionis " adverse iniuria ipsum cum amicis ad Anglare usque oppidum comitatus est, etc. „. Grande importanza aveva presso il suo partito Azzo degli Ubertini, tanto che era il rappresentante di esso. Ciò si desume anche dallo Stefani. Vedasi la dottissima Prefazione alle sue *Croniche*, già citata, loc. cit. Ivi è detto che nel 1380 lo Stefani partecipa in Firenze a un consiglio di richiesti e intorno alla condotta da tenere con gli Aretini propone: " Super " facto Aretinorum mittatur pro domino Azone et pro " oratoribus Aretinorum qui veniant huc etc. „. E la notizia è tolta dall'Arch. di Stato di Firenze, *Consulte e Pratiche*. Reg. 18. c. 131ᵗ, 3 luglio 1380.

E' non rispose e non fè più rampogna.
Gli animi si turbar tucti per questo:
cusì fuss' elli stato in la Borgogna[1]!
Alhor fu Ludovico coi suoi presto
per dar scorta a miser de Iurino,
perchè non fussi da verun molesto[2],
perch'ei fo padre d'ogni ghibellino,
bench'esso non facessi che potiva
contro di ciascun ghelfo bostolino.
Degna cosa è che talhor se riceva
graveza per la non facta iustitia,
che non caggia ad altrui per leva leva.
Chè perch'ei desse a' Bostoli tristitia
di quella morte che oscura far fece,
a un de lor, ch'aviva la militia
el qual di nominar hor non mi lece,
ma tu sai ben, figliol, però chi era
e se l'opere sue fur dritte o biece[3];
se ver trovava quel che ditto gli era,
e de ciò hebbe ragionevol prova,
doviali punir tucti in una schiera,
e poi che morta havessi quella cova,
era sanato e d'alcun rimanente
non me saria curato tre boglie ova[4].
Era nel casser grande molta gente[5],
quando 'l signor che ho detto si partiva;
Bartolomeo in forma apariscente
alcun seguace bostolin prendiva
lui per la briglia, che non gisse fuora,

4. presto] queto *H* — 5. dar la scorta *A P*: far la scorta *C D I* - da Zurino *F*; de Iurito *B*; di Iarino *C*; da Turino *I* — 6. fussi d'haver un molesto *H*; verun] nessun *E* — 7. perchè fu padre degnio ghibellino *A*; ei *om.* *B C D E F I P* — 8. egli non *C D I* facesse capotesto *H* — 9. ciaschedun ghelfo o *C* — 12. cangia *I* - d'altrui *H* — 13. qual perchè desse al Bostolin *I*; al Bostolin *F*, Mur. *e* *P*; a Bostolin *B C D H*; ei *om.* *B C D* — 15. ch'havea *B C*; ch'havean *D I* - malitia *C D I* — 16. di *om.* *A B D E F I*, Mur. *e* *P* - mi *om.* *D* — 18. et così l'opere sue for liete e *D*; et così l'opre sue fan liete e *I* dritte] liete *A B F P* — 21. in] a *D I* — 22. Chè se lui morta *D F I* — 23. ero io sanato *D I* - et alcun *I* — 24. curato di tre ova *A B P* — 26. ch'è detto *E*; che *om.* *H* — 29. gisse] giva *E*

[1] Borgognone era il vescovo di Giurino, per cui, se l'insulto che Nofro da Castello gli fece, non in Arezzo, ma glielo avesse fatto nella sua terra natale, vuol dire il poeta, non sarebbe uscito vivo dalle mani dei Borgognoni. Fu dunque vile, perchè si approfittò che il vescovo era forestiero.

[2] Lodovico da Pietramala ed Azzo degli Ubertini accompagnarono il vescovo di Giurino fino ad Anghiari, come risulta da questo stesso capitolo, ai vv. 179 sgg. e più dal sunto che ne fa l'Alessi (*ms. cit.*, loc. cit.) ove dice: "..... Carracenus Azzonem ac Ludovicum "qui cum Iorino iverant accivit etc. „

[3] Vedi capitolo precedente, vv. 151 e sgg. "Quattro "ne fe pigliare allhor di questi | el cavallier è uno etc. „. Il De Bonis (*ms. cit.*, canto 46°), nomina alcuni morti di morte violenta e fra questi anche Bostolo d'Arezzo. Il cod. *C* a questo punto nota: "Racconta la morte "di uno delli Bostoli, fattali dare dal detto potestà o "vicario dell'Imperatore „. Vedi anche Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., p. 34 "..... e fu nemico "de' Guelfi, perocchè fece morire in prigione Messer Bo- "stolino ed un suo nipote Guelfi, che furono quelli "che diedero Arezzo al re Carlo etc. „.

[4] "Tre boglie ova „ vale "punto, niente affatto „: "boglie „ vuol dire "marcie, andate a male „.

[5] Il cassero di San Donato, nel poggio di San Donato, avanti al quale era una piazza, come rilevasi dal *Consiglio e parlamento per la sottomissione d'Arezzo al comune di Firenze*, documento del 29-30 marzo 1385 da noi pubblicato nell'Appendice II agli *Annales Aretinorum* (Muratori, *RR. II SS.* — nuova edizione — Tomo XXIV, parte I, p. 107): "Acta fuerunt pre- "dicta in civitate Aretij, in platea existenti in cit- "tadella et apud casserum dicte civitatis „.

se prima ei suoi denar non gli rendiva [1].
133 Io cresi ben, figliol, che in quell' hora
per tale ingiuria ch' alhor fosse spenta
la setta loro, perchè: mora, mora!
136 gridavan tucti senza nulla infenta
miei cittadini, e con le pietre in mano
monstravon di voler dieci per trenta [2].
139 Tutti fuggendo nel palazo vano [3],
Bostoli et Albergotti e loro amici,
e per la piaza niente restano.
142 Io so ben, padre, ch'è come tu dici,
però che io fui presente a quella tresca,
che di novembre fu al tre e dieci [4].
145 Pregoti, figliol mio, che non ti incresca,
se ti rampongno, che con gli altri tucti
voi non volesti una vil fava fresca [5],
148 chè potevate a lor gli ultimi lucti
senza troppa contesa far provare,
e i miei nemici in tucto far distructi.
151 Partissi il padre senza più restare,
acompagniato da Petramaleschi,
e reposossi alcun dì ad Anghiare [6].
154 Caro mio padre, prima che tu eschi
d'esta materia fa' che non gavazoli
e la mia mente un poco me rinfreschi.

3 ch'alhor] tutta *DFI* — 4. perchè ognun: mora *ADIP*; loro per ognun: mora *B* — 5. nulla] alcuna *ABF*, Mur. *e P* — 6. e i cittadini con *DI*: e *om.* *AB* — 8. fuggendo là nel palazzo in vano *D* - vano] in vano *I*. — 9. et *om.* *ABDFP* - e *om.* *EI* — 10. piazza si cercava invano *E*; niente resta vano *P*; — 12. perchè io *F*; che *om.* Mur. — 13. fu là oltre a dieci *DI*; fu a' tre e a' dieci *E* — 15. s'io ti *ABDEFHI* - rapongho s'insiemi alior tutti *D*; rapongo insieme a lor tutti *I* — 16. vil] sol *ABDFHIP* — 19. e *om.* *B* - i *om.* *EH* — 22. per alcun *ADFI* - ad *om* *DFI* — 24. gavaccioli *F*; guazzoli *H*; gavozzoli *E*

[1] Bartolomeo fu figlio di messer Magio da Pietramala. Venne cacciato da Anghiari, suo castello, nel 1384. Vedasi Appendice alla presente *Cronica*, documento sopra citato num. 12.

[2] Vedi DANTE, *Parad.*, VIII, v. 75. Vedi anche il sunto in ALESSI, *ms. cit.*, loc. cit.: .... "Verum illo ab "Arretio abscendente XIII[a] novembris, pluribus iam in "maiori arce coactis" — "nella parte del presule" aggiunge B[illegible], *ms. cit*, c. 3 — "Bartolomeus petra"malensis, frenis equi interceptis, detinet ne egredi pos"sit, id namque facinus bostoline factionis amici patrati "sunt, ac ni pecuniam restitueret, illum abire dum abne"gant, seditio in populo oborta est. Cives lapides ca"pere ac in bostolinos amicosve, tum in albergottos "eodem proclamare etc.".

[3] Questo palazzo di cui si parla è il Palagio del Comune, già abitazione del potestà, ove fino dal 5 dicembre dell'anno avanti era insediato il vescovo di Giurino (vedi addietro p. 88, nota 1).

[4] Vedi il ricordo di Simo d'Ubertino, che si ritrovò al fatto, in PASQUI, *op. cit.*, p. [illegible]: "Memoria che "mercordì XIII di novembre mille CCCLXXXI si levò "rumore in Arezzo per casgione d'uno vicaro ch'era in "Arezzo per lo re Carlo per fine a quel dì, el quale era "veschovo de Giurino: e perchè certi cittadini d'Arezzo, "comme sono i Bostoli et Albergotti, se tenieno d'esser "deserviti da lui, et Camaiani, quando fu per partirsi "d'Arezzo con sue some d'arnese, si gli volsero fare "novetà, perchè la terra si levò a rumore, e ongni "persona andò sotto arme, et ghelfi et ghibellini con "quelli de la casa da Petramala et de la casa degli "Ubertini, et parte di guelfi n'andaro nel cassero e "parte ne rimase di fore del cassero insiemi con quelli "da Petramala e degli Ubertini e de' ghibellini, e stet"tero armati per fine che fu venardì mattina, che quelli "del cassero uscirono fore armata mano per combattere: "e robbaro la mia casa, et arseno alcuna et misere foco "nella mia etc.". Vedi anche poi, quanto al fatto in generale, BRUNI, *op. cit.*, loc. cit.,

[5] Qui ser Bartolomeo dice apertamente di aver preso parte alla dimostrazione che fu fatta in Arezzo alla partenza del vicario del re Carlo, il vescovo di Giurino, e di essere stato fra i difensori del vescovo, ma confessa candidamente che lui e tutti gli altri della sua specie non valsero proprio niente (Vedasi la Introduzione alla presente *Cronica*, p. XI e nota 2).

[6] Anghiari era di messer Bartolomeo da Pietramala, come è detto sopra alla nota 1.

157 Dimmi che fece Iacomo Carazoli,
si invilire paura o tradimento,
o se così i pugliesi fan tramazzoli.
160 E' non parria ch'havessi sentimento
d'homo sensato et fra gli altri grande,
chè sol la vista dovia dar pavento.
163 Figliol, diss'egli, già di tal vivande,[1]
t'ho detto prima non molto da longue
et hor vo' satisfar a tue domande.
166 Di certo questo vo' che tu repogne
che raguagliato si partì di Puglia
de ciò ch'ei fece et empissi le pogne.
169 Poi fece anchor coi Bostolin guasbuglia,
ricevette danar, e fu con loro
traditor ver ch'havessi al cor la guglia.
172 Non per paura, ma per brama d'oro
monstrò viltà e servò sua promessa,
cusì son fatti nel pugliese coro[2].
175 In quel dì poi, come nona s'appressa,
havendo dentro ei Bostoli con seco
e gli Albergotti e tutta lor trasmessa[3],
178 mandò di fuori col voler suo bieco c. 31 b
per miser Azzo et poi per Ludovico[4],
ch'eron con loro amici tucti meco,
181 ch'andasser ciascheduno come amico,
perchè voliva con lor consigliare,
o forse usare lor costume antico.

---

1. Iacopo Caraccioli *B D E H*, Mur. *e P*: Iacobo *A* — 2. se 'l fece per paura *A P*: s'invilì per paura *D E F I e* Mur. — 3. i *om. B E H e* Mur. — 4. parea *D F H I* — 5. sensato nè parea huomo grande *D I* e ch'è fra Mur. [illegible] nè *F*: fra] infra *A P* — 6. spavento *E H I* — 7. vivanda *E* — 8. longa *F*; longe *A* — 9. hor vo'] che vo' *D*: che voglio *I* - a tal dimanda *E*: tue] vo *A* — 10. di questo certo vo' che tu reponga *E*: tu reponga *A C*: tu ne ponga *B* — 13. dico che fece poi i Bostolini *D* - garbuglia *A B E F I*, Mur. *e P* — 15. al suo cuor gruglia *I*: al ii *A B* - al suo *D* - l'agugli *F*, Mur. *e P* — 18. coro] coloro *H* — 20. i Bostolin *D H* — 21. tutta la tramessa *D E*: lor franchessa *B*: tramessa *F H e* Mur. — 23. e per il buon Lodovico *D*: et il buon Lodovico *I*: poi *om B* — 25. che ciascheduno andasse *F*: andasse *D I* — 27 e forse usare il suo *D I* - usare il lor *A B F*

[1] A proposito di queste ingenuità di forma, di queste metafore tolte quasi tutte dalla vita quotidiana e tanto usate nei cronisti rimati di questo secolo, vedasi in Marchetti, *op. cit.*, p. 65. I fatti dolorosi e noiosi diventano, egli dice, *amare vivande*, *mortifere* [illegible], *strani sapori*, *acerbe bevande*, a tal punto che Giovanni Santi nel suo colossale poema su Federigo da Montefeltro chiama *bocconi acerbi e amari* la sconfitta del duca Alfonso di Calabria.

[2] Vedi il tratto in [illegible], *ms. cit.*, loc. cit.: "Quo metu perculsi (avendolo il popolo colle pietre in mano minacciato [illegible], come è detto nella presente *Cronaca*). [illegible] omnes confugere, re ob pusilla [illegible] sedata, nam fato seu benignitate id factum sit, mortem, qua facile omnis seditio sedanda fuerat, evasere flagitiosi. Iacobus Carracciolus tum his territus, homo longissimi corporis obstupuit, sed quia eo animo ex Neapoli advenerat proditor, pecunia a bostolis accepta, partibus illorum accedens, auro non timore correptus est etc.„. Qui come abbiamo notato sopra (p. 100, nota 2), il poeta dice chiaramente che il nuovo vicario aveva a parole l'incarico di mettere e mantenere la pace tra le fazioni: ma che in realtà doveva sacrificare ai Guelfi i Ghibellini.

[3] Manicaretto fatto di carne battuta colla giunta delle uova e dell'agro. È vocabolo comunissimo fra gli Aretini. I Fiorentini dicono "ammorsellato„. Questo vocabolo di *tramessa* degli Aretini credo che abbia origine dalla voce "entrements„ dei Francesi, che significa quelle piccole vivande che si mettono in tavola fra un servito e l'altro. Il servito da' nostri antichi fu detto "messo„. Redi, *Vocabolario* citato, alla voce "trasmessa„.

[4] Sono quelli che, come abbiamo già detto (vedi p. 103, nota 2) erano andati a far scorta al vescovo di Giunino, "perchè non fosse da verun molesto„.

184 E' quai deliberar di non andare,
temendo forte di non esser colti
forse allo stretto, come s'usa fare[1].
187 Certamente, figliuol, non fur stolti,
e presen per partito di mandarve
doi cittadini cogniosciuti a' volti,
190 perchè non fa mestier di qui nomarve,
però tu sai, figliol, chi furon quelli,
e so' tenuto assai di meritarve.
193 Ei lor pensieri iniqui, rei et felli
se dimonstrar per l'opre seguite,
e come sempre fuor per me ribelli.
196 Mentre che l'ambasciate riferite
per li doi eran al vicar predetto,
detto fo a lui: O signor nostro, udite.
199 Ei ghibellin con furore e dispecto,
a popul sono a casa di Bovaccio[2],
et era ver, ma non con quello effecto
202 che detto fu per tal ch'hora mi taccio,
e ciò non l'insegnò Giustiniano
nè altra legge quale imparò vaccio.
205 Miser Iacopo alhor, che tenia mano
a tal mercato, subito levosse
e i suoi colleggiati non restàno.
208 ch'esso e ciaschun a più potere armosse,
et aperse la porta a gente d'arme,
che a lui fuggia per non haver percosse[3].

3. deliberorno non ve andare *A B P*: vi andare *D F I*. *e* MUR. — 4. furon tolti *H*: fur colti *E* — 5. e per esser per partito di mandarne *H*; partito a dimandare *A P*; mandare *B D F I* — 6. cittadini] capitani *A P* — 7. mestier qui nomare *A D F I P*; mestier qui di nomare *B* — 8. ch'io fui di quelli *E H*, *e* MUR. — 9. assai qui d'invitare *A B P*: assai qui di gridare *D F I* — 10. I lor pensieri iniqui et rei et *B* — 12. sempre *om.* *D* — 13. l'ambasciator *H* — 14. perchè du' eron *I* — 15. detto gli fu che il signor *D I*; fu lui: Signor, *A B P* — 16. ei] di MUR. — 17. con il popol sonno a casa di Buaccio *D I*: — 18. con] a *A D F I P* — 19. mi sfaccio *E* — 20. l'] gl' *F* — 21. nell'altra *D I* — 22. allor teneva *D I* — 24. restorno *D I* — 27. fuggian *A B D F I P*

[1] Vedi il sunto in ALESSI, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... "Verum ea die, circiter meridiem, iam amicitia Bostoli- "norum Albergottorumque fulctus, Carracenus Azzonem "ac Ludovicum qui cum Iorino iverant accivit, ac veluti "cum amicis quepiam consulturus. Verum illi, insi- "dias veriti, legatos duo cives missere etc. „. Il Carracciolo, simulando di voler comporre il dissidio appena nato, riunisce nel suo palazzo i rappresentanti delle due parti. Se non che, mentre ha luogo l'abboccamento, per la notizia menzognera, sparsa ad arte, che alcuni Ghibellini abbiano assaltato la casa dei Bovacci, ogni trattativa d'accordo viene troncata e fra le due fazioni incomincia una guerra civile aspra, sanguinosa, tremenda.

[2] Messer Bovaccio di Cecco di messer Bernardino Tagliabovi, la cui abitazione era quel vecchio edificio contiguo al palazzo comunale, dalla parte di via Ricasoli (PASQUI, *op. cit.*, p. 250, nota 218). Vedi anche il sunto in ALESSI, *ms. cit.*, c. 168 *r*:.... "Legati igitur "qui fraudem adversus Petramalenses machinabantur, "dum verba Carraceno enuptiant, confestim eidem se- "ditionem in populo obortam ac Bovaccium domi obsi- "dere relatum, sed ea res pessimum iureconsultum "Carracenum haud latebat, quippe que eius nutu facta "erat: igitur cum armatorum amica manu propere por- "tam aperuit atque equites ad se se fugientes intromittit "etc. „.

[3] D'ora in avanti il Carracciolo è apertamente e strettamente legato al Consiglio dei Sessanta, in cui siedono i caporioni dei Guelfi, che hanno ormai riunite in fascio tutte le loro forze, per meglio fronteggiare la fazione avversaria. Per ben tre giorni le piazze, le strade, i vicoli della città sembrano trasformati in un vero campo di battaglia, ove si combatte tra fratelli e fratelli all'ultimo sangue. In fine il partito dei Tarlati e degli Ubertini per i continui rinforzi che riceve dai Ghibellini del contado, prende il sopravvento; il partito invece dei Bostoli, Albergotti, Camaiani insieme col Carracciolo si ripiega sotto l'urto irrompente dei vincitori e ripara nella fortezza; cacciato anche da questa, si chiude, anzi si asserraglia dentro il casseretto, l'ultimo baluardo da cui tenterà l'estrema difesa.

211 Padre mio caro, piacciate ascoltarme,
e me riprende, se dal ver mi parto,
e vogli a tal dimanda satisfarme:
214 el popul tuo che sì non era sparto,
come disse colui, che domandava?
e chi prima cercò di fare squarto?
217 Caro figliuolo, ciaschedun mirava
vantaggiar nel compagno e più temendo
l'ingiuria fatta ch'ognun ricordava.
220 Per lo tuo dire, padre mio, comprendo G., 32 a
che l'una parte e l'altra havia timore
di quel, che sempre fu comunal mendo.
223 Quel ch'è offeso teme più dolore
recever da colui, che di far l'usa,
e chi offende teme del furore.
226 Così temendo ciaschedun s'accusa,
chè contra carità ciascuno excede
ch'ha la sua mente a oltreggiar diffusa.
229 Ludovico a robar prima si diede
casa di Simo[1] e fu vi ancor ferito,
perchè 'l furor di fuora al mal procede.
232 Hor non ce fusse giamai apparito,
volesse Idio, a farme tali scotti
quel che da me fu così reverito.
235 Allora furon nel borgo Albergotti
case affocate pur da' Sexantini
per vendetta de' già lor dati botti.
238 Carco di ciò fu dato ai ghibellini,
senza difecto havere in ciò commesso,
e ciò ti provo per quei cittadini.
241 Vanni di Chese ghibellin fu esso
e l'altro fu Andrea del Thegliuzo,
ch'agli Albergotti stavano da presso[2].

1. caro, deh piacciati *ADFP*: ad ascoltarme Mur. — 2. riprender *H* — 3. satisfare *B* — 4. tuo perch'era così sparto *DI* — 6. e perchè ogni hor cercava metter parte *D*: che prima di farsi squarto *E*: chi] che *AF* — 8. vanteggiar *ABDF*, Mur. *e P* - e] o *I* - più] pur *ABDF*, Mur. *e P* — 9. fatta ancor si ricordava *DI*; fatta ciaschun *ABF* — 12. commune al mendo *E* — 13. è più offeso *E* — 17. ciascheduno *DH* — 18. ch'ha] con *ABDFHIP* — 20. Fino *I* - et ivi fu ferito *DFI* - vi] lui *ABP*; ivi *H* — 21. precede *E* — 25. Alhora nel borgo fur delli Albergotti *DI* — 27. vendette *AB*, Mur. *e P* - dei lor già dati *DFI* — 31. de Clesse *H* — 32. fu ancho Andrea *AP* - de Tegliazzo *DI*; Tegluzzo *B* — 33. che fra gl'Albergotti *D*

[1] Vedi il ricordo di questo fatto in Pasqui, *op. cit.*, p. 90. Il nome di Ludovico non si legge nel ricordo citato di Simo di Ubertino, ma devesi avvertire che il manoscritto ha molte lacune e proprio là dove sono scritti alcuni nomi de' rubatori e incendiari della casa di lui che era una delle più ricche, come apparisce chiaramente dalle parole con le quali termina il racconto ch'ei fa del danno arrecatogli nella sommossa del mercoledì 13 novembre 1381: "e rubbaro la mia casa „ egli dice. "e "arseno alcuna et misero fuoco nella mia. Et fra gli altri "che furono a rubbare la mia casa fuoro misser Feo de.... "del Monte San Savino e fu el figliuolo del Tedino "da Fiorenza ch'à nome Simone e fu Domenico de.... "mugnaio etc.... „. Fu Simo figlio di Ubertino di Simo di Ubertino di Anghiramo, mercante di lana, donde il suo cognome *de Pannilineis*. Nell'esteso commercio che egli tenne in Arezzo e in Pisa, mise insieme un cospicuo patrimonio, come appare dal suo testamento (Vedi Arch. della Curia Aretina, *Inserto di diversi rogiti di ser Ristoro di Simone Ristori*, c. 51, e Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Carte di Santa Maria della Misericordia di Arezzo*).

[2] Vanni da Chese, il Sesantino ghibellino che bruciò le case il primo giorno del tumulto, è forse la

244 Figliol, se alcun dicesse: io te renunzo
del ver che i ghibellin poi fecer peggio,
ch'a molte case poi fecer far puzo,
247 consentelo, figliuol, perch'io non deggio
negare il vero e dei lor gran difecti,
ch'allor fuor facti et in ciò non falleggio.
250 O figliuoli invidiosi e maledetti,
che potevate haver tanta quïete
et havete tra voi tanti suspecti[1]!
253 Alhor per far le voglie tucte quete
l'un Ludovico et l'altro insieme giro[2],
ma quel non fu già bere da quella sete.
256 Quanto più penso e quanto più ce miro,
più mi sento di doglia il cor turbato,
e famme fare più mortal suspiro.
259 Però che 'l popul mio sì incitato
era a furor e ciascun non s'intende,
s'alcun di pace cercava tractato,
262 l'animo sempre al mal far più s'accende
e l'una parte e l'altra non se fida,
e buon amor fra lor non si comprende.
G., 32 b
265 Unita pace per ciascun se grida
e che lo stato tucto se riformi
per cittadini e chi non se confida.
268 Molte cagion, figliol, se tu non dormi,
notate l'hai, e già per quel venire
che fero i tre di fuor[3] non poi appormi
271 Securi furo nello stare e partire
e di ciò fu la petra e 'l lion rosso
biasmati assai per non voler fallire[4].

---

1. rentuzzo *ABDFIP*; renuntio *H*; smenuzzo Mur. — 2. el ver Mur., pel ver poi che i ghibellin fecer *H*· il ghibellin poi fece *D* — 3. fece *DI* — 4. figliol, ch'io *E*; io *om.* *ABDFI*, Mur. *e P* — 6. ch'allor fuor fatti et] aperto dico et *DI*; fuor fu *H* · folleggio *DHI* — 7. O] E *H*; Oh, figli, *E*; — 8. quietate *H* — 10. quietate *H* — 11. l'] se *E* — 12. quel che non fo *H* - fu bere di *DI*; già a bere di *AP* — 15. far con più *A* - più d'un mortal *DFI e* Mur. — 16. così *ADFI*, Mur. *e P* — 17. furor e e non mai s' *DI* — 22. Unica *EH* — 23. si raffermi *F* — 25. Metti a cagion *ABEFGH*, Mur. *e P* — 26. hai già notate per quel lor venire *DI* l'hai già *H* — 27. fecero i tre fuor *BI*; fer li *F*; fecer li *D* — 28. Se così fuoro *H*; Furon securi *D;* Fuor sicuri nel lor stare *I*; nello] nel lor *B*

stessa persona che il Chischi rammentato dal De Bonis (*op. cit.*, canto 9°): "Selvagno et l'ubriaco et malaghisi " parevano gran siri in quella corte ", [nella masnada dei Ghibellini] | "più che non fu fra i sessanta el Chisci "; Andrea del Tegliuzzo, ricordato nel verso seguente, è nominato in un documento del 1380, dicembre 21 — *Pagamento di 10.000 fiorini al sindaco sostituto di Carlo di Durazzo, Firenze nel palagio dei Priori* — così: "Andrea magistri Teghiuzzi civis aretinus " (*Capitoli del comune di Firenze* ecc. vol. II, XIII, 69).

[1] Anche in Guittone d'Arezzo (*op. cit.*, p. 45. "O " dolce terra artina ecc. ") è un'invettiva contro i nobili che la dilaniano colle discordie civili. Questo è uno dei molti passi notevoli da cui apparisce quanto equanime sia il nostro ser Bartolomeo. Vedasi a proposito di un tal suo pregio l'I n t r o d u z i o n e alla presente *Cronica*, p. XIII, e nota 1.

[2] Il primo Ludovico è Ludovico da Pietramala di cui abbiamo già fatto cenno di sopra alla nota 2 a p. 103, l'altro è Ludovico di messer Francesco degli Albergotti, che troviamo nominato nella *Elezione di Guglielmo vescovo di Giurino in sindaco di Carlo di Durazzo*, dell'anno 1380, ottobre 26, così: "Ludovicus domini Francisci de Albergottis " (*Capitoli* già citati, loc. cit., XIII, 65).

[3] Qui allude ai Bostoli, Albergotti e Camaiani (cf. coi vv. 70-75 e nota 2).

[4] I Tarlati e gli Ubertini; l'arme degli uni consisteva in sei pietre quadrate d'oro in campo azzurro, quella degli altri in un leone rosso rampante a sinistra

274 Al vero bene ciascun era grosso,
chi per lor vechio et usato costume Mur., 350
e chi per non saltar de fuor del fosso.
277 El buon vicar, che già non vedea lume,
benchè de fuor venisse per far vista
de trattar pace e poi revolse piume.
280 Tanto più penso in lui mio cor s'atrista
per li suo' inganni, e quanto più racordo,
più la mia mente teco se contrista.
283 Padre mio caro, al tuo parlar m'accordo,
perch'io il viddi e sua virtù conobbi
poco dinanzi, di che non mi scordo [1].
286 et anco dir di lui convien ch'io sgobbi
di sua viltà e di sua tradimenti,
e de l'empir che fece d'oro i gobbi.
289 Si però, padre, di cor ti lamenti
con meco forte, non è maraviglia,
considerando li suoi argomenti.
292 El buon signior fa buona la famiglia,
e s'ella è ria, giustamente gastiga,
e s'elli è rio, a essa si somiglia.
295 Per altrui detto non esce di riga
el buon maestro el suo discente batte,
e sue lusinghe già non cura miga
298 Chi va per governar le genti matte
robusto sia e non vile e codardo,
le volpi si cognioscon dalle gatte;
301 ciò ch'io dico di lui non so' busgiardo [2].

1. ciaschedun *BDEI* — 2. lor] lo *ABDEFI*, Mur. *e P* — 10. m'accorgo *D* — 12. da che non me ne scordo *E*; ch'io non *I* - scorgo *D* - 13. ch'io] che *EH* - 14. viltà] virtù *A*; viltade *DI* — 19. la sua famiglia *H*; la *om* *ABDFI*, Mur. *e P* — 20. si è *B* rea, lui stesso la gastiga *D*: gravemente la *AP*; gravemente *F*; è gastigata *H* — 21. e s'ella è ria ad esso *E*; e si è rio ad esso *B* — 22. usce *E*; uscir *I e* Mur. — 23. maestro suo *ADIP;* i suoi discenti *B*; el suo maestro suo *E* — 26. nè codardo *D* — 27. chè volpe *ABDIP*; chè i volpi *F*, *e* Mur. — 28. io *om.* *E*

in campo dorato. Vedi questa stessa *Cronica* al cap. II, v. 50, nota 4 al cap. III, v. 109, nota 1, e al cap. X, v. 272 e Pasqui, *op. cit.*, p. 81. Di Bastiano (*ms. cit.*, c. 33), che è quasi sempre somigliantissimo all'Alessi, perchè o traduce da esso o derivano ambedue da una fonte comune: "benchè si gridassi la pace et l'union della re-"publica, i Pietramala et Ubertini, che disprezzando ciò, "con lassar fare, furon notati d' infamia pubblica„ ecc. È certo che se il cassero non fu preso, questo avvenne per la lentezza di costoro e specialmente dei Pietramalesi. Come già a Firenze fra Bianchi e Neri, accadde che gli Ubertini, che erano stati scacciati dai Neri, diremo così, di Arezzo, cioè Bostoli, Albergotti, Camaiani e altri, si unirono ai Pietramalesi e allora temibili e minacciosi sovrastarono con quelli ai rimasti in Arezzo. Ed erano, si sa bene, di famiglia ghibellina, ma il momento li fece accostare ai Guelfi, [illegible] che le loro sorti seguirono.

[1] In tutto il racconto che fa in questo capitolo, ser Bartolomeo è assai più diffuso, si sente che racconta cose di cui egli stesso fu *pars magna.*

[2] Qui, come riepilogo di questo triste racconto, è utile riportare i rozzi versi con cui il De Bonis oscuramente narra l'avvenimento nel suo *Liber Aretii* tante volte citato, canto 5⁰. Parlando di Iacopo Caracciolo, esclama: "per la mia fe' che già troppo mei fora | "che ci fusse venuto el gran soldano! | prese le chiavi "senza nulla dimora, | e' armise certi usciti e' a lon-"tano | fussero stati cento miglia miglia | per l'opere "cattive ch'essi fano, | e miser la città in gran bi-"sbiglia | a la partita del vecchio vicaro; | tutti gri-"dano al ladro: "piglia, piglia„, | e ultimamente sì "il robaro, | et se non fusser certi in su'aita, | che "per onor del Re si le scampero | privato l'avarino "ancor de vita; | al popolo dispiacque lor tornata, "| temendo che non fossen tal finita. | com'anno fa "ita et si disordinata, | et volse che de ciò fosse "iustitia | el trato che tené con lor brigata. | esso la de-"negò: perchè s'ennitia | il guastamento nostro et dei "roami | risaltasi da essa propitia (1). | questa fu l'esca,

CAPITOLO XI.

Capitulum xi. De prosecutione rumoris, de captura magni cassari et etiam de robbatione et de inutili reparatione facta contra cassarettum et aliis.

G., 33 a

Et cusì stando con gli animi accesi
miei cittadini, seguendo lor ira,
e chi temendo non esser offesi,
chi a virtù con l'animo sospira,
nè può fra tanti rei adoperarla,
perchè ciascun per sè la fune tira.
Ciascuno intende pure a consumarla
quella potenza ch'era per lor pingue,
nè pensa mai veruno d'aiutarla.
Et a ciò fare di diverse lingue
vennero gente armate contadine,
e chi d'un animo era e chi bilingue[1]:
di tutte terre amiche e vicine,
di Bagno[2], di Valdambra[3] e di Montagna[4]

1. gli *om.* *B* - 5. e seguendo *I* — 7. a] ha *BDFHI e* Mur. — 8. fra] far *DH e* Mur. - ad operarla *D* - 10. ognuno attende sempre a *DI*; attende *F* — 12. non c'è pur chi pensi ad *D*; nè c'è pur chi vi pensi ad *I* mai] pur *AB* - d'] pur d' *F* — 16. et amiche *F* - e da vicine *E*; convicine *I* — 17. Vall'Ambra *DI*

"questi furon gli arm' | con che siam presi; parte "van mendicando | con lor famiglie per li luoghi se- "cani(?). | Vedendo 'l popolo inter moltiplicando | tanti "inconvenienti si levò | et prese l'armi et mise loro in "bando. | Padre, ridirai l'opra come andò, | quei si ri- "strinse su lo casseretto | el Caracciolo subito mandò "| per la compagna, et fu il fatto el detto, | essendosi "col lor composti prima, | et fuor si mossi, et vennero "al assetto".

[1] Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 168 *r.*: "Dum ea sedi- "tione urbs agitabatur, diversis habeuntibus civibus ob "seditionem, agricolarum armata manus ex amicis iti- "dem oppidis ex Balneo Flaminię ex Ambrę Valle "convenere Iovis die, ex Verona, Massa Trabaria, Uber- "tinis et Petramalensibus amici". A questo soccorso portato ai Tarlati ed Ubertini dai Ghibellini del contado, abitanti dei luoghi qui ricordati, che fu causa, sebbene indiretta, della chiamata della maledetta compagnia di san Giorgio, allude il De Bonis nel canto 20° coi versi: .... "e la Verona n'ha già punictione "ecc. .... | et duolsi el Viscontado ecc. | Val d'Ambra "nucta come pescio a guado".

[2] Bagno di Romagna a cui conduce la strada provinciale di Romagna che passa per Banzena e Giona. In Repetti, *op. cit.*, I, p. 233, si legge che i signori di Bagno erano discendenti di quel conte Guido Novello di parte ghibellina, fautori ora segreti, ora palesi del governo di Firenze e costantemente ligi alla fortuna dei Visconti di Milano. I fratelli Galeotto e Riccardo, figli del fu conte Guglielmo di Modigliana, nel 1353, "in Burgo Balnei", ratificarono la convenzione di pace fra la Repubblica fiorentina e l'arcivescovo Giovanni Visconti di Milano e loro aderenti. (Vedi per questo, in Appendice alla presente *Cronica* il documento num. 4).

[3] Il Viscontado di Val d'Ambra in Val d'Arno superiore fu Viscontado della Chiesa aretina, dominato dai Tarlati e quindi dagli Aretini, i quali ne furono spogliati dai Fiorentini. Si trova rammentata insieme col Viscontado di Val di Verona nello statuto del 1342 già citato, loc. cit., rub. XXX: "Quod nobiles "et magnates datia solvant .... Nobiles Viscontarię "plani Aretij et cortinę portę Burgi et Viscontarię "Vallis Ambrę ab Arno citra ponantur in libra portę "Fori, Nobiles Viscontarię Veronę et cortinę portę "Cruciferę, non tamen eorum libra computetur Civium "comitatus Aretij etc." Vedi pure Repetti, *op. cit.*, loc. cit., p. 80. Era capoluogo di questo Viscontado Civitella. Ne parla anche G. Villani (*op. cit.*, XI, xli), ove dice che nel 1335, quando lo possedeva Saccone Tarlati, che l'aveva acquistato dal vescovo Guido, suo fratello, le terre di quel Viscontado si dettero ai Fiorentini. In seguito alla convenzione di pace di cui abbiamo sopra fatto cenno, del 1353, doverono i Tarlati lasciarlo libero alla repubblica fiorentina. Al tempo in cui siamo colla narrazione dei fatti d'Arezzo (1381), pare, da quanto dice ser Bartolomeo stesso, che la Val d'Ambra fosse per gli Ubertini (Cf. più avanti cap. XIV, v. 70 sgg. e nota).

[4] La Massa di Montagna comprendeva la regione del Casentino. Dal 1359 si chiamò Montagna fiorentina. Vedi Repetti, *op. cit.*, III, p. 264.

vennero il giovedì a mal mio fine [1],
di Verona [2], di Massa [3] e de Romagna,
amici d'Ubertini e Petramala,
e medicar non sepper mia magagna.
El venardì montar con alta scala
a piei del vescovado [4], al casser grande,
e subito fu vento e anchor l'ala [5].
El primo che saltasse alle ghirlande [6]
del vescovado fo 'l fi' de Sovatto
e gli altri seguitar poi le vivande.
Fu infocata la porta in un tracto,

1. il] in *D I* - a] al *E* — 2. e de la Magna *A B D F*: e di Lamagna *I* — 3. a' miei degli Ubertini Mur. — 4. mia] mai *A B D I*, Mur. *e P* — 5. E venerdì *I* - con l'alta *H* — 6. del] al *A B D E F I*, Mur. *e P* — 7. vento a un batter d'ala *A B D F I*; ancor S; Ala *E* — 8. salisse *A B F* - alla grillanda *D I*; grillande *F* — 9. del cassero fu il figliolo di *D I*; fu Fin de *A B P*; fo 'l si de' Mur. — 10. la vivanda *D I*

[1] Questi rinforzi dalla campagna vennero il giovedì, e il venerdì, avanti vespro, ebbero espugnato il cassero grande d'Arezzo (Vedasi anche Ser Simo di Ubertino, *op. cit.*, loc. cit. .... "per che combatterono "insiemi quelli de fore del cassero, et per forza entraro "nel cassero grande e ebberlo el venardì anzi ve- "spero „ ecc.).

[2] La Verona è una terra nel centro degli Appennini, in quel di Pieve Santo Stefano, dalla Verna fino alla Pieve suddetta. V'è la Val di Verona e un casale, Massa Veronese; anch'essa venne sotto Arezzo per opera dei Tarlati. Si chiamava Massa di Verona o semplicemente Verona o Viscontado di Verona ed era, secondo il Repetti (*op. cit.*, III, p. 176), nella parte superiore del Vicariato di Pieve Santo Stefano. Abbracciava diversi popoli e comunelli che prima del 1338 dipendevano dal comune di Arezzo ovvero dai nobili Tarlati da Pietramala.

[3] Massa Trabaria o Trabara (Vedi Repetti, *op. cit.*, III, p. 174 sgg.). Nel sec. XV fu descritta da Flavio Biondo che la pose nella parte dell'Appennino che per difficile salita divide la Toscana dalla Romagna, là fra i gioghi che stendonsi fra il Metauro e la Foglia, dal borgo di Mercatello sino alla città di Sant'Angelo in Vado. L'appellativo di Trabaria, secondo il predetto Flavio Biondo (Blondi Flavii, *Italia Illustrata*, Basileae. 1559, p. 336), le fu dato dalla quantità di travi che da essa si trasportavano per il Tevere a Roma per le costruzioni specialmente delle basiliche. "Eam vero re- "gionem a Federigo Fer[illegible] possessam, quae Massa "trabaria appellatur, Romanam ecclesiam, cuius iurium "est, sic vocasse constat, quia ex ipsis Appenninis iu- "gis immensae magnitudinis abiegnae trabes Romam "in aedium, basilicarumque structuram portare consue- "verint, prout etiam nunc portantur „. Nel 1335 fu tolto ai Tarlati d'Arezzo il Borgo San Sepolcro e tutte le sue castella e quelle di Massa Trabaria, giacchè essi dominavano come tiranni infino nella Marca (G. Villani, *op. cit.*, XI, xxv). Vedasi anche Sozomeno *Specimen Historiae* in Muratori, *op. cit.* XVI 1120: "Durius id [illegible] faciebat quod Tarlati et Ubertini "principes Gibellinorum partium, aliquot millia ar- "matorum hominum ex oppidis [illegible] qui in "urbem contraxerunt, paratique et compositi ad arma "devenerant. Eo praesidio muniti superiores habeban- "tur, et compulsi sunt Guelfi cum praeside in arcem "refugere. Et currentes per urbem clamabant: *Vivat* "*Libertas et interficiatur praefectus regis*. Ac currentes "ad habitationes Bostolorum et Albergottorum, illas "igne consumpserunt, depredando omnia ipsorum bona „.

[4] Così era chiamata comunemente, quasi per antonomasia la chiesa cattedrale. Le mura del cassero erano prossime alla tribuna della medesima, recingendo il Prato (Pasqui, *op. cit.*, p. 250, nota 222). Vedi il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Ceterum Veneris luce "que sequitur, admotis scalis ex adverso episcopatui "magne arci, ea confestim potiti sunt, quique episco- "patus fastigium primus scandere ausus est Sovatti "filius fuit, porro igni porte admoto, ex palatio ac "turri Arciguelfa factio in Casserettum confugit etc. „ Qui dunque il testo dovè esser diverso, trovandosi nel sunto dell'Alessi: "admotis scalis ex adverso episco- "patui magne arci „ e nel volgarizzamento che fa Bastiano (*ms. cit.*, c. 35 *v*) di un sunto simile a quello in Alessi, ".... posto le scale alla rocca maggiore al "incontro della cittadella „. Il Burali (*op. cit.*, p. 4) parlando del Cassero e casseretto dice che il Poggio di San Donato dove sorgevano queste fortezze era circondato dal primo cerchio di mura di laterizi romani, pigliando il principio di detto monte e venendo al Canto de' Pescioni, passava fino a sommo la Piazza grande arrivando al Murello vicino a Montetino, forse Mons Titanus, poi tirava per la volta di San Domenico piegando verso l'oriente, ricongiungendosi sotto detta fortezza, vicino alla porta di Col Citerone, corrottamente Colcitrone, qual ne' tempi più bassi fu appellata Porta Crocifera.

[5] Era, pare, un avancorpo del casseretto, come può desumersi da questo passo di Simo d'Ubertino più volte citato loc. cit.: "Memoria che giovedì da terza, "dì IIII° de ferraio (l'anno è il 1381) fuoi preso nel "casseretto .... E fuoi menato nel casseretto et di "subito fuoi messo nella torre, et in su la scala di pietre "di la torre, ch'è nel cantone di sopra a la porta et di "sopra a l'ala ecc. „.

[6] Cf. indietro, cap. V, vv. 40-42: ".. In cima e "nella cresta | facta me fu per guardia la corona | che "stata sempre m'è così molesta „

e non valse palazzo nè la torre[1],
chè gli arcighelfi fuor messi a baratto[2].
28 Nel casseretto[3] ciaschedun ricorre,
lassando la lor robba e i lor cavagli,
sì che ciascun di fuor ne potè torre.
31 Si alhora fosser passati i serragli
del cassaretto, la mia gente tanta
non potea sostener a quei brezagli,
34 perchè fuggendo a vinti, a quaranta,
entrare non potian da lo sportello,
e non s'apria la porta tucta quanta[4].
37 Chi lascia l'arme et chi straccia 'l mantello
per canpar la persona sbigottiti,

1 'l Palazzo *F* — 4. la robba e lor *H* — 5. potia *A B F*: potria *D I* — 6. allhor ei fusser *A F* - passati anch'i *E* - i Sersalli *I* — 8. berzagli Mur.; prezagli *H* — 9. vinti et a *D E F I*, Mur. — 10. et entrar *A* — 11. e] chè *A D F P* — 12. lassav' armi et chi lassav' il *B*; lassa l'arme *I* e Mur. - e chi stacca il *I*; e chi lascia el Mur. — 13. e sbigottiti *A*

[1] Qui si intende il palazzo e la torre del popolo. Vedi quanto alla torre ciò che è detto negli *Annales Arretinorum Maiores* ad annum 1331: "Et tunc "elevata est turris palatii populi die xxvij mensis sep"tembris, posita est super ipsa turri campana Comu"nis etc. „.

[2] Cioè *furono frodati, ingannati*. Vedi Menagio, *op. cit.*, alla voce *barattare*. Intorno al fatto di cui qui si parla, i cronisti del tempo hanno solo poche parole. In Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 42 si dice solo:.... "Cum "vero et arx ipsa novusque in ea praefectus obsidere"tur oppugnareturque aperte etc. „; il *Cronicon Estense* (in Muratori, *op. cit.*, XV, 508) vi accenna di sfuggita narrando che il Caracciolo chiamò in aiuto contro i Ghibellini d'Arezzo la compagnia di san Giorgio: "quia seditio inter Guelfos et Ghibellinos dictae civi"tatis orta erat „. Così pure in Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., p. 34, non si dice se non che "i Tarlati ed Ubertini rubarono e fecero grandissimi "oltraggi e torti ai Guelfi d'Arezzo, ed erano i Ghi"bellini signori d'Arezzo „. Vedasi inoltre Giovanni Sercambi, *Cronica*, in Fonti per la Storia d'Italia Istit. St. It., vol. XIX, p. 223 e Anonimo, *Diario* ecc., già citato, loc. cit., VI, 432. Ma sopra tutto interessante è il racconto che fa Simo d'Ubertino nelle *Memorie* citate, in Pasqui, *op. cit.*, loc. cit., p. 98. Secondo lui non furono solo Ghibellini quelli che dettero l'assalto ed espugnarono il cassero, ma anche Guelfi. Un altro particolare poi assai notevole è che l'assalto lo dettero perchè provocati:.... "per che la terra si levò a rumore "et ongni persona andò sotto arme, et ghelfi et ghi"bellini con quelli de la casa da Petramala et de la casa "degli Ubertini, et parte di guelfi n'andaro nel cassero "e parte ne rimase di fore del cassero insiemi con quelli "da Petramala e degli Ubertini e de' ghibellini, e stet"tero armati per fine che fu venerdì mattina, che quelli "del cassero uscirono fore armata mano per combat"tere ecc. „

[3] In *F* troviamo annotato di mano posteriore, nel margine: "a dì 15 di novembre 138 . . fu preso "il cassero grande, et li altri si ritirarono nel cassero "piccolo con messer Iacopo Caraccioli „. È certo che il cassero grande o di San Donato, che per mezzo di un corridoio comunicava, come attesta G. Villani (*op. cit.*, XI, lx) col cassero di San Clemente, era anche collegato e molto vicino al casseretto chiamato di sant'Alberto che trovavasi sulla porta omonima, quella appunto per la quale passò poi la compagnia di san Giorgio, e che anzi formava insieme con quello una cosa sola, un solo forte e grande castello. Così ci sembra che debba intendersi il seguente passo del sopra ricordato Villani (*op. cit.*, loc. cit.): "Ordinarono [i Fiorentini] "e feciono cominciare e compiere uno grande e forte "castello al di sopra della piazza di Perci della città "di Arezzo, il quale costò più di 12 mila fiorini pa"gati per li Fiorentini: e ordinarvi due castellani „. L'espressione: "ordinarvi due castellani „ fa certo pensare che il forte e grande castello risultasse composto di un cassero e un casseretto.

[4] Qui il passo è alquanto oscuro; il senso è che i Ghibellini, sol che avessero passato i serragli fatti per difesa dinanzi al casseretto, non avrebbero molto faticato a sterminare i Guelfi e gli altri Ghibellini che s'erano a loro accostati e seguivano il Caracciolo, perchè dovendo essi passare a stento per lo sportello della porta, erano costretti ad affollarvisi offrendo così più facile bersaglio ai colpi. *Brezagli* vale *bersagli*. Apparisce poi chiaro da questi versi, che gli Aretini rifugiatisi col Caracciolo nel cassero non solo vi si erano afforzati, ma avevano alzato i serragli avanti al casseretto e l'avevano munito "di quelle cose con che se difende „, come leggesi in questo stesso capitolo, più avanti al v. 69, per cui più che mai troviamo esatta la testimonianza di ser Simo già ricordato che ebbe anche parte in questi avvenimenti. L'assalto al cassero fu dato, egli dice, dopochè il venerdì mattina ebbero gli assediati fatta una sortita contro gli assedianti. Cf. di sopra, la nota 2 "e stettero armati per fine che fu venardì mat"tina, che quelli del cassero uscirono fore armata mano "per combattere „.

pensando haver alla gola el coltello [1],
40 Ma la troppa avaritia degli usciti,
dei contadin rapaci e 'l poco aviso
dè quei ch' esser dovian de ciò notriti,
43 non volse ch' io havessi tanto riso *c. 33 b*
perpetuale e fussi senza brigha,
non prevedendo se fussi conquiso.
46 E trasse lor dell'ordinata righa
la qual dovian seguir con ogni effetto,
e lor difesa montava una figha.
49 Ma credo ben, figliol, che 'l gran dispecto,
ch' era Pier di Doctino al popul mio,
l' indusse per robbarlo a tal difecto [2].
52 El traditor pugliese sempre rio
se fuggì dentro e tutta sua brigata,
e prese sancto Alberto per suo fio [3].
55 La setta che con lui era scampata
liberar quelli ch' eran dentro stretti
e prima cominciò tale ambasciata.
58 Così indurati sempre e maledetti
nè patti nè concordia qual trovaro
volser giamai per li gran dispecti,
61 che fatto havien a quei che ritornaro
e ghelfi e ghibellin senza mesura,
e de non haver gratia impauraro [4].

---

1. gola] gota *IP*; la gota al *B* — 3. de' cittadin *E* — 4. de'] ne' *EGH* — 5. non] nè *E* - volser *AFP* - havessi un tanto *DI* — 7. col far restar ognun quivi conquiso *D*; col far restar ognun quieto e conquiso *I*; provedendo *ABEFH*, Mur. *e P*; s'io fossi *B* — 8. donata *H* — 9. che gl' dovean *DI* — 10. chè lor difesa non montava Mur.; che lor difesa non valeva *DFI* — 12. ch'a Pier di Dottino have il popol *D*; ch'hebbe a Pier di Dottino il popol *I*; Bottino Mur. — 13. robbare *ABFP*; robbarti *DI* — 15. dietro a tutta Mur. — 17. campata *ABDFIP* — 18. quei che dentro eranostretti *ADFIP* — 20. e sempre maladetti *H* — 21. trovorno *DI* — 22. giamai sol per li lor dispecti *DI*; gran] lor *ABFP* — 23. s'havieno *H* — 24. ei ghelfi *DFI*

[1] Vedi il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit...: "ex palatio mox ac turri Arciguelfa factio in Casserettum confugit, equis et impedimentis in predam aliis "derelictis. Verum ipsi Guelfi cuneatim adnixi ingredi "ab hostio pollebant ac vix uni binive confractis etiam "palliis ingrediebantur etc.„.

[2] *I* annota: Piero di Dottino Gozzari teneva il castello di Schifanoia. Di lui parla anche il De Bonis nel *Liber Aretii*, canto 19° e 46°. Egli fece sì che i Ghibellini si lasciarono sfuggir l'occasione di penetrare nel casseretto, ove era il Caracciolo, quando dettero l'assalto al Vescovado. Lo stesso ser Bartolomeo torna a parlar di lui al cap. XV, vv. 190 sgg.: "Pier di "Dottino pur è stato colto | però che ha fatta dispietata "morte | da bruchi vermi in prigion roso il volto„. A tutti era venuto in odio, perchè "era e non era del "vicar rubello„ (Ser Bartolomeo, cap. XV, v. 201). Fu fatto dal vicario venire con salvacondotto, e poi imprigionato. Ma ciò avvenne quando già il Villanuccio era entrato in Arezzo.

[3] Vedi il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.:.. "Avaricia ad hec civium petramalensium ac [illegible] "agricolarum [illegible] victoria [illegible] contabuit. Proditor "vero Carracenus in arcem contiguam Sancti Alberti, "turrim cum suis occupavit etc.„. È questo di cui qui si parla il baluardo di sant'Alberto sulla porta omonima, situata a nord-est della città (Vedi sopra nota 3, p. 112.)

[4] Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "At cum pridem reversos exules iniuria affecisset, ob id frustra "de pace agebatur„. Vedi pure il volgarizzamento di Bastiano (*ms. cit.*, c. 33 *v* e 34 *r*), che in questo punto aggiunge qualche cosa al sopra ricordato sunto alessiano. Egli dice dunque:... "et colui che prima havea "ingiurato li forusciti ritornati, allora vedendo i nemici "che in vano si sforzzavano di espugnare la rocca for"tissima, ove egli si trovava, non voleva della pace "sentir nulla ecc.„. Il Platina, *Lib. de vita Christi ac omnium pontificum*, in Muratori, *op. cit.*, (nuova ediz.), tomo III, parte I, p. 287), dice che il Caracciolo era giusto ed equanime, ma non è attendibile: "Aretini "guelphi, tumultu excitato, Iacobum Carazolum Neapolitanum civem eo a rege missum, fugere in arcem "compellunt. Confugere eo et gibellini, quibus certe "vir aequus non magis quam guelphis consulebat. Vo"lebat enim omnia pari iure in civitate agi„. (Vedi e confronta con questo passo ciò che è detto addietro alla p. 100, nota 3 e p. 101, nota 4)

64 Naturale è in ogni creatura
de ragion dico quanto più offende,
più se dispera e di sè ha paura.
67 Invano poi ad acquistar s'attende
il cassaretto, ch'era ben fornito
di quelle cose con che se difende [1].
70 Sol per doi modi se fornia l'invito,
e l'uno e l'altro, benchè si mostrasse,
figliol, manchò com'io ti mostro a dito [2].
73 Prim' era pace, e che ciò si tractasse
per persona mezana non suspecta,
ch'a l'una e l'altra parte el ver parlasse
76 non per l'Abbate, ch'era della setta [3]
contraria sexantina a ciascheduna,
se ben ci pensi con mente perfecta,
79 perch'ei parlasse alhor non pur volt'una,
riportava a ciascun quel che non era,
onde pace voler ciascun disgiuna.
82 Era di quei di fuor la voglia vera,
per aver pace obedire al vicario,
come dovian con mente sincera.
85 Che esso riformassi haviano caro
mio reggimento de' car cittadini,
s'a tanto mal voleva dar riparo,
G., 34 a
88 comunemente ghelfi e ghibellini,
e ciaschedun senz'arme andar dovesse
alle sue case, senza haver confini [4],
91 et che la guardia a llui rimanesse
del casseretto con alquanti fidi
aretin, che comun esso volesse.

2. de] che *E H* — 4. ad] d' *H* — 6. se non difende *H* — 7. se tenia *P A* — 9. come ti mostrò *D*; comme ti *A P* — 11. mezzana e non *E* e Mur. — 14. sessantina si come può ciascuna *D I* - a *om.* *A B* — 16. perchè parlasse non pur volt'una *H*; poi ch'egli cento volte non sol una *D I*; alhor] a lor *F* — 17. riportavan ciascun *B* — 18. onde] o di *A B* — 19. di fuor] de far *A P* — 20. pace e ben disse al *A* — 21. con la mente *A B D F I P* - sicura *H* e Mur. — 22. e ch' *D F I*; esso poi riformasse Mur. — 23. de'] di *D* — 24. voleano *D I* — 26. volesse *E* — 28. a lui sol rimanesse *F H*; a lui se remanesse Mur.

[1] Vedi addietro in questo stesso capitolo la nota 4 a p. 101 e Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.:...: "tum cassarettum munitissimum frustra oppugnari ".

[2] Non si ebbe nè la pace che prima d'ogni altra cosa si sarebbe dovuto desiderare col vicario in quella circostanza e non si ebbe poi nemmeno una difesa salda, rispondente al bisogno, perchè mancò perfino la concordia fra gli assalitori Pietramalesi, Ubertini e gli altri Aretini di dentro e i contadini venuti, come s'è detto, dalla campagna.

[3] *I* annota: "L'abbate Santa Fiora, huomo doppio ". Era questi Nicolò Bandinucci di Arezzo (Nicolaus Bandinucci de Aretio), come risulta da diverse pergamene dell'Arch. Capitolare di Arezzo, *Santa Flora e Lucilla*. Egli fu abate del monastero di santa Flora e Lucilla dal 1376 fino al 1[illegible]5. Aveva grande autorità, spesso interveniva ad adunanze delle persone più ragguardevoli della città nella curia episcopale che allora era nella chiesa di Murello. Vedi per questo in Arch. citato, loco citato, pergamena num. 1378, dell'anno 1378, ove, a proposito del vicario generale del vescovo Giovanni Albergotti, troviamo questa espressione: "pro tribunali sedens in ecclesia de Morello ubi residet episcopalis curia aretina ". Bastiano d'Arezzo (*ms. cit.*, c. 34 *r.*) aggiunge a questo punto che l'abate di Santa Fiora desiderava il vescovado.

[4] Vedi il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Abbas ad hec Sancte Florę adversarum partium LX utrisque separatim quę in mandatis non habebat referre. Verum qui extra aderant vicario Iacobo obedire ac pacem cupiebant. Urbis regimen ab eo componi, custodiam casseri habere, ex utraque factione quemlibet domum abire, porro quod oppida ab hisdem redderentur etc. ".

94 Bostoli et Albergotti seco guidi [1]
securamente e gli altri che volia
e de tal pace ciascun se confidi;
97 castella che alcun de lor tenia
render dovesser, e se ciò non piace,
prender potesser securi ogni via,
100 non maculando l'ordinata pace,
de ciò se dessi sicurtà che basti
per ogni parte con stretta vivace.
103 Alhor multiplicando i gran contrasti
e' forse non credeano a' detti suoi,
et anchor non dicia tanto che basti.
106 Doler mi posso, figliuol mio, di lui,
perchè excedia el mandato a lui imposto
e trasportava la risposta altrui.
109 L'altro mod'era che ciascun disposto
fosse all'offesa e fra la gente stolta Mur., 861
un capitan vi fussi dato e posto,
112 però che la brigata che sta sciolta
e non ha reggitor che la conduca
e che faccia di lei savia ricolta,
115 car mio figliol, non vale una festuca:
così ogniuno si facia barigello
per comandare, e voliva esser duca.
118 Di tanti buon figlioli hor chi fu quello,
che sapesse ordinar la mia difesa?
Ma ciaschedun dormiva al suo hostello [2]!
121 O negligenza, che tanto discesa
fusti in la mente de si facti viri,
che l'un con l'altro pur facia contesa!
124 O avarizia, che tanto martiri
ei miei figlioi per racquistar lor nido!

---

1. et *om.* *A B* — 4. le castella se fuor alcun tenia *AP*; le castella *DFI e* Mur. - che] per *H* - de lor] di fuor *B F e* Mur. — 5. dovesse e se ciò non li piace *ABDFI*, Mur. *e P* — 6. potesse secur *ABDFHI*, Mur. *e P* - dovesser *E* — 7. l'ordinata] lor donata Mur. — 9. stretta] scritta *E e* Mur. — 10. gran] lor *DI* — 11. e'] et *B*; perchè non credean forse ai *DI* — 12. dician *E* — 14. exaudia al mandato imposto *H*; eccedea il mandato e l'imposto *I*; eccedea il mandato *D*; excedeva *F* - a lui] ad esso *E* — 17. e *om.* *DI* — 19. sta sì colta *H* — 20. 'l reggitor *H* — 21. lei] lui *ABP* — 22. caro figliuol, *AP*; o car *H* - valse *AFHP* — 23. bargello ***tutti gli altri codd. e le edizioni*** — 24. volean *DI*; voglia *EH* — 25. de' tanti miei figliuoli nessun fu *DI*; buon] miei *F*; di tutti i buon *H*. di] de *ABP* — 30. che pur con Mur. - facean *DI* — 32. acquistar *DI*

[1] I Bostoli, gli Albergotti e i Camaiani erano, come abbiamo già visto nel capitolo precedente, p. 108, nota 4, i capi degli Arciguelfi, che erano quei Guelfi che a Firenze si sarebbero chiamati Guelfi neri.

[2] Vedi sunto in Alessi. *ms. cit.*, loc. cit.: " .... "Sui vero abirent liberi, postremo rerum harum vades "utrinque darentur et hęc publice conciones ab Abbate "relatę, alię deinceps relatę offensę quemque presto "esse, ac dux militię hisdem constitueretur ne diversi "abirent propria voluntate freti. Ceterum omnes se"gnitie et socordia ducti avaritię proinde ac popula"tionibus intendere ac cuniculos tempore terentes effo"dere, omissa prorsus ignaviter cura urbis interne "custodię, ac sine duce multitudo confusa in cassum "omnia conari etc „. Fiero rimbrotto di ser Bartolomeo contro i Ghibellini, che per la negligenza e l'avarizia non compirono la propria vittoria già quasi guadagnata, perchè i vincitori, invece di snidare i vinti anche dalla rocca, si danno, come vili soldati di ventura, a porre a sacco le case dei Guelfi. Il vicario, d'accordo coi Sessanta, approfittò di quella negligenza e potè sollecitare gli aiuti del conte Alberico da Barbiano, che, assoldato dal re Carlo, trovavasi colla sua tremenda compagnia sotto Perugia, al Ponte San Giovanni. Vergogna dei Tarlati ed Ubertini e dei Ghibellini in generale che non impedirono tale richiesta

e temo, figllol mio, ch'io non m'adiri.
127 O principal difecto, che fai grido
esser de te fra' miei figlioli tanti
che m'ha' già facto far più volte strido,
130 che aiuto mi fecer tutti quanti,
conti, signiori, cavallieri e donzelli,
soldati, cittadini e molti fanti?
133 Io posso dir che me fuoro ribelli
de gir robbando e stavansi da canto,
e più se disse anchor perchè fur felli.
136 Quella difesa da lunga cotanto
che pro facia e dentro lassare
che poi tornato mi è in grave pianto?
139 Non era più securo dentro armare
con stechati, con fossi e con bertesche,
che star di fuora tucto dì a cavare?
142 Non si gettavan le pietre manesche
su delle torre mia contr'a nemici,
ch'andaro di fore facendo le tresche [1].
145 Non eron dentro de noi troppi amici,
chè fidarsi de loro era gran dubbio,
stando di fuor a guardar le pendici.
148 Tant'accia [2] non si avvolge sur un subio
quant'era longha mia difesa grande,
nè tanta corda ha Folignio o Ugubbio [3],
151 Andaron molti per mortal vivande
presso del cassaretto ad azuffarse,

1. che sei cagion ch'ogn' hor forte m' *F*; il che è cagion fra me fors'io m' *D I* - temo] sempre *H*; io *om.* *B* — 4. far] per Mur. — 5. qual aiuto mi fecior *I*; fecerglion *A*; fecer eglin *P* — 7. soldat' e cittadini *E* — 8. fusser *A B D F I* — 9. che per robbar si stavano da *DI*; che gir *F* — 10. anchor] al hor *I* - perch'eran *E* — 11. da lunga] s'allunga Mur. — 12. pro] poco *H* - faciva e poi dentro *A D E F I*; faciva di drento *B*; facia que' dentro Mur. — 13. ch'è pur tornato a me in *D I* — 14. securo che dentro *A* — 15. e con fosse *D I*; e *om.* *E* - baltresche *A B P* — 16. tucto il dì *A B D F P* — 18. giù dalle *I* - mie sopra 'nemici *E* — 19. ch'andaron poi di *A P*; di fore] fuori *B D F I*; le] nuove *D F I* — 20. dentro tra lor troppo *A D F I P* — 23. avvolse *A B D I P* — 25. nè] non *A P* - fune fa Fuligno *D F I*; fune è a Foligno *B*; fune fu a Foligno *A P*; fa Fuligno Mur. — 27. azzuffare *E*

[1] Di qui si conosce che gli assedianti non seppero far niente con senno: la difesa che apprestarono fu quanto mai debole attorno ad Arezzo, perchè la distesero imprudentemente in un circuito troppo vasto. Cf. con questi, i versi seguenti 148-150. Vedasi anche Bastiano, *ms. cit.*, loc. cit.: "…. et mentre che si perde "il tempo in far cave, lasciata interamente la cura della "città, ogni cosa dal populo confuso et senza capo et "guida si governa ecc. „.

[2] Accia vale lino o stoppa o canapa filata e subbio legno rotondo, sopra il quale i tessitori avvolgono la tela ordita (Menagio, *op. cit.*, alle voci *Accia* e *Subbio*).

[3] Era, secondo il Sercambi (*op. cit.*, loc. cit.) castellano della fortezza "uno ciptadino di Luccha, "nome Anfrione delli Opizi „. Ed è opportuno notar qui ciò che il predetto cronista narra in proposito: "…. doppo certo tempo [da quando Arezzo si dette "a Carlo di Darazzo], li ghibellini co' loro seguaci, "ciò furono quelli da Pietra Mala et messer Azzo delli "Ubertini, romoreggionno la dicta ciptà in tal maniera, "che 'guelfi funno costrecti a partirsi d'ella, et ricorrare "in nella roccha, e i ghibellini rubando e ardendo i "guelfi, et prendendo le fortezze d'Arezzo, cioè lo ca"stello del Vescovo, lo palagio del podestà, e taglando "il muro che andava alla roccha, e aparecchiandosi "combactere la roccha d'Arezzo etc. „. L'Alessi pure *ms. cit.*, loc. cit., *Ex documentis antiquis privatis*, così racconta: "Arretij inter Guelfos Gibellinosque gliscente "seditione, armis utrinque concursum XIII[a] novembris, "urbe Gibellis potitis, preter cassari arce, quam regis Ca"roli prefectus, presidio tutabatur, Guelfis ad eum con"currentibus atque a Gibellinis omnifariam obsessis, "dum tempus frustra teritur, Divi Georgij militaris "agmen prepotens, quam Campagnam vocitabant, ex "ponte Sancti Iohannis, perusino agro, accitur huc "cuius prefecto nomen Albrigo, comiti de Barbiano, du"centis ac supra mille equitibus. Hic Arretium convo"lans in urbem intromittitur „.

s'alcuno usciva fuor delle ghirlande [1].
154 A questo ben potiva repararse,
s'un fussi stato maggior capitano
che proveduto havesse a rinforzarse,
157 perchè ogni cosa se faciva invano,
non proveduta e con lungho consiglio,
qual sì, qual no, ce teniva di mano.
160 Tu hai odito assai, caro mio figlio,
et ancora Vegetio tel dimonstra,
che turba non fa bene a dar di piglio [2]
163 a grande impresa, se non se li monstra
per suo signiore che governi el morso,
e altrimenti sol perder la giostra.
166 Cavalcar li suoi messi in breve corso
al ponte di san Gianni, alla campagna
e mai non hebbe el traditor rimorso [3].

1. grillande *DF* — 2. reparare *E* — 3. se fra lor fusse stato un capitano *F e* Mur.: maggior] vero *DI* — 4. havessi a non forzarse *B* - rinforzare *E*; e rinforzasse *I* — 7. noe teneva Mur. — 8. Tu m'hai udito *D*; Tu m'hai ordito *I* — 9. tel] c' il *D*; lo *I* — 11. imprese *ABDEFIP*; li si *B* — 12. per] per il *D*; pel *I* - el] al Mur. — 14. A cavalcarli seco mesi in corso *D* — 15. Giovanni *E*

[1] Vedi sopra v. 22, e nota.

[2] *F* annota: "Vegetio Renato, dell'arte militare„ Vedi Flavii Vegetii Renati, *De re militari*. Vegezio parla del duce più volte nella sua opera, ma specialmente nel secondo libro. Per quel che qui dice il poeta, vedasi il cap. X del lib. III, e il relativo *Comentarius* Godescalci Sterwechi. Del resto questo ricordo di Vegezio è troppo vago e indeterminato.

[3] Il Ponte San Giovanni è presso Perugia; ivi era accampato il conte Alberigo da Barbiano. Il fatto è confermato e illustrato con copia di particolari in Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 42. "Cum vero et arx ipsa novusque "in ea praefectus obsideretur oppugnareturque aperte, "cives in arcem compulsi una cum praefecto remedia "cogitabant. Forte per id tempus Albericus comes "Italicique sub eo, in societatem coacti, in finibus Pe"rusinorum Cortonensiumque degebant. Hos advocare "placuit, ac bona inimicorum praedam illis polliceri. "Missis ergo qui haec rogarent offerrentque, motus im"pigre Albericus cum omnibus copiis, advenit recep"tusque per arcem et in urbem immissus, cum etiam "ex arce descendentes cives amicique eorum adiuvarent, "Saconis filii et agnati Ubertinique omnes eorum "copiae ex urbe pelluntur. Sed Albericus Italicique "sub eo militantes non illorum dumtaxat domos, sed "universam civitatem diripuere, corporibus quidem par"centes, bona vero sine distinctione aliqua rapinae "predaeque subiicientes„. Non è esatto il Bruni nel dire che il Barbiano era fra Perugia e Cortona; era invece nel piano d'Assisi e gli ambasciatori furono mandati dal Caracciolo a chiamarlo al Ponte San Giovanni, che è proprio alle falde del colle su cui è posta Perugia, verso Assisi. Col racconto di ser Bartolomeo concorda quello del contemporaneo aretino ser Simo più volte citato, il quale si trovò presente agli avvenimenti; egli ci fa anche sapere il nome del capo degli ambasciatori, come pure il giorno preciso nel quale furono spediti a chiamarlo. Dice dunque (*Ricordi* citati, in Pasqui, *op. cit.*, loc. cit.): "el dì subbito [è il "Venerdì] mandaro [il Caracciolo e i Guelfi] Meo di "Bostoli con altri citadini in quello di Perosgia, per "la compagnia di San Giorgio ecc.„. Il più volte citato Anonimo, *Diario* ecc., loc. cit., p. 432: "Oggi a "dì XV di novembre 1381 vennono in Firenze novelle "come i Tarlati e Ubertini erano entrati per forza in "Arezzo per cacciare fuori Albergotti e Bostoli e Ca"maiani. Onde sentendo quel vicario, ch'era in Arezzo "per lo re Carlo, sì trattò subitamente con quella "compagnia di Taliani, e sì la misse dentro a dì 18 "di novembre, per campare. Egli sì s'sccordò e mi"segli dentro con questi patti che s'avesso' tutta la "roba e le famiglie, e solo lasciassono la terra e le mura "a re Carlo, e così hanno fatto„. Si veda anche il sunto in Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "At dum frustra id agi"tur, Carracenus numptium in perusinum agrum ad "Sancti Ianni pontem promissit, Alberigum comitem "accersitum: is cum militaribus copiis, quę societas "Divi Georgij dicebatur, perusino agro et cortonensi "iter properans, Arretium contendit. Petramalenses "interea haud rerum ignari, tametsi cladem prospexis"sent, avaritia ducti, segnitia torpentes tutelam prorsus "omissere. Gorellus, cap. XI„. Anche il Platina sopra ricordato *op. cit.*, loc. cit., si accorda col nostro ser Bartolomeo: "Accito itaque ob acceptam iniuriam Al"berico Barbiano a Tudertinorum finibus, urbem in"gressus, dum Guelphos ad officium redire conatur, "Gibellinorum quoque bona diripit„. Pietro Laurenzi, *Cronica castellana, ms.* cit., in Pasqui, *op. cit.*, p. 250, nota 231: "Rumore giossi la città di Arezzo, che la "teneva il re Carlo di Puglia et il rumore fu tra Guelfi "e Ghibellini; i Gibellini vensoro tutta la terra, salvo "che il cassaro minore, nel quale era il castellano del "detto re Carlo, lì dentro si ridussero tutti li Guelfi. Man"dorno per la compagnia di San Giorgio ch'era al Ponte "di San Gianni, contado di Perugia, erono doddici cen"tinaia di cavalli. I Guelfi per vendicarsi dei Ghibellini

169 Im breve spazio quanto può calcagna
di dì e notte per lo cortonese,
et ancho el perugin, ch'hebbe magagna.
172 E tucto questo Petramala intese,
nè seppe dar riparo a sua venuta,
ch'haverian facto certo buone spese.
175 O cieca providentia, o virtù muta,
o gentileza avara, o gente sciocha,
o matta plebe mia, che sei perduta [1]!
178 Fusti a quel punto prima che tu cocha
rompessi sì e sommergessi in fondo,
che tardi omai suo podere rentocha.
181 che 'l dolce sito mio tanto giocondo
è devenuto pauroso e selvaggio [2],
e so' ancor sotto gravoso pondo [3].
184 Car mio figliolo, perch'io non aggio
virtù alcuna de seguir più oltra,
pur repetendo l'amar beveraggio,
187 io tacerò e tu fa che te spoltre.

2. dì e la notte *A B D F I*, Mur. *e P* — 3. ch'] ci *F*; *om.* *H e* Mur. - 5. sepper *D*; seppor *I* — 6. havian *E*; havarebbe *D*; averia *F e* Mur. - certo *om.* *H* — 7. e virtù *D I* — 8. o gente] oh virtù *E* — 9. matta] muta *D I* - che sei] ch'è sì Mur.; che si *E F H* — 10. punto] ponte *B* tu] tu' *H e* Mur. — 11. rompesse e si sommergesse *H*; rompessesi o sommergesse Mur. — 12. o mai il suo voler incoccha *A F*; o mai il suo volere schocca *D I*; mai suo padre renthocca *H*; o mai il suo poter rincocca *B*; il suo poter incrocha *P* — 13. che 'l] del *H*; 'l *om.* *E* — 14. divenut' è *A B D F I P* — 15. et anche so' sotto el *A I P*; et ancor son *B D F* — 16. perchè non ho asgio *A*; io in ver non ho agio *D*; non ho agio *B I*; io *om.* *E* — 19. io taccio e tu ancor fa Mur.; taccio *H* - che t'acoltra *B P*; che t'arcorda *A*

" misero dentro la detta compagnia, vinsero la terra e " cacciarono i Gibellini e quelli di Pietramala e li " Ubertini, e robbarono tutta la città ", ecc. Vedansi inoltre le *Consulte* che intorno a ciò si tennero in Firenze, cominciando appunto dal 15 di novembre (Arch. di Stato di Firenze, Reg. 22) e sopratutto le molte e importantissime lettere della Repubblica ai suoi collegati, in ispecie ai Bolognesi, per impetrarne aiuti, nel caso che la gente che aveva dato il sacco ad Arezzo entrasse nel territorio di Firenze, come poi avvenne; a Iacopo Carracciolo ed anche allo stesso re Carlo ch'ella chiama " serenissimo e vittorioso principe, " columna fidei, spes guelforum et huius nostri devotis- " simi populi praesidium singulare " (*Missive*, Reg. 19, c. 191 sgg.). In Graziani, *op. cit.*, loc. cit., p. 228 si " legge: 1381. In questo mezo la compagnia de gli Italiani " sopradetti pigliarono Arezzo per tradimento, donde " fuggir quasi la maggior parte dei cittadini, et dette " genti tenner la città ad istanza loro ". In una pergamena dell'Arch. Capitolare Aretino troviamo questa invasione della Compagnia di san Giorgio detta " soccorso ", chè tale la considerarono i Guelfi. Il documento è del 28 novembre di quell'anno 1381. In esso un tale dice di aver avuto da Antonio Albergotti la somma di 300 fiorini a prestito per riscattarsi dalla prigionia in cui era tenuto da un caporale della compagnia predetta " tempore succursus facti per dictam brigatam " (Pergamene di varia provenienza, num. 889).

[1] Le parole che chiudono malinconicamente la rubr. 907 dello Stefani, *op. cit.*, a riguardo dei Fiorentini, potrebbero certo ripetersi anche qui per gli Aretini: " E così vanno i fatti di Fiorentini, per le " dissensioni dentro, quelli di fuori n'arrichiscono ed " i Fiorentini ed i contadini cattivegli ne rimangono " diserti, e le Compagnie se ne allievano, e pigliano " vigore e ardire ".

[2] Poniamo qui, per illustrazione a questo passo, alcuni dei versi coi quali Bandino d'Arezzo termina la descrizione di quella nobile città, che pubblichiamo in Appendice alla presente *Cronica* (documento num. 13). È Arezzo che parla: " .... Et son fatta spe- " lunca de ladroni | casa et hostello d'ogn'om di mala " vita. | Così son facte le mie conditioni | che spesse, " volte me convien dire ita | a la mia morte e miei " distructioni. | o dimagrati ei miei buon citadini, | ma- " senadieri ingrasso et asassini ".

[3] Intorno a questo sacco che la città d'Arezzo ebbe a soffrire per le interne dissensioni nell'anno 1381, vedi oltre il citato *Liber Aretii* del De Bonis, anche la sua egloga *Arretium*, " ubi describitur destructio Aretii ". Carrara, *Giovanni L. De Bonis d'Arezzo* ecc. Milano 1898, p. 32. In Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., 34) si dice che il Caracciolo, perchè vedeva di non poter far d'Arezzo come di terra guelfa, e temendo di perderla, mandò a chiamare il conte Alberigo da Barbiano colla sua compagnia di san Giorgio: assegna come data ai fatti sopra narrati dal nostro cronista i giorni 15, 17 e 18 di novembre. Giovanni Sercambi pure (*op. cit.*, loc. cit., p. 223 sgg.) narra con molti particolari il fatto e aggiunge anzi che con lui sarebbe venuto anche

CAPITOLO XII.

Capitolum de introitu Comitis Alberigi et eius societate santi Georgi, et maxime de robbatione civitatis et eius exterminio.

1 Tacito stando lo mio padre antico,
non aprendo ochi nè battendo polsi,
come di vita fussi in tucto oblico,
4 ver lui dicendo tucto mi raccolsi:
Padre mio caro, di cui senza infenta
per l'onor tuo mai non mi distolsi,
7 se per li cieli giamai si consenta
influentia felice che t'aggradi,
la tua promessa, prego, non se penta,
10 perchè passar non posso questi vadi,
sì son profondi senza la tua guida,
e' quali a te e me son sì disgradi.
13 Car mio figliuolo, per le grande strida,
che udi fare a' miei figli tapini,
di più parlar mia lingua non si fida,
16 e perchè fosti anchor di quei meschini
miser di core e ciechi di virtute,
senza me puoi passar fra tali spini [1].
19 Non vedi tu mie membra esser cadute?
non vedi tu mia vista esser mancata?
non vedi tu mie forze esser perdute [2]?
22 La lingua mia s'è già si ingrossata [3],
che sciogliier non ti posso la parola,
e fornita è con teco mia giornata,
25 Padre, el dolor tuo tanto m'invola
la virtù poca ch'ha mio grosso ingegno,
più che s'io entrassi puerile in schola.
28 Perch'io te prego, padre mio benigno,

---

6. in *om.* *BFI e* Mur. — 10. giamai] già mi si *DI* — 11. t'] l' *H*; *è om. in P* — 12. non sia spenta *DI*: prego mai si penta Mur.: se] ti *ABP* — 15. e a te e a me *E*; e a me *AB* — 16. Car figliol mio *ABD* Mur. *e P* — 17. ch'i udil *H*; ch'io vidi fare ai miei figlioi *ABP*; ch'io senti fare a' miei figlioi *F*; ch'io sentii fare de i miei figliol *D*: che sentij far de i miei *I* — 18. di] chi *H* — 23. vista esser] vita assai Mur. — 25. s' *om.* *DI*: mia già sì s'è *ABP*: mia è già tanto *F* — 27. è] ho *ABDFI* — 26. la doglia tua *DI*: il tuo dolor *AEP*, il tuo gran dolor tanto *F*: mi vola *B* — 29. ha 'l mio *ABDF*, Mur. *e P*: mio] sì *E* — 30. in *om.* *A*, Mur. *e P* — 31. però ti *ADFI*, Mur. *e P*

il Villanuccio: così poi riferisce la venuta di costoro ad Arezzo: "E quando funno [gli ambasciatori aretini "mandati dal Caracciolo ad invitarli] co' predicti, conte "Alberigo da Barbiano et Villanucci, dissero al dicto "conte: noi vi voglamo mettere in Arezzo et voglamo "che possiate la terra rubare et ghibellini prendere pre"gioni. Alle quali parole il predicto conte Alberigo "rispuose: come potete voi questo fare, però che sete "cacciati dalla ciptà? Et quelli rispuoseno che la rocha "si tenea per lo re Carlo, et per quella si può mettere "la brigata, purchè si cavalchi tosto. Alle quali parole "il conte rispuose era contento. Et così si partiro et "cavalcò verso la ciptà d'Arezzo ".

[1] *I* annota: "Gorello mostra essersi trovato a questa infelicità ". Vedasi anche la Introduzione alla presente *Cronica*, p. xi e nota 5.

[2] Cf. Dante, *Inf.*, II 106 e 107.

[3] Vedi *Bibbia*, *Salmo* XXI, 16: "Et lingua mea "adhaesit faucibus meis ".

che m'hai sì dolcemente qui condotto,
che non mi lassi tanto fuor del segno.
31 Figliolo, benchè tu debba esserne dotto
del mio sterminio e miei gravosi danni,
perchè cogli altri fusti a tale scotto,
34 vuoi rinfrescar li miei penosi affanni [1],
che più mi gravon, recordando il bene
che io ho hauto già in li dolci anni.
37 L'Egiziaco dicontra me vene,
feria seconda, ch'a Luna è inserto
sei via tre che 'l nono mese tene [2].
40 Presso alla porta giunse a Sant'Alberto,
la quale aperse el traditor malvasgio
con gli altri miei nemici allo scoperto [3].
43 El conte Albrigo con sua gente adasgio
e' mandò prima a promirare el passo,
temendo non ricever poi disasgio.

3. anchor che tu debbi esser *AF*. Mur. *e P*: benchè doveresti *DI*; debbia *B* — 6. tu vuoi rinfreschi miei gravosi danni Mur.; tu vuoi rinfreschi ei miei *ABDFI*; tu vuoi *H* — 8. io *om*. *B*; ne' miei dolci *ADFIP* — 9. *F alla parola* Egiziaco *nota* (*ed è nota di mano posteriore*): *Un altro testo legge:* Oziaco - dicontra me] me di contra *ADFP* - viene *FP*; venne *ABDEH e* Mur. — 10. a la luna *F e* Mur. - ha il giorno inserto *DI*; a *om*. *DEGI* — 11. tre via sei, che *DI* - tenne *ABDI* — 12. appresso *H*; giuso a *ABP*; porta giù di Sant' *DI* — 13. el] al *E* — 16. prima mandò a promirare il *AP*; mandò in prima *DFI*; promirare] provare *H*; rimovere *DI* — 17. disdagio *BDI*

[1] Dante, *Inf.*, XXXIII, vv. 4 e 5.

[2] Il cod. *F* ha questa nota di mano posteriore: "Die 18 novembris 1381 fuit depredatio et mansit in "Aretio usque ad diem 9 Iunij 1382 et ibi reliquit D. "Iacobum Caracciolum „. Sul modo di indicare così involutamente le date in rima, vedi Moschetti, *op. cit.*, p. 67 e confronta con questi i versi 52-54 del cap. II: "Maledicea trecento mille e diece, | settantuno, diciotto "di quel mese | che altra fiata appresso lo disfece „. Poichè qui ser Bartolomeo chiama Alberico l'Egiziaco che a luna è inserto, usando come altre volte una espressione molto involuta, pare che voglia paragonarlo al gran soldano d'Egitto. Si confronti con questo passo questi versi che troviamo in De Bonis, *Liber Aretii*, canto 3°, a proposito del Caracciolo: "per la mia fe "che troppo mei fora, che ci fusse venuto il gran "soldano „! Notisi poi che, per quanto involuta, questa terzina è una delle meno peggiori fra le congeneri che si possono citare. Dice il Moschetti, *op. cit.*, p. 67: "Il caso di non intendere che cosa un verso o una "strofa o più strofe si vogliano dire è comunissimo, "tanto i periodi sono contorti, stravolti, privi della "più semplice ossatura „. Nei cronisti di questo secolo è proprio comune questo modo di esprimere le date, basta a persuadersene leggere gli esempi che il Moschetti cita ivi stesso. La data precisa dell' ingresso della compagnia di san Giorgio in Arezzo l'abbiamo da un contemporaneo aretino, maestro Domenico di Bandino, il quale nel principio della sua opera ms. *Fons memorabilium univers* (Laurenziana, *Edili* 170) dice così: "....Senex "edidi - fuerunt namque nihi preerecti omnes [manuscripti "libri] priusquam eos absolverem, tempore quo iniqua "cohors demonum, ne dicam pravorum hominum, sub nomine societatis Alberigi, comitis de Barbiano, Aretium "mihi natalem patriam hostilitate occuparunt, die lune, "circa horam tertiam, post ortum solis, 18 novembris "anno nativitatis domini 1381, die inquam super funesta omnibus Aretinis infaustaque velut Romanis "Allia „. Vedi pure un accenno a questo, nella Descrizione di Arezzo dello stesso, che riportiamo in Appendice alla presente *Cronica*, Documento num. 13. Con questa testimonianza autorevolissima di un contemporaneo e aretino concorda la seguente che è pure di un contemporaneo e aretino, ser Simo di Ubertino tante volte citato (*op. cit.*, loc. cit.). Egli dice dunque: "Per che si mossero [il Barbiano co' suoi] per queste "proferte et fuoro ad Arezzo lunedì mattina, a terza, "dì XVIII di novembre „. Non si comprende come Giovanni Sercambi, per esempio, che andò da Lucca come ambasciatore ad Arezzo, presso il Barbiano, pochi giorni dopo il sacco, sbagli questo giorno, assegnando il fatto al primo di novembre, giorno di tutti i Santi (*op. cit.*, loc. cit.). Così anche l'Alessi (*ms. cit.*, *Ex documentis antiquis* etc., c. 169 *r*) non è esatto: "hic [il Barbiano] Arretium convolans in urbem intromittitur, pulsis confestim ab eo Gibellinis primatibus, "Ubertinis Petramalensibusque luce dominica, et que "XVII, eiusdem mensis erat, etc. „.

[3] *F* ha questa postilla: "vicarium fusse causam et "Ghelfos deso lationis Aretij, die 18 novembris 1381 „. Vedi Ser Naddo da Montecatini, *op. cit*, loc. cit., p. 35, il quale pure assegna all'entrata della compagnia di san Giorgio in Arezzo la data del 18 novembre e afferma che il Caracciolo la fece entrare dentro la città per la rocca: "la quale compagnia messe dentro per la rocca in Are zzo „.

46 Entrò poi dentro con sì gran fracasso,
giù discorrendo per ogni mia strada
e picciol borgo e qual se fosse chiasso.
49 Preseme tutto senza trare spada
per negligentia dei miei figlioi vili,
ch'a mia difesa non faciano abada.
52 Se stati fosser come dovian virili,
e facta havessin dove potian difesa,
tali hor son grassi che sarian sottili[1].
55 Chi non cacciasse senz'haver contesa?
chi non prendesse la cosa ch'è data?
e qui nota, figliol, la mia offesa.
58 L'iniqua e crudel gente dispietata: MUR., [illegible]
Viva el re Karlo, furiando corre
con gli altri che li dier si facta entrata[2].

---

2. giù e su scorrendo *F*; scorse giù e su per *DI* — 3. il piccol borgo, qual si fece chiasso ***ABF*** — 4. trarne ***DI*** — 5. figli *EHI e* MUR. — 6. bada *DFI e* MUR. — 7. Se fusser stati qual dovean *DF*; Se fusser stati *AP*; come] co' ***B*** — 8. e havesser fatto ove *DFI*; haver ove *H* — 9. tali son hor *BP*; tai son hor *ADFI* — 10. Fu lor facile entrar senza contesa *BDIP*; Gli fu facil l'entrar senza contesa *F*; calcasse non trovando contesa *A* — 11. com'è facil pigliar cosa *BDFIP* — 12. hor qui nota, figliuol, mia grave offesa *BDFI* — 13. e *om. BDI*, MUR. *e P* - gente e dispietata *E* — 14. Vive il re *DI* - ficcando *H*

[1] Vedasi come il Sercambi racconti questa ignominiosa fuga dei Ghibellini aretini al giungere della compagnia di san Giorgio (*op. cit.*, loc. cit.) CCLXVII: "Come la compagnia del conte prese Arezzo. E quando "funno a Castillioni Aretino il dicto conte sciolse "CCC de' migliori homini della sua brigata et bene "in punto, et com quelli si misse ad andare verso "Arezzo. E giunti, subito entraro per la porta della "roccha et di primo colpo cinsero la piassa, et seguendo "la traccia in processo, quel dì presero la terra. E perchè "siate certi delle brigate erano in Arezzo, armati, vi "si dicie che più di MMM homini ghibellini erano dentro, "e chome viddero intrati quella gente d'arme, subito "si dienno a fuggire senza menare colpo di spada, chè "tucti gictando l'armadura per terra, andandone di fuori, "et quelli della compagnia del conte stavano a' canti "dicendo: campate: e in tal guiza per coloro fu acqui"stata la terra. E a questo si vede quello che vagliono "genti di carne apo quelle dell'arme; chè, senza menar "colpo, si lassonno cacciare d'Arezzo a sì poga gente "etc.„. Sappiamo dunque di qui che 3000 erano fra tutti in Arezzo i Ghibellini, compresi, s'intende, quelli venuti dal di fuor[illegible] e anche di molto lontano, come abbiamo visto nel capitolo precedente, vv. 10-18 e note relative), e che questi Ghibellini venuti di fuori fossero molte migliaia lo dice Sozomeno (*op. cit.*, loc. cit., 1120: "…. quod Tarlati et Ubertini, principes Ghi"bellinarum partium, aliquot millia armatorum hominum "ex oppidis clientelisque suis in urbem [illegible]„. Or dunque un tal numero di fronte ai soldati della compagnia di san Giorgio [illegible] anche potuto resistere. Sappiamo infatti che solo 1200 erano i cavalli della sopradetta compagnia. Vedasi Pietro [illegible] di Città di Castello in un passo della sua *Cronaca ms.* riportato in [illegible], *op. cit.*, p. [illegible] nota [illegible] e anche [illegible], *op. cit.*, c. 35 r., ove [illegible] evidentemente come sempre per i fatti di questo tempo, da un sunto in latino di ser Bartolomeo, aggiunge questo particolare notevole sul numero dei cavalli della compagnia di san Giorgio. Egli dice dunque sebbene con non molta chiarezza: "…. ma nel principio che il conte "crudele venne nella città a Pietramali con li altri in "numero di 1200 cavalli„, ecc. Ai quali anche aggiungendo i fanti e que' cittadini aretini che si erano rifugiati nel casseretto, si ha sempre un numero tale, che avrebbe potuto essere affrontato da' Ghibellini che erano in Arezzo e dagli altri della campagna. La ragione dunque dell'esser i Ghibellini fuggiti al sopravvenire del Barbiano è proprio quella notata dal Sercambi nel passo sopra citato: "E a questo si vede quello che "vagliono genti di carne appo quelle dell'arme„. Anche ser Bartolomeo del resto rammenta nel capitolo precedente (Vedi vv. 154-156, e nota 29) che tutti costoro mancavano d'un duce unico e non apprestavano la difesa dove sarebbe bisognato, erano gente senza guida e senza disciplina.

[2] Vedi DE BONIS, *op. cit.*, canto 6°, ove si descrive vivacemente il sacco d'Arezzo. All'entrata degli assalitori, guidati da Alberico, si sparge un terrore universale: "Questi crudeli con le spade in mano, "[illegible] per la terra seguendo la caccia, [illegible] "[illegible] il capitano etc.„; e anche MATTHAEI DE GRIFFONIBUS, *Memoriale historicum de rebus Bononiensium* in MUR., *op. cit.*, nuova edizione, XVIII, parte II, p. [illegible]: "Eodem anno (1381), de mense novembris. Civitas Aretij "de Tuscia fuit derobata et missa ad saccomannum per co"mitem Albericum de Barbiano et gentes eius et multi "cives capti fuerunt per ipsas gentes, quae gens vocabatur "la Compagnia de san Zorzo„. [illegible] *ms. cit.*, c. [illegible] …. "[illegible] comes Are"tium, copiis admotis per portam Sancti Alberti, quam "[illegible] ingreditur XVIIj" [illegible]

61 Chi cerca di fuggire e chi reporre
la robba sua, e tucti i miei figlioli
chi si nascose in casa e chi in torre.
64 O figliuol mio, se tu sei come suoli
di me piatoso, perchè non t'attristi [1]?
e anchora tu gustasti di tai duoli.
67 Io so come e dove tu fuggisti
e so ancora chi te gì cercando
e ancora so le parole ch'udisti [2].
70 Caro mio padre, me ricordo quando
t'usci di grembo e ciò che dentro viddi,
e chi preso m'avia senz'haver bando [3].
73 Non creder tu che io di questo ridi,
perchè anchor ne tremo di paura,
più che s'io fusse tra Scilla e Cariddi.
76 O figliol mio, hor odi la frantura
del corpo mio e lo sterminio grande
dei miei figlioli e ben contro natura.
79 Figliolo, hor odi l'amare vivande
ch'io t'ho promesso, e odi il grande stratio
che si fa dentro a mie belle ghirlande [4],
82 e odi in quanto brevissimo spatio
fortuna m'ha nel fondo giù sommerso,
e de' miei membri odi il gran disfatio.
85 Vedi mio dolce sito esser disperso
da gente forestiera e dai miei stessi,
che di allegrezza mi fan mutar verso.
88 Viddi commetter infiniti excessi,
robbarie, homicidi e adulteri,

---

1. e chi di *H*; chi di *DI*; e di Mur. — 2. sua ei tristi miei *B*; i figlioi miei *A*; e i car figlioli miei *D*; e i car miei *I* — 3. [illegible] conde *BDEFHI*, Mur. e *P* — 5. pietoso *FH* — 6. e] ch' *DFI*; *om.* *ABP* — 7. so già bene en dove *AP*; so bene dove *B*; tu] ancor *I* — 8. te gia *BI* e Mur. — 9. et ancor so che steste sempre tristi *I*; e so ancor ieri le *D* — 10. m'aricordo *B*; m'arcordo Mur. — 12. preso] presso *E* e Mur. — 13. tu già ch'io *F* - rida *AHP*; riddi Mur. — 14. temo *A* — 15. fusse en l'isola Acaribda *AP*; foss' in isola Achariddi *B* — 16. l'anfrantura *AP* — 17. mio *om.* *A* — 20. t' *om.* *H* — 21. che fu qui dentro *ADFP*; che fu dentro mie *B*; che fu dentro alle mie *I*; fu dentro mie *E* — 22. bellissimo stratio Mur. — 23. fondo] mondo *ABG* - giù] già *D* — 24. mia membra ascolta il *DF*; mia membra ancora il *I*; mia membra *AEP* — 25. il mio *ABDEFHIP* — 27. fer Mur.

"vembris die, feria Ij[a], qui confestim urbe potitus est, "plebis ignavia et civium haud urbem tuentium; hostes "igitur cum dimicare non opporteret, urbem cursitando "Carolum vivere proclamabant, quipiam igitur cives "fugam arripere, turres quipiam scandere; alij domi "se se occulere, res alij abscondere etc.„.

[1] Vedi Dante, *Inf.*, XXXIII, v. 42.

[2] Vedi la Prefazione a questa *Cronica*, p. XI e [illegible].

[3] *I* annota: "Il Gorello notato ghibellino dal "Caracciolo come si puol vedere in Fiorenza alle Re-"formaggioni„. Per quante ricerche abbiamo fatto all'Archiv. di Stato di Firenze, non ci è stato possibile trovar la conferma di questa notizia, essendo così indeterminata la citazione.

[4] Vedasi De Bonis, *op. cit.*, canto 18°: "d'agosto "per le sepi le cicade | non fan magiure lamento, che "gli artini | per li spedali, per le vie, d'ogni etade„. È una cosa che veramente strazia il cuore. "Anti che "fusse Roma doi migli anni | fur ridoctati et temuti in "toscana, | Peruscia il sa et duolsi de i suoi danni„. Ogni buon cittadino difende la sua città, come ogni uccello il suo nido, ma non così fanno gli sciocchi Aretini. E mentre ser Bartolomeo, come abbiamo visto (cap. V, vv. 40-42), dice che le belle mura del vescovo Guido sono sempre state moleste alla sua patria, il De Bonis lamenta che esse non possono difenderla, giacchè contro le fazioni interne e le conseguenze a cui inevitabilmente portano non c'è difesa di mura, siano pur forti quanto si voglia, che possa valere: "Poco montò a quel vescovo Guido.. | "de farli la corona sì ornata, | "da poi che me medesimo mi dissido„.

incesti, stupri e sacrilegi spessi.
91 Degli honorati, antichi monasteri
veggio cacciar tucte l'honeste donne
e tucti i frati bisgi, bianchi e neri.
94 Viddi fuggir con stracciate gonne
vedove, maritate e giovinette,
e con vergogna assai dentro camponne [1].
97 E viddi molte che per campar nette:
Viva re Karlo gridavono ad asto,
che da la gente fuor poscia costrette,
100 e viddi a molte caricare il basto,
tollor la robba con molte percosse,
et anche a molti viddi mutar pasto.
103 Viddi aprir monumenti e cavar fosse,
cercar nei pozi et altri luoghi brutti
se robba dentro nascosta vi fosse,
106 e viddi stare con dolorosi lutti
ei miei figlioli per ogni mia casa,
imprigionati con li denti asciutti [2].

---

1. spessi] expressi *ABDFIP* — 2. e antichi *ABP* — 3. vidi *F e* Mur. - le honorate *H* — 5. con le stracciate *ABDFHIP* — 9. 'l re *ABDEFI*, Mur. *e P* - ad esso *H* — 11. a molte viddi *DI*; *om. l'intero verso in H* — 12. *om. l'intero verso in ADHI*, Mur. *e P*; torli la *F*: toglier la *B* — 13. *om. questo verso in H* — 15. e in altri *F* — 16. se nascosta la robba ivi ne fosse *E* — 17. e] Io *D*

[1] Vedasi De Bonis, *op. cit.*, canto 5°: ... "le muniali, le vergini, le dame | van mendicando et quai per le campagne, | et muoion cogli figli assai de fame" e canto 6°: .... "Lucretia casta giuso dal canale, | in mezzo a du' ladroni desiava | che la fine che fu, fuss' al su' male: | l'uno in qua e l'altro in là tirava, | tanto che la partiro per lo mezzo | et caduno il su' lato riportava: | la compagna vedendo el male e 'l pezo, | com' el colombo cala ai .... | subito si buttò d'un alto tezo". Giovanni Sercambi, mettendo in novella un episodio della violenza fatta alle donne d'Arezzo dai soldati del conte Alberigo, scriveva che "delle donne di tal città si fe' quello strazio che di meretrici .... chè più di duemila .... vituperosamente furono vergognate" (Sercambi, *Novelle inedite tratte dal cod. Trivulziano CXCIII* per cura di Rodolfo Renier, Torino, Loëscher, 1889, p. 179). Vedi anche come speciale commento a questi versi De Bonis, *op. cit.*, canto 6°. Egli ci dice che le donne aretine che solevano gire alla festa coronate, or hanno a pena "un pover sciugatoio" da cuoprirsi. Secondo il Bruni le milizie della compagnia di san Giorgio si sarebbero solo contentate di mettere a sacco la città d'Arezzo, risparmiando le persone dei cittadini: "corporibus quidem parcentes, bona vero sine distinctione aliqua rapinae praedaeque subiicientes". Anche in Sozomeno, *op. cit.*, loc. cit., si parla solo di rapina, di saccheggio: "Equites vero ad praedam conversi totam diripuerunt urbem, nec minus amicorum quam inimicorum bona in praedam vertere". Bisogna dunque concludere che stragi vi furono di certo, perchè del resto non si possono disgiungere dalle rapine e sono sempre come una necessaria conseguenza di quelle come in questo caso, in cui lo scopo principale delle soldatesche del Barbiano era la preda e il saccheggio.

[2] Tutti i cronisti si trovano d'accordo nel dipingere co' più foschi colori questo sacco d'Arezzo: Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., p. 35; Ammirato, *op. cit.*, p. 755; De Bonis, *op. cit.*, canto 5° e 6° etc. Ecco fra gli altri il Sercambi, *Cronica* cit., loc. cit., che ne dà una particolar descrizione: ".... tucta la dicta ciptà d'Arezzo "eglidice" fu rubbata et molti ghibellini presi per prigioni et tute donne prese, così guelfe come ghibelline, in tanto numero, che fu una pietà, vituperandole. E da poi ad alquanti giorni, il predicto conte Alberico, volendo delle donne non dizonestarsi, mandò uno bando che tucte le donne fussero raprezentate in nella chieza di Santa Maria de' Servi et molte ne funno rapresentate, bene che molte giovane e belle funno celate. E vedendo tanta moltitudine di donne d'ogni facta, fu a ciascuna conceduto che se n'andassero fuori della ciptà, con uno charico di panni non de' migliori; e poi che funno accompagnate fine a l'Olmo d'Arezzo, ci fuori, ne ritornonno molte dicendo: io non so dove io mi vada nè in che luogo; dicendo a tale di compagna: questa era mia casa, dami la vita e di me fa che ti pare. E così fu tractata quella ciptà, che chi quella vidde non era sì crudele che non ne li venisse pietà, vedere tante gentili giovane et donzelle et monache esser vituperate, et molte itene puttane per lo mondo, i fanciulli morir di fame et per fame mangiare le carne de' cavalli putridi, quazi crude, vedere l'artioni delle case e 'l disfacimento di quelle et de' palagi, vedere i paramenti sacrati esser facti giachere d'armare, vedere le botteghe di ciascuna arte per li loro maestri exercitare et lavorare, e quelli della compagna prendere i denari di tal fatica; e molte altre dizonestà vedere

109 Viddi le riche e delicate vasa
gittar nei fuochi in piaze e a' cantoni [1].
e far le case stare a bocha pasa.
112 Viddi da barattieri e mascalzoni
bastemiar Dio, e nei luoghi segrati
tener taverne e luoghi da ghiottoni
115 Viddi per mercadanti assai soldati,
per artefici buon viddi ruffiani,
barratarie esser miei mercati.
118 Vidi fuggire per monti e per piani
huomini, donne e fanciulli con tremore,
credendo sempre haver derieto ei cani [2].
121 Pensa, figliol, se debbo haver dolore
vedendo ei miei figlioi così condotti,
exterminati con tanto furore.
124 Quanti ne han già accordati li scotti
nei ceppi, alli spedali e per le vie,
e quanti son de fuor da me redotti [3]

2. piaza *D* — 5. e *om. H* — 9. esser barattarie nei miei *AFP*; esser nei miei *BDI* — 10. E viddi anchor fuggir *ADFIP* · monti e piani *AFP*; molti piani *DI* — 11. gli uomini *H*; e donne e putti *ADFIP*; e donne, fanciulli *E* e MUR. — 12. haver credendo sempre dietro i *DI*; *In H qui si trova trascritto per errore, e perciò ripetuto, il v. 122* — 13. s'io debbo *DFI* — 17. allo spedale *E* — 18. e] oh *E*

" in quella ciptà le quali mi taccio etc. „. Vedi anche DE BONIS, *op. cit.*, canto 5°: " .... et i monimenti " ch'eran stati tanto, | son rivoltati, e quei pien di li- " tame | et l'ossa sparnicciate in ogni canto „. Fra i cittadini che furono presi prigionieri nella generale devastazione e nel saccheggio della città, vanno ricordati messer Azzo degli Ubertini e due suoi nepoti, nonchè molti Pietramalesi. (Vedi ALESSI, *ms. cit.*, *Ex documentis antiquis privatis* etc., loc. cit.): " captique Dominus Azo " de Ubertinis eiusque nepotes duo, ex petramalo tum " genere plures etc. ad postremum factionibus utrisque " ab eo direptis et in predam urbe misere conversa ecc. „. Vedi anche LAURENZI, *Cronica ms.* citata in PASQUI, *op. cit.*, loc. cit.: " Fu preso messer Azzo dell' Ubaldini (per errore invece di Ubertini) " e doi suoi nepoti „. Neri di Donato, (*op. cit.*, loc. cit., 267) confonde forse con Azzo degli Ubertini messer Bostolo, quando dice che dal Caracciolo fu preso con suo nipote e gli fu tagliato la testa. Bostolo fu fatto invece morire in carcere dal vescovo di Giurino, com'è stato detto (vedi addietro p. 93 nota 1).

[1] *F* annota: " Aretina, si vis, ne spernas vasa mo- " nemus MART. „. *I* annota: " Le vasa antiche aretine eran " di color di porpora „. Vedi sui vasi aretini LEANDRO ALBERTI, *Descrizione di tutta Italia*, Bologna 1550, p. 58 *r.*: " Ne' tempi antichi erano in pretio gli vasi Arretini fatti " di terra, come dimostra Plinio nell'undecimo capo del " trentesimo libro. Et in tanta istimatione erano, che te- " neano il primato sopra tutti gli altri vasi di terra, d'Ita- " lia. Delli quali così dice Martiale: Aretina nimis ne sper- " nas vasa monemus | Lautus erat Tuscis Porsena ficti- " libus et nel primo degli | Sic Aretinae violent Chry- " stallina testae etc. „, " nel primo degli Epigrammati „. *Cf.* MART. Epig. Torino 1833. XIV, 98 e I. 54, 6. Inoltre vedasi: *Storia degli antichi vasi aretini* del Dott. A. FABRONI, Arezzo, Bellotti, 1841 e l'opera veramente magistrale: *The loeb collection of arretine poltery by* GEORGE H. CHASE, New. York, 1908.

[2] Tremila circa si rifugiarono in Siena, ove furono accolti pietosamente (ALIOTTI, *Epistole* cit., Arretii 1769, tomo I, p. 427): " Magnificis Dominis civitatis " Senarum, Nomine Dominorum Priorum Arretinorum „ (si noti che la lettera reca la data 20 dicembre 1460) .... " Anno quidem octogesimo primo supra trecentesimum " ac millesimum, quo tempore calamitas, et ruina no- " strae huius civitatis incoepit, cum caedibus et incen- " diis rapinisque ac direptionibus cuncta intra urbem " nostram loca involverentur, ad tria millia nostrorum " hominum promiscui sexus nudos Senas evasisse com- " perimus; ii vero quibus officiis, quanta pietate, qua " caritate accepti a vobis fuerint, non sine lacrymis " meminisse iam possumus; nam tecto, hospitioque su- " scepti, insuper cunctorum nuditas vestris pannis ob- " voluta et contecta memorantur „. È notevole però e muove davvero a sdegno il sapere che per un meschinissimo sentimento di gelosia di campanile nè Castiglione Aretino, nè il Castelluccio, nè la Pieve di Quarata, nè il Castel di Rondine, insomma i luoghi più vicini, ebbero pietà di queste povere donne aretine che fuggivano davanti alla rabbia della scellerata compagnia di san Giorgio. (Vedi DE BONIS, *op. cit.*, in CARRARA, *op. cit.*, p. 317).

[3] Vedi SER NADDO DA MONTECATINI, *op. cit.*, loc. cit.: " e presono la terra, ed in loro mano venne tutta " la terra ed hannola rubata, ed hannone cacciato chi " essi hanno voluto, e così tenuto. Deh! quanta di- " savventura è questa, pensando l'onestà e castità delle " buone donne, de i luoghi sagri e religiosi, e di quanta " pietà è questa! A Dio ne rincresca e ponga il suo " rimedio ed a questa ed all'altre trabolazioni delle " terre di Toscana „.

per non reveder mai le mura mie,
nè mai refare lor disfacte case
da tante gente prave, inique e rie!
A quanti son, figliol, le barbe rase Mur., 864
del pelo, e de la carne infino all'osso
le membra remonite son rimase!
Car mio figliolo, hormai più non ti posso
contar ad uno ad un li gravi incarchi,
tanti e sì facti, che m'han rotto il dosso [1].
Ma perchè tu non dica ch'io travarchi
la negletta virtù e l'avar senno
dei miei figlioli, convien ch'io mi scarchi,
chè tucti sbigottiti volta denno
a Colcitrone e poi non s'appressaro
al casser per difesa pure un cenno,
sì che i nemici rencorati entraro,
com'hai udito, e ciaschedun dei miei
prese la fuga per sic ur riparo [2].
Come non piangi, figliol, che ben dei
de tristitia e vergogna esser afflitto,
se tu t'amiri ben da capo ai piei?
El negligente et avaro delicto,
che toglie a ch'il possiede honor e fama,
m'ha de' speranza quasi derelicto,
e veggio mia fortuna tanto grama
esser caduta ne l'infimo fondo.
ch'ogni tristo villan più mi dirama.
Non credo che mai corpo fussi al mondo
sì lacerato da gente sì cruda,
sicome è il mio, qual era sì giocondo,

---

2. le lor *E* — 4. A quanti state son le *DFI* — 5. e *om.* *E* — 7. figlio, contar non *I*; più *om.* *D* — 8. a due a due li *H*; ad uno ad uno li miei gravi *I* — 11. e *om.* *DI*; e l'] dell' *E* — 12. che me ne scarchi *E* — 19. non] ne *H* — 21. ti guardi *E* — 23. il *om.* *ABDFI*, Mur. *e* *P*; la *H* — 27. più mi] me ne *H* — 28. mai *om.* *H* — 30. sicome il mio che *BDEHI* e Mur.

[1] Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: .... "Cedes inde "agi, direptiones passim: uxores prostitui, strupa, "itidem incestus, sacrilegiaque. Moniales turchorum "imitatione e monasteriis sacris abstrahi, cuiusvis mox "religionis itidem fratres pellere, mulieres interea que-"piam innupte ęque ac virgines fugam impudicitie tu-"telam et decus arripere, pleraque etiam quę mansissent "et quę Carolum vivere pro lamarent turpiter [illegible] capi. "Cives intra ędes in vinclis macerari, res queri et pro "latrinis sepulchrisque, e domibus ad hec vasa proici, "omnia diripi, ędes apertę linqui. Ganeones profanare "ecclesias, manere ibi ęque ac caupones, plerisque ob "hec civibus ac feminis pavidis ad montes confugitan-"tibus barbare in urbe sevitum est etc.".

[2] Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: .... "Ad hec sce-"lera quę patrabantur Albergottis, Bostolis et Camaianis "[illegible] Guelfis; ceterum in initio "[illegible] Albericus Arretium adventasset pavidus Petra-"malenses ac ceteri qui extra aderant ad Colcitronis "usque portam metu perculsi abiere, nusquam cassarct-"tum defendentes, urbe prorsus a Guelfis ipsis aucto-"ribus seditionis, vastata. Inmerito quidem Petramalen-"ses a quibus honore prosequti fuissent irascentes". Il cod. *G.* ha questa glossa di mano posteriore: "In alio "exemplari: Hic dicit qualiter omnes fugerunt ad Por-"tam Collis Citercę, vulgo porta Colcitrone". Vedasi oltre il sopra ricordato Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 42, Sozomeno, *op. cit.*, loc. cit., le cui parole come quelle del Sercambi ricordate più innanzi (vedi p. 120, nota 1), confermano e illustrano molto bene questi versi co' quali ser Bartolomeo esprime il suo sdegno verso dei Ghibellini che non osarono neppure affrontare il nemico: "Albericus "cum magno equitatu venit, receptusque per arcem, "simul cum ea parte civium, qui in arcem refugerant, "in adversarios erupit, nec magnum fuit certamen. Illi "enim ipsi, ubi supervenisse auxilia equitum [illegible], "relicta urbe in proxima se castella suarum partium "receperunt".

157 Thebe nè Troia non fu tanto nuda
lassata de le sue richeze tante,
nè tanto fu la crudeltà di Giuda,
160 nè contro Roma Hannibal nè Atalante,
nè Alexandro contra di que' Siri,
nè contra Dario fe' lor simigliante [1],
163 nè Totil diede mai tanti martiri,
nè Nero a suo mastro e genitrice,
a' quai far fece li morta[l]i sospiri,
166 nè Dioniso fero, el qual se dice
essere stato tiranno crudele,
nè quel che fu un tempo sì felice.
169 Non fu mai gente veruna infedele,
nè ongara o tedesca o tramontana
sì dispietata e con amaro fele.
172 Car mio figliol, se tutta la stomana
e 'l mese e l'anno de lor crudeltade
volessi dir, faria la voce vana.
175 Quai forestier farien buona amistade,
essendo sì tractato dai miei stessi?
disse il mio genitor d'antiqua etade.
178 Erano ei ghelfi robbator con essi,
insegniando e facendo tai bistratti
contra de' lor vicini e per se stessi [2]

1. Troia o Thebe *AP*; Troia nè Thebe *DFI*; nè] et *B* - non fan tanto d'una *H* — 2. sue] lor *GHE e* Mur. — 3. tanta *F e* Mur. — 4. Atlante *EFI e* Mur. — 5. contro quei *E* — 6. fe'] fu *HP* — 7. Totila diè *I* — 8. Neron al *ABDFIP* — 9. ai quali fece far mortai *AEP*; a quelli *H* — 11. tiranno e crudele *H* — 13. Nè fu *BD* — 14. nè Ungara, Tedesca *DFI* — 16. mio *om.* *AI e* Mur. figlio *D* - stomana] scumana *ABCEGH*, Mur. *e P Preferiamo* stomana *perchè è del dialetto aretino; tal voce è registrata anche dal Redi nel suo Vocabolario* ecc., *ms. cit.* — 18. voce] cosa *P* — 19. farien] furavano *D* — 20. sì trattati *F*; sì ben trattati *DI* — 21. da un'etade *AB* — 23. tal *ABH*, Mur. *e P* — 24. se] lor *B*

[1] *I* annota: "Di qui si cava che Totila, Re dei "Goti, non guastasse Arezzo, e vi seminasse il sale, "come scrive Gio. Villani Fiorentino, e veramente in "questo il Villani vuole occultare la grandezza di "Arezzo a torto, non essendo mai stato Arezzo arato, "ma sibbene mantenuto sempre in civiltà per spazio "di anni 3757 in circa fino al anno 1624 „. L'osservazione è goffa e puerile.

[2] Vedi Aliotti, *op. cit.* loc. cit., nota 1. Il cod. *I* ha questa glossa: "La gente del conte Alberigo s'unì col-"l'Albergotti, Bostoli e Camaiani a rubbare la parte Ghi-"bellina „. Notevole è ciò che intorno a questo troviamo nei più volte citati *Ricordi* di Ser Simo d'Ubertino: "... et intraro in Arezzo [i soldati della compagnia di "san Giorgio] e presero le case di tutti i citadini, e chi "non poteo fuggire presero e fecero remedire, et chi non "se poteo remedire amazavano alchuno che v'era come "uno Ventura da Faenza e Antonio Balestracci; et io "fuoi preso nel casseretto et stetti ine preso per fine in "giovedì notte a dì xxi di novembre; et quando fummo "per uscire del casaretto me ubligai per carta, per mano "di ser Cola de.... da.... a Feozzo d'Apollonio, a „Ciecho de la Nina in fiorini cento d'oro, secundo loro "prisgione, et con gli altri insieme ch'erano presi, ch'era-"vamo XIII ghibellini n'andammo con Feozzo a Viccioni "la notte. El venardì di mattina diei a Feozzo in Vic-"cioni fiorini cinquanta d'oro, ei quali avia promessi "Feozzo per tutti noi XIII a misser Iacopo, vicario del "Re, per decimo per tutti fiorini dugento d'oro, de' quali "ne toccaro a me fiorini xxviiii d'oro e fiorini xiiii e "'n mezzo d'oro ne pagai per Peschuccio di ser Pesco, "comme apare posto che me dia dare a libro *b*, a carte 7, "et fiorini sei e 'n mezzo ne pagai per.... figliuolo di "Vannuccio de Balduccio tentore, posto che me dia dare "al detto libro a le dette carte. Et in Arezzo remase "che me fu tolto, et perdetti ciò che io avia, che stimo "che io perdetti el detto dì in mercantie e masarize e "in case che me fuoro guaste intorno de fiorini quattro "miglia dugento d'oro „ (Pasqui, *op. cit.*, p. 90-91). Da questa preziosa memoria di ser Simo d'Ubertino apparisce evidente che lo stesso vicario di Carlo III non era meno rapace del terribile conte Alberico da Barbiano. Anche in Neri di Donato, *op. cit.*, loc. cit., 267 si afferma che il Caracciolo fece pure prendere alcuni Pietramalesi e li fece riscattare per molti denari. "Costui „, egli dice, "a sua posta fe levare il romore in Arezzo, "e fe pigliare alcuni di Casa di Pietramala e felli ri-"comprare assai denari „.

181 O Bostolin, che a sì facti baratti
condotto m'hai per antico vitio,
che me recordo ben dei tuoi misfatti [1].
184 O Albergotto, che da tuo initio
fusti agrandito tanto da coloro,
ai quali hai fatto e fai tanto astitio [2].
187 O Camaian, che da tal concistoro
stato sei sempre con tuo grave danno,
et honorato assai dal sexo d'oro [3],
190 per voler tirannia su nel mio scanno,
facendo setta dei miei cittadini,
ei quai con voi per un camino vanno,
193 havete gli altri ghelfi e ghibellini
condotti a tanta doglia e tanto stratio,
e sì atenuati e' miei confini
196 e del mio corpo a far tanto disfatio,
con tanta mia vergogna e gran dispecto,
per non refarme in longhissimo spatio,
199 sete principio di tanto difecto,
e sarà sempre in fin che la vita
sarà nel corpo vostro maledetto.
202 Fiogliuol, perchè mia doglia è infinita, Mur., 865
et io finito so' corpo mortale,
convien ch'io faccia omai da te partita.
205 La fede tua sì gran prezo vale,
che senza la mia guida, per te stesso
porrai salir con verità le scale.
208 Caro mio padre, prima che da cesso
vostra vista mi sia e vostro aiuto,
or ch'io vi so' a' piedi vostri presso,
211 piacciavi dirmi se sarà compiuto

---

1. che] perchè *D* — 2. per l'antico tuo vitio *AFP*; antico tuo vitio *DI*; per tuo antico Mur. — 3. arecordo ben dei tuoi contratti *AP*; credo ben *H* — 4. Albergotti *ABDE*, Mur. *e P* — 5. agradito *ABDHI* — 6. ai quai contro fatt'hai tanto disditio *F*; hai fatto cotale offitio *D*; hai fatto un tale e tanto offitio *I*; e a quelli hai fatto e fai tanto esizio *E*; disditio *AP* — 7. Camaiani *E* — 8. tuo] tutto *H*; mio *DI* — 14. e grande strazio *H*; e a tanto *E*; e] a *B* — 15. extenuati sono i miei *A e P*; estenuati *F e* Mur. — 17. gran] mio *EF* — 18. per non recorme *H*; per] da *DFI e* Mur. - grandissimo *D* — 20. che durerà fin che dura mia vita *F*; sempre che dura mia vita *AP* — 21. seranne il corpo *F* — 22. perchè, figliuolo, mi' *AP* - doglia ell'è *E* — 25. tua un sì *AP*; si] così *DFI* — 26. senza] sempre *A* — 27. potrai *F* — 28. da sezzo *E* — 29. vita *ABDEFIP* — 30. et hora ai piedi vostri io sono appresso *AP*; et hor ch'io sono ai *F*; vi *om.* *DI*; a' vostri piedi *E*; appresso *DI* — 31. piacevi *D*; piacciati Mur.

[1] Di questi nobili aretini parla il poeta nel cap. II di questa *Cronica*, v. 192. Furono capi della fazione guelfa, alteri e turbolenti. Nel 1347 furono cacciati d'Arezzo, nel 1380 vi ritornarono e, cacciati i loro avversari, per conservarsi con più stabilità nel comando e governo della città, chiamarono Carlo di Durazzo, che si recava alla conquista del Regno di Napoli (Gamurrini, *op. cit.*, vol. IV, p. 108).

[2] *I* annota: "Il principio della grandezza delli Albergotti hebbe origine da messer Bico per mezzo de' Petramaleschi. La casa Petramala venne in grandezza presto, e presto messe innanzi casa Albergotti (quali non sono sì antichi come l'homo crede) et in specie messer Bico che in quel tempo valeva assai e se ne servì per consigliere il vescovo Guido e poi Pier Saccone „. Vedi il cap. II di questa *Cronica*, p. 18, nota 7.

[3] Il dottor di leggi Camaiano Camaiani insieme con Bico Albergotti erano capi della fazione guelfa: nel 1313 li troviamo nominati suoi segretari dal vescovo Guido da Pietramala, che, quantunque ghibellino, trattava a favorire anche i Guelfi per esser eletto signore d'Arezzo (Gamurrini, *op. cit.*, vol. I, p. 193).

vostro infortunio per questa fiata,
o si vendetta fia di quel che è suto.
214 Caro figliuolo, questa mattinata
sì dolorosa riman tanto pregna,
che tosto temo non faccia tornata.
217 Benchè l'eterno Re, che lassù regna,
in sè riserva ogni cosa futura,
et invan dice chi contrario ansegna,
G., 37 b 220 perchè gli è creator non creatura
e può rimover ciò che 'l ciel dispone,
purchè si penta la mortal malura.
223 Hor sta' contento a questa ragione,
se tu non vogli, figliol mio, errare,
però ch'ogn'altra è falsa opinïone.
226 Ma tu ti poi, figliol, ben sicurare
di mia felicità che mai ritorni,
sì veggio el vizio al ben multiplicare.
229 Sì che per questo anchora nei tuoi giorni
maggior tristitia temo che non veggia
dei miei figliol più vili che li storni.
232 Hor pregoti, figliol, che più non chieggia [1].

CAPITOLO XIII.

Capitolum xiii. De spe quam senex habebat pro sua felicitate in Lodovico de Petramala et Duce Andegavense.

1 Sì come chi d' amici e da parenti
partir si vole, che prende comiato

1. infortunio sol per *ABDIP*; per] sol *F*; questa sol fiata *E* — 2. di] per *E* — 3. Caro mio figlio, *DI* — 4. riman sì dolorosa e tanto *AFP*; rimase sì dolorosa e tanto *D*; rimase dolorosa e tanto *I* — 6. che lo suo regno *H*; lassù] nel ciel *DFI* — 7. riceva *AP* — 8. contrar' insegna *BI*; assegna *A* — 11. quel che se pente la morte malura *H*; natura *BDFIP* — 12. questa tal ragione *ABDFI*, Mur. *e P*; questa mia ragione *E* — 13. se tu unque non vuoi, figliol, errare *E* — 14. perchè ogni *H* — 15. bene scorare *B* — 16. che mia felicità mai più ritorni *F* — 17. vitio e 'l mal multiplicare *ADFIP* — 20. li *om.* *ADF* — 25. e] o *AFI* — 26. che] e *EI*

[1] A questo punto termina la prima parte della *Cronica*. Fin qui i dodici capitoli precedenti, se ne togliamo il primo che serve di proemio, sono occupati da dialoghi tra il poeta e il vecchio raffigurante Arezzo. In questo capitolo e nel seguente il vecchio congeda il poeta e pronuncia un lungo soliloquio che egli ascolta nascosto. Quindi stanco il vecchio, pare, sviene o si addormenta, e dal XV capitolo in poi parla ancora un poco nel sogno o nel delirio. Dopo di che il poeta segue da sè il racconto degli avvenimenti, avendo però sempre lì presso il vecchio (Vedi l'Introduzione alla presente *Cronica* p. xiv). Resta dunque sospesa la narrazione degli avvenimenti in questi due capitoli XIII e XIV i quali altro non sono che un lungo lamento e una invocazione all'imperatore, al papa, al Duca d'Angiò, ai signori di Milano, di Ferrara, di Verona, di Forlì, di Faenza, d'Imola, di Rimini, di Foligno, di Firenze, di Siena, di Pisa, di Perugia, di Città di Castello. Anche il De Bonis più volte citato, nel suo *Liber Arretii*, dopo la descrizione del crudelissimo sacco dato ad Arezzo dal conte Alberico da Barbiano, ha una invocazione e invettiva sul genere di questa. Ma, mentre ser Bartolomeo si contiene dentro limiti ragionevoli, il De Bonis, dopo aver occupato così la bellezza di otto canti (dal 34° al 41°) si dilunga sempre maggiormente dal punto di partenza e non vi ritorna più; a lui accade proprio quello che il Nostro, sulla fine di questo XIII capitolo, vv. 188 sgg. teme per sè dicendo: "Padre mio, hor ti conforta | termini Idio "questo tuo divieto | se piace a te, io ti farò la scorta |. "Rispose: No, perchè troppo lontano | verresti e la tua "fama sari morta „.

e partesi da lor con passi lenti,
4 cusì non troppo il padre dilungato
da me, volgendo spesso la sua testa,
come aspettasse d'esser richiamato.
7 perchè di tanta dolorosa festa
me vedia rimaner tanto pensoso
e con la faccia piangolosa e mesta,
10 tucto si volse quel padre amoroso,
odendosi chiamar dalla mia voce
e posesi a seder per suo riposo.
13 Caro mio padre, io so ben che vi coce
l'angoscia vostra sì per voi medesimo
et anco per coloro a cui si noce.
16 Ma per quel vero e sancto cristianesimo
di nostra fede, prego che vi piaccia
di dirmi se spettate fra 'l centesimo [1]
19 che a tal fortuna segua mai bonaccia
o si sperate alcun di voi cordogli
e vostra vista giamai lieta faccia.
22 Et egli a me: Figliolo, a tanti scogli
vedi mia navicella esser percossa,
et come credi che mai muti sogli?
25 E come credi che mai rihaver possa
le membra mia sì delacerate [2]
di quelli che m'han roso insino a l'ossa?
28 Forestier e figliol, tutti pirate,
che facto m'hanno sì gravoso oltraggio
e le mie piaghe so' rimbeferate.
31 Figliuolo, io ho compito mio viaggio *G., 38 a* Mur., 800
e non posso homai restar più teco;
seguirai tu, chè so che ne sei saggio.
34 Sol di una cosa t'amonisco e preco,
car mio figliolo, che tu sia costante
a dir il ver da te, chè più non reco [3].

1. e partesi con dolor a passi *D*; e con dolor si parte a passi *I* — 4. aspettando *H* — 6. tanto] tutto *F* - penoso *BPI* — 7. lacrimosa *DFI*; dolorosa *H* — 10. e a seder posesi *H* - suo] mio *I* — 11. Padre mio caro. *A*: padre *om.* *E* — 12. medesmo *FH*, Mur. *e* *P* — 13. cui] voi *B* - sì *F* — 14. cristianesmo *FH*, Mur. *e* *P* — 15. che vostra fede credo che *E* — 16. sperate fra 'l centesmo *BI*, Mur. *e* *P*; ventesimo *A* — 17. fortuna fia giamai *BP*; fortuna fu già mai *A* — 18. sperate el fin de' tai cordogli Mur.; noi *ADIP* — 20. Figliuol, fra tanti *ABDFI*, Mur. *e* *P* — 21. viddi *ABDIP* — 22. et] hor *ABDEFHI*, Mur. *e* *P* - sogli?] scogli? *I*; fogli? *AHP* — 23. credi mai che *ABDFIP* — 24. così *ABDFI*, Mur. *e* *P* — 25. di] da *ABDHI*, Mur. *e* *P* — 26. e *om.* *BH* - tutti] più che *DI* — 27. mi fur che fatto m'han gravoso *F*; misser, fatto m'hanno gravoso *DI*; han gravoso *ABP* — 28. so'] sì *ABP* — 29. I' ho, figliuol' *AP* - il mio *P* — 30. et più non posso ormai restar qui teco *BDI*; hora mai stare qui teco Mur.; restar hormai *AFP* — 32. prego *B* — 33. caro mio figlio *I* *e* Mur. — 34. rego *B*; nego *DI*

[1] Cioè: *fra il centesimo anno*, vale a dire: *prima che finisca il secolo*.

[2] Si può confrontare con questi versi quello che il De Bonis fa dire nell'Egloga 9ª *Arretium*, a uno degli interlocutori (Equus), che cioè la città di Arezzo, di cui egli è personificazione, era a quel tempo dopo i saccheggi e le stragi sofferte, ridotta a tale che "posset hoc nullo, posset restaurari magistro" in Carrara, *op. cit.*, p. 35, come anche i versi 34 sgg. e 103 sgg. del capitolo seguente di questa stessa *Cronica*, nel corso della quale del resto il poeta ripete spesso questo concetto.

[3] Cf. per il concetto con questi versi, Dante, *Paradiso*, XVII, vv. 118 sgg.

37 Padre mio caro, che per volte tante
chiarito havete la mia mente obtusa
e me condotto bene infino avante
40 e stato sete e sarete mia scusa,
caro mio genitor tanto cortese,
non me sia vostra guida anchora schiusa.
43 Piacciave dirmi se di sì grave offese
vi debba vendicar figliolo o strano,
o si verran mai men vostre contese.
46 Figliuolo, il tuo pensiero è troppo vano,
ch'io t'ho già detto che cose future
solo Dio sa, non altro corpo umano.
49 Ben spero assai che le grande oppressure
ch'ò riceute da cui non dovia,
moveran Dio e le sue creature.
52 E perchè tardi a punir cosa ria,
non preterisce, come t'ho già detto,
che maggior pena e supplicio non dia [1].
55 E bene spero nel solerte effetto
d'un mio figliuolo virtuoso e prode,
di mi' honore in tucto circumspecto,
58 de la cui fama Petramala gode
et io ne prendo conforto e speranza,
fiorire odendo su' gratiose lode.
61 Costui ben credo ch'urdirà la danza,
costui farà di tucti un corpo solo,
di color dico che per sè avanza.
64 Costui non haverà quel che dir nolo
de gli altri suoi fratei vechio costume
e naturato dal superno polo [2].
67 Car figliol, se tu vedi ben lume
et intellecto, come credo ch'habbia,
credo che vegga il pel dentro al albume.

1. Caro mio padre, che *H*; Caro mio padre, poi che volte *AFIP*; caro, poi che volte *D* — 2. obscura Mur. — 4. starete *H* - la mia *B* — 6. chiusa *ABDFI*, Mur. e *P* — 7. Piacciami dirvi se di tante *I*; se de tante *D*; dire *F* - Mur. — 8. o *om.* *DI* — 9. o] et *BE* — 11. io e' ho *H*; io *om.* *B*; t' *om.* Mur. — 14. cui] chi *I* — 17. t' *om* *H* — 18. e] al *ABDFIP* — 19. affetto *ABDIP* — 20. prode] padre Mur. — 21. in *om* *BDIP* — 25. credo e' ordirà *H* — 26. di tutti farà *H* — 27. color] ciascun *F* - sè ciascuno avanza *D*; sè n'avanza *I* — 29. frati suoi *B* — 30. supremo *E* — 31. Car mio figliuol *BP* — 32. intelletto hai come *DFI* - credo] penso *F* - ch' *om.* *AP*; [illegible] *H* — 33. scorga *I* - dentro l' *AP* - alle piume *DI*

[1] Vedi questa stessa *Cronica*, cap. V, vv. 109 e nota 3, e cap. VI, vv. 61 sgg. e nota 3.

[2] *G* annota: "Hic loquitur de Lodovico"; ed I: "Ha fede in Lodovico detto e biasima gli altri Petramaleschi". Lodovico fu figlio di Piero e fratello di Marco da Pietramala. Giovine valoroso aveva unito al suo dominio, oltre altri castelli, Pontenano nel Val d'Arno Casentinese, sul declivo orientale dell'Alpi di Santa Trinita, fra il torrente Talla e il Borro di Pontenano. Tenne Sorci in Val Tiberina, sopra una collina, a sinistra della fiumana Sovara, fra la strada regia di Urbania e Anghiari. Si distingueva dagli altri della sua famiglia per cortesia, franchezza, ardire (*Cronica*, cap. XVI, vv. 64-65). Andò ambasciatore a Carlo III a Napoli con Andrea de' Sassoli (cap. IX, vv. 268 sgg. e nota 24), portò sopra al vicario di Carlo, Iacopo Caraccioli, nella sua entrata in Arezzo, il gonfalone reale (cap. X, v. 31 sgg. e nota 3); minacciò fieramente di morte Nofri da Castello, che aveva oltraggiato il vescovo di Giurlno nel momento di partire da Arezzo e accompagnò poi con Azzo degli Ubertini il vescovo predetto fino ad Anghiari, terra della sua famiglia, perchè non fosse da verun molestato (cap. X, v. 96 sgg. e 106 sgg. e note 11 e 14). Chiamato insieme con messer

70 Per tal dolor la bocha me se sabbia[1],
    che già più volte m'ha facto scadere
    e quest'è gran cagion de la mia rabbia.
73 Altri ce son, che per troppo vedere,
    figliuo[l]i miei cari si tengono a mente
    el danno mio, e stannosi a sedere.
76 Tucto procede da quella semente
    come fu generata, quando nacqui,
    et dalli miei figliol generalmente[2].
79 Io me ricordo, padre, ch'io dispiacqui
    ad alcun forse tochandoli il vero
    de tal materia, perchè poi me tacqui.
82 Come poss'io sperar c'om forestiero,
    disse quel padre a me, che 'l mio honore
    procuri mai con animo sincero,
85 quando ho veduto el naturale amore

---

3. gran] ben *D I* — 4. Alcun son *I* — 5. figliuol mio caro, *A B D F I*, Mur. *e P* — 6. stansene Mur. — 8. generato e come *D I* - quando] come *A B F P* - e quando Mur. - nacque *E* — 9. dalli] alli *A B D I* — 10. che dispiacqui *A B I*, Mur. *e P* — 11. forte Mur.; forse trovandoli *H* — 13. io *om. I*

Azzo degli Ubertini dal Caracciolo sotto colore di volersi con essi consigliare sulla condizione pericolosa in cui si trovava per la sollevazione degli Aretini, ma in effetto per chi sa quale perfido fine di vendetta, mandò in sua vece e in vece del compagno, messer Azzo, altri due (cap. X, v. 179 sgg. e nota 28). Nel generale trambusto anch'egli si dette alla rapina e rubò la casa di ser Simo di Ubertino (cap. X, v. 242 sgg. e nota 31). Ma il fatto per cui meritò maggior credito e ispirò maggior fiducia e speranza in ser Bartolomeo dev'essere stato, a parer nostro, il tentativo ch'egli fece di una lega degli esuli aretini ghibellini a San Leo, che però non riuscì (cap. XV, v. 121 sgg.). Morì sul fior degli anni "in ipso flore aetatis„ (vedi il sunto dell'Alessi tante volte citato, c. 167) nel 1382 in Sansepolcro e il suo corpo fu poi portato a Pietramala fra il compianto generale (cap. XVI, vv. 67-120). Certo ser Bartolomeo fu amico dei signori da Pietramala e noi lo troviamo nel 1382 presso di essi e un suo atto di quell'anno è rogato "in burghetto castri Petramale„ (vedasi l'Introduzione alla presente *Cronica*, p. XI e XII e nota 6); ma non per questo possiamo affermare che egli sia meno sincero, meno equanime, sicchè ci apparisce veramente sciocca la nota che l'amanuense del cod. *I* di Città di Castello fa al v. 103 di questo stesso capitolo e che abbiamo riportato nella citata Introduzione, p. XIII, nota 1: "Povero vecchio Aritio, sei "mal capitato, se bene ser Bartolomeo di ser Goro il "quale parla ad esso era servitore di detto Lodovico "Tarlati da Pietramala, però tanto lo loda„. E del resto tutta la speranza che qui il poeta manifesta come fondata su Lodovico da Pietramala poi dilegua, e nel capitolo seguente vedremo che il vecchio simboleggiante Arezzo conclude, dopo aver invocato l'aiuto di tutti i potenti: "O lasso me! io non so più a cui "| doler mi possa e pregar che m'aiuti | se non a "quel da cui creato fui„ (cap. XIV vv. 185-187).

[1] Vedi *Bibbia*, *Salmo* XXI, [illegible], "Et lingua mea ad"hesit faucibus meis„. *Sabbiare* nel dialetto aretino significa: *chiudere*, *combaciare*, *serrare ermeticamente* (Pasqui, *op. cit.*, p. 251, nota 134).

[2] *G*: "Hic nota quod dicit Sibilla: Aretium, "situ pulcherrimum, cives invidos peperit et nutrivit, "numquam Reipubblicę amatores„. Vedi anche Aliotti, *Epistole*, vol. I, p. 179, ove, scrivendo ad un amico — Francisco Coppino — dice: "nam civitas nostra factiosis ho"minibus plena est„, e la nota a queste parole: .... "Adde "etiam, si vis, oraculum Sibyllae Cumanae (si tamen hoc "sibyllinum opus sit admittendum) quae dixisse fertur: "Arretium situ pulcherrimum cives invidos parit, nun"quam reipublicae amatores, quorum bona, ipsis va"stantibus, alienigenae devorabunt„. La lettera porta la data dell'11 giugno 1446. Cf. anche il cap. II di questa stessa *Cronica*, vv. 145 sgg., pp. 13-14 e nota 1. In questa stessa nota è citato, malamente però, un passo di Livio (Deca I, lib. x, cap. 6), che nella lezione genuina del testo, è il seguente: "Etruriam rebellare, "ab Arretinorum seditionibus motu orto, muntiabatur, "ubi Cilnium genus (è la famiglia di C. Cilnio Mecenate) praepotens divitiarum invidia pelli armis coe"ptum„. Lo stesso passo è sunteggiato malamente da maestro Domenico d'Arezzo nella sua descrizione di quella città che noi riportiamo in Appendice alla presente *Cronica* (Vedi Appendice, Documento num. 13). Il Dati (*op. cit.*, p. 23) dice che la causa per cui gli Aretini caddero in potere dei Fiorentini fu l'invidia verso di quelli. E così è infatti: la stessa antichità della origine e i ricordi della potenza di un tempo rendevano Arezzo molto restia a riconoscere la supremazia di Firenze sua rivale più fortunata, che aveva saputo accortamente tutto accentrare a sè. Anche il De Bonis nella sua Egloga intitolata *Florentia, ubi dicitur de ortu Aretii et Florentiae*, immagina Arezzo cadente, ma piena di gloriosi ricordi, mentre Firenze è bensì fiorente di gioventù, ma non ha da vantare l'illustre passato della sua interlocutrice (Vedi De Bonis, in [illegible] *op. cit.*, p. [illegible]).

contra natura sì esser mancato
in color che mi han facto dishonore.
E chi la mia difesa ha tralassato,
chi non m'aiuta e colui che m'offende,
ben giudicando, sono in un peccato [1].
Sol per un caso il freddo cor s'accende
e de speranza una picciola fronda
verde è rimasta che su' fructo rende [2],
chè 'l vizio sì ne' miei nemici abonda,
che 'l ciel farà venire un signior giusto,
el qual convien che tanto mal confonda [3].
Non so se questo se sarà l'Augusto,
over quel illustrissimo reale
duca d'Angiò, signior franco e robusto [4],
el qual gastigherà ben tale e quale,
Mur., 867 perch'è signior valoroso e possente
et impunito non pospone il male.
Con costui, credo, verrà tanta gente,
per torre a Carlo el male apposto regno
e per punir ciascun con lui tenente [5],
perchè giustitia è suo fermo segno
et egli e i suoi hanno contro lui facto
et ha contro di lor l'animo pregno.
E per lui spero che mio gran misfatto

3. chi] che *I* - translatato *A B F*; trastullato *D I* — 9. chè se ne' miei nemici il vizio abonda *I* — 12. questo già sarà *I*; questo poi sarà Mur.; questo sarà *A B D F P* — 16. perchè *om. P* - valoroso signior *A* — 19. il suo mal posto *A P*; lo mal tolto *D I*; il mal tenuto *F*; mal posto *B* — 21. il suo *A D F I* Mur. *e P* — 22. di lui *D I* — 23. contro lui l'animo suo pregno *B*; lor] lui *D I* — 24. E *om. B E e* Mur. - il mio *E e* Mur.: 'l mio gran disfacto *A B P*; sì gran *D I*; gran] grave Mur.

[1] *G* annota: "Qui non est mecum contra me "est".

[2] Vedi Dante, *Purg.*, III, v. 135: "mentre che la "speranza ha fior del verde".

[3] *G* annota: "Spes Cesaris Augusti".

[4] *G* annota: "Spes ducis Andegavensis". La regina Giovanna, com'è noto, pentita d'aver chiamato a succederle al trono la nipote Margherita, maritandola al cugino germano Carlo di Durazzo, designò come suo erede nel 1380 Lodovico d'Angiò, zio di Carlo VI re di Francia e figliolo di Giovanni II, di Francia. La ragione di questo mutamento è da cercare nella rivalità che era fra Urbano VI e l'antipapa Clemente VII. La regina di Napoli si era alienata le simpatie di Urbano VI e aveva riconosciuto come papa Clemente VII; ond'è che l'Angioino scendeva in Italia adottato dalla regina coll'autorità di tale pontefice con sua bolla spedita da Avignone nel mese di febbraio dell'anno stesso. Il Platina nella vita di Papa Urbano VI (Muratori, nuova edizione, tomo III, parte 1, p. 287), così scrisse di questo principe: "Ludovicus Andegavensis, e Regibus Fran"corum originem ducens, Italiam ingressus cum triginta "millibus equitum, non longe a Bononia consederat, "a Clemente antipapa impulsus, non tam ut reginam "Ioannam obsessam liberaret, quam ut Urbanum armis "pontificatu deiceret".

[5] Anche il De Bonis nell'Egloga sopra ricordata, in Carrara, *op. cit.*, loc. cit., fa lo stesso augurio: scenda, fa dire ad Equus, la vendetta su chi ha provocato tante sciagure in Arezzo: "Sentiat et Karolus "dignam pro crimine mortem, | puniat atque suos ad "tanta flagella seguaces!" Sebbene non fu Luigi d'Angiò quello che fece la vendetta su Carlo III, come augura qui il poeta, pure presto egli morì di morte violenta. Come è noto, il Durazzese, dopo la morte dell'Angioino, venne a contesa con Urbano VI, per aver ricusato al nipote di questo il principato di Capua, il ducato d'Amalfi, la contea di Fondi e altri possedimenti promessi, quando fu coronato; onde visse procellosamente fra guerre e scomuniche, finchè chiamato da una fazione in Ungheria, vi fu ucciso a tradimento (1386). Vedansi gli *Annales* Bonincontri in Muratori, *op. cit.*, tomo XXI, 47: "Igitur, compositis Apuliae modo rebus, Nea"politanorumque, cum Navarello Dentice et Alberico "Cunii Comite profectionem suscepit, deficientibusque "sibi in Apulia pecuniis, Florentinorum bona, quae "in regno illo negotiabantur, suscepit. Deinde in Hun"gariam proficiscitur, et ab Hungaris cronatur. Cete"rum Maria facti poenitens inter Procerum gratulationes "cum caedi fecit, dum in cubiculo esset, et suorum "aliqui percussi. Ex quibus ego Neapoli postea Na"varellum vidi insignem cicatricem in facie habentem".

ben conosciuto da sì giusto duca
fie ristorato e punito a un tracto.
Conviene ancora che costui reduca
per sua francheza sotto suo governo
quelli che lor vicin sforza e manduca.
Nè credo passi cinque volte verno,
se di lui Antropos il fil non troncha [1]
che molti leggeran altro quaderno.
Ogni speranza mia d'altrui è monca,
figliol, diss'egli, e se questa mi falla,
el sito mio diventerà spelonca [2].
Credo però che 'l peso ch' ha mi spalla
al giudice superno par sì grave,
che non ne va per ponta di farfalla
perchè molt'acqua convien che la lave
ogni pichola infamia over delitto,
e tanto più quanto più sono grave.
Hor sei tu, padre mio, sì derelitto
dagli altri tuoi figliol, che tu non speri
esser aitato veggendoti afflicto?
Assai mi sono cari ei figlioi veri, *G., 39a*
ma snaturati da l'antico vitio,
però convien che di lor mi disperi.

---

1. giusto] facto *AP* — 2. fie restato ***H*** - a] in *ADFI*, MUR. *e P* — 4. sua grandezza e sotto MUR. — 5. quello ch' il suo vicin *DI*, quello che i vicin *B*: lor] li *AFP* — 6. Nè] Non *F* — 7. Antrepos *ADEI*, MUR. *e P* - non] ne *E* — 9. mia] in me *DFI*; mia e d' MUR. — 10. e *om.* *ABDIP* - mi] mia *H* — 12. che mia *B* — 16. picciola fama ***EGH*** — 17. più] che gli ***A***; quanto che più ***I***; più sono] che gli è ***P***; quanto che gli è più grave ***F e*** MUR. — 18. Hor, padre mio, se tu sei derelicto ***AP***; hor se tu, padre mio, sei derelitto ***B***; sei] sai ***DI*** — 19. tu] più ***I*** — 21. sonno i cari figliol *B* — 22. naturati ***ABEFP***; maturati MUR.; naturali ***DI*** — 23. che dolor me ***E***

---

[1] Sappiamo che per due anni, dal 1382 al 1384, seguitò a far guerra a Carlo di Durazzo, il quale evitò gli scontri, tanto che le malattie consumarono l'esercito, i cavalli, il tesoro; i migliori cavalieri montavano asini, il duca aveva venduto vasi, gioie, perfino la corona, nè copriva la corazza, se non d'un cencio dipinto. Morì di peste o di malaria in Puglia, a Bisceglie, il 20 settembre del 1384. Or qui evidentemente si accenna alla morte del rivale di Luigi d'Angiò, Carlo III, che chiamato in Ungheria nel 1386, come si è detto nella nota precedente vi fu assassinato.

[2] Vedi l'Introduzione alla presente *Cronica*, p. XII, nota 6. Alla venuta di Luigi d'Angiò in Italia, la politica dei Fiorentini (AMMIRATO, *op. cit.*, p. 763) fu di destreggiarsi fra il Durazzese e l'Angioino "si "che non incorressero negli odi et inimicizie o del re "Carlo o del Duca di Angiò, ancor egli da Clemente VII "tenuto per vero papa dai Franzesi, intitolato o pro"messo di intitolarlo re del Reame di Napoli". [illegible] presentava il più doloroso spettacolo di squallore. [illegible] reggevano le sorti Iacopo Caracciolo e i Guelfi, [illegible] di tante sciagure. Essi stavano ora in gran trepidazione, perchè temevano che l'Angioino [illegible] i [illegible] del suo rivale Carlo III. [illegible] dunque spiegarsi — anche astraendo dal fatto ch'egli era ghibellino — come ser Bartolomeo speri che solo il Duca d'Angiò possa far la giusta vendetta del pessimo trattamento usato alla sua cara patria dal perfido vicario di Carlo. E l'Angioino scendeva in Italia con tal numero di soldatesche, da poter bene esser chiamato dal Nostro "signor franco e robusto" (vedi sopra v. 99). Leggiamo infatti in BRUNI, *Commentarius* etc. (MURATORI, *op. cit.*, XIX, 916): "Inter haec Ludovicus Andegavensis in "Italiam venit. Huius adventus Florentinos Aretinosque "maxime conterruit; veniebat enim inimicus Carolo, "cui et Aretini parebant et Florentini, post reversionem "exulum, mirabili favore obsequebantur. Copias vero "tantas secum adducebat Ludovicus, ut non facile maio"res transisse Alpes quisquam meminisset. Equitum "enim circiter XL milia habere in exercitu ferebatur, "a quibus, si per Etruriam iter faceret, extremae for"midabantur clades. Sed ille cum tam innumerabili "exercitu aliud iter secutus, quum citeriorem Galliam "dimensus fuisset, Bononiam tandem Ariminumque "praetervectus, per Picentes et Marsos in Neapolitanum "Regnum pervenit etc.". Mentre era a Bologna, Firenze colla sua solita finezza politica si affrettò a mandargli ambasciatori: e furono Luigi Marsili, famoso teologo, Luigi Guicciardini e Guccio di Cino (AMMIRATO, *op. cit.*, loc. cit.)

133 Figliol, so ben che nominato Aritio
m' han tucti ei miei figlioli in ogni via,
ma facto m' è da pochi sacrefitio [1].
136 Io t' ho già detto l' infirmità mia,
che invidia et avaritia m' han distrutto,
più non poss' esser tristo ch' io mi sia.
139 Ciascun voleva per sè esser il tucto,
non richiedendo chi dovia da presso,
che n' era forse più di lui instrutto.
142 So che m' intendi, figliol mio, adesso
et anchor tu ti poi ben ricordare
de l' ombre che trovasti poco a cesso [2],
145 che tuct' insieme fur per me disfare,
e sono e saran sempre ne' miei figli,
sicome alhor lo spirto udi narrare [3].
148 e come vidde et odì lor consigli
e lor disposition dal ciel promessa,
ma non per necestà, ch' altri la pigli.
151 È l' influentia vera per sè stessa
e tanto offende quanto se riceve,
se l' intellecto ver non se recessa.
154 Libero arbitrio quanto è stato leve
nei miei figliuoli a conoscer il meglio
per lor salute e mia e quanto breve!
157 Caro figliolo, io so' l' antico veglio
el qual lo spirto tuo odì nomarme,
alhor che palesai el tristo celglio [4].
160 Hor ti piaccia, figliol, più non gravarme,
poi ch' hai odito il forte mio destino,
dal qual e' miei figlioi potean cessarme.
163 Far mi convien hormai longo camino,

1. Padre, so ben ch'è nominato *ABDP*; Padre, so bene è nominato *GH*; Figliol,] Padre *I* — 2. a tucti ei miei figlioli et d'ogni *ABEGHP* — 3. m'han fatto e da *H* — 5. che l'invida Avaritia m'ha *I*: et *om.* *B* — 6. io *om.* *BI* — 7. per se voleva *ADIP* — 9. n'] non *E* — 11. tu ben ti poi racordare *ADIP* — 12. de] che *H* 15. si come tu odisti aller narrare *DI*: alhor] ancor *H* - udì] è di *B* — 18. necessità *BHI* - altrui *B* - la] il *I* — 21. se ne cessa *ABP* — 22. Il libero arbitrio che l'huomo usar deve *DI*; quanto più sta lieve *AP*; stato è lieve *B* — 24. mia quanto *H*; quanto è breve *AP*; o quanto è breve! *BDI* — 26. al qual lo spirto suo Mur. odì] dee *AP*; è di *DI* — 27. che poserò el *AP*; che parlasserò el *H*; che lo posaro il *B*; che palesaro *GE* e Mur.; che mostravi il *DI* — 28. Hor piacciati *DI* — 29. perch'hai *E* - il mio forte *H* — 30. del qual ei figlioi miei *AP*

[1] *B* annota: "Arretium dicitur ab ara ". Cf. cap. II, v. 151, sgg.: "El nome vero mio fu sempre Aritio | per "le molt'are, ch'eran nel mio centro | dove alli dei se "facea sacrifitio ". Il Burali (*op. cit.*, pp. 109-110) ci fa sapere che in Arezzo erano, fra gli altri, un tempio a Minerva ed uno ad Apollo. Il Rondinelli pure (*op. cit.*, p. 12) accenna all'opinione che Arezzo tragga il suo nome dal latino *ara*, rispetto, come egli dice, a' sacrifici, che gli antichi suoi abitatori facevano secondo l'uso de' Toscani, da' quali presero i Romani la religione. Noi lasciamo questa quistione, perchè ci sembra inutile discutere su tutto quello che si è detto della ignota origine sua e della sua prima edificazione, non avendo saldi argomenti su cui fondarci e dovendo quindi solo fare delle ipotesi.

[2] Vedi cap. I, vv. 79 sgg. di questa *Cronica*. Le ombre alle quali ivi si accenna sono l'Avarizia, rappresentata dal poeta in una vecchia magra e mal vestita che calpesta la Cortesia e la Magnaminità, e la Invidia rappresentata in una figura brutta, col naso piatto e gli occhi di serpenti che calpesta l'Amor vero e la Carità.

[3] Vedi questa stessa *Cronica*, cap. I vv. 202 sgg.

[4] Vedi questa stessa *Cronica*, cap. II, vv. 64 sgg.

come porrò, figliol, con passi lenti,
per redolerme con ciascun vicino.
166 Non dico a quelli, che forse contenti
son stati del mio danno per lor bene,
e tu sai ben chi son quei fraudolenti [1].
169 E la vendetta de mie grave pene
vo' ricordar in ciascuna provincia
italïana, che 'l mio amore tiene.
172 O spada di giustitia che non trincia
sicome è degno, e chi da lui mandato
vicar me fo con sua opera schincia!
175 Tu se' hormai, figliolo, amaestrato Mur., 366
d'ogni mia novità ch'ho ricevuta,
sì ch'io posso da te prender comiato.
178 Ma fa che la tua lingua non stia muta
a scriver ciò che segue dei miei facti
e di mia fama ch'è così perduta.
181 E pregoti, figliol, che non t'agguatti *G., 39 b*
dicendo il vero et a cui vol si tochi
e non curare nè stolti nè matti [2].
184 Non aspectare omai che più t'imbochi,
da te me parto, come posso, lieto,
com' huom ch'è ben ferito dalli stochi.
187 Partendosi da me, non stetti queto,
ma dissi: Padre mio, hor ti conforta,
termini Idio questo tuo divieto,
190 se piace a te, io ti farò la scorta.
Rispose: No, perchè troppo lontano
verresti, e la tua fama sari morta.
193 Dicendo a Dio, me tochò la mano [3].

---

1. potrò *D H* — 4. per mio bene MUR. — 5. che sono fraudolenti *A B D I P* — 7. ricordar vo' *B D E I* — 8. che l'amor mio *D I* — 10. degno chi è da *I* — 11. me] mio *A P* · sincia *A* — 12. Tu sai *D* — 13. ch' *om.* *H*; ho *om.* *B* — 15. stia] sia *E* — 16. scriversi *H* — 19. et *om.* *B D I* — 20. curare di savi nè di matti *D I* — 21. hormai più ch'io t' *A D H I P*; ormai ch'io te imbochi *B*; che qui t'imboschi MUR. — 23. che ben ferito è *B e* MUR. — 24. stette *F G H*; stiedi *I* — 26. che Dio terminerà questo divieto *D I* — 30. e mi toccò, dicendo a Dio, la *D I*; addio, ei me *A P*

[1] Qui non sembra si alluda ai Fiorentini, i quali, sebbene si conducessero con fine accorgimento politico nei maneggi per giungere al possesso di Arezzo, che poi ottennero nel 1384, pure non cessarono di esortare gli Aretini alla concordia, come si raccoglie dalle lettere più volte citate di Coluccio Salutati, ed erano più in fama di lupi, cioè avari, che di frodolenti (DANTE, *Purg.*, XIV, vv. 49-51). Se poi qui si intendesse dei Fiorentini, ci sarebbe contraddizione, perchè vedremo nel capitolo seguente che il vecchio simboleggiante Arezzo chiede aiuto anche a loro. Pare dunque che si debba intendere di quei vicini che per gelosia di campanile non sentirono alcuna pietà de' tanti mali e travagli che la misera città ebbe a soffrire dalla Compagnia di Alberico da Barbiano, come il Bagnoro, il Castelluccio, Rondine, Castiglione Aretino, Cortona. Vedi per questo il contemporaneo tante volte citato De Bonis, nel suo *Liber Aretii*, canto 8°: "ogni paese salvo et convicini si "son mossi a pietà et a cordoglio | vedendo a cotal "croce oggi gli artini" ecc., e parlando delle povere donne costrette a fuggire dinanzi alla rabbia dei feroci soldati, dopo aver detto che di esse quale abortisce, qual si sgrava di un morto e son violentate, derubate, soggiunge: "A Castiglion venute stan di fore, | nel "ghiaccio, scalze ciascuna a frizare", sicchè gli scoppia dal petto naturalissima l'imprecazione: "O Castiglione "Artino deo ti distaccia!". Cortona poi si avvantaggia del male della povera vicina città: "ben si satia "Cortona et ripien ora | de le nostre richeze, antiche "spoglie, | ma tu le butterai ben tosto fora".

[2] Vedi per il concetto DANTE, *Paradiso*, XVII, vv. 127-129.

[3] Qui ser Bartolomeo si accorge che così facendo si dilungherebbe troppo dal tema per cui si vede chiaro in lui il proponimento di seguire la trama, per quanto debole, che egli ha disegnato fino dal principio

CAPITOLO XIV.

CAPITULUM XIIIJ IN QUO SENEX DOLET QUOD DE EIUS COMITATU QUASI NIHIL TENET ET POSTEA CONQUERITUR DOMINIS ET COMITIBUS.

1 Partisse'il padre mio sì angoscioso
per la gran doglia che nel core havia
e perchè me lasciava sì pensoso.
4 Et io che del partir suo pur piangia,
per tenereza drieto li mirava,
finchè con l'ochio veder lo potia,
7 et viddil volto indietro che restava,
come volesse ponersi a sedere,
e le sue belle mura riguardava.
10 Vedendosi dai suoi sì dipartere
per il dolor le sue man chavecchia
come sperasse non mai revedere.
13 Piangendo forte tucto se morsicchia
dicendo ad alta voce: ove ti lasso!
e spesso il volto colle man si pichia.
16 Et io alhora tucto mi ramasso,
credendo che di me alhor dicesse
per gir ver lui rafrettai il passo.
19 E per sentir più chiar che dir volesse,
ristetti queto, fermo ad ascoltare
doppo ad un pruno che non mi vedesse.
22 E così stando lo sentii gridare:
Doglioso me, oymè, chi m'ha disfacto!
e chi venuto m'è a divorare?
25 Ei miei figlioli e quel pugliese matto,
che dato m'hanno in preda ai forestieri,
che fan di me e miei crudel baratto [1].

4. sì] tucto *ABDIP* — 7. Et io scontento del suo partir piangia *AP*; et io scontento il suo partir piangeva *D*; partir seco piangia *BI* — 8. li] lo *EI* — 10. viddi el volto *H*; viddi il volto MUR, — 13. de i suoi più non havere *DI*; suoi dispartire *B* — 14. le sue mani per dolore inchavechia *H*; mani incavichia *AB*: le mani incavichiava *D*; le mani incavichia *I* — 15. come più non l'havesse a rivedere *DI*; sperassi mai più rivedere *DI* non mai] più non *AP* — 16. si mordichia *ABDEIP* — 19. rammasso *DE* — 21. verso *D*; verso di lui *I* - affrettai *DI* — 22. più cosa che volessi *B*; dir *om.* *AP* — 23. restai costui fermo *AP*; queto restai e fermo *DI* — 24. doppo alcun pruno *B* — 26. Doglioso ohimè! oymè! *ABDIP* — 29. che m'anno dat' in *E*; e dato *I* — 30. e di miei *E*

Se confrontiamo questo poemetto con gli altri congeneri del tempo, lo troviamo perciò molto superiore ad essi, e per scegliere tra i congeneri il più somigliante, se confrontiamo questa *Cronica* col *Liber Aretii* del De Bonis, notiamo una gran differenza. Nel *Liber Aretii* noi dobbiamo alla fine domandarci: Ma che cosa n'è stato del vecchio venerando rappresentante Arezzo? a che l'apparizione di lui, se non ve n'era proprio bisogno? La figura del vecchio si perde per via, tanto che al canto 23° essa è già scordata da un pezzo. (Vedi su ciò anche la Introduzione alla presente *Cronica*, pp. XIV sgg.)

[1] *I* annota: "Carlo fu la rovina delli Ghibellini, "e doppo lui il Re Ladislao, se bene fu nemico capi"talissimo della Repubblica di Fiorenza Archighelfa. "La parte Ghelfa è d'accordo a vendere la città ". Quantunque Carlo di Durazzo fosse anche detto Carlo di Puglia, pure qui con la frase: "quel pugliese matto " non si allude a lui, sibbene al suo vicario, il Caracciolo. Basta confrontare con questo, altri luoghi della *Cronica* ove esso è pure chiamato in tal modo, come per esempio,

O figlioi miei, peggio che Giudei fieri,
crudeli, iniqui, miseri e profani,
cusì disfarme non v'era mestieri!
Chè potevate fra gli altri Toscani
più gloriarvi di notevol sito
et anchora fra tutti i Taliani [1],
et hora fate sì mortal convito G., 40 a
delle mie spoglie e del mio corpo bello,
del qual non sarò mai più revestito.
Ogni mia villa, palazo e castello
qual si fa franco e qual si fa nemico
e contra me ognun veggo ribello [2].
Mio vescontado Fiorenza ab antico [3],
Sien à Gargonza [4], el Monte e Lucigniano [5],
e Palazol [6] per lei me sta oblico.
Et Petramala [7], Arberoro [8] e Marciano [9],

---

1. figliol mio, peggio ch'ei giuderi *B I*; ch'ei giuderi *A D P* — 2. iniqui, perfidi e *I*; e *om.* *B* — 3. disfarme] di farmi *D I* - v' *om.* *A B P* — 4 potavate farmi altri *H* — 5. gloriarmi *H* — 6. tutti Italiani *A B H*, Mur. *e* *P*; li Italiani *D E I* — 9. più mai *D I* — 10. e] o *D* — 12. veggo] si fa *E* — 13. vescovado *A B D E I*; *vedi l'*Introduzione *alla presente* Cronica, p. xxiii *e qui sotto la nota* 3 — 14. Siena e Gargonsa *E*; *vedi pure l'*Introduzione *predetta e qui sotto la nota* 4; à *om.* *ABDHI e* Mur. — 15. et Paulozzo per lei mostra oblico *B*; e Palazzo per lei mostrare oblico *I*; e *om.* Mur. — 16. Albero *A*

il cap. XI, v. 52, ove è detto: "il traditor pugliese", oppure il cap. XV, v. 41, ove - si noti bene - è detto: "el vicar matto", o anche il cap. XVI, v. 127, ove il predetto vicario è chiamato pugliese.

[1] Allude qui evidentemente alle leggende sulla origine di Arezzo, delle quali ha parlato già al cap. II, vv. 124 sgg.

[2] Molti raffronti si potrebbero fare a questo proposito col De Bonis, canto 20°. Tanto qui che lí si lamenta che quasi più nulla ad Arezzo rimane del suo contado. Dice il De Bonis: "Riguarda le cortine che questi mati | ànno così condocte e San Fabiano, | che nulla guerra fe più tai bistracti, | riguarda Castelletto e Pitigliano | e la val d'al Bagnoro e 'l pian di duomo | e Tegoleto, Puglian et anco Cicigliano, | ogni loco è voltato e dato tomo!".

[3] Qui si allude al Viscontado di Valdambra. Vedi Repetti, *op. cit.*, I, 80. Arezzo aveva Visconterie o Viscontadi, come risulta anche dallo Statuto del 1342, de' tempi del Duca d'Atene (Arch. Com. di Arezzo, *Stanza I*, Armadio A), lib. II, rub. XXX: "Quod nobiles "et magnates datia solvant.... Nobiles Viscontarię "plani Aretij et cortinę portę Burgi et Viscontarię "Vallis Ambrę ab Arno citra etc.". Quanto poi al significato di cortine, vedi Repetti, *op. cit.*, I, 810, ove è detto che Pistoia aveva diviso il suo territorio in tante cortine quante erano le sue porte.

[4] Sappiamo dal Repetti (*op. cit.*, II, 410) che nel 1351, messer Giovanni del fu Azzone degli Ubertini, a nome suo e dei suoi consorti, vendè ai Nove governatori di Siena per 4000 fiorini d'oro il castello di Gargonza con la giurisdizione, distretto, e col giuspatronato della chiesa e castello di Palazzuolo, sicchè Agnolo di Ghino, sindaco della Repubblica di Siena, ne prese tosto il possesso.

[5] Che il Monte San Savino e Lucignano fossero in questo tempo dei Senesi si può raccogliere dall'Ammirato (*St. Fior.*, p. 775) il quale ci fa sapere, che ai 16 d'ottobre 1385, dopo essersi disputato fra la Repubblica fiorentina e i Senesi per conto delle castella che questi tenevano del comune di Arezzo e non volevano rendere, pretendendo sopra Lucignano, datosi a' Fiorentini, fu risoluto da ambe le parti di rimettere la lite di Lucignano ne' Bolognesi e che intanto i Senesi rendessero alla Repubblica il Monte Sansavino, Palazzuolo, Gargonza e San Pancrazio.

[6] Fino dal 1355 Carlo IV, da Siena, fra i molti privilegi a favore di magnati che possedevano giurisdizione sopra vari castelli del contado Senese, ne aveva dato uno anche per i conti Manfredi e per Biagio degli Ubertini, come signori di Palazzuolo (Repetti, *op. cit.*, IV, 36).

[7] Pietramala nel Valdarno Aretino, rocca diruta a quattro miglia da Arezzo. I ruderi si vedono ancora sopra il rialto di un poggio fra Gello e Pagognano, a cavaliere della antica strada mulattiera fra Arezzo ed Anghiari (Repetti, *op. cit.*, IV, 211).

[8] In Val di Chiana, al bivio della moderna via Cassia e della Senese diretta pel Monte San Savino, sette miglia da Arezzo (Repetti, *op. cit.*, I, 61).

[9] Frazione del comune di Bibbiena. Nel 1064 Costantino, vescovo di Arezzo, donò Marciano agli abati di Prataglia "pro remedio animae suae" (*Ann. Camald.*, III, 47).

Giovi, Quarata e Castiglion Fibochi [1]
e la Montagna [2] tucta e Valenzano [3]
40 Sarna [4], Montoto [5] mi par ch'a lei tochi [6],
Cornano, Castellar e Chiaravalle,
la Pieve [7] e Mucciafor [8], che saran sciochi,
41 Puglia [9], San Polo [10] m'han volto le spalle,
Libbia, San Chierco [11], il Palazzo da Chiasse [12],
Anghiari [13], con tutta la Sovara Valle [14],
42 Caprese e la sua corte per sè stasse [15],
Baldignan [16] per li conti [17] e Montedoglio [18],

2. tutta a *F* — 3. Sarna Verne par *D*. Searna e Verne par *I*: Montoto] Ottoto *BEGH* che altrui tochi *AP*; che d'ira trabocchi *DI* — 5. Muccia fora Mur. — 7. Ciercho, il Palazzo de le Chiasse *D* — 8. Anghiari, la Sevara e tutta la valle *D*. la sua Valle, Mur.; con la Sovar. tutta la Valle *AP*: con] et *BI* — 10. Baldiglian *AD*; Bandiglian gli conti *H*

[1] Giovi è un comunello del Casentino, nel punto dove l'Arno "torce il muso agli Aretini". Quarata fu occupata dai Bostolesi come abbiamo visto in questa stessa *Cronica* al cap. IX (Vedi addietro, pag. 94, nota 1). Su Castiglion Fibocchi, vedi Repetti, *op. cit.*, I, 000.

[2] Su di essa vedansi i *Capitoli del comune di Firenze* I, vi, 1-6; x, 92-96. Comprendeva Vado, Cetica, Garliano. Marco, figlio di Galeotto, figlio di Guido Novello di Modigliana donò nel 1359, 30 ottobre, al comune di Firenze i suoi diritti sulla Montagna Fiorentina in partibus Casentini (*Capitoli* predetti, I, vi, 13).

[3] *I* annota: "Li Grifoni erano conti di Valenzano" Valenzano è sulla pendice dell'Alpe di Vogognano, in Casentino, un miglio e mezzo sopra le piagge che stendonsi fino alla ripa sinistra dell'Arno, dirimpetto allo stretto di San Mamante. Da questo castelletto presero il nome i nobili Ubertini da Valenzano (Repetti, *op. cit.*, V, 630), che troviamo ricordati, oltrechè tra i Magnati nella rubrica 126 del libro IV degli Statuti del 1345 (vedi in questa stessa *Cronica*, p. 19, nota 5), anche nel trattato di pace concluso il 3 giugno dello stesso anno tra Firenze, Perugia e Arezzo da una parte e molti nobili del contado aretino dall'altra. Vedi pure più innanzi in questa stessa pagina, la nota 18.

[4] Sarna è nel Val d'Arno Casentinese, circa tre miglia da Bibbiena, sopra i poggi che separano il vallone del Corsalone da quello del torrente Rassina (Repetti, *op. cit.*, V, 174).

[5] Montoto è sei miglia a settentrione di Civitella.

[6] L'antica Pieve di sant'Ippolito al Castellare era tributaria della Pieve di Bibbiena; Cornano e Chiaravalle non si son potuti identificare.

[7] La Pieve di san Martino, o San Martino sopr'Arno (Cf. anche questa stessa *Cronica*, cap. XVI, vv. 117-168 e Pasqui, *op. cit.*, p. 251, nota 237).

[8] Mucciafora nel Val d'Arno Aretino, una delle contrade del piviere della Chiassa, dice il Repetti (*op. cit.*, III, 624).

[9] Puglia dei [illegible] è a tre miglia da Arezzo.

[10] San Polo, due miglia da Arezzo, antichissima pieve; nel secolo XIV comprendeva quindi i chiese (Repetti, *op. cit.*, IV, 499-500).

[11] Libbia o Libia nel Val d'Arno Aretino, villa che diede il nome a una parrocchia posta fra la Chiassa e il torrente Massimo, dista quasi tre miglia da Arezzo. San Chierco non s'è potuto identificare.

[12] Dalla Chiassa, grosso torrente nel Val d'Arno Aretino, forse ebbe la qualificazione Palazzo, ora castello diruto come può vedersi in Repetti, *op. cit.*, I, 699. Palazzo era in quel secolo XIV come dire fortezza (Vedi in questa stessa *Cronica* la nota 14).

[13] Dominava nel 1360 in Anghiari Maso da Pietramala, il quale per cagione di partito preso a favore del duca di Milano, ne fu spogliato dalla Repubblica fiorentina. Questa nel 1383, riserbandosi di Anghiari la custodia e l'alto dominio, ne rilasciò la signoria per dieci anni al di lui figlio Bartolomeo, accomandigia che nel 1407 fu rinnovata ai figli di questo e alla loro madre Anfrosina da Montedoglio. Vedi Repetti, *op. cit.*, I, 86. Intorno alla Valle della Sovara, vedasi parimente Repetti, *op. cit.*, V, 436.

[14] È la valle a cui dà il nome questo affluente del Tevere; v'è anche Pieve di Sovara.

[15] Il borgo di Caprese fu tolto nel 1323 ai conti Guidi da Romena dal vescovo Guido Tarlati.

[16] In Val Tiberina, a quattro miglia a scirocco da Pieve Santo Stefano, presso la strada comunitativa che guida da San Sepolcro a Pieve Santo Stefano. Si possono vedere i suoi capitoli di resa al comune di Firenze nel 1385 ottobre 8. Ivi Baldignano è nominato insieme con Collelungo, Acquafredda, Tramontone, Sintigliano e Schiantacappa (*Capitoli del comune di Firenze* citati, II, xv, 162).

[17] I conti da Montedoglio. Vedi in questa stessa *Cronica*, al cap. II, p. 19, nota 5.

[18] Anghiari, Montedoglio e altri paesi della Val Tiberina dagli antichi dinasti di Montauto e di Galbino, a cagione di matrimoni o per diritti di conquista passarono nella casa de' Tarlati da Pietramala, che pervenne a dominare in Città di Castello, in Montedoglio, nel Borgo San Sepolcro, nel distretto di Massa Verona e in molti castelli della Massa Trabaria. Infatti governava nel 1355 in Borgo San Sepolcro, a nome dei Tarlati, uno dei loro cognati, Rainaldo da Montedoglio. Il che prova la cognazione fra le due casate fino da quel tempo. Inoltre quel Rainaldo fu compreso nel trattato di pace del 3 giugno 1345, già ricordato quivi stesso a p. 47 nota 2. Vedansi anche i *Capitoli del comune di Firenze*, I, viii, 82-84. "I Conti da Montedoglio trattano

Val Savignione [1] e Ruoti [2] a lor ritrasse
in la Verona [3] di ciò ch'haver soglio,
salvo che Petranera [4] è per i conti,
e la mia Pieve che non volge foglio [5].
Montaguto [6] e la corte, perchè ponti
da Petramala fuor contra dovere,
a voler non usato son congionti [7].
E spesse volte ho veduto cadere
la donna ch'è battuta dal marito
senza difecto e far contro il volere
Oymè, ben posso essere smarrito,
veggendomi usurpar da ogni parte
el mio contado e sì esser ferito!
Chè gli Ubertini con la lor savia arte
Montalon tengon del mio vescovado
con altre terre e non so con che carte [8].
Leona ch'è al fin del mio contado,
Ciggiano, la Val d'Ambra e Oliveto
stanno per miser Azo a mal mio grado [9].

---

1. Ruti *A* a destro trasse *D*: a destra trasse *I* — 3. Petranera et li conti *DI* — 4. volse *H* — 5. ponti] conti *H* — 6. fur senza dovere *ABDI*, Mur. e *P* — 10. e *om.* *A* - il dovere *DE* — 11. Oymè dir possa già ch'io son smarrito *AP*; posso dir d'esser *DI* — 15. tenghin *E* — 16. con l'altre *H* - con] io *H* - carte] arte *ABDEI* — 17. Leona] teneva *D* — 19. a mio malgrado *E*

"per la sottomissione di alcuni luoghi della Verona "e Capitoli di sottomissione „, e II, xv, 10-17, ove si tratta proprio della sottomissione di Montedoglio. I castelli compresi nell'accomandigia (1384, ottobre 15) sono: "Castrum Montis Doglii, castrum Baldignani, "castrum de Schiantacappa, fortilitia de Collelungo, "quae quattuor palatia esse dicuntur etc. „.

[1] Val Savignone in Val Tiberina, a quattro miglia a settentrione di Pieve Santo Stefano, uno dei tanti luoghi compresi nella Massa Verona. Acquistarono delle ragioni su Valsavignone i conti da Montedoglio e gli abbati del Monastero del Trivio (Vedi Repetti, *op. cit.*, V, 208).

[2] In Val Tiberina.

[3] Sulla Massa Verona vedi la nota 2 al cap. XI, p. 111.

[4] Vedi *Capitoli del comune di Firenze*, II, xv, 157. Ivi sono i Capitoli di resa (1385, agosto 10) di questo castello del contado d'Arezzo.

[5] Pieve Santo Stefano ch'era tenuta dai conti di Montedoglio (Pasqui, *op. cit.*, p. 251, nota 238). Nel 1360, quando i Tarlati potentemente assaliti dai Fiorentini nei loro castelli e specialmente in Bibbiena dove si erano più che altrove fortificati, si arresero, la Pieve Santo Stefano si ribellò per darsi di nuovo al comune di Arezzo, al quale quei castelli della Val Tiberina superiore che obbedivano alla consorteria dei Tarlati erano stati riconfermati per antico diritto dall' Imperatore Carlo IV con diploma del maggio 1356. Al punto in cui siamo colla *Cronica*, era ritornato ai Tarlati ai quali l'aveano ritolta i conti da Montedoglio (Repetti, *op. cit.*, IV, 248).

[6] Vedi intorno a Montaguto o Montacuto Repetti, *op. cit.*, III, 274 sgg.

[7] *I* annota: "Perchè Ciapetta da Montaguto fu cac"ciato da Uguccione e da Petramali et Ubertini d'Arezzo "nel 1303, o incirca, però s'unì tal famiglia poi coi "Guelfi Aretini. Li conti di Montaguto sopra Chiava"retto seguirono la parte Ghelfa per sdegno, però non "sono nominati nel 1345 tra' Ghibellini grandi „.

[8] *I* annota: "Il vescovo Guglielmino tolse le Ca"stella del Vescovado e le diede alli sua congionti. „. Il castello di Montalone è lungo la strada che dalla Verna guida alla Pieve Santo Stefano, fra le sorgenti della Singerna che gli passa a ponente e quelle del torrente Ancione che scorre al suo levante. Dice il Repetti che il castello predetto nel 1322 fu occupato dagli Aretini, comandati dal loro vescovo Guido Tarlati, il fratello e i nipoti del quale ritennero il dominio di tutta la contrada, fino a che nel 1388 passò liberamente al comune di Firenze per acquisto oneroso della rocca, del paese e del distretto di Montalone fatto da Andreino di Biordo degli Ubertini, che a quel tempo ne era divenuto signore (*op. cit.*, III, 313).

[9] Ebbero signoria in questi luoghi gli Ubertini di Arezzo, ma soprà tutti si dominò messer Azzone di Franceschino degli Ubertini. Egli con altri suoi consorti nell'anno 1385 fece consegna al comune di Firenze dei sopra detti possessi. Vedi *Capitoli del comune di Firenze* I, viii, 23: "Balìa dei Priori di far capitoli con "gli Ubertini per i castelli e luoghi da loro tenuti, 1385, "giugno 12, 14 „. Quivi, nei capitoli che seguono, in data giugno 26, troviamo che tali luoghi son così nominati: "Castrum Leone seu Sancti Martini de Leona... "castrum Oliveti et castrum Ciggiani „. Quanto alla Val d'Ambra, rimandiamo alla nota 5 del cap. XI, p. 110.

73 Doglioso me, come poss'essere lieto?
non so se mio è Mammi [1] e Castiglione,
Foian [2] nel pian d'Arezzo e Tegoleto [3].
76 Checco si tien la Badia e Viccione [4],
e Bostol Rondine [5], Toppole [6] e Bibbiano [7]
e gli Albergotti Chiusi [8] e 'l lor Gragnone [9].
79 Camaiani tengon Lorenzano [10],
Rassena [11] credo che sia pur di quelli,
se ben cognosco lo suo castellano,
82 el qual si tiene anchora Molinelli [12],
Val de Castello [13], Poggiorsone e Carda [14]
che fuor per povertà sempre mai felli.
85 E tengonsi esser brigata gagliarda,
facendo spesso triegua con inganni
con lor vicini, che mal foco gli arda!
88 E Giel Guiscardi [15] che par nuovo Gianni,

1. me] m'è! *G H* — 2. se Mammi è mio o Castiglione *D I*; s'è Mammi mio e *A P*; se è mio Mammi *H*; mio Mammi è et *B* — 3. e] il *D I* — 4. Checco tien la Badia e ancor Viccione *I* — 5. Rondone *H* — 6. e 'l] et *D I* — 7. E i Camaian si tengon *A B D H I*, Mur. *e P* — 8. credo pur che sia di *H*; che *om. E* — 9. conosco mo 'l suo *A P* — 10. Molinella *H*; i molinelli *I* — 11. Paggiorsone] Poggersone *A B E H*, Mur. *e P*; posseggono *D I* — 13. tengon *E* — 14. spesso] sempre *A P* — 15. co' *E* - che 'l mal *A D H I* — 16. Gielbiscardo *A*; Gello e Biscardi *D E*; Giel Guascardi *I*; Biscardo *P* - che solo non à mia danni *D*

[1] Mammi fu signoria della famiglia Lambardi, staccata da Castiglione, allora detto Aretino. Vedi Repetti, *op. cit.*, III, 36. I Lambardi di Mammi si trovano rammentati nel trattato del 29 aprile 1337 fra i Fiorentini, Perugini e Tarlati da Pietramala. Intorno alla sua sottomissione alla Repubblica fiorentina vedi *Capitoli del comune di Firenze*, II, XV, 39.

[2] Foiano nel 1356 fu confermato ad Azzo da Carlo IV, nel 1385 si dette ai Fiorentini spontaneamente (Repetti, *op. cit.*, II, 313).

[3] Tegoleto era della cattedrale aretina (Repetti, *op. cit.*, V, 506). È un casale in Val di Chiana, a pochi chilometri da Arezzo.

[4] Checco dei Bostoli che ritenevasi da solo il castellare di Badia al Pino (Pasqui, *op. cit.*, p. 251, nota 239). Quanto a Viccione, si noti che due sono i Viccioni: Viccion Maggio e Viccion Piccolo. Sono ambedue in Val di Chiana: Viccion Maggio è su un poggio fra Civitella e Viccion Piccolo, a ponente della Chiusa de' Monaci ed a maestro del torrente Loti che scorre alla base di quel colle (Repetti, *op. cit.*, V, 753); Viccion Piccolo è nella pendice orientale dei poggi che scendono dalla Val d'Ambra in Val di Chiana. Cambiò poi nome e si disse Battifolle. Qui deve intendersi di Vicion o Viccion Maggio, perchè Viccion Piccolo fu tolto ai Tarlati e convertito in Battifolle e fortificato dalla Repubblica fiorentina nel 1380 (Repetti, *op. cit.*, I, 290).

[5] Era castel di Rondine tenuto dagli Ubertini, a cui di quei tempi lo tolsero i Bostoli, gagliardi dell'aiuto napoletano.

[6] Toppole in Val Tiberina risiede sul fianco settentrionale del monte San Veriano, a ponente del valloncello del Cerfone, in mezzo alle sorgenti del torrente Cestola, tributario della Sovara, e a quella del Tevere. Era negli ultimi tempi stato dei Tarlati a' quali, come qui si vede, lo avevano ritolto i Bostoli. Vedi Repetti, *op. cit.*, V, 537.

[7] Bibbiano nel Val d'Arno Casentinese, a settentrione di Capolona è nominato in un privilegio concesso nel 1151 da Federico I alla Badia di Capolona (Vedi Repetti, *op. cit.*, I, 308).

[8] Di Chiusi in Casentino ebbero signoria gli Ubertini e i Tarlati, prima che, come qui dice il poeta, se lo appropiassero gli Albergotti, che erano pur essi forti dell'aiuto napoletano.

[9] Vedi questa stessa *Cronica*, cap. II, p. 18 nota 7 e cap. IX, v. 181.

[10] Intorno a Lorenzano vedi in questa stessa *Cronica*, cap. V, pag. 49, nota 2.

[11] *I* annota: "Camaiani tengono Rasina". La terra di Rassina è posta alla sinistra dell'Arno, presso l'estremità meridionale del Casentino, non molto lungi da Bibbiena. Sembra che il castello esistesse fino dal 1000 e che lo possedessero gli Ubertini e quindi i Tarlati.

[12] Non si è potuto identificare nè questo luogo nè Poggiorsone.

[13] Castello Focognano (V. Pasqui, *op. cit.*, p. 251, nota 240).

[14] In Val d'Arno Casentinese, sul fianco orientale dell'Alpe di Santa Trinita, sulla destra ripa del torrente Salutio. Gli Ubertini, conti di Valenzano, ebbero signoria in questo luogo.

[15] È nel Val d'Arno Aretino, sopra uno sprone del monte che dal giogo fra Pratomagno e l'Alpe di Santa Trinita si stende nella direzione di scirocco fino alla Gola dell'Inferno, fra il Val d'Arno Aretino e quello Superiore. Fu uno dei castelletti degli Ubertini d'Arezzo, che dominarono anche su Carda che è dall'altro versante. (Vedi Repetti, *op. cit.*, II, 428). Nel 1384 si sottomise alla Repubblica fiorentina. Nella elezione del sindaco per far la sottomissione (agosto 31), è rammentato come Comune *Castri Gelli Guiscardi*: resta però oscura l'espressione che qui usa il poeta.

solo con senno fra suoi vicin forti
dirieto viene a me tenendo i panni.
91 Subbiano [1], el Ponte [2], Capolona [3] e Corti [4],
el Monte sopra Rondine [5] e la Costa [6]
coi Bostol di voler si fan consorti.
94 Val di Bagnoro [7] e Croce [8] anchor s'accosta
agli Albergotti e tutta quella mano
non fanno a me più che voglion risposta.
97 Cusì anchora el mio Pian di Maiano [9]
parte con Montanin [10], part' a Monterchi [11]
van per ingiuria e parte a Bivignano [12].
100 Non dico gli altri assai che son soperchi,
ei quai si tengon quei da Petramala,
segnati anchor dei lor antichi merchi [13].
103 Cusì m'han tracte le penne de l'ala
ei miei figlioli e de tutto 'l dosso,
che non porrò giamai salire scala.
106 Di tante offese a cui doler mi posso?
chi sarà mai di me pur cordoglioso,
quando dai miei figliol son sì percosso?

---

3. el] e *H* — 5. coi] che i *I*; con Mur. — 6. Croci *EHI* — 8. voglin *ADIP* — 10. Montanina sta part' *P*; Montanita *A* e parte a Montechio *H*; Montecchio Mur. — 11. van] vien *DI* — 14. segniati de' loro ancor antichi *H* — 15. ha *E* — 16. e poi di tutto *ADIP* — 19. pur] più *ABDEI*, Mur. e *P* — 20. quando e' miei figlioli son sì percossi? *H*

[1] Subbiano in Val d'Arno Aretino fu dominato dai Tarlati e si sottomise a Firenze prima nel 1383 e poi definitivamente nel 1384.

[2] Il Ponte a Caliano (Vedi Pasqui, *op. cit.*, p. 251, nota 241).

[3] In Val d'Arno Aretino (*Campus Leonis*), alle falde meridionali dei poggi di Talla, fra Castiglion Fibocchi e Subbiano, a sei miglia a maestro d'Arezzo (Repetti, *op. cit.*, I, 459).

[4] Corti e cortine o corticelle si diceva talvolta per una continuazione o appendice territoriale di qualche terra murata o città (Repetti, *op. cit.*, I, 810).

[5] Monte sopra Rondine, detto anche Castel di Rondine, era tenuto dagli Ubertini a cui di quei tempi lo tolsero i Bostoli, gagliardi anch'essi come gli Albergotti dell'aiuto napoletano.

[6] La Costa, forse Santa Maria alla Costa; ma per esser denominazione assai comune, non si può agevolmente determinare. Cf. per es. De Bonis, *op. cit.*, canto 8°: "da quelli d'Albagnoro et da la costa".

[7] Sant'Eugenio al Bagnoro, a due miglia da Arezzo, nel Viscontado degli Albergotti.

[8] Forse Croce di Sarna, nel Val d'Arno Casentinese.

[9] Il Pian di Maiano trovasi nella Valle del Tevere. È interessante vedere i *Capitoli del comune di Firenze*, II, xv, 200 e 201. Ivi sono nominati vari luoghi cioè: Comune Bivignani, Villa Carpellis, villa Cicciani, loca Corneti e Panacciani, villa Plebis de Maiano, villa Vignalis, villa Collis Longhi, villa Castiglionchii e villa Nuceole, che volgarmente si chiama il Piano di Maiano.

[10] Colle a destra dell'Arno, presso il borgo di Santa Mama, frazione del comune di Rassina-Castelfocognano.

[11] Monterchi in Val Tiberina, sopra un colle bagnato dal torrente Cerfone e dal torrente Padonchia, che a piè del poggio di Monterchi si unisce al primo e due miglia più avanti con la Sovara ingrossa, finchè, dopo altrettanto cammino, sbocca nel Tevere. Per più d'un secolo i Pietramalesi dominarono in Monterchi (Repetti, *op. cit.*, III, 494). Dopo il 1383 vi stettero come raccomandati dei Fiorentini, fino a che donna Anfrosina dei Conti da Montedoglio, vedova di Bartolomeo Tarlati, signore di Monterchi, a' primi di luglio del 1440, ne fu cacciata per ribellione alla Repubblica, avendo favorito la parte del Duca di Milano (Vedi *Capitoli* citati, I, ix, 82).

[12] Bivignano in Val Tiberina, a dieci miglia a levante da Arezzo, fu eretto in contea e dette il titolo a una nobile famiglia d'Arezzo (Vedi oltre questa stessa *Cronica*, cap. II, p. 19, nota 5; Repetti, *op. cit.*, I, 330 e *Capitoli* citati, II, xv, 200 e 201).

[13] *I* annota: "Per privilegij d'Imperatori, o vero "per aderenze de' popoli, quali, giurando fedeltà alli "loro signori, gli davano maggior privilegio che quello "delli Imperatori, poichè questi erono veri Padroni, "e quelli delle volte tiranneggiavano.... È cosa "chiara dal 820 fino al 1200 in circa che il contado "d'Arezzo fu sempre delli nobili, ma poichè li Federighi, gli Ottoni e gli Enrici Imperatori agrandiron "con privilegi la città che longo tempo li Aretini, cioè "Becari, Fabbri e Tessitori, havevano habitato, avenne "che scorrendo da vil gente da detti privilegj, uscendo "fuori a schiere, si usurparon loi castelli, onde li nobili "venendo ad habitare la città, rovinarono il tutto".

109 De dolermi a verun già io non oso,
sì per vergogna e sì per povertade,
e nulla so' per me volunteroso:
112 ad alcun no, chè la loro amistade
credo che del mio danno sia contenta
per sua privata e propria caritade.
115 Ma ben non credo mia fama sia spenta,
che non si sappia per ogni paese
s'io grandeggiai degli anni più de trenta.
118 O inclito signior, ver me cortese
sia tua venuta, imperïale augusto,
per cui mia possa sempre se distese [1].
121 O sancto padre, che debb'esser giusto,
benchè tuo braccio spiritual non m'habbia,
aiutar poi el mio disfatto fusto [2].
124 O duca illustre, eccelso, en la tua gabbia
fa' che venga colui che m'ha destrutto,
e sol de te paura credo ch'habbia [3].
127 O signior milanese, che con tucto
lo sforzo tuo grandeggiar procuri,
non so che far potesse maggior fructo [4],
130 O marchesi da Este, signor puri,
nimici di Barbiano e di quel seme,

1. giamai non *A B D I P* — 2. e *om.* *B D I* — 3. nullo *A D E G H I*, Mur. *e* *P* — 4. non chiedrò loro Mur. — 6. povertade *A B* — 9. s'io] sì *A B D P*; se *I* — 10. O inclito] Enditio *H* - ver me] Verme *I* — 11. sia tutta venuta *H*; tu venuto *P* — 12. difese *A B D I P* — 13. O] E *H* — 14. tu il braccio sotto sè non habbia *D I*; tu il braccio spirital *B*; spirital non habbia *A P* — 16. en] in *A B D E I*, Mur. *e* *P*; che *H* — 18. paura sol di te credo ch'egli abbia *A D I P*; ch' *om.* Mur. — 20. al grandeggiar *A D P*; il grandeggiar *I*

[1] *I* annota: "Aiuto, aiuto, ma non viene „. Il poeta si volge ora all'Imperatore, al Papa, al Duca d'Angiò, ai signori di Milano, di Ferrara, di Verona, di Forlì, di Faenza, di Imola, di Rimini, di Foligno, ai Fiorentini, ai Senesi, ai Pisani, ai Perugini, ai Castellani. È notevole che ser Bartolomeo si rivolge per aiuto specialmente ai signori della Romagna. Ora, ad illustrazione di questo fatto, dobbiamo avvertire, che fin da tempi antichi Arezzo aveva stretto leghe anche con la Romagna. Nel 1296, per esempio, una masnada aretina andò a Faenza per aiutar questo Comune a ritoglier Imola ai Bolognesi e nell'anno sucessivo gli Aretini si unirono all'esercito della lega fra comuni ghibellini di Romagna (Vedi Muratori, nuova ediz., tomo XXII, parte II, *Annales Forolivienses*. Indice alfabetico, sotto *Arezzo*).

[2] Il papa di cui si invoca l'aiuto è il papa d'Avignone Clemente VII; ciò si ricava sia dall'espressione "benchè tuo braccio spiritual non m'habbia „, sia dalla considerazione che non avrebbe ser Bartolomeo potuto invocare un papa che aveva incoronato e che favoriva quel Carlo di Durazzo che era stato la causa d'ogni sventura ad Arezzo.

[3] Qui il poeta intende Luigi d'Angiò e non Carlo d'Angiò, come vorrebbe il Pasqui (*op. cit.*, p. 251, nota 242). Si confrontino con questi, i vv. 97 sgg. del capitolo precedente: "Non so se questo se sarà l'augusto, | ovver "quell'illustrissimo reale | Duca d'Angiò, signor franco "e robusto „ e la nota relativa. L'espressione poi:.... "en la tua gabbia | fa che venga colui „ etc. vale: fa che divenga tuo prigioniero.

[4] Quanto al Signore di Milano, Gian Galeazzo Visconti, può vedersi De Bonis, *Egloga 6ª*, *Mediolanum*, ove troviamo è un accenno all'unità d'Italia sotto il predetto Gian Galeazzo: "divinum nomen tuum sine fine "manebit | tunc, Galeaz, toto dominaberis orbe | detru"desque graves latii tyrannos „ (Carrara, *op. cit.*, p. 26) e il *Liber Aretii* canto 40⁰, ove lo stesso De Bonis prega la "Vipera gloriosa che se 'n cali, | voli per l'aure "a paro l'uccel di Giove „ di voler rendere Arezzo di misera felice. Sappiamo che Gian Galeazzo fu signor di Milano dal 1378 al 1402 e che fu fatto duca dall'imperator Venceslao nel 1395. Rapporti amichevoli furono fra Gian Galeazzo, Bernabò Visconti, che, com'è noto, nei primi anni governavano insieme, e Luigi d'Angiò, quando venne in Italia. Apprendiamo inoltre dal *Cronicon Estense* (Muratori, XV, 508), che l'8 di luglio del 1382 Luigi d'Angiò col conte di Savoia "applicuit "Filicam territorii Comitis Virtutum de Vicecomitibus "de Mediolano, quae terra distat ab Alexandria per "viii miliaria, et multum fuit honoratus ab Italicis. "Dominus Bernabos Vicecomes Mediolani unam suam "filiam dicto duci dedit in uxorem pro quodam suo "filio „.

adiutar me per voi non siate duri [1],
133 O da la Scala signor, che non teme
l'amico aitar, se sei come tu suoli,
se ben recordo tue opre suppreme [2],
136 O de Furlì signior, so che ti duoli
del danno mio e de la mia sciagura,
aiutami, se poi, chè so che voli [3].
139 O de' Manfredi, che di tal malura
provasti già e non per tuo difecto,
pietà ti prenda di mia anfrantura [4].
142 O Beltrando Alidosi, che a dispecto
recar ti poi a me l'ingiuria facta,
se ben t'arechi la tua mente al pecto [5],
145 O Malatesta, che con senno tracta,
tanto che troppo fai antivedere

---

3. in adiutar l'amico si sei com' suoli *A P*; aitar l'amico s'hor sai qual suoli *D*; aiutar me se tu sai qual suoli *I*; aitar l'amico, se tu sei co' suoli *B* — 4. e so che le tu' opre son supreme *A P*; credo tue opere supreme *H e* Mur. — 8. de'] di *A B D I P* — 11. Beltramo *D I* — 12. cercar *H* — 15. che fai troppo *A B P*

[1] *I* annota: "Ha collera Aritio, et a raggione con "il conte Alberico da Barbiano, quale distrusse le sue "polpe et ossa „. Può servir di commento a questi versi ciò che si legge nel sopra ricordato *Cronicon Estense* (loc. cit., 509): "MCCCLXXXV .... Die xxviii Martii exer"citus illustris et magnifici domini Nicolai Marchionis "Estensis et exercitus Communis Bononiae castramentati "sunt circa Barbianum et Zagonariam, quae castra "possidebant comites de Barbiano. Die octavo aprilis "castrum praedictum Zagonariae praefatus dominus "Nicolaus Marchio per vim obtinuit, et tunc duas "bastitas construi fecerunt iuxta portas Barbiani. Die vi "Madii Bononienses castrum Barbiani obtinuerunt et "ibi mortuus fuit ab una balista comes Alidosius, "comes Barbiani, et tres ambaxiatores praefati domini "Marchionis, in dicto castro carcerati, fuerunt relaxati „.

[2] Gli ultimi degli Scaligeri furono Antonio e Bartolomeo II, figli naturali di Cansignorio, morti, questi l'anno 1380, quello due anni dopo la sua fuga dinanzi alle armi dei Visconti nel 1390, di veleno. Antonio era stato istigato dai Veneziani contro i Carraresi, signori di Padova, perchè alleati con Genova e coll'Ungheria

[3] Sinibaldo degli Ordelaffi. Intorno a lui, vedasi in Muratori, *op. cit.*, tomo XXII, parte ii (nuova edizione) ***Annales Forolivienses***, Indice alfabetico, donde fra l'altro risulta che nel 1379 sposò una Paola Bianca, figlia di Pandolfo Malatesta, per cui vien ad esser legato un poco per parentela anche ai Tarlati, fra i quali messer Maggio aveva sposato madama Rengarda, figlia di Galeotto de' Malatesta (vedi in questo stesso capitolo, la pagina seguente nota 1). L'anno dopo, 1380, il predetto "dominus Sinibaldus de Ordelaphis, dominus "Forlivij, Forolimpillum, nobile oppidum, rehedificat, "quod prius everserat Egidius cardinalis Sabinensis „ (*op. cit.*, loc. cit., p. 71).

[4] Astorre Manfredi. Intorno a lui, vedi pure in Muratori, *op. cit.*, loc. cit., Indice alfabetico, come sopra. Il poeta ricorda l'eccidio di Faenza per opera della compagnia inglese dell'Acuto: "Anno 1376, die sabbati, "xx martii (fu invece il 22), Anglici, qui ab Ecclesia du"cebantur, vi rapuere Faventiam de manibus Manfredo"rum, et civitas cum ecclesiis depredata fuit ab eis; stru"praveruntque mulieres dedicatas faventinorum; et civi"tas faventina ab eis fuit derelicta per spatium trium "annorum; et multi cives fuerunt interfecti „. (Muratori, nuova edizione, tomo xxviii, Mittarelli, ***Bernardino Azzurrini Cronica Breviora***, vol. I, p. 120 e nota 1, p. 77 e nota 5). Nel 1377, il 6 di aprile, entrava in Faenza Selvatico de' Boiardi, capitano generale delle milizie estensi e il 28 ne partiva finalmente l'Acuto, dopo averla tenuta in sua balìa un anno e 29 giorni: "1377 die sabbati 28 aprilis Anglici qui erant in ci"vitate Faventiae, de dicta civitate exierunt, et ipsam "traddiderunt D. Nicolao Marchioni de Ferraria estensi „ (Muratori, *op. cit.*, loc. cit., p. 130). Ricorda questo eccidio il poeta, perchè esso e quello ancor più orribile di Cesena, accaddero proprio in quel tempo in cui Arezzo fu insieme con i Visconti, con la regina di Napoli, con Siena, Lucca, stretta in alleanza coi Fiorentini nella guerra contro il pontefice Gregorio XI, detta "degli Otto santi „ e di cui già è stato parlato a suo luogo (Vedi addietro p. 74 nota 1). Possono vedersi molte lettere oltre quelle citate dal Gherardi nella sua opera citata, ***La guerra dei Fiorentini con Papa Gregorio XI***, nell'Arch. di Stato di Firenze, *Signoria, Carteggio, Missive*, XV. Fra tutte è specialmente notevole una diretta, crediamo, da Coluccio Salutati "Regibus "atque principibus, die xx mensis februarii 1376 „ (1377 stile comune), c. 92 *r.*, sopra l'eccidio di Cesena.

[5] Signore di Imola, morto nel novembre del 1391. "Del mese di novembre [l'anno è il 1391] morì messer "Beltrame degli Alidosi, signore d'Imola e andò Ri"dolfo di messer Filippo de' Ramponi con alcuni altri "cittadini di Bologna che gli fecero onore all'esequie "e vestironsi di nero colle loro famiglie a proprie "spese ecc. „ (*Cronica di Bologna* in Muratori, *op. cit.*, XVIII, 531).

color che son per madre di tua schiatta[1].
148 O Curando de' Trinci, a cui calere
debba de' miei dolor ripara a queste
e poi col tuo re Karlo provedere[2].
151 O signior fiorentin, che riceveste
ingiuria da costui, se non vi scorda,
e carco a me sapete che ne deste[3].
154 O car Sanesi, so che ve ricorda
dell'aito che subito vi porsi
contra di Ciupo e sua brigata ingorda[4].

3. debbe de mio riparo a tal dolerte *A*; debbi de' miei riparare ti dolesse *I*; de' mio riparo, se ti doleste *B P* — 8. Sanesi io so *A B E*, Mur. *e P* — 10. di Ciuppo *B*; di Cioppo *D*; del Cioppo *I*; di Crupo *E*

[1] *I* annota: "Signori di Rimini che maritarono una "donna in casa de' Pietramala „. Nel 1383 era signore di Rimini Galeotto de' Malatesti (*Cronicon Estense* cit.): "MCCCLXXXIII, die xxvi octobris, Dominus Galeotus "de Malatestis, Dominus Arimini, et quarumdam aliarum "civitatum, etc. „. Nel 1332 troviamo che messer Tarlato e messer Uberto da Pietramala vanno in aiuto de' Malatesta da Rimini "bene con quattrocento cavalieri „ (*Cronica riminese* in Muratori, *op. cit.*, XV, 899). Nel 1347, a dì 16 di dicembre, venne il re Lodovico d'Ungheria in Rimini (narra la stessa *Cronica* in *op. cit.*, loc. cit.), e andava per acquistare la Puglia per fare la vendetta del re Andrea suo fratello: "E dì xvii del detto mese, "nel campo del Foro d'Arimino il detto re fe cavaliero "misser Masio da Petramala e misser Malatesta Ungaro, "e per quello si chiama misser Malatesta Ungaro, perchè "fu fatto cavaliere novello per le mani del detto re "etc. „. Più tardi, nel 1366, troviamo già memoria nella stessa Cronica di un parentado fra le due potenti famiglie. "Nel detto millesimo. dice pertanto la Cronica "surricordata, e nel mese di dicembre morì madonna "Rengarda, sua figliuola, [di Galeotto de' Malatesti] e "moglie di misser Masio da Pietramala „ (*Cronica cit.* in Muratori, *op. cit.*, loc. cit.). Per questo erano i Pietramalesi divenuti temibili anche alla Repubblica fiorentina, come apparisce per esempio, da questa lettera degli Otto scritta dieci anni dopo la morte di madonna Rengarda: "Arretinis Octo. Amici Karissimi. Propter "conditiones temporum scitis omnino fore necessarium "cum vicinis pacifice vivere, et multa etiam conniven-"tibus oculis pertransire. Cum itaque nuper audiverimus "vos omnes subditos nobilium de Petramala a vestro "territorio prohibere pretextu cuiusdam antiquissime "vestre legis que tacito consensu cessisse dicitur et "vestris similiter accessum ad terras dictorum nobilium "interdixisse, et de hoc dominus Magius, quem scitis "generum et adherentem domini Galeotti de Arimino "conqueritur, prudentiam et amicitiam vestram affec-"tuosissime deprecamur, quatenus amore nostri, et ne "detur turbationis materia vel occasio, prefato domino "Galeotto, quantum ad ipsum dominum Magium pertinet, "taliter placeat providere quod circa eum et suos nihilum "preter consuetudinem innovetur. Quod ad pacem per-"tinebit patrie et nobis erit multis respectibus valde "gratum. Datum Florentie die xxij sept. xiiij Ind' "MCCCLXXVJ „. Arch. di Stato di Firenze, *Signoria. Carteggio, Missive* XV, 83 *r*.

[2] I Trinci erano signori di Foligno. Sappiamo che, essendo, per una sollevazione scoppiata in Foligno nel 1377, stato ucciso messer Trinci e imprigionati uno o due suoi figli, il 22 di dicembre, Corrado de' Trinci, fratello del predetto, fu fatto cavaliere e gli furono rese le case e la roba: riebbe Foligno e trasse di carcere il nipote o i nipoti (Vedi *Cronicon Estense* in Muratori, *op. cit.*, XV, 501-502 e *Cronica Senese* in Muratori, *op. cit.*, loc. cit., 256). Molti anni dopo, nel 1421, a Foligno, con Braccio da Montone vendicò l'assassinio di Niccolò e Bartolomeo suoi fratelli: "L'anno 1421 del mese de genaio Nicolò "et Bartolomeo Trinci, signori de Fuligne et de Nociera, "furo morti da uno loro castelano de Nociera, cetadino "de Fuligne; fo dicto l'avea facto perchè uno di quelli "signori usava con la moglie. Corado Trinci et el "signore Braccio lì andaro a campo; el quale non "posendose tenere più, butò de su de la torre prima la "moglie et el figliuolo, da poi se butò lui. Foro tucti "suoi parenti et amici, chi per uno modo et chi per "un altro morti, et facta grandissima crudeltà „ (*Cronica di ser Guerriero da Gubbio*, in Muratori, nuova edizione, XXI, parte iv, p. 41).

[3] *I* annota: "Li Aretini furono in aiuto delli Fio-"rentini contro il conte Alberigo „. Vedi a illustrazione di questi versi Stefani, *op. cit.*, in *Delizie* ecc. XVI, 80.

[4] Il fatto è ricordato anche negli *Annales Arretinorum Minores* ed è curioso che il Pasqui non ne sappia niente (Vedi Pasqui, *op. cit.*, p. 251, nota 249). I Senesi erano in lotta coi Pisani, perchè questi asserivano esser Massa di loro pertinenza: "quia Pisani Massam "sibi, ut asserebant, spectantem repetebant „ (Vedi i citati *Annales Arretinorum Minores* in Muratori, nuova edizione, tomo XXIV, Parte i, p. 44, ad annum 1333). Ciupo degli Scolari, capitano di guerra dei Pisani, si partì ai 22 di Marzo del 1332 (*Cronica Senese* in Muratori, *op. cit.*, XV, 91), da Massa con cinquecento cavalieri e quasi con duemila fanti tra pedoni e balestrieri. Ai 23 di marzo venne a Paganico ed ivi fu combattuto, ai 24 i Pisani si partirono senza aver potuto impadronirsi di quella terra e vennero a Camigliano ed ivi pure combatterono; ai 25 arsero Camigliano e vennero verso la Rocca a Gonfienti e per Monte Piscini e per Cospiano ardendo e guastando e rubando ciò che trovavano giunsero al Bagno a Macereto e arsero case e borghi e fecero prigionieri e rapine. "E a dì 25 di "marzo [1333], dice la *Cronica Senese*, gionsero in Siena "150 cavalieri d'Arezzo, mandati da Misser Piero Sac-

157 O Pisan franchi, che non state in forsi
del segnio imperïale, il qual tenete,
e non curate nè lion nè orsi [1],
160 O Perusgin, che del mio danno sete
partecipi a non farme proveduto,
sentendo voi le promesse secrete [2].
163 O Castellani, so che v'è doluto
di me e miei figlioi tanto meschini,
del grave danno che havien ricevuto [3],
166 Tutti vi prego e amici e vicini,
che vi prenda pietà di tanto excesso,
e siate cordogliosi ai vostri Artini.
169 Voi provedete, chè 'l foco v'è presso,
sì che non venga caso da pentirsi.
Credete a me che 'l provo per me stesso [4],
172 chi saviamente può antivedersi
d'alcun futuro sinistro periglio
se non 'l fa, prova cotai casi adversi.
175 Io dico a te, Fiorenza, e non pispiglio,
che 'l danno mio cagion sarà per certo
che muterai stato sotto el giglio.

---

1. franchi] grandi *E* — 2. segno] Regno *B D I* — 7. Castellani, io so *A B D I P* — 10. prego, amici *B*; o amici *A D E P* — 12. et siate in aiuto ai *D I* — 13. V' ò proveduto che *H* - v'] ne *A B D E I P* — 14. caso] cosa *D I* — 15. per] da Mur. — 17. futuro e sinistro *A B D I P* — 19. bisbiglio *A B D I P* — 20. che 'l] del *H e* Mur. — 21. che tu muterai stato fatto el *P*; che tu muterai *D I*; stato muterai *E*; tuo stato Mur.; il stato *B*

"cone da Pietramala al Comune di Siena in suo aiu- "torio, perciochè era allora molto amico de' Senesi, e "co' Pisani none stava bene ". I citati *Annales Arretinorum* aggiungono che questi cavalieri vennero "cum "bandera comunis Aretii spiegata ". A dì 26, Ciupo con sua gente si partì dal Bagno a Macereto e tennero per Orcia e per Stigliano e per Torri sempre ardendo e rubando e guastando andarono a porsi a Rosia. Misser Riccio, capitano de' Senesi, gli andava dietro con tutte le genti a piè e a cavallo che erano altrettanti e più che non fossero i Pisani e mai non si volle appressare a loro per combatterli e fece così, perchè gli era stato così comandato dal Comune che non voleva correre i rischi che si incontrano nel combattere. Ai 27 detto, Ciupo con sue genti si partì da Rosia e tennero verso Siena insino a Ampugnano sempre ardendo, poi volsero per il piano di Sovicille e tennero per Toiano e a piè della Montagna appresso la Selva ardendo e predando, e andarono per Monte Lupino e riuscirono alla Badia a Isola. Messer Guido Riccio intanto stava senza poter far nulla a Casole. Poi Ciupo si partí colla sua gente e andò per Colle di Valdelsa e capitò nel contado di Volterra e se ne ritornò a Pisa sano e salvo conducendo seco i prigionieri e le prede. E in questo tempo, a dì 31 di marzo, messer Guido Riccio con cavalieri e pedoni si partì da Casole e cavalcò nel contado di Pisa infino a Laiatico e a Guardastalla e fecero grande arsura e danno e corsero bene trenta miglia per il contado di Pisa guastando e ardendo ciò che trovarono. Secondo i *Fragmenta historiae pisanae* (in Muratori, *op. cit.*, XXIV, 668), i cavalieri aretini sarebbero stati 200, e sarebbero stati sconfitti dai Pisani. Vedasi anche Malevolti, *op. cit.*, II, 92.

[1] *I* annota: "Fiorentini e Senesi ".

[2] Allude alla segreta ambasceria inviata dal vicario Iacopo Caracciolo a Ponte San Giovanni, presso Perugia, per chiamare ad Arezzo il conte Alberigo; di ciò si parla al cap. XI, vv. 166-167.

[3] È commovente quello che a proposito di Città di Castello troviamo nel più volte citato Alessi (*ms. cit.*, c. 171 *r*). Nell'anno 1399, quando ormai Arezzo era miseramente caduta in potere dei Fiorentini, a quella nuova e inaudita manifestazione di devota penitenza che dalle Alpi si diffuse per tutta la penisola e che durò per circa tre mesi, (vedi Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 267, e Alessi dove il Bruni stesso è sunteggiato *ms. cit.*, c. 144 *r*), gli Aretini andarono, come solevasi fare, vestiti di bianco, processionalmente, a Città di Castello: "Ceterum die viiij septembris, ex Arretio "sexcentum et mares et femine albas omnes induti ve- "stes, dextro humero rubeam crucem ferentes, Tifernum "venere, et in processione per dictam civitatem cia- "mabant pacem et misericordiam, monentes Tiferna- "tes subinde exemplo se se illis fore, nam pacem "cum Petramalensibus, Bostolis, Brendaglis, Camaianis "ac Saxolis, aliisque plerisque nobilibus, qui totius "erunne cladisque origo fuerint, fecissent ".

[4] *I* annota: "Experientia est rerum magistra ". Anche nel più volte citato De Bonis, *Liber Aretii* canto 8°, presso a poco troviamo lo stesso concetto: guai a chi si rallegra del fuoco del vicino, non pensando che può bruciar lui stesso.

178 Alcun de' tuoi ne verrà deserto
e tal sormonterà ch'era caduto
per tua divïsion senz'altro merto.
181 Cagion ne fia chi fu ben receuto
e maltractato m'ha e chi con lui
fu a disfarme e ciò non fu creduto [1].
184 O lasso me! io non so più a cui
doler mi possa e pregar che m'aiuti,
se non a quel da cui creato fui.
187 E stando queto me parien perduti
suoi sentimenti, ond'io me gli appressai
e viddi li suoi spirti starsi muti,
190 perch'io a llui parlar più non osai,
veggendol riposar nel gran lamento,
che facto havia de' suo' infiniti guai.
193 Partimmi e lassai lui così divento.

CAPITOLO XV.

Capitulum xv. De introitu Villanucci, de reditu et ingressu Arciguelforum Florentie, de vana societate facta per Lodovicum in Santo Leone, de Iantedesco et Palatio de Chiassi, de morte Pieri Dottini, de descordia inter gentes et eorum recessu

1 Sicome a l'huom talhor avenir suole
spesse fïate, che dormendo agognia,
talhor ridendo e talvolta si duole,
4 quando per bene e quando per rampognia
che havut'habbia, e quando per desire
d'alcuna cosa vaneggiando sognia,
7 cusì quel padre fe nel mio partire.
Agonizando forte si lamenta,
sì che fa necestà ver lui redire,
10 ver lui tenendo mia orecchia atenta,

1. tuoi ben ne Mur. — 2. sormonterà] su monterà *A B D I P* — 5. m'] n' *B* — 6. non m'è creduto *D* — 7. a me! ch' i' *A D P* — 8. che] chi Mur. — 9. io fui *A D* — 10. E *om.* *H* - queto] questo *A E* — 13. perch'] ond' *D* - parlar a lui Mur. - più *om.* *A* — 16. Partii *E e* Mur. - divento] depento Mur. — 22. che spesse volte nel dormir *D I*; volte *H* et spesse *B*; e spesse volte *A P* — 23. e talhor ride e *D I* — 25. che tant' habbia *P*; havut' egli habbia *D I* — 27. fe] fu *A B D E I P* — 28. Rencominciando *A P* — 29. fa] fu *A B D I P*; è *E* - ridire *I* — 30. atenta] aperta *I*

[1] Qui il poeta intende evidentemente di Carlo di Durazzo e di Iacopo Caracciolo. Le sciagure di Arezzo avevano certo una ripercussione sugli avvenimenti di Firenze. Anche lo Stefani (*op. cit.*, rub. 907), lamenta, per esempio, che la venuta di Carlo in Arezzo sia poi la causa che la compagnia di san Giorgio venga a infestar anche il territorio fiorentino: "Come narrato è "addietro che Arezzo sempre ha impedito il buon vivere d'Italia etc." e notisi, sulla obiettiva serenità di giudizio del cronista, ciò che dice il Rodolico nella dottissima prefazione alla cronica citata (Muratori, nuova edizione loc. cit., XCV seg.). Nella guerra fra Carlo di Durazzo e Luigi d'Angiò tutti gli stati d'Italia prendevano un vivo interessamento, perchè da essa guerra avrebbero potuto aver origine grandi avvenimenti nella nostra penisola. Nella città di Firenze il partito popolare si era pronunziato com'è naturale, contro Carlo di Durazzo, nemico del re di Francia, mentre il partito oligarchico aveva preso a difendere il monarca guelfo, sostegno della Santa Sede e da questa sostenuto (Perrens, *Hist. de Florence*, Paris, Hachette 1883, vol. VI, p. 32).

per mei saper di che si lamentasse,
chè sogniando parlava in voce lenta.
13 Pur dei figlioli parea si biasmasse
e del vicaro, ch'a lui fu mandato [1],
più che di gente, che in lui entrasse.
16 Poscia ch'i'hebbi lui sì ascoltato,
e non parlando più, io me partìo,
per un romor ch' alhor sentia levato.
19 Posemi ad ascoltar, et io udìo
sì gran sonar di nacchere e di trombe,
che stupefacto tucto m feci io [2].
22 Tucta la terra paria che rembombe
sì del sonar e sì del rumor grande,
ch'asordato havarian quel de le tombe [3].
25 Sarebber forse mutate vivande,
dissi io fra me, e per la robba molta
farebbon come porci fra le ghiande?
28 E cusì stando con la mente sciolta
sentii gridar le guardie: non venite!
che gente sete voi costì raccolta?
31 E quei de fuor cridavan: non ferite, *G., 42 a*
perchè qui è Boniforte Villanuccio
dal re mandato con bolle fornite [4].

---

1. per me' *A B*, Mur. *e P*; per meglio *D*; per mai *E* per sapere di chi *I* — 3. pur sua figlioli parea che biasimasse *D*; pur sai, figliuol, parea che biasimassi *I*; biasimasse *A B P* — 4. el vicario *D*; e *om. I*; *l'intero verso om.* Mur. — 5. ch'altra gente *D I* - in suo seno entrasse *I*; nel suo seno entrasse *D*; *l'intero verso om.* Mur. — 6. i' *om. B*; *l'intero verso om.* Mur. — 8. senti' *B I* — 9. et quivi odio *D I* — 12. che ne rimbombe *D* — 13. e *om. H* — 14. havaria quel dalle *A B P*; havaria quei delle *D I* — 15. Mutate forse si sarian vivande *A P*; Sarebbe forse mutato *B D I* — 16. e] o *A B P* - robba] romba *D* — 19. la guardia *A P* — 20. costì] così *D E I* — 22. perch'è da Boniforte *B P*; bench'è da Boniforte *A*; chè quivi è Boniforte e *D I*

[1] Sembra che d'ora in avanti sia il poeta che seguita il racconto, esponendo solo gli avvenimenti, sebbene il vecchio simboleggiante Arezzo sia sempre lì presso, sfinito, quasi agonizzante per la pena che prova al ricordo di tanti lutti. Si confrontino, per esempio, i capp. XVII, vv. 229 sgg.; XVIII, 157 sgg. e 175 sgg. Diciamo sembra, perchè non mancano accenni a qualcuno che parla col poeta e che ci pare non possa esser altri che il padre, il vecchio venerando di cui è detto sopra, come nel cap. XVIII, v. 232. Così il nostro ser Bartolomeo ha trovato il modo di continuare fino in fondo, per quanto assai debolmente, la trama del suo poema.

[2] *I* annota: "Novi soldati assediano la città guidati da Villanuccio „.

[3] Alludesi al giudizio finale, al suono delle sette trombe degli angeli e al rumore delle sepolture che si apriranno per lasciare uscire i corpi dei morti. L'Ammirato (*St. Fior.*, p. 762) dice che si trovarono raccolte sotto Arezzo, oltre le genti del conte Alberico da Barbiano, quelle della compagnia del Rampino o Uncino comandata da Villanuccio da Brunforte e anche più di quattrocento lance di un Guglielmo di Assilla, e che erano tanto tracotanti e terribili, che davano perfino da dubitare alla Repubblica fiorentina. Il Platina ricorda un altro condottiero di ventura (*op. cit.*, loc. cit.): "Ferrebac autem, alter copiarum dux, Albericum secutus, "quod reliquum superfuerat in Aretio abrasit „. Era questi forse un condottiero delle altre squadre di Ungheri e di Brettoni delle quali parla il Ricotti (*op. cit.*, II, 180).

[4] Vedi Laurenzi, *Cronica ms.* cit.: "Mentre le soldatesche del conte [Alberico da Barbiano] erano ancora "in Arezzo, vi entrò pure un'altra compagnia d'Italiani "con 400 huomini a cavallo, e trassero la maggior parte "de' cittadini d'Arezzo e la città tennero per loro „. Questa compagnia era condotta da Villanuccio da Villanova nelle Marche. Vedi Mathei de Griffonibus, *Memoriale historicum de rebus Bononiensium* in Muratori, *op. cit.*, nuova edizione, tomo XVIII, parte II, 77: "Eodem "anno [1381] Civitas Aretij fuit iterum derobata per "compagnam Vilanucii, si aliquid ibi remanserat „. Con questa testimonianza concorda quasi perfettamente il Bruni (*op. cit.*, vol. III, p. 42): "Non multo post "[dopo la venuta di Alberigo da Barbiano] aliae copiae "non minores supervenere, quibus praeerat Villanuccius. "Hae quoque in urbem receptae, si quid supererat ex "priori direptione, abraserunt „. Ser Naddo da Montecatini, *Memorie Storiche*, etc. in *Delizie* etc., XVIII, 35, dopo aver narrato la cosa press'a poco nello stesso

Alhor si fa fra loro un gran corruccio
gridando forte: questa robba è nostra,
e non ve ne daremo un vil capuccio.
Quei dentro allhora chi mei po' s'inchiostra
con bertesche e serragli su la piaza,
denanzi al cassaretto e fan lor mostra [1].
El vicar matto nïente gavazza,
fa parechiar balestr' e manghanelle,
ma già per questo nessun se ne spiaza.
Facian rumor con diverse favelle
per entrar drento, ma pur finalmente
insieme s'acordar le genti felle [2].
Per restorarse mancava niente
al pover padre e per crescer sua doglia
multiplicando in lui diversa gente [3].
Bene è crudele chi non se cordoglia [4]
di tal flagitïoso suo destino,
ch'ognior di male in peggio più germoglia.
Non è parente, amicò nè vicino,
figliol, fratell', suggetto o campagnone,
che non li tragga la robba dal sino.
Mercato si fa grande a Castiglione [5]

1. fa] fe *D e* Mur. — 3. o noi ve *A B I P* - daremmo *D H* — 4. e chi men può *A P*; chi men può inchiostra *D*: chi men più s'accosta *I*; chi meglio può Mur. sen chiostra *E* — 5. balestre *A P*: balestre serragli *D*; baltreschi serragli *B E I* — 6. e *om. E* — 7. guazza *H* — 9. spazza *B D I P*; sen sparecchia *A* — 13. per restar si bisognava niente *B I*; mancava] bisognava *A D P* — 14. crescer cordoglia *A P* — 19. nè] e *E* — 20. soggetto e *E I* compagno *D* — 21. dal] da *E*

modo: "Poi vi venne Villanuccio, capitano di un'altra "compagnia di Taliani, e fu contro con tanta gente, "quanta la prima che v'entrò „, esce in questa esclamazione: "Dio aiuti i Guelfi di Firenze, ed abbatta i "Ghibellini loro contrari, cioè de' Guelfi! „ Donde si vede come anche Firenze temesse del pericolo che presentava la vicinanza di quelle compagnie di ventura. E finalmente possiamo confrontare l'Alessi, *ms. cit.*, c. 168 *r*: "Villanucius de Boniforte a Carolo rege Apulię, "cum imperio Arretium mittitur „. Lo stesso Alessi parlando pure di lui (*op. cit.*, c. 169 *r*: "*Ex documentis* "*antiquis* „ etc.,) dice: "Ceterum, his pactis, Villanucius "de Villa Nova quatuor milium equitum agmine, Ar"retium contendens, cives urbe expulit, misere urbis "direptione potitus „. Vedasi anche l'Ammirato, che lo chiama Villanuzzo da Roccafranca marchigiano, capitano della compagnia dell'Uncino (*op. cit.*, p. 759). Vedi anche per tutto questo, alla p. 101, nota 1 di questa stessa *Cronica*. Vedansi i *Giornali Napoletani*, in Muratori, XXI, 1046: "Alli 26 de febraro 1382 il re Carlo, possedendo "il Regno in pace, mandò messer Villanuccio con gente "d'arme in Toscana e allora posero a sacco la città de "Arezzo „. Anche il Villanuccio militava per il re Carlo, come il conte da Barbiano. Secondo lo Stefani, Villanuccio sarebbe venuto prima, perchè, parlando delle compagnie di ventura che erano in Arezzo, e narrando (*op. cit.*, rub. 907) che esse vennero nel contado di Firenze, onde contro di loro dovè la Repubblica mandare l'Acuto, pone la data 24 di gennaio di quell'anno e dice: "ed erano la compagnia del conte Alberigo da "Barbiano e di Villanuccio circa 3000 cavalli e 600 "fanti „.

[1] *G* annota: "Hic significat introitum Villanucci „ e *I*: "Nel prato hora del Vescovado „.

[2] Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 168 *r*: ".... Verum clangore tubarum et armis, primo a viceregente Car"raceno Alberigoque repellitur. At predam iure suam "dicentes, Villanucij equites impetum facere militibus, "dum ea agebantur pone cassarettum ac se cum Car"raceno tuentibus illico coactis. Ad postremum vero "cum Villanuccio conciliati sunt „. Il cod. *I* nota illustrando questo verso: "Francesi, Napolitane et "altre „.

[3] *I* annota: "Infelix civitas arretina „.

[4] Cf. Dante, *Inf.*, XXXIII, v. 40.

[5] Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Urbem eo "cum Arciguelfis ingrediente omnifariam denuo ab his "urbe direpta, ex manubiis illico venale forum apud Ca"stilione Arretinum constituitur. Ceterum dietim pre"dam vehentes iterque pone Petramalam facientes ac "vectigal cum pendent impune avaritia Petramalam "transire concessum „. Dal 1371 fino al 1380 Castiglione aveva pagato un censo annuo ad Arezzo, rinnovando così i patti di amicizia e di reciprocità di difesa; ma dopochè gli Aretini s'erano dati a Carlo, aveva cessato di pagarlo (Repetti, *op. cit.*, I, 610), e già è stato detto

de la sua robba, nè mai per viaggio
gente andò tant' a scarsella e bordone[1],
58 quanto senz' altrui danno over oltraggio
da Petramala con some e fardelli
passavan stretti, pagando il passaggio.
61 Non riguardando amici nè fratelli
nè loro honor, empisser ben la borsa;
per cupìdigia d'or son fatti felli[2].
64 La quale in tucti lor è sì trascorsa,
chè 'nfamia porteranno, e di ciò degni Mur. 372
sono perchè la lor virtute è scorsa.
67 L'altro concepe in la mente disdegni
per vanagloria più che per virtute,
o ch'altro parentado ciò l'insegni.
70 Le some poi, ch'Anghiari eran vendute,
se rifacian de strame e vittovaglia
più e più volte, se fusser perdute.
73 Bartolomeo dicea: non me ne caglia,
perch'io sia for del natural mio nido,
empia mia borsa e non curo una paglia[3].
76 Marco[4] non cura de dir: io te fido, G., 42 b
sia chi si vole, porti danar seco,
securo virà da lui senza far grido.
79 Cusì l'honor antico è fatto cieco
per l'avaritia tanta ch'è in loro,
che 'l virtuoso fa doventar bieco[5].
82 Ben onorate vostra petra d'oro,
fra tucti gli altri tenuta più cara;
hor l'avilite e di ciò più m'accoro.
85 O cieca nobiltà che tanto avara

---

2. c] a *A B*, Mur. *e P* — 3. quanto] Questa *I* — 6. non riguardavan gli amici e fratelli *D I*; agli amici o fratelli *A P*; a amici e fratelli *B* — 7. empierse *A B H P* — 11. però che lor virtù *A B D I P* — 12. concepe] conosce *P* — 13. vanagloria] una gloria *H* — 15. ch' ad Anghiari Mur. - son *A B P* — 16. si rifaceva di *D* - de trama *A B I P* — 18. me] ve *D* — 19. io *om. D* — 20. empia i' ò la borsa, non *A B P*; empia io la borscia, non *D*; empir la borsa non *I*; empio mia borsa e non Mur. — 21. sfido *D I* — 22. sì che chi vole *A B P* — 23. virà] irà *A P*; verrà *H*; vivrà *I e* Mur. — 27. honorata *A B H P* — 28. tutte l'altre *E* — 29. hor v'aviliate *A B P* — 30. O] Or *H*

dell'atteggiamento quanto mai crudele e inumano per gelosia di campanile verso i miseri, specialmente donne, che vi avevano cercato rifugio nel fiero saccheggio dato ad Arezzo dal Barbiano (vedi addietro, p. 135 nota 1).

[1] *I* annota: "Pellegrini „.

[2] *I* annota: "L'avaritia dei Petramalesi fu la loro "rovina „. Era a quel tempo signore di Anghiari messer Magio da Pietramala. Vedi Appendice alla presente *Cronica*, documento num. 12: "Agnolo fu preso per "la guerra di Cortona e fu riscosso fiorini 1500 da "Marco, suo fratello, i quali danari accattò da messer "Magio da Pietramala, signore d'Anghiari 1381 „.

[3] Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "... Qui cum direpta "apud Anglare vendiderint, revertentes commeatum re"ferebant. Invehensque in eos Barhtolomeus petramalen"sis exilium negligere aiebat quidem, dum pecuniam "cogat etc. „. Bartolomeo era figlio di messer Magio e nel 1384, quando i Fiorentini privarono del dominio di Anghiari suo padre, perchè seguiva le parti del duca di Milano, ebbe lui per dieci anni dai Fiorentini tal dominio. Prima ancora che spirasse il termine dei dieci anni, si unì in lega coi Visconti e coi Malatesta contro i Fiorentini e i Bolognesi. Vedasi Ser Guerriero da Gubbio, *Cronica*, in Muratori (nuova edizione) XXI, parte iv, p. 26.

[4] Tarlati da Pietramala, figlio di Pier Saccone.

[5] Alessi, *ms cit.*, loc. cit. "... Marco eodem "salutis fidem cuilibet interponente, dum aurum appen"ditur, in hunc modum avaritia in preceps nobilitate "acta etc. „.

s'è barbicata in lor contra natura,
che 'l giovin core a spesa non ripara,
88 per certo questo per vostra sciagura
permette Idio, perchè non vedete
la debita vertù che l'hom sicura.
91 e verrà sopra voi che non credete,
perchè l'eterna e divina giustitia
a tempo e luogo dà e fame e sete [1].
94 Mentre vedeva con tanta tristitia,
sentìo fra quella gente far gran festa
e saper volsi a che facian letitia.
97 Detto mi fu: la divina potesta
ha conceduto ai Fiorentini usciti
victoria di tornar senza molesta [2].
100 E dei lor ben son suti rivestiti
con senno e con virtù e buon consiglio
comunemente e tucti rebanditi [3].
103 Alcun son cassi e sempre è fermo il giglio
di color che volean crescer più arti
et ancho a certi fu dato di piglio [4].
106 Gli altri se sono per lo mondo sparti;
così fortuna sua moneta cambia,
ch'alcun sementa e l'altro raco' sarti
109 Come colui che più d'un cavall' habbia
lieto camina al desiato porto,
e quando è stracho l'uno, l'altro scambia,
112 sì lor procuro non fu miga morto,

---

1. s'è] sei *D I e* Mur. — 2. corre a spesa e non *H* — 3. certo che questo *D I* — 4. Dio, da poi che non *D I* — 9. vediva una tanta *D I* — 10. sentii *A B D H I P* — 11. volsi di chi facean *D* — 16. buon con *A D E I*, Mur. *e P* — 18. ferm' è il *D I*; il] al Mur. — 22. moneta sua fortuna *A B D I P* — 23. sormonta e l'altro racor *A E G H*, Mur. *e P*; sementa, altri raccoglie le sorti *D*; coglie sorti *I*; ***Qui*** sarti ***vale*** sartie ***ed è detto metaforicamente per*** "condurre a compimento una azione" — 24. colui a cui buon cavall' ambia *P*; a cui buon cavall' habbia *A B E G H*; che buon cavallo ambia Mur. — 25. destinato *E H e* Mur. — 26. ha stracho *A P* — 27. se il lor procurator non fu già morto *B I*

[1] *I* annota: "Dio non gastiga ogni Sabbato a sera".

[2] *G* annota: "Hic dicit de introitu Arciguelforum Florentiam". Vedi Alessi, *ms. cit.* loc. cit.: "Ceterum, dum ea agerentur, Florentini exules Florentiam revertuntur, immerito pridem a Carolo decepti". Vedi pure Bruni, *Hist. flor.*, III, 51: ".... Posthac, hi quibus potestas commissa fuerat in unum coeuntes, decreverunt exulibus quibuscumque ac relegatis qui post Silvestrum Medicem vexilliferum dannati fuissent, reditum in urbem patere; suspensiones quoque et prohibitiones civium a republica, et inter grandiores familias redactiones omnes post eum vexilliferum factas, esse irritas et inanes etc.". Riebbero gli usciti tutti i loro beni e furono tolte le due arti che erano state aggiunte d'artefici infimi e minuti e facilmente furono ricondotti al dovere quelli delle due infime arti soppresse. Il tutto è narrato nel sopra ricordato Bruni (*op. cit.*, loc. cit.).

[3] Vedi Stefani, *op. cit.*, rub. 927. Nel detto anno 1382 e mese di maggio si fece riformagione, avendo provato ogni altro modo, che il Comune potesse accattare fiorini 20.000 d'oro a 8 per cento l'anno, "e porre a' contadini uno estimo, e questi cotali denari si dovessono restituire le possessioni de' ritornati ribanditi". Vedi anche l'Ammirato, *op. cit.*, p. 761.

[4] Vedasi intorno a questo, Stefani, *op. cit.*, rub. 947, ove è detto, che nel 1382 del mese di novembre si scoperse in Firenze un trattato per il quale la vigilia di sant'Andrea, alle sette di notte, si doveano armare e radunare al ponte alla Carraia e poi sulla piazza Santa Maria Novella "tutti quelli delle due arti, le quali furono levate via, cioè quella de' Farsettai e quella de' Tintori e de' Ciompi assai, le quali due arti furono levate via di gennaio prossimo passato, come addietro appare, e dove erano 23 arti, tornarono a 21: doveano levare tre bandiere, quelle due di quelle arti e quella della parte guelfa etc.". La cosa finì così (Ammirato, *op. cit.*, 763-64), che Cante d'Agubbio, capitano del popolo, avutine in mano circa venti, dentro pochi dì ne fece giustiziare otto e in tal modo tutto tornò tranquillo.

chè con maggior virtù seguir la 'mpresa,
benchè el re Karlo a lor facesse torto.
Cusì debba ciaschun far per difesa
de lo suo stato e de l'honor suo proprio
con solerte virtù far la contesa[1].
Quanto mal volentieri alcuno sproprio
per obedire al paterno precetto!
perdonami ciascun se 'l vero scoprio.
Ben fece Ludovico buon concetto, *G., 43 a*
del mese di gennar chiamando tucti
usciti artin du' che facian ricetto[2],
per dar rimedio ai lor dogliosi lutti,
facendo carte di collega stretta,
procuratori e capitoli instrutti.
Poi quella lupa, bestia maledetta,
che 'mpedisce chi vol nel camin vero[3],
tosto fe dare all'opera disdetta.
E chi v'andò con l'animo sincero
ne fo schernito e sgridato a San Leo
per più viltà e maggior vitopero[4].

2. a lor] alhor *ABDEHIP* 3. per *om. E* — 4. de lo] del *E* — 6. alcuno e proprio *A*; alcuno scropio *D* — 11. gl'usciti Aretin ove facean *D*; gli usciti Artini du' facian *E*; dove fuor gl' Aretin facean *I*; gl'usciti Artin da che facean Mur. — 12. lor *om. D* — 13. carte] arte *I* — 14. provisioni e *D* — 16. a chi vol il camin *AP* — 18. Et lui vi *BI* — 19. sgradito e schernito *ABIP*

[1] I Pietramalesi, figli di Pier Saccone, avrebbero dovuto esser perseveranti nel cercare di ritornare in patria come fecero i Fiorentini, e non, perchè cacciati in esilio, con tutta la fazione ghibellina far guerra ai miseri Aretini, in così lacrimevole stato ridotti dalle rapine e dalle stragi delle compagnie di ventura. Vedansi gli *Annales* Bonincontri, loc. cit., 44: "Eodem anno "[1382] in Tuscia res turbulentae erant. Sacconis enim "filii cum omni gibellina factione Aretinis bellum in"ferebant, quod in exilium actis adhuc reditus in "urbem non patebat. Et erant quidem Aretini inopes, "quia ab equitibus Caroli male habiti fuerant„.

[2] Della famiglia de' Pietramala, alcuni si stabilirono in altre città, visto ch'era impossibile ritornare in Arezzo, altri, figliuoli di Marco, e certi anche degli Ubertini entrarono in compagnie di ventura. Nella precitata *Cronica Castellana*, loc. cit., Pietro Laurenzi ne rammenta diversi: "A dì 3 novembre„, egli nota, "venne la compagnia di Ricciardo Anglese, e fu con lui "Giovanni Todesco, figliuolo di Marco da Pietramala, "e furono in numero di 600 huomini a cavallo e 3000 "fanti a piedi. Vennero nel contado di Città di Ca"stello, nella Villa di Selci e la villa di Lama: fecero "molto danno; poi si partirono alli 22 novembre. "Alli 30 di decembre 1383 venne la compagnia di messer "Giovanni Aguto inglese e di Giovanni d'Arezzo (vo"leva scrivere evidentemente Azzo) degli Ubertini sul "contado di Castello: furono due milia cavalli e 1000 "fanti a piedi .... e il cardinale di Pietramala, figliolo di "messer Magio, il quale teneva Citerna, gli diede vet"tovaglie. A dì 19 di maggio 1388, di venardì, Pan"dolfo di messer Mariotto Malatesti da Rimini venne "nel contado di Castello con 1000 huomini a cavallo "e 300 fanti a piedi; posaronsi sulla villa di Lipiano.... "Era con il detto Pandolfo, Bartolomeo di messer "Magio di Pietramala e portava il bastone come ca"porale .... Anco vennero molti fanti da Citerna e di "tutto il terreno delli signori di Pietramala„. Sconfitto messer Pandolfo il 9 giugno 1388, presso la Fratta, da Giovanni Beltorth inglese, "Bartolomeo da Pietra"mala si partì da lui e venne al Castello di Civitella„. Vedi anche l'Alessi, (*ms. cit.*, c. 169 *r*). che è un po' diverso: "Sub idem tempus, (è l'anno 1383), quarta no"vembris, in Tiferni agrum, Ricciardus Anglicus, atque "Iohannes Todescus, Marci Domini Petri de Petramala "filius, conflato exercitu, in quingentis equitibus ac pe"ditibus trecentis, hostiliter excurrentes, castra apud "Selcium posuere, ac post diem octavum discessere„.

[3] Vedi Dante, *Inf.*, I, vv. 49 sgg.

[4] *G* annota: "Hic dicit qualiter Lodovicus de "Petramala ivit per terras et loca ubi erant exititij "Aretij, faccendo ligam inter se, quo nihil profuit, ex quo "dictum fuit per Guelfos: a San Leo a faic la fratel"lanza„. *I* aggiunge: "e si sforzò di rimettere gli fuo"rusciti in Arezzo„. Vedi Alessi, *ms. cit.*, 168 *r.*: ... "Verum Lodovicus petramalensis, Ianuario mense, ar"retinum exulem quemque cogens, inito tum cum his "federe, Senensibus dolo cohoptantibus, societas solvitur "et apparatus omnis, ab inceptoque desit inopia ac suo"rum avaricia et qelque recte operati sunt apud sanctum "Leonem irrisi omnes„. È notevole il particolare che l'Alessi aggiunge e che trovasi pure in Bartolomeo, *ms cit.* c. 35 *v*, che cioè furono i Senesi la causa per cui andò a vuoto questo tentativo di Lodovico de Pietra

133 Si havessi prucurato che poteo,
delargata la man con suoi consorti,
senza far arte a lor di Tolomeo[1],
136 harebbe dirizato molti torti
con colui che potia darli l'entrata,
più che nemici sarien suti forti.
139 E' cercò ben di fornir la giornata,
ma non potè per avaritia altrui,
però la fratellanza fo sturbata[2].
142 Sollecita era la virtù in lui,
magnanimo di core e gratïoso,
ma non avia el poter de' fratei sui,
145 ei quai son ben di cor volunteroso,
ma del denaio son come galli stretti,
che più fa l'homo bene aventuroso.
148 Non han degli altri assai maggior difecti
che fregian molti de sì lorda lista,
e stan con Iuda e gli altri maledetti[3].
151 Tal lor difecto prima loro attrista;
benchè ei seguaci lor ne sentan danno,
pur a lor torna se covel[4] s'acquista.
154 Con esta malatia tutti sen vanno
invidïosi l'un de l'altro bene,
perchè stan male e peggio anchor staranno.
157 Per questo poco poi quel che si tene
per Giatedesco, il Palazo da Chiasse,
per forza d'arme render li convene[5],

M. 2. 87.

1. che] chi *E* — 3. l'arte alhor di *DI*; allor di *B* — 6. stati *H* — 7. Io cerco *B*; Egli cercò di *DI*; Ei certo ben di *E* — 9. turbata *ABDI*, Mur. *e P* — 10. sollecitava la Mur. - virtude *DHIP* — 11. gratïoso] generoso *ABDIP* — 12. hebbe el *ADIP*; habbia el *B* — 13. volonterosi *D* — 14. dei denari *D* — 15. è quel che più fa l'huomo aventuroso *AP*; cosa che più fa l'huomo aventuroso *B*; cose che più fan l'huomo aventuroso *I*; perciò ciascun si mostrar paurosi *D* — 16. Ma non son loro di minori difetti *D*; Ma han degli *E* — 17. che siano molti de la lorda vista *D*; molti d'essi lorda Mur.; fresgiar *ABHP* — 19. Talor difetto primo *E* — 20. senton *ABDHI*, Mur. *e P* — 21. covel] coll' *H e* Mur. *Preferiamo tale lezione perchè questa voce* covélle (*plur.* covégli) *è del dialetto aretino* (v. nota 4) — 25. poi per quel che se *E*; poi perchè si tenne *D*; se tenne *AH* — 26. Gian Tedesco *ABDHP*; Gratadesco *E*; Gio Tedesco *I*; Citadesco Mur. — 27. rendergli *I*

mala. Ed è molto probabile che sia proprio stato così, giacchè essi, desiderando al pari dei Fiorentini di venire in possesso di Arezzo, avevano tutto l'interesse che la misera città rimanesse nelle tristissime condizioni in cui era. Quanto a San Leo è da intendersi San Leo nel piano di Anghiari e non San Leo a Montione, sia perchè San Leo a Montione sarebbe stato luogo troppo vicino ad Arezzo e quindi meno opportuno per una adunata di ghibellini che avessero voluto tentare qualche cosa per rientrare in patria, sia perchè San Leo sul piano d'Anghiari era proprio nel dominio dei Pietramalesi e quindi più sicuro.

[1] *Tolomea* è in Dante, com'è noto, il terzo giro dell'ultimo cerchio dell'*Inf.* (canto XXXIII), donde è venuta l'espressione al nostro. *I* annota: "È bene tener "conto di quelli del suo sangue, se ben poveri ".

[2] *B* annota: "Non profuit facta liga propter ava"ritiam Marci de Petramala et fratrum ". *I* annota: "Di Marco e degli altri "; poi aggiunge il notissimo sallustiano: "Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur ". "Nell'anno seguente di gennaio " leggesi in Bastiano, *ms. cit.*, c. 35 *v* "Lodovico da Pie"tramala, huomo eccellente, gominciò a raunare tutti "li forusciti, co' quali fatto compagnia, mentre che "attendeva a ricuperar la patria, per inganno usato da' "Senesi, la compagnia et tutto l'ordine della guerra si "disciolse, rafreddandosi Lodovico sì per l'avaritia de' "suoi, sì per la povertà sua apresso San Leone ".

[3] Vedi Dante, *Inf.*, XXXIV.

[4] Questa voce *covélle* (plur.: *covégli*) = *nessuno*, *nulla*, è del dialetto aretino.

[5] Messer Giovanni, detto il Tedesco, figliuolo di Marco e nipote di Pietro detto Saccone di Pietramala, fu soldato animoso; essendo al soldo della repubblica di Siena, che volle servire fino alla morte, dopo la perduta libertà della patria, fece vedere le solite meravi-

160 per li cavalli che nel pian sottrasse
de la brigata che de fore a sacho
andava non credendo ch'ei tochasse.
163 Non fu mai veltro nè mastin nè bracho,
ch'uscisse furïoso in su la caccia [1]
come contra di lui per farne macho.
166 Usciron tucti e ciaschedun se spaccia G., 43 b
cavalcar forte con bombarde assai,
bacinetti e panzier ciascun s'alaccia
169 Tal turba non credette forse mai
uscisse contra lui per sì vil cosa;
detto li fu più volte: fallit' hai.
172 Fu combattuto senza alcuna posa
da quella gente più che mezogiorno,
poi per non perder sè e la sua Rosa,
175 s'arrendè salvo a caporai d'intorno
co' suoi compagni e lassò la tenuta [2];
a Petramala fece alhor ritorno.
178 Non pur de' Chiasse fe mala perduta,
ma per l'amistà lor, che se disfece,
ch'er a llui grata e poi diventò muta.

---

3. credendo chi trovasse *H*: ch'i' tornasse Mur. — 6. di lui] colui *E* - macho] manco *H* — 9. braccialetti e panzier ognun *ABDIP*; braccinetti *H* — 12. più volte li fu detto *D*; più volte le fu detto *AP* — 13. posa] possa *AE* — 14. da] di *AB*, Mur. *e P* — 15. perder] prender *A* — 16. se rendè salvo a caporali intorno *ABDIP* — 17. co'] con *ABEHI*, Mur. *e P* — 18. a Petramala poi fece ritorno *D*; allor fece *E* — 19. Chiane *P* — 20. per *om. D*

glie che solevano fare tutti i cavalieri generati di questo glorioso sangue di Pietramala. Erra il Gamurrini (*op. cit.*, vol. I, p. 197) dicendolo figliuolo di Tarlato. Vedi Appendice a questa *Cronica*, Documento num. 11. Fu cognominato in tal modo, dice l'Ammirato (*op. cit.*, 806), per un qualche avvenimento che non conosciamo. Dopo che ebbe perduto il Palazzo o Castello della Chiassa, militò come capitano di ventura colle genti di Ricciardo Inglese a servizio della Chiesa (Vedi addietro p. 151, nota 2). Sappiamo dall'Ammirato (*op. cit.*, loc. cit.), che nel 1390 egli fu contro i Fiorentini, quando i Senesi presero loro Lucignano, memore de' danni recati in più tempi da essi alla sua famiglia. Or dunque parrebbe da questa notizia dell'Ammirato che egli non avesse militato più allora al servizio della Chiesa. Guerriero da Gubbio invece (*op. cit.*, loc. cit., 30) dice che dal servizio della Chiesa si partì nel 1393: " Currendo li anni Domini 1393 del mese di gennaro, Giovan " Todesco da Pietramala se partì de la Ghiesia et per " tractato tolse Castiglione Chiuscino, contà de Pero- " scia „. L'Alessi (*ms. cit.*, *Ex documentis antiquis* etc. c. 171 *v.*), parlando della sedizione contro il Duca di Milano, scoppiata in Siena nel 1403, narra intorno a Gian Tedesco: " Senenses interea, pace cognita, qui- " piam Florentinorum opera adversus Mediolani Ducem " coniuravere, quo Senarum dominio ipsum privarent, " simulque Novem factionem deprimerent. Itaque coniu- " rationis primates Cecchus Cionis Sandri, Franciscus Do- " mini Niccolai de Salimbenis, Ugo Iohannis Latinucci, " alii subinde gentiles urbis cum factione Duodecim Flo- " rentinorum auxilio diem statuunt. Itaque Salimbeni, " eum plateam, die xxv novembris [l'anno è il 1403] " cepissent re cognita, Iohannes Todescus de Petramala " qui, domino Iohanne Azone defuncto, insigni duce, " in locum eius electus fuerat, classico vocatis mili- " tibus, mirabili audacia proelium iniit. Qui victor " ad postremum, interfecto domino Francisco Salim- " benio, extitit, atque reliquos cum adversa factione " expulit: hinc atrox bellum ab exulibus, Florentino- " rum auxilio, ceptum „. È certo questo il castel della Chiassa in quel d'Arezzo (Vedi Ser Guerriero da Gubbio, *Cronica*, loc. cit., pp. 44 e 43). Tale castello è anche rammentato dall'Ammirato, *op. cit.*, p. 774.

[1] Vedi Dante, *Inf.*, XIII, v. 126.

[2] *G* annota: " Hic dicit qualiter Iantedescus ac- " cepit equos illorum de societate et qualiter propter " hoc fuit debellatus ad Palatium de Chiasse et illum " tunc amisit, salvis personis „. Questa Rosa di cui qui si parla era una sua concubina, come anche avverte il cod. *I*. " Concubina detta Rosa „. L'Alessi (*ms. cit.*, c. 168 *r.*) così scrive: " Ceterum, eodem fere tempore, Clas- " sis palatium Iohanni Todesco intercipitur: ex urbe ad " versus illum in aciem quibusque militem educentibus " ac machina bellica, quos si quidem nil tale veritus " ob arcis vilitatem Iohannes neglexerat, sed ad meridiem " usque se se haud ignaviter tutatus, ne Rosam concu- " binam amitteret, cum ceteris salutem pactus, Palatium " tradidit, ad Petramalam inde concedens „.

181 Più certo dechiarar già non mi lece,
ma certamente harebbe bene speso
non toller quei, ma darne per un dece.
184 So che ciascun mi può haver inteso,
però non dico più di tal matera,
chè gran parlar mi tiene il cor suspeso.
187 Io ascoltai per odir quel ch'era
apertamente e stetti un poco folto,
di marzo, doppo nona, in ver la sera.
190 Pier di Dottino pur è stato colto,
però ch' ha fatto dispietosa morte
da bruchi vermi in prigion roso il volto [1],
193 ma non previdde sua gravosa sorte,
com'era in ogni parte preveduto,
e per se stesso se volia far corte.
196 Da ciaschedun volia esser tenuto,
tenendo mano con questo e con quello,
poi da veruno era poco creduto.
199 Del suo palazo facto havia castello [2],
e per lui se tenia Schifanoia [3],
era e non era del vicar ribello,
202 onde per questo se 'l recò a noia,
mandò per lui con salvacondotto,
che poi non valse una trista caroia.
MUR., 874
205 Fu messo dentro e non faciva motto,
onde il vicar li disse: o tu darai
quelle tenute o pagherai lo schotto.
208 E replicando: so che non farai
contra di tuo suggello e tua fidanza,
fulli resposto: ben lo vederai.
211 Io andarò e farò mia possanza
con quei che tengon l'un' e l'altra rocha,
che 'l dieno a voi e usarò leanza.
214 Le tue lusinghe da fallace bocha
non ti varran più, Piero, a questa volta,
poi ch'el peccato la virtù trabocha.

1 dechiar più non MUR.: dechiar *H*: dechiarar omai non *D*: dechiarar o mai non *I* già] più *B* — 2. speso] speso *A* — 3. torne quel *AI*: quei] qui *E* - ma dar me per MUR. — 4. che *om.* *H* — 7. Io m'acostai *D* — 8. folto] chotto *ABDIP* — 9. nona, verso sera *ABDIP* — 11. però ci ha fatto dispettosa *ABDIP*, dispietata *E*, MUR. — 12. bruchi e vermi *ADHIP* — 14. proveduto *ABDEI*, MUR. *e P* — 16. temuto *BDIP* — 18. et da tutti era poi poco veduto *D* — 19. havia fatto *AP* — 22. questo sol si recò MUR. — 23. mandò per lui con un MUR. — 24. caroia] crazia *H* — 26. il vicario disse *BDI* — 29. suggello] sigillo *ABDI*, MUR. *e P* — 30. ben tu lo *E* — 33. ch'a noi le dieno e sua sarà creanza *D*: noi *ABEHI* e s'usarà *A*: e usarò creanza *H* e MUR. — 34. la] e la *ABDEIP* — 35. varran però a *ABP* — 36. perch' al peccato *ABI*: poich'è peccato *E*; perch' il peccato e la *D*

[1] Pier Dottino Gozzeri, di cui al cap. XI, v. 50 (Vedi addietro p. 113 nota 2). Vedi anche ALESSI, *ms. cit.*, loc. cit.: "Petrus Gozzerus aliquin civis factiosus .... si quidem vicario rebellis modo, modo non, civium modo illi, modo alteri amicus, ab omnibus timeri cupiebat, Schifanoię oppidum tenens. Is igitur tirannice qui vixerat fide interposita captus, porro in vinclis coniectus ac traditis oppidis Iacobo, misere in carcere maceratus interiit „.

[2] Il palazzo che abitava era nella contrada di Colcitrone (vedi PASQUI, *op. cit.*, p. 252, nota 258).

[3] Di Schifanoia si parla anche in questa stessa *Cronica*, al cap. VI, v. 248 e VII, v. 245. Era una fortezza presso ad Arezzo, a cinque miglia, ed era di Magio da Pietramala (Vedi addietro a p. 72, la nota al sopraccitato verso del cap. VII).

217 La sua malitia allor fu così colta, c. 11 a
fu imprigionato e con novi martori,
e non li valse priego nè ricolta.
220 O divina giustitia, ben rincori
el padre mio, diss'io cusì udendo,
e ben sei da temer da gli human cori,
223 chè costui fu, si ben il ver comprendo,
usurpator di grandi e picholini,
e questo e quel robbar era suo mendo.
226 E quai se fusser, ghelfi o ghibellini,
se non gli empivan ben la sua tramoggia,
inimicava lor coi pattarini.
229 E molto più dicean della sua foggia,
poi sopravvener più parlando insieme,
perch'io m'affissi e fei d'un ramo loggia.
232 E l'un dicia: quanto dolor mi preme,
però che il conte Villanuccio sdegnia
e la brigata sua ch'è di buon seme [1]!
235 L'altro dicea: Villanuccio s'ingegnia
cacciar di fuori il conte e sua brigata,
nè altro ch'esso vol che levi insegnia.
238 Cusì tra lor fu la zuffa apichata,
e traean tucti da ciascuna parte
le genti ad azuffarsi et in tal fiata [2].
241 El conte alhor con la sua savia arte
richiese Marcho si faciva segno
che li mandasse brigata da Marte [3].

---

3. raccolta *D* — 4. ben ricorri *A* — 5. diss'ei così *B I*; disse cusì *A* — 6. e ben s'ha da temer de gli *A B P*; e ben s'ha da temer gl' *D I* — 7. per costui fosse bene *E*; fusse bene *H e* Mur.; bene è ver *H* — 8. di] de' *D I* — 9. emendo *B D I* — 10. Ei quai *A E P*; et qua' si *B e* Mur.; quali si *D I* — 11. li empiesson *H*; empiono *B* — 12. incominciava alhor con i *D I*; con i suoi vicini *D*; fattorini *B I* — 14. e sopravvenne *D*; sopravvenne *I* — 15. perciò m' *A*; perciò m'assisi *D I*; perchè m'assisi Mur. *e P* — 16. Ma lui dicia *A P*; E lui dicia *B D H I* — 21. che lui insegna *H e* Mur. — 22. Contra lor Mur. - impicciata *G H e* Mur.; impacciata *B I*; impiccata *E* — 24. azufarse in tale *E H e* Mur.; da zuffarsi in cotal *B*; azzuffarsi in ordinata *D I*

[1] *G* annota: "Hic dicit discordiam ortam inter "Comitem Albericum et Villanuccium „. Il conte Alberigo sapeva di esser molto avanti nella grazia del re Carlo e quindi si mostra dapprima altezzoso verso il Villanuccio. Notisi che nel giugno del 1384, essendo poco avanti morto messer Giannotto Protogiudice da Salerno di cui è detto a pagina seguente nota 4 fu in suo luogo eletto dal predetto re gran contestabile (Vedi *Giornali Napoletani*, loc. cit., 1051). Prima dunque fra i due condottieri vi fu, quasi fra belve feroci davanti a una preda da divorare, un aspro digrignamento di denti, poi si misero a fare a chi più divorasse.

[2] Ecco come l'Ammirato (*op. cit.*, p. 755) parlando delle calamità arrecate agli Aretini dalle compagnie di ventura, racconta questo avvenimento: "Queste "compagnie erano state chiamate da Iacopo Caracciolo, "mandato dal re Carlo per nuovo vicario in quella "città, il quale, mentre vuol gastigare la parte ghibellina, la quale nel venir suo avea preso l'arme, e costrettolo a fuggire nella rocca, non solo rovinò la "città corsa e saccheggiata avarissimamente da tutte le "due compagnie, che faceano il numero di più di mille "lance, ma pose sè stesso in maggior pericolo „.

[3] Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 168 *v.*: ".... Dum hec "agebantur, Villanucius Alberigum pellere annixus uti "solus imperaret, verum, seditione gliscente, Alberigus "mira arte Petramala Marcum socium accire in auxilium "operam dedit ac militem petere. Sed, dum miles cogitur, invicem conciliati hostes in urbis perniciem in "hibernis Aretij utrique mansere, commeatu magnifice "repleti, iacturam maxime incolis attulere, pleraque et "igni absumentes „. Alberigo, quantunque fosse stato chiamato dal Caracciolo perchè lo aiutasse contro i Ghibellini, s'era poi messo d'accordo con essi per aiutarli a rientrare in patria o per attuare i loro disegni ambiziosi di dominio sopra la misera città, cosa del resto che accadeva spesso. Vedasi a tal proposito quanto scrive il Marangone (*Croniche* di Pisa, in Vol. I, di aggiunta ai *RR. II. SS.* del Muratori, 7[illegible]), giacchè quello che egli dice di Pisa può ripetersi anche per

244 E qual che fosse tra loro il disegno,
armarsi tutti, e di sì fatta trescha,
dicia fra me: deh! romperà lor legno?
247 Poi reparata fu la cosa frescha
per li buon caporal che s'accordaro
insiemi tucti, benchè me ne 'ncrescha [1].
250 Dentro dal cerchio tucti si svernaro [2]
con smisurato danno et arsicciume
di riche vasa, e non facian divaro [3]
253 dal vechio al nuovo facendone strume,
tanta havean robba e vittovaglia troppo,
che non curavan fave nè ligume.
256 De tucti lor da poi si fe galoppo
e venne a soldar lor messer Cinchone [4]

1. che] si *ABP* — 2. s'armarono tutti *DI* e *om. E* — 3. tra me de comperar lor *H*; me: se romperà *ADEIP* — 6. me rincresca *H e* Mur.; ne rincresca *E* — 7. si serraro *AB*; si tiraro *DI* — 8. danno e ricevenne *A*; e gran consume *BIP* — 11. havea *D* — 13. loro poi se fa *E* — 14. al soldo lor miser Cencione *ADIP*: a saldar *H e* Mur.

Arezzo senza sostanziale differenza: "Venivano tutto il "dì queste compagnie spinte dai medesimi cittadini "fuorisciti per vedere se e' potevano ritornare „ ecc.

[1] Il Villanuccio comprese che sarebbe stato facilmente sopraffatto nella lotta e quindi si accordò e si diè cogli altri al saccheggio.

[2] Il vicario e i Guelfi si stancarono di questi mercenari e cercarano di persuaderli, ma invano ad andarsene. Vedi Bruni, *Hist. flor.*, vol. III, p. 44: "Petebant enim ut Albericus copias deduceret: ad recuperandam enim pro civibus urbem, non ad occupandam sibi Albericum vocasse „. Essendo l'autunno, deliberarono que' condottieri di ventura di svernare in Arezzo con tutte le loro genti d'arme, sicchè i poveri aretini colle donne e co' figliuoli doverono andarsene dalla città a elemosinare pei dintorni. (Bruni, *Commentarius* etc. in Muratori, *op. cit.*, 916): "Miserandaque multitudo, inops rerum omnium, ac bonis exuta, longis agminibus finitimas civitates oppidaque replevit ... Vedasi pure lo stesso in *Hist. flor.* vol. III, p. 42. Così anche Sozomeno, *Specimen historiae* in Muratori, *op. cit.*, XVI, 1120: .... "Additur huic acerbitati scelus aliud. Quod enim "erat extremum autunni, hibernare duces intra urbem "cum omnibus copiis statuere. Ita crudeliter pulsi "cives cum coniugibus et liberis patriam relinquere "coacti sunt, miserandaque multitudo „ etc. Concorda in tutto con Bonincontri, *Annales* loc. cit., 40.

[3] Il Bruni (*Commentarius* etc., loc. cit., 916) dice che passarono in Arezzo queste milizie l'inverno e parte dell'estate: "Quae Aretium occupaverant copiae, hiemem totam, ac partem aestatis in ea urbe commoratae „, etc.

[4] *G* annota: "Reparatio discordię et conductio "ipsorum per dominum Cinconem, facta pro Rege Carolo „. Vedi anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Verum, Cincione domino Arretium ab rege misso, milites "omnes stipendio allecti sunt „. Nell'aprile di quest'anno 1382 avevano i Fiorentini mandato ambasciatori al re Carlo, a Napoli, per pregarlo a richiamare le genti d'arme che erano ad Arezzo sotto la sua insegna (Vedi Stefani, *op. cit.*, rub. 926). Instava intanto un pericolo gravissimo ed era la venuta del Duca d'Angiò alla conquista del Reame di Napoli e a vendicare la morte della madre adottiva, la regina Giovanna (Vedi *Giornali Napoletani*, loc. cit., 1046), onde Carlo mandò ad assoldar queste milizie mercenarie messer Cinquone Tomarello. Sappiamo che messer Giannotto Protoiudice da Salerno, siniscalco e capitano di Carlo nel 1379, arrivato in Bologna, aveva condotto allo stipendio del suo re Alberigo da Barbiano, il quale era stato fatto capo della compagnia di San Giorgio di gente Italiana e un Guglielmo Ferrebach Tedesco, che con molta cavalleria s'eran partiti dal servizio dei Veneziani e tutti insieme s'avviarono per condursi nel contado di Siena (Vedi Malevolti, *op cit.*, parte II, 146). Ora messer Cinquone è quello stesso che troviamo ricordato come uno dei due procuratori di messer Giannotto Protoiudice, ai quali Siena pagò nell'anno sopra detto 1379 undicimila fiorini d'oro in due volte, oltre altre regalie, come attesta Neri di Donato (*op. cit.*, loc. cit., 266). All'uscita d'aprile o nel maggio di quest'anno 1382, messer Cinquone con altri ambasciatori del re Carlo venne in Firenze ed ebbe dalla Repubblica, per l'accordo fatto colle genti d'arme d'Arezzo, che ne partivano essendo state da lui assoldate, fiorini 20.000. Vedi Stefani, *op. cit.*, rub. 929, il quale aggiunge al fatto queste giustissime parole come commento: "È questa benedizione a Firenze, "che sono sì dolci i denari de' Fiorentini, che ogni uomo "ne vuole „. Quanto alla data dell'accordo predetto, lo Stefani non la dà precisa. Le Consulte, molte e importantissime su quel negozio, terminarono col 21 di quel mese, nel qual giorno ambedue i Collegi, in concordia dicevano: "Visis capitulis concordie facte "cum Societate, ipsi putant quod oratores bene fecerint. Et quod hodie teneatur consilium super facto "et concludatur „. (Arch. di Stato di Firenze, *Consulte*, Reg. 22, c. 176). E segue quivi stesso il consiglio, sebbene non registrato per intero, nel quale si approvano detti capitoli.

dal re mandato che prendia siroppo,
perchè del Regno ricevea questione
dallo illustre signior duca d'Angiò,
per torlo al tucto di tal possessione.
Ogni brigata che meglio sa e po'
spaccia la robba et in dinar la reca,
donando a molti de l'avanzo so'.
Molta ne getta e molta n'arde e spreca,
come caval che non rode la veccia,
quand'è ben pieno e qua e là se freca.
Non curavan del danno una vil breccia, c. 41 b
sicome disperati et infedeli,
la maladetta italïana treccia.
Partirsi poi li nemici crudeli
dentro dal giro, a dieci dì di maggio [1],
lassando dentro ben raso di peli [2],
e verso il Regnio preser lor viaggio [3] Mur., 875

---

1. mandato senz'alcun intoppo *D I* — 2. del Re Mur. - riceva *H* — 5. che mei sa et *A*; meglio che sa *D I*; che sa meglio *E*; chi meglio fa e può Mur. — 8. getta, molta *B D H I* — 9. la veglia *B* — 10. e qua] qua *B H* — 11. curaron *H* - breccia] peglia *B* — 13. italica fameglia *B* — 14. Se partir poi li inimici *A D I P* — 16. di] de i *D I*

[1] Vi è certo errore quanto a questa data, perchè i documemti e i cronisti del tempo assegnano alla partenza da Arezzo delle compagnie di ventura del Barbiano e di Villanuccio la data otto o nove di giugno. Vedansi, per es., nell'Arch. Comunale di Arezzo le ***Provisiones***, 1385-1506, c. 28 ***r.***: "..... per la quale chosa "el dicto misser Iacopo cum li detti cittadini ch'erano "col lui se redussero nel casseretto picholo, e alora "mandò el dicto misser Iacopo al conte Alberigo, ca-"pitano de la compagnia di sancto Giorgio, che lli "piacesse cum sua brigata venire a soccorrarlo, e chosì "venne. Et a dì xviii di dicto mese [è il mese di "novembre] gli mise el dicto misser Iacopo nella dicta "città per la porta di sancto Alberto, et corsaro et "rubaro la dicta terra, et in essa stettero dal dicto "dì xviii di novembre per fino a dì viiii⁰ de giugno "proximo che seguitò, il quale dì la relasaro nelle "mani del dicto misser Iacobo ", e il più volte citato Alessi nel suo ***ms. cit.***, *Ex documentis antiquis* etc., c. 169 ***r.***: "..... Comes Albrigus de Barbiano, VIIII Iunij, "lune luce, ex Arretio decessit, re omni fere secum "ablata, tum plurimis mulieribus etc. ". Il citato Pietro Laurenzi nella sua ***Cronica*** ms. di Città di Castello, nota: "Alli 9 di giugno 1382 partissi il conte Alberigo "d'Arezzo e portosse seco ecc. Stette la detta compagnia "nella città d'Arezzo cinque mesi e 27 giorni ". Ser Naddo da Montecatini dice che la compagnia uscì di Arezzo il dì 8 di giugno (***Delizie degli Eruditi Toscani*** XVIII, pp. 57-58). Queste genti d'arme lasciarono Arezzo al vicario di Carlo, al Caracciolo, il dì 8 di giugno, "diserto, rubato e guasto, e come terra venuta alle mani "di ladri, nemici del Cristianesimo ". Si dovè soprattutto alla iniziativa dei Fiorentini, se quei mercenari lasciarono Arezzo. Firenze si fece promotrice di una lega tra sè, Bernabò, Bologna, Siena, Pisa, per procedere unitamente a quel partito che si dovesse prendere, e avendo raccolto le milizie ausiliarie dei Bolognesi, di Bernabò e fatta dimostrazione di forza, tosto lenì per tal modo l'animo di Alberigo e del Villanuccio e sollecitò il re a richiamare quelle milizie. "Per hanc "tandem diligentiam effectum est, ut quam minimo "impendio, copiae, poscente iam regni periculo, abi-"rent " (Bruni, *Hist. flor.*, vol III, p. 54).

[2] Ecco, per esempio, un documento che fa fede dello squallore in cui lasciarono Arezzo questi sciagurati predoni. Nei ***Capitoli del comune di Firenze*** tante volte citati (Vol. I, vii, 128), approvazione di una provvisione dei vi d'Arezzo concernente alla "via di città " in Arezzo, Firenze, nel Palagio dei Priori, si parla di una via detta "Via Civitatis ", posta quasi in capo ***Burgi Magni*** presso la cittadella. Dice in sostanza il documento (riportiamo solo ciò che si riferisce al miserevole stato in cui quella via fu lasciata dopo l'invasione), che mentre Arezzo era nel suo florido stato, una via detta "Ci-"vitatis " posta quasi in capo Burgi Magni, presso la cittadella, che dal Borgo va sino alla Piazza, era piena di fondachi a ritaglio (fundicis ritagli), e quivi soltanto si vendevano panni a ritaglio (ritagliabantur panni) e quivi i venditori a ritaglio (ritagliatores) avevano "fundicos "et stationes ", lo che era di grande ornamento alla città. Or bene questi fondachi nella devastazione della città fatta dalle compagnie di ventura vennero distrutti e la strada dalla più bella che era divenne turpissima e abbandonata.

[3] Il sopraccitato Pietro Laurenzi, nella citata ***Cronica*** di Città di Castello dice: "..... Et il detto conte "Alberigo andò poi nel terreno di Castiglione; poi "andaro nel contado di Perugia, e' Perugini gli diedero "vettovaglie ". Nell'agosto di quest'anno 1382, il Barbiano "cum multis militibus et probis armigeris exeuntibus secum, timentes incursum regis Andegavie, de "Marchia se transtulerunt Romandiolam se reducendo

CAPITOLO XVI.

Capitolum xvi. De triegua facta et male inter Guelfos et Ghibellinos, de morte Lodovici de Petramala, de Sargiano, Mami, de Faltona et aliis, de morte Angeli et Pauli de Petramala.

1 Se da prim' era quella terra senza
e ragione e virtù com' barca rotta,
or più che mai di nuovo se comenza,
4 perchè la setta col vicar ridotta
partiale, furïosa, senza legge,
a robbar questo e quel non perde dotta [1].
7 Di ciò contento el vicar non corregge,
stassi pur dentro nel nido rachiuso,
guidino al piacer lor la sciolta gregge.
10 Non lassa entrare dentro al pertuso
nè tal nè qual di lor sempre dubbiando,
ch'al modo usato non levin el muso.
13 Con nuovi modi va sempre cercando
di voler pace, ma pur non s'accosta
con vera intentïon, ma va tentando [2].
16 Manda a Fiorenza con nuova proposta,
dimanda pace per venire a tregua,
per infamare altrui e per sua sosta [3],

5. Se] Et *A B I* — 9. furïosa e senza *A D I P* — 10. dotta] rotta *I* — 13. guidano *H e* Mur.; guidon *B D I* - gregge] legge *H* — 14. Et entrar dentro non lassa al *A D P*: lascia entrar però dentr' *E*; dentro nel *I* — 15. nè qual nè tal di *E* - lor e dubitando *A P*; lor dubbiando *D* — 16. ch'al] col Mur. - non] ne *D* — 19. di sotto et sopra andandosi girando *B I*; ***l'intero verso om. in*** *A* — 20. risposta *A B P* — 22. sosta] scorta *D*

" in civitate Forlivij „. Ivi stettero queste milizie finchè non fu passato il Duca d' Angiò (*Annales Forolivienses*, loc. cit.). Indi proseguirono pel Reame di Napoli ove troviamo giunto Alberigo nel settembre, giacchè è notato in un elenco delle forze armate che re Carlo aveva a' suoi comandi contro il rivale: " Et stipendio conductus " Albericus Cunii comes etc. „. Dal non esser nell'elenco notati il Villanuccio e il Ferrebach deve concludersi che o avevano formato una sola compagnia col Barbiano o son trascurati come secondari (Bonincontri, *Annales*, loc. cit., 43).

[1] Insieme col vicario nel casseretto era anche un piccolo presidio lasciatovi, nel partire, da Alberigo, secondo quello che scrive il Malevolti (*op. cit.*, parte II, p. 148): " La venuta de' Franzesi in Italia ecc. fu cagione " che 'l conte Alberigo si partisse con quello esercito, " che era per rovinare quella provincia, e andasse (las- " sando poca gente nella fortezza d'Arezzo), alla difesa " del Reame di Napoli ecc. „.

[2] Vedi Alessi, ***ms. cit.***, c. 168 *v.*: " Vicegerens in- " terea cum factione amica quosque diripere, in arce " morari, ac nemini credere. Verum pro libidine omnia " agi patiens, pacem a gibellinis querere avidum se " simulat, ac legatos Florentiam mittit, ubi de pace " agatur inducias cupiens tergiversandi animo etc. „.

[3] Qui ser Bartolomeo non fa cenno di un fatto che è narrato da autori attendibili come il Bruni e il Bonincontri. Tanto era il desiderio che Firenze aveva di possedere Arezzo, che propose al Caracciolo un tradimento verso il suo re: simulare di essere assalito, per aver un pretesto di chiamare in aiuto i Fiorentini e consegnar loro la città. Il vicario di Carlo, per paura o per qualsivoglia altra occulta ragione, non accettò la proposta. Le castella dell'Aretino si dettero tutte spontaneamente a Firenze, ma Firenze non accolse che Foiano. Forse tale segreto tentativo fu condotto così bene, con tanta accortezza e prudenza, che nulla se ne trapelò in Arezzo. Vedasi su questo tentativo di corruzione Bruni, *Hist. flor.*, vol. III, p. 40: " Ac iam inde spes " quaedam exorta est a Florentino populo urbe illa " potiundi, arcaneque cum regio praefecto, insciis Are- " tinis, agitatum est de arce per simulationem occupanda, " quasi non traderet praefectus, sed vi adimeretur. Haec " agitatio inter spem ac metum aliquandiu protracta " demum evanuit, inhibente praefectum regis metu et " arcani desperatione etc. „ e Bonincontri, ***Annales cit.***, loc. cit., 44: " Et erant quidem Aretini inopes, quia ab " equitibus Caroli male habiti fuerant. Flagitaruntque a

pur aspectando che del Regno segua
de l'alta impresa fatta per il duca
contro el re Karlo, che forte persegua.
Era la terra rimasa sì bruca
di victovaglia, che qual fusse cara
donna d'Arezzo andava per la fruca [1].
Così fortuna suo stato disvara,
che chi de dare havia possa e volere
per necestà limosinare impara.
O quanto da ciascun è da temere

2. altra *H* — 3. prosegua *A B E H I*. Mur. *e P* — 4. sì] di *D* — 6. fruca] fuca *B*; buca *D I* — 7. disvara] sovara *H* — 8. che] et *D* — 9. necessità lemosinare *A*: limosinar per necessità *I* — 10. da] di *H*

"Florentinis auxilia. Immissi ad eos pauci equites, qui "tentarunt Caroli praefectum pecunia corrumpere, ut "occulte, quasi vi coactus, arcem traderet in posse Flo- "rentinorum. Quod ille minime fecit ". Quanto ai castelli dell'Aretino, il Bruni e il Bonincontri sopra ricordati concordano nell'affermare, che essi si dettero spontaneamente alla Repubblica fiorentina, che però li rifiutò per tema del re Carlo, e dei due soltanto il Bruni dice che fra tutti questi castelli che si erano offerti, Foiano fu ricevuto in accomandigia.

Fu poi facile a Firenze tentare copertamente l'accordo, perchè inviò gente agli Aretini tornati ad abitare la misera città, sotto pretesto di soccorrerli, e mandò pure un oratore sotto pretesto di trattar la pace: "Ad eos "igitur qui redierant in urbem missa quaedam subsidia "sunt et orator simul pacem quaesiturus, quod tamen "obtineri nunquam potuit " (Bruni, *op. cit.*, loc. cit.). Or il Bruni, si comprende facilmente, come salariato della Repubblica, mantiene il riserbo, ma il Buonincontri dice con sincerità che cosa vennero a fare in Arezzo i pochi cavalieri mandati in aiuto, nel passo che di lui abbiamo sopra riportato.

Fallito il colpo, Firenze apre direttamente le trattative con Carlo, perchè le venda a prezzo la città. Carlo è disposto a concedere la signoria d'Arezzo ai Fiorentini per sei anni, riserbandosi però la fortezza, purchè la Repubblica sia sua alleata contro Luigi di Angiò. Ma la Repubblica colla sua savia arte di governo sta ferma e si contenta di prender tempo, perchè gli avvisi che si aveano di Francia che Luigi, Duca d'Angiò, zio di Carlo VI di Francia e adottato per figliuolo dalla Regina Giovanna, aiutato dalla ricchezza e dalle armi francesi veniva in Italia, per cacciare dal regno il re Carlo, non lasciavano conchiudere cosa alcuna, onde i Fiorentini interamente si dichiarassero (Ammirato, *op. cit.*, 763). Inoltre ben presto Luigi d'Angiò fa richiedere la Repubblica di entrare nella lega con lui contro Carlo III. Come Italiani, come partigiani del papa di Roma, erano tratti a decidersi per Carlo III; d'altra parte però moltissimi e grandissimi erano gl'interessi che li legavano alla casa di Francia, per cui il meglio era certo guadagnar tempo, per non recar dispiacere a nessuno. Poi nel 1383, il dì 2 di febbraio, vennero due ambasciatori da parte del Duca d'Angiò a Firenze, e fra le altre cose esposero che il Comune di Firenze non comprasse Arezzo dal Re Carlo, perocchè i danari che ne avesse avrebbero gran sussidio di lui e danno del Duca (Vedi ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., 63). Questa è probabilmente la causa per cui sul più bello i negoziati vengono lasciati in tronco da' plenipotenziari del re che partono all'improvviso. A proposito di tali trattative, P. Durrieu (*La prise d'Arezzo, 1384, par Enguerrand VII, sire de Coucy*, Paris 1880, in Bibliothèque de l'Ecole des Chartes) verso la fine del capitolo I, cita una lettera della Repubblica Fiorentina al re Carlo. Del resto dai *Capitoli del comune di Firenze*, I, viii, 41, apprendiamo che un ambasciatore di Carlo, Karolus Maroselli de Ianua, era a Firenze nell'aprile di quell'anno e aveva autorità come il re o il suo vicario Caracciolo di concedere che la Repubblica ricevesse in accomandigia alcuni Pietramalesi, fatto da cui facilmente si può dedurre che le trattative erano ancora pendenti e Firenze, senza parere, inclinava alla proposta di Carlo. Così Firenze salvò l'apparenza, ma in sostanza prese fin d'allora a dominare in Arezzo, quasi lo avesse in accomandigia, sotto lo specioso pretesto di aiutare il vicario di Carlo per il trionfo della parte guelfa a tener soggetta e fedele al re la città. Oltre che dai sopracitati *Capitoli* ecc. loc. cit., "Accomandigia di Bartolomeo e Malatesta, "Antonio e Niccolò da Pietramala, 1383, aprile 26, 28, "29 ", ove leggesi che la accomandigia ha effetto solo col consenso di Carlo o del suo vicario, il Caracciolo, o dell'ambasciatore di Carlo, che è presente in Firenze, ciò è luminosamente provato da un documento, che pubblichiamo in Appendice alla presente *Cronica* (Documento num. 11). Da esso si vede che nel 22 aprile 1383, già Firenze condanna a morte vari Pietramalesi per aver tentato di ribellare Arezzo e volgerla alla parte ghibellina ecc., considerandoli proprio come cittadini fiorentini secondo l'espressione ivi usata: "omnes "de domo de Tarlatis civitatis Aretii nec non cives "civitatis Florentie ".

[1] Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Ceterum, "urbe prorsus annona vacua, exhausta commeatu, fa- "mes in quosque ingruere ". Vedi De Bonis, *op. cit.* Descrivendo egli nel canto 6º il sacco dato ad Arezzo da Alberico da Barbiano, ci mette innanzi due donne che fra loro così parlano: "l'altra diciva: co' faremo "uguanno | c'avian perduto quello che in cas'era | et "niente ercorremo quest'altr'anno? | l'una risponde: "ma pure stasera | non ho da dar niente a la famiglia!. Vedi anche Bruni, *Hist. flor.*, vol. III, p. 60: ".... Nam "post quam abierant copiae a quibus urbs illa aliquot "menses fuerat occupata, descendentes ab arce cives "urbem vacuam recepere ".

l'alta giustitia e potentia divina,
alla qual non resiste human potere!
31 Io credo ben però ch'essa declina
per bona operation e prece degna
quel che fortuna infelice destina,
34 ma, si la mente che è di vitii pregna
poi partorisce defecti impuniti,
giust'è che tal supplicio alhor devegna
37 E se i buon sono come i rei puniti
corporalmente, Idio poi li ristora
nel regno suo e i rei ne fa sbanditi.
G. 45 a
40 De tornar dentro nullo se rincora
per tregua fatta per li gravi affanni
e dispettosi che si fanno ogn'hora,
43 però che dentro, a modo de' tiranni,
chi con novi colori e chi per forza,
robbano altrui li scampati panni [1].
46 Lor crudeltà superba non s'amorza
per accidente o per divin timore,
ma pur multiplicando error rinforza.
49 O sommo, vero, eterno creatore,
perchè la tua giustitia è tanto lenta
a dare punitione a tanto errore [2]?
52 Certo so ben ch'aspecti che si penta,
ma indurati sonno nel mal fare,
e credon tua potentia essere spenta,
55 et ancho so che tu puoi rendopiare
in gravezza di pena ciò che tarda,
ma duro par a chi sta aspectare.
58 La ferma legge che nessun riguarda,
naturalmente che muor ciò che nasce,
tardi o per tempo senza dirti: guarda!,
61 qual giovane, qual vechio e quale in fascie,
sicome il matur pomo si dirama,

1. potestà *P* — 2. l'human *A* — 6. ma se lamenta che *H* - di vitii] de' voti *D* — 7. infiniti *D I* — 8. alhor ne vegna *D I* — 11. banditi *H* — 12. De] Del *A B D H I*, Mur. *e P* - nessun si *D*; nessun s'arencora *B I*; ristora *E* — 14. e dei dispetti che *A D I P* — 17. li] delli *A P* — 19. o] e *A P* — 20. error in forza *E* — 21. o sommo, eterno, eccelso *D*; O sommo, o vero *B*; e vero *A* — 22. tanto] così *D I* — 24. so] son *A* — 25. ma sì indurati *D* - sono *I*; son nel lor mal *E*; sono in nel *A B P* — 26. e credo in tua potenza *H*; che credon tua potenza *I*; e credan sua potenza *E* — 27. et ancor che *D* — 32. dir: ti guarda *H e* Mur. — 33. veccio *E* — 34. matur] mutar *D I*

[1] Anche più avanti, in questo stesso capitolo, ai vv. 127-130, si torna a parlare di queste paci offerte e rifiutate. La tregua fatta non assicurava alcuno. Vedasi Bastiano, *ms. cit.*, c. 36 *v.*: "…. ma considerando la venuta del Duca d'Angiò, era [il vicario] in gran travaglio, fatta la tregua, come desiderato egli havea, temendo i fuorusciti i tradimenti et conoscendo la città ecc. „. Quei pochi che ciò non ostante erano ritornati in città venivano travagliati colla guerra: "a Saconis filiis agnatisque totaque illa gibellinorum factione, quibus reditum in urbem minime patebat „, etc. (Vedi Bruni, *op. cit.*, loc, cit.).

[2] Vedi Dante, *Parad.*, *XXVII*, v. 57: "O difesa di Dio, perchè pur giaci? „ — "Exurge! quare obdormis, domine? Exurge, et ne repellas in finem „ (*Salmo XLIII*, 23).

e gionto al termin suo più non si pasce [1],
64 quelli ch'havia de' suoi fratei la fama
de cortesia, di francheza e d'ardire, Mur., 876
giont' il suo pònto, Idio a sè lo chiama.
67 Febre crudel nel Borgo il fe morire
d'agosto, più che octanta anno secondo,
colui che riparava altrui fallire [2].
70 Affabil era, gratioso e giocondo
e senza dei fratei vechio costume,
che messi gli ha e più metterà in fondo.
73 Provedut' era con discreto lume
e circumspecto con più ochi d'Argo,
e dei suoi cittadin non facia strume.
76 Se 'n dir di Lodovico un poco spargo,
perdonime ciascun ch'io dico il vero,
e non porria di lui dir troppo largo.
79 Et ogni cittadino e bianco e nero [3]
della sua morte debbi haver tristitia [4],
chi vol pensar con animo sincero.
82 Nullo inimico suo ne fe letitia, G., 45 b
considerando sua virtù e senno,
che remediava ogni altrui malitia.
85 In sua prosperità che fu un cenno,
come difese lo suo stato e crebbe
sall' Pontenano e quei ch'a lui si denno [5].
88 Di sua virtù più dir non basterebbe
lingua nè man nè tempo lungo assai,
dicendo il vero come si potrebbe.

---

1. la forma *A* — 4. giont'è al *E*; il] al *D* - lo] li *I* — 6. più d'ottanta Mur. — 7. quello che riparava al mio languire *DI*; altrui] al mio *AP* — 8. Gratioso era, affabile e *ADP* — 10. metteran *D* — 12. con] come *D* - più *om.* *H*; più d'occhi *E* — 14. s'a dir *BI* - 'n *om.* *AP* - po' mi spargo *DI* — 15. perdonami *ABDIP*; perdoni me Mur. — 16. parria *HP*; se non parria *BI*; potrei di lui dir tanto *D* — 17. cittadino bianco o nero *AP*; ogni buon cittadin e *E* — 18. tristitia] notitia *E* — 19. con l'animo *D* — 20. nemico suo ne fe notitia *H*; nè lo nemico *DI* — 11. virtude *DI* — 22. ad ogni altrui militia *H*; ad ogni sua malitia *I*; ad ogni *ABDP* — 24. come ei difese *AP* — 26. più] per *DI* — 27. nè manco lingua o tempo *DP*; lingua nè tempo et mani lungo *B*; mani lingua o tempo *A*; nè mani e tempo *I* — 28. poterebbe *AB*

[1] "Omnia nata quidem pereunt et adulta fatiscunt" Petrarca, *Africa*, lib. II (Vedi Petrarca, *Opera omnia*, Basilea 1581, tomo III, p. 31). Lo stesso concetto è anche nella Descrizione di Arezzo tolta dal libro "*De Civitatibus*" di Maestro Domenico di Bandino di Arezzo, il quale riporta appunto il sopra citato esametro del Petrarca (Appendice alla presente *Cronica*, Documento num. 13).

[2] Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Eadem verum tempestate, Augusti mense, ad salutis annum 1382, apud Burgum, Ludovicus mortem obiit, vir profecto bonis artibus imbutus ac liberalitate avarum petramalensium genus exuperans, virtute episcopum Guidonem ac Sacconem imitatus, qui Pontenanum ac plura oppida suo adiecerat imperio. In ipso rerum flore extinctus est, exules sortis eiusdem ac Marcianum suum suis commendans, quo demum functo, Petramalam cadaver fratres detulere". In questa medesima *Cronica*, cap. I, vv. 124 sgg., ser Bartolomeo dice che la Cortesia e la Magnaminità sono soggiogate e vinte dall'Avarizia. E fu davvero l'avarizia degli altri Pietramalesi degeneri che rese vano il tentativo che Ludovico fece a San Leo per ricondurre in patria gli esuli ghibellini (Vedi il capitolo precedente p. 152, nota 2).

[3] *I* annota: "Cioè Guelfo e Ghibellino".

[4] *G* annota: "De morte Lodovici de Petramala et eius virtutibus".

[5] Pontenano nel Valdarno Casentinese, due miglia a ponente di Talla. Risiede sulla faccia orientale dell'Alpe di Santa Trinita. Il castello di Pontenano fu signoria dei conti Ubertini di Arezzo. È noto nella storia per la pace del 1337 tra i Fiorentini e gli Aretini, dal cui trattato restò approvata la petizione fatta dal comune di Arezzo di poter vendere o impegnare i castelli di Pontenano e di Capraione (Capraia) del contado aretino per la somma di 12.000 fiorini d'oro, per pagare

91 O Petramala, poi che perdut' hai [1]
cotal figliuolo, che per mantenerte
hora nè ponto non perdette mai,
94 ben ti puoi attristarte e ben dolerte,
però che t'è mancato quel campione,
che t'acrescia con facti e con proferte.
97 Era memoria del tuo Pier Sachone,
del signior trionfal vescovo Guido
che fuor di tua città fermo timone [2].
100 Veggendose partir dal dolce nido,
che dà a ciaschedun tante lusinghe,
disse ai fratelli [3] con pianto e con strido:
103 Io prego ciaschedun che non s'infinghe [4]
aitar color che son per noi dispersi
e coi nostri consorti ognun se stringhe
106 da quei che son nemici nostri adversi.
Aitate la Montagna [5] e 'l mio Marciano [6],
siate con lor cortesi e non perversi [6].
109 Li car miei servitor vi lasso in mano,
a' quali io lasso a ciaschedun sua parte,
e questo voglio non teniate vano.
112 Cusì dicendo si volse in disparte
devotamente contrito e confesso,
l'anima sua dal corpo si disparte [7].
115 De ciò ch'havia contro Dio commesso
rendese in colpa e i divin sacramenti
receve tucti e ben di cor professo.

---

4. ti] tu *E* - attristare *ABDHI* Mur. *e P* dolere *A* — 6. proferte] parole *A* — 10. Veggendo *B*; Veggendolo *A*; Veggendotí *I* - dal tuo dolce *B* — 11. che da ciascuno harà tante *D* che dà] ei dava *AP* — 12. dicendo ai fratei suoi con pianto e strido *AP* - dicendo *I* — 14. aiutar quei *I* — 15. coi] con *ABDEIP* — 17. Aitate] aitar *ABIP* — 20. quali] quelli *A* - sua] la *E* — 22. voltò *DI* — 23. devotamente e in tucto se confesso *A* — 26. rendessi *ABDI*, Mur. *e P*; rendere *H*; recevè *ABDI* Mur. *e P*; recever *H*

i soldati che nella guerra antecedente erano stati al servizio di Arezzo e di Pier Saccone Tarlati (Vedi Repetti, *op. cit.*, vol. IV, p. 533 e anche *Capitoli del Comune di Firenze* I, vii, 50). Nel castello di Pontenano Ludovico si era fatto fare, presso la chiesa, una casa, che fu poi nel 1384, dopo la sottomissione di esso alla Repubblica fiorentina, abitazione del podestà o ufficiale di quel Comune (Vedi i *Capitoli* predetti, II, xv, 56).

[1] *I* annota: "Ritorna alle lodi di Lodovico Petramala „.

[2] *I* annota: "Vir illustris in familia totam eam illustrat „.

[3] Fratelli di Lodovico erano Marco, Guido e Agnolo (Vedi Appendice alla presente *Cronica*, Documento num. 12).

[4] *I* annota: "Testamento di Ludovico „.

[5] Vedi addietro in questa stessa *Cronica*, p. 138, nota 2. Costituiva la giurisdizione della potesteria, ossia del Contado del Castel San Niccolò, staccato prima degli altri feudi dal dominio dei conti Guidi di Battifolle (Repetti, *op. cit.*, loc. cit., p. 264). I luoghi che formavano nel 1359 la Montagna fiorentina sono specificatamente indicati nella "Donazione fatta dal conte Marco, figlio "del fu conte Galeotto, figlio del fu conte Guglielmo "detto Novello di Modigliana, al comune di Firenze "dei suoi diritti sulla Montagna medesima; in Firenze "nel palagio dei Priori „. (Vedi *Capitoli del Comune di Firenze*, I, vi, 13). Da questo tempo dunque la Montagna divenne dominio di Firenze, per cui qui si allude a un aiuto a sollevarsi contro Firenze che la gravava di molte tasse, come ricavasi dai *Capitoli* sopra citati, loc. cit.

[6] Marciano, castelletto nel Val d'Arno Casentinese. (Repetti, *op. cit.*, vol. III, pp. 58-59).

[7] *I* annota: "Essendo l'autore Gorello stato presente al testamento di Ludovico, si conferma di fattione Ghibellina, come sempre fu, e dei suoi fautori „. Non sappiamo, se non per questa testimonianza, che ser Bartolomeo sia stato presente al testamento di Ludovico, ma è certo che i Petramalesi si servirono di lui qualche volta. Troviamo per es. nei *Capitoli del Comune di Firenze* (I, viii, 49) 1385, giugno 11, che "Bar-

118 Come fuor morti li suoi sentimenti,
recaro i suoi fratei suo corpo morto
a Petramala con gravi lamenti.
121 Doler ben se po' mo' de tanto torto
el padre mio, perchè la sua speranza
ha hor perduta che li dava conforto.
124 Da cui omai haver potrà speranza
non ch'el ristori, ma che nol disfaccia,
si son disposti a ben guidar la danza?
127 Sempre il pugliese [1] procurar procaccia G., *46 a*
con gli arcighelfi con nuovi colori [2]
di voler pace e non segue la traccia.
130 Manda a Fiorenza suoi ambasciatori
per voler pace, non però per fretta,
perchè son pien di vitio e' tristi cori.
133 Fassi la tregua più volte non netta
hor d'una, or d'altra parte maculata,
più non curando honor, ma per vendetta.
136 Miser Azzo [3] tenia certa brighata
per sua difesa e di pigliar procura,
ma pur non segue alfin la bella entrata.
139 Fece furar Sargiano e poco dura [4]; Mur., 877
per non soccorrer lo perdette tosto,
si che per terra andaro le sue mura.
142 De la persona a molti fu acosto;
de Mammi anchora per levarsi tardi
se pente quello ch'era a dar disposto [5].
145 Poscia quei dentro, certi più gagliardi
de lor brigata fecer compagnola
non di tedeschi, ongari o lombardi [6],

2. i fratei suoi *B D I* — 4. Doler si può ben hor di *A B D I P*; Doler si puote mo' Mur. — 6. li *om.* *A D I P*; ch'ei dava *B* — 7. ormai porrà haver fidanza *A P*; di cui orma' haver porrà fidanza *B*; hormai haver porran fidanza *D I*; da cui e' mia haver porran *H* — 8. ch'el] che *A B E*, Mur. *e P*; che li *H* - che 'l non *A E*, Mur. *e P*; che lo disfaccia *B*; che non li disfaccia *H* — 11. arcighelfi] altri guelfi *H* - con] e con *E* — 13. Mandò *A P* - suoi] nuovi *D I* — 14. per voler] a chieder *D I* - per fretta] perfetta *E H e* Mur. — 15. vitii *ABDEHIP*; vitii et tristi *B* — 16. Fece *H*; Fesse Mur. — 17. da l'altra maculata *A E P*; travolata *D*; or da una parte hor d'altra travoltata *I* — 21. seguì el fin la *H*; il fin la *D I*; infin la Mur. — 23. soccorerlo il perdette *I* - tosto] presto *D* — 24. per certo andaron *H* — 27. si pentì quello ch'a darlo era disposto *D*; si pentì quel che in darlo era disposto *I* — 28. quel] di *I* - certo *A D*, Mur. *e P* — 30. o] e *A B P*

"tolomeus de Petramala „ presenta ai Procuratori ecc. di Firenze un pubblico instrumento, fatto per " ser Barto- "lomeum ser Gori de Aretio „. Vedi anche addietro p. 130, nota 2.

[1] *I* annota: "Iacopo Carazzolo „.

[2] *I* annota: "Li Florentini et aderenti „. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Dum hec agebantur Car- "racenus pacem ab Arciguelfis querere dissimulat, qua "de re induciis Florentie pluries dictis ac pluries demum "in vindictam irritis etc. „.

[3] *I* annota: "Azzo Ubertini „. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Azo ad hec Ubertinus cum satellitibus "salutem querens, Sargianum Ludovici per proditionem "intercipit „.

[4] *G* annota: "Qualiter acceptum fuit Palatium "de Sargiano et quomodo destructum fuit „. Sargiano sorge presso Arezzo, sopra una collinetta ed ora è convento di frati.

[5] *A* annota: "Qualmente entrò in Mammi et di "poi il castellano non gnene volse dare „. Mammi in Val di Chiana, a circa un miglio e mezzo da Castiglione Fiorentino: fu castello e (vedi i *Capitoli* ecc. II, xv, 39) signoria della famiglia Lambardi aretina. I Lambardi di Mammi si trovano ricordati nel trattato del 29 aprile 1337 tra i Fiorentini, i Perugini e i Tarlati da Pietramala (Repetti, *op. cit.*, loc. cit., pag. 36).

[6] *G* annota: "De societate quam fecit Cecchus "Amadeucci contra Petramalenses et eius guera „. *I* ag-

148 e qua e là pur cavalcando vola;
el vicar di sè fa coperta scusa,
e che non son soldati de sua scola.
151 Marco e fratelli[1] stan pur a la musa
per non aprir la lor serrata borsa,
che se non per empier sempre sta chiusa[2].
154 E questa infamia tanto in loro è corsa,
per cupidigia d'or son facti vili,
nè curan perchè sia d'alcun rimorsa.
157 De loro antiqui che fur sì virili
crescon la fama lor vilipendendo
per vitio, chè virtù fe lor gentili.
160 Per questa a poco a poco andar perdendo
Faltona che Salvatico a lor tolse
senza vendetta, pur vergogna havendo[3].
163 Agnolo Ornina prima disfar volse[4],
che spender un denaio per guardar quella,
chè 'l suo fratello gran prezo ricolse.
166 E poco prima recevè novella
che 'Guelfi gl'havien tolta alhor la Pieve
di San Martino e factala rebella[5].
169 La qual soccorrer gli era molto lieve,
se negligentia non havesse havuta
per avaritia, che 'l tenea sì greve.

2. di sè] disse *E G H*; d'essa *A B D I P* - scusa] scena *I* — 3. soldati e de *A* — 4. et i fratelli *D* — 5. lor] sua *H* — 6. sta sempre *D I* — 7. è tanto in loro *A B D I P* — 8. son] con *P* — 9. nè curar perchè sia d'alcun rimossa *H e* Mur. — 10. civili *P* — 11. cercon *H e* Mur. — 12. chè] d'un *H*; di *A B e* Mur.; la *D I*; du *E* - fe] fer *A* — 13. questo *A B D E I*, Mur. *e P* — 14. a *om. E* - a lor] al hor *I* — 17. per] in *A D I* - salvar *E* — 18. prezo là ricolse *A B D I P* — 20. che ei Ghelfi havian tolto la lor Pieve *P*; ch'i Ghelfi li havean la lor Pieve tolto *D*; ch'ei Ghelfi havian la lor Pieve hauta *B*; ch'ei Ghelfi havian la lor Pieve tenuta *I* — 24. che se tenia *H* - lieve *D*. *Questa terzina è om. in A B I* —

giunge, nella glossa, che detta compagnia ovvero congiura contro i Ghibellini fu fatta per Checco Amidei (!) con il consenso di Iacopo Caraccioli Arciguelfo.

[1] I fratelli di Marco, figlio di messer Piero, sono Guido, Agnolo e Lodovico (Vedi addietro, pag. 162, nota 3).

[2] *I* annota: "Avaritia dei Petramali ruina la parte "Ghibellina".

[3] *G* annota: "Perditio Faltone". *I* annota: "La "perdita di Faltona per non voler spender un soldo" Il Pasqui (*op. cit.*, pag. 252), dice che non ha trovato memoria di questo fatto. Vedasi anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Ad hec qui in urbe erant, longa manu viceregis "tametsi dissimulantis nutu, agrum incurrere, Marco pe- "tramalensi cum reliquis socordia presso ob avariciam "Faltona diripitur a Salvatico". Faltona è nel Val d'Arno Casentinese, due miglia da Talla, sopra un poggio che fa parte dell'Alpe di Santa Trinita. La corte di Faltona è rammentata in un diploma di Federigo I, dato in Lodi il 25 giugno 1161, a favore della badia di Capolona, a cui fra le altre possessioni conferì, o confermò in dono "curtem de Faltona cum omnibus "suis pertinentiis". Poco dopo per nuove concessioni imperiali, la badia di Capolona, essendo stata data in benefizio al conte Guido di Modigliana, questi dinasti estesero anche costà il loro dominio, siccome apparisce dai diplomi di Arrigo VI (anno 1190) e di Federigo II (anno 1220), che donarono al conte Guido la metà di Faltona e la commenda dell'abbadia di Capolona. Il castello però di Faltona trovasi fra gli antichi possessi degli Ubertini di Castel Facognano, accettati nel 1360 sotto l'accomandigia della Repubblica fiorentina (Vedi Repetti, *op. cit.*, II, 92).

[4] *G* annota: "Devastatio Ornine".

[5] *G* annota: "Perditio plebis Santi Martini". Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Angelus deinceps pe- "tramalensis, ne quid eris militi impenderet ob tuitio- "nem Ornine oppidi, ipsum evertit, pridem eidem Santi "Martini plebis oppido ablato". Ornina è nel Val d'Arno Casentinese, tre miglia a scirocco di Castel Focognano. Questo castello è rammentato fino dal 1111 in un istrumento dell'Eremo di Camaldoli: apparteneva ai nobili Ubertini di Castel Focognano, a' quali lo tolse verso il 1320 il Vescovo Guido Tarlati, finchè poi ritornò agli Ubertini confermato loro dal trattato di pace del 1353 (Vedi Appendice alla presente *Cronica*, docum.

172 La Torre Mucciafor anchor perduta *G., 46 b*
fu per sua colpa e per essere lento
ch'en picciol hora l'havria rihauta [1],
175 e credo che saria stato contento
che più assai gnene fusser tolte,
sì l'ofendia el cor l'avar pavento.
178 Tucto dì ricevean percosse molte
con vergogna e con danno e' suoi soggetti
da le brigate che non stavan folte
181 e facti gli eron tucto dì dispecti
di parole e di facti su ne l'uscio,
e non parea che a lui già fusser detti.
184 S'a dir forse di lui io troppo druscio,
io 'l fo per obedir al padre mio,
dica chi vuole, ch'io non curo un guscio.
187 L'anno venente octantatrè seguìo
per la peste mortal che 'n tucto corse [2],

---

1. Muccia fu ancora Mur. — 2. e perchè vi fu lento *ADIP* — 3. che 'n piccol tempo l'haria *ADIP*; che repicciola hora l'havea *H* — 4. e *om.* *ADP* - sarà *I* — 6. nel cor haver pavento *ADIP*; sì lo fendia nel cor haver spavento *B*; avar] haver *E* provento Mur. — 7. tucto il dì *DI* recevea *H* — 8. danni *D* — 10. tucto il dì *DI* — 11. e *om.* *E* - su ne l'] fin nel *D*; infin nel *I* nel muso *A* — 12. lui] lor Mur. - già *om.* *E* — 13. forse] troppo *DI*; di lui forse sduccio *D*; di lui pur forse sdruscio *I*; di lui pur troppo sdruscio *B*; stroppo sdruscio *H e* Mur.; smuccio *A* — 14. 'l *om.* *ABDIP* — 15. ch'*om.* *E* - non lo curo *DI* — 16. seguente *ABDIP* — 17. peste] presente *H* - 'n *om.* Mur.

num. 4). Nel 1360 vi signoreggiava Giannellino, figlio di Balduccio degli Ubertini, quando il 12 febbraio di detto anno si dette in accomandigia ai Fiorentini (Vedi Repetti, *op. cit.*, III, 688-689). Per la Pieve di San Martino, vedi addietro pag. 138, nota 7

[1] *G* annota: "Perditio turris Mucciafore". Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Mucciafora itidem turris et ubique iniuria socordia et avaritia pressus afficiebatur". Mucciafora nel Valdarno aretino era una delle contrade del Piviere della Chiassa, che facevano parte delle quattordici sezioni del quartiere omonimo, una delle camperie d'Arezzo, innanzi che la legge del 7 dicembre 1771 riunisse le stesse camperie in un sol corpo amministrativo della Comunità medesima (Repetti, *op. cit.*, loc. cit., pag. 624). È rammentata insieme colla Torre di Chiassa nei *Capitoli del Comune di Firenze* ecc. II, xv, 159-160, "Sottomissione al Comune di Firenze e Capitoli, 1385, settembre 12 e 1385, febbraio 21, Firenze, nel Palagio dei Priori". Ivi è detto che, costituito dinanzi ai Priori ecc. *Stefanus Mugnari de Tivori* nel contado di Arezzo, sindaco del Comune e università e uomini *Turris et Villarum Chiassis et Mucciafore* ecc.

[2] *G*: "Nota principium pestis anno 1383"... Altra pestilenza era stata in Arezzo nell'anno 1374 (Vedi Appendice alla presente *Cronica*, Documento num. 7), e in quella calamità morirono i genitori e tutti i suoi cari al dottissimo umanista aretino maestro Domenico di Bandino. Vedi nella precitata Appendice, documento num. 13, le poche notizie biografiche intorno a lui. Questa peste di cui qui si fa cenno era cominciata l'anno avanti, poi si era arrestata, ma nel marzo e aprile di quell'anno 1383, riprese "molto fiera" scrive lo Stefani (*op. cit.*, rub. 955) "pure al modo dell'altra mortalità, di quello segno del grosso sotto il braccio e sopra la coscia all'inguinaia. Di Settembre cessò alquanto, ma non sì che alcuno, e questo era a rado, infino al marzo vegnente dello altro anno non ne sentisse, ma radi e pochi". Vedasi anche Bruni, *op. cit.*, loc. cit., p. 64, Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., e Ammirato, *op. cit.*, pag. 765 ecc. Ser Naddo da Montecatini ci dà particolari notevoli nel racconto che ne fa: "Nota", egli dice, "che nel detto anno piovve d'aprile, e più di Maggio dopo li digiuna insino ne i 22 dì piovè di grand'acque; e a' dì 22 del detto mese si fece la processione con tutto il chericato de' preti e de' frati e così a dì 23. A dì 24 in Domenica, che fu San Zenobi, in lunedì, a dì 25, si fece grandissima processione, e venne in Firenze la Tavola di Santa Maria Impruneta, e dinanzi a lei andarono tutte le reliquie de' santi di Firenze e del contado che furono più di dodicimila cristiani". Seguita poi a dire che la mortalità crebbe fino a un massimo di 400 e più il giorno dal mezzo luglio a tutto agosto e poi decrebbe e cessò affatto a mezzo ottobre. I sopra detti storici affermano anche che per la paura di tal flagello, molti fuggirono da Firenze, sicchè fu necessario fare una legge per obbligarli a ritornare, minacciando gravi multe a chi non obbedisse, quantunque però tal legge non ottenesse il desiderato effetto. Oltre la peste poi si ebbe in quest'anno gran carestia in Toscana e il grano costò da 50 a 60 soldi lo staio, salvo

che come visse cusì si morìo [1].
190 A Pontenano accadde de reporse
del mese di settembre con gran doglia
et ancho peggio poi da essa occorse,
193 chè quei ch'havia gran cor e la gran voglia,
picciol potere agli altri non conforme,
del franco corpo suo l'anima spoglia.
196 Questi fu Paul, che seguì ben l'orme
degli antenati suoi franchi e cortesi,
che non empivan borse nè fer torme [2].
199 Quand'esso e suoi fratel furon offesi
da l'aspra de' sessanta tirannia,
senz'esser dai consorti suoi difesi,
202 francamente mostrò sua gagliardia
e con virtù et honorato pregio
robbò et arse tucta lor bastia:
205 dir più di lui porrei, ma più nol fregio.

CAPITOLO XVII.

Capitolum xvij. De tractatu triegue, de discordia inter Dominum Cardinalem et Bartolomeum et eius societate, de captura Pianettoli, de Croci et aliis.

Mur., 878
G., 17 a

1 Tutthor seguendo la guerra crudele [3],
pacto ne' tregua facta non s'osserva,
chè l'una e l'altra parte è infedele.

---

1. come che visse cusì se *E* — 3. settembre gran cordoglia *E* — 4. da esso corse *A B*; ad esso corse *D I* — 5. e quei ch'hanno *D I*; havia 'n gran *P*; havian *A B* - la *om. E* — 8. ben *om.* Mur. — 10. empiron *D I* — 11. e i suoi fratei *A B D I P*; e i suoi fratelli furo *E e* Mur. — 17. potrei *H*

che a Siena dove valeva 20 soldi, e per questo, leggesi nella *Cronica Senese* in Muratori, XV, 282, vi andarono molte famiglie di più luoghi, massime d'Arezzo.

[1] Il cod. *I* annota: "La peste quest'anno 1383 si "portò bene a levare di questo secolo Angelo e Marco, "indegni di casa Petramala, ma questo fu un'altro "Angiolo che morì di peste, perchè quegli visse sino "agli anni 1393 ". Quello che è qui rammentato è infatti Angelo di messer Piero, come avverte anche la nota al cod. *B*: "Mors Angeli Domini Pieri de Petra-"mala etc. ", mentre l'altro è Angelus quondam Francisci Tarlati de Petramala (Vedi *Capitoli del Comune di Firenze* ecc., vol. I, viii, 56-60 e vi, 59). Dai *Capitoli* sopra detti risulta che "Marchus, Lodovichus, "Pieronzola, Guido, Agnolus " sono "fratres et filii "quondam domini Petri de Petramala ". L'infelice Angelo come anche Paolo di messer Leale che pure morì di peste in quell'anno e che è ricordato qui sotto, al v. 196, erano condannati nel capo e alla perdita di tutti i beni, se mai fossero caduti nelle mani della Repubblica fiorentina, per aver tentato proprio in quello stesso anno, con una banda di più di 500 uomini di ribellare Arezzo e volgerla a parte ghibellina. La sentenza fu pronunziata il 22 aprile 1383 dall'esecutore di giustizia in Firenze. (Vedi Appendice alla presente *Cronica*, Documento num. 11).

[2] *G* annota: "De vita et morte Pauli Domini "Lealis de Petramala ". Vedasi anche l'Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "…. Verum insequenti anno, septembri mense, "apud Pontenanum epidimia que omnifariam serpebat "[Angelus] extinctus est ac dein Paulus qui virtute atta-"vis adsimilis obiit, is pridem cum fratre a Tirannis LX "urbe pressus, illorum aggerem diripuit ignique absum-"psit. Gorellus cap. XVI ". Vedi pure *Capitoli del Comune di Firenze*, vol. I, vi, 59, anno 1369, marzo 29: "*Domi-"nus Leale Agnoli de Sacconibus de Petramala* " in nome "anche *Pauli* e *Niccholai* ", suoi figliuoli, e dei discendenti per linea mascolina, ecc., promette fedeltà al comune di Firenze ecc. Era dunque Paolo figlio di Leale da Pietramala.

[3] Da questo verso fino al verso 24 ser Bartolomeo parla di paci offerte e rifiutate.

4 Superbia tanto odiosa e proterva
dentro e di fuor degli animi feroci,
per morte o fame o povertà non sverna.
7 Se son li facti crudeli et atroci,
le lingue sono anchor più dispectose,
l'un contra l'altro nel mal dir veloci.
10 Strane domande, obscure e tenebrose,
pregne di nimistà, da ogni parte
si face[v]an sempre e tutte gavillose.
13 Quante parole spese e scritte carte
fur per miser Cinchone e' Fiorentini
per far concordia, che tucte fuor sparte,
16 per non render lor beni ai ghibellini
e gli altri cittadin[i] ch'eron robati,
e Marcho per aver maggior confini! [1]
19 E cusì stavan sempre più indurati
gl'invidiosi Artin senza dolersi
del lor mal far crudelmente ostinati.
22 Perchè mostrasser talor di volersi
pacificare insieme, pur li effecti
da le parole troppo eron diversi.
25 Superbia et avaritia teneano stretti,
invidia civil li cor[i] sì pregni [2],
suspition[e] de' fatti assai dispetti.
28 Più e più volte il·ciel volgendo segni,
e pur cometa di Marte e Saturno
più ch'altra dimostrava lor disdegni.
31 Io non credo che poi che morì Turno,
nè Attila che fu crudel flagello,
flagitio fusse tanto diuturno.
34 El signore magnanimo capello [3]
per cotal influentia si commosse

---

1. e sì proterva *E I* — 3. povertà si snerva *A D P*; povertate snerva *B*; povertà risnerva *I* — 4. E son li facti sì crudeli *E*; Si ben li *A B D I P*: Se con li *H e* Mur. — 9. e *om.* *A D H I P* — 10. spese] spesse *H* — 11. fer miser Cinchone et Fiorentini *A*; fu per miser Cincione a Fiorentini *D*; Cincione e Fiorentini *E I P* — 12. che] e *E* — 14. e gli] agli *A B D I P* — 16. E stavan sempre così indurati *H* — 17. dolersi] pentirsi *ABDEP*; pensieri *I*; *lacuna in G ed H* — 18. del] di *A B D I P* - far] fuor *H* — 19. Perch'ei *A H P*; Benchè *I* — 20. pacificarsi *A e* Mur. — 23. d'invidia li lor cor eran sì *A E P*: e l'invidia civil i cor Mur.; d'invidia *D I* — 24. di fatti et assai difecti *B P*; di fatti assai distretti *I* — 26. e] o *H e* Mur. - cometa] pianeta *D I* — 27. sdegno *D I*; disegni *E* — 28. Io poi non credo che morisse Turno *I*; che poi che] da che *A P*; da poi che *B D E* — 29. nè Achille che fu pur crudel *I*; nè Achille *B D* — 31. Il signoril *A B D I P*

[1] Vedi Alessi *ms. cit.*, *c.* 168 v: ... "Bellum interea "atrox sequebatur, irrita et induciis semper pace, Do"mino Cincione et Florentinis de pace agentibus, irritis "omnibus, quo minus gibellinis ablata redderentur, "ex adverso uti Marcus fines adaugeret, civili discordia "vigente etc. „. Di messer Cincione vedi addietro, pag. 156, nota 4. Il sunto di Bastiano, *ms. cit.*, c. 37 r, integra in qualche modo questo passo: "i cittadini „, egli dice, "scorrendo per il contado tolsano a Marco da Pietra"mala il castello di Faltona, dodici ad Agnolo da Pie"tramala et ad alcuni altri, facendosi così la guerra "crudelmente, ben che Cincione et i Fiorentini trattas"sino della pace, negandosi da una parte il render li "castelli presi ai Ghibellini, et dal altra parte conten"dendo Marco dei confini, et restando vigorosa la di"scordia civile, ogni cosa si operava invano ecc „.

[2] Vedi Dante, *Inf.*, VI, vv. 74, 75.

[3] Di Galeotto da Pietramala abbiamo già detto qualche cosa addietro (Vedi pag. 89, nota 1). Vedasi anche intorno a lui Giaconii etc., *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum* etc., Romae MDCXXX, T. I, col. 1014. Ivi, sotto Clemente VII, leggesi: "Septima creatio pseu-

a mover lite [1] a l'unico fratello [2].
37 Poi virtù intellectiva in lui rimosse
ciò che del ciel malitia prima sparse,
et al piacer di lui tucto piegosse.
40 Prese due terre a sè et acordarse
Citerna e Valïalla e le lor corti
e tucto se dispose d'acostarse [3],
43 per sua grandeza et honor a' consorti
per mantener la fama di sua prole,
che non fu messa per virtù fra morti.

2. Poi] Per *E* - in] a *H* — 3. che prava malitia *D I* — 5. et acordosse *A D E* — 6. Citerna, Valialla *E*

" docardinalium. Anno Domini 1387. Antipontificatus " 9. Avenione, Clemens VII duos creavit pseudocardi- " nales ab Urbano VI olim cardinales creatos et postea " privatos, hi fuere Pileus de Prata etc., Galeotus Tar- " latus de Petra Mala arretinus, tuscus, Diaconus S. " Georgii in Velabro. Obiit in Benedicti XIII obedien- " tia, sepultus ad ecclesiam Fratrum Minorum S. Fran- " cisci de Alvernia ". La causa per cui fu privato del cardinalato da Urbano VI fu l'accusa che gli venne fatta di aver intelligenza segreta col cardinal Roberto di Ginevra, poi papa Clemente VII. Non è da escludersi che fosse per tal causa anche scomunicato (Vedi lo stesso autore, *op. cit.*, loc. cit., col. 983). In Demsterii, *De Etruria regali* etc., Florentiae MDCCXXIV, T. II, pag. 317, troviamo un particolare notevole, cioè che essendo stato privato della dignità cardinalizia fuggì da Genova ad Avignone, temendo l'austerità di Urbano VI, nel maggio 1387, e la considerazione che essendo, dopo la morte di Clemente VII, intervenuto al conclave per la elezione di Benedetto XIII, tornó in grazia della Chiesa: " Unde apparet eum ad saniorem mentem tandem ali- " quandiu rediisse ". Salvino Salvini in un *Catalogo cronologico dei canonici fiorentini*, Firenze 1782, pag. 24, ci fa sapere inoltre che il cardinal Galeotto fu anche nominato nel 1384 canonico di quella Metropolitana per morte dell'abate Paolo Soderini, ma vi rinunziò. " Letterato illustre ", egli annota, " nipote di Galeotto " Malatesta, signore di Rimini ". Era difatti il cardinal Galeotto nato da quella madonna Rengarda, figlia di Galeotto de' Malatesti, morta nel 1366 (Vedi intorno a questo, più addietro pag. 144, nota 1). Morì il predetto cardinale l'anno 1396, secondo l'affermazione del sopra citato Salvini.

[1] Vedi la definizione della lite nel 17 aprile del 1385 in *Capitoli del Comune di Firenze*, I, VIII, 30. G annota: " Discordia orta inter Cardinalem et Bartolomeum ". Di qui fino al verso 45 si allude alle momentanee scissioni fra i Pietramaleschi stessi. In Bastiano (*ms. cit.* loc. cit.), leggesi che per causa della discordia civile, poichè una parte non voleva rendere i castelli tolti ai Ghibellini e Marco da Pietramala contendeva intorno ai confini dei suoi possedimenti, " il cardinale da Pietra- " mala cominciò ad essere di diversa opinione con " Bartolomeo suo fratello ecc. ". Il cardinale aveva in quell'anno, quando i castelli dell'Aretino o si dettero in accomandigia a Firenze o furono sottomessi, Monterchi, Valialla, Sorci, Pantaneto (Vedi in questa stessa pagina, più avanti, la nota 3. Della lite fra i due fratelli non conosciamo i particolari, ma è certo che fu di breve durata, perchè nel 1385, quando la lite stessa era non più fra loro, ma col comune di Arezzo, che è quanto dire col comune di Firenze, Bartolomeo rappresenta anche suo fratello il cardinale Galeotto. Vedansi i *Capitoli del Comune di Firenze* I, viii, 42). La questione era quella che tutti i Pietramalesi facevano, che cioè i castelli che possedevano li avevano avuti dai loro avi e li tenevano di buona ragione. Giuridicamente era giusto quel che essi sostenevano, ma Firenze era più forte e li voleva come padrona di Arezzo, sostenendo che i castelli erano di Arezzo e del Vescovado di Arezzo (Vedi Stefani, *op. cit.*, rub. 972 e 981). La lite fu terminata con un lodo dei Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia ecc. del comune di Firenze (Vedi *Capitoli* sopra citati), e Firenze si ebbe molti castelli pietramaleschi. Vedasi anche Alessi *ms. cit.*, c. 169 v.: " eodem anno [1385], XIJ Iunij, pactione inita " a populo florentino cum Bartolomeo et Cardinale Do- " mini Masii de Petra mala filiis, in Florentinorum im- " perium Anglare, Planettolum, Gaenne ac Montagutel- " lum oppida devenere ".

[2] Forse Pandolfo, altro fratello del cardinale, di cui abbiamo memoria in questa stessa *Cronica* alla p. 89, nota 1, era morto in questo tempo; dell'altro poi, Alberto, non tien conto il poeta, perchè era minorenne e sotto la tutela di Bartolomeo. La condotta politica di Bartolomeo somiglia molto a quella del cardinale. Anche lui finisce per accostarsi al partito guelfo, tanto che dichiara in un atto pubblico di voler esser guelfo. *Capitoli del Comune di Firenze* I, viii, 48.

[3] Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 168 v.: " quapropter " Cardinal petramalensis cum Bartholomeo fratre admo- " dum dissentire cępit. Verum deinde conciliatus fratri " Citernam et Valiallam cepit etc ". Intorno a Valialla, vedi il Repetti, *op. cit.*, V, 631. Citerna è vicino a Monterchi nella Val Tiberina come Valialla. Dirimpetto al castello di Monterchi, circa un miglio a settentrione è il poggio su cui risiede il castello di Citerna. Fino al secolo XVII gli abitanti di Monterchi e di Citerna seguitarono ad avere per festivo il giorno di sant'Antimo (11 maggio) e per un altro secolo il clero e il popolo de' due paesi si recavano processionalmente nel giorno dell'Ascensione a visitare quest'antica chiesa battesimale, che sorge quasi egualmente distante da Monterchi e da Citerna ed era non solo la chiesa battesimale degli abitanti di Monterchi, ma anche di quelli di Citerna. Sui primi decenni

46 E tanto fe con facti e con parole, G., 47 b
che Pianettol pervenne alle sue mani [1],
e tal che non dovea de ciò se dole;
49 dico colui che delli Italiani
fece compagna campeggiando i suoi,
non contra dei nemici o altri strani.
52 O tu che leggi, bene intender puoi
di cui io dico, che per sue gran viste,
non per virtù credia spaurire altroi.
55 Ma chi fregiar si vol di vane liste,
e lassa sè per acquistar amici,
danno e vergogna convien che n'acquiste.
58 Tu poi ben dir, lettor, guarda che dici,
ch'a dire il ver talor l'homo si pente,
bench'esso sappia tucte le radici.
61 Io te rispondo che mi sta a mente
che 'l dolce padre comandando disse,
dicessi el ver nè dubbitar niente. [2] Mur.

---

1. fe] fu *A B* - facti] patti *I e* Mur. — 2. Pianettolo venne *A B D I P* — 3. de taliani *A B D P* — 4. compagnia e campeggiando *H* — 5. altri] oltra *H* — 7. di cinche io *A P*; di ch'io *B*; di ciò ch'io *D I* — 12. Dir ben tu puoi, lettor, quando che *B I*; ben, lector, dir *A P* — 13. perchè dir ver *A P*; el ver ch'alhor l' *H E e* Mur. — 17. che a dir il ver non dubiassi niente *B*; ch'a dir il ver non dubitasse niente *I*; el ver dicesse e non dubitasse niente *A P*; dicessi il vero nè dubitasse niente *D*; dubitar di niente *E e* Mur.

del XIV secolo Citerna fu con Città di Castello, col Borgo S. Sepolcro e con tanti altri luoghi di Val Tiberina ridotta in potere del vescovo Guido Tarlati e di Pier Saccone suo fratello. Vi dominarono i Tarlati lungamente ed era stata di Magio, padre del Cardinale, che morì nel 1378 (vedi addietro pag. 151, n. 2). Valialla è in Val Tiberina, circa due miglia a libeccio di Anghiari, sopra una collina, alla destra della fiumana Sovara e alla sinistra del torrente Teverina, suo tributario. Ebbero signoria in Valialla i signori di Caprese, Montauto, Montedoglio ecc., fino almeno dal sec. XI, come apparisce dagli *Annali Camaldolensi*. Intorno a questo castello possiamo anche vedere i *Capitoli del Comune di Firenze*, I, IX, 86, ove sono l'atto di sottomissione e i *Capitoli* (anno 1440, luglio 3, agosto 3), donde si apprende che in quell'anno esso fu tolto ad Anfrosina, vedova di Carlo da Pietramala. Questo castello con la sua corte, territorio, uomini e persone fu rilasciato al Cardinale "quoad proprietatem et quoad "iurisditionem in perpetuum", quando nel 1385 fu con lodo dei Priori delle Arti e Gonfalonieri di Giustizia ecc. definita la lite fra Bartolomeo da Pietramala e il comune di Firenze riguardo ai castelli da lui e dal suo fratello, il cardinale predetto, nonchè dal fratello minorenne Alberto, posseduti (Vedi i precitati *Capitoli del Comune di Firenze*, I. VIII, 46). Troviamo che nel 1391 così Valialla, come Monterchi, Pantaneto, Sorci obbedivano a Bartolomeo che si era volto a favorire le parti del Duca di Milano. Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 170 r.: "Ceterum eodem anno [1391] Mai XXIII" in "agrum Monterchi, Vallialle et Pantaneti vasticiem "intulere, et Sorcium cepere Florentini. Que oppida "Bartolomeo domini Masij de Petramala parebant, hac "demum causa lacessiti Florentini Bartolomeo Virtutum "Comitis partium favente".

[1] Di qui fino al verso 93, si narrano combattimenti attorno ai castelli del contado. Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 168 v.: ". . . . ad hec mira arte Pianettolum invasit", e Bastiano, *ms. cit.* c. 37: ". . . . ma di poi [il Cardi-"nale] reconciliato con il fratello, prese il castello di "Citerna e Vallialla, assaltando doppo questo il Pia-"nettolo con grande arte". Si pensi che a quel tempo Bartolomeo era in accomandigia del comune di Firenze (vedi addietro, pag. 158, nota 3). Intorno a Pianettolo vedasi Repetti *op. cit.*, IV, 182. È in Val Tiberina, già castello nel Piviere di Sovara, quasi due miglia a ostro-libeccio di Anghiari. Vedi anche Ammirato *op. cit.*, p. 772. Nei *Capitoli del Comune di Firenze*, II, XV, 156, è anche l'atto di sottomissione di questo castello al Comune predetto (1385, luglio 8). È inoltre ricordato nella nota delle "tenute d'Areçço" che noi riportiamo come commento al sunto che l'Alessi fa del cap. XX di questa *Cronica* a noi pervenuto mutilo (Vedi più avanti, pag. 192, nota 1). Già abbiamo veduto che nel 1355 fu riedificato dal comune di Arezzo perchè fosse contro i Pietramalesi (Vedi addietro, pag. 61, nota 1). Nel 1380 abbiamo già detto che il Comune, affine di guerreggiare i fuorusciti che lo assalivano, chiede soccorso al podestà di Castiglione Aretino (Vedi addietro pag. 81, nota 7). Al tempo in cui siamo colla narrazione, lo occupò il Cardinale a cui lo ritolse il fratello Bartolomeo e a lui rimase fino alla sottomissione al comune di Firenze, come ricavasi dal sopra citato sunto del capitolo XX di questa *Cronica* e dalla nota delle "tenute d'Areçço" di cui sopra.

[2] Vedi Dante, *Parad.*, XVII, vv. 128, 130. Questo

64 Più e più volte questo me redisse
el car mio genitor in suo lamento,
che fece meco prima che se partisse.
67 El suo superbo e vano portamento,
el suo volere e non volere insieme,
tener con questo e quel ragionamento
70 temo che nascer non faccia mal seme,
però che chi non è in sè constante,
quando crede allegrar alhora geme.
73 Se stato fosse fermo con le piante
con gli altri suoi consorti al ponto stretto
et essi anchor con lui il simigliante,
76 sì tosto non harien mutato letto,
che gran tempo penaro a riacquistarlo,
poi lo perderon per lo gran difecto.
79 Fuggì e fu gran briga a ritrovarlo
con suoi consorti e con lor gran vergogna
e poi se fece servo del re Karlo,
82 Stette a veder e più non fece pogna
o per paura over per parentado
e lassò gli altri suoi grattar la rogna.
85 E anchor poi più volte scambiò dado
per Cecho Amadeucci e per lo conte, [1]
de' quali il senno fu poco lor grado.
88 Chi vol honor habbia solo una fronte,
e per altrui da sè non se divida,
chi fa il contrario casca in Flegetonte,
91 e poi convien ch'altrui di lui si rida,
se li vien doglia o cosa che rincrescha,
il che aviene a chi in mal far si fida.

---

2. mio caro genitore *I*; il caro genitore Mur.; mio] tuo *E* — 9. alhora] talora *ABDEHI*, Mur. *e P* — 11. nel ponto stretti *H*; stretti *A B D P* — 12. esso *A B P* — 15. per lor gran *A D I P* — 17. con sua gran *D I* — 19. e poi non fe' rampogna *D*; più] poi *I* — 22. E ancor più e più volte scambiar lo dado *H* — 23. e per Cecho Amaducci *A P*; Ceccho Amaducci *B*; Ceccho d'Amaducci *D I*; Ceccho Ameducci Mur. — 24. ai quai senno per lor fu poco a grado *B*; a i quai sempre mai fu poco a grado *D I* — 25. sol habbia *B* — 27. il *om. E* - casca] va *A B I P*; vadia *D* — 29. che ne incresca *B*; che l'incresca *I e* Mur. — 30. a cui far male si *A B P*

concetto è espresso dal nostro anche nel cap. XIII, vv. 178 sgg. *I* annota: "Aritio comanda allo scrittore che "dicesse il vero, ma poco alle volte l'obbedì".

[1] Vedi per questo la nota al verso 147 del cap. precedente di questa *Cronica*: "De societate quam fecit "Cecchus Amaducci contra Petramalenses et eius guerra". Il conte è Alberico da Barbiano. Cecco Amadeucci è anche rammentato nella già citata nota delle "tenute "d'Arecço" ove troviamo scritto: "Tegholeto, Vin-"cione: tielle Checcho d'Amadiuccio", e di sotto, d'altra mano, è un'avvertenza forse di qualcuno dei Dieci di guerra, a Vanni Castellani o a Giovanni degli Obizi: "sonno da lascele perchè sono picola cosa" (Vedi più avanti p. 192, nota 1).

Troviamo che nel 1397, quando il conte Alberigo da Barbiano con altri condottieri del Duca di Milano venne contro i Fiorentini e passò per il territorio di Città di Castello, a Monterchi e scese poi nell'Aretino, Bartolomeo da Pietramala con dugento cavalieri lo seguì, e dopo aver recato gravi danni nel territorio di Arezzo, si accampò con Alberico e cogli altri nel Fiorentino. Alessi, *ms. cit.*, c. 170 v: "Anno eodem [1397] "Ianuarij VIII[a] Cecchus Ordolaffus forolivensis in "Agrum Tiferni, cum octingentis equitibus se contulit "ad Portam Prati, die eadem transiere Monterchium "petentes. Postero autem die in arretinum agrum "delapsi, Bartolomeo petramalensi ducenteno equite "comite, iactura agro ingenti illata, in florentino agro "castra, cum Alberico comite, mox uniere, jam Ducis "Mediolani militiam qui subierant, adversus Floren-"tinos ubi Albericus sex millia equitum coëgerat pri-"dem". Morì Bartolomeo nel 1406. Abbiamo la data

94 Fassi la guerra continuo più fresca G., 18 a
pur fra gli Artini crudeli et acerbi,
la cui empieza ogni dì più rinfrescha [1].
97 O invidiosi, poveri e superbi [2],
del vostro obliti sì sterminio grande
e maggior credo anchor Idio riserbi,
100 de tante inique et amare vivande
non si racorda vostra mente cieca,
che non campaste da mutar mutande?
103 La vostra voluntà ch'è tanto biecha,
senza timor del giuditio divino,
non vede quel che nel futuro arecha.
106 Si vostro nome ghelfo o ghibellino
giù non ponete con amor sincero
petramalesco et ancho bostolino,
109 credete certo a chi ve scrive il vero,
e le loro idolatrie pur seguite,
viepiù dannoso harete vitupero.
112 Ma vostre piaghe non fien mai guarite
per vostre mani, si de maggior cura
non son con forte medola forbite [3].
115 De la qual credo ch' havesse paura
colui che per viltà over per senno
seguir non volse sua promessa pura [4].
118 El nome suo, lector, io non te spenno,
peroché chiaramente intender poi
di cui io dico pur con picciol cenno.
121 El qual per aconciar i fatti sui,
prese l'acordo col vicar fellone [5]

---

1. Fassi continuo la guerra più *D I*; Fassi continua la guerra più *AP*; continua più *B*; la guerra più continuo sì fresca *H* — 2. Aretini *I* - e superbi *E* — 5. esterminio *E I* — 6. ancor che Dio vi serbi *A B D I P* — 9. mutande] vivande *A* — 11. senz' il timor *E* — 13. nome] come *D* — 17. le lor idolatrie deh pur *I*; le *om.* *E* — 20. si de] se da *D E H e* Mur. — 21. medela *D H* — 22. chi avessi *E* — 25. te sperno *A D I* — 28. Quale per non guastar i fatti suoi *I* — 29. ben s'accordò col Vicerè fellone *I*

precisa della sua morte dall'Alessi (*ms. cit.* c. 172 r.): "Aprilis X, hora IIJ[a] noctis, Sabbati luce, Bartolo- "meus Petramalensis e vita haccine migravit".

[1] Con i Tarlati e i fuorusciti, che guerreggiavano attorno ai castelli del Comune nel 1383 e 1384 (Pasqui, *op. cit.*, p. 254, nota 268).

[2] Vedi Dante, *Parad.*, VI, vv. 100 sgg.

[3] *I* annota: "Il mal seme de' cittadini si deve le- "var via tutto e non perdonare alla parte i giorni suoi".

[4] Di qui fino al v. 125 si parla di deplorevoli accomodamenti di alcuni col Vicario.

[5] *G* annota: "Concordia Domini Azi de Uberti- "nis". Vedi Alessi, *ms. cit.*, c. 168 v.: . . . "Dum hec "agebantur, Dominus Azo Ubertinus ignaviter Viceregi "conciliatur Valdambre oppida ut cum reliquis generis "eius possideret etc.". Era messer Azzo figlio di Franceschino Ubertini, valoroso cavaliere, e aveva un figlio "Paulus Biordus", come ricavasi dai *Capitoli del Comune di Firenze* I, viii, 22, ove è una Balia data dai Priori del sopradetto Comune di fare capitoli con gli Ubertini per i castelli e luoghi da loro tenuti (1385, giugno 12 e 14). Intorno alla Val d'Ambra vedasi il Repetti, *op. cit.*, I, 79 e 80. Capoluogo del Viscontado di Val d'Ambra era Civitella; componevasi dei castelli di Civitella, Ambra, Cennina, Leolino e Cacciano allorchè lo riteneva il vescovo Buoso degli Ubertini, successore dei Tarlati e i suoi nipoti, i quali in forza del trattato di Serezzana del 1353 dovettero in seguito rilasciarlo libero alla Repubblica fiorentina, alla quale varie popolazioni di Val d'Ambra si erano date sino dal 1350. Al tempo in cui siamo colla narrazione, il comune di Firenze, seguendo il suo sistema politico già felicemente riuscito contro altri tirannelli del Val d'Arno superiore e del Mugello, dette ordine che si fabbricasse nel luogo detto Selvapiana in Val d'Ambra una terra munita, acciochè quelli di Castiglione Alberti, della Badia d'Agnano, della Pieve di Prisciano, di Capannoli, di San Leolino, di Monteluci, di Cacciano, di Cornia vi andassero ad abitare

e non curò d'abandonare altrui.
124 Retennesi del pian la possessione,
della Val d'Ambra e d'altre che tenia
còn suoi consorti senza haver questione.
127 Quei cittadin che nominar volia
potesser ritornare e senza banno
e nonostante commessa fellia[1].
130 Ma poco valse a Nicolò di Manno[2],
chè morto fu, benchè di chi lo fece
real iustitia fe chi stava in scanno[3],
Mur., 880
133 e per suo scampo non li valse prece,
ch'egli fu morto là dov' egli occise;
de dire il nome suò qui non me lece[4].
136 De ciò brigata fu che se ne rise
per più cagioni fra la gente sciocha,
et ancho a molti gran paura mise.
G., 48 b
139 E pur superbia che sempre trabocha
nel cor di Marco acerbo che se tene
maggior de' suoi e 'l timon de la rocha,
142 non cura de' suggetti le gran pene
per la gran guerra e la gran povertade
di quel ch'haver solean ben l'arche piene[5].
145 Seguendo sempre la sua voluntade,
altrui consiglio mai seguir non volse,
nè mantenerse veruna amistade.
148 Quanti da sè amici carì stolse
per sua superbia e sua grand'avaritia
sal Montagutol[o][6] per quel ch'a lui tolse.

1. d' *om.* *B* — 3. co' *E* — 5. ritornar senz'alcun danno *A D*: ritornar et senza danno *B I* — 6. follia *A C E F G H* e Mur. — 8. di Marco *E* — 9. di] da *A B D I*, Mur. *e P* — 10. fo. chè stava *D E I*, Mur. *e P* — 11. valser *E* preco *P* — 13. de] che *A D H I P* - quivi non lece *D I* — 15. per] e Mur. — 18. Marco cose acerbe tene *B I*; acerbe cose tene *P*; acerbe cose tenne *A*; si tenne *D* — 19. e *om.* *B* 'l *om.* *H e* Mur; e'l *om.* *D*; suoi, il timor *I*; e ti monda la rocca *E* — 23. sempre in la *A* — 24. l'altrui *A D I P* — 25. mantenere *D I* — 26. tolse *H* — 27. e sua] e in sua *A*; la sua Mur.; sua *om.* *E* — 28. Montaguto *A B D I P* - che li tolse Mur.

colla mira di lasciar desolati i castelli di nuovo acquisto e togliere ai vecchi signori ogni speranza di riaverli (Vedi Ammirato, *op. cit.*, p. 513 e inoltre questa medesima *Cronica*, addietro, a p. 139, nota 9). Gli Ubertini e i Tarlati erano quelli che tenevano terre tra il contado d'Arezzo e le terre e il contado fiorentino, e quindi quelli che più mettevano pensiero a Firenze, perchè per loro cagione "la via non era spedita da Firenze ad "Arezzo" (Vedasi Stefani, *op. cit.*, rub. 972). È facile comprendere il danno che questa defezione di Azzo portò alla causa comune. Nei sopradetti *Capitoli del Comune di Firenze*, II, XV, 151, nell'atto di elezione del Sindaco a prender la tenuta di Ciggiano (1386, giugno 16) troviamo nominati gli eredi "Domini Azonis de Ubertinis"; si desume quindi che in quell'anno egli era morto.

[1] Alessi, *ms. cit.*, loc. cit:... "ab exilio cives "arbitrio eius reverti concessum etc.". Il cod. *I* commenta: "Gli amici di messer Azzo erano sicuri da "Iacomo Carracciolo".

[2] *G* annota: "De morte Niccolaj Manni". Niccolò di Manno è nominato fra' Guelfi espulsi nel 1378 e prese forse parte alla congiura ordita nella camera dell'Abate di Santa Fiora nel 1379 (Vedi addietro, p. 79, note 1 e 2).

[3] *I* annota: "Pro tribunali sedens".

[4] *I* annota: "Manca di dire il vero il Gorello, "massime che non è gran cosa per ragione di stato "fare un omicidio".

[5] *I* annota: "Superbia di Marco Petramala, il "quale, presentendo d'esser capo della casa, presto andò "per terra". Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.:.... "Ea "igitur socordia dolove a cetera petramalensium factio"ne defecit, Marco petramalensi viro superbissimo, Sa"conis filio, pacem oblatam prorsus abnuente ob crude"litatem. Carracenus itidem cum Arciguelfis atrox. "Sed dum bellum protraitur, ad sacrilegia Marcus "conversus est.".

[6] Qui intende il Poeta Montaguto de' Barbolani. Sappiamo, ad esempio, che Lazzaro da Montaguto, es-

151 Io dico questo ben con gran tristitia
ma egli è forse di tal mal radice
infino a mo' da la sua pueritia.
154 El patruo suo signiore sì felice [1]
alhor multiplicava sua grandezza,
che per l'amico se facea fenice.
157 Hora nel core ha tanta dureza,
che non vol pace ch'a llui è proferta,
ben competente e de ciascun salvezza.
160 E vede ben la sua cità deserta [2],
e 'l suo contado vede venir meno;
de ciò se scusa con nuova coperta.
163 E se di crudeltà Marco era pieno,
a far concordia, ancora più el vicaro
con gli arcighelfi, pur tirando il freno
166 l'un contra l'altro, se ponia al contraro
pur con opinïon diverse e strane,
sì che di pace haver non c'è riparo.

---

2. egli] chi *B* — 3. infino a l'anno di sua *ABDIP* — 4. Il patruo era signore tanto felice *D*; signor tanto felice *EI*; suo fu signor *AP* - sì] fu *B* — 5. multiplicando *ABDIP* — 6. fènice] felice *B* — 7. core egli ha *ADI*, Mur. *e P* — 8. che non] e non *AP* — 9. e dà a ciaschun *E*; de] per *B* — 14. concordia et ancho *AP*; concordia più ancho il *BDI*; ancora *om. H* — 15. il] al *E* — 16. ponea contrario *DI* —

sendosi volto ai Fiorentini e divenuto loro fedele amico, fu ostile a Marco e ai Pietramalesi (Vedasi l'atto per l'accomandigia di lui al comune di Firenze, in *Capitoli* del Comune predetto II, xv, 5-9). I priori delle arti e Gonfaloniere di Giustizia, considerando come più volte siano stati richiesti dal procuratore del nobil uomo Lazaro "quondam Niccolai de nobilibus de Monte Aguto "Barbolanorum„ che, attesa la devozione di lui verso il Comune, venga ricevuto ecc., deliberano ecc. Vedasi anche Muratori (nuova edizione) tomo XXIV, parte 1, p. 100, nota 1. I Barbolani da Monteaguto erano stati tanto amici dei Pietramalesi in passato, che, per esempio, li troviamo rammentati fra i Ghibellini, che come loro non possono rientrare in Arezzo, nella pace del 1345 (3 giugno): "Item quod ad presens illi de Petra"mala et de Paççis et de Monteaguto Barbolanorum etc., "non debeant nec possint redire seu reintrare in dictam "civitatem Aretij nec venire aut stare prope ipsam ci"vitatem aliquo modo per duo miliaria etc.„ (Vedi Appendice alla presente *Cronica*, documento num. 1). Sappiamo inoltre che Niccolò, padre di Lazzaro da Monteaguto, sposò madonna Gora, figlia di messer Tarlato, d'Angelo da Pietramala (vedi la stessa Appendice, documento num. 12).

Così pure Marco da Pietramala colla sua superbia e colla sua sfrenata ambizione di dominio si alienò altri signori che gli erano stati fedeli, per cui, quando la Repubblica fiorentina, avendo acquistato Arezzo, volle abbattere i Pietramalesi e distruggere il castello di Pietramala, trovò in tutti costoro aiuto a compier l'impresa. Possiamo a tal proposito vedere la "Informazione dei "Dieci di Balia a messer Vanni di Michele Castellani„ del 24 gennaio 1384 (st. fior.), da noi pubblicata in Muratori, *op. cit.*, (nuova edizione) tomo XXIV, p. 99.

[1] *I* annota: "Il vescovo Guido della patria e delli cittadini„.

[2] La città d'Arezzo e il contado erano rimasti spopolati. Nell'Archivio comunale di questa città (Stanza I, Armadio A, *Provisiones* I, c. 13) troviamo un editto (11 dicembre 1385) pel quale accordavasi per cinque anni l'esenzione da dazio o altro onere imponibile a qualsiasi persona che stabilisse la propria dimora in Arezzo o nel suo contado. Una deliberazione del 10 aprile 1386 assegna poi la cittadinanza aretina a maestro Arrigo teutonico, a Nanni Dei di Tregozzano e a Domenico di Magio di Quarata "cum propter sevas ruinas, "civicidia, scandala et scelesta perpessa, acta, gesta mul"tifarie ac diversimode perpetrata et orta in dicta ci"vitate, que non solum ipsis aretinis set etiam quibu"scumque procul appositis audientibus mentium mero"rem et compartientem angustiam debuerint generasse, "ipsa civitas aretina non solum depredationibus et "rapinis fuerit civium substantiis conquassata, dela"niata, immo patenter et potissime denudata: set quod "ulterius et deterius est propter guerras et inimicitias "hinc inde exortas et ut plurimum tormenta mortis et "passiones ipsa civitas manifeste conspicitur evacuata "et destituta civibus habitantibus et incolis in tantum "quod pro restauratione et refulcimento dicte civitatis "necesse videatur et sit undecumque et qualiter cum"que habitantes forenses allicere et clamare quibuscum"que benefitiis, honoribus et privilegiis eisdem prepa"ratis, factis et administratis, ut detur eis materia "civitatem ipsam accedere et in ea cum eorum familis "habitare, morari et stare, eorum artes et magisteria "in eadem exercere et facere, per que ipsa civitas civi"bus, incolis et habitantibus repleatur, et mercatoribus, "artibus et artificibus illustrissima appareat et existat,

169 Lor crudeltà, come affamate cane,
nel guerreggiar, per avaritia troppa,
rubar non cura chiese e lor campane,
172 perch'altro lacte non si trova in poppa
da poter più suchiar, perch'è di monta,
o se per via alcun forse se 'ntoppa.
175 E quei che facta havia sua voglia pronta
per grandeza et honor di casa sua
e con Marco l'havia stretto congionta,
178 perchè la parte a lui contraria rua,
con sua brigata fece prender Croci,
de la qual gli Albergotti alhor s'endua [1].
181 E perchè dal Bagnoro e le sue foci [2]
trasse genti d'Arezzo e Castiglioni,
resonavano spesso le gran voci.
184 Quei che remason lì ch'eran garzoni
fur combattuti, perchè gli altri tucti
s'eron partiti e tucti fur prigioni
187 e ad alcuni poscia mortal fructi
donati fuoro e rotta la lor fede
e gli altri fuoro a le prigion conducti.
190 Gran misericordia Piero a lor li chiede
e non gli valse che morto non fusse,
e 'l suo figliuol da sè iustitia vede [3].
193 Se stati fusser fermi alle percosse
color ch'entraro e non fusser partiti,
non l'haveriano hauto alle tre scosse.
196 Ma quei che son[o] pur a robar nutriti
Honor non curan, se volser partire

---

1. Lor] La *E* - com' d'afamate *A P*; afamato cane *B D I*, Mur; cane] canne *H* — 3. rubar] votar *D* - e lor] nè *E* — 6. perchè l'è monta *A D I* — 7. alcun] ancor *B* — 8. havian *A B D I P* — 10. havien strett' e *A B* — 12. prender fece *I* — 13. Bagnoro alle sue *E H e* Mur. — 14. gente *H* — 15. e rosonavan *A D I P* — 16. lì eron *E*, Mur *e P* — 18. e fuor priegioni *H*; e furono prigioni Mur. — 19. alcuno *D E I* — 20. la lor] a lor la *A B E H I P*; alhor la *D* — 21. a le] alla *A B E I P* — 22. el Pera allor li *E G H e* Mur; misericordia alhor li *B*; alhor gli *D I* alhor chiede P — 24. il suo *B e* Mur.; del suo *D I* figliolo e di sè *D I*; figliol li disse: giustitia *H*; figliol disse: justitia Mur. — 26. quei ch'eron dentro et *D I*; ch'entranti eran e *H* — 27. havarieno hauto altre scuse *H*; havarieno hauti *A B D I*

"Deo propitio et magnifici Comunis Florentie patrocinio et favore" (*Provisiones cit.*, c. 48t). Il contado era pure ridotto così povero, che i miseri coloni non avevano più mezzi per comprare il bestiame e le semente dei grani, per cui fu necessario che il comune di Firenze facesse al comune di Arezzo un mutuo di 3000 fiorini per provvedervi. "Ut pii patres, querentes devotorum Aretinorum necessitatibus subvenire", dice la provvisione, "et eorum suplicationibus complacere ac providere" ecc. (Vedi *Capitoli del Comune di Firenze*, I, VII, 46).

[1] *G* annota: "Acceptio et perditio Castri de Croci". Il castello di Croci, entro cui era l'antichissima abbazia dei santi Abbondio e Abbondanzio, fu assalito e distrutto in questo anno da Nerio da Petramala detto il Tiranno. Vedi Pasqui, *op. cit.*, p. 252, nota 270, ed anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.:.... "Verum inde Crocis oppidum Albergottis intercipi procuravit, his qui presidio aderant ignavius deditionem paciscentibus, quorum subinde quipiam aut carcere coniecti aut cęsi, irrita fide, fuere Marci avaricia".

[2] Bagnoro (S. Eugenio al Bagnoro) nel val d'Arno aretino, alla base del poggio di Lignano, sulla destra del torrente Vingone è distante da Arezzo due miglia a ostro: questo luogo è ricordato anche negli *Annales Arretinorum Maiores*, all'anno 1342 ed è appellato Valle Albagnoro: "De mense augusti cavalcata cum militibus et ghibellinis de civitate in Vallem Albagnori et ad ianuam Sancti Spiritus". Era nel Viscontado degli Albergotti.

[3] *G* annota: "De morte Pierij et filij de Usciano". Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.

come fuor ben di robba revestiti.
199 So che avaritia me fa troppo dire
di lei e di color ch'essa impedisce,
e per honor di lor vorrei mentire.
202 Chi è avar, se non quando finisce
diritamente, non fa suo dovere, MUR., 881
però che sempre haver più concupisce [1].
205 Io vorrei ben però questo tacere,
per riverentia di tuoi signor cari
antichi tanto, se ciò puon sapere.
208 O Petramala, che cotanto avari
figliuoli hai generato, che son corsi
in tanta infamia e facti sì discari!
211 Colui che scrisse de' figlio[l]i de li orsi [2],
de gli altri diffamati di quel vitio,
harebbe dato a Guido [3] più dur morsi,
214 però ch'a Murlo [4], sotto el suo hospitio,
fece falsificar diversi coni [5]
a Bicari e Matteo ch'eron d'Aritio.
217 Se 'suoi maggior con l'arme e li speroni
acquistar fama, honōr e potenza,
con gran virtù facendo larghi doni [6],
220 ben varia tal frutto a lor semenza,
però ch'essi a virtù sempre fur servi,
et esso ha l'appetito a far credenza.
223 Perchè, divina scientia, riservi
sì facti corpi annimati, bestiali,

3. ch'essa] che si *H* — 5. avaro in lui mai non finisce *D*; avaro in lui, ma non finisce *I* — 6. il desìo e non mai fa *D I* — 7. concepisce *P* — 8. vorrei certo ben questo *I*; vorrei, spero ben, questo *E*; Più presto mi vorrei questo *A P*; però] certo *D*; però *om.* *B H* — 10. tanto ciò so poi *B D*; tanto ciò puoi so *I*; so ciò poi *A P*; può *H* — 14. del figliol *A P* — 16. harebbon *A B D I* — 17. perchè a *E* Murlo] Marco *D I* - el *om.* *A P* — 18. coni] cogni *A* — 19. a Bicaio *H* - era *B* — 20. Se i suoi *A B D E I*, MUR. *e* *P* - e con li *A D I*; e con speroni *B*; et isperoni *E* — 21. et gran potenza *D I* — 23. varia cotale ben a lor *P*; varia tale ben la lor *B*; varia un cotal ben a lor *A*; ben vorria cotal frutto la lor *D;* ben vorria un tal ben la lor *I*; varria tal frutto a tal semenza *E* — 24. essi *om.* MUR. — 25. e esso all'appetito a' *H*; et a esso appetito far *B* — 26. O divina scenzia a che riservi *A D I P* — 27. animati e bestiali *A B D I P*

[1] *I* annota: "Crescit amor nummi quantum ipsa "pecunia crescit" e *G*: "De avaritia domus de Petra- "mala".

[2] DANTE, *Inf.*, XIX, vv. 70 sgg.: "E veramente fu "figliuol dell'Orsa" etc.

[3] Guido fu figliuol di Pier Saccone (Vedi Appendice alla presente *Cronica*, documenti, num. 11 e 12).

[4] Murlo era un castelletto in Val di Verona, presso Pieve S. Stefano (PASQUI, *op. cit.* p. 252, nota 273), apparteneva a Guido da Pietramala. Or quando, nel 1385, giugno 27, furono fatti i capitoli di resa così di questo, come di altri suoi castelli, Chiusi, Vezzano ecc., egli rilasciò al comune di Firenze il castello, rocca e fortezza *de Clusio* con le ville, borghi, corti, uomini, diritti ecc. e con la corte e rocca *Vessani*, e acconsentì che il Comune predetto, per mezzo di sindaco ne prendesse la tenuta. Inoltre rinunziò a tutti i diritti che gli potessero competere sulla città, contado e distretto d'Arezzo. Il comune di Firenze da parte sua lasciò a lui la giurisdizione civile sopra gli uomini e persone della fortezza di Murlo, ritenendo per sè la giurisdizione criminale, e concesse che la detta fortezza dovesse restare al sopranominato Guido e ai suoi figliuoli e discendenti legittimi e naturali per linea mascolina, purchè il castellano deputato dal detto Guido giurasse dinanzi ai Priori ecc., di custodire quella fortezza a reverenza, onore e stato del comune di Firenze e a tal patto si obbligasse lo stesso Guido ecc. (*Capitoli del Comune di Firenze* I, VIII, 54, "Capitoli con Guido da Pietramala") Vedi anche più avanti, in questa stessa *Cronica*, a p. 193 il sunto che fa l'Alessi dell'ultimo capitolo ove è detto: ".... Gui- "doni a Florentinis Murlo condonato".

[5] G annota: "De falsa moneta facta per Guido- "nem de Petramala".

[6] I annota: "Guido, splendore della famiglia e "della città, cioè il Vescovo".

senza ragione cupidi e protervi,
226 e i virtuosi senza tanti mali
del secolo mortal tosto rivochi,
facendo a lor provar gli ultimi strali?
229 Per questo havendo ei sentimenti fiochi
e grave doglia, e' diversi pensieri
che me premian el cor non eron pochi.
232 Detto me fu anchor: Ti fa mestieri
scriver di Guido che non è sì vile
come è tenuto e ancho è più leggeri,
235 perchè di notte, del mese d'aprile,
nell'anno quarto, seppe furar Chiusci [1],
e prender Ser Antonio nel covile.
238 Sì te' di Gatta e Gioachin de' Musci,
che 'n quella nocte prese Sintillano [2],
e d'alegreza molti poi fur brusci,
241 Capanni il dì seguente e Pontenano
per la brigata grossa di doi conti [3]
da quei da Carda [4] e Castel Focognano [5].

---

2. e i] et *B* — 4. a *om. E* — 6. e'] e di *H*; et *BDE* — 7. il cor ch'eron non pochi *DI* — 8. Ti] non *ABDI* — 12. seppor *A* — 14. Se fede Gatta *H*; Se fa de Gatta Mur. — 16. poi molti *H* — 18. per la] della *ABP*; con la *DI* - de i dua *DI* — 19. di Carda e da *H*

[1] G annota: "Acceptio Chiusi per Guidonem facta„. Vedi anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: ".... Ad hec Guido "sub noctem aprilis mense, anno quarto, Clusium in Al- "verne scopulis oppidum intercipit„. Quanto alla espressione usata da ser Bartolommeo, "nell'anno quarto„, dobbiamo intendere quarto dalla venuta di Carlo in Arezzo, come è interpetrato più chiaramente in Bastiano, *ms. cit.* c. 37 v. "Doppo questo, d'Aprile, l'anno quarto dalla "venuta di Carlo, fu preso da Guido da Pietramala Chiusi "ecc.„. Chiusi in Casentino, presso la Verna, fu preso nell'aprile del 1384 a ser Antonio di ser Guadagno (Pasqui, *op. cit.*, p. 252, nota 274). Fu dei Tarlati, dopo che il grande vescovo Guido da Pietramala lo tolse agli antichi dinasti; suo fratello Pier Saccone ed i suoi nipoti vi ebbero poi signoria, fino a quando nel 1360, dopo la caduta di Bibbiena, furono espulsi da tutto il territorio. Nel 1384 fu dunque ripreso Chiusi da Guido di Pier Saccone, ma nell'anno seguente egli lo dovè cedere a Firenze, non ostante che ne avesse difeso la rocca con somma ostinatezza (Vedi più innanzi, in questa stessa *Cronica*, p. 192, nota 1).

[2] G. annota: "Acceptio Sintigliani facta per Io- "achinum„. Vedi anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Sin- "tiglianum itidem ea nocte captum„. Cf. pure addietro, in questa medesima *Cronica*, p. 81, nota 7. Intorno a Sintilliano sappiamo dal Repetti (*op. cit.*, V., 409), che è in Val Tiberina, mezzo miglio a greco di Pieve S. Stefano. È posto in collina, lungo la strada mulattiera tracciata sulla destra del torrente Colledestro, per salire sull'Appennino appellato il poggio della Zucca, là dove alle selve superiori di castagni sottentrano coltivazioni di campi e di vigne. Nel 1342 a dì 6 dicembre, gli uomini del comune di Sintilliano e di Cardonica del contado aretino e del viscontado di Verona, stando in colle Franciano, fecero mandato in testa di un sindaco, affinchè in nome loro si recasse a Firenze, per prestare al principe Gualtieri, duca d'Atene, giuramento di fedeltà, come signore generale di Firenze e del suo dominio. Abbiamo anche l'atto di sottomissione di Sintigliano al comune di Firenze nel 1385 (Vedi *Capitoli del Comune di Firenze* II, xv, 162). Ivi è nominato insieme con Baldignano, Collelungo, Acquafredda, Tramontone, Schiantacappa. Secondo Bastiano (*ms. cit.*, loc. cit.), sarebbe stato preso in quella notte d'aprile del 1384 non Sintigliano, ma Mignano: "la medesima notte si "prese Mignano ecc.„, ma è da ritenersi errore di traduzione o di trascrizione per varie ragioni. Anche Mignano è in Val Tiberina, circa due miglia a maestro della Pieve S. Stefano, è in monte, sulla destra del torrente Ancione, confluente del Tevere, dalla destra della sopradetta Pieve. In questa villa ebbero signoria i conti di Galbino, di Caprese e di Montedoglio fino dal sec. XI. Vedasi Repetti, *op. cit.* III, 213 e *Capitoli del comune di Firenze* II, xv, 119 e 120, ove possono vedersi l'atto di sottomissione al Comune predetto e i relativi capitoli. Lasciando da parte che nessun codice dà questa lezione, nei *Capitoli* predetti non è fatta assolutamente menzione di Tarlati.

[3] Gli Ubertini dei quali il forte castello di Pontenano era feudo (Vedi Repetti, *op. cit.*, IV, 533 e Pasqui *op. cit.*, p. 252, nota 275).

[4] Vi ebbero signoria gli Ubertini, conti di Valenzano. Vedi anche addietro in questa stessa *Cronica*, p. 161, nota 5.

[5] Castel Focognano fu prima degli Ubertini, poi passò ai Tarlati per opera del Vescovo Guido da Pie-

244 A questo far li fece essere pronti
la vendetta de' mul, ch'a lor fur tolti,
perchè si fecen col vicar congionti [1].
247 Et ancho a questo non stettero folti;
cavalcar Castiglione [2] e Petramala
e qua nè là non fer guadagni molti,
250 perchè la guerra sempre mai non cala
e l'una parte e l'altra se cavalca,
e giù e su se scende e sale scala [3].
253 A metter biade non ci si fa calca
per le cortine tucte ver Quarata
et ancho altronde poco se ne 'mpalca [4],
256 perchè du'anni e mesi era durata [5]
la crudel guerra, che niun potia
nè guadagnar, nè comperar derrata.
259 Per l'avaritia che adultero facia
con Marco el suo fratello [6] e' quali strupa,
perchè sposati furo a virtù pria,
262 fecersi arcomandati de la lupa
che s'arma al lion bianco e a balzana
per loro aiuto e per lor voglia cupa [7],

2. che fur lor *D I* — 4. E tanto quanto non *I* — 6. nè qua nè là non fecer *D I*; e] nè *A B P* — 9. e su e giù sì *H* - sale e scala *E* — 10. metter] mieter *A B D E I*, Mur. *e P* — 13. poca se palca *H* — 15. guerra, sì che *A B D I P*; la guerra sì crudel che *E* — 16. comparar *A B E H P* derrata] d'errata *D*; d'entrata *I* — 17. Per] Poi Mur. - adulterio *H* — 18. el] e *H*; e i suoi fratelli i quali *I* — 19. accomodati *H e* Mur.; raccomandati *D* — 20. il lion bianco et la *A P*; il lion biancho et ha balzana *B* — 21. e per loro aiuta *H*

tramala, quindi lo tenne Boso degli Ubertini; passò poi ai Fiorentini e da ultimo era di Franceschina, vedova di Niccolò degli Ubertini, come tutrice dei figli di Antonio di Niccolò. Infatti nel 1384 essa ottenne accomandigia perpetua della Repubblica Fiorentina per i pupilli, col patto che, mancando la linea mascolina, come avvenne di fatto, tale castello tornasse alla Repubblica (Repetti, *op. cit.* I, 540 e *Capitoli del Comune di Firenze*, II, xv, 24 e 25).

[1] Vedi addietro (p. 171, nota 5) la riconciliazione col vicario di messer Azzo degli Ubertini.

[2] Castiglione fatt'al becco. Così commenta il cod. I: "Castiglion fatt'al becco, quale era delli Signori di "Montauto ". Quanto a Pietramala, vedi più avanti, p. 194, nota 1.

[3] Cavalcate, rapine e ruberie solite farsi nel Medio Evo per rappresaglia.

[4] I annota: "Si brusciano le raccolte per due anni "continui e non si semina parte ".

[5] Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Iam civili bello "supra biennium excrudescente avaricia tum Marci tum "viceregis prorsus exausta ".

[6] Marco e Guido (Vedasi Malevolti, *op. cit.*, Parte II, p. 150).

[7] G annota: "Recomendatio facta per illos de "Petramala cum Senensibus " Vedi anche Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "... fratres tametsi Marci senensi populo, li"cet generi horum infesto, se se in commendationem "tradere satius duxerint usque in annum salutis 1384 ea "fide excepti pauloque ante accepti. Gorellus cap. XVIJ° ". Questa fu quasi un'alleanza che i Tarlati fecero per desiderio di dominio: il fatto è confermato dagli *Annales Senenses*: "Nel detto mese di giugno si fecero cit"tadini di Siena per deliberazione del consiglio quelli "da Pietramala, e debbono dare per la festa di S. Maria "d'Agosto due pagli ". Muratori, *op. cit.*, XV, 283. Il Pasqui (*op. cit.*, p. 252, nota 276), cita a questo proposito un documento del 24 giugno 1384, senza però avvertire dove tal documento si possa trovare. Il Malevolti per altro (*op. cit.*, Parte II, p. 150) dice molto chiaramente: "Presero [i Senesi] per accrescere maggiormente le forze "loro e la riputazione, in raccomandigia e protezione il "Signor Galeotto, Cardinal di S. Agata e il Signor Bar"tolomeo, suo fratello, figliuoli del Signor Magio de' "Signori da Pietramala con tutte le lor castella, fortezze "e ville, Marco e Guido del Signor Piero, Agnolo di "Francesco del Signor Tarlato, Alberto et Alamanno "del Signor Ridolfo, Antonio di Tiranno, Tarlato di "Francesco del Signor Leale, Guido, Iacomo, Piero del "signor Lutio, Agamennone di Magio del Signor Man"fredi, tutti de' signori di Pietramala con le lor castel"la, ville, fortezze e vasalli si dieder similmente in rac"comandigia e sotto la protetione de' Senesi, sottomet"tendosi alla repubblica di Siena insieme co' figlioli di "Guidaccio di Messer Brandaglia d'Arezzo, obbligandosi "a presentare il palio la vigilia della festa d'Agosto, "come gli altri sudditi per tempo di venti anni, con "molt'altri capitoli accordati il dí 24 di giugno 1384 ".

la qual fra gli altri vicin di Toschana,
per suo costume e sua progenie antica,
el poeta la scrive esser più vana [1].
Del lion grande [2] perchè era inimica
occulta, a questo più tosto se indusse,
che perch'a Petramala fusse amica [3].
Ma poco lacte di sua poppa susse,
perchè nel mille trecento, d'agosto,
ottantaquattro, suoi vicar condusse [4]:
poi fece impresa di troppo gran costo [5].

---

4. grande essend' anchor nemica *A P* — 5. a quest'occulta *A P*; a questo fare tosto *D I*; più] pur *H* — 6. ch'a Petramala fusse stata amica *A P*; che *om.* *H I* — 9. suo *A B D E I P*

Per tal modo i Senesi presero in tutto sessantanove castelli e cinquantacinque ville con otto "palazzi in "fortezza„ dei signori di Pietramala e fu data a loro e a' discendenti la cittadinanza senese con amplissimi privilegi.

[1] Dante, *Inf.*, XXIX, vv. 121, 122 e *Purg.*, XIII, v. 151.

[2] I annota: "Fiorenza potente„.

[3] Siena era nemica di Firenze in segreto, perchè come Firenze ambiva al possesso d'Arezzo.

[4] I Pietramala furono presi in accomandigia da Siena, dopo che i Senesi erano stati rotti dal Prefetto di Vico. I Riformatori ne erano desolati, avviliti. Dal giugno all'agosto di quell'anno erano venuti sempre più perdendo di autorità e di forza: nell'agosto poi i Senesi riuscirono ad accordarsi col Prefetto di Vico e la pace fu bandita il 30 dello stesso mese. La sera del giorno 30, tornò a Siena un messer Francesco, che era andato ambasciatore al Papa, e subito si fece consiglio e si deliberò che fosse eletto lui capitano del popolo, invece di un tal Cecco lanaiuolo che già era stato sorteggiato per quell'uficio. Vedi Muratori *op. cit.*, XV, *Cronica Senese*, 284: "…. E la sera poi che fu fatto, tornò Mes-"ser Francesco dal Santo Padre e subito si fe' consiglio, "e deliberossi che Messer Francesco fussi Capitano "e che Ciecco si mettesse in un Bossolo, e poi fusse "capitano per lo primo che vacasse per morte, e abbi "da poi 18 mesi di vacazione, perchè era fatto il "Bossolo nuovo, da cominciare in Chalen di Novem-"bre 1384„.

[5] Al governo di Siena fu offerto dal Coucy e da Marco di Pietramala di acquistare Arezzo per 20000 fiorini. Il momento non era propizio, poichè Siena era grandemente agitata dai partiti all'interno (Vedi Paoli, *I monti o fazioni nella Repubblica di Siena*, Nuova Antologia, fasc. 1°, agosto 1891), furono quindi intavolate le trattative ma non allo scopo precipuo di concludere colla massima sollecitudine. Erano tornati da poco gli ambasciatori francesi, irritati per l'accoglienza ricevuta, quando Marco da Pietramala, conscio del grave pericolo che correva e della non lieta sorte che stava per colpire lui e la sua famiglia, esortava il governo senese ad accorrere in suo aiuto. Per non mandare anzi troppo per le lunghe la soluzione dell'affare, il cui differimento sarebbe stato di gran pregiudizio alla sua famiglia, il cardinal Galeotto da Pietramala risolutamente invia a Siena un tale "ser Donatino de Aretio„, suo intimo, per trattare la cessione della città. Spinto il generoso prelato da carità di patria, scrive ai Senesi questa lettera: "Magnifici domini et amici nostri caris-"simi. Venerunt ad vos ambasiatores domini de Con-"ciaco. Venerunt ambasiatores filiorum nostrorum de "petramala, vobis civitatem Aretii offerentes ex animo. "Set quia dum tempus patitur res agende, nec differen-"dum paratis, vos precamur, ut hanc devotionem filia-"lem benigno, paterno recepiatis affectu. Vos enim "civitas et cives clamant, vos Petramalenses vestri op-"tant, vos pueri, vidue, ceterique miserabiles exorant, ut "succursum prebeatis. Nichil nisi solicitudo deest, "ceteris favet omnipotens. Oramus ergo non tardetis "nec sine causa dicimus, de quibus honorabili civi ve-"stro Magistro Francisco scribimus, cui velitis fidem "credentie adhibere cum expeditione subita. Datum "Valialle, V novembris hora tarda. Signum Cardinalis "de petramala„ (Archivio di Stato di Siena, *Lettere del Concistoro*).

Ma neppur questo straziante grido di dolore valse a scuotere l'indifferenza del governo senese, preoccupato da gravi cure per ciò che accadeva all'interno. Intanto, non appena i Fiorentini hanno sentore delle pratiche del Coucy coi Senesi, fanno correre il territorio da gente d'arme, per distrarli dalle cose d'Arezzo (Vedi *Documenti di storia italiana* Vol. VI, p. 455) e non possono i Senesi lamentarsene, perchè altrimenti i Fiorentini li accuserebbero di non aver cara la salute della patria: quelle genti sono per difesa contro una possibile irruzione del Coucy. Appena poi possono esser sicuri del fatto, denunziano al Papa la condotta punto sincera dei loro amici senesi. L'attività spiegata dai Fiorentini esercitò una grande influenza sulla politica dei Senesi, il timore di numerose milizie ammassate ai confini, non si sa bene se a presidio o a minaccia, valse a provocare una formale dichiarazione di astensione riguardo alla compra di Arezzo.

Il 6 di novembre, adunatosi il General Consiglio per deliberare sulla risposta da dare agli ambasciatori del Coucy e di Marco da Pietramala, stabilirono di di non poter prendere in considerazione alcuna tali proposte: "Cum venerint oratores ad magnificos do-"minos defensores populi Senarum presentes pro parte "domini de Conciaco qui vulgariter dicitur ser di Cus-

CAPITOLO XVIII.

Capitolum xviij. De tractatu facto cum domino de Conciaco, et introitu et captura civitatis Aretij, facta per Marcum et de morte Domini Ducis Andegavie, et de venditione Aretij facta Florentinis.

1 Fantasticando la mia mente vana G., 50 a
fra novi casi crudeli e diversi,
ai quai non bastaria ciascuna sana,
4 volendoli retrar con questi versi
sì puerili e di virtude sciochi,
come chi legge bene può advedersi [1],
7 io non posso cessar che io non ne scrochi
cose che forse farei mei tacere,
ma pur dirò et a chi vol si tocchi.
10 Però che non si debba mai temere,
dicendo verità ch'è somma luce,
la qual nascosa non si può tenere,
13 perchè 'l signor in cui essa riluce
non vol veruna cosa essere occulta,
che del segreto fama for l'aduce.
16 E benchè lungamente stia sepulta,
a tempo e luogo pur alfin si scuopre
e fa ne l'huomo la sua nota sculta.
19 Però se voglion sempre far tal opre,
che palesate non faccin vergogna
al suo fattor che tardi le ricuopre.
22 Volessi Dio ch'io dicesse menzogna,
chè il quartieri e la pietra son cagione,
Arezzo mio, di tua scabbiosa rogna [2],
25 perchè ostinati in loro opinïone
superba sono, non per tua grandezza,

---

7. e quali non bastava *H* - sana] tana *ABDHP* — 10. chi] de *H* - advertirsi *A* — 11. in fine cessar non posso ch'io non scocchi *D*; non scochi *ABIP*; non escrocchi *H* e Mur. — 12. mei] meglio *ABD* — 13. vol se se tochi *A* — 14. Poichè non si deve *I* — 15. è] in *DI* — 18. nessuna *ABDIP* — 19. segreto suo fuora l'adduce *D*; la duce *A* — 20. sta *I* — 21. a luogo e tempo *A*; luogo al fine pur se *E* — 24. facean *E* — 26. che dicesse *ABDEI*, Mur. e *P* menzogna] vergogna *I* — 30. superbi *ABDIP* - tua] sua *ADI*

"sì, qui est in civitate Aretij cum gente armorum in "numero copioso et pro parte Marchi domini Pieri de "Petramala que ambaxiate continent in effectu si co- "mune Senarum vult civitatem Aretinam et eius do- "minium, dando certam quantitatem florenorum, alias "de proximo est ipsa civitas Aretina perventura sub "dominio comunis Florentie. Cumque Florentini ha- "bent tractatum de habendo dictam civitatem Aretinam "et sunt oratores florentini in dicta civitate Aretina "ad presens, quibus est maxime advertendum ne comune "Senarum veniat in indignitate comunis Florentie ut "cesset causa littis et discordie inter comune Senarum "et comune Florentie„ (Archivio di Stato di Siena, *Consiglio Generale della Campana*, c. 84 v). Qui dunque ser Bartolomeo morde acerbamente Siena, volendo intendere che le mancarono i denari e la forza di fronte alla sua occulta rivale, Firenze (Vedi anche più innanzi nella presente *Cronica*, p. 191, nota 1).

[1] Vedi Introduzione alla presente *Cronica* p. XV.

[2] Qui accenna ai Bostoli e ai Tarlati. L'arme dei Bostoli è uno scudo inquartato a croce di sant'Andrea di rosso e argento, con banda azzurra seminata di quattro

ma per voler di te la possessione.
28 E color sonno ancora in tal dureza
e meschin populari e tanto involti
più che mai porco in fango per caldeza,
31 ei miserelli parteggiando stolti,
facendo a questo e quel dirieto coda,
dove insieme dovrian esser raccolti,
34 e lor tener di fuori de la proda,
sì che l'infetta lor superba usanza
non corrompesse la lor mente soda.
37 Poi quella folle et vana speranza,
ch'inganna quello ch'in mal far se fida
à fatto ordire a Marco nuova danza,
G., 50
40 col prefectesco mandato per guida [1],
con un legista altero e 'ngegnoso,
del cui consiglio Marco se confida [2].
43 El qual fu tanto già prosuntuoso,
che fe el tractato invano stoltamente,
el qual a molti fu sì dispectoso.
46 El gran Sir de Cousì che di presente
con una gente francescha e taliana
passava i monti vigorosamente
49 per Lombardia venendo in la Toscana [3],

---

2. Ci sono anchora alcuni in *ADIP* — 3. al meschin popular è tanto involto *H*; e meschin] meschini *ADIP* — 5. stolti] volti *ABDIP* — 6. a quest' e a quel facendo drieto *AP*; et a questo et a quel facendo dietro *D* — 8. e tener loro altrui fuor de *AP*; e tener tutti lor fuor de *DI*; lor tenere *B* - proda] preda *I* — 9. sì] e *ADHP* - infetta] infenta *AP* — 11. et sua vana *AP*; e ancor vana *I*; vana lor speranza Mur. — 16. del] dal *D* — 18. stoltamente] totalmente *D* — 20. Il gran Sir de Cosci *ABDEIP* che *om.* *I* — 21. francese *I*

gigli d'oro interi e otto mezzi. Nel *ms.* 22 della Biblioteca della Fraternita di Arezzo (*Blasone Aretino*), sotto lo stemma dei Bostoli troviamo aggiunto: "Arme "che tutt'ora si vede in una loggia esistente sopra la "Chiesa di la compagnia di S. Giorgio in Arezzo„ Notisi che il ms. è del sec. XVII. Inoltre l'anonimo autore di tal ms. ci fa sapere che i Bostoli "prima "facevano l'arme senza banda e senza gigli„ e a conferma di ciò riporta due sigilli di una sua raccolta, ove realmente la banda a gigli d'oro manca. L'arme dei Tarlati era, come è stato detto avanti, alla p. 10 e nota 4 e 24 e nota 1, sei pietre quadrate. Aggiungiamo qui come notizia suppletiva che ricaviamo dal precitato ms., sotto Tarlati: "Il vescovo Guido, dopo avere contro "la volontà del papa Giovanni XXII coronato di co-"rona di ferro in Milano Lodovico il Bavaro scismatico "e dal medesimo eletto generale e dichiarato vicario "imperiale con altri infiniti privilegi e li rilasciò tutte "le conquiste da lui fatte di città, terre e castelli e "per la superbia di tre vescovadi a lui sottoposti fece "inalberare sopra tutte le porte della città un'arme con "tre mitre invece della sua gentilizia, vedendosene anche "alla giornata per la città nella facciata laterale del "Palazzo Pubblico, al Canto alla Croce, nella facciata "dei signori Cicati e altrove se sono state conser-"vate ecc„.

[1] Intende il poeta delle carte rilasciate in suo favore da Carlo di Durazzo, per le quali nel 1381 i Tarlati e gli Ubertini poterono rientrare in città ed esser fatti quasi capi del governo. Vedi Bonincontri, *Annales* in Muratori, *op. cit.* XXI, 39: "Ea tempestate Tarlati "et Ubertini intromissi in civitatem Aretij, qui diu "exulaverant, et freti favore praefectorum Caroli, paene "principes civitatis facti„.

[2] Qui intende il Poeta uno dei due ambasciatori mandati segretamente da Marco a trattare col sire di Coucy di dargli Arezzo. Vedi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit.: "Arretinorum legatos is primum obviam habuit, quorum "alter iureconsultus, vafro ingenio, et consilio cuius "Marcus petramalensis utebatur, una cum collega "Arretij deditionem Duci Andegavensi pollicentur, hi "nanque a Marco uti ea agerent clam premissi sunt "etc„.

[3] *Bibliotheque de l'ecole des Chartes*, Vol XLI, p. 161, La prise d'Arezzo par Enguerrand VII, sire de Coucy, en 1384: "Enguerrand VII, le dernier des membres de "l'illustre maison de Coucy qui ait porté le titre de "*sire de Coucy*, est assurément une des plus grandes "figures de notre histoire nationale pendant la seconde "moitiè du XIV[e] siècle„. Intorno al sire de Coucy vedi anche Pitti, *op. cit.*, p. 41, n. 3: "Questo siri di Cuscì, "luogo della Piccardia, era Enguerrano o Inghiramo "VII, conte di Soissons e di Marle ecc. Gran Botti-"gliere di Francia (En Guerrano in antico, nella Pro-

per danneggiare ei nemici del Duca
e fare a Karlo la speranza vana,
che gente di Toscana non conduca
in suo aiuto, e che promessa facta
dal fiorentino a lui fusse caduca.
E cavalcando alhor col Sir si tracta
per le duo guide per parte di Marco
di torre Arezzo, e già non era macta
cotal impresa ch'era grave incarco
ai comun di Toscana e ai signiori

8. e *om.* Mur.

venza e nella Linguadoca vale Don Guerrano). "Fu "uomo quanto valoroso e prudente, altrettanto modesto, "avendo ricusato la dignità di Conestabile, offertagli "da Carlo VI. Sposò in prime nozze Isabella, figliuola "di Odoardo III, re d'Inghilterra, e dipoi Isabella, fi-"gliuola di Giovanni I, Duca di Lorena". Bruni, *op. cit.* vol. III, p. 64: "Enghiramus quidam Gallus, vir "domi potens et militia clarus". L'Ammirato (*op. cit.*, p. 767) dice che nelle scritture pubbliche è chiamato il Conciaco, barone franzese di grand'autorità tra per lo Stato e per la perizia dell'arte militare. Alla sua venuta, Firenze in principio si sgomenta, poi colla sua saggezza politica rimuove da sè ogni pericolo. In Arezzo invece il Vicario di Carlo e i Guelfi stanno in grande trepidazione e fanno anche temere ai Fiorentini che per una eventuale caduta di quella città in mano del Coucy possa svanire per loro la speranza di impossessarsi un giorno di quello stato aretino. Manda dunque con premurosa frequenza consigli al Vicario e promette il soccorso di tutte le sue milizie nel caso che la città venga attaccata. In questo modo, sotto il pretesto dell'amore per essa, provvede abilmente ai propri interessi (Vedi Durrieu, *op. cit.*, cap. I, ove troviamo citati anche documenti interessanti).

È utile confrontare anche l'Alessi nel sunto a questo capitolo (*ms. cit.*, loc. cit.): ".... Cum Ludovicus "Andegavensis Carolum in regno premeret atque ut he-"truscos conatus quibuspiam cum Florentinis Carolo "faventibus confringeret Anghiramum Conciaci domi-"num, quem de Così vulgo nuncupabant e Gallia in He-"truriam accivit. Is cum delectu gallico italove confestim "in Hetruriam traiecit, ut cum maxime Florentinos ad "defectionem a Carolo alliceret". La *Cronica prima d'Anonimo* in Muratori (nuova edizione), tomo XVIII, parte III, p. 97, ha questa preziosa indicazione: "1384. "Si passò di qua in toscana una compagnia d'uomini, "8 mila, i quali chiesoro il passo su per il nostro [di "Firenze] contado e fu loro dato. Passarono costoro su "per lo nostro; in dieci dì ne furono fuori. Il capitano "di questa compagnia, o vero gente, si facea chiamare "il sire di Così". Quale fosse l'esercito ch'egli conduceva sappiamo dal Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 65, S. Antonino, *op. cit.*, tit. XXII, cap. II, parag. XI e Ammirato, *op. cit.*, loc. cit. Il Durrieu (*op. cit.*, loc. cit., p. 166, nota 13), cita anche una lettera della Repubblica di Firenze a questo proposito, ma è da avvertire, come del resto dice lo stesso Durrieu, che le cifre che ivi si leggono sono forse alquanto esagerate, se si pensa che tal lettera è scritta ad alcune città di Toscana, perchè entrino in lega con Firenze contro il duce francese. Più attendibile di tutti ci sembra quindi l'Alessi (*ms. cit.*, c. 169 v), tanto più che la notizia che egli ci dà è tolta da suoi documenti privati, come avverte la tante volte da noi ripetuta avvertenza che leggesi in capo alla predetta carta del ms.: "Ex documentis antiquis privatis ecc". Leggiamo pertanto nell'Alessi: "Dominus de Coucy in "Arretio. Eodem denique mense, ex Francorum genere "dominus de Coucy in Tusciam exercitum ductavit una "cum Gaspare de Ubaldinis cum sex milibus equitum: "erat itidem in Tuscia dominus Iohannes Azzi cum "equitibus duobus milibus, erat itaque omnis exercitus "pro duce de Angio ex Francorum genere". Nella memoria della presa d'Arezzo da noi pubblicata nel Muratori (nuova edizione), tomo XXIV, parte I, pp. 87 e sgg., leggiamo che il Coucy "venne di Francia per mandato "del re Carlo di Francia e per mandato del duca di "Berrì e del duca di Borgogna, zii del detto re di "Francia, e passò il detto Siri di Costì che aveva ed "ha nome messere Inghiramo Siri di Costì e venne di "Francia con grande compagnia di gente d'arme e con "nobile gente e con molti cavalieri di spron d'oro e "con lui venne il vescovo di Belvagio ecc". Fra i suoi ufficiali si distinguevano, secondo il Dourrieu citato (*op. cit*, p. 165), un cavaliere Giovanni Vitale de Cays e due luogotenenti del sire in Piccardia, Carlo de Hangest, signore di Cateau e di Lusarches e Matteo d'Humières. Il Cays apparteneva a una famiglia provenzale illustre a' tempi di Carlo I, duca d'Angiò, gli altri due nel 1380 servivano in Piccardia sotto gli ordini del Sire. Carlo de Hangest nel 1389 è qualificato ciambellano del re, siniscalco ecc. Matteo d'Humières qualche anno più tardi, nel 1393, torna a Firenze come ambasciatore del re Carlo VI. Tutti e tre negoziarono la cessione d'Arezzo ai Fiorentini per il Coucy. Vedi Muratori (nuova edizione) tomo XXIV, parte I, p. 98.

Quanto all'impresa d'Arezzo, essa conveniva molto al condottiero francese, perchè pensava che cominciando in Toscana, nel nome del Duca d'Angiò, la guerra contro Carlo III, avrebbe reso impossibile che gli alleati toscani mandassero milizie al Durazzese sul vero campo d'azione. Ciò non ostante, i Fiorentini, senza parere, soccorsero Carlo licenziando Giovanni Acuto e mandandolo al Papa, a Roma, con denari, perchè da quello poi fosse mandato per aiuto al Du-

ch'al Duca illustre contesero el varco [1].
61 O quanto grave sono ei tuoi dolori,
Arezzo mio, in te rimbeferati
da' tuo' figlioi con diversi colori!
64 Nemici non fur mai sì disperati
a far tra lor vendetta sì mortale,
ch'essi in mal far non siano più 'ndurati [2].
67 Ei quai moltiplicando male a male
cercano di sechar[e] tuo picciol rivo,
al qual condocto sei per tale e quale,
70 infin che tu sarai in tucto privo
de la tua libertà e sotto il giogo
sarà sommesso tuo popul captivo.
73 Dov'è il roman[o] che disse: io sol m'affogo
nella profonda fossa, che 'nghiottiva
ei suoi romani senza vela o vogo? [3]
76 Ov'è Orazio forte che teniva
con amor grande l'oste degli Etruri,
infin che dietro el ponte se rompiva? [4]
79 Poi non temette gl'impeti obscuri,
ne l'alvo se gittò con l'arme sue
e saldo non temè ne' ferri duri.
82 Per liberar la patria a lor non fue
la morte grave, e i tuoi han sempre cerco
de disfar te e le radice tue!
85 Quanto più penso e quanto più ricerco,
tucti li trovo più accesi in ira
contra di te e seculare e chierco.
88 E mentre che la gente intorno gira
nel teren fiorentin e quel di Siena,

1. contassero el *A B*; impedissero el *D I* — 3. rembeferati *H* — 5. Nemici] Amici *A B* — 6. a] e *E* — 13. sommesso el tuo *A D I P* — 14. Dov'] ov' *B E I* e Mur. è che il *H* - io sen Malfogo *B*; sol mal fogho *A* — 16. o] e *A B D H I P* — 17. l'Horatio *A B D I P* — 19. el] al *H* e Mur.; 'l ponte drieto *A B D I P* — 20. Gl'impeti non temè cavi et obscuri *A D I P*; temette l'onda e i gorghi oscuri Mur. — 21. ne salvo se *E* — 22. salto non temè nè *A B D P*; e saltò non temendo i ferri *I* — 23. Poi liberar la patria alhor *I*; liberar lor patria *A B* a lor] alhor *D* e Mur. — 29. E] Sì *A B P*; Hor *D I*

razzese (Vedi Bruni, *op. cit*, Vol. III p. 60). Questo condottiero finì poi schiavo nella famosa e sanguinosa battaglia di Nicopoli, seguita nella vigilia di san Michele del 1396, nella quale, comandando l'armata ottomana Baiazet, detto Hildris, cioè fulmine, fu disfatta l'armata francese comandata dal duca di Nevêrs e poi tutto l'esercito cristiano (Vedi Sagredo, *Memorie historiche di Monarchi Ottomani*, all'anno 1396).

[1] Vedi Bruni, *op. cit.*, vol. III, p. 66: "Exules enim, "ducibus Saconis filiis, Gallos adeuntes docuerunt ur-"bem illam esse Caroli, adversus quem tanta dimensi "spatia progrediantur: eam vero urbem capere nullum "esse negotium, propterea quod ambitus murorum per-"magnus sit, defensores autem pauci, ob superiores "illius urbis calamitates; se insuper dare ingressum "posse, propterea quod ex factione sua nonnulli ob-"scuri generis homines sint intus, qui nihil aliud "quam adventum eorum praestolentur. Haec audientes "Galli negotium susceperunt ". Vedi Muratori, *Cronica prima d'Anonimo* già citata, loc. cit.: "Passato "il nostro contado, con trattato di Marco da Bib-"biena e degli usciti ghibellini d'Arezzo sì dierono "la terra d'Arezzo a questo Siri di Così ". Il Bonincontri (*Annales* in Muratori *op. cit.*, loc. cit., 45) ci fa sapere che' il Coucy era nel Senese, quando a lui andarono gli ambasciatori sopra detti per parte di Marco.

[2] Della malvagità de' Pietramalesi ebbe in seguito a dolersi colla Repubblica fiorentina anche quello stesso Sire di Coucy che con Marco da Pietramala e suoi seguaci s'era messo d'accordo per entrare in Arezzo (Vedi alla pagina seguente la nota 4).

[3] I annota: "Quinto Curtio romano ".

[4] I annota: "Oratio sol contra Toscana tutta ".

el tuo sterminio per li doi se tira[1].
91 E così praticando cotal mena,
fermarsi i pacti e del partir fe vista,
che tema non s'havessi di tal piena[2].
94 La voglia d'occupar che tanto insista
sollecitava Marco al fornir tosto,
acciò che 'l fatto dal dir non desista[3].
97 Poichè fra loro fu fermato e posto
con pacto, che la terra remanesse
a Marco e a Ghibellin senza altro costo,
100 e che del reggimento provedesse
a lor piacere, e de tucta la terra
il casseretto sol per sè tenesse,
103 per grandeza del Duca, e d'ogni guerra
defender promettia Marco e sua setta,
e con tai pacti l'arco alhor si serra[4].
106 Con suoi consorti Marcho alhor s'affretta,
salvo che quello che menò era fermo,
che d'arco uscisse veloce saetta,

---

1. suo estermnio *E* — 5. fermette i *D* — 11. e] Poi Mur. — 16. tal patto *I* - alhor] ancor *D* — 18. salvo quei che menò che era *I;* quei *B*; quelli *A H*, Mur. *e P*

[1] Si può intendere gli ambasciatori aretini che furono mandati al Coucy da Marco, un de' quali era dottor di leggi, come è detto addietro, in questa medesima *Cronica*, p. 180, nota 2, o anche può intendersi più genericamente Marco e il sire di Coucy. Il Bonincontri (*Annales*, in Muratori, *op. cit.*, loc. cit.), ci fa sapere che il sire di Coucy era nel contado di Siena, quando a lui andarono gli ambasciatori aretini sopra detti per parte di Marco.

[2] "Des engagements reciproques sont pris; les "Pietramala et Coucy ont conclu un traité d'alliance, "et l'on n'attend plus pour agir que le moment favo"rable„ (*Biblioth. de l'ecole des Chartes*, loc. cit.). L'Alessi (*ms. cit.*, c. 168 v.), dice: "Anghiramus his annuens, dum "in florentino senensique agro obambulat, abscessum "dissimulans etc„. Il Bruni (*op. cit.* loc. cit.) ci fa sapere che finse l'esercito francese di andare verso il Cortonese e il Perugino per alla volta del regno di Napoli: "Sed "quo dissimularent, iter continuantes versus cortonen"sem perusinumque agrum, quasi in regnum abirent, "transierunt„.

[3] Il cod. I annota: "Marco Tarlati voleva, cer"cando di pigliare Arezzo, che i fatti corrispondessero "alle parole, qual cosa li trovò in contrario, perchè gli "Albergotti, Camaiani, Bostoli e Catenacci, capi della "parte guelfa e popolo, parteggiarono con Fiorenza, "acordandosi con l'Inghiramo e con Iacomo Caracciolo, "che teneva il cassaretto, quali tutti uniti insieme "fecioro schiava la misera città d'Arezzo del 1384„.

[4] Questi furono il trattato e i patti fra i Tarlati e il sire di Coucy. Vedasi Alessi, *ms. cit.*, loc. cit. "Verum legati ea lege urbem polliciti sunt Andega"vensi Ludovico tradere Marcum, quo Marco ac gi"belline factioni et legibus urbs obtemperaret, arcem "vero Cassari Anghiramus Ludovici nomine cum pre"sidio teneret, factionique eidem Marci auxilio sem"per futuros Andegavenses iure iurando cautum. Ce"terum Marcus ut Iacobum Carracenum ulcisceretur "ea patrabatur etc„. Non è perciò a stupirsi veramente, se poi il Coucy, quando, venduta la misera città, passando colle sue genti per Anghiari, ove si trattenne due notti come ricavasi dal sunto che fa l'Alessi del cap. XIX (vedi più avanti, p. 191, nota 1), si ebbe da Bartolomeo di Pietramala perfidia e tradimento come risulta da una sua lettera indirizzata di lì il 13 novembre ai Fiorentini. Con essa li informa che, mentre alcuni dei suoi andavano a chiedere vettovaglia, erano invitati e condotti nelle case e ivi uccisi barbaramente, e vi prego, dice: "quatenus contra ipsum Bar"tholomeum et gentes suas taliter velitis irruere, quod "aperte videat et cognoscat quod premissa contra nos "perpetrata vobis ad immensam cadunt displicentiam "et cognoscat quod amicitia inter vos et nos extitit "vallata et firmata„. La Signoria di Firenze, com'è naturale, gli rispose che era dolente di questo fatto, ma che da lungo tempo conosceva i Pietramalesi come gente malvagia: "Hi sunt turbatores pacis (vedi Durrieu, "*op. cit.*, loc. cit. pp. 190-191), insidiatores viarum, mer"catorum spoliatores, peregrinorum homicide et infames "latronum principes et fautores. Non ergo„, conclude con mirabile franchezza, "miretur vestra Sublimitas, si "tales fructus ex ipsorum amicitia reportatis„. Le lettere sono tutte e due tratte dall'Arch. di Stato di Firenze, *Signoria*, *Carteggio*, *Missive*, Reg I, *Cancell.* N. 20 c. 39 v. I Tarlati dal canto loro mossero lamento a tutti i principi del giuramento violato dai Francesi e dal Coucy. Vedi su ciò Muratori, *op. cit.*, XVIII, 91: "Tunc Dominus de Cusiaco Gallus cum maxima comi"tiva, qui ibat in subsidium dicti Ducis, cum iam esset "in Thuscia non ivit ulterius. Hyemavit ibi et intravit

109 perchè nel facto non havesse schermo,
e molti degli usciti anchor racolse,
ma non colui che notò questo sermo [1].
112 Quei che li piacque tucti seco volse,
e mandò certi con ferri e con scale,
l'altra brigata a Patrignon [2] rivolse [3].
115 L'intrator franchi chi mei po' su sale
dalla Fornace presso a Porta Buia,
come se tucti havessero hauto ale [4].
118 Le guardie intorno, cantando alleluia,
andavano di guardia provedute,
e tosto poi si diedero alla fuia.
121 Come la Torre e Porta fuor perdute,
da San Chimento con quella tempesta
entrar com' bestie alla caccia ferute.
124 Tutti arcighelfi fuggiro a la costa,
perdendo a poco a poco la lor possa,
infino all' cassaretto non s'arresta [5].

---

2. degli] et gli *D*; con gli *I* - alhor raccolse *DI*; s'accolse Mur. — 7. Gl'intrator franchi su poson le scale *AP*; Gl'intrator franchi et chi *DI*; franchi et chi me' *B* - et chi meglio può *DI* su *om. I* — 9. hauto havesser l'ale *AP* — 11. di guardia] con gente *AP*; tutte d'arme *DI* — 12. fuia] furia *H* — 13. la porta e torre *AP* — 14. da] di *ABDEIP* — 15. com'] quai *DEHI e* Mur. - ferute] ferrate *H* — 16. Tutti] Gli *I* - fuggiano *P*; fuggono *A*; fuggirono *DI* a la costa] alla cresta *ADI*, Mur. *e P* — 18. e fino al casseretto *AP*

" Aretium cum certis pactis factis ab illis de Petramala, " qui eam ei dederunt, sed ruptis pactis, eam vendidit " Florentinis pro sexaginta millibus florenorum, ex quo " illi de Petramala scripserunt omnibus principibus " mundi, quod erat proditor quia fregerat pacta suo " sigillo sigillata ".

[1] Delle mire nascoste di Marco da Pietramala al principato d'Arezzo parla in più luoghi ser Bartolomeo, ma con maggior risentimento se ne addolora e se ne adira in questo cap. XVIII, vv. 1-36; anzi, poichè capisce l'ambizioso disegno del Pietramalese, quando costui fa alleanza col Coucy, sdegnosamente lo abbandona (Vedi anche l'Introduzione a questa *Cronica*, p. XII). Il cronista ghibellino, che, nella sua imparzialità, fino verso la venuta del Coucy, ha chiamato responsabili della rovina della patria i Sessantini, gli Albergotti, i Camaiani, i Bostoli e il Vicario, d'ora innanzi riversa tutta la colpa del disastro sul Pietramalese.

[2] Casale nel Val d'Arno Aretino distante da Arezzo due miglia e mezzo, a maestro, in pianura, antica filiale della Pieve di Galognano, ora di Quarata, fra le due strade provinciali Valdarnese e Casentinese (Vedi Repetti, *op. cit*, IV, 73).

[3] *G* annota: " Introitus et occupatio civitatis " Aretij ". L'esercito del Coucy per non destar sospetto, dal territorio di Siena piegò verso il Cortonese, poi rapidamente si gettò diviso in due colonne sopra Arezzo. Alessi, *ms. cit.*, c. 169 v.: " .... coactusque est illico in " Cortone agro exercitus omnis. Ceterum illinc una cum " Marco domini Petri de Petramala Arretium, agmine " facto, urbe potiti sunt, arce preter cassari, que Caroli " regis presidio tutabatur ". Vedi anche Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., p. 68.

[4] L'Ammirato (*op. cit.*, p. 768) dice che il luogo donde scesero la prima volta in Arezzo fu un luogo detto l'Alboreto. Il Farulli (*op. cit.* p. 82) aggiunge che piantarono l'insegna del re Luigi d'Angiò sopra le mura e, sfondata la porta San Clemente, fu introdotto nella città il valoroso sire de Coucy fra le grida di " Viva il Duca d'Angiò e muoia il re Carlo e i Guelfi ". Bastiano (*ms. cit.*, c. 38 v), dice che a Porta Buia " per " la comodità della fornace, appoggiate le scale, salsero " nelle mura et di poi presa la porta et la torre di S°. " Clemente ecc. ". Che la città fosse presa al grido: " Viva il duca d'Angiò et Misser di Così et moia il re " Karlo e' guelfi! " è confermato pienamente in Muratori (nuova redizione) Tomo XXIV, parte 1, p. 93.

[5] Vedasi la descrizione dell'ingresso in Arezzo di queste genti in Durrieu, *op. cit.*, loc. cit., p. 175. Importanti sono due lettere di Coluccio Salutati (*Epistulae, pars prima*, Firenze 1741, pp. 129, 132), la prima al pontefice Urbano VI, la seconda al re Carlo. Da esse raccogliesi quanto crudelmente le genti del Coucy coi Ghibellini piombarono sulla sventurata città: " Tota itaque " civitas ", scrive il Salutati al Pontefice, " domus, opes, " ecclesiae, viri, mulieres, divina atque humana, proh " dolor!, ferocitati victorum hostium sunt concessa. Illic " factio Ghibellinorum exultat, illic Gallorum fremit " exercitus etc ", e al re Carlo: " et quicquid ibi de praeda " reliquum fuerat, quicquid primam cladem potuit illius " populi vel industria gerere, vel parsimonia congregare " Gallicanus exercitus occupavit ". Ed ivi ci fa anche sapere che i Fiorentini non avevano tralasciato nulla per il bene di quella città: avvertimenti di far buona guardia, soccorso di cinquanta balestrieri che erano loro stati

E poco poi con sua gente grossa
venne el gran Sire, che di nocte corse
del cortonese, d'onde s'era mossa.
Tucta la terra prese senza forse,
salvo che 'l cassaretto ch'era forte
fornito a robba e gente che ricorse[1].
E fece alhora aprir du' vecchie porte,
de fuor armar palazi e far bertesche,

1. con la sua *ADIP* — 4. 'l *om.* *D* — 5. fornito harebbe gente che ricorre *H*; fornito arebbe e MUR. - che ricolse *A*· che vi corse *DI* — 6. aprir allor di *ADEI* - du] le *I* — 8. bertesche] baldesche *ADIP*

richiesti "omnem nostram potentiam, si nos decrevis- "sent requirere, transmissuri „. Ma (ed ecco qui l'arte dell'uomo politico che vuol cuoprire gli intimi segreti della Repubblica agognante al conquisto d'Arezzo) soggiunge, sospettavano gli Aretini che i Fiorentini simulassero pel desiderio di possedere la città: "Iustissimi "profecto Dei iudicium! quod qui pro salute sua de "veris amicis confidere noluerunt in potestate cru- "delium inimicorum cum exitio devenerunt! „. Vedi anche BRUNI, *op. cit.*, vol. III, p. 67 e AMMIRATO, *op. cit.*, loc. cit. Il Bruni poi, sincrono alle cose che narra, nel suo *Commentarius* etc., descrivendo brevemente la presa di Arezzo, parla anche di sè e ci fa sapere che la mattina stessa in cui fu presa Arezzo, fu fatto prigioniero e portato a Quarata, mentre suo padre veniva condotto pure prigioniero a Pietramala (Vedi MURATORI, *op. cit.*, XIX, 917).

La più sicura descrizione della presa d'Arezzo leggesi nei più volte citati *Ricordi* di ser Simo d'Ubertino, in PASQUI, *op. cit.*, p. 91, e merita perciò di esser quì riportata per disteso: "1384. Memoria che mercoledì "notte apresso al dì di 28 de settembre anni mille "CCCLXXXIIII°, venente el giovedì, el dì di sant'A- "gnelo, entrò in Arezzo Marcho da Petramala e i "suoi consorti colla gente del Sire di Chosì, et in- "traro per ischale da la porta di Santo Chimento "al cantone che va a la Fonte Pozzuolo e sciesero de le "mura dentro et ispezzaro la porta et ancho ischalaro "in quella ora a la torre che si chiama a l'Alboreto, "ch'è tra la porta di Santo Lorentino et la porta Buia, "et il giovedì venente ebbero tutta la terra et il chas- "sero grande, salvo che la torre del podestà; e quelli "cittadini guelfi ch'erano nel cassero fuggiti, quando "viddero che chonvenia lassare il cassero, afocaro tutte "le case che v'erano, salvo el palagio del Comune e "quello del Capitano e i servi tutto l'avanzo afocaro, e "quelli de la compagnia ebbero tutta la robba di guelfi "et ghibellini, et presero guelfi et ghibellini per fare "rimedire, salvo lassaro puoi tutti i ghibellini ecc. „. In questa descrizione Simo dice che fu preso anche il cassero, ma per cassero egli intende non la rocca, sibbene quella che in altro luogo di questa *Cronica* ser Bartolomeo fa chiamare dal vecchio simboleggiante Arezzo "la corona che stata sempre m'è così molesta „ (vedi addietro, p. 38 nota 5 e p. 111, nota 6); l'insieme cioè delle mura e fortezze e palazzi che cingevano il poggio di San Donato (vedi BURALI, *op. cit.*, p. 4), tanto è vero che egli rammenta nel Cassero grande la torre del podestà, il palagio del Comune e quello del Capitano. Si confronti anche la nota 3, a p. 116 di questa *Cronica*. Ivi il Sercambi pure rammenta il palagio del podestà come una fortezza d'Arezzo fuori della rocca: ".... e i "ghibellini rubando e ardendo i guelfi e prendendo le "fortezze d'Arezzo, cioè lo castello del Vescovo, lo pa- "lagio del Potestà e tagliando il muro che andava alla "rocca e aparecchiandosi combactere la roccha d'A- "rezzo ecc. „. Anche il seguito del racconto di Simo predetto ci mostra che egli distingue bene il cassero e la rocca o casseretto, poichè soggiunge: "Da puoi quella "compagnia de franceschi e taliani fuoro istati nella "terra, non potendo avere il cassaretto ecc „. A proposito di questa cinta di palazzi e fortezze attorno al poggio di San Donato è notevole che in seguito, quando i Fiorentini ebbero comprato dal Coucy la città d'Arezzo, la fecero afforzare, essendo strategicamente molto opportuna, perchè ritardava, in caso di occupazione della città, l'assalto alla rocca. Vedasi una lettera de' Fiorentini al Papa in data 20 settembre 1395: "Quot quantisque peri- "culis nos et totam Tusciam involuerit civitas aretina, "Sanctissime atque beatissime in christo pater et do- "mine, tempore quo Scismaticorum potentia, duce domi- "no de Conciaco, locum illum opera favoreque gibelline "factionis invasit nimis oportet, qui statum ecclesie sal- "vum volunt, quique salutem patrie diligunt reminisci. "Cui rei cum nostri populi vires et potentia nullate- "nus defuissent, maximis nostris sumptibus, ingentique "pecuniarum profluvio pestem illam eicimus, ex tunc "voluntate civium quos illa leserant atque terruerant, "illius civitatis dominium obtinemus. Pro cuius con- "servatione et ne simile possit periculum in posterum "evenire, inter civitatem et arcem presidium fecimus "communiri, ne de facili, sicuti tunc fuit, vi vel fraude "civitate potiti, sic expedite possent ad arcem accedere, "sed prius haberent illud insuperabile presidium expu- "gnare „ (ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Signoria, Carteggio, Missive*, reg. 22, c. 158).

[1] Mentre i cittadini combattevano alle mura, ecco da un'altra parte, "refracta a proditoribus porta, hostes "maiori agmine irruperunt. Ad eam quoque portam "concursum est ab Aretinis et proelia multis simul locis "eodem tempore committuntur. Tandem, maioribus "hostium copiis, continuo invadentibus, vicatim prope "expugnata urbs ad primam lucem capitur tota, praeter "arcem „ (Vedi BRUNI, *Hist. flor.*, Vol. III, p. 66). Sappiamo da Sant'Antonino (*op. cit.*, tit. XXII, cap. II, § XI), che la rocca resistè per ben quaranta giorni. Vi si rifugiarono, quando Arezzo fu presa, tutti i Guelfi che poterono. Vedi *Cronica prima d'Anonimo*, loc. cit.: "Tutti

sempre tenendo a tucti real corte [1].
Di sue brigate italiche e francesche
facia badaluccar da ogni parte
con le brigate che fore uscian fresche.
Tucti mostravan ben figliuoi di Marte
de la brigata sua, ma non uscieno
al facto amaestrati di sua arte.
Tucta la robba per sè si voliano
dei miserelli Artin, di quello avanzo
che con fatica assai rifacto haviano [2].

3. ma] per *E* — 4. le brigate fuor ch'usciano *A P*; le *om.* *B* — 6. ma] che *E* - riusciamo *A B D I P* — 9. de' miseri Aretin *I* — 10. rifacta *A B D E I P*

"i guelfi che poterono fuggirono nel Cassero d'Arezzo, "il quale si tenea per lo re Carlo e così s'afforzò e tennesi„, e Bastiano (*ms. cit.*, loc. cit.): "... rotti li altri "Ghelfi in poco di un'hora essendone fuggiti da ottanta "nel cassaretto, ecc„. Ser Naddo da Montecatini, (*op. cit.*, loc. cit., p. 69), dice: "ma non ebbono così tosto la cittadella, perchè il castellano del cassero messe nel cassero "tutta la gente buona che gli parve e la vettovaglia, che "era nella detta cittadella, e valentemente s'è aiutato e "s'aiuta„. Le condizioni del Caracciolo nella fortezza erano assai tristi, dibattendosi egli fra difficoltà d'ogni genere: gli assalti che continuamente doveva sostenere dalle truppe francesi e i mezzi di difesa assai scarsi oltre la penuria dei viveri l'avevano abbattuto. Nei *Documenti di Storia Italiana*, VI, 455 leggiamo: "oggi, "a dì 20 di ottobre 1384, vennono d'Arezzo a' nostri "signori lettere e ulivo come nostra giente è entrata "nella rocca, Balestri Gienovesi e vettuaglia a onore "di dio; e' francilioni„ (dispregiativo di francesi) "si "sono ristretti insieme, in però che la nostra giente "trapela loro addosso tutto giorno„. Ser Naddo (*op. cit.*, loc cit.) assegna a questo avvenimento la data del 19 e aggiunge che nel cassero si era già posta l'insegna del Comune, il che fa credere che la cessione della rocca fatta dal Caracciolo fosse già seguita, nonostante che l'atto non si stipulasse prima del 27 (Vedi *Capitoli del Comune di Firenze* I, VII, 1). Questa cessione per parte del Vicario del Re fu una vera e propria rinunzia del dominio, ma fu onesta, perchè egli considerando di non poter salvare il cassero, piuttosto che abbandonarlo con disonore della Real Maestà e dei suoi servitori e di tutta Toscana, stimò meglio affidarlo al comune di Firenze che colla sua virile potenza e alto consiglio avrebbe mandato in perdizione e cacciato da quell'assedio i Pietramalesi ribelli e il signor di Coucy. Certo questa resistenza fino all'estremo fa onore al Vicario di Carlo: in lode poi degli Aretini che stettero saldi fino all'ultimo nella rocca tenuta da Iacopo Caracciolo, può vedersi Sozomeno, *op. cit.*, in Muratori, *op. cit.*, XVI, 1127: "... crebraque per "singulos dies proelia ante arcem ipsam incredibili certamine committebantur, ut amarent etiam Galli eorum "qui obsidebantur virtutem. Iuventus autem Aretina "obsessa tanto belli gerendi studio flagrabat, ut unica "sibi voluptas foret manus conferre. Tres menses circum "arcem Galli occupati ecc.„. I Fiorentini da ultimo, quando ebbero conchiuso la pratica per la compra d'Arezzo dal Coucy, mandarono a dire al Caracciolo che resisteva nella rocca, che riflettesse bene, perchè, se la Repubblica lo avesse abbandonato, sarebbe stato perduto. Voleva anche lui guadagnare denari? Cedesse la fortezza ai Fiorentini, che erano del resto buoni amici del re Carlo. Il Caracciolo dunque firmò il trattato di resa ai Fiorentini, e il 4 di gennaio di quell'anno 1384 venne in Firenze con molta compagnia d'uomini a cavallo (Vedi *Documenti di Storia Italiana* loc. cit., p. 458: "Oggi a dì IIII di giennaio venne in Firenze alle XXIIII ore "di dì il Castellano che era in Arezzo per lo re Carlo "di Napoli co' molta compagnia d'uomini da cavallo„. In tal modo fu presa dai Fiorentini la rocca d'Arezzo, che era molto più difficile a prendersi della città. Mentre adunque i Francesi presero prima la città e si travagliarono poi più mesi attorno al cassero, senza poterlo espugnare, i Fiorentini ebbero prima per patto il cassero (27 ottobre) e poi la città (4 novembre). Vedi Muratori, nuova edizione, tomo XXIV, parte I, pp. 93-95. Parve meglio all'accorto senno de' Fiorentini aver prima il cassero, sia perchè speravano che così avrebbero poi ottenuto migliori patti col Coucy nella cessione della città, sia anche perchè, presa che essi avessero per patto la città senza avere in loro mani il cassero, avrebbe potuto il Caracciolo non volerla dare. Così appunto leggesi nel *Libro delle consulte*, reg. 25, sotto il 18 del mese di ottobre (Archivio di Stato di Firenze): "domini priores concorditer consuluerunt, dicente Nicho"lao Nicholai pro toto officio: quod utilius est prius "capi arcem Aretij, quam civitatem, quia, hoc facto, me"liora pacta sperant cum Domino de Conciaco. Et hoc "consulunt, quia, post habitam civitatem, vicarius re"gius nollet eam dedere. Et si ipsi essent Decem de Balia, "hoc facerent et non aliud„ (Vedi anche intorno a ciò *Annales Bonincontri* in Muratori, *op. cit.*, loc. cit., 45).

[1] Vedi Bastiano, *ms. cit.*, loc. cit.: "... et en"trato drento con tutto l'esercito in Arezzo, hebbe tutta "la città, fuor che 'l casseretto, a 29 di settembre, il "giovedì, il quale nel principio cominciò a far aprire "le porti che per costume stavano serrate trattando "ogni cosa con humanità„.

[2] Leggasi nel *ms.* 9 della Biblioteca della Fraternita d'Arezzo, c. 144, un racconto del saccheggio dato ad Arezzo dalle genti del Coucy nel 1384 e il rubamento del busto d'argento con la testa di san Donato e come tal reliquia fu poi ritrovata e donata alla

145 Chi havia cena non havia da pranzo,
e se non quei che prima altrui robaro,
nullo poteva dir: per robba danzo.
148 E da più parti far cave cercaro
el Sir e Marco che poco montava,
perchè quei dentro facevan riparo.
151 Era mandato ciascun alla cava,
e come se temesse havere scorno,
ciascuno al facto poco lavorava [1].
154 Già facto havea il sol duo volte intorno
per tucti 'segni suo solare corso
e trapassato il Pesce e Capricorno,
157 poscia che 'l dolce padre ebbe tal morso,
che non morì, ma non ne guarì mai,
sì lacerato fu suo vechio dorso.
160 Poco da prima che dei tristi lai
Progne cantando sua memoria faccia,
havesti, padre, ei tuoi secondi guai.
163 Verso la festa di colui che scaccia
el nemico crudel da l'alme degne,
e che Mercurio di venir s'avaccia,
166 le verde fronde monstravan l'insegne
del fructo loro, com'è bianco o nero,
e poco poi disfatto se costregne [2].
169 Milletrecento ottantaquattro intero
era venuto, e presso il mese octavo;
hor poi, lector, se voi, notar il vero,
172 perchè mei dichiarar più non mi gravo,
sì smisurata pena mi cordoglia,
che di sudore e lacrime mi lavo,
175 vedendo secondar cotanta doglia

---

3. nissun *I*; nulla potea Mur. - io danzo *I* — 4. parti] luoghi *A P*; et in più luoghi cave far *D*; et in più parte fuor cave I; cave far *AD* — 5. che] ma *DI* — 8. scorno] scherno *A* — 11. i segni el suo *ADIP*; i segni suoi *E*; suoi solare il corso *B* — 12. e il Capricorno *I* — 15. ne] e' *I* — 16. prima] poi *ABDIP* — 17. sua *om.* *B* — 18. ei *om.* *B* — 20. da] de *ABDEIP e* Mur. — 23. o] e *ABHIP* — 26. presso] passo *H*; e presso] apresso *B* — 27. poi] più *H* - si voi, lettore *B* — 28. mei] mio *ADP*; perchè più dichiarar mei non *H* - m'aggravo *D* — 31. cotanta] con tanta *ADI*

misera città dalla Repubblica fiorentina. Vi sono anche indicati i documenti autentici da' quali è tolta la notizia di questo fatto. Il ladro prese la strada verso la Romagna e vendè la testa sopradetta a Forlì, a Sinibaldo Ordelaffi, signore di quella città. Morto lui, passò coll'altra eredità ai nipoti, da' quali poi la ricuperò Firenze che la restituì ad Arezzo nel marzo del 1386, accompagnando il dono con una forbitissima lettera in latino di Coluccio Salutati. L'atto di Firenze che ricupera e restituisce con materna sollecitudine la testa di san Donato al popolo aretino e l'epistola con cui l'accompagna sono documenti della più sottile e raffinata politica. L'atto è così eloquente, che non richiede illustrazioni. Nella lettera non una sillaba che riveli neppur da lontano il padrone che parla al servo. Quanto è avvenuto nel governo della Repubblica aretina non è in gran parte frutto della cupidigia di Firenze, ma è disposizione della infinita bontà di Dio, che si è servito del popolo fiorentino per togliere Arezzo dall'inferno delle discordie.

[1] La vera ragione per cui, come dice qui il poeta, ciascuno poco lavorava è questa, che i soldati componenti la guarnigione erano all'incirca 109, mentre ciascuna notte ne erano necessari almeno 136 " pro custodiis " et reparationibus cavarum „. Vedasi per questo, i *Capitoli del Comune di Firenze*, I, VII, 16: " nos sumus LXXIX " page et vos cum familia vestra et Anfrione de Opizis " estis fere triginta qui sumus in summa centum no- " vem vel circa „.

[2] Qui parla della data dell'ingresso del Coucy

al dolce padre mio che per la prima
apena havia reliquie de sua spoglia.
178 Io non porria contar nè fare stima
dell'infortunio suo tanto diverso,
nè ben ritrarlo con questa mia rima.
181 E temo anchora che non muti verso,
sì vegho la brigata al vincer lenta,
e chi veste di bianco e chi di perso.
184 Temo che di promissa non si penta
el sire di Conciacho, perchè vede
non vencer quella che tenia per venta[1],

1. al] il *B D I*, Mur. — 2. reliquia *E* — 3. potia *B* - nè] e *P*; contar nè] contra me *H e* Mur. — 4. suo] mio *A B H P* — 5. ben] men *B P* — 7. a viver *A B D H I P* — 10. el gran Sir *A*; il Sire illustre, perchè chiaro vede *D I*; perchè si vede *E* — 11. non venir *B*

in Arezzo, che fu secondo le testimonianze di molti storici e cronisti la notte fra il 28 e il 29 settembre, vigilia di san Michele. Vedi Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., Durrieu, in *op. cit.*, loc. cit., p. 175 e *Documenti di Storia Italiana* vol. VI, p. 454, ove chiaramente è detto: "Oggi a dì 29 di settembre„ (e infatti la città fu presa all'alba del 29) "entrò in Arezzo Marco "di messer Piero da Pietramala, etc. „.

[1] Il sire di Coucy, astretto com'era dalle armi, ripetè ai Florentini l'offerta d'Arezzo che già aveva fatto ai Senesi, ma però da vero mercante aumentò il prezzo della sua merce, riconoscendo il vivo desiderio o bisogno che fosse dei compratori. Una proposta simile questi non se la fecero ripetere due volte: immediatamente elessero come sindaci e procuratori Rinaldo Gianfigliazzi e Andrea di Niccolò Betti Minerbetti, messer Giovanni di Ruggero de' Ricci valente dottore di legge ed un notaio, ser Francesco di ser Lando Fortini. Andati al Sire fecero la compra della città, delle sue terre, castelli e case e terreni e del suo territorio ecc., dei diritti e privilegi ecc. (Vedi Guccio Benvenuti de' Nobili già da noi pubblicato in questa ristampa muratoriana, tomo XXIV, parte 1, p. 88). Matteo de Humeris, Carlo de Angesto e Vitale Kays, cavalieri scelti commissari dai Francesi discutono coi rappresentanti della Repubblica i patti da inserirsi nel trattato. È notevole il contegno del Coucy in questo trattato: egli volle che tal vendita si facesse per modo, ch'egli in vece ed in nome dello Re di Francia donava liberamente al comune di Firenze la città d'Arezzo senza alcuno prezzo, o dono o guiderdone etc., ed i 40,000 fiorini che Firenze gli pagava li riceveva come prestito da restituirsi, quando gli facesse comodo (Vedi Stefani, *op. cit.*, loc. cit., p. 52). Invano cercarono di guastare ogni accordo Marco da Pietramala e Giovanni d'Azzo e Guasparre degli Ubaldini: la compra fu fatta e venne ad effetto la intenzione del comune di Firenze. E tutto questo si potè fare di volontà del Vicario del Re Carlo col quale si era già d'accordo sulla cessione del cassero, come si è già detto (Vedi addietro, in questa stessa *Cronica*, p. 185, nota 1).

Il 10 di novembre fu dalla Repubblica fatto il pagamento dei 40.000 fiorini al Coucy, per cui fin da quel giorno Arezzo fu dei Fiorentini.

L'Alessi (*ms. cit.*, c. 181 v), considera la sua patria già caduta fino dal 12: "Eodem hoc maledicto anno, "Novembris mense, die XII, Florentini Arretij urbe "potiti sunt, pecunia ingenti Gallis exhibita „. I Fiorentini entrarono poi in Arezzo colle loro genti d'arme il 17 dello stesso mese, come raccogliesi da diverse testimonianze, ma specialmente da questa lettera colla quale pieni di esultanza annunziano il lieto evento ai loro rivali, i Senesi, quasi per far loro dispetto. I Dieci di Balìa scrivono dunque ai Senesi: "Fratres Karissimi, "Vobis ad gaudium nuntiamus quod heri Gentes nostri "Comunis intraverunt pacifice Civitatem Aretij. Quam "cum arce et territorio ipsius habemus sub dominio "nostri comunis. Dat. Florentie die XVIII novembris "1384 „ (*Lettere al Concistoro*, Archivio di Stato di Siena). Essendo tanto tempo che i Fiorentini desideravano acquistare Arezzo, immensa fu la gioia d'aver finalmente conseguito lo scopo. Leggasi in ser Naddo da Montecatini questo vivacissimo racconto del lieto avvenimento (*op. cit.*, loc. cit., p. 73): "In nomine patris "et filii et spiritus sancti amen. Nota che a' dì 18 di "novembre il dì di San Friano nel 1384, poco innanzi "terza suonarono le campane del palazzo de' Signori "Priori ad allegrezza e vittoria ed a parlamento; ed i "signori Priori ed i loro Collegi ed i Dieci della Balia "vennero giuso in su la ringhiera del palagio de' Signori "Priori e quine si lesse la lettera mandata alli Signori "Priori per Messer Iohanni degli Obizi, Capitano della "guerra del Comune di Firenze, come a dì 17 del detto "mese di novembre per lo detto Comune era entrata in "Arezzo con molta gente di soldati, e gli altri soldati "avevano lasciati di fuora etc. „. In Firenze si fecero meravigliose feste per questo avvenimento "tre belle ed orrevoli brigate di armeggiatori „. Il 20 poi "grande, bella "ed orrevole processione „ e messa in Santa Reparata. Vedi Ser Naddo citato, loc. cit. Anche la ***Cronica prima d'Anonimo*** loc. cit., p. 97 concorda: "A dì 18 di novem-"bre. Venne l'ulivo, come il Sir di Così era uscito d'A-"rezzo con tutte le sue genti, e che era contradio al co-"mune di Firenze. Fecesi grande festa e falò. Armeggia-"rono per tutta la terra tre brigate. La prima che com-"parì fu quella del figliuolo di Michele di Vanni. La "seconda fu quella degli Alberti, tutti vestiti di drappo "e cavalli covertati. La terza fu quella degli Albizi, orre-

187 e perch'anchor Fiorenza lui richiede,
e sempre 'ntorno sua potenza aduna,
sì el da viver poco a lui accede [1].
190 Perchè non credo passi un'altra luna,
che sua viltà a tutti fia palese,
e che la pietra d'or si farà bruna,
193 e non varrà l'aiuto del senese,
che di parole fa larghe promesse
e del denar non è però cortese [2].
196 Delle tue novità che son sì spesse,
sì disperate, furïose e crude,
che tracto t'hanno le penne rimesse,
199 vegho ciascun dei tuoi che se rinchiude,
caro mio genitor, per farti aiuto,
in facti et in ben[e] dir la lingua chiude.
202 Non so s'a questo si sarà compiuto

2. 'ntorno] in eterno *B* — 3. sì che da *ABDEHI*, Mur. *e P* - poco gli concede *DI*; a lui s'ociede *A*; a lui concede *P* — 5. a] de *AB* che la viltà di tutti sia *DIP* — 6. si faccia *I*; sia fatta *D* — 7. verrà *E* — 8. fan *A* — 10. tue] sue *D* - son] non *DI* — 11. e *om.* *H* — 12. t'] e' *H* - penne] pene *H* - rimesse] maestre *A* — 13. se ne schiude *AB*; se n'esclude *DI* — 14. per lo tuo aiuto *DI* farti] darti *ABP* — 15. benedir *DI*

"voli oltra misura. Po' sonò a parlamento, e lessonsi "le lettere a tutto il popolo, ch'era di tornio. A dì 19 "di novembre andò un bando, come ciascuno andasse "a udire la messa della Santa Pace in Santa Liperata; e "così s'andò „.

[1] Entrato il Coucy in Arezzo, Firenze si agita, perchè vede compromessa la sua speranza di possedere quella città, arma 700 lance, manda al Papa e al re di Napoli le lettere delle quali abbiamo fatto memoria (vedi addietro, p. 184, nota 5), per chiedere anche a loro aiuto. Si radunano a Firenze rappresentanti di Perugia, di Pisa e di Lucca per una lega del bene pubblico, che vien conchiusa il 21 ottobre: ciascuno si obbliga a fornire 800 lance e cavalli; queste genti tutte insieme riunite marceranno sotto una sola bandiera bleu portante il motto: "Pax„ in lettere d'oro (vedi Ammirato, *op. cit.*, p. 768). Promettono aiuto anche i Bolognesi e i Fiorentini propongono di riunire 2000 lance. Alla testa di questo esercito Giovanni degli Obizi viene davanti ad Arezzo, essendo Filippo di Messer Alamanno Cavicciolì commissario di campo. Il Coucy è preso in tal modo in mezzo fra i Fiorentini alle spalle e il Caracciolo che offende dal cassero: un poco si sostiene, ma poi è costretto ad arrendersi.

Scrive ser Naddo da Montecatini, (*op. cit.*, loc. cit., p. 69): "Il comune di Firenze chiamò in suo capitano "Messer Iohanni di messer Alamanno degli Obizi ed "anche tenne a suo soldo messer Ioanni Acuto, ed hae "condotto e conduce gran gente a cavallo, ed hae il "detto comune di Firenze fatta l'impresa de' fatti d'A- "rezzo, di far suo potere che Arezzo non rimanga nelle "mani del detto sire di Coucy, nè di Marco „. Sappiamo inoltre dallo stesso che il 3 d'ottobre 1384 nel consiglio del popolo, e il 4 del detto mese nel consiglio del comune di Firenze si deliberò che si chiamassero dieci cittadini col nome di Dieci della balìa, che avessero balìa intorno alla detta guerra di poter far ciò che volessero, secondo le balie in simili casi per addietro date. E più chiaramente specificando le forze che la Repubblica aveva radunato, ci fa sapere che erano oltre 2000 lance e conchiude: "ed aveva tanta gente fra di "sè e di sue amistà, che Arezzo conveniva venire alle "mani del Comune, perocchè la gente che vi era non vi "poteva stare per la necessità del vivere „ (p. 74). Quel poco di vettovaglie che, come dice qui ser Bartolomeo, giungevano al Sire erano inviate dai Senesi per invidia e dispetto dei Fiorentini, a' quali ormai vedevano che sarebbe toccato il possesso d'Arezzo. Ser Naddo sopra detto (*op. cit.*, loc. cit., p. 70), nota a questo proposito: "Credo che in ultimo se ne pentirà il Senese „. Vedi anche Stefani, *op. cit.*, rub. 963.

[2] Sigismondo Tizio, *Hist. Senens.*, III, 643, *ms.* della Bibliot. Comunale di Siena, riporta questi versi 193 e 194 e fa loro seguire le tre terzine che noi poniamo nel Cap. XIX colla notula: "In sequenti autem capitulo "ita [Gorellus] est locutus „. Secondo l'Alessi queste terzine facevano parte della fine del Cap. XVIII. Infatti egli termina il sunto del Cap. predetto così (c. 168 r): "Fide prorsus irrita et a Florentinis allectus [Dux Con- "ciaci] premio, qui continue milites conflabant, Arreti- "um hisdem tradidit; Senensium verba qui aurum verbis "pollicebantur neglectui faciens, cum Florentinis adhe- "sit, acceptisque ab iis aureorum LX milia cum omni "exercitu facessit in Galliam, pluribus pollicitationibus "et alacri vultu ac mellifluis verbis Marcum cum omni "familia eo ex naufragio educens „. Insieme coi Fiorentini anche i Senesi aspiravano all'acquisto d'Arezzo. Or mentre quelli facevano di tutto per impedire che giungessero vettovaglie e foraggiamenti all'esercito del Coucy, questi invece ne facevano giungere, ma non valse questo aiuto perchè Arezzo venne in ultimo nelle mani dei Fiorentini (Stefani, *op. cit.*, rub. 963, e Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., p. 71). Avendo il Coucy offerto la città sopra ricordata ai Senesi per i soli 20.000

el corso anchor de tuo tristo cometa
o se 'l mal tuo sarà a Dio spiaciuto.
205 Credo el non, e qui sarò profeta,
per quel ch'io veggo per li eterni segni,
ch'anchor verrai, Arezzo, a maggio pieta.
208 Per gli animi che son d'invidia pregni,
chi vole e chi non vole e chi si scosta
e chi per trasaper fa vani ordegni.
211 Novo accidente fa mutar proposta
e nuova mutation fa nuovo caso,
sicome vol fortuna ch'è nascosta.
214 Contra la qual le muse di Parnaso
non pon remuover suo iudicio occulto,
nè chi gustò de l'acque di quel vaso.
217 Venne una voce come era sepulto
el Duca illustrissimo signiore,
el qual di gente havia sì gran tomulto
220 con smisurato e potente valore
lungamente tenuto contra Karlo,
per torli il regno e 'l coronato honore.
223 E per potere in tucto consumarlo
el sire e sua brigata havia condocto,
perchè nessun toscan poss'aiutarlo [1].

. . . .

1. di tua trista *A B I*, Mur. *e P* — 2. a Dio sarà *H* — 3. Credo mi el Mur. - el non] di no *A B D I P* — 4. veggio e per *D I* li estremi *E H*, Mur. — 5. maggior *A B D E H I*, Mur. *e P* — 6. gli anni *H* — 8. per trapassar *A B D I*, Mur. *e P* — 12. lo quale *H* — 13. non per rimover *E* — 14. acqua *A E* — 16. signiore] d'Angiore *D I* — 18. con sì smisurato *H* — 21. poterlo *D* — 23. toscan] Troian *H*; *B D I aggiungono il verso*: "*e qui finio e qui vi campai sotto*"; *E e* Mur.: "*e qui finì e qui vi cascai sotto*". *E poi ha questa terzina aggiunta posteriormente dall'amanuense*: "*Se pratico non sei di tale scritto - proverai nel tuo cor doglia e dolore - d'Arezzo nel sentir il volgo afflitto*".

fiorini d'oro che al suo venire aveva loro richiesto, i Riformatori di Siena a cagione delle divisioni dei cittadini e delle sedizioni che perciò spesse volte nascevano, tenendo più conto dell'interesse proprio che dell'util comune, "per poter attendere con quei denari a "soldar gente per distruggere la novità" non accettarono tal proposta. Malevoti, Parte II, pp. 151[a] e 152[a]). I Fiorentini pagarono poi tale acquisto più che il doppio per varie ragioni (Vedasi Stefani, *op. cit.*, rub. 965).

Firenze aveva siffattamente cinto d'armi Arezzo che, nonostante l'aiuto de' Senesi, se non si fosse addivenuti all'accordo col Concy di averla per denaro, bisognava si arrendesse, "perocchè la gente che vi era "non vi poteva stare per la necessità del vivere" (Vedi Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, p. 74).

[1] Intorno a questo fatto abbiamo molte testimonianze, tutte concordanti in generale, come Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc cit., p. 70, Bruni, *op. cit.*, vol. III. pp. 68-70, Ammirato, *op. cit.* p. 768, Dati, pp. 23 e sgg., e finalmente Alessi, *ms. cit.*, c. 168 v. Più importante è Ser Naddo contemporaneo: ecco ciò ch'egli dice: "E nota che ben grande e rilevata novella è quella che "dichiaro, e certo fu data in Firenze che a dì 20 ottobre "1384 alle 22 ore, la vigilia di San Matteo Evangelista, "il Duca d'Angiò passò di questa vita, come fu piacere "di Dio, e morì nella Terra di Bari. Dio per sua pietà "abbia misericordia della sua anima, e di tutti i pas"sati di questa misera vita. Veramente si spera, che "la morte di detto Duca getterà gran pace sulle parti "di quà, perocchè si crede che gli altri suoi fratelli ed "amici rimasti non siano per seguire l'impresa che il "detto Duca aveva presa di acquistare il reame di Pu"glia etc.". L'annunzio della morte del Duca venne a Firenze la stessa notte della presa d'Arezzo ed è notevole la risposta salace che la Repubblica fiorentina dette agli ambasciatori francesi che recavano l'annunzio della presa d'Arezzo per parte del Coucy, il quale completamente all'oscuro della tempesta che gli si addensava sul capo e della morte del suo signore, quasi ogni cosa avesse compiuto colla massima correttezza, dava tale annunzio con una astuzia unica, fingendo di non avere alcun dubbio che questa sua vittoria riuscisse gradita a loro, come amici e partigiani di Lodovico d'Angiò: ".... significantibus per ironiam Gallis, quasi laeta et "prospera, se Aretium cepisse, responsum est a Floren"tinis eodem figmento non tam gaudere se pro Aretio "capto, quam dolere pro Andegavensis morte etc."

CAPITOLO XIX.

. . . .
. . . .

1 El Sire, ch'era di moneta ingordo,
di Siena non curava le proferte,
che 'ntender le potea chi non è sordo;
4 perch'eran generali e non sì certe,
comm'eran di Fiorenza, che con l'oro,
non di parole, li facieno offerte.
7 Così fermò el mercato el Sir con loro
et ricevè fiorin sexanta milia
con la brigata di suo concistoro [1].
. . . .
. . . .

(Bruni, *op. cit.*, Vol. III, p. 68). Vedi anche il *Chronicon estense* (Muratori, *op. cit.*, XV, 508) e Raynaldus, in *Annales Eccles.*, an. 1384, nonchè addietro, in questa stessa *Cronica*, a p. 189, nota 2, come termini questo capitolo XVIII nel sunto che ne fa l'Alessi tante volte citato.

Ecco ora nella sua integrità la lettera che i Fiorentini con sottile ironia scrivono al Coucy per annunziargli la morte di Carlo d'Angiò: "Domino de Conciaco, Illustris et metuende Domine et amice Karissime. De cunctis vestris successibus qui et honorem vestrum concernerent et ad tranquillitatem Italiae pertinerent, certissime teneatis nos totis affectibus consentiri. Ceterum noverit Excellentia vestra illustrissimum principem, quondam dominum ducem Andegavensem, in civitate Barensi, die xx mensis preteriti, morbo subito humoreque gutturis decessisse, et comitem Gebennensem atque plures eiusdem domini proceres iam attigisse Venetias et in Franciam remeare. Que, tanquam regie progeniei regalium Francie devotissimi servitores, vobis ingenti doloris aculeo nuntiamus. Nec sit quod de hoc dubitationem aliquam faciatis. Scimus etenim et ordinem mortis et pro magna parte seriem testamenti. Debemus tamen in omnibus que Gubernatoris illius arbitrio disponuntur, licet secundum carnem et hos sensus corporeos nos afficiant, consolari. Datum Florentie, die IV octobris, viii indictione 1384 (Archivio di Stato di Firenze, *Signoria*, *Carteggio*, *Missive*, XX, c. 24). Tal lettera è anche riportata dal Durrieu, *op. cit.*, loc. cit., pp. 177-178.

Il Sire di Coucy avendo ricevuto una staffetta di Puglia che gli annunziava tal morte (vedi Bastiano, *ms. cit.*, c. 39 r), convintosi che purtroppo la notizia è vera e che egli è ormai rimasto solo in Italia fra tanti nemici, si persuade a tornare in Francia. La notizia della morte del duca d'Angiò giunse ai 2 di ottobre, vedi la *Cronica prima d'Anonimo* già citata in *op. cit.*, loc. cit.: "Ci vennoro novelle da Napoli, da re Carlo, come egli era morto il Duca, fratello del re di Francia, ch'era re. A dì ij d'ottobre ci fu questa novella di vero e di chiaro „. Allora dunque tolse il campo da Arezzo. Simo di Ubertino seguitando il suo *Ricordo* del 1384 sopra citato (vedi addietro, p. 184, nota 5) narra: "Da puoi quella compagnia de' franceschi e taliani fuoro istati nella terra, non potendo avere il cassaretto, el Sire de Chosi recevette dal Chomune di Fiorenza (quaranta) migliara di fiorini e diede a loro la terra; et uscio con tutta la sua gente d'Arezzo mercordì, dì 16 di novembre; et giovedì dì 17 di novembre intrò la gente del Chomune di Firenze in Arezzo et ebbero tutta la terra libera e 'l cassaro; e quel dì usciron del casseretto tutti quelli cittadini guelfi che v'erano, e robbaro tutte le case du che stavano i ghibellini, e parte ne presero per farli remedire se non fusse che 'l capitano di la gente del Chomune de Fiorenza, che fu messer Giovanni degli Obezi de Luccha, e citadini de Fiorenza, che li fecero lassare che erano per ambasciadori del Chomune de Fiorenza „.

[1] Questo brano del cap. XIX è tolto da Sigismondo Tizio, *ms. cit.*, loc. cit. L'Alessi nel *ms.* tante volte citato, cc. 168 v. e 167 r., fa pure il sunto di questo capitolo così: "(1384) Interea novembris in initio Anghiramus Conciaci dominus ab Arretio discessit: avaritia fidem fluxam ferens et proditionis infamiam, in Anglaris oppido duas noctes egit. Florentini igitur astrorum benignitate et auro freti, voto compotes fuere. Lazarus subinde et Comites pridem a domino Anghiramo Arretio intercepto metu perculsi ad Florentinos cum accessissent, benigne habiti fuere. Verum quo Cassaretto potiretur, Carraceno vicegerenti aurum tradidere, perpetua avaritię nota, illo abeunte: et guelfis pridem que exigua superfuisset avidis exeuntibus ab arce; urbe denique misere duabus seditiosorum partibus disceptantibus. Tertio potito, ut fabulose aiunt, et murem ac ranam invicem dimicantes ab accipitre captas. Dum hec interea acta sunt, decembris mense, Nicolaum Gherardinum capitaneum Florentini cum imperio Arretium primum misere. Is primum

CAPITOLO XX.

1 Se Marco avesse a molti amici creso
allhor che vidde el fiorentin signore
d'Arezzo, et lor consiglio havessi inteso,
4 nè aspectato havessi 'l van bollore
di quei che non potero aitar pur loro,
che poco poi perder con gran furore,
7 sì che disfacto fu lor concistoro,
la veglia lupa diventò gentile
con molti cittadin che prima foro,

" plerosque iusiurandum iurare officiosos florentino po- " pulo fore coëgit. Ad hec Paulum Cini pretorem de- " crevere, qui quidem optimum pretorem gessit. Cete- " rum deinde Florentia, qui urbis regimen componerent " Arretium missi: hi primum exulem quemque popula- " rem remeare ad patriam sanxere; calumniatorum opera " id quibuspiam interdictum. Ad postremum Arretini, " aere alieno pressi, ex pecunia mutuo tradita, factionis " tempore, a Florentinis rei dicti, in triennium eandem " appendere mulctati sunt. Gorellus Cap. XIX ". Per le cose contenute in questo sunto si confronti il racconto di Guccio di Cino Bartolini già da noi pubblicato (Muratori, nuova edizione, tomo XXIV, Parte I, loc. cit.), che è di sommo valore, essendo egli stato perfino ambasciatore al Duca d'Angiò (Vedi Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., p. 60).

Ai 7 di luglio di quest'anno, poichè il Coucy ebbe messo a sacco Arezzo, cercò di venderlo e mandò a Siena un suo ambasciatore a dire che lo voleva vendere ai Senesi, e i Riformatori fecero un grande consiglio e fu deliberato di comprarlo. Se non che all'ultimo i Fiorentini mandarono a dire per mezzo di un ambasciatore che i Senesi non attendessero a comprarlo, perchè, essendosi avviate le pratiche per fare la lega con loro, non potevano essi, secondo i patti, impacciarsi di cose che fossero al di là della Chiana, e che, se lo comprassero, si sarebbe rotto l'accordo della lega, e allora fu in Siena un grande parlare che si comprasse ad ogni modo, perchè il Coucy sollecitava molto e aveva mandato a dire al suo ambasciatore che conchiudesse per 20.000 fiorini. D'altronde l'ambasciatore fiorentino sempre diceva che, se i Senesi l'avessero comprato, sarebbe seguito la guerra. E durante il tempo che si teneva questa pratica, all'ambasciatore del Coucy venne una lettera del suo signore, nella quale si diceva che non ne facesse niente, " imperocchè, se fatto non avesse con " li Senesi, aveva conchiuso coi Fiorentini 50.000 fio- " rini " (Vedi Muratori, *op. cit.*, XV, 284-285). Allora i Senesi ne offrirono 50.000, ma il Coucy rispose non poter tornar più indietro, avendo conchiuso coi Fiorentini. Donde apparisce chiaro che la vendita d'Arezzo fu dal Coucy trattata come si tratterebbe un affare qualunque. Si pensi poi che egli avrebbe dovuto usare dei riguardi verso i Senesi che soli lo avevano favorito col fornirgli le vettovaglie, quando, come è stato già detto (vedi addietro p. 189, nota 1), si trovò chiuso dalle genti de' Fiorentini, e di assediante che era, divenne alla sua volta assediato.

Siena e Firenze erano acerbamente nemiche in occulto per gelosia, perchè ambivano tutt'e due all'acquisto d'Arezzo. Siena tormentata all'interno da' tumulti delle fazioni, fiacca all'esterno, con una politica incerta, tentennante, i difetti della quale difficilmente o quasi mai si possono riparare, all'ultimo stancò il Coucy, che come ben dice Bastiano (*ms. cit.*, c. 39 r), seguendo ser Bartolomeo: " sprezzate le promesse dei Senesi che fa- " cevano li denari con le parole ", conchiuse l'affare coi Fiorentini, e così l'astuta Repubblica trionfò della rivale. È notevole la lettera che i " Priores artium et " Vexilliferi Iustitie populi et comunis Florentie " scrivono ai Senesi per comunicare anche a loro come a tutti gli amici il lieto evento, il completo successo diplomatico. La riportiamo per intero, perchè è certo un documento di raffinata malizia e può andare a paro con l'altra già da noi riportata più addietro (p. 188, nota 1) colla quale annunziarono l'acquisto definitivo e l'ingresso delle loro genti d'arme nella misera città comprata: " Fratres Karissimi. Cum pro recuperatione civi- " tatis Aretii, quam nobiles de Petramala favore gallica- " rum gentium occupaverant, iam in procinctu nostram " potentiam haberemus dispositi, si fuisset opus, in " eorundem nobilium desolationem etiam martis violen- " tiam experiri, divina benignitas ab alto respiciens, " nos cum illustri domino, domino de Conciaco, per " honorabilis compositionis fedus, in unitate maxima " concordavit. Ex quo cum gente sua, de loco disce- " dens, nobis eiusdem civitatis possessionem liberam " tradidit et reliquit. Et ita per Dei gratiam civitatem " illam sine sanguinis impensa cepimus, et cum salute " totius Italie pacifice possidemus. Que quidem vobis " ad leticie cumulum intimamus. Ut qui tam turbidi " principii cum stupore pavebatis effectum, nobiscum

l'animo suo superbo et signorile
chinato havesse et non preso contrasto
con quei che non bastava essere humile,
et al leon havessi dato pasto
di quel che vender nè donar potea,
altro che Sorci li saria rimasto!

" possitis in eventu tam felicis exitus iocundari. Da-" tum Florentie die XVIII novembris, VIII Ind., 1384 „ (Arch. di Stato di Firenze, *Lettere al Concistoro*).

[1] (*Vedi pag. seguente*) Questo frammento del cap. XX è in Tizio, *ms. cit.*, *l. cit.*, ed è preceduto dalla seguente breve annotazione: " Hec preterea in capitulo vigesimo " in Marchum et reformatores ita subnectit „. È notevole a questo proposito ciò che leggesi in Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., p. 72, ove dopo aver detto che Marco rimase fuori del trattato fra il comune di Firenze e il Coucy riguardante la compra d'Arezzo, aggiunge: " Vedi dove egli s'è condotto per torre Arezzo. Farà " senno il detto Marco a prender partito da se medesimo " di dar sè e sue terre al comune di Firenze, che se no " 'l fa, il Comune il farà da sè, e gastigherallo come " meritano li suoi pari, che fanno pur male. Egli ne " ha fatte al Comune parecchie ecc. „. Il Coucy non dette ai suoi alleati, i Tarlati, altro che buone parole; a lasciare Arezzo ai Tarlati per sola riconoscenza fu poco disposto, quantunque nell'occupazione fattane avesse avuto i maggiori aiuti da essi e con essi avesse anche stretto dei patti come si è detto addietro (vedi p. 191, nota 1). Marco da Pietramala fu tratto all'estrema rovina dall' odio implacabile di cui tutto avvampava contro la sua stessa patria. Notisi che, avendo offerto Arezzo ai Fiorentini quasi per nulla, ed essendo in Firenze contrasto fra alcuni che avrebbero voluto che si acquistasse e altri che no, ebbe a dire che, " s'egli non " lo togliessero, lo darebbe altrui, ed al demonio, se " non avesse a cui darlo „ (Vedi Stefani, *op. cit.*, rub. 962). Contro i Pietramalesi fu mandato fino dai primi del 1385, Vanni de' Castellani e poi Giovanni degli Obizi (Stefani, *op. cit.*, rub. 972 e *Documenti di Storia Italiana*, VI, 415, nonchè Ammirato, *op. cit.*, p. 771). Di Giovanni degli Obizzi già abbiamo detto a suo luogo (vedi addietro p. 189, nota 1), intorno a Vanni dei Castellani può vedersi in Coluccio Salutati, *Epistole*, Roma, 1891, vol. II, p. 216. Fu uno dei più cospicui cittadini fiorentini, figlio di Michele di Vanni di ser Lotto. Era stato ammesso a godere gli uffici tre anni avanti collo sguittinio del 2 febbraio 1381. Il castel di Pietramala venne in potere dei Fiorentini con altre terre di quella famiglia l'anno 1385, fu comprato per 2000 fiorini d'oro il giorno 18 di agosto, come ricavasi dall'Alessi, *ms. cit.*, c. 169 v.: " ... eodem " anno, augusti XVIIJ florentini Petramale oppidum a " Marco Domini Petri de Petramala vero domino oppidi " emere duobus milibus aureis illi appensis „, ed ebbero anche i Pietramalesi alcuni privelegi dai Fiorentini (Vedi Stefani, *op. cit.*, rub. 985. *Capitoli del Comune di Firense* I, VII, 47, 1385, agosto 28; *Documenti di Storia Italiana* VI, 463; Bruni *op. cit.*, Vol. III, p. 71; Ammirato, *op. cit.* pp. 771, sgg; inoltre Muratori (nuova edizione) XXIV, Parte I, p. 99 e 108, nonchè Sozomeno, *op. cit.*, in Muratori, *op. cit.*, loc. cit. 1127). Trascegliamo fra tanti il più volte citato Ser Naddo da Montecatini, *op. cit.*, loc. cit., p. 79: " A dì 17 d'Agosto 1385 venne novella " a Firenze che Pietramala era avuta e data per Messer " Marco di Messer Piero al comune di Firenze con " patti di aver denari, cioè fiorini 2000 d'oro. Il co-" mune di Firenze v'era stato a oste circa due mesi e " mezzo e con bombarde e mangani, e quando s'ebbe " si faceva cavare; poi si fece tagliare e mandare a " terra „. Fortunatamente anche di questo capitolo possiamo dare il sunto che trascriviamo come gli altri dall'Alessi, *ms. cit.* c. 167 r.: " 1385. Ceterum in-" sequenti anno Marcus Petramalensis spe vana Senen-" sium inopum et amicorum nutritus, Florentinis prepo-" tentibus adversari, consilia optima spernens, super-" bia dominandi elatus. Is igitur Quarate et Petramale " vectigal exigens, Florentinos infestos provocavit, ac " simul arretini agri quecumque absque permutationis " titulo reddere abnegans. Adversum quem Florentini " Vannem militie ducem eligentes, bellum gerere cepere. " Que diuntina clade pressa fuerunt oppida, Quaratam, " Iovem, Castrum filiorum Bocche, Pontenanum, Sarnam " deinde et Catenariam in deditionem accepere. Marchus " interea Valentianum Agamennoni abstulit, parvo " deinceps interiecto tempore, ignavius eundem amisit. " Verum deinde Marcianum, Iohanne Todesco tenente, " ab hoste agrum depopulatum est; porro Savarnianum, " Capresium, Mignanum, Arcem Cerignonemque, Cor-" nanum ad hec Castellare, Bagnenam, Salutium ac " Tallam hostis intercepit, a ianuario belli iam cepti " tribus mensibus elapsis. Bartholomeus interea Marci " frater adversam fortunam veritus, Florentiam fide " publica accessit, irrito mox voto, inde abiens, XIX " martij Gaenna amissa, Anglare, Castiglioncellum ac " Pianettolum, pactione inita, Florentinis tradens in " diem pecuniam stipulatam, diversus itaque a consor-" tibus abiens, adversam fortunam sensit. Namque XVI " die iunij Florentini Anglari oppido potiti sunt, ac " eo insigniti ingrediuntur paulo ante a Iohanne Obizo " nuper in militie duce electo Petramalam cum exercitu " misso Sorcium obsidebat, qui ac inde Clusium tendens " Alvernie montis exausto pene a Guidone Petramalensi, " turpi deditione facta, occupat. Guidoni a Florentinis " Murlo condonato, porro Anglarem, Montagutum in " diem tenere ac Pennam illico tradere ea lege, ut reddi-" tus suos facceret coëgere. Ceterum Luzimburgi Petrama-" lensis filis Montaninam ac Rancum benignitate solum " Florentini relinquere. Verum hiis actis, Iohannes " Petramalensis concedens eam obsidere cepit ac quin-" que aggeres erexit, machinis bellicis bombardisve " oppidum atque omni armorum genere quatiens. Mar-" chus ad hoc solum asperitate fretus mori prius decre-

16 Ma quel passaggio che coglier volea [1].

. . . .

. . . .

" verat. Verum Guidone domini Tommasij ad Marchum, " quem diligebat, profectus, deditionem operatus est. " Marco libere abeunte omni cum suppellectili, Sorcium " contendente, quod augusti mense, generi eius infausto " ac sibi, tres menses qui vix obsidionem tulerat infelix " a Sorcio inde Urbinum commigravit. Florentini in" terea, decreto publico, Petramalam funditus everten" dam decrevere. Sorcium inde ad exiguiora moenia alti" tudine privavere, Catenarie arx ac turris depressa, Va" lentiani itidem, Talle palatium et Bagnene ac Pennam " pariter cecidere. Gorellus cap°. ultimo „.

A questo sunto possiamo far seguire come commento una lista di castelli aretini che trovasi nell'Archivio di Stato di Firenze. Archivio di Stato di Firenze. *Capitoli del Comune*, Registro n. 51. c. 43: Acomandige et submissiones 1384. — Le tenute d'Areçco: Lucignano, Monte San Savino, Ghargonsa, Palacciuolo, Sambranchacio, tielle el comune di Siena; Foiano, Marciano, tielle lo comune di Firenze. La rocha di Marciano si guardi, basta X fanti; Alberuolo, Alberuolo non è utile; Tegholeto, Vincione, tielle Checho d'Amandiucio. Sonno da lascele, perchè sono picola cosa; Labadia-alpino, Mughiano, Mughiano è uno palagio, vulse dibassare; Miglari, Migliari non è da tenere a fortezza: Montechio, Montechio è da tenere, basta il casero V fanti a guardia, tiegli Messer Giovanni Aghuto; Castiglione Aretino, Mammj, tiegli el comune di Firençe, Mami vuolsi ben guardare con IIIJ fancti; Montanina, Largeano, tielle Guido da Pietramala; Mulinelli, Mulinelli è uno palazo non costa a guardarllo, vuolsi lasciare; Rondine, Rondine vuole rimanere e guardarla bene, tenghole e Bostolj; Palaçco d'Agnolo, Belfiore, Bibbiano, questi tre sono palazzi, però non sono da griestare e non fare a gurdare per lo comune; Castiglone fibochi, ghuastare il palazo e levarlli ogni forteza; Quarata, ch'ella se stia e non è bisognio tenervi fanti a guardia; Ponte nano, farne una forteza e bene guardata e capo de la contrada; Capraia, non v'a forteza, è da tenerssi a una cavalcata: Talla, Talla si vuole abatere ongni forteza, rimangha a villa; Bagnena, Bagniena abatere ongni forteza, lasciarla a villa; Salutio, Salutio similemente; Faltona, Faltona; Carda, Carda; Castello Fighugnano, Castello focongniano tenere; Lapenna, lapena, guastare il casero; Montesoprarondine, lascialo a villa; Castelluccio, Castelucio, tiene el comune di Firençe; Gello ghuischardi, el comune di Firençe; Ghaenne, guardarlla bene; Leona, leona tenerla come sta; Montuocij, Montoçi abatere la forteza; Montoto, Montoto, abatere la forteza, tielle el comune di Firençe; Gigiano, Uliveto, Pietra viva, Sogna, Rapale, Badia a Ruoti, Ambra, Monte bonichi, Chornia tielle gl'Obertini; Anghiari, Arghiari gurdare bene le roche, vuole XXV fanti; Pianettolo, Pianetole guardarllo bene con V fantti; Toppole, lasciarlo come sta senza gurdia, thielle el comune di Firençe; Monterchi, Valialla, Lelci, Pantaneto, Staffa, el cardinale di Pietramala; Bevignano, Bevingnano tiello il conte, ubidiscie ad Arezzo; Cicciano, Ciciano dispone (risponde?) ad Arezo, no va cassero, presso Arezo a VI miglia; Colle, Montaghutello, Montagutello abatere la forteza, lasciarla a villa a noi pare duro; Castigloncello, Pieve di Santo Stephano, Mignano, Pietra nera, Bulciano, Monte d'oglio, i Conti da monte doglio; Larocha cinghiata, La rocha cinghiata abater la forteza, tielle el comune di Firençe; Murlo, Chiusi, Sorci, Sorcci, abatere il parapeto e levare lo stechato e dibassare il palagio; tielle el comune di Firençe; Monteleone, Montefatuchio, Banzena, Castellare, Marciano, tenghono gl'Ubertinj; Rassina è ono castello a uno chassero con fanti, è da tenerlo; Valençano, Lorençano, Catenaia, tute quattro lévare le forteze, lasciarlle a ville, tielle el comune di Firençe; Subbiano, Montegiovi, lasciarle come stanno, salvo se ne forteze bisongnasse guardarlle, si vogliono abatere; Savorniano, Sa vorgniano; Montaguto, tiello Laççaro, lasciarllo; Pietramala, tiella Marcho; Palaçco di giovi, tiello Nicholo Peruçij; Palaçco di libbia, Palaçco di chiaravalle, Palaçco di colle di gragnione, tengholo gli Ubertini; Montaghuto sopratalla, tiello Angnolo da la pera; Valdichaprese, el comune di Firençe; Coreço, Montecornaro, tengonli il conte Guido da Bagno.

(la nota 1 comincia a pag. precedente).

DOCUMENTI

I.

Memoria pacis facte cum Petramalensibus et exititiis Comunis Aretij *(1345 giugno 3)*[1].

In nomine patris et filij et spiritus sancti. Amen. Sit omnibus clarum et manifestum, quod magnifici viri dominus Donatus de Vellutis, Antonius de Albezis et Uguicione de Riccis de civitate Florentie tanquam sindici Comunis Florentie, et dominus Alexander de Perusio tamquam sindicus Comunis Perusij, cum deliberatione nobilium virorum domini Balglionis Novelli de Balglionibus et Leggerij Andreotti de Perusio, et Finuccius de Bibbiano, Guido Luti de Camaianis, Ristorus Balducij et ego Guido domini Rodulfi aretini cives tamquam sindici Comunis Aretij ex una parte; et ser Gorus Iohagnoli de Aretio tamquam procurator Nobilium de Petramala et sindicus exititiorum et rebellium Comunis Aretij, et magister Masgius magistri Fini et ser Francischinus domini Pagni de Sassolis tamquam sindici ghibellinorum civitatis Aretij ex altera parte, invocato nomine Christi et gloriose virginis Marie matris sue et beati Donati patroni et defensoris Comunis Aretij et beatorum Laurentini et Pergentini martirum et omnium sanctorum et sanctarum Dei, firmavimus pacem, que semper vigeat, super omnibus iniuriis, robbariis, homicidiis incendiis hinc inde factis usque in presentem diem, occasione guerre habite inter ipsas partes; que guerra habuit initium in M° III^c^ XLIII°, die XXVI iulij, et dicta pax facta fuit in M° III^c^ XLV°, indictione XIII^a^, die III iunij, in die festi beatorum Laurentini et Pergentini, ob quam pacem facta fuerunt multa capitula scripta manu ser Petri[2] de Prato-veteri cancellarij Comunis Aretij, sub dicto M° et die.

Capitoli della sopradetta pace[3].

In dei nomine. Amen. [4] Anno sue salutifere incarnationis Millesimo trecentesimo quadragesimo quinto Ind. tertia decima, die quartadecima mensis maij.

Pateat omnibus evidenter personis instrumentum publicum inspecturis quod Nobiles viri videlicet

dominus Tarlatus }
dominus Uguiccione } milites

Magius olim domini Uberti et

Guiglielmus filius et procurator domini Rodulfi de Petramala, sed predicti dominus Tarlatus, dominus Uguiccione et Magius pro se ipsis tantum et predictus Guiglielmus pro se ipso et ut procurator, ut dixit, dicti suy — patris tantum acceptantes et afirmantes capitula pacis tractata inter illos de Petramala ex una parte et comunia Florentie, Perusij et Aretij ex alia, excepto capitulo quod loquitur de exemptione et quod adhuc non bene liquidum erat, suprascriptum capitulum de exemptione et tempus, personas et terras et modum habendum et tenendum in et de dicta exemptione, concorditer et liberaliter remiserunt in nobiles et sapientes viros videlicet:

dominum Antonium de Adimaribus militem,
dominum Donatum de Vellutis iurisperitum,
Anthonium de Albiçis et
Uguiccionem de Ricciis

ambaxiatores comunis Florentie per ipsum comune constitutos ad predicta facienda et in nobiles et sapientes viros

---

[1] Arezzo, Arch. di M[illegible], ser Guido di Rodolfo, *Protocollo* VIII (nel Repertorio, segnato XV[illegible]. C.[illegible] Il titolo del documento è scritto in margine, ed è come tutti gli altri di mano di [illegible] Maria degli Azzi [illegible] di Arezzo. [illegible] Petramalesi (1345, [illegible]) nell'Archivio di Stato di Firenze, ma [illegible] quelli dell'altra pace cogli Ubertini (1345, luglio [illegible])

[2] I. Ser Pietro di Ser Grifo.

[3] Archivio di Stato di Firenze, *Capitoli del Comune di Firenze*, Registro n. [illegible]

[4] Pax [illegible] inter comune Florentie [illegible] Perusij et cum illis de Petramala.

dominum Balionem de Balionibus militem.

dominum Alexandrum Iohannis iurisperitum

et Leggerium Andriocti

ambaxiatores comunis Perusij per ipsum comune deputatos ad predicta. Et promiserunt predicti de Petramala supra nominati et nominibus quibus supra stare et parere eorum declarationibus etc.

Actum in comitatu civitatis Aretij, apud plebem sancti Poli, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis ser Cante olim domini Pellegrini de Burgo Sancti Sepulcri et Grinucello, filio comitis Taddei de Orgiali et aliis etc.

In Dei nomine. Amen.[1] Anno sue salutifere incarnationis Millesimo trecentesimo quadragesimo quinto Ind. XIII^a, die tertia mensis Junij secundum cursum et consuetudinem notariorum civitatis et provincie florentine.

Ad honorem, laudem et reverentiam omnipotentis Dei et gloriose virginis Marie matris sue et beati Iohannis Baptiste et beate Reparate et sancti Zanobij et beatorum apostolorum Petri et Pauli et sancti Barnabe patronorum et defensorum comunis et populi civitatis Florentie et gloriosorum martirum sanctorum Laurentij, Herculanj et Constantij patronorum et defensorum comunis et populi civitatis Perusij et pretiosorum martiris beati sancti Donati, patroni et defensoris comunis et populi civitatis Aretij et sanctorum Laurentinj et Pergentinj, quorum hodie solepnitas celebratur et totius curie celestis et ad honorem et reverentiam Sacro Sancte Romane Ecclesie et sanctissimi patris et domini Clementis dicte sancte matris et totius universalis Ecclesie dignissimi summi pontificis et reverendissimorum in Christo patrum dominorum.... cardinalium suorum fratrum et laudem et gloriam dive memorie domini Regis Roberti condam Dei gratia Ierusalem et Sicilie Regis et serenissimi principis domini Regis Andree successoris sui et aliorum omnium de stirpe sua et ad honorem, magnificentiam et prosperitatem perpetuam Comunis Florentie, Perusij et Aretij et totius partis guelforum Italie ac pacem et tranquillitatem perpetuam comunium predictorum et personarum singularium eorum dominij.

Nobiles et prudentes viri

Prudens dominus Donatus condam Lamberti de Vellutis iurisperitus

Anthonius Landi de Albicis et

Uguiccione condam Ricciardi de Riccys

cives honorabiles florentini syndici ad hoc pro comune Florentie specialiter constituti prout de syndicatu ipsorum constat publico documento scripto manu mei Mingi Bonamicj notarij infra scripti et

Sapiens et discretus vir dominus Alexander condam Iohannis iurisperitus, civis honorabilis perusinus syndicus ad hoc pro comune Perusij specialiter constitutus prout de syndicatu ipso constat publico documento manu ser Celloli Andreuccij notari, civis perusinus faciens hec omnia cum deliberatione et consilios nobilis militis domini Balionis domini Gualfreduccij de Balionibus et providi viri Legerij Niccoluccij Andriocti ambaxiatoris comunis predicti et Nobiles et prudentes viri Finuccinus condam Ubertinj de Bibiano, Ser Guido condam domini Rodulfi, Guido condam Luti de Camaianibus et Ristorus Balduccij, cives honorabiles Aretinj syndici ad hoc pro comune civitatis Aretij specialiter constituti prout de sindacatu ipso constatat pubico documento manu ser Petri condam ser Griffi de Prato Veteri civis senensis notarij et cancellerij civitatis Aretij prefate. Facientes hec omnia syndicatorio nomine comunium predictorum ex una parte et protextatione premissa per eos quod per hec vel horum aliquod nullus ipsorum personaliter obligetur nec ipsi aut bona eorum vel alicuius eorum propter ea teneantur pro ipsis comunibus et vice et nomine infra scriptorum adherentium comunium predictorum et cuiuslibet eorum et pro ipsis adherentibus, dum taxat qui ex eis voluerint aceptare et aceptabunt et ratificabunt expresse hanc presentem pacem cum omnibus et singulis capitulis, modis et dictionibus, factis et nexibus infrascriptis intra duos menses proxime secuturos et de ratificatione predicta fidem facient per publicum instrumentum penes.... cancellarium comunis Aretij infra alium mensem post dictos duos menses proxime secuturos ita quod ad alios minime extendatur. Et imsuper predicti syndici comunis Aretij facientes hec omnia in presentia et cum voluntate et consensu Nobilium et potentium virorum: Ristori Masi de Ysola et Angeli Rossi de Catenaccys de Porta Fori, Nalduccij domini Raynaldi de Albergoctis et Magistri Voglie medici de Porta Burgi, Angeli Tegni et Fey Vivianj de Porta Crucifere, Uguccij Orlandi et Micheluccij Puccij domini Michelis de Porta Sancti Andree, priorum populi Aretini et prudentium virorum Fey Tolomei, Nardi ser Guadagni, Vannis Salvj, Fey Angeli Ghineldi, Angeli Pieri, ser Niccolay Masij, Bandinuccij Ghini, et ser Iohannis ser Iuntini, qui duobus

[1] Pax facta inter comune Florentie, Perusii, Aretij et magnates de civitate Aretij. Questi capitoli sono come la base dello Statuto di Arezzo del 1345 (Arch. di Stato di Firenze o Arch. del Comuni di Arezzo), il quale comincia subito con un accenno alla pace di quell'anno: « In nomine Domini amen. Ad honorem et reverentiam omni« potentis Dei et gloriosissime Marie Virginis matris eius et potentis« simi martiris Beati Donati Episcopi patroni et defensoris Comunis et « populi Civitatis Aretij et gloriosorum martirum Laurentini et Pre« gentinj in quorum festivitatis die Aretina Civitas de guerra devenit « ad pacem et totius celestis curie etc. ». Torna poi ad accennarvi nella rub. III: « De solepnitate facienda in festo beatorum martirum « Laurentini et Pregentinj: Item quod in die festivitatis gloriosorum « martirum Laurentini et Pregentinj Civitas Aretina, de qua traxerunt « originem et in qua fuerunt coronam martirum consecuti de guerrarum « fluctibus respiravit ad pacem, quam Deus eorum reverendissimis « meritis conservare et aumentare dignetur statuerunt » e così pure alla rub. XIII, ove è detto esplicitamente: « Quod capitula pacis « noviter facte ponantur in statuto et pro statuto habeantur. Capitula « nove pacis inite inter ghelfos et ghibellinos civitatis Aretij, de qua « constat manu ser Petri ser Grifi cancellarij Comunis ».

decursis mensibus fuerunt priores populi antedicti et nobilium ac prudentium virorum Alberti de Bostolis, Guelfi de Testis, domini Bichi de Albergoctis, domini Iacobi de Bibiena, domini Gilij Argomenti, Cecchi Scocti, Federici Donati, Gory Venture, Donati de Guasconibus, Pieri Francisci, Francisci Bectini ser Cecchi Nerij, Bandini Raynerij et Beyti ser Vannis quindecim ex numero sedecim civium aretinorum deputatorum pro comune Aretij ad tractandum super pace, presentibus aliis, uno ex eis videlicet Ceccho domini Brandaglie propter infirmitatem absente et providus vir ser Gorus condam Iohagnoli de Aretio procurator nobilium et potentium virorum dominorum Rodulfi, Peri Tarlati et Ugguccionis militum et Masij olim domini Roberti de Petramala procuratorio nomine pro eis et quolibet eorum, ac etiam pro omnibus et singulis aliis et vice et nomine omnium et singulorum aliorum nobilium de Petramala tam legitime quam non legitime natorum pro quibus omnibus et quorum quolibet promisit dictus ser Gorus tam suo proprio nomine, quam procuratorio nomine predictorum dominorum Rodulfi, Peri Tarlati et Uguiccionis et Masij predicti de rato etc., se facturum et curaturum sub infrascripta pena, ita et taliter quod ipsi omnes tam legitime quam non legitime nati presentem contrattum et omnia et singula in eo contenta ratificabunt et aprobabunt infra unum mensem proxime secuturum et de ratificatione ipsa per publicum instrumentum facta fidem facient penes cancellarium comunis Aretij infra terminum antedictum. Ac etiam ser Gorus ipse procurator et syndicus Magistri Francisci ser Vannis medici Iohannis Dolfi, ser Duccij Canibiuccij, Gambari olim Nuti, Ser Manecti ser Donati, Blaxij et Iohannis ser Bencivennis, Bartolomei olim Voglie, Petri olim Vannis de Tavine, Ser Nerij Duccij notarij, Dini Ugolini Farsectarij, Cecchi olim Manni, Francisci Pinchini, Gori Guerruccij, Luce olim Marci pelliparij, Ghichi ser Francisci de Arnoldis et Dati olim ser Gori, Petri et Angeli olim Valoris, Petri olim Scami, Landini olim Donati, Guidonis eius filii et Accolini Banbacharij, Voglie Niccoluccij, Cecchi et Gori olim Raneroli, Niccole olim Guiduccij pictoris, Ser Lodovici olim Andree Maffei, Castelluccij olim Salti, Averuccij olim Alberti, Meucij eius filii, Guiglielmi olim Benghi, Gamiccij olim Ghini, Broccardini eius filii, Basecti Serraglini, ser Dini Donati, Gori ser Arigi, Nanus Iacomuccij, Bariate Pieri, Angeli Simonis Çerbini, Trombe Montonani, Fabiani Santuccij, Angeli Raneroli dicti Bocche, Masii Beyti de Talla, Iacomi Iacomini, Ser Grassini Caracgrassi, Francischini Montagne, Becti Guiglielmi et Bartoli Bertini, Philippi Benghi, Iohannis Peppole olim Muccij, Gori olim Bonuccij, Donati Bernardi, Francisci domine Rosane, Iohannis Bencij, Finuccij Sperançe, Neruccij olim Vannis de Glovi, Simonis Andree, Riguccij Nerij linalolj, Symonis Chiari, Blaxii Guiduccij, Ser Francisci Gori, Guidonis Bectini, Lelli cursoris, Gori Brunelli, Iohannis Braccini, Johannis et Angelini olim Uguccij de Monte Aguto et Vannuccij dicti Baracte de Campis, omnium civium seu districtualium civitatis Aretij, prout de mandato eius constat publico instrumento manu ser Plebanelli ser Amici de Aparitys notari procuratorio et syndicatorio nomine pro eis et quolibet eorum et sapientes viri Magister Masius condam magistri Fimi medicus et Ser Francischinus olim domini Pangni cives aretini procuratores infrascriptorum civium aretinorum ghibellinorum et de parte ghibellina pro ut de ipsorum mandato constat publico documento manu ser Petri ser Griffi notarij et cancellerij supra dicti. Facientes hec omnia pro se ipsis et vice et nomine dictorum infrascriptorum civium aretinorum et omnium et singulorum aliorum ghibellinorum de civitate, comitatu, vel districtu civitatis Aretij qui presentem contractum et omnia et singula in eo contenta ratificabunt et aprobabunt penes cancellarium comunis Aretij intra duos menses proxime secuturos vel penes ipsum cancellarium infra dictum tempus de ipsa ratificatione per eos facta, fidem facient per publicum instrumentum, ita quod ad alios minime extendatur. Et quorum quidem constituentium nomina sunt ista videlicet

Tanus Mirancij
Guido Mirancij
Ceccus de Accis
ser Nutus Grechi
Ser Rossus Symi
Vannes Bonfigloli
Sictus Gavacepta
Gorus Bruni
Blaxius ser Fortis Simj
Petrus Ceschi Ubertini
Guido Andree
Paulus Giocti
Preschus Orlandi
Ducanus Andree
Magister Teghiuçius Astuldi
magister lignaminum
Acuctucius Baldini
Gorus Gualterij vocatus çeppa
Niccolaus Cecchi Rimbaldi
Guido domini Lapi
Fiore Pagniccij bicchierarij
Landus Andree Meony
Salvi coltellarius Cecchi
Marcus Pagnuçij bichierarius
Menceranus Bartoli Mency
Petrus Stefani
Petrus Berardi
Sander Bonaventure
Blaxius Odidei
Guelfuccius domini Pagni
Audelaus domini Lapi

Bricius Acorsi
Dominicus Raynaldi
Sancti Iacobi
Vannes Guiduccij
Pierus Duccij
Mucius Doni
Sander Ceschi Nerconis
Iohannes Perucij de Lodomeris
Vannes Iannis biadaiuolus
Ser Francischinus domini
Pagni de Sassolis
Iohannes Cecchi Rimbaldi
Lucas Petri
Magister Franciscus magistri Calvagni
Ceschus Nerconis
Bancosius Vannis
spatarius
Bardus Bentevoglie
bicherarius
Ser Bernardus domini Orlandinj
Nerius Pallantis
Pallante Raynerij
Vannes Grifolinj
Ser Recoverus eius frater
Angelus magistri Uberti
Unganuccius Condei
Vannes Vannis
Duccius Guiduccij clavarius
Ser Bectinus Lapi
Gheccius Iuntinj
Masius Vaccij
Iohannes Isippi
Nardus Magioli
Nerius Ubertini
Cola Spinelli
Guadagnus Brunj
Niccolaus Segne
Andreas Fey
Cecchus Masij
Franciscus Chimenti
Chele Bentinelli
Guidinus Iunte
Cecchus Domini Berardinj
Ser Cecchus de Arnoldis
Borghese Scorçonis
Bertus de Ratucciis
Ser Gorus Bancy
Natus Baroncini
Aconfuccius ser Boyti
Donatus Beçoli
Niccolaus Cecchj
Ser Cecchus ser Donati
Paulus Ghiselli
Pace Datj
Spinuccius Acorsi
Iunta Iohannelli
Bartholomeus Boniannis
Bergus Bonagure
Iohannes Venture
Naldus Guadagni
Natus frenarius Landi
Bonaccius Cecchi domini Berardinj
Ser Borghese domini Guictonis
Ser Paulus domini Gorj
Bracciolus Angeli
Federigus Beççoli
Gorus Vannis
Iohanacius Benvenuti
Ser Feus Nigij
Ser Paulus Guadagni
Donatus Ser Fey
Ucellecta sartor Petroselli
Petrus Vannis aurifex
Niccolaus Cavalencij
Ciuccius Ghici
Niccolaus Cennis de Bevagna
Nerius Iacomuccij campanarius
Magister Masius magistri Finj
Bencivenne Naldi
Bartolus ser Beneditti
Herius Iohannis
Neniccius Donati
Vannuccius Balducij
Angelus Guadagni
Sanarinus Ristori
Niccolaus et } fratres filii olim domini Tebaldi
Luchinus }
Gerius Guiduccij carnifex
Iohannes Benuccij
Gerus Vannis
Pagnus Maffey
Pinellus Bacuccij
Ristorus Puccij
Ser Acoltus Acolti
Lapus Lippi
Orlandus domini Ghighi
Ianannus fornarius
Dinus Cittadini
Ghigiarinus Vannis
Lapus Vanninj
Iohannes Cecchi de Medicis
Matheus Marchi
Niccolaus Bertoldi
Paulus Talenti vocatus Leone
Gerius Bruni calçettarius
Gorus Bicoldi
Niccolaus Petri Ghinij
Chele Cotani
Viva Puccij
Niccolaus Muccij

Meus Bonannome
Marcus eius frater
Iohannes domini Tebaldi
Franciscus domini Ghirardini
Baldus Luchesis carnifex
Bartolus Guidi Poccie
Iohannes Angeli
Bocchinus Iani
Gerius Cecchi
Grigorius Duccij
Magister Franciscus Pochij
Lippus Cotani
Tebaldus Santi
Marsilius Bertini
Nerius Testuccij
Pagnus Ricchj
Vicus Latini
Donatuccius Anigij
Pierus Granduccij
Bertinus Symonis de pannis linis
Ser Feus Francisci Groctj
Niccolaus eius frater
Iohannes Troianj
Bartolinus Francisci
Symon Pauli
Paganuccius Naldi
Iunta Vannis de Pratovechio
Ser Guido ser Venture de Pilli
Cianti Ristori
Vannes Iannuccij
Magister Federigus Iannis
Niccola Sinibaldi
Chimentus magistri Morandi
Andreas Ture
Angelus Ciuccij
Iohannes Benedicti
Franciscus Açolinj
Viti Piai
Angelus Guiduccij Guancialis
Angelinus Fei guercij
Agostinus Vannis Iohannis
Iohannes Petri Giocte et
Maffiaccius Bruni

Ex parte altera, de guerra, briga, inimicitiis et discordia, dudum inter dictas partes habitis, ad pacem et concordiam perpetuo duraturam interveniente pacis osculo, devenerunt ac etiam remiserunt una pars et ipsi omnes de una parte nominibus quibus supra alteri parti et omnibus de ipsa altera parte dictis nominibus recipientibus.

Et e converso altera illi omnes et singulas iniurias et offensas utrinque illatas, ac etiam omnia et singula dapna, vasta et incendia, data vel facta per alteram ipsarum partium vel aliquem de ipsa parte alteri parti vel alicui de ipsa parte altera. Vel e contra seu dictarum partium vel alicuius earum sequaces, amicos seu adherentes aut sequacibus, amicis seu adherentibus, ita quod neutra partium predictarum vel aliquis de ipsa parte parti alteri vel alicui de ipsa altera parte dapnum aliquod' iniuriam, molestiam vel offensam passo aliqualiter, propter ea teneatur, set totaliter quo ad Deum et mundum quilibet de predictis qui predicta vel predictorum aliquod intulisset, fecisset, vel atentasset, verbo, opere vel consilio, sit quo ad Deum et mundum liberatus et totaliter absolutus, et cum pactis et secundum pacta et capitula supra dicta pace tractata et cum modis et condictionibus et habitudinibus contentis et declaratis in ipsis pactis et capitulis. Quorum tenor talis est:

Imprimis quod civitas et Comune Aretij perpetuo regatur et gubernetur et conservetur, titulo, nomine et effectu partis guelfe.

Item quod [1] ipsa civitas et comune Aretij regatur ad populum et per populares tantum, cives aretinos, et habeat officium prioratus populi et ipsos priores qui sint octo numero ex quibus semper quinque sint guelfi et tres ghibellini tantum, cives et populares aretini. Et quod ea que per ipsos omnes vel saltem sex ex eis ordinabuntur, disponentur vel fient, valeant et teneant et habeant plenariam roboris firmitatem ac si facta essent per ipsos omnes priores, aliorum absentia vel non existentia aut contradictione non obstantibus.

Item quod [2] in dicta civitate Aretij ordinentur et ordinari debeant consilia et consiliarij in quantitate et numero opportunis pro regimine dicte civitatis, ita tamen quod ex ipsis consiliariis quinque octave partes sint ex guelfis civitatis predicte et relique tres octave partes sint ex ghibellinis civitatis eiusdem, et quod omnia et singula que ordinabuntur, reformabuntur, vel fierent per dictos dominos priores et consilium sive consiliarios vel per duas partes presentium, ita tamen quod due partes omnium sint presentes, valeant et habeant plenariam valoris firmitatem, aliorum absentia vel contradictione non ostantibus.

Item quod [3] capitaneus civitatis Aretij qui erit tempore reintroitus seu redditus exititiorum civitatis Aretij possit, teneatur et debeat cogere ducentos bonos et pacificos homines cives aretinos ex quibus centum sint guelfi et centum ghibellini ad eligendum certos bonos homines cives aretinos pro medietate videlicet guelfos et pro medietate alia ghibellinos pro faciendo et ad faciendum leges, statuta et reformationes in civilibus et criminalibus et libram atque catastum et gabellas atque omnes alios introitus et expensas comunis Aretij ordinandum. Qui boni homines sic electi per dictos ducentos viros

[1] In margine: « Quod regatur ad populum ».
[2] In margine: « De consiliis ordinandis ».
[3] In margine: « De statutariis eligendis ».

habeant auctoritatem et potestatem leges, statuta et reformationes compilandi et condendi et ipsam libram, catastum, gabellas, introitus et expensas ordinandi infra duos menses a die quo electi fuerint numerandos. Ad que exequenda dominus... capitaneus et priores populi aretini teneantur et debeant cogere et compellere supra dictos bonos homines eligendos per dictos ducentos homines sub pena quingentarum librarum tam dicto domino capitaneo, si negligens fuerit, quam dictis dominis prioribus, si negligentes fuerint, auferenda. Dicti vero sic eligendi, si infra dictum tempus predicta non fuerint executi, in centum libris denariorum pro quolibet ipsorum comuni Aretij condepnentur. Et nihilominus tam dicti electi ad predicta facienda, quam dicti capitanei et priores ad eos compellendos predicta facere possint intra alios duos menses ex tunc proxime secuturos, sub dictis penis iterum conmictendis. Et si intra dictos duos sequendos menses predicta non fecerint, possint intra alios duos menses secuturos predicta facere et compellantur per capitaneum predictum.

Item quod [1] omnia et singula officia, que dabuntur vel distribuentur civibus seu districtualibus civitatis Aretij debeant dari secundum distributionem et numerum supram dictum videlicet quod ex omnibus officialibus predictis in civitate vel comitatu Aretij eligendis, quinque debeant esse guelfi et tres ghibellinj tantum, salvo et expresso quod, si priores populi civitatis Aretij guelfi cum deliberatione consilij et consiliariorum guelforum civitatis predicte vellent dare ghibellinis aretinis maiorem partem officiorum predictorum quam superius declaretur, possint hoc facere prout de ipsorum processerit voluntate. Salvo insuper, expresso et declarato quod predicta vel predictorum aliquod non intelligantur nec vendicent sibi locum in guardia seu in officiis guardie vel que respiciant aut spectent ad guardiam civitatis Aretij, vel castrorum aut comitatus civitatis eiusdem, que omnia pertineant et spectent ad guelfos tantum civitatis eiusdem.

Item quod [2] priores guelfi civitatis Aretij cum consiliariis guelfis consilij civitatis eiusdem ex quibus saltem centum debeant esse presentes et ipsorum presentium due saltem partes debeant concordare, habeant plenum arbitrium et liberam potestatem faciendi quecumque eis videbuntur vel fuerint opportuna seu necessaria in subsidium et pro subsidio amicorum suorum guelforum. Et super conducendis, tenendis et habendis stipendiariis equestribus et pedestribus et super solutionibus eorundem et super guardiam et circa guardiam civitatis et comitatus seu districtus civitatis Aretij, ita tamen quod, quando incideret aliquod honus reale vel personale, debeant ipsa honera per libram et soldum cuicuique imponi, solvi et satisfieri comuniter tam per guelfos quam ghibellinos. Et quod omnes et singuli stipendiarij comunis Aretij teneantur et debeant in omnibus parere et obedire dominis prioribus guelfis civitatis predicte. Eo declarato quod, quando aciderit capitaneum civitatis eiusdem de mandato ipsorum dominorum priorum guelforum ire, seu equitare extra civitatem Aretij, quod tunc et eo casu, donec redierit teneantur et debeant extra muros civitatis eiusdem ipsi domino capitaneo obedire.

Item quod [3] per dominos priores guelfos et consilium guelforum dicte civitatis Aretij debeat eligi in capitaneum civitatis et comitatus Aretij unus probus vir vere guelfus per tempus quinque annorum proxime venturorum cum familia, salario, iurisdictione et balia per ipsos declarandis. Quam quidem electionem teneantur et debeant dicti guelfi civitatis Aretij facere singulis sex mensibus et de sex mensibus in sex menses alternatim, videlicet primis sex mensibus de civitate Florentie vel Perusij et secundis sex mensibus de alia dictarum civitatum. Et sic per ordinem subcessive usque ad tempus quinque annorum predictorum, dum tamen, quando eligendus veniet de civitate Florentie, sit et esse debeat popularis tantum et de populo civitatis Florentie. Et quod quando electio fieri debebit de civitate Perusij, una vice sit et esse debeat popularis et alia ex magnatibus dicte terre *quos perusinos sic electos commune Perusij teneatur facere aceptare* [4].

Item quod [5] infra dies octo a die initij officij proxime futuri capitanei civitatis Aretij, ita tamen quod dictus terminus ultra medium mensis Iulij proxime venturi non extendatur, set infra ipsum terminum remicti debeant, etiam non obstante quod capitaneus non venisset, remictantur et remicti debeant omnes et singuli exititij ghibellini et guelfi dicte civitatis et comitatus Aretij tam clericj quam laycj. Non obstante aliquo banno vel condepnatione vel alio ex predictis descendente pro quo comuni Aretij, a tempore capture facte de domino Piero de Petramala citra, obligati fuissent, et usque in presentem diem aliqualiter tenerentur a quibus intelligantur esse et sint absque aliqua solutione propter ea facienda, liberi et totaliter absoluti, et nihilominus quod omne bannum et omnis condepnatio et processus ipsorum vel alicuius eorum intelligantur esse cassa et vana et nullius valoris, absque aliqua solutione pecunie. Et quod summarie restituantur in omnibus eorum bonis ad presens immobilibus extantibus que possidebant in civitate vel comitatu civitatis Aretij tempore quo dictus dominus Pierus fuit captus et ex nunc pro restitutis habeantur et maxime in castro de Mignano et eius for-

[1] In margine: « De distribuendis officiis ».
[2] In margine: « De potestate guelforum ».
[3] In margine: « De capitaneo eligendo ».
[4] Queste parole sono cancellate e sopra l'ultima è scritto « cax », forse: « caxetur ».
[5] In margine: « De remictendis ghibellinis et eorum restitu- « tione ».

tilitia, cuius possessus ipsi domino Piero vel cui voluerit restituatur. Ita tamen quod homines et persone de Mignano predicto benigne tractentur et qualiter in sua iustitia conserventur. Salvo et excepto quod dicta restitutio non vendicet sibi locum in bonis que per venditionem vel alio iusto titulo rationabiliter factam vel fiendam per illos qui possidebant vel alios quorum rationabiliter fuissent vel possedissent alienata fuisset. Et insuper salvo et declarato quod dicta restitutio seu que de dicta restitutione dicuntur non habeant locum in domibus seu turribus positis in civitate Aretij iuxta Plateam Porcorum a duobus et alios suos fines, que olim fuerunt Farinate de Ubertinis, teneatur tamen comune Aretij iura que dominus Tarlatus habet in dictis domibus emere pro iusto pretio, declarando per duos arbitratores et amicos comunes eligendos unum videlicet per comune Aretij et alium per dictum dominum Tarlatum. Quibus invicem non concordantibus de declaratione partium supradictarum, aligatur tertius per dominos priores populi Florentini et populi Perusinj vel cui commiserint et quod dictum fuerit per ipsos tres vel duos ex eis, alio etiam absque inrequisito vel mortuo vel contra dicente, valeat et roboris habeat firmitatem, et quod pro isto medio tempore in quantum tenerentur per comune Aretij vel eius communis officiales habeat ipse dominus Tarlatus pensionem conducentem a comuni Aretij pro iuribus ante dictis si qua habet. Et quod omnis libra, prestantia, datium vel imposita seu alia gravedo facta post capturam domini Pieri predicti intelligatur esse cassa et nullius efficacie vel valoris quo ad exitios rebelles comunis Aretij, qui steterunt in castris vel terris illorum de Petramala ad guerram faciendam comuni Aretij. Hoc etiam expresse dicto, quod si in dictis bonis ut predicitur restituendis esset aliqua fortilitia alicuius ghibellini, quod eius custodia debeat dari uni guelfo aretino, non inimico ei cuius esset, eligendo per priores guelfos civitatis predicte. Habeat tamen dominus dicte fortilitie, seu ad quem ipsa pertineret fructus ipsius. Et salvo quod predicta que de bonorum restitutione locuntur non habeant locum in restitutione castri Venche nec in bonis condam domini Alberti et domini Raynaldi de Bostolis [que et quod] [1] vigore presentis contractus illud vel illa tenens vel possidens restituere non teneatur' possit tamen ille qui pretenderet ius in eis ipsum castrum et bona suo ordine petere et prosequi iura sua nec etiam in poderi filiorum Vati olim domini Ricciardelli de Testis posito in Albagnolo, in villa Monasterij, iuxta viam a tribus et contradam hospitalis sancti Iohannis Ierosolimitani a quarto et hodie possesso per dictos filios Vati. Possit tamen ghibellinus pretendens ius in eis bonis persequi iura sua in ordinario iudicio. Et predicta intelligantur si et in quantum illi de Petramala et alij ghibellini civitatis et comitatus Aretij remictent omnes et singulos adherentes guelfis aretinis, clericos vel laycos, tam guelfos quam ghibellinos exitios de terris quas ipsi vel ipsorum aliquis tenent post presuram dicti domini Pieri in omnem terram quam ipsi vel aliquis ipsorum tenent in comitatu vel extra comitatum civitatis predicte et eis restituent omnia eorum bona extantia seu que possidebant tempore expulsionis eorum. Salvo quod predicta restitutio non extendatur ad bona que ipsi exititij sponte alienassent iusto titulo, et quod predicti de Petramala et alii ghibellini civitatis et comitatus Aretij teneantur et debeant tollere omnem condepnationem et bannum atque processum factum vel faciendum de dictis exititiis vel aliquo ipsorum absque aliqua solutione pecuniaria, et quod ex nunc ipse condepnationes et banna et processus intelligantur esse et sint vana et cassa et nullius efficacie vel valoris, et quod si revocaretur in dubium si bona quorum restitutio peteretur fuissent dictorum exititiorum vel per eos possessa, ut dictum est, debeat de hoc cognosci et terminari per dictum capitaneum civitatis predicte et eius terminationi stari, non obstante aliquo alio capitulo.

Item quod [2] ad presens illi de Petramala et de Paççis et de Monteaguto Barbolanorum et de Valençano et Ribaldus de Monte doglio non debeant nec possint redire seu reintrare in dictam civitatem Aretij nec venire aut stare prope ipsam civitatem aliquo modo per duo miliaria nec hospitari prope ipsam civitatem per IIIJ^{or} miliaria, salvo castro Petramala, quod intelligatur esse extra quattuor miliaria, aliquo capitulo non obstante, hinc ad quinque annos proxime secuturos, set extra dictam civitatem et confinia stare debeant tempore supradicto, exceptis Guidone de Monte aguto et filiis et nepotibus eius et Ciapecta et filiis eius de Monte aguto contra quos presens capitulum minime extendatur et exceptis Rigocto et Ghifino eiusque filiis de Valençano de quibus Rigocto et Ghifino et filiis et circa quos priores guelfi civitatis Aretij possint disponere prout volent, salvo et declarato quod si comunia Florentie et Perusij concordarent quod predicti de Petramala, de Paççis, de Monte aguto et de Valençano starent extra dictam civitatem paucioribus quinque annis, quod illud debeat observari.

Item quod [3] capitaneus civitatis predicte et guelfi aretini tractent et tractare debeant ghibellinos et exititios qui reintrabunt civitatem predictam fraternaliter et benigne, et nullum ex eis confinabit ipse capitaneus, nisi ex evidenti causa vel suspitione que appareret in contrario de quo stetur iudicio et declarationi dicti domini capitanei. Quo casu possit ipse capitaneus quos

[1] Aggiunto dopo in margine [illegible]

[2] In margine «Quod Pet[illegible] redeant [illegible]tatem Aretij».

[3] In margine «De confinandis».

voluerit confinare ad eorum poderia comitatus Aretij nec ulteriora confinia eis invitis dare, non tamen liceat ipsi capitaneo occasione talis novitatis vel suspictionis confinare ultra quinquaginta cives aretinos sine deliberatione dominorum priorum populi florentini et populi perusini vel illorum seu illius cui vel quibus commicterent. Verum tamen si aliquis ghibellinus sive guelfus tractaret aliquod tradimentum de civitate vel terra aliqua civitatis Aretij vel rupturam presentis pacis possit capitaneus eo casu eum punire et condepnare secundum formam iuris et ordinamentorum comunis Aretij fiendorum realiter et personaliter.

Item quod [1] si comune Aretij fecisset seu contrassisset aliquod debitum occasione presentis guerre tempore ipsius guerre, quod ghibellini qui steterunt rebelles et non obedientes dicti comunis tempore dicte guerre non possint pro ipso debito agravari nec cogi ad solvenda ipsa debita contracta a principio dicte guerre huc usque exceptis debitis infrascriptis ad quorum solutionem una cum intrinsicis equaliter pro libra cuiuslibet teneantur. Que debita sunt ista videlicet:

Tria milia trecente viginti una libre denariorum qui accepti fuerunt in sale a Symone Ghinj causa solvendi partem illius quod habere debebant milites et pedites qui erant tempore quo dux Athenarum fuit expulsus de civitate Florentie. Item ducente nonaginta libre denariorum quos habere debent Rodilosso et Iohannes Boffini conestabules peditum qui fuerunt tempore quo dictus dux fuit expulsus. Item quatuorcenti floreni aurei, salvo iure calculj, quos habere debet dominus Iohannes de Panciatichis, qui erat vicarius ducis predicti tempore predicte expulsionis. Item trecenti floreni aurei quos habere debent plures et diversi cives aretini guelfi et ghibellinj, qui accepti fuerunt in prestantiam de mense novembri et decembri, causa emendi bladum, causa dandi abundantiam civitati.

Item quod [2] omnes captivi, capti occasione presentis guerre, qui detinentur per aliquam partem predictarum seu detinebuntur usque ad tempus baniende pacis presentis debeant liberaliter, sine aliqua solutione pecunie relaxari, et quod nihilominus fiant syndici et procuratores per utramque partium predictarum ad remictendos nomine dictarum universitatum et specialium personarum omnes et singulas iniurias et offensas reales et personales et quelibet dapna facta seu illata, aut illata vel data per aliquam partem seu aliquem vel aliquos de alia parte dicto vel facto, opere vel consilio parti constituenti vel alicui seu aliquibus de eadem parte. Et ad indulgendum omnia at singula malleficia et delicta eis constituentibus vel alicui, seu aliquibus eorum illicite commissa vel facta per partem alteram vel aliquem seu aliquos de eadem, ita quod efficax liberatio quo ad Deum et ad mundum liberaliter subsequatur. Et illud idem fiat per syndicos et procuratores singularium universitatum subiectarum vel adherentium partibus antedictis et etiam per prelatos ecclesiarum et locorum existentium in locis ubi viguit dicta guerra. Et quod illi de Petramala et eorum familiares non Florentini vel Perusinj et omnes Aretini, bannitj vel condepnati occasione presentis guerre et a captura domini Petri citra de civitate vel in civitate Florentie, vel civitate Perusij, vel civitate Castellj, vel quacumque terra subposita comuni Perusij libere ab omnibus bannis et condepnationibus eximantur et cancellentur absque aliqua solutione pecunie. Et quod ex nunc dicte condepnationes et banna sint cassa et vana et nullius efficacie vel momenti. Et e converso quod omnes et singuli Florentini, Perusini, Castellani, de Burgo Sancti Sepulcri et quicumque alii subpositi comuni Perusij ex banniti, et condepnati occasione presentis guerre et a captura domini Petri citra, de civitate Aretij, vel de terris subpositis ipsis de Petramalà, ab eorum bannis et condepnationibus eximantur et cancellentur absque aliqua solutione pecunie. Et quod ex nunc dicte condepnationes et banna sint cassa et vana et nullius efficacie vel momenti et quod sit guelfus sufficiat probare per licteras dominorum priorum sui comunis sigillatas sigillo sui comunis.

Item quod [3] dictus dominus Pierus et sui consortes dimictent ei dimictere et restituere teneantur et debeant comuni Aretij omnes et singulas terras comitatus Aretij que sunt ipsius comunis que per ipsos Petramalenses vel eorum amicos seu adherentes detinentur. Et quod comunia Florentie et Perusij permictent et se obligabunt dictis Petramalensibus facere et curare quod dicte terre non deserentur et quod homines ipsarum terrarum non expellentur, sed manutenebuntur in iustitia et honore, nec exforçabuntur de guardia domorum propriarum ipsorum per id tempus quo Tarlati stare debebunt extra civitatem Aretij. Salvo quando placebit domino capitaneo pro tempore existenti, quo casu, pro tempore de quo sibi videbitur, possit disponere pro libito voluntatis faciendo satisfieri per comune Aretij de iusta pensione domorum predictarum nec gravabuntur pro aliquo mallefitio vel delicto actenus commisso. Liceat tamen domino Tarlato custodire castrum Gelli Abbatis, quod habet pignori ab abbate monasterij de Capolona per tempus quinque annorum et plus quousque dictus abbas relevet ipsum castrum, salvo semper omni iure quod comune Aretij habet in castro predicto.

Item quod [4] dictus dominus Pierus et alij sui con-

[1] In margine: « De debitis iam contractis ».

[2] In margine: « De captivis relaxandis et indulgentiis faciendis ».

[3] In margine: « De terris comuni Aretij dimictendis ».

[4] In margine: « De protectione, paliis et amicis pro amicis « habendis ».

sortes submictent et ex nunc submissi et recepti intelligantur esse et sint tam ipsi quam eorum iura que habent in infrascriptis terris et earum curiis et districtibus protectioni et defensioni comunium Florentie, Perusij et Aretij pro tempore et per tempus quinque annorum proxime venturorum. Et quod dicta comunia et ipsorum quelibet in solidum teneantur et debeant defendere eos et dicta eorum iura et bona ipsorum ab omni universitate et loco et speciali persona excepto quam contra Ecclesiam Romanam et quod comune Florentie ad dictam defensionem non teneatur contra comune Perusij, nec comune Perusij teneatur ad ipsam defensionem contra comune Florentie, et quod comunia Florentie et Perusij ad ipsam defensionem teneantur contra comune Aretij, si illi de Petramala rumperent presentem pacem guelfis intrinsicis aretinis. Nec etiam ad defensionem guelforum de Aretio dicta comunia Florentie et Perusij teneantur, si ipsi rumperent dictis Petramalensibus presentem pacem. Nec etiam teneantur dicta comunia Florentie et Perusij ad defensionem predictam contra comune Senarum. Dicti quoque Petramalenses teneantur et debeant pro defensione predicta omni anno dictorum quinque annorum dare et presentare in festo sancti Erculani, quod est in kalendis martij, hiis loco et temporibus, quibus alia palia presentantur comuni Perusij, duo palia valoris ad minus sex florenorum pro quolibet per legitimum procuratorem equestrem distensa in asta secundum quod alia palia presentabuntur. Quam presentationem facere teneantur domini Pierus et Tarlatus et eorum filij legiptimi et non legiptimi pro dimidia et dominus Rodulfus et filij pro alia dimidia. Et comuni Florentie in festo sancti Iohannis de mense iunij duo alia palia eiusdem valoris per legiptimum procuratorem eodem modo videlicet dominus Uguiccione et filij, fratres et nepotes eiusdem unum, et filij domini Uberti legiptimi et non legiptimi aliud. Et comuni Aretij unum palium eiusdem valoris in festo sancti Donati de mense augusti per legiptimum procuratorem eodem modo predicti domini Pierus et Tarlatus. Hoc insuper declarato quod non possint ipsi Petramalenses cogi ad reintrandum in civitatem Aretij hinc ad decem annos proxime secuturos. Et quod dicti Petramalenses teneantur et debeant habere et tractare amicos dictorum comunium et cuiuslibet eorum pro amicis et tanquam amicos et dictorum comunium vel alicuius eorum inimicos presentes et futuros pro eorum inimicis et tamquam eorum inimicos nec receptabunt in dictis infrascriptis terris vel aliqua earum aliquem inimicum dictorum comunium vel alicuius eorum. Liceat tamen dicto domino Piero et eius consortibus prestare subsidium amicis suis, qui non sint nunc vel in futurum inimici dictorum comunium vel alicuius eorum existentibus de extra civitatem, comitatum et districtum civitatis Aretij, dum tamen dictum auxilium nullo modo dare vel prestare valeant alicui comuni vel singulari persone contra dicta comunia vel ipsorum aliquod in civitatibus vel comitatibus seu districtibus ipsorum comunium vel alicuius eorum.

Dicte autem terre sunt iste videlicet:

Petramala
Pianectolum
Murlum
Clusium
Montechium de montanea
Monte agutum supra Tallam
Petra nera
Ranchum
Carcianum
Mignanum
Faetam
Sarna
Vignole prope Bibienam
Monterchium
Penna
Gaenne
Celle de Sovara
Casale
Montanina
Valialla
Castrum sancti Dominici
Giampareta
Catenaria
Lelci
Sorci
Rocca Capresis
Rocca cinghiata
Rocca Veccani
Ragiolum
Serram et
Villa Farneti

Item quod[1] dominus Pierus et sui consortes et alie quecumque persone et terre que declarabuntur per nobiles et potentes viros dominum Antonium de Adimaribus militem, dominum Donatum de Vellutis iuris peritum, Antonium Landi de Albricis et Uguiccionem Ricciardi de Ricciis, cives florentinos et dominum Balionem Novellum militem de Balionibus, dominum Alexandrum predictum et Legerium Niccoluccij Andriocti, cives perusinos, vel quactuor ex eis et persone ipsarum terrarum sint exempti et exempte et immunes a datiis et collectis, prestantiis et gabellis et omnibus aliis factionibus realibus et personalibus imponendis per comune Aretij et aliis omnibus pro eo tempore et cum illis modis, condictionibus, modificationibus, declara-

[1] In margine « De exemptionibus ».

tionibus et habitudinibus que declarabuntur simul vel separatim in concordia per cives prefatos vel quactuor ex eis.

Item quod[1] Guidoni de Monte aguto et eius nepotibus et Ciapecte de Monte aguto restituantur bona eorum et que tenebant et possidebant tempore capture dicti domini Pieri vel postea, remanente custodia dicti castri de Monte aguto per tempus quinque annorum proximorum penes eos qui modo eam tenent. Quam restitutionem dicti Petramalenses fieri facere teneantur.

Item quod[2] contra dictum dominum Pierum et suos consortes de domo de Petramala non possit procedi per inquisitionem de commissis obculte vel occultis sine licentia dominorum priorum comunis Florentie et dominorum priorum comunis Perusij, vel eius, seu eorum cui vel quibus commicteretur, sed de malleficiis manifestis, vel non occultis possit procedi secundum formam iuris et statutorum comunis Aretij fiendorum. Licet insuper dicto domino Piero et suis consortibus respondere ipsis et super ipsis inquisitionibus per procuratorem civem vel forensem, dummodo ubi pena propria lis posset augeri quocumque modo contra eos de mallefitio super quo procederetur debeant requisiti personaliter comparere. Et quod, quando dubitaretur utrum talia commissa seu malefitia essent occulta vel manifesta, super quibus vel de quibus procederetur, tunc et eo casu remaneat dispositioni dominorum priorum populi fiorentini et dominorum priorum populi perusini vel cui commiserint, possint etiam in civilibus questionibus per procuratorem civem vel forensem respondere vel litigare per tempus predictum. Hoc etiam expresse declarato quod contra volentes seu actentantes turbare pacificum statum civitatis Aretij, possit procedi omni modo et iure permisso seu iuridico et etiam per inquisitionem, dummodo si procederetur contra eos de aliquo mallefitio culpabiles tantummodo puniantur nec unus pro alio condepnetur.

Item quod[3] veniat et venire intelligatur comes Riccardus, filius comitis Guilelmj, in presenti pace cum comuni Florentie, Perusij et Aretij, quatenus dicto comuni Florentie seu dominis prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis Florentie, qui pro tempore fuerint, quo ad se tantum et dicto comiti Ricciardo quo ad comune Florentie tantum placeat, dictam pacem invicem facere et habere, ita quod neuter ipsorum ad ipsam pacem habendam cum altero teneatur et quod dictus comes Ricciardus non possit vel debeat molestari in rebus per eum iuxto titulo possessis, salvis semper omnibus iuribus comunis Aretij quibus per predicta nullum preiudicium generetur. Veniant etiam in dicta pace illi adherentes et seguaces dictorum de Petramala infrascripti:

Raynerius Brisse de Vitocço et fratres eius legiptimi et non legiptimi

Rossus Pieri

Scalça et Vaglardinus } Angeli comitis Manfredi

Iohannes de Alfaro

Iohannes et Arrigus } comitis Roggerij de Romena

et omnia iura que dicti nobiles de Petramala habent in terris, hominibus et personis que veniunt in protectione, defensione et exemptione. Et quod e converso in pace presenti veniant et venire intelligantur amici et adherentes et colligati comunium Florentie, Perusij et Aretij et cuiuslibet eorum infrascripti videlicet

Dominus comes Symon de Bactifolle

Comes Marcovaldus de Dovadola

Guido comes de Bactifolle

Pierus et Ruggerinus et alii eorum fratres comites de Romena

Comune et homines civitatis Castelli

Dominus et Comune civitatis Cortonij

Dominus Comes Guido de Soana et omnes sue terre

Castrum Montalonis

Comune et homines Burgi Sancti Sepulcri

Branchinus De Castro Durantis

Marchiones de Monte Sancte Marie et omnes eorum terre et homines earum

Petrus Cole et Bertoldus Raynuccij } de Farnese

Omnes terre Ducatus spoletanj

Loctus domini Iohannis de Sasso Ferrato et consortes eius

Rigone de Valbona et fratres et nepotes

Francischinus, Sander et Guidaccius } de Valbona et eorum nepotes.

Item quod[4] in Visconteria Verone non fiat nec fieri possit aliquod mercatum in die lune preter mercatum de Formole, nec ipsum mercatum de Formole valeat impediri, nec die dicta mercati aliquis ad ipsum mercatum[5] possit per aliquem officialem comunis Aretij vel aliam quamcumque personam sub colore pedagij vel gabelle aut alia ratione qualibet molestari hinc ad quinque annos proxime secuturos.

Item quod[6] si aliqua summa lata fuisset contra aliquem exiticium de Aretio, post expulsionem et presuram dicti domini Pieri et Ghibellinorum que fuit in MCCCXLJ°, die xx novembris, usque ad relaxationem ipsius domini Pieri factam de captura predicta et in anno domini MCCCXLII° de mense novembris et ab

[1] In margine: « De Ciapecta et Guidone ».
[2] In margine: « Quomodo contra Petramalenses procedi possit ».
[3] In margine: « De adherentibus ».

[4] In margine: « De mercato Formole ».
[5] Lacuna nel ms.
[6] In margine: « De summis inritandis ».

expulsione ducis Athenarum que fuit in anno domini MCCCXLIIJ°, die xxvj mensis Iulij, usque ad presentem diem, in aliqua questione civili, quod illa summa sit cassa et nullius valoris et quod illa questio sive lix, in qua dicta summa lata fuit, remaneat in eo statu in quo erat temporibus supradictis, ita quod nullum tempus intelligatur cucurisse in prosecutionem ipsius, set possint ipse cause et iura infra tanta futura tempora, quanta per formam iuris statutorum et ordinamentorum comunis Aretij sunt limitata.

Item quod [1] pro securitate et observatione pacis presentis dictus dominus Pierus et dicti sui consortes teneantur et debeant dare custodiam castri Gaenne comitatus Aretij liberam et expeditam magnifico viro domino Hostaxio de Polenta, quod tenere et custodire debeat per tempus trium annorum proxime venturorum pro observatione pacis predicte. Et si contingeret ipso medio tempore dictos Petramalenses vel aliquem eorum rumpere dictam pacem, per occupationem aut oblationem alicuius civitatis seu castri murati que vel quod teneretur vel regeretur per comunia Florentie, Perusij vel Aretij vel aliquod ipsorum, quod dicto casu, dictus dominus Hostaxius dictum castrum et ipsius custodiam libere et expedite dare debeat et resignare Comuni Aretij, de cuius iurisdictione et territorio est, salvo, expresso et declarato, quod, si Meus Bindi et filii eius de Petramala vel ipsorum aliquis contra facerent per modum predictum, quod filii domini Roberti non intelligantur incidere dictam penam, et e converso, si filii dicti domini Robertj contrafacerent per modum predictum, dicti Meus et filii dictam penam propterea non incurrant. Si autem contingeret quod per predicta comunia Florentie, Perusij et Aretij presens pax rumperetur per modum predictum, vel per eadem comunia eisdem de Petramala guerra moveretur, quod dictum castrum per dictum dominum Hostaxium libere restituatur Magio et Piero domini Uberti de Petramala seu alteri eorum. Cuius quidem castri custodia fiat sumptibus et expensis comunis Aretij donec per dictum dominum Hostaxium tenebitur ordine supradicto.

Item quod [2] pro securitate et conservatione pacis predicte dictus dominus Pierus et sui consortes predicti teneantur et debeant dare custodiam castri Montanine comitatus Aretij liberam et expeditam illi probo viro, qui per dominos priores populi Perusini fuerit nominatus, quod tenere et custodire debeat per dictum tempus, et si contingeret ipso medio tempore dictos Petramalenses vel aliquem eorum rumpere dictam pacem per modum predictum, videlicet occupando aliquam civitatem seu castrum muratum, que vel quod teneretur vel regeretur per comunia Florentie, Perusij vel Aretij vel civitatis Castelli vel Burgum Sancti Sepulcri vel ipsas civitates vel terras vel aliquam earum, quod dicto casu, dictus guardianus dictum castrum et eius custodiam restituere teneatur comuni Perusij, si dictum comune Perusij solverit custodiam dicti castri, remanentibus iuribus comunis Aretij semper salvis. Si autem dictum comune Perusij dictas expensas pro dicta custodia solvere noluerit, et eas solvere noluerit comune Aretij, quod tunc dicto comuni Aretij dictum castrum et eius custodiam restituere teneatur, ita tamen quod illud quod supra dicitur de terris que reguntur per comune civitatis Castelli habeat locum et intelligatur quo ad ipsum comune, postquam pacem fecerit cum Petramalensibus antedictis. Et utrum velit comune Perusij solvere dictas expensas vel non, sit in optione ipsius comunis infra duos menses proxime declarandos a die facte pacis computandos. Si autem contigerit quod per predicta comunia Florentie, Perusij et Aretij presens pax rumperetur per modum predictum, vel per eadem comunia eisdem Petramalensibus guerra moveretur, quod dictum castrum per dictum guardianum, ut predicitur, nominandum libere restituatur domino Luçimborgo de Petramala.

Item quod [3] dicti Petramalenses teneantur vendere comuni Aretij omnia et singula pedagia que exigere possunt in comitatu vel districtu civitatis Aretij pro iusto pretio declarando per duos amicos comunes eligendos, unum videlicet per comune Aretij et alium per dictos Petramalenses, quibus invicem non concordantibus de dicta declaratione pretij supradicti, debeat eligi tertius per dominos priores populi Florentini et populi Perusini vel cui comiserint, et quod per eos tres vel duos ex eis in concordia, alio etiam absente, vel mortuo, declaratum fuerit observetur, et quod de predictis vel aliis pedagiis qualibuscumque nullum exigatur, nisi secundum modum debitum et consuetum.

Item quod [4] de contentione et discordia que est inter comune Aretij ex una parte et dominum Pierum predictum ex altera occasione contractus et obligationis duodecim milium florenorum, in quibus cives aretini se obligaverunt domino Iohannj de Panciatichis de Pistorio vel alteri, de quo et prout constat manu [5]

fiat compromissum in duos amicos comunes, silicet unum pro qualibet parte eligendos, qui si non concordaverint ad invicem, tertius per priores populi Florentini et priores populi Perusini eligatur, et quod declaratum fuerit per eos vel duos ex eis in concordia illud per partes debeat observari, contradictione vel absentia tertij non obstante, et ex nunc intelligatur compromissum.

[1] In margine « De custodia castri Gaenne ».
[2] In margine « De custodia castri Montanine »
[3] In margine « De pedagiis non exigendis ».
[4] In margine « De contractu XII milium florenorum »
[5] Lacuna nel ms.

Item quod [1] omnes exbanniti seu condepnati de terra Bibiene et eius curia intelligantur esse et sint rebanniti, et eorum condepnationes et banna cancellari debeant libere, absque ulla solutione pecunie, et ex nunc intelligantur esse et sint vana, cassa et cancellata, et eorum bona seu que possidebant tempore condapne sive bannj de eis facti sive dati per comune et officiales dicti castri debeant eis integraliter restitui, quam restitutionem dicti Petramalenses teneantur fieri facere sine aliquo pagamento. Et e converso fiat per comunia Florentie, Perusij et Aretij de comuni et hominibus dicti castri qui reperirentur exbanniti vel condepnati esse in dictis comunibus vel aliquo ipsorum, occasione presentis guerre, qui ex nunc pro rebannitis et absolutis ab ipsis condepnationibus habeantur, et condepnationes ipse intelligantur esse et sint irrite et inanes.

Item [2] cum Franciscus et Niccolaus marchiones de Valiana, cives perusini et comitatini Aretij, dicant se habere iura in podio et curia Monticelli, comitatus Aretij et Visconterie Celloli, et que ex adverso dicti Petramalenses dicunt ad se legiptime pertinere, quod capitaneus aretinus teneatur et debeat iura ipsarum partium summarie cognoscere et examinare, et declarare quis eorum et que iura habeant in loco predicto et eius pertinentiis et dare et actribuere iura sua cuilibet parti, dummodo hoc capitulum non preiudicet capitulo superius posito de restitutione possessionis bonorum que exititij possidebant, tempore presure dicti domini Pieri. Nec etiam preiudicet aut preiudicare possit in aliquo iuribus comunis Aretij, que quidem iura, non obstante aliquo capitulo supra vel infra posito, remaneant illibata nec eis possit aliquod preiudicium generari, nisi quatenus nominatim, particulariter et distinte aliquid permissum esset seu permitteretur per comune predictum.

Item quod [3] nulla fortilitia possit reponi vel de novo edificari per aliquam personam in comitatu vel districtu civitatis Aretij sine expressa licentia dominorum priorum et consiliariorum guelforum comunis Aretij, dummodo predicta in hoc capitulo contenta non vendicent sibi locum in aliquo qui vellet augere vel dilatare seu fortificare eorum fortilitias quas modo possident, salvo semper et reservato omni iure comuni Aretij competenti in eis et quolibet eorum et salva libera guardia guelfis aretinis competenti in civitate et comitatu Aretij.

Item quod presens pax nec aliquod capitulum ipsius contracta seu facta intelligantur vel sint inter illos de domo de Paççis rebelles et condepnatos comunis Florentie et ipsum comune Florentie nec ad eos vel eorum bona que per ipsum comune Florentie, tenentur et possidentur, nisi in quantum placuerit dominis prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis et populi florentini qui pro tempore fuerint.

Item quod [4] liceat tam comuni Florentie, quam etiam singolaribus Florentinis et quibuscumque aliis portare et portari et deferri facere de comitatu et per comitatum civitatis Aretij, per quemcumque teneatur, versus Florentiam bladum cuiuslibet generis, solvendo gabellam consuetam comuni Aretij, videlicet sex denarios pro quolibet stario bladi, ad starium aretinum, non obstante aliquo deveto vel ordinamento facto vel fiendo. Possint imsuper de comitatu et per comitatum predictum trahere et trahi facere omnia et singula alia victualia, solvendo gabellam quam ab octo annis citra solvere consueverint Florentini predictj.

Item quod [5] omnes et singuli exititij, rebelles vel non paghi qui restituentur ad eorum bona, teneantur et debeant dimictere medietatem fructuum anni presentis laboratoribus ipsorum bonorum. Et imsuper dare et solvere illis qui dicta bona vel ipsorum aliquod conduxerint vel emerint a comuni Aretij ad incantum fallus quantitates pecunie quas constabit legiptime solutas esse pro incantis predictis.

Salvo, expresso et reservato in omnibus et singulis supradictis capitulis et quolibet eorum, omni et quolibet iure comunis Florentie, Perusij et Aretij et cuiuslibet ipsorum et omnibus pactis initis inter comune Florentie et reverendum in Xristo patrem dominum Bosum, episcopum aretinum, et suos consortes de stirpe Ubertinorum et libera guardia quam habent guelfi civitatis Aretij in ipsa civitate et eius comitatu, quibus non possit in aliquo derogari et quibus nullum preiudicium fiat vel fieri possit per aliquod dictorum capitulorum seu per aliquem adsensum per ipsa comunia vel aliquod ipsorum, aut ipsorum vel alicuius eorum syndicum vel procuratorem, nisi nominatum distinte et particulariter aliquid permicteretur per ipsa comunia.

Item quod tam priores populi aretini quam dicti capitanei civitatis Aretij qui pro tempore fuerint teneantur et debeant semper hinc ad supradictum tempus quinque annorum in principio eorum officij, quando ipsorum officium iurabunt, iurare corporaliter ad sancta Dei evangelia observare et observari pro posse facere pacem predictam et omnia et singula supra dicta et quidquid in eis continetur. Et contra ea vel ipsorum aliquod non facere vel venire nec contravenientibus aut venire volentibus vel actentantibus consentire, set resistere toto posse.

Que omnia et singula supradicta promiserunt dicte partes ad invicem, nominibus quibus supra, solepni stipulatione hinc inde intervenientibus, proprio actendere et effectualiter observare et in nullo contrafacere vel

[1] In margine: « De Bibienensibus ».
[2] In margine: « De Monticelli ».
[3] In margine: « De fortilitiis non edificandis ».
[4] In margine: « De deveto non faciendo Florentinis ».
[5] In margine: « De fructibus ».

venire per se vel alium aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pena et ad penam decem milium marcharum argentj, ad invicem inter eos solepniter scripta promissa.

Quam penam pars que predicta omnia non servaret parti alteri predicta servanti et in fide stanti, solepnibus scripturis hinc inde intervenientibus, dare et solvere promisit, si commissa fuerit, et ea commissa soluta vel non, rato manente contractu, cum eadem pene obligatione totiens in solidum conmictenda, quotiens fuerit in aliqua sui parte sive capitulo contraventum, et insuper reficere et restituere sibi parti servanti et in fide stanti omnia et singula dapna, expensas et interesse, que vel quas ipsa pars servans fecerit vel substinuerit in iudicio sive extra. Pro quibus omnibus et singulis observandis et adimplendis obligaverunt vicissim dicte partes, videlicet una alteri et altera alteri, omnia bona dominorum seu principalium ipsorum, respondentes in predictis omnibus sibi invicem, nominibus antedictis, exceptioni rei non sic geste condictionis indebite sine causa et ob causam exceptioni doli, infortunij et omni legum iuri et statutorum auxilio. Et insuper iuraverunt sibi invicem dicti syndici et procuratores, nominibus antedictis, ad sancta Dei evangelia tactis scripturis, predicta omnia et singula bona fide, sine fraude, proprio observare.

Demum dictis syndicis et procuratoribus presentibus et predicta omnia et singula volentibus et confitentibus et cuilibet eorum precepi ego Mingus, notarius infrascriptus, una cum providis viris ser Cellolo Andreuccij, notario, cive perusino pro comuni Perusij, ser Petro ser Griffi de Pratoveteri, cive senensi, notario, et cancellerio comunis Aretij pro ipso comuni Aretij et ser Piovanello olim ser Arrighi de Aparitiis de Aretio, notario, pro dictis nobilibus de Petramala et aliis Ghibellinis et exititiis Aretinis, pro guarentigia et nomine iuramenti, ut mihi licebat, ex forma capituli constitutionum comunis Florentie et comunis Perusij et comunis Aretij et cuiuslibet alterius, loco de guarentigia loquenti, quatenus predicta omnia et singula observent, adimpleant et faciant, ut promiserunt, superius continetur et scriptum est.

Acta fuerunt predicta omnia et singula in civitate Aretij, in platea dicte civitatis que appellatur Platea Porcorum, in publico parlamento, presentibus testibus ad hec vocatis et habitis et rogatis, silicet Ormannoçcio del Bancho Deti, sapienti viro domino Arrigo Gery de Rabatta iurisperito, civibus florentinis, ser Antonio Iucondoli de Eugubio, ser Agustino Cennis de Eugubio notario, Iohanne Andreuccij et Iohanne Muccij de Perusio, Iohanne Vannis de Senis et Raynaldo Andree de Iteranne et aliis pluribus.

II.

Memoria pacis facte inter Comune Aretij et Ubertinos *(1345, luglio 30)* [1].

In nomine patris et filij et spiritus sancti. Amen. Sit omnibus manifestum, quod in dicto millesimo [1345] die sabbati xxx mensis iulij, in ora vespertina, ego Guido notarius infrascriptus tamquam sindicus Comunis Aretij ad hec specialiter constitutus ex una parte, et Guido de Aretio tanquam syndicus et procurator venerabilis patris domini Bosi, episcopi aretini, et fratrum et consortum suorum de domo Ubertinorum pro se et eorum fidelibus et sequacibus ex altera parte, in presentia dominorum priorum populi et vexilliferi iustitie civitatis Aretij et nobilium militum domini Angeli de Albertis de Florentia, potestatis Aretij, et domini Bertuldi de Guazalotis de Prato, capitanei populi et conservatoris pacis dicte civitatis, et Bernardi de Ardenghellis et Iohannis Rafacane, ambaxiatorum Comunis Florentie, Aretij constitutorum, et quorumdam bonorum et sapientum virorum civitatis Aretij, firmavimus pacem inter ipsas partes perpetuo duraturam. Et facta fuerunt certa capitula, ut de predictis omnibus patet manu ser Petri cancellarij Comunis Aretij, sub dicto die.

III.

Atto di concordia e lega fra i comuni di Arezzo, Firenze, Siena, Perugia ed altri *(1347, aprile 22)* [2].

In Xpisti nomine. Amen. Anno eiusdem a nativitate, secundum morem et consuetudinem Civitatis Aretij, millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, inditione quintadecima, tempore domini Clementis pape sexti, die vigesima secunda mensis aprelis. Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et gloriose Virginis matris

[1] Arch. [illegible]

[2] [illegible] Firenze, *Capitoli*, [illegible] (Stipulato ad Arezzo nella Cattedrale, rogato da ser Pietro del fu Ser Guido.

eius et totius celestis curie et ad honorem et reverentiam Sacrosancte Romane Ecclesie et Sanctissimi Patris et Domini Domini Clementis divina providentia pape sexti et suorum fratrum cardinalium et fortificationem, augmentationem et statum pacificum totius partis guelfe Ytalie que est imitatrix dicte sancte Romane Ecclesie et ad honorem et statum pacificum et tranquillum et fortificationem et manutentionem comunium Florentie, Perusij, Senarum et Aretij, ac etiam aliorum comunium, universitatum et dominorum qui venirent ad dictam societatem, unionem et ligam et ad ipsam admicterentur per dicta comunia et amicorum omnium dictorum comunium et cuiuslibet ipsorum, et ad confusionem, exterminium, desolationem et mortem perpetuam inimicorum omnium dicte Sante Matris Ecclesie et supradictorum comunium et cuiuslibet ipsorum. Cum inter oratores comunium civitatum Florentie, Perusij et Senarum ac etiam aliorum comunium venientium ad ligam et sotietatem predictam et certos sapientes civitatis Aretij ac etiam syndicos dictorum comunium in civitate Aretij congregatos diu tractatum fuerit super unione et sotietate fraterna et tallia et liga insimul facienda pro comuni conservatione et fortificatione status pacifici eorumdem comunium et cuiuslibet ipsorum et aliorum comunium et universitatum ad dictam talliam, unionem et ligam venientium, et ad repellendum quaslibet invasiones, violentias et occupationes que attentarentur fieri per aliquem dominum cuiuscumque nominis seu dignitatis existeret qui veniret vel descenderet de partibus ultramontanis vel eius gentem vel gentes vel per aliquem tirannum extra Tusce provinciam constitutum vel eius gentem vel gentes de dictis civitatibus, universitatibus et comunibus venientibus ad dictam ligam, unionem et talliam, vel aliqua ipsarum seu earum vel alicuius ipsarum comitatu, iurisditione seu territorio, in totum vel in partem vel de aliquibus terris vel earum districtibus que possiderentur vel in quibus custodia haberetur ad presens per aliquem dictorum comunium venientium ad ligam, unionem et sotietatem predictam. Et pro predictis explicandis et executioni mandandis secundum deliberationem dictorum comunium, convenerunt dicta comunia per eorum oratores, videlicet sapientes viros dominum Oddonem domini Bindi de Altovitis iuris peritum, Symonem Nerij de Antilla et Ormanoçium Banchi Deti, oratores et syndicos, procuratores et numptios speciales comunis Florentie ad infrascripta legiptime constitutos, ut continetur publico instrumento manu Cardini olim Dominij de Colle, notarij, sub anno dominice incarnationis millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, Inditione XV^a, die decimanona mensis aprelis a nobis notariis infrascriptis viso et lecto, syndicatorio et procuratorio nomine, pro dicto comuni Florentie et dominum Lellum Cole iuris peritum, honorabilem civem perusinum, oratorem, syn-

---

cc. 232 sgg. Intorno a questa lega può vedersi CANESTRINI, *Documenti per servire alla storia della milizia italiana* ecc., in Arch. Storico italiano, XV, p. XLVIII e AMMIRATO, *Istorie Fior.*, X. Si adunarono nella chiesa cattedrale d'Arezzo i sindaci della Repubblica fiorentina, Oddo degli Altoviti, Simone dell'Antella e Ormannozzo Deti coi sindaci di Perugia, di Siena e di Arezzo stesso; la lega fu per cinque anni a difesa comune. Le modalità sono specificate nei *Capitoli*, qui pubblicati. Fu deliberato che si mandassero ambasciatori al papa, pregandolo, a non voler permettere che passasse alcun signore tedesco in Italia, poichè seguirebbe con danno di santa Chiesa e di parte guelfa e de' collegati, che se ne mandassero ancora all'altre città, comunità e signori d'Italia, se ben fossero ghibellini, per esortarli a entrare nella lega. Il registro da cui è tolta questa memoria porta scritto nella prima pagina: « In Xristi nomine. « Amen. Hoc est registrum seu exemplum ex aliis duobus registris « Comunis Aretij sumptum quorundam instrumentorum et iurium ad « dictum comune Aretij pertinentium ex causis et modis infrascriptis, « et in infrascriptis instrumentis singulariter contentis, scriptum, sump- « tum et exemplatum per me Xristoforum Simonutij de Burgo Sancti « Sepulcri, notarium, ex commissione michi facta a provido viro Ser « Petro Ser Grifi de Pratoveteri, cive senensi, notario et cancellario « comunis eiusdem, sub anno a nativitate eiusdem domini Iesu Xri- « sti millesimo trecentesimo quadragesimo, Inditione octava. In quo « quidem nihil mutavi, addidi seu minui, set, prout in ipsis instru- « mentis et registris ex quibus sumpsi, inveni, ita hic fideliter exem- « plavi ». E nella pagina 230, quest'altra ancor più importante, che mostra qual sia il valore del registro: « In nomine Domini. Amen. « Anno Xristi a nativitate millesimo cccxliij, Indictione XI, domino « Clemente papa VI residente die XX mensis Iulij. Religiosus « vir frater Bonaventura Stefani, de ordine fratrum minorum de Are- « tio, habuit et recepit a dominis prioribus infrascriptis in guar- « diam tenendum et conservandum sub diligenti custodia, apud dic- « tum locum sancti Francisci civitatis Aretij quoddam registrum « vetus comunis Aretij scriptum in cartis pecudineis, ex quo tran- « sumpta sunt pro maiori parte que in presenti volumine continentur, « tempore religiosi viri fratris Francisci Petri de Subbiano, guardiani « dicti loci. Quod registrum teneri et conservari ac custodiri debeat « per dictum conventum et guardianum ad instantiam offitii domino- « rum Priorum populi Aretini presentium vel futurorum. Et ad ipso- « rum dominorum Priorum omnium petitionem et requisitionem « obstendere teneantur. Quod registrum sigillatum munimime sigillo- « rum dictis comunis dicto fratri Bonaventure, presenti et recipienti, « sub predicta formula, manualiter tradiderunt. « Nomina vero dominorum Priorum hec sunt videlicet:

« Franciscus domini Pucij
« Ser Iacopus Fei } de Porta Fori

« Fredrigus Donati
« Guadagnus Brunj } de Porta Crucifera

« Angelus Ser Berardi
« Cienciarinus Branche } de Porta Burgi

« Andreas Luti et
« Signorinus Pucij } de Porta Sancti Andree.

« Et in presentia infrascriptorum prudentium virorum domino- « rum Priorum proxime successorum sive diem crastinam in offitio « prioratus Aretinj volentium et consentientium et volentium traditus « et exhibitus fuit liber dicti registri dicto fratri Bonaventure.

« Quorum presentium Priorum ad hec nomina hec sunt vide- « licet.

« Dominus Nicolaus de Guasconibus
« Pagnuçius Netti } de Porta Burgi

« Franciscus Viscontis etiam Vexillifer de Porta Sancti Andree

« Bandinus Ranerij
« Vannes Angeli } de Porta Crucifera

« . . . .

« . . . .

« Ego Nuccius olim ser Rosadi de Aretio notarius et scriba « predictorum dominorum Priorum primo loco suprascriptorum, pre- « dictis interfui, et ideo me subscripsi et rogavi ipsorum voluntate « et mandatu.

« Ego Iohannes olim domini Gerij, civis Aretinus, imperiali « auctoritate notarius et tunc notarius et scriba dictorum novorum « priorum predictis omnibus interfui et ad cautelam me subscripsi, et « de ipsorum voluntate et mandato rogavi una cum Ser Nuccio notario « supradicto ».

dicum et procuratorem et numptium spetialem comunis Perusij ad infrascripta legiptime constitutum, ut constat publico instrumento manu Tofani Georgij de Perusio, notarij, sub anno Dominj millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, Inditione XV^a, die sexto ianuarij, a nobis notariis infrascriptis viso et lecto, syndicatorio et procuratorio nomine pro dicto comuni Perusij et Leggerium Niccholucij et Ninum Lelli, oratores dicti comunis Perusij, vice et nomine comunis Perusij supradicti et dominum Meum domini Notti de Salimbenis, dominum Francischum domini Guidonis, legum doctorem, et Petrum Mini Vive, oratores, syndicos et procuratores et numptios spetiales Comunis Senarum ad hec et infrascripta legiptime constitutos, ut continetur publico instrumento manu Mathei condam ser Guidonis de Prato, notarij, sub anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo sexto, Inditione XV^a, die XIIIJ marti a nobis notariis infrascriptis viso et lecto, syndicatorio et procuratorio nomine pro dicto comuni et dominum Bicum de Albergottis iuris peritum, Guelfum Astuldi de Testis, dominum Egidium Argumenti iuris peritum, Albertum Carlucij domini Alberti de Bostulis, Pietrum Pagni de Guaschonibus, Guidaccium domini Brandallie de Guidoternis, Cecchum Schotti et Tengarinum Angeli Tinghi syndicos, procuratores et nunptios speciales Comunis Aretij ad hec et infrascripta legiptime constitutos, ut constat publico instrumento manu ser Petri Boni Pieri et ser Iohannis Francisci de Altuciis de Aretio notariorum et cuiuslibet eorum, sub anno Domini a nativitate millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, Inditione XV^a, die vigesima aprelis a nobis notariis infrascriptis viso et lecto, syndicatorio et procuratorio nomine pro dicto comuni Aretij. Habito super hiis diligenti et deliberato colloquio et tractatu tam super capitulis infrascriptis, quam super dicta unione, liga, sotietate et distributione gentis armigere inter prefatos ambasiatores, tractatores, compositores et syndicos semper ad invicem inter se volentes quod predicta inter eos tractata et ordinata ac etiam deliberata per supra dicta comunia optatum sortiantur effectum, syndici et procuratores predicti et quilibet ipsorum, syndacatorio et procuratorio nomine antedicto, ad predicta et infrascripta dicta eorum comunia supradictis nominibus obligantes, invocato Xristi nomine qui superbis resistit et humilibus dat gratiam, fecerunt et miserunt ad invicem et inter se bonam, firmam et inrevocabilem unionem, fraternitatem, sotietatem, ligam et talliam cum et sub distributionibus, conventionibus, pactis, modis et conditionibus et tenoribus infrascriptis, videlicet:

In primis quod dicta liga et sotietas duret per quinquennium inter supradicta comunia guelfa de Tuscia, videlicet comunia Florentie, Perusij, Senarum et Aretij et alia comunia ad dictam ligam et talliam venientia in futurum et que admictentur ad ligam et talliam antedictam per supradicta comunia Florentie, Perusij et Senarum ad honorem Sancte Matris Ecclesie et pro conservatione libertatis et pacifici etiam guelfi status dictorum comunium et cuiuscumque eorum et ad evitandam et impediendam omnem occupationem, violentiam et invasionem que fieri posset vel attentaretur de dictis civitatibus et comunitatibus vel aliqua earum, seu de comitatu vel territorio alicuius earum, seu terrarum possessarum vel in quibus custodia haberentur ad presens per aliquod dictorum comunium vel alicuius eorum, et ad recuperandum, si occuparentur, predicta vel aliquod predictorum per infrascriptos vel aliquod eorum, quod absit, vel per aliquem dominum cuiuscumque dignitatis seu nominis existeret vel vocaretur, qui descenderet vel veniret de partibus ultramontanis vel eius gentem vel gentes vel aliquod tyramnum extra provinciam Tuscie constitutum vel eius gentem vel gentes, nec in predictis vel aliquo predictorum, predictis vel alicuj predictorum seu eorum gentibus directe vel indirecte prestare auxilium, consilium vel favorem vel receptum seu transitum possint predicta comunia vel aliquod predictorum. Et recuperatio supradicta sit in deliberatione et arbitrio domini capitanei tallie et eius consilij de quibus infra disponitur, ubi saltem veniat assensus totius consilij dictorum trium comunium Florentie, Perusij et Senarum.

Item quod sit et remaneat in deliberatione dictorum trium comunium Florentie, Perusij et Senarum concorditer, si et quando voluerint requirere et vocare alia comunia a predictis supranominatis et dominos ad prelibatam ligam et qui et que requirendi et requirenda concorditer essent. Et simili modo, si aliquod comune vel dominus provocaret seu requireret dicta comunia, quod ad dictam ligam vellet accedere, quod relinquatur deliberationi dictorum trium comunium concorditer utrum velint sic vehementer admictere vel reicere.

Item quod parum prodesset ad predictam facere ligam et sotietatem inter dicta comunia, nisi fieret tallia militum seu equitum armigerorum, per cuius tallie vigorem et potentiam ad predicta valeat reparari, ideo fecerunt supradicti oratores et syndici nominibus antedictis talliam trium milium militum seu equitum armigerorum de gente et qualitate eiusdem de quibus videbitur dictis tribus comunibus vel quibus commiserint, dummodo dividantur inter venientes ad dictam ligam solummodo duomilia militum seu equitum. Quam divisionem et distributionem fecerunt nominati oratores et syndici supradictis nominibus inter se hoc modo, videlicet. Quod comune Florentie contribuat et conferat et contribuere et conferre teneatur et debeat de dicto numero et quantitate duorum milium equitum octingentos viginti quinque equites, comune Perusij quadringentos septuaginta quinque equites et comune Senarum quadringentos equites et comune Aretij centum equites. Residua vero dictorum duorum milium militum seu equitum conferant et contribuant et conferre et contribuere teneantur et debeant comunia Pistorij,

Vulterrarum, Sancti Miniatis, Prati, Sancti Ieminiani et Collis Vallis Else, in quantum veniant et admictantur ad dictam ligam per dicta tria comunia Florentie, Perusij et Senarum secundum distributionem fiendam per supradicta tria comunia, et de qua dicta comunia colliganda et venienda ad ligam predictam in concordia fuerint, et conducantur usque ad dictam quantitatem duorum milium militum seu equitum, si et quando videbitur dictis tribus comunibus Florentie, Perusij et Senarum. Et de conducendis quodlibet dictorum comunium venientium ad dictam ligam conferat secundum partem ei contingentem specificatam et declaratam superius de quantitate dictorum duorum milium equitum, alij vero dicti mille equites seu milites, non possint distribui vel conduci inter dicta comunia sine nova deliberatione dictorum comunium Florentie, Perusij et Senarum. Et si contingeret per dicta comunia velle fieri distributionem dictorum mille militum seu equitum, tunc fiat et facta esse intelligatur inter dicta comunia venientia ad dictam ligam distributio dictorum mille militum seu equitum et assignatio secundum distributionem et assignationem que de dictis duobus milibus militum seu equitum superius facta apparet. Item quod fiat electio capitanei tallie, durante tempore dicte lige, semel et pluries et pro eo tempore et quando et cum eo salario, equitibus et offitialibus, familia et offitio deliberandis per offitia dominorum Priorum Artium et Vexilliferi Iustitie civitatis Florentie, dominorum Priorum populi civitatis Perusij et dominorum Novem gubernatorum civitatis Senarum presentium et qui per tempora fuerint vel illos quibus commiserint. Et ille sit et esse intelligatur capitaneus tallie qui electus fuerit per dicta offitia vel illos quibus commiserint et pro eo tempore quo per dicta offitia vel illos quibus commiserint provisum fuerit, dum tamen predicta omnia procedant de voluntate omnium dictorum trium offitiorum Florentie, Perusij et Senarum vel omnium commissariorum trium comunium predictorum. Et habeat et habere debeat pro quolibet predictorum trium comunium Florentie, Perusij et Senarum consilium duorum consiliariorum expertorum et strenuorum in armis quos unaqueque civitas suos semper eligat et eligere possit. Et etiam unaqueque alia civitas seu comunitas veniens ad dictam ligam possit habere unum consiliarium in armis expertum cum dicto capitaneo quem semper dicta comunitas eligere possit. Et unusquisque dictorum consiliariorum possit habere sex equos armigeros, qui computentur in dicta tallia, illius comunitatis cuius fuerint dictus consiliarius vel consiliarij.

Item quod omnia predicta comunia que de presenti colligantur et que in futurum colligabuntur insimul debeant saltem semel in anno, de mense Martij, in civitate Aretij vel alibi, ubi placuerit dictis tribus comunibus, convenire ad requisitionem alicuius dictorum trium comunium videlicet Florentie, Perusij et Senarum, durante tempore dicte lige, dumtamen primo teneatur comune Florentie facere dictam requisitionem primo anno, secundo vero anno comune Perusij, tertio vero anno comune Senarum, et sic de anno in annum, durante dicta liga, debeat observari.

Item quod per ipsa comunia sic insimul colligata et colliganda mittatur quedam solepnis ambasiata ad dominum summum Pontificem et quod apud eum oratores insistant omnibus utilibus viis et suplicent quod dignetur non assentire, imo potius disentire adventui cuiuscumque domini qui veniret vel descenderet de partibus Alamanie, quocumque nomine censeatur ad partes italicas. Nam adventum cuiuscumque domini cederet infallibiliter ad periculum omnium dictorum comunium et omnium devotorum et fidelium Ecclesie, predictaque componantur verbis decentibus et congruis. Et quod ambasiata predicta exposita et habito responso ab ipso, statim et sine temporis intervallo dicti ambasiatores dictum responsum habitum scribant quilibet oratores supradicti suo comuni. Et si aliquis dictorum comunium ipsam ambasiatam mictere recusaret, debeat commictere dictam ambasiatam aliis oratoribus per alia comunia transmictendis, dumtamen comunia Florentie, Perusij et Senarum non possint recusare quin quodlibet eorum dictam ambasiatam per suos proprios ambasiatores trasmictat et faciat ad dictum dominum Papam. Et quod per quodlibet dictorum trium comunium saltem mictantur tres solepnes viri ad dictum dominum Papam cum ambasiata predicta. Qui ambasiatores vadant et summant iter quando et illo tempore ac termino quibus placuerit et videbitur concorditer omnibus dictis tribus comunibus Florentie, Perusij et Senarum.

Item pro pacifico statu et libertate totius provincie Tusce et omnium venientium ad dictam ligam quod transmissa primo dicta ambasiata ad summum Pontificem requirantur per dicta comunia sic insimul colligata et colliganda omnia comunia et domini tam guelfi quam ghibellini in Italia commorantes de quibus videbitur ipsis comunibus Florentie, Perusij et Senarum ad ea que deliberabuntur per dicta tria comunia.

Item quod nullum ex predictis comunibus insumul sic colligatis et colligandis possit vel debeat facere aliquam ligam, sotietatem vel talliam cum aliquo domino, collegio, comuni vel persona, que inimicaretur alicui ex dictis comunibus venientibus ad dictam ligam. Eo excepto quod, si aliquis dictorum comunium ad presens haberet aliquam ligam, talliam vel sotietatem cum aliquo domino, universitate vel collegio, quod in ea possit perseverare et dictam ligam, sotietatem et talliam possit renovare maxime cum universitatibus eidem subiectis, in quibus custodiam haberet; cum quibus terris subiectis vel in quibus custodiam haberet possit facere in omni casu et casibus sotietatem, ligam et talliam. Et nullum dictorum comunium sic insimul colligato

rum et colligandorum possit facere aliquam ligam, sotietatem vel talliam cum aliquo domino qui descenderet de partibus ultramontanis seu aliquam submissionem de aliqua terra que veniret in dicta liga vel eius territorio, comitatu vel districtu in totum vel in partem vel de aliqua terra possessa vel quasi possessa per aliquem venientem ad dictam ligam, vel in qua custodia haberetur ad presens per aliquem venientem ad dictam ligam, alicui domino qui veniret vel descenderet de partibus ultramontanis, nisi in quantum procederet de voluntate omnium dictorum trium comunium concorditer, videlicet Florentie, Perusij et Senarum. Et nulla sotietas vel tallia possit fieri vel novari per aliquod dictorum comunium venientium ad dictam ligam, que cederet vel esset contra presentem ligam et talliam vel ad eius diminutionem.

Item quod, durante tempore dicte lige, nulle represalie concedi possint per aliquod dictorum comunium venientium ad dictam ligam contra aliquod comune vel singularem personam ex dictis comunibus quod et que veniret ad dictam ligam. Et sique represalie iam essent concesse per aliquod dictorum comunium contra aliquod dictorum comunium vel singularem personam ex dictis comunibus venientibus ad dictam ligam alicui persone, collegio vel universitati, dictis represaliis uti non possint durare tempore dicte lige, et quod in obligationibus in posterum contrahendis, unusquisque terrigena vel incola dictorum comunium venientium ad dictam ligam vel eius comitatini, in causis civilibus et criminalibus, in quantum redundaret in eorum favorem' habeantur et tractentur tamquam cives et terrigene illorum comunium et locorum venientium ad dictam ligam et cuiusque eorum in quo talis questio civilis et criminalis verteretur. Que omnia et singula suprascripta prefati dominus Oddo, Symon et Ormannoçus, syndici, procurotores et numptii speciales comunis Florentie, dominus Lellus, syndicus, procurator et numptius specialis comunis Perusij, dominus Meus, dominus Francischus et Petrus, procuratores et syndici comunis Senarum, cum voluntate et consensu dictorum eorum sotiorum ad predicta et infrascripta legiptime constituti, ut superius dictum est, ac etiam dominus Bicus, Albertus, dominus Egidius, Guidaccius, Guelfus, Cecchus, Tingarinus et Petrus predicti, syndici et procuratores comunis Aretij sindacatorio et procuratorio nomine sibi ad invicem unus alteri et alter alteri pactis solepnibus et legitimis et solepni stipulatione vallatis hinc inde intervenientibus, nominibus antedictis promisserunt et convenerunt, ac etiam nobis notariis infrascriptis tanquam publicis personis et cuilibet nostrum recipientibus et stipulantibus, nomine et vice omnium illorum quorum interest vel interesse poterit, firma et rata habere et tenere et observare et cum effectu adimplere et contra ea non facere vel venire aliqua ratione vel causa, directe vel indirecte publice vel occulte, sub pena et ad penam decemmilium florenorum auri. Quam penam solepni stipulatione promissam prefati syndici et quilibet ipsorum, nominibus quibus supra scriptis ad invicem dare et solvere promisserunt, si et quando predicta comunia vel aliquod eorum predicta vel aliquod predictorum quoque modo non observaverint, videlicet comune non servans comuni vel comunibus observantibus. Et predicta pena, data, soluta, commissa, vel non, predicta remaneant in sua solida firmitate cum eadem pene obligatione, que totiens committatur in solidum pro singulis capitulis seu pactis non servatis et exigi valeat cum effectu, quotiens fuerit contrafactum. Pro quibus omnibus et singulis observandis et firmis tenendis, suprascripti syndici nominibus supradictis semper invicem inter se, unus alteri et alter alteri, obligaverunt predicta eorum comunia quorum sunt syndici et procuratores et quilibet eorum et bona omnia dictorum comunium et cuisque eorum presentia et futura pignorari. Renunptiantes exceptioni non factarum dictarum unionis, sotietatis et lige et distributionis, ut superius est expressum, promissioni et obligationi predictarum, rei dicte modo non geste, privilegio fori, et omni et cuique alii iuri et legiptimo auxilio. Hoc tamen intellecto, protestato et reservato per dictos syndicos comunis Aretii, dicto syndacatorio nomine et expresso in principio medio et fine presentis contractus, et dum ipse contractus celebraretur. In quantum tangit dictum comune Aretij, quod non intelligunt dicti syndici aliquid posse fieri, deliberari vel aliqualiter provideri vigore presentis contractus per quod libera custodia, seu libertas vel iurisditio comunis Aretii vel eius districtus ledatur vel aliqualiter minuatur, et quod non intendunt dicti syndici consentire, nec ullo modo consenserunt, sed contradixerunt expresse, quod aliqui dictorum comunium vel dominorum venientium ad dictam ligam liceat vigore presentis contractus facere seu facere posse aliquam sotietatem seu talliam cum aliquibus castris, terris, villis vel locis, seu universitatibus de comitatu vel districtu civitatis Aretii, sive teneantur vel tenerentur per comune Aretij, sive per aliud comune vel singularem personam. Quibus demum syndicis et procuratoribus omnibus supradictis, dictis syndicariis et procuratoriis nominibus, presentibus, volentibus et predicta confitentibus precepimus nos Lotterius, Symon, Stefanus et Petrus notarii infrascripti et quilibet nostrum, prout nobis licebat ex forma statutorum seu consuetudinis civitatum Florentie, Perusij, Senarum et Aretij et cuiuslibet earum et omnis alterius loci nomine iuramenti per guarentisgiam, quod predicta omnia et singula faciant et observent prout permisserunt et superius continetur.

Acta fuerunt omnia suprascripta in civitate Aretij, in Ecclesia cathedrali civitatis eiusdem, coram domino Ballione Novello de Ballionibus de Perusio, domino Lando domini Raynaldi de Gogaris et domino Nicho-

lao Gori de Sassolis de Aretio, Ser Mino Brinducij de Senis, Cincio magistri Bartholi et Vannuccio Crescioli de Perusio, testibus adhibitis et rogatis.

(L. S.) Ego Petrus filius quondam ser Grifi de Prateveteri, civis Senensis, publicus imperiali auctoritate notarius et tunc cancellarius comunis Aretij predictis omnibus et singulis una cumi nfrascriptis Ser Lotterio, Ser Stefano, et Ser Symone, notariis, rogatus dum agerentur interfui et ea omnia scripsi et publicavi inde rogatus una cum aliis notariis antedictis.

(L. S.) Et ego Stefanus Pacis de Perusio, imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus et syngulis suprascriptis per dictum Ser Petrum notarium, una cum infrascriptis Ser Locterio et Ser Symone notariis et Ser Petro predicto dum agerentur interfui et ideo me subscripsi rogatus et syngnum meum consuetum apposui.

(L. S.) Et ego Locterius Salvi, Florentinus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, predictis omnibus et singulis suprascriptis per dictos Ser Petrum et Ser Stefanum et infrascriptum Ser Simonem, rogatus, dum agerentur interfui et cum eisdem rogavi ideoque me subscripsi.

(L. S.) Ego Simon notarius, filius olim Mei Manentis de Senis, predictis omnibus et singulis suprascriptis per dictum Ser Petrum, dum agerentur interfui et cum eisdem rogatus hic ideo me subscripsi.

IV.

Pax cum Arhiepiscopo Mediolanensi *(1353)*[1].

In nomine sancte et individue Trinitatis sub cuius reverentia et recognitione dignum est ad actus quoslibet humani generis progredi, et sine cuius numinis favore nullum rite fundatur exordium, nec est possibile finem laudabilem promereri. Quoniam discordie plurime et scandala de presenti vigebant et maiora discrimina sperabantur necessario eventura inter reverendissimum in Christo patrem et excelsum dominum dominum Iohannem Vicecomitem, Dey gratia mediolanensem archiepiscopum ac civitatum Mediolani, Brixie, Placentie, Parme, Pergami, Cremone, Cumarum, Vercellarum, Asti, Novarie, Albe, Laude, Terdone, Alexandrie ete. etc. dominum generalem, nec non civitatis Bononie et districtus pro Sancta Romana Ecclesia Vicarium generalem, et eius complices et sequaces et adherentes ex parte una et Comunia Florentie, Perusij, Senarum, Aretij, Pistorij et Civitatis Castelli et eorum sequaces, complices et adherentes ex parte altera. Que considerantes prefate partes et cognoscentes non solum parva sed etiam maxima guerrarum asperitate in ruinam converti, et pacis vinculo minima magnificari in statu et maiora suis meritis et laboribus gaudere, et in statum alias fundari volubilem, ac etiam extimantes quod, suadente charitatis virtute, ut carnem redimeret carnis Creator carnem assumpsit, et lege solutus, sub lege carnis se posuit, et homo factus condidit testamentum, in quo amatores pacis sui regni heredes instituit exheredando, ut male meritos qui scandala et scismata seminabunt, ut inimici humani generis, secutores doctrinam et vestigia euisdem Domini nostri Iesu Xρisti, amplectentes ad pacem et concordiam cum infrascriptis modis, pactis et conventionibus devenerunt, honorabili viro Francisco quondam Coscij Gambacurte de Pisis mediatore et communi amico dictarum partium existente.

Ad laudem et statum Sancte Romane Ecclesie ac in honorem et exaltationem invictissimi et semper augusti Imperij Romanorum videlicet:

Egregij milites domini Guglielmus marchio Palavicinus et Protaxius de Caymis, sindici, actores, factores, procuratores et nuntij speciales suprascripti domini

[1] Questo documento è stato già pubblicato dal Lünig (*Codex Italiae diplomaticus* etc. Francofurti et Lipsiae, 1725, Vol. III p. [illegible]) che così lo intitola "Pacta conventionis inter Iohannem Vice Co"mitem Mediolanensemque Archiepiscopum atque eius adherentes ex "parte una, Communia vero Florentiae, Perusii, Senarum, Aretii, "Pistorii et Civitatis Castelli eorumque sequaces ex altera parte san"citae, quibus damna sibi invicem illata remittunt, parsque altera alteri "[illegible] "[illegible] d. d., 10 Ian. An. [illegible]". Il Guasti nel suo catalogo rimasto incompleto de *I Capitoli del Comune di Firenze* Vol. III, 44, lo ha sunteggiato trascurando del tutto la parte che contiene le ratificazioni alla pace predetta. Nella edizione del Lünig è talmente manomesso e snaturato, che non si riesce a capire, come abbia potuto esser pubblicato così. Il Lünig, come avverte nella Prefazione al Vol. III, pubblicò questo e gli altri documenti secondo copie fornitegli da amici d'Italia. Bisogna pur dire però che, - se tutti i documenti da lui pubblicati fossero tanto alterati come questo converrebbe certo pubblicarli di nuovo [illegible] pensi che in molti luoghi ci sono perfino periodi che non danno alcun senso. Pare non sappiamo bene se un sunto molto mal fatto o la copia di una copiaccia qualsiasi giacente in qualche archivio. Si notano anche molti nomi propri o di persone o di luoghi profondamente alterati o cambiati addirittura in altri del tutto diversi. Or dunque a noi è parso bene pubblicare di nuovo e per intero questo documento tanto importante per noi ciò abbiamo seguito tre tomi dei Capitoli e cioè il tomo XIII, cc [illegible] donde lo ha sunteggiato il Guasti e che non contiene le ratifiche alla pace, il tomo XXV, cc 97-176 ove sono anche le ratifiche e alcuni fascicoli sciolti del tomo XI che, mal ridotti come sono trovansi nell'Arch. Riformagioni, Atti pubblici (pergamene a quaderno). Finalmente dobbiamo avvertire che abbiamo creduto bene riprodurre il documento tale quale è, e non staccare e pubblicare a sè, come fa il Guasti, prima di esso, l'elezione dei sindaci per parte dell'Arcivescovo Visconti a far pace col comune di Firenze, l'elezione de' sindaci per parte del comune di Firenze a far pace coll'Arcivescovo predetto e la elezione de' sindaci per parte del comune di Perugia per far pace come sopra, affine di mantenerlo nella sua forma genuina, senza punto alterarlo, chè altrimenti riescono anche inesatte le espressioni che più volte si incontrano, quando nel documento stesso vi si accenna. Ecco per esempio, una frase che si riferisce al primo, cioè l'elezione dei sindaci per parte dell'Arcivescovo Visconti: "Cuius "quidem instrumenti procuratorii series inferius pro expedienti cau"tela de verbo ad verbum adnotatur etc.".

domini archiepiscopi mediolanensis ab ipso domino archiepiscopo legitime constituti et ordinati ad hec infrascripta faciendum, ut de sindicatu et procuratione constat publico instrumento rogato per Gabriellem de Ottobellis de Placentia, notarium publicum et ipsius domini archiepiscopi cancellarium, sub anno nativitatis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, indictione sexta, die Iovis, decimo mensis Ianuarij, acto Mediolani. Cuius quidem instrumenti procuratorii series inferius pro expedienti cautela de verbo ad verbum adnotatur procuratorio et syndicatorio nomine pro ipso domino archiepiscopo, ac etiam gestorio nomine pro omnibus et singulis aliis de domo et progenie sua et omnibus infrascriptis eiusdem domini archiepiscopi coherentibus et sequacibus vel subditis, videlicet pro magnifico domino domino Ildebrandino, Dey gratia marchione extensi, et fratribus suis, reverendo in Xρisto patre, domino Boso, Dey gratia episcopo aretino et omnibus de domo Ubertinorum et sequacibus eorum; Bartolomeo de Casalibus, domino cortonensi, fratribus et sequacibus eius et communi Cortonij; Nolfo comite Montis feretri, fratribus et sequacibus suis; domino Petro Sacone de Petramala et aliis de domo et progenie sua et sequacibus suis; Nerio de Faggiola, filiis et sequacibus suis; comitibus Rinardo et Galeotto de Modiglana et omnibus de domo eorum et eorum sequacibus; domino Manfredo de Paççis Vallis Arni et omnibus de domo sua et sequacibus eorum; Guido marchione de Petriolo, filio et sequacibus suis; Guidaccio domini Bransagle de Aritio et omnibus de domo sua et eorum sequacibus; communi et hominibus de Burgo S. Sepulcri et eius districtu; Contrurio de Vensolis de Perusio et sequacibus suis; domino Niccolao Domini Bartoli alias dicto domine Mattelde de Perusio; communi Eugubij et Iohanne Cantuctij et eorum sequacibus; omnibus Clarevallensibus de Tuderto et eorum sequacibus; omnibus extrinsecis Castilionis Aretini; Spina et Simone comitibus de Romena; dominis Frabriço et Açcone marchionibus Malespine de Villa francha cum fidelibus et sequacibus suis; communi Fabriani, domino Alberghetto de Chiavellis de Fabriano et fratribus suis; Gentile de Moglano et filiis suis; domino Lomo de Sancta Maria; Lapo de Ricasolis et fratribus et sequacibus suis; omnibus illis de Ubaldinis generaliter et fidelibus sequacibus suis; domino Francisco Castracane comite Corigle; Iacobo Layni de Pulcis de Florentia; comite Tano de Monte carello et omnibus consortibus fidelibus et sequacibus suis; comite Iohanne de Brusculo et eius consortibus et sequacibus; comite Neapoleone et fratribus de Castilione de Gattis cum consortibus, sequacibus et fidelibus suis; Iacobo de Guassalotis de Prato, consortibus et sequacibus suis; domino Karlino de Tedicibus de Pistorio fratre, filiis et sequacibus suis, domino Francisco de Vergiolensibus de Pistorio et sequacibus et amicis suis; domino Luchino de Verme, milite, civi veronensi; Gabrielle sive Gabriotto de Ottobellis de Placentia; Aldobrando et fratribus suis de Soli, consortibus et sequacibus suis; Ser Iacobo Pagni et Iohanne Tottini, Iacobo Totti de Gualfreducciis de Pistorio; Perotto Simonis et Morellino Dinuctij de Gualfreducciis de Pistorio; Pantaleone Ruffini de Pistorio; Iacobo et Iohanne Cambis de Pistorio; Francisco et Albiçino Franchi de Panciaticis de Pistorio; Ser Pantaleone Ser Ruffini de Pistorio; Iacobo et Iohanne Cambini de Pistorio; Iohanne Iunte et Iohanne Braccij de Pistorio; Piccinello de la Moscagla et aliis de domo sua; omnibus illis de Sancto Bovellio; Nicolao Spagle de Podio Manentis de Perusio, Nicoluctio eius filio et Baldino eorum famulo et quolibet eorum et eorum et cuiuscunque ipsorum adherentibus, subditis et sequacibus.

Promiserunt et convenerunt infrascriptis Karolo, domino Betto Leggerio et Bettolo syndicis infrascriptis ac etiam nobis notariis publicis infrascriptis et cuilibet nostrum in solidum recipientibus et stipulantibus pro comunibus Florentie, Perusij, Senarum, Aretij, Pistorij et Civitatis Castelli et quolibet eorum et eorum et cuiusque ipsorum adherentibus, subditis et sequacibus de rato et ratihabitione, et se facturos et curaturos ita et taliter, omni et qualibet exceptione iuris et facti remota, quod predicti adherentes et sequaces et subditi dicti domini Archiepiscopi ipsi et quilibet eorum infrascriptarum partium remissionem et omnia et singula infrascripta, in quantum eos et quemlibet eorum tangunt, vel tangere possunt, ratificabunt et aprobabunt per publicum instrumentum seu instrumenta vallata et roborata omnibus et singulis substantialitatibus et cautelis et aliis quibuscunque tam de iure, quam de consuetudine usitatis et debitis hinc usque ad tres menses proxime venturos. Quod predicti adherentes et sequaces et subditi vel aliquis seu aliqui eorum dictam ratificationem et aprobationem non faciant, ut dictum est, infra dictum tempus et terminum, illi videlicet sive ille qui talem ratificationem et aprobationem non facerent, ut dictum est, non intelligatur inclusus seu comprehensus, aut inclusi seu comprehensi in presenti pace, et pro eis agentes in nihilo teneantur modis et nominibus, quibus supra, ex parte una.

Et providus vir Karolus Stroze de Strozis, civis honorabilis florentinus, sindicus et procurator Comunis et populi florentini, ut de eius sindicatu et procuratione constat publico instrumento scripto, rogato et publicato per Paulum, filium quondam Ser Andree, civem florentinum, publicum notarium, sub anno Domini, ab incarnatione, millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo, indictione sexta, die vigesima mensis Februarij, a nobis notariis infrascriptis viso et lecto et cuius series infra describitur.

Et prudentes et discreti viri Bettus Andreutij Ninj iurisperitus, Leggerius Nicoluccij Andreotti et Bettolus Peri de Pelacanibus cives honorabiles perusini,

sindici et procuratores comunis Perusij, ut de eorum syndicatu et procuratione constat publico instrumento scripto, rogato et publicato per Martinum Ceccoli, civem perusinum, publicum notarium, sub anno Domini, a nativitate millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo, indictione quinta, die vigesima nona mensis decembris, a nobis notariis infrascriptis viso et lecto et cuius series etiam infra describitur, sindicariis nominibus quibus supra et gestorio nomine terrarum et locorum, quas tenent et possident dicta Comunia ac etiam pro eorum adherentibus et sequacibus, videlicet dictus Karolus pro civitate et comuni Florentie et pro terris et locis quas tenet et possidet dictum comune Florentie et pro castro Sancti Geminiani, castro Sancti Miniatis del Tedesco, castro Collis Vallis Else, castro Barghe, castro Vernie, castro, sive comitatu Putey, civitate Pistorij, castro Prati, civitate Aretij, civitate Vulterre, castris Vallis Nebule et Vallis Adriane, comitibus Guidone, Ruberto et Piero, comitibus de Prato Veteri cum omnibus eorum et cuiuscumque eorum comunitatibus et districtibus pertinentiis et hominibus adherentibus et sequacibus comunis Florentie.

Et dicti dominus Bettus, Leggerius et Bettolus pro civitate et comuni Perusii et pro terris et locis, quas tenet et possidet dictum comune Perusii et pro civitate Spoleti, civitate Fulginey, civitate Assisij, civitate Nucerij, terra Gualdi Nucerij, terra Cannarie, terra Sassiferrati et domino Ungaro et domino Aluisio et eorum consortibus de dicta terra, terra Spelli, terra Trevij, terra Montisfalconis, terra Mevagne, districtualibus Bettonij, terra Cerreti, civitate Castelli, domino episcopo tudertino et civitate et comuni Tuderti, civitate Clusij, terra Castri Plebis Sancti Cervasij, Raynerio comite de Sartiano et terra Sartiani, castro Porcarie, terra Rocche Contrate, terra Foiani, terra Lucignani, terra Montis Sancti Savini, terra Castilionis olim Aretini, castro Monticuli Vixponum, marchionibus de Monte Sancte Marie cum suis terris, comite Ildebrandino et fratribus, filiis quondam comitis Guidonis de Soana de filiis Ursi et eorum terris, castro Durantis, castro Sancti Angeli in Vado, castro Saxi Corbarij, castro Turris Abbathie, terra Sancti Gemini et cuiuslibet dictarum terrarum et locorum et dictorum dominorum supra nominatorum, comitatibus et districtibus, et pro omnibus et singulis aliis terris, quas comune Perusij habet sub sua protectione in provincia Masse Trabarie et in comitatu olim Urbini, et pro omnibus et singulis infra in capitulis presentis pacis nominatis et expressis, dominis Guelfis de Marchia Anconitana et eorum civitatibus et terris, cum omnibus eorum et cuiusque ipsorum comunitatibus et districtibus, pertinentiis et hominibus adherentibus, subditis et sequacibus comunis Perusij pro quibus et quolibet eorum promiserunt et caverunt predictis dominis Guiglielmo et Protasio et utrique eorum et nobis notariis infrascriptis et cuilibet nostrum in solidum recipientibus et stipulantibus pro dicto domino Archiepiscopo, et omnibus de eius domo et progenie et eius subditis, sequacibus et adherentibus, caporalibus et principalibus et eorum sequacibus et subiectis et quolibet eorum et de rato et ratihabitione et se facturos et curaturos ita et taliter, omni et qualibet exceptione remota, quod dicti eorum sequaces, adherentes et subditi et quilibet eorum infrascriptam pacem, remissionem et omnia et singula infrascripta, in quantum eos et quemlibet tangunt seu tangere possunt, ratificabunt et aprobabunt hinc videlicet ad tres menses proxime futuros, per publicum instrumentum seu instrumenta vallata et roborata omnibus et singulis substantialitatibus et cautelis et aliis quibuscumque tam de iure, quam de consuetudine usitatis et debitis. Quod si predicti adherentes, sequaces et subditi vel aliquis seu aliqui eorum predictam ratificationem et adprobationem non fecerint infra dictum tempus et terminum, illi videlicet sive ille qui talem ratificationem et aprobationem non facerent, ut dictum est, non intelligantur inclusi seu comprehensi in presenti pace et agentes pro eis in nichilo teneantur, ac etiam gestorio nomine pro populo et comuni Senarum et eius negotia gerendo et vice et nomine eius adherentium, subditorum et sequacium, pro quibus comuni et populo Senarum et suorum adherentium, sequacium et subiectorum promiserunt et convenerunt predictis dominis Guiglelmo et Protaxio et nobis notariis infrascriptis et cuilibet nostrum in solidum recipientibus et stipulantibus pro dicto domino Archiepiscopo et eius sequacibus, subditis et adherentibus et aliis, ut supra, et quolibet eorum de rato et ratihabitione, et se facturos et curaturos ita et taliter omni et qualibet exceptione remota, quod dictum comune et populus Senarum infrascriptam pacem, remissionem et omnia et singula infrascripta ratificabunt et aprobabunt, hinc videlicet ad tres menses proximos futuros, per publicum instrumentum, seu instrumenta vallata et roborata omnibus et singulis substantialitatibus et cautelis et aliis quibuscumque tam de iure quam de consuetudine usitatis et debitis. Quod si dictum comune et populus Senarum dictam infrascriptam pacem et omnia et singula infrascripta non ratificarent et aprobarent infra dictum tempus et terminum, ut dictum est, in presenti pace non includantur nec inclusi intelligantur, et pro eis agentes in nichilo teneantur. Et tunc et in eo casu, si dictum comune Senarum offenderet aut offendi faceret prefatum dominum Archiepiscopum et predictos eius adherentes, subditos et sequaces vel eorum aliquem, occupando vel occupari faciendo civitates, castra seu fortilitias dictorum domini Archiepiscopi seu eorum sequacium, seu adherentium, vel aliquid faciendo, propter quod verisimiliter subverti vel admodum, vel turbari posset statum dictarum civitatum seu castrorum, prefatus dominus Archiepiscopus possit et sibi liceat non obstantibus infrascriptis vel aliquo

eorum, se intromictere et impedire contra dictum comune et populum Senarum et dictam civitatem et eius comitatum et districtum.

Et sive dictum commune et populus Senarum ratificaverint et aprobaverint infrascriptam pacem, ut dictum est, sive non, dicta comunitia Florentie et Perusij et quodlibet eorum, sive dicti eorum sindici in aliquo non teneantur nec obligati intelligantur vigore eorum que supra per eos promictuntur pro dicto comuni Senarum, modis et nominibus quibus supra ex parte altera.

Cum pacto et conditione, quod dicti sindici et procuratores vel aliquis eorum non obligentur nec obligati intelligantur, ipsi seu eorum persone seu eorum vel alicuius eorum eredes et bona, sed solum dumtaxat predicti, quorum nomine et nominibus agunt et gerunt, et non aliter fecerunt et reddiderunt inter se, ad invicem et vicissim recipientibus et facientibus nomine et nominibus predictorum et cuiuslibet eorum, quorum nomine et nominibus faciunt et agunt ut supra, veram, bonam et puram pacem, perpetuam concordiam et bonam voluntatem de omnibus et singulis incendiis, homicidiis' rapinis, robariis, depredationibus, cavalcatis, castramentationibus, devastationibus, tractatibus et dannis et de quibuscumque aliis iniuriis, dicto vel facto, realiter aut personaliter et quocumque alio modo quem dici aut excogitari possit, illatis, factis, commissis et perpetratis ab una parte, seu aliquo, vel aliquibus dicte partis alteri parti, seu alicui, vel aliquibus dicte alterius partis et e contrario.

Insuper dicti procuratores et sindici, modis et nominibus quibus supra, facientes, reddentes et recipientes. ut dictum est, remiserunt intra se invicem et vicissim et e converso omnia damna, incendia, rapinas, robbarias, depredationes, cavalcatas, castramentationes, devastationes, tractatus, iniurias et quecumque alia illata, data, facta, seu commissa, aut fieri facta ab una parte, seu aliquo vel aliquibus unius partis alteri parti, seu alicui vel aliquibus alterius partis et e contrario, quoquo modo, directe vel indirecte, tacite vel expresse, palam vel occulte, adeo quod decreto nullius rectoris vel offitialis possit vel debeat, ocasione aut pretextu alicuius tractatus, incendij, cavalcate, castramentationis, devastationis et dannorum et aliarum iniuriarum datarum, factarum seu illatarum per dictas partes, vel aliquem, seu aliquos ex eis contra aliam partem, sive alium vel alios alterius partis, nec ocasione aliquorum que commissa dicerentur aut reperirentur occasione aut pretextu presentis guerre et in ea occursorum et ab initio incepte guerre citra cognoscere, procedere aut punire, et nullam habeant seu habere possint vel debeant iurisditionem aut cognitionem de predictis vel eorum aliquo et quod etiam omnia que, occasione predicta, gesta aut facta invenirentur non valeant nec teneant et nulla censeantur ipso iure in qua pace apposuerunt infrascripta capitula videlicet:

In primis quod omnes et singuli de domo Ubaldinorum de alpibus eximantur, cancellentur et exempti et cancellati esse intelligantur et sint ab omnibus et de omnibus bannis, condannationibus et multis et aliis processibus criminalibus illatis seu factis de eis vel aliquo eorum in civitate Florentie, Perusij, Senarum, Aritij et Pistorij et Civitatis Castelli et aliis locis, sequacibus et adherentibus dictis comunibus vel alicui eorum et earum et cuiuslibet earum districtibus seu comitatibus, liberi, sine aliqua solutione vel onere, quocumque tempore et quacumque de causa latis, datis seu factis, et idem intelligatur et fiat de quibuslibet aliis ex eadem causa et ex eodem facto, et qui cum dictis de Ubaldinis vel aliquo eorum condemnati essent vel aliter contra quos processum foret, sive qui in eadem condemnatione vel processu cum dictis de Ubaldinis vel aliquo eorum comprehensi essent, ac etiam eorum et cuiusque adherentes et sequaces existimantur, cancellentur et aboleantur et exenti, aboliti et cancellati esse intelligantur et sint de omnibus eorum bannis, condennationibus seu mulctis et aliis processibus criminalibus datis, latis vel factis in dictis civitatibus seu locis, vel aliquo eorum, sine aliqua solutione vel onere, quantum ad condemnationes, banna, vel mulctas et processus predictos que date, late seu facte non essent ipsis existentibus ad obbedientiam dictorum locorum seu alicui eorum in quibus baniti, condennati seu mulctati fuissent, seu contra eos aliter processum criminaliter. Si autem esset alienigena illius loci in quo bannitus, condennatus seu mulctatus fuisset, vel aliter contra eum ex criminali processu, non eximatur, cancelletur, seu aboleatur, nec exentus, cancellatus et abolitus esse intelligatur. Si lata, data seu facta forent loco illo existente in pace comuni seu statu pacifico in quo sit data seu facta fuissent et intelligatur criminaliter processum fuisse, quandocumque ex facto ipso pena est disposita criminalis, et si huic sit in eadem forma civilis adiuncta, que civilis, ita debeat tolli et cassari ut ipsa criminalis.

Item quod omnes et singuli suprascripti de domo Ubaldinorum et eorum sequaces et adherentes, qui beneficio presentis pacis uti possunt, restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia eorum bona que tenebantur et possidebantur vel quasi, tempore eorum expulsionis, rebellionis, vel quo contra hos processum fuit, que bona comune Florentie pro se, vel alius pro eo tenet vel possidet. Si vero dicta bona alienata, assignata, vel in alium translata fuissent, predicta comunia vel aliquod eorum vel eorum officiales ab annis Domini millesimo trecentesimo quadragesimo retro, restitutio presens non vendicet sibi locum, si vero ab annis Domini millesimo trecentesimo quadragesimo citra, tunc restitutio ipsa locum habeat et plenum obtineat effectum. Si vero tenerentur, possiderentur contra vel quasi singularem personam vel universitatem non pretendentem causam a dictis comunibus vel aliquo eorum vel eorum officia-

libus, ut dictum est, fiat ipsis restitutis contra detentores, possessores vel quoscumque dictorum bonorum ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicii, et non intelligantur predicta locum habere in castris, fortilitiis et iurisditionibus, que tenentur per comunia suprascripta vel aliquod eorum.

Item quod suprascripti de Ubaldinis vel aliquis alius ex comprehensis in suprascripto proximo capitulo, qui beneficio presentis pacis uti possint, non possint petere nec peti facere aliquid occasione vel pretextu alicuius fidelitatis, emphiteosis vel fieti vel fructuum pro tempore preterito, nec propterea aliquem in iudicium vocare, ex eo quod debitum canonem vel fictum non solvisset pro tempore preterito, salvo iure pro tempore futuro.

Hoc etiam acto et intellecto quod per predictam restitutionem bonorum non intelligatur nec comprehendi possit, quod predicti vel aliquis predictorum possint dicere, proponere vel allirare, quod possessiones seu bona ad que, beneficio presentis pacis, exentiones et restitutiones venire possunt sint ad eos vel aliquem eorum reversa seu in eis vel ad ea aliquod ius habere, ex eo et pro eo quod aliquis eorum fidelis, vassallus seu datarius vel conductor non servasset seu venisset contra formam seu iuramentum fidelitatis vassallatus frudi seu conductionis, seu non prestasset vel non solvisset debitum canonem, servitia vel prestationes seu aliquid aliud commisisset, propter quod cecidisset ab ipsis bonis datis seu concessis in frudum, enfiteosim seu conductionem, nec in aliquo iure in ipsis vel pro ipsis competenti dicto vassallo seu datario seu conductori recognoscent ipsum frodum vel rem conductam et debitam fidelitatem pro tempore futuro facientem requisito modo ad id prius per predictum.

Item quod Gentilis et Ugolinus fratres et filii Simonis Soldanerij de Florentia et Recuverus di Circulis de Florentia beneficium presentis pacis in omnibus suis capitulis uti possint, et inde tanquam adherentes et sequaces dictorum de Ubaldinis sint et includantur in pace presenti, et quantum ad exentionem bannorum, cassationum, processuum, restitutionem bonorum fiat eis et servetur, sicut de aliis sequacibus et adherentibus dictorum de Ubaldinis supra dispositum est.

Item quod Andreas et Guido quondam Octaviani de Ubaldinis detenti in carceribus communis Florentie, libere, sine aliqua solutione pecunie, ab ipsis carceribus relaxentur et eximantur.

Item quod omnia statuta, ordinamenta et provisiones facta seu edita per dicta Comunia seu aliquod eorum specialiter, nominatim contra predictos de Ubaldinis vel aliquem eorum seu contra eorum sequaces de capiendo vel occidendo cum pecunia vel sine, sint et esse intelligantur cassa et adnullata et nullius valoris, efficacie vel momenti.

Item quod omnes represalie concesse alicui supposito dictis Communibus vel alicui eorum per Communia supradicta vel aliquod eorum vel aliquas universitates suppositas dictis Comunibus vel alicui eorum contra predictos de Ubaldinis vel aliquem eorum sive contra eorum sequaces sint vane et casse et nullius efficacie vel valoris. Salvo et totaliter reservato iure ereditatis. Et id sic fiat et observetur et e contrario, si predictis de Ubaldinis vel eorum fidelibus sequacibus vel subditis alique represalie concesse fuissent contra dicta Comunia vel aliquam singularem personam vel universitatem suppositam dictis Comunibus vel alicui eorum.

Item quod castrum Loçoli positum in partibus alpium libere relaxetur per comune Florentie predictis de Ubaldinis.

Item quod in predictis et infrascriptis privillegia tam imperialia, quam papalia non veniant et de eis nil sit vel intelligatur dispositum nec aprobatum vel improbatum per capitula suprascripta vel infrascripta.

Item quod dominabus Ermelline, filie quondam Iohannassi de Scolaribus et uxori Açonis Vannis de Susinana et Iohanne matri dicte domine Ermelline, uxori quondam dicti Iohannassi, fiat ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicij.

Item quod Maynardo Iohannis de Ubaldinis fiat ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicij in omni iure quod pretenderet vigore dotium domine Bartolomee, uxoris dicti Maynardi.

Item quod omnes condemnationes, banna, confinia et processus alii quicumque criminales quantumque, quocumque, ubicumque et quacumque de causa dati, data, lati seu lata, facti seu facta contra omnes et singulos infrascriptos vel aliquem eorum sint cassa et vana et nullius valoris vel momenti et quod cancellentur et eximantur et cancellari et eximi debeant et possint libere, licite et impune, absque cancellantis preiudicio vel gravamine de quibuscumque libris et actis ubicumque existentibus, absque aliqua solutione vel onere.

Nomina vero predictorum de quibus supra, in proximo precedenti capitulo fit mentio, et que cancellari et aboleri debent, ut dictum est, sunt hec:

Aldobrandus
Lanfranchus
Ser Corradus
Niccolaus et
Agnolus
} fratres et filii quondam Bartoli de Soli

Dominus Luchinus de Verme miles, civis veronensis,
Gabriellus dictus Gabriottus de Ottobellis de Placentia,
Beltramus filius dicti Aldobrandi.

Iacobus
Bartolomeus et
Petrus
} fratres et filii Francisci de Rignano

Iohannes quondam Duccini qui dicitur Capo,
presbyter Laurentius Iohannis Ciuccij de Scarperia,
Vaniellus Ruggerii de Soli,
Succarinus Ursi, sive Ser Banchelli.

Item quod omnia statuta ordinamenta et provi-

siones facta seu edita per dictum comune Florentie specialiter et nominatim contra predictos vel aliquem predictorum supra proxime nominatorum, de capiendo vel occidendo cum pecunia vel sine, sint et esse intelligantur cassa et anullata et nullius valoris, efficacie vel momenti.

Item quod predicti Aldobrandus et quilibet predictorum supra proxime nominatorum restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia eorum bona que tenebantur et possidebantur vel quasi per eos, tempore eorum expulsionis, rebellionis vel quo contra eos processum fuit, que bona comune Florentie per se vel alium pro eo tenet vel possidet, si alienata vel alii assignata non erunt per dictum comune Florentie vel eius officiales ante annum Domini millesimo trecentesimo quadragesimo, sine aliquo onere vel prestatione pecunie. Si vero dicta bona alienata, assignata vel in alium translata fuissent per dictum Comune vel eius officiales ab anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo retro, restitutio presens non vendicet sibi locum. Si vero ab anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo retro, restitutio presens non vendicet sibi locum. Si vero ab anno Domini millesimo trecentesimo quadragesimo citra, tunc ipsa restitutio locum habeat et plenum obtineat effectum. Si vero tenerentur, possiderentur vel quasi per aliquam singularem personam vel universitatem non pretendentem causam a dicto comuni Florentie vel eius officiales, ut dictum est, fiat dictis restitutis contra detentores et possessores vel quasi dictorum bonorum ius summarium, et de plano, sine strepitu et figura iudicii. Et non intelligantur predicta locum habere in castris, fortilitiis et iurisdictionibus que tenerentur per comune Florentie vel alium pro eo.

Item quod suprascriptus Aldobrandus et quilibet suprascriptorum supra proxime nominatorum libere stare et habitare possint in civitate Florentie et comitatu et aliis quibuscumque locis, sicut in quemadmodum possunt stare et habitare alii cives civitatis Florentie.

Item quod filii et heredes Orlandi sive Rolandi de Florentia, olim condennati ad mortem per dominum Andream de Passano, olim potestatem civitatis Florentie et quilibet eorum eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint ab omnibus et de omnibus et singulis condennationibus, bannis, mulctis et aliis processibus criminalibus illatis seu factis contra dictum Orlandum vel eius filios heredes et bona seu aliquem eorum, in civitate Florentie, quacumque de causa et quocumque tempore, libere, sine aliqua solutione vel onere. Et quod dicte condennationes, banna et mulcte et alii processus criminales date, data, late, lata, facte seu facta contra dictum Orlandum et dictos eius filios et heredes et quemlibet eorum et eorum et cuiusque ipsorum bona sint cassa et vana et nullius valoris, efficacie vel momenti. Et quod cancellentur et eximantur et cancellari et eximi debeant et possint libere licite et impune, absque cancellationis preiudicio vel gravamine de quibuscumque libris et actis ubicumque existentibus, absque aliqua solutione vel onere.

Item quod dicti filii et heredes Orlandi et quilibet eorum restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia et singula eorum et cuiusque eorum bona et maxime ad ea bona que fuerunt dicti olim Orlandi et que per eos vel eorum aliquem aut per dictum olim Orlandum tenebantur et possidebantur vel quasi, tempore eorum expulsionis vel rebellionis seu eo tempore quo contra eos vel eorum aliquem criminaliter processum fuit, que comune Florentie pro se, vel alium pro eo tenet et possidet vel quasi. Si vero dicta bona alienata, assignata vel in alium translata fuissent, predictum Comune seu eius officiales ante annum Domini millesimo trecentesimo quadragesimo ad ea bona restitutio, de qua supra fit mentio, non vendicet sibi locum. Si vero dicta assignatio, alienatio seu translatio facta fuisset a dicto millesimo trecentesimo quadragesimo citra, tunc ipsa restitutio bonorum locum habeat et plenum sortiatur effectum. Si vero tenerentur et possiderentur vel quasi per aliquam singularem personam vel universitatem non pretendentem causam a dicto comune et ab eius officialibus, ut dictum est, fiat ipsis restitutis contra detentores et possessores vel quasi dictorum bonorum ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicii, et quod qualibet persona dicte civitatis Florentie et destrictus eiusdem que dicto olim Orlando tenebatur, respondere possit, teneatur et debeat libere et in integrum dictis eius heredibus.

Item quod idem fiat in condennationibus, bannis et aliis processibus criminalibus ubicumque latis, datis seu factis contra Lippum de Ammanatis de Pistorio et eius filios et heredes et bona. Et quod restituantur ad omnia eorum bona et eisdem respondeatur in omnibus et per singula, ut supra dictum est de dicto Orlando et eius filiis et heredibus

Item quod plebanus Gerardus de Agolantibus de Florentia, filius quondam Ugonis de Agolantibus, et omnes et singuli de domo, stirpe seu progenie de Agolantibus, condennati, banniti seu mulctati quacumque ratione vel causa in dicta civitate Florentie, a die initij guerre existentis inter ipsum dominum Archiepiscopum et eius adherentes, subditos et seguaces ex parte una et comune Florentie et alia communia suprascripta ex parte altera, quod initium declaraverunt sindici et procuratores suprascripti communi consensu debere intelligi et esse anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo inclusive, secundum cursum romane Ecclesie, et ab inde citra, vigore presentis pacis et contentorum in ea, sint et esse intelligantur exenti, liberati et totaliter absoluti, et eximantur et cancellentur et eximi et cancellari possint et dabeant absque cancellantis preiudicio vel gravamine de omnibus et singulis condennationibus, bannis et aliis quibuscumque processibus criminalibus

datis, latis seu factis contra dictum plebanum Gerardum et predictos de Agolantibus et quemlibet eorum quacum- [illegible] a dicto tempore citra, in dicta civitate Florentie, libere et sine aliqua solutione vel onere.

Item quod dicto Gerardo plebano per commune Florentie et eius rectores et officiales fiat ius secundum formam statutorum et ordinamentorum et provisionum ipsius Comunis, et quod secundum formam dictorum statutorum et provisionum sinatur ingredi possessiones sue plebis, posite in diocesi dicte civitatis Florentie et in ea stare, morari et abitare pacifice et quiete, sine alicuius persone contraditione vel molestia, et etiam bona et res ipsius plebis recipere et habere, secundum quod de iure et pro forma statutorum, ordinamentorum et provisionum dicte civitatis potest et debet.

Item quod dictus plebanus Gerardus et omnes alii de domo de Agolantibus restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia eorum et cuiusque ipsorum bona, que tenebantur et possidebantur vel quasi per eos, in anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo et abinde citra.

Item quod dominus Carlinus miles de domo Tediciorum et dominus Francischus miles de Vergellensibus de Pistorio et uterque eorum et omnes et singuli eorum et utriusque ipsorum consortes sint et esse intelligantur exenti et liberati et eximantur et cancellentur de omnibus et singulis condennationibus, bannis et aliis processibus criminalibus datis, latis seu factis contra predictos vel aliquem predictorum quocumque tempore et quacumque de causa in civitate Florentie, Perusii, Senarum, Aretij, Pistorij, Civitatis Castelli et earum et cuiusque ipsarum districtibus libere et sine aliqua solutione vel onere, absque cancellantis preiudicio vel gravamine.

Item quod banna, condennationes et alii processus quicumque criminales ubique in dictis terris et locis seu eorum aliquo facti, facte, dati seu date contra quascumque personas, Commune et universitates coherentes vel sequaces dictorum dominorum Karlini et Francisci et utriusque vel alterius eorum, occasione partialitatis et quacumque alia de causa, cassentur, tollantur, eximantur et cancellentur et eximi et cancellari debeant et possint, absque aliqua solutione vel onere et cassa et cancellata intelligantur et sint vigore presentis pacis et eius beneficio, dummodo non sint contra eos vel aliquem eorum data vel facta, ipsis existentibus ad obbedientiam comunis Pistorij, ocasione alicuius singularis et omnis delicti et non partialitatis causa. Et quod predicti dominus Karlinus et dominus Franciscus et eorum et cuiusque ipsorum consortes non possint vel debeant intrare civitatem Pistorii nec comitatum eiusdem. Quod si accederent ad dicta loca prohibita, fiat et observetur contra eos ut despositum est de Iacobo Çarinj de Guazassalotis de Prato, si dictus Iacobus staret vel intraret loca que sibi infra, in presenti pace, prohibentur.

Item quod predicti dominus Karlinus et dominus Francischus et uterque eorum et eorum et utriusque ipsorum consortes ac etiam eorum et cuiusque ipsorum adherentes et sequaces, de quibus supra, in proximo precedenti capitulo fit mentio, restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia et singula eorum et cuiusque ipsorum bona, que tenebantur et possidebantur vel quasi per eos vel eorum aliquem, tempore eorum expulsionis vel rebellionis seu eo tempore quo contra eos vel eorum aliquem criminaliter processum fuit, que per commune Florentie et Pistorii vel alterius eorum pro se vel alium pro eis vel eorum alterius tenentur et possidentur vel quasi. Si vero dicta bona alienata, assignata vel in alterum translata fuissent per dicta Comunia vel alterum eorum seu eorum vel alterius eorum officiales, ante annum Domini millesimo trecentesimo quadragesimo, ad ea bona restitutio, de qua supra fit mentio, non vendicet sibi locum. Si vero dicta assignatio, alienatio seu translatio facta fuisset a dicto millesimo quadragesimo citra, tunc ipsa restitutio bonorum locum habeat et plenum sortiatur effectum. Si vero tenerentur et possiderentur vel quasi per aliquam singularem personam vel universitatem non pretendentem causam a dicts Comunibus vel eorum altero seu ab eorum vel alterius eorum officialibus, ut dictum est, fiat ipsis restitutis supra restitutionem, possessionem contra detentores et possessores vel quasi dictorum bonorum ius summarium et de plano et sine strepitu et figura iudicii. Et predicta non intelligantur nec locum habeant in castris, fortilitiis vel iurisditionibus, salvo quod de bonis dicti domini Karlini remaneat in despositione descreti viri Francisci de Gambacurtis de Pisis et secundum ipsius Francisci despositionem fiat et procedatur in restitutione bonorum ipsius domini Karlini.

Item dicti Tanus, Iohannes, Antonius, Albertus, Napoleone, Lodovicus, Guidarellus et Bernardinus comites et quilibet eorum sint et esse intelligantur exempti et liberati et eximantur et cancellentur de omnibus et singulis condennationibus et bannis et aliis processibus criminalibus datis, latis seu factis contra predictos seu aliquem predictorum, quocumque tempore et quacumque de causa, in civitate Florentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij, Civitate Castellj et earum et cuiusque ipsarum destrictibus, sine aliqua solutione vel onere, absque cancellantis preiudicio vel gravamine.

Item quod omnes et singuli eorum fideles et sequaces absolvantur, rebanniantur et liberentur ab omnibus processibus criminalibus, condennationibus et bannis contra eos vel aliquem eorum factis et datis occasione presentis guerre, usque in presentem diem, quacumque ratione vel causa. Et ipsa banna et condennationes et processus cassentur et cassari et irritari debeant et possint. Et quod eis et cuique ipsorum fiat ius sumarium et de plano, sine strepitu et figura iudicij, supra restitutionem, possessionem bonorum eis et cuilibet ipsorum ablatorum seu occupatorum, post inceptam guerram.

Item quod predicti comites Guiglelmus et Tancredus de sancto Bovello et uterque eorum sint et esse intelligantur exempti, liberati, et cancellentur et eximantur de omnibus et singulis condennationibus, bannis et aliis processibus criminalibus datis, latis seu factis contra predictos seu alterum eorum, quocumque tempore et quacumque de causa, in civitatibus Florentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij, Civitatis Castelli et earum et cuiusque ipsarum destrictibus, libere, sine aliqua solutione vel onere, absque cancellantis preiudicio vel gravamine.

Item quod predicti comites et uterque eorum restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia et singula eorum et cuiusque ipsorum bona, que eis vel alteri eorum accepta seu occupata fuerunt, post inceptam guerram que initium habuit ut supra dictum est.

Item quod Piccinellus de la Moscaia sive de la Mostacchia et eius consortes et quilibet eorum sint et esse intelligantur exempti et liberati et eximantur et cancellentur de omnibus et singulis condennationibus et bannis et aliis processibus criminalibus latis, datis, seu factis contra predictos et quemlibet eorum, quocumque tempore et quacumque de causa, in civitatibus Florentie, Perusij et Senarum. Aritij, Pistorij et Civitate Castelli et earum et cuiusque ipsarum districtibus et comitatibus libere et sine aliqua solutione vel onere et absque cancellantis preiudicio vel gravamine.

Item quod dicti Piccinellus et eius consortes et uterque et quilibet eorum restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia et singula eorum et cuiusque ipsorum bona, que tenebantur et possidebantur vel quasi per eos vel aliquem eorum, tempore eorum expulsionis vel rebellionis seu eo tempore quo contra eos vel eorum aliquem criminaliter processum fuit per commune Florentie et Pistorij vel alterum eorum pro se vel alium pro eis vel eorum altero tenetur et possidetur vel quasi. Si vero dicta bona alienata, assignata vel in alium translata fuissent per dicta Comunia vel alterum eorum seu eorum vel alicuius eorum officiales ante annum Domini millesimo trecentesimo quadragesimo, ad ea bona restitutio, de qua supra fit mentio, non vindicet sibi locum. Si vero dicta asignatio, alienatio, seu translatio facta fuisset a dicto millesimo trecentesimo quadragesimo citra, tunc ipsa restitutio bonorum locum habeat et plenum sortiatur effectum. Si vero tenerentur et possiderentur vel quasi per aliquam singularem personam vel universitatem non pretendentem causam a dictis Communibus seu eorum altero seu ab eorum vel alterius eorum officialibus, ut dictum est, fiat ipsis restitutis super restitutionem, possessionem contra detentores et possessores vel quasi dictorum bonorum ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicij, et predicta non intelligantur nec locum habeant in castris, fortilitiis vel iurisditionibus. Et quod predicti Piccinellus et dicti eius consortes vel aliqui eorum non possint vel debeant intrare vel ingredi dictam civitatem Pistorij nec castrum Serravallis. Et si accederent ad dicta loca prohibita, fiat et observetur contra eos ut dispositum est de Iacobo Çarini de Prato, si dictus Iacobus staret vel intraret loca, que sibi in presenti pace prohibentur.

Item quod predicti comites Galeottus et Rinardus et uterque eorum et eorum et cuiusque ipsorum filii et fratres et fideles et quilibet eorum sint et esse intelligantur exempti et liberati et eximantur et cancellentur de omnibus et singulis condennationibus et bannis et aliis processibus criminalibus latis, datis seu factis contra predictos seu aliquem predictorum, quocumque tempore et quacumque de causa in civitatibus Florentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij et Civitate Castelli et earum et cuique ipsarum distictibus, sine aliqua solutione vel onere, absque cancellantis preiudicio vel gravamine.

Et quod omnes et singule represalie date et concesse contra predictos comites, filios et fratres et fideles per iam dicta comunia vel aliquod eorum sint casse et vane et nullius valoris, efficacie vel momenti, salvo iure crediti et exceptis quibusdam represaliis concessis quibusdam de Spinis et de domo Spinorum a viginti annis retro, de quibus fiat eis ius, et eis per predicta non intelligatur in aliquod derogatum, diminutum vel sublatum, et dummodo illud idem fiat et e contrario et factum esse intelligatur et sit.

Item quod dictus comes Galeottus sit restitutus et restituatur ad omnia eius bona posita in partibus castri sancti Nicolay, castri de Guardatroie, castri sancti Angeli, castri de Carliano, castri de Oçano, salvo et excepto quod predicta seu aliquod predictorum non extendantur nec vendicent sibi locum, quantum ad iurisditiones, castra et fortilitias nec quantum ad vaxallos et fideles nec in eo quod racione vaxallatus vel emphiteosis, eo acto quod per suprascripta non intelligantur predicto comiti Galeotto vel comuni Florentie vel alteri persone vel loco per presentem restitutionem, preiudicium cognatum vel ius quesitum, et non possit decernere, proponere vel allirare, quod aliqua bona posita in suprascriptis partibus sint ad eos vel eorum aliquem reversa seu devoluta seu in eis vel ad ea aliquod ius habere, ex eo et pro eo quod aliquis eorum fidelis seu datarius emphiteoticus vel vassallus cecidisset ab ipsis bonis et iuribus quacumque ratione vel causa. Et predicta serventur et locum habeant, dicto comite Galeotto aprobante et ratificante suprascriptam pacem. Ea vero finita, quo ad dictum dominum Archiepiscopum et suprascripta Comunia vel dicto comite Galeotto ab ea excluso et non utente nec valente uti eius beneficio, non intelligatur eidem aliquod ius sublatum in predictis vel aliquo predictorum in iure suo predicto vel eorum non obstantibus. Interim autem, dicta pace durante, quo ad dictum dominum Archiepiscopum vel ipso comite Galeotto non excluso, ut supra proxime dicitur, nullam questionem seu controversiam movere possit vel debeat pro predictis vel aliquo predictorum seu eorum vel

alicuius eorum ocasione vel pretextu. Et hoc excepto quod predictus comes Galeottus et filii vel aliquis eorum non possit vel debeat accedere vel ingredi ad ipsa loca vel aliquod eorum. Quod, si accederent ad dicta loca prohibita, fiat et observetur contra eos, ut dispositum est de Iacobo Carini de Prato, si dictus Iacobus staret vel intraret loca que sibi in presenti pace prohibentur.

Item quod eisdem comitibus Galeotto et Renardo fiat ius summarium coram iudice competente de omni eo quod eisdem vel alicui eorum deberetur, preter supradictas causas ab aliqua singulari persona de dictis Comunibus vel eorum aliquo sive de aliquibus eisdem Comunibus vel alicui eorum adherentibus, sequacibus et subditis, salvis semper omnibus supradictis.

Item quod ser Iacobus Pagni de Pistorio sit et esse intelligatur in eo statu in quo erat ante presentem guerram et quod intelligatur et sit exentus et liberatus et eximi et cancellari possit et debeat ab omnibus et de omnibus condennationibus, bannis et processibus criminalibus contra eum vel eius bona latis et factis, durante tempore presentis guerre, quacumque racione vel causa, usque in presentem diem. Nec non ad omnia restitutus sit prout erat et habebatur ante inceptam guerram, sine aliqua solutione vel onere.

Item quod Simoni et Spine fratribus et filiis quondam et heredibus egregii viri domini Bandini, comitis comitatus Romene et filii et heredis quondam domini Aghinolfi, comitis de comitatu Romene et utrique eorum fiat et fieri debeat ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicii, super eo et de eo quod dicunt et proponunt quartam partem totius Putey sive Possi comitatus Romene cum dominio, proprietate, baylia et potestate, iurisditione et possessione omnimoda cum suis pertinentiis, commoditatibus, fructibus et utilitatibus spectantibus et pertinentibus ad dictam quartam partem dicti totius Putey sive Possi pertinuisse et spectasse pleno iure ad eumdem dominum Aghinolfum ac etiam contra omnia alia bona mobilia et immobilia que fuerint dicti quondam domini Aghinolfi.

Item quod:

Lapus,

Ugo,

Nicolaus,

Bindus et

Herricus sive Arrigus, fratres et filii Arrighi domini Bindi de Ricasolis destrictus Florentie et infrascripti eorum sequaces, complices et amici et quilibet eorum intelligantur esse et sint, beneficio presentis pacis et contentorum in ea, exempti et liberati et eximatur et cancellentur et eximi et cancellari debeant et possint de omnibus et singulis condennationibus, bannis, mulctis et aliis quibuscumque processibus criminalibus datis seu factis contra predictos Lapum, Ugonem, Nicolaum, Bindum et Arrigum et quemlibet eorum et infrascriptos eorum sequaces, complices et amicos et quemlibet eorum, quacumque de causa, ab annis Domini, ab incarnatione millesimo trecentesimo quinquagesimo secundum cursum civitatis Florentie, citra, in dictis civitatibus Florentie, Perusij, Aritij, Senarum, Pistorij et in qualibet earum et in qualibet alia terra et loco predictis adherente et qualibet earum, absque aliqua solutione et onere et cancellantis preiudicio vel gravamine. Et quod restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia et singula eorum et cuiusque eorum bona que tenebantur et possidebantur vel quasi per eos, tempore eorum et cuiuslibet eorum expulsionis et rebellionis vel quo contra eos vel eorum aliquem processum fuit criminaliter, et predicta non vendicent sibi locum in castris, fortilitiis et iurisditionibus.

Nomina vero sequacium et complicium dictorum Lapi, Ughi, Nicolay, Bindi et Arrighi sunt hec videlicet: Bernardus Ser Chelli, Fede Simonis, Iohannes Nerij de populo plebis sancti Iusti in Salce, Ugolinus Simonis, Michael Bonuccij de Trebbio, Martinaccius Pieri, Ciolus Peruccij et Peruccius Cioli de Montegonzi, Baglinus Gozi, Ramaccius Bencivennis de Ricasulis, Orsellus et Ser Arrigus Vannis de Radda, Britius Cennis vocati Çacchi de Castellina, Tuccius Minuccij vocati Fey de Montevarchi, Feus Salvi vocatus Çachea, Ciolus Cennis de Brolio, Finus Vannis vocatus Pechia de Linari, Matteus et Pança Tribaldi, Ser Bartolus presbiter et Ser Stefanus eius frater, Martinus Tuccij de Vertine, Vivacius Ciolj, Filippus eius filius de Moncione, Angelus de Castagnolo, Minaccius Perulli de Stiella, Iacobus Guidonis de sancto Petro ad Venano, Gratia de Porcignano, Minuccius Dagnuani et Iohannes vocatus Scopone de sancto Cosme, Marsochinus de Caposelvi et Nuccius de Montecastelli.

Item quod omnia banna, condennationes, mulcte et alii processus criminales lati, late, dati, date, facti seu facte predictis Iacobo Tocti, Posso Simonis, Gualterio vocato Morello quondam Dinuccij de domo Gualfreducciorum de Pistorio, Francisco et Albiso filiis quondam Franchi de Pistorio et cuilibet vel alteri eorum, quacumque racione vel causa et quocumque tempore, in dicta civitate Florentie, Prati, Pistorii, Perusii, Aritij et Senarum et qualibet earum seu in aliqua alia terra vel loco adherente dictis civitatibus vel alicui earum, sint cassa et vana et nullius valoris, efficacie vel momenti. Et quod cancellentur et eximantur et cancellari et eximi possint et debeant, absque aliqua solutione vel onere et sine alicuius cancellantis preiudicio vel gravamine, vigore presentis pacis et contentorum in ea et eius beneficio et favore, et ex nunc cancellata et abolita esse intelligantur.

Item quod omnes eorum adherentes et sequaces et quilibet eorum sint et esse intelligantur exempti et liberati ab omnibus et singulis bannis, condennationibus, mulctis et aliis processibus criminalibus latis, datis seu factis ipsis adherentibus et sequacibus et cuilibet

eorum, quacumque de causa et quocumque tempore, in dictis civitatibus Florentie, Perusij, Pistorij, Prati, Aritij et Senarum et in qualibet alia terra vel loco predictis civitatibus vel alicui earum adherente. Et quod eximantur et cancellentur et eximi et cancellarj debeant et possint libere, licite, et impune, absque cancellantis preiudicio vel gravamine et sine aliqua solutione vel onere, dummodo non sint contra eos vel aliquem eorum data vel facta, ipsis existentibus ad obbedientiam comunis Pistorij, occasione alicuius singularis et enormis delicti et non partialitatis causa.

Item quod predicti de Gualfreducciis et de Panciaticis et eorum adherentes et sequaces et quilibet eorum restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia et singula eorum et cuiusque ipsorum bona et ad honores, secundum statuta comunis dicte civitatis Pistorii. Et salvo et excepto quod predicti Gualterius vocatus Morellinus et Iacobus Totti vel alter eorum non possint ingredi seu intrare dictam civitatem seu comitatum Pistorij. Quod si accederent ad dicta loca prohibita, fiat et observetur contra eos, ut dictum est de Iacobo Çarini de Guassalotis de Prato, si dictus Iacobus staret vel intraret loca que sibi infra, in presenti pace, prohibentur et salvo quod predicta restitutio non vendicet sibi locum in fortilitiis, castris et iurisditionibus.

Item quod civitas aretina eisdem modis et officialibus gubernetur et regatur, quibus gubernatur et regitur ad presens, et quod gebellini dicte civitatis et comitatus Aretij, sequaces vel adherentes dictorum de Ubertinis possint libere, licite et impune ad dictam civitatem redire et in ea secure stare et habitare et eorum bonis gaudere, sicut et quemadmodum cives dicte civitatis Aretij, exceptis infrascriptis, qui ipsam civitatem ingredi non possint nec prope ipsam venire ad duo miliaria, videlicet: Omnes de domo Ubertinorum, omnes de domo illorum de Paçis, omnes descendentes domini Brançallie, nobiles de Tallia, nobiles de Montraguto de Barbolanis, comites de Palassuolo, Nerius de Faggiola et omnes de domo sua. Item Bartolomeus dominus cortonensis et Iacobus eius frater et infrascripti sequaces ipsorum, Lippus domini Raynerij de Cortonio, Ser Gregorius, Donatus et Nicolaus domini Angeli Corbisi de Aretio, Ser Iohannes Bandinus et Fredericus domini Gerij de dicto loco, Franciscus Bonuccij alias vocatus Malacarne de Cortonio, Francischus Bonastri de Aritio, Ser Iohannes de plebe Quarti dicti loci, Angelus Dotti dicti loci, Angelus Assolini, Ser Iohannes Ser Çallie, Angelus eius frater, Donatinus domini Segne, Nutus Acursij de Camaianis, Cecchus Manni, Meus de la mano, Ceccarellus Angeli, Filippus Monis de Sambuca, Angelus Vannis Giobbis, Ciuccius dictus Bruzallia Fachi Ser Simi, Lazarus de Viccione picolo, Nerius Dinuccij de Prato antico, Nicolaus Nelli de Monte albino, Michael Naldi de Galognano, Puccius de Prato antico, Andreas famulus Ser Iohannis Bartolini, Franciscus Pollaiolus, Iohannes del Frate, magister lignaminis, Rosaldus Ser Artini Brodattus, Francischus et Acorsuccius de Bevagna, Arrigus et Iacobus ser Fichi de Paganellis.

Item quod predicti et quilibet predictorum restituantur et restitui debeant ad omnia eorum bona que tenebantur per eos vel aliquem eorum, tempore eorum et cuiusque ipsorum expulsionis, que comune Florentie et Aritij tenet pro se vel alicuius eorum nomine, si alienata vel aliter assignata non essent per dicta Comunia vel alterum eorum, ante annum Domini millesimo trecentesimo quadragesimo sine aliquo onere vel prestatione pecunie; si vero tenerentur per aliquam singolarem personam vel universitatem non pretendentem causam a comuni Aritij vel Florentie ante dictum tempus, ut supra, fiat eis super restitutionem, possessionem ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicij, et non intelligantur locum habere in castris, fortilitiis et iurisdicionibus, et non possint petere nec peti facere aliquid, ocasione vel pretextu alicuius fidelitatis, emphiteosis vel fictus vel fructuum pro tempore preterito nec propter ea aliquem in iudicium vocare, pro tempore tamen futuro recognoscere teneatur fidelitatem et canonem debitum.

Item quod castra et terre quelibet reverendi patris domini Bozi de Ubertinis, episcopi aretinj et suorum consortium et homines et persone ipsorum castrorum et terrarum sint exente et exenta, et eam exemptionem et immunitatem habeant in comuni Florentie et Aritij, que eidem domino episcopo et consortibus suis de Ubertinis promissa fuit tempore pacis contracte inter comune Florentie et ipsos Ubertinos, si et in quantum dicta exemptio vel immunitas apparerent promisse. Et hoc de exentione et immunitate a decem annis citra.

Item quod omnia castra et loca dicti episcopatus presentialiter detenta et possessa vel quasi per ipsum dominum episcopum et eius nomine eidem libera et absoluta et exenta remaneant ab omni persona, Comuni, collegio et universitate. Et quod ad ipsum dominum episcopum omnis iurisditio pertineat civilis et criminalis et omne commodum, omnis utilitas et proventus in dictis locis, terris vel castris et quodlibet pertinens, seu pertinentia, spectans seu spectantia in aliis autem locis, terris vel castris spectantibus seu pertinentibus ad dictum dominum episcopum seu eius episcopatum, que per ipsum ad presens non tenentur et maxime in castris Civitelle, Cennine, sancti Leonini et Caccianj, positis in partibus vallis Ambre et in castro Giogatorij et Ortignanj, positis in partibus Casentini et in castro Rassine, eorum et cuiusque ipsorum custodia et criminalis iurisditio et omnes utilitates et proventus ex dicta custodia vel iurisditione criminali et eorum causa vel occasione provenientia percipiantur, fiant et exerceantur per commune Florentie, videlicet in illis que nomine comunis Florentie tenentur et per commune Aritij, in

aliis que tenentur per ipsum comune Aritij et per eorum officiales. Iurisditio vero civilis et omnis alia utilitas, comodum et incomodum omnisque proventus ad dictum episcopum pertinens proveniat ad eumdem et per eum et eius nomine exerceantur et fiant.

Item quod Nicolao olim Guidonis de Ubertinis et eius uxore vendere volentibus castrum Civitelle Sinie, predictum comune Florentie vel alius eius voluntate emere teneantur dictum castrum Civitelle cum omnibus et singulis suis pertinentiis, curia, districtu, iure et iurisditionibus quibuscumque, iusto pretio per partes convento. Quod si convenire non possent et inter partes de predicta conventione esset discordia, de dicta discordia stetur arbitrio Francisci Gambacurte. Quod si dictam discordiam sedare non vellet vel non posset, eligantur per partes amici duo, videlicet per quamlibet partem unus, qui de predicto pretio conveniant et concordent. Quod si amici predicti convenire non possent, adhibeatur ipsis supradictus Franciscus, ut medius, vel alius eligendus a dicto Francisco inter eos, et quod cum altero ex dictis amicis dixerit et statuerit, observetur a partibus et predicta venditio fieri debeat cum ydonea satisdatione et pactis et clausulis in talibus consuetis.

Item quod predicti de Ubertinis et quilibet eorum ad omnia eorum bona et iura, que tenebantur et possidebantur vel quasi per eos, tempore eorum expulsionis, restituantur et reintegrentur et restituti et reintegrati intelligantur beneficio presentis pacis. Quo ad bona que comunia Aritij et Florentie vel alterum eorum tenent et possident, si alienata vel aliter assignata non forent per dicta Comunia vel alterum eorum, ante annum Domini millesimo trecentesimo quadragesimo, sine aliquo onere vel prestatione pecunie. Si vero tenerentur per aliquam singularem personam vel universitatem non pretendentem causam a comuni Aritij vel Florentie, ante dictum tempus ut supra, fiat eis super restitutionem, possessionem ius summarium et de plano sine strepitu et figura iudicij et non intelligantur predicta locum habere in castris, fortilitiis et iurisditionibus civilibus et criminalibus nec vendicent sibi locum, quia apud comune Florentie et Artiijde remanere bent. In cunctis commodis, utilitatibus et proventibus plenum obtineant effectum. Salvo quod de fructibus, fictis ipsorum preteritis nichil petere possint, nec etiam aliquis ratione fidelitatis fictus et emphiteosis pro tempore preterito, nec propter ea aliquem in iudicium vocare. Et non possint dicere vel proponere vel allirare, quod aliqua bona sint ad eos vel eorum aliquem reversa seu devoluta, seu in eis vel ad ea aliquod ius habere, ex eo et pro eo quod aliquis eorum fidelis seu datarius emphiteoticus vel vassallus cecidisset ab ipsis bonis et iuribus, quacumque ratione vel causa, ipsis vassallis, fidelibus et aliis obligatis, de quibus supra fit mentio, recognoscentibus pro tempore futuro fidelitatem et canonem debitum requisitis a dominis suis.

Insuper habeant et habere debeant, ad eorum et cuiuslibet eorum habitationem, pro eorum libito voluntatis, castrum de Ambra vallis Ambre, cuius costodiam et gubernationem pro custodia habere et tenere possint sine aliqua molestia alicuius Comunis vel universitatis vel alicuius officialis vel singularis persone, compellendo habitatores dicti loci ad faciendum custodiam et defensionem dicte terre, aperiendo et claudendo portas et alios introytus, pro eorum libito voluntatis, secundum quod, propter opportunitatem temporis et casus occurrentes, expediens fuerit et eis visum fuerit, salva et reservata iurisditione civili et criminali ipsi comuni Aretij, ubi possit dictum commune Aretij unum officialem tenere cum familia et salario consuetis, eligendum tamen per dictum commune Aretij et eius officiales ex his triginta sequacibus et adherentibus dictorum Ubertinorum, qui beneficio presentis pacis restituti sunt vel aliter confidatis ipsis de Ubertinis, quos dicti de Ubertinis dicto comuni Aritij seu Prioribus dicti Comunis dederint et consignaverint in una bursa seu sacculo, qui postea extrahantur, secundum quod casus dederit, per ipsos Priores dicti Comunis.

Hoc acto in omnibus et singulis supradictis quod privillegia tam quam papalia, imperialia non veniant in predictis vel infrascriptis, et de eis nil fiat vel intelligatur dispositum nec aprobatum vel improbatum.

Item quod Blaxius, comes de Palassuolo, possit pacifice et quiete tenere et possidere locum sive castrum de Palassuolo et locum Rapalis et omnes alias iurisditiones, pedagia et iura, que tenebat vel possidebat vel quasi, tempore mote guerre vel ante, ex quibus expoliatus esset, ocasione presentis guerre vel etiam, si predicta vel aliquod predictorum presentialiter teneret vel possideret, sine alicuius contradictione. Si vero commune Aretij aliter teneret dicta loca vel aliquod ex dictis iuribus, in aliis casibus quam supradictis comprehensis, quod ipsum Comune teneat et possideat quiete et pacifice, sine alicuius contradictione. Si vero dictus comes aliquid teneret et possideret vel quasi de iure pertinens ad aliquam singularem personam, summarie et de plano respondere teneatur de iure.

Et quod omnia banna, condennationes et processus quicunque facti contra dictum comitem tollantur et aboleantur, sine aliqua prestatione pecunie, et ex nunc cancellata et abolita intelligantur de omnibus et singulis bannis, condennationibus et aliis quibuscumque processibus criminalibus contra eumdem comitem vel eius bona in dicta civitate Florentie, Aritij, Perusij, Pistorij et Senarum et in qualibet alia terra et loco dictis civitatibus vel alicuj earum adherentibus, sine aliquo onere vel prestatione pecunie.

Et quod etiam dictus comes sit exemptus et liberatus ab omnibus et singulis oneribus et impositionibus hinc retro factis, sine aliquo onere vel prestatione pecunie. Si qui vero fructus et redditus sibi deberentur,

qui sibi soluti non essent, pro tempore preterito petere non possit, sed pro tempore futuro sit salvum ius suum. Et hoc non intelligatur in fictibus et redditibus qui deberentur pro bonis per eos possessis, tempore guerre et ante et a dicto tempore citra.

Item quod prefatus comes de Palassuolo et alij omnes fratres eius et consortes tam legittimi et naturales, quam innaturales et predicti de Ubertinis et quilibet eorum exenti et cancellari sint et intelligantur et eximi et cancellari debeant et possint de omnibus et singulis bannis, condennationibus et aliis processibus criminalibus contra eos vel aliquem eorum seu eorum vel alicuius eorum bona, quacumque racione vel causa et quocumque tempore, latis et factis in civitate Aritij, Florentie vel Senarum et qualibet alia civitate eis vel alicui eorum adherente libere et sine aliqua solutione pecunie vel onere. Et quod etiam eorum adherentes et sequaces intelligantur esse et sint exenti et cancellati, et cancellentur et eximantur de omnibus et singulis bannis et condennationibus et quibuslibet processibus criminalibus latis et factis contra eos vel eorum aliquem, quacumque occasione vel causa, in dictis civitatibus et locis vel aliquo eorum, absque aliqua solutione vel onere, dummodo non sint contra eos vel aliquem eorum data vel facta, ipsis existentibus ad obbedientiam illius loci in quo condennati seu banniti sunt, vel aliter contra eos ex crimine processum, ocasione alicuius singularis et enormis delicti et non partialitatis causa.

Et quod dicti comites et sequaces ipsorum et quilibet eorum restituantur ad omnia eorum bona, sicut erant ante predictam condennationem et executionem et alios processus criminales contra eorum personas et bona factos et a ceteris factionibus et impositionibus eisdem comitibus factis usque in presentem diem, in dictis civitatibus et locis, sint liberj et exenti et inde nulla possit fieri exatio, salvo quod predicta non vendicent sibi locum in fortilitiis et castris et iurisditionibus et cum aliis exceptis et modificationibus de quibus supra in restitutione que fit illis de Ubertinis, que hic repetita intelligantur in omnibus et per omnia et prout et sicut ibi continetur et idem fiat, sit et esse intelligatur, et e contrario quantum ad dicta comunia Florentie, Perusij et Senarum et aliarum terrarum et locorum eisdem adherentium et eorum et cuiusque ipsorum homines et personas.

Item quod predicti comites de Palassuolo et eorum adherentes libere et quiete possint quaslibet terras et loca eorum que tenent sine aliqua contraditione, inhibitione vel metu vel molestia vel gravamine tenere et possidere.

Item quod media et muri ac turres et cetere fortilitie terre seu castri Tigli, quod possidetur et est in virtute domini Francisci Castracanis debeant destrui et devastari per dictum dominum Franciscum et quod dictus dominus Francischus teneatur et debeat relaxare vel relaxari facere cum effectu locum de Tiglo cum suis habitatoribus et cum omni iurisditione et pertinentiis suis communi Florentie et libere, sine aliqua solutione vel onere. Et quod ipsum castrum de Tiglo per ipsum dominum Franciscum seu per ipsum commune Florentie non debeat aliquo tempore in posterum fortificari, et quod ipse dominus Francischus, aliqua ocasione seu aliquo tempore, per se vel alium in dicto castro non possit vel debeat se intromictere.

Item quod loca castrorum:
Seggij,
Mologne et
Pedone
cum omnibus et singulis eorum pertinentiis sint et esse intelligantur et remaneant cum omnibus eorum confinibus, iuribus et pertinentiis dicto comuni Florentie et dicto Communi non debeant vel possint imbrigari vel molestari.

Item quod commune et homines et persone castri seu terre de Sorano et quilibet ipsorum exbanniti aut condennati in civitate Florentie rebaniantur, et eorum et cuiusque ipsorum condennationes et exbannimenta cancellentur et ex nunc pro cancellatis, cassis et irritis habeantur et sint, sine aliqua solutione vel pretio, et ab omnibus impositionibus realibus et personalibus in communi et civitate Florentie hinc usque impositis sint liberi et absoluti et nulla possit fieri exactio.

Item quod castrum Sorani suprascriptum, quod iam sunt octo menses et ultra obtentum fuit per Ser Franciscum Ser Michaelis de dicto castro cum sua comitiva sub banneria et subsidio prefati domini Mediolani, remaneat et remanere debeat apud dictum Ser Franciscum et alios terrigenas dicti castrj libere, pacifice et quiete cum mero et mixto imperio et dominatione, sine aliqua contraditione iuris vel facti, et a dicto communi Florentie sint liberj et absoluti. Hoc acto quod predicti Ser Franciscus et alii terrigene dicti castri et ipsius castri, universitas et comunitas non possint vel debeant dictum castrum et universitatem et eius iurisditiones et pertinentias submictere aut subicere vel alienare sub dominio et iurisditione dicti domini Episcopi vel alicuius ex suis coherentibus et sequacibus et subditis, possit vel debeat dictum castrum et eius iurisditionis pertinentias recipere, assumere seu eis vel alicuj eorum subicere quoquo modo, directe vel indirecte, tacite vel exprese. Et idem fiat et servetur, et e contrario fiat quod dicta Comunia que in presenti pace veniunt nec eorum adherentes vel sequaces eorum vel alicuius eorum non possint se intromictere de dicto loco de Sorana, ut supra dictum est.

Item quod dictus dominus Francischus et sui heredes cum castro et terra Corigle et omnibus et singulis terris, castris, villis et iurisditionibus comitatus Corigle que possidet et hominibus et personis quibuscumque habitantibus in dictis terris et comitatu sint

et veniant et esse intelligantur in presenti pace et remaneant et remanere debeant cum omnibus eorum confinibus, iuribus et pertinentiis dicto domino Francisco et suis heredibus, et quod dicto domino Francisco et eius heredibus non debeant vel possint imbrigari vel molestari.

Item quod per suprascripta vel infrascripta non intelligatur dispositum vel provisum in favorem vel comodum exititiorum seu ghibellinorum de Piscia, vallis Nebule et de Seravalle.

Item quod dominus Manfredus quondam Passiere de Paçis et omnes alij de domo de Paçis predicta vallis Arni et quilibet eorum rebanniantur et eximantur et exenti et rebanniti sint et intelligantur de omnibus et singulis bannis, condennationibus, mulctis et quibuslibet aliis processibus criminalibus datis et factis contra eos vel aliquem eorum vel eorum bona quacumque racione vel causa et quocumque tempore in civitate Florentie, Perusij, Aritij, Pistorij, Senarum et Civitatis Castelli et in qualibet alia terra et loco dictis civitatibus vel alicui earum adherente et qualibet earum, absque solutione et onere. Et quod possint et debeant cancellari et aboleri, absque alicuius cancellantis preiudicio vel gravamine et ex nunc, vigore presentis pacis et eius beneficio, pro cassis et cancellatis habeantur. Et quod predicti et quilibet eorum restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia eorum bona et cuiusque ipsorum, que per eos vel eorum aliquem tenebantur, tempore eorum et cuiusque eorum expulsionis, que communia Florentie et Aritij per se vel alium eorum nomine, si alienata vel alij assignata non essent per dicta comunia vel alterum eorum ante annum Domini millesimo trecentesimo quadragesimo, sine aliquo onere vel prestatione pecunie. Si vero tenerentur per aliquam singularem personam vel universitatem non pretendentem causam a communi Florentie et Aritij vel altero eorum, ut supra, fiat eis super restitutionem possessionis ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicij. Et non intelligantur predicta locum habere in castris, fortilitiis et iurisditionibus et non possint petere vel peti facere aliquid, ocasione vel pretextu alicuius fidelitatis, emphiteosis vel fictus vel fructuum pro tempore preterito nec propter ea aliquem in iudicium vocare.

Et hoc acto quod per predictam restitutionem non intelligatur nec comprehendi possit, quod predicti vel aliquis predictorum possit decernere vel proponere vel alligare, quod possessiones seu bona ad que, beneficio, presentis pacis et exentionis et restitutionis, venire possint, sint ad eos vel aliquem eorum reversa seu in eis vel ad ea aliquod ius habere, ex eo et pro eo quod aliquis eorum fidelis seu datarius vel conductor non observasset seu venisset contra formam seu iuramentum fidelitatis, vassallatus, feudi seu conductionis seu non prestasset vel solvisset debitum canonem, servitia vel prestationes seu aliquod aliud commisisset, propter quod cecidisset ab ipsis bonis datis seu concessis in feudum, emphiteosim seu condutionem nec in aliquo iure ipsis bonis vel pro ipsis bonis competente.

Item quod predicti dominus Manfredus et consortes pro eorum tutela et defensione in eorum bonis possint edificare castra et edificia, prout et sicut eis placuerit, sine alicuius contraditione.

Item quod Guido.... de Tallia et Bertus quondam.... et alij omnes filij et consortes ipsorum sint exenti et cancellati ab omnibus et singulis bannis, condennationibus et quibuslibet processibus criminalibus contra eos vel eorum aliquem datis et factis quacumque racione vel causa et quocumque tenpore, et cancellari et eximi debeant et possint sine aliquibus expensis et oneribus in dictis locis et quolibet eorum, et ex nunc pro cancellatis habeantur et teneantur vigore et beneficio presentis pacis. Et quod restituantur et restitui debeant ad omnia eorum bona, exceptis et reservatis his que supra dicta sunt, et circa restitutionem comitum de Palassuolo, que hic per singula sint repetita et pro repetitis intelligantur. Et quod sint liberi a factionibus et expensis realibus et personalibus impositis usque in hodiernam diem in dicta civitate Aritij. Et similiter illi de castro Tallie et Bagnena, castro de Campovecchio, castro de Vicciano rebanniantur de eorum bannis et condennationibus et processibus criminalibus, ut alii adherentes, si in presenti guerra fuerint sequaces et adherentes dictorum Guidonis et Berti.

Item quod Iacobus Çarini de Guassalotis de Prato et omnes sui consortes de domo seu progenie de Guassalotis de Prato et quilibet eorum sint et esse intelligantur exenti et liberati, et eximantur et cancellentur de omnibus et singulis condennationibus, bannis et aliis processibus criminalibus latis, datis seu factis contra predictos seu aliquem vel aliquos predictorum, quacumque de causa, a duobus annis citra, in civitate Florentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij et Prati, Civitate Castelli et cuiusque ipsarum destrictibus, libere et sine aliqua solutione vel onere, absque cancellantis preiudicio vel gravamine.

Item quod omnia et singula banna, condennationes et alij processus criminales ubique, in dictis terris et locis, seu aliquo eorum facti, facte, dati seu date contra Ser Francischum Leucij, Nicolaum Albizi, Ser Niccolam domini Angeli et quemlibet eorum et eorum et cuiusque ipsorum filios et heredes et bona, quacumque de causa, a duobus annis citra, sint et esse [intelligantur cassa] [1] vigore presentis pacis et eius beneficio, dummodo non sint contra eos vel aliquem eorum date vel facte, ocasione alicuius singularis et enormis delicti,

[1] Le parole in parentesi quadre sono state omesse per errore di trascrizione.

ipsis existentibus ad obbedientiam illius terre vel loci, in quo vel quibus condennati sunt vel aliter contra eos processum criminaliter.

Item quod omnes et singuli suprascripti de domo de Guassalotis et eorum et cuiusque ipsorum sequaces et adherentes, qui beneficio presentis pacis uti possunt, ac etiam filii et heredes dictorum Ser Francisci Leucij, Nicolay Albizi, Ser Nicolay domini Angeli et quilibet eorum restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia eorum et cuiusque ipsorum bona que tenebantur et possidebantur vel quasi, tempore eorum vel alicuius eorum expulsionis et rebellionis vel quo contra eos seu aliquem eorum processum fuit criminaliter, et que per dictos Ser Franciscum Leucij, Nicolaum Albizi et Ser Nicolaum domini Angeli vel eorum aliquem, tempore eorum et cuiusque vel alterius eorum mortis, tenebantur et possidebantur vel quasi. Et ex nunc eis et cuique eorum, vigore et beneficio presentis pacis et contentorum in ea, intelligantur esse et sint restituta.

Item quod omnia iura, statuta, capitula, ordinamenta et provisiones singulariter et nominatim facta contra dictum Iacobum et eius consortes et de domo de Guassalotis et eorum et cuiusque ipsorum bona, quocumque modo, sint cassa et vana et nullius valoris et efficacie vel momenti, et deinceps non valeant nec teneant et ommi careant firmitate.

Item quod dictus Iacobus de Guazolotis et omnes alij eius consortes et adherentes et sequaces et quilibet eorum restituantur et sint restituti per omnia in pristinum statum, quo ad personas et bona, dignitates et honores et omnia eorum et cuiusque ipsorum iura, illi videlicet qui beneficio presentis pacis et exentionis uti possunt.

Excepto et reservato quod dictus Iacobus vel aliquis ex eius consortibus dictam terram porta ingredi seu intrare non possint nec officium aliquod dicte terre Prati participare et idem et per omnia intelligatur de aliis condennatis cum eo, eodem tempore et eadem causa.

Item quod dictus Iacobus de Guassalotis nec aliquis de eius consortibus, qui de presenti non est ad mandata communis Florentie, non possit stare nec intrare in civitatem Florentie, Pistorij nec in terram Prati nec prope ad dicta loca per miliaria decem, ymo ipsis vel aliquo eorum dictos terminus transgredientibus in haveri et persona offendi possint. Et si caperentur et in fortiam ducerentur, possint eorum banna et condennationes executioni mandari, ac si beneficio presentis pacis cancellata non essent, et si frequentaret dictos terminus rumpere et transgredi, debeat super hoc legitima fides fieri coram potestate Pisarum, et si sic verum esse constiterit, tunc et eo casu ille qui sic denuntiatus fuisset et contra quem sic legitime probatum foret, careat in omnibus et per omnia beneficio presentis pacis et exentionis et ab ea sit omnino exclusus. Alibi autem quam locis suprascriptis tute et libere possint ire, stare et habitare et eis fiat et reddatur ius, ut aliis civibus civitatis Florientie vel Pistorij vel Prati stantibus et morantibus ad mandata dictarum terrarum vel alicuius earum, possint etiam eorum et cuiuslibet eorum uxores, filij minores annis tredecim et familie libere et tute ire, stare et habitare, dummodo non ingrediantur terram Prati, et eis et cuilibet eorum fiat ius, ut supra proxime. Insuper liceat suprascriptis et cuilibet suprascriptorum bona sua ubique existentia tenere, possidere et eis et quolibet eorum uti et frui et ea vendere, donare, obligare et aliter quandolibet alienare pro eorum libito voluntatis, nullis statutis, reformationibus, ordinamentis, consuetudinibus in hoc obstantibus, quibus quantum ad hoc intelligatur in omnibus et per omnia derogatum. Non obstantibus etiam aliquibus alienationibus de dictis bonis factis per dicta Comunia vel aliquod eorum, que vigore presentis pacis sint vane, casse et nullius valoris vel effectus.

Item quod dictus dominus Petrus Saccone et sui consortes legitimi et non legitimi non possint reverti ad ipsam civitatem Aritii nec prope ipsam civitatem venire per tria miliaria, salvo quam ad locum de Petramala, ubi possint indistincte stare et habitare et venire dictus dominus Petrus et sui consortes et sequaces. Si vero accederent ad dicta loca prohibita, fiat et observetur in eis, ut dispositum est de Iacobo Zarini de Guassalotis de Prato, si dictus Iacobus staret vel intraret loca prohibita vel ea frequentaret. Et quod sequaces dicti domini Petri qui sunt foras pro eis possint reverti in dictam civitatem Aritii, exceptis illis de quibus specialiter est provisum, quod non possint reintrare. Et quod dictus dominus Petrus et sui consortes tam legitimi quam non legitimi et quilibet eorum sint et esse intelligantur exenti et liberati et eximantur et cancellentur de omnibus et singulis condennationibus, bannis, processibus criminalibus latis, datis seu factis contra predictos seu aliquem predictorum, quocumque tempore et quacumque de causa, in dictis civitatibus Florentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij, Civitatis Castelli et earum et cuiusque ipsarum destrictibus sive in aliqua alia terra vel loco predictis civitatibus vel alicuj earum adherente et qualibet earum libere et sine aliqua solutione vel onere et absque cancellantis preiudicio vel gravamine.

Item quod sequaces et adherentes ipsius domini Petri et consortum Aretini qui sunt foras pro eis, et quilibet eorum sint et esse intelligantur exenti et liberati et eximantur et cancellentur de omnibus et singulis condemnationibus, bannis et aliis processibus criminalibus datis, latis seu factis contra predictos sequaces adherentes seu aliquem eorum, quocumque tempore et quacumque de causa, in civitatibus Florentie, Perusii, Senarum, Aritij, Pistorij et Civitatis Castelli et in earum et cuiusque ipsarum districtibus sive aliqua alia terra vel loco predictis civitatibus vel alicuj earum

adherente et qualibet earum libere et sine aliqua solutione vel onere, absque cancellantis preiudicio vel gravamine, nisi de bannis et condennationibus datis ocasione alicuius singularis et enormis maleficij commissi, ipsis existentibus ad obbedientiam. Si vero foret aliquis alienigena et forensis, rebanniatur, nisi dictum enorme malleficium commissum fuerit per eum, tempore pacis. Et hoc intelligatur de rebannimentis factis de civitate Aretij et eius comitatu vel districtu et de civitatibus Florientie, Perusij et Senarum et aliorum locorum et terrarum et castrorum aderentium, sequacium et colligatorum dictarum civitatum vel alicuius earum. Et e contrario idem sit, fiat et intelligatur, in terris dicti domini Petri et eius sequacium et adherentium et consortum, de hominibus et personis et eorum bonis civitatum Florentie, Perusij, Aritij, Pistorij et aliarum terrarum et locorum eis vel alicuj eorum adherentium.

Bona autem et iura que tenebant et possidebant vel quasi, tempore eorum expulsionis, restituantur et reintegrentur et restituti et reintegrati intelligatur beneficio presentis pacis, quo ad bona que comune Aritij et Florientie vel alterius eorum tenent et possident, si alienata vel alteri assignata non forent predicta comunia vel alterum eorum ante annum Domini millesimo trecentesimo quadragesimo, sine aliquo onere vel prestatione pecunie; si vero tenerentur per aliquam singularem personam vel universitatem non pretendentem causam a comune Florentie vel Aritij ante dictum tempus, ut supra, fiat eis super restitutionem possessionis ius summarium et de plano et sine strepitu et figura iudicij. Et non intelligantur predicta locum habere in castris, fortilitiis et inrisdictionibus.

Hoc acto quod non possint petere vel exigere nec peti nec exigi facere aliquid, ocasione vel pretextu alicuius fidelitatis, emphiteosis vel fictus, tempore preterito, nec propter ea aliquem in iudicium vocare.

Item quod dictus dominus Petrus et sui consortes et eorum castra, terre et homines dictorum castrorum et terrarum habeant et habere intelligantur illam et talem exentionem, quam alias habuerunt et eis concessam fuit et que durabat quando intraverunt in brigam prefati domini Archiepiscopi et secundum modum et formam et dispositionem predictam duraturam pro tempore decem annorum et non ultra, ut dictum est, sicut fuit illa que vigebat, tempore quo intraverunt in dictam guerram pro tempore decem annorum finito unicuique pro tum salvum sit ius suum.

Item quod dictus dominus Petrus et eius consortes et familiares rebanniantur solum, ut dictum est, in honoribus autem reponantur dicti amici eorum secundum statuta civitatis vigentia tempore pacis existentis in millesimo trecentesimo quinquagesimo.

Hoc acto quod privillegia non veniant in predictis vel infrascriptis, et de eis nil sit vel intelligatur depositum, nec aprobata vel improbata.

Item quod Nicolaus de Monteaguto de Barbolanis et homines dicte terre de Monteaguto gaudeant et utantur immunitate et exemptione usque ad tres annos proxime venturos per illum modum per quem alias gavisi et usi sunt et eis concessum fuit, tempore illo quo pax Florentinorum cum illis de Petramala facta fuit et vigebat in millesimo trecentesimo quinquagesimo, ante initium presentis guerre, ipso Nicolao restituente Guidoni de Monteaguto et suis consortibus bona immobilia, possessiones et iura que tenebant et possidebant vel quasi, tempore expulsionis facte de ipsis per ipsum Nicolaum. Ita quod libere dictis Guidoni et consortibus de fructibus, redditibus et aliis quibuscumque proventibus respondeatur pro tempore futuro, ipsi Nicolao remanente custodia et baylia dicti castri et fortilitie de Monteaguto.

Item quod omnes terre acquisite per dictum dominum Petrum vel aliquem ex consortibus suis in presenti guerra, seu que hodie tenentur vel possidentur per dictum dominum Petrum vel aliquem ex suis consortibus, apud eum et eius consortes libere et exempte remanere debeant, usque ad tempus decem annorum hodie incipiendorum, excepto loco et fortilitia Tuori, vallis de Chio destrictus Castilionis aretini. Cuius custodia et iurisditio restitui debeant et relaxari hiis qui ante presentem guerram habebant et detinebant, et quod pax fiat et firmetur inter consortes dicti loci per commune Castilionis predicti, in quod Comune debeat fieri compromissum vallatum clausulis opportunis per dictas partes. Et fiant predicta infra unum mensem vel duos ad plus, hoc modo, videlicet quod infra mensem compromissum fiat et infra alium sequentem firmetur pax. Quod si aliquod predictorum facere recusarent qui hodie extra dictum locum Tuori sunt, tenentes eum locum, ad restitutionem non teneantur, quod si per tenentes starent, quominus dictum compromissum fieret vel pax firmaretur, tunc nichilominus restitutio dicti loci procedat et fieri debeat. Et si per aliquem alium teneretur locus ille, quam per eos vel aliquem eorum qui ad pacem et compromissum venire debent, tunc hiis qui extra sunt paratis adimplere dictum compromissum et pacem cum effectu, tunc procedat restitutio.

Item quod dictus dominus Petrus teneatur et debeat dare et solvere comuni Perusii florenos quatuor milia auri, secundum terminos et per illum modum per quos et per quem declaraverit et statuerit Franciscus Gambacurta suprascriptus pro illis quatuor milibus florenis. Quos idem dominus Petrus recepit et habuit a dicto comuni Perusij vel ab alio pro eo dante et quos presupponimus dictum dominum Petrum habuisse a dicto Comuni pro parte pretij vallis de Capresia et turris seu fortilitie Terracciani. Quod si dictus dominus Petrus per illum modum et terminum non solverit, per quem et quos declaraverit et statuerit suprascriptus Franciscus, tunc et eo casu dictus dominus Petrus dictam vallem de Ca-

presia et turrim seu fortilitiam Terracciani dicto comuni Perusij libere debeat relaxari, ipso comuni Perusij dante et solvente dicto domino Petro florenos ottomilia auri pro residuo dicti pretij, modis et temporibus statuendis per supradictum Franciscum. Et eo casu quo dictus dominus Petrus solverit dictam quantitatem quattuor milium florenorum, ut supra dictum est, dictum comune Perusij teneatur et debeat per publicum instrumentum vallatum solennitatibus opportunis renuntiare ipsi domino Petro vel alteri pro eo recipienti omni iuri competenti seu quod competere posset ipsi comuni Perusii in dictam vallem, turrim et fortilitiam et in homines et personas dictorum locorum.

Hoc acto et intellecto in omnibus et singulis supradictis, quod omnia bona posita in dicta valle de Capresia pertinentia seu spectantia ser Betto.... de Capresia et suis consortibus que per ipsos seu alterum eorum vel alium pro eis tenebantur vel possidebantur vel quasi, tempore quo de dictis locis se separaverunt seu expulsi fuerunt, et idem fiat de beneficiis ecclesiasticis.

Item quod ville de Talsano et curia de Vicemagio debeant remanere apud suprascriptum comune Aritij, sicut et nunc sunt.

Item quod commune Agubbij et Iohannes Contuccij de dicta civitate Agubbij veniant et venire intelligantur et sint in presenti pace, tamquam adherentes et sequaces prefati domini Archiepiscopi cum ipso comuni Perusij cum pactis, conventionibus et capitulis pacis contracte de mense augusti proximi preteriti die vigesimo dicti mensis inter ipsum comune Perusij ex una parte et prefatum comune Agubbij et Iohannem predictum ex altera. Que capitula et pacta dicte pacis per dictas partes, secundum formam dictorum capitulorum, debeant adimpleri et effectui demandari, vigore presentis pacis, in omnibus et per omnia, prout in ipsis continetur, et hec locum habeant, quantum ad ipsum comune Perusij et comune Agubbij et Iohannem Cantuccij et homines dictarum civitatum.

Item quod omnia bona inmobilia existentia in comitatu et destrictu Agubbij, que ablata fuissent seu occupata a tempore dicte pacis contracte citra, ipsis communi Agubbij et Iohanni seu alicui alii libere debeant restitui et relaxari per comune Perusij sive per ipsos invasores et ablatores hiis a quibus ablata fuissent.

Item quod omnes et singuli de domo de Gabriellibus de Agubbio ac etiam omnes alij carcerati ocasione presentis guerre, qui capti, intrusi seu carcerati sunt seu invenirentur, debeant libere dimicti et relaxari et curare quod relaxentur per dictum comune Agubij et Iohannem predictum.

Item vigore presentis pacis convenerunt et in ipsa deduxerunt quod inter dominum.... episcopum tudertinum comune Tuderti et intrinsecos Tudertinos ex una parte et Claravallenses exititios Tudertinos ex altera fiat et fieri debeat bona, communis et secura pax et concordia in hunc modum videlicet, quod dominus.... episcopus prefatus et commune Tudertj et intrinseci ex una parte et prefati Claravallenses et exititij ex altera teneantur et debeant se libere compromictere et compromissum facere de iure et facto in comune Perusij seu dominos Priores artium ipsius Comunis tamquam in eorum arbitros amicos Comunis et amicabiles compositores et eorum et cuiusque eorum bona comuni et secura concordia et pace tractanda, habenda, confirmanda inter eos prout ipsi comuni Perusij vel dictis dominis Prioribus videbitur convenire et de omnibns et singulis dependentibus connexis et facientibus ad ipsam pacem et concordiam et instrumentum compromissi facere in dictum comune Perusij vel in dictos dominos Priores validatum promissionibus, obligationibus, renuntiationibus et penarum adiectionibus cum prestatione iuramentorum et aliis solennitatibus capitulis et clausulis opportunis ad sensum sapientis ipsius comunis Perusij, que pax fiat et fieri debeat per ipsum comune Perusij vel dominos Priores vel alios ad libitum per eos deputandos et laudum seu arbitramentum fieri per ipsum comune Perusij vel dominos Priores intra tempus quatuor mensium, quod tempus possit per partes prorogari semel et pluries prout de eorum processerit voluntate.

Item quod, si aliqua ex dictis partibus recusaret dictum compromissum facere in dictum comune Perusij vel dictos dominos Priores, ut supra dictum est, vel ipso facto recusaret et negligeret laudum seu arbitramentum inferendum per dictum comune Perusij vel dictos dominos Priores adimplere et ipsam pacem facere et observare, et per aliquam ex dictis partibus staret, quominus predicta fierent et exequerentur, tunc comune Perusij et eo casu teneatur partem volentem et non recusantem iuvare et suum auxilium impendere et prestare saltem de quinquaginta equitibus seu barbutis contra et adversus partem recusantem et renitentem et predicta adimplere nolentem, quousque per dictam partem que recuraret fuerint predicta adimpleta et facta, dummodo prefatus dominus Archiepiscopus nec aliquis alius possit vel debeat se de dicta civitate et predictis supra narratis et infra narrandis in proximo sequenti capitulo intromictere vel se impedire quoquo modo tacite vel expresse.

Item quod, firmata pace predicta, pro observantia et securitate dicte pacis et pro securo statu dictarum partium, commune Perusij sit et esse debeat intercessor, fideiussor et conservator dicte pacis et contentorum in ea et quod utrique parti promictere debeat ipsam pacem et observantiam ipsius. Et ad hoc ut possit dictam civitatem et predictas partes in bona et secura pace et statu conservare et manutenere habeat et habere debeat pro illo tempore, quod conveniens partibus predictis esse videbitur, dominium predicte civitatis, eius comu-

tatus et districtus, merum et mixtum inperium et omnem iurisditionem et liberam custodiam ipsius civitatis, comitatus et districtus et nullus alius.... per capitaneos, conservatores, rectores seu offitiales destinandos per ipsum comune Perusij, qui sint et esse debeant cives perusini, homines prudentes, legales et fide digni, qui regere debeant dictam civitatem, eius comitatum et districtum secundum iura Comunis et secundum statuta et ordinamenta ipsius civitatis, libera remanente semper custodia dicte civitatis dicto comuni Perusij.

Item quod Chiaravallenses et eorum sequaces et adherentes de civitate vel comitatu Tuderti debeant eximi et cancellari et exenti et cancellati esse intelligantur et sint ab omnibus et de omnibus et singulis bannis, condennationibus, mulctis et aliis processibus criminalibus datis, latis seu factis de eis vel eorum aliquo in civitate Perusij a millesimo trecentesimo quinquagesimo citra. Et quod officiales armarij librorum comunis Perusij prossime futuri teneantur et debeant eos et quemlibet eorum de dictis libris comunis Perusij facere cancellari et aboleri sine aliqua solutione vel onere et sine notarij cancellantis preiudicio vel gravamine, non obstantibus aliquibus statutis, ordinamentis vel reformationibus dicti comunis in contrarium loquentibus.

Item quod Nerius de Faggiola, eius filij et consortes et omnis terre infrascripte et eius fideles et subditi et adherentes, si et in quantum, infrascripti per eum teneantur vel gubernentur vel eius nomine seu sint sub eius obbedientia vel sint de adherentibus eius, veniant et venire intelligantur in presenti pace, tamquam adherentes prefati domini Archiepiscopi.

Terre autem et loca sunt ista:

Castrum de Faggiola
Castrum Ylicis
Castrum de Sanatello
Castrum Plutey
Castrum Sartiani
Castrum Partine
Castrum Mayani
Castrum Sancti Donati
Castrum novum Masse
Castrum Monfortini
Castrum Montisbituche
Castrum Nuncilij
Castrum Sancti Donati de Massa
Castrum Schiani
Castrum Staçenete
Castrum de Sancta Sofia
Castrum de Monte rotundo
Castrum Fratireti
Castrum de Monte iusti
Castrum de Corneto
Castrum Petrelle
Castrum Poggiuoli
Castrum et Rocha mayuoli
Castrum Talamelli
Castrum Sancte Agate
Castrum Portey
Rocca de platisi
Mons Benedictus
Castrum Libbiani
Castrum Torricelle
Mons Pavolus
Castrum Podij alti
Castrum Carpaneti
Castrum Casalecchi
Castrum Dagagni
Roccha Prioris
Castrum Ciottoli
Castrum Sancti Angeli
Mons Cornarius
Castrum Civitelle
Castrum Fratelle
Castrum Valsavignonis
Castrum Calancie
Castrum Bulciani
Castrum Bulcianelli
Castrum Sintilliani
Castrum Schiantacappe
Castrum Gocciolalti
Castrum Montis brettolinj
Castrum Pascelle
Castrum podij
Civitas Sersine
Castrum Carbane
Castrum Tesij
Castrum Luçimburghi
Castrum Valenzani
Terra Mercatellj
Castrum Mectule
Castrum de Bavecchо
Castrum Sempiani
Castrum de Mollis
Castrum Giunse
Castrum fabrorum
Castrum Platicule
Mons de lecciis
Castrum Belfortis
Castrum Veliani
Castrum Tenole
Castrum Finacchij
Castrum Corfolij
Castrum Muselle et
Castrum Sancti Pignini.

Item quod prefatus Nerius, eius filii et consortes eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint ab omnibus et de singulis condennationibus, bannis et mulctis et aliis processibus latis seu factis de eis vel eorum aliquo in civitatibus Flo-

rentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij et Civitatis Castelli vel altera earum et aliis locis sequacibus et adherentibus dictis Comunibus vel alicuj eorum et eorum et cuilibet eorum destrictibus seu comitatibus libere, sine aliqua solutione vel onere quocumque tempore et quacumque de causa. Ac etiam eorum et cuiusque eorum fideles eximantur, cancellentur et aboleantur et exenti aboliti et cancellati esse intelligantur et sint de omnibus eorum bannis, condennationibus seu mulctis et aliis processibus criminalibus latis, datis vel factis contra eos vel eorum alterum, in dictis civitatibus seu locis vel eorum aliquo, sine aliqua solutione vel onere et sine cancellantis preiudicio vel gravamine, dummodo non cancellentur seu aboleantur nec exenti intelligantur de condennationibus seu bannis datis seu latis, loco illo existente in pace comuni seu statu pacifico in quo sic date seu late fuissent.

Item quod comune Perusij teneatur et debeat facere et curare pro posse, quod Dominus Brancaleone de castro Durantis restituet et libere relaxabit ipsi Nerio castrum Plebis et castrum Sancti Martini, que castra dictus Nerius dicit sibi fore accepta et occupata. Quod, si dictus dominus Brancaleone facere recusaret, non veniat nec venire intelligatur in presenti pace pro adherente comuni Perusij.

Item quod infrascripte terre abbathie de Trebbio, videlicet:

Fratelle
Civitella
Valsavignone
Calancia
Bolciano et
Bolcianello;

item terre de Sintiglano, de Schiantacappa et Figulle posite in comitatu aretino cum omnibus hominibus et abitatoribus earum sint exempte, libere et absolute ab omni onere reali et personali mixto, eis imposito vel imponendo per comune Aritij vel eius officiales hinc ad duos annos proxime venturos.

Item quod Paulettus Iacobuccij de Corvis de Spuleto eximatur et cancelletur et eximi et cancellari debeat et possit de libris comunis Perusij de omnibus condennationibus, bannis, processibus et mulctis datis, latis et factis per comune Perusij contra dictum Pauloctum ocasione occupationis castri Bittoni vel alia de causa, et ex nunc pro cassis et cancellatis de dictis libris habeantur et sint sine solutione aliqua vel onere et sine preiudicio vel gravamine cancellantis. Et quod domini Priores artium civitatis Perusij teneantur et debeant mandare et precipere ad petitionem ipsius Pauletti cuicumque potestati ipsius civitatis Spoleti quod contra dictum Paulettum et eius bona ocasione condennationis contra eum late Spoleti. Idem dominus potestas Spoleti nullam executionem faciat nec ocasione dicte condennationis eidem inferat onus aliquod vel gravamen dummodo dictus Paulettus non possit nec debeat intrare dictam civitatem Spoleti et eius comitatum nec in eis stare vel morari sine expressa licentia dominorum Priorum dicte civitatis Spoleti. Quod si accederet ad dicta loca prohibita fiat et observetur contra eum, ut dispositum est de Iacobo Carini de Guassalotis, si dictus Iacobus staret vel intraret loca prohibita vel ea frequentaret.

Item quod nobilis vir Bartolomeus de Casalibus quondam domini Raynerij, dominus cortonensis et eius fratres et comune Cortonij cum adherentibus et sequacibus eorum veniant et venire intelligantur pro adherentibus dicti domini Archiepiscopi cum pactis et capitulis pacis contracte de presenti anno inter comune Perusij ex una parte et dictum dominum cortonensem et comune Cortonij ex altera, que pacta et capitula intelligantur in presenti pace in omnibus et per omnia repetita. Si vero dicta pax facta non appareret, debeat fieri et tractari pax hoc modo, videlicet. Quod comune Perusij pro se et suis colligatis et adherentibus eligere debeat unum ambaxiatorem cum sufficienti mandato ad hoc, et dominus cortonensis et comune Cortonij pro se et suis adherentibus et sequacibus unum alium cum sufficienti mandato qui conveniant in eo loco et eo tempore de quo dixerit seu statuerit Francischus de Gambacurtis, qui sic eligendi, si discordes fuerint in predictis, intelligatur esse et sit pro tertio Francischus predictus, et circa predicta plenam oblineat roboris firmitatem.

Item quod ser Johannes et Angelus quondam Ser Zallie domini Orlandini de Laterina civitatis Aritij et quilibet eorum eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint de omnibus et ab omnibus bannis, condennationibus, multis et aliis processibus criminalibus latis, datis seu factis de eis vel eorum aliquo, in civitatibus Florentie, Perusij, Aritij vel aliqua earum et in Laterina et in castro Castilionis Aretinj et in ceteris terris colligatis ipsarum civitatum vel alicuius earum, sine aliqua solutione vel onere, quantum ad condennationes, banna vel mulctas et processus predictos que late, date seu facte non essent ipsis existentibus ad obbedientiam civitatis Aritij et dictorum locorum ocasione alicuius singularis et enormis delicti et non partialitatis causa. Et quod sint et esse intelligantur vigore presentis pacis et contentorum in ea et eius beneficio et favore, quantum ad processus civiles in eo statu in quo erant in anno Domini milles mo trecentesimo qninquagesimo.

Et quod etiam sint et esse intelligantur absoluti et liberati ab omnibus impositis factis a dicto millesimo trecentesimo quinquagesimo citra, et quod restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia et singula eorum et cuiusque ipsorum bona, que tenebant et possidebant tempore eorum expulsionis et rebellionis seu eo tempore quo contra eos vel eorum alterum processum fuit criminaliter.

Item quod omnia banna, condennationes et quilibet processus dati, lati seu facti contra dominum Iohannem Contis de Medicis, Taddeum de Antilla, Uguiccionem Pieri de Sacchettis de Florentia et Matteum de Ozole et plebanum Incletum de Geraldo de Casi maiori et exititios de Ozole et de Tirlj et Ghinum et Johannem domine Bone, Vannem Duccij de Baragassi et Guiduccium Vannis de Stagna et etiam contra omnes Florentinos, Perusinos, Senenses, Aretinos, Pistorienses, de Civitate Castelli caporales, et caporales intelligantur esse qui in presenti guerra fuissent potestates, capitaney, conestabiles, castellani, conductores exercitus vel aliquod alium officium tempore presentis guerre exercuissent, sint cassa et vana et nullius valoris et eximi et cancellari debeant libere et sine aliquo onere vel gravamine in civitate Bononie et civitatibus, terris et locis adherentibus seu sequacibus dicti domini Archiepiscopi quacumque de causa et quocumque tempore et restituantur et restituti esse intelligantur et sint ad eorum bona, ut supra in alio dicitur.

Item quod omnia banna, condennationes et mulcte et processus criminales data, lata seu facta quacumque de causa, tempore presentis guerre contra aliquem vel aliquos Florentinos, Perusinos, Senenses, Aretinos, Pistorienses, Civitatis Castelli et ceteros adherentes, sequaces vel subiectos dictorum Comunium seu civitatum, terrarum vel locorum vel alicuius eorum et earum in civitate Bononie et in civitatibus, terris vel locis subiectis et adherentibus seu sequacibus dicti domini Archiepiscopi.

Et e contrario omnia banna, condennationes, multe et processus criminales late, date seu facte contra aliquem vel aliquos Bononienses vel aliòs sequaces vel subiectos vel adherentes dicti domini Archiepiscopi in civitatibus Florentie, Perusij, Senarum, Pistorij et aliis locis et terris quibuscumque adherentibus seu sequacibus vel subiectis dictorum comunium Florentie, Perusij et Senarum, quacumque de causa, tempore presentis guerre seu ocasione presentis guerre, sint et esse intelligantur exenta et cancellata et eximi et cancellari debeant libere, licite et impune, sine aliquo onere vel gravamine et restituantur et restituti esse intelligantur beneficio presentis pacis ad omnia eorum bona que tenebant vel possidebant vel quasi, tempore eorum expulsionis seu rebellionis seu eo quo contra eos processum fuit criminaliter. Excepto quod in hac restitutione non veniant nec venire intelligantur castra, fortilitie vel iurisditiones et cum aliis exceptionibus et modificationibus de quibus supra fit mentio in restitutione que fit illis de Ubertinis, que omnes et omnia hic repetita esse intelligantur in omnibus et per singula et prout et sicut ibi continetur.

Hoc intellecto quod hoc generale capitulum non vendicet sibi locum nec intelligatur derogare, addere, vel mutare seu disponere aliquid de hiis vel circa que super cancellationibus vel exentionibus bannorum, condennationum vel processuum criminalium, vel restitutionum vel derogationum, supra vel infra disposita sunt.

Item quod Contuccius Tillj de Vensolis de Perusio teneatur et debeat solenniter et legitime vendere comuni Perusij omnia sua bona inmobilia que habebat, tenebat et possidebat vel quasi ante tempus sue condennationis et tempore sue condennationis in civitate et comitatu Perusij et ipsum Comune teneatur ipsa bona emere pro condecenti pretio et dictum pretium et extimationem eidem solvere et solvi facere. Quod pretium et extimatio et terminum solutionis fiende fiat hoc modo videlicet. Quod dictum comune Perusij eligat unum bonum virum et dictus Contuccius alium ad predicta fienda et exequenda infra mensem cum dimidio computandum a die publicationis pacis. Et sic electi infra viginti dies a die sue electionis computandos pretium iustum et extimationem declarent et terminum solutionis dicti pretij asignent; quod, si in predictis vel aliquo eorum dicti duo sic electi non fuerint concordes, tunc et dicto casu Francischus de Gambacurtis de Pisis possit et debeat dictam extimationem facere et terminum seu terminos solutionis statuere una cum dictis extimatoribus per se vel alium per eum eligendum cuius tantum sic electi et alterius ex supradictis duobus stetur arbitrio. Salvo semper iure creditorum et debentium recipere a dicto Contuccio et super bonis predictis et in dictis bonis, et si ipsi Contuccio vel super bonis predictis, ante solutionem dicti pretij vel post, moveretur seu moveri contingeret aliqua lis, questio seu controversia, tunc et dicto casu prefatus Franciscus vel alius eligendus per eum sit et esse debeat iudex et cognitor dicte litis et questionis et controversie, cuius sententie et declarationi stetur et stari debeat per dictas partes.

Item quod dictum commune Perusij teneatur et debeat reddere et restituere filiis et heredibus quondam Cechinj et Lodovici domini Vencioli et Filippi, filij dicti Cechini, eorum bona inmobilia que dictum comune Perusij tenet et possidet que non essent vendita et alienata vel assignata pro satisfaciendis creditoribus ipsorum Cecchini et Lodovici vel extimationem ipsorum declarandam per duos bonos homines, unum eligendum per comune Perusij vel dominos Priores artium Perusij et alium per tutores dictorum heredium, salvo semper iure creditorum et debentium recipere super dictis bonis, que extimatio fieri debeat infra duos menses et satisfactio secundum declarationem et infra tempus declarandum per ipsos extimatores.

Item promisit et convenit dictus sindicus comunis Florentie se facturum et curaturum ita et taliter quod suprascriptus Contuccius rebannietur in civitate Perusij et eius banna et condennationes et processus criminales cancellabuntur in dicta civitate Perusij infra

sex menses proximos futuros. Quod, si fieri non fuerit, promisit et convenit dare et prestare ipsi Contuccio illam provisionem seu quantitatem pecunie quam dicet Franciscus Gambacurta predictus.

Hoc acto, quod dictus Contuccius, licet rebanniatur et eximatur de dictis bannis, condennationibus et processibus, ut dictum est, accedere non possit nec debeat ad civitatem, comitatum et districtum Perusij. Quod si accederet ad ea loca prohibita, fiat et observetur in eo et contra eum, ut dispositum est de Jacobo Çarini de Guassalotis de Prato, si dictus Jacobus staret vel intraret loca prohibita aut ea frequentaret.

Item quod Civitas Castelli regatur et gubernetur et regi et gubernari debeat ac etiam custodiri prout et sicut nunc presentialiter regitur, gubernatur et custoditur.

Item quod omnes Ubaldini de Castello, et de domo dictorum Ubaldinorum et Ghinus marchio de Civitellis et eius consortes et omnes et singuli eorum sequaces et adherentes de civitate et districtu Castelli, extrinseci, banniti, confinati et expulsi de dicta civitate, eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint de omnibus et ab omnibus condennationibus, mulctis et aliis processibus criminalibus latis seu factis de eis vel eorum aliquo in civitate Perusij et Castellj a millesimo trecentesimo quinquagesimo primo inclusive, secundum cursum Romane Ecclesie citra, quacumque ratione vel causa, et de earum et cuiuslibet earum comitatibus et destrictibus, libere, sine aliqua solutione pecunie vel onere et sine cancellantis preiudicio vel gravamine.

Item quod omnes et singuli supradicti de domo Ubaldinorum et prefatus Ghinus et alij omnes qui beneficio presentis pacis uti possunt restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia eorum bona immobilia, in eo statu in quo nnnc sunt ipsa bona que tenebantur vel possidebantus vel quasi per eos vel eorum alterum, tempore eorum expulsionis, rebellionis, vel quo contra eos processum fuit, que restitutio fiat et fieri debeat ipsis gaudentibus beneficio presentis pacis et hiis qui uti possunt ipso beneficio, contra detentores et possessores dictorum bonorum ius summarium et de plano, sine strepitu et figura iudicij fiat et fieri debeat super restitutionem possessionis eorum per quemlibet officialem dicte Civitatis Castellj iurisditionem habentem in dicta civitate vel districtu et non intelligantur predicta locum habere in castris, fortilitiis et iurisditionibus que tenentur per Comunia supradicta vel aliquod ipsorum.

Item quod omnes sententie et processus tam interlocutorie, quam deffinitive, tam in criminali iudicio, quam in civili, facte, date et late per dictum comune Castelli seu eius officiales sive per comune Perusij a dicto tempore citra [contra] predictos qui uti possunt beneficio presentis pacis, sint et esse intelligantur casse, vane et nullius efficacie, valoris vel momenti. Sed sint et esse debeant partes in eo statu et in eo iure in quibus erant ante eorum expulsionem et condennationem et tempore quo erant quum contra eos processum fuit, sublate, casse et vanis omnibus venditionibus, locationibus vel transactionibus factis quocumque modo per comune dicte civitatis Castelli de dictis bonis inmobilibus predictorum.

Item quod omnes et singuli suprascripti qui uti possunt beneficio presentis pacis sint et esse intelligantur exenti et liberati ab omnibus et singulis expensis, datiis et prestantiis mutuis et collectis et aliis quibuscumque oneribus et factionibus tam realibus quam personalibus, impositis usque hodie per dictum comune Castelli. Quorum ocasione non possint nec debeant per dictum Comune vel aliquem officialem dicti Comunis modo aliquo molestari vel agravari.

Item quod omnes et singuli supradicti qui beneficio presentis pacis uti possunt, possint libere et sine contraditione aliqua reverti et reingredi, et reintroducantur per dictum comune Castellj in dictam Civitatem Castelli ac etiam restituantur ad honores et officia que habere potuerint in dicta civitate ante tempus et tempore eorum expulsionis, exceptis predictis de Ubaldinis et de domo Ubaldinorum Ghino marchione et filiis, qui prope ipsam civitatem venire vel stare non possint ad tria miliaria et infrascriptis aliis qui non possint nec debeant reverti nec introduci in dictam civitatem nec in ipsa stare, vel morari nec prope ipsam per unum miliarium, in aliis gaudeant beneficio presentis pacis.

Nomina vero aliorum qui reintroduci non debent sunt infrascripta, videlicet:

Caccia Dini domini Cacce, Francischus Luce Guidarelli, Lodovicus eius frater, Nerius Ser Petri Balfutii, Francischus Naldi de Silice, Gerius Cionis, Guido domini Luce Multii, Laurentius Pultronis de Valbruscosa, Orlandus domini Mucciati, Nicolaus Ser Luce magistri Gualterotti, Fucciarellus Betti Iude, Johannes magistri Vitalis, Ragius Ser Vannis et Jacobus Mandi domini Johannis. Quod, si accederent ad dicta loca prohibita, fiat et observetur in eis et contra eos, ut dispositum est de Jacobo Çarini de Guassalotis de Prato, si dictus Jacobus staret vel intraret loca prohibita aut ea frequentaret.

Item quod omnia bona inmobilia in eo statu in quo nunc sunt, que pertinent ad dominam Filippam, filiam quondam Berardini de Marciano, heredem ipsius Berardini et uxorem Tannerj Gerij de Ubaldinis restituantur et restitui debeant integraliter cum effectu dicte domine Lippe sive dicto Tannerio eius viro per comune Perusij et per quamcumque singularem personam eius comitatus districtualem civitatis Perusij qui de dictis bonis aliquid tenent vel possident, que bona posita sunt in comitatu Perusij, que restitutio fiat et fieri

debeat summarie et de plano, sine strepitu et figura iudicij.

Item quod Johannes, filius olim comitis Bernardini de Marciano et Matteus Vannis Nerij de Burgo sancti Sepulchri, de civitate Perusij, Castelli et Aritij eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint de et ab omnibus bannis, condennationibus, multis et processibus criminalibus datis et factis in dictis civitatibus vel altera earum sine aliqua solutione vel onere.

Hoc acto quod prefatus Johannes non possit nec debeat intrare, stare vel morari in dicto castro Marciani; quod si accederet ad dicta loca prohibita fiat et observetur in eo et contra eum, ut dispositum est de Jacobo Çarini de Guassalotis de Prato, si dictus Jacobus staret vel intraret loca prohibita aut ea frequentaret.

Item quod omnia predicta temporibus retro actis inita et facta inter comune Perusij et dictos de Ubaldinis sive aliquos antecessores ipsorum sibi salva sint et rata et firma perdurent.

Item quod castrum et locus Citerne remaneat et remanere debeat ad gubernationem et custodiam libere et absolute hominibus orriginariis et habitatoribus dicti loci ad custodiendum, tenendum et possidendum cum eis iuribus et pertinentiis et exercitio omnimode iurisditionis. Et predicta omnia et singula locum habeant et serventur usque ad annos decem proxime venturos, incipiendos hac presenti die; quibus transactis, dictus locus sive castrum cum eis pertinentiis subesse et respondere teneatur Civitati Castelli, eatenus quatenus de iure detenetur et debet et omni causa et tempore quo Civitas Castelli reformaretur seu reyntegraretur in statu comuni et pacifico. Ita quod illi de Ubaldinis et alii in dicta civitate prohibiti, ocasione partialitatis, stare et habitare, haberent ibi statum ex quo se contentos dicerent, dictus locus et terra de Citerna cum suis pertinentiis revertatur et subdatur dicte Civitati Castelli.

Hoc acto quod in casu tali per presens pactum non sit nec intelligatur aliquod preiudicium dicte Civitati Castelli generatum, sed possit et valeat in dicto loco Çiterne et hominibus eiusdem uti omni iure sibi competenti in dicta terra pertinentiis et hominibus eiusdem.

Et quod homines dicte terre sint et esse intelligantur a bannis, condennationibus et confiscationibus factis de eis vel aliquo eorum in Civitate Castelli, Perusij et aliis eorum adherentibus, liberi et absoluti. Et idem intelligatur et sit de aliis processibus civilibus et criminalibus et repreesaliis factis vel concessis contra eos vel aliquem eorum, hinc retro, salvo iure crediti.

Item quod omnes fortilitie et omnia castra, terre atque ville, que occasione presentis guerre occupate seu occupata sunt in comitatu Civitatis Castelli per illos de Ubaldinis, et que de novo in comitatu et districtu Civitatis Castelli per dictos de Ubaldinis et eorum sequaces edificata sunt, remaneant et remanere debeant dictis de Ubaldinis, sub eorum protectione et regimine. Et quod Comunia et homines dictorum castrorum et terrarum sint penitus absoluta et absoluti, liberata et liberati ab omnibus et singulis expensis et oneribus realibus et personalibus per dictum comune Castelli usque hodie impositis. Quorum ocasione non possint realiter vel personaliter molestari. Que omnia suprascripta durent et observantiam obtineant pro dictis de Ubaldinis pacem presentem observantibus; eis vero non observantibus salvum sit omne ius dicto Comuni de hominibus Castelli in terris, fortilitiis et locis predictis.

Hoc etiam addito quod, si dicti de Ubaldinis de eorum libera voluntate reponerentur et reintegrarentur ad eorum statum quando eis placeret in dicta Civitate Castelli, tunc et eo casu dicte terre subdantur et subdite respondere teneantur dicto comuni Castelli in omnibus et per omnia, ut de iure tenentur et solite sunt, predictis non obstantibus.

Item convenerunt et in dicta pace deduxerunt quod Ghinus marchio de Civitellis, sive de Petriolo et eius filii et subcessores et dictum castrum de Civitellis et homines dicti castri et eius destrictus veniant, sint et esse intelligantur in presenti pace tamquam adherentes prefati domini Archiepiscopi, et omnia et singula predicta conventione et contractu hinc retro facta, inita et contracta inter dictum comune Perusii et comune Castelli ex parte una et dictum Ghinum marchionem ex altera seu agentes pro eis et eorum nomine, de quibus constaret publicis instrumentis, sint rata, firma et vigore presentis pacis aprobata de retro inviolabiliter observentur prout et sicut facta sunt.

Item quod predictus Ghinus et Uguccius, eius filius, debeant eximi et cancellari et eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint ab omnibus et de omnibus bannis, condennationibus et multis et aliis processibus criminalibus latis seu factis de eis vel eorum aliquo in civitatibus Perusii, Castelli, Florentie, Senarum, Aritij et Pistorij vel altera earum et aliis locis sequacibus et adherentibus dictis Comunibus vel alicui eorum et eorum et cuiuslibet eorum destrictibus seu Communitatibus libere, sine aliqua solutione vel onere, quocumque tempore et quacumque de causa. Ac etiam omnes infrascripti, eorum familiares et adherentes eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint de omnibus eorum bannis, condennationibus, seu mulctis et aliis processibus criminalibus latis, datis vel factis contra eos vel eorum alterum, in predictis civitatibus seu locis vel eorum aliquo sine aliqua solutione vel onere et sine cancellantis preiudicio vel gravamine, dummodo talis exbannitus vel condennatus vel contra quem aliter processum est criminaliter non fuerit sic bannitus vel condennatus vel contra eum processum ocasione singularis et enor-

mis maleficij, ipso commictente et existente ad obbedientiam loci unde sit bannitus vel condennatus vel in quo contra eum processum est, vel, si alienigena esset, sit commictens loco illo existente in comuni et pacifico statu.

Nomina vero familiariorum dicti Ghini sunt hec videlicet: Muccione Lutii de Auximo, Johannes magistri Vitalis de Castello, Cecchus Maldure de Aritio, Andreas eius filius, Maffeus Nerij, Marchus et Benincasa Johanelli de Bosano, Ugolinus et Petrus de Bosano, Niccolaus Tofani de la Costa, Chellus Xpristofani de la Costa, Blaxius Blaxij, Puccinus Guidonis de la Costa, Lucas Mutij de Pino, Orlandus domini Muciattj, Gualterius Armanni de Tristine, Bartolus Puccij de Forgnia, Ventura et Bartolus Cecchi de Cortonio.

Adherentes dicti Ghini sunt infrascripti: Omnes homines castri et curie Civitelle Marchionum et curie Caspignani, omnes homines de Varna comitatus Castellj, omnes omines de castro et curie Petrioli, omnes homines de Monte albano comitatus Castelli.

Item quod omnis processus, sententia vel condennatio criminalis facta vel habita, data vel lata in dictis civitatibus Florentie et Perusij contra predictos dominos

Alberghettum, Johannem et Crescentium } filios domini Tomme de Clavellis de Fabriano
Gentilem de Moglano
Domitium Comunis Sancte Marie de Exio
Dominum Bertum eius fratrem
Corradum et Guidonem } de terra Mattelice

vel alium de ipsorum domibus et eorum et cuiuslibet eorum descendentes ab hodie retro, quacumque de causa tollatur, annulletur, cassetur et aboleatur, et pro sublatis, nullis, cassis et abolitis habeantur et sint, et cancellari et aboleri debeant libere, sine aliqua solutione vel onere et sine aliquo preiudicio cancellantis.

Item quod omnis processus, sententia vel condennatio criminalis facta vel habita, data vel lata in civitatibus Florentie et Perusij contra aliquem vel aliquos alios quam in suprascripto proximo capitulo expressos de Fabriano, de Civitate Firmana, de serra Sancti Quirici et de Mattelica, tollatur, annulletur, cassetur et aboleatur et pro sublatis, nullis, cassis et habolitis habeantur et sint, dummodo predicta contenta in presenti capitulo se non extendant nec locum habeant quo ad processus, sententias et condennationes factos vel habitos, datas vel latas in dictis civitatibus Perusij vel Florentie, ipsis terris Florentie et Pesusij existentibus in communi pace seu statu pacifico. Si vero dicti taliter banniti vel condennati forent de dictis terris vel aliqua earum, ocasione presentis guerre vel in presenti guerra, indistincte, rebanniantur et cancellentur.

Item e contrario sit et esse intelligatur et fiat de bannis et condennationibus et processibus latis, datis seu factis contra aliquem seu aliquos de civitatibus Florentie vel Perusij vel de terris vel locis adherentibus seu sequacibus dictarum civitatum vel alicuius earum.

Item quod omnes repreesalie concesse alicui de civitatibus Florentie vel Perusij contra aliquos de Fabriano, de Firmo, de terra Mattelice seu de serra sancti Quirici et etiam omnes represalie concesse alicuj de dictis terris Fabriani, Firmi terre Mattelice seu serre sancti Quirici contra Florentinos seu Perusinos vel aliquem eorum, sint et esse intelligantur casse, vane et nullius efficacie vel valoris, salvo iure crediti.

Item quod locus Nidastoris in presenti pace intelligatur et veniat, ut de locis adherentibus dicto domino Archiepiscopo.

Item quod, si quis Florentinus vel Perusinus vel aliquis eorum adherens vel sequax esset dictis comitibus vel alicui eorum vel alicui de eorum familia obligatus quacumque de causa, fiat eis ius summarium sine strepitu et figura iudicij et de plano. Et e contrario, si quis ex dictis comitibus vel aliquis de eorum familia esset obligatus quacumque de causa alicui Florentino vel Perusino vel alicui eorum adherenti vel sequaci fiat eis ius summarium sine strepitu et figura iudicij et de plano.

Item quod civitas Callij sive sancti Angeli papalis prestet et det et prestare teneatur et debeat quolibet anno comuni Perusij unum pallium de sirico in ea forma et eo tempore qua et quo consueta erat prestare seu dare retroactis temporibus.

Item quod omnes et singuli exititij de dicta civitate Callij et omnes exbanniti partialitatis causa debeant rebanniri et rebanniti et exenti esse intelligantur et sint de omnibus bannis, condennationibus et processibus criminalibus datis, latis vel factis hinc retro. Et eisdem restituantur et restituta esse intelligantur omnia et singula que tenebantur, possidebantur vel quasi, tempore eorum expulsionis vel quo condennati vel banniti fuerunt vel quo contra eos criminaliter processum fuit et reyntroducantur et esse et stare possint in dicta civitate, excepto quod ad dictam civitatem vel comitatum eius venire non possint illi ex eis qui pro suspectis dabuntur per dictam Comunitatem infra tempus ratificationis fiende de dicta pace.

Item quod dictus dominus Archiepiscopus omnes exbannitos et exititios terre Burgi sancti Sepulcri et eius territorij restituet et reintegrabit ad eorum statum, honores et bona, et eorum banna, condennationes et processus quoscumque contra eos vel aliquem eorum data vel facta cassabit et irritabit et cassari et aboleri faciet, et ex nunc intelligantur esse et sint cassa, irrita et abolita sine aliqua solutione pecunie vel aliquo onere, et reintroduci faciet eosdem in terra predicta.

Salvo quod, si aliqui prohibiti essent stare vel habitare in dicta terra Burgi per legem vel statutum dicti loci, vigentem ante quam dictus dominus Archiepiscopus dominium dicti loci habuisset et ante novitatem factam in dicta terra, de anno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo, loquentem seu loquens de aliqua agnatione, cognatione vel aliqua singulari persona, quod ad illas singulares personas, agnationes et cognationes, de quibus facta esset dicta prohibitio per legem vel statutum presentis capituli, beneficium non extendatur nec eos comprehendat, quantum ad hoc, ut stare et habitare possint in dicta terra. Et quod supra dicitur de restitutione bonorum, intelligatur de bonis que de dicto Comuni exivissent vel alienata essent per officiales dicti domini Archiepiscopi vel occasione dicte terre tempore dominij dicti dominy Archiepiscopi vel dicte terre suprascripte.

Item quod dictus dominus Archiepiscopus renuntiabit omni iuri et iurisditioni quod habet et sibi quesitum foret in dicta terra et territorio Burgi et in homines et habitatores eiusdem et de ea revocabit eius officiales et gentes et suorum adherentium et ipsam terram et homines eiusdem dimictet in propria libertate et statu comuni et suprascripta in suprascriptis duobus capitulis contenta fieri et adimpleri debeant in tempus trium mensium proxime venturorum incipiendorum a die celebrati contractus presentis pacis.

Item quod prefatus dominus Archiepiscopus per se vel alios suos adherentes vel sequaces vel per forenses vel terrigenas dicte terre de retro se non intromictet de dominio vel iurisdictione aliqua, honore seu preheminentia dicte terre Burgi vel eius districtus sibi vel suis adherentibus forensibus vel terrigenis querendis, et idem faciet et observabit et fieri et observari faciet dictum comune Perusij per se et eius colligatos, adherentes seu sequaces.

Hoc acto et intellecto in predictis omnibus et singulis, quod predictus dominus Archiepiscopus et eius adherentes seu sequaces et quilibet eorum possint se intromictere de dominio, iurisditione, honore et preheminentia Burgi et eius districtus de expressis licentia et consensu dicti domini Archiepiscopi et propter ea introvenientibus dictis consensibus, ut dictum est, non intelligatur nec sit pax fracta in aliquo.

Item quod dictus dominus Archiepiscopus faciet et curabit quod comune et homines dicte terre Burgi per suum legiptimum nuntium seu sindicum promictet solenniter dicto domino Archiepiscopo et comuni Perusij vel alij recipienti pro eis, quod dictum comune et homines dicte terre Burgi non receptabunt et non recipient in dicta terra vel eius territorio et districtu aliquam gentem inimicam vel suspectam dicto comuni Perusij.

Item quod locus sive castrum Anglarie libere et absolute remaneat et remanere debeat sub potestate et iurisditione omnimoda domini Masij de Petramala quondam domini Uberti et quod homines et habitatores dicti loci et districtus respondere in omnibus teneantur dicto domino Maso et absoluti et liberati sint tam pro tempore preterito quam futuro ab omni obbedientia, iurisditione et baylia et cuiuslibet singularis hominis, comunitatis vel universitatis et sint et veniant in presenti pace ut adherentes dicti domini Archiepiscopi.

Hoc acto quod si dictus dominus Masus sponte et de eius voluntate, libere, vellet dictum locum et homines subponere iurisditioni comunis Perusij possit, predictis non obstantibus.

Et hoc addito quod, si contingeret civitati Aritij reyntegrari et in statu comuni poni et suprascriptum dominum Masum sua spontanea voluntate in dictam terram reverti, tunc et eo casu dictus dominus Masus teneatur et debeat dictum castrum Anglarie libere in manibus et fortia comunis Perusij ponere et relinquere sicut in se habet et in nullius alterius gubernatione sive protectione possit dictum castrum relinquere.

Item quod dictus dominus Archiepiscopus teneatur et debeat libere restituere, tradere et relaxare et restitui, tradi et relaxari facere communi Pistorij castrum sive fortilitiam Pitecci, castrum sive fortilitiam Turris et Ville Treppij, Fossati, Monticellj et Pontis meçanj sitas in comitatu seu districtu Pistorij cum eorum et cuiusque eorum pertinentiis.

Item quod castrum sive fortilitia Sambuce et Sambuconis, sita et posita in comitatu Pistorij, cum omnibus eorum pertinentiis et iurisditionibus et dominio ponantur et tradantur et poni et tradi debeant per dictum dominum Archiepiscopum, ad hoc ut omnis materia discordie tollatur et cesset, de consensu et voluntate domini episcopi pistoriensis, in manibus et sub custodia et potestate comunis Pisarum hinc ad duos menses proxime venturos, salvo omni iure episcopi pistoriensi, per ipsum comune Pisarum tenendum, custodiendum et conservandum sub bona et fida et tuta custodia pro ipso domino Archiepiscopo et communi Florentie expensis Comunis ipsius domini episcopi et comunis Florentie. Et si forte, quod deus abvertat, dictus dominus Archiepiscopus seu comune Florentie frangeret aut rumperet aut rumpi vel frangi faceret pacem predictam secundum declarationem infrascriptam, tunc et eo casu, predicta declaratione facta, dictum comune Pisarum, penes quod dictum castrum sive castra et fortilitie erunt, ipsum castrum sive castra et fortilitias cum omnibus eorum pertinentiis, iurisditionibus et dominio dimictere, tradere et relaxare teneatur et debeat libere et sine aliquo gravamine et bona fide dicto domino Archiepiscopo, si comune Florentie frangeret aut rumperet aut frangi seu rumpi faceret dictam pacem, et comuni Florentie, si dictus dominus Archiepiscopus frangeret aut rumperet aut frangi vel rumpi faceret dictam pacem secundum declarationem infrascri-

ptam et post declarationem factam de dicta ruptura pacis.

Item quod comes Nolfus de Orbino, comes Montis feretri et eius fratres et quilibet eorum teneantur et debeant libere relaxare et relaxari facere et in pristinum statum reducere seu reduci facere Cionem Falconis, civem florentinum in partibus Callij vel alibi per, seu eorum aliquem vel alicuius eorum sequacem captum et detentum sine aliqua solutione vel onere.

Item quod fortilitia, muri, fovea, turres et alia omnia munimenta existentia in loco et castro Montis Gemoli per dictum comune Florentie et eius officiales in totum diruantur et explanentur ita et taliter, quod ibi nulla fortilitia remaneat, sed penitus abmoveatur et tollatur cum effectu. Et quod de cetero per nullam dictarum partium vel adherentem alicui earum possit ibi rehedificari, reponi vel construi aliquod castrum vel fortilitia et quod dictus locus Montis Gemmoli cum habitatoribus eiusdem libere remaneat et relaxetur illi vel illis de Ubaldinis ad quem de iure spectat, nullo contractu hinc retro fatto communi Florentie obstante.

Item quod infrascripta palatia, videlicet:

Palatium de le Gualchiere

Palatium de Fibbiana et

Palatium de Casale

sita et posita in comitatu Aritij debeant libere per illos de Petramala et quemlibet eorum reddi et restitui et dimicti et curari quod dimictantur et relaxentur videlicet: dictum palatium de le Gualchiere canonice Aretine et palatium de Fibbiana Iohanni Dolfi de Aritio et palatium de Casale Marchetto Monaldo de Aritio sive eius heredibus. Et predicti ad quos dicta palatia pertinent possint libere ipsa palatia intrare et ea sibi relaxari facere.

Item quod omnes et singuli homines et persone civitatis Bononie sive de aliqua terra vel loco, qui vel que veniunt, ut adherentes dicti domini Archiepiscopi, in presenti pace, detenti, capti seu carcerati, ratione vel causa partialitatis guerre, pro faciendo ipsos redimi pecunia vel ut ab eis pecunia extorqueretur in civitatibus Florentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij, Civitatis Castellj vel earum vel alicuius earum comitatibus seu de aliqua alia terra eis vel alicui eorum adherenti capti, detenti seu carcerati dictis de causis vel aliqua earum in dicta civitate Bononie seu in aliqua alia terra vel loco, sito seu sita in Tuscia seu Marchia aut Spoletano Ducatu, qui vel que veniunt ut adherentes ipsius domini Archiepiscopi in presenti pace et quilibet omnium predictorum libere relaxentur et dimictantur et reponantur in pristino statu, sine aliqua solutione vel gravamine.

Item quod omnis prohibitio seu devetum, facta seu factum in aliquibus terris seu locis suppositis dicto domino Archiepiscopo in, seu pro pannis florentinis seu de Florentia conducendis, vendendis, vel permutandis in dictis civitatibus vel aliqua earum sit et esse intelligatur cassa et cassum, vana et vanum et nullius efficacie vel valoris.

Et e contrario prohibitio seu devetum facta vel factum in civitate Florentie in, aut pro pannis ipsorum et terrarum suppositarum ipsi domino Archiepiscopo vel alicui de domo sua conducendis, vendendis vel permutandis in dicta civitate Florentie sit et esse intelligatur cassa et cassum, vana et vanum et nullius efficacie vel valoris, salvo iure in datiis et gabellis utrique partium.

Item quod omnes sequaces nobilis viri Bartolomey quondam domini Raynerij de Casalibus de Cortonio, dominus generalis dicte terre de Cortonio et quilibet eorum banniti, condennati seu contra quos vel aliquem alterum processum esset ex crimine in civitatibus Florentie, Perusij, Aritij, Civitatis Castellj et Castilionis Aretini sint et esse intelligantur rebanniti et remissi, et eorum et cuiusque ipsorum condennationes et processus criminales sint cassi et cancellati et pro cassis et cancellatis habeantur et exinde nulla possit fieri executio, et quod possint et debeant cancellari et aboleri absque aliqua solutione vel onere. Et hoc de bannis et processibus factis in presenti guerra vel ocasione presentis guerre. Si vero alia data essent vel facta ante dictum tempus, tunc et eo casu, si lata aut facta non essent, ipsis existentibus ad obbedientiam dictorum locorum seu alicuius eorum, ocasione alicuius enormis et singularis delicti et non partialitatis causa, in quibus banniti et condennati fuissent seu contra eos processum criminaliter. Si vero esset alienigena illius loci in quo bannitus seu condennatus vel aliter contra eum ex crimine processum fuisset, non cancellentur vel aboleantur, si late aut facte fuissent, dicto loco existente in pacifico statu et pace communi, absque aliqua solutione vel onere. Et quod ab omnibus datiis, collectis et impositionibus hinc retro eisdem vel alicui eorum impositis sint liberi et absoluti et nulla inde possit fieri exactio.

Item quod predicti omnes et quilibet eorum qui beneficio presentis pacis uti possunt reducantur, restituantur et reponantur in pristino statu salvo quod illi quibus supra vel infra specialiter et expressim prohibentur non intrare dictas civitates et loca vel aliquod eorum, qui non possint vel debeant ipsa loca prohibita intrare vel ad ea accedere secundum quod supra, infra vel specialiter est provisum.

Item quod omnes et singuli homines tam cortonenses quam aretini vel alij quicumque exbanniti vel condennati seu expulsi vel rebelles comitatus Aritij ocasione itineris seu accessus facti per dictum dominum cortonensem ad civitatem Aritij de mense ottobris, currentibus annis Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo primo et ab inde citra, quacumque racione vel causa, rebanniantur et reyntroducantur ad omnia et singula eorum et cuiusque ipsorum bona et remaneant

in eo statu, in quo erant ante mensem octobris predicti, et quod omnia exbannimenta, condennationes quelibet data et date, facta seu facte a dicto tempore citra de supra dictis hominibus et personis vel aliquo ipsorum, ocasione predicta, sint cassa et vana et nullius valoris, efficacie vel momenti et possint et debeant cancellari, eximi et aboliri absque aliqua solutione vel onere. Et quod omnes expense et impositiones reales et personales huc usque occurse et imposite in dicta civitate Aretij usque in odiernam diem tollantur et cancellentur omnino et pro absolutis habeantur in civitate predicta absque aliqua solutione vel pretio.

Nomina vero dictorum exbannitorum et condennatorum sunt infrascripta

Bartolommeus et Jacobus domini Raynerij de Cortonio

Lippus domini Raynerij de Cortonio

Gueruccius, Guidaccius et Martinus } domini Bransaglie

Silvester Brandagla, Rossus et Jacobus Guiduccij domini Bransagle, Johannes Guerruccij domini Bransagle, Angelus Torinus, Ventura Teghiarius filij Segne domini Bransagle, Angelus Bransagle Cecchi domini Bransagle, Ser Gregorius, Donatus et Nicolaus domini Angeli, Ser Johannes, Bandinus et Fredericus domini Gerij, Franceschinus Bonuccij alias dictus Malacarne, Ser Lippus Baldeclinij de Cortonio, Francischus Bonastri, Ser Johannes de plebe Quarti, Ser Johannes et Angelus Ser Çaglie, Vannuccius Gerij domini Frederici, Johannes Guelfi, Nerius dictus Mansena et filij, Angelus Dotti, Angelus Azolini, Donatinus domini Segne, Nicolaus Cantis de Bevania, Ser Johannes Vannis de Grassis, Nuccius Acursij de Camaianis, Cecchus Mannj, Meus de la mano, Ceccarellus Angeli, Nannes Ristorij, Filippus Monis, Junta Cecchi Ser Junte, Angelus Vannis Giobbj, Feus Gorj, Cimator Brigante, Civetta Ciuccius dictus Branzigalla, Petrus dictus Bugine, Landinus Bicchi, Mone Petri pettinarij, Forsone de Colle, Cassa carta, Cennuccius de Montegualchi Fachi Ser Sini, Dominicus agutarius, Laçarus de Vicciole piccolo, Nerius Dinuccij de Prato antico, Santi de sancto Polo, Fredi de Mercatello, Nicolaus Nelli de Monte alano, Dinuccius ser Gopeçl de Bucinò, Pierus de Prato antico, Michael Naldi de Golognano, Cecchus Ghite, Justus Verdis, Ser Blancius Junte, Ser Geri de Monteluccij, Gargianus Gargiani, Vannes dictus Spetia de sancto Polo, Andreas famulus Johannis Bartolini, Francischus pollaiuolus, Johannes del Frate, magister lignaminis, Dinus Ugolini farsettarij, Rosadus Ser Artini, dominus Georgius Piffera, Blasius de Senis, Bettinus Bicetti domini Bransagle, Grigorius et Stefanus Segne domini Bransagle, Pierus Brondus, Cremonese, phisicus, Simon Agabitus, Matteus Cecchi domini Brandagle.

Item quod dicti Guiduccius, fratres et nepotes domini Brandagle habeant et habere intelligantur vigore presentis pacis immunitatem de omnibus eorum bonis patrimonialibus, quousque reintroducentur et reyntegrabuntur ad eorum statum et honorem in civitate Aritij et in dictam civitatem revertentur. Quod si eis non placeret et potius eligerent et vellent immunitatem de dictis bonis patrimonialibus et aliis bonis et locis et pro hominibus dictorum locorum que nunc tenent pro duobus annis proxime futuris, tunc et in eo casu, facta dicta eletione, habeant et habere intelligantur dictam immunitatem pro dictis bonis patrimonialibus et aliis bonis vel locis et hominibus dictorum locorum que nunc tenent et possident pro duobus annis proxime futuris tantum et non ultra, et dictis duobus annis finitis, de bonis omnibus tam patrimonialibus quam aliis que tenent respondere teneantur et debeant dicto comuni Aritij.

Item quod castrum Castilionis Aretini regatur et gubernetur et etiam custodiatur et custodiri debeat prout et sicut nunc presentialiter regitur, gubernatur et custoditur.

Item quod omnes et singuli infrascripti exbanniti, condennati, confinati vel rebelles et alij de dicto castro Castilionis, ocasione presentis guerre, eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint ab omnibus et de omnibus condennationibus, bannis et processibus criminalibus latis, datis et factis contra eos vel eorum aliquem in dicto castro Castilionis Aritini et in dictis civitatibus Perusij et Civitatis Castelli et aliis locis eisdem vel alteri eorum adherentibus vel sequacibus et de eis et cuiuslibet eorum comitatu et districtu libere, sine aliqua solutione vel mercede et reintroducantur et reyntroduci debeant in dicto castro et eisdem restituantur et restitui debeant omnia eorum bona inmobilia, prout et sicut nunc sunt, que per eos vel alterum eorum possidebantur et tenebantur vel quasi ante initium presentis guerre, non obstante aliqua alienatione facta per dictum comune Castilionis vel eius officiales, et a factionibus realibus et personalibus usque nunc impositis in dicto castro Castilionis Aritini sint et esse intelligantur liberi et exenti et exinde nulla possit fieri exactio vel executio, salvis infra scriptis suspectis qui non possint intrare, stare vel morari in dicto castro sine expressa licentia comunis Perusij.

Nomina quorum exbannitorum hec sunt videlicet: Vichus Brocardini, Andreuccius Ubertini, Niccolaus Ser Marchi, Ser Miniatus Ser Petri, Simon magistri Filippi, Ser Paulus Ser Gori, Pierus Juliani, Niccolaus Cechi Juntoli, Corbollus Valentini, Manettus Guiduccij et Gillius Vannis.

Item quod quecumque bona existentia in dicto castro Castilionis pertinentia dominis de Petramala vel alicui eorum et cuilibet alteri ex sequacibus et adherentibus dicti domini Archiepiscopi, tenta seu possessa per

eos vel aliquem eorum ex suprascriptis tempore sue rebellionis, expulsionis, vel quo contra eos aliter processum fuit, libere eisdem et cuilibet eorum relaxentur et restituantur, ita quod de cetero dictis bonis uti et frui possint et eis gaudere et ea quiete et pacifice tenere et possidere sine aliquo onere vel prestatione pecunie. Salvo quod, si qua de dictis bonis includerentur vel inclusa essent in cassero dicti loci, quod comune dicti loci Castilionis teneatur ei ad quem spectat illud tale iustam extimationem dare et solvere ei ad quem pertinet aut congruam pensionem de dicto tali edificio, possessione vel re.

Item quod quelibet banna, condennationes et criminales processus data seu facta, dati seu facti a duobus annis citra contra dominum Nicolaum domini Bartoli alias vocatum Nicolaum domine Mattelde, contem de Colcello et Antonium Tenoli de Perusio et quemlibet eorum et eorum descendentes vel eorum bona, libere cassentur et cancellentur sine aliquo onere vel prestatione pecunie et restituantur et etiam reintegrentur in eorum bonis et iuribus; que vero data aut facta, dati aut facti a duobus annis retro suspendantur et suspensi et suspensa esse intelligantur tempore vite eorum et cuiusque eorum, ita quod eorum vigore nullus processus, nulla executio fieri possit contra eos vel aliquem eorum vel eorum vel alicuius eorum bona.

Salvo quod predicti nec aliquis eorum possit ingredi civitatem Perusij nec eius comitatum, et ipsis vel aliquo eorum ingredientibus, possint libere et impune, realiter et personaliter offendi, capi et detineri et puniri et contra eos executio dictorum bonorum fieri, dicta suspensione non obstante, qua hoc casu uti non possint. In aliis vero locis subditis comuni Perusij vel non, libere possint ire stare et habitare et eis sic stantibus et habitantibus et dictam civitatem Perusij et eius comitatum non intrantibus eis et cuilibet eorum fiat ius ut aliis civibus civitatis Perusij ad eius mandata commorantibus et in suis iuribus et causis ita tractentur et tractari debeant.

Hoc acto quod, si bona dicti Antonij essent alienata vel vendita per comune Perusij vel eius officiales, dictum comune Perusij teneatur et debeat dumtaxat extimationem bonorum dicti Antonij, secundum declarationem fiendam per duos bonos homines, unum eligendum pro parte comunis Perusij et alium pro parte dicti Antonij, dare et solvere dicto Antonio vel eius procuratorj. Quod si infra mensem non fuerint concordes videlicet a die factj compromissj, tunc et eo casu stetur et stari debeat declarationi fiende per tertium eligendum per dominos Priores artium civitatis Perusij una cum dictis extimatoribus vel altero eorum, que solutio et extimatio bonorum fieri debeat intra menses otto.

Insuper promisit Karolus sindicus suprascriptus sindicatorio nomine comunis Florentie, quod dictum comune Florentie faciet et curabit cum effectu hinc ad otto menses, quod comune Perusij et eius officiales, predictis non obstantibus, concedet licentiam dictis domino Nicolao et Conti et Antonio Tinoli hoc modo, videlicet, quod dictus dominus Nicolaus, Conte et Antonius poterunt stare ubique et ire et morari prope dictam civitatem Perusij per miliaria decem et dictus Conte in territorio Chiusi. Quod, si dictum comune Florentie sic non procuraverit et adimpleverit, tunc et eo casu predictis et cuilibet predictorum domini Nicolay, Contis et Antonij et comunitas providebit de sufficienti provisione que declarari debeat et taxari per Francischum Gambacurtam.

Item quod suprascriptus dominus Archiepiscopus et alij de domo sua, seu alii pro eis vel eorum aliquo quoquo modo, etiam in auxiliando vel favorem prestando directe vel indirecte, tacite vel expresse se non intromictant nec aliquid acquirant de iure vel de facto in Tuscia vel Spoletano ducatu nec in aliquibus eorum partibus, excepto quod in patrimonio beati Petri, posito in Tuscia in dicto ducatu Spoletano, possit se impedire auxiliando favorem prestando et alia faciendo requisitionem a summo Pontifice et Romana ecclesia, de qua requisitione debeat per scripturam constare legitimam, in casu in quo dicto summo Pontifici vel Romane ecclesie non prestaretur debita obbedientia per aliquem locum vel terram positum vel positam in dicto Spoletano ducatu vel patrimonio et excepto quod dictus dominus Archiepiscopus et alij de domo sua ecclesiastica beneficia dari solita in dictis partibus possint libere acceptare et, si contra factum fuerit, intelligatur et sit pax rupta.

Item quod dictus dominus Archiepiscopus nec alius de domo sua seu alius pro eis vel eorum aliquo quoquo modo etiam auxiliando vel favorem prestando directe vel indirecte, tacite vel expresse non intromictant nec aliquid acquirant de iure vel de facto in civitatibus, terris, fortilitiis seu locis, nec in earum vel alicuius earum districtibus seu comitatibus que tenentur per dicta Comunia vel aliquod eorum nec in civitatibus, terris, castris seu locis que in posterum acquirerentur seu tenerentur per iam dicta Comunia vel aliquod eorum seu eorum vel alicuius eorum nomine, et si contra factum fuerit, intelligatur et sit pax rupta. Et ad omnem dubitationem tollendam, ultra ea loca que vere sunt sita in Tuscia, presupponitur per dictas partes quod in Tuscia intelligantur esse et sint totus comitatus et districtus Florentie et totus comitatus et destrictus Pistoriensis, totus comitatus et destrictus civitatis Perusij ac etiam Civitatis Castellj cum toto eius comitatu et destrictu, terra burgi Sancti Sepulcri cum toto eius comitatu et destrictu, civitas Pisarum et Luce cum omnibus earum et cuiusque earum comitatibus, fortilitiis et destrictibus et terra Sarzane.

Item e contrario quod dicta Comunia vel aliquod eorum, etiam in auxiliando vel favorem prestando

directe vel indirecte, tacite vel expresse se non intromictant nec aliquid acquirant de iure vel de facto in civitate Bononie vel eius districtu nec in provincia Lombardie vel aliis quibuslibet locis que tenentur vel in futurum tenebuntur per dictum dominum Archiepiscopum vel alium de eius domo et si contra factum fuerit, intelligatur et sit pax rupta.

Item si dictus dominns Archiepiscopus vel aliquis de domo sua aut eius subditi offendent aliquo de infrascriptis modis comune Pisarum et Luce vel aliquod eorum seu eorum vel alicuius eorum subditos, intelligatur et sit presens pax rupta inter ipsum dominum Archiepiscopum et suprascripta comunia Florentie, Perusij et Senarum et liceat et licitum sit dictis comunibus Florentie, Perusij et Senarum et coherentibus et sequacibus suis dictis comunibus Pisarum et Luce et cuilibet eorum auxiliari contra predictum dominum Archiepiscopum, vel alium de domo sua vel eius subditos et etiam offendere suprascriptum dominum Archiepiscopum et alios suprascriptos sic offendentes. Et e contrario, si contingeret dictum comune Pisarum et Luce vel aliquod eorum vel eius subditos aliquo de infrascriptis modis offendere dictum dominum Archiepiscopum vel eius subditos, sit ei licitum dictum comune Pisarum et Luce et eorum subditos offendere.

Item quod, si aliquis ex adherentibus dicti domini Archiepiscopi offenderet, aliquo de infrascriptis modis, comune Pisarum et Luce seu aliquod eorum, eo casu possint dicta comunia Florentie, Perusij et Senarum iuvare dicta comunia Pisarum et Luce et quodlibet eorum in defensione et pro defensione eorum et cuiusque eorum, et eorum et cuiusque terrarum et locorum et ipsos offendere nec possit predictus dominus Archiepiscopus dicto tali adherenti in hoc auxiliari sive aliqualiter favere.

Item, si contingeret dicta comunia Pisarum et Luce seu aliquod eorum offendi, aliquo de infrascriptis modis, a comunibus Florentie, Perusij vel Senarum vel eorum adherentibus et sequacibus, liceat dicto domino Archiepiscopo et eius adherentibus dicta comunia Pisarum et Luce offensa iuvare et defendere, non obstante presenti pace.

Item si comune Pisarum et Luce offenderet aliquo de infrascriptis modis aliquem ex adherentibus suprascripti domini Archiepiscopi, liceat dicto domino Archiepiscopo ipsum talem adherentem defendere et ipsum comune Pisarum et Luce offendere.

Modi autem quibus comune Pisarum et Luce intelligitur et intelligi debet offendere suprascriptum dominum Archiepiscopum aut eius adherentes, quo ad comprehensa in precedentibus capitulis, sunt infrascripta, videlicet.

Si dicta comunia Pisarum et Luce occuparent seu occupari facerent sive teneri facerent hostiliter cum ipsorum Pisarum et Luce gente grossa castrum, fortilitiam vel locum suprascriptorum dominorum Archiepiscopi seu alicuius ex suprascriptis adherentibus vel subditis suis, equitarent aut equitari facerent cum ipsorum Pisarum et Luce gente grossa hostili modo super territoriis seu locis ipsorum vel alicuius ipsorum aut si prestent auxilium vel favorem de gente grossa alicui persone vel loco, que vel qui occuparent vel occupari facerent aliquam terram vel locum ipsorum vel alicuius ipsorum aut equitaret vel equitari faceret hostiliter in ipsorum vel alicuius eorum terris seu territoriis et locis contra suprascriptum dominum Archiepiscopum seu eius adherentes vel subditos.

Et e contrario, modi quibus suprascriptus dominus Archiepiscopus aut alius de domo sua seu aliquis eius adherens vel subditus intelligitur et intelligi debet offendere suprascripta comunia Pisarum vel Luce sunt hij, videlicet.

Si predictus dominus Archiepiscopus aut aliquis de domo sua seu de adherentibus vel subditis suis occuparet vel occupari faceret vel teneret vel teneri faceret cum gente grossa suprascriptas civitates Pisarum et Luce vel aliquam earum aut aliquod castrum, fortilitiam, vel locum dictorum Comunium seu alicuius eorum seu quod, quam vel quem predicta Comunia vel alterum eorum teneant, seu equitarent seu equitari facerent cum gente grossa super territoriis, comitatibus, destrictibus seu locis suprascriptarum civitatum Pisarum et Luce seu alicuius earum, sive prestaret auxilium vel favorem de gente grossa alicui persone vel loco que vel qui occuparet vel occupari faceret aliquam terram vel locum ipsorum comunium Pisarum et Luce vel alicuius eorum, vel equitaret vel equitari faceret hostiliter in ipsorum Comunium et cuiuslibet ipsorum territoriis seu locis. Et ubicumque in presenti capitulo habetur mentio de gente grossa, intelligatur et intelligi debeat gens grossa quinquaginta equites et ab inde supra vel ducenti pedites et ab inde supra, et ubique in suprascriptis capitulis de offensionibus commictendis vel non per aliquem in presenti pace conprehensum intelligatur offensio commissa vel non, prout supra proxime comprehenditur.

Item, si aliquod aliud Comune, terra vel locus vel aliquis alicui terre vel loco presidens de Tuscia vel Spoletano ducatu, qui vel que in presenti pace non includitur, offenderet dictum dominum Archiepiscopum vel aliquem ex eius sequacibus vel adherentibus sitis in Tuscia vel Spoletano ducatu, tunc et eo casu liceat dicto domino Archiepiscopo et eius sequacibus et adherentibus talem sic offendentem guerreggiare et de eo vindictam assumere.

Et e contrario, si aliquod Comune, terra vel locus vel aliquis alicui loco vel terre presidens in, vel de Lombardia, qui vel que in presenti pace non includitur, offenderet dicta Comunia vel aliquod eorum vel aliquem ex sequacibus seu adherentibus eorum vel alicuius eorum, tunc et eo casu liceat dictis Comunibus et cuilibet

eorum et adherentibus et sequacibus eorum et cuilibet eorum talem sic offendentem guerriggiare et de eo vindictam asumere et predicta non extendantur ad comunia Pisarum et Luce vel aliquod eorum, sed servetur, ut supra specialiter est dispositum.

Item quod si dictus dominus Archiepiscopus vel aliqua civitas eiusdem dominio vel eius iurisditioni supposita faceret contra dicta comunia Florentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij seu Civitatis Castelli seu contra civitates, loca, terras seu dominos adherentes seu sequaces ipsorum vel alicuius eorum, occupando vel occupari faciendo vel subvertendo vel subverti faciendo ipsas civitates, loca, terras seu dominos seu eorum statum, intelligatur esse et sit pax rupta pro parte et a parte dicti domini Archiepiscopi.

Et e contrario, si comune Florentie, Perusij, Senarum aliquid faceret contra dictum dominum Archiepiscopum vel civitates seu terras vel castra, adherentes seu sequaces eiusdem, occupando vel occupari faciendo vel subvertendo vel subverti faciendo statum ipsius domini Archiepiscopi vel dictarum civitatum vel locorum seu ipsas civitates, terras vel castra, tunc et eo casu intelligatur esse et sit pax rupta pro parte et a parte illius Comunis ex dictis comunibus Florentie, Perusij et Senarum quod Comune predicta faceret.

Item quod omnes terre, loca et castra seu fortilitie, que ad presens tenentur per predicta Comunia vel aliquod eorum vel alicuius eorum adherentes et sequaces, quiete et pacifice apud eos, eum vel ea debeant remanere, presenti pace durante; ea vero rupta vel aliter finita, quod absit, possit unusquisque iure suo uti, et idem observetur et fiat, si per dictum dominum Archiepiscopum sive per aliquem de eius sequacibus vel adherentibus aliquid tenetur quod diceretur vel dici posset quoquo modo pertinere alicui ex dictis Comunibus vel alicui ex eorum vel alicuius eorum sequacibus vel adherentibus, salvis hiis de quibus specialiter in presenti pace specificata sunt restitui debere.

Item quod omnes et singule represalie seu licentie reprehendendi, date seu concesse aliquibus de terris, civitatibus vel locis dicti domini Archiepiscopi seu sibi subiectis seu de terris et locis eidem adherentibus seu sequacibus contra et adversus civitates Florentie, Perusij, Senarum, Aritij, Pistorij, Civitatis Castellj et earum et cuiuscumque ipsarum homines et personas seu earum vel alicuius earum adherentes vel sequaces et omnes et singule represalie seu licentie reprehendendi date et concesse aliquibus de dictis civitatibus Florentie, Perusij, Senarum, Pistorij, Aritij et Civitatis Castelli et earum et cuiusque ipsarum homines et personas seu earum vel alicuius earum adherentes vel sequaces contra homines seu civitates vel universitates dicti domini Archiepiscopi seu suppositos iurisditioni sue sive de terris et locis eidem adherentibus seu sequacibus sint et esse intelligantur hinc inde et e contrario casse et vane et nullius valoris, efficacie vel momenti, salvo iure crediti.

Item quod omnes et singuli exititij de Fabriano, civitatis Firmane et terre Mattelice et aliarum terrarum que tenentur per dominum Alberghettum et fratres Gentilem, Guidonem et Conradum eximantur et cancellentur et exenti esse intelligantur et sint de omnibus et ab omnibus bannis, condennationibus, multis et aliis processibus criminalibus datis, latis et factis in dictis terris seu aliqua earum contra dictos exititios vel aliquem eorum sine aliqua solutione pecunie vel onere. Et eisdem et cuilibet eorum restituantur et restitui debeant omnia et singula eorum bona inmobilia in eo statu in quo nunc sunt, que per eos vel alterum eorum tenebantur vel possidebantur vel quasi, tempore eorum et cuiusque ipsorum expulsionis et rebellionis vel tempore quo processum fuit contra eos vel aliquem eorum criminaliter, non obstantibus aliquibus venditionibus, alienationibus et translationibus factis de eis per dicta Comunia dictarum terrarum et dominos et officiales ipsorum et reyntroducantur et reyntroduci debeant in dictis civitatibus et terris vel altera earum libere et sine aliqua contraditione et in ipsis reingredi et reintrare possint, exceptis suspectis nominandis per dictum dominum Alberghettum vel eius fratres, Gentilem de Moglano et Corradum et Guidonem de Mattelica, qui stare debeant extra dictas civitates et terras et earum districtus et comitatus secundum dictorum dominorum dispositionem. Salvo quod dicitur de restitutione bonorum non vendicet sibi locum in terris et fortilitiis et iurisditionibus, et idem fiat et fieri debeat et factum esse intelligatur et sit de bannis et condennationibus et restitutionibus omnium et singulorum exititiorum civitatum, terrarum et locorum infrascriptorum videlicet

Civitatis Camerini
Terre Sancti Genesij
Terre Tollentini
Terre Montis Melonis
Terre Monticuli
Terre Staffoli
Civitatis Macerate
Terre Montis sancti
Terre sancti Severini
Terre sancte Anatolie
Terre serre Comitum
Terre Curinalti
Terre Montis novi
Terre Rocche contrate

et omnium aliarum terrarum, civitatum, castrorum et aliorum locorum, que tenentur per infrascriptos, videlicet: Dominum Gentilem de Camerino, dominum Rodulfum et alios eius nepotes, Sermeduccium de sancto Severino, filios et consortes eius, Fredem de Macerata et eius consortes Nicolaum de Boscareto et eius consortes,

Puccium de Monte santo, dominum Bartolum domini Pagnonis de Cingulo et eius consortes, Filippuccium Tani de Exio et filij domini Rinaldi de Staffulo. Et de restitutione bonorum et de reintrodutione civitatum, terrarum et locorum in omnibus et per omnia fiat et factum esse intelligatur prout superius dictum est in exititiis terre Fabriani et aliorum locorum que detinentur per dictum dominum Alberghettum et alios, exceptis quibus dicitur in restitutione bonorum non vendicent sibi locum in terris, fortilitiis et iurisditionibus et exceptis suspectis qui reyntroduci non debeant in terris et locis supra proxime nominatis, nominandis et declarandis tempore ratificationis per suprascriptos dominum Gentilem et alios qui stare debeant extra dictas civitates, terras et loca et earum comitatum et districtum adherentes guelfi Marchie Anconitane pro parte comuni Perusij, dominus Gentile de Camerino, dominus Rodulfus et sui nepotes cum civitatibus et terris eorum, Sermeduccius de sancto Severino et filij eius et consortes et eius terre, Frede de Macerata et eius consortes et terre, Nicolaus de Bustareto et eius consortes et terre, dominus Bartolus domini Pagnonis de Cingulo et eius consortes, Filippuccius Tani de Exio et eius consortes, filij domini Raynaldi de Staffulo et eius consortes, omnes et singuli exititij civitatis Firmane, terre Fabriani et Terre Matelice. Adherentes, complices et sequaces Marchie Anconitane pro parte excelsi domini domini Archiepiscopi et dominj Mediolani, dominj Alberghettus, Iohannes et Crescentius de Clavellis de Fabriano et eorum descendentes, castra et ville que per eos possidentur vel detinentur presentialiter et singulares homines earumdem. Gentile de Muglano et eius descendentes et consortes, civitates, terre et castra et ville que per eum presentialiter possidentur vel detinentur et singulares homines earumdem. Dominus Lomo de sancta Maria de Exio et dominus Borte eius frater cum eorum filijs et filiis filiorum et terre et castra et ville que presentialiter tenent, detinent vel possident et singulares homines earumdem. Omnes et singuli exititij vel exbanniti infrascriptarum civitatum, terrarum, castrorum et villarum et locorum omnium aliorum que possidentur per supradictos adherentes.

Pro parte comunis Perusij:

Civitatis Camerinj, terre Sancti Genexij, terre Tollentini, terre montis Milonis, terre Montiscoli, terre Staffoli, civitatis Macerate, terre Montis sancti, terre sancti Severini, terre sancte Anatolie, terre Serre Comitum, terre Curinalti, terre Montis novi, terre rocche Contrate et omnium aliarum civitatum, terrarum, castrorum et locorum sitorum et sitarum in Marchia Anconitana, que detinentur per dictum comune Perusij vel eius adherentes sive que date essent pro adherentibus per dictum comune Perusij.

Item quod omnes et singule cancellationes, abolitiones et exentiones quorumcumque bannorum, condennationum, mulctarum et aliorum processuum criminalium et bonorum et cuiuslibet eorum, que fieri debent et possunt aut debebunt et poterunt in futurum, vigore presentis pacis et contentorum in ea, fiant et fieri debeant et possint quandocumque in his, videlicet que occurrerint facienda in civitate Florentie per Ser Franciscum Ser Rossi notarium de Florentia et in his que occurrerint facienda in civitate Perusij per Ser Martinum Ceccholi de Perusio notarium et in his que occurrerint facienda in civitate Pistorij per Ser Filippum domini Marchi de Tebaldis de Pistorio notarium et in his que occurrerint facienda in civitate Aritij per Ser Landinum Naldi de castro Focognano de Aritio notarium et in his que occurrerint facienda in Civitate Castelli per Ser Colam de Ioctatis de Civitate Castelli notarium. Qui Ser Franciscus, Ser Martinus, Ser Filippus, Ser Landus et Ser Cola notarij predicti et quilibet eorum in dictis videlicet locis, ut dictum est, intelligantur esse et sint vigore presentis pacis et contentorum in ea notarij ad faciendum dictas cancellationes, abolitiones et exentiones in dictis locis, ut dictum est, et possint, debeant et teneantur dicti notarij et quilibet eorum, videlicet in civitate in qua, ut supra dictum est, cancellare et eximere et abolere omnes et singulas condennationes, banna, mulctas et processus criminales quecumque, qui seu que vigore dicte pacis et contentorum in ea debent et possunt aut debebant et poterant in futurum cancellari, aboleri et eximi, cancellare et eximere et abolere omnes et singulas supradictas condennationes, banna, mulctas et alios processus criminales, nec non bona omnia et singula que vigore dicte pacis et in ea contentorum veniunt aut venient restituenda de quibuscumque libris, actis et scripturis in quibus reperirentur scripta, confiscata, incorporata, redacta seu taxata, libere, licite et impune, absque eorum vel alicuius eorum preiudicio vel gravamine. Et quod quilibet, ad cuius custodiam essent aut erunt seu reperirentur tales libri, acta et scripture, in quibus essent aut reperirentur scripte dicte condennationes, banna, mulcte et alij processus criminales et bona confiscata, incorporata, reducta aut taxata vel aliquod eorum teneatur et debeat dictos libros, scripturas et acta ostendere dictis notariis et cuilibet eorum permictere eos et quemlibet eorum ipsos libros, acta et scripturas videre, scruptari et pati fieri dictas cancellationes, abolitiones et exentiones libere et sine aliquo onere vel expensis. Quod si dictos libros et scripture et acta ostendere et predicta alia non facerent, ut dictum est, post binam requisitionem, rimoti intelligantur ab officio custodie dictorum actorum, librorum et scripturarum ipso iure et nichilominus puniantur in libris quingentis denariorum.

Item quod omnes et singuli exititij confinati vel banniti civitatis Cortone et omnes Florentini, Perusini et Senenses et alij de terris eisdem et cuilibet eorum

adherentibus, qui sint banniti vel confinati, occasione presentis guerre, eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur et sint de omnibus et singulis bannis, condennationibus et mulctis et aliis processibus criminalibus datis, latis et factis in dicta civitate Cortone a duobus annis citra, ocasione presentis guerre, contra dictos exititios et alios, de quibus supra fit mentio vel alterum eorum, sine aliqua solutione pecunie vel onere. Et eisdem et cuilibet eorum restituantur et restitui debeant ac etiam restituta intelligantur omnia eorum bona in dicta civitate et eius comitatu, que habebant, tenebant et possidebant vel quasi, tempore eorum expulsionis, confinationis vel rebellionis et condennationis vel tempore quo contra eos processum fuit criminaliter, ut supra, et ipsis uti, frui et possidere libere possint, quemadmodum poterant dictis temporibus sine aliqua contraditione, non obstante aliqua venditione vel alienatione facta de dictis bonis per dominum cortonensem vel comune Cortonij vel eius officiales, et reintroducantur et remictantur libere in dicta civitate per dictum dominum cortonensem et comune Cortonij et pro reintroductis et remissis habeantur ex nunc, ita quod libere reverti et redire possint ad dictam civitatem Cortonij prout poterant ante eorum expulsionem, exceptis suspectis dicto domino cortonensi dandis infra tempus ratificationis per ipsum dominum cortonensem prioribus comunis Perusij.

Item quod omnibus et singulis Perusinis et aliis suis adherentibus libere fiat et fierj debeat restitutio bonorum inmobilium existentium et positorum in terris et territoriis terrarum illorum de Petramala et aliorum adherentium dicti domini Archiepiscopi et pro restitutis ex nunc habeantur et sint, itaque ipsis uti et frui possint et ea pacifice possidere quemadmodum poterant ante tempus presentis guerre et tempore quo poterant ipsis adherentibus domini Archiepiscopi existentibus in pace cum comuni Perusij. Et idem fiat adherentibus dicti domini Archiepiscopi de bonis dictorum adherentium positis in comitatu et destrictu Perusij et suorum adherentium in omnibus et per omnia, ut supra dictum est.

Item quod, cum Angelus, filius Leggerij Andreotti de Perusio ante occupationem et invasionem terre Burgi sancti Sepulcri, in civitate Perusij per plures menses ante fuerit publicatus et extractus iuridice et legitime de sacculo in potestatem dicte terre et ad ipsam terram accedere intendens se preparasset in querendis officialibus et familia, et pro predictis et ocasione predictorum quasi omnes expensas fecisset et ipsa terra invasa et dictis Burgensibus se dantibus et subicientibus dicto domino Archiepiscopo et eius gentibus dictus Angelus ad dictam terram accedere non potuit et per [illegible] non stetit, et propterea dicatur dictum Angelum habuisse in civitate Perusij repromisse pro suo salario et nunc in presenti pace sint sublate omnes represalie, quod per comune et homines dicte terre Burgi vel eorum sindicum ad hoc habens mandatum ex una parte et dictum Angelum ex altera parte fiat et fieri debeat compromissum vallatum obligationibus, renuntiationibus, penarum adiectionibus et aliis clausulis opportunis in nobilem virum Bartolomeum de Casalibus, dominum cortonensem de iure et facto de dicto salario et interesse dicti Angeli intra terminum assignatum in capitulis presentis pacis, intra quem dominus Archiepiscopus prefatus relaxare debet dictam terram Burgi et ex nunc factum esse intelligatur et sit. Et quod Comune et homines dicte terre teneantur et debeant satisfacere eidem Angelo secundum laudum et declarationem et infra terminos declarandos per ipsum dominum cortonensem et quod quicquid in predictum dominum fuerit dictum, declaratum seu decisum per dictas partes debeat inviolabiliter observari, et ipsis Burgensibus non solventibus intra terminum, licitum sit dicto Angelo et possit per se et suos nuntios in civitate et comitatu Perusij et aliis terris sibi colligatis et adherentibus dictos Burgenses et quemlibet de dicta terra et eorum et cuiusque eorum bona reprehendere et arrestare et ipsa et ipsos detinere sua auctoritate et sine licentia alicuius officialis et impune usque ad integram satisfactionem.

Item quod in predictis restitutionibus seu concessionibus non intelligantur venire emende aliquorum dannorum vel interesse hinc retro datorum vel factorum nec possint peti coram aliquibus officialibus emendationes aliquarum iniuriarum, oppressionum vel aliter commissarum in presenti guerra vel ocasione presentis guerre; immobilia autem restituantur et restitui debeant prout superius vel inferius describitur et est descriptum, mobilia autem et iura competentia pro bonis mobilibus, si non fuerint confiscata, vel per aliquam singularem personam vel universitatem occupata, ablata vel tempore presentis guerre vel ante et eius ocasione accepta ipsis ad quos de iure spectant restituantur de plano et sine strepitu et figura indicij.

Item quod omnia realia, personalia vel mixta hinc retro imposita aliquibus Comunibus, universitatibus vel singularibus personis ex adherentibus dicti domini Archiepiscopi vel ex adherentibus vel subditis adherentium dicti domini Archiepiscopi presenti pace inclusis vel bonis vel rebus eorum vel alicuius eorum sint cassa et nullius efficacie vel valoris Et hij quibus talia imposita sunt vel fuerunt ab eis et quelibet eorum sint penitus absoluti, ita quod officialis nullus ocasione eorum processum vel executionem aliquam possit vel valeat facere, et si contra factum sit, pena contra facienti florenorum centum pro qualibet vice.

Et e contrario intelligatur in omnibus et per omnia in hominibus dictorum Comunium et in adherentibus et sequacibus dictorum Comunium et cuiuslibet eorum et in Comunibus et universitatibus et singularibus personis eorum adherentibus dictorum co-

munium Florentie, Perusij et Senarum vel alicuius eorum.

Item ne aliqua possit oriri exitatio, qui sint coherentes, adherentes seu sequaces dictarum partium vel alicuius earum stetur et stari debeat de eis dicto et declarationi predicti Francisci de Gambacurtis, quos quelibet partium et dictarum partium caporales et adherentes dare et nominare et declarare teneantur et possint infra menses quatuor computandos a die pubblicationis presentis pacis.

Item declaraverunt criminaliter processum, ubi pena venit aplicanda fisco in totum vel in partem.

Item declaraverunt quod infra unum mensem a die quo terra, fortilitie Sambuce et Sambuconis tradita sunt in manibus dicti Comunis amici debeant dirui castra montis Gemoli et Tigli per eos de quibus est in capitulis dispositum.

Si forte de retro dubitaretur quomodo, quibus actibus presens pax rupta intelligatur, declaraverunt his modis et actibus rupta intelligi, primo si dictus dominus Archiepiscopus principaliter vel ut alter adherens per se vel suas gentes invaserit, occupaverit, obsederit civitatem aliquam, locum vel castrum, quem vel quod ex suprascriptis comunibus Florentie, Perusij, Senarum, vel si ex suis adherentibus aliquis teneat de presenti vel in futurum tenebit per ea vel aliquod eorum quesitum secundum facultatem et possibilitatem concessam secundum formam presentis pacis, et idem in omnibus et per omnia intelligatur, si aliquid ex dictis Comunibus invanderet, occuparet vel obsideret civitatem, locum, vel castrum, quod tenetur de presenti vel in futurum tenebitur per dictum dominum Archiepiscopum vel aliquem ex suis adherentibus secundum facultatem et possibilitatem concessam secundum formam presentis pacis, quo ad illud ex dictis Comunibus quod contrafaceret.

Item, si dictus dominus Archiepiscopus tractaret cum civibus et subditis dictorum Comunium vel alicuius eorum statum quem presentialiter habent dicta Comunia vel aliquod eorum seu eorum adherentes subvertere et movere. Et idem intelligatur in omnibus et per omnia; e contrario, si aliquod ex dictis Comunibus cum civibus et subditis domini Archiepiscopi tale aliquid, ut supra, faceret vel actentaret quo ad illud ex dictis Comunibus quod contrafaceret.

Item, si dictus dominus Archiepiscopus cum aliquo principe vel barone vel civitate aliqua vel provincia faceret, tractaret et operaretur, subsidia, auxilia, consilia et favores prebendo vel aliquid per quod verisimiliter posset amoveri vel turbari status dictorum Comunium vel suorum adherentium et idem intelligatur in omnibus et per omnia. Et e converso, si aliquod ex dictis Comunibus tale aliquod, ut supra proxime dictum est, faceret vel actentaret per quod verisimiliter status dicti domini Archiepiscopi vel suorum adherentium posset moveri vel turbari, quo ad illud ex dictis Comunibus quod contra faceret.

Item, si aliquis ex adherenlibus dicti domini Archiepiscopi vel ex adherentibus dictorum Comunium vel alicuius eorum aliquid faceret vel commicteret, per quod diceretur vel dici posset talem adherentum fecisse contra formam pacis et contenta in ea, vel eum talem adherentem pacem rupisse, declaraverunt per hoc, quantum ad dictum dominum Archiepiscopum et alios eius adherentes vel sequaces, vel etiam quantum ad dicta comunia Florentie, Perusij et Senarum nec eorum vel alicuius eorum adherentes vel sequaces pacem ruptam intelligi nec esse, excepto tali contrafaciente qui sit et omnino intelligatur pacem rupisse et extra eam et eius beneficia ex tunc esse et contra eum fiat et procedatur et procedi debeat contra illum sic contra facientem per eum cuius talis contrafaciens esset sequax, subditus, vel adherens requisitus per offensum vel oppressum usque ad sufficientem vindictam et satisfactionem, et ille talis cuius dictus offensor esset adherens vel sequax requisitus teneatur prebere sua auxilia secundum qualitatem facti. Quod si sufficientem vindictam vel satisfactionem non assumeret vel assumere nollet, tunc offensus vel oppressus possit licite vindictam et satisfactionem assumere.

Et ille cuius sic offensus et oppressus esset sequax, subditus vel adherens teneatur ad predicta sua auxilia prebere secundum qualitatem facti usque ad ipsam debitam vindictam et satisfactionem, de qua satisfactione et vindicta debite asumpta si dubitaretur, stetur et stari debeat arbitrio et declarationi Francisci Gambacurte.

Item, quia non est conveniens quod pro quolibet minimo contento seu intellecto in instrumento presentis pacis non servato seu non adimpleto possit dici aut tentari pacem esse ruptam seu non servatam, et etiam, ut omnis tollatur materia discordie et querele, quod, si quando contingerit per aliquam dictarum partium dici, proponi vel alligari presentem pacem et contenta in ea non esse servatam, seu contra eam vel aliquod eorum ventum esse, seu si supradicta pace vel contentis in ea oriretur vel esset aliqua dubitatio vel controversia quacumque de causa stetur et stari debeat supra predictis declarationi et decisioni Francisci suprascripti et eo non existente in rerum natura stetur de predictis declarationi et decisioni Locti de Gambacurtis et illud quod decisum et declaratum fuerit per eum vel dictum Loctum, ut dictum est, intelligatur esse et sit pro vero et tanquam verum.

Item declaraverunt enorme maleficium intelligi ubi secundum formam statutorum loci commissi delicti imponitur pena mortis vel abscissionis membri vel ubi imponitur ex eo pena bonorum omnium publicationis et civitatis abmissio, et omne aliud de quo Franciscus Gambacurta declaraverit infra unum mensem proximum futurum esse vel censeri debere enorme malleficium.

Item quod Martinus quondam Battaglieri de la Spina comitatus Florentie, videlicet de Mugello, plebis

sancti Laurentij parocchie sancti Martini de Plassano restituatur et restitutum esse intelligatur vigore presentis pacis et eius beneficio et favore ad omnia et singula bona inmobilia que fuerunt dicti quondam Battaglieri patris sui, non obstante aliqua condennatione, banno, confiscatione, incorporatione, reductione vel assignatione facta de ipsis bonis vel eorum aliquo maxime alicui singulari persone libere et sine aliquo gravamine vel expensis.

Salvo et reservato quod, si appareret mutuatam fuisse dicto comuni Florentie vel alicui eius camarlingo pro ipso Comuni recipienti aliquam quantitatem pecunie, Martinus predictus teneatur ante omnia restituere omne id totum et quicquid mutuatum appareret super dictis bonis dicto comuni Florentie vel alicui pro eo recipienti, videlicet illi qui super eis mutuavit vel illi qui haberet de predictis iura cessa nec non extimationem cuiuslibet domus seu capanne que edificate aut constructe fuissent super ipsis bonis per talem mutuantem vel alium de dicto mutuo habentem iura cessa et post talem mutuationem factam et secundum comunem extimationem.

Item quod Iacobus Layni de Pulcis de Florentia tamquam adherens domini Archiepiscopi, vigore presentis pacis et contentorum in ea et eius beneficio et favore, rebaniatur et rebannitum esse intelligatur de omnibus et singulis bannis, condennationibus et mulctis et aliis quibuscumque processibus criminalibus quandocumque et quacumque de causa contra eum et eius bona data, lata seu facta, et quod eximatur et cancelletur et eximi et cancellari debeat et possit libere, licite et impune absque solutione vel onere de dictis condennationibus, bannis, mulctis et aliis quibuscumque processibus criminalibus et quolibet eorum, et quod etiam restituatur et restitutum esse intelligatur ad omnia eius bona que tenebat et possidebat tempore sue expulsionis et rebellionis vel eo tempore quo contra eum processum fuit criminaliter absque aliqua solutione vel onere.

Item quod idem modus et forma et quantitas servetur in civitate Bononie et eius comitatu in exactione et perceptione gabellarum et datiorum de et pro rebus et mercantiis civium comitatinorum et destrictualium civitatis Florentie, que solita erant servari in millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, et idem servetur et fiat e contrario in civitate et comitatu Florentie de et pro rebus et mercantiis civium et comitatinorum et destrictualium civitatis Bononie.

Et quod in civitate et districtu Bononie lictere civium comitatinorum et districtualium Florentie non aperiantur, super sigillentur vel ipse sachulus in quo essent celeriter lator cum eis expediatur, et e contrario fiat in civitate Florentie de licteris civium comitatinorum et districtualium et officialium Bononie. Et predicta vendicent sibi locum, si infra tres menses proxime futuros predicta non fuerint improbata per officiales dicti domini Archiepiscopi, scilicet capitaneum, potestatem, vicarium generalem in dicta civitate pro dicto domino existentem vel per officiales dominorum Priorum et vexilliferi iustitie civitatis Florentie, de qua improbatione intra dictum tempus trium mensium debeat significari per literas dictorum officialium civitatis Bononie, Prioribus et vexillifero predictis et per literas Priorum et vexilliferi iustitie civitatis Florentie officialibus predictis seu alicui eorum.

Item providerunt et concordes fuerunt quod, si qua dubitatio occurreret in suprascriptis, racione erroris vel obmissionis vel incepte concessionis, quod de facili evenire posset propter temporis brevitatem et factorum multiplicitatem que presenti instrumento inserta sunt, quod talia sic occurrentia corrigantur, supleantur et emendentur per duos eligendos a partibus, scilicet unum ex parte suprascripti domini Archiepiscopi, alium ex parte suprascriptorum Comunium, quibus non concordantibus, suprascriptus Franciscus de Gambacurtis sit medius et tertius, et duorum ex suprascriptis talibus stetur decisioni et arbitrio et ex nunc nominaverunt dominum Protaxium et Leggerium suprascriptos, dantes licentiam eisdem predicta faciendi hinc ad quatuor dies proxime venturos.

Item quod in dicta terra Castilionis Aritini per potestatem et officiales ipsius cassentur et cancellentur et cassari et cancellari debeant et pro cancellatis et cassis ex nunc habeantur, intelligantur et sint quedam instrumenta publice promissionis centum florenorum auri facte per Ser Mucettum Ser Ciampi de dicta terra Castilionis penes quosdam terrigenas dicte terre factum in millesimo trecentesimo quinquagesimo de mense ottobris. Et quoddam aliud instrumentum conservationis indennitatis factum eidem Ser Muscetto per Petrum Iuncte de Cortonio, cum dicta instrumenta fuerint et sint simulata et sine interventu alicuius quantitatis pecunie et re vera facta pro captura et relaxatione facta de dicto Petro, tempore accessus domini Cortoni ad civitatem Aritij, in dicto millesimo et mense, et quod de eis non possit fieri nec fiat aliqua executio vel processus et, si qua vel si quis facta vel factus esset tollantur et revocentur et ex nunc pro sublatis habeantur et sint, aliquo non obstante.

Item, cum per suprascriptum dominum Archiepiscopum sint dati pro adherentibus quidam nobiles de Spoletano ducatu et quidam alij de Marchia anconitana, ut sacrosancte Romane Ecclesie honor in omnibus prebeatur et eius obbedientia inlesa servetur, protextantur suprascripti ambaxiatores et sindici dicti domini Archiepiscopi, quod dictos adherentes in tantum offerunt et dant pro adherentibus dicti domini Archiepiscopi, in quantum in iniuriam, contentum vel preiudicium dicte Romane Ecclesie non redundat nec redundare potest, et ex nunc non intelligatur redundare, nisi significatum fuerit pro parte dicti domini Archiepiscopi comuni

Perusij sic redundare et eos pro adherentibus nolle habere, et interim et eo casu ad huc usque ad menses quatuor proxime futuros teneatur pro his, sicut ante dictam denuntiationem tenebatur, ante quam habeantur et tractentur, ut et sicut de aliis adherentibus dictum est.

Et e contrario protextantur supradicti ambaxiatores et sindici dicti comunis Perusij, quod adherentes dati pro parte dicti comunis Perusij de provincia et Spoletano ducatu et Marchie anconitane in tantum offerunt et dant pro adherentibus dicti comunis Perusij, in quantum in iniuriam, contentum et preiudicium dicte Romane Ecclesie non redundat nec redundare potest, et ex nunc non intelligatur redundare, nisi fuerit significatum pro parte dicti comunis Perusij dicto domino Archiepiscopo sic redundare eos pro adherentibus nolle habere, et interim et eo casu ad huc usque ad menses quatuor tunc proxime futuros teneetur pro his sicut ante dictam denuntiationem tenebatur aute quam habeantur, ut et sicut de aliis adherentibus dictum est.

Item infrascripti adherentes Contuccij Tilli de Venciolis condennati, banniti seu multati et quilibet eorum eximantur et cancellentur et exenti et cancellati esse intelligantur vigore presentis pacis de omnibus et singulis condennationibus, bannis, mulctis et aliis processibus criminalibus contra eos vel eorum aliquem latis, datis, aut factis ocasione presentis guerre in civitate Perusij et quod debeant et possint eximi et cancellari absque aliquo onere seu expensis, et quod restituantur in eorum bonis, ut in aliis dictum est.

Nomina quorum sunt hec: Vannes Bonus de Coppolis, Petrinus Feliccionis, Ser Antonius Iohannes Ceccholj, Vannes dictus Magaglone, Iohannes Grassus, Moglolus Dominichus et Fantuccius Nine.

Item quod dictus dominus Archiepiscopus dictis nominibus teneatur et debeat per publicum instrumentum ratificare et aprobare dictam pacem et eius omnia capitula et omnia in ea contenta hinc usque ad tres menses proxime venturos, et quod, facta ratificatione predicta, habeatur, sit et in omnibus censeatur ac si facta esset per quaslibet civitates, terras, castra et loca et eorum universitates et Comunia de quibus supra asseritur eum esse dominum generalem de quibus asseritur esse vicarium generalem.

Et e contrario predicta comunia Florentie, Perusij et Senarum teneantur et debeant per eorum opportuna consilia ratificare et aprobare dictam pacem et omnia in ea contenta hinc usque ad tres menses proxime futuros, et quod, facta ratificatione predicta, habeatur et sit et in omnibus conseatur ac si facta esset per quaslibet terras, castra et loca et eorum universitates et Comunia quas seu que per dicta comunia Florentie, Perusij et Senarum vel aliquod eorum tenentur aut dictis Comunibus subiecte sunt quoquo modo, videlicet: Si fiat per dictum comune Florentie, habeantur et sint et in omnibus censeantur ac si facta essent per quaslibet terras, castra loca et universitatis que per ipsum Comune tenentur et possidentur et sibi quoquo modo subiecte sunt et sic de aliis Comunibus, videlicet de comuni Perusij et Senarum Et quod etiam ratificatio et aprobatio que fiet per principales caporales adherentes ipsius domini Archiepiscopi similiter habeatur et sit et in omnibus censeatur ac si facta esset per sequaces et adherentes dictorum caporalium adherentium ipsius domini Archiepiscopi et e contrario.

Et quod partes predicte, videlicet dictus dominus Archiepiscopus et sui caporales adherentes, de eorum ratificatione et aprobatione quam et quas facient, teneantur et debeant infra terminum trium mensium ipsam infrascriptam publicationem transmictere Florentiam et presentare coram dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie ipsius civitatis et coram dominis Prioribus artium civitatis Perusij. Et predicta comunia Florentie, Perusij et Senarum et alij eorum caporales adherentes de eorum ratificatione et aprobatione quam et quas facient de predictis ipsam infrascriptam transmictere Bononiam coram domino capitaneo dicte terre infra dictum tempus et terminum trium mensium.

Hoc acto et pacto inter dictas partes et utrasque earum modis et nominibus quibus supra, apposito et adiecto a principio, medio et fine presentis contractus, quod, si aliquis vel aliqui ex adherentibus seu sequacibus suprascriptis, pro quo seu quibus supra est promissum, non ratificaret aut aprobaret seu ratificarent vel aprobarent presentem pacem, aut non faceret seu non facerent ea vel eorum aliquod, que supra pro eis et eorum nominibus sunt promissa, quod ille seu illi qui talem promissionem fecerunt seu pro quibus facta reperiretur in presenti instrumento, ut supra dictum est, facta ratificatione et aprobatione per ipsos adherentes seu sequaces vel eorum aliquem, pro quibus facta est ipsa promissione presentis pacis et contentorum in ea, infra terminum, in aliquo non obligentur nec obligati intelligantur et suprascriptam pacem non ratificarent et aprobarent ut dictum est, etiam non obligentur nec obligati in aliquo intelligantur vel sint predicti tales promictentes seu illi pro quibus facta est promissio, sed tunc et in eo casu predicti adherentes seu sequax illorum sive illi qui dictam ratificationem non facerent, ut supra dictum est, in presenti pace non intelligantur inclusi sed extra eam intelligantur.

Quam vero pacem, remissionem et omnia et singula suprascripta dicti sindici et procuratores modis et nominibus quibus supra promiserunt et convenerunt inter se ad invicem et vicissim, videlicet predicti domini Guiglelmus et Protaxius. procuratores dicti domini Archiepiscopi, dicto nomine, dicto Karulo, sindico et procuratori dicti populi et comunis Florentie, et domino Betto Leggerio et Bettolo, sindicis et procuratoribus dicti comunis et populi Perusij, et nobis notariis infrascriptis et cuilibet nostrum in solidum recipienti

et stipulanti pro dictis comunibus Florentie, Perusij et Senarum et pro dictis eorum et cuiuslibet eorum sequacibus et adherentibus et quolibet eorum.

Et predicti Karolus, dominus Bettus, Leggerius et Bettolus, sindici et procuratores predicti, sindicatorio et procuratorio nomine et nominibus quibus supra, dictis dominis Guiglelmo et Protaxio procuratoribus sive sindicis dicti domini Archiepiscopi et nobis notariis infrascriptis et cuilibet nostrum in solidum recipienti et stipulanti pro eodem Archiepiscopo et dictis eius adherentibus et sequacibus, ut supra dictum est, et quolibet eorum, perpetuo firma et rata habere, tenere et observare et adimplere et adversus ea vel seu aliquod eorum per se seu alios tacite vel expresse, directe vel indirecte, palam aut occulte vel alio modo facere vel venire nec facienti vel venienti consentire aliqua ratione vel causa, de iure aut de facto.

Si vero adversus ea vel aliquod eorum fieri aut veniri contingat, ut dictum est, aut non fuerit per dictas partes et utramque earum per singula observatum, salvis semper et reservatis protestatione et modificationibus suprascriptis, promisit et convenit pars illa videlicet que predictam pacem et in ea contenta non servaret aut contra eamdem pacem et in ea contenta veniret, ut dictum est, dare, solvere et pagare alteri parti in fide stanti et ea observanti, nomine pene et pro pena, florenos auri centum milia stipulata solenni promissa. Que pena toties conmicti, peti et exigi possit cum effectu, quotiens contra factum fuerit sive ventum, aut pena commissa aut exacta vel non, nicchilominus predicta omnia et singula ac etiam infrascripta cum stipulatione pene prefate firma et rata perdurent. Item reficere et emendare et restituere sibi ad invicem omnia et singula danna, expensas et interesse, que una pars pro altera et e contrario faceret, substineret et incurreret ocasionibus supradictis. Pro quibus omnibus et singulis observandis et adimplendis, firmis tenendis et executioni mandandis dicte partes, modis et nominibus quibus supra, obligaverunt et ypotecaverunt inter se ad invicem et vicissim recipientes et facientes ut supra predictis, quorum nomine et nominibus agunt et recipiunt, et eorum et cuiusque ipsorum heredes et bona omnia et singula mobilia et immobilia presentia et futura, que se una pars pro altera et e contrario, iure precario, constituit possidere.

Renuntiantes dicte partes, modis et nominibus quibus supra, in predictis et circa predicta et quolibet predictorum, beneficio exceptione non sic contracte et non reddite pacis et rei non sic geste et per omnia non sic celebrati contractus doli mali, conditione sine causa et ex iniusta causa, omnique alio iure constitutionis et legum auxilio civili et canonico.

Insuper supradicti procuratores et sindici et quilibet eorum, modis et nominibus quibus supra, in animas et super animas eorum, quorum nomine agunt et cuiuslibet eorum, iuraverunt ad sancta Dey evangelia, corporaliter tactis scripturis, predictam pacem et concordiam et omnia in ea contenta inviolabiliter observare et adversus ea vel aliquod eorum non facere vel venire directe vel indirecte, tacite vel expresse.

Hoc acto quod dicta comunia Florentie, Perusij et Senarum in solidum non teneantur super unumquodque pro se tantum et suis adherentibus sequacibus vel subditis.

Series sindicatus suprascripti domini Archiepiscopi sic seguitur.

In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, inditione sexta, die Iovis decimo mensis Ianuarij. Reverendissimus in Xρisto patre et magnificus dominus Iohannes Dey et Apostolice sedis gratia sancte mediolanensis ecclesie Archiepiscopus ac civitatum Mediolani, Pergami, Brixie, Placentie, Cremone, Parme, Cumorum, Novarie, Vercellarum etc. dominus generalis, ac civitatis Bononie et comitatus pro sancta Romana Ecclesia vicarius generalis, suo nomine et etiam vice et nomine dictarum civitatum et Comunium earum et cuiuslibet earum et quolibet nomine in solidum fecit constituit et ordinavit suos sindicos, actores, factores et nuntios speciales egregios milites dominos Guiglelmum marchionem Palavicinum, Protaxium de Caymis, presentes et mandatum sponte recipientes, et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis non sit melior conditio, ad tractandum, faciendum et firmandum nomine ipsius reverendissimi patris et domini domini Archiepiscopi suorumque colligatorum, adherentium et sequacium veram pacem, concordiam et bonam voluntatem perpetuo duraturam cum popolo et comuni Florentie et cum comuni et populo perusino et utroque eorum et utriusque eorum colligatis, adherentibus et sequacibus et cum eorum et utriusque et cuiuslibet eorum sindicis et procuratoribus pro eis et quolibet eorum de omnibus et singulis brigis, guerris, odiis, scandalis seu rancoribus que in preteritum fuerint et nunc sunt vel in futurum erunt seu fuissent vel esse dicerentur dicte vel facte inter dictum reverendissimum patrem et dominum dominum Archiepiscopum eiusque subditos, sequaces, colligatos et adherentes ex parte una et predicta comunia Florentie et Perusij eorumque subditos, sequaces, colligatos et adherentes ex altera cum illis et sub illis pactis, modis, tenoribus, conditionibus, clausulis atque formis quibus ipsis sindicis et procuratoribus vel alteri eorum videbitur convenire seu de quibus cum predictis Comunibus vel procuratoribus duxerint concordandum. Item ad faciendum et firmandum in predictis, circa predicta et quodlibet predictorum, pacta et capitula que et quot ipsis sindicis videbitur. Item ad faciendum et fieri faciendum in predictis et super predictis et quodlibet predictorum, instrumentum et instrumenta concordie et pacis unum et plura publica, valida et roborata pactio-

nibus, promissionibus, stipulationibus penarum, adiectionibus bonorum, obligationibus bonorum, renuntiationibus preceptis, guarentigiis, iuramentis aliisque clausulis, solennitatibus, promissionibus et cautelis quibus dictis procuratoribus vel alteri eorum videbitur convenire seu de quibus cum sindicis seu procuratoribus predictorum vel alicuius eorum duxerint concordandum et generaliter ad omnia et singula alia faciendum, gerendum, promictendum, conveniendum, recipiendum et stipulandum que in predictis super predictis et circa predicta et quodlibet predictorum fuerint quandolibet opportuna. Et ipsemet constituens facere posset, si presens adesset et que quilibet veri et legitimi procuratores et sindici facere possent, etiam si mandato exigerent speciali, dans et concedens dictis suis et cuilibet eorum sindicis et procuratoribus, in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum, plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera, generali et speciali administratione, promictens insuper et conveniens michi notario infrascripto, tamquam persone publice stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit vel interesse poterit, se perpetuo firmum, ratum et gratum habiturum et servaturum totum, et quod predicti eius sindici et procuratores vel alteri eorum, in predictis et circa predicta vel aliquod predictorum duxerint faciendum, promictendum, conveniendum vel stipulandum, sub ypoteca et sub obligatione sui et dictarum civitatum, Comunium et locorum et cuiuslibet eorum et earum et suorum bonorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum.

Actum Mediolani, in curia prefati reverendissimi patris et domini domini Archiepiscopi super palatio novo quod idem dominus Archiepiscopus nuperrime construi fecit, in eius camera cubiculari respiciente versus verzarium proximum, ibidem magnifico milite domino Bernabove vice comite, filio quondam bone memorie domini Stefani vice comitis et strenuis militibus dominis Uberto marchione Palavicino quondam domini Manfredini, cive parmensi, Iohanne de Bisocceris quondam domini   cive mediolanensi et Folchino de Schitiis, filio quondam domini Pasini, cive cremonensi, nec non Petrino de Saxolinis filio quondam domini Boni Iohannis, cive vercellensi et Araynolo de Pirovano filio quondam domini Guignoli iuris periti, cive mediolanensi, ambobus cancellariis prefati domini Archiepiscopi et cum eo demorantibus, omnibus ad promissum vocatis testibus notis, ydoneis et rogantibus.

Ego Gabriel de Ottobellis imperiali auctoritate publicus notarius, placentinus ac supradicti domini Archiepiscopi cancellarius, predictis omnibus dum agerentur interfui et ea rogatus scrivere rogavi et abreviavi et alia, occupatus, complenda et publicanda commisi Mandrolo notario infrascripto, meo quoque solito signo signavi, me subscripsi et publicavi.

Ego Manfredolus filius Prevedini de Faygninis civis mediolanensis, publicus imperiali auctoritate notarius, predicta omnia rogata et abreviata per dictum Gabriellum notarium, ex eius abreviaturiis scripturarum et rogationibus, subscripsi et hic in publicam formam redegi, ex commissione predicta michi ab eo facta et me subscripsi.

Series vero sindicatus Karoli sequitur in hunc modum. In Xρisti nomine amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo, indictione sexta, die vigesima mensis Februarij, consilio domini potestatis et comunis Florentie, mandato nobilis et potentis militis domini Pauli de Bevanis, de urbe civitatis comunis Florentie, honorabilis potestatis, ad sonum campane et vocem preconiam, ut moris est, convocato in sufficienti numero, congregato in palatio populi Florentie. Sapiens vir dominus Raynerius domini Tey de Urbe Veteri, iudex, vicarius dicti domini potestatis, tunc absentis a dicta civitate Florentie, de voluntate, consensu et auctoritate officij dominorum Priorum artium et vexilliferi iustitie dicti populi et Comunis et dicti consilij et consiliariorum, in eo adstantium et ipsum officium dominorum Priorum et vexilliferi et consilium et consiliarij supradicti, in presentia et cum voluntate, consilio, consensu, auctoritate et decreto dicti domini Raynerij vicarij suprascripti domini potestatis et omnes simul sibi vicissim et alterutrum auctorantes omni iure quibus melius potuerunt, vice et nomine dicti populi et Comunis et pro ipso populo et Comuni, concordi et unanimi voluntate, fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordinaverunt eorum et dicti populi et Comunis sindicum et nuntium specialem providum virum Karolum Stroze de Strozis civem honorabilem Florentie, licet ab se sed tantum pro se specialiter et nominatim, ad tractandum, firmandum et faciendum, nomine ipsius populi et comunis Florentie et suorum colligatorum, adherentium et sequacium, veram et puram pacem, concordiam et bonam voluntatem cum venerabili in Xρisto patre domino Iohanne de Vicecomitibus de Mediolano, Archiepiscopo mediolanensi et cum ipsius colligatis, adherentibus, et sequacibus, seu cum procuratoribus seu sindicis uno vel pluribus dictorum domini Iohannis Archiepiscopi suorumque colligatorum, adherentium et sequacium et cuiuslibet eorum de omnibus et singulis brigis, guerris, odiis, inimicitiis, scandalis seu rancoribus que in preteritum fuerunt, ad presens sunt seu in futurum erunt vel fuisse seu esse dicerentur dicto vel facto inter dictum comune Florentie eiusque districtuales et amicos seu sequaces ex una parte et ipsum dominum Iohannem Archiepiscopum eiusque colligatos, adherentes seu sequaces ex altera parte et illis et sub illis pactis modis, formis, tenoribus et conditionibus atque clausulis, quibus ipsi sindico videbitur convenire seu de quibus cum ipso domino Iohanne Archiepiscopo eiusque colligatis, adherentibus seu sequacibus seu cum

eorum sindicis vel procuratoribus uni vel pluribus duxerint concordandum. Item ad faciendum et firmandum in predictis et circa predicta illa pacta et capitula que et quod ipsi sindico videbuntur et in predictis et quolibet predictorum. Item ad faciendum et fieri faciendum in predictis, de predictis et super predictis et quolibet predictorum instrumentum et instrumenta ipsius concordie et pacis unum et plura, publica, vallata et roborata pactionibus, promissionibus, stipulationibus, penarum adiectionibus, bonorum obligationibus, beneficiorum renuntiationibus et iuramentorum ac preceptorum guarentigie interpositionibus aliisque solennitatibus, clausulis et cautelis, de quibus dicto sindico videbitur convenire. Et generaliter ad omnia et singula alia faciendum, gerendum et exercendum, que in predictis et circa predicta vel aliquod prodictorum, seu pro eorum executione, expeditione seu effectu fuerint oportune seu sibi sindico videbuntur et que ipsimet constituentes et dictum consilium et consiliarii, populus et comune Florentie facere et procurare possent, si adessent, et que quilibet verus et legitimus sindicus et procurator potest facere, etiam si mandatum exigeretur speciale, dantes et concedentes dicto sindico et procuratori ipsorum et dicti populi et Comunis in predictis et circa predicta et quolibet predictorum plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione. Nec non promictentes et convenientes michi notario publico infrascripto, tamquam persone publice stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium et singulorum et pro omnibus et singulis, quorum interest seu interesse poterit, se omnes et predictum populum et comunia Florentie perpetuo firmum, ratum et gratum habiturum et servaturum totum et quicquid predictus eorum et dicti populi et comunis Florentie sindicus in predictis et circa predicta quelibet vel aliquod predictorum duxerit faciendum, promictendum, conveniendum vel stipulandum, sub obligatione et ypoteca sui et dicti populi et comunis Florentie et honorum et personarum et rerum omnium ipsius populi et Comunis mobilium et inmobilium, presentium et futurorum. Hoc tamen acto et expresso per constituentes predictos, quod presens mandatum duret ac valere debeat solum hinc ad per totum mensem martij proxime futuri et non amplius. Acta fuerunt predicta Florentie, in palatio populi supradicto, presentibus Andrea Bartoli, Dominico Nelli et Gererio Nerij preconibus dicti comunis Florentie, testibus ad predicta adhibitis et vocatis.

Ego Paulus, filius quondam Ser Andree, civis Florentinus, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et tunc coadiutor sapientis viri Ser Petri Ser Grifi, scribe reformationum consiliorum populi et comunis Florentie predictis dum agerentur interfui eaque rogatus scripsi et publicavi et ideo me subscripsi.

Series vero sindacatus domini Betti Leggerij et Bettoli sequitur in hunc modum.

In nomine Domini amen. Anno eiusdem Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo secundo, inditione quinta, secundum cursum notum civitatis Perusij, tempore sanctissimi patris et domini domini Innocentij pape sexti, die vigesimanona mensis decembris, maiori et generali consilio civitatis Perusij, mandato nobilium et potentium militum domini Bartoli Iohannis de sancto Miniate, honorabilis capitanei comunis et populi Perusij et domini Nicolay Panocchini de Vulterris, honorabilis potestatis civitatis Perusij et dominorum Priorum artium civitatis eiusdem, ad sonum campane vocemque preconum et tubarum in palatio dicti Comunis more solito congregato, in ipso consilio dominus Bartolus capitaneus et dominus Matheus Vannis de Nursia, iudex et vicarius dicti domini potestatis et domini Priores artium civitatis Perusij, numero novem, presentes et in concordia Teo domini Ponis, prior eorum sotio absente una cum consilio supradicto et consiliariis in eo existentibus et dictum consilium et consiliarij una cum supradictis domino Bartolo capitaneo et domino Matteo iudice et vicario dicti domini potestatis et dictis dominis Prioribus artium Perusij unanimiter et concorditer, ipsorum nemine discordante, fecerunt, constituerunt, ordinaverunt et creaverunt, prout de iure et facto melius potuerunt sapientes et probos viros dominum Bettum Andreutij Nini iurisperitum, Leggerium Nicolutij Andreotti et Bettolum Peri de Prelatis, cives honorabiles perusinos eorum et dicti comunis Perusij veros et legitimos sindicos et procuratores, actores, factores et nuntios speciales et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis conditio non sit melior, sed quod unus eorum inceperit alter prosequi valeat et finiat spetialiter et nominatim ad tractandum, firmandum et faciendum nomine ipsorum et dicti comunis Perusij suorumque colligatorum et adherentium et sequacium veram pacem et concordiam et bonam voluntatem perpetuo duraturam cum venerabili in Xρisto patre domino Iohanne mediolanensi episcopo et cum ipsius domini Archiespiscopi colligatis, adherentibus et sequacibus seu cum predictorum domini Archiepiscopi suorumque colligatorum, adherentium et sequacium et cuiuslibet eorum procuratore seu sindico de omnibus et singulis brigis, guerris, odiis seu rancoribus que in preteritum fuerunt, nunc sunt, in futurum erunt seu fuisse vel esse dicerentur dicto vel facto inter dictum dominum Archiepiscopum eiusque colligatos, adherentes seu sequaces ex una parte et dictum comune Perusij eiusque districtuales, amicos seu sequaces ex altera, cum illis et sub illis pactis, modis, tenoribus, conditionibus, clausulis atque formis quibus ipsis sindicis et procuratoribus vel eorum alteri convenire videbitur seu de quibus cum predicto domino Iohanne archiepiscopo eiusque adherentibus seu sequa-

cibus seu cum eorum sindicis et procuratoribus duxerint concordandum. Item ad faciendum et firmandum in predictis et circa predicta et quolibet predictorum pacta et capitula que et quod ipsis sindicis et procuratoribus vel alteri eorum videbuntur. Item ad faciendum et fieri faciendum in predictis, supra predictis et quolibet predictorum instrumentum et instrumenta concordie et pacis unum et plura, publica, vallata et roborata pactionibus, promissionibus, stipulationibus, penarum adiectionibus, bonorum obligationibus, beneficiorum renuntiationibus, preceptis, guarentigiis, iuramentis, aliisque clausulis, solennitatibus, promissionibus et cautelis, quibus dictis sindicis et procuratoribus vel eorum alteri convenire videbuntur seu cum sindicis et procuratoribus predictorum vel alicuius eorum duxerint concordandum et generaliter ad omnia et singula alia faciendum gerendum, promictendum, conveniendum, recipiendum et stipulandum que in predictis, super predictis et circa predicta et quodlibet predictorum fuerint quandolibet opportuna et que ipsi constituent et comune Perusij facere posset et que quilibet verus et legitimus procurator et sindicus facere potest, etiam si mandatum exigeret speciale, dantes et concedentes dictis eorum sindicis et procuratoribus et cuilibet eorum, in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum plenum, liberum, speciale et generale mandatum cum plena, libera et speciali et generali administratione. Promictentes insuper et convenientes michi notario infrascripto, tamquam persone publice stipulanti et recipienti, vice et nomine omnium et singulorum, quorum interesset, intererit vel interesse proterit, se omnes et predictum comune Perusij perpetuo firmum ratum et gratum habiturum et servaturum totum et quicquid predicti eorum sindici et procuratores vel alteri eorum in predictis et circa predicta vel aliquo predictorum duxerint faciendum, promictendum et conveniendum vel stipulandum sub ypoteca et obligatione bonorum eorum et dicti comunis Perusij mobilium et inmobilium presentium et futurorum.

Actum Perusij in palatio comunali Comunis predicti, presentibus Becholino domini Ponis Michelotti, Gilio Martini, Crescimbene Biancolo Andreucij Nini, Angelo Leggerij Andreutij Nicolutij, Ser Michele Guccij de Loro, cancellario comunis Perusij et Ser Bino Vannelli Peruscinelli, civibus perusinis, testibus ad hec vocatis, et rogatis.

Et ego Martinus Ceccholi de Perusio, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predictis omnibus et singulis interfui et ea rogatus scripsi et meis signo et nomine publicavi.

Et taliter predicti contrahentes me Benencasam, notarium pisanum, civem quondam Funtanelli de Castello Castri et Gabriellum quondam domini Ottini de Ottobellis, notarium placentinum, cancellarium dicti domini Archiepiscopi et Ser Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et Ser Martinum Ceccholi de Perusio, notarium, qui de predictis similem cartam fecerunt scribere rogaverunt.

Actum Sarzane lunensis dioceseos, in ecclesia maiori Sancte Marie, presentibus nobilibus viris domino Lansalotto de Angosciola de Placentia milite et domino Nicolao Tancucij de Gualandis de Pisis milite, potestate Sarzane, pro comuni Pisano, domino Hectore domini Tomasini de Sarzana, iurisperito, Ser Nerio Papa de Pisis, Iohanne Guidonis de Corvaria de Pisis, Cino Bonoste quondam Ticis, conestabile equestri pisanj comunis, domino Dayno, domino Bernabove, domino Tomasino canonicis capitulj lunensis, Ser Pupo de Marti notario de Pisis, Ser Buono Bonelli de Sarzana notario et Ser Simone Ser Iohannis de Perignano notario, scriba publico suprascripti domini potestatis Sarzane, testibus ad hec rogatis. Anno a nativitate Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, indictione sexta, die ultima Martij, secundum cursum et consuetudinem lunensis episcopatus et terre Sarzane [1].

Et ego Benencasa iam dictus, Casuccius quondam Iuntarelli de Castello Castri, pisanus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus predictis omnibus et singulis dum agebuntur una cum suprascripto Gabrielle, Ser Francisco Ser Rossi, Ser Martino Cecholi notariis interfui et hec omnia a me rogata rogatus scripsi et in presentibus triginta novem foliis membranaceis publicavi [2].

Confirmatio dicte pacis. In Xρisti nomine, amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, inditione sexta, die decimo mensis mai, in consilio domini capitanei et populi florentini, mandato nobilium et potentium virorum dominorum Priorum artium et vexilliferi iustitie populi et comunis Florentie, preconis convocatione campaneque sonitu, in palatio populi florentini more solito congregato, offitio capitaneatus populi civitatis predicte tunc vacante rectore et die undecimo dicti mensis mai, in consilio domini potestatis et comunis Florentie, mandato nobilis et potentis militis domini Pauli de Vaiano de urbe, civitate et comuni Florentie honorabilis potestatis preconis convocatione campaneque sonitu in palatio populi florentini more solito congregato.

Magnifici et potentes viri domini Priores artium et vexillifer iustitie populi et comunis Florentie, considerantes pacem et concordiam nuper înitam et firmatam

[1] In altra copia del presente documento nello stesso ARCH. DI STATO, *Rifoimagioni, Atti Pubblici*, Tomo XI, a c. 41, troviamo a questo punto: "et secundum morem et consuetudinem florentine "diocesis et dicte civitatis Florentie, anno ab incarnatione Domini "millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, inditione sexta, die "ult. me. martij".

[2] Nella sopra citata copia, loc. cit.; troviamo: «Ego Ventura «Niccholi notarius florentinus etc».

atque contractam in terra Sarçane lunensis diocesis inter sindicos et procuratores Reverendissimi patris domini Iohannis Archiepiscopi mediolanensis ec civitatum Mediolani, Brixie, Placentie, Parme, Pergami, Cremone, Cumarum, Vercellarum, Asti, Novare, Albe, Laude, Tortone, Alexandrie et cetera domini generalis, nec non civitatis Bononie et districtus pro sancta Romana Ecclesia vicarij generalis pro se et suis consortibus et sequacibus ex una parte et sindicos et ambaxiatores ctvitatis Florentie et Perusij et Senarum pro se et eorum adherentibus et sequacibus ex altera, et pacta et capitula in dicta pace et concordia seu instrumento eiusdem pacis rogato et publicato per Benincasam, pisanum civem quondam Inntarelli de Castello Castri, Gabriellem quondam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum et Martinum Ceccoli de Perusio et Ser Francischum Ser Rossi de Florentia notarios et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt, contenta et maxime considerantes quoddam capitulum in dicto instrumento contentum loquens de ratificatione ipsius pacis et de ipsa pace et concordia et omnibus et singulis pactis et capitulis in dicto instrumento contentis plenissime informati, volentes pro parte cumunis Florentie omnia facere et exequi, que tenetur seu debet seu que ad ratificationem predictam faciant seu facere valeant, habita primo super predictis et interrogatis omnibus in singulis invicem et cum officio duodecim Bonorum Virorum comunis Florentie, deliberatione solenni et demum inter ipsos dominos Priores vexilliferumque iustitie et officium duodecim Bonorum Virorum dicti Comunis in sufficienti numero congregatos in palatio populi Florentie, facto et obtento diligenti et secreto partito ad fubas nigras et albas, secundum formam statutorum et ordinamentorum seu provisionum populi et comunis Florentie, omni iure et modo quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt et deliberaverunt, quod dicta pax et concordia et omnia et singula pacta et capitula ipsius pacis et concordie et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta ratificentur et aprobentur ex nunc vigore presentis provisionis, ratificata et aprobata esse intelligantur et sint per populum et comune Florentie in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis plenius continetur. Et sic per omnia obligarj et obligatum esse voluerunt ipsum comune Florentie, secundum formam dicte pacis et contentorum in ea.

Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum aliquibus legibus, statutis, ordinamentis, provisionibus, vel reformationibus consiliorum populi et comunis Florentie aut obstaculis vel repugnantiis quibuscumque, etiam quamtumcumque derogatoribus penalibus vel precisis, vel etiam si de eis vel ipsorum aliquo debuisset vel deberet fieri specialis mentio et expressa. Quibus omnibus intelligatur esse et sit nominatim, expresse, specialiter ac generaliter derogatum. Et quod pro predictis etc.

In Xρisti nomine amen. Continentur in formis serta instrumenta ratificationum pacis facte inter comune Florentie ex una parte et Archiepiscopum mediolanensem ex parte altera, registrata per me notarium infrascriptum.

Ratificatio comitis Roberti. In Dei nomine amen. Anno Domini a nativitate millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, inditione VI[a], die XJ[o] mensis Aprelis. Sit omnibus manifestum quod magnificus et potens dominus comes Robbertus de Battifolle natus olim felicis recordationis domini comitis Simonis de Battifolle Dei gratia Tuscie palatinus pro se ipso et vice et nomine Karoli et Francischi fratrum suorum pro quibus de rato promisit plene informatus de pace et concordia nuper facta et contracta in terra Sareçcane luniensis dyocesis initer sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi Mediolani, domini Mediolani etc et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitale Florentie et Perusij et Senarum et asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per ser Benincasam, pisarum civem, condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquomodo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit ratificavit et approbavit in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continentur et sic per omnia obligari et obligatus esse voluit et obligavit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea mandans mihi infrascripto notario, ut de hiis publicum conficerem instrumentum. Actum in castro Pratoveteris, in domo Guadagni de Romena, presentibus testibus Goruccio Bistoldi de Fronçola, Ser Piero Besis de Puppio et Ser Francischo Guadagni de Romena et aliis ad hec habitis et vocatis.

Ego Matheus condam Ser Gualterii notarius de Romena Puppii habitator, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predictis omnibus interfui et publice publicavi rogatus.

Ratificatio comitis Guidonis. In Dei nomine amen Anno eiusdem a nativitate MCCCLIII, ind. VI, die XII mensis Aprelis. Magnificus et potens dominus comes Guido condam magnifici et potentis domini Co

[illegible]

nitam dicti loci pro se ipsis et vice et nomine aliorum hominum dicti Comunis et pro dicto Comuni plenarie informati de pace et concordia nuper facta et contracta in terra Serezane lunensis dyocesis inter illustrem magnificentissimi et reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis domini Mediolani et vicarij generalis civitatis Bononie pro Romana Ecclesia ex parte una et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij et Senarum ex parte et habere notitiam omnium predictorum singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace de qua pace constat dicitur scriptura publica facta per ser Bonfazium Pisarum civem condam luncta alli de Castello Castri notarium, Gabriellum condam domini Otbertis de Orabellis notarium placentinum, Martinum Credalli de Perusio et Franciscum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenentur et possidentur et que alii quoquo modo subiecte sunt et maxime suprascripta consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis et omnium et singulorum in dicta pace et instrumento contentorum omni modo, via, iure et forma quibus magis et melius potuerunt, ratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic per omnia obligaverunt se et dictum Comune, omnes homines et personas dicti Comunis et obligatorum dictis nominibus et solemniter obligaverunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me Nicholaum notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Nomina vero hominum predictorum sunt hec videlicet.

Bonterus et Ubus Tei
Ghiesus
Fulinus Corselli
Stefanus Arrighetti
Nerius Cecchi
Antonus Clementi
Christianus Turdini
Cenni Tilli
Varinius Gabrienus
Bartolinus Fiorelli
Munciarus Melli
Guerri Guarnerij
Bettinolus Lini
Cecchinus Rodolfi
Pellerinus Vallis
Iacobus Chelli
Lapus Martini
Pelinus Margariti
Orlando Nigri
Ardiglionus Lenij
Terri Bondj
Iohannes Tignius

Iacobus Marsoppi
Vanninus Durelli
Chele Tigrini
Vexe Nuti
Ferettus Lixij
Ninus Corselli
Bonristorus Gianelli
Butus Pacis
Bartolus Chiariti
Iohannes Nuti
Iacobus Berti
Cecchus Manetti
Guido Feduccij
Baratus Lapi
Nardus Buti
Marchus Brigate
Iacobus Baccantis
Anthonius Ghinuccij
Guerraccius Vite
Corsus Bartholi
Dominichus Iohannis
Baldinellus Montelli
Lippus Mannaini
Puccius Franchi
Vanninus Macce
Lippus Gilij
Lutinellus Fantis
Ventura Vannis
Bartolus Iuntini
Iohannes Vannini
Tante Turini
[illegible]
Iohannes Vite
Poccius Corsini
Iohannes Tendi
Guido Perucci
Benedictus Cacchij
[illegible]
[illegible]
Sanpoticus Gherardi
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Franciscus Vannis
Bartolus Chiarini
Feruccius Nerii
Cecchus Uberti
Mannus Lencij
Conus Ghinaccij
Iacomellus Vannis
Nerinus Nerij
Cenninus Michi
Petrus Simonis
Stefanus Vannis
Iohannes Christiani
Branchinus Turelli
Gente Conis
Stefanus Gentis
Cecchinus Chelis
Chesinus Marsoppi
Iohannes Giannelli
Laçarinus Dolli
Gavalganus Rugij
Moncellus Bettini
Christianus Corsini
Ventura Guarduccij
Bettus Vannis
Iohannes Arrighetti
Benintendi Vite
Corsinus Baccantis
Iacobus Vannis
Bartolus Pauli
Mone Picchini
Andreas et filius Bartoli
Meus

Ego Niccholaus Voldronis de Agugliene, florentinus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

Ratificatio comunis sancti Miniatis. In Dei nomine amen. Hic est liber sive quaternus reformationum, electionum officialium et aliarum plurimarum scripturarum comunis et populi S. Miniatis, scriptarum per me Modestum olim domini Fortis de Colle Vallis Else notarium et nunc et scribam dominorum Duodecim et Reformatorum comunis S. Miniatis et populi eiusdem sub annis prefati Domini millesimo CCCLIJ° et partim sub annis Domini MCCCLIIJ°., Ind. V., diebus et mensibus infrascriptis [illegible] tudinem terre S. Miniatis existentibus ad officium dominorum XII [illegible] infrascriptis, quorum nomina sunt hec inferius descripta videlicet pro mensibus Martij et Aprilis dictorum annorum:

Ser Cerbino Nantis
[illegible] | pro [illegible]
[illegible]
Ser Piero [illegible]

Domino Recupero Gavilli
Iacopo Ser Guidi
Tholomeo Bandi et
Magistro Francischo magistri Martini — pro tertio Castri Veteris

Piglio Ser Chelcltrelli
[illegible]
Ser Raynuccio Cecchi et
Magistro Bancho Tantis — pro tertio foris porte

Die XXIIJ° Martij antedicti domini Duodecim defensores et gubernatores populi et comunis sancti Miniatis in numero sufficienti, ad sonum campane rocche et eorum famulorum requisitione in concistorio novi palatij dicti Comunis congregati et cetera die dicta in Dei nomine amen. Convocato et adunato in numero sufficienti consilio populi et custodie terre S. Miniatis, ad sonum campane rocche et voce preconis, ut moris est, in domo nova Leonis dicti Comunis de voluntate et cetera.

In Dei nomine amen. Reformationum et aliarum quam plurium scripturarum comunis et populi terre S. Miniatis subsequitur iste titulus in presenti libro scriptus per me Modestum olim domini Fortis de Colle Vallelse notarium predictum sub anno Domini millesimo CCC°LIIIJ° secundum cursum terre S. Miniatis, Ind. VI, diebus et mensibus infrascriptis, existentibus ad officium dominorum XIJ defensorum et gubernatorum dicti populi et Comunis infrascriptis providis viris pro mensibus Maij et Iunij dicti anni :

Averardo Manentis
Domino Iohanne Landi
Ser Stefano Turini
Ser Andrea Micchelis — pro terçerio Podij Ghifi

Francischo Saracini
Anselmo Ser Cambij
Iacobo Nardi
Vaggio Franchi — pro terçerio Castri Veteris

Piero Bindi
Iohanne Signorini
Ser Raynuccio Ciecchi et
Ser Filippo Curradi — pro terçerio foris porte

Die decimo mensis Iunij antedicti domini XIJ defensores et gubernatores populi et comunis S. Miniatis in numero sufficienti, in concistorio novi palatij dicti Comunis, ad sonum campane rocche et eorum famulorum requisitione congregati de voluntate et mandato sapientis et discreti viri Ser Andree Micchelis prioris offitio dominorum XII predictorum dicto et misso solepni partito per dictum priorem inter dictos suos sotios de dicto offitio ad lupinos albos et nigros, ut moris est, et demum obtento iuxta formam ordinamentorum dicti populi et Comunis providerunt, deliberaverunt et ordinaverunt quod consilium populi et custodie dicte terre debeat more solito congregari in domo nova Leonis dicti Comunis ad sonum campane rocche et vocem preconis et in eodem per dominum priorem proponi debeat dicto consilio inter alia proposita, ut super eadem provideri possit quod dicto consilio videbitur convenire.

Dicto die, in Dei nomine amen. Convocato et adunato consilio populi et custodie terre sancti Miniatis in numero sufficienti, in domo nova Leonis dicti Comunis ad sonum campane rocche et vocem preconis, ut moris est, de voluntate et mandato sapientis et discreti viri Ser Andree Micchelis prioris offitio dominorum XIJ defensorum et gubernatorum dicti populi et comunis sancti Miniatis dicit et proponit dictus prior de voluntate, conscientia et consensu dictorum suorum sotiorum de dicto collegio quid dicto consilio et consiliariis dicti consilii videtur et placet providere, ordinare et reformare super infrascripta proposita ipsa primo deliberata et adprobata per officialem predictorum dominorum XIJ, secundum formam ordinamentorum comunis et populi antedicti quibus consiliariis et hominibus dicti consilii dictus prior petit sibi pro dicto Comuni sanum et utile consilium exhiberi super que dicant et consulant generaliter in Dei nomine.

Imprimis quod, cum per ambaxiatores comunis Florentie pro parte dicti comunis fuerit comune sancti Miniatis requisitum instanter pro bono et statu pacifico dictorum comunium Florentie et S. Miniatis et aliorum dicti comunis Florentie amicorum et adherentium et totius partis guelfe, quod pax nuper facta et concordia inita et contracta in terra Serreççane inter sindicos et procuratores reverendissimi domini domini Iohannis mediolanensis archiepiscopi domini Mediolani et cetera et vicarius generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij et Senarum, de qua pace costare dicitur publica scriptura facta per Benincasam civem Pisarum condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem quondam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum, suo et terrarum sibi amicitia convenctarum et adherentium ratificetur et firmetur pro comune S. Miniatis et ipsius universitate et omnia et singula contenta in ipsis et ipsi officio dominorum Duodecim defensorum et gubernatorum comunis et populi S. Miniatis videatur utile et necessarium pro meliori et tranquilliori statu pacifico dicte terre super predictis provideri et firmari. Et si exitandum non sit sed pro certo tenendum comune et popolum florentinum paterno amore et dilectione tractasse in predictis comune et populum S. Miniatis et pro eo ut filio cepisse consilium tale, ut omnis titubationis et subspensionis tollatur occasio de animo et mente consiliorum cuiuscumque collegij, proponit supradictus prior ut super quod placet dicto consilio et consiliariis dicti consilij providere, deliberare, stantiare et firmare quod pax predicta ratificetur, ratificata sit, firmetur, firma sit, firmata, ratificata et approbata

intelligatur ut supra proponitur per comune et universitatem S. Miniaty cum hiis moribus et conditionibus, salvis et exceptis in qualibet parte reformationibus fiendis, videlicet quod libertas, libertatis naturalis facultas, iurisdictio et cuiuscumque generis imperium comunis sanctis Miniatis in aliquo non ledatur, machinetur, tollatur, neque minuatur eis, in aliquo abrogetur vel derogetur per ratificationem fiendam et firmationem seu approbationem vel omologationem dicte pacis, sed ea et quodlibet eorum sint firma et valida pro ut modo sunt. Et quod per ipsam ratificationem vel firmationem fiendam nec per capitula dicte pacis vel aliquod eorum vel aliquorum seu alicuius eorum particulam possint predicta salva et excepta in aliquo machinari, tolli vel minui, nec de pecunia dicti comunis et ipsius camere et hominum eius possit expendi vel aliquid in futurum fieri per quod expendatur vel de camera spendi vel tolli possit sine consilio et deliberatione dicte universitatis et singulariter et specialiter et generaliter consulatur quid sit agendum et agi placeat super predictis et circa predicta.

Ser Iacobus ser Guidi, unus ex consiliariis dicti consilij, surgens in dicto consilio ad aringheriam, audita predicta proposita, super eadem consulendo dixit quod sibi placet et vult in omnibus et per omnia prout in proposita continetur, videlicet quod pax predicta ratificetur, ratificata sit, firmetur et firma sit, firmata, ratificata et approbata, ut supra proponitur, cum penis stipulatis in instrumento dicte pacis comprehensis cum hiis, salvis exceptis in qualibet parte huius reformationis, videlicet quod libertas, libertatis naturalis facultas, iurisdictio et cuiuscunque generis imperium comunis S. Miniatis in aliquo non ledatur, machinetur, tollatur neque minuatur nec eis in aliquo abrogetur vel derogetur pro ratificatione fienda et firmatione seu approbatione vel omologatione dicte pacis, sed ea et quodlibet eorum sint firma et valida pro ut modo sunt et quod per ipsam ratificationem vel firmationem, nec per capitula dicte pacis vel aliquod eorum vel aliquorum seu alicuius eorum particulam possint predicta salva et excepta in aliquo maculari, tolli vel minui nec de pecunia dicti comunis et ipsius camere et hominum eius possit expendi vel aliquod in futurum fieri per quod expendatur vel de camera tolli vel spendi possit sine consensu et deliberatione dicte universitatis et non aliter vel alio modo.

In summa et reformatione cuius consilij facto, dicto et misso solepniter partito per dominum priorem inter dictos suos sotios de dicto offitio dominorum XIJ et consiliarios ad lupinos albos et nigros, ut moris est, dicendo quicumque vult quod consuluit dictus Ser Iacobus det lupinum album pro sic et qui non vult det lupinum nigrum pro non, vinctum, obtentum et reformatum fuit per LV lupinos albos datos [illegible] et repertos pro sic, non obstantibus XII lupinis nigris [illegible] et repertis pro non, ad dictum et secundum dictum dicti Ser Iacobi consultoris, facto prius per me notarium infrascriptum diligenti enumeratione dictorum lupinorum in dicto consilio secundum formam statuti dicti populi et comunis sancti Miniatis.

Ego Modestus, filius olim domini Fortis de Colle Vallis Else, imperiali auctoritate notarius atque iudex ordinarius et nunc notarius reformationum et dominorum XIJ defensorum et gubernatorum populi et comunis S. Miniatis predictis omnibus scripturis presens fui et ea scripsi et publicavi secundum formam statuti comunis et populi S. Miniatis.

Ratificatio comunis Pistorij. In Dei nomine, amen. Anno dominice nativitatis millesimo CCC⁰ LIIJ⁰, Ind. VI, die VI⁰ mensis Maij. Generali consilio comunis et populi civitatis Pistorij, mandato viri magnifici Iohannis condam Massarij de Raffacanibus de Florentia populi et comunis civitatis Pistorij honorabilis capitanei, sono campane voceque preconis in pallatio populi dicte civitatis Pistorij, more solito, in sufficienti numero congregato, idem dominus capitaneus in presentia, de consilij voluntate et auctoritate magnificorum virorum dominorum Antianorum et Vexilliferi iustitie populi et comunis Pistorij et consiliariorum existentium in consilio antedicto et ipsius consilij, ut premictitur, congregati et ipsi hiidem domini Antiani et Vexillifer iustitie et consilium et consiliarij supradicti cum voluntate consilij et auctoritate dicti domini capitanei et omnes simul sibi vicissim et alterutrum auctoritates omni modo, via et iure quibus magis melius potuerunt pro se ipsis et dicto populo et comuni Pistorij et eius vice et nomine plene informati de pace et concordia nuper facta et contracta solepniter per gratiam Regis pacifici in terra Serreçane lunensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi et excelsi patris et domini domini Iohannis Vicecomitis divina providentia archiepiscopi et domini Mediolani et cetera et civitatis et comitatus Bononie pro sancta Romana Ecclesia vicarius generalis ex parte una et sindicos ambaxiatores civitatum egregiarum Florentie, Perusij pro ipsis civitatibus Florentie, Perusij et Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Benincasam, pisanum civem condam Iuntarelli de Castello Castri et Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis, placentinum notarium, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia nomine ipsius comunis Pistorij, terrarum et locorum que ipsam comune Pistorij tenet et possidet et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende, fiende per presentes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento ipsius pacis contenta

omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt, ratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia prout in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligati esse voluerunt et obligaverunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me Iohannem notarium infrascriptum quatenus de predictis omnibus publicum conficerem instrumentum. Actum Pistorij, in sala pallatij populi Pistorij motione dominorum Antianorum et Vexilliferi iustitie, presentibus Pasquale Pieri, Iacobo Castelluccij et Iohanne Andree publicis preconibus dicti comunis Pistorij, testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Iohannes condam ser Angeli de Civitate Castelli, publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et scriba reformationum consiliorum et publicus cancellerius comunis et populi civitatis Pistorij predictis interfui et rogatus scripsi et hiis publicis literis denotavi.

Ratificatio Andrea et Bindi de Bardis. In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione millesino CCC° LIIj°., Ind. VIª., die XV mensis Iunij. Actum Florentie in populo sancte Lucie de magnolis, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Ser Iacobo presbitero dicte ecclesie sancte Lucie, Ruberto olim Nerij de Bardis dicti populi sancte Lucie et Marcho olim Dini populi S. Frediani et aliis pluribus.

Andreas condam Filippoçci et Bindus condam Andree condam domini Gualterotti de Bardis pro se ipsis et vice et nomine Tocti condam dicti Filippoççij de Bardis plene informati de pace et concordia nuper facta et contracta in terra Sereçane lunensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis domini Mediolani et cetera et vicarius generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Ser Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt, ratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic per omnia obligari et obligati esse voluerunt et obbligaverunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea renunptiantes predicti Andreas et Bindus et quilibet eorum mihi hiis omnibus et singulis exceptionibus iuris et benefitij non facte ratificationis, obbligationis, promissionis et renunptiationis et non sic celebrati contractus et omnii alii iuri legum et status auxilio, quibus Andree et Bindo et cuilibet eorum precepi ego notarius infrascriptus signare vice et nomine iuramenti pro ut mihi licebat ex forma capituli constitutionis comunis Florentie, quatenus predicta omnia et singula faciant, attendant et observent, ut supra promiserunt, continetur et scriptum est.

Ralificatio comunis S. Gemini. In Dei nomine, amen, et sue incarnationis ab anno millesimo CCC° LIIj°., Ind. Vjª., die Vj mensis Innij. Convocato consilio populi et suorum adiunctorum terre sancti Giemini et congregato ipso consilio populi et suorum adiunctorum numero quinquaginta duorum ad sonum campane voceque preconis in sala palatij populi dicte terre, ut moris est, de mandato nobilis viri Guidonis Iohannis de Malchiavellis de Florentia, honorabilis capitanei populi et custodie dicte terre, in quo quidem consilio supradictus dominus capitaneus de licentia, potentia et voluntate et consilio dominorum Novem gubernatorum et defensorum dicti comunis et populi proposuit quod ipsi consilio videtur et placet providere, ordinare et reformare super infrascriptis omnibus et singulis et contentis in eis pro evidenti utilitate dicti comunis et populi et ex iusta et rationabili causa, Xρisti nomine, dicatur et consulatur.

Inprimis quod ipsi consilio et consiliariis ipsius consilij videtur et placet providere, ordinare et reformare quod plene informati de pace et concordia nuper contracta in terra Sereççane, lunensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini nostri, domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij et Senarum pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum contentorum in ipsa pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica scripta per Ser Benincasam pisanum civem quondam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenet et possidet et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius et omnia et singula in dicta pace et in strumentis contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt, ratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia

ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligatos esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea.

Super quibus omnibus et singulis petiit idem dominus capitaneus sibi pro dicto Comuni et populo utile et sanum consilium exhiberi.

Nicolaus Iacobi Benintendi, unus ex veris et legitimis consiliariis dicti consilij surgens in dicto consilio ad arringheriam dixit et consuluit quod suprascripta ratificatio et approbatio pacis et omnia et singula in ea contenta procedant, admictantur, firmentur, et fiant et firma et stabilita esse intelligantur et sint in omnibus et per omnia auctoritate et balia presentis consilij prout et sicut in ipsa ratificatione et approbatione pacis plenius continetur, videlicet quod plene informati de pace et concordia nuper contracta in terra Sereçane lunensis dioceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace, de qua pace costare dicitur per notarios antedictos scripturis publicis et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius et omnia et singula in dicta pace et instrumentis contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit ratificavit et approbavit et pro ratificatis et approbatis intelligantur esse et sint auctoritate et balia presentis consilij in omnibus et per omnia prout et sicut in dicto instrumento pacis plenius continetur.

In reformatione et summa cuius consilij, facto et misso partito per dictum dominum capitaneum ad lupinos albos et nigros secundum formam statuti, vinctum et obtentum et reformatum fuit supra dicta ratificatione et approbatione pacis et in omnibus suprascriptis et contentis in eis per LIJ consiliarios qui eorum lupinos dederunt albos del sic, nullo nigro in contrarium reperto, ad dictum consilium suprascripti Niccholai quidam etiam consuluit ut supra in eius dicto latius continetur et ita fuit solepniter reformatum.

Ego Franciscus filius olim ser Lapi condam Signoruccij de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius reformationum comunis sancti Geminiani predicti, predictis interfui eaque scripsi et publicavi et signum meum apposui consuetum.

Sindicatus comunis Vulterre ad ratificandum. In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo CCC°LIIJ, Ind. VIª, die XVIIJ° mensis Iunij. Pateat omnibus evidenter, quod nobilis vir Ciardolinus Gilij de Perusio honorabilis potestas civitatis Vulterre de potentia et consensu septem de Novem dominorum defensorum et gubernatorum civitatis et viginti unius de consiliariis consilij generalis qui .... sunt due partes et ultra dicti consilij quorum dominorum Priorum et consiliariorum nomina inferius describuntur congregatorum et convocatorum ad consilium ad sonum campane vocemque preconis in pallatio in quo dicti domini Priores morantur pro eorum offitio exercendo de mandato dicti domini potestatis, ut moris est, et ipsi idem domini Priores consiliarij consilij supradicti una tamen cum dicto domino potestate vice et nomine dicti comunis Vulterre, habentes notitiam et plenam informationem de inita pace et concordia et capitulorum contentorum in ea et maxime de capitulo loquente de ratificatione ipsius pacis habenda et fienda per adherentes infrascriptis comunibus civitatum Florentie et Perusij fecerunt, constituerunt, creaverunt et ordinaverunt eorum et dicti comunis sindicum et procuratorem providum virum Iustum Ghinuccij de Vulterra, licet absentem, tamquam presentem ad ratificandam, confirmandam, approbandam et emologandam pacem et concordiam nuper factam et contractam in terra Sereçane luniensis dioceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi in Xρisto patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis domini Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et cetera et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij, de qua pace costare dicitur per scripturam publicam factam per Ser Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Octobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Franciscum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt cum hiis nominibus et conditionibus, salvis et exceptis in qualibet parte huius mandati, videlicet quod libertas que est naturalis facultas, iurisdictio et cuiuscumque generis imperium comunis dicte civitatis de Vulterra in aliquo non ledatur, machinetur, tollatur seu minuatur nec eis in aliquo derogetur vel abrogetur per ratificationem, confirmationem, approbationem seu emologationem fiendam per dictum sindicum comunis Vulterre de dicta pace et contentis in ea, sed ea et quodlibet eorum sint firma, valida ut ad presens existant et quod per ipsam ratificationem vel confirmationem nec per capitula dicte pacis vel aliquod eorum vel aliquorum seu alicuius eorum particulam passint predicta salva et excepta in aliquo maculari, tolli vel minui, nec de pecunia dicti comunis Vulterre et ipsius camere et hominum ipsius possit expendi vel aliquod in futurum fieri per quod expendatur vel de camera dicti comunis tolli vel spendi possit sine consensu et deliberatione comunis predicti, dantes dicti constituentes dictis nominibus dicto eorum et comunis Vulterre sindico et procuratori in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum plenum, liberum, speciale et generale man

datum cum plena, libera, speciali et generali administratione, permictentes etiam dictis nominibus firmum, ratum et gratum habere et tenere populo id totum et quidquid actum, gestum et procuratum fuerit per predictum sindicum et procuratorem in et de predictis et quolibet predictorum et contra non facere vel venire de iure vel de facto sub obligatione expotestationis omnium et singulorum bonorum et iurium dicti comunis Vulterre.

Nomina predictorum dominorum Priorum sunt hec videlicet.

Ser Iohannes Ceceni
Franciscus Ruffolini
Bartolomeus Baccionis
Bartolomeus Vannuccij — de Vulterra
Martinus Cey
Chellinus Berti
Matheus Cecchi

Nomina vero predictorum consiliariorum sunt hec videlicet.

Dominus Bernardus domini Belfortis
Dominus Robertus Attaviani
Raynerius domini Musciatti
Dominus Franciscus Nerij
Magister Franciscus Cecchi
Ser Iohannes Marchuccij
Ser Mattheus Ser Muccij
Ser Mardus Ser Giusti
Ser Tavianus Puccij
Ser Offus Ser Galgani
Ser Gualfredus Coccii
Victor Taviani
Panocchia Blaxij
Franciscus Ser Iohannis
Lisus Iohannis
Tavianus Pancie
Angelus Lotti
Bartholomeus Ghini
Paulus Iohannis
Nerius Franceschini
Blaxius Ser Guaschi

Actum Vulterris, in pallatio comunis Vulterrarum in quo domini Priores dicte civitatis morantur pro eorum officio exercendo, presentibus testibus Xqistofano Bensi fornario Lapi et Naldo Ciardi de Vulterris, ad predicta adhibitis et rogatis.

Ego Bonduccius Taviani de Vulterris imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus predictis omnibus dum agerentur interfui et ea scripsi et publicavi rogatus.

Ratificatio Vulterrarum comunis. In Dei nomine amen. Anno Domini millesimo CCCLIIJ°, Ind. VI^{a}, die XX° mensis Iunij. Pateat omnibus evidenter quod Iustus olim Ghinuccij de Vulterris sindicus et procurator comunis et universitatis et hominum civitatis Vulterrarum ad infrascripta specialiter et legiptime constitutus, ut de ipsius sindicatu et procuratione predictis constat in publico instrumento inde rogato et publicato per Bonduccium Tanuccini publico notario de Vulterris in anno Domini MCCC LIIJ Ind. VJ^{a}., die XVIIJ° mensis Iunij a me notario infrascripto viso et lecto sindicatus et procurationis nomine dictorum comunis, universitatis et hominum civitatis Vulterrarum, plene informatus et notitiam habens de pace et concordia nuper facta et contracta in terra Sereçanne luniensis dioceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi in Xqisto patris et domini domini Iohannis Archiepiscopi Mediolanensis et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij, de qua pace costare dicitur scriptura publica facta per Benincasam pisanum civem quondam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis, notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Franciscum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt, et maxime habita consideratione capituli loquentis de rafiicatione ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit, ratificavit et approbavit in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia se dicto nomine obligari et obligatum esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea cum hiis modis et conditionibus, salvis et exceptis in qualibet parte presentis contractus videlicet quod libertas que est naturalis facultas, iurisdictio et cuiuscumque generis imperium comunis dicte civitatis Vulterrarum in aliquo non ledatur, machinetur, tollatur seu minuatur, nec eis in aliquo derogetur vel abrogetur per ratificationem, confirmationem, approbationem seu emolegationem presentem dicte pacis, sed ea et quodlibet eorum sint firma et valida, ut ad presens existunt, et quod per ipsam ratificationem vel confirmationem nec per capitula dicte pacis vel aliquod eorum seu alicuius eorum particulam possint predicta salva et excepta in aliquo maculari, tolli vel minui nec de pecunia dicti comunis Vulterrarum et ipsius camere et hominum ipsius possit expendi vel aliquod in futurum fieri per quod expendatur, vel de camera dicti Comunis tolli, vel spendi possit sine consensu et deliberatione Comunis predicti. Rogans dictus sindicus et procurator dicto nomine per me notarium infrascriptum de predictis confici publicum documentum.

Actum Florentie, in pallatio dominorum Priorum civitatis predicte, de capella sancti Petri Scheradij, presentibus testibus magistro Petro condam Corsini de Vulterris, Bindo condam Iohannis de Vecchiettis populi S. Donati de Vecchiettis, Laurentio Nerij condam Bor-

gognonis de populo S. Ambrosij de Florentia, Ser Puccino condam Cecchi de Montecatino Vallis Nebule, ad hec vocatis et rogatis. Anno Domini MCCCLIIJ°., Ind. VJª, die XX° mensis Iunij.

Ego Brandus, filius condam Nardi Tancredis de Vulterris, imperiali auctoritate notarius atque ordinarius iudex, infrascriptis omnibus et singulis interfui et rogatus scripsi et publicavi et meum nomen et signum apposui consuetum.

Ratificatio domini Meletti. In Xρisti nomine amen. Anno sue salutifere incarnationis Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VJª, die, XIIIJ° Iunij. Pateat omnibus manifeste quod venerabilis vir dominus Melettus olim Giraldi de Casi, plebanus plebis sancti Petri de Veçano comitatus Bononie, asserens se de pace nuper contracta et firmata in terra Sereçane luniensis dioceseos inter sindicos et procuratores comunis Florentie et Perusij ex una parte et dominum Iohannem archiepiscopum mediolanensem et dominum Mediolani et cetera ac vicarium civitatis Bononie generalem ex altera parte, eorum nomine ac etiam vice et nomine sequacium et adherentium cuiuslibet partium predictarum, plenarie informatum et de capitulis et continentia dicte pacis et de contentis in pace ipsa et in strumentis super ipsa confettis per Ser Benincasam, Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem de Ottobellis, notarium placentinum, Franciscum Ser Rossi, notarium Florentie et Martinum Ceccholi de Perusio notarium et quemlibet eorum et omnium predictorum dictis pace et instrumento contentorum, ac capitulorum in ipsis contentorum, plene et expresse dicens se veram habere notitiam et maxime capituli dicte pacis loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et fiende per predictas partes et earumdem adherentes et sequaces, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in ipsa pace eiusque capitulis ac instrumento super ea confetto per notarios antedictos omni modo, via, iure et forma quibus melius ac efficacius potuit expresse ratificavit, approbavit et emologavit in omnibus et per omnia pro ut in dicto instrumento plenius continetur. Et insuper per omnia expresse et ad dicte pacis et capitulorum eius observantiam, et omnia et singula in dicta pace eiusque instrumento contenta se efficaciter obligavit et obligatum esse voluit, rogans me, notarium infrascriptum, ut de predictis publicum conficerem instrumentum. Actum Florentie, in pallatio populi florentini, presentibus testibus adhibitis et rogatis Iohanne Giaconis populi sancti Georgij et Bonavere Iacobi populi sancti Felicis in piacça, florentinis civibus.

Ego Angelus Ser Andree domini Rinaldi, florentinus civis, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, predicte ratificationi edite per dictum Melettum plebanum predictum, interfui eaque rogatus publicavi et scripsi.

Ratificatio Ubertinorum. In Dei nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem Millesimo CCCLiij°, Ind. VJª, tempore santissimi in Xρisto patris et domini domini Innocentij pape VJ, die XVIJ° mensis Iunij. Manifeste pateat presentem paginam inspecturis; quod nobiles viri dominus Bandinus condam Nerij domini Bargij prepositus civitatis Aretij, dominus Biordus condam Franceschini, Bustaccius condam Biordi, Niccholaus et Bosus fratres et filij condam Guidonis Bargi, Niccolaus et Ubertinus fratres et filij condam Nerij domini Bargi, dominus Ubertinus, Filippus et Guido, fratres et filij condam Francischi Guidonis, omnes et singuli de domo Ubertinorum de Sogna comitatus Aretij, Pierus Guillelmi, Georgius Gualterij et Grigorius Bandini suo nomine et ut procurator et procuratorio nomine Iohannis condam Bettini Grossi, prout de procura constare dicitur manu Ser Cionis notari de Sogna, omnes de Ubertinis de Gaville, cognoscentes et videntes ipsi omnes nominati et quilibet eorum pacem et concordiam fore celebratam et conditam inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Plagentie, Pergami, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta Romana Ecclesia vicarium generalem pro se suisque adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex parte altera, de qua concordia sive pace costant instrumenta publica, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius pisanus civis, condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriel de Ottobellis condam domini Ottoni notarius placentinus et cancellerius prefati domini archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum pro se separatim et divisim, anno presenti, die ultimo mensis Martij proxime preteriti, in terra Sereccane lunensis dyoceseos, et de predicta pace et contentis in eius contractu et capitulis plene informati, pro se et eorum subditis et sequacibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu contenta et comprehensa et eorum nominibus quibus supra facta seu gesta, ratificaverunt et approbaverunt et confirmaverunt, approbant, ratificant et confirmant et promiserunt ipsi et quilibet eorum communiter et concorditer. Et dictus Gregorius Bandini suo nomine et nomine dicti Iohannis condam Bettini procurator civis se asserit et procuratorio nomine pro eo mihi notario infrascripto recipienti vice et nomine omnium quorum interesse, intererit seu interesse posset, ea omnia et singula firma, rata et grata habere, tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire per se vel aliquem ipsorum vel aliquem alium aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum et cuiusque ipsorum bonorum presentium et

futurorum, renunptiantes ipsi et quilibet eorum cuilibet iuri comuni vel speciali, per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta vel aliquod predictorum facere vel venire.

Actum in castro Sogne, in ecclesia dicti loci, presentibus Niccholao condam Cennis de Aritio, Francischo Guiduccij de Talla, Bartolo Socci de Salinbenensibus de Senis, Domenicho condam Mini de Valcortese testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Francischus filius condam Stefani de Cennina, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

Ratificatio episcopi aretini. In Dei nomine amen, Anno a nativitate Domini nostri Yhesu Xρisti Millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, Ind. VJ[a], tempore sanctissimi in Xρisto patris et domini Innocentij divina providentia pape VJ, die XXVIIJ[o] mensis Iunij. Reverendus in Xρisto pater et dominus dominus Bosus de Ubertinis Dei gratia episcopus aretinus, cognoscens et videns pacem et concordiam fore celebratam et conditam inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie ac civitatis Mediolani, Placentie, Pergami et Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta Romana Ecclesia vicarium generalem, pro se suisque adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis et adherentibus et sequacibus ex parte altera, de qua concordia sive pace constant instrumenta publica, de quibus conficiendis fuerunt rogati Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriellus Ottobellis condam domini Ottoni, notarius piacentinus et cancellerius prefati domini archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum per se separatim et divisim, anno presenti, die ultimo mensis Martij proximi preteriti, in terra Sarçane luniensis dioceseos et de dicta pace et contentis in eius contractu et capitulis plene et clare informatus pro se et eius subditis et sequacibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu contenta et comprehensa et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta ratificavit, approbavit seu confirmavit, approbat, ratificat et confirmat et promictit mihi notario infrascripto recipienti vice et nomine omnium quorum interesset, intererit seu interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere et perpetuo inviolabiliter observare e non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum bonorum presentium et futurorum, renumptians cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta vel aliquod predictorum facere vel venire, protestans idem dominus aretinus episcopus in principio, medio et in fine presentis ratificationis, approbationis et contractus, quod per contenta seu comprehensa in dicta pace seu ipsius contractu seu per presentem ratificationem, approbationem et contractum nullum preiudicium generetur iuribus sue ecclesie aretine, ymmo ea dicte sue ecclesie aretine et sibi pro ea inviolata et inlesa reservavit et reservat.

Actum in castro Asciani diocesis aretine et comitatus Senarum, in claustro plebis de Asciano predicto, presentibus honesto viro Ser Facio Ser Bindi de Senis, rectore ecclesie S. Marie de Monte arenti comitatus Senarum et dyocesis Vulterrarum, magistro Ventura magistri Landi de Gargonsa comitatus Arretij et pluribus aliis testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis.

Ego Colomatus, filius condam Ser Pieri domini Geri iudex, civis arretinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius, notarius publicus et nunc scriba et cancellerius prefati reverendissimi patris domini episcopi arretini, predictis omnibus et singulis, dum agerentur, interfui et ea de ipsius mandato scripsi et publicavi.

Sindicatus comunis Senarum. In nomine Domini amen. Anno sue salutifere incarnationis millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, Ind. VJ[a], die veneris, vigesima nona mensis Martij. Cum ex forma lige et pactorum editorum et factorum inter comunia Florentie, Perusij et Senarum et sindicos et procuratores ipsorum comunium contineatur, quod nullum dictorum Comunium, durante dicta liga, possit, audeat vel presumat aut modo aliquo actentet aliquem tractatum pacis, concordie seu compositionis facte, vel modo aliquo tenere cum domino archiepiscopo mediolanensi vel gente sua vel aliquo inimico ipsorum Comunium nisi primo per dicta Comunia concorditer foret deliberatum quod ad huiusmodi pacem, concordiam vel tractatum procedatur, ut de predictis apparet publico instrumento publicato manu Raynerij Naldi notarij sub annis Domini M[o]CCC[o]LJ[o] de mense Settembri. Ideoque, convocato et congregato generali consilio Campane comunis et populi et trigintatrium per terçenum de radota comunis Senarum in consueto pallatio dicti Comunis, ad sonum campane vocemque preconis, ut moris est, de mandato magnifici militis domini Antonij de Antonellis de Firmo, honorabilis potestatis comunis Senarum et sapientis viri domini Iohannis Karlini de Pistorio, iudicis collateralis et vicarij generosi baronis Lodovici domini Francischi de Tolentino, honorabilis capitanei et defensoris comunis et populi dicte civitatis Senarum et de solepni deliberatione magnifici laudabilisque officij dominorum Novem gubernatorum et defensorum dictorum populi et Comunis, divino presidio invocato, supradicti domini Potestas, Vicarius et Novem de assensu, consensu et voluntate atque auctoritate dicti generalis consilij et consiliariorum eiusdem congregatorum ultra munerum opportunum, et qui iuxta observantiam legum

municipalium dicte civitatis Senarum expedit congregari et ipsum generale consilium dictique consiliarij de assensu, consensu, voluntate atque auctoritate dictorum dominorum Potestatis, Vicarij et Novem et ipsi omnes sibi invicem mutuis assensibus et voluntatibus annuentes omni via, iure et forma et modo quibus melius et efficacius potuerunt, facto et misso inter eos partito ad lupinos albos et nigros, secundum formam statutorum dicti comunis Senarum, repertisque duabus partibus eorum et longe ultra concordibus pro se ipsis et vice et nomine dicti comunis Senarum, et pro ipso Comuni fecerunt, creaverunt et constituerunt eorum et dicti comunis Senarum verum et legiptimum sindicum et procuratorem, actorem, factorem et nuntium specialem nobilem et prudentem virum Ciampolum Bani de Vigariis, honorabilem civem Senarum absentem sed tamquam presentem, specialiter et nominatim ad consentiendum et consensum prestandum comuni civitatis Florentie, et etiam sindicis dicti comunis Florentie vel alteri recipienti pro dicto comuni Perusij et cuilibet predictorum, quod dicta comunia Florentie et Perusij possint, valeant et eis liceat nominibus dictorum comunium Florentie et Perusij tractare et tractatum pacis et compositionis facere, actenere et etiam pacem, concordiam et compositionem facere et inhire, et pacta et conventiones componere cum venerabili viro domino Iohanne archiepiscopo mediolanensi et ipsius domini archiepiscopi adherentibus, sequacibus et colligatis et prout et sicut de voluntate dictorum comunium Florentie et Perusij et eorum sindicorum processerit, et ad promictendum nomine et vice comunis Senarum predictis sindicis comunium Florentie et Perusij et cuilibet eorum dictum consensum firmum et ratum habere et tenere et contra ipsum consensum non facere vel venire aliqua ratione vel causa, sub pena et ad penam que dicto sindico comunis Senarum videbitur convenire et ad obligandum pro predictis dictum comune Senarum, semper intellecto et declarato quod per predictum consensum sic prestandum seu occasione ipsius consensus seu ratione seu occasione alicuius pacis, concordie, compositionis vel predictorum que fierent per predicta Comunia vel sindicos et procuratores ipsorum Comunium, dictum comune Senarum nullatenus obligetur vel obligari intelligatur quoquo modo. Et de predictis omnibus et singulis faciendum et fieri faciendum publicum et solepne instrumentum et publica et solepnia instrumenta vallatum et vallata-promissionibus, pactis, stipulationibus penis et penarum adiectionibus, obligationibus, iuramentis preceptis, quarentigiis et omnibus clausulis, capitulis et solepnitatibus opportunis vel substantialibus iuris vel facti et in huius modi expedientibus tam de consuetudine quam de iure et generaliter in predictis faciendum et exercendum, que facere, gerere, et exercere posset quilibet verus et legiptimus sindicus et procurator et ipsimet constituentes dictumque comune Senarum facere, gerere et exercere valerent, etiam si mandatum exigerent speciale, dantes et concedentes dicto sindico, et procuratori in predictis et quolibet eorum plenum liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione, promictentes michi Iacobo notario et officiali suscripto, tamquam publice persone stipulanti vice ac nomine dictorum comunium Florentie ac Perusij et omnium quorum interest vel interesse posset, se dictumque comune Senarum perpetuo firmum, ratum et gratum habiturum et servaturum omne id totum et quidquid per dictum sindicum et procuratorem factum, gestum seu procuratum fuerit in predictis, circa predicta et quodlibet predictorum sub obligatione ac ypotecha dicti comunis Senarum suorumque bonorum.

Actum in civitate Senarum, in dicto generali consilio congregato in pallatio supradicto, anno MCCCLIIJ°, Ind. VI[a], die XXVIIIJ mensis Martij, presentibus domino Piacentino magistri Paris de Firmo, domino Guidone de Bononia iurisperitis, Filippo Fei et Pagno Menchi de Senis et quam pluribus aliis testibus ad predicta.

Ego Iacobus filius Magini de Puppio, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus et nunc notarius et officialis reformationum comunis Senarum, suprascriptis omnibus dum in dicto generali consilio agerentur interfui eaque scripsi et auctentica publicavi.

Ratificatio comitum Montisferretri. In Dei nomine amen. Anno eiusdem MCCC°LIIJ°, Inditione VI[a], tempore domini Innocentij pape VI[i], die XXIII° mensis Maij. In civitate Urbini et camera domorum infrascripti domini comitis Nolfi, presentibus nobilibus militibus domino Alberghetto domini Tommasi de Clavellis de Fabriano et domino Francischo domini Ugholini de Eugubio testibus vocatis, egreglj domini Nolfus, Henricus et Feltranus comites Montisferetri pro se ipsis et eorum subditis et sequacibus, silicet civitate Urbini et eius comitatu et districtu ipsi civitati respondentibus, civitate sancti Leonis, castris, terris et locis que ipsi domini comites tenent in comitatu et diocesi feretrana et provincia Masse trabarie, civitate Callij et ipsius comitatu, districtu et dyocesi, castro Nidastoris dyocesis Foros Finistroni, castro Francaville firmane dyocesis de provincia Marchie Anconitane et pro aliis eorumdem dominorum comitum complicibus, fidelibus, subditis et sequacibus, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρristo patrem et dominum dominum eorum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Plagentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus per sanctam Romanam Ecclesiam vicarium generalem pro se et suis adherentibus et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis et sequacibus ex altera, de qua pace constant instrumenta publica de quibus conficiendis rogati

fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri et etiam Ser Gabriel de Ottobellis condam domini Ottoni notarius, civis placentinus et cancellarius prefati domini archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti, die ultimo mensis Martij proxime preteriti, in terra Sereçane lunensis dyoceseos, et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informati pro se et eorum subditis, fidelibus, complicibus et sequacibus, sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta ratificaverunt, approbaverunt et confirmaverunt et promiserunt mihi notario infrascripto recipienti vice et nomine cuiuscunque interest vel interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere et perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum bonorum, renumptiando cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu possent in aliquo contra predicta facere vel venire.

Et ego Perutius Ser Tintoli Perutij de Cingulo, imperiali auctoritate notarius et nunc comunis civitatis Urbini cancellerius, supradictis omnibus interfui et ea rogavi, scripsi et publicavi.

Ratificatio Archiepiscopi. In nomine Domini amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo CCC°LIIJ°, Inditione VJ^a^, die lune VIIJ° mensis aprilis. Reverendissimus et excelsus dominus dominus Iohannes Dei et apostolice sedis gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopus et civitatis Mediolani, Pergami et cetera dominus generalis, cognoscentes pacem et concordiam celebratam esse pro eo et eius nomine et suorum adherentium et sequacium ex parte una et nomine communium Florentie, Perusij et Senarum et suorum adherentium, subditorum et sequacium ex parte altera, de qua pace constant publica instrumenta, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriellus de Ottobellis condam domini Ottoni notarius, placentinus, cancellerius prefati domini et notarius publicus et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio, notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno predicto et mense Martij, in terra Sereçane lunensis diocesis et de predicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informatus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et eius nomine facta seu gesta, ratificavit, approbavit et confirmavit, approbat, ratificat et confirmat et promisit michi notario infrascripto recipienti nomine et vice cuius interest seu interesse posset, ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum bonorum, renumptians cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum Mediolani, in domo habitationis prefati domini, in camera audientie, que est camera cubicularia dicti domini, presentibus nobilibus militibus domino Uberto, filio condam domini Manfredi marchionis et Guillelmo, filio condam domini Saçani de Pallavicinis, Iohanne de Boseçero, filio condam domini Orlandi et Protasio de Caymis mediolanensi, filio condam domini Stefani et Iohanne Mondella dicto de Ferro, filio condam domini Mondelle, consiliariis dicti domini, testibus habitis, vocatis et rogatis.

Ego Petrinus Ser domini Boni Iohannis de Saxolis auctoritate imperiali notarius publicus cancelleriusque dicti patris et domini domini Iohannis archiepiscopi et domini Mediolani et cetera, hoc instrumentum ratificationis, approbationis et confirmationis de dicti domini mandato tradidi et suscripsi et ad scribendum dedi notario infrascripto.

Ego Masiolus de Carugo, filius condam domini Drudetti, civis mediolanensis, publicus imperiali auctoritate notarius, iussu suprascripti notarij et cancellarij scripsi.

Ratificatio Chiaravallensium de Tuderto. In nomine Dei patris, amen. Anno a nativitate ipsius Millesimo CCC°LIIJ°, Indict. VI^a^, sanctissimo in Xρisto patre et domino nostro, domino Innocentio papa VI° residente. Certum sit omnibus manifeste, quod nobiles viri Chiavalle Paullelli et Ninus Guerrisci de Chiaravallensibus de Tuderto, suo nomine et consortum suorum et suorum sequacium et adherentium, pro quibus de rato promiserunt, habentes notitiam de omnibus et singulis capitulis pacis nuper contracte in terra Sereçane lunensis dyoceseos inter nobiles milites dominum Guillelmum marchionem Palamsinum et dominum Protasium de Caymis de Mediolano, honorabiles ambaxiatores et sindicos et procuratores reverendissimi in Xρisto patris et domini domini Iohannis Dei gratia mediolanensis archiepiscopi et domini Mediolani, Brixie et cetera ac vicarii generalis civitatis Bononie pro sancta Romana Ecclesia suo nomine et suorum subditorum, adherentium et sequacium ex una parte et nobiles et sapientes viros Karolum Strocçe de Strocçis honorabilem civem florentinum, sindicum et procuratorem comunis et populi Florentie, dominum Bettum Andreutij Nini, Legerium Andreotti et Bectolum de Pelacanibus de Perusio, honorabiles ambaxiatores, sindicos et procuratores comunis et populi perusini, nomine dictorum comunium, suorum subditorum, sequacium et adherentium ex altera, rogati manu Ser Gabriellis de Ottobellis alias

dicti Gabriotti de Placentia, notarij et cancellerij dicti domini Archiepiscopi et etiam, ut dicitur, manu Ser Benincase Iuntarelli de Pisis notarij, Ser Francischi Rossi de Florentia notarij et Ser Martini Ceccholi de Perusio notarij et de omnibus et singulis contentis in dictis capitulis et in ipsa pace, in quantum tangunt dictos Chiaravallenses et eorum adherentes et sequaces, ipsis capitulis prius lectis vulgari sermone per me notarium infrascriptum, et ipsis et contentis in eis intellectis et super eisdem habita plenaria informatione et deliberatione, tamquam adherentes ipsius domini Archiepiscopi, omni modo, iure et forma quibus melius potuerunt, dictam pacem et capitula ipsius pacis et contentorum in eis, in quantum eos tangunt, gratificaverunt, ratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia, prout et sicut promissum extitit per dictos ambaxiatores et sindicos dicti domini Archiepiscopi et in ipso contractu pacis continetur et sub eisdem promissionibus, obligationibus et penis obligati esse voluerunt et ex nunc se obligaverunt et promiserunt michi notario infrascripto, stipulanti et recipienti vice et nomine dicti comunis Perusij et quorum interest, omnia et singula que promissa fuerunt per dictos sindicos et procuratores domini Archiepiscopi prefatos Chiaravallenses et eorum adherentes et sequaces debere promictere, facere et adimplere et observare, prout in contractu ipsius pacis plenius continetur, rogantes me notarium infrascriptum quod de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum in civitate Eugubij, in platea ante palatium populi ipsius civitatis, presentibus venerabili viro domino fratre Petro olim domini Bini de Gabriellis, abbate monasterij sancti Donati de Gualdo, nobilibus viris Ghisello olim Ugholini de Ubaldinis, Baldo olim domini Armanni de Guelfonibus, Bartolomeo olim domini Manni de Eugubio et Ser Iacobo Binamontis de Luca, offitiali gabelle civitatis Eugubij et pluribus aliis, testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis.

Ego Gregorius olim domini Angeli de Corbecis de Aretio, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, predictis interfui eaque rogatus scripsi et publicavi.

Ratificatio Ser Miniati de Castillione Aretino. In nomine Domini amen. Anno eius a nativitate Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VI^{a}, tempore domini Innocentij pape VI^{ti}, die XVIIIJ mensis Maij. Ego Miniatus notarius, filius olim Ser Petri Gratie de Castillione Aretino per me et meos heredes, cognoscens pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem, Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Pergami, Plagentie, Briscij, Parmi etiam dominum generalem, Bononieque et comitatus per sanctam Romanam Ecclesiam vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera, de qua pace constant instrumenta publica, de quibus conficiendis rogati sunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castelli Castri ac etiam Gabriellis de Ottobellis condam domini Ottoni, notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio, notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim anno presenti, die ultimo mensis Martij proxime preteriti in terra Sereçane luniensis dyoceseos, et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informatus, ex certa scientia, omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu contenta et comprehensa, facta seu gesta, ratifico, approbo, ratifico et confirmo. Et promicto solepniter per me meosque heredes ea omnia et singula firma, rata et grata habere, tenere ac inviolabiliter observare et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa, sub obligatione omnium meorum bonorum, et renumptio cuilibet iuri comuni vel speciali, per quod seu cuius favore vel pretestu possem in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum in Burgo S. Sepulcri, in hospitio Neri Ceschi, presentibus ipso Nerio et Crestino Servi de dicto Burgo, Vanne Bartoli de Cortonio, Vicho Brocardini et Andruccio olim Ubertini de Castillione Aretino, testibus vocatis et rogatis ad hec.

Ego Miniatus notarius, filius olim Ser Petri Gratie de Castillione Aretino, imperiali auctoritate iudex ordinarius, omnibus suprascriptis interfui et scripsi et publicavi.

Ratificatio Guillelmi et Ricocçi de Petramala. In Dei nomine amen. Anno eiusdem a Nativitate Millesimo CCC°LIIJ°, Indict. VJ^{a}, die XVJ mensis Maij, viri nobiles Guillelmus et Rigocçius, fratres et filij condam domini Rodolfi de Petramala, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Placentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta Romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex parte altera, de qua pace constant instrumenta publica, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriel de Ottobellis condam domini domini Ottoni, notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Francischus de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio, notarius pro dicto comuni

Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti, die ultimo mensis Martij proximi preteriti, in terra Seraçane luniensis dyoceseos, et de dicta pace et contractu pacis et contentis in eis plene et clare informati, pro se et eorum subditis et sequacibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta eorum nominibus quibus supra facta seu gesta ratificaverunt, approbaverunt et confirmaverunt, approbant, ratificant et confirmant, promictentes mihi Ciano notario infrascripto, tamquam publice persone stipulanti et recipienti, nomine et vice cuius interest vel interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere et perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa, sub obligatione sui et omnium suorum bonorum, renunptiando cuilibet iuri comuni vel speciali, per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum in castro Ranchi, in cassero dicti castri, presentibus presbitero Bernardo, rectore ecclesie de Carsugha, Petro condam Mei de Aritio, Gitra condam Andree et Francischo Amadoris, testibus ad hec habitis, vocatis et rogatis.

Ego Cianus olim Ser Gratianj notarij de castro Monterchi, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, hiis omnibus suprascriptis interfui eaque scripsi et publicavi rogatus.

Ratificatio Contuccij de Perusio. In nomine Yhesu Xρisti, amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VJ^{ta}, tempore domini Innocentij pape VI^{ti}, die XXIIIJ mensis Iunij. Certum sit omnibus manifeste, quod nobilis vir Contuccius Gilij domini Vencoli de Venciolis de Perusio, porte Solis, suo nomine et consortum suorum et ipsius sequacium et adherentium, pro quibus de rato promisit, habens notitiam de omnibus et singulis capitulis pacis nuper contracte in terra Serreçane lunensis dioceseos inter nobiles milites Guillelmum marchionem Palamsginum et dominum Protasium de Caimis de Mediolano, honorabiles ambaxiatores et sindicos et procuratores reverendissimi in Xρisto patris et domini domini Iohannis Dei gratia archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani, Brixie et cetera ac vicarij generalis civitatis Bononie pro sancta Romana Ecclesia, nomine suo et suorum subditorum, adherentium et sequacium ex una parte et nobiles et sapientes viros Karolum Stroçe de Stroçis honorabiles cives florentinos, dominum Bettum Andrutij Nini, Legerium Andreotti et Bettolum de Pelacanibus de Perusio, honorabiles ambaxiatores, sindicos et procuratores comunis et populi perusini, nomine dictorum Comunium et suorum subditorum, sequacium et adherentium ex altera, rogatis, ut dicitur, manu Ser Gabriellis de Ottobellis alias dicti Gabriotti de Placentia, notarij et cancellarij dicti domini Archiepiscopi, et etiam, ut dicitur, manu Ser Benincase Iunctarelli de Pisis notarij, Ser Francischi Rossi de Florentia notarij et Ser Martini Ceccholi de Perusio notarij et de omnibus et singulis contentis in dictis capitulis et in ipsa pace, in quantum tangunt dictum Contuccium et ipsius adherentes et sequaces, et super eisdem capitulis et in ipsis contentis habita plenaria informatione et deliberatione, tamquam adherentes ipsius domini Archiepiscopi omni modo, iure et forma, quibus melius potuit, dictam pacem et capitula ipsius pacis et contenta in eis, in quantum ipsum et suos sequaces et adherentes tangunt, gratificavit, ratificavit et approbavit in omnibus et per omnia, prout et sicut promissum extitit per dictos ambaxiatores et sindicos domini Archiepiscopi et in ipso contractu pacis continetur et sub eisdem promissionibus, obligationibus et penis obligatum esse voluit et ex nunc se obligavit et promisit michi notario infrascripto stipulanti et recipienti vice et nomine dicti comunis Perusij et quorum interest, omnia et singula que promissa fuerunt per dictos sindicos et procuratores domini Archiepiscopi prefatum Contutium et ipsius adherentes et sequaces debere promictere, facere et adimplere et observare et prout in contractu pacis plenius continetur, rogans me notarium infrascriptum quod de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum in civitate Eugubij, in pallatio populi dicte civitatis, presentibus nobili viro Simone domini Bosonis Novelli domini Bosonis de Eugubio quarterij sancti Andree et Lodovicho et Silvestro Andrucholi Mercati de quarterio sancti Petri, testibus michi notis et qui cognoscunt dictum Contutium michi notario ad hec vocatis, habitis et rogatis.

Et ego Matheus condam Vannis Ciampoli de Eugubio, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque noarius publicus, predictis omnibus et singulis presentibus interfui et rogatus scripsi et publicavi.

Ratificatio Andreuccij et aliorum de Castillione Aretino. In nomine domini, amen. Anno eiusdem a nativitate Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VJ^{a}, domino Innocentio papa VI residente, die XV mensis Maij. Andreuccius condam Ubertini, Vichus condam Broccardini, Niccholaus Ser Marchi, Moncettus Guiduccij, Corbellus Valentini, Gilius Vannis, Angelus Ciaccij, Iacobus Ciacij, Fatinus Broccardini, Iohannes Naldi et Valentinus Iohannis, omnes de Castiglione Aretino et quilibet eorum in solidum pro se ipsis et vice et nomine omnium et singulorum eorum fratrum et consanguineorum, subditorum et sequacium ipsorum, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopum et cetera, civitatis Mediolani et Pergami, Placentie, Brisij, Parme et dominum generalem Bononie et comitatus per sanctam Romanam Ecclesiam vicarium generalem et pro se et suis alteris subditis et sequacibus ex parte una et comune Florentie, Perusij et Sena-

rum pro se et eorum subditis et sequacibus ex altera, de qua pace constant instrumenta publica et de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri, ac etiam Gabriel condam domini Ottini, notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Francischus Tosi de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio, notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti, die ultimo mensis Martij proximi preteriti in terra Sereçane luniensis diocesis, et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informati, pro se et eorum subditis et sequacibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu eius contractu contenta et comprehensa et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta ratificaverunt et ratificant et approbaverunt et approbant et emologaverunt et emologant et confirmaverunt et confirmant omni modo, via, iure et causa quo et quibus melius et efficacius potuerunt, et promiserunt mihi notario infrascripto, tamquam publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine omnium quorum interest et interesse posset, ea omnia et singula firma, rata et grata et gesta habere et tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire in aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub pena et obligatione omnium eorum et cuiusque eorum bonorum presentium et futurorum, iure pignoris et ypothece, renumptiantes ipsi et quilibet eorum in solidum cuilibet iuri comuni vel speciali pro quo vel cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire. Quibus quidem contrahentibus predicta omnia et singula volentibus et confitentibus precepi ego Paulus notarius infrascriptus, nomine guarentigie, quod predicta omnia et singula supradicta faciant et observent ut supra dictum est. Et nicchilominus supradicti Andruccius, Vichus, Niccholaus, Moncettus, Corbellus, Gilius, Angelus, Iacobus, Fantinus, Iohannes et Valentinus et quilibet eorum in solidum ex certa ipsorum et cuiuslibet ipsorum scientia, consulte et deliberate et non per errorem, sicut de iure et facto melius et efficacius potuerunt, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Ser Miniatum notarium condam Ser Petri de dicto Castro Castillionis, absentem tamqnam presentem, eorum et cuiuslibet ipsorum procuratorem, actorem, factorem et nuntium specialem ad notificandum, si opus fuerit, presentandum predictam ratificationem et approbationem coram nobilibus et potentibus viris domino Stefano vicario generali dicti domini Archiepiscopi et domino Gabriotto offitiali dicti domini Archiepiscopi et cuilibet alij, vice ipsius domini Archiepiscopi in predictis et ad predicta locum tenenti. Item ad sustituendum unum et plures procuratores loco ipsorum constitutos, dantes et concedentes dicti constituti in predictis et circa predicta dicto eorum procuratori et substituendis ab eo in predictis et circa predicta que factum fuerit sive gestum, et generaliter ad omnia et singula faciendum et exercendum in predictis et circa predicta que facere possent ipsi constituti, si presentes essent, promictentes dicti constituentes et quilibet ipsorum mihi notario infrascripto, stipulanti et recipienti pro omni persona cuius interest vel interesse posset, se firmum, ratum et gratum perpetuo habere et tenere id et quid quid per dictum eorum procuratorem vel substituendum ab eo factum fuerit sive gestum sub ypotheca et obligatione omnium suorum bonorum.

Actum Cortonij, in platea Comunis, presentibus Ser Bartolomeo notario Ciardi, Nicolaio Angeli magistri Ristori de civitate Cortonij et Bettino de Aritio habitante civitatis Cortonij, testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Paulus, filius olim Rossi condam Francischi de civitate Cortonij, Imperiali auctoritate notarius, iudex ordinarius constitutus predictis omnibus interfui et ut supra legitime rogatus scripsi et fideliter publicavi.

Ratificatio Ghini marchionis. In Xρisti nomine, amen. Anno Domini MCCC°LIIJ°, Ind. VI^a^, tempore domini Innocentij VI^ti^, die VIJ^a^ mensis Maij. Nobilis vir Ghinus marchio condam bonememorie Mutij domini Rigonis marchionis Civitelle sive de Petriolo et Uguiccione eius filius, de consilio et voluntate dicti Ghini, sui patris, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patre et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Plagentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta Romana Ecclesia vicarium generalem, pro se et suis adherentibus et subditis et sequacibus ex parte una et comune Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera, de qua constant publica instrumenta, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri et etiam Gabriel de Ottobellis condam domini Ottoni notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio, notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti, die ultimo mensis Martij proximi preteriti, in terra Serreçane luniensis diocesis, et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informati, pro se et eorum subditis et sequacibus, in quantum eos tangit, excepto pro hominibus castri Petriuoli et eius curtis, sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta, ratificaverunt, approbaverunt et confirmaverunt, approbant, ratificant

et confirmant et promiserunt michi notario infrascripto, recipienti nomine et vice cuius interest vel interesse posset, ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa, sub obligatione sui et omnium suorum bonorum, renumptiando cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum fuit hoc in dicto castro Civitelle dicti Ghini marchionis, in sala dicti Ghini, presentibus Niccholao condam Cole de Civitate Castelli, Bino Canusoni de Massa Aledogi, Latino Nerij de Casallie, Iohanne Andree de Vernaccino, Vanne Blaxij de Tubiana.

Ego Polus olim Ser Blaxij Deme, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, omnibus presentibus interfui, rogatus scripsi et publicavi et signum meum apposui.

Declaratio facta per Francischum Gambaccurte in favorem domini Karlini. In Dei nomine, amen. Honorabilis vir Francischus condam Coscij Gambacorte de Pisis mediator et comunis amicus inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia archiepiscopum et generalem dominum Mediolani et cetera et suos adherentes, subditos et sequaces ex una parte et comunia Florentie, Perusij, Senarum, Pistorij, Aretij et Civitatis Castelli et cetera et eorum et cuiusque eorum subditos, sequaces et adherentes ex altera parte, inter quas partes ob nefarias [artes] [1] ingenij hostis humani generis, retroactis temporibus, graves guerrarum incursus viguerunt, qui postmodum ob caritatis virtutem vanesci secundarunt in pacem, in qua pace celebrata apud Sereçanum die ultima Martij, VI[a] Ind. et rogata et scripta per me Benincasam condam Iuntarelli, notarium infrascriptum, continetur quod capitulum vero sic incipit: "Item quod dictus dominus "Karlinus et dominus Francischus et uterque eorum et "eorum et utriusque eorum consortes ac etiam eorum et "cuiuslibet eorum adherentes et sequaces, de quibus supra "in proximo precedenti capitulo fit mentio, restituantur "et restituti esse intelligantur ad omnia et singula eorum "et cuiuslibet eorum bona" et cetera et finit sic: "Salvo "quod de bonis dicti domini Karlini remaneat in dispo"sitione discreti viri Francischi de Gambaccurtis de Pi"sis et secundum ipsius Francischi dispositionem fiat et "procedatur in restitutione bonorum ipsius domini Kar"lini", volens suum debitum observare, ut que in dicta pace vicissim promissa fuerunt per eius observantiam concupitum sortiantur effectum ex omni balia et potestate sibi attributa per capitulum dicte pacis et omni via, iure et modo, quibus melius potuit, dixit, declaravit et disposuit, quod omnia bona dicto domini Karlini et omnia bona que ad ipsum pertinebant tempore expulsionis ipsius et omnia bona que ad ipsum dominum Karlum pertinuerunt ab ipso tempore expulsionis citra, aliquo tempore sibi vel alicui legiptime persone procoratorie a quocumque seu quibuscumque detemptoribus ipsa bona quacumque de causa tenentibus, vigore dicte pacis et preceptorum in ea comprehensorum libere restituantur et libere sibi restituta esse intelligantur et sint.

Actum Pisis, in domo suprascripti Francischi que est secus Arnum, presentibus Caroccio Caroccij de Florentia, Puccio Pighinelli et Iohanne Ser Pieri de Abbate de Pisis, testibus ad hec rogatis, Dominice incarnationis anno Millesimo CCC°LIIIJ°, Ind. VJ[a], die vigesima Augusti, secundum cursum Pisanorum.

Ego Barone condam Iuntarelli de Castello Castri, publicus imperiali auctoritate notarius predicta omnia, prout in actis infrascripti Benincase notarij germani mei inveni, ita quoque sua parabola et mandato in presentem formam publicam redegi meoque signo et nomine roboravi.

Ego Benincasa iam dictus Casuccius de Castello Castri, pisanus civis condam Iuntarelli, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus, predictis omnibus dum agerentur interfui et hec omnia a me rogata rogatus in meis actis scripsi et ex mandato suprascripto Baroni germano meo parabolam redigendi in publicam formam dedi ideoque me subscripsi et meum signum et nomen apposui consueta.

In Xρisti nomine, amen. Infrascripta sunt instrumenta ratificationis pacis olim facte inter comune Florentie et eius amicos, complices et sequaces ex una parte et Archiepiscopum mediolanensem eiusque amicos et sequaces ex parte altera, reperta inter scripturas olim Ser Francischi Ser Rossi notarij florentini mortui, existentia in domo olim Ser Francischi predicti.

Ratificatio comitum Galeocti et Ricciardi. In nomine eterni Dei, amen. Anno Xρisti a nativitate Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VI[a], domino Innocentio papa V residente, die VIIJ° mensis Maij. Magnifici et potentes viri domini comites Galeottus et Ricciardus fratres, filij condam bone memorie domini comitis Guillelmi de Mutilliana Dei gratia in Tuscia palatini, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopum et cetera, civitatis Mediolani, Placentie, Pergami, Brixe, Parme et cetera dominum generalem, Bononieque et comitatus pro sancta Romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et magnifica comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex parte altera, de qua constare dicuntur publica

[1] Abbiamo creduto bene aggiunger questa parola che è evidentemente stata omessa dal copista.

instrumenta, de quibus conficiendis, ut dicitur, rogati fuerunt viri prudentes Ser Benincasa notarius, civis pisanus condam Iuntarelli de Castello Castri ac Gabriellus de Ottobellis condam domini Ottini notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccoli de Perusio, notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti, die ultimo mensis Martij proximi preteriti in terra Sarecçane luniensis diocesis, et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informati, pro se et eorum subditis et sequacibus, sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace contenta et in eius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta, ratificaverunt approbaverunt et confermaverunt, ratificant, approbant et confirmant, et promiserunt michi notario infrascripto stipulanti et recipienti nomine et vice cuius interest vel interesse posset, ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa, sub obligatione sui et omnium suorum bonorum, renumptiando cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire, rogantes prefati domini comites Galeottus et Ricciardus et quilibet ipsorum me notarium infrascriptum, quod de predictis presens publicum conficerem instrumentum.

Actum in Burgo Balnei, in turri ipsius Burgi in qua nunc habitat et moratur suprascriptus dominus Comes Galeottus, presentibus Ser Guido Dini de Socio, Pietro Ruberti vocati Triesti et Piero Ser Tori de Bibiena, testibus ad hec habitis, vocatis et rogatis.

Ego Iohannes, filius olim domini Gerij, civis aretinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, predictis omnibus interfui, scripsi et publicavi rogatus.

Ratificatio domine Filippe, uxoris olim Lippi. In Dei nomine, amen. Anno eiusdem ab incarnatione Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VJª, die XIIJ° Maij. Actum Florentie, in populo S. Iacobi ultraarni, presentibus testibus Piero Sancti populi sancti Gaudentij de pedealpium comitatus Florentie et Maffeo Nerij dicti populi sancti Iacobi, domina Filippa, filia olim Lamberti de Frescobaldis et uxor olim Lippi Ammannati de Pistoriis, que moratur Florentie, in populo sancti Iacobi ultrarni de Florentia, constituta in presentia mei Verdiani iudicis ordinarij et notarij infrascripti, indigens, ut asseruit, mudualdo, petiit a me ipso Verdiano, iudice et notario infrascripto, sibi dari et concedi in suum et pro suo legiptimo et generali mudualdo Paulum Nerij populi sancti Remigij de Florentia. Cui petitioni favens ego Verdianus, iudex ordinarius et notarius infrascriptus, eundem Paulum ibidem presentem et volentem dedi et concessi eidem domine Filippe presenti et petenti in suum et pro suo legiptimo et generali mudualdo, cum cuius consensu possit contrahere, se obligare, sua queque negotia exercere et maxime infrascripta, cui actori legiptimo et omnibus et singulis infrascriptis ego Verdianus, iudex ordinarius et notarius infrascriptus, habens ad predicta auctoritatem tam a comuni Florentie quam a romano imperio, meam et comunis Florentie auctoritatem interposui et decretavi.

Item postea eodem anno, in dicto loco et coram dictis testibus, domina Filippa predicta, tutrix et tutorio nomine Antonij pupilli, filij sui et dicti Lippi, que moratur in dicto populo sancti Iacobi cum consensu, licentia, parabola et auctoritate dicti Pauli, sui legiptimi mudualdi in hiis omnibus habiti et obtenti et eidem domine in omnibus et singulis infrascriptis consentientis et patrocinium prestantis, et ipse idem Antonius pupillus maior septennio una cum dicta domina Filippa eius tutrice cum ipsius domine Filippe eius tutricis consensu, auctoritate et parabola et eidem pupillo consentientis, auctorantis et parabolam prestantis in omnibus et singulis infrascriptis cum consensu dicti sui mudualdi, ut de dicta tutela constare dicitur manu [1] notarii, plene informati de pace, concordia nuper contracta in terra Serraccane, luniensis diocesis inter sindicos et procuratores reverendissimi patris domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipso comuni Florentie, Perusij et Senarum et asserentes se habere notitiam et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Ser Benincasam, pisanum civem condam Giunctarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis, notarium placentinum, Martinum Ciccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenet et possidet et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habentes consideratum capitulum loquens de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per paftes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta, omni modo, via et iure et forma quibus magis et melius potuerunt, dicta domina Filippa primo per me Verdianum notarium infrascriptum certificata, quod agebat et contrahebat, ut iura volunt, ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic per omnia obligari et obligati esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me

---

[1] Lacuna nel ms.

Verdianum notarium infrascriptum, ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego Verdianus, filius Arrighi de Gambasso districtus Florentie, imperatoria auctoritate notarius, iudex ordinarius, predictis omnibus interfui et eorum rogatu scripsi et publicavi.

Ratificatio Daniellis. In Dei nomine, amen. Anno ab eius incarnatione Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VJª, die XXVJ° mensis Maij. Actum Florentie, in populo sancti Laurentij, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Francischo condam Bartoli, Rictagliattione et Giovencho condam domini Ugonis della Tusca dicti populi S. Laurentij. Daniellus Ruggerij de Soli emancippatus a dicto suo patre, ut de emancipatione constat publice manu mei Bernardi notarij infrascripti, plene informatus de pace et concordia nuper contracta Sereççane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie et Perusij et Senarum, asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace, de qua costare dicitur scriptura publica facta per Ser Benincasam pisanum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit ratificavit, gratificavit, approbavit et emologavit in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligatum esse voluit secundum formam dicte pacis et contenta in ea, rogans me notarium infrascriptum, ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego Bernardus Bonaventure, vocati Turini Teste de Cerbaiuola Florentine dyoceseos, imperiali auctoritate iudex ordinarius notariusque publicus predicta omnia coram me acta rogatus scripsi ideoque me subscripsi et publicavi.

Ratificatio Bartolomei Turini. In Dei nomine, amen. Anno ab eius incarnatione Millesimo CCC°LIIJ° Ind. VIª, die III° mensis Iunii. Actum in Mucello, in populo sancti Gavini ad Cornocchium, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Matteo olim Acçuoccij de Agnano qui moratur in castro sancti Barnabe et Benedicto olim Turini de populo Sancti Gavini et aliis adhibitis et rogatis, Bartolomeus olim Turini sive di Turino populi sancti Gavini ad Cornicchium, plene informatus de pace et concordia nuper contracta in terra Serraççane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum, asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace, de qua constare dicitur scriptura publica facta per Benincasam, Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum ser Rossi de Florentia, notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt, et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione presentis pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni modo, via et iure quibus melius potuit ratificavit, gratificavit, approbavit et emologavit in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligatus esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me notarium infrascriptum, ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego Niccolaus olim Cecchi, civis florentinus, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, predictis omnibus interfui eaque rogatus scripsi et publicavi ideoque sue subscripsi.

Ratificatio Laurentij. In Xρisti nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VIª, die XXVIIJ mensis Maiȷ̇, Laurentius filius Iohannis Çutij della Scarperia comitatus Florentie plene informatus de pace et concordia nuper contractis in terra Sereççane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis dominus Mediolani et cetera, et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum, asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace de qua pace costare dicitur scriptura publica facta per Benincasam pisanum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum ser Rossi florentinum notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habens conriderationem capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentes ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta, omni

modo, via et iure et forma quibus melius potuit ratificavit, gratificavit et approbavit, in omnibus et per omnia fecit ut in dicto instrumento pacis plenius dicitur contineri et sic et per omnia obligari et obligatum esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me Iacobum notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum in civitate Imole, in capella Sancti Pauli, in domo Ser Nannis, filij condam Ser Palmerij de la Bocte de Galiscema comitatus Imole, in qua habitat predictus Ser Nannes, presentibus dicto Ser Nanne, Ser Andriolo, filio condam Ser Arardelli de Maçolano, comitatus Imole, et Pirotto honorabilis viri magistri Sculti de Scultis de dicta terra Maççolani qui supradicti testes asseruerunt se cognoscere dictum Laurentium, testibus ad predicta vocatis et specialiter rogatis.

Ego Iacobus filius condam Ser Remondi de Iuvanellis de Imola, imperiali auctoritate notarios et iudex ordinarius, hiis omnibus presens fui et rogatus scribere scripsi et publicavi.

Ratificatio Aldobrandi et aliorum de Soli. In Xρisti nomine, amen. Hoc publico instrumento sit omnibus manifestum quod Aldovrandus, Lamfrancus et Angnolus, fratres et filij condam Bartoli Ruggerij de Soli, cives florentini et quilibet eorum, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Placentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera, de qua pace constant instrumênta publica de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriellus de Ottobellis condam domini Ottini, notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ciccoli de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim anno preserti, die ultimo mensis Martij proximi preteriti in terra Serreççane luniensis diocesis et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informati pro se ipsis sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta nominibus quibus supra facta seu gesta ratificaverunt et approbaverunt et confirmaverunt, approbant et ratificant et confirmant et promiserunt michi notario infrascripto ut publice persone recipienti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest, intererit, vel interesse posset, ea omnia et singula firma, rata et grata hinc tenere ac perpetuo et inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et suorum bonorum, renumptiando cuilibet iuri comuni vel speciali propter quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum Bononie ad banchum ubi ius redditur per dominum vicarium domini capitanei et locum tenentem Bononie potestatis super salata in capite pontilis, habitationis dicti domini capitanei situm iuxta palatium comunis Bononie, presentibus Pero condam Metti de Gabbiano comitatus Florentie, Filippo condam Ser Iohannis Lippi de Piscia notario, Peiro condam domini Filippi de Boccadecanibus notario de Bononia testibus ad predicta vocatis et rogatis, sub anno domini a nativitate Domini MCCCLIIJ⁰ Ind. VIª, die XXVJ⁰ mensis Madij. secundum cursum et consuetudinem notariorum civitatis Bononie.

Ego Pinus condam domini Salvi de Montecatino, imperiali auctoritate notarius pred.ctis omnibus interfui et rogatus predicta scribere publice scripsi.

Ratificatio Guidonis domini Brandaglie et plurium aliorum de Aritio. In Dei nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem MCCCLIIJ⁰, Ind. sexta, domino Innocentio papa VI⁰ residente, die XXIII⁰ mensis Iunij. Pateat omnibus evidenter presens instrumentum publicum inspecturis quod Guidaccius condam domini Brandaglie de civitate Aretii pro se ipso et vice et nomine Guerruccij et Martini fratrum suorum et Silvestri Brandaglie Rossi et Iacobi filiorum dicti Guidaccij Angeli Torini Venture et Teghiarij filiorum Segne et Angeli et Brandaglie filiorum Cecchi domini Brandaglie et etiam Ser Gregorij Donati et Nicchołai filiorum domini Angeli Angeli, Accolini Nuti Accursi de Camaianis, Mei de la Mano, Iuncte Cecchi Ser Giunte Cecchi Gatte Iusti Verdis Bettini et Guictetti domini Brandaglie, Gregorij et Stefani Segne domini Brandaglie, Petri Brondi, Simonis Agabiti Filippi et Matthei Cocchi domini Brandaglie et Donatinus domini Segne et Angelus Dotti de dicta civitate Aretij et quilibet ipsorum pro se ipsis et nomine et vice omnium et singulorum suorum filiorum et cuiusque eorum et descendentium, subiectorum et sequacium suorum, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatum Mediolani, Bergami, Plagentie, Brixie, Parme dominum generalem Bononieque et comitatus eiusdem per sanctam romanam Ecclesiam vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subiectis et sequacibus ex parte una et procuratores Florentie, Perusii et Senarum pro se et eorum subiectis, adherentibus et sequacibus ex altera parte, de qua pace et concordia costare dicitur publica instrumenta de quibus conficiendis rogati fuerunt discreti viri Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Ga-

briellus de Ottobellis condam domini Ottini notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Franciscus Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti, die ultima mensis Martij proxime preteriti in terra Serreçane luniensis dyoceseos et de dicta pace et concordia et contentis et factis in eius contractu plene et clare informati, pro se et eorum subiectis, sequacibus et adherentibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu contenta et comprehensa et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta ratificaverunt, approbaverunt et emologaverunt et ratificant, approbant, emologant et confirmant omni modo, iure, via et causa quo et quali melius et efficacius potuerunt, et promiserunt michi Rentio notario infrascripto tamquam persone publice stipulanti et recipienti nomine et vice cuius seu quorum interest et interesse poterit seu posset ea omnia et singula firma, rata, grata et gesta habere et tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub ypotheca et obligatione sui et suorum bonorum et cuiuslibet eorum presentium et futurorum, renumptiantes ipsi et quilibet eorum in solidum nominibus quibus supra cuilibet iuri comuni vel speciali pro quo seu cuius favore vel pretestu possent in aliquo contra predicta vel aliquod predictorum facere vel venire, rogantes me notarium infrascriptum quod de predictis omnibus et singulis pubblicum conficerem instrumentum.

Actum in civitate Cortone, in platea sancti Andree, presentibus Francieschino alias Malacarne condam Binuccij, Lussino condam Tini de dicta civitate Cortonij et Masgio condam Nomis de Lancisa nunc habitatore civitatis Cortonij, testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis.

Ego Rentius condam magistri Miglioris olim Macelli de civitate Aretij et nunc habitator civitatis Cortonij, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius pubblicus, predictis omnibus et singulis interfui et ea rogatus scripsi et fideliter publicavi.

Ratificatio Guidaccij domini Brandaglie et aliorum. In Dei nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem Millesimo CCCLIIJ°, Ind. sexta, domino Innocentio papa VI° residente, die XXIII° mensis Iunij. Nobilis vir Guidaccius condam domini Brandaglie de civitate Aretij prout de iure et facto melius et efficacius potuit pro se ipso et vice et nomine Guerrutij et Martini, fratrum suorum et Silvestri Brandaglie Rossi et Iacobi filiorum dicti Guidaccij paterno et administratorio nomine dictorum filiorum suorum ac etiam nomine Iohannis Guerrutij Angeli Torini Venture et Theghiarij filiorum Segne et Angeli et Brandaglie filiorum Cecchi domini Brandaglie ac etiam Ser Gregorij Donati et Niccholay filiorum domini Angeli et Angeli Accolini, Nuti Accursi de Camaianis Mei de la Mano Iuncte Cecchi Ser Iuncte Cecchi Gitte Iusti Verdis Bettini Bitti domini Brandaglie Gregorij et Stefani Segne, domini Brandaglie Petri Blondi Simonis Agabiti Filippi et Mattei Cecchi domini Brandaglie et Donatini domini Segne et Angeli Detti de dicta civitate Aretij et pro quolibet ipsorum ac etiam omnium et singulorum suorum adherentium et sequacium fecit, constituit et ordinavit suos et dictorum suorum filiorum, consortum, sequacium et adherentium procuratores, actores, factores et certos nunptios speciales discretos viros Ser Iohannem notarium, Ser Çallie de civitate Aretij sotium generalis domini Cortonensis et Lapum condam Gori Bernardi de civitate Cortonij absentem tanquam presentem et quemlibet eorum in solidum ita quod non sit melior condictio occupantis, sed quod unus inceperit alter possit prosequi et finire ad porrigendum, notificandum et assignandum magnificis viris dominis Prioribus artium et vexilliferi iustitie civitatis Florentie et alij seu aliis cuicuique vel quibuscumque ad hec specialiter deputatis ratificationem et instrumenta ratificationis pacis et capitulorum pacis celebrate, inite et facte de presenti anno et mense Martij proxime preteriti, die ultimo dicti mensis, in terra Serreçane luniensis diocesis inter sindicos et procuratores reverendissimi domini domini Iohannis archiepiscopi et domini Mediolani ex parte una et comune Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum et cuiusque eorum subditis, adherentibus et sequacibus, et generaliter ad omnia et singula facienda, gerenda et procuranda que circa dictam notificationem et assignationem requiruntur et fuerint opportuna, promictens ratum, firmum et gratum habere et tenere omne id et totum quod per dictos suos procuratores factum, gestum et procuratum fuerit et non contra facere vel venire sub ypotheca et obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum.

Actum in civitate Cortonij, in domo habitationis domini Niccholai, vicarij domini cortonensis, presentibus Franceschino alias Malacarne condam domini Binuccij de civitate Cortonij et Ser Giano notario Vannis Belli de civitate Aretij, testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis.

Ego Rentius condam magistri Miglioris olim Macçelli de civitate Aretij et nunc habitator civitatis Cortonij imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et fideliter pubblicavi.

Procuratio Bartolomei de Casalibus de Cortonio. In nomine Domini, amen. Anno Domini eiusdem a nativitate Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VI.ª, domino Innocentio papa VI^to^ residente, die XXI° mensis Iunij, magnificus et egregius dominus Bartolomeus condam domini Raynerij de Casalibus generalis dominus cortonensis pro se ipso et vice et nomine comunis Cor-

tonij et pro omni iure et titulo ad ipsum pertinente et Iacobus et Lippus filii condam dicti domini Raynerij et fratres ipsius domini cortonensis pro se ipsis et eorum nominibus et dictus Iacobus ut sindicus et sindicatorio nomine comunis cortonensis ad hec omnia infrascipta specialiter et legiptime constituti, ut de ipsius sindicatus patet publico instrumento rogato et facto et publicato per me notarium infrascriptum, sub dicto anno et mense et die XVJ mensis Iunij presentis. Et omnes supradicti et quilibet eorum dictis nominibus et pro se ipsis et vice et nomine omnium et singulorum sequacium, subditorum, complicium et adherentium, inter quos adherentes sunt filij et desecundentes domini Brandaglie de Aritio, Ser Iohannes et Angelus Ser Çallie de Laterino, cives aretini, Malacarne de Cortonio et alii per ipsum dominum nominatum et pro suis adherentibus declarati, de quibus constat publico instrumento manu mei notarij infrascripti rogato, confecto et publicato de dicto presenti anno et die decimo mensis Maij proxime preteriti, omni via, iure, causa et modo quibus magis et efficacius potuerunt, fecerunt creaverunt et ordinaverunt et dictus Iacobus sindicatorio nomine substituit providos viros Ser Iohannem Ser Çallie civem aretinum et Lapum Gori civem cortonensem absentem et quemlibet eorum in solidum suos et cuiusque predictorum veros procuratores, sindicos, factores, gestores et assignatores et responsores et approbatores in omnibus eorum et cuiusque eorum causis, litibus et negotiis in quacumque curte et coram quocumque iudice et auditore onusque preheminentie, et specialiter ad porrigendum, defendendum, notificandum, protestandum et consignandum coram dominis..... Prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis Florentie et quocumque alio officiali dicte civitatis, coram dominis Prioribus populi civitatis Perusij et quocumque alio officiali dictarum civitatum et locorum vel alicuius eorum vel ipsorum adherentium, ratificationem et instrumentum ratificationis pacis et capitulorum pacis celebrate, inite et facte de presenti anno et mense Martij proxime preteriti, die ultima dicti mensis in terra Serreçane luniensis diocesis inter sindicos et procuratores reverendissimi domini Iohannis archiepiscopi et domini Mediolani, Placentie, Pergami et cetera domini generalis Bononieque comitatus et districtus pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera, de qua pace constant publica instrumenta de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriellus de Ottobellis condam domini Ottini notarius, placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Franceschus ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Cecholi de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim et de dicta pace et eius contractu plene et clare informati et generaliter ad omnia facienda et exercenda que in predictis et circa predicta requiruntur, promictentes michi notario infrascripto ut publice persone recipienti et stipulanti pro omnibus quorum interest aut interesse posset se rata, grata et firma habere et tenere totum et quidquid predictos procuratores et sindicos aut alterum eorum factum aut gestum fuerit et in nullo contra facere vel venire sub obligatione et ypotheca omnium bonorum suorum.

Actum in civitate Cortonij, in domo habitationis supradictorum Bartolomei et Iacobi, presentibus nobili viro domino Niccolao de Casulis, Guillelmino Leparini de Cortonio et Angelo Ser Çalie de Aritio, testibus ad hec habitis, vocatis et rogatis.

Et ego Rinaldus filiūs condam Toti olim Ser Rinaldi de civitate Cortonij, imperiali auctcritate iudex ordinarius et notarius costitutus predictis omnibus interfui et ut supra legitur rogatus scripsi et fideliter publicavi signumque apposui consuetum.

Ratificatio Bartolomei et comunis Cortonij. In nomine Domini, amen. Anno eiusdem a nativitate Millesimo CCCLIIJ°, Ind. sexta, domino Innocentio papa VI° residente, die XVII mensis Iunij, magnificus et egregius dominus Bartolomeus filius condam bonememorie domini Raynerij de Casalibus militis condam domini Cortoneque generalis dominus civitatis Cortonij pro se ipso et iure sibi competenti et vice et nomine comunis Cortonij, Iacobus condam domini Raynerij de Casalibus pro se ipso et suo nomine et ut sindicus comunis et universitatis civitatis Cortonij ad infrascripta specialiter constitutus, ut de ipsius sindicatu constat publicum instrumentum manu mei notarij infrascripti confectum sub dictis Miliesimo, mense et die et Lippus filius condam dicti domini Raynerij, omnes supradicti et quilibet eorum, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatum Mediolani, Placentie, Pergami, Brescie, Parme dominum generalem Bononieque comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus et subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera, de qua pace constant instrumenta publica de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriellus de Ottobellis domini Ottini, notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Franceschus Ser Rossi de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Cecholi de Perusio, notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim

et divisim anno presenti, die ultimo mensis Martij proximi preteriti in terra Sereççane lunensis diocesis et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informati pro se et eorum subditis et sequacibus et adherentibus, sponte et ex certa scientia omnia in dicta pace sive in ipsius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta ratificaverunt, approbaverunt et confirmaverunt, approbant, ratificant et confirmant, promictentes michi notario infrascripto recipienti et nomine et vice quorum interest vel interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere ac in perpetuum inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum bonorum et dicti comunis, renumptiantes cuilibet iuri comuni vei speciali per quod sive cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum in civitate Cortonij in platea sancti Andree, presentibus Petro Tartari de Aretio testibus ad hec habitis vocatis et rogatis

Et ego Rinaldus filius olim Titi condam Ser Rinaldi de civitate Cortonij, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius constitutus predictis omnibus interfui et ut supra legitur rogatus scripsi et fideliter publicavi et signum meum apposui consuetum.

Ratificatio comitum Neapoleonis et fratrum. In Dei nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis MCCC°LIIJ°, Ind. VIª, die XVIIJ mensis Iunij, comites Neapoleones, Lodovichus, Guidinellus et Bernardinus fratres et filij condam comitis Alberti de comitibus Albertorum de Mangone, ipsi et quilibet eorum pro se ipsis et eorum et cuiusque ipsorum consortibus, sequacibus, adherentibus, fidelibus et subditis plene informati de pace et concordia nuper contracta in terra Serreççane luniensis diocesis inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij et pro ipsa civitate Florentie, Perusii et Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri et Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis, notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi notarium florentinum et quemlibet eorum, eorum nominibus et terrarum et locorum que tenentur et possidentur et que eis vel alicui eorum quoquo modo subdite sunt, et maxime habentes considerationem capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis et habende et fiende per partes et eorum adherentes. ipsam pacem et capitula ipsius et omnia et singula in dicta pace et instrumento pacis contenta omni modo, via et iure et forma quibus melius potuerunt, ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligati esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me notarium infrascriptum quatenus de predictis omnibus publicum conficerem documentum. Actum in comitatu dictorum comitum Albertorum, in villa Castillionis gattorum iuxta domum Angeli condam Puccij de Castillione predicto presentibus dicto Angelo, Iohanne, filio Bartoli de Casentino, Baldino condam Corsini de Castillione antedicto et Ugholino condam Nuti de Prato, testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Mannuccius olim Ser Gucij de Prato, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus predictis omnibus interfui et rogatus scribere publice scripsi.

Procuratio comitum de Bruscolo. In Xρisti nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem MCCC°LIIJ°, Ind. VIª, die Xª mensis Iunii. Egregius vir et potens dominus comes Iohannes de Bruscolo de comitibus Albertorum de Mangone pro se ipso et suo proprio et privato nomine, Antonius et Albertus fratres, filij dicti domini comitis Iohannis et quilibet eorum in solidum fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et cuiusque ipsorum procuratores, actores, factores et nuntios speciales nobiles viros Anfrionem et Georgium fratres et filios olim domini Geri de Spinis de Florentia absentes tanquam presentes, ita quod occupantis condictio melior non existat, sed quod unus inceperit possit alius prosequi et finire ad producendum coram dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie populi civitatis Florentie et aliis quibuscumque offitialibus dicte civitatis instrumentum ratificationis facte per dictos dominum, comitem Iohannem Antonium et Albertum de pace et concordia facta et celebrata inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac etiam civitatis Mediolani, Placentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis subditis, adherentibus et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera scriptum manu mei notarij infrascripti et ad petendum, exigendum et protestandum coram omnibus supra dictis, dictis nominibus, in presentiam dicti comitis Iohannis et filiorum predictorum et dicta comunia et civitates quatenus bapna et condepnationes et alia quecumque processa criminalia contra predictos comites Iohannem, Anthonium et Albertum et eorum fideles, subditos et adherentes sequaces data, date, facta seu facte a tempore dicte pacis et concordie celebrate retro cassent totaliter, eximent et cancellant et cassare, tollere, eximere, cancellare faciant et omnia alia faciant

prout et sicut in capitulis dicte celebrate pacis continetur et expressum est, et ad faciendum et fieri faciendum unum et plura instrumenta pro dicta consignatione et protestatione et omnia alia facienda que in predictis et circa predicta fuerint opportuna et que ipsimet constituti possent facere, si personaliter interessent dantes et concedentes dictis suis procuratoribus et cuilibet ipsorum in solidum in predictis et circa predicta plenum et liberum et speciale mandatum, cum plena, libera, speciali et generali administratione, promictentes michi Pricçivalli notario infrascripto recipienti et stipulanti vice et nomine quorum interest vel interesset se firmum et ratum prehabiturum omne id totum et quicquid actum, factum, gestum et procuratum fuerit per dictos suos procuratores vel alterum ex eis et contra in aliquo non facere vel venire sub obligatione omnium suorum bonorum.

Actum in cassero de Bruscholo, presentibus Nutino comitis Tani, Paccino Toti de Migliari et Lutino Chinelli de Montecarelli, testibus ad predicta vocatis et rogatis.

Ego Priçivallis filius olim magistri Bartolomei qui fuit de Mutina, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predictis omnibus presens fui et rogatus scribere scripsi.

In Xρisti nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo CCC° LIIJ, Ind. VIª, die X° mensis Iunij. Comes Iohannes de Bruscolo de comitibus Albertorum de Mangona, Antonius et Albertus eius filij cum consensu et auctoritate ac iussu dicti comitis Iohannis eorum patris, ipsi et quilibet eorum in solidum pro se ipsis et eorum et cuiusque ipsorum sequacibus adherentibus, fidelibus et subditis plene informati de pace et concordia nuper contracta in terra Sereçanc luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani, Brissie, Placentie, Parme, Pergamī, Cremone, Cumarum, Vercellarum, Asti, Novarrie, Albe, Laude, Tortone, Alexandrie et cetera et vicarij generalis pro sancta romana Ecclesia civitatis et comitatus Bononie ex parte una et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij et pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum, et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace, de qua pace costare dixerunt publica instrumenta facta per Ser Benincasam pisanum civem condam Iuntarelli, Ser Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Ser Martinum Ceccholi de Perusio et Ser Francischum Ser Rossi notarium et quemlibet eorum et eorum nominibus et terrarum et locorum que tenent et possident et que eis vel alicui ipsorum quoquo modo subiecte sunt et maxime habentes et considerantes capitula loquentia de ratificatione ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes ipsam pacem et capitula ipsius et omnia et singula in dicta pace et instrumento pacis contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt ratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligati esse valuerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me notarium infrascriptum ut de predictis omnibus et singulis conficerem publicum instrumentum.

Actum in cassero castri Bruscoli, presentibus Nutino Cennis Cani, Paccino domini Teti de Migliari et Lutino Ghinelli, testibus ad predicta vocatis et rogatis.

Ego Pricçivallis filius olim magistri Bartolomei qui fuit de Mutina, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predictis omnibus presens fui et rogatus scribere scripsi.

In Dei nomine, amen. Sit omnibus plene notum quod Iacobus Totti et Gualterius vocatus Morellus sive Morellinus de domo Gualfreducciorum de Pistorio coherentes et sequaces reverendissimi in Xρisto patris domini Iohannis sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi civitatis Mediolani et cetera domini generalis pro quibus Iacobo et Gualterio et quolibet eorum et ipsorum et cuiusque ipsorum adherentibus dictus dominus archiepiscopus seu egregij milites domini Guillelmus Palaviginus et Protagius de Caynis ipsius domini Archiepiscopi sindici et procuratores sindicatorio et procuratorio nomine pro eo domino Archiepiscopo et gestorio nomine pro dictis Iacobo et Gualterio et ceteris aliis ex una parte, hoc anno, de mense Martij, pacem et concordiam et generalem remissionem fecerunt cum comunibus Florentie, Perusij et Senarum, Pistorij et cetera seu cum Karulo de Stroççis sindico et procuratore comunis Florentie et domino Betto Andruccij Nini, Leggerio Andriotti et Bettolo Peri de Pelacanibus sindicis et procuratoribus comunis Perusij sindicatorio et procuratorio nomine pro predictis comunibus et quolibet eorum et gestorio nomine ipsorum et cuiusque ipsorum comunium adherentium ex altera parte de omnibus et singulis incendiis, iniuriis, homicidiis et dapnis et cetera sibi vicissim dicto vel facto realiter aut personaliter et quocumque alio modo qui dici vel excogitari possit illatis, factis, commissis et perpetratis ab una parte alteri parti et e converso, ut de dicta pace latius continetur in carta per me notarium infrascriptum rogata, volentes et cupientes tamquam adherentes et sequaces dicti domini archiepiscopi et ut ab ipso domino archiepiscopo vel dictis sius sindicis et procuratoribus pro adherentibus et sequacibus gaudere, uti et usufrui et ut ipsi et eorum adherentes et sequaces gaudere, uti et usufrui possint benefitio seu benefitiis, immunitatibus, gratiis et comodis ipsis vel alicui ipsorum obvenientibus, ricetantibus sive competentibus et que concessa sunt frui et gaudere vigore dicte pacis per hoc publicum instrumentum coram me Benincasa

notario infrascripto et testibus infra scriptis dictam eandem pacem et eius omnia capitula et omnia et singula in ea contenta ratificaverunt et approbaverunt et per omnia laudaverunt et emologaverunt et ipsam per eos et quemlibet eorum ratificatam et approbatam esse voluerunt prout melius et validius approbari potest et debet, promictentes solepni stipulatione michi dicto notario stipulanti et recipienti tanquam persone publice pro predictis comunibus Florentie, Perusij, Senarum, Pistorij et cetera et eorum et cuiusque ipsorum adherentibus et sequacibus et omnium quorum interest et interesset sub pena in dicto instrumento pacis apposita et omnium eorum et cuiusque ipsorum bonorum obligatione predictam pacem et omnia et singula in ea contenta et dictam ratificationem et approbationem perpetuo habere firmas et tenere ratas et contra eas non facere vel venire, aliquo ingenio, causa vel occasione, renumptiantes omni iuri et exceptioni quibus se a predictis tueri possent.

Actum Pisis, in loggia turris illorum del Grune, presentibus Caraccio de Florentia condam Iunte Caracci habitante Pisis, in capella sancte Xǫistine et Filippo del Gufo condam Vannis del Gufo de capella sancti Sebastiani testibus ad hec rogatis, dominice incarnationis MCCC°LIIIJ°, Ind. VI^{a}, die XVII^{a} Iunij secundum cursum Pisanorum.

Ego Benincasa dictus Casuccius condam Iuntarelli de Castello Castri pisanus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus predictis omnibus interfui et hec omnia a me rogata rogatus scripsi et firmavi et meum signum apposui consuetum.

Procuratio illorum de Gualfreducciis de Pistorio. In nomine Domini, amen. Tenore huius pateat evidenter quod Iacobus Tocti et Gualterius vocatus Morellus sive Morellinus de domo Galfreducciorum de Pistorio choherentes et sequaces reverendissimi patris et domini domini Iohannis Dei gratia archiepiscopi et generalis domini Mediolani et cetera fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et cuiusque eorum procuratorem et certum nuntium Iohannem Stefanini de Brixia presentem et suscipientem ad presentandum reverenter comuni Florentie et vel dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis Florentie quamdam ratificationem et approbationem per eos factam de pace facta hoc anno de mense Martij inter comunia Florentie et Perusij et cetera ex parte una et dictum dominum archiepiscopum ex altera, ut de dicta ratificatione patet per cartam inde rogatam et scriptam a Benincasa iam dicto Casuccio notario condam Iuntarelli de Castello Castri, dominice incarnationis anno MCCC° LIIIJ°, Ind. VI^{a}, die septima decima Iunij secundum cursum Pisanorum et ad faciendum et fieri faciendum cartam opportunam per quemcumque notarium.

Actum Pisis, in apoteca Balatoni Turris, habitatione heredium domini Lotti de Tacculis et consortum in capite pontis veteris, presentibus Porrina condam domini Lotti suprascripti et Ciale notario, filio Guidonis Megliorati, pisanis civibus, testibus ad hec rogatis, dominice incarnationis anno MCCC° LIIIJ°, Ind. VI^{a}, XIJ Kalendas Iulias secundum consuetudinem Pisanorum.

Ego Bonaccursus condam Benvenuti Ciampuli, civis pisanus, publicus imperiali auctoritate notarius ac iudex ordinarius, predictis interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

Ratificatio comitis Guillelmi. In Xǫisti nomine, amen. Nobilis et potens vir Guillelmus condam comitis Tancredi de Sancto Bonello, comes de Mutigliana, adherens et sequace, ut dixit, reverendissimi in Xǫisto patris et domini domini Iohannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi ac civitatis Mediolani, Placentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera domini generalis Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis, cognoscens pacem et concordiam celebratam fore inter suprascriptum reverendissimum patrem et dominum pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij, et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera, de qua pace constant instrumenta publica, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriellus de Ottobellis condam domini Ottoni, notarius placentinus et cancellerius prefatî domini archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio, notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti, die ultima mensis Martij proxime preteritî in terra Seracçane luniensis diocesis et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informatus pro se ipso et suis fidelibus, subiectis et adherentibus et sequacibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et suis nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta, ratificavit, approbavit et confirmavit, approbat, ratificat et confirmat et promisit michi Iohanni notario infrascripto, recipienti vice et nomine cuius interest vel interesse posset ea omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta, firma, rata et grata habere ac tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa, sub obligatione omnium suorum bonorum, renumptians cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum in Montecarello, in pallatio habitationis comitum de Montecarello, presentibus domino Carlino condam domini Filippi de Tedicis de Pistorio, domino Nicchola Salvini de Pistorio et Nello condam Pagnini

de Buggiano, testibus ad hec vocatis et rogatis sub dominice nativitatis anno MCCC°LIIJ°, Ind. VIª, die XIIJª. mensis Iunij.

Ego Iohannes filius olim Ser Giunte condam Arrighi de Pistorio, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et fideliter publicavi.

Ratificatio plebani de Agolantibus. In Xρisti nomine, amen. Anno eiusdem Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. sexta, die XVI° mensis Maij. Cum inter alia pacta, conventiones et capitula comprehensa et contenta in forma pacis facte et firmate inter egregios milites dominos Guillelmum marchionem Palavicinum et Portaxium de Caynis sindicos, actores, factores, procuratores et nuntios speciales reverendissimi in Xρisto patris et magnifici domini domini Iohannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi ac civitatum Mediolani, Pergami, Brixie, Placentie, Parme et cetera domini generalis et cetera, civitatis et comitatus Bononie pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis, agentes pro prefato domino Archiepiscopo et pro eius subditis, adherentibus et sequacibus et maxime pro plebano Gherardo de Agolantibus de Florentia et omnibus et singulis de domo, stirpe seu progenie de Agolantibus, ut de corum sindicatu et procuratione constat publico instrumento rogato per Gabriellem de Ottobellis de Placentia notarium publicum et ipsius domini archiepiscopi cancellerium sub anno nativitatis Domini MCCCLIIJ°, Ind. VIª, die Iovis X° mensis Iannarij, acto Mediolani ex parte una et providum virum Carolum Strocçe de Strocçis, honorabilem civem florentinum, sindicum et procuratorem comunis et populi florentini, ut de eius sindicatu et procuratione comunis et populi florentini constat publico instrumento scripto, rogato et publicato per Paulum, filium condam Ser Andree, civem florentinum, publicum notarium sub anno Domini ab incarnatione MCCCLIIJ°, Ind. VIª, die vigesimo mensis Februarij agente pro dicto comuni Florentie et eius adherentibus, sequacibus et subditis et prudentes et discretos viros dominum Bettum Andruccij Nini iurisperitum, Legerium Niccoluccij Andriocti et Bectolum Petri de Pelacanibus honorabiles cives perusinos, sindicos et procuratores comunis Perusij, ut de eorum sindicatu et procuratione costat publico instrumento scripto, rogato et publicato per Martinum Ceccholi civem perusinum, publicum notarium sub anno Domini a nativitate MCCC°.LJ°, Ind. V, die vigesima nona mensis decembris, agentes pro dicto comuni Perusij et eius adherentibus, subditis et sequacibus ex parte altera, anno a nativitate Domini MCCC°LIIJ, Ind. VIª, die ultimo Martij secundum cursum et consuetudinem luniensis episcopatus et terre Serracçane, presentibus nobilibus viris domino Lançalotto de Augoxolis de Placentia milite et domino Niccholao Cantucij de Gualandis de Pisis milite, potestate Serrecçane pro comuni Pisarum, domino Hectore domini Tommasi de Serrecçana, iurisperito, Ser Nerio Papa de Pisis, Iohanne Guidonis de Cornaria de Pisis, Cino Bonoste condam Ticis conestabili equestri comunis Pisarum, domino Rayno domini Bernabove, domino Tommasino, canonicis cappelle leuniensis, Ser Pipo de Marti notario de Pisis, Ser Bono Monelli de Serrecçana, testibus ad hec rogatis reperiuntur capitula infrascripti tenoris que Manfredellus notarius infrascriptus de mandato et iussu infrascripti Gabriellis a protocollo originali et principali dicte pacis, videlicet: Item quod plebanus Gerardus de Agolantibus de Florentia, filius condam Ugonis de Agolantibus et omnes et singuli de domo, stirpe seu progenie de Agolantibus condepnati, banniti seu multati quacumque ratione seu causa in dicta civitate Florentie a die initij guerre existentis inter dictum dominum archiepiscopum et eius adherentes, subditos et sequaces ex una parte et comune Florentie et alia comunia suprascripta ex parte altera, quod initium declaraverunt sindici et procuratores suprascripti comuni consensu debere intelligi et esse anno domini MCCC°LI° maxime secundum cursum romane Ecclesie et ab inde citra, vigore presentis pacis et contentorum in ea, sint et esse intelligantur exempti, liberati et totaliter absoluti et eximantur et cancellentur et eximi et cancellari possint et debeant absque cancellantis gravamine de omnibus et singulis condemnationibus, bannis et aliis quibuscumque processibus criminalibus datis, latis, factis, contra dictum plebanum Gherardum et predictos de Agolantibus et quemlibet eorum quacumque de causa a dicto tempore citra in dicta civitate Florentie libere et sine aliqua solutione vel onere. Item quod dicto plebano per comune Florentie et eius rectores et offitiales fiat ius secundum formam statutorum, ordinamentorum et provisionum ipsius comunis et quod secundum formam dictorum statutorum et provisionum sinatur ingredi possessionem sue plebis posite in dyocesi dicte civitatis Florentie et in ea stare, morari, abhitare pacifice et quiete sine alicuius persone contradictione vel molestia et bona et res ipsius plebis recipere et habere secundum quod de iure et per formam statutorum, ordinamentorum et provisionum dicte civitatis potest et debet. Item quod dictus plebanus Gerardus et omnes alii de domo de Agolantibus restituantur et restituti esse intelligantur ad omnia eorum et cuiusque ipsorum bona que tenebantur et possidebantur vel quasi per eos in anno Domini MCCCL et ab inde citra.

Idcircho Gerardus filius condam domini Ugonis de Agolantibus de Florentia sciens et cognoscens pacem et concordiam celebratam fore inter prefatum reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum seu per predictos dominos Guillelmum et Portaxium sindicos ipsius domini, ut de sindicatu eorum patet publico instrumento scripto manu dicti Gabriellis notarij et cancellarij prefati domini ex una parte et

per predictum Karolum sindicum dicti comunis Florentie, ut de eius sindicatu patet publico instrumento scripto manu predicti Pauli notarij, civis florentini et per predictos dominos Bettum iurisperitum et Bectolum de Pelacanibus cives perusinos dicti comunis Perusij, ut de dicto sindicatu constat publico instrumento scripto manu dicti Martini notarij civis perussini, sponte et ex certa scientia et non per errorem, suo nomine et vice et nomine omnium suorum consortum de domo illorum de Agolantibus pro quibus et quolibet eorum promisit de rato in omnem causam et evenctum omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu concessa, contenta, facta seu gesta ratificant, approbant, confirmant ac emologant et approbat, ratificat, confirmat, ac etiam emologat. Et promittit michi Fulchino notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine cuius interest vel interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et contra non facere vel venire contra predicta vel aliquod predictorum aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum bonorum, remuntias cuilibet iuri comuni et municipali cuius pretestu possit pro se et vice et nomine quo supra in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum Bononie, in capella sancte Iuste, in stactione habitationis mei Fulchini notarij infrascripti, presentibus Siverio condam Heugipti notarij, Valente condam domini Dominici de Picçanis notarii, Iohanne condam Çuntini olim Benincase, habitante Bononie, in capella Sancti Thome de Mercato et Simone condam domini Iohannis, habitante Bononie, in capella sancte Maddalene qui dixit se predictos contrahentes cognoscere, testibus ad predicta vocatis et rogatis.

Ego Fulchinus quondam Francischi Bonaccij, publicus imperiali et comunis Bononie auctoritate notarius predictis omnibus presens interfui et rogatus predicta scribere publice scripsi.

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione Millesimo CCCLIIJ°, Ind. VIª, die XI° mensis Maij. Actum in populo plebis de Septimo, presentibus testibus Francischo Ricchi et Piero Gherardi dicti populi et Augustino Finuccij de Froncole et aliis ad hec vocatis et rogatis, Iacobus filius condam Latini de Pulcis populi sancti Petri Scheradij de Florentia plene informatus de pace et concordia nuper contracta in terra Sereccane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis domini Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum et asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Benincasam pisanum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis, notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio, Francischum Ser Rossi de Florentia, notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentium, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento ipsius pacis contenta omni modo, via et iure et forma quibus melius potuit, ratificavit, gratificavit et approbavit in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic per omnia obligari et obligatus esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego Francischus filius olim Beringnolle de Septimo, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus predictis omnibus et singulis dum agerentur interfui eaque rogatus scribere scripsi et publicavi ideoque me subscripsi.

Ratificatio Iacobi Çarini et aliorum de Guaccalotis. In nomine XQisti, amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo CCC° LIIJ° Ind. VIª, die XIII mensis Maij. Nobilis vir Iacobus condam Carini, Francischus condam Maghinardi, Andreas condam Maghinardi, Mattheus filius dicti Francischi et Simon condam Leuccij, omnes de Guaccalotis de Prato, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in XQisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediclani, Piacentie, Pergami, Arixie, Parme ec cetera dominum generalem, Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus et sequacibus ex altera, de qua pace constant instrumenta publica, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriel de Ottobellis condam domini Ottini, notarius placentinus et cancellarius prefati domini Archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti, die ultimo mensis Martij proxime preteriti in terra Serreccane luniensis dyoceseos et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informati, pro se et eorum sequacibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta ratificaverunt, approbaverunt, et confirmaverunt, approbant et confirmant et promiserunt michi notario infrascripto recipienti vice et nomine cuius

interest vel interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum bonorum, renumptiando cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum in platea comunis Bononie, ad stationem Iohannis condam Grogij et Stefani condam Francischi spetialium de Bononia, presentibus Ser Iacopo condam Pagni de Pistorio, Lanfrancho condam Bartoli de Florentia et dicto Iohanne spetiale, testibus ad hoc vocatis et rogatis.

Ego Pinus condam Salvi de Montecatino, imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui et rogatus predicta scribere publice scripsi.

Ratificatio Iohannis de Feghino. In Dei nomine, anno Domini MCCC⁰ LIIJ, Ind. VI^a, die XXV mensis Iunij. Actum Florentie in ecclesia fratrum sancte Marie Novelle, presentibus testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis Paulo Cini populi sancte Marie Novelle, Bonaccurso Rustichi populi sancti Laurenti et Ser Mondello Pini notario populi sancti Bastiani, Iohannes olim Locchi de Feghino comitatus Florentie plene informatus de pace et concordia nuper contracta in terra Serreççane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris domini domini Iohannis archiepiscopi Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum, asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Ser Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ciccholi de Perusio, Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenet et possidet et que sibi quoquo modo subiecte sunt, et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit ratificavit, gratificavit et approbavit et in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic per omnia obligari et obligatus esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me Mattheum notarium infrascriptum de predictis plublicum conficerem instrumentum.

Ego Mattheus, filius Angeli Ser Mhattei de Feghino, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, predictis omnibus interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi.

Ratificatio Gioette et aliorum de Ubaldinis. In Xρisti nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo CCC⁰ LIIJ⁰, Ind. VI^a, die XXVIJ mensis Iunij. Gioetta condam Cinugij de Ubaldinis pro se et suo proprio et privato nomine et vice et nomine Anthonij eius filij ibidem presentis pro quo de rato et rati habitione promisit et se facturum et curaturum omni exceptione remota quod dictus Antonius, cum fuerit legiptime etatis, infrascriptam ratificationem pacis et omnia et singula ab ipso Giotta promissa ratificabit et approbabit sub infrascripta pena. Drudettus, Lodoicus, vocatus Lancia, Niccholaus et Iacobus fratres et filij condam Nini de Ubaldinis, omnes predicti et quilibet plene informati de pace et concordia nuper contracta in terra Serreççane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi in Xρisto patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et cetera et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusii et Senarum, et asserentes se notitiam habere omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Ser Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentes, suo nomine et nomine fidelium, subditorum et sequacium suorum, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et istrumento contenta omni modo, via et iure, quibus melius potuerunt, ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligati esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me notarium infrascriptum ut de predictis conficerem publicum instrumentum. Actum in turre Frassini, presentibus Pinolo Ioannis de Susinana, magistro Corsinio fabro, filio condam magistri Iuliani de Frassino et Dominichino Mariscotti habitatoris Frassini et aliis pluribus testibus ad predicta vocatis et rogatis.

Ego Santus condam Andree de Sussinana imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius hiis omnibus interfui et hanc cartam rogatus scripsi et publicavi et signum meum apposui consuetum.

Ratificatio Bindi de Ricasolis. In nomine Domini, amen. Anno eiusdem ab incarnatione MCCC⁰LIIJ⁰, Ind. VI^a, die XI mensis Aprilis. Nobilis vir Bindus condam Arrighi de Ricasolis, plene informatus de pace

et concordia nuper contracta in terra Serreççane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis et domini Mediolani et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij et Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Ser Franciscum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes ipsam pacem et capitula ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni via, iure et forma quibus melius potuit ratificavit, gratificavit et approbavit in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligatus esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me Francischum notarium infrascriptum quod de hiis publicum conficerem instrumentum.

Actum in civitate Senarum, in domo Petri Miti, in populo S. Andree, coram domino Nicchola domini Francischi domini Lotti de Florentia et Iohanne Micchelis de Castro sancti Iohannis et pluribus aliis presentibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Francischus condam Bindi de Livernano imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus predictis omnibus et singulis interfui et ea scripsi et publicavi rogatus.

Ratificatio Lapi, Ugonis, Niccholai et Arrigi de Ricasolis. In nomine Domini, amen. Anno eiusdem ab incarnatione Millesimo CCC°LIJ°, Ind. VIª, die XII mensis Aprilis. Nobiles viri, Lapus, Ugo, Niccholaccius et Arrighus fratres et filij condam Arrighi de Ricasolis et quilibet eorum plene informati de pace et concordia nuper contracta in terra Sereççane luniensis diocesis inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie et Perusij et Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et sigulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constrare dicitur scriptura publica facta per Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Ser Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt, et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et fiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni via, iure, modo et forma quibus melius potuerunt ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento plenius continetur, et sic per omnia obligari et obligati esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me Franciscum notarium infrascriptum de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum in Castro Montis Castelli coram Piero Ser Becchi de Ricasolis, Iohanne Pieri de Barcha et Nuccio Vannini de Montecastello et pluribus aliis presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Francischus condam Bindi de Livernano imperiali auctoritate index ordinarius et notarius publicus premissis omnibus et singulis interfui et ea scripsi et publicavi.

Ratificatio ser Arrigi de Prato. In Dei nomine, amen. Sapiens et discretus vir Ser Arrighus Ser Lapi de Prato notarius constitutus personaliter coram me notario infrascripto et testibus infrascriptis tanquam adherens nobilis viri Iacobi Çarini de Guacçalotis de Prato dicens et asserens se habere notitiam et informationem nove pacis et omnium contentorum in ea, noviter facte ad Serreçanam luniensis dyoceseos inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia archiepiscopum mediolanensem et dominum Mediolani et cetera et suos sequaces, adherentes et colligatos ex parte una et comunia Florentie et Perusij et eorum sequaces, aderentes et colligatos ex parte altera sive per eorum sindicos et procuratores, prout hec omnia latius patent manu Ser Francischi Ser Rossi de Florentia notarij et Ser Gabriellis domini Ottonis de Placentia notarij et aliorum plarium notariorum, dictam pacem et omnia et singula in ea contenta, tanquam adherens dicti Iacobi, ratificavit, approbavit et emologavit pro ut iacet et scripta est, rogans me notarium infrascriptum quod de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum in civitate Aretij, in pallatio populi dominorum Priorum et vexilliferi civitatis predicte, sub anno benedicte nativitatis domini MCCC°LIJ°, Ind. VIª, die XXVIIII Iunij, presentibus testibus Ser Iohanne Angeli Bandini de Aretio notario, Ser Iohanne Ser Gori de Venere cive aretino, Luca Angeli Ser Guadagni de Aretio ed hec diligenter vocatis, habitis et rogatis.

Item [1] eodem anno, ind.ᵉ, die et loco et coram dictis testibus ad hec infrascripta vocatis et rogatis, Ser Ar-

[1] In margine è scritto "Ser Arrighi predicti" sottinteso, s'intende, la parola: "Ratificatio".

rigus olim Ser Lapi predictus omni iure et modo quibus melius potuit fecit, constituit et ordinavit suos veros et legiptimos procuratores et nuntios speciales Ser Guidonem olim Ser Ricchi de Florentia notarium, Guerruccium eius filium legiptimum et naturalem et ab eo emanceppatum, ut dixit, absentem tamquam presentem manu Ser Xρistofani de Monteguarchi et Bartolum Nuti de Prato vocatum Mostardo presentem et recipientem et quemlibet eorum in solidum specialiter et nominatim, ad representandum dictam ratificationem pacis ipsius coram piciariis comunis Florentie et coram quocumque alio officiali, collegio, rectore, terra et loco pro dicto Ser Arrigho et ad faciendum et exercendum circa id quidquid requiritur de consuetudine vel de iure cum carta vel sine, dans et concedens eisdem et cuilibet predictorum in predictis plenum, liberum et generale mandatum sic et specialiter promictens michi notario infrascripto recipienti vice et nomine omnium quorum interest, se firmum et ratum habiturum quidquid per dictos suos procuratores vel aliquem eorum factum fuerit in predictis et circa predicta, representans super predicta ypothecam et obligationem omnium suorum bonorum.

Ego Iohannes condam Ser Andree de Prato sacri pallatij auctoritate iudex ordinarius atque notarius predictis interfui eaque omnia et singula scripsi et publicavi rogatus.

Iohannis de Guccalotis [1]. In Xρisti nomine, amen. Anno Domini ab eiusdem incarnatione MCCC^{o}LIIJ^{o}, Ind. VI^{a}, die XXVIIIJ^{o} mensis Iunij. Actum Florentie, in sala pallatij dominorum priorum et vexilliferi iustitie populi et comunis Florentie, presentibus testibus Ser Niccholao condam Ser Francischi de Linari notarij populi S. Filicis in piacça de Florentia et Cione condam Bartoli populi sancte Marie de Linari predicti et aliis ad hec vocatis. Niccolaus olim Ghetti qui moratur Florentie in populo sancti Xρistofani del Corso, tutor Iannis adulti filij condam et heredis in solidum Iohannis domini Filippi de Guacçalotis de Prato, ut de dicta tutela et advocatione et apprehensione dicte hereditatis constare dixit dictus Niccolaus scriptura publica rogata, scripta et imbreviata per Ser Albiçum magistri Sinibaldi notarij florentini tutorio nomine predicti Iannis adulti, cognoscens pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis ecclesie archiepiscopum ac civitatum Mediolani, Placentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subditis, et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex parte altera, de qua pace constant instrumenta publica, ut dicitur, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius pisanus civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac Gabriel de Ottobellis condam domini Ottini notarius placentinus et cancellarius prefati domini archiepiscopi et Ser Franciscus Ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ciccoli de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim anno presenti et die ultimo Martij proxime preteriti in terra Serrecçane Luniensis dyoceseos et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informatus, pro se et eorum consortibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta ratificavit, approbavit et confirmavit et promisit dicto consensu michi Francischo notario infrascripto recipienti et stipulanti vice et nomine cuius interest vel interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere et perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum bonorum et dicti adulti, renumptians cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Ego Francischus, filius condam ser Nerij Iohannis Borghi notarius de Florentia, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus predictis omnibus interfui eaque rogatus rogavi, scripsi et publicavi.

Ratificatio Francischi Çuche et aliorum de Ubaldinis. In Dei nomine, amen. Anno Domini ab incarnatione Millesimo CCC^{o}LIIJ^{o}, Ind. VI^{a}, die ultimo mensis Iunij. Actum in populo sancti Donati de Montecchio, presentibus Ser Bartolo notario et Laurentio fratribus et filiis condam Ser Davançati Ser Bartoli et Bartolo Miglioris de castro Scarparie et aliis testibus ad hec vocatis et rogatis, nobiles viri Francischus Cucche et Francischus Iohannis Ghini de Ubaldinis de Castro, plene informati de pace et concordia nuper contracta et facta in terra Serreccane luniensis dyocesis inter sindicos et procuratores reverendissimi patris domini archiepiscopi Iohannis Mediolani, domini Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et cetera et sindicos et procuratores civitatis Florentie, Perusij pro ipsa civitate Florentie, Perusij, Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Ser Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellus condam domini Ottonis de Ottobellis notarius placentinus, Martinus Ceccholi de Perusio et Francischus Ser Rossi de Florentia notarius

[1] Sottinteso, come sempre in casi simili: "Ratificatio"

et quilibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecta sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et faciende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento pacis contenta omni via, modo, forma et iure quibus magis et melius potuerunt, ratificaverunt, gratificaverunt, approbaverunt et emologaverunt in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic per omnia obligantur et obligati esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea. Insuper predicti Francischus Çucche et Francischus Iohannis et quilibet eorum in solidum fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et cuiuslibet eorum in solidum veros et legiptimos procuratores, actores et factores et nunptios speciales providos viros fratrem Albiçum Çucche predicti de ordine beati Francischi, Ser Bartolum Ghini de Castello et Ser Ugonem Arardi Della massa notarium absentem sed tamquam presentem et quemlibet eorum in solidum et in totum, ita quod occupantis condictio potior non existat, sed quod unus ipsorum inceperit alter possit prosequi et finire, specialiter et nominatim ad producendum et presentandum coram nobilibus et magnificis viris dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis Florentie dictum instrumentum ratificationis facte per dictos Francischum Cucche et Francischum Iohannis de pace predicta, ut de instrumento ratificationis predicte manifeste patet manu mei Bencivennis notarii infrascripti, et ad petendum et supplicandum coram dictis dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis predicte presentibus et futuris et coram quolibet alio rectore et regimine civitatis antedicte quod omnia et singula banna et condepnationes data, lata et facta de dictis Francischo Cucche et Francischo Iohannis vel altero eorum reperiuntur in comuni Florentie seu in camera ipsius comunis cancellentur, cassentur et aboleantur per notarios adherentes, deputatos et deputandos, et generaliter ad omnia et singula alia dicenda et facienda que in predictis vel aliquo predictorum fuerint opportuna et que ipsimet facere possent, si adessent, etiam si maiora et graviora fuerint quam superius exprimantur. Promictentes dicti constituti et quilibet ipsorum mihi Bencivenni notario infrascripto, ut publice persone stipulanti et recipienti pro omnibus et singulis quorum interest vel interesset aut quolibet interesse posset, se semper et perpetuo firmum, ratum et gratum habituros omne id totum et quidquid per dictos eorum procuratores vel alterum eorum actum, factum et procuratum fuerit in predictis et quolibet predictorum sub obligatione eorum et cuiuslibet ipsorum in solidum hereditatis et bonorum omnium presentium et futurorum.

Ego Bencivennes filius Cocchini de Grectole florentine diocesis, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus predicta omnia coram me acta rogatus publice scripsi ideoque me subscripsi.

In Dei nomine, amen. Anno eiusdem ab incarnatione Millesimo CCC⁰LIII⁰, Ind. VIª, die XXX⁰ Maij. Actum Florentie, in pallatio populi florentini, presentibus testibus Nuccino Bertini populi sancti Prancatij de Florentia et Ser Francischo Ser Rossi notario populi sancti Felicis in piacça de Florentia, dominus Gregorius filius olim domini Angeli de Prato heres et hereditario nomine Ser Nicchola̧y filij olim dicti domini Angeli de dicto Prato fratris sui, plene informatus de pace et concordia nuper contracta in terra Serrecçane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij et Senarum et asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Benincasam Pisarum civem, condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenet et possidet et que sibi quoquo modo subiecte sunt, maxime habentes considerationem capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentes, ipsam et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta, omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit ratificavit, gratificavit et aprobavit in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligatus esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me Verdianum notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego Verdianus filius Arrigi de Gambasso districtus Florentie imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

In Dei nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione MCCC⁰LIII⁰, Ind. VIª, die vigesimo septimo mensis Maij. Domina Lapa, vidua, filia condam Lapi de Sacchettis de Florentia et uxor condam Leuccij de Guaccalotis de Prato qui hodie moratur Florentie in populo sancti Apollinaris et mater et tutrix Andree et Gemme fratrum et sororum et filiorum condam dicti Leuccij constituta in presentia mei Perini notarij infrascripti petiit a me dari et constitui in suum et pro suo legiptimo mudualdo Orsinum condam Bartoli de Lanfredinis populi sancti Iacobi ultraarni presentem et volentem, cuius consensu possit infrascripta facere

et se et eius heredes et bona obligare. Cuius domine petitioni favens dictum Orsinum dicte domine Lape in suum et pro suo legiptimo mudualdo dedi, constitui et decrevi, cui actui legiptimo mea et comunis Florentie auctoritatem interposui et decretum.

Ratificatio filiorum Leuccij de Guacçalotis. Item postea, dictis anno, ind., die, loco et presentibus dictis testibus, suprascripta domina Lapa tutrix predicta et tutorio nomine dictorum Andree et Gemme pupillorum et infantum filiorum suorum et filiorum condam dicti Leuccij Andree de Guacçalotis de Prato condam viri dicte domine Lape, eum licentia, parabola et consensu supra scripto Orsini sive legiptimi mudualdi ibidem, presentis et eidem domine Lape licentiam et consensum in omnibus et singulis infrascriptis legiptime dantis et concedentis, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem, Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Placentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera, de qua pace constant instrumenta publica, ut dicitur, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, Pisarum civis condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriel de Ottobellis condam domini Ottini, notarius placentinus et cancellarius prefati domini archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ciccholi de Perusio notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti et die ultimo mensis Martij proximi preteriti in terra Serreçane luniensis diocesis, et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informata pro se et eorum consortibus sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta et gesta ratificavit, approbavit et confirmavit et promisit dicto consensu michi Perino notario recipienti et stipulanti vice et nomine cuius interest vel interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere et perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et omnium suorum bonorum, renumptians dicto consensu cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Ego Perinus condam Iohannis Çati civis florentinus, imperiali auctoritate iudex atque notarius publicus, predictis omnibus dum agerentur interfui eaque rogatus scribere scripsi et publicavi ideoque me subscripsi et signum meum apposui.

Iohannis de Guacçalotis. In Xρisti nomine, amen. Anno Domini ab eius incarnatione Millesimo CCCºLIIIº, Ind. VIª, die XXXIº mensis Maij. Nobilis miles dominus Benedictus condam domini Iacobi de Catanis de Pisis qui hodie moratur in civitate Vulterre, tutor et tutorio nomine Iohannis pupilli et infantis, filij condam Rodulfi condam domini Rodulfi de Guacçalotis de Prato et heredis in solidum dicti Rodulfi condam patris sui ac etiam nepotis condam Sandri et Gerij condam fratrum dicti Rodulfi et filiorum condam dicti domini Rodulfi de Guacçalotis predictis et heredis in solidum predictorum Sandri et Gerij condam fratrum dicti Rodulfi et filiorum condam dicti domini Rodulfi de Guacçalotis predictis, et heredis in solidum predictorum Sandri et Gerij condam patruorum dicti pupilli et infantis et cuiuslibet eorum, ut de dicta tutela et additione dictorum condam Rodulfi, Sandri et Gerij et cuiuslibet eorum plene costat publica scriptura rogata, scripta et imbreviata manu mei Iacobi notarij infrascripti presenti die XXXIº presentis mensis Maij, plene informatus de pace et concordia nuper contracta in terra Serreçane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis, domini Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij pro ipsa civitate Florentie, Perusij et Senarum et asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum et contentorum in dicta pace, de qua pace constrare dicitur scriptura publica facta per Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, Martinum Ciccoli de Perusio, Francischum condam Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine ac terrarum et locorum que tenet et possidet et que sibi quoquo modo subiecte sunt, et maxime habitis et consideratis capitulis de ratificatione ipsius pacis habende et considerande per partes predictas et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento pacis contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit, ratificavit, gratificavit et approbavit in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic per omnia obligari et obligatus esse dicto nomine et dictum Iohannem pupillum, cuius est tutor et eius bona voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me Iacobum notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum Senis, coram Andrea condam Mini condam Guidi Francischi, domini Soççi, Iacobo, Bartolomeo de Tolomeis de Senis, Herrigo Simonis populi sancti Xρistofani de Senis et Taviano Sigherij de Vulterris testibus ad hec vocatis, habitis et rogatis.

Ego Iacobus, filius olim Peri, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, civis Senarum, predictis omnibus et singulis interfui et ea rogatus scribere, scripsi et publicavi.

Ratificatio filij Leuccij In Xρisti nomine, amen. Anno ab eius incarnatione Millesimo CCC^{0}LIII^0, Ind. VI^a, die XXVIII^0 mensis Iunij. Actum Florentie, in populo sancti Stefani ad pontem, presentibus testibus Iohanne filio Martini populi sancti Laurentij de Florentia et Iohanne condam Guillelmi populi sancti Fridiani de Florentia et aliis adhec vocatis. Constituta personaliter coram me Francischo iudice ordinario et notario infrascripto, ut persona publica, domina Lapa, vidua, filia condam Lapi de Sacchettis de Florentia et uxor condam Leuccij Andree de Guaccalotis de Prato que hodie moratur Florentie, in populo sancti Apollinaris et mater et tutrix Andree et Gemme pupillarum et infantium fratrum et filiorum condam dicti Leuccij et heredis in solidum Francischi et Bartolomei Buosi de Guaccalotis predictis, ut de adiectione et apprehensione dicte hereditatis constat scriptura publica manu mei Francischi notarij infrascripti hac presenti scriptura, die, facta carens mudualdo, petiit a me sibi dari et concedi in suum verum et legiptimum mudualdum Ser Acçolinum condam Contraccini notarium populi sancti Micchelis vice dominorum de Florentia ibidem presentem et recipientem, quem ego Freschus in continenti annuens petitioni dicte domine Lape, auctoritate qua fungor, dedi et concessi eidem domine Lape predictum Ser Acçolinum ibidem presentem et recipientem in suum et pro suo legiptimo mudualdo, capiendo eam per manum desteram et poneus eam in manu dicti Ser Acçolini, dicens eidem Ser Acçolino : Esto tu suus verus et legiptinus mudualdus ad omnia et singula eius negotia peragenda et specialiter ad omnia et singula infrascripta.

Ratificatio filiorum Leuccij de Guaccalotis de Prato. Item postea incontinenti, eodem anno, ind., die et loco et presentibus testibus suprascriptis, suprascripta domina Lapa tutrix predicta tutorio nomine predictorum Andree et Gemme pupillorum et infantium filiorum suorum et filiorum condam dicti Leuccij Andree de Prato condam viri dicte domine Lape ac etiam heredis in solidum predictorum Francischi et Bartolomei Buosi de Guaccalotis predictis cum licentia, parabola et consensu suprascripti Ser Acçolini sui legiptimi mudualdi ibidem presentis et eidem domine Lape licentiam et consensum in omnibus et singulis infrascriptis dantis et concedentis, cognoscens pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Placentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis et sequacibus et adherentibus ex altera parte, de qua pace constant instrumenta publica, ut dicitur, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis, condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriel de Ottobellis condam domini Ottonis, notarius placentinus et cancellarius prefati domini archiepiscopi et Ser Franciscus Ser Rossi de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ciccoli de Perusio notarius pro dicto comuni Perusie et quilibet predictorum separatim et divisim, anno presenti et die ultimo mensis Martij proxime preteriti in terra Serreccane luniensis dyoceseos et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informata pro se et eorum consortibus sponte et ex cetra scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus et nominibus quibus supra facta seu gesta ratificavit et confirmavit et promisit dicto consensu michi Frescho notario infrascripto, recipienti et stipulanti vice et nomine cuius interest vel interesse posset, ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere et perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa, sub obligatione sui et omnium suorum bonorum et dictorum pupillorum et infantium, renumptians dicto consensu cuilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel vigore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Ego Freschus filius condam Ser Nerij Iohannis Borghi notarius de Florentia, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus predictis omnibus interfui eaque rogatus rogavi, scripsi et publicavi.

Ratificatio Vannis de Susinana et filiorum et aliorum Ubaldinorum. In Xρisti nomine, amen. Anno eiusdem Domini a nativitate MCCCLIIJ^0, Ind. VI^a, die XVIIIJ mensis Iunij. Nobilis et magnificus vir Vannes de Susinana natus condam bone memorie Tani, filij condam domini Acçonis de Ubaldinis suo proprio principali nomine et vice et nomine Scarpette domini Petri Acçonis, Guasparee et Taddei suorum filiorum, pro quibus et quolibet eorum de rato et rati habitione promisit se facturum et curaturum quod predicti Scarpetta, dominus Perus, Acço, Guasparee et Taddeus et quilibet eorum simile contractum facient et gestorio nomine egregiorum virorum Gerij fratris ipsius Vannis et filij dicti Tani, Tanuccij et domini Lodovici filiorum dicti Gerij, Ghiselli et Maghinardi filiorum condam Ugholini Tani predicti de Ubaldinis et cuiuslibet eorum, plene informatus de pace et concordia nuper contracta in terra Serreccane luniensis dyocesis inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Iohannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi et civitatis Mediolani, Pergami, Brixie, Placentie, Parme et cetera domini generalis, nec non civi-

tatis Bononie et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis ex parte una et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij et Senarum ex altera, asserens se habere notitiam omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace et contractu ipsius pacis, de qua pace constare dicitur publica scriptura facta per Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem, notarium placentinum, Martinum Ceccholi de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt, et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habenda et conficienda per partes et eorum adherentes suo nomine et nominibus quibus supra, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento et contractu ipsius pacis contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuit, ratificavit, gratificavit et approbavit in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento et contractu ipsius pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligatus esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me notarium infrascriptum ut de predictis conficerem publicum instrumentum.

Actum in burgo Viggiani, presentibus Maghinardo Novello, filio condam Iohannis de Ubaldinis, Giovacchino filio dicti Maghinardi, Gentile Simonis de Soldaneriis de Florentia, habitatore dicte terre Viggiani et Ser Anthonio condam Livi Avancçij de Vigiano testibus ad predicta habitis, vocatis et rogatis.

Procuratio Vannis predicti. Item postea, dictis anno, ind., mense, die, loco et presentibus dictis testibus, dictus Vannes suo nomine et nominibus quibus supra, prout de iure et facto, omni modo, iure et forma quibus melius potuit, fecit, constituit et ordinavit discretum virum Ser Ugonem Arardi della Massa notarium ibidem presentem et acceptantem suum verum et legiptimum procuratorem, actorem, factorem et numptium specialem specialiter et nominatim ad comparendum coram magnificis et potentibus viris dominis Prioribus populi et vexillifero iustitie comunis et populi civitatis Florentie et coram dictis dominis Prioribus et vexillifero iustitie producendum et presentandum suprascriptum instrumentum ratificationis pacis ratificate per dictum Vannem, ut superius continetur et ad confici faciendum de productione predicta pubblicum instrumentum et generaliter ad omnia alia et singula facienda, gerenda, procuranda et exercenda, que in predictis et quolibet predictorum et circa predicta necessaria fuerint et opportuna et que per verum et legiptimum procuratorem in predictis et quolibet predictorum et circa predicta fieri possent et que ipsemet constituens facere et exercere posset in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum, si presens esset, promictens se firmum, ratum atque gratum perpetuo habiturum omne id et quidquid in predictis et circa predicta factum fuerit sive gestum per dictum eius procuratorem et non revocare sub ypotheca et obligatione omnium suorum bonorum

Ratificatio filiorum dicti Vannis. Anno et indictione predictis, die vigesimo mensis Iunij. Nobiles viri Scarpetta, dominus Pierus, Acço, Guasparee et Taddeus suprascripti filij dicti Vannis et quilibet eorum, presente, volente et consentiente dicto Vanne, eorum patre, omnibus et singulis infrascriptis, cognoscentes ipsum Vannem, eorum patrem, ratificasse et approbasse pacem superius nominatam et promisisse pro eis et quolibet eorum de rato et ratihabitione et quod simile contractum facerent, idcirco volentes exequi promissa per dictum Vannem eorum patrem, ipsi et quilibet ipsorum, plene informati de pace et concordia superius nominata et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificationé habenda et conficienda per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et omnia et singula in dicta pace et contractu ipsius pacis contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt, ratificaverunt et approbaverunt, prout dictus Vannes, eorum pater, superius ratificavit, gratificavit et approbavit et pro ut in dicto instrumento pacis ac contractu ipsius pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligati esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea.

Actum in burgo Castri Susinane, presentibus Iohanne Ser Mattei, Pero Iohannis baronis de Susinana, Acço Caroli de Greçano et Ser Sancto condam Andree de Susinana notario, testibus ad hec habitis, vocatis et rogatis.

Predictorum filiorum Vannis [1]. Item postea, eisdem anno, Ind., mense, die et loco et presentibus testibus infrascriptis, predicti Scarpetta, dominus Perus, Acço, Guasparee, Taddeus et quilibet eorum presente, volente et consentiente omnibus et singulis infrascriptis dicto Vanne, eorum patre, et quilibet eorum fecerunt, constituerunt et ordinaverunt discretum virum Ser Ugonem Arrardi de la Massa notarium, absentem tanquam presentem, eorum et cuiusque eorum legittimum sindicum et procuratorem, actorem, factorem et certum nuntium specialem specialiter et nominatim ad comparendum coram magnificis et potentibus viris dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie et suprascriptam ratificationem pacis presentandum et producendum coram dictis dominis Prioribus et vexillifero per eos et quemlibet eorum factam et instrumentum suprascriptum de dicta ratificatione confectum, et generaliter ad omnia alia et singula facienda et exercenda que in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum gerenda et exercenda fuerunt necessaria et opportuna et que ipsi-

[1] Sottinteso come altrove "Ratificatio".

met constituentes facere et exercere possent in predictis, quolibet predictorum et circa predicta, si presentes essent, et que per verum et legiptimum procuratorem fieri possent et ad confici faciendum de productione predicta et presentatione publicum instrumentum, promictentes dicti constituentes et quilibet eorum se firmum et ratum ac gratum perpetuo habituros omne id et quidquid in predictis et quolibet predictorum et circa predicta per dictum eorum procuratorem factum fuerit sive gestum vel procuratum et non revocaturos sub obligatione omnium suorum et cuiusque eorum bonorum, rogantes me notarium infrascriptum ut de predictis omnibus publicum conficerem instrumentum.

Ego Bartolus Ghini de Civitate Castelli, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius predictis omnibus et singulis suprascriptis in strumento contentis presens interfui eaque omnia et singula rogatus scribere scripsi, signumque meum consuetum apposui.

Ratificatio Iacobi de Pistorio. In nomine Domini nostri Yhesu Xρisti, amen. Iacobus Gambini de Pistorio, choerens et sequax reverendissimi in Xρisto patris et domini domini Iohannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi et civitatis Mediolani et cetera domini generalis, pro quo Iacobo dictus dominus archiepiscopus seu egregij milites dominus Guillelmus marchio Palavicinus et Protasius de Cainis, ipsius domini archiepiscopi sindici et procuratores, sindicatorio et procuratorio nomine pro eodem domino archiepiscopo et gestorio nomine pro dicto Iacobo et ceteris aliis ex una parte, hoc anno, de mense Martij, pacem et concordiam et generalem remissionem fecerunt cum comunibus Florentie, Perusij, Senarum, Pistorij et cetera, seu cum Carulo de Stroççis, sindico et procuratore comunis Florentie et domino Bettolo Andreuccij Nini, Leggerio Niccholuccij Andreucti et Bettolo Peri de Pelacanibus, sindicis et procuratoribus comunis Perusij, sindicatorio et procuratorio nomine pro predictis comunibus et quolibet eorum et gestorio nomine ipsorum et cuiusque ipsorum Comunium adherentium ex altera parte de omnibus et singulis incendiis, iniuriis, homicidiis et dapnis et cetera sibi vicissim dicto vel facto, realiter aut personaliter et quocumque alio modo qui dici vel excogitari possit illatis, factis, comissis et perpetratis ab una parte alteri parti et e converso, ut de dicta pace latius continetur in carta per me notarium Benincasam infrascriptum rogata, volens et cupiens, tamquam coherens et sequax dicti domini archiepiscopi et ut ab ipso domino archiepiscopo vel dictis suis sindicis et procuratoribus pro coherente et sequace ipsius domini archiepiscopi nominati, tam pro se ipso Iacobo, quam etiam pro eius adherentibus et sequacibus gaudere, uti et usufrui et ut ipsi adherentes et sequaces gaudere, uti, et usufrui possint benefitio sive benefitiis, immunitatibus, gratiis et comodis ipsis vel alicui eorum obvenientibus, spectantibus, sive competentibus et que concessa sunt frui et gaudere vigore presentis pacis, per hoc publicum instrumentum, coram me Benincasa notario et testibus infrascriptis, dictam eandem pacem et eius omnia capitula et omnia et singula in ea contenta ratificavit, approbavit et per omnia laudavit et emologavit et ipsam per eam ratificatam et approbatam esse voluit, pro ut melius et validius ratificari et approbari potest et debet, promictens solepni stipulatione michi dicto notario Benincase, stipulanti et recipienti tamquam persone publice pro dictis comunibus Florentie, Perusij, Senarum, Pistorij et cetera et eorum et cuiusque ipsorum adherentibus et sequacibus et omnium quorum interest vel intererit sub pena in dicto instrumento pacis apposita et sub obligatione omnium bonorum eius presentium et futurorum predictam pacem et omnia et singula contenta in ea et dictam ratificationem et approbationem perpetuo habere firmas et tenere ratas et contra eas non facere vel venire aliquo ingenio, causa vel occasione, renunptians omni [iuri] [1] et exceptioni, quibus se a predictis tueri posset.

Actum Pisis ante domum illorum Del Ghufo, presentibus Bellasta condam domini Bellaste de Pistorio, stipendiario equestri pisani comunis et Iacobo Simonis de capella sancti Micçhaelis de Burgo testibus ad hec rogatis, dominice incarnationis anno MCCC⁰LIIIJ⁰, Ind. VIª, die XXV Iunij secundum cursum Pisanorum.

Ego Barone condam Iuntarelli de Castello Castri publicus imperiali auctoritate notarius predicta omnia prout in dictis Ser Benincase notarij instrumentis, germani mei, inveni, ita eius parabola in presentem formam publicam redegi et ad maiorem cautelam signum et nomen apposui consueta.

Ego Benincasa iam dictus Casuccius condam Iuntarelli de Castello Castri, pisanus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius publicus predictis omnibus dum agerentur interfui et ea omnia a me rogata rogatus in dictis meis [instrumentis] [2] scripsi et dicto Baroni notario, germano meo, aliis occupatus ex inde in publicam formam redigendi parabolam dedi, ut predicitur, ideoque me subscripsi et meum signum et nomen apposui consuetum.

Cavearelli Andrec et aliorum de Ubaldinis. In [Dei] [3] nomine, amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo CCC⁰ LIII⁰, Ind. VIª, die Sabati, XXI mensis Iunij. Constitutus coram sapienti et discreto viro domino Raymondino de Archidiaconis legum doctore ac vicario maiore reverendi in Xρisto patris et domini domini Iohannis Dei et apostolice sedis gratia mediolanensis Ecclesie archiepiscopi ac domini Mediolani et cetera

---

[1] La parola in parentesi quadra manca nel Ms., evidentemente omessa per negligenza dal copista.

[2] Parola evidentemente omessa per trascuratezza dal copista.

[3] Parola anche questa omessa dal trascrittore, come sopra.

domini generalis, magister Stefanus filius condam magistri Albertoni de Albertonis de Placentia nuntius et procurator egregij et nobilis viri Cavearelli condam Ubaldini Ubaldini et Andree filij condam Attaviani pro se ipsis et eorum nominibus et nomine et vice Vallarani, Guidonis et Hengolini, fratrum suorum et filiorum dicti Ottaviani, pro quibus et quolibet ipsorum ipsi Cauranellus Ubaldini et Andreas promiserunt se facturos et curaturos quod ipsi habebunt firmum et ratum omnia et singula infrascripta, ac nuntius et procurator Maghinardi condam Ugholini suo nomine et vice et nomine Ghiselli et Anthonij fratrum suorum et nomine et vice Gerij condam Tani, patrui sui et Tanuccij et Lodovici, fratrum, filiorum dicti Gerij et Giucte, filij Conti, pro quibus dictus Maghinardus promisit de rato habendo et facturum et curaturum cum effectu quod omnia et singula infradicta rata et firma haberentur ac nuntius et procurator Berti condam Guitaguti de Bubiana, procurator et procuratorio nomine Maghinardi Novelli, filij Iohannis Ottaviani et Guacchini, filiorum suorum et Federici, filij dicti Ottaviani qui promisit de rato habendo et quod dictus Maghinardus habebit firma et rata omnia infrascripta ac procurator domini Angeli plebani plebis sancti Iohannis de Rivo Corneclano, Ubaldini et Minchioni, fratrum dicti condam domini Angeli et filij Ghibellini, Ugonis, Acçonis et Tani, fratrum filij Francischi Maffei condam Oddi pro se ipso et nomine et vice Federici et Benedicti ipsorum fratrum, pro quibus et quolibet ipsorum dominus Maffeus promisit de rato habendo, ac procurator Conte condam Ugholini Andree Saçiamochi pro se ipso et nomine et vice Neapoleonis Antonij et Verij ipsorum fratrum, pro quibus et quolibet eorum ipse Andreas promisit de rato habendo, ac procurator Francischi condam Iohannis de Bathibiano pro se et nomine et vice Francischi filij Çuche pro quo ipse Francischus promisit de rato habendo ac procurator Alduti condam domini Iacobi pro se ipso et vice et nomine Andree filij eius pro quo promisit facturum ac procurator Iochini, filij Maghinardi suo nomine et vice Securani fratris sui, pro quo promisit facturum, ut supra, ad hec et alia facienda, ut constat publico instrumento illi procuratori tradito et rogato per Ughollinum dictum Ginum de sancta Soffia populi sancte Marie de Caburaccia, notarium, hoc anno, die XI° Iunij procuratorio nomine ipsorum omnium supra nominatorum, suis et dictis nominibus, volens ad ipsum reverendum patrem et dominum dominum Mediolani et ad eius presentiam comparere at propter ipsius iustum intendimentum constitutus fuit et est ad presentiam ipsius eiusdem domini Mediolani, vicarij generalis et prius per eum procuratorem audita et diligenter intellecta pace facta et celebrata inter ipsum dominum archiepiscopum et suos subditos, adherentes et sequaces ex parte una et comunia Florentie, Perusij et Senarum ac Aretij et eorum subditos, adherentes et sequaces ex altera, de qua pace constat instrumento publico, de quo conficiendo rogati fuerunt Ser Benincasa notarius pisanus civis filius Iohannis de Castello Castri et Gabriottus de Ottobellis notarius et cancellarius prefati domini archiepiscopi et Franciscus Strocçij de Florentia et Ser Martinus Ceccholi de Perusio voluntate et ex certa scientia, procuratorio nomine quo supra, ratificavit, approbavit et confirmavit et emologavit, ratificat, approbat et confirmat et emologat ipsam pacem factam ut supra, prout et sicut ipsi domino archiepiscopo placuit, et ad cautelam ipse procurator dictis nominibus fecit et facit similem pacem in omnibus et per omnia et pro ut continetur et mentio fit in ipsa pace et capitulis ipsius pacis et quolibet eorum, facta et factis et celebrata et celebratis per ipsa comunia dictarum civitatum pro una parte et prefatum reverendum patrem et dominum dominum Mediolani et eius sequaces ex altera et per eadem verba, pro ut in ipsa pace et capitulis ipsius continetur. Insuper ipse procurator dicto nomine et nominibus infrascriptis promisit, convenit, ratificavit, constituit et pactus fuit in omnibus et per omnia et per eadem verba, pro ut ipse pater et dominus dominus Mediolani et sui sequaces et alij contenti in dicta pace promiserunt, convenerunt, ratificaverunt, constituerunt et pacti fuerunt in ea pace, rogantes me Francischum de Mondone notarius, ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum in curia ipsius prefati domini domini Mediolani, sita in civitate Mediolani, in maxima domo exgravatorum ipsius domini Mediolani, coram Iacobo Cavarcha, filio Amici et Antoniolo Villano, filio Iohanni, ambobus civibus Mediolani. Interfuerunt testes dominus Iohannolus de Lampugnano, filius domini fratris Dindoris, prioris ....[1] parrochi sancti Georgij, in palatio notariorum, dominus Iacobus de Antono, iurisperito, filius domini Calvanei, prioris nove partis sancti Petri ad Corvadum et Contelus de Nixare, filius domini Anizoris, prioris civium, parrochus sancti Procuratoris de monachis, omnes cives mediolanenses, ydonei, vocati et rogati.

Ego predictus Antoniolus Villanus, notarius, pro notario adfui, ut supra scripsi.

Ego Franciscolus, filius condam Belloli de Modoetia civitatis Mediolani ....[2] contrate Torremare, notarius rogatus tradidi.

Ego predictus Iacobus Cummarchij, notarius, pro notario adfui et scripsi et publicavi.

Procuratio illorum de Solis. In Xρisti nomine, amen. Hoc publico instrumento sit omnibus manifestum quod Aldovrandus Lamfrancus et Angnolus, fratres et filij condam Bartholi Rugerij de Soli cives fiorentini

[1] Lacuna nel ms.

[2] Altra lacuna come sopra.

et quilibet eorum in solidum non revocando per infrascripta aliquem ipsorum procuratorum et alicuius eorum ab eis hactenus constitutorum, sed potius confirmando, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Ser Bernardum Bonaventure de Florentia, Ser Niccolaum Ciccoli de Cigiano et Çenobium condam Çannis de Marignollis de Florentia et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis melior condictio non existat et quod unus ipsorum inceperit alter possit cum effectu meliore finire et terminare, absentes tanquam presentes, suos veros et legittimos procuratores, actores, factores et certos nuntios speciales, specialiter ad acipiendum et recipiendum procuratorio nomine dictorum constituentium et ipsorum cuiuslibet tenutam et corporale possessum de omnibus et singulis bonis, rebus et possessionibus tam in civitate Florentie et eius comitatu et districtu, quam alibi ubicumque positis et que ad ipsos constituentes vel ipsorum aliquem quoquo modo pertinere noscuntur et ipsam possessionem et tenutam et eorum et cuiusque eorum procuratorio nomine conservandum et manutenendum et bona ipsa, possessiones et res locandum tam ad affictum, quam alio quocumque modo vel condictione cuicumque et quibuscumque dictis procuratoribus videbitur, placebit et locationis cartas et instrumenta fieri faciendum et locationes ipsas revocandum et anullandum et ad ipsorum procuratorum liberam voluntatem procuratorio nomine supradicto. Item ad cautelam petendum et faciendum procuratorio nomine pro predictis et quolibet eorum de omnia et singula banna, condepnationes et processus criminales contra ipsos constituentes et quemlibet ipsorum formatos et factos per quoscumque rectores vel officiales cuiuscumque civitatis, loci, vel castri quocumque criminali processu, causa vel delicto et generaliter in omnibus et singulis eorum constituentium et ipsorum uniuscuiusque causis, litibus et questionibus et controversiis, quas idem constituentes vel ipsorum aliquis haberet vel habiturus esset in posterum cum quacumque vel quibuscumque personis, comunibus, collegiis, capitulis vel universitatibus, coram quibuscumque iudicibus, officialibus vel rectoribus tam ecclesiasticis, quam secularibus, ordinariis vel extraordinariis, delegatis vel subdelegatis quibuscumque censeantur nominibus et quocumque honore vel iurisdictione fungantur tam in agendo, quam in defendendo, ad agendum, petendum et defendendum, excipiendum et replicandum, libellum dandum et recipiendum, litem contestandum, iuramentum calupnie et de veritate et cuiuslibet alterius generis iuramentum faciendum et prestandum in animas et super animas dictorum constituentium et ipsorum cuiuslibet terminos et dilationes petendum, ponendum et propositionibus respondendum, testes, iuramenta et iura inducendum et producendum et testes tam suos, quam partis adverse iurare et publicari videndum et contra ipsos et eorum dicta et attestationes opponendum et de falso eos redarguendum et accusandum, iudices et notarios eligendum et recusandum, subspectos et confidentes dandum, sententiam unam et plures audiendum, et ab ea seu eis appellandum et de nullitate appellandum, proponendum et appellationis et nullitatis causas commictendum et prosequendum usque ad finem litis et cause, et generaliter ad omnia et singula faciendum, gerendum et procurandum que in predictis et circa predicta et quolibet predictorum fuerint opportuna et que causarum merita exigunt et requirunt et ipsimet constituenter possent facere, si adessent. Item ad substituendum et subrogandum loco ipsorum et cuiusque ipsorum unum et plures procuratores in predictis et quolibet predictorum simile mandatum habentes et illum seu illos revocandum et alios de novo readsumendum et subrogandum, prout et quibuscunque dictis procuratoribus et eorum cuilibet videbitur et placebit et ex nunc pro ut ex tunc eligentes, confirmantes et revocantes quoscumque per prefatos suos procuratores subrogandum et revocandum ac iterum eligendum, dantes et concedentes predicti constituenteset quilibet eorum in solidum predictis eorum procuratoribus et cuilibet eorum et ab eis substituto et in posterum substituendo in predictis et circa predicta et quelibet predictorum plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali ac etiam . . . . .[1] administratione. Promictentes dicti constituentes et quilibet ipsorum in solidum michi notario infrascripto, ut persone publice recipienti et stipulanti, vice et nomine dictorum suorum procuratorum et substitutorum et substituendorum ab eis et omnium et singulorum quorum interest vel intererit seu interesse posset, perpetuo firmum et ratum habiturum omnia et singula que per predictos eorum procuratores et substitutos et substituendos ab eis facta seu gesta fuerint in predictis et circa predicta et quelibet predictorum sub obligatione sui et cuiusque eorum et eorum et ipsorum et cuiuslibet hereditatum et bonorum, et volentes dicti constituentes et quilibet eorum in solidum predictos eorum procuratores et quemlibet eorum et etiam omnes ab eis substitutos et substituendos ab omni satisdatione et onere relevare, promiserunt michi prefato notario, ut supra, recipienti et stipulanti de iudicio sistendo et iudicato solvendo in omnibus suis clausulis et pro tempore ferende sententie in iuditium stabunt et venient, si opus fuerit et comode fieri poterit, et omnia dabunt et solvent adversariis suis que in summa continebuntur, nisi fuerint provocata, pro quibus omnibus et singulis observandis ipsi idem constituentes et ipsorum quilibet in solidum extiterunt fideiuxores sub obligatione prefata, renumptiantes benefitio nove constitutionis de fide epistole Divadrani et omni

[1] Parola anche questa che non è nel ms., evidentemente omessa dal copista.

alij iuri et legum auxilio in totum.

Actum Bononie ad banchum iuris domini vicarij domini domini capitanei et locum tenentis Bononie positum sub saletta in capite pontilis dicti domini capitanei siti iuxta plateam Comunis, presentibus Petro condam Metti de Gabbiano comitatus Florentie, Filippo Ser Johannis Lippi de Piscia, notario, Petro condam domini Filippi de Boccadecanibus notario de Bononia, testibus ad predicta vocatis et rogatis, sub anno nativitatis Domini MCCC°LIIJ°, Ind. VIª, die XXVIJª mensis Maij secundum cursum et consuetudinem notariorum civitatis Bononie.

Ego Pinus condam Salvi de Montecatino, imperiali auctoritate notarius, predictis omnibus interfui et rogatus predicta scribere publice scripsi.

Ratificatio Johannis et Andree de Ubaldinis. In Dei nomine, amen. Anno ab eius incarnatione Millesimo trecentesimo LIIJ°, Ind. VIª, die XXX° mensis Innij. Actum in comitatu florentino, in domo hospitalis sancti Grilli, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Ser Bernardo Bonaventure et Ser Niccolao Cecchi notario florentino et Benvenuto Concacchi populi sancti Martini de Valcava comitatus Florentie. Johannes, filius condam Antonij Albiçi et Andreas, filius condam domini Jacobi, ambo de Ubaldinis, ambo simul et uterque eorum in solidum plene informati de pace et concordia nuper contracta in terra Sereççane, luniensis dyoceseos, inter sindicos et procuratores reverendissimi patris domini domini Iohannis archiepiscopi mediolanensis domini Mediolani et cetera et vicarij generalis civitatis Bononie et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie et Perusij et Senarum et asserentes se habere notitiam omnium et singulorum in dicta pace contentorum, de qua pace costare dicitur publica scriptura facta per Benincasam civem condam Iunctarelli de castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Octobellis notarium placentinum, Martinum Ciccoli de Perusio et Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habentes considerationem capituli loquentis de ratificatione presentis pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento contenta omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic per omnia obligari et obligati esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me Francischum notarium infrascriptum de predictis publicum conficerem instrumentum.

Procuratio predictorum. Insuper predicti Johannes et Andreas et uterque eorum in solidum omni modo et iure quibus melius potuerunt, fecerunt et constituerunt eorum et utriusque ipsorum in solidum procuratores et nuntios speciales Lucam Tenti et Iuntam Vannis, ambos populi sancti Laurentij de Florentia, absentes tanquam presentes, et utrumque eorum in solidum nominatim ad comparendum pro eis et quolibet eorum et eorum et cuiuslibet eorum nomine coram dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie populi et comunis civitatis Florentie presentibus et futuris et predictam ratificationem dicte pacis et instrumentum ipsius ratificationis supra facte per eos presentandum, hostendendum et producendum eoram eis et omnia et singula faciendum que in predictis et circa predicta fuerint opportuna et necessaria et que ipsimet constituentes facere possent, si presentes, etiam si mandatum exigerent speciale, dantes et concedentes dictis eorum procuratoribus et cuilibet in predictis et circa predicta plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione, promictentes ipsi constituentes et uterque ipsorum in solidum michi Francisco notario infrascripto ut persone publice recipienti et stipulanti vice et nomine omnium et singulorum quorum interest vel interesse posset vel poterit se perpetuo firmum et ratum habituros quicquid per predictos procuratores vel alterum eorum factum fuerit in predictis et quolibet predictorum sub obligatione eorum et utriusque ipsorum et eorum et utriusque ipsorum heredium et bonorum omnium presentium et futurorum.

Ego Francischus, filius condam Nerij de Scarperia florentine dyoceseos, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, predicta omnia coram me dicta, rogatus scripsi et publicavi ideoque me subscripsi.

Ratificatio Albiçi de Ubaldinis. In Xρisti nomine, amen. Anno nativitatis eiusdem Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VIª, die X° mensis Iunij. Nobilis vir Albiçus condam Schiatte de Ubaldinis plene informatus de pace et concordia nuper contracta in terra Serreççane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi patris et domini domini Johannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi et civitatum Mediolani, Pergami, Brixie, Placentie, Parme et cetera domini generalis nec non civitatis Bononie et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis ex parte una et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij et Senarum ex altera et asserens se notitiam habere omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace, de qua pace constare dicitur scriptura publica facta per Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottonis de Ottobellis notarium placentinum, cancellarium dicti domini archiepiscopi, Martinum Cecchol de Perusio et Francischum ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt, et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis habende

et conficiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento ac tractatu ipsius pacis contenta, omni via, modo, forma et iure quibus melius potuit, ratificavit, gratificavit et approbavit in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento ac contractu ipsius pacis plenius continetur. Et sic per omnia obligari et obligatus esse voluit secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogans me notarium infrascriptum ut de predictis conficerem publicum instrumentum.

Actum Bononie, in pallatio comunis Bononie in quo habitat dominus capitaneus Bononie, in cancellaria, presentibus Pace, filio condam Ser Petri Castaldi de Bononia, cappellaneo sancti Colombani, Ser Bartolo Ginocçi de Broncis de Mucello, Iohannolo Belloni Carpani de Mediolano et Luchino Savij de Navarra cancellario dicti domini capitanei testibus ad predicta habitis, vocatis et rogatis.

Ego Bartolus Ghini de Civitate Castelli nunc commorans Bononie, imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius predictis omnibus et singulis interfui et ea rogatus publice scripsi.

Procuratio Albiçi de Ubaldinis. In Xpisti nomine, amen. Anno Domini MCCC° LIIJ°, Ind. VI^a, die decimo mensis Innij. Nobilis vir Albiçus condam nobilis viri Schite de Ubaldinis, non revocando per infrascripta aliquem eius procuratorem hactenus constitutum, sed potius confirmando, fecit, constituit et ordinavit Ser Bartolum condam Gini de Civitate Castelli, Mafeum Caniti Pillij de Florentia et Ser Niccolaum condam Cecchi de Cignano de Florentia et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis conditio melior non existat et quod unus ipsorum inceperit alter cum effectu possit mediare, diffinire et terminare, absentes tanquam presentes, suos veros et legittimos procuratores, factores et certos nuptios speciales specialiter ad reportandum et producendum coram quibuscumque officialibus vel rectoribus cuiuscumque condictionis existant, vel quacunque iurisdictione fungantur Florentie, Perusij et Senarum et in quibuscunque aliis locis, ubi opus fuerit et necesse, instrumentum pacis facte inter reverendissimum patrem et dominum, dominum Mediolani et cetera pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una, et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex parte altera facte per dictum nobilem virum Albiçum de Ubaldinis, rogate et scripte per Bartolum condam Ghini de Civitate Castelli notarium et ad cancellandum, petendum et faciendum procuratorio nomine pro predicto omnia et singula banna, processus et condepnationes criminales contra ipsum constituentem firmatas et factos quacumque ratione vel causa per quoscumque offitiales vel rectores cuiuscumque civitatis, loci vel castri criminali processu, causa vel delicto generaliter in omnibus et singulis ipsius constituentis causis, litibus, questionibus et controversiis, quas idem constituens habet vel haberet in posterum cum quacumque vel quibusqumque personis, Comunibus, collegiis, capitulis vel universitatibus coram quibuscumque iudicibus, officialibus, vel rectoribus tam ecclesiasticis, quam secularibus, ordinariis vel extraordinariis, delegatis vel subdelegatis quibuscumque censeantur et quocumque honore vel iurisdictione fungantur, tam in agendo, quam in defendendo, ad agendum, petendum et defendum, libellum dandum et recipiendum excipiendum et replicandum, litem contestandum, iuramentum calupnie et de veritate et cuiuslibet alterius generis iuramentum faciendum et prestandum, et in animam et super animam dicti constituentis terminum et dilationes petendum, ponendum et postulationibus rendendum testes, instrumenta et iura inducendum et producendum et testes tam suos, quam partis adverse iurare et publicare videndum et contra ipsos et eorum dicta et attestationes opponendum et de falso eos redarguendum et accusandum, iudices et notarios eligendum et recusandum, suspectos et confidentes dandum, sententiam unam et plures audiendum et ab ea serie appellandum seu de nullitate proponendum et appellationum causas proponendum et appellationum causas commictendum et prosequendum usque ed finem litis et cause et generaliter ad omnia et singula faciendum, gerendum et procurandum que in predictis, circa predicta et quodlibet predictorum fuerint opportuna et que causarum merita exigunt et requirunt et ipsemet constituens facere posset, si adesset, dans et concedens predictus constituens predictis suis procuratoribus et cuique eorum in predictis, circa predicta et quodlibet predictorum plenum, liberum et speciale mandatum cum plena, libera et speciali administratione, promictens dictus constituens michi notario infrascripto, ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine dictorum suorum procuratorum et omnium quorum interest, intererit vel interesse posset se perpetuo firmum et ratum habiturum omnia et singula que per dictos suos procuratores et quemlibet eorum facta seu gesta fuerint in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum sub obligatione omnium bonorum sui et suorum heredium, pro quibus omnibus et singulis observandis ipse idem constituens extitit fideiussor, renuptians beneficio nove constitutionis de fideiussione et epistole Divadrani et omni alij iuri et legum auxilio in totum.

Actum Bononie ad banchum ubi ius redditur pro vicario domini capitanei et locum tenentis Bononie, positum supra saletta que est in capite porticalis dicti domini capitanei, presentibus domino Tomace de Mercatello vicario dicti domini capitanei comuniter constituentis, Petro condam Filippi de Boccadecanibus et Guidello condam Zinardi de Pizasco testibus ad predicta vocatis et rogatis.

Ego Divadanus condam Divadani de Gigarinis

publicus imperiali auctoritate et comunis Bononie notarius et offitialis dicti domini capitanei rogatus tradidi, scripsi et publicavi.

Ratificatio Maghinardi Novelli et filiorum. In Xϱisti nomine, amen. Anno Domini MCCC° LIII°, Ind. VI^a^, die XXII° mensis Iunij. Nobiles et magnifici viri Maghinardus Novellus condam Iohannis domini Ugholini de Senne, Ottavianus et Giovacchinus fratres et filij emanceppati predicti Maghinardi, ut de ipsa emancipatione patent publice scripture facte manu Ser Lapi dicti Ser Romagnoli notarij de Florentia nec non de consilio et voluntate dicti eorum patris ibidem presentis et consentientis, Federicus filius predicti Ottaviani Maghinardi consilio et voluntate dicti sui patris et sui avi presentis ibidem consentientis et Sighuranus naturalis filius predicti Maghinardi de consilio et voluntate dicti sui patris ibidem presentis et consentientis, omnes et singuli de domo dominorum de Ubaldinis et quilibet eorum plene et clare informati de pace et concordia contracta nuper et celebrata in terra Serrec çane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi in Xϱisto patris et domini domini Iohannis Dei gratia sante mediolanensis Ecclcsie archiepiscopi ac Mediolani, Pergami, Brixie, Placentie, Parme et cetera generalis domini Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis ex parte una et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij, Senarum, Aretij, Pistorij et Civitatis Castelli ex altera, asserentes et affirmantes predicti nominati et quilibet eorum se notitiam habere ipsius pacis et concordie et omnium et singulorum capitulorum contentorum in dicta pace et concordia, de qua quidem pace et concordia costare dixerunt publica instrumenta scripta manu Ser Benincase Pisarum civis condam Iuntarelli de Castello Castri, Ser Gabriellis notarij placentini condam domini Ottini de Ottobellis et cancellarij predicti domini archiepiscopi, Ser Martini Ceccholi notarij de Perusio et Ser Francischi Ser Rossi de Florentia et cuiuslibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquomodo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis et concordie habende et conficiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula ut in dicta pace et instrumento et contractu ipsius pacis et concordie plenius continetur omni modo, via, iure et forma quibus melius potuerunt, ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt et sic per omnia obligari et obligati esse voluerent secundam formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me Ugonem, notarium infrascriptum, ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum in Burgo Vixani, terre poderis Paganorum, presentibus Ser Antonio olim Vini Anantini, Donato filio Bardelle, omnibus de Vixano, Xϱstofano, filio Ser Iacobi de Aritio habitatore dicti Vixani, Millure olim Branduccij de dicta villa et magistro Tino fabro de valle Amonis habitatore dicti Vixiani testibus ad hec vocatis et rogatis.

Procuratio predictorum Maghinardi et aliorum. Item post hec, dictis anno, ind., die, mense, loco et testibus infrascriptis, predictus Maghinardus, Ottavianus, Giovacchinus, Federicus et Sicuranus de consilio et voluntate, ut supra dictum est, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et cuiuslibet eorum absentis tanquam presentis procuratorem, actorem, factorem et certum nuntium specialem Ser Bartolum notarium olim Ghini de civitate Castelli specialiter et nominatim ad se pro eis et eorum quolibet nomine comparendi, producendi et presentandi coram magnificis et potentibus viris dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis Florentie et comitatus predictum instrumentum ratificationis pacis facte per predictos Maghinardum, Octavianum, Iovacchinum, Federichum et Sicuranum et quemlibet eorum, ut superius plenius continetur, et faciendi fieri de presentatione ipsius ratificationis publicum instrumentum unum vel plura pro ut ipsi procuratori videbitur et placuerit, et generaliter ad omnia alia et singula faciendi et exercendi que in predictis et circa predicta fuerint necessaria et opportuna et que ipsimet constituentes, si presentes essent, facere possent, dantes et concedentes nominibus, modis et consensu quo supra eidem eorum procuratori plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione in predictis et quolibet predictorum, promictentes ipsi constituentes et quilibet eorum modis, nominibus et consensu quibus supra, firmum, ratum, gratum habere, tenere observare et adimplere omne et quidquid per dictum eorum procuratorem in predictis et circa predicta factum et gestum fuerit sub obligatione omnium eorum et cuiuslibet eorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum mandantes michi notario infrascripto ut de hiis publicum conficere instrumentum.

Et ego Ugho, filiius Arardi de Fonte Licis, habitator terre Masse dominorum Allidoxiorum, publicus imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predictis omnibus et singulis in suprascriptis instrumentis contentis presens interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi.

Ratificatio Gentilis et Ughonis de Soldaneriis. In Xϱisti nomine, amen. Anno Domini Millesimo CCC°LIII°, Ind. VI^a^, die XVIIJ° mensis Iunii, Gentile et Ugholinus, fratres et filij olim Simonis de Soldaneriis de Florentia, habitatores terre Vixiani, plene et clare informati de pace et concordia nuper contracta et celebrata in terra Serrecçane luniensis dyoceseos inter sindicos et procuratores reverendissimi in Xϱisto patris domini domini Iohannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi ac Mediolani, Pergami, Brixie, Placentie, Parme et cetera domini generalis

Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis ex parte una et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij et Senarum, Aretij, Pistorij et Civitatis Castelli ex altera, asserentes se notitiam habere omnium et singulorum capitulorum contentorum in ipsa pace et ipsius pacis et concordie, de qua quidem pace constare dixerunt publica instrumenta facta per Benincasam Pisarum civem, notarium, quondam Iuntarelli de Castello Castri, Gabriellem condam domini Ottini de Ottobellis notarium placentinum et cancellarium prefati domini archiepiscopi, Ser Martinum Ciccholi de Perusio notarium et Ser Francischum Ser Rossi notarium de Florentia et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione de capitulo loquenti de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per partes et eorum adherentes, ipsam pacem, capitula ipsius pacis habende et omnia et singula in dicta pace et instrumento ac tractatu ipsius pacis omni modo, via et iure quibus melius potuerunt ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento et contractu ipsius pacis plenius continetur, et sic per omnia obligari et obligatos esse voluerunt secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me Ughonem notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum in Burgo Vixiani, terra poderis Paganorum, presentibus Ser Antonio condam Bini Avançini, Donato filio Bardelle, omnibus de dicto Vixano, Xϱistofano filio olim Ser Iacobi de civitate Aretij, habitatore dicte terre, Melliore Branduccij de dicta terra et magistro Tino fabro de valle Amonis, habitatore dicte terre testibus ad hec vocatis et rogatis.

Procuratio predictorum. Item post hec, dictis anno, ind., die, mense, loco et testibus, predicti Gentile et Ugholinus fratres et filij condam Simonis de Soldaneriis de Florientia fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et cuislibet eorum, absentem tamquam presentem, procuratorem, actorem, factorem et certum nunptium specialem discretum virum Ser Bartolum condam Ghini, de Civitate Castelli specialiter et nominatim ad producendum et presentandum coram magnificis et potentibus viris dominis dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie et comunis et populi civitatis Florentie predictum publicum instrumentum ratificationis pacis facte per predictos Gentilem et Ugholinum et quemlibet eorum, ut superius plenius continetur, et ad faciendum fieri de dicta presenti ratificatione predicte [pacis] publicum instrumentum unum et plura, pro ut videbitur eidem eorum procuratori, et generaliter ad omnia et singula faciendum et exercendum que in predictis et circa predicta fuerint necessaria et opportuna, et que ipsimet constituentes, si presentes essent, facere et exercere possent, dantes et concedentes predicti constituentes et quilibet eorum eidem eorum procuratori plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione in predictis et circa predicta sub obligatione omnium eorum et cuiuslibet eorum bonorum mobilium et inmobilium presentium et futurorum, rogantes me notarium infrascriptum ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego Ugo filius Arardi de Fonte Ylcis habitator terre Masse dominorum Allidoxiorum, publicus imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predictis omnibus et singulis in suprascriptis instrumentis presens interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi.

Ratificatio Cavernelli et aliorum de Ubaldinis. In Xϱisti nomine, amen. Anno Domini MCCC°LIIJ°, Ind. VIª, die vigesimo mensis Iunij. Nobiles et magnifici viri Cavernellus olim Ubaldini, Valerianus Ubaldinus, Guido et Andreas fratres et filij olim Octaviani Ubaldini, omnes de domo dominorum de Ubaldinis, qui omnes pro se ipsis et eorum quolibet et vice et nomine Ugholini eorum fratris et nepotis dicti Cavernelli, informati plene et clare de pace et concordia nuper celebrata et contracta in terra Sereçane luniensis dyoceseos per sindicos et procuratores reverendissimi in Xϱisto patris et domini domini Iohannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi ac Mediolani, Pergami, Placentie, Brixie, Parme et cetera generalis domini, Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis ex parte una et sindicos et ambaxiatores civitatis Florientie, Perusij, Senarum, Aretij, Pistorij et Civitatis Castelli ex altera, asserentes se notitiam habere ipsius pacis et omnium et singulorum contentorum in dicta pace et in eius contractu, de qua quidem pace constare dixerunt scriptura publica facta per Ser Benincasam Pisarum civem condam Iuntarelli de Castello Castri, Ser Gabriellem condam domini Ottini de Ottobellis notarium placentinum et cancellarium prefati domini archiepiscopi, Ser Martinum Ceccholi de Perusio et Ser Francischum Ser Rossi de Florentia notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt et maxime habita consideratione capituli loquentis de ratificatione ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace, instrumento et contractu dicte pacis, omni modo, via et iure quibus melius potuerunt, ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt pro se ipsis et eorum quolibet et vice et nomine Ugholini eorum nepotis et fratris in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur et sic per omnia obligari et obligatos esse voluerunt secundum dictam pacem et contenta in ea, rogantes me notarium infrascriptum ut de predictis conficerem publicum instrumentum.

Actum in Caburaccia, ante domum Çaccarini Veneruccij olim Tuxij de dicta terra, presentibus Russo olim Tornabenis, Iohanne Buccij de sancto Gaudentio,

Veneruccio predicto, Perinello olim Iuntini et Ducciolino olim Cantini de Belmonte testibus ad hec vocatis et rogatis.

Procuratio predictorum. Item post hec, dictis anno, Ind., die, mense, loco et testibus suprascriptis, predicti omnes, Cavernellus, Valerianus, Ubaldinus, Guido et Andreas et quilibet eorum fecerunt, constituerunt et ordinaverunt absentem tanquam presentem eorum et cuiuslibet eorum procuratorem, actorem, factorem et certum nunptium specialem discretum virum Ser Bartolum olim Ghini de Civitate Castelli specialiter et nominatim ad comparendum et se pro eis et eorum quolibet representandum coram dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis et comitatus Florentie quodlibet instrumentum, unum plura, et ratificationis pacis predicte, facte per predictos et quemlibet predictorum, mandato cuiuscumque notarij confectum et rogatum et ipsa tali presentatione rogare et rogari facere quemlibet notarium quod conficiant unum et plura instrumenta ipsius presentationis pro ut ei videbitur et placuerit et generaliter ad omnia et singula facienda et procuranda que in predictis et circa predicta et eorum quolibet fuerint opportuna et que ipsi met constituentes facere possent, si adessent, dantes et concedentes predicti constituentes et quilibet eorum in predictis eidem eorum procuratori plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione, promictentes se firmum et ratum habere et tenere omne id et quidquid per dictum eorum procuratorem in predictis et circa predicta et quolibet predictorum factum fuerit sive gestum sub obligatione omnium eorum et cuiuslibet eorum bonorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum, mandantes michi notario infrascripto ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego Ugho, filius Arardi de Fonte Ylicis, habitator terre Masse dominorum Alledoxiorum, publicus imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, predictis omnibus et singulis suprascriptis instrumentis contentis presens interfui et rogatus scribere, scripsi et publicavi.

Ratificatio Ugholini Acçonis et aliorum de Ubaldinis. In Xpisti nomine, amen. Anno Domini Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VI^a, die XXI° mensis Iunij. Nobiles et magnifici viri Ugholinus, Acço, et Tanus, fratres et filij olim Francischi domini Ugholini et Ubaldinus condam Guillielmini, omnes de domo dominorum de Ubaldinis, quilibet eorum plene et clare informati de pace et concordia nuper contracta et celebrata in terra Serreçane per sindicos et procuratores reverendissimi in Xpisto patris et domini domini Iohannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi ac Mediolani, Pergami, Brixie, Placentie, Parme et cetera generalis domini Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarij generalis, ex parte una, et sindicos et ambaxiatores civitatis Florentie, Perusij, Senarum, Aretij, Pistorij et Civitatis Castelli ex altera, asserentes se notitiam habere omnium et singulorum dicte pacis et contentorum in ea, de qua quidem pace constare dixerunt publica instrumenta facta per Ser Benincasam, Pisarum civem, condam Iuntarelli de Castello Castri, Ser Gabriellem condam domini Ottini de Ottobellis, notarium placentinum, Ser Martinum Ceccholi de Perusio et Ser Francischum Ser Rossi de Florentia, notarium et quemlibet eorum suo nomine et terrarum et locorum que tenent et possident et que sibi quoquo modo subiecte sunt, et maxime habita consideratione de capitulo loquente de ratificatione ipsius pacis habende et conficiende per partes et adherentes eorum, ipsam pacem et capitula ipsius pacis et omnia et singula in dicta pace et instrumento et contractu ipsius pacis omni modo, via et iure quibus melius potuerunt, ratificaverunt, gratificaverunt et approbaverunt in omnibus et per omnia, ut in dicto instrumento pacis plenius continetur, et sic obligari voluerunt et obligatos esse secundum formam dicte pacis et contentorum in ea, rogantes me Ugonem, notarium infrascriptum, ut de predictis conficerem publicum instrumentum.

Actum in foro Santerni, ante domum herendium olim Ser Chiari, presentibus dopno Iohanne, presbitero sancti Petri de Santerno et Accanyello olim Betti de sancto Pellegrino, testibus ad hec vocatis et rogatis.

Procuratio suprascriptorum. Item post hec, dictis anno, Ind., mense, die, loco et testibus suprascriptis, predicti Ugholinus, Acço, Tanus et Ubaldinus et quilibet fecerunt, constituerunt et ordinaverunt ibidem presentem et mandatum sponte suscipientem eorum et cuiuslibet eorum procuratorem, actorem, factorem et certum nuntium specialem discretum virum Ser Bartolum condam Ghini de Civitate Castelli specialiter et nominatim ad comparendum et se pro eis et pro quolibet eorum representandum coram magnificis et potentibus viris dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie civitatis et comitatus Florentie quodlibet instrumentum, unum et plura, ratificationis pacis predicte facte per predictos et quemlibet predictorum, mandato cuiuscumque notarij confecte et rogate et de ipsa tali presentatione ratificationis rogare et rogari facere quemlibet notarium quod conficiat unum et plura instrumenta ipsius representationis, pro ut eidem eorum procuratori videbitur et placuerit, et generaliter ad omnia et singula faciendum et procurandum que in predictis et circa predicta et eorum quodlibet fuerint opportuna et necessaria et que ipsimet constituentes, si adessent, facere possent, dantes et concedentes predicti constituentes et quilibet eorum in predictis et circa predicta eidem eorum procuratori plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione, promictentes se firmum, et ratum habituros omne id et quidquid per dictum eorum procuratorem in predictis et circa predicta factum fuerit seu gestum, sub obliga-

tione omnium eorum et cuiuslibet eorum bonorum mobilium et inmobilium, presentium et futurorum, rogantes me notarium infrascriptum ut de predictis publicarem instrumentum.

Ego Ugo filius Airardi de Funte Ylici, habitator terre Masse dominorum Allidoxiorum, publicus imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius, predictis omnibus et singulis infrascriptis instrumentis contentis presens interfui et rogatus scribere scripsi et publicavi.

Ratificatio plebani Angeli et Maghinardi de Ubaldinis. In Xϙisti nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis MCCC°LIII°, Ind. VI^a, die XXI° mensis Iunij. Plebanus Angelus et Maghinardus fratres et filij condam nobilis viri Guillelmini de Ubaldinis et quilibet eorum, cognoscentes pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum virum patrem et dominum Iohannem Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Placentie, Pergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem Bononieque et comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex parte una, et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex altera parte, de qua pace constant instrumenta publica, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, Pisarum civis, condam Iuntarelli de Castello Castri ac etiam Gabriel de Ottobellis condam Ottini, notarius, placentinus et cancellarius prefati domini archiepiscopi et Ser Franciscus Ser Rossi de Florentia notarius pro dicto comuni Florenie et Ser Martinus Ciccholi notarius pro dicto comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim in anno presenti, die ultimo mensis Martij proxime preteriti in terra Serreçane lunlensis dyoceseos, ac de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clarius informati, sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa, contenta et eorum nominibus facta seu gesta ratificaverunt, approbaverunt, et confirmaverunt, approbant et confirmant et promiserunt michi Iohanni notario infrascripto, stipulanti nomine et vice cuius interest et interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere, tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa sub obligatione omnium suorum bonorum, renumptiantes cuilibet iuri comuni vel speciali, per quod sive cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum in Scarcalasino comitatus Bononie sub porticu domus abitationis mei Iohannis notarij infrascripti, presentibus domino Maççolo de Magiis de Mediolano, Paghino condam Riti de Scarcalasino, qui dixerunt cognoscere predictos, Guido condam Nelli de terra Campedlj, Testa condam Çabatini de Roncastaldo testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Iohannes condam Vivlani de Monte Armato, imperiali et comunis Bononie auctoritate notarius, hiis omnibus presens fui et rogatus scribere publice scripsi.

Procuratio predictorum. In Xϙisti nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis Millesimo CCC°LIII°, Ind. VI^a, die XXI mensis Iunij. Pateat omnibus evidenter hanc presentem paginam inspecturis quod nobiles viri plebanus Angnolus et Maghinardus, fratres et filij condam nobilis viri Guillelmini de Ubaldinis et quilibet eorum, pro ut de iure et facto, omni modo, via, iure et modo quibus melius potuerunt, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Ser Ugonem Airardi Della Massa et Ser Bartolum Ghini de civitate Castelli notarius, absentes tanquam presentes, et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis conditio non sit melior et utrumque eorum veros legiptimos procuratores, actores, factores et nuntios speciales specialiter ad comparendum eorum et cuiusque eorum nomine coram dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie comunis et populi civitatis Florentie et coram dictis dominis Prioribus et vexillifero iustitie producendum et presentandum quoddam instrumentum ratificationis pacis facte et celebrate per reverendissimum in Xϙisto patrem et dominum dominum Iohannem, Dei gratia mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani et cetera dominum generalem, et civitatis Bononie et eius comitatus pro Ecclesia romana vicarium generalem pro se et suis subditis, adherentibus et sequacibus ex una parte et comune Florentie, Perusij et Senarum pro se et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex alia parte, anno presenti, die ultimo mensis Martij, de qua pace constare dixerunt publica instrumenta scripta manu publici [notarij] ratificata, approbata et confirmata per predictos plebanum Angnolum et Maghinardum, ut patet de ratificatione predicta ex instrumento publico scripto manu mei Iohannis notarij infrascripti et ad faciendum fieri de productione predicta publicum instrumentum et ad petendum et protestandum, si opus fuerit, coram dictis dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie et coram quocumque alio officiali sive rectore comunis civitatis Florentie, que omnia et singula banna et condepnationes que reperirentur sive reperiuntur in comuni Florentie de dictis plebano Angnolo et Maghinardo et altero eorum cancellentur, cassentur, inritentur et aboleantur per quemcumque notarium, adherentem, deputandum vel deputandos secundum formam capitulorum dicte pacis de predicta materia loquentium, et ad omnia et singula faciendum, gerendum et exercendum, que quilibet verus sindicus et procurator facere posset et que in predictis, circa predicta et quodlibet predictorum fuerint necessaria et opportuna et que ipsimet constituentes facere et exigere possent in predictis, circa predicta et quodlibet predictorum senserint faciendum, dantes et concedentes eidem procuratori et omnibus quorum interest plenum et generale mandatum in omni-

bus et singulis predictis, promictentes se firmum et ratum et gratum perpetuo habituros omne id et quidquid in predictis, circa predicta et quolibet predictorum per dictos sindicos et procuratores et quemlibet eorum factum, procuratum, actum fuerit sive gestum et non revocare sub ypotheca omnium suorum bonorum. Actum in Scarcalasino comitatus Bononie, sub porticu domus habitationis mei Iohannis notarij infrascripti, presentibus domino Macçolo de Maggiis de Mediolano, Paghino condam Riti de Scarcalasino, Guido condam Nelli de terra sancti Sedlj, Testa, filio Çabatini de Roncastaldo qui dixit cognoscere constituentes et constitutos, testibus adhibitis et rogatis.

Ego Iohannes condam Viviani de Montearmato, auctoritate imperiali et comunis Bononie notarius, hiis omnibus presens fui et rogatus ut scriberem publice scripsi.

Plalle de Ubaldinis.[1] In Xρisti nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis Millesimo CCC^{0}LIIJ^{0}, Ind. VI^{a}, die XXIII^{0} mensis Iunij. Nobilis vir Plalla, natus nobilis viri Francischi domini Ugholini de Ubaldinis, cognoscens pacem et concordiam celebratam fore inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem, Dei gratia mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani, Placentie, Bergami, Brixie, Parme et cetera dominum generalem pro se et suis adherentibus, subditis et sequacibus ex una parte et comunia Florentie, Perusij et Senarum pro se et suis subditis adherentibus et sequacibus ex altera parte, de qua pace constant instrumenta publica, de quibus conficiendis rogati fuerunt Ser Benincasa notarius, pisanus civis, condam Iuntarelli de Castello Castri ac Gabriellus de Ottobellis condam domini Ottini, notarius placentinus et cancellerius prefati domini Archiepiscopi et Ser Francischus Ser Rossi de Florentia, notarius pro dicto comuni Florentie et Ser Martinus Ceccholi de Perusio notarius pro comuni Perusij et quilibet predictorum separatim et divisim anno presenti, die ultima mensis Martij proximi preteriti in terra Sereccane lùniensis dyoceseos, et de dicta pace et contentis in eius contractu plene et clare informatus, sponte et ex certa scientia omnia et singula in dicta pace seu ipsius contractu comprehensa et contenta et eorum nominibus facta seu gesta ratificavit, approbavit et confirmavit, approbat, ratificat et confirmat, et promisit michi Iohanni notario infrascripto stipulanti et recipienti vice et nomine cuius interest vel interesse posset, ea omnia et singula firma, rata et grata habere, tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire aliqua ratione vel causa, sub obbligatione omnium suorum bonorum, renumptians omnilibet iuri comuni vel speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Actum in comitatu Bononie, in Scarcalasino, in domo mei Iohannis notarij infrascripti, presentibus domino dopno Iacobo, rectore ecclesie sancte Marghe rite de Frassinuco, Paghino condam Riti, Vanne condam Francischi . . . .[2] de Scarcalasino, testibus ad hec vocatis.

Ego Iohannes condam Viviani de Monte armato, imperiali auctoritate et comunis Bononie notarius hiis omnibus presens fui et rogatus ut scriberem, publice scripsi.

Procuratio predicti. In Xρisti nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis MCCC^{0}LIII^{0}, Ind VI^{a}, die XXIIJ^{o} mensis Iunij. Pateat omnibus evidenter hanc presentem paginam inspecturis quod nobilis Palla, natus olim nobilis viri Francischi de Ubaldinis, pro ut de iure et facto omni via, iure et modo quibus melius potuit, fecit, constituit et ordinavit Ser Ughonem Arrardi de Massa et Ser Bartolum Gini de Civitate Castelli notarium, absentem tanquam presentem, et quemlibet eorum in solidum, ita quod occupantis condictio non sit melior eorum utriusque suos veros et legiptimos procuratores, actores, factores et nuntios speciales, specialiter ad comparendum suo nomine coram dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie comunis et populi civitatis Florentie et coram dictis dominis Prioribus et vexillifero iustitie producendum et presentandum quoddam instrumentum ratificationis pacis facte et celebrate per reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem, Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopum ac civitatis Mediolani dominum generalem et civitatis Bononie eiusque comitatus pro sancta romana Ecclesia vicarium generalem, pro se et suis subditis, adherentibus et sequacibus ex parte una, et comunia Florientie, Perusij et Senarum et eorum subditis, adherentibus et sequacibus ex alia parte, anno presenti, die ultimo mensis Martij, de qua pace constare dixerunt publica instrumenta scripta manu publica eorum notarij ratificata, approbata et confirmata per predictum Piallam, ut patet de ratificatione predicta, ex instrumento manu mei notarij infrascripti, et ad faciendum de productione predicta publicum instrumentum, et ad faciendum et protestandum, si opus fuerit, coram dictis dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie et coram quocumque alio offitiali sive rectore comunis civitatis Florentie quod omnia et singula banna et condepnationes, que reperiuntur sive reperirentur in comune Florentie de dicto Pialla, cancellentur et vitientur ac aboliantur per quemcumque notarium ad hec deputatum vel deputandum secundum formam capitulorum dicte pacis de dicta materia loquentium, et ad

---

[1] Si sottintende, come altrove: "procuratio".

[2] Lacuna nel ms.

omnia et singula facienda, gerenda et exercenda que quilibet verus sindicus et procurator facere posset et que in predictis et circa predicta fuerint necessaria et opportuna et que ipsemet constituens facere et exercere posset in predictis et circa predicta et quolibet predictorum in strumento faciendo, dans et concedens eisdem procuratoribus et cuilibet eorum in solidum plenum et generale mandatum in omnibus et singulis supradictis, promictens se firmum et ratum ac gratum perpetuo habere omne id et quidquid in predictis et circa predicta et quolibet predictorum per dictos suos procuratores et quemlibet eorum factum, procuratum fuerit sive gestum et non revocare sub ypotheca omnium suorum bonorum.

Actum in comitatu Bononie, in Scarcalasino, in domo habitationis mei Iohannis notarij infrascripti, presentibus domino dopno Iacobo, rectore ecclesie sancte Margherite de Frassancho, Paghino condam Riti qui dixit cognoscere constituentem et constitutos, Vanne condam Francischi predicti de Scarcalasino, testibus ad hec vocatis et rogatis.

Ego Iohannes condam Viviani de Montarmato, auctoritate imperiali et comunis Bononie notarius hiis omnibus presens fui et rogatus ut scriberem publice scripsi.

Daniellis[1] de Soli. In Dei nomine, amen. Anno ab eius incarnatione Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VI^a^, die MVIIIJ° mensis Iunij. Actum Florentie, in populo sancti Laurentij, presentibus testibus ad hec vocatis et rogatis Niccolao Ser Vannis populi sancti Riffilii et Ser Bernardo Ser Bonaventure notario populi sancte Reparate de Florentia. Daniellus filius Roggerij condam Curradi de Soli omni modo, via, iure, quibus melius potuit, fecit, constituit et ordinavit suum verum et legiptimum procuratorem et certum nuntium specialem Giovenchum condam domini Ugonis populi sancti Laurentij de Florentia, absentem tanquam presentem, nominatim ad comparendum pro eo et eius nomine coram dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie populi et comunis civitatis Florentie et representandum et ostendendum coram eis omnem et quamlibet ratificationem factam per dictum Daniellum, scriptam manu cuiuscumque notarij de pace habita et facta inter dominum archiepiscopum Mediolani et dictum comune Florentie et omnia et singula facienda et gerenda que in predictis et circa predicta fuerint necessaria et opportuna et que ipsemet constituens facere posset, si presens esset, promictens michi notario infrascripto, ut persone pubblice recipienti et stipulanti, vice et nomine omnium et singulorum quorum interest vel posset quolibet interesse, se perpetuo firmum habiturum quidquid per dictum procuratorem factum fuerit in predictis sui et suorum heredium et bonorum omnium presentium et futurorum.

Ego Franciscchus, filius condam Nerij de Scarperia florentine dyoceseos, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius publicus, predicta omnia coram me acta, rogatus scripsi et pubblicavi ideoque me subscripsi.

Presentatio ratificationis Petramalensium. In Xϱisti nomine, amen. Anno incarnationis Millesimo CCC°LVIJ°, Ind. decima, die II° mensis Iunij. Cinus olim Barulli de Puppio, procurator nobilium virorum Marci et Guidonis, fratrum et filiorum olim magnifici militis domini Petri Sacchonis de Petramala sive de Tarlatis de Aritio, ut de suo procuratoriatu costare dixit publico instrumento rogato et scripto manu Ser Petri Ser Francischi de Bibbiena notarij, procuratorio nomine pro eis et quolibet eorum representavit reverenter magnificis viris

Laurentio Marsilij
Cioni Pitti
Berto Berti fornario et
Simoni Lapi Corsi fornacciario
Dominicho Fagiuoli
Taddeo Fini Tosi et
Blaxio Bonaccij

septem ex officio dominorum Priorum artium et vexilliferi iustitie popoli et comunis Florentie instrumentum ratificationis facte per dominum Petrum de Petramala predictum seu eius procuratorem pro ipso domino Petro de pace olim facta inter comune Florentie per se suosque adherentes et sequaces ex parte una et dominum Mediolani archiepiscopum per se et suos adherentes et sequaces ex parte altera. Qui domini Priores dicti instrumenta infrascripta ratificationis representationis receperunt in quantum de iure tenentur, salvo omni iure comuni Florentie et maxime quod eidem competeret, vel competere posset vigore causa vel pretestu cuiuscumque pene et sortis et quorumcumque capitulorum dicte pacis et cuiuslibet alterius iuris, rogantes me notarium infrascriptum quod de predictis publicum conficerem instrumentum.

Actum Florentie, in pallatio populi florentini, in ioco audientie dominorum Priorum et vexilliferi iustitie populi et comunis Florentie, presentibus testibus adhibitis et rogatis, fratre Xϱistofano camerlingo camere dominorum dicti pallatij et Berto Vannis de Ficecchio familiare dictorum dominorum Priorum et vexilliferi.

Et ego Angelus Ser Andree domini Rinaldi, florentinus civis, imperiali auctoritate notarius dicte presentationi interfui, et predicta omnia rogatus scripsi et signum meum consuetum apposui.

Ratificatio pacis a Petramalensibus facta. In nomine Domini, amen. Anno Xϱisti a nativitate Millesimo CCC°LIIJ°, ind. VI^a^, domino Innocentio papa VI° residente, die XIII° mensis Maij. Hominibus infrascriptam paginam inspecturis pateat manifeste. Cum hoc sit quod ad notitiam et cognitionem magnifici et potentis militis domini Pieri Sacconis olim Angeli de Petramala ad

---

[1] È sottinteso, al solito: "Ratificatio".

presens pervenerit pacem, finem, remissionem et concordiam generalem iam initam contractam inter reverendissimum in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem de vicecomitibus Mediolani, Dei et apostolice sedis gratia archiepiscopum Mediolani ac etiam dominum generalem civitatum Mediolani, Pergami, Placentie, Brixie, Parme et cetera, pro se ipso ac etiam vice et nomine omnium suorum consortum, adherentium, complicium et sequacium ex parte una et magnifica et potentia comunia Tuscie, videlicet Florentiam, Senas et Perusium et quodlibet predictorum comunium pro se ipso et vice et nomine omnium et singulorum suorum et cuiuslibet ipsorum subditorum, adherentium et sequacium ex parte altera esse factam et perfectam, volens tamquam adherens et sequax prefati domini Iohannis archiepiscopi, prefatam pacem, finem, remissionem, concordiam generalem ad integrum inviolabiliter observare et in omnibus sibi expedientibus necessariis et opportunis predicte pacis benefitio uti et semper integraliter observari, mox, postquam ad eius notitiam pervenit, sponte, scienter et consulte et deliberate, egregium militem dominum Magium natum olim bone memorie domini Roberti de Petramala, suum verum et legiptimum procuratorem, actorem, factorem, certum nuntium specialem et negotiorum gestorem fecit, constituit et ordinavit specialiter et nominatim ad ratificandum, comprobandum, emologandum et confirmandum pacem, finem, remissionem et concordiam predictas ac etiam omnia et singula capitula et pacta contenta, declarata et specificata in pace predicta, de qua procuratione latius costat per publicum instrumentum scriptum et publicatum manu Ser Francischi notarij olim Ciuccij de Burgo sancti Sepulcri. Nunc vero dominus Masius prefatus suo ipso et privato nomine et vice et nomine omnium et singulorum aliorum suorum consortum de Petramala sequacium et adherentium, et ut procurator et procuratorio nomine prefati domini Pieri ad hec specialiter et nominatim constitutus, ut plene patet manu predicti Ser Francischi, nominibus supradictis omni modo, forma et iure quibus melius et magis potuit ratificavit, approbavit et confirmavit, approbat, ratificat et confirmat predictam pacem, remissionem et concordiam et omnia et singula capitula et pacta contenta et declarata in pace predicta. Et promisit michi notario infrascripto recipienti vice et nomine cuius interest vel interesse posset ea omnia et singula firma, rata et grata habere et tenere ac perpetuo inviolabiliter observare et non contra facere vel venire per se vel alium aliqua ratione vel causa sub obligatione sui et suorum bonorum, renuntiando cuilibet iuri speciali per quod seu cuius favore vel pretestu posset in aliquo contra predicta facere vel venire.

Acta fuerunt hec in platea Burgi sancti Sepulcri, ante pallatio dicte terre, cassarum, ecclesiam fratrum minorum de dicta terra, presentibus Priore et Cante fratribus et filiis domini Pellegrini de Burgo predicto et Bartolo Venturini de Guidalibus et pluribus aliis.

Ego Blaxius condam Bonuccij, aretinus civis, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, predictis omnibus presens interfui et que supra scripta sunt scripsi et publicavi rogatus.

Procuratio dicti domini Magij de Petramala. In Dei nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem Millesimo CCC°LIIJ°, Ind. VIa, tempore domini Innocentij pape VI[ti], die XII° mensis Maij. Magnificus et potens miles, dominus Perus, natus nobilis viri Angeli filij condam egregij militis domini Tarlati sponte et ex certa scientia ac deliberatione, omni iure, via, modo et forma quibus melius et efficacius potuit, creavit, fecit et constituit et ordinavit nobilem ac strenuum militem dominum Masgium olim nobilis et potentis militis domini Roberti de Petramala, licet absentem ut presentem, et mandatum sponte suscipientem, suum verum ac legiptimum procuratorem, actorem, factorem et nuntium specialem nominatim ad ratificandum, approbandum et emologandum pacem predictam et conventiones et capitula comprehensa et contenta in forma pacis facte et firmate Sereccane in M°CCC°LIIJ° inter egregios milites dominum Guillelmum marchionem Palavicinum et Protasium de Cainis sindicos, actores, factores, procuratores et nuntios speciales reverendissimi in Xρisto patris et domini domini Iohannis Dei gratia sancte mediolanensis Ecclesie archiepiscopi ac civitatum Mediolani, Pergami, Brixie, Pacentie, Parme et cetera domini generalis, agentes pro prefato domino archiepiscopo et pro suis subditis, adherentibus et sequacibus et maxime pro dicto constituente ex parte una et providum virum Karolum Strocçe de Strocçis, honorabilem civem florentinum, sindicum et procuratorem Comunis et populi florentini, agentem pro dicto comuni Florentie et eius adherentibus, sequacibus et subditis et prudentes et discretos viros dominos Bertum Andreuccij Nini iurisperitum, Liçerium Niccholuccij Andriotti et Bettolum Peri de Pelacanibus, honorabiles cives perusinos, sindicos et procuratores comunis Perusij, agentes pro dicto comuni Perusij et eius adherentibus, subditis et sequacibus ex patre altera et ad alia omnia et singula faciendum, ratificandum et promictendum ad que tenetur et debet secundum formam aliquorum capitulorum descriptorum et comprehensorum in contractu pacis prelibate et ut dicto procuratori videbitur et placebit et in et de predictis vel aliquibus predictorum pro ut sibi procuratori placuerit, contractus et instrumenta faciendum cum promissionibus, pactis, penis et obligationibus bonorum et renumptiationibus et capitulis et clausulis iuridicis solitis, consuetis et opportunis, et generaliter ad omnia et singula facienda et libere exercenda in predictis et quolibet predictorum et circa predicta et quodlibet predictorum que natura talis negotij et articulus unusquisque hic expressus vel non appetunt et requirunt et

ipse met constituens posset facere, si adesset, dans et concedens dictus constituens dicto suo procuratori, licet absenti, in predictis et circa predicta et quodlibet predictorum plenum, liberum, speciale et generale mandatum cum plena, libera, speciali ac generali administratione et plenitudine potestatis, promictens idem constituens michi Francischo notario infrascripto, ut publice persone presenti, recipienti et stipulanti vice et nomine omnium et singulorum quorum intererit et interesse poterit, se firmum, ratum et gratum habiturum omne id totum et quidquid per dictum eius procuratorem actum, factum, gestum seu procuratum fuerit in predictis et quolibet predictorum et circa predicta et quodlibet predictorum sub ypotheca et obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum.

Actum in Burgo S. Sepulcri, in platea comunis eiusdem, presentibus Santi domini Pellegrini de Befultis et Raynerio Fuccij Francischi de dicto Burgo et Goro Bonataccij de Plebe S. Stefani, testibus adhibitis et vocatis.

Ego Francischus olim Ciuccij Ser Bonifreduccij de dicto Burgo, imperiali auctoritate iudex ordinarius atque notarius, predictis omnibus interfui et ea omnia rogatus scripsi et publicavi.

Procuratio filiorum domini Petri de Petramala. In nomine domini amen. Anno eiusdem a nativitate Millesimo CCCLVIJ°, Ind. Xª, tempore domini Innocentij pape VI[1] residentis, die XXVIIIJª mensis Maij. Hominibus infrascriptam seriem inspecturis pateat manifeste quod nobiles et magnifici viri Marchus et Guido fratres et filij olim bone memorie magnifici militis domini Pieri Sacconis, eorum et cuiuslibet ipsorum propriis et privatis nominibus et vice et nomine Angeli et Ludovici eorum fratrum et filiorum dicti magnifici militis domini Pieri predicti, ac etiam vice et nomine omnium et singulorum aliorum suorum consortum de Petramala pro quibus et quolibet eorum de rato et rati habitione promiserunt sponte, consulte, scienter et deliberate, prout de iure et facto melius et magis potuerunt, fecerunt, constituerunt, ordinaverunt et creaverunt discretum virum Cinum olim Barulli de Puppio nunc habitatorem civitatis Florentie, absentem licet, tamquam presentem, eorum et utriusque ipsorum verum et legiptimum procuratorem, actorem, factorem et nuntium specialem specialiter et nominatim ad inducendum, producendum et presentandum coram magnificis et potentibus viris et dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie populi et comunis Florentie civitatis Florentie tam presentibus quam futuris semel et pluries et quotiens opus fuerit, duo instrumenta, videlicet unum procurationis facte per dominum Pierum de domino Masio de Petramala, scriptum et publicatum manu Ser Francischi olim Cini de Burgo S. Sepulcri notarij et aliud instrumentum ratificationis pacis olim facte inter venerabilem in Xρisto patrem et dominum dominum Iohannem archiepiscopum mediolanensem ac etiam dominum generalem Mediolani, Parme, Brixie et Pergami et magnifica comunia Florentie, Perusij et alia comunia Tuscie ex altera, ratificate et facte per dominum Masium predictum procuratorem prefati domini Pieri, et generaliter ad omnia et singula facienda, procuranda et exercenda circa predicta et quodlibet predictorum que natura talis negotij postulat et requirit de consuetudine et de iure et que ipsi constituentes facere possent, si personaliter adessent, concedentes dictis eorum procuratoribus circa predicta totum, plenum et liberum et generale mandatum cum plena et libera et generali administratione, etiam si maiora forent et mandatum exigerent speciale, promictentes dicti constituentes ambo simul et uterque ipsorum principaliter et in solidum michi notario infrascripto presenti et, ut persone publice stipulanti, vice et nomine omnium et singulorum quorum interest vel interesse poterit, se firmum, ratum et gratum habere, tenere, observare et adimplere sub ypotheca et obligatione omnium et singulorum suorum et utriusque bonorum presentium et futurorum factum et gestum fuerit per predictum eorum procuratorem.

Actum in Castro Bibbliene, in sala veronis dicti casseri, presentibus Ser Piero olim Niccholai de Vicchiis de Aritio, Ser Lodovicho olim Dolfi de Arnaldis de Aritio, Ser Angelo olim Ser Andree et Ser Grigoro olim civibus florentinis et pluribus aliis ad hec testibus habitis, vocatis et rogatis.

Ego Petrus, filius olim Ser Francischi Berfaluccij notarius de Bibbiena, imperiali auctoritate notarius et iudex, predictis omnibus interfui et rogatus scripsi et publicavi.

(Loco sigilli) Ego Ventura, filius condam Niccholi, civis florentinus, publicus imperiali auctoritate notarius atque iudex ordinarius et tunc coadiutor providi viri Ser Petri Ser Grifi de Pratoveteri, civis senensis notarij, scribe reformationum consiliorum populi et comunis Florentie, predicta omnia contenta in presentibus decem quaternis, in totum LXXX cartis scripta, ex suis originalibus exemplis scriptis et publicatis manu suprascriptorum notariorum, fideliter subscripsi et hic exemplanda trascripsi et publicavi ideoque me subscripsi.

V.

Lettera al papa Urbano V per la vittoria sull'Acuto *(1368, giugno 15)* [1].

Domino pape, Aretij, 15 Iunij, VII Ind., 1368.

Exultet sancta mater Ecclesia et pro tanta victoria devoti eius gaudeant universi, sed pro ceteris affluat in letitia et applausu felicissimus populus aretinus, in cuius gremio datum est celitus de hostibus triumphari. Sane siquidem hodie xv huius mensis, magna sollicitudinis nostre cura, celeriter acersiti magnifici et egregij viri fortes, dominus Symon de Spoleto, capitaneus gentis Ecclesie, dominus Flac de Risach et dominus Iohannes de Riaten cum gente strenua bellatorum, una cum nostris universis gentibus equestribus et pedestribus, in plano Aretij, super strata porte Buie, per unum miliarem proxime civitati, contra compagnam pernitiosam et temerariam Anglicorum, castramentatam, ex adverso, in campis, aciebus hinc inde instructis, manibusque consertis ad prelium, bellum terribile inierunt, denique de certato, ipsam debellarunt et miserunt forti bracchio, victoriosis ictibus in conflictum, in quo multi numero et qualitate mortui ceciderunt, ceterisque quasi omnibus captivatis, inter quos est captus dominus Iohannes Haud, capitaneus dicte compagne, et plurimi caporales ac irretitus est infelix Dinolus Bindi Monaldi, orator comunis Perusij, qui dictam compagnam de partibus Ligurie ad tantum excidium huc conduxit, ut tanta temeritas perusina suo infortunio sic confusa discat, mansuetudine licet tarda, Xρisti vicario obedire. In dictoque prelio, dictus dominus Iohannes de Raten decoratus est cingulo militari, sicut decebat eius excellentissimam probitatem. Que iocundis animis et mentibus gaudiosis beatitudini vestre nuntiare curavimus ad suppremum gaudium omnium gaudiorum. Aretij, 15 Iunij, VIJ Ind. 1568 [2].

VI.

Lettera al papa Gregorio XI intorno alla peste del 1374 e risposta dello stesso. *(Avignone, 1374, aprile 4).*

1.

Domino pape, 1374 [3]

Cum ira celestis diraque pestis nulli parcens sexui nec etati iam inceperit nostram concutere civitatem omneque humanum auxilium ad eius remedium invalidum sit et inops, ad Deum vertimus corda nostra, veniam exposcentes, ut placatus dignetur ponere finem pesti, et si est irreparabilis ista pestis, sua pietate concedat, ut, si mortale perit, non pereat immortale. Confugimus igitur ad beatitudinis vestre pedes suppliciter exorantes, quatenus misericorditer concedatis omnibus et singulis civibus et districtualibus aretinis, nec non cunctis habitantibus in Aretium dicte sancte matris Ecclesie fidelibus et devotis, quod in mortis articulo sibi possint in confessores assumere quos voluerint sacerdotes, qui auctoritate apostolica eis veniam tribuant peccatorum, ut, ad Deum conversis, a culpis penisque solutis, celestes aperiant ianuas claves Petri.

2.

Gregorius etc. Dilectis filiis, universis personis ecclesiasticis et secularibus utriusque sexus per civitatem et diocesim aretinam constitutis salutem et apostolicam beneditionem [4].

---

[1] Bibl. Marucelliana di Firenze, Ms. Redi, 53, *Frammento di Registro di lettere del comune di Arezzo dirette dal cancelliere Ristoro di Simoncino (1368-1386?)*. Così è designato il Ms. al catalogo. Di Ristoro di Simoncino di Arezzo sappiamo che fu anche notaro del Vescovado di Firenze, perchè si trova ricordato come tale in un atto del 1363 (settembre 13), nella *Cronica, ovvero Memoria della famiglia de' Signori da Lutiano* di Lorenzo di Ser Tano da Lutiano, cominciata nel 1366, in Giuseppe Brocchi, *Descrizione del Mugello*, Firenze, 1748. pag. 28. Pare che nel 1385 andasse come cancelliere a Todi (Vedasi in Bibliot. della Franternita di Arezzo, *Memorie aretine*, Ms. 66, c. 44 r: « 1385 Ristorus filius Simonis civis « aretinus missus fuit cancellarius ad civitatem Tuderti »), e che morisse il primo di giugno del 1398 come apparisce dal Arch. della Fraternita dei Laici di Arezzo, *Registro dei morti*, n. 3, c. 26. Il Ms. è cartaceo, la scrittura è del sec. XIV, misura 0,30 × 0,22, si compone in tutto di 10 carte a numerazione moderna scempia. Troviamo in questo medesimo Ms. a cc. 5 v e 9 r anche il nome di Iacopo Magini da Poppi: « Ia. Masgini de Puppio imp. auct. notarius et tunc scriba reformationum et cancellarius communis Aretij », ricordato in una sua lettera da C. Salutati (Salutati, *Epistolario*, Roma 1891, I, 149).

[2] Cf. anche Temple-Leader-Marcotti, *Giovanni Acuto*, p. 50 Non può davvero credersi, come afferma il Betussi, *Descrizione del Cataio, luogo del march. Pio Enea degli Obizi* etc., fatta l'anno MDLXXII etc., Ferrara, MDCLXIX, p. XCVI r, che questa battaglia si vincesse per merito del celebre capitano Tommaso di Nino degli Obizzi (Vedi C. Salutati, *op. cit.*, Vol. II. p. 362 e 63).

[3] Biblioteca Marucelliana di Firenze, *Ms.* cit., loc. cit. Il papa a cui la lettera è diretta è Gregorio XI, la data non c'è nell'originale, ma si desume facilmente dalla lettera di risposta del papa stesso ed è il 1374 e la peste a cui si allude è quella appunto di quell'anno per fuggir la quale, da Arezzo, sua patria, si allontanò quel maestro Domenico di Bandino, di cui pubblichiamo più innanzi la descrizione di Arezzo tolta dall'opera inedita del medesimo intitolata: *Fons Memorabilium Universi*.

[4] Questa lettera è la risposta di Gregorio XI alla precedente. La data come leggesi originale nel documento è precisamente: « Avenioni, ii Nonas aprilis pontificatus nostri anno quarto ». Gregorio XI salì al pontificato il 30 dicembre, in Avignone, e fu coronato il 5 gennaio, che fu domenica, vigilia dell'Epifania del 1371.

Vestre devotionis quam ad nos et romanam Ecclesiam geritis sinceritas permeretur, ut vos specialibus favoribus et gratiis prosequamur in hiis presertim, que salutem respiciunt animarum. Cum itaque sicut cum pia mentis compassione vestris et quam plurium fide dignorum relatibus accepimus, in civitate et diocesi aretina epidimie seu mortalitatis pestis vigere noscatur ad presens, Nos animarum vestrarum saluti providere volentes, vestris suplicationibus inclinati, ut huiusmodi peste, in locis in quibus fueritis constituti, confessor quem quilibet vestrum duxerit eligendus, omnium peccatorum vestrorum, de quibus corde contriti et ore confessi fueritis, semel tantum in mortis articulo plenam remissionem in sinceritate fidei, unitate sancte romane Ecclesie ac obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum romanorum pontificum canonice intrantium persistentibus, auctoritate apostolica concedere valeat Universitati vestre tenore presentium indulgemus, sic tantum quod idem confessor de hiis de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda, ea vobis per vos, si supravixeritis vel per heredes vestros seu alios, si tunc forte transieritis taciendam iniungat, quam vos vel illi facere teneantur, ut prefertur. Et ne, quod absit, propter huiusmodi gratiam reddamini procliviores ad illicita in posterum commictenda, volumus quod, si ex confidentia remissionis huiusmodi, aliqua forte committeretis, quo ad illa predicta remissio vobis nullatenus suffragetur, penitentibus post quattuor menses a die publicationis earum in cathedrali Ecclesia aretina proxime initiandos. Ac etiam quequam huiusmodi, peste cessante, minime valitura nulli grado etc. Siquis etc. Datum Avinioni, ij nonas Aprilis, pontificatus nostri anno quarto.

VII.

Due lettere, una a Ristoro di Simoncino e l'altra a Gregorio xi, nelle quali si fa un grande elogio del vescovo d'Arezzo Giovanni Albergotti seniore *(1375, giugno 13 e 1376, luglio 29)*.

1.

Ristoro ut fratri carissimo [1].

Heu miseranda proles! heu fidelissimum genus! Quis tui maiorum vel nuperrime successorum adeo deos offendit, quod in hoc evo sic acrius tam brevi notarum spatio punieris? Ercle non conceptu intra, nec oculo extra video, nisi ut ipsa potentissima dea in te sua opera manifestet. Exaltaverat enim illam de Albergoctis progeniem in Aretij parte pulcre nostre Tuscie uno viro magnanimitate cordis, fidelitatis sinceritate, sapientia, scientia et honestate predito, quem sacer habitus benedictinus, benda pontificalis, sue originis dignitas cum clementia iustitie observatio decorabant et, quod mirabilius est, preter sue indolis et habitus naturam, tanta in eo pro Dei ecclesia vis et probitas in armis erat, quod merito pugil ecclesiasticus haberetur. De recolendo autem domino Iohanne de Albergoctis ecclesie aretine antistite loquor tibi, cui verax nominis impositor vates fuit, nam plenus gratia, et ne dum Guidonis successor, de quo per tot secula fama crevit, ymo eum, licet forte non dum in rerum natura, bonis et insignibus operum virtutibus antecessit. O discors fortuna, cuius non nisi cum merore ullus exitus unquam fuit! O crudelis et impia, quando potuisti unum tot virtutibus insignitum de hoc seculo ad celestem patriam sic trahere repentine! O occulte proditionis fons, que mellis dolium propinans, fellis venenique pabulo necem paras! E duobus alterum debuisti, aut illum non tot et tantis dotibus fastigare, aut sic dotatum felici munere, quem omnium mortalium cura versatur, dum naturali cursu vivendi fas erat, nobis relinquere et toti mundo; fuisset namque ex hoc tibi honoris illesa fama servata. Sed tu hiis et similibus consueta, impudens et crudelis, in te habitum ex actuum frequentia convertisti. Ha quam miser quantaque torquitur vesania qui tuis ludis et blanditiis se supponit! Erat ne in tota Etrurie, ymo Ligurie patria vir, quem tu ad tantum corporis animique virtutum statum erexeris, adeo quod non sibi compati, ymo invideri omnes poterant inimici pariter et amici? non certe. Nunc sonum evolans, tui gratia, fama est. Ha, Dei ecclesia, qualem scissuram! ha, Petri navicula, quale quasi naufragium passa es! Tu luge, impiissimus ille Mediolani tyrannus gaudeat totaque exultet in canticis terra sua et merito. Nam, ut Vercellas defensas totque castra capta, necnon et campestres conflictus passos reticeam, non formidini locus est. Non enim suadebat armigeros solum verbo, ymo exemplo animabat ad pugnam et, ni fallor et mentitus fuerit ille vir eximius dominus Lodovichus de Vicedominis de Monticulo, parmensis miles, semper in acie primus lancearum ictibus, ensium vibrationibus lapidumque torrentium et balistarum rumoribus se proponens, sui solus vigore corporis, licet pusilli, magni tamen conceptu, inimicorum terga versabat. Ad alias quoque animi dotes redeo. Monastici decus ordinis sui norma regule fuit in monasterio florentino, sacrorum canonum maximus

[1] Biblioteca Marucelliana di Firenze, *Ms. Redi* cit., 53 c. 11. La presente lettera non è pubblicata dal Padre Ildefonso nelle *Delizie degli Eruditi Toscani*, vol. XVI.

doctor; prudentia quoque tanta vigebat, quod sacre memorie dominus Andruinus cardinalis cluniacensis, in Bononia aliisque terris romane Ecclesie in Italia legatus de latere, ne dum maxima, ymo nec minima secundum eius consilio agere ausus erat. Nec immerito, nam in ponderandorum negotiorum directione, consiliorum exhibitione et principum allocutione nullum illo tempore natura similem dedit mundo. Nunc autem, dum triumphum suarum victoriarum, suorumque laborum digna premia merebatur, et forte sperabat, licet nunquam ambitio glorie statusque humani in eo fuerit, tu inmitis et impatiens, omnibus bonis invidens, fortuna, eum de medio sustulisti? Heu, pro dolor, heu irremediabile dam num tanti viri, nedum Ecclesie aretine, domui sue, sed, quod gravius est, Tuscie, toti Ytalie, et universali ecclesie sancte Dei; tales namque, fortuna, tui fines sunt talesque semper fuerunt, nec alii possunt esse. Vir ergo prudens nec tuis alludationibus extollatur, nec tui versa facie conteratur. Igitur, amice Ser Ristore, sic fac et letus vives beatusque morieris in quiete sepulcri. Vale, amicorum verax, et meos fratres magistros N. de Saxolis legistam et Iacobum Landi, phisicum, salute pulsa. Tuus Sitriensis de Malatestis, xiij Iulij 1375.

2.

Sanctissimo ac beatissimo patri et domino domino Gregorio, digna Dei providentia sacrosancte romane ac universalis Ecclesie summo pontifici.

Sanctissime ac beatissime pater et domine. Infandi doloris durus gladius nostram animam perforavit ex nuntiato nobis obitu reverendissimi nostri patris domini Iohannis de Albergoctis preclarissimi nostri civis, celebris memorie nostri presulis ac pastoris. Heu, pro dolor, est extinctum insigne nostre civitatis decus ac precipuum salutare! In eterna tamen consideratione legem nature inevitabilem advertentes, qua " stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vite „, cogimur fletu represso tam irremediabile fatum, quam equiori possimus animo tollerare. Ceterum quia saluti civitatis nostre plurimum est conferens bonus pastor, libertatis nostre çelator et statui nostro fidus, Vestre Beatitudini supplicamus, quatenus ad electionem futuri nostri episcopi Vestra Sanctitas non sit celeris nec festina, sed dignetur de speciali gratia expectare, donec postulatio cleri et populi aretini, que confestim sine more diffugio celebrabitur, pari voto fuerit solemni ritu Vestre beatitudini presentata, quod erit fidelibus nostris votis summa gratia et solamen. Datum Aretij, xxviiij Iulij, xiiij Indictione, 1376. Sanctitatis Vestre devotissimi filij Priores etc. devota obscula sanctissimis pedum plantis.[1]

---

[1] Questa lettera è pubblicata, nelle *Delizie degli eruditi Toscani*, Tomo XIV, p. 321, ma non è molto fedele all'originale da cui la trascriviamo nuovamente (Ms. Redi 53 già citato, c. 1).

Un documento che attesta la affezione di questo vescovo alla sua Chiesa cattedrale aretina è questo che qui pubblichiamo per la prima volta, riguardante la donazione che egli le fece di una mitra ricca di perle e pietre preziose e di un pastorale tutto d'argento, coll'obbligo che non fosse venduta nè impegnata (Archivio della Curia d'Arezzo, *Beneficiale*, sec. XIV, *Registro* n. 2, (1371-74), c. 133). Tanto la mitra che il pastorale furono impegnati dal giovine Albergotti, suo nipote e successore, (vedasi la Cronica di Ser Bartolomeo di Ser Gorello, addietro, a p. 75, n. 1): " Die IIIJ. mensis " Martij [l'anno è il 1373]. Actum Aretij, in domo domini episcopi " aretini, presentibus reverendo viro domino Iacobo, abbate abbaçie " S. Flore et Lucille de Aretio, Ser Arrigo Ser Pieri de Apparitiis et " Ser Bartolomeo Ser Taviani, civibus aretinis, testibus ad predicta " vocatis et rogatis. Reverendus in Xρisto pater et dominus dominus " Iohannes, Dei gratia episcopus aretinus omni via, iure, modo et " causa, pure, mere, libere et irrevocabiliter inter vivos donavit, dedit " et concessit sacristie katredalis Ecclesie aretine et michi Iacopatio, " ut publice persone stipulanti et recipienti pro dicta sacristia, unam " mitriam cum perlis et lapidibus pretiosis et unum pastorale de ar" gento totum cum infrascriptis modis, pactis et condictionibus, vi" delicet quod dicta mitria et dictum pastorale sint perpetuo ad usum " ipsius domini episcopi et suorum successorum canonice, quibus mi" tria et pastorale uti possint ipse et sui canonice successores, et [illegible] " cum celebrarent in pontificalibus et in aliis oportunis pro episcopali " offitio exercendo. Item quod teneatur in sacristia dicte katredalis " Ecclesie sub illa custodia et illis modis quos declarabit venerabilis " vir dominus Iohannes. Item quod dictum pastorale et mitra vel " aliquod eorum de dicta sacristia extrahi non possint, nisi dum taxat " pro dicto episcopali offitio exercendo et quod vendi, distrahi, pigne" rari vel allienari non possint nec debeant aliqua ratione vel causa, " et si fieret contrarium, non valeat ipso iure et possint dicta mitria " et pastorale et quodlibet eorum a detemptore quolibet vendicari per " ipsum dominum episcopum et suos canonice successores. Et si " dicta donatio excederet summam a lege donari permissam, voluit " dictus dominus episcopus, quod tot sint donationes, quot sunt summe " a lege donari permisse, ad habendum, tenendum et possidendum, et " quicquid sacristis dicte sacristie qui fuerint pro tempore, servatis " modis et condictionibus suprascriptis, placuerit perpetuo faciendum. " Quam quidem donationem et omnia et singula in presenti contractu " contenta promisit dictus dominus episcopus michi dicto infrascripto " notario stipulanti et recipienti ut supra, perpetuo firma, rata et grata " habere, tenere, observare et adimplere semper et ubique locorum, " confitens suo negare et ipsam donationem aliquo ingratitudinis vitio " nec aliqua alia ratione vel causa, nisi si et dum taxat prescripti modi " et condictiones in omnibus servate non fuerint, non revocare et aliter " nullo modo contra facere vel venire per se vel alium aliqua ratione " vel causa de iure vel de facto, sub pena dupli rerum donatarum " solepni stipulatione promissa; que pena totiens commictatur et exigi " possit, quotiens fuerit in aliquo contraventum et pro quolibet huius " contractus donationis capitulo non servato, item reficere omnia et " singula dampna et expensas ac interesse litis et extra ad simplex " [illegible] pro quibus etc. „

VIII.

Documenti relativi al vescovo Giovanni Albergotti il giovane.

1.

Lettera degli Otto agli Aretini, colla quale si lagnano del tradimento del loro vescovo Giovanni Albergotti il giovane *(1375 st. fiorentino; 1376 st. comune, marzo 22)*.

Aretinis Octo.

Amici karissimi. Miramur satis quod episcopus vester, secundum quod per interclusam copiam vestra prudentia manifeste percipiet, contra nos et nostra cepta tam inimicis animis operetur.

Quo circa amicitiam vestram affectuosissime deprecamur, quatenus in hoc interponere placeat remedium oportunum, ne tales machinationes et opera detestanda in vestrum et nostrum preiudicium attententur. Datum Florentie, die XXIJ Martij, XIIIJ Indictione.[1]

2.

Altra lettera degli Otto ai Bolognesi, Perugini, Senesi ecc., perchè ritengano carcerati e inquisiscano tutti gli Aretini fuggiti colà *(stesso anno, agosto 9)*.

Bononiensibus, Perusinis, Senensibus etc. Octo.

Fratres karissimi. Quantum potuisset vobis et cunctis colligatis afferre periculi, si exitialis et funesta proditio que nuper in aretina civitate per nonnullos perditionis filios tractabatur, detestandum peperisset effectum, scimus vestram prudentiam nullatenus ignorare. Et quoniam hoc delictum et tam atrox et tam abominabile, sicut notabile continet scelus, sic singulari persecutionis animadversione conveniens est puniri et ubique deceat penam suum tam horrendum autorem astringere, fraternitatem vestram affectuosissime deprecamur, quatenus, si quis aretinus appulisset ad vestrum territorium vel in posterum applicaret, quoniam de huiusmodi proditoribus quam plurimi per fuge beneficium evaserunt, dignemini facere carcerari et ab eis acerrima indagatione requirere totum tam immanis criminis fundamentum.

Ut exinde possit totius lige commodum procurari, et taliter providere quod huiusmodi facinus etiam sub vestris magistratibus exemplariter puniatur. Datum Florentie, die viiij mensis Augusti, xiiij Indictione.

3.

I Rettori della Fraternita di S. Maria di Misericordia di Arezzo largiscono come elemosina 300 fiorini d'oro al vescovo Giovanni Albergotti il giovane *(1381, dicembre 30)*.

Decretum pro domino Episcopo Aretino.

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Yhesu Xϙisti, a nativitate eiusdem Millesimo CCCLXXXJ, Ind. IIIJ[a], tempore domini Urbani pape VI, die penultima mensis decembris.

Convenientes simul in unum in audientia domus fraternitatis Sancte Marie de Aretio, in qua audientia rectores dicte fraternitatis sunt soliti congregari pro factis dicte fraternitatis expediendis, sapientes viri dominus Lodovichus domini Bici de Albergottis de Aretio porte Burgi, dominus Matheus domini Fey de Beçolis porte Fori, Franciscus Açi porte Fori, Bartolomeus Bonomi porte Crucifere et Ser Lodovichus Benis porte S. Andree, habens vocem Gorucij Cechi Ser Berti de numero rectorum dicte fraternitatis in porta S. Andree, omnes predicti rectores dicte fraternitatis, due partes otto rectorum fraternitatis prefate et dicto nomine ut heredes cum beneficio inventarij Pagni Maffey de Aretio porte Fori, manu Ser Iacopacij Ghini notarij de Aretio, vigore remissionis in eos facte per reformationem factam et celebratam per opportuna consilia dicte fraternitatis, manu mei notarij infrascripti, sub die quinta septembris anno Domini MCCCLXXX, IIJ[a] Ind., et ipsa reformatione solepniter visa et lecta ac inspecta per ipsos rectores, facto et solepniter misso partito inter ipsos rectores per me notarium dicte fraternitatis infrascriptum, ad fabas nigras et albas secundum formam ordinamentorum dicte fraternitatis, ipsorum nemine discordante, decreverunt, deliberaverunt et declaraverunt quod reverendo in Xϙisto patri et domino domino Iohanni episcopo aretino, suis consideratis multis multifariisque dapnis in combustione domorum ipsius et sui episcopatus positis tam in civitate Aretij, quam extra civitatem, loco elemosine et subsidij dentur per dictam fraternitatem et rectores ipsius CCC floreni auri loco elimosine et subsidij et pro dictis CCC flore-

[1] Questa lettera e la seguente trovansi in Archiv. di Stato di Firenze, *Signoria*, *Carteggio*, *Missive*, XV, c. 54 v e c. 78 v.

nis auri habeat cum effectu et elimosinam consequatur a dicta fraternitate S. Marie de Aretio de bonis olim Pagni Maffei Guidi de Aretio porte Fori, cuius dicta fraternitas est heres XXV stariora terre laborative ad tabulam positam supra fontem Poçoli, prope menia civitatis, iuxta suos confines et cetera pro dictis CCC florenis auri. Et habentes ipsi rectores heredes dicto nomine Pagni predicti plenam notitiam, quod per testamentum Pagni predicti, manu dicti Ser Iacopacij, quod domina Iohanna olim uxor dicti Pagni est usufructuaria in vita sua tantum bonorum de hereditate dicti Pagni et maxime dicte quantitatis terrarum et possessionum de quibus supra fit mentio et dicto domino episcopo aretino concessarum modo predicto deliberaverunt et decreverunt, quod per rectores dicte fraternitatis ex una parte et dictam dominam Iohannam usufructuariam ex altera eligantur et ponantur duo boni viri, pro qualibet parte unus, qui habeant ex nunc auctoritatem, arbitrium et bailiam quantam habent ipsi rectores ad declarandum omnem quantitatem bonorum pecunie seu bladij, quod et quam eis videbitur et placebit, quod habeat et habere debeat dicta domina Iohanna a dicta fraternitate pro recompensatione ususfructus dictarum possessionum in quibus ipsa domina Iohanna est usufructuaria ex testamento Pagni predicti. Et in quantum expediret quod eligeretur tertius cum dictis duobus supra predictis declarandis, eligatur et eligi debeat de voluntate rectorum ipsius fraternitatis et dicte domine Iohanne et non aliter. Et predicta fecerunt dicti rectores omni modo et cetera, rogantes me notarium infrascriptum et cetera [1].

4.

Sinodo tenuto nella Chiesa cattedrale aretina per 500 fiorini d'oro da darsi al vescovo Giovanni Albergotti il giovane (*1385, luglio 20*).

In Xρisti nomine amen. Anno salutifere nativitatis eiusdem Millesimo trecentesimo octuagesimo quinto, Inditione viij[a], domino Urbano papa sexto residente, die XX mensis Iulij. Convocato et adunato ad sinodum universo clero aretino in catredali Ecclesia aretina de mandato reverendi in Xρsto patris et domini domini Iohannis Dei et apostolice sedis gratia episcopi aretini, requisitione nuptiorum, ut moris est, factis primo de et super infrascriptis ritu solemni propositis factisque et missis partitis inter eos per duas partes et ultra, fuit provisum, ordinatum et solepniter reformatum, quod infrascripti Novem offitiales cleri aretini noviter electi ad dictum offitium Novem una cum domino episcopo vel sine ipso, habeant auctoritatem et bayliam inbussolandi illos prelatos et clericos quos volent et eis videbitur et placebit in offitio Novem pro quinque annis proxime venturis, incohandis die finiti offitii presentium Novem, servatis modo, forma et numero locorum hactenus consuetis, secundum formam constitutam episcopalis Curie aretine.

Item, cum pro redemptione praenominati reverendi patris et domini domini Iohannis episcopi aretini, mitra et pastorale ipsius fuit positum sub pegnore et pro huiusmodi redemptione multę expensę sint factę, itaque pro dictis redimendis et pro opportunitatibus, que dicto clero quotidie expediunt sit necesse quod habeatur pecunia, tum pro dictis tum etiam pro subsidio faciendo dicto domino episcopo, fuit provisum, ordinatum et solepniter reformatum quod prenominati infrascripti Novem offitiales cleri habeant auctoritatem et bayliam imponendi dicto clero arretino illam quantitatem florenorum et pecunię pro dicto subsidio faciendo dicto domino episcopo et pro redeptione mitre et pastoralis predictorum et pro aliis opportunitatibus dicti cleri pro ut et sicut eis videbitur et placebit et quod de dicta quantitate quam imponent dentur, et dari debeant per camarlengum deputandum per eos dicto domino episcopo pro subsidio et redemptione predictis, floreni quingenti auri. Et residuum perveniat et perevenire debeat ad manus camarlenghi per dictos infrascriptos offitiales eligendos, quod residuum expendatur et expendi debeat pro oportunitatibus dicti cleri, et quod habeant auctoritatem eligendi camarlengum et notarium ad scribendum que expediant cum salario consueto hac-

---

[1] Come abbiamo già avuto occasione di dire nelle note alla Cronica di ser Bartolomeo (vedi p. 74), il popolo, per aver l'Albergotti voluto dare la città al Pontefice, gli si sollevò contro. Egli potè a stento scampare e invano poi cercò di rimpatriare; dovè rassegnarsi all'esilio e cadde in tanta povertà, che i rettori della Fraternita di Santa Maria di Misericordia d'Arezzo gli elargirono, come elemosina, 300 fiorini d'oro. Inoltre dovè impegnare la mitra e il pastorale che il suo predecessore aveva donato alla cattedrale; ne fa fede Tommaso Romani, notario attuario di monsignor Bernardetto Minerbetti. (Vedi ARCHIV. DELLA CURIA VESCOVILE ARETINA, *Romano*, c. 261, ove, a proposito di Giovanni Albergotti il giovane, leggesi: "Hic "pignori dedit mitram et pasturale Bernardo de Guadagnis civi flo- "rentino unde orte fuerunt lites". Per redimer questi oggetti e per sovvenire il vescovo nelle sue necessità, si stabilì nel sinodo del 20 luglio 1385 di somministrargli un sussidio di 500 fiorini d'oro.

Diamo qui sotto i documenti originali sia della deliberazione della Fraternita, come del sinodo del 1385 e un altro documento dell'anno stesso che è la conferma di ciò che si contiene nel sinodo sopradetto. Tali documenti si trovano: il primo in ARCH. DELLA FRATERNITA DI AREZZO, *Deliberazioni e stanziamenti dal [illegible] al 1381*, c. 40. Abbiamo creduto bene pubblicare di nuovo tale documento perchè nelle *Delizie degli eruditi Toscani* ecc. XIV, p. 325, ove trovasi pubblicato, è incompleto; il secondo in ARCH. DELLA CURIA VESCOVILE ARETINA, *Civile e Beneficiale del sec. XIV*, *1381-1403*, *inserto N. 5*, *Protocollo Domigiani*, c. 75 e il terzo in ARCH. DELLA CURIA ARETINA, *Beneficiale del sec. XIV*, *1387-1417*, N. 5, *Protocollo di Ser Bartolommeo di Ser [illegible]*, c. [illegible] *l'anno è il 1385*, *come ricavasi da c. 14*.

tenus dari et solvi camarlengo et notario cleri.

Nomina dictorum Novem offitialium sunt ista videlicet:

In civitate	Dominus Bartolomeus Nicolai, archipresbyter arretinus, prior Dominus Iohannes Abbas Sanctę Florę et Lucillę de Aretio Dominus Blasius Beccoli, canonicus arretinus
In Monte Policiano, in comitatu Senarum	Dominus Iohannes, archipresbyter plebis Sanctę Marię de Monte Policiano Stephanus, prior de Bentessa Dominus Michael plebanus plebis Sancte Marię de Pagina
In comitatu Florentię	Dominus Iohannes Angeli, plebanus plebis de Petriolo
In Montania	Ser Iohannes Giotti de Puppio, rector Ecclesię
Infra cortinas civitatis	Ser Angelus Guiduccij, rector ecclesię Sanctę Cecilię de Libbia.

5.

Il vescovo Giovanni Albergotti sopradetto confessa di aver ricevuto parte del sussidio, cioè fiorini 130 d'oro (*stesso anno, novembre 20*).

Eodem anno, die XX mensis novembris. Actum Aretij in claustro canonice catredalis Ecclesie aretine, presentibus domino Iohanne olim Francischi, canonico aretino et Francischo olim magistri Pauli de Castilione aretino et Simone filio Pauli condam Ser Maffei de Aritio, testibus et cetera.

Reverendus in Xρisto pater et dominus dominus Iohannes, Dei et apostolice sedis gratia episcopus aretinus, in presentia mei notari et testium predictorum, fuit confessus habuisse et recepisse a venerabili viro domino Blaxio Beçoli, canonico aretino, camarlengo cleri aretini, trecentos decem florenos auri pro parte subsidij dicti domini episcopi, solvente de pecunia per ipsum dominum Blaxium canonicum exacta in diocesi aretina pro datio pro subsidio dicti domini episcopi, computatis in presente confessione XL florenis datis et solutis venerabili viro domino Lando, plebano de Bibiena et computatis omnibus solutionibus factis eidem domino episcopo vel aliis recipientibus pro eo, usque in presentem diem, de quibus CCCX florenis auri dictus dominus episcopus absolvit dictam elemosinam et dictum dominum Blaxium presentem et solventem pro dicto clero aretino, promictens etc., sub obligatione etc.

IX.

Disamine di alcuni cittadini aretini che nella camera dell'Abate di Santa Flora e Lucilla avevano congiurato di abbattere il guelfo stato (*Anno 1379, aprile 20*)[1].

In Dei nomine. Amen. Hoc est copia sive exemplum quarundarum scripturarum repertarum in quodam libro sive quaterno cartarum bombicinarum scriptarum et publicatarum per prudentem virum Ser Riccardum condam Cominj de Laude, notarium et offitialem nobilis et sapientis viri Ser Francisci Johannis de Fabriano, honorabilis executoris ordinamentorum iustitie comunis et populi civitatis Aretij, quarum quidem scripturarum tenor talis est, videlicet.

Hec sunt quedam examinationes facte per iustum dominum executorem ordinamentorum iustitie civitatis et comunis Aretij de infrascriptis diffamatis de crimine seditionis facte et ordinate per eos in civitate Aretij contra regimen popularem liberum et guelfum statum dicte civitatis et responsiones facte per infrascriptos cives de dicto crimine diffamatos, diebus et mensibus infrascriptis et prout inferius continetur ante formationem alicuius inquisitionis vel processus institutorum

[1] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli*, XL, c. 21. – Cf. anche Ser Bartolomeo, *Cronica*, p. 79.

contra ipsos cives infrascriptos ad informationem dicti domini executoris et preparationem inquisitionis contra eos instituende, si inventi fuerint culpabiles vel suffitientia indicia eorum culpe invenirentur, premissa interrogatione generali, in genere, secundum ritum iuris et subsequuta per ipsos responsione et spetie tenoris et continentie infrascripte.

In Dei nomine. Amen. Anno eiusdem a nativitate Millesimo trecentesimo septuagesimo nono, Indictione secunda, tempore sanctissimi in Xρisto patris et domini domini Urbani, divina providente clementia pape sexti, die XX^{a} mensis Aprilis. Constitutus in iudicio coram nobili et sapienti viro Ser Francischo Johannis de Revellonibus de Fabriano, honorabili executore ordinamentorum iustitie comunis et populi civitatis Aretij eiusque comitatus, fortie et districtus, pro tribunali sedente ad solitum banchum iuris malleficiorum dicti comunis, sito in palatio dicti comunis et residentie ipsius domini executoris, posite in cassaro magno dicte civitatis, iuxta vias a duobus lateribus, carceres Comunis et alios fines, Phylippus Federici de Testis de Aretio, non vi, non metu, sed libera et spontanea voluntate et non per errorem, sed ex certa scientia confessus fuit quod de anno presenti et de preterito mense Martij, in loco Abbatie Sancte Floris posite in civitate Aretij iuxta vias a duobus lateribus et alios fines, in camera Abbatis dicti loci, ipse Phylippus una cum predicto domino Abbate, domino Silvestro Archipresbitero de Brandalglis, Farinata de Ubertinis, domino Phylippo et Rossio de Brandalglis et Gaburrino condam Guiducij de Brandalglis, Nicolao Manni Andrea Benedicti, Andrea domini Nicolai de Sassolis, Johannoççio Francischini, Francisco Nerij Ser Rigaccij, Nanne Francisci Ghinaldutij, Antonio Nicolay de Ubertinis, Gilio Donati de Guasconibus, Cola Andreȩ Cole et quibusdam aliis de quorum nominibus ad presens dixit se non recordari. Et predicti nominati ab alij de quibus dixit se non recordari una cum dicto Phylippo unanimiter et concorditer ibidem, in dicto loco, ad invicem congregati iuraverunt corporaliter ad sancta Dei evangelia, in quodam libro bombicino dicti Abbatis, existente super quodam bancho in dicta camera, in quo libro dictus Abbas solitus fuerat scribere introytus et alia iura ad ipsius Monasterium seu Abbatie pertinentia, subvertere presentem liberum, guelfum et popularem statum dicte civitatis die et termino per eos declarando et ordinando et novum statum et regimen in dicta civitate creare et ordinare contrarium presenti regimini. Et quod post predicta ordinata de anno presenti et mense Aprilis, die VJ^{a} videlicet die Mercurij, edomade Sancte, in hora none iterum se congregaverunt una cum domino Nicolao domini Galaocti de Sassolis, in logia domorum Andree Bertoldini de Aretio, habitationis domini Aççonis de Ubertinis, site in dicta civitate, in porta Fori iuxta Comunis rem, dicti Andree et alios fines et ibidem proposuerunt accedere ad palatium populi et residentie dominorum Priorum et Vexilliferi iustitie dicte civitatis sub colore excusationis dicte iure inter eos facte de qua erant iam diffamati et cum essent in palatio ipsorum dominorum Priorum, ipsos omnes Priores capere et recludere in cancellaria dicti Comunis, sita in dicto palatio, sub fida custodia. Et hoc facto, statim exclamare et remoriçare ad fenestras dicti palatij: Vivat populus! Ex quo rumore debebant occurrere omnes de dicta iura cum multis civibus ghibellinis et cum eorum sequacibus armatis, prout ordinaverant et postquam omnes predicti nominati et alij de dicta iura una cum dictis eorum sequacibus venissent ad dictum palatium, debebant aliquos de numero dominorum Priorum presentium interficere. Et hoc facto, accedere ad domos castellanorum ad presens in cassaro sancti Donati existente et de dictis domibus extrahere et capere omnes filios, uxores, patres et matres et alios actinentes dictorum castellanorum, et eos sic captos ducere ligatos prope dictum cassarectum et vocari facere dictos castellanos, et eis dicere et petere quod dictum cassarectum et omnes eius fortilitias eisdem supradictis nominatis et aliis ibi tunc existentibus libere et incontinenti, absque aliqua dilatione, dare et concedere deberent. Et si predicti castellani cessavissent dictum cassarectum et eius fortilitias eisdem libere concedere, statim eorum filios, matres, patres et alios actinentes interficere et occidere et dictum cassarectum circundare, ad hoc, ut nemo posset ingredi nec exire. Et post predicta, predicti nominati una cum pluribus aliis animo et intentione predicta executioni mandare de presenti mense Aprilis, anno presenti et die VIJ^{a} dicti mensis, videlicet die Iovis edomade Sancte omnes simul se congregaverunt post horam none in predicta logia domorum dicti Andree et se moventes de dicto loco accesserunt ad palatium populi et residentie dictorum dominorum Priorum, et dum essent iuxta scalas ianue dicti palatij, petierunt dictum palatium ingredi causa supradicta executioni mandare, et per eos non stetit, quin predictum propositum executioni mandarent. Sed quia dicti domini Priores precipierunt familiaribus ipsorum et custodibus portarum dicti palatij quod predictos nominatos non permicterent intrare palatium supradictum et quod die veneris Sancti aliqui de dicta iura inceperunt rumorem in palatio dictorum dominorum Priorum causa predicta executioni mandare et incepto rumore idem Phylippus armatus versus dictum palatium venit credendo predicta exequi debere, prout proposuerant et quod in quantum ipsi obtinerent in predictis debebant omnes domus Albergoctorum comburi.

Gilius Donati de Guasconibus seorsum et separatim a dicto Phylippo interrogatus per dictum dominum executorem, nulla eidem Gilio mentione facta examinationis seu interrogationis dicti Phylippi et nullo colloquio habito ad invicem post examinationem dicti Phy-

lippi, supranominatus in dicta iura, de qua per dictum Phylippum supra fit mentio, in iudicio coram supradicto domino esecutore, ut supra pro tribunali sedente, personaliter constitutus, non vi, non metu, sed ex libera et spontanea voluntate confessus fuit omnia et singula prout et quemadmodum particulariter et distincte supra idem Phylippus dixit et confessus fuit, et plus dixit quod dicta die veneris Sancti idem Gilius interfuit in dicto palatio dominorum priorum dum rumor fuit et ipse una cum aliis de dicta iura ibi astantibus rumoriçavit et arma contra dictos dominos Priores evaginavit et lapides a fenestris prohiciendo contra venientes in subsidium dictorum dominorum Priorum, ne possent dictos dominos Priores succurrere vel iuvare et propositum dictorum coniuratorum impedire.

Andreas domini Nicolai de Sassolis in iudicio coram supradicto domino executore, pro tribunali ut supra sedente, presentialiter constitutus et per dictum dominum executorem interrogatus in genere de commissis per ipsum seorsum et separatim a predictis Phylippo et Gilio et cum eis, post eorum examinationem, nullo colloquio habito, non vi nec metu, sed libera et expontanea voluntate, dixit et confessus fuit, prout supra alij in omnibus et per omnia confessi fuerunt. Excepto quod lapides a fenestris dicti palatij non proiecit contra populum venientem in succursum dictorum dominorum Priorum. Dixit tamen quod ipse Andreas fuit primus qui adversus dictos dominos Priores rumoriçavit et contra ipsos ensem evaginavit et exclamavit alta voce: Populo, populo! Et dictum rumorem et tumultum initiavit animo et intentione executioni mandare ordinata in iura predicta que et prout in responsione dicti Phylippi seriosius continentur atque narrantur cum quo in effectu per omnia concordavit.

Andreas Benedicti, alias Lira supranominatus, in iudicio coram supradicto domino executore pro tribunali ut supra sedente, personaliter constitutus et per dictum dominum executorem seorsum et separatim interrogatus in genere a predictis Phillippo, Gilio et Andrea et post eorum examinationem nullo colloquio habito cum predictis, non vi, non metu, sed libera et spontanea voluntate dixit et confessus fuit una cum supradictis aliis supranominatis tractasse, commisisse et perpetrasse, prout supra alij confessi fuerunt, excepto quod lapides a fenestris dicti palatij non proiecit contra populum venientem in succursum dictorum dominorum Priorum.

Dominus Nicolaus domini Galaocti de Sassolis supranominatus, in iudicio, coram supradicto domino executore pro tribunali sedente ut supra, presentialiter constitutus et per dictum dominum executorem seorsum et separatim a dictis supra examinatis et nulla habita notitia responsionum aliorum supra examinatorum, singulis predictorum, per se et ex parte positis, ut nullum inter se possent colloquium adhibere, non vi, non metu, sed ex libera et spontanea voluntate et ex certa scientia et non per errorem, dixit et sponte confessus fuit pro ut supra allj confessi fuerunt, excepto quod non interfuit iure predicte facte in Abbatia predicta, sed ipsam ratam habuit et prosequutus fuit una cum supradictis aliis, se cum ipsis congregandi et ad palatium dictorum dominorum Priorum veniendo et operam dando subversionem liberi guelfi presentis popularis status civitatis predicte una cum aliis supradictis et pugnando in die rumoris contra venientes in succursum dictorum dominorum Priorum, ut coniuratio supradicta et coniuratorum intenctio perduceretur ad effectum, non tam fuit in die rumoris in palatio dictorum dominorum Priorum, sed extra ipsum palatium, contra ipsos dominos Priores et contra populum dicte civitatis arma sumpsit et bellum gessit publice et palam.

Nicolaus Manni de Aretio supra nominatus, in iudicio, coram supradicto domino executore pro tribunali sedente ut supra, personaliter constitutus seorsum et separatim a predictis supra examinatis et interrogatis, nulla sibi facta notitia de responsionibus predictorum examinatorum, singulis per se et ex parte positis, ut nullum inter se colloquium habere possent non vi, non metu, sed ex libera et spontanea voluntate, dixit et ex sponte confessus fuit, prout supra confessus fuit Gilius de Guasconibus in omnibus et per omnia, excepto quod lapides de palatio non proiecit.

Francischus Nerij Ser Rigaccij supradictus, in iudicio, coram supradicto domino executore personaliter constitutus et per dictum dominum executorem seorsum et separatim a supradictis examinatis et interrogatis et nulla habita notitia responsionum aliorum supra examinatorum, singulis predictorum per se et ex parte positis, ut nullum inter se colloquium habere possent, non vi, non metu, sed ex libera et spontanea voluntate, dixit et confessus fuit ad plenum, prout supra alij confessi fuerunt, excepto quod a fenestris dicti palatij lapides non proiecit, sed adversus populares venientes in succursum dictorum dominorum Priorum et status predicti, extra dictum palatium pugnavit ad impediendum succursum predictum et contra ipsos dominos Priores et statum popularem civitatis predicte arma sumpsit, pugnavit et bellum gessit ut subverteretur popularis et liber status dicte civitatis tunc regens, et hec in diem dicti rumoris, et quod antea interfuerat dicte coniurationi et aliis actibus, prout et sicut superius respondit Phylippus predictus et alij superius examinati.

Ego Rinardus condam Comy de Laude, notarius et officialis dicti domini executoris, predictis omnibus, ut supra legitur, interfui, ea rogatus scribere, sed quia aliis ocupatus ad presens, per alium scribi feci et mea propria manu publicavi et subscripsi, signum meum apposui consuetum.

X.

Mandatum domini Karoli in dominum episcopum Jauriensem (*Anno 1380*)[1].

In Xρisti nomine, amen. Anno salubris nativitatis eiusdem Millesimo trecentesimo octuagesimo, Inditione tertia, pontificatus domini Urbani pape sexti, die vigesimo sexto mensis octobris. Illustris et excelsus princeps et dominus dominus Karolus de Durachio etc., omni modo, via, iure, causa et forma quibus magis et melius de iure et facto fieri potest, fecit, constituit, creavit et ordinavit reverendum in Xρisto patrem et dominum Guiglelmum Dei gratia Episcopum Jauriensem, presentem et sponte mandatum recipientem, ipsius verum et legiptimum sindicum et procuratorem, actorem, fattorem et certum nunptium specialem vel alium quemcumque modum de iure dici, censeri et nominari potest, presertim et nominatim ad eundum et comparendum sive mittendum et comparere faciendum coram magnificis et potentibus dominis, dominis Prioribus artium et vexillifero iustitie comunis et populi Florentie et seu quibuscumque aliis offitialibus vel camerariis seu thesaurariis dicti Comunis tam presentibus, quam futuris, et vice et nomine ipsius domini Karoli petendum, exigendum et recipiendum et seu se habuisse et recepisse confitendum, in totum seu in partem et simul et divisim a comuni Florentie et seu a quocumque vel quibuscumque camerario vel camerariis dicti Comunis aut alia quacumque persona solvente pro ipso Comuni quocumque modo decem milia florenorum quos recipere debet idem dominus Karolus a dicto Comuni maxime occasione quarundam litterarum ipsius Comunis dicto domino Karolo destinatarum de dicto mense octobris et pro causis in ipsis litteris et his de quibus faciunt mentionem latius expressis et contentis et maxime occasione gestorum inter ipsum dominum Karolum et alios et Comune predictum quocumque tempore a die primo mensis octobris predicti citra et quorumcumque promissis verbo aut per scripturam factis intra ipsum tempus et seu quacumque occasione, modo, iure vel causa et quamlibet aliam quantitatem quam ipse dominus Karolus quoquo modo habere debet ab ipso comun Florentie et predictas quantitates et quamlibet earum in terminis ordinatis et seu ante vel postea quicumque receperit, et seu confitendum se habuisse et propterea omnem confessionem sive liberationem et absolutionem, quam dicto procuratori et seu ab ipso substituendo videbitur faciendam et propterea obligandum ipsum dominum Karolum et eius bona. Et etiam loco sui, semel et pluries et quotiens volet, unum vel plures sindicos et procuratores substituendum, revocandum et iterum suostituendum et reassumendum. Et de et pro predictis, circa predicta et quolibet prodictorum et occasione ipsorum et cuiuslibet eorum celebrandum, iniendum et faciendum unum vel plura instrumenta vallata et roborata promissionibus, obligationibus, stipulationibus, penarum adiectionibus, iuramentis et aliis substantialitatibus iuris clausulis et capitulis utilibus et necessariis de iure et consuetudine plene valituris, ad sensum sapientis, et generaliter ad omnia et singula faciendum, gerendum et exercendum in predictis, pro predictis et circa predicta et quolibet predictorum et conexis et dependentibus ab eisdem, que fuerint utilia et necessaria et quandolibet opportuna et que ipsi sindico et procuratori et substituendo ab eo videbuntur et que ipse met constituens facere, gerere et exercere posset, si personaliter interesset, etiam si talia forent que mandatum exigerent speciale, dans et concedens dicto eius sindico et procuratori et substituendis et seu substituendo ab eo, in predictis, pro predictis, circa predicta et quolibet predictorum, plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione. Promittens se firmum, ratum atque gratum habiturum et observaturum perpetuo omne id et totum et quicquid per dictum eius sindicum et procuratorem et substituendum et seu substituendos ab eo in predictis, pro predictis, circa predicta et quolibet predictorum geretur vel fiat, sub ypotheca et obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum.

Actum in camera palactij comunis civitatis Aretij, olim habitationis domini potestatis, tunc residentie prefati domini Karoli, siti in dicta civitate iuxta vias publicas a tribus lateribus et carcerem Comunis ab alio latere, presentibus egregio et sapiente viro domino Bostolo de Bostolis et domino Ludovico domini Francisci de Albergottis testibus adhibitis, vocatis et rogatis.

Ego Iacobus Ghelfi de Civitate Castelli, imperiali auctoritate notarius atque iudex ordinarius et tunc cancellarius comunis Aretij, predictis dum sic agerentur rogatus interfui, scripsi et autentice publicavi.

[1] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli*, XIII [illegible]

XI.

Sententia domini Andree de Narnia, executoris iustitie civitatis Florentie contra Marcum de Petramala et alios Petramalenses (*Anno 1383, aprile 22*) [1].

In nomine domini. Amen. Hec sunt quedam condepnationes pecuniarie et corporales et summe condepnationum pecuniariarum et corporalium late, date et in hiis scriptis summaliter pronuptiate et promulgate per nobilem et potentem virum Antonium domini Andree de Narnia, honorabilem executorem ordinum iustitie comunis et populi civitatis Florentie eiusque comitatus, fortie et districtus, sub examine sapientis viri domini Iohannis domini Scey de Urbeveteri, iudicis et collateralis dicti domini executoris et dicti comunis Florentie et scripte, lecte, publicate et vulgariçate per me Iohannem Benedicti, notarij infrascripti et nunc notarius et offitialis mallefitiorum dicti domini executoris per ipsum dominum executorem ad dictum officium mallefitiorum specialiter deputatus, sub anno Domini ab incarnatione Millesimo CCCLXXXIIJ, Indictione VJ, tempore sanctissimi in Xρristo patris et domini domini Urbani, divina providentia pape sexti, die et mensibus infrascriptis etc.

Marchum domini Peri,
Nannem et
Iohannem vocatum Iantedeschum, fratres et filij dicti Marchi domini Peri,
Angelum
Guidonem et
Pieronzolum, fratres et filij olim dicti domini Peri,
Angelum Francisci domini Tarlati,
Iacobum domini Tarlati,
Lambertum de Ranco et
Paulum domini Lealis,

omnes de domo de Tarlatis, civitatis Aretij, nec non cives civitatis Florentie, contra quos et quoslibet ipsorum, per modum et viam accusationis coram nobis et nostra curia productos et institutos per Bectum Bartuli populi Abatie de Ripolis, comitatus Florentie, popularem et de populo civitatis Florentie predicte, processimus, quod, loco et tempore in dicta accusatione declaratis, predicti accusati et quilibet ipsorum gebellini et notorie inimici partis guelfe et guelforum civitatis Florentie scienter, studiose et appensate, contra formam statutorum et ordinum comunis Florentie, diabolico spiritu istigati, Deum pro oculis non habentes, sed potius humani generis inimicum, fecerunt conventicula, invitata, congregata gentium conspiratione et postura in castro Petramale, cui castro undique carbonarie dicti castri hominum ultra numerum quingentorum, de invadendo et occupando civitatem Aretij et ipsam sub vocabulo partis gebelline facere devenire, que civitas Aretij est posita in partibus Tuscie et cuius civitatis comitatus Aretij confinat cum comitatu civitatis Florentie, et facta dicta congregatione conventicula et postura, cum dicto numero, movendo se de dicto castro Petramale cum dicta gente adcesserunt ad dictam civitatem Aretij positam in partibus Tuscie et confinantem, ut dicitur, cum comitatu civitatis Florentie, videlicet comitatum dicte civitatis Aretij et per vim et violentiam invaserunt et intraverunt et rebbellaverunt et dictam civitatem Aretij per plures dies rebbellatam tenuerunt et eam sub dominio gebellinorum devenire fecerunt, capiendo guelfos dicte civitatis Aretij et ipsos occidendo et domos dicte civitatis comburendo et comburi faciendo et ipsam civitatem totaliter destruendo in dapnum et obbrobium partis guelfe et civitatis Florentie preiudicium. Et constat nobis et nostre curie predicta omnia et singula in dicta accusatione contenta et declarata vera esse et fuisse loco et tempore in dicta accusatione declaratis per veram et legitimam contumaciam dictorum accusatorum supra nominatorum et cuiuslibet eorum quos et quemlibet ipsorum legitime citari et requiri fecimus per publicum nuptium dicti comunis Florentie, secundum formam statutorum et ordinamentorum dicti comunis Florentie ac etiam exbandiri et in bannum poni in here et personis de dicta civitate Florentie eiusque comitatu, fortia et districtu per publicum banditorem dicti comunis Florentie, quod, certis terminis iam elapsis, venire et comparere deberent et possent coram nobis et nostra curia ad se ipsos et quemlibet ipsorum excusandum et defendendum a supradicta accusatione et contentis in ea, et non venerunt ipsi nec alteri pro eis vel aliquo eorum, qui eos et quemlibet eorum defenderet seu defendere vellet vel eorum et cuiuslibet ipsorum contumaces excusaret, sed potius contumaces fuerunt et sunt semper in eorum et cuiuslibet eorum contumacia persistendo et perseverando animis induratis, prout hec et alia in actis nostris et nostre curie plenius continentur. Habita igitur eorum et cuiuslibet eorum contumacia pro plena et legitima probatione et confexione ipsisque habitis pro confessis et convictis de omnibus et singulis in supradicta accusatione contentis et declaratis, secundum formam iuris statutorum et ordinum dicti comunis Florentie, idcirco nos

---

[1] Arch. di Stato di Firenze, *Sentenze Antonij domini Andree executoris* (anno 1383, aprile 22). *Liber condemnationum factarum tempore Antonij domini Andree executoris ordinum iustitie civitatis Florentie, anno Domini MCCCLXXXII et MCCCLXXXIII.*

Antonius executor predictus pro tribunali sedentes, sequentes et sequi volentes formam iuris statutorum et ordinum predictorum et vigore nostri arbitrij in hac prerogativa nobis concessi, predictos Marchum, Nannem, Johannem vocatum Jantodeschum, Angelum, Guidonem-Pieronzolum, Angelum Francisci domini Tarlati, Jacobum, Lambertum et Paulum et quemlibet ipsorum accusatorum supradictos, quod si quo tempore pervenerint in fortiam nostram et dicti comunis Florentie vel nostrorum successorum, ducantur ad locum iustitie consuetum et ibi eisdem et cuilibet eorum capud a spatulis amputetur ita et taliter quod a corpore separetur et penitus moriantur publicamusque omnia bona ipsorum et cuiuslibet eorum et pro publicatis camere comunis Florentie haberi volumus et mandamus omni modo, via, iure et forma quibus melius possumus et debemus in hiis scriptis summaliter condepnamus. Et commictimus et mandamus Ser Vanni de Lugnano, nostro notario extraordinario, quatenus vadat ad cameram comunis Florentie et ibi notificet notum introytum dicte camere que dictos Marcum, Nannem, Iohannem, Angelum, Guidonem, Peronzolum, Angelum Francisci, Jacobum, Lambertum et Paulum accusatos predictos et quamlibet eorum describat in libro male adviatorum in tertiam diem a die facte notificationis.

Late, date [1] et in hiis scriptis formaliter promulgate et pronumptiate fuerunt dicte condepnationes pecuniarie et corporales et summe condepnationum pecuniariarum et corporalium per supra dictum dominum executorem pro tribunali sedentem ad eius solitum bancum iuris mallifitiorum, ut moris est, situm in prima sala palatij solite residentie dicti domini executoris, quod palatium positum in dicta civitate Florentie est, partim in populo sancti Petri Scheradij et partim in populo Sancti Fiorentij iuxta residentiam comunis Florentie, a pluribus lateribus vias publicas et alius latus, in publico et generali consilio comunis et hominum civitatis Florentie predicte, in dicto palatio, de mandato dicti domini executoris, ad sonum campane vocemque preconis, sono tube premisso, more solito, congregato et scripte, lecte, publicate el vulgariçate per me Johannem Benedicti notarium, sub anno Domini ab incarnatione Millesimo CCC^{c}LXXXIIJ, Inditione VI, tempore sanctissimi in Xρisto patris et domini domini Urbani divina providentia pape VJ, die XXIJ mensis Aprilis, presentibus Ser Bartholo Ansaldi notario actorum camere comunis Florentie, Antonio Bese preposito sancti Jacobi intra foveas, Ser Francisco Ser Lodovici notario florentino, Ser Falconerio Francisci notario florentino et Zanobio Santuli preposito S. Felicis, omnibus florentinis testibus ad hec specialiter habitis, vocatis et rogatis.

Ego Johannes Benedicti Martinelli de Narnia, imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius constitutus et nunc notarius et officialis dicti domini executoris ad officium mallifitiorum specialiter per ipsum dominum executorem deputatum, predictis omnibus et singulis presens interfui et de mandato dicti domini executoris rogatus scribere, scripsi et publicavi et meoque solito signo signavi.

XII.

Documenti riguardanti i Tarlati [2].

1.

Notizie su alcuni della famiglia Tarlati.

Messer Uguccione da Pietramala, che fu ribello del comune di Firenze, l'anno 1354 haveva per moglie madonna Checca, figliuola di messer Brandaglia Brandagli d'Arezzo et era padrone e signore del Castello della Penna, che fu preso per sua dote dalla detta madonna Checca. Di poi un Francesco da Pietramala, bastardo, usurpò detto Castello della Penna e lo posedè e di poi fu cacciato per ribello. Di poi fu posseduto detto ca-

[1] Sono veramente due le sentenze; abbiamo tralasciato la prima, perchè priva d'importanza per noi.

[illegible] si facevano, quando avvenivano tumulti in Arezzo (Archiv. di Stato di Firenze, *Capitoli*, [illegible]).

Infrascripta sunt signa que fieri debent qnando rumor fuerit in civitate Aretij.

[illegible] unum fumum qui fiat super turri Lancioline et super cassero Rondinis.

Item [illegible] latij potestatis duo falò, ad que falò respondeant dicti castellanus Lancioline et custos casseri Rondinis per duo falò que fieri debeant super dicta turri Lancioline et super dicto cassero Rondinis.

Ad que signa, videlicet, si de die, unum fumum et, si de nocte, ad duo falò, omnes districtuales Florentie, armigeri vallis Arni superioris succurrant civitatem Aretij.

[illegible] Rondinis non fiant aliqua signa vel falò, nisi occasione predicta.

[2] [illegible]

stello da Agnolo da Pietramala, che lo donò al comune di Firenze l'anno 1385 o 1386.

Messer Ruberto di Vanni di messer Tarlato da Pietramala, cittadino d'Arezzo,

messer Ridolfo di messer Tarlato da Pietramala,

messer Tarlato d'Agnolo di Messer Tarlato da Pietramala,

messer Uguccio di Maso di messer Tarlato da Pietramala, arciprete aretino,

tutti i predetti l'anno 1337 venderno beni nel terreno di Monticello, i quali havevano per indiviso con i signori marchesi di Valiana.

Agnolo da Pietramala fu signore di Catenala, la madre si rimaritò a Tedaldo di Masso, cittadino d'Arezzo.

Messer Tarlato d'Angelo da Pietramala fu signore del castello di Sorci e più castelli et hebbe due figli, cioè madonna Gora, moglie che fu di Niccolò, padre di Lazzaro da Monteaguto e messer Piero che fu herede e signore di Sorci e degli altri castelli.

Messer Piero da Pietramala suddetto hebbe quattro figli, Marco, Guido, Agnolo e Lodovico, i quali furono suoi heredi e tennono Sorci. Agnolo fu preso per la guerra di Cortona e fu riscosso fiorini 1500 da Marco, suo fratello, i quali danari accattò da messer Magio da Pietramala, signore d'Anghiari, 1381. Di poi accattò il detto Marco fiorini 1500 da Bartolomeo, figlio di messer Magio per altre sue occorrenze et obbligogli il castello di Sorci e sua corte. Furono cacciati di signoria Bartolomeo di messer Magio d'Anghiari nel 1384, Marco, Guido, Agnolo e Lodovico furono cacciati da Sorci.

Agnolo e Lodovico morirono nell'esilio di quivi a poco tempo.

Guido fu fatto ribello.

Morì Bartolomeo di messer Magio che fu signore d'Anghiari sbandeggiato e dopo lui rimase Carlo e Pandolfo, suoi figli et heredi e signori di Citerna, Monterchi, Valialla e più castellucci, i quali raccomandatisi al comune di Firenze, tornarono in grazia, etc.

2.

Documenti riguardanti Piero Tarlati.

a) *Documenti vari.*

Andreas Azzolini distuc Castagna de Burgo Albergottorum tamquam procurator domini Pagani iudicis et Cecchi domini Berardini vicesgerentis domini Pieri Sacconis de Petramala in Porta Fuori et tum rectorum Fraternitatis S. Marie de Misericordia de Aretio, quorum hec sunt nomina: Luthius de Guasconibus et Petrus Orlandi in Porta Burgi, Broccardus de Montibuono et Petrus domini Angeschi in Porta Cruciferie, Alpinucius Branche et Ghelfus Astoldi de Testis in Porta S. Andree, hic procurator, supradictorum omnium nomine, vendit Petro olim Filippi etc. Actum in ecclesia episcopali [1].

Egregius vir nobilis et potens dominus, dominus Perus Sacchone de Petramala, natus quondam bone memorie nobilis et magnifici viri domini Angeli de Petramala constituit suum procuratorem sapientem virum dominum Bichum domini Landi de Albergottis ad faciendam pacem cum viro magnifico nobili et potenti comite Bandino, nato quondam magnifici et nobilis viri Uberti, comitis de Romena et nobili viri Gerozo Angeli de Pazis de Valle Arni procuratore et procuratorio nomine ipsius comitis Bandini [2].

Nobilis, magnificus et potentens miles dominus Perus Sacchone de Petramala vendidit vicecomitatum Vallis Arni comuni Florentie.

Magnifici et prudentes viri
Pierus de Vellutis
Porcellus Roccha de Glaceto
Ubaldinus Niccholaj de Ardinghellis
dominus Orlandus Marini
Mancinus Sostegne
Masus Chiaramontensis de Ucellinis
} Priores artium populi et comunis Florentie et

dominus Genianus Lapi de Rinaldellis vexillifer iustitie populi et comunis predicti

---

[1] Arch. di Murello d'Arezzo, *Pergamena*, n. 106 (anno 1331). Quanto a questa parte vedi più avanti a pag. 340 "Delimitazione dei "quattro quartieri d'Arezzo nel sec. XIV". La porta S. Spirito non vi era ancora. Fu fatta, come si sa dagli "Annales Arretinorum "maiores", nel 1319 da Guido Tarlati colle nuove mura (Vedi ad annum).

[2] Arch. di Murello di Arezzo, *Ser Pace Pucci di Classe, Protocollo* (segnato in repertorio) XVIII, c. 1 *anno* 1333, *maggio* 8).

Iohannes Risaliti
Ser Marchus ser Bossi de Ognano
Cione Alberti
Boninsegna Gherardi
Mone Ubaldini
Lippus Doni delli Saggnia (dell'Insegna)?
Juncta Nardi
Bernardus Anselmi Palle
Franciscus Boninsegna Becchanugij
Dominus Forese Perle Rabatta
Ser Arrigus Gani
Tanus Chiarissimi
Silvester Ricciardi de Riccis
Lapus de Giugnis
— omnes predicti 14 de numero gonfaloneriorum sotietatum populi florentini et

Bonaccursus Bontacorde
Ranerius Valoris
Matteus Boninsegne
Chele Bordonis
Andreas Betti
Iohannes Niccholi de Cerreto
Dominus Franciscus domini Lotti
Dominus Covone de Covonibus
— omnes predicti otto de numero 12 et

Prumichele Brancchacci
Gherardus Corsini
Thomasius Baronis
Baldus Orlandini
Masus de Antella
Franciscus Montis de Acciaiolis
Bernardus Brandoni
Nerone Nisij
Laurentius Donati Viviani
Aldobrandinus Lapi Tenaglie et
Forese Gerij Ferrantini
— predicti XI de numero 14.

Predicti omnes tamquam collegia emerunt vicecomitatum Vallis Arni a supradicto domino Pero de Petramala pro pretio 42800 florenorum de auro [1].

b) Compromissum domini Petri de Petramala pro se et consortibus.

In Dei nomine, amen. Anno Domini a nativitate eiusdem 1354, Ind. VII^a domino Innocentio papa sexto, die 14 mensis Junij. Magnificus et potens miles dominus Pierus Sacchone, natus quondam bone memorie Angeli de Petramala, suo nomine et iure et nomine Guglielmi et Rigozzi, filiorum quondam Rodulfi de Petramala, et Iohannes olim filij Federigi et aliorum descendentium dicti domini Rodulfi tam legiptime quam non legiptime natorum, pro quibus et quolibet ipsorum de ratu promisit ex una parte compromisit de iure et facto in nobiles et potentes viros dominos Priores populi et vexilliferum iustitie civitatis Aretij et officio ipsorum omnes lites, questiones, discordias et differentias, que essent vel esse possent inter ipsos dominum Pierum et descendentes domini Rodulfi vel aliquem ex eis ex una parte et

Jobbem et Balduccium, comites de Bevignano comitatus Aretij et quoslibet alios ex dictis comitibus vel aliquem ex eisdem ex altera, occasione castri Bevignani predicti et possessionum et bonorum et iurium existentium in dicto castro et eius curia et cetera. Et ea omnia semper servare et adimplere et in nullo contrafacere vel venire per se ipsos vel alios in iudicio vel extra, de iure vel de facto, sub pena duorum millium florenorum de auro solepni stipulatione premissa michi notario ut supra recipienti. Pro quibus omnibus et singulis observandis dictus dominus Pierus, promittens ut supra obligavit michi notario recipienti ut supra, se et omnia sua bona ac etiam et per se voluit et consensit dictus dominus Pierus suo nomine et vice et nomine dictorum descendentium dicti domini Rodulfi, pro quibus et pro quolibet predictorum de rato, promisit quod liceat dictis Prioribus populi civitatis Arretij et comuni Arretij accipere et capere et tenere liberam custodiam dicti castri de Bevignano et fortelitiarum ipsius et ipsum castrum custodire et custodiri facere, prout comuni Aretij videbitur et placebit, non obstantibus capitulis pacis facte prope Serezanam inter reverendissimum patrem et dominum dominum Iohannem Archiepiscopum mediolanensem pro se et sequacibus et adherentibus ipsius ex una parte et comunia Tuscie ex altera, qui consensum prestitit dictus dominus Pierus dictis nominibus michi notario infrascripto recipienti pro dicto comuni Aretij, volens hoc presens compromissum valere et tenere, si et in quantum fiat pro parte ipsorum comitum de Bevignano in dictos dominos Priores simile compromissum.

Actum Petramale cortine Aretij, in sala dicti domini Pieri, presentibus domino Liale quondam Angeli supradicti, Meo quondam Bindi de Petramala, domino Jacopo quondam Mucij de Bibiena, Niccolao quondam Guidonis Genestrini et Landuccio quondam Andree Lotti de Accettantibus civibus aretinis testibus ad hec adhibitis et rogatis [2].

---

[1] [illegible]

[2] [illegible]

c) Compromissum pro parte Maccii comitis de Bivignano[1]. *Die 15 mensis Junij.*

Actum Aretij, in via Comunis, in quodam classo sito erga domum Nicholaj Guidonis Genestrini, presentibus ipso Niccholao, Landuccio Andree Lotti de Accettantibus, Ghinaxone domini Tassonis de Ghirataschis, Luodovico olim domini Pagnazi, Balducci, testibus ad hec adhibitis et rogatis.

Maccius, filius olim comitis Andree, comes de Bevignano sponte, scienter et deliberate pro parte sua compromisit de iure et facto in dictos nobiles et potentes viros dominos Priores populi et vexilliferum iustitie civitatis Aretij et officium ipsorum dominorum, omnes lites, questiones et discordias et differentias que essent vel esse possent inter dictum Maccium comitem et alios comites de Bevignano predictos ex una parte et magnificum, potentum militem dominum Pierum Sacchone, natum quondam domini bone memorie Angeli de Petramala et Gulielmum et Rigozzum, fratres filiosque Domini Rodulfi de Petramala et alios descendentes dicti domini Rodulfi tam legittime quam non legittime natos ex altera parte, nomine et occasione castri Bevignani predicti et cetera.

d) Ratificatio compromissi facta per Guillelmum domini Rodulfi et filios. Die 16 mensis Junij.

Actum in exercitu facto per nobiles de Petramala apud Castrum de Lelci, presentibus nobilibus viris Marco filio domini Pieri Sacchonis et nobili militi domino Luzemburgo filio domini Pieri predicti et presentibus nobilibus viris Francisco filio domini Lialis militis de Petramala et Masgio Beiti de Talla et Niccolao Guidonis Genestrini et Landuccio Andree Iotti de Accettantibus, civibus aretinis, testibus ad hec adhibitis et rogatis.

Nobiles viri Guglielmus predictus natus quondam bone memorie domini Rodulfi predicti de Petramala et Lambertus, Galassus et Giordanus fratres, filii dicti Gulielmi suprascriptum compromissum ratificaverunt et approbaverunt[2].

e) Compromissum pro parte Lobbi et Iohannis comitum de Bivignano. Die dicto.

Actum in dicto castro de Lelci, presentibus Niccolao Guidonis Ginestrini, Landuccio Andree Iotti de Accettantibus, civibus arretinis, testibus ad hec habitis et rogatis.

Nobiles viri Lobbus comes olim Bandini comitis de Bevignano et Iohannes comes olim Andree Iacomi comitis de Bevignano predicto sponte, scienter et deliberate pro partibus ipsorum compromiserunt de iure et facto in dictos magnificos et potentes viros dominos Priores populi et vexilliferum iustitie civitatis Aretij et officium ipsorum dominorum et approbaverunt et ratificaverunt ut supra[3].

3.

Tarlatino da Petramala compra diverse terre, castelli e ville (*1320, marzo 22*)[4].

In Dei nomine, amen. Anno ipsius a nativitate Millesimo trecentesimo vigesimo, Indit. tertia, die XXIJ mensis Martij.

Cum discretus vir Ser Caprinus notarius condam Salvi de Pontremoli, procurator Magnifici viri domini Comitis Guidonis Novelli de Ragiolo et domine Comitisse Iohanne, uxoris condam viri Magnifici domini Comitis Tigrini de Mutilliana, tutrix Guidonis Domestici, Aloysi, Floris et Henrici Primavere et Adalasie, ut de procuratoriis vidi et legi ego notarius subscriptus constare in publicis instrumentis scriptis manu Ser Ciuccij de Laterina et mei infrascripti notarij procuratorio nomine pro eis et eorum quolibet vendiderit viro nobili Tarlatino condam Angeli domini Tarlati de Petramala, civi aretino, totam et integram octavam partem infrascriptorum castrorum et villarum et terrarum, videlicet castri Bucini, castri Pogi, castri Turris, castri Galatronis, castri Rendole, castri Caposelvole, Mercatalis Turris, ville de Tontonano, ville Vermatelle, ville Rigonis et ville de Scesa curte Bucini et aliarum terrarum, quas predictus dominus Comes et dicta domina Comitissa seu dicti pupilli habent in Valle Arni et totum et quid quid habent in dictis locis vel habere possent ultra dictam octavam partem tam iure successionis quam alio quocumque modo, iure, causa vel titulo. Item totam eorum partem turrium, palatiorum, domorum, murorum, fortilitiarum, fossorum, iurium et iurisditionum alpium, montium, vallium, fluminum, fontium, aquarum decursium, molendinorum, berignorum, acquaminum, aqueductium piscationum, venationum, silvarum, pratorum, nemorum, stirporum et sepium et totum et quod pars vendita continet, habet et comprehendit specialiter seu generaliter in domibus, turribus, palatiis, fundamentis, vineis, terris cultis et incultis, silvis, pratis, pasquis, fontibus et puteris. Item in iuribus et iurisditionibus dictorum castrorum, villarum et locorum et in fidelibus, familiis, angariis et pro angariis, obsequiis, servitiis realibus, personalibus etc. etc.[5]

---

[1] Arch. di Murello di Arezzo, *Ser Guido di Rodolfo, Protocollo* cit., c. 53.

[2] Arch. di Murello di Arezzo, *Ser Guido di Rodolfo, Protocollo* cit., loc. cit.

[3] Arch. di Murello di Arezzo, *Ser Guido di Rodolfo, Protocollo* cit., c. 54.

[4] Arch. di St. di Firenze, *Ser Giovanni di Buto d'Ampinana*, G. 366-68, (1319-45), c. XXIII t.

[5] L'atto fu stipulato in Arezzo: « *Actum in civitate Aritij, in domo Baldovini Renaldi et fratrum, presentibus testibus vocatis domino Bico iudice de Albergoctis, Pagno el Luti de Guasconibus, Baldovino Renaldi, Bernardino Casuccij. Ser Verio Mini, Angelo Petri*

4.

CARTE DE LE CASE DI MESSE' TARLATO, DOVE STA LO CAPITANO DE LA GUARDIA (*1330, aprile 10-maggio 21*)[1].

In Dei nomine, amen. Hoc est exemplum quarundam publicarum et auctenticarum abreviaturarum scriptarum manu olim Ser Tori notarij Ser Rigonis de Tioni repertarum per me Rigonem eius filium inter alias suas auctenticas et originales abreviaturas in quodam quaterno cartarum bambasij. Quarum abreviaturarum tenor et forma talis est.

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Ihesu Xρisti a nativitate millesimo trecentesimo tregesimo, tempore Lodovici imperatoris, indictione tertia decima, die decima mensis aprilis, Actum in civitate Aretii, in loco ubi consuevit dici porta de Buonnome, presentibus Ceccho cartholario, filio olim Amici, Matheo Ser Fei Beni, Tionta olim Tifonis et Ser Goro Ranerij[2], civibus aretinis, testibus ad hec. Caparoccus condam Bonamici, mareschalchus, civis aretinus, de populo sancti Donati dedit, vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree de Puppio ementi et recipienti vice et nomine domini Tarlati filii condam Angeli domini Tarlati de Petramala, civis aretini, unam domum positam in dicta civitate, in contrata et populo sancti Salvatoris, iuxta viam ante et retro et iuxta Guadagnum Brunum et rem condam Angeli Detaiuti, Guidonis et siqui alij sunt ei fines, cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et cetera, ad habendum et cetera. Insuper dedit, cessit et concessit eidem et michi notario infrascripto stipulanti pro ipso domino Tarlato et pro quolibet qui ius suum habuerit omnia iura et actiones utiles et directas, reales et personales, medias seu mixtas et omnes alias et cetera et constituens se dictus venditor dictam rem venditam dicti domini Tarlati nomine possidere et cessit dicto Ser Andree recipienti pro eo ut supra, plenam licentiam intrandi corporalem possessionem ipsius rei vendite sine nunptio curie et legis vinculo, eius libera voluntate et cetera, pro pretio et nomine pretij nonaginta librarum bonorum denariorum pisanorum et florenorum parvorum, quod pretium confessus est dictus venditor se a dicto Ser Andrea, solvente de pecunia ipsius domini Tarlati habuisse et recepisse et cetera, donans eidem recipienti ut supra, ex pura et mera liberalitate inter vivos totum et quicquid dicta res vendita valet vel in posterum valuerit ultra dictum pretium et cetera, renuntians exceptioni doli mali et dicti pretij non habiti nec recepti nec numerati et omni alij legum auxilio et cetera. Quare dictus venditor promisit et convenit scriptura solepni eidem Ser Andree et michi notario stipulanti ut supra, dictam rem venditam et iura non tollere, non molestare, non minuere, non inquietare nec perturbare de iure vel de facto et cetera, sed legittime omnibus suis sumptibus et expensis defendere, quietare, auctoriçare et disbrigare ab omni persona, loco, seu universitate molestante pena dupli et cetera. Et pro supra dictis omnibus et singulis observandis obligavit eidem Ser Andree recipienti ut supra, omnia sua bona et iura presentia, futura et heredes suos et cetera ad sensum sapientis dicti emptoris.

Eodem die et loco, presentibus Ser Goro Ranerij, Matheo et Nicolao Ser Fei Boni et pluribus aliis testibus ad hec. Ser Minus olim Fei de Totis dedit, vendidit tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree de Puppio ementi et recipienti vice et nomine domini Tarlati olim Angeli de Petramala civis Aretini et heredum et habentium iura ipsius domini Tarlati unam domum cum quodam claustro unito simul eidem domui, positam in contrata sancti Salvatoris, iuxta rem condam ser Fei Nisgij et heredes Maiani et rem olim domini Ciampi de Totis et vias retro et ante et si qui sunt ei fines, cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et cetera, ad habendum et cetera. Insuper ex dicta causa dedit, cessit et concessit eidem recipienti ut supra et michi notario recipienti pro eodem domino Tarlato omnia iura et actiones et cetera pro pretio et nomine pretii centum ottuaginta libras bonorum denariorum pisanorum parvorum quod pretium dictus venditor confessus fuit se a dicto Ser Andrea solvente de pecunia ipsius domini Tarlati habuisse et recepisse et cetera renumptians et cetera. Quare dictus venditor promisit scriptura solepni eidem Ser Andree et michi notario stipulanti nomine ipsius domini Tarlati et heredum et habentium iura ipsius, dictam rem venditam non tollere et cetera, sed legiptime defendere, quietare et disbrigare omnibus suis sumptibus et expensis ab omni persona et loco seu universitate molestante, statim lite mota et cetera, sub pena dupli dicti pretij et resarcitione dapnorum et expensarum et cetera. Et pro predictis omnibus et singulis observandis obligavit eidem Ser Andree et michi notario recipienti pro dicto emptore et heredibus et habentibus iura ipsius et omnia eius bona et iura presentia et futura et heredes suos et cetera ad sensum sapient's dicti emptoris et cetera.

Eodem die, loco et testibus, Andreas carnaiolus condam Stephani de populo sancti Salvatoris dedit,

---

de Taglialobus, *Petro domini* [illegible] *et Cardesco Soltern de Aritio*». Tarlatino fu (vedi GAMURRINI, *Storia delle famiglie nobili toscane e umbre*, Vol. I, pag. 19[illegible]), figliuolo di Angelo di Tarlato.

[1] ARCH. DI ST. DI FIRENZE, *Capitoli*, filza n. [illegible], inserto [illegible] con coperta [illegible]. Il Tarlato era figlio del fu Angelo di Pietramala.

[2] Questi è il padre di ser Bartolomeo autore della Cronica da noi pubblicata (vedi addietro, Introduzione p. [illegible]).

vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree de Puppio recipienti et ementi vice et nomine domini Tarlati olim Angeli de Petramala et heredum et habentium iura ipsius unam domum positam in civitate Aretij, in contrata sancti Salvatoris iuxta viam ante et retro et Baydum Bandini et rem olim Latinucij Acursi et si qui sunt ei fines, cum omnibus suis iuribus et pertinentiis, adiacentiis suis et cetera, ad habendium et cetera. Insuper ex dicta causa venditionis dediti cessit et concessit, transtulit et mandavit eidem emptori recipienti ut supra, omnia iura et actiones et cetera et constituens, se dictam rem venditam dicti emptoris nomine possidere, donec ipsius rei possessionem acceperit corporalem, dedit et concessit eidem emptori recipienti ut supra, plenam licentiam, liberam facultatem intrandi et retinendi corporalem possessionem ipsius rei sine nuntio curie et legis vinculo et cetera, pro pretio et nomine pretij ottuaginta libras bonorum denariorum pisanorum parvorum, quod pretium confessus est dictus venditor, se a dicto emptore solvente de pecunia ipsius domini Tarlati habuisse et recepisse et sibi datum, mutuatum et traditum esse, renumptians et cetera et sciens dictam rem venditam multo maioris pretij esse et quanticumque maioris sit eidem emptori recipienti ut supra, donavit inter vivos ex pura et mera liberalitate inter vivos et cetera. Quare dictus venditor promisit dicto emptori recipienti et stipulanti ut supra, nomine dicti domini Tarlati, dictam rem venditam non tollere, non minuere, non inquietare nec modo aliquo perturbare de iure vel de facto et cetera, sed omnibus suis sumptibus et exspensis, pignore et advocatione defendendi, quietare, ante defensare et disbrigare, statim lite mota, et ante et post et quando non est datum et cetera, sub pena dupli dicti pretij et refectione dapnorum et expensarum litis et controversie et cetera. Et pro predictis omnibus et singulis observandis obligavit eidem emptori recipienti ut supra, se et omnia eorum bona presentia et futura et heredes suos et cetera.

Eodem die et loco, presentibus Ser Mino Fei de Totis, Mattheo Ser Fei Boni et Casucio olim Citti calçolario, civibus aretinis testibus ad hec vocatis. Mascius, alias vocatus Masetanus, filius olim Mangianni, civis aretinus de populo Episcopatus, per se et suos heredes dedidit, vendidit tradidit atque iure proprio in posterum concessit Ser Andree olim Bettini de Puppi ementi et recipienti vice et nomine nobilis viri domini Tarlati condam Angeli de Petramala et suorum heredum et habentium iura ipsius domini Tarlati unam domum in civitate Aretij, in contratra et populo sancti Salvatoris iuxta rem olim Bellini et Maffucium Bruni et viam et si qui sunt ei fines cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et cetera, ad habendum et cetera. Insuper ex dicta causa dedit, cessit et concessit eidem emptori recipienti ut supra, omnia iura et actiones et cetera pro pretio et nomine pretij sexaginta libras bonorum denariorum pisanorum parvorum. Quod pretium totum et integrum dictus venditor confessus et contentus fuit, se a dicto Ser Andrea, dante et solvente de pecunia ipsius domini Tarlati, habuisse et recepisse et sibi numeratum et traditum esse renunptians et cetera. Quare dictus venditor promisit stipulatione sollepni dicto emptori recipienti et stipulanti ut supra dictam, rem et iura venditam et vendita non tollere, non contendere, non minuere, nec modo aliquo perturbare, sed omnibus suis sumptibus et expensis ab omni persona et loco molestante legittime defendere, quetare, defensare et disbrigare statim lite mota, et ante et post et cetera, pena dupli et refectione dapnorum et expensarum litis et cetera et cetera obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum et cetera et cetera.

Eodem die, loco et testibus. Baidus olim Bandini civis aretinus de populo sancti Donati dedit, vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree supradicto ementi et recipienti vice et nomine nobilis et egregij militis domini Tarlati olim Angeli de Petramala et ipsius herendum et habentium iura eiusdem, unam domum positam in civitate Aretij, in contrata et populo sancti Salvatoris, iuxta Guidonem Catherine et Andream Stephani et viam a duabus partibus et si qui sunt ei fines, cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et cetera ad habendum et cetera. Insuper ex dicta causa venditionis, dedit, cessit et concessit eidem emptori recipienti ut supra omnia iura et actiones et cetera pro pretio et nomine pretij sexaginta quinque libras bonorum denariorum pisanorum parvorum, quod pretium totum et integrum confessus est dictus venditor, se a dicto emptore solvente de pecunia ipsius domini Tarlati habuisse et recepisse et cetera, renuntians, donans eidem recipienti ut supra et cetera. Quare dictus venditor promisit stipulatione solepni eidem emptori stipulanti ut supra dictam rem non tollere, nec molestare et cetera, sed omnibus suis sumptibus et expensis defendere et quietare et auctoriçare ab omni persona et loco seu universitate molestante et cetera, pena dupli dicti pretij et refectione dapnorum et expensarum litis et extra extimanda simplici iure dicti emptoris, sine alia probatione et iudicij taxatione et cetera, renunptians et cetera. Et pro predictis omnibus et singulis observandis obligavit eidem emptori stipulanti et recipienti ut supra se et omnia sua bona presentia et futura et heredes suos et cetera.

Dicto die, actum in civitate Aretij in contrata de Buonnome, presentibus magistro Lapo magistri Petri et Baydo Bandini et Renço eius fratre, testibus ad hec, domina Fina, uxor olim Uberti Comandi de populo sancti Salvatoris de civitate Aretij dedit, vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit suprascripto Ser Andree de Puppio ementi et recipienti vice et nomine domini Tarlati olim Angeli de Petramala

et eiusdem domini Tarlati heredum et iura ipsius habentium, unam domum positam in dicta contrata sancti Salvatoris iuxta Toldum Francisci et heredes Mariani et viam ante et Maffucium Bruni retro et si qui sunt ei fines, cum omnibus suis iuribus et cetera, ad habendum et cetera. Insuper ex dicta causa venditionis dedit, cessit et concessit, transtulit et mandavit eidem omnia iura et actiones utiles et directas, reales et personales, medias seu mixtas et omnes alias que et quas ipsa venditrix habet vel habere posset vel sperat contra et adversus omnem personam vel locum, constituens eidem emptori nomine quo supra recipienti, procuratorem exinde in rem suam et cetera, et constituens, se dicta venditrix dictam rem venditam nomine dicti emptoris possidere, donec eiusdem rei possessionem acceperit, corporalem dedit et concessit eidem plenam licentiam et liberam potestatem intrandi et retinendi corporalem possessionem dicte rei eiusdem emptoris libera auctoritate, sine nuntio curie alicuius et legis vinculo et cetera, et hoc fecit pro pretio et nomine pretij quadraginta librarum bonorum denariorum pisanorum parvorum, quod pretium ipsa venditrix fuit confessa habuisse et recepisse et sibi numeratum et traditum esse a dicto emptore solvente de pecunia supradicti domini Tarlati, cuius nomine facta est presens emptio, renumptians exceptioni dicti pretij non habiti et non iusti et omni alij legum auxilio. Quare dicta venditrix promisit stipulatione solepni dicto Ser Andree stipulanti et recipienti nomine quo supra dictam rem et iura venditam et vendita non tollere et non contendere, non molestare, non inquietare, non minuere nec modo aliquo perturbare de iure vel de facto, aliqua ratione vel causa, sed legiptime defendere et auctoriçare ab omni persona et loco molestante et quod non est datum vel factum et cetera, sub pena dupli dicti pretij et refectione dapnorum et expensarum litis et extra et obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum et heredum suorum et cetera.

Dicto die et loco, presentibus Betto Ceschi et Bertino et Guidone Detaiuti de populo sancti Salvatoris, testibus ad hec. Astuldus olim Francisci qui fuit de Antria, nunc habitator civitatis Aretij, in populo sancti Salvatoris dedit, vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree de Puppio ementi et recipienti vice et nomine domini Tarlati olim Angeli de Petramala et eiusdem domini Tarlati heredum et habentium iura ipsius, unam domum positam in civitate Aretij, in contrata et populo sancti Salvatoris, iuxta viam et dominam Finam, uxorem olim Berti Comandi et Manscianum et Maffucium Bruni et si qui sunt ei fines, cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et cetera, ad habendum et cetera. Insuper ex dicta causa venditionis dedit, cessit et concessit eidem emptori stipulanti et recipienti ut supra, omnia iura et cetera. Et constituens, se dictam rem dicti emptoris nomine possidere, donec ipsius rei possessionem nomine quo supra acceperit corporalem, dedit et concessit eidem plenam licentiam et liberam potestatem intrandi et retinendi corporalem possessionem ipsius rei sine nuntio curie et legis vinculo et cetera, pro pretio et nomine pretij quinquaginta quinque libras bonorum denariorum pisanorum parvorum. Quod pretium totum et integrum dictus venditor confessus et contentus fuit, se a dicto emptore solvente de pecunia dicti domini Tarlati habuisse et recepisse, renumptians exceptioni doli mali et dicti pretij non iusti et non sibi soluti et traditi et omni alij legum auxilio, donans eidem emptori recipienti ut supra, totum et quicquid dicta res vendita valet vel valeret in posterum, vult dictum pretium et cetera. Quare dictus venditor promisit stipulatione sollepni dicto Ser Andree stipulanti et recipienti ut supra dictam rem venditam et iura non tollere et cetera, sed ab omni persona et loco molestante omnibus suis sumptibus et expensis legiptime defendere, quietare et disbrigare, statim lite mota ante et post et cetera et quod non est datum vel factum et cetera, pena dupli dicti pretij et refectione dapnorum et expensarum litis et extra et obligatione omnium bonorum presentium et futurorum et heredum dicti venditoris extimanda et cetera.

Die vigesima ottava mensis Aprilis. Actum in civitate Aretij, in contrata Pilicciarie, iuxta domum Finucij Bartholi domini Adami, presentibus Tura Maltalliato, balitore comunis Aretij, Johanne olim Britai de Policiano, Andrea Tancredi, cive aretino et pluribus aliis testibus ad hec vocatis et habitis. Fucius Brandini, sindicus comunis et hominum Ambre, comitatus Aretij de Viscontaria Vallis Ambre ad infrascripta specialiter ordinatus et factus, ut de ipso syndicatu plene et solepniter constare manu Ser Benedicti Ser Blasij notarij et a me notario infrascripto viso et lecto solepniter et ex certa scientia.

Die tertio mensis Maij. Actum in civitate Aretij in contrata Pillcciarie, in domo Finucij Bartholi, presentibus magistro Guidetto habitatore civitatis Aretij, Tura Maltalliato et Çappone manuali operis murorum, testibus ad hec. Ser Gorus olim Ser Ranucij de Ruscello, civis aretinus, precibus et mandato Ser Mini olim Fei de Totis, eius concivis, fideiussorio nomine ipsius Ser Mini, promisit stipulatione solepni Ser Andree de Puppio stipulanti et recipienti pro domino Tarlato olim Angeli de Petramala, quod, si quandocumque hinc ad duos annos proxime venturos aliqua lix vel molestia moveretur eidem domino Tarlato vel succedenti in locum ipsius de quadam domo vendita per eundem Ser Minum eidem Ser Andree ementi pro dicto domino Tarlato, posita in contrata et populo sancti Salvatoris, iuxta rem condam Ser Fei Niscij et heredum Malani et rem olim domini Ciampi et vias, statim facta denumtiatione, ad curiam ire et ipsi liti se offerre in animo novandi iudicium,

ipsum in se suscipere et transferre et facere terminari omnibus suis sumptibus et expensis et cetera et eundem emptorem et iura ipsius habentem omnino conservare indepnem et cetera ad sensum sapientis dicti domini Tarlati emptoris et cetera. Et pro predictis observandis obligavit eidem ser Andree recipienti ut supra se et omnia sua bona presentia et futura et heredes suos et cetera.

Dicto die, loco et testibus, Byidus olim Bandini de dicto populo sancti Donati, precibus et mandato Ser Andree Stefani Bondie, promisit fideiussorio nomine pro ipso Andrea, et convenit stipulatione sollepni, quod, si quandocumque hinc ad duos annos proximos aliqua lix vel questio moveretur domino Tarlato olim Angeli de Petramala vel sucedenti in locum ipsius de quadam domo posita in contrata sancti Salvatoris, iuxta viam ante et retro et dictum Baidum et rem olim Latinucij vendita per eundem Andream Ser Andree de Puppio recipienti pro dicto domino Tarlato pretio octuaginta librarum, unde costat manu mei notari statim facta eidem denuntiatione more litis ad curiam ire et ipsi liti se offerre et facere terminari omnibus suis sumptibus et expensis et cetera, ad sensum sapientis dicti domini Tarlati vel sucedentis in locum ipsius. Et pro predictis omnibus et singulis observandis obligavit eidem emptori recipienti ut supra se et omnia sua bona et iura presentia et heredes suos et cetera, renumptians et cetera.

Eo die, loco et testibus. Andreas olim Stephani Bondie, civis aretinus de populo sancti Salvatoris, precibus et mandato supradicti Baydi Bandini, fideiussorio nomine pro eo promisit stipulatione solepni Ser Andree de Puppio et michi notario infrascripto tamquam persone publice recipienti et stipulanti pro supra dicto Tarlato, quod, si quandocumque hinc ad duos annos proxime venturos lix vel questio aliqua moveretur eidem domino Tarlato vel habenti iura ipsius de quadam domo vendita per dictum Baydum dicto Ser Andree emempti pro ipso domino Tarlato pretio sexaginta quinque librarum, posita in civitate Aretij iuxta Guidonem Catherine, Andream Stephani et viam a duabus partibus, ut costat manu mei notarij statim facta eidem denuntiatione, ad domum vel personaliter ad curiam ire et ipsi liti se offerre et iudicium ipsum animo novandi in se suscipere et transferre et facere terminari omnibus suis sumptibus et expensis et ipsum emptorem et sucedentem in locum ipsius inde conservare prorsus indepnem et cetera, ad sensum sapientis ipsius emptoris vel habentis iura ipsius et cetera. Et pro predictis observandis obligavit eidem Ser Andree recipienti ut supra se et omnia sua bona presentia et futura et cetera.

Die quinta dicti mensis Maij. Actum in civitate Aretij, in domo Finucij condam Bartholi domini Adami, presentibus Perone Contri de populo Albe et Benensaca Castri, testibus ad hec, Casucius olim Cocci calçolarius, civis aretinus, precibus et mandato Masij alias vocati Mansciani condam Mangianni, civis aretini, fideiussorio nomine pro eo promisit stipulatione solepni Ser Andree de Puppio stipulanti pro domino Tarlato condam Angeli de Petramala, quod, si quandocumque hinc ad duos annos proxime venturos aliqua lix vel questio moveretur eidem domino Tarlato vel sucedenti in locum ipsius de quadam domo posita in contrata sancti Salvatoris iuxta rem olim Bellini Andreani Stephani et viam a duabus partibus vendita eidem Ser Andree recipienti pro ipso domino Tarlato pretio sexaginta librarum, unde constat supra manu mei notarij infrascripti, statim facta eidem personaliter vel ad donum denuntiatione more litis, ad curiam ire et ipsi liti se offerre et iudicium ipsum animo novandi in se suscipere et facere terminari omnibus suis sumptibus et expensis et ipsum emptorem facere potiorem et cetera, ad sensum sapientis dicti domini Tarlati vel heredum suorum et cetera, renumptians et cetera, pena dupli et refectione dapnorum et expensarum et obligatione omnium bonorum suorum et cetera.

Die sexta dicti mensis Maij in supra dicto loco, presentibus Tura, balitore comunis Aretij alias vocatus Maltalliato et Johannello de Blibenna condam Aiuti testibus. Vannes olim Francisci de Antria cortine Aretij precibus et mandato Astuldi sui fratris, fideiussorio nomine pro eo Astuldo promisit stipulatione sollepni Ser Andree de Puppio stipulanti pro dicto domino Tarlato et eius heredibus et iura ipsius habentibus, quod, si quandocumque lix vel questio hinc ad duos annos proximos moveretur eidem emptori vel sucedenti in locum ipsius de quadam domo posita in civitate Aretij in contrata sancti Salvatoris, iuxta viam, dominam Finam, Manscianum et Maffuccium Bruni, venditam per eundem Astuldum Ser Andree de Puppio supradicto ementi vice dicti domini Tarlati condam Angeli de Petramala pretio quinquaginta quinque librarum pisanorum, ut constat manu mei Gori notarij infrascripti, statim facta eidem Vanni personaliter vel ad domum denuntiatione more litis, ad curiam ire et ipsi liti se offerre et iudicium ipsum animo novandi in se trasferre et suscipere et facere terminari omnibus suis sumptibus et expensis ab initio more litis usque ad finem cause et ipsum emptorem et iura ipsius habentem omnino conservare indepnem et cetera, ad sensum sapientis dicti emptoris pena dupli et obligatione omnium bonorum suorum, renumptians et cetera.

In Dei nomine, amen. Anno Xρisti a nativitate millesimo trecentesimo, tregesimo, tempore Lodovici imperatoris, Inditione tertia decima, die quartadecima mensis Maij. Actum in contrata sancti Salvatoris in civitate Aretij, iuxta infrascriptam domum, presentibus Goro Sgarillio olim Brodai, Ghirardo olim Grande, Anticchia et pluribus aliis testibus ad hec. Domina Gemma, uxor olim Angeli Detaiuti, civis aretini, de populo sancti Salvatoris, asserens, rem infra venditam suam

esse et ad se pertinere pleno iure veri et directi dominij, proprietatis et possessionis, dedit, vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree olim Bettini de Pupplo ementi et recipienti vice et nomine domini Tarlati condam Angeli de Petramala et suorum heredum et habentium iura ipsius domini Tarlati, unam domum positam in dicta civitate Aretij et contrata sancti Salvatoris, iuxta domum que fuit Caparoççi et viam et Bertinum Detaiuti et si qui sunt ei fines, ad habendum, tenendum et cetera. Insuper dedit et concessit eidem Ser Andree recipienti, stipulanti ut supra, omnia iura et actiones utiles et directas, reales et personales, medias seu mixtas et omnes alias que et quas eadem venditrix habet vel habere posset in dicta vel pro dicta re vendita vel occasione ipsius rei vendite adversus quamcumque personam vel locum, constituens eundem nomine quo supra procuratorio, exinde in rem suam et cetera et constituens se dicta venditrix dictam rem venditam dicti emptoris nomine possidere, donec eiusdem rei possessionem acceperit corporalem, dedit et concessit eidem recipienti ut supra, plenam licentiam intrandi et retinendi sua propria auctoritate sine numptio curie et legis vinculo et cetera, pro pretio et nomine pretij centum quinque librarum bonorum denariorum pisanorum parvorum, quod pretium totum ipsa venditrix confessa et contenta fuit, se a dicto Ser Andrea solvente de pecunia dicti domini Tarlati habuisse et recepisse et cetera, renumptians et cetera, donans eidem emptori recipienti nomine quo supra ex pura et mera liberalitate inter vivos totum et quidquid dicta res vendita valet vel valere posset in posterum ultra dictum pretium, etiam si excederet ipsum pretium in duplo, triplo vel quadruplo et quantuncumque excederet et cetera. Quare dicta venditrix promisit et convenit stipulatione sollepni eidem emptori recipienti et stipulanti ut supra dictam rem venditam non tollere et cetera, sed legiptime defendere, auctoricçare et disbrigare omnibus suis sumptibus et expensis ab omni persona et loco molestante et quod non est datum vel factum et cetera, sub pena dupli dicti pretij et refectione dapnorum et expensarum et obligatione omnium bonorum suorum et heredum et cetera.

Ad hec Angeluccius Tucij de dicto populo omnibus supra dictis presens et ea omnia plene intelligens, precibus et mandato dicte venditricis circa omnia et singula supra scripta eidem emptori recipienti et stipulanti ut supra fideiussit pro tempore duorum annorum proxime venturorum dum taxat et non ulterius, in omnem casum et eventum accidentem vel qui accidere possit, circa molestationem dicte rei vendite infra tempus dictorum duorum annorum et cetera, renuntians et cetera, pena dupli et obligatione omnium suorum bonorum et heredum et cetera.

Eo die, loco et testibus, Ubertinus olim Detaiuti, civis aretinus de populo sancti Salvatoris dedit, vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree predicto recipienti et ementi vice et nomine domini Tarlati condam Angeli de Petramala et eius heredum et iura ipsius habentium unam domum positam in civitate Aretij, in contrata sancti Salvatoris iuxta supra dictam domum que fuit supra dicte domine Gemme et viam et   et si qui sunt ei fines ad habendum, tenendum et cetera. Insuper ex dicta causa dedit, cessit et concessit eidem recipienti ut supra omnia iura et actiones et cetera et constituens se dictus venditor dictam rem venditam dicti emptoris nomine possidere et cetera pro pretio et nomine pretij centum vigintiquinque librarum bonorum denariornm pisanorum parvorum, quod pretium dictus venditor confessus est, se habuisse et recepisse et sibi numeratum et traditum esse a dicto Ser Andrea solventi de pecunia dicti domini Tarlati et cetera, donans eidem Ser Andree recipienti ut supra totum et quicquid dicta res vendita valet aut valuerit in posterum ultra dictum pretium et cetera. Quare idem venditor promisit stipulatione solenpni eidem Ser Andree stipulanti ut supra dictam rem venditam et iura non tollere, non molestare et cetera, sed omnibus suis sumptibus et expensibus ab omni persona et loco molestante legiptime defendere, quietare et disbrigare, statim lite mota et ante et post et cetera, et quod non est datum vel factum dabitur neque fiet aliquid huic contractui autem nocibile, sub pena dupli et refectione dapnorum et expensarum et cetera et obligatione omnium suorum bonorum et heredum et cetera, renuntians et cetera.

Die decima nona mensis Maij predicti, in civitate Aretij, in contrata Pilicciarie, in domo Finucij olim Bartholi, presentibus Cenne Menciachij et Piero Condei, civibus aretinis et pluribus aliis testibus. Agneluccius Tucij de populo sancti Salvatoris, audito et intellecto tenore supra dicte venditionis sponte, precibus et mandato dicti venditoris, fideiussorio nomine promisit dicto Ser Andree stipulanti ut supra, circa defensionem dicte rei faciendam pro omni molestia que fieret de dicta re vendita quocumque modo hinc ad duos annos proxime venturos dum taxat et cetera, pena dupli et obligatione omnium bonorum et heredum suorum et cetera.

In Dei nomine, amen. Anno Domini nostri Jesu Xρisti a nativitate Millesimo trecentesimo tregesimo, tempore Lodovici Imperatoris, Indictione tertia decima, die quarto decimo mensis Maij. Actum in civitate Aretij, in contrata sancti Salvatoris, presentibus Goro Sgarillio olim Broday, Ghirardo olim Gratie de Antecchia et pluribus aliis testibus ad hec. Guadagnus olim Bruni, civis aretinus de populo Sancti Salvatoris dedit, vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree de Puppio ementi et recipienti vice et nomine domini Tarlati condam Angeli de Petramala et ipsius domini Tarlati et heredum et habentium eius iura, unam domum positam in dicta civitate Aretij, in

contrata iuxta viam et domum olim Caparaci et alios suos fines, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, ad habendum, tenendum et cetera. Insuper ex dicta causa dedit, cessit et concessit, transtulit et mandavit eidem Ser Andree stipulanti et recipienti nomine quo supra omnia iura et actiones et cetera. Et costituens se dictus venditor dictam rem venditam dicti emptoris nomine possidere donec ipsius rei possessionem ecceperit corporalem, dedit et cessit eidem plenam licentiam intrandi et retinendi ipsius eiusdem emptoris auctoritatem sine nuntio curie et legis vinculo et cetera, pro pretio et nomine pretij centum librarum bonorum denariorum pisanorum, quod pretium dictus venditor confessus est, se a dicto Ser Andrea solvente de pecunia dicti domini Tarlati habuisse et recepisse et cetera, renuntians et cetera, donans eidem recipienti ut supra ex pura et mera liberalitate inter vivos totum et quodquod dicta res vendita valet vel valeret in posterum ultra dictum pretium et cetera. Quare dictus venditor promisit et convenit stipulatione sollepni dicto emptori stipulanti ut supra dictam rem venditam et iura non tollere, non minuere, sed ab omni persona et loco molestante legiptime defendere, auctoriçare et disbrigare, statim lite mota, et ante et post et cetera, pena dupli et refectione dapnorum et expensarum et obligatione omnium bonorum suorum et cetera.

Die vigesima prima mensis Maij. Actum in civitate Aretij, in contrata Pilicciarie, in domo Finucij olim Bartholi domini Adami, presentibus Ser Petro Mey Johannis Hondedei, Dodo Brocche civibus Aretinis et Pucio Jacopi de populo plebis Albagnori testibus ad hec vocatis. Maffucius olim Bruni, civis aretinus de populo sancti Salvatoris dedit, vendidit, tradidit atque iure proprio in perpetuum concessit Ser Andree de Puppio ementi et recipienti vice et nomine domini Tarlati condam Angeli de Petramala et suorum heredum et habentium iura ipsius unam domum cum quodam casalino contiguo ipsi domui, positam in civitate Aretij, in populo et contrata sancti Salvatoris, iuxta viam et rem sive domum olim Ser Fei Niscij, cum omnibus suis et dicti casalini iuribus et pertinentiis et cetera ad habendum et cetera. Insuper ex dicta causa dedit, cessit et concessit eidem recipienti ut supra omnia iura et actiones et cetera et constituens se pro eo possidere et cetera pro pretio ducentarum viginti librarum bonosum denariorum pisanorum, quod pretium totum et integrum confessus fuit dictus venditor, se a dicto emptore solvente de pecunia dicti domini Tarlati habuisse et recepisse et cetera et cetera, donans et cetera. Quare dictus venditor promisit dicto emptori stipulanti ut supra dictam rem venditam non tollere, non minuere, sed omnibus suis sumptibus et expensis ab omni persona et loco molestante, legiptime defendere, quietare, auctoriçare et disbrigare, statim lite mota et ante et post et cetera, sub pena dupli et refectione dapnorum et expensarum litis et extra et cetera, sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum et heredum suorum et cetera ad sensum sapientis dicti emptoris.

Ego Gorus olim Rigi notarij de Iovi imperiali auctoritate notarius predictis omnibus interfui, rogatus scripsi et publicavi.

Ego Rigus filius olim Ser Gori notarij de Giovi, imperiali auctoritate notarius, predicta exempla pro ut in suis originalibus contineri inveni, sic de verbo ad verbum fideliter exemplavi, nil addendo, mutando vel minuendo ad lesionem, sub stantiamento et ex commissione michi facta a consilio speciali populi aretini scripsi et publicavi et supra dicta verba interliniata et remissa et signata pro remissis, silicet: alias, valuerit, olim Angeli de Petramala, civis Aretini et heredum et habentium iura ipsius domini Tarlati, condam, recipienti ut supra, et stipulanti [1], a, Aretii, obligavit, quinque, populo, proximos, Andream, et condam dicto olim genere omnia scripta domino, contracta propria manu scripsi interliniavi, remisi et signavi ut supra apparet quia obmiseram exemplando, et etiam supra propria manu signavi: vacat, ad supra dictam scripturam que incipit die vigesima octava mensis Aprilis.

5.

Notizie intorno a Tarlato da Pietramala.

Laudum latum per Petrum Berardini Casucij inter dominum Tarlatum de Petramala ex una parte et Nicholaum Astuldi de Sassolis ex altera.

In nomine Domini, amen. Ego Petrus filius quondam Berardini Casucij, civis aretinus arbiter, arbitrator et amicabilis compositor electus et assumptus a nobili milite domino Tarlato, filio et herede pro dimidia parte quondam Angeli Domini Tarlati de Petramala ex una parte etc cuiusdam instrumenti vendite fatte a domina Isacchina, uxor quondam domini Tarlati patris dicti Angeli et Vanne, Angelo, Masgio et Dolfo, nunc domino Rodulfo, filiis dictorum domini Tarlati et do-

[1] Qui registra le parole scritte in margine o fra rigo e rigo perchè omesse nel ricopiare. È poi notevole questa scritta che trovasi sul verso dell'ultima carta e che è dello stesso tempo del documento: « Carte de le case di messe' Tarlato dove sta lo capitano de la guardia, 1330 ».

mine Isacchine etc. [1].

Nobilis et magnificus miles dominus Tarlatus, natus quandam bone memorie Angeli de Petramala, civis aretinus, dicens quod ad se pertinent pleno iure, ex privilegio serenissimi principis domini Lodovici, Dei gratia Romanorum imperatoris, castrum Chiuslini vulterrane diocesis et castrum Montieri eiusdem diocesis, donat hec duo castra nobili et magnifico viro Niccholao nato quondam domini Cerretani de Cerretanis de Senis [2].

Nobiles et magnifici milites:

Rodulfus, natus quondam bone memorie magnifici militis domini Tarlati de Petramala,

dominus Perus et } fratres, nati quondam Angeli
dominus Tarlatus } domini Tarlati

dominus Robertus }
dominus Bertuldus }
dominus Uguccione }
dominus Manfredi } omnes de Petramala
dominus Lancellotus }
dominus Luçemburgus }

Supradicti de Petramala fecerunt procuratorem Ser Gorum Iohagnoli Iohannis ad faciendam treguam cum Civitate Castelli de non molestare dictam civitatem, terras, villas et vassallos, et versa vice ipsi non molestent Monterchium, Rancum et alias terras dictorum de Petramala [3].

Appariscono come testimoni in un atto solenne " filiorum domini Alberti de Bustolis et aliorum Bustolensium ":

" domino Rodulfo quondam domini Tarlati ", e " domino Tarlato quondam Angeli de Petramala ".

L'atto è stipulato in Arezzo, " in palatio ubi moratur dominus capitaneus custodie et populi civitatis Aretij, presentibus Bindo domini Oddonis de Florentia, capitaneo custodie civitatis Aretij " [4].

In atto dell'anno 1341 (febb. 7) è ricordato il " Magnificus miles dominus Tarlatus Angeli de Petramala " [5].

Notizia di Tarlato trovasi in una istanza fatta al giudice e vicario del podestà di Arezzo per causa vertente tra Roberto di Gano della curia di Montebuono, cittadino aretino da una parte e i nobili militi Piero e Tarlato, fratelli e figli del fu Angelo da Petramala [6].

6.

Testamentum domini Tarlati Angeli domini Tarlati de Petramala [7].

Dei nomine. Amen. Hoc est exemplum sive copia particule testamenti conditi per nobilem virum dominum Tarlatum olim Angeli de Petramala, copiata per me Britium notarium infrascrittum. Quod testamentum sic incipit.

In Dei nomine. Amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, Indictione prima, domino Clemente papa sexto residente, die vigesima septima Settembris. Quum humana conditio variis et diversis alternatur eventibus et mors modis innumeris homines opprimit et constringit, merito sapiens, dum in se rationem sane mentis cognoscit, rette disponit iudicium sue ultime voluntatis. Et sicut dictum est a sapientibus, prudentia preterita recordatur et presentia disponit et ordinat et futuris caute providit, et qui de preterito nihil cogitat, perdit vitam, et qui presentia non ordinat et futuris non providet, ad omnia incantus decedit, ea propter nobilis, sapiens et potens vir dominus Tarlatus miles, natus condam nobilis et potentis viri Angeli domini Tarlati de Petramala, civis honorabilis aretinus, per Dei gratiam sanus mente, intellettu et corpore, dispositionem bonorum suorum per pignus nuncupativum testamentum sine scriptis in hunc modum facere procuravit, ut infra per ordinem evidenter apparet.

In primis et cetera, deinde sequitur particula dicti testamenti infra scripti tenoris: Item reliquit, voluit et mandavit predittus testator, totum locum ipsius testatoris, qui vocatur vulgariter la Gaudiola, existentem prope civitatem Aretij, extra portam santi Angeli Arcaltis [8], in partibus santi Fabbiani, iuxta vias undique preter quam ab uno latere, a quo est res heredum condam domini Pagani iudicis condam Cionis de Aretio, cum casellinis seu casolariis, vineis, viridariis et toto resedio dicti loci, sine aliqua dicti loci diminuctione seu reservatione seu salvo, esse, post mortem dicti testatoris, fratrum ordinis de Certosa, dum modo ipsi fratres de Certosa ibi esse velint et se ibi collocare et ibi personaliter residere et cum effettu permanere et ibi semper, horis debitis divina officia celebrare. Et ad hec, ut ipsi fratres ibi se possint honorabiliter collocare, habeant et habere debeant ipsi fratres de bonis dicti testatoris, pro alberando et aptando se ibi, quadringentos florenos auri iuxti ponderis, et pro sustentatione vite eorum, ducentos starios grani boni et nitti ad starium florentinum

[1] ARCH. DI MURELLO DI AREZZO, *Ser Guido di Rodolfo Protocollo* (*segnato in repertorio*) III, c. [illegible], *anno* [illegible].

[2] ARCH. DI MURELLO DI AREZZO, *Ser Guido di Rodolfo Protocollo* cit. c. 9, *anno* 1338, *sett.* 20.

[3] ARCH. DI MURELLO DI AREZZO, *Ser Pa[illegible] di [illegible] Protocollo* (*segnato in repertorio*) XVIII, c. 23, *anno* 1338, *dec.* 3.

[4] ARCH. DI MURELLO DI AREZZO, *Ser Guido di Rodolfo, Protocollo* (*segnato in repertorio*) IX, c. [illegible], *anno* [illegible], *genn.* [illegible].

[5] ARCH. DI MURELLO DI AREZZO, *Ser Guido di Rodolfo Protocollo* (*segnato in repertorio*) XIV, c. [illegible].

[6] ARCH. DI STATO DI FIRENZE, *Diplom. Domenicani d'Arezzo* (1346, genn. 19).

[7] ARCH. DI MURELLO DI AREZZO, Grande volume di carte pecorine legate in assi e intitolato *Testamenti e memorie*, N. [illegible].

[8] Vedi U. PASQUI, *Documenti per la Storia di Arezzo nel Medio Evo*, IV, a pag. [illegible] la pianta di Arezzo nel sec. XIII.

annuatim in perpetuum et perpetui affittus de bonis affitti preditti testatoris. Et si dicti fratres de Certosa nollent esse in loco predicto, pro ut superius dicitur, tunc, eo casu, voluit dittus testator et mandavit pro prior fratrum santi Dominici, prior fratrum santi Agustini et guardianus fratrum santi Francisci de Aretio una cum domina Labe, sorore dicti testatoris et rectoribus Fraternitatis Sante Marie de Aretio tunc existentibus in offitio retoriatus Fraternitatis preditte, ibi presentare et ponere possint et debeant fratres illos quos voluerint et cognoverint magis ydoneos et magis sufficientes non tantum de aliquo predittorum ordinum nec de aliquo ordine fratrum qui vere sint Aretij, sed de tali prorsus ordine qui sit bonus et continens ac fame laudabilis, semper hoc intelletto, quod pro conservatione ditti loci expendi debeant de bonis ipsius testatoris quadringenti floreni auri, et quod fratres, moniales vel moneci et qui in ipso loco residentiam faciant cum effettu habeant pro eorum vittu et necessitate supradictos ducentos starios grani annui et perpetui affittus de bonis ditti testatoris, ut supra dictum est de fratribus de Certosa. Et si unquam ullo tempore dicti fratres de Certosa vel alij fratres vel moneci ponendi in ditto loco sopradittum locum relinquerent animo et intentione in ipso non morandi, qui animus presumatur et habeatur, si ipsi fratres, moneci vel moniales per sex menses desererent ipsum locum, quod eo casu dictus locus reformetur et reformari debeat per rectores Fraternitatis Sancte Marie de Aretio de alio ordine religiosorum, qui non sint in civitate Aretij vel de monialibus monasterij et ordinis sancte Clare, que moniales ibi prope esse debeant et stare et morari ad laudem et reverentiam omnipotentis Dei et beate Marie Virginis et totius curie celestis, et si predicti rectores Fraternitatis preditte negligentes fuerint in reformando predictum locum per sex menses a lapsu predittorum sex mensium, quibus dittus locus relittus esset a predittis fratribus, monecis vel monialibus ibidem ponendis, quod eo casu predittus locus deveniat ad heremitas heremi Camaldulensis. Qui heremite teneantur et debeant ponere in ditto loco unum priorem et sex monecos bonos et sancte vite cum eodem priore qui continue debeant stare ibi et divina offitia celebrare. Et si ditti heremite, in ditto casu, preditta non servaverint, quod tunc dittus locus cum omni iure suo deveniat ad hospitale sante Marie de Oriente de Aretio [1] et quod dittus locus vendi, alienari, vel distrai in totum vel in partem de cetero non possit ullo modo vel ullo colore quesito per aliquem vel aliquos, ad quem vel quos perveniret. Et si unquam secus factum fuerit, quod vendens vel alienans seu distraens cadat a iure suo et deveniat eo casu ad pauperes Xρisti civitatis Aretij. In quo quidem loco voluit et iussit predittus testator heredes suos vel aliam quamcumque personam, universitatem vel locum nullum ius patronatus de cetero pretendere vel habere aliud quam supra sit dittum; in omnibus et singulis, autem aliis suis bonis mobilibus, et immobilibus, iuribus et actionibus, iurisditionibus, honoribus, reverentiis, magiuratibus et patronatibus et homagiis et servitutibus quibuscunque et quocumque nomine constanter et ubicumque sint et reperiri possint, Fraternitatem beate Marie Virginis de civitate Aretij et rectores ipsius Fraternitatis pro ea sibi universales heredes instituit et esse voluis, iubens, volens et mandans dittus testator, quod predicti sui heredes et etiam religiosus vir frater Franciscus Petri de Subbiano ordinis fratrum minorum et Ser Francischus notarius condam Gori Ubertini de Aretio simul cum eis mandent et mandare effectu aliter teneantur executioni et exequantur omnia et singula legata et relitta per ipsum testatorem in presenti testamento ut supra descripta et contenta sine lite et questione vel aliqua controversia. Et quod ipsi heredes efficaciter teneantur et debeant manutenere et defendere ab omni persona, universitate et loco, collegio, comune et religione in curia et extra, omnibus et singulis eorum et dicte hereditatis sumptibus et expensis laborum, advocatis et procuratoribus, omnia et singula legata et relitta in presenti testamento et cetera. Fattum, conditum et firmatum fuit presens supradictum testamentum per supradictum dominum Tarlatum testatorem, ut supra dicitur, in sacro loco fratrum de Alaverna comitatus et diocesis aretine, in ecclesia loci predictorum fratrum, que vocatur ecclesia sante Marie, presentibus testibus venerabilibus et religiosis viris fratre Francisco Homicioli de Giampareto, fratre Ranerio Ternerij de Abbatibus de Florentia, fratre Filippo Guillelmi de provincia, fratre Angelo Cecchi de Galbine, fratre Francischo Ser Iohannis de Pisis, fratre Angelo Nicholaj de Bibbiena, fratre Balducio Benediti de Orbino, fratre Francischo Ser Nerij de Petorio, fratre Beneditto Terserij de Bibbiena ordinis fratrum minorum et fratre presbitero Cambio Venturini rettore ecclesie santi Blasij de Castro Cluxij comitatus Aretij ad hoc habitis et rogatis ab ore proprio dicti testatoris. In fine vero dicti testamenti erat subscriptio infrascritti notarij infrascritti tenoris.

Ego Pace olim Pucij de Aretio imperiali auctoritate iudex ordinarius et notarius predittus interfui et ea rogatus scripsi et bublicavi in undicim foliis carte pecudinee, supra existentibus, presenti folio computato.

Ego Iacobus, filius olim Ser Iohannis Ser Torris, civis aretinus imperiali auctoritate notarius atque iudex ordinarius, predictun exemplum sive copiam una cum infrascriptis Ser Iacopacio Ghini et Ser Britio Gerardi

[1] Abbiamo originale nell'Arch. di Murello di Arezzo (Pergamena n. 77) un privilegio del 1324 da Guido Tarlati concesso a questo ospedale dell'Oriente, che si trasferì in città, in S. Marco di Murello.

notariis aretinis una cum dicto suo publico et auctentico originali vidi, legi et ascultavi, et quod unum cum altero concordare conveni, ideo me in testem subscripsi et infrascripte iudicis auctoritate interpositioni interfui. Anno, inditione, pontificatu, die, mense, loco et presentibus testibus infrascriptis.

Ego Iacopacius olim Ghini de Aretio imperiali auctorirate notarius et iudex ordinarius predictum exemplum sive copiam cum dicto suo publico et auctenticho originali una cum suprascripto Ser Iacobo et infrascripto Ser Britio notariis aretinis vidi, legi et aschultavi et quia unum cum altero in omnibus concordare inveni et interpositioni auctoritatis infrascripte interfui, ideo, ut fides detur dicto exemplo, me in testem subscripsi. Anno, indictione, pontificatu, die, mense, locu et presentibus testibus infrascriptis.

Ego Britius olim Gherardi de Aretio, publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius, predictum exemplum seu copiam, prout in dicto suo publico et auctentico originali continere inveni, ita hic fideliter exemplavi nihil addens, mutans vel minuens propter quod ipsius originalis sustantia possit in aliquo vitiari. Ipsumque exemplum cum dicto suo exemplari vidi, legi et ascultavi una cum supradictis Ser Iacobo et Ser Iacopacio, notariis aretinis, et quia unum cum altero in omnibus concordare inveni, ideo, ut fides dicto exemplo detur, me in testem subscripsi. Cui exemplo sic letto et ascultato et in omnibus concordare invento sapiens vir dominus Francischus de Vulterris, iudex et vicarius nobilis viri Pierij de Gianfigliaçis de Florentia, honorabilis potestatis comunis Aretij pro magnifico et exelso comuni et populo florentino, pro tribunali sedens ad sum solitum bancum iuris, in domo habitationis dicti domini potestatis, suam et comunis Aretij auctoritatem interposuit et decrevit, sub annis dominice incarnationis Millesimo CCCC⁰ VIIIj, inditone tertia, domino Alexandro papa quinto sedente, die XXVIIIj mensis Ianuarij, presentibus Stefano Angeli Ser Çallie, Iohanne Gori Ser Baldi et Andrea Civaj de Aretio testibus ad hec habitis et vocatis [1].

7.

Documenti riguardanti Rodolfo da Pietramala.

Locatio Raze de Vicionmaggio ad laborerium trium petiarum terre posite in curia Quarate, quarum una est in loco dicto "ai fossi" iuxta dominum Rodulfum de Petramala [2].

Nobilis vir Gulielmus, filius nobilis militis domini Rodulfi de Petramala, civis aretinus, promisit nobili viro Guidoni olim Guiducci domini Alberti de Bostolis, quod domina Francisca, filia dicti domini Gulielmi, contrahet legiptimum matrimonium cum dicto ne Guidone [3].

Apparisce in atto del 1341, sett. 13, come testimone "nobilis miles dominus Rodulfus de Petramala" [4].

In atto del 1348, giugno 14, Angelo del fu Uguccio da Giovi come procuratore del nobil milite Rodolfo del fu Tarlato da Petramala di Federigo Rigozzo e Guido, figli di lui, vende ecc. [5].

8.

Documensi riguardanti Roberto da Pietramala.

È rammentato in atto del 1339, luglio 7 "nobilis "et magnificus miles dominus Rubertus olim Vannis de "Petramala" [6].

Troviamo rammentato in atto del 1341, febbraio 7, "magificus miles dominus Rubertus Vannis de Petra"mala".

9.

Documenti riguardanti Masgio da Pietramala.

Troviamo ricordati in atto del 1341, febbraio 7, "Masgius, filius domini Ruberti de Petramala. "Manfredi, Uguccione, Bertoldo" [7].

In una "ratificatio compromissi" appare: "domi-

---

[1] In atto del 1356, agosto 29, troviamo ricordata "nobilis domina Iohanna comitissa filia olim nobilis viri comitis [illegible] de comitibus de S. Flora, uxor olim nobilis militis domini Tarlati de Petramala". Arch. di Murello di Arezzo, Ser Guido di Rodolfo, Protocollo (segnato in repertorio) X, c. [illegible].

[2] Arch. di Murello di Arezzo, Ser Guido di Rodolfo, Protocollo (segnato in repertorio) V, c. [illegible] anno 1340, maggio [illegible].

[3] Sono ricordati in atto del [illegible], agosto 21, i beni degli eredi di Piero e Tarlato del fu Angelo di Pietramala. Arch. di Stato di Firenze, Diplom. Domenicani di Arezzo ([illegible] agosto 21).

[4] Arch. di Murello di Arezzo, Ser Guido di Rodolfo, Protocollo cit., c. [illegible], anno 1340, maggio 23. Apparisce nello stesso protocollo [illegible] altro figlio di Rodolfo. "Nicolaus filius Domini Rodulfi de Petramala".

[5] Arch. di Murello di Arezzo, Ser Guido di Rodolfo, Prot. (segnato in repertorio) XIV, c. 26.

[6] Arch. di Stato di Firenze, Diplom. [illegible] della [illegible] di Arezzo (1[illegible], giugno 14).

[7] Arch. [illegible] Murello di Arezzo, Ser Guido di Rodolfo, Protocollo (segnato in repertorio) IV, c. 13.

[8] Vedi [illegible] per [illegible] per Ruberto di Vanni [illegible] "[illegible]" [illegible].

" nus Manfredus miles olim Masgij de Petramala, civis " aretinus, ratificans suo nomine proprio et nomine et " vice domini Uguccionis fratris sui et filij olim dicti " Masgij de Petramala " [1].

Nobilis miles dominus Bertuldus quondam Masgij de Petramala, civis arretinus, promisit nobili viro Fumanti olim Carlucci domini Alberti de Bostolis, quod domina Catterina, filia dicti domini Bertuldi contrahet legiptimun matrimonium cum predicto Fumante [2].

10.

Prima capitula petitorum per dominum Pierum Sachonem et consortes de Petramala supra concordia cum comuni Florentie pro negotiis Aretij (*1337 gennaio 27*).

In Dei nomine. Amen. Questo è quello che se intende de fare ad honore et reverentia del popolo et del comune de Fiorença per messere Piero et per messere Tarlato et per li loro consorti.

I. In prima ch'elli intendono avere el Comune e popolo de Fiorença per signori e per maggiuri e ch'elli per deci [3] anni prendano la signorla d'Areço et del contado cum le infrascripte conditioni.

II. Prima, che debbia essere podestà d'Areço uno popolare di Firençe, guelfo, il quale piacerà a Messere Piero, chiamandosi di sei in sei mesi cum salario et famiglia ordinata o che al popolo di Firençe piacesse di ordinare di nuovo e ch'el decto podestà debbia essere chiamato per Messere Piero li primi o li secondi sei mesi, tanto che' Fiorentini conosceranno la fede sua e de suoi et da indi in su, cui piacerà al comune e popolo di Firençe.

III. Che per lo popolo di Firençe ci sia uno capitano di guardia cum CC cavalieri ytaliani e cum CC pedoni e più e meno, come piace al popolo di Firençe.

IIII. Domandasi per li primi sei mesi Corrado o Vanni di Messere Vinciguerra da Pistoia e per li secondi sei mesi possa Messere Piero nominare capitano guelfo et sottoposto al comune e popolo di Firençe, come di sopra dice de la podestà.

Domandasi che le masnade le quali manderano ad Areço sieno Ytaliani e contenterebbonsi che li conestabili fossero:

Guccio Tholomei
Guerrieri da Monte Cuccheri
Acorsino de la Torre
Lotto da Montecchio [4]
Don Bruno da Siena
Ruberto di Messere Gura
Paniccia de li Obbiçi

E nomina costoro per li più confidati del comune di Firençe, ma non possano avere compagni d'Areço nè del contado e che d'Areço nè del contado niuno possa avere soldo nè provisione secreta nè palese da questo comune.

V. Domandasi che Areço si regga a popolo e che tutti i consilli siano comuni de' guelfi e de' ghibellini e tutti li officij per metà ugualmente. E che niuno altro grande possa essere de populo.

VI. E li XII che governano Pistoia governino Areço.

VII. Domandasi che tutte le rasgioni del comune d'Areço, in città, in contado et di fuori, sieno mantenute et raquistate per lo comune di Firençe, sì ch'elle possano venire al dominio del popolo di Firençe, come sarà esso comune d'Areço, non impertanto impacciandosi de le terre di messer Piero, nè de' suoi.

VIII. Domandasi per bene e per pace del comune d'Areço et de tutta la provincia che messere Buoso, vescovo d'Areço e tutti li altri de la casa de li Ubertini et Pacçi et conti da Montedollio, Bocognani et Nieri da Faggiuola nè sua reda li filiuoli del Conte Federigo da Montefeltro non possano habitare nè venire nella città d'Areço e sieno mandati a confine fuori del contado per iiij anni quelli de' predicti che sono cittadini o contadini, e ogne forteça ch'elli avessero nel contado d'Areço si debbia guardare per lo comune di Firençe o veramente disfare. E questo non s'intenda per le rede di messere Neri da Gaville nè di messere Acerrito nè di Bettino Grosso da Gaville nè per li figliuoli di Passiera, nè di Bettino de Pacçi nè per li figliuoli di Ficacçaia, nè per Dragoncino, nè per li figliuoli di Simone Paço, nè per li filiuoli di Mino di messere Ubertino, che sono cittadini.

VIIII. E che ogne uscito guelfo sia rimesso et ribandito et goda i suoi beni, a li uffici et a benifici et excepti quelli da Mammi, i quali non possano mai essere ribanditi nè rentrare in Castillioni.

X. Domandasi che nel contado d'Areço non si rifaccia forteça alcuna, che hora non sia facta.

XI. Domandasi per messere Piero che Areço si

[1] Arch. di M[illegible] di Arezzo, *Ser Guido di Rodolfo. Protocollo (segnato in repertorio)* XIII, c. 103.

[2] Arch. di M[illegible] di Arezzo, *Ser Guido di Rodolfo. Protocollo (segnato in repertorio)* V, c. 33.

[3] Nella stessa miscellanea (Capitoli, N. 50), in un inserto con copertina bianca, recante un numero I romano, in lapis, poi cancellato e la scritta, pure in lapis, cancellata: « Carte numerate 4-21 », trovansi questi capitoli e in una prima copia di essi, dal titolo, sul verso del secondo e ultimo foglio: " Prima capitula petitorum per dominum Pierum Sachonem et consortes de Petramala super concordia cum comuni Florentie pro negotiis Aretij, a questo punto è detto " cinque " invece di " dieci ".

[4] Avanti, fra questo nome e il precedente, trovasi quello di Regholino Talomei, poi cancellato. Nella copia surricordata di questi capitoli esso apparisce invece non cancellato,

regga a popolo e che elli et li suoi consorti siano tractati in Areço et in Firençe come popolari e che possano essere a ogne officio d'Areço come popolari e debbiano essere exempti in perpetuo elli e loro heredi e loro terre e le loro corti e ciò che tengono in Areço e nel contado, e ciò ch'elli tengono fuori del contado cum titolo di rasgione sia difeso per li comuni di Firençe et d'Areço, nello stato ch'elli l'anno, e si cavelle è loro tolto nel contado d'Areço o di fuori, che sia loro di ragione, questi comuni li aiutino raquistare.

XII. Ch'ellino e le loro terre e le loro corti sieno im perpetuo exempti da daçij, da gabelle et da ogni factione reale et personale e che in esse possano usare ogni loro ragione et piena giurisdictione, come loro piacerà, e ch'el comune d'Areço nè altro comune nè ufficiale nè alcuna persona non se abbia a impacciare di quelle terre nè di guardia nè di giurisdictione nè d'altro, e che nè elli, ne'lloro huomeni delle loro terre non siano tenuti, nè debbiano pagare passaggio o gabelle d'alcuna loro cosa che mettessero in Areço o nel contado o in quello di Firençe, senno che a Firençe e nel contado debbiano pagare gabelle e passaggi delle loro cose come i cittadini di Firençe e tractati li huomeni de le loro terre come popolari di Firençe e d'Areço.

E quello medesimo s'intenda per li filiuoli d'Andrea da Montaguto Barbolani e per lo castello di Montaguto et per li loro fedeli.

XIII. Domandasi, cum ciò sia cosa che Castillioni Aretino sia terra per sè e non sia tenuta al comune d'Areço, se non a uno censo di libre Lj e a fare hoste a messere Piero e messere Tarlato v'abbiano case e poderi, che piaccia al popolo di Firençe che li predecti el guardino V anni ad honore del popolo di Firençe, facendo Castillione al comune d'Areço quello che de.

XIIIJ. Domandasi che, cum ciò sia cosa che le terre del Vescovado, le quali si tengono per loro, non stano sottoposte a la giurisdictione del comune d'Areço, e' predecti messere Piero et messere Tarlato v'abbiano facte grandissime spese, che fine che sarano perfettamente reconciliati colla Chiesa o acordati ad chi fosse vescovo, possano tenere et fructare tre terre, quali loro piaceranno, di quelle del vescovado e tutte l'altre vengano a le mani del popolo de Firençe, e se 'l popolo de Fiorença non le volesse, vengano a le mani del popolo d'Areço, e se l'uno comune e l'altro nolle volesse, piaccia al comune di Firençe d'essere contento che le tengano ellino, come al presente fanno, si ch'elle non pervengano a le mani de questo vescovo ch è nemico de l'uno comune et de l'altro.

XV. Domandasi che messere Piero nè suo consorte non possano essere confinati, e se per niuno caso, il quale non ancora mai per loro colpa, piacesse al popolo di Firençe di trarli d'Areço, sia loro licito de stare a le loro castella e in ogni luogo fuori delle mura d'Areço e altrove più lunge non possano essere confinati per neuno modo.

XVI. Domandasi che ne' benifici i quali sono di filiuoli e nepoti di messere Piero e de' suoi, quelli beneficij siano mantenuti e defesi, i quali beneficij anno posseduti lungo tempo. E questo medesimo si domanda per li benefici de' loro amici.

XVII. Domandasi in aiuto de la guardia de le loro castella e de le loro persone XX paghe da cavallo e cento de fanti a piè, le quali si paghino per lo comune d'Areço et di meno non possono fare. E messere Piero le partirà tra loro, come li parrà. E questo sia per tre anni, tanto che averanno raconci i poderi e beni loro.

XVIII. Domandano che sieno loro racomandati li amici loro et ehe sieno bene tractati per li rectori che ci verranno per li tempi, conciosiacosa ch' elli se ne potranno bene fidare et sono huomeni di pace et leali et da bene reggere cum loro.

XVIIIJ. Debbiano i Fiorentini comperare il viscontado et ciò che v'anno quelli da Pietramala per buono et sufficiente preço, il quale fa Regolino [1] e così debbiano comparare la parte di Guidalberto et de' fratelli per rata del preço, a rasgione di XIIIJ mila fiorini d'oro.

XX. Domandasi che per pagare queste masenade, prestino al comune d'Areço XVIII mila fiorini d'oro.

XXI. Domandasi che Guidalberto e fratelli e nepoti e filiuoli del conte Guillelmo sieno ribanditi a Firençe e che 'l popolo di Firençe gli abbia per devoti amici e per servidori e che li tracti gratiosamente. E questo medesimo s'intenda del conte Jacopo da sancta Fiora et de quelli da Baschia.

XXII. Domandasi che Regolino Tholomei sia ristituito et difeso in ciò ch'elli a nel contado d'Areço, e che li sia salva ogni sua ragione ch'elli avesse contra Aretino o contadino d'Areço per menda di suoi danni o per qualunche casgione [2].

---

[1] Intorno a Regolino vedi anche più avanti a pagg. 321, 322 e 325 dei presenti documenti.

[2] Sul tergo della seconda e ultima carta del presente documento leggesi, d'altra mano, ma dell'epoca stessa: "Capitula petitorum per dominum Pierum Saconis et consortes super negotiis civitatis Aretii". Trovasi nello stesso inserto ove sono i "Prima capitula petitorum etc.", di cui abbiamo già detto e de' quali questo documento è una copia con leggerissime varianti.

In altra copia dello stesso documento, che porta scritto sul tergo dell'ultima pagina "Copia di capitoli di quando domandò [illegible] d'Areço", e che è nella stessa busta N. 50 e nello stesso inserto, troviamo aggiunti questi capitoli che trascriviamo:

"XXIII. Domandasi di potere aiutare ogni parente e amicho loro chontra Neri da Fagiuola et chontra ogni ghibellino che non fosse in llega chol comune di Firençe del loro podere et di chi li volesse aiutare e nominatamente intendono di racquistare il suo a Paolozzo che è una chosa che loro chontra Neri ch'è spezziale nemicho del comune di Firenze e a questo siatenuto il chomune d'Arezo: acquistata la sua possa.

XXIIIJ. Domandano chel comune et 'l populo di Firenze de- [illegible] liberamente rilasciati

11.

[illegible]atio pro parte comunis Floretie super petitis per dominum Pierum Sachonem et dominum Tar[illegible]atum de Petramala super negotiis Aretij (*1337* ?) [1].

In Dei nomine, amen. Cherezioni et agiunte a' chapitoli domandati per messer Piero.

I. Al primo chapitolo che parla del tempo della signioria ci pare che sia perpetuo o almeno per diecie anni e erediamo che a detti messer Piero e chonsorti sia più ispediente che sia perpetuo che a tenpo.

II. Al secondo chapitolo che parla della podestà ci pare che sia forestiere per le ragioni dette a Regholino et chiamisi per lo chomune di Firenze, salvo che li primi sei mesi ci piace che sia Churado o Vane di messer Vinciguerra e 'seguenti sei mesi sia chui piacie a messer Piero, esendo guelfo et confidente al chomune di Firenze et che sino da ora sia per lui nomato.

III. Al terzo chapitolo del chapitano della guardia ci pare che sia cittadino de Firenze, popolaro e guelfo e siamo chontenti che de detti fino da ora messer Piero li nomini per li primi e per li secondi sei mesi, cioè due in uno anno.

IV. Al quarto chapitolo delle masinade siauo chontenti, salvo che non ci pare chonvenevole ispecifichare per nome i conestaboli.

V. Al quinto chapitolo, che gli ufici siano chomuni, ci piacie.

VI. Al sesto chapitolo che parla de' Dodici, ci piacie sinceramante che per lo comune di Firenze si faccia uficio di dodici cittadini popolari al modo e forma che sono quelli da Pistoia.

VII. Al settimo chapitolo che lle ragioni del comune d'Arezo siano mantenute e raquistate, piacieci di mantenerle e di raquistalle chome faremo delle nostre propie et piacieci di no 'mpacciare di quelle di messer Piero e de sui chome sta la domanda.

VIIJ. Al ottavo chapitolo che parla del confinare el vescovo et altri, piacieci in efetto, no nominandosi il vescovo, ma dicha gli Ubertini, contenteremoci, chome avemo detto a Regholino, che di quelle quistioni il comune di Firenze fosse mezano, se piaciesse a messer Piero.

IX. Al nono chapitolo de ribandire et ristituire, siamo contenti chome sta nel chapitolo.

X. Al decimo chapitolo di non fare forteza di nuovo, siamo contenti.

XI. Al undecimo chapitolo delle munitadi, siamo contenti et che sia perpetuo, se così ci danno il domino d'Arezo e se a termine lo ci danno per quello termine, siamo contenti che siano esenti.

XII. Al dodecimo chapitolo [2] che parla ch'eglino e lle loro terre et altre siano popolari d'Arezo e di Firenze, siamo contenti, si veramente che lle loro terre si dichiarino al presente, e d'essere popolari di Firenze i loro fedeli et distretuali non ci parrebbe convenevole, ma sien d'Arezo.

XIII. Al tredecimo della guardia di Chastiglione, siamo chontenti.

XIIII. Al quatordecimo delle terre del vescovado siamo chontenti in efetto, ma aconcisi per parole oneste, sicchè la Chiesa non si potesse dolere nè di noi nè di loro.

XV. Al quindecimo che non possano essere chonfinati, siamo contenti.

XVI. Al sedecimo de lloro benifici che tenghono, diciamo che n'aopereremo nostro podere.

XVII. Al diciesettesimo chapitolo delle paghe che voglono, siamo contenti.

XVIII. Al diciottesimo chapitolo ch'abiamo racomandati i loro amici, ci piacie.

XVIIIJ. Al dicienovesimo chapitolo del vischontado, siamo contenti.

XX. Al ventesimo chapitolo de denari che vogliono in presto, siamo contenti, dandoci prima per sichurtà la Penna de' fi di Maso, Ghaena di messer Uberto, Civitella o Chaprese e stadichi il fi di messer Uberto et messer Luzi di messer Piero, el fi di messer Ughiccione et el fi di messer Bertoldo. Le quali chastella e stadichi tenga messer Bindaccio da Rechasoli, fino ch'abiamo la città d'Arezo et se fra [3]

di dati noi non avessimo Arezo, dobiamo avere le dette chastella et stadichi da messer Bindaccio.

XXI. Al ventunesimo chapitolo di Guido Alberti

---

et elli intendono di lasciare i pregioni ch'elli anno perugini.

XXV. Anche si domanda che' Fiorentini adoperino a lloro podere che lli usciti del Borgho Sansipolcho siano rimessi nel Borgho e ristituiti ne'lloro beni et chanciellate ogni loro chondennagione.

XXVJ. Anche si domanda che per guardia delle loro persone messer Piero et suoi chonsorti possano portare ogni arme eglino e lle loro famiglie e quelle famiglie in tutto siano di numero LXX e questo non si possa rompere per nuovo ordine contrario e partansi tra chonsorti chome le partirà messer Piero.

XXVII. E tutte le sopradette cose et ciò che venisse nella detta chonchordia di questo trattato domandano che si giuri e prometta per li signori priori che al presente saranno e per tutti gli uficiali che sentiranno questo fatto et poi che sarà palese, domandano che si debia giurare per V^c popolari di Firenze a lloro detto d'osservare et de fare osservare alli predetti chomuni tutte le predette chose.

Fatta et data et sugiellata fue questa iscritta in Arezo su li anni domini MCCCXXXVIJ, ind. V^a, die. XXVIJ, mesi giennaio.

[1] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli*, Filza n. 50, inserto interno con copertina cenerina II, cc. 52-55.

[2] Se confrontiamo colle domande che abbiano visto addietro "Prima capitula petitorum" etc., non troviamo qui corrispondenza; i capitoli xi e xii sono invertiti.

[3] Lacuna nel ms.

et del gli altri, siamo contenti.

XXII. Al ventidue chapitolo de fatti di Regholino ci piacie et puo' che la detta terra sia esente d'ogni incharicho di chomune et che sia ribandito di Firenze, se si trovasse in bando.

XXIII. Al ventitrè capitolo di potere atare parenti e amici, siamo contenti.

XXIIIJ. Al ventiquatro chapitolo della liberagione di messer Ridolfo, diciamo che ne faremo nostro podere, chome fosse il più nostro charo cittadino.

XXV. Al venticinque chapitolo del gli usciti del Borgho, ci piacie.

XXVI. Al ventisei chapitolo dell'arme per loro e per le loro famiglie, ci piacie.

XXVII. Al ventisette chapitolo del saramento, siamo chontenti.

Al chapitolo che Regholino ci domanda a boccha, siamo chontenti, chome avemo detto, mettendolo eglino cho gli altri chapitoli. E simile per mutare il vescovado a nostro podere, quanto più efichaciemente potremo.

Intendasi che messer Piero e suoi rinunzino a ogni segnoria e giurisdizione e vichariato ch'avesero nel comune d'Arezzo e che per ligittimo sindaco del comune d'Arezo e di messer Piero sia data la signoria, chom'è detto, al comune di Firenze.

Tutti i chapitoli domandati per parte di messer Piero e del comune d'Arezo chome stano, coll'agiunte e chorezioni inscritte in questi folgli, siamo contenti [1].

12.

Circa primam collationem tractatus Aretij circa petita per dominum Tarlatum et dominum Petrum Saconem de Petramala *(1337?)* [2].

In Dei nomine, amen, etc.

I. In prima, che intendono avere il comune di Firençe per signore e per magiore et cetera e che 'l comune di Firençe abia la segnoria d'Areço per X anni.

II. Lo secondo si è che Corrado di messer Vinciguerra e Vanni suo fratello sino podestà d'Areço per lo primo anno, ciascuno sei mesi; ma per lo rimanente del tempo, in fino da ora si faccia saccho per lo chomune di Firence di tutte le podestà, sì che duri l'ufi cio di ciascuno sei mesi e tra ghelfi ad ventura et sieno popolari et guelfi della città di Firençe e colla famiglia ordinata per lo statuto d'Areço, overo che s'ordinasse per lo detto comune d'Areço.

III. Lo terço si è che si chiami uno capitano di guardia il cui officio duri sei mesi e facasene saccho come si dice delle podestà, salvo che per lo primo anno sia tale e tale, i quali si nomineranno per gli ambasciadori loro pur che sieno guelfi e popolari.

IIII. Lo quarto sie che le masenade che rimarrano in Areço a guardia et alle loro ispese sieno choloro che chiamati saranno per lo comune di Firençe.

V. Che Areço si rechi a popolo e gli ufici sieno comuni intra guelfi et ghibellini et lo consilglo a comune.

VI. Che si faccia saccho di dodici al modo che si fa di Pistoia, i quali proveghano a' fatti d'Areço co' Priori insieme, sì che non possano fare alcuna cosa contra i capitoli della pace nè contra gli statuti d'Areço, in quanto fosse contra la sommissione facta da Areço o capituli che in essa si contengono.,

VII. Lo settimo capitolo di raquistare le ragioni d'Areço, come faremo le nostre proprie.

VIII. L'ottavo di confinare gli Ubertini et gli altri non nominando le persone.

IX. Lo nono ch'elgli si ribandiscano tutti i guelfi e riabiano i beni loro, excepti quelli da Mami; de ghibellinis autem rebaniendis remaneat in dominum Petrum et de capitaneria custodie in quantum placeat domino Petro, alias faciat solus dominus Petrus [3].

X. Lo decimo che forteça non si faccia di novo nel contado d'Areço, ma incominciate si possano trarre a fine e possa rifare facta.

XI. Undecimo che messer Piero e consorti sieno popolari e di Firençe e d'Areço e che elglino et le loro terre sieno esente in X anni.

XII. Duodecimo è che sieno esenti elglino e le loro terre e le loro corti et Andrea da Monte Aguto et il castello e suo' fedeli et Grifolino da Valençano et nipote.

XIII. Lo tredecimo che messer Piero Tarlato s'abbia la guardia di Castilglone aretino, facendo al comune d'Areço ciò che dee, cioè per termine di diece anni.

XIIII. Lo quatordecimo che messer Piero e messer Tarlato possano tenere tre terre del veschovado et l'altre al comune di Firençe infino a tanto che sieno in acordio con la Chiesa o col vescovo.

XV. Lo quintodecimo che i Tarlati non possano essere confinati nè alcuno cittadino d'Areço.

XVI. Lo sesto decimo capitolo ch e' benefici loro

[1] Nel tergo della membrana è [illegible] scritto: "Collatio pro parte comunis Florentie super petitis per dominum Petrum Saccone [illegible] de Petramala super capitulis Aretii".

[2] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli*, Filza n. 50, inserto interno con copertina [illegible] II, cc. 52-55.

[3] [illegible]

sieno loro mantenuti secondo gli statuti d'Areço per la podestà et lo capitano della guardia.

XVII. Lo decimoseptimo capitolo che 'Tarlati debiano avere in somma trentadue paghe a chavallo et dugento a piede, a paghe di taliani per decem annos.

XVIII. Lo decimo ottavo ch'el gli amici loro sieno racomandati al comune di Firençe e sieno bene trattati.

XVIIII. Lo decemonono che si comperi il viscontado XX milia fiorini d'oro et la parte di Guido Alberti a ragione di quatordici milia, a termini di quatro pache, di sei in sei mesi, fuor che semilia che si pagano incontanente.

XX. Lo vigesimo che si presti diciotto migliaia di fiorini d'oro al comune d'Areço.

XXI. Lo vigesimo primo che Guido Alberti et fratelli et nipoti et figli del conte Guilglelmo sieno ribanditi di Firençe et trattati benignamente et similmente del conte Jacobo da Santa Fiore et di quelli da Baschia.

XXII. Lo vigesimo secondo che le ragioni di Regolino Tolomei sieno salve ch'elgli avesse contra alcuno aretino per menda di suoi danni o per alcuna altra ragione et che le sue terre sieno restituite a la sua persona et ribandito di Firençe, se si trovasse in bando.

XXIII. Lo ventitre che 'Tarlati possano atare ogni loro amicho e parente contra Neri da Fagiula et contra ogni altro ghibellino, il quale non fosse in legha collo comune di Firençe e che Paoloço da Fagiuola possa usare in Areço e nel contado come cittadino e popolare d'Areço et possa atare il conte Jacobo da sancta Fiore et cugini contra ogni persona, excepto Siena et Perugia et ogni collegato col comune di Firençe.

XXIIIJ. Lo ventequatresimo che lo comune di Firençe procacci la liberatione di messer Ridolfo e de' filgluoli.

XXV. Lo venticinquesimo che gli usciti del Borgho sieno rimessi ne' loro beni, et ove ciò non si potesse, che 'l comune d'Areço dea tanti de' beni de' Borghigiani dentro i quali sono nel contado d'Areço, quanto sono quelli ch'elgli perdono al Borgho et a questo modo si faccia di monna Chiara, molgle di messer Leale, e di Luti de' Guasconi si faccia il solmiglante.

XXVI. Lo vigesimo sexto che 'Tarlati possano portare ogni arme et anche i loro famigli i quali non sieno più di novanta.

XXVII. Lo vigesimo settimo che si giuri per li Priori e tutti gli uficiali et per cinquecento popolari d'osservare tutte le cose sopra scritte et infra scripte.

XXVIII. Lo vigesimo ottavo [1].

13.

Risposta di messer Piero Sacconi e de' consorti sopra 'capitoli corretti di quello adimanda per li fatti d'Areço (*1337 ?*).

In Dei nomine, amen. A quello che arecò Regolino, et a le proferte che messere Piero e li suoi e 'l comune d'Areço fecero a lui in nome del comune de Fiorença e a le chiarasgioni che puoi arecò Regolino per parte del comune de Fiorenza, adiuncte et dechiarasgioni sono queste.

Al primo capitolo de la signoria, piace a messere Piero et a li suoi et a li ghibellini d'Areço che sia per dieci anni tanto.

Al capitolo secondo de la podestà, pare a messere Piero et a li suoi consorti et a li ghibellini d'Areço, et così pregano el popolo de Fiorença che acepti, che per li primi sei mesi sia potestà Corrado o Vanni di messere Vinciguerra e che per tutto l'altro tempo de X anni, de sei in sei mesi messere Piero o li suoi consorti possano chiamare podestà in questo modo, cioè che in ciascuni sei mesi el decto messere Piero o vero li suoi consorti debbiano chiamare quattro popolari guelfi de Fiorença, confidati al popolo de Fiorença, et esso popolo ne debbia confermare l'uno quale li piacerà cum salario, offitiali et famellia che se contene in lo Statuto del comune d'Areço, non ostante la scripta data a Regolino, cum ciò sia cosa che questo sia deliberato per lo consellio di loro amici d'Areço, per bene de questa pace, doppo la scripta data.

Al terzo, del capetano de la guardia, domandano che preceda la sua electione per lo modo decto de sopra, de la podestà, cum CC cavalieri e cum CC pedoni cum soldo che dà il comune de Fiorença a li suoi cavalieri ytaliani et a li suoi fanti a piei, li quali tene a la guardia de Fiorença et del contado, e meno sia el numero di cavalieri e di pedoni, se pare al comune de Fiorença, ma più non possano essere per che el comune d'Areço più non ne potaria pagare, el quale abbia liberamente la guardia d'Areço e del contado, e da inde in su el comune de Fiorença, a le sue spese, ce ne possa tenere quanti li piace.

Al quarto capitolo de le masenade, stano fermi

[1] Dobbiamo notare che il cap. XVIIJ è quello che Regolino espose a voce, per cui è da credere che anche a voce avrà esposto le variazioni opportune. Quį dunque i capitoli cessano. È scritto nel tergo della seconda e ultima carta, della stessa mano: "Circa primam collationem tractatus Aretij circa petita per dominum Tarlatum et dominum Petrum·Sachonem de Petramala».

a la prima domanda, che se intenda de li nominati.

Al quinto capitolo, stano fermi.

Al sexto capitolo, stano contenti.

Al septimo capitolo, stano contenti ch'el comune e popolo de Fiorença, mantenga et raquisti le rasgioni del comune d'Areço, salvo che de le terre de quelli da Petramala non si debbiano impacciare, oltra il volere d'essi da Petramala.

Al ottavo capitolo et a la resposta, stano contenti cum questa agionta, che li nominati in esso non possano venire nè habitare in la cità nè in lo contado d'Areço per tutto il tempo de la singnoria de' Fiorentini, nè che per niuna casgione il comune de Fiorença non debbia nè possa impacciarsi d'alcuno sconcio fra loro, oltra el volere de messer Piero e de' suoi consorti, e infra li Pacçi, che possano venire et stare ad Areço e per lo contado, se intenda li filiuoli de Ficacçaia de Pacçi, e infra li Ubertini se intendano li filiuoli de Minattello e de Gavaccino, per che sono citadini, et Biordino de Franceschino in quanto piacerà a messere Piero. E se decti confinati non obedissero a li confini loro dati, sieno avuti per ribelli del comune d'Areço e le loro confini sieno X millia fore del contado d'Areço.

Al nono capitolo sono contenti, non preiudicando a niuna rasgione de Regolino o de madonna Sophya sua mollie, la quale avessero contra alcuni, li quali per vigore de questo capitolo venisse rebanditi e restituiti.

Al decimo capitolo sono contenti, ma non se intenda questo infra quelli da Petramala.

Allo undecimo capitolo dechiarano et agiongono che li comuni de Fiorença et d'Areço, per lo tempo che durarà la signoria de Fiorença, sieno tenuti et debbiano mantenere messere Piero e li suoi consorti in ogne sue castella, rasgioni, poderi et giurisdictioni et beni, li quali tenieno et possedieno come private persone in Areço e in lo contado et de fore del contado, al tempo che messere Ruberto fo cacciato del Borgo, e se alcuno ve ne fosse stato occupato loro, debbiano fare liberamente restituire infra termine de VI mesi. E se restituire non se potesse, quelli che tenessero le predecte cose, remangano nemici e ribelli del popolo e comune de Fiorença et del comune d'Areço infine a tanto che sieno restituite.

Al duodecimo capitolo et a la responsione facta per lo comune de Fiorença stano contenti cum questa agionta, che la exemptione de li fedeli et de li filiuoli et nepoti d'Andrea da Montaguto non preiudichi a le rasgioni le quali à contra de loro messere Gabritio de messere Nicola, citadino d'Areço, o vero Lipparello suo filiuolo, le quali possa persequire in la corte d'Areço, non ostante la decta exemptione. E che dentro da le fossa de Montaguto niuna persona possa entrare, nè impacciarsi, oltra il volere de li filiuoli de Andrea.

Al XIII° capitolo de Castillioni Aretino e a la resposta facta, agiongono che messere Piero e messere Tarlato el debbiano avere e guardare per X anni, come el comune de Firença dia tenere quello d'Areço e questi doi comuni sieno tenuti de defenderlo a essi signori, contra ogni comuni et persona del mondo, sempre respondendo al comuni d'Areço de ciò che dia.

Al XIIIJ° capitolo et a la resposta facta per lo comune de Fiorença sono contenti, seguitando lo effecto, come se responde et aconciando le parole honestamente el più che se pò.

Al XV capitolo agiongono, che quelli de Petramala, nè niuno citadino d'Areço, guelfo nè ghibellino per niuna casgione possano essere confinati.

Al XVI capitolo intendono che li comuni d'Areço et de Fiorença li benefitiati di quelli da Petramala ed di loro amici effettualmente defendano, e se 'l comune de Fiorença non se volesse impacciare, sieno tenuti la podestà e 'l capetano de la guardia e 'l comune d'Areço mantenere essi benefitiati, secondo li ordinamenti del comune d'Areço, e nominatamente Giovanni de messere Lealetto debbia essere et remanere proposto d'Areço e mantenuto in la propositura et in le sue rasgioni.

Al XVIJ capitolo de le paghe et a la resposta facta, sono contenti cum questa agionta, che se intenda oltra quelli li quali sono a loro conceduti per lo comune d'Areço, li quali sono XII huomeni a cavallo e cento fanti a piè.

Al XVIIJ° capitolo sono contenti.

Al XVIIIJ° capitolo et a la resposta sono contenti.

Al XX capitolo et a la resposta et a la domanda fano questa agionta, che per le XVIII migliara de fiorini d'oro darano pegno la rocca de Civitella, Gaenne e la Penna e stadechi messere Lucçemborgo, el figliuolo de messere Ruberto e quello de messere Uguiccione, cum questo pacto che, se caso aparisse per lo quale quelli da Petramala fossero cacciati d'Areço o nol potessero dare al comune de Fiorença, debbiano ravere li loro stadechi e le loro castella e cum esse [1] loro et cum ogni loro podere sieno tenuti di guerreggiare Areço et de fare loro podere, a ciò che Areço vegna ale mani del comune e popolo de Fiorença, e nientemeno se obligarà el sindico del comune d'Areço a rendere le XVIII migliara de fiorini d'oro infra uno anno.

Al XXI capitolo e a la resposta sono contenti e agiongono il conte Guido Çaffiro da Posgi e Sgarillino e Nieri de Cecho da Petragutola.

Al XXII° capitolo e a la resposta sono contenti.

---

[1] [illegible] parole

Al XXIII e a la resposta sono contenti e agiongeno, che l'Autoço da Faggiola possa usare e stare ad Areço e per lo contado come citadino et popolare, e quello medesimo s'intenda de' suoi filiuoli.

Al XXIIIJ⁰ et a la resposta sono contenti facendosi cum effecto.

Al XXV⁰ et a la resposta sono contenti, facendosi cum effecto, e se non se facesse, sia tenuto la podestà e 'l popolo d'Areço de dare a li esciti del Borgo de li beni di Borghesi che sono in lo contado d'Areço, fine in la valuta di beni ch'essi esciti avieno al Borgo.

Al XXVJ⁰ et a la resposta sono contenti.

Al XXVIJ⁰ capitolo et a la resposta sono contenti.

A l'ultima domanda che fano li Fiorentini, che messere Piero e li suoi renunçino la signoria e facciano essi e 'l comune d'Areço syndichi e procuratori a darli a quello de Fiorença, respondono che sono contenti e aconci de farlo[1].

Domandasi per messere Piero, che, se alcuna terra sua o de' suoi consorti o che per loro se tenga o loro fedeli, li se aribellassero o fossero aribellati, sieno tenuti li comuni de Fiorença et d'Areço fare hoste et ogni altra cosa, per la quale le terre e fedeli loro sieno raquistate a remesse a la loro obedientia.

Domanda messere Piero d'essere asciolto et liberato d'ogne aministratione facta per lui in lo comune d'Areço et d'ogne pecunia et de ciò che fosse pervenuto a sue mani del decto comune, infine in lo dì de la renuntiatione de la signoria per lo sindico del comune d'Areço e che non sia tenuto a rendere niuna rasgione, e così se intenda d'ogne suo ofitiale e ogne sententia data per lui et ciò ch'è facto per lui al tempo de la sua signoria sia rato e fermo. E così se intenda d'ogne sententia data per sua podestà e ogne altro suo offitiale.

Domanda che la podestà che ce sarà per li tempi debbia reggere Areço e 'l contado a rasgione e giustitia e secondo la forma de li statuti facti e che se faranno per li tempi.

Anche in Areço sia uno giudice d'apellasgione cum doi notari e cum VIIJ fanti et cum uno cavallo, al quale se possa apellare in criminali et civili, el quale se debbia eleggere per messere Piero e per lo comune d'Areço.

Ancho se domanda che statuto se faccia in lo comune de Fiorença, che li signori Priori, podestà, capitani et conservatore, li quali sarano per li tempi di X anni in lo comune di Fiorença, in lo principio de li loro reggimenti et offitii giurarano de mantenere questa pace e li capitoli d'essa e li signori da Petramala et loro amici et seguaci d'Areço e del contado, in lo stato che li trovarano o in milliore, secondo li capitoli de la pace predecta. E simile statuto si faccia ad Areço et giuri per li rectori che per lo tempo sarano ad Areço.

Anco se domanda che ogne processo che contra messere Piero o suoi consorti se facesse per inquisitione o acusa per casgione de qualunche malifitio o per altra casgione, possano respondere et defendarsi per legiptimo procuratore e non possano essere costrecti per alcuno modo de comparire in persona e che niuna pena a lui o a suoi consorti se possa imponere maggiore che se imponesse ad altri popolari e che per alcuno mallefitio che se commettesse per alcuno de loro non possano essere guasti o desfacti li beni comuni, ma solamente tolti li fructi de la parte del malfactore.

Anco che la podestà che ce sarà per lo tempo sia tenuto infra tempo de tre mesi de fare pagare messere Piero e li suoi consorti d'ogne moneta la quale dovesse avere dal comune d'Areço per guardia de le castella o per casgione de la presente guerra, el quale debito non possa passare IIIJ mila fiorini d'oro.

Anco che niuno forestieri ytaliano, non passando numero di XII, il qual è in Areço familiarmente da doi anni in qua, possa essere accomiatato, nè licentiato de la cità d'Areço nè per la podestà nè per lo capitano nè per alcuno altro offitiale, salvo che per malefitio che comettesse.

Domandasi che la podestà che ce sarà per li tempi sia tenuto de fare fare le paci infra li citadini d'Areço infra li quali le paci fossero convenevoli, e là ove elle non se convenissero, faccia fare le treugue per longo tempo et saldamento de non offendere sufficiente.

Ancho che in lo comune d'Areço non se possa imponere niuna prestança nè renovare livra ad arbitrio oltra, che quella ch'è hora, ma quando piacesse al comune che liura se refacesse, debbiase fare per a passato.

Che messere Piero non sia tenuto de lasciare niuno presgione ch'elli abbia de la masenada de Peroscia, nè Guido, nè Piero de Uguccio de li Ubertini, salvo che quando reaverano messere Redolfo e li filiuoli, debbiano lasciare li presgioni peroscini.

Anco se domanda per messere Piero che a lui e a li suoi, considerando che l'aiuto che ne è conceduto per guardia de le loro castella non sia bastevole, ne sia agionto per lo comune d'Areço cento fanti et deci huomeni a cavallo.

Che Regolino de Tolomei debbia avere del numero di CC cavalieri, li quali dieno essere a la guardia d'Areço, deci paghe, non essendo costretto a tener più cavalli o famellia che a lui piacerà nè sia tenuto a

---

[1] Le domande che seguono sono di seguito senza nessuna distinzione.

farne mostra. E questo se intenda per x anni, come durarà la signoria de Fiorença e per quello più tempo ch'essa signoria durasse.

Ancho, cum ciò sia cosa che li huomeni e comune d'Anghiari sieno tutti ghibellini e amici et segueto et grandeça de Nieri da Fagiola, domandasi ch'el castello d'Anghiari se debbia desfare tutto e che in quello poggio maio non se debbia abitare, per che, se elli se habitasse, sempre Nieri da Fagiola el potaria avere et fare ribellare al comune d'Areço. E questo sia tenuto de fare la podesta infra tre mesi, puoi ch'el decto castello sarà tornato a li comandamenti del comune d'Areço.

Anco se domanda per parte de' signori da Petramala che, cum ciò sia cosa ch'el vescovo d'Areço sia casgione de tutta la discordia la quale è in Areço e nel contado e in tutta la provincia, piaccia al popolo de Fiorença procurare e fare con effecto col papa, infra sei mesi, ch'el vescovado d'Areço sia conceduto a messer Bartolomeo da Petramala, arciprete d'Areço, et al vescovo ch'è hora sia proveduto in altro luogo per più pace et riposo de la cità e del contado d'Areço. E se questo se fa, con effecto, promette messere Piero de dare al popolo de Fiorença de sua propria pecunia x mila fiorini d'oro.

Tutte le predecte cose e quello che areca Regolino, non scemando d'esse, accepta messere Piero e li suoi consorti e promette de osservare, e a fermeça de queste cose pose messere Piero el suo suggello [1].

Facta e data questa scriptura ad Areço in ll anni Domini MIII^c XXXVII, Ind. quinta, die IIIJ^o de Febbraio [2].

14.

Piero, Tarlato, Ruberto, Bertoldo e Uguccione da Pietramala si rimettono interamente in Bonifazio Peruzi, Naddo Cenni e Regolino de' Tolomei per le trattative co' Fiorentini (*1337, febbraio 19*).

In Dei nomine, amen. Noi Pero, Tarlato, Ruberto, Bertoldo e Uguiccione da Petramala facemo manifesto a voi Bonifatio Peruçi e Naddo de Cenne, che, fidandoci de voi, come de spetiali amici, avemo deliberato de remettare in voi et in Regolino Tolomei e remettemo tutto questo facto ch'è tractato per Regolino, a ciò che potiamo essere in vera pace, subiectione et unità cum li signori Fiorentini, et quello che per voi tre in piena concordia sarà ordenato, noi enteramente promettemo de observare cum bona e cum pura fede. Dato ad Areço, dì XVIIIJ de febbraio MIII^cXXXVIj, Ind. V.^a [3].

15.

Lictera promissionis et iuramenti facti per dominum Perum et alios de Petramala super observationem (*1337, febbraio 19*).

In Dei nomine. Amen. Anno Domini MIIj^c xxxvij, ind. V.^a, die XVIIIJ mensis Februarij. Nos Perus, Tarlatus, Rubertus, Bertuldus et Uguicio de Petramala promictimus et ad sancta Dei evangelia, tactis scripturis, iuramus nobili viro Regulino de Tholomeis recipienti pro comuni et populo civitatis Florentie omnia tractata per ipsum et composita inter dictos comune et populum ex una parte et nos et comune Aretij ex altera inviolabiliter observare, has literas nostris sigillis munitas in promissorum testimonium concedentes [4].

16.

Domande di Piero e suoi consorti al comune di Firenze (*senza data*) [5].

A che si domanda per messer Piero e li suoi consorti e per lo comune d'Areço che Lamberto de' Bachini, se avesse alcuno bando, sia liberamente ribandito, si che possa usare o stare come gl'altri cittadini popolari di Firençe, in Firençe. Questo si domanda per li sopradecti, considerando la fede e la sollicitudine ch'à sempre avuta, a ciò che essi signori e comune d'Areço non si partano da ciò che volliono i Fiorentini.

Anche si domanda per li predecti signori e comune d'Areço che Iacopo e Francescho, fratelli del decto Lamberto, sieno ribanditi da uno bando generale ch'elli ano che dice: " omnes de domo ", ancora considerando che i sopradecti mai non feciono nè furono contr al comune di Firençe.

---

[1] Vedesi, infatti, sotto il documento la traccia del sigillo di cera ora caduto.

[2] Nel verso della domanda [illegible]: " Risposta di messer Piero [illegible] e de' consorti sopra i capitoli [illegible] di questa adimanda per li fatti d'Areço.

[3] Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Pergamene a quaderno*, [illegible]

[4] Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Pergamene a quaderno*, loc. cit.
Questa lettera è munita di cinque sigilli di cera per ciascuno dei Petramaleschi in essa promettenti e [illegible]

[5] Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Pergamene a quaderno*, [illegible] La data probabilmente è il [illegible] In fondo la carta è munita del sigillo.

17.

Domanda di Pietro Tarlato da Pietramala al comune di Firenze (*senza data*).

Ricordança che per parte de messer Piero e de messer Tarlato se domandi de gratia spetiale, che Ardomanno, Bandinuccio e Federigo, fratelli e figliuoli che fuoro de Neri da Citinavechia, siano restituiti nella cittadinança e contadinança de Firençe, non stante che 'l padre loro avesse bando, el quale morì xxv anni sono et ellino non anno bando alcuno nè nimico che a questo s'opponesse [1].

18.

Domande di pietramalesi al comune di Firenze (*senza data*).

Domanda si che messe Piero e messe Tarlato e ogne loro consorte e ogne cittadino e contadino d'Areço, se per casgione de questa guerra fossero in bando di Fiorença, sieno rebanditi e cancellate le loro condannasgioni, e se messe Piero o suo consorte per niuna altra casgione avessero bando de Fiorença, semelliantemente sieno rebanditi e cancellate le condannasgioni tutte sença pagamento de moneta e sia rebanditi li comuni de Bibbiena e de Ragiuolo e le singulari persone d'essi e sia a loro facta piena remissione de ciò che fossero condannati per casgione de la presente guerra, a petitione de Gentile Altoviti o d'alcuna altra persona. Si che dal comune de Fiorença e dal decto Gentile o d'altrui non sieno molestati, ma aciolti. E se alcuna quantetà de moneta o niuna altra cosa el detto Gentile o altri per lui avesse tolto o factose pagare ad alcuno citadino o contadino d'Areço o sottoposto a li signori de Petramala, sia tenuto de restituire a colui da cui avuti li avesse [2].

19.

Domanda di Pietramalesi al comune di Firenze (*febbraio 19*).

Domandano che li figliuoli e nepodi de Griffolo et de Guillielmo da Valençano sieno exempti come quelli da Petramala, e quello medesimo se intenda del castello de Valençano et de la sua corte come de le terre de quelli da Petramala.

Scripta Arretij die xviiij februarij, quinta Ind. [3]

20.

Domande di Piero da Pietramala al comune di Firenze (*senza data*).

Vobis dominis Prioribus ac populo et comuni Florentie petit cum reverentia dominus Perus de Petramala, quod Simon et Iacobus olim Ghini Puccij Grassi, filij et nepotes et heredes eorum de Aretio, fiant florentini cives, et gaudeant benefitiis civium florentinorum tamquam veri et orriginarij cives florentini, et sint absoluti ab omnibus represaliis concessis per comune Florentie aliquibus Florentinis contra Aretinos et tractentur Aretij tanquam cives et populares florentini, et quod exempti sint in comuni Florentie a datiis et ceteris factionibus realibus et personalibus, preter quam a cabellis quas faciunt alii cives florentini et non aliter solvere teneantur. Et hec fiant per omnia oportuna consilia comunis et populi Florentini [4].

21.

Ambaxiata imposita ser Guidoni ser Lotti pro parte comunis Florentie (*1337 ?*).

Effectus relationis ambassate exposite Aretinis per me Guidonem pro parte comunis Florentie est iste [5].

Quod prehabito longo tractatu per potestatem Aretij et me ambassiatorem cum illis de Petramala et cum illis octo aretinis tractatoribus deputatis et cum

---

[1] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli. Pergamene a quaderno, inserto interno con copertina bigia* II, *c. numerata* 24.

[2] Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Pergamene a quaderno* ecc., c. 116.

[3] [illegible] probabilmente quella della domanda precedente. [illegible] munita del sigillo.

[4] Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Pergamene a quaderno* ecc., c. 117. Anche qui ripetiamo quel che si è sopra notato per la data e il sigillo.

[4] Arch. di Stato di Firenze, *Diplomatico, Pergamene a quaderno* ecc., c. 118.

Possiamo ritenere che le lettere senza data siano tutte del 19 febbraio 1337 come questa. Dobbiamo aggiungere che anche la presente carta è munita del sigillo.

[5] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli, Filza* n. 50, *Inserto interno con copertina cenerina* II.

Prioribus pro parte comunis, finaliter conclusum fuit in hiis videlicet, quod contentabuntur illi de Petramala retinere solummodo infrascripta castra sita in comitatu Aretij et relinquere libere alia castra de dicto comitatu castris que secundum pacta tenere debent, dummodo possint in dictis castris que volunt retinere, exercere iurisdictionem in criminalibus et punire solum de excessibus, de quibus secundum statuta comunis Aretij requiritur pena XXV librarum vel infra non descendentium a maiori summa et receptare in ipsis castris omnes et singulos de domo ipsorum de Petramala quos contingeret esse banitos comunis Aretij et non aliquos alios sed eos expellere infra X dies post notificationem eis fiendam pro parte comunis Aretij, et dummodo comune Aretij non exigat coctumum in ipsis castris nec pedagium vel gabellam in foro terre de Murlo, sed loco horum volunt offerre in festo beati Donati, singulis annis, unum pallium vel unum cereum valoris L librarum et volunt ipsi de Petramala quod ipsi iidem et etiam homines de dictis terris extra ipsas terras solvant gabellas quas solvunt cives aretini, sed ipsis terris non. Terre autem predicte quas retinere volunt sunt hec:

Petramala
Murlum
Clusium
Montagutum supra Tallam
Petranera
Ranchum
Montanina
Valialla
Penna
Gaenne
Celle de Soara
Casale
Montecchium de Montanea
Schiantacappa
Castrum S. Dominici
Giampareta.

Alia vero castra comunis Aretij que tenere possunt per pacta volunt relinquere. Et volunt quod nobiles de Valençano et de Montaguto similem iurisdictionem tantum habere et exercere possint in ipsis terris de Valençano et Montaguto.

Et contentatur dominus Pierus de Petramala recipere de instrumento XII milia florenos auri, ad que comune Aretij et certi speciales homines sunt obligati sibi seu Naddo Cennis pro eo, solum id quod reperietur legitime ipsum de dicta summa solvisse.

De stipendio vero equitum et peditum debito sibi per pacta, contentantur illi de Petramala recipere debere quantitatem declarandam per Priores de Florentia et duodecim deputatos ad negotia Aretij.

Et in hoc videntur omnino velle quod comune Florentie quodammodo artet eos. Certum est enim quod concordiam desiderant omnes de domo et omnes, exceptis dominis Tarlato et Petro, qui magis sunt tenaces, libenter condescenderent omnimodo voluntati populi aretini, quia non in divitiis habundant et optant pacifice vivere.

De iurisdictione vero civili, sunt contenti quod actor possit sequi forum dictorum castrorum vel comunis Aretij, sicut maluerit.

Preterea per comune Aretij condescenditur ad hec videlicet, quicquid dictum est supra de castris concedunt hoc modo videlicet quod iurisdictio non excedat summam XX librarum in criminalibus, de civilibus contentatur ut supra alij sed volunt dimictere coctumum quod potest ad summam XVIII librarum in octo annis et nolunt consentire quod aliquis bannitus receptetur in dictis castris, etiam si esset de Tarlatis.

Et quod stipendium equitum et peditum preteriti temporis et futuri, videlicet octo annorum proxime venturorum, offerrunt illis de Petramala L milia librarum in VIII annis futuris exigendis de certis redditibus comunis Aretij qui non sunt assignati ad introitum capsette.

Et ubi prefati de Petramala omnino vellent quod coctumum non exigeretur in ipsis terris et castris per comune, vult comune quod de dicta summa L milia librarum ipsum coctumum detrahatur sicut pro rata continget singulis annis.

Et non vult consentire comune quod castra Vallençani et Montaguti concurrant in hac compositione, sicut illi de Petramala petunt, sed potius contentatur quod remaneant pro nunc sicuti stant cum exemptione concessa secundum pacta.

De summa vero XII milium florenorum contentatur comune concordare per se cum domino Petro iuxta petitionem eius scriptam.

Ad premissa deventum est in effectu licet forte aliqua alia intervenerint, quorum non possum plenam habere memoriam, que tunc ipsam concordiam nullatenus impedirent. Et videtur potestati et michi quod per ea que vidimus et palpavimus, concordia omnino habebit effectum, si pro parte comunis Florentie stricte scribatur Prioribus et comuni Aretij per se et illis de Petramala, suadendo et ostendendo, quod comune Florentie omnino velit expeditionem huius negotij fieri maxime iuxta arbitrium potestatis et capitanei aretini. Et ad presentem scribatur potestati et capitaneo simul quod huiusmodi concordiam omnino sine mora expediant et cogant utramque partem eorum voluntati parere per modum quem expedire cognoverint. Est enim utraque pars ad hoc voluntaria, licet utantur sagacitate qua possunt in se tenendo.

Et si forte scribendo sic, non prodesset, videtur quod habetis mictere ad utramque partem quod mictant ad vos vel unum utrinque.

22.

Memoria agendorum per dominos ambasciatores comunis Florentie in servitium domini Tarlati de Petramala (1337 ?)[1].

Noverint domini ambasciatores prefati quod quando Iohannes Raffacani, primus conservator comunis Castillionis pro comuni Florentie, adcessit ad regimen dicti comunis Castillionis, dominus Tarlatus predictus erat potestas dicti loci et in ipso regimine debeat adhuc esse per tempus duorum mensium, sed dominis Prioribus comunis Florentie tunc vigentibus placuit, quod officium et regimen potestarie dicti domini Tarlati compleretur et finiretur et completum et finitum intelligeretur die adventus prelibati Iohannis, de quibus idem dominus Tarlatus contentus extitit et erit semper de omnibus que placebunt dominis Prioribus et comuni Florentie. Insuper per ipsos dominos Priores existentes in palatio tunc temporis, ordinatum et stantiatum fuit, quod per comune predictum Castillionis integre satisfieri deberet antedicto domino Tarlato de salario dictorum ij mensium et de omni alia quantitate, quam eidem quacumque causa solvere tenetur. Quod huc usque per comune et homines Castillionis iam dicti observatum non extitit, immo omnino cessant et opponunt se in quantum possunt ratione et causa non solvendi. Quare supradictis dominis ambasciatoribus placeat, cum erunt Florentie, rogare cum effectu presentes dominos Priores comunis Florentie, quod promissionem predictam seu stantiamentum factum per eorum antecessores velint executioni mandare. Et de hac materia taliter loqui et operari cum Iohanne Lanfredini, conservatore comunis Castillionis et cum ambasciatoribus ipsius loci existentibus Florentie, quod ipse dominus Tarlatus per Castillionenses de iis ulterius non teneatur in verbis, sed eidem satisfieri debeat integre per eosdem confidentem vel unum pro utraque parte cum sufficienti mandato ad compositionem huiusmodi faciendam. Et si tunc etiam potestas veniret, qui est de omnibus plenius informatus, pro certo res facilius ad optatum perduceretur effectum, et non dubito quin ipse tantum desiderat istam concordiam, quod contentaretur venire.

Quicquid autem deliberetur per vos cito fiat, maxime quia Priores presentes Aretij indifferenter appetunt ipsam concordiam et forte non sic facient successores eorum, quia in Aretio sunt varie voluntates. Et insuper celeriter fiat, pro eo quod nunc instat tempus vendendi gabellas, de quibus Aretini supportant onera comunis et pendente discordia vendi non poterunt nec inde pretium decens haberi nec subsequetur onera, de quibus gravari se reputant, supportari.

Dicunt enim Aretini comiter conquerentes, quod tam illi de Petramala, quam Perusini occupant quasi maiorem partem comitatus eorum, sicut placet non eis, sed comuni Florentie. Unde multo magis conqueruntur, quod per comune Florentie mandatum est, quod serventur certa ordinamenta facta per Castillionem Aretinum per dominum Marchum de Marchis et Iohannem de lo Scelto, tunc ambassiatores comunis Florentie, in quibus Aretini asserunt iurisdictionem et iura eorum maxime in negotio gabellarum enormiter et excessive nimium fore lesos et in hoc per eorum verba quasi desperare videntur. Et dicunt quod, nisi comitatus eorum reintegretur et maxime provideatur aliter in facto Castillionis, eorum gabelle destructe sunt, ita quod ad supportandum onera non sufficient, et sic opportebit quod ponant manus ad bursas quas esse omnino vacuas conqueruntur et sic non poterunt sine inevitabili scandalo.

Insuper ad memoriam vestram reducitur, quod velitis providere celeriter quod stipendiariis vestris equitibus et peditibus, qui sunt Aretij, tam in castro quam in terra, satisfiat de eorum stipendio quod, ut dicitur, debetur eis pro longo tempore, unde sunt inermes et sine equis nec servire possunt, ex quo dubitatur quod si, quod absit, aliquis ventus sinister sufflaret, grave posset periculum evenire, unde multi dicunt, etiam cives aretini et maxime qui afficiuntur ad devotionem comunis Florentie, siqui sunt, quod melius esset non tenere ibi stipendiarios, quam tenere sic pauperes, et minus malum tenere pauciores servientes in castro, qui essent noti et fideles comuni Florentie et qui manualiter reciperent et realiter, non verbaliter nec in vino vel pane, sed in pecunia non diminutum, sed totum stipendium quod concedit camera comunis Florentie, quam tenere ibi nonnullos extraneos et ignotos de diversis terris pauperes et viles, qui, ut dicitur, vix ibi cum difficultate tantum victum recipiunt: possunt enim male cogitare. Hec loqui forte superfluum est, sed pura fides me cogit et ambassata michi a multis devotis comunis Florentie imposita, qui considerant animos Aretinorum et etiam vicinorum et casus diversos qui cotidie verisimiliter possunt occurrere et etiam considerant quod castrum Aretij nondum potest dare introitum volenti succurrere sicuti expediret.

Et quod dico de custodia et stipendiariis castri Aretij, idem et magis dico de roccha Civitelle, quam vidi habentem forte non bonam viciniam, forte nimium de proprinquo, nec ut deceret, et locus et tempus requirerent, meo iudicio custoditam[2].

[1] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli, Filza* 50, carta numerata 200.

[2] Sul verso della carta leggesi: « Ambaxiata imposita ser Guidoni ser Lotti pro parte comunis Florentie ».

23.

Forma ambaxiate comunis Aretij ad dominos Florentinos (*1337?*).[1]

Forma ambaxiate imposite dominis Foresi de Rabatta et Marcho de Marchis iuris peritis in effectu talis est:

Imprimis quod ipsi tractent et reducant ad compositionem et concordiam ea de quibus est discordia inter comune Aretij et nobiles de Petramala, quibus expeditis, intendant ad infrascripta.

Item quod procurent cum comuni Aretij quod ipsum comune satisfaciat comuni Florentie de debito quod debetur pro comune Aretij comuni Florentie.

Item tractent et faciant modis omnibus quibus possunt concordiam inter marchiones Montis sancte Marie et nobiles de Petramala.

Item tractent concordiam inter comunia Aretij et Castiglionis, de quibus dominus prefatus informatus est ad plenum.

Item procurent ad posse quod comune Aretij exoneret comune Laterini de factionibus et honeribus superimpositis ultra solitum modum per comune Aretij intuitu et gratia comunis Florentie et propter multa gravamina que diu passi sunt; cum pro parte comunis Aretij fuerint comuni Florentie solepnes ambaxiatores nuptij, cum certis ambaxiate capitulis destinati, que capitula sunt infrascripte continentie et tenoris videlicet:

In primis quod, recomendatione premissa, rogent dominos Priores et vexilliferum civitatis Florentie quod castra et fortilitie episcopatus civitatis Aretij, videlicet castrum Bibiene, Civitelle et Gresse, pro tranquillitate civitatis Aretij et totius patrie deveniat ad manus et custodiam comunis et populi aretini, et per consequens ad vestram custodiam et quod scribatur vel ambaxiatores mictant nobilibus de Petramala, silicet dominis Pero et Tarlato qui dicta castra tenent, quod in predictis complaceant populo aretino, cum in hoc consentiat dominus episcopus aretinus et etiam recomendent ipsum dominum episcopum et ipsius iura, eo quod ipse semper se obtulit et offert ad omnia beneplacita comunis et populi aretini et quod eius vicarius recipiatur in civitate Aretij, si contingat dictum dominum episcopum prefatum vicarium mictere velle.

Ad primum supradictum capitulum ambaxiatores infrascripti cum omni solicitudine procurent, quod dicta castra perveniant in iurisditionem comunis Aretij et custodiam comunis Florentie et procurent concordiam inter dominum episcopum et Ubertinos et nobiles de Petramala. Et quod procurent cum Ubertinis, quod custodia Castiglionis de Ubertinis sit comunis Florentie et custodiam supradictorum castrorum procurent primo et ante omnia.

Secundo quod restitutio castri de Pegi etc etc.

24.

Ambaxiata comunis Aretij dominis Prioribus exposita (*1337?*)[2].

Di mettere ad esseguitione che 'l capitano de la guardia torni nel palasgio dove solevano stare i Priori d'Areçço e' Priori tornino ne le case di messere Piero di rimpetto et facciavisi uno ponte. Chiuolo[3] torni nel palagio dove stava el capitano de la guardia.

E' mandato a executione e Chiuolo è nel palagio, il quale palagio si vorrebbe fortificare: enne informato Coppo[4].

D'ordinare ch'el castello d'Arezzo sia compiuto e che si faccia la via che si de fare et che si fornischa dentro sì, che i chastellani e le loro famigle steano serrati[5].

Di questo non è stato nè può fare nulla per difetto di danari: la via sa Coppo quello che bisogna, è qui la calcina che si guasta.

Di fare a la porta di verso Firençe quella forteçça che s'è ragionata[6].

Non è fatto nulla per difetto di danari e di ciò è bene informato Coppo e i buoni cittadini infestano ciò, e a questo s'acordarono i marchesi.

Di fare che tutti i soldati nostri tornino et steano dal palagio dove sta ora Coppo in suso.

---

[1] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli, Filza* n. 50, inserto interno con coperta cenerina II, carte numerate 52-55.

[2] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli*, loc. cit. [illegible]

[3] Questi fu difensore della città d'Arezzo nel 1338 (Vedi *Annales Arretinorum Maiores, ad annum*).

[4] Coppo de' Medici [illegible] popolo aretino in atto del [illegible] *Pergam.* [illegible] Fu poi [illegible] d'Arezzo [illegible] *Annales Aretinorum Maiores, ad annum*). [illegible] diverso, originali.

Troviamo poi in Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli*, [illegible] 50, inserto [illegible] II, carte [illegible]

Al nome di Dio. Amen. [illegible] i quali per la parte di Coppo de' Medici, capitano della guardia e del popolo della città d'Arezzo per gli [illegible] priori e gonfaloniere della iustitia della città di Firenze e il loro consilglio s'adomanda d'essere proveduto ecc. ecc.

. , . Anche quando si faccia una camera nella torre la quale si posside per messer lo capitano della guardia per cagione di porre ivi balestri, saettamenti et altre armadure, si che subitamente si possano avere, quando bisongniasse per defensione e che non sia bisongno d'avere di quelli del castello d'Arezzio, e che questa camera si faccia della pecunia delle condennagioni facte per messer lo capitano del popolo.

[5] [illegible]

[6] [illegible]

Questo è fatto, massimamente i soldati d'Areçço.

Di fare che s'ordini uno officio di condotta et in altro nome, al quale sia diputata tanta rendita, che i soldati che debono paghare gli Aretini sieno paghati di mese in mese.

Questo sa Ser Lectieri.

Di fare che detti soldati con effetto sieno paghati di tutto il tempo servito infino a qui.

Questo è fatto, salvo che alcuno manchone, che si provedrà cum certi che non anno condotta nè provisione.

D'ordenare de' denari che gl'Aretini debono dare al comune di Firençe, chome e per che modo el comune ne sia paghato.

Questo sa Coppo e Ser Lectieri.

Di provedere sopra el' portare de l'arme ch'è tolto a' Tarlati et a quegli che la possono portare per privilegio.

Enne informato Coppo.

Di fare la concordia tra' marchesi dal Monte santa Maria e' Tarlati.

Di questo l'una parte e l'altra è in concordia di farne ciò che vuole il comune di Firençe e l'ambasciadori aspettano la risposta da voi del modo che n'anno a tenere.

Di sollecitare e ordenare del castellano di Civitella e di Chastiglone Ubertini.

Di Castiglone gl'Ubertini sono contenti che vi mandiate il castellano de Civitella, è in concordia il vescovo e' Tarlati, quando gl'albitri sentençino chome gl'ambasciadori anno scritto. Resta a fare certa concordia tra 'l veschovo e' fedeli, la qual si procaccia di fare.

D'ordenare del chassero di Chastiglone Aretino.

Di questo e delle questioni tra il comune predecto e quel d'Areço è informato Coppo et aspettiamo vostra risposta che ve ne abiamo scritto.

Di mandare al signore di Cortona uno segretario.

Non vi sono iti per troppo affare, andrannovi cortamente.

D'ordinare di riponere Rondine.

Di questo anno molto ragionato chon messer Piero. Infino a qui nol l'a voluto consentire, come sa Coppo, ma tuttavia ne ragionano e faranno loro podere in servigio di quegli di Rondine.

D'ordinare el salaro di Chiuolo e della sua famigla et come sia paghato.

È fatto, fiorini d'oro L il mese.

Di ragionare col signore di Cortona del fatto di quegli da Richasoli.

Faranolo, quando v'andrano.

Di provedere sopra el fatto de' pedoni, quanti ve n'a, o se più o meno ve ne bisogna e chenti sono

Questo è fatto e sallo Coppo.

Del fatto de' chavalieri che andarono di Firençe ad Areçço l'altrieri, che quanto più tosto possono gli arimandino o tutti o parte.

Questo è fatto e sallo Coppo.

De le podestarie del contado che non si facciano più.

Non si fanno e che vi piaccia di dare a Latarino uno notaio fiorentino che tenga loro alchuna ragione.

Di sapere da messere Piero se fusse contento che la podestà d'Areçço fusse l'una volta grande e l'altra popolare.

È ragionato, non vi possono ancora rispondere [1].

25.

Ambaxiata di quelli da Pietramala al comune di Firenze (*1337?*) [2].

L'ambaxiata riportata ai signori Priori per Ser Donato, per parte de messere Ridolfo, messer Piero, messer Tarlato e de li altri da Pietramala, è questa:

Prima, che piaccia ai detti signori dare opera con effecto che Lippiano e Marçano, terre loco, le quagli tengono occupate li marchesi dal Monte sancta Maria, sieno restituite ai detti da Pietramala, come si contene nei capitoli.

Apresso, che loro piaccia ch'ei detti da Pietramala abbiano le paghe loro e de' cavalieri e de' pedoni, sì come nei detti capitoli se contiene e a loro è stato più volte promesso per l'offitio del priorato e dei XII da Firençe.

Apresso, ch'ai detti signori piaccia fare restituire a messer Piero e a messer Tarlato le case loro nelle quali abita el capitano de la guardia d'Areço, de le quali [3] a instantia d'Orlando Rosso, alora capitano de guerra del comune de Fiorença, uscìo messer Lealetto e miservese le masenade, o almeno che le dette case se conducano da loro a giusta pigione per lo sindico del comune d'Areçço.

Apresso, che al capitano che è ora ad Areçço e a li Ambasciadori del comune de Fiorença efficacemente

---

[1] Nel tergo della seconda e ultima carta il documento porta scritto: "Ambaxiata comunis Aretij dominis Prioribus exposita". E poi:

Super primo capitulo, Ser Locterius est informatus

[illegible]

Super V. scribetur quando erit completa capsa conducte quod de novo opportet omnia retractari

Super facto etc. etc.

[2] Arch. di Stato di Firenze, *Capitoli, Filza* n. 50, inserto interno con copertina cenerina II.

[3] Vedi addietro a pag. 309.

si scriva, che dieno opera efficace in favore de messer Piero, sì che li Capresgiani non facciano alcuna novità contra de lui, nè in preiudicio o diminutione de sue rasgione o di sua signoria e che sieno constretti a stare a la obedientia del detto messer Piero, sicome nei detti capitoli se contiene.

Apresso, che piaccia ai detti signori Priori dare opera, che messer Tarlato sia satisfacto dal comune de Castillione de ciò che da loro dea avere, come a lui fo promesso, quando v'andò el primo conservatore.

Apresso e ultimamente, che piaccia ai detti signori scrivere efficacemente al capitano e a li ambasciadori che sonno ad Areço, che la ghiesa de santo Laççaro sia restituita a Ser Domenico, vero rettore della chiesa, de la quale fu de facto spolliato, doppo la summissione e che in ciò ei detti signori facciano procedare secondo rasgione e la rasgione reputarà messer Piero e i suoi in questo caso gratia spetiale [1].

26.

Circa concordiam Aretij et nobilium de Petramala (*1338*) [2].

In Dei nomine, amen. Anno et cetera. Domini... Priores populi et vexillifer iustitie et populi civitatis Aretij et discreti et sapientes viri.... electi per ipsos dominos Priores et vexilliferum ad tractandum de concordia et super concordia habenda et facienda cum nobilibus de Petramala, de et super exentionibus et immunitatibus et iuribus ipsorum nobilium et super aliis que continentur in reformatione consilij specialis populi Aretij de dicta materia loquente et discreti et sapientes viri.... electi per dominos Priores populi et vexilliferum iustitie et populi civitatis Aretij decem videlicet pro qualibet porta, de quorum octo et quadraginta electione scriptum est manu mei notarij infrascripti.

Prehabito tractatu super dicta concordia per dictos octo cum nobilibus viris domino Pero, domino Tarlato et Guiglielmo, filio domini Rodulfi, tractantibus et agentibus pro se ipsis et vice et gestorio nomine pro omnibus aliis nobilibus de Petramala legiptime vel inlegiptime natis, ut de ipso tractatu scriptum est manu mei notarij et facta prius relatione et expositione per dictos octo singulariter et clare coram dictis dominis Prioribus et vexillifero et quadraginta sapientibus supradictis de dicto tractatu concordie et de omnibus in eo contentis, ut de ipsa relatione et expositione scriptum est manu mei notarij, vigore balie et potestatis et auctoritatis eis concesse per reformationem consilij specialis populi civitatis Aretij etc. omni modo et iure quibus melius potuerunt, vice et nomine dicti comunis Aretij ex parte una.

Et nobiles viri.... Agentes et facientes predicta et infrascripta pro se ipsis et suo nomine et etiam vice et gestorio nomine aliorum omnium nobilium de Petramala tam legiptime, quam inlegiptime natorum, pro quibus et quorum quolibet de rati habitione promiserunt sub infrascripta pena etc. se facturos et curaturos quod infrascripta omnia et singula rata habebunt ex parte altera, interveniente provida sollicitudine nobilium virorum domini Ranerij de Adimaribus de Florentia, honorabilis potestatis civitatis Aretij et Chelis de Bordonibus de Florentia, honorabilis capetanei custodie et populi civitatis Aretij et sapientium virorum domini Foresis de Rabatta et domini Marchi de Marchis, iuris peritorum de Florentia, ambaxiatorum comunis Florentie, in Dei onnipotentis nomine, ad infrascriptam concordiam, compositionem et pacta inter se solepniter, vice et nominibus quibus supra, ordinaverunt, fecerunt et firmaverunt, ut inferius continetur, duraturam et que durare et servari debeat per tempus et terminum VIII annorum proxime venturorum, videlicet quod predicti nobiles de exemptionibus et immunitatibus eis concessis et contentis in capitulis submissionis facte comuni Florentie per comune Aretij, remictunt et relaxant dicto comuni Aretij infrascripta, prout infra per ordinem describuntur per infrascriptum modum, salvis tamen dictis exemptionibus in aliis suis partibus inferius non expressis.

In primis videlicet quod omnes dicti nobiles de Petramala tam legiptime quam inlegiptime nati solvant et solvere teneantur deinceps comuni Aretij seu iis qui habebunt ius vel causam ab ipso comuni, gabellas in civitate et comitatu Aretij ut alij cives dicte civitatis Aretij per dictum et infra dictum tempus octo annorum.

Item quod homines infrascriptarum terrarum, que sunt iste videlicet:

---

[1] Sul verso della carta è scritto: "Ambasciata di quelli da Petramala". [illegible] [illegible] ... domandasi che esso Lippiano sia a loro restituito infra termine di sei mesi.

E che [illegible] o novità che fosse facta a Capresa o a la corte per Capresgiani o per altrui da quattro mesi in qua [illegible] per lo comune de Firenze e per quello d'Areço levata via. E che Capresa e la corte e li fedeli remangano liberamente a [illegible] Piero.

[2] [illegible] Pileo N. [illegible] Possiamo con sicurezza stabilire la data del documento, perchè in esso si fa [illegible] di Ranieri degli Adimari podestà d'Arezzo appunto in quest'anno (Vedi *Annales Arretinorum Maiores, ad annum*).

Pietramala
Murlum
Chiusi
Montecchium de Montanea
Montagutum sopra Taila
Pietranera
Ranchum
Penna
Gaenne
Celle de Soara
Casale
Montanina
Schiantachappa
Valialla
Castrum sancti Dominici
Giampereta et
pars Catenarie quam tenet dominus Leale

solvant et solvere teneantur deinceps dicto comuni Aretij, sive iis qui habebunt ius vel causam ab ipso comuni, gabellas que nunc solvuntur per comitatinos dicte civitatis Aretij in civitate et comitatu Aretij, ut alij comitatini dicte civitatis obedientes comuni Aretij. Et quod, si alique gabelle de novo crearentur vel imponerentur, que solvi deberent a comitatinis Aretij vel iam ordinate aliter mutarentur infra dictum tempus VIII annorum, quod homines ipsarum terrarum ad ipsarum de novo creandarum vel mutatarum gabellarum solutionem, infra dictum tempus, comuni Aretij minime teneantur, sed solum ad solutionem earum que nunc solvuntur per alios comitatinos dicte civitatis, obedientes dicte civitati, ut dictum est. Et salvo, acto et expresso quod in mercato de Murlo, in die fori, seu in die qua fit forum sive mercatus ibidem, nulla solvatur vel exigatur gabella comuni vel pro comuni Aretij vel ipsius comunis auctoritate pro dicto tempore VIII annorum.

Item quod dicti nobiles libere dimictant comuni Aretij infrascriptas terras videlicet:

Carcianum
Medietatem Sintilliani
Serram
Castellare de Scialti
Pianettolum
Vignuole
Montebene
Montagnanum
Duas partes Montecelli
Castelvecchio
Catillianum
Viccion Macgio
Tuorum
Loretum
Petre
Factum

Partes fideles et iurisdictiones quas habent filii Masij de Petramala in terris Ubertinorum pro eorum matre et

Partem Catanarie quam non tenet dominus Leale.

Item quod universitates de Petrognano et Giovi et comunia et homines castri plebis sancti Stefani et castri Montecchij Visponis deinceps, silicet a Kalendis februariis proxime venturis in antea, teneantur solvere comuni Aretij et habentibus ius a dicto comuni omnes gabellas impositas et imponendas per comune Aretij prout alij comitatini comitatus Aretij cottumati. Cottumum vero et omnes alias factiones reales et personales teneantur solvere et subire dicte universitates de Giovi et Petrognano a Kalendis Augusti proxime venturi in antea et dicta comunia et homines dictorum castrorum plebis sancti Stefani et Montecchij Visponis a Kalendis Februarij currentibus annis Domini M^{0}CCC^{0}XL^{0} in antea, sicut et quodadmodum tenentur et solvunt, tenebuntur et solvent alij comitatini comitatus Aretij, exemptione vel immunitate eis concessa per dictum dominum Perum vel aliquem alium non obstante. Et quod per dictum dominum Perum vel alium de dictis nobilibus tam legiptime quam inlegiptime natis non prestetur nec fiat aliquod impedimentum de iure vel facto, re vel verbo, quo minus dicta comunia, universitates et homines faciant et observent integraliter omnia suprascripta. Et quod dicte universitates, comunia et homines pro datiis, cottumis et gabellis preteritis et etiam pro cottumis eventuris usque ad dicta tempora non possint nec debeant per dictum comune Aretij vel aliquem offitialem dicti comunis vel aliquem habentem causam a dicto comuni, modo aliquo molestari vel inquietari.

Item quod dicti nobiles de Petramala, per dictum tempus VIII annorum, in supradictis terris supra, primo enumeratis, silicet Petramala et cetera et qualibet earum et earum et cuiuslibet earum curiis, per se et suos offitiales possint eisque liceat cognoscere, absolvere et condepnare de omnibus et singulis mallefitiis, que ipso tempore commictentur inter homines dictarum terrarum in ipsis terris et earum curiis, de quibus mallefitiis imponeretur ex forma statutorum Aretij pena, usque in quantitatem XXV librarum denariorum et ab inde infra. Et quod de ipsis mallefitiis dominus potestas vel alius officialis comunis Aretij non possit se infra dictum tempus intromictere ullo modo. Et e converso, ubi maior pena imponeretur ex forma dictorum statutorum principaliter vel secondario, quod dicti nobiles non possint neque debeant se aliqualiter intromictere, sed cognitio et punitio spectet ad comune Aretij sopradictum.

Salvo quod predicta locum non habeant in foresteriis, quando essent de civitate vel comitatu Aretij, qui venirent in aliquam de dictis terris vel earum vel alicuius earum curiam, causa offendendi dictos nobiles vel aliquem eorum vel causa capiendi seu occupandi dictas terras vel aliquam earum, in quibus foresteriis,

in casibus predictis, non sit vel intelligatur propter predicta vel infrascripta aliquid novatum, sed sit pro inde sicut erat ante presentem concordiam. Et quod de causis civilibus inter dictos homines de proxime suprascriptis terris et earum curiis vel aliqua ipsarum vertentibus, de quibus coram dictis nobilibus vel aliquo ipsorum seu eorum vel alicuius eorum offitialibus sponte voluerint litigare, possint ipsi nobiles et ipsorum, quibus per se et eorum et cuiuslibet eorum offitiales cognoscere et terminare per dictum et infra dictum tempus VIII annorum; de aliis vero questionibus civilibus, quas aliquis ex dictis terris vel aliqua ipsarum haberet cum alio ex dictis terris vel aliqua earum, de quibus vellent sponte coram ipsis nobilibus, ut promictitur, litigare.

Item de omnibus aliis questionibus inter quascumque personas quomodocumque vertentibus in dictis terris vel extra dictas terras, se non possint nec debeant intromictere ullo modo, sed earum cognitio et terminatio pertineat ad comune Aretij. Salvo quod in mercato Murli, sive de Formole, in die mercati, tum possit offitialis dicti mercati, qui pro dicto tempore fuerit, pro dicto domino Pero cognoscere et diffinire inter quoscumque volentes coram eo litigare de omnibus, que essent occasione mercati, seu pro mercantia aliqua in dicto mercato facta.

Item quod dicte omnes terre et homines de dictis terris et quelibet earum teneatur hic ad dictum tempus VIII annorum facere exercitum cum comuni Aretij, quandocumque contigerit infra dictum tempus comune Aretij facere exercitum generalem.

Item teneantur omnes dicte terre et homines ipsarum, singulis annis dictorum VIII annorum, de mense Augusti, in festo sancti Donati offerre ceram in ea quantitate, prout faciunt et tenentur alie universitates et homines comitatus Aretij.

Item quod dicti nobiles de Petramala in dictis terris supra, proximo capitulo, declaratis et qualibet earum, ab hominibus ipsarum terrarum et earum curiis possint per dictum tempus et infra dictum tempus VIII annorum exigere et sibi retinere cottumum ipsarum terrarum et earum curiarum, ad rationem VI solidorum denariorum pro libra qualibet eorum libre, quam habent in comuni Aretij pro quolibet anno dictorum VIII annorum, que libra, infra dictum tempus VIII annorum, mutari non possit. Et quod homines ipsarum terrarum et ipsarum curiarum habeantur, teneantur et tractentur in civitate et comitatu Aretij sicut alij comitatini dicte civitatis obedientes et solventes datia et onera dicte civitatis. Et quod dicte terre reservate et earum curie et homines ipsarum et cuiuslibet earum sint sub protectione et defensione comunis Aretij sicut alie terre et homines aliarum terrarum obedientes et solventes datia et onera ipsi comuni Aretij.

Item quod dicti nobiles de Petramala pro stipendiariis equitibus et peditibus et pro stipendiis et gagiis et paghis tam equitum quam peditum, quas et que recipiunt seu recipere debere dicuntur tam pro tempore preterito, quam venturo a comuni Aretij, vigore pacis et submissionis facte cum comuni et sub comuni Florentie per comune et de civitate, comitatu et districtu Aretij et capitulorum dicte pacis, habeant et habere debeant a comuni Aretij XL milia librarum denariorum usualis monete, in civitate Aretij dandas et solvendas eisdem integre, sine aliqua retentione gabelle, dricture vel alterius oneris, hinc ad VIII annos proximos et in octo paghis et terminis, videlicet quolibet anno dictorum octo annorum octavam partem dicte totius summe XL milia librarum denariorum, pro ut pro rata contingit, faciendo eis solutionem in civitate Aretij quandocumque et illis temporibus, quibus fit et fiet solutio stipendiariis comunis dicti de denariis capse conducte, prout pro rata temporis continget. Que solutiones fieri possint et debeant dicto domino Pero recipienti pro se et aliis nobilibus de Petramala. Qui dominus Perus ipsam quantitatem pecunie distribuat inter dictos suos consortes, prout sibi visum fuerit convenire.

Item quod, si eveniret quod per partem dicti comunis predicta omnia per ipsum comune vel eius partem vel aliquem eorum non observarentur dictis nobilibus vel alicui eorum, seu quod per partem dicti comunis in aliquo contraveniretur contentis in presenti contractu vel alicui ipsorum et per partem dictorum nobilium vel aliquem ex eis vel eorum seu alicuius eorum procuratorem id denunptiatum fuerit dominis Prioribus populi et vexillifero iustitie et populi civitatis Aretij et dominis potestati et capitaneo custodie et populi dicte civitatis, et infra tres menses, computandos a die dicte denunptiationis que fieret, non servarentur et adimplerentur, tunc remaneant salve et reservate eis intelligantur et sint omnes immunitates et exemptiones eis concesse per comune Florentie, sicut erant ante presentem concordiam sive presentem contractum. Et e converso, si predicti nobiles non servarent predicta vel aliquod predictorum vel contra predicta vel aliquod predictorum venirent pro eorum parte promissa et infra XV dies, postquam fuerint requisiti, ipsi vel alter eorum pro parte comunis Aretij vel dominorum Priorum seu domini potestatis vel domini capetanei custodie et populi civitatis Aretij vel pro parte alicuius specialis persone de civitate, comitatu vel districtu Aretij non observarent ad integrum, teneantur solvere comuni Aretij ij milia florenorum auri, nomine pene, in quam penam incidant, si contra predicta vel aliquod predictorum fecerint quoquomodo et nihilominus predicta integraliter servare teneantur.

Item, si contigerit quod aliqua obscuritas, vel dubietas, questio sive controversia oriretur in posterum inter partes predictas, circa predicta vel infrascripta vel aliquod eorum, quod domini Priores artium et vexillifer iustitie civitatis Florentie et duodecim boni viri de

civitate Florentie, deputati super factis comunis Aretij qui nunc sunt vel pro tempore fuerint, possint ipsam obschuritatem, dubietatem, questionem seu dischordiam summarie et de plano et sine strepitu et figura iudicij et quoquomodo voluerint declarare, decidere et terminare, prout eis videbitur convenire. Quorum declarationi, decisioni et terminationi dicte partes et quelibet ipsarum teneantur et debeant stare et obedire, et ipsam declarationem, decisionem et terminationem integre observare.

Que omnia et cetera [1]...

XIII.

Descrizione di Arezzo tratta dal " Fons Memorabilium Universi „ di Domenico di Bandino d'Arezzo [2].

Cenno biografico intorno a Domenico di Bandino.

Di Domenico di Bandino parla L. Mehus nella sua dottissima prefazione alle *Epistolae* di Ambrogio Traversari (Firenze 1759, pp. cxxix-cxxxix). Pare che nascesse verso il 1340 ad Arezzo, dal grammatico Bandino e da Nuta. Nella peste del 1348, essendo ancor fanciulletto, perdè i genitori, i fratelli e le sorelle e rimase solo. Nel 1374, per fuggire la peste che di nuovo infieriva in Toscana e in Arezzo, lasciò la patria e si recò a Bologna, dove lesse le opere rettoriche di Cicerone in quell'antichissimo Studio; di lì andò anche frequentemente a Padova, ove ebbe familiarità col Petrarca, come egli stesso ci fa sapere in un suo libro inedito che fa parte del *Fons Memorabilium Universi* e s' intitola: *De viris claris virtute aut vitio*, parte V^a^, libro I, (Bibliot. Laurenziana, *Aed.* 172, c. 172^r^). Nel 1376 tenne scuola per un anno nel celebre Studio fiorentino ove era stato chiamato dal comune di Firenze (Archivio di Stato di Firenze, *Signoria, Carteggio, Missive* XVII, c. 37 *r*). Nell'81 si trovò presente in Arezzo, ove era ritornato nel '77 [3], alle terribili stragi e al sacco dato a quell'infelice città dalla compagnia del conte Alberico da Barbiano. Nel 1382 lo troviamo nuovamente a Firenze richiamatovi a reggere per un decennio la scuola di grammatica [4]. Ivi lesse le tragedie di Seneca.

In Firenze, l'anno avanti 1381, Antonio o Antonino, come altri lo chiama, pievano di S. Martino a Vado, piccola terra del Valdarno casentinese, aveva letto non senza favore, privatamente, la Divina Commedia (Salvini, *Fasti dell'Accademia Fiorentina*, Firenze 1717, p. xiii, Prezziner, *Storia dello Studio Fiorentino*, I, 37): in quell'anno 1382 venne scelto a coadiutore di Domenico di Bandino. Pare che il pievano si accingesse a malincuore a cotesta parte subalterna e che, aizzato da certi nemici del professore aretino, pretendesse atteggiarsi a suo antagonista. Allora C. Salutati gli scrisse una lettera per distoglierlo dal leggere in scuola le tragedie di Seneca già scelte da Domenico di Bandino. La sua fama ne riuscirà accresciuta, gli fa osservare, egli poi farà cosa agli scolari più utile (C. Salutati, *Epistolario* cit., vol. II, p. 52).

Dopo essere stato a Firenze probabilmente fino al 1399, ritornò in patria, ove le fatiche più lievi dell' insegnamento gli consentirono di consacrarsi interamente all'opera *Fons Memorabilium Universi* già condotta molto innanzi. Nel 1400 gli fu rapito dalla peste un figlio, che era peritissimo medico. Nel 1406 lo troviamo a Città di Castello, ove aveva aperto una scuola [5].

Dopo molte sventure chiuse la sua vita, consumata tutta negli studi, circa il 1415.

Fu tanto eccellente umanista, da meritarsi l'amicizia del Petrarca, del Boccaccio e soprattutto di Coluccio Salutati, del quale possono vedersi cinque lettere a lui dirette [6].

Le sue opere sono tutte inedite. La principale è un'opera enciclopedica intitolata: *Fons Memorabilium Universi* da cui togliamo la descrizione di Arezzo che qui pubblichiamo per la prima volta. Tale opera si compone di tre grandi tomi in foglio, cartacei, scrittura del secolo XIV. È divisa in cinque parti (Mehus, introd. cit., p. 134), divise ciascuna in libri. Il primo Tomo, p. es., comprende: " Primus liber de Deo, secun- " dus de Angelis, tertius de Anima, quartus de Inferno, " quintus de Mundo, sextus de Coelo et Imaginibus, " septimus de Stellis, octavus de Planetis ecc. „. Ricorda le enciclopedie di Alberto Magno, di Vincenzo

---

[1] Qui termina il documento. Porta poi scritto sul verso della quarta carta, dello stesso carattere: " Circa concordiam Aretij et no- " bilium de Petramala „.

[2] Biblioteca Mediceo-Laurenziana *Aed.* 170 Tomo I. [illegible]

[3] Vedi C. Salutati, *Epistolario* cit., Roma 1891, I, p. 260, n. 1.

[4] Vedi C. Salutati *op. cit.* II p. 52 n. 1

[5] Raccogliamo questa notizia dall'Alessi tante volte citato nelle note alla Cronica di ser Bartolommeo, ms. cit. c. 172 r: " Kalendis " Junij hora IIII^a^ lune eclypsis fuit et hora X^a^ solis defectio: hanc " defectionem predixit Dominicus Arretinus, qui ludum Tiferni ape- " ruerat „.

[6] C. Salutati, *op. cit.*, I, pp. 260-276, 289 e III, pp. 405 e 596.

de Beauvais, di Alessandro di Neckam, di Brunetto Latini. Vi pose mano nel 1374 ed ebbe elogi e incitamenti dallo stesso Petrarca, come può leggersi nel già citato libro *De viris claris, ecc.*: " qui [Petrarca] quum " varios quaternos diversorum librorum meque etiam cum " illis examinasset, post multas exortationes, totis in me " fixatis luminibus: vade, inquit, fili, bonis avibus, prose- " quere meritorie, laudabiliter quod suscepisti. Exentera " libros omnes et volvendo atque revolvendo eos, nomen " tuum in longissimum deduc aevum ".

Nel 1381, in occasione del sacco dato ad Arezzo dalla compagnia di Alberico da Barbiano, gli furono portati via tutti questi libri, frutto di profonda dottrina, prima che li avesse terminati, e così egli stesso ne parla nel principio del Tomo I del *Fons Memorabilium*: " . . . . . senex edidi, fuerunt namque mihi preerecti " omnes prius quam eos absolverem, tempore quo iniqua " cohors demonum, ne dicam pravorum hominum, sub " nomine societatis Alberigi comitis de Barbiano, Are- " tium mihi natalem patriam hostilitate occuparunt die " lune, circa horam tertiam post ortum solis, 18 novem- " bris, anno nativitatis Domini 1381, die, inquam, super- " funesta omnibus Aretinis infaustaque velut Romanis " Allia " [1]. Lavorò a questa opera fino al 1412, cioè fino quasi al termine della sua vita [2].

Nella descrizione di Arezzo che qui pubblichiamo, dopo aver fatto un cenno della origine di quella città, salta ai suoi tempi e dà notizie per noi interessanti. Narra inorridito le crudeltà, le ruberie, le stragi, gli stupri, gli incendi dell'infausto 81 e riflette malinconicamente, che causa di tutti i mali della sua patria sono le discordie civili. Scrisse poi altre opere minori, come per es. un *Comentum super Comoediam Dantis poëte* in latino e per commissione di Coluccio Salutati, suo amico, fece una *Tabula Alfabetica* alla *Genealogia degli Dei del Boccaccio* [3].

Domenico di Bandino d'Arezzo. *Fons Memorabilium Universi, Tomus I, lib. decimus nonus De civitatibus* [4].

Aretium, quod quidem Plinius suo libro historiarum naturalium semper appellavit Aretium [5], Tuscie urbs est edifitiis hactenus ornatissima, referta comitiis, aëre salubris, vestita nemoribus, redimita montibus et uberrima scaturigine dulcis aque. Ipsa hactenus densissima plebis ac nobilium cohabitatione refulsit, ipsa armis, togis et factis in tantum viguit, quod per universam Ausoniam celiferis laudibus cantabatur; hinc oriundus est qui opus istud multis laboribus, lugubratiunculis et dispendiis, quadam tamen delectatione, composuit. Sed quia censeo ingratitudinis esse speciem, si, cum omnium gentium res gestas illustravero, de sola patria taceam, vel strictam loquendi ponam, usque ad mea tempora primordia huius urbis, que, quamquam varia in diversis codicibus, nobilia tamen in omnibus semper legi. Scribit Ierodeus cosmographus, qui a X portis Romane urbis incipiens, totius terre ac maris opidorum distanciam per miliaria numeravit, Mediterraneum dicens, via Claudia usque ad Aretium, civitatem insignem, distat per miliaria centum decem. Hanc quidem fundasse creditur Heracleus, qui corrupte Hercules dicebatur, dum ab occidentali plaga honustus reverteretur Gerionis spoliis et armentis. Per omnia igitur corripiendus est qui per inscitiam vel invidiam dixerit

---

1 Vedi il principio del *Fons Memorabilium*, c. 2 *r*.

2 Il Novati nelle note all'Epistolario più volte citato del Salutati, III, p. 501, n. 1, definisce il *Fons Memorabilium Universi* l'enorme enciclopedia a compilare la quale l'Aretino consumò gli anni suoi migliori. Troviamo anche una relazione dell'opera sopra ricordata fatta nel 1462, cioè cinquanta anni dopo che fu terminata, in Aliotti, *Epistolae*, Arezzo 1769, tomo I., p. 451. È una lettera latina al canonico Niccolò Corvizi per chiedergli che faccia fare per conto e a spese d ll'Aliotti che scrive, dal codice della cattedrale fiorentina (oggi codice Laurenziano, Aed. 170), una copia di alcuni libri del *Fons Memorabilium* sopra detto. Vedi anche il *Fons Memorabilium* ricordato, ove comincia così il liber de Deo che è il primo del primo volume [illegible] 2 *r*. " [illegible] casus ducem operis Augustinum. Igitur leto " omine dicam cum tam excelso litterarum principe hos libros iuvenis " inchoavi senex edidi " [illegible]. Il Bandini nel suo catalogo dei Manoscritti laurenziani, V., Supplementum, 480, dà tutta la descrizione del codice, amplissima e diligentissima.

3 Vedi il citato Mehus nella prefazione citata, pp. [illegible] e [illegible] nonchè nella *Vita di Lapo da Castiglionchio* [illegible] Ragionamento ecc., Bologna [illegible], p. IX. Può anche consultarsi [illegible] *op. cit.* I, p. [illegible] n. [illegible] e Bandini [illegible] *letterarie* [illegible] [illegible] Ms. Redi [illegible] della Biblioteca Marucelliana di Firenze già da noi citato dal titolo *Vocabolario di voci aretine* [illegible] troviamo intorno al Nostro questa notizia " Maestro Bandino d'Arezzo Poeta antico fiorì ne' tempi di " fra Guittone d'Arezzo ed in un mio testo a penna [illegible] un suo so- " netto a fra Guittone [illegible] di fra Guittone [illegible] Maestro Ban- " dino d'Arezzo fu padre di Maestro Domenico d'Arezzo che fiorì ne' " tempi del Petrarca e compose molte opere filosofiche, il testo delle " quali si conserva nella Libreria manoscritta del Cardinale Chigi, ed " io nella mia libreria ho un testo di cose appartenenti alla storia " naturale ".

4 Biblioteca Mediceo-Laurenziana, *Aed.* 170, Dominici Bandini de Aretio, *Fons Memorabilium Universi*, Ms. cartaceo del sec. XIV, Tomus I, liber decimus nonus: " De civitatibus ", c. 240 *v*. Comincia così: " Incipit liber civitatum editus a magistro Dominico " magistri Bandini de Aretio ". Questo capitolo intorno ad Arezzo viene ora in luce per la prima volta. Solo qualche cosa è stato edito di questa opera di Maestro Domenico di Bandino d'Arezzo dal Novati nella sua bellissima edizione dell'Epistolario di C. Salutati più volte citata, vol. IV, Parte II, pp. 501 e 505 e precisamente dal *De viris claris virtute aut vitio*, il capitolo " Colucius " e dal *De aquis dulcibus*, il capitolo " Nevola ". Il codice da cui è tolto il presente capitolo intorno ad Arezzo fu già del Geminiani de Inghiramis di Prato [illegible] " [illegible] doctor " [illegible] in fondo alla prima carta del vol. II. Il capitolo su Arezzo va da c. 245 *v* a c. 247 *v*. Avvertasi in generale che le citazioni d'autori che qui [illegible] di frequente sono fatte a orecchio, non corrispondono perfettamente.

5 Vedasi per esempio [illegible] *Nat. Hist.* [illegible] Tomo II, p. [illegible] [illegible] Arezzo a proposito dei [illegible] " [illegible] " etiam nunc in esculentis laudantur. Retinet hanc nobilitatem et Ar- " [illegible] Italia [illegible] ".

[illegible] Aretium, sed dicat pervenit Aretium, ad insignem ac nobilem civitatem. Et hec est litera Ierodei, in quibusdam aliis cronicis legitur quod Etruscus rex atque sacerdos fundavit Aretium totius Etrurie precipuum sacrorum locum.

Pleverius autem in eo libro, cuius titulus est *Nova in vetera*, Aurelius, inquit, Romulus, troianus origine, moribus et sanguine generosus, corporis speciositate formosus, prudentia circumspectus, fortitudine metuendus, iustitia atque curialitate preclarus, cum regiones varias circuisset multitudine nobilium sociatus, deo volente, in Etruriam appulit. Ubi, quodam supereminente monticulo, ad instar chori montibus circumsecto, cui aprica subiacebat planities, urbem instituit quam de suo nomine Aureliam dixit, que pro ascendente Virginis signum tenet. (Rubrica libri *Cęli*, c. 67)[1].

Hęc igitur, invalescente quotidie solertia atque plena concordia incolarum, quodam inflato fastu, eo quod ceteris Etrurie urbibus anteiret, cum Romanis plurima bella gessit. Evenit tandem, ex quo nullis rebus ab hominibus factis parcitur, quod quę prius magnis dignitatibus prepollebat, a Romanis viribus funditus sit eversa. Hac interpetratione premissa, Aurelia, degeneras a nomine, quod ab auri dignitate sumpsisti; a lapidis igitur ariditate Aretium nomen suscipe. Sensit et Gervasius quod prius Aurelia dicta fuit, dicens libro 2°, Onorium Imperatorem sextam Italie regionem, Tusciam, devenisse, in qua Aurelia, urbs nobilis, sita est. Facta ergo eversione, discedenteque exercitu Romanorum, per reliquias incolarum longe minor civitas instauratur. Sicque ignobilis, lugubris et mesta aliquandiu iacuit in languido statu posita. Non tam, longis annorum spatiis interiectis, in amplam claritudinem rediit, quamquam esset tributaria Romanorum. Aucta repente igitur solida unitate civium, clarissima multa fecit. Que usque in presens tempus evolvere longum esset, periculosum etiam ac pudibundum, ideo fateri paveo, nesciens quod grande annis malum. Continebo me igitur, ne, si cuncta naufragia quorumque causa evenerint consectarer, in aliquo irretirer. Referamque pedem, etiam silendo, erubescendo que meo seculo gesta sunt, contentus tantummodo magnifica quedam scribere et viciosa tenebris occultare. Primo igitur congressu veniat quod scribit Livius X, ab urbe, dicens[2]: Nunciabatur Romę universam Etruriam rebellare dicebaturque motus ortus a sedicionibus aretinis. Verum Cinium, Liciniany genere prepotens, diviciarum invidia pulsum, armis se colligebat in Agro Marso. Itaque propter hos tumultus M. Valerius Maximus Rome creatus est dictator, qui cum Marsos pręlio uno fudisset et intra paucos dies quasdam cepisset urbes, cum ipsis fedus sanxit, multatis tum quadam agrorum parte, demum campestri acie fudit Etruscos. Sediciones Aretinorum composuit, Licinio genere in gratiam cum plebe reducto[3]. Vides aperte igitur quod regnantium discordia est venenum urbium, cum propalatrix parcialitas sit cuiuslibet policie. Cumque iterum Etruria rebellasset, Lucius Postumius Megellus, deducto exercitu in Etruriam, duo milia et ducentos[4] hostes trucidavit apud Volsinum, ceteros urbis propinquitas tutata est. Mox tres validissimę urbes, scilicet Volsinum, Perusia et Aretium petiere pacem, dateque sunt inducię per annos 40 dederuntque vestimenta militibus et frumentum[5], et pro fisco imposita sunt singulis civitatibus septuaginta milia eris (Rubrica in libro *Virorum*, ubi scripsi de Postumio Megello)[6]. Est et Aretium sepulcrum milium Romanorum, cum scribat Orosius libro 2°[7], inter primum bellum punicum et secundum, Romam a sacrilegis sacrifitiis funestatam pontifices, iussu X virorum, consuetudinem priscę superstitionis aggressi, gallum virum et gallam feminam simul defoderunt cum muliere greca vivos in foro Boario, sed obligamentum, licet magicum, in contrarium versum est. Quia defecit Gallia Cisalpina et, serpente fama, ingens exercitus ulterioris Gallię festinabat. Quare consultatus senatus undique ad presidium vires traxit congregavitque 800 milia armatorum, sicut Fabius historicus scripsit, qui interfuit huic bello. Et, commisso prelio apud Aretium, G. Athilius Regulus consul occiditur, reliqua gens fedissime hostium vultus fugit. Prodigia socialis belli que fuerunt apud Aretium ponuntur

---

[1] Il libro *De Celo et imaginibus* è il sesto di questo stesso Tomo I del *Fons Memorabilium* e la rubrica qui ricordata è a c. 88 *r* e c. 91 *v*, ove è anche una tavola che dimostra, come maestro Domenico scrive: "ascendentia locorum plurima prout censuerunt astrologi [illegible] et moderni „. In essa, tra altri luoghi, sotto il segno della Vergine è posto Arezzo.

[2] Qui maestro Domenico di Bandino sunteggia Livio, Prima Deca, lib. X, cap. 3 e 37. C'è però qualche discrepanza fra l'uno e l'altro. Forse egli si serve di un sunto di Livio che sappiamo essere stato tra i suoi libri per una sua attestazione che trovasi nel citato libro *De viris claris* ecc. c. 381 *v.*, ove, parlando delle Deche di T. Livio e affermando che ne esistevano tredici, così si esprime: "Nec potest dici non esse verum, quamvis tantum tres legantur ubique; nam et ego epitoma, seu mavis summa dictarum Decarum abbreviationes habeo, quarum multis exempla dedi „.

[3] Cf. Livio, Prima Deca, lib. X, cap. 3.

[4] In Livio, loc. cit., troviamo che furono ottocento.

[5] Cf. Livio, loc. cit., cap. 37.

[6] Su Postumio Megello [illegible] nel Tomo III del *Fons Memorabilium* (Aed. 172) il libro *De viris claris virtute aut vitio*, c. 325 *v*: "Postumius Quintus, licet Postumius Megellus. Cum ergo in Sannio materia deesset belli, in Etruriam venit primo Volsiniensium agrum depopulatus, deinde haud procul menibus, duo milia trecenta Etruscorum truncat. Ceteros urbis propinquitas tuta est. Quum Rosolaum oppidum expugnavit, circa muros, duo milia trucidavit totidemque hostium cepit: tunc Vulsinium, Perusia, et Aretium, tres validissime urbes, pacem petiere, paciscentes frumentum et vestimenta cum consule mitti, ut mitti Romam oratores liceret, inducias in XV annos impetraverunt. Multa presens quingentorum milium eris singulis civitatibus imposita esse in alio libro etc. „.

[7] Paolus Orosius, *Adversus Paganos historiarum libri septem*, Coloniae, 1574, pp. 285-286, lib. IV, cap. 13: "... Tertio deinceps anno, miseram civitatem sacrilegis sacrificiis male potentes funestavere pontifices: namque decemviri consuetudinem priscae superstitionis aggressi, gallum virum et gallam foeminam cum muliere simul graeca in Foro Boario vivos defoderunt, sed obligamentum hoc magicum in contrarium continuo versum est „.